IL

DIGESTO ITALIANO

VOLUME SESTO

PARTE SECONDA

IL

DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI

LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, GIUDIZIARIO
COSTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO, INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO
ECCLESIASTICO, MILITARE, MARITTIMO

STORIA DEL DIRITTO — DIRITTO ROMANO — LEGISLAZIONE COMPARATA

COMPILATO

DA DISTINTI GIURECONSULTI ITALIANI

VOLUME SESTO

PARTE SECONDA

DIRETTO DAL PROFESSORE LUIGI LUCCHINI

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, VIA CARLO ALBERTO, 33
MILANO - ROMA - NAPOLI
1891

CONSIGLIO DI DIREZIONE

IL DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

CARABINIERI REALI (Diritto penale militare). — La istituzione dei reali carabinieri venne diffusamente trattata alla voce **Agenti della forza pubblica**, sia dal lato storico, che da quello amministrativo; nella loro qualità di agenti della pubblica sicurezza. Non rimane che studiarli dall'aspetto più propriamente militare; così nell'attuale organizzazione dell'arma e nei suoi servizi speciali (per la quale indagine basterà poco più che il richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari), come nella giurisdizione, alla quale gli individui dell'arma sono sottoposti, e questa ultima disamina formerà l'oggetto precipuo del presente studio.

SOMMARIO.

Capo I. — Istituzione e servizio.

1. Indole speciale dell'arma dei carabinieri. — 2. Suo carattere militare e sua organizzazione. — 3. Reclutamento, ferme, rafferme ed argomenti vari. — 4. Servizio di pubblica sicurezza. — 5. Servizi di guardie del re, di scorte d'onore, di mobilitazione e di guerra.

Capo II. — Giurisdizione.

§ 1. *Giurisdizione militare:* — 6. Pei reati commessi dai carabinieri si applicano le disposizioni penali del codice per l'esercito, non quelle del regolamento dei carabinieri. — 7. Abbandono di posto. — 8. Abuso di autorità. — 9. Appropriazione indebita. — 10. Codardia. — 11. Deterioramento di edifizi militari. — 12. Diserzione. — 13. Disobbedienza. — 14. Falso. — 15. Furto. — 16. Insubordinazione. — 17. Prevaricazione. — 18. Ubbriachezza. — 19. Violazione di consegna.

§ 2. *Giurisdizione ordinaria o militare:* — 20. Testo dei codici penali militari. — 21. Opinione di Borsani e Casorati. — 22. Rifiuto di servizio legalmente dovuto. — 23. Reati commessi nella esecuzione di un servizio. — 24. Giurisprudenza relativa. — 25. Criterio giuridico essenziale alla risoluzione delle controversie di competenza. — 26. Difficoltà e dubbi nei rapporti dei carabinieri verso gli altri militari. — 27. Giurisprudenza al riguardo.

§ 3. *Giurisdizione militare marittima:* — 28. Carabinieri addetti al servizio interno degli arsenali marittimi.

Capo I. — Istituzione e servizio.

1. Per il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento 16 ottobre 1822 dell'arma dei carabinieri reali e dell'art. 1 della legge 20 marzo 1865 di pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri è istituita per invigilare alla pubblica sicurezza, alla conservazione dell'ordine pubblico ed all'osservanza ed esecuzione delle leggi. Quindi i carabinieri sono i primi agenti di pubblica sicurezza (art. 6, legge di p. s.); come tali, sono depositari della forza pubblica (art. 261, cod. pen. comune); debbono specialmente vegliare a prevenire i reati (articolo 9, legge di p. s.), e sono perciò ufficiali di polizia giudiziaria (art. 57, cod. proc. penale). Ma, per l'art. 2 del predetto regolamento, e per le disposizioni delle successive leggi di ordinamento dell'esercito, il corpo dei carabinieri fa parte integrante dell'esercito nazionale; e perciò è soggetto a tutte le leggi militari, nonchè alla giurisdizione dei tribunali militari. Così, i carabinieri reali, considerati nel complesso delle loro attribuzioni, possono ben dirsi gli agenti militari della pubblica forza. « Presso noi, anticamente — osservò Nicolini — la forza pubblica, istituita per la esecuzione dei mandati giudiziari ed amministrativi, nulla aveva di comune con l'esercito. Era perciò avvilita nella pubblica opinione; il soldato ne sdegnava gli uffici, ed alcuni giungevano financo a credere gloria l'opporvisi. Oggi se n'è fatta una onorevole diramazione dell'armata. Ciò le restituisce tutto lo splendore, tutta l'originaria sua nobiltà. Essa dunque ha organizzazione e doveri militari che s'attaccano col rimanente dell'esercito; ma sempre il fine principale della sua istituzione è di assicurare nell'interno del regno il mantenimento dell'ordine, l'esecuzione delle leggi, la persecuzione dei reati, la scoperta dei rei ed il rispetto alle persone ed alle proprietà » (1).

2. L'appartenenza all'esercito dell'arma dei carabinieri e la sua organizzazione sono determinate dalla legge 29 giugno 1882, n° 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito, e dalla legge 8 luglio 1883, n° 1468 (serie 3ª) portante modificazioni alla precedente.

(1) Nicolini, *Giurispr. Pen.*, vol. I, § 322; Carrara, *Programma*, ecc., vol. v, § 2783, in *nota*.

L'arma comprende: *a*) il comando generale; *b*) undici legioni territoriali, incaricate di attendere alla sicurezza pubblica, e formate ciascuna secondo le esigenze del rispettivo servizio; *c*) la legione allievi-carabinieri.

3. Al reclutamento provvedono: per gli ufficiali, la legge 13 novembre 1853, n° 1625, sull'avanzamento del regio esercito, modificata, per ciò che concerne la promozione al grado di tenente, dall'art. 5 della legge 19 luglio 1880, n° 5535 (serie 2ª), che riordina il corpo dei reali carabinieri; e per gli individui di truppa, l'articolo 3 della legge ora ultima menzionata; l'appendice al regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvata con rº. dº. 5 novembre 1885, nº 3535 (serie 3ª); nonchè l'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito ed all'appendice al regolamento stesso, entrate in vigore, tanto l'appendice che l'Istruzione, il 1° gennaio 1886, e successivamente modificate, l'appendice con rº. dº. 17 giugno 1886, n° 3968 (serie 3ª), e l'Istruzione con atto ministeriale, nº 103 di pari data.

In quanto alla ferma, ossia alla durata degli obblighi di servizio militare che debbono contrarre gli individui dell'arma dei carabinieri reali, provvedono gli articoli 122 a 125, 127 e 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con rº. dº. del 17 agosto 1882, n° 956 (serie 3ª), i §§ 309 e 315 della ridetta appendice, il § 415 della Istruzione complementare, pur dianzi mentovata. La rafferma poi è alla sua volta disciplinata dagli articoli 136 a 138, 140 a 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento; dai §§ 316 a 319, 321, 324, 326, 333 e 339 dell'appendice, nonchè dai §§ 262, 264, 266, 269, 276, 277, 279 dell'Istruzione complementare.

Del caposoldo dovuto ai sott'ufficiali (1), degli stipendi ed assegnamenti fissi (2), delle indennità dovute all'arma come ad ogni altro corpo dell'esercito, fra le quali notiamo il premio di lire 20 per ogni arresto di renitenti o disertori dell'esercito o della marina, e di lire 50 per ogni arresto di renitenti alla leva di mare (3), delle pensioni agli ufficiali ed ai militari di truppa (4) non occorre parlare distesamente, non richiedendo chiarimenti le disposizioni di legge. Nè di altri argomenti, comuni a tutti i militari, è opportuno parlare in questa sede.

4. Il servizio di pubblica sicurezza, quello cioè che specializza la costituzione dell'arma dei carabinieri e ne determina lo scopo, è dettagliatamente descritto ed analizzato nel Regolamento dell'arma dei carabinieri (inserito alla voce **Agenti della forza pubblica**), ov'è anche stabilita la dipendenza dell'arma per ragione di questo servizio. Nondimeno, disposizioni sopravvenute hanno tacitamente derogato a parecchie di quelle del Regolamento. Così i seguenti §§ del Regolamento pel servizio territoriale (vol. I), approvato con rº. dº. 8 luglio 1883, prescrivono intorno alla dipendenza dei carabinieri reali dalle autorità militari territoriali ed alle loro relazioni con le medesime.

« § 338. L'arma dei carabinieri reali ha, in tempo di pace, dal Ministero della guerra una dipendenza di carattere essenzialmente disciplinare ed amministrativo; giacchè pel suo speciale servizio essa dipende dal Ministero dell'interno.

« § 339. Personalmente, e per quanto riguarda esclusivamente l'osservanza delle regole di disciplina militare, che, all'infuori del loro speciale servizio, i carabinieri reali hanno comuni colle truppe di tutte le altre armi, i comandanti delle legioni dipendono dal comandante della divisione militare nel cui territorio hanno sede. Per tutti i rami di servizio i comandanti delle legioni dipendono direttamente dal comando generale dell'arma.

« § 340. I carabinieri reali, essendo incaricati di un servizio essenzialmente distinto da quello puramente militare delle truppe della guarnigione, non possono essere considerati come porzione del presidio della città in cui hanno sede, salvo in quei casi nei quali, per gravi ed eccezionali circostanze della sicurezza pubblica, tutte le forze militari di una città sono messe a disposizione dell'autorità militare.

« § 341. I carabinieri reali sono tenuti ad ottemperare a tutte quelle richieste che loro vengono fatte dalle autorità militari locali per i seguenti servizi, in quanto ciò sia conciliabile colla forza disponibile e colle esigenze del loro speciale servizio: *a*) servizi di scorta d'onore; *b*) servizi d'ordine pubblico in caso di parate, riviste e cerimonie pubbliche; *c*) servizi d'ordinanza presso gli ufficiali generali in occasione di riviste e parate. Essi interverranno pure in corpo, sempre quando è possibile, alle parate alle quali prende parte tutta la guarnigione. In caso di eccezionale difetto di forza di altre armi, sempre nei limiti del possibile, dovranno anche concorrere al servizio di guardia nei presidii. Questa disposizione sarà specialmente applicabile alla legione allievi.

« § 342. Le richieste, di cui al paragrafo precedente, per quei servizi che interessano più presidii dipendenti da un medesimo comando di divisione militare, sono fatte dai comandanti delle divisioni militari aventi sede in città capoluogo di legione al comandante della legione; ed ai comandanti delle divisioni dell'arma da quei comandanti di divisione militare che hanno sede in città non capoluogo di legione. Le uguali richieste, che riguardano un solo presidio, sono fatte dal comandante di quest'ultimo ai locali comandanti dell'arma (comandanti di divisione, di compagnia, di tenenza, di sezione).

« § 343. I comandanti delle legioni, e, dove non risiede comando di legione, i comandanti delle divisioni dell'arma, devono informare i comandanti delle divisioni militari di tutti quei fatti relativi ad operazioni di servizio, nei quali abbiano avuto qualche parte militari non appartenenti all'arma, o vi siano rimasti feriti o uccisi militari dell'arma, o che esigano particolari disposizioni di servizio per parte delle autorità militari, o siano di notevole interesse militare o pubblico.

« § 344. I comandanti dei carabinieri reali dovranno fornire alle autorità militari tutte quelle notizie ed informazioni, estranee al servizio interno speciale dell'arma, che da quelle fossero loro richieste. »

5. Ma vi sono altri servizi speciali cui è pure adibita l'arma dei carabinieri; ed i principali sono: di guardie del re, di scorte d'onore, di mobilitazione e di guerra.

(1) Capo XVI del testo unico delle leggi sul reclutamento; L. 8 luglio 1883 sullo stato dei sott'ufficiali, art. 30; appendice al Regolamento sul reclutamento, §§ 344 a 350.

(2) L. 5 luglio 1882, n° 854, serie 3ª, e 15 aprile 1886, n° 3813, serie 3ª; regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con rº. dº. 10 dicembre 1882.

(3) R. D. 27 marzo 1879; regolamento 1° maggio 1885 d'amministrazione e contabilità dei corpi del regio esercito, parte I, art. 52, § 376 e seguenti.

(4) L. 25 gennaio 1885, nº 2888, serie 3ª.

Carlo Alberto, volendo rimeritare quei militari, che, non potendo, per insufficiente istruzione, percorrere i gradi della ufficialità, avevano tuttavia un lunghissimo servizio ed un'ottima condotta, istituì una Compagnia delle Guardie del corpo di S. M. Le vicende politiche, e specialmente le guerre per la indipendenza nazionale, produssero dei rapidi avanzamenti, e quindi si assottigliò notevolmente la categoria dei militari che si trovavano nelle predette condizioni. Sopravvennero eziandio nuovi ordinamenti militari; ed allora, con r°. d°. 9 maggio 1867, venne soppressa la menzionata Compagnia, ed il servizio che da essa si adempiva fu demandato ad un drappello di carabinieri che si denominò *Carabinieri guardie del re*, popolarmente detti *Corazzieri*. Loro incarico principale è il servizio d'onore e di guardia presso la persona del re. Amministrativamente dipendono dalla legione territoriale di Roma; disciplinarmente prendono gli ordini dal primo aiutante di campo di S. M. Con r°. d°. 5 novembre 1876 fu approvata una Istruzione, che stabilisce la divisa speciale per le guardie del re, così per gli ufficiali come per la truppa.

In quanto al servizio di scorte d'onore, il prefato regolamento per il servizio territoriale (vol. II, libro 4°) lo disciplina ai §§ 65 a 70.

Ed il servizio di mobilitazione è regolato dal tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del regio esercito, approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1883.

Della massima importanza pôi sono i servizi che l'arma adempie presso l'esercito mobilitato, quali sono designati nel libro XII del regolamento di servizio in guerra, approvato con r°. d°. 26 novembre 1882, cui rimandiamo senz'altro il lettore.

Capo II. — Giurisdizione.

§ 1 — *Giurisdizione militare.*

6. È fuori dubbio che i carabinieri sono veri e propri militari; e quindi, come tali, soggetti alla giurisdizione militare per tutti quei fatti criminosi previsti dalle leggi penali militari. L'art. 323, n° 1°, cod. penale per l'esercito prescrive che « sono soggetti alla giurisdizione militare tutti i militari appartenenti all'esercito, di qualunque grado, tanto in servizio attivo che sedentario ». Ed il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 9 della suenunciata legge di ordinamento dell'esercito costituisce l'arma dei carabinieri reali, e ne determina l'appartenenza all'esercito permanente.

Senonchè, deve dirsi lo stesso nei riflessi della penalità? Sarebbe, per vero, strano che una giurisdizione, come la militare, indipendente nel suo esercizio da ogni altra giurisdizione, dovesse mutuare le pene da altra legge che non fosse quella da cui attinge la sua vita. Ma il dubbio è nato da che nel Regolamento generale dei carabinieri reali, non si dispone soltanto di mancanze disciplinari, conformemente all'indole propria dei regolamenti, ma sono altresì preveduti dei reati e decretate le pene relative. Questo dubbio fu sottoposto all'esame del Tribunale Supremo di guerra e marina, e così risoluto (1):

« Considerato che il tribunale, ammettendo pure a carico del Capra il concorso di tutti gli elementi costituenti il reato di prevaricazione a mente dell'art. 173 cod. pen. militare, ne pronunciava tuttavia l'assolutoria, unicamente perchè ritenne applicabile ai reali carabinieri il n. 564 del regolamento generale di quell'arma del 1822, anzichè il detto articolo del codice penale militare;

« Che il tribunale, nell'emettere un tale giudizio, violava apertamente i principii più elementari di diritto, per cui la legge posteriore deroga sempre all'anteriore;

« Che infatti, se pel reato in questione, prima del codice penale militare del 1840, i carabinieri reali potevano essere puniti secondo le disposizioni del regolamento generale approvato col r°. biglietto del 16 ottobre 1822, combinate tuttavia con quelle dell'editto penale militare del 27 agosto stesso anno, emanato però quel codice, cui vennero sottoposti tutti i militari e nominatamente anche i carabinieri reali, e che prevedeva e puniva il reato di cui si discorre coll'art. 307, demandandone anzi col disposto degli art. 26, n. 11 e 30, n. 3 la cognizione ai Consigli di guerra divisionari se commesso da carabinieri reali, cessavano di aver vigore in proposito le preaccennate disposizioni; giacchè, per di più, all'art. 329 di quel codice venivano espressamente abrogate le preesistenti leggi e regolamenti in materia penale militare, salvi i casi nei quali il codice stesso vi si riferisse;

« Che al codice del 1840 essendo quindi stato sostituito quello del 1859, il quale all'art. 173 prevede e punisce il reato in parola, e che dichiarò parimenti all'art. 554: che per tutte le materie in esso contemplate venivano abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori; e non essendovi dubbio che a questo codice sono sottoposti tutti i militari e perciò anche i carabinieri reali, come risulta espressamente da vari articoli e specialmente dall'art. 321, emerge quindi manifesto che il tribunale militare di Catanzaro non poteva dispensarsi dal fare applicazione al brigadiere Capra del disposto dell'art. 173 di detto codice;

« Che tale si è pure la giurisprudenza stabilita da questo Tribunale Supremo, e costantemente confermata con ripetuti giudicati... » (2).

Questo principio, affermato sotto l'impero del codice militare del 1859, non è meno applicabile oggi di fronte al vigente codice penale per l'esercito del 28 novembre 1869; il cui art. 579 stabilisce:

« Il codice penale militare approvato con r°. d° del 1° ottobre 1859, è abrogato: e così pure tutte le leggi ed i regolamenti pubblicati sin ora per le materie contemplate nel presente codice ».

7. Così essendo, riesce incontestabile che sono uniformi e per i carabinieri e per ogni altro militare i criteri giuridici essenziali alla determinazione dei reati ed all'applicazione delle pene. Nulladimeno, per certe specialità dell'istituto dei carabinieri, fa uopo tener presente la giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra e marina, interpretativa del codice militare, rispetto ad alcune delinquenze proprie dell'arma dei carabinieri reali.

Non si rende colpevole di reato di abbandono di posto il carabiniere che, maltrattato dal suo brigadiere, si allontana dalla caserma e si reca al comando della tenenza, se egli al tempo dell'allontanamento non era destinato ad un servizio speciale. Nè giova dire che i carabinieri sono in servizio permanente; imperocchè, se per essere i carabinieri nell'esercizio permanente delle loro funzioni, l'allontanamento dalla caserma li rende reprensibili disciplinarmente, non può per altro assoggettarli alle pene prescritte dagli art. 98 e 99 del cod. per l'esercito, i quali manifestamente contemplano il caso di guardia, o di un servizio speciale ordinato in un posto

(1) Sentenza 15 luglio 1867, *P. M.* in causa *Capra*.

(2) Conf. stesso Trib. Supr., 19 ottobre 1865, *P. M.* in causa *Davi* (*Astrea*, 1865, pag. 266).

determinato. Ciò stesso si conferma dalle disposizioni dei §§ 564 e 569 del Regolamento generale dei carabinieri, che puniscono con gli arresti il pernottare fuori della caserma, o l'allontanarsene senza permesso oltre il limite ivi stabilito (1). Per contrario, è colpevole del reato di abbandono di posto un appuntato dei carabinieri che, comandato al servizio di piantone nella caserma, si allontana da questa; anche se l'allontanamento sia determinato da uno scopo di pubblico servizio: per esempio quello di procedere all'arresto di una persona sospetta; giacchè quest'atto, compiuto di propria iniziativa, non può legittimare l'abbandono della caserma senza licenza (2). Così, del medesimo reato è colpevole il carabiniere che abbandona il luogo in cui si celebra una festa, nel qual posto sia stato dal suo brigadiere comandato di servizio. E, se questi gli aveva fissata la durata del suo servizio, non giova che l'abbandono del posto sia avvenuto dopo terminata la celebrazione di quella festa; perocchè non è il militare comandato colui che può giudicare se il servizio debba o no continuare anche dopo compiutosi il fatto pel quale egli è comandato (3). Dicasi lo stesso del carabiniere che si assenta arbitrariamente da una taverna, ove sia stato dal suo brigadiere comandato di servizio, affine di vegliarvi al mantenimento dell'ordine, dandosi ivi una pubblica festa da ballo. Un tale operato non può riguardarsi come passibile di semplice coercizione in via disciplinare, sul fondamento che nel caso trattasi di un semplice servizio di polizia, e non già di un servizio militare. Tale giudizio violerebbe apertamente gli art. 98 e 99 del cod. pen. per l'esercito; sì perchè questi non distinguono fra i servizi di polizia e quelli esclusivamente militari; sì perchè il carabiniere è in quel luogo destinato ad un servizio speciale, e direttamente ordinatovi dal suo superiore (4). Così eziandio sono responsabili del reato di abbandono di posto due carabinieri, che, ricevuto l'ordine di recarsi in servizio di perlustrazione nella frazione di un Comune, si recano in altra località, trattenendosi l'uno in un'osteria, e l'altro ad amoreggiare con una donna. Sarebbe erroneo sostenere che in tale fatto non si debbono riscontrare gli estremi del reato di cui agli art. 98 e 99 codice citato, perchè quel servizio non ha per oggetto nè la sicurezza di una piazza, nè quella di militari. Imperocchè detti articoli puniscono l'abbandono del posto di guardia o di servizio senza distinzione, qualunque sia l'oggetto del posto; mentre non è elemento essenziale, ma circostanza aggravante ed in tempo di guerra od in presenza del nemico, il fatto che il posto abbia per oggetto la sicurezza di una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico (5).

8. Dei due carabinieri ordinati di pattuglia per la tutela dell'ordine pubblico, è comandante della pattuglia il più anziano nel servizio, se non è diversamente stabilito dall'autorità superiore. Di guisa che, essendo al più anziano affidata la direzione del servizio di pattuglia, egli è superiore in comando dell'altro suo commilitone. Epperò, se usa vie di fatto contro questo suo inferiore, commette il reato di abuso di autorità (6), e non già quello di ferimento in rissa fra militari di grado eguale (7). Nè si opponga che l'art. 168 cod. pen. per l'esercito è applicabile soltanto al superiore in *grado;* giacchè detto articolo punisce il militare che usa per qualsivoglia motivo vie di fatto *contro il suo inferiore*, senza distinzione se l'offeso sia inferiore nel *grado* o nel *comando* (8).

9. Ricorrono gli estremi del reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall'art. 220 cod. pen. per l'esercito, e non già i caratteri della semplice infrazione disciplinare di cui al n° 579 del Regolamento dei carabinieri reali, nel fatto di un carabiniere che converte in uso proprio il fondo della sua massa d'ordinario, a lui rimesso perchè lo consegni al comandante della stazione ov'è diretto o trasferito. Avvegnachè la massa d'ordinario, sebbene destinata al mantenimento del carabiniere, non costituisce però una sua proprietà, ma rimane a disposizione dell'Amministrazione militare, la quale deve provvedere con essa a fornire i singoli individui di quanto è loro assegnato dai regolamenti (9). Così eziandio, si rende colpevole di appropriazione indebita il carabiniere che spende in proprio vantaggio parte di una somma, che dal suo superiore gli era stata consegnata coll'ingiunzione di rimetterla ad un calzolaio, cui era dovuta per riparazioni fatte alla calzatura dei carabinieri della stazione (10). E tale reato deve ritenersi consumato a pregiudizio di militari (comandante la stazione), e non a danno di persone estranee alla milizia (nella specie, il provveditore del vino alla stazione), perchè la somma affidata al carabiniere non cessa di appartenere al capo-stazione, sino a quando non è effettivamente pagata al somministratore, che ne è il creditore (11). Così, infine, è colpevole del reato di appropriazione indebita il carabiniere che, fattosi prestare da altro carabiniere un orologio per servirsene durante il servizio di pattuglia, lo converte in proprio vantaggio, pignorandolo per una data somma (12).

10. Nel fatto di un carabiniere che, mentre un suo compagno è alle prese con un malfattore, anzichè avanzarsi, retrocede e si appiatta dietro un pagliaio, restando ivi inoperoso, quantunque eccitato dal comandante la pattuglia a prender parte attiva nel conflitto, si riscontrano gli estremi del reato previsto e represso dal combinato disposto degli art. 92 e 93 cod. pen. per l'esercito; perocchè, essendovi combattimento contro il nemico, quel carabiniere, operando in quella guisa, non solo non fa la possibile difesa, ma neppure obbedisce all'ordine datogli dal comandante di prender parte al combattimento. Quindi erra la sentenza, se in tale fatto riscontra invece i caratteri del reato di cui agli art. 72 e 74 detto codice; dappoichè questa sanzione ha luogo contro il militare che, senza intenzione di tradire e senza disobbedienza, ma per negligenza o motivo inescusabile, commette qualcuno dei reati previsti nel n° 70 del citato articolo 72 (13).

11. Si rende colpevole del reato di deterioramento di edifizi militari il militare che, mentre trovasi detenuto nella camera di sicurezza di una stazione dei reali carabinieri, ne rompe un muro col praticarvi un foro, allo scopo di darsi alla fuga. La caserma dei carabinieri è certamente un edificio destinato ad uso militare, e quindi anche la camera di sicurezza che ne fa parte. Da ciò segue che le rotture praticatevi devono essere soggette

(1) Sent. 8 luglio 1867, *P. M.* in causa *Cidda*.
(2) Sent. 7 aprile 1873, *Raso*.
(3) Sent. 16 febbraio 1880, *Dalla Corte*.
(4) Sent. 3 agosto 1868, *P. M.* in causa *Chiesa*.
(5) Sent. 10 luglio 1882, *P. M.* in causa *Soraruff* e *Badio*.
(6) Sent. 16 settembre 1867, *Scalzo*.
(7) Sent. 31 luglio 1871, *Aresu*.
(8) Sent. 26 novembre 1883, *Cardone*.
(9) Sent. 6 dicembre 1880, *P. M.* in causa *Franco*.
(10) 1° luglio 1878, *Lissone*.
(11) 17 novembre 1873, *Melzi*.
(12) 3 luglio 1882, *P. M.* in causa *Tamburo*.
(13) Sent. 5 maggio 1884, *P. M.* in causa *Stavalone*.

alle disposizioni dell'art. 228 cod. pen. per l'esercito; e non è attendibile, per escludere quest'applicazione, la circostanza che la camera di sicurezza possa anche servire alla custodia di persone non militari; giacchè non cessa per questo che essa faccia parte di un edificio militare, e che le relative rotture, quando praticate da militari, vadano perciò punite secondo il codice militare (1).

12. Il comandante di una stazione di carabinieri, anche se provvisoriamente investito di tale qualità, devesi di necessità riguardare come capo-posto, ai sensi della generica locuzione dell'art. 142, nº. 2º, cod. pen. per l'esercito; perchè, stante tale incarico, ha sotto i suoi ordini un distaccamento o drappello di carabinieri, ed è responsabile della esecuzione di speciali consegne e servizi. Epperò, se egli diserta, si rende responsabile, non di diserzione semplice, ma bensì di diserzione qualificata, a termini dell'articolo sopra citato (2). Parimenti, è colpevole di tale reato il vice-brigadiere dei carabinieri che diserta mentre trovasi comandato come capo-posto alla guardia di una scuderia. La legge, elevando l'aggravante di capo-posto, non fa veruna distinzione tra i vari posti di guardia o di servizio, nè vi appone limitazione di sorta. È poi principio generale di diritto che, quando la legge è concepita in termini generali, dev'essere applicata a tutti i casi compresi nella locuzione generica, e non è lecito ai giudici, nell'applicarla, introdurvi distinzioni e limitazioni, che si debbono presumere contrarie al concetto del legislatore. È quindi erroneo il dichiarare che, nella specie, il posto abbandonato, per essere un posto di servizio interno, di secondo turno o di minore importanza, non s'intende compreso nel nº 2º dell'art. 142 cod. penale militare; perchè così si fa una restrizione arbitraria alla legge, mentre la maggiore o minore importanza del posto non deve escludere la circostanza aggravante, bensì soltanto essere apprezzata nei gradi di pena lasciati all'arbitrio del tribunale; altrimenti verrebbe meno lo scopo della legge, che consiste nell'assicurare con più grave sanzione penale l'esatto servizio dei vari posti ed escludere in queste circostanze la diserzione di chi è preposto a sorvegliarne la esecuzione (3).

Il carabiniere che abbandona il Corpo cui appartiene, asportando il revolver di cui è armato, si rende colpevole, non già di diserzione semplice, ma di diserzione qualificata dalla circostanza aggravante della asportazione d'arma da fuoco, reato previsto e punibile dall'articolo 142, nº 3º, cod. pen. per l'esercito (4). Nè si dica che tale asportazione non può esser volontaria, e non può quindi aggravare la diserzione, perchè il revolver è un'arma che i carabinieri portano ordinariamente con loro. Imperocchè nell'art. 142 non si distingue se trattisi di carabinieri o di altri militari, di un caso piuttosto che di un altro, pei quali si possa stabilire la eccezione che, quando trattasi di carabinieri, non si può mai verificare la diserzione qualificata per l'asportazione del revolver, che essi sono obbligati di tenere e portare con loro. Oltre a ciò la legge, senza guardare alla qualità del militare che diserta, vuole che sia punito con pena maggiore colui che, disertando, asporta sempre arma da fuoco, sia questa un fucile, un revolver od una pistola qualunque; giacchè nel succitato articolo non si accenna alle diverse specie di siffatte armi (5). Nè vale, ad escludere questa circostanza aggravante, il fatto che il disertore riporti al Corpo il revolver quando si costituisce volontariamente; poichè una tale restituzione posteriore non può escludere la diserzione già consumata colla qualità aggravante dell'asportazione d'arma da fuoco, e solo potrebbe, secondo i casi, costituire un elemento per l'ammessione delle circostanze attenuanti (6). Anzi, la diserzione è sempre qualificata per l'asportazione d'arma da fuoco, quantunque il revolver sia dal carabiniere fatto tenere all'Amministrazione militare poche ore dopo il suo passaggio in estero Stato, e prima che sia decorso il termine nel quale il reato di diserzione s'intende consumato di pien diritto. Se, infatti, la qualifica dell'asportazione non cessa pel fatto che l'Amministrazione militare ricuperi in seguito l'arma asportata, non si può quindi dire esclusa sol perchè nel tempo intermedio tra l'assenza e la dichiarazione di diserzione abbia avuto luogo la restituzione od il ricupero; perciocchè la dichiarazione si retrotrae al momento dell'abbandono del Corpo; e pel fatto del disertore l'Amministrazione militare rimane priva temporariamente dell'arma ad esso affidata (7). Per ultimo, questi principii riflettenti le diserzioni dal Corpo sono applicabili altresì al caso in cui un carabiniere, ottenuta una licenza e questa scaduta, non rientra nei termini al proprio Corpo, ed il revolver, col quale era andato in licenza, viene da lui restituito soltanto al momento della sua costituzione spontanea, trascorso già il tempo in cui la diserzione è di pien diritto consumata. Imperocchè, pel disposto dell'art. 142, nº 3º, la diserzione è qualificata se vi fu asportazione d'arma da fuoco, senza distinguersi se il disertore abbia o no in animo di asportarla. Nell'atto che il carabiniere incorre volontariamente nel reato di diserzione, si verifica quella circostanza aggravante; e se l'asportazione dell'arma da fuoco fu necessariamente dipendente dalla condizione di fatto in cui si trovava, ciò non toglie che debba egli subire tutte le conseguenze del suo operato (8).

Il comandante di una stazione di carabinieri che diserta, asportando o dopo avere altrimenti consumato il fondo di massa d'ordinario dei carabinieri componenti la stazione, si rende colpevole del reato di cui all'articolo 156 cod. pen. per l'esercito. Nè è necessario vedere se il fondo asportato o consumato debba aversi come proprietà del Corpo o degli individui. Difatti, trattandosi nell'art. 156 di militare responsabile di danaro da esso ritenuto in ragione della sua qualità o di speciali funzioni, verso il Corpo o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, non puossi menomamente dubitare che il comandante di una stazione di carabinieri si trovi in uno dei casi in detto articolo previsti, perchè responsabile verso il Corpo, come questo lo è verso gli individui (9). In effetti il Corpo deve reintegrare a favore degli individui il fondo mancante a titolo di massa d'ordinario: e sarebbe incongruo supporre che possano i carabinieri, posti alla dipendenza di un capo-stazione, essere privati senza loro colpa della necessaria sussistenza (10). Nè può togliere la responsabilità penale la buona fede del disertore nel credere di potere legittimamente asportare quel fondo, ovvero la circostanza di possedere il disertore un credito di massa superiore alla somma asportata. Imperocchè il reato di diserzione con asportazione di fondi non si determina dalla inten-

(1) Sent. 11 ottobre 1869, *Cassandra*.
(2) Sent. 17 novembre 1879, *P. M.* in causa *Mezzorana*.
(3) Sent. 19 novembre 1863, *P. M.* in causa *Necchi*.
(4) Sent. 15 gennaio 1868, *P. M.* in causa *Giardina*.
(5) Sent. 22 marzo 1875, *P. M.* in causa *Mazucchi*.
(6) Sent. 19 novembre 1863, *P. M.* in causa *Necchi*.
(7) Sent. 20 marzo 1876, *Borinatto*.
(8) Sent. 11 gennaio 1869, *P. M.* in causa *Zorzi*.
(9) Sent. 26 marzo 1863, *Gastaldi*.
(10) Sent. 2 luglio 1863, *P. M.* in causa *Tamburini*.

zione dolosa del militare, che possiede il danaro del Corpo, di volersene, asportandolo, servire in proprio uso, ma per la sua qualità, e per le speciali funzioni per le quali gli venne affidato il danaro (1). È colpevole, infine, del reato previsto dal citato art. 156 il carabiniere che, disertando, asporta il suo fondo di massa, il quale, a norma del nº 579 del Regolamento dei carabinieri, gli è dal suo comandante di stazione consegnato affinchè lo rimetta al comandante la stazione in cui è trasferto per subirvi una punizione disciplinare: giacchè il danaro gli viene affidato in ragione della sua qualità e deve egli risponderne all'Amministrazione del Corpo (2).

13. Deve rispondere del reato di disobbedienza il carabiniere che, giusta l'ordine datogli dal suo brigadiere, si rifiuta d'andare in servizio di pattuglia (3); ovvero di firmare un verbale, non già per spirito di verità e di giustizia, ma solo per animosità contro il suo superiore. La pretesa ingiustizia di un ordine non autorizza la disobbedienza, e conseguentemente non fa venir meno il reato preveduto dall'art. 112 cod. pen. per l'esercito. Un militare non ha mai diritto di discutere gli ordini dei suoi superiori; e ciò è sì vero che, secondo l'articolo suddetto, qualunque reclamo ai superiori non dispensa dall'obbedire, nè sospende la esecuzione dell'ordine. In un solo caso la disobbedienza può essere permessa: quando cioè si ordina al subordinato un fatto delittuoso (4). Così eziandio, è colpevole di disobbedienza il carabiniere che, all'ordine del brigadiere, si rifiuta di assistere con lui e con gli altri carabinieri della stazione alla messa solenne, che si celebra in una città per festeggiare la ricorrenza dello Statuto. Nè si dica che l'assistenza alla messa non rientra nei servizi militari, e quindi l'ordine relativo non è legittimo; perocchè l'ordine del brigadiere ai suoi dipendenti, potendo essere determinato tanto da causa d'onore, quanto dall'intendimento di provvedere alla tutela e sicurezza in una pubblica riunione, rientra per sè nel novero degli ordini di servizio e di disciplina militare (5). Così pure, incorrono nel reato di disobbedienza due carabinieri che, mentre sono in servizio di pattuglia e si accingono a verificare se un caffettiere tenga la regolare licenza del suo esercizio, ricusano di obbedire al loro brigadiere presente nel luogo, il quale, dichiarando ad essi che constava a lui della regolarità dell'esercizio, e quindi tornare inutili altre indagini, ingiunge loro di uscire dal caffè e continuare nel servizio di pattuglia. Per vero, se l'obbedienza, cui è sottoposto il militare inferiore di fronte al suo superiore, non obbliga l'inferiore ad eseguire ciecamente l'ordine ricevuto, allorchè la criminosità dell'ordine stesso è così evidente da distruggere ogni presunzione di legittimità di esso, fuori di questo caso, e quando, specialmente, l'ordine è dato in materia rispetto alla quale il superiore ha autorità di dare ordini, non può ammettersi che l'inferiore possa sottrarsi alla dovuta obbedienza verso il suo superiore, senza scalzare dalle sue basi la disciplina militare. Inoltre il brigadiere può, per la sua prevalenza di grado, assumere, ad esclusione dei suoi dipendenti, la constatazione delle contravvenzioni; poichè, e come capo militare e come ufficiale ausiliario della regia procura, ha autorità di dare ordini ai suoi subalterni, non tanto pel mantenimento dell'ordine e pel servizio in genere, quanto per l'osservanza della legge e la scoperta dei reati. Laonde, rimpetto ai suoi dipendenti, la presunzione della legittimità dell'ordine sussiste, nella specie, in tutta la sua pienezza; e di fronte a siffatta presunzione sorge senz'altro la ragione dell'obbligo preciso ed indiscutibile di prestare obbedienza al superiore; il quale rimane solo responsabile della esecuzione che i suoi dipendenti hanno data agli ordini suoi (6).

14. È responsabile del reato di falso, a norma dell'articolo 179 cod. pen. per l'esercito, il brigadiere dei carabinieri, che, allo scopo di esigere dall'Amministrazione militare il premio stabilito per l'arresto di renitenti alla leva, redige analogo verbale, e contro verità vi accerta di avere arrestato un renitente, mentre invece costui si era spontaneamente presentato all'autorità municipale, e da questa era stato rimesso al brigadiere (7). E così dicasi se due carabinieri redigono più verbali di arresto dai quali appariscono come fatti in tempi e luoghi diversi gli arresti di cinque renitenti alla leva, mentre invece li avevano arrestati in una volta sola; e ciò per conseguire la maggiore somma cui avrebbero avuto diritto se appunto si fossero eseguiti cinque arresti diversi per tempo e per luogo. In tale fatto, il danno immediato e diretto colpisce l'Amministrazione militare; perchè la somma a calcolo dei premi ai carabinieri reali per arresto di disertori o renitenti alla leva è iscritta nel bilancio della guerra al capitolo *Carabinieri reali*. Sono perciò competenti i tribunali militari a giudicare i carabinieri che commettono tale specie di falso (8). Al contrario, è di competenza ordinaria il reato di falso commesso da un brigadiere, il quale faccia figurare nel registro di servizio, da lui redatto, alcune *scorte* in più delle somministrate effettivamente ai commessi delle esazioni, e noti come doppie altre *scorte*, facendole eseguire da un solo carabiniere invece di due; riscuotendone poi indebitamente l'importo. Imperocchè il falso non cade sotto la sanzione del citato art. 179 se non è commesso a danno del servizio, o dell'Amministrazione militare, o di un Corpo militare, o di persone appartenenti alla milizia; mentre nella specie è evidente che le spese relative alle *scorte*, come opere di riscossione delle imposte, non possono ricadere in nessun modo a carico dell'Amministrazione militare (9). Sono, infine, colpevoli di falso, a mente di detto articolo, due carabinieri i quali, sul foglio giornaliero di servizio, accertano, contrariamente al vero, di avere adempiuto al servizio di perlustrazione cui erano stati comandati (10).

15. È colpevole di furto a pregiudizio, non di militari, ma dell'Amministrazione militare, a norma dell'art. 217 cod. pen. per l'esercito, il vice-brigadiere dei carabinieri che invola il fondo di massa d'ordinario della stazione affidato al brigadiere; perocchè tale fondo, sino a che non viene speso e consumato negli usi cui è destinato, appartiene all'Amministrazione militare, e non ai singoli carabinieri (11). Così pure dicasi del carabiniere che invola degli oggetti di casermaggio, affidati al comandante della stazione; giacchè tale furto torna manifestamente a danno dell'Amministrazione militare, contabile verso l'appaltatore del casermaggio, comunque ad essa debba risponderne il comando della stazione (12). Commette poi furto, non appropriazione indebita, il vice-brigadiere dei carabinieri che, addetto come scrit-

(1) Sent. 20 giugno 1881, *P. M.* in causa *Albertazzi*.
(2) Sent. 23 dicembre 1872, *Furla*.
(3) Sent. 8 giugno 1885, *Landini*.
(4) Sent. 7 dicembre 1885, *Crieco*.
(5) Sent. 19 settembre 1881, *Cortiro*.
(6) Sent. 2 ottobre 1871, *P. M.* in causa *Cavallin*.
(7) Sent. 2 febbraio 1880, *Ghioldi*.
(8) Sent. 6 maggio 1872, *Lecardi*.
(9) Sent. 6 maggio 1872, *Vacca*.
(10) Sent. 10 luglio 1882, *Badio*.
(11) Sent. 18 dicembre 1882, *Canu*.
(12) Sent. 24 dicembre 1877, *Radice*.

turale all'uffizio del comando della legione, converte in proprio vantaggio una somma consegnatagli dal suo superiore per acquisto di oggetti di cancelleria destinati all'uffizio medesimo. In tal caso la somma è affidata in forza di una fiducia necessaria, non volontaria; perocchè un superiore capo d'uffizio si trova nella continua ed assoluta necessità di valersi dell'opera di coloro che sono adibiti in un medesimo uffizio, per supplire alle svariate esigenze del servizio a lui affidato. Però il danno ricade sul superiore, non sull'Amministrazione militare, essendo egli, per sopperire alle spese del proprio uffizio, provveduto di una somma fissa, della quale non è tenuto a dare alcun conto all'Amministrazione, nè questa a rivalerlo in caso di mancanza (1).

16. L'art. 122 cod. pen. per l'esercito statuisce che è reo d'insubordinazione il militare, che, per qualsiasi motivo, commette vie di fatto, insulti o minaccie contro un superiore in grado o nel comando. Or tra militari in servizio, mancando chi sia superiore in grado, il comando appartiene al più anziano. Quindi si rende colpevole d'insubordinazione contro superiore in comando il carabiniere, che, in servizio di perlustrazione, di corrispondenza, ecc. con altro carabiniere più anziano di lui, usa contro costui vie di fatto, insulti o minaccie (2). Nulladimeno, se l'arma dei carabinieri reali è, per proprio istituto, in servizio permanente e continuo, come si richiede dall'incessante bisogno di tutelare l'ordine pubblico e di vigilare per la osservanza delle leggi, tale suo attributo importa bensì che gli individui di quest'arma sieno a ritenersi costantemente in servizio, e non mai esonerati dal compiere la missione loro affidata, anche quando non abbiano un ordine speciale dai loro superiori; ma non può operare l'effetto che un carabiniere diventi superiore nel comando di altro o di altri carabinieri per ragione di anzianità anche nel caso in cui non si tratti di un servizio effettivo comandato o imposto da improvvise circostanze, e che qualunque parola più o meno offensiva, o qualunque via di fatto tra semplici carabinieri debbano qualificarsi reato d'insubordinazione. Invece, la superiorità nel comando, la quale è per sua natura precaria ed eventuale, mentre include il concetto di un servizio effettivo ed attuale, non ammette quello di un servizio permanente ed abituale. D'altra parte, il ritenere che l'accennato attributo della perpetuità del servizio nell'arma dei carabinieri possa operare l'effetto di rendere senz'altro superiore nel comando il militare di pari grado più anziano, condurrebbe all'assurdo che tutti i carabinieri dovessero conoscere e rammentare l'anzianità di ciascun di loro, acciocchè al semplice incontrarsi di due o più carabinieri si sapesse chi di loro è superiore nel comando. Epperò, non incorre nel reato d'insubordinazione il carabiniere che usa vie di fatto contro altro carabiniere più anziano di lui, dopo terminato il servizio speciale al quale erano stati entrambi comandati (3).

L'art. 125 cod. pen. per l'esercito dispone che il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando sarà punito con la reclusione da cinque a venti anni se il superiore è sott'ufficiale o caporale. E poi soggiunge nel primo alinea: « nondimeno se il sott'ufficiale o caporale è capo di posto, o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci ». Ora, è pienamente conforme tanto alla lettera di questa disposizione di legge, quanto allo scopo cui mira, infliggere detta pena al carabiniere che usa vie di fatto contro un vice-brigadiere comandante di pattuglia, sebbene egli di questa non faccia parte. Invero, il principio del detto art. 125, a cui trovasi congiunto il successivo alinea, è concepito in termini generali: *militare colpevole di vie di fatto contro un superiore*, senza distinzione di sorta tra il militare che faccia parte e quello che non faccia parte del posto, distaccamento, drappello o pattuglia, di cui il superiore sia capo o comandante. Laonde non può esser lecito d'introdurre nella legge distinzioni che non sono nella medesima comprese. Inoltre, il fine per cui con la disposizione del citato alinea dell'art. 125 si aggrava la pena rispetto al militare che commette vie di fatto contro un superiore sott'ufficiale o caporale, quando questi è capo di posto o comanda un distaccamento, drappello o pattuglia, si è evidentemente quello di tutelare in ispecial modo l'ufficio di cui egli è investito nell'interesse della disciplina, dell'ordine pubblico; ragione questa che milita, non tanto rimpetto ai componenti il posto, distaccamento o pattuglia, quanto riguardo a tutti i militari che si trovano in quella località (4).

Fra i capi di posto contemplati dall'alinea di detto articolo 125 non può non essere compreso il comandante di una stazione di carabinieri (5). Quindi, bene si applica la pena della reclusione militare per anni dieci al carabiniere che usa vie di fatto contro il suo brigadiere comandante della stazione (6). E, trattandosi di una disposizione assoluta di legge, non è ammessibile che il legislatore abbia in quell'alinea contemplata l'insubordinazione commessa soltanto verso coloro che sono in *attuale* comando di un posto, distaccamento, drappello o pattuglia (7). Infine, il comandante di una stazione di carabinieri, che ha ordine di tradurre ad altra stazione un carabiniere indisciplinato, conserva la sua qualità di capo-posto anche relativamente al carabiniere in traduzione; per la qual cosa, se questi addiviene a vie di fatto contro di lui, dev'essere punito a norma del ripetuto alinea dell'art. 125; giacchè quel carabiniere, essendo in traduzione, continua sempre ad essere soggetto agli ordini del suo comandante di stazione che l'accompagna (8).

17. Il comandante di una stazione di carabinieri è un militare investito di funzioni amministrative; epperò, se egli converte in proprio uso il fondo di massa d'ordinario, a lui affidato in ragione di quelle funzioni, commette il reato di prevaricazione, di cui all'art. 188 cod. pen. per l'esercito (9). E tale sottrazione non può essere ritenuta che a danno dell'Amministrazione militare, perchè il fondo di massa d'ordinario, finchè non viene speso e consumato negli usi cui è destinato, appartiene sempre ed effettivamente all'Amministrazione militare (10). Ma, ammettendo anche che sia di spettanza dei singoli carabinieri componenti la stazione, non è perciò meno applicabile al caso il disposto del citato art. 188; pel quale, a costituire il reato di prevaricazione, tanto vale il danno dell'Amministrazione militare, quanto quello del Corpo o degli individui che lo compongono (11). Nè in tale fatto,

(1) Sent. 22 gennaio 1877, *Isppi*.

(2) Sentenze 14 maggio 1877, *Amorosi*; e 28 marzo 1881, *Giacummo*.

(3) Sent. 3 luglio 1876, *P. M.* in causa *Carrino*.

(4) Sent. 29 maggio 1871, *Alessi*.

(5) Sent. 2 luglio 1877, *P. M.* in causa *Malnati*.

(6) Sent. 8 marzo 1875, *Di Trio*.

(7) Sent. 24 maggio 1865, *Dangieri*.

(8) Sent. 22 novembre 1869, *Baruffi*.

(9) Sent. 15 dicembre 1864, *Rossi*.

(10) Sent. 18 luglio 1881, *Campesi*.

(11) Sent. 15 dicembre 1864, *P. M.* in causa *Chiappino*.

anzichè gli estremi del reato di prevaricazione, si possono riscontrare invece quelli del reato di traffico di fondi, di cui all'art. 191 di detto codice; stantechè, se il comandante della stazione si serve del fondo di massa per suoi scopi particolari, non fa semplicemente un traffico, una speculazione con quel denaro, per cui, senza disperdere il capitale spettante all'Amministrazione, ne ritrae un profitto, come, per esempio, se, impiegandolo in buoni del tesoro od in altro simile modo, ne percepisca in proprio l'interesse; ma commette al contrario una vera sottrazione, consumandolo col convertirlo in usi suoi particolari (1). Tale responsabilità penale del comandante la stazione non viene poi meno per il fatto che il suo successore nel comando della stazione siasi assunto esso stesso il debito, e lo abbia liberato da ogni contabilità verso l'Amministrazione militare; sia perchè non si tratta qui di un mero debito, di una mera obbligazione civile, di una seguìta novazione e degli effetti giuridici della medesima rimpetto ai terzi, ma sibbene di un reato preveduto e represso da un'apposita disposizione di legge penale; e sia perchè l'azione penale nascente da un reato, ogniqualvolta a termini dei generali principii di diritto, e specialmente dell'art. 352 detto codice, debb'essere esercitata di ufficio, è indipendente da ogni transazione od accordo che segua tra privati, il quale non può riguardare se non i particolari loro interessi. Infatti il legislatore, nel sancire le pene comminate dall'art. 188, non ebbe soltanto in mira di premunire lo Stato, l'Amministrazione, i Corpi militari e gli individui che li compongono, ma intese altresì ad assicurare il regolare andamento del servizio nelle molteplici sue parti; e, qualora si ammettesse il principio sovraenunciato, non solo quest'ultimo scopo fallirebbe onninamente o correrebbe rischio di fallire ad ogni istante, ma si aprirebbe facile e sicura la via ad ogni imputato di tale reato ad eludere quella disposizione penale, ad estinguere in un modo non riconosciuto dalla legge un reato dopo che è scoperto ed accertato, ed a troncare a mezzo un procedimento già iniziato, tuttavolta che con denaro proprio od altrui si trovasse in grado, prima della sentenza definitiva, di riempiere il vuoto dolosamente da lui commesso nella cassa e sui fondi affidatigli in ragione delle sue funzioni (2). Per le stesse ragioni non cessa di esser colpevole del reato di prevaricazione il comandante di stazione che converte in uso proprio il fondo di massa d'ordinario, e paga i suoi subalterni con scritture d'obbligo (3).

I comandanti delle stazioni di carabinieri, delle quali hanno l'amministrazione, non possono che essere riguardati come semplici detentori, e non già proprietari, delle somme che in questa loro qualità ricevono dall'Amministrazione del Corpo per provvedere ai bisogni delle stazioni medesime. In conseguenza, dal momento che essi si appropriano, o rivolgono ad uso diverso, le somme destinate dal Corpo ad un determinato fine, consumano quella sottrazione di denaro pubblico, la quale costituisce appunto il reato di prevaricazione. E tale reato non può perdere il suo carattere sol perchè il comandante della stazione abusi della fiducia che la sua qualità ed il suo grado gli hanno procurata presso i privati, riuscendo ad ottenere a debito da esso i generi di vitto occorrenti alla stazione da lui comandata, che avrebbe invece dovuto immediatamente pagare col denaro a tale scopo consegnatogli. Non si può dire che s'impedisca con ciò qualunque possibile danno all'Amministrazione militare, riversandolo esclusivamente sui privati, cioè sui fornitori; giacchè, a prescindere dal danno morale che ricade sul Corpo militare per la poca puntualità a pagare ai fornitori il corrispettivo di ciò che da loro si somministra, si verifica per l'Amministrazione il danno reale; quando, specialmente, non risulti una convenzione, precedente alla distrazione del denaro pubblico, avvenuta fra il comandante ed il fornitore dei generi, mercè la quale quest'ultimo si contenti di non riceverne il prezzo per rilasciarlo a mutuo nelle mani dell'altro, l'Amministrazione militare sarebbe obbligata ad un doppio pagamento. Ma, anche quando intervenisse quella convenzione, che non sarebbe al certo decorosa per l'Amministrazione militare, questa, legalmente parlando, rimarrebbe sempre esposta alle azioni dei fornitori, i quali allegassero di aver contrattato coi comandanti le stazioni dei carabinieri, non già come persone private, ma come pubblici funzionari rappresentanti l'Amministrazione militare. Nè formerebbe garanzia la sola diffidazione fatta con una circolare amministrativa (per la quale i fornitori sapessero che, fornendo dei generi alle stazioni, debbono subito riceverne l'importo, altrimenti l'Amministrazione militare non avrebbe mai rifuso il danaro); giacchè questa circolare non può avere altro scopo nè altro valore se non che di mettere in avvertenza i fornitori, o qualunque altro privato che somministri generi di vitto alle diverse stazioni dei carabinieri, affinchè si facciano pagare immediatamente dai richiedenti senza esporsi al rischio di soffrire ingiuste dilazioni. Epperò commettono reato di prevaricazione i comandanti di stazione dei carabinieri che, sebbene si costituiscano debitori dei fornitori per le somministrazioni fatte alle stazioni, convertono in proprio vantaggio il relativo importo, prelevandolo dal fondo di massa d'ordinario (4).

Il comandante di una stazione di carabinieri, che vende a suo profitto degli oggetti di casermaggio, commette reato di prevaricazione a danno dell'Amministrazione militare; e quindi di competenza militare. Imperocchè, sebbene pel disposto dell'art. 174, n° 6° della legge comunale e provinciale, siano, fra le spese provinciali, obbligatorie quelle per l'accasermamento dei carabinieri, non è perciò che la sottrazione di quelli oggetti debba ritenersi avvenuta a danno della Provincia, e non dell'Amministrazione militare; giacchè questa sola può essere riconosciuta dalla Provincia, la quale, sarebbe assurdo che dovesse rivolgersi per qualunque danno ai singoli individui dell'arma dei carabinieri, cui gli oggetti fossero stati dall'Amministrazione militare affidati (5).

Il comandante di stazione, che converte in uso proprio somme consegnategli dai suoi superiori per pagare gli appaltatori di trasporti, commette il reato di prevaricazione, non quello d'appropriazione indebita. La differenza tra questi due delitti consiste in ciò: che l'appropriazione indebita, a senso dell'art. 220 e segg. codice penale per l'esercito, riflette il caso del militare, che, nella sua semplice qualità di militare, converte in proprio vantaggio un oggetto a danno d'altro militare o a danno dell'Amministrazione o dei Corpi militari; mentre la prevaricazione, a senso dell'art. 188 stesso codice, concerne il fatto di militare che, investito di funzioni amministrative, avrà trafugato o sottratto a danno dell'Amministrazione militare, del Corpo o degli individui

(1) Sent. 14 giugno 1865, *P. M.* in causa *Sassella*.

(2) Sent. 19 ottobre 1865, *P. M.* in causa *Dari*.

(3) Sent. 12 agosto 1867, *Mantiglia*.

(4) Sent. 13 luglio 1874, *Fantoni, Simoni, Menotti;* 29 aprile 1878, *Sbluelz;* 4 dicembre 1882, *Salodini;* 21 dicembre 1885, *Voltolini*.

(5) Sent. 31 maggio 1875, *Aliprandi*.

che lo compongono, un oggetto al medesimo affidato per ragione delle sue funzioni e posto sotto la sua immediata sorveglianza; ciò che importa: che, nel primo caso, si ha di mira l'abuso di una spontanea confidenza; nel secondo, l'abuso di una fiducia necessaria; e ben si comprende la diversità tra l'uno e l'altro (1).

18. Pel disposto dell'art. 102 cod. pen. per l'esercito, è punito col carcere il militare, che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presentera ubbriaco per fare taluno dei detti servizi. Ora, il regolamento dei carabinieri dispone (al n. 233) che essi, comandati o non comandati, debbono stimarsi in servizio perpetuo, in qualunque circostanza ed a tutte le ore; e, ciò disponendo, non fa che dichiarare un principio inerente alle speciali funzioni di quell'arma, che è preposta alla tutela dell'ordine ed alla repressione dei reati. Nè ha bisogno di essere dimostrato che il servizio dei carabinieri è un servizio armato. Epperò, si rende colpevole del reato di cui all'articolo suddetto il carabiniere, che girovaga ubbriaco per le vie di una città, sebbene egli non sia di guardia, di picchetto o nell'esercizio di altro servizio speciale (2). Da ciò consegue che, essendo i carabinieri considerati sempre in servizio, è affatto frustranea l'indagine sul tempo in cui l'ubbriachezza è avvenuta (3); potendo il reato sussistere, quantunque terminato il servizio speciale, cui un carabiniere sia stato comandato (4).

19. Il carabiniere, che, preposto di guardia ad una casa incendiata, invola denari ed oggetti salvati dalle fiamme, di proprietà di persone estranee alla milizia, commette due reati: l'uno di violata consegna, previsto dall'art. 97 cod. pen. per l'esercito; l'altro di furto, previsto dall'art. 608, n° 2°, cod. penale comune; devoluti amendue, per ragione di connessità, perchè dipendenti da un fatto unico, alla cognizione del magistrato ordinario (5).

§ 2. *Giurisdizione ordinaria o militare.*

20. L'arma dei carabinieri reali è, come ogni altro corpo dell'esercito, sottoposta alle leggi ed alla giurisdizione militare; ed alle leggi ed alla giurisdizione ordinaria per tutti i fatti non preveduti dal cod. pen. militare. Intanto l'art. 342 cod. pen. per l'esercito statuisce:

I carabinieri reali ed ogni altro militare, che, legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile, avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali ed ogni altro militare, che, nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile, avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato (6).

21. Borsani e Casorati (7) opinano essere questa una importante eccezione, che la legge apporta alla giurisdizione militare per mancamenti al servizio. « È inutile avvertire — essi osservano — la saviezza di questa sanzione. Sarebbe apparente ed illusoria la supremazia delle civili potestà, se queste non avessero autorità di correzione e di repressione sugli agenti della forza che sono reluttanti alla pronta osservanza ed esecuzione dei loro ordini. Se l'art. 342 del codice penale militare venisse soppresso, e la cognizione dei reati in esso contemplati fosse attribuita alla giurisdizione militare, la potestà civile sarebbe di un tratto esautorata, e resterebbero schiuse le porte alla licenza militare ed all'anarchia ».

22. A me pare che la prima parte di questo articolo sia una superfetazione; stantechè la giurisdizione militare non ha, in linea astratta, che cosa vedere in un rifiuto di servizio legalmente richiesto dall'autorità civile. Ed, in linea pratica positiva, il legislatore aveva già, con l'art. 305 del cod. pen. comune statuito che « *ogni agente della forza pubblica*, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito, ecc. ». Ora, non potendosi dubitare che i carabinieri, e per l'indole essenziale delle loro attribuzioni e per disposizione espressa di legge (art. 261 cod. pen. comune; art. 6 legge di pubblica sicurezza), hanno la qualità di *agenti della forza pubblica*, era evidente che il rifiuto opposto per un servizio richiesto dall'autorità civile non poteva venire represso che dal predetto art. 305. Nè potevasi elevare un dubbio qualsiasi di fronte alle disposizioni del codice penale militare. Imperocchè, mentre gli articoli 306, 307 e 308 cod. pen. comune corrispondono agli articoli 209, 210 e 211 cod. pen. per l'esercito, nessuna menzione vi è nel codice militare della disposizione di cui all'art. 305 del cod. comune. Quindi, se il reato militare è quello che viola la legge penale militare (art. 1 cod. pen. per l'esercito); e se la giurisdizione militare, come giurisdizione speciale, non può conoscere che soltanto dei reati preveduti dalla legge penale militare (art. 12 cod. pen. comune), si rendeva manifesto che il sovradetto reato avrebbe dovuto ritenersi di competenza ordinaria, anche senza l'espresso disposto dell'articolo 342 cod. pen. per l'esercito (8).

23. In quanto alla seconda parte dell'art. 342, essa risponde ai principii rigorosi di diritto in materia di giurisdizioni; dappoichè, nel determinare l'àmbito della giurisdizione militare, non può aversi riguardo alla sola *qualità di militare* nella persona che commette il reato, ma bensì alla *natura del reato stesso*, in quanto sia commesso da un militare ed abbia un rapporto intrinseco col servizio. Senonchè, si sarebbe forse riconosciuta superflua anche quest'altra parte dell'art. 342, se il legislatore italiano non avesse, nei codici militari, adottato un sistema eclettico, oscillante fra la qualità di militare e la natura del reato.

Inoltre, l'indole speciale del corpo dei carabinieri

(1) Sent. 9 giugno 1873, *Camia*.

(2) Sent. 6 febbraio 1862, *P. M.* in causa *Lui*; 28 giugno 1869, *Ribotta*; 10 settembre 1877, *Bertoldi*.

(3) Sent. 16 settembre 1879, *Caberloto*.

(4) Sent. 29 novembre 1880, *Fama*.

(5) Sent. 24 maggio 1865, *Livraghi*.

(6) A questa disposizione corrisponde l'art. 391 cod. pen. mil marittimo: "Ogni individuo di marina, che, legalmente richiesto di un servizio dall'autorità civile avrà ricusato di prestarlo, sarà sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Se l'individuo di marina legalmente richiesto di un servizio dall'autorità civile avrà nell'eseguirlo commesso un reato, sarà soggetto alla giurisdizione ordinaria o militare marittima secondo la natura del reato ".

(7) *Cod. proc. pen. ital.*, vol. I, § 277, pag. 322.

(8) Quello che si dice dei carabinieri reali, deve dirsi anche per ogni altro militare. Nei carabinieri è *effettiva*, in ogni altro militare è *potenziale* la qualità di agente della forza pubblica. Infatti, per la esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza può venir richiesta la truppa regolare (art. 15, legge di pubblica sicurezza); ed, oltre a ciò, ogni militare deve adoperarsi per calmare disordini che accadessero alla sua presenza; in caso di flagrante reato deve procurare l'arresto del colpevole, e, richiesto, anche verbalmente, dagli agenti di pubblica sicurezza, deve prestare il suo appoggio (§ 52, Regolamento di disciplina militare).

che, mentre è militare, adempie ad una funzione essenzialmente civile, poteva, nella varietà e moltiplicità dei servizi, far nascere dei dubbi riguardo alla giurisdizione. Infine, sin da quando venne promulgato in Italia il cod. pen. militare del 1° ottobre 1859, erano note le tergiversazioni della giurisprudenza francese sull'interpretazione della legge 28 germile anno XII, e le discussioni sul progetto del vigente codice militare francese (art. 59) del 4 agosto 1857. Epperò, con la seconda parte dell'art. 342, il legislatore italiano ha voluto eliminare il pericolo che, stante la complessità delle funzioni dei carabinieri reali, si avesse piuttosto riguardo alla loro qualità di militari, anzichè alla natura del reato commesso, per stabilire l'esercizio della giurisdizione militare. Perchè, adunque, i carabinieri reali possano, per i reati commessi nella esecuzione di servizi richiesti dall'autorità civile, essere soggetti alla giurisdizione militare, è necessario che quei reati sieno *reati militari*, e cioè *espressamente* preveduti dalle leggi penali militari.

24. Ciò posto, è stato giudicato che sono soggetti alla giurisdizione ordinaria, non alla militare, i carabinieri che commettono percosse e ferite sulla persona di un borghese, mentre ne operano l'arresto. « Il fatto imputato ai carabinieri fu commesso mentre i medesimi prestavano l'ordinario loro servizio di pubblica sicurezza, a richiesta dell'autorità politica, e non già in esecuzione di un ordine o consegna dell'autorità militare. E tale fatto presenta i caratteri di un reato comune, siccome quello che apparirebbe commesso in isfogo dello sdegno risentito per le ingiurie proferite dall'arrestato contro i carabinieri, non già per un eccesso qualunque nella esecuzione di un ordine o d'una consegna ricevuta » (1). Dicasi lo stesso nel fatto di due carabinieri, in perlustrazione, che esplodono le loro armi ed uccidono un individuo nella supposizione ch'egli sia un malfattore; perchè trattasi di reato punibile secondo il diritto penale comune, non secondo il diritto penale militare. « Il militare, che commette un reato comune, è sottoposto ai giudici ordinari al pari di tutti i cittadini, essendo egli cittadino ad un tempo. Il reato e la giurisdizione militare non sono che mere eccezioni, rigorosamente circoscritte a quei fatti criminosi e speciali che offendono l'ordine, la disciplina ed il servizio della milizia. Salve queste limitate eccezioni, i reati dei militari rimangono nel dominio del diritto comune. È l'indole del fatto, oltre la qualità del delinquente, che costituisce il reato militare, a cui soltanto si estende la giurisdizione eccezionale. L'art. 170 codice penale per l'esercito prevede il caso di taluni determinati reati commessi dal militare nell'esecuzione di un ordine o d'una consegna speciale proveniente dall'autorità militare. Ma quando il reato viene commesso in esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile o politica, allora la regola a seguire è quella segnata dall'alinea dell'art. 342 detto codice; e, se l'articolo 170 fosse applicabile in tutti i casi indistintamente, il suo dettato verrebbe in collisione con l'articolo 342 » (2). Così dicasi, infine, nel fatto di carabinieri che, nella camera di sicurezza della loro stazione, usano violenze e vie di fatto contro borghesi, mentre stanno per tradurli dalla stazione alle carceri civili. « Nella specie i carabinieri, nell'operare la traduzione di quegli individui, eseguivano un servizio richiesto dall'autorità civile, non dall'autorità militare; e, quali agenti della forza pubblica, nell'esercizio delle loro funzioni usarono violenze contro le persone. Ne consegue quindi il reato di abusivo esercizio d'autorità contro i privati, preveduto e represso dalle combinate disposizioni degli articoli 236 e 550 cod. pen. comune; e tale reato, rivestendo la natura di reato comune, è soggetto alla giurisdizione ordinaria. Nè la qualità di militari, concorrente nei reali carabinieri, per cui essi vanno sottoposti alla giurisdizione militare, può valere a sottrarli alla competenza dei tribunali ordinari, quante volte si rendano imputabili d'una violazione della legge penale comune. È poi inapplicabile alla specie la disposizione dell'art. 170 cod. pen. per l'esercito, in cui si contemplano le vie di fatto contro qualsiasi persona commesse dal militare in esecuzione di un ordine o di una consegna; perchè l'ordine, di cui ivi si parla, non può essere che quello, il quale dimana dall'autorità militare. Tale concetto si palesa dall'intero contesto dell'articolo, e viemeglio spicca dal tenore dell'art. 342, che sottopone alla giurisdizione ordinaria o militare, secondo la natura del reato, il militare che delinque nella esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile. Cotesta distinzione sarebbe senza scopo ai fini della competenza, qualora la voce *ordine*, adoperata nell'art. 170, fosse comprensiva di qualsiasi ordine dell'autorità civile o militare. Adunque, l'elemento che informa a reati militari le offese contro qualsivoglia persona, e le rende proseguibili avanti i tribunali militari, anche in tempo di pace, si è l'occasione in cui furono commesse; vale a dire: in esecuzione di un ordine o d'una consegna procedenti da autorità militare. Quest'elemento mancando, i reati di cui nei detti articoli ritornano, se commessi in tempo di pace, sotto l'impero del gius comune » (3).

25. Giusta il disposto dell'art. 342 cod. pen. per l'esercito, l'unico criterio giuridico per la risoluzione pratica delle controversie, che possono insorgere, è *la indagine sulla natura del reato* commesso dai carabinieri nella esecuzione di un servizio. Laonde, a me pare che questi giudicati, se debbono ritenersi esatti di fronte alle specie di fatto, per le quali furono pronunciati, non forniscono poi un'adeguata interpretazione dell'art. 342. Questo articolo non ebbe altro scopo, siccome si è osservato (v. n° 23), che quello di eliminare un dubbio. In altre parole, la legge ha voluto che *la natura del reato* sia la norma per la determinazione della competenza, così quando trattasi di esecuzione di servizi richiesti dall'autorità *militare*, come quando trattasi di esecuzione di servizi richiesti dall'autorità *civile*. Se, per fermo, i carabinieri, in un servizio richiesto dall'autorità *militare* (per esempio, l'arresto di un disertore), commettono un reato, non per questo essi sono sottoposti sempre alla giurisdizione militare; ma devesi, anche in tal caso, esaminare e stabilire la natura del reato commesso, se cioè comune o militare. Di guisa che l'art. 342 non è una eccezione all'esercizio della giurisdizione militare, come opinano Borsani e Casorati (v. n° 21); e, quel ch'è più, nessuna influenza può esercitare nella controversia il fatto che i carabinieri agiscano a richiesta dell'autorità civile; perchè ciò non toglie la necessità dell'esame sulla natura del reato commesso. Così, è esatto demandare alla giurisdizione ordinaria la cognizione del reato

(1) Cassazione di Firenze, 27 agosto 1870, *Berri e Mengoni* (*Racc.*, XXII, 1, 760; *Legge*, vol. X, pag. 1088).

(2) Cassazione di Palermo, 21 maggio 1872, *Berri e Francinetti:* Conf. stessa Corte, 27 marzo 1865, *Durante* (*Racc.*, XXVII, 1, 782; *Legge*, vol. V, pag. 982).

(3) Cassaz. di Torino, 21 maggio 1873, *Mantovanelli, La Magra ed altri* (*Legge*, vol. XIII, pag. 596).

di violenze, commesse dai carabinieri contro un arrestato, per brutale malvagità, nell'impeto dell'ira, ecc.; e non già per *eccesso nella esecuzione di un servizio.* Ma, se i carabinieri, mentre procedono all'arresto di un borghese, incontrando da costui una violenta resistenza, usano le armi e l'uccidono, in tale fatto, escluso il carattere di omicidio volontario per l'assenza d'intenzione diretta ad uccidere, e posto che vi fu *eccesso* nell'uso delle armi, bene si riscontrano gli estremi del reato militare di omicidio commesso per eccesso nell'esercizio della forza pubblica (reato previsto e punito dal disposto degli articoli 170 e 257 cod. pen. per l'esercito), perchè reato commesso da un militare per eccesso nella esecuzione di un suo servizio, poco importando se richiesto dall'autorità militare o dall'autorità civile. E che sia così emerge eziandio dalla disposizione dell'art. 171 di detto codice, per la quale è soggetto alla giurisdizione militare « il militare, che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, farà, senza esservi astretto da necessità, uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni». Anche, in questo caso, il servizio è richiesto dall'autorità civile, e tuttavia la competenza spetta al tribunale militare. Insomma, gli articoli 563 e 566 codice penale comune non sono applicabili ai militari che, nell'esercizio della forza pubblica, commettono omicidio o ferite. Nè si obietti che la parola *ordine* dell'art. 170 non può ritenersi comprensiva di qualsiasi ordine dell'autorità civile e militare. Anzitutto, questo articolo usa la parola *ordine* e *consegna*, non *servizio;* e correttamente, perchè i militari non possono ricevere ordini che dai loro superiori *militari;* tanto è vero che, se richiesti di un servizio dall'autorità politica, non cessano perciò di essere sotto il comando dei loro capi militari (art. 16 legge di pubblica sicurezza); e sebbene le consegne per i posti di guardia a stabilimenti *civili* siano sempre compilate di accordo con i direttori di detti stabilimenti (§ 153, Regolamento di servizio territoriale), nulladimeno i militari non possono riceverle che dai loro superiori militari. Ma la legge non ha distinto se questi ordini e queste consegne debbano riflettere solamente servizi puramente *militari;* e non poteva distinguere per la moltiplicità e varietà stessa dei servizi, ai quali possono i militari essere adibiti. Oltre a ciò, nell'art. 170, si parla di vie di fatto (omicidio, ferite) commesse *senza autorizzazione o necessità contro qualsiasi persona;* e quindi è necessariamente sottinteso che siano commesse nell'esercizio della forza pubblica; giacchè tanto è la ferita commessa per *eccesso,* quanto è la ferita commessa *senza autorizzazione o necessità.* D'altronde, negli articoli stessi richiamati dall'art. 170, si fa precisa menzione dell'esercizio della forza pubblica. Di tutto ciò non si è poi mai dubitato per i reati di abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del loro servizio. E finalmente, la giurisdizione militare è propria, corrisponde all'indole stessa di simili reati di eccesso, a conoscere dei quali nessun giudice è più idoneo quanto il militare. La distinzione, adunque, che si fa dall'art. 342 cod. pen. per l'esercito, non può riflettere l'*autorità* civile o militare, che richiede il servizio; ma invece la *natura del reato,* comune o militare, che dai reali carabinieri (come da ogni altro militare) si commette nella esecuzione di quel servizio.

26. Le difficoltà vere per decidere della giurisdizione ordinaria, ovvero militare, s'incontrano allorchè si ha riguardo ai rapporti dei reali carabinieri verso gli altri militari. Ed è in ciò che faceva d'uopo d'una disposizione espressa di legge. Così, il carabiniere, che, nell'esercizio delle sue funzioni di agente della forza pubblica, usa violenze contro un militare suo *superiore,* si rende colpevole del reato comune, di cui all'art. 236 cod. penale comune, ovvero del reato militare d'insubordinazione (art. 122 cod. pen. per l'esercito); e di abuso d'autorità (art. 168 cod. pen. per l'esercito), se l'offeso è un suo *inferiore?* Viceversa, il superiore, che usa violenze contro i carabinieri, si rende responsabile del reato comune di ribellione (art. 247 cod. pen. comune), ovvero del reato militare di abuso d'autorità? E se le violenze provengono da un militare di egual grado dei carabinieri offesi, vi sarà il reato militare di resistenza alla forza armata (art. 120 cod. pen. per l'esercito), ovvero quello comune di ribellione? Queste ed altre simili controversie, nascendo dalla complessità delle attribuzioni dei carabinieri reali, si riannodano ad un solo quesito che le comprende tutte. E cioè: nei reali carabinieri è prevalente la qualità di militari, oppure quella di agenti della forza pubblica? Da un lato, si osserva che i carabinieri sono veri militari, sottoposti a tutte le leggi militari; e questa qualità è in loro immanente, anche nell'esercizio pieno delle funzioni di agenti della pubblica forza. Dall'altro lato, si considera che lo scopo prefinito alla istituzione dei carabinieri, essendo quello della sorveglianza e del mantenimento dell'ordine pubblico, la qualità di militari non può snaturare questo fine essenziale della loro istituzione. E vi è pure una terza opinione, per cui la prevalenza dell'una o dell'altra qualità non si può stabilire *a priori* ed in modo assoluto, ma distinguendo bensì, caso per caso, la *natura del servizio,* se principalmente *militare o civile,* a cui i carabinieri sono in date circostanze comandati.

27. È stato deciso che si riscontrano gli estremi del reato militare di resistenza alla forza armata con abuso d'autorità (art. 120 e 168 cod. pen. per l'esercito), e non già quelli del reato comune di ribellione (art. 247 codice penale comune), nelle violenze e vie di fatto che un uffiziale dell'esercito usa contro due carabinieri in servizio. « Imperocchè i carabinieri fanno parte non pure della forza pubblica, perchè addetti più specialmente al mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna dello Stato; ma ancora della forza armata, perchè reclutati nell'esercito con le norme prescritte dalla legge sul reclutamento; e dell'esercito continuano a far parte, tuttochè addetti al servizio speciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, l'art. 279 dello Statuto penale militare del 1840 espressamente indicava i carabinieri reali fra coloro, contro i quali l'attacco o la resistenza commessi da militari costituiva reato militare; e cotesto concetto non è mutato nell'art. 120 cod. penale per l'esercito vigente, comunque, senza enumerazione di speciali Corpi dell'esercito, siasi servito del termine generale di *forza armata* nel dichiarare reato militare l'attacco o la resistenza commessi contro militari. Infine, i carabinieri non cessano, per la loro speciale destinazione, di essere soggetti al codice penale militare per i reati che essi commettono contro altri militari; e per la stessa ragione debbono essere garentiti dalla stessa legge, dalle stesse disposizioni per i reati di violenze ed abusi che altri militari commettono contro di loro » (1).

(1) Cassaz. di Roma, 9 maggio 1881, *Bonaja* (*Legge,* anno xxi, vol. ii, pag. 24). Conf. Tribunale Supremo di guerra e marina, 31 luglio 1862, *Cioli;* 12 novembre 1863, *Cirone;* 3 febbraio 1868, *Buttani;* 29 luglio 1872, *Pagnani;* 5 luglio 1875, *Prete* e *Riccio;* per le stesse ragioni declinate dalla Cassazione di Roma.

§ 3. *Giurisdizione militare marittima.*

28. La varia indole dei servizi attribuiti all'arma dei carabinieri reali spiega la varietà della giurisdizione: ordinaria, militare dell'esercito, e militare marittima. E poichè un distaccamento di carabinieri è addetto al servizio interno degli arsenali marittimi; così, durante tutto il tempo di questo servizio, sono ad essi applicabili le leggi penali militari marittime. Infatti, l'art. 363 cod. pen. militare marittimo dispone che « sono soggette alla giurisdizione militare marittima le truppe appartenenti all'esercito di terra durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto, o *quando siano di servizio nei regi stabilimenti marittimi sotto gli ordini di un comandante di marina*, ovvero quando si tratti di reati militari marittimi non preveduti dal codice penale per l'esercito ». La ragione di questa disposizione sta nell'osservare che, nelle preindicate circostanze, i militari dell'esercito dipendono dalle autorità marittime, e vanno soggetti alle relative discipline; per la qual cosa, è ovvio che, in tali casi, deve attivarsi l'esercizio della giurisdizione militare marittima. Or non v'è dubbio che i carabinieri addetti agli arsenali prestano servizio in un *regio stabilimento marittimo;* e debbono perciò essere *sotto gli ordini di un comandante di marina.* Chè anzi, essi non dipendono più dal Ministero della guerra, ma sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

V. **Agenti della Forza pubblica.**

PIETRO VICO.

CARBONE. — Per noi qui si considera la voce *Carbone* con concetto semplice e complesso.

Carbone, nel significato usuale della parola, è legno d'albero di bosco arso e spento prima che incenerisca e che serve per riaccendersi ad usi diversi, e, riacceso, spande gran calore e non dà fiamma nè fumo. Questa l'idea semplice che sorge al parlare di carbone: mentre più complessa si fa quando si considera il carbone di ferro o fossile, che è una materia infiammabile, che si trova nelle viscere della terra, ed è composta di ferro, di pietra, di bitume e di zolfo. Si estrae pertanto dalle cave. Esso produce un calore vivissimo, che conservasi lungamente, ed è molto usato per le macchine a vapore e per le fucine.

Questo è pertanto un prodotto naturale, mentre l'altro è una trasformazione di materia prima ad opera dell'uomo.

Nella legge forestale 20 giugno 1877, n. 3919, serie 2ª e nel regolamento 10 febbraio 1878, n. 4293, serie 2ª è provvisto, anche con sanzioni penali, all'industria carbonifera, in quanto ciò sia necessario ad assicurare nei terreni vincolati la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e la loro conservazione nei casi di pubblica igiene.

E delle occorrenti disposizioni di polizia forestale, ai termini dell'art. 24 della legge citata (a pag. 1634, volume 51 della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*, anno 1877), sono incaricati i Comitati forestali, costituiti in ogni provincia del regno a norma dell'art. 5 della citata legge (pag. 1626).

I Comitati forestali, nel formolare tali disposizioni, al fine di provvedere alla conservazione dei boschi, secondo le condizioni e le esigenze dei luoghi potranno regolare: 1° l'accendimento di fuoco nei boschi . . . , e 7° la costruzione delle aie per la carbonizzazione (art. 47 del regolamento citato, a pag. 145, vol. 53 della *Raccolta* suddetta, anno 1878).

Le prescrizioni di massima poi, che ciascun Comitato forestale ha da stabilire in virtù dell'art. 4 della legge (l. c., pag. 1625), devono contenere le norme da osservarsi nella cultura silvana, o nel taglio dei boschi in ciascuna superficie boscosa o parte di superficie boscosa secondo le esigenze dei luoghi, tenute principalmente presenti le materie seguenti: . . . pei boschi d'alto fusto . . . *c*) le regole da seguire per l'impianto delle carbonaie e per lo sgombro del carbone allo scopo di evitare danni che possono venirne alla novella riproduzione (art. 27 citato regol., a pag. 137, vol. citato).

Venendo al carbon fossile, l'art. 13 della legge 20 novembre 1859, n. 3755 (a pag. 2260 del vol. III della *Raccolta ufficiale*, anno 1859) non contiene disposizione specifica per detta qualità di carbone. E ciò è a ritenersi perchè l'adiettivo « fossile » esprime, genericamente parlando, una cosa che si trova sotterra.

Però, sotto la classe seconda della coltivazione di sostanze minerali, specificate nel cennato articolo, come cave, e nelle parole dicenti « ed in generale (cave) di roccie e minerali, da cui si estraggono nè metalli, nè prodotti metallici o combustibili e non compresi nella prima classe » (miniere), si può per analogia classificare anche il carbon fossile.

Questi brevi cenni sommari impertanto debbono di rimando essere completati sotto le voci **Cave** e **Miniere**, sia per quanto può riferirsi all'indole propria obiettiva dell'argomento attuale, sia ancora per le dichiarazioni e pratiche necessarie per la legale e regolare coltivazione di tali cave da parte del proprietario del terreno, o col di lui consenso.

Ora, giova solo ricordare che, se le cave devono aversi per cose immobili (1), deve per altro essere considerato come mobiliare l'oggetto prodotto dall'estrazione di materiali esistenti in una cava, e così è a dirsi del carbone fossile (2).

E ciò per quanto possa aver tratto alle possibili azioni giudiziarie relative.

A. SCEVOLA.

CARCERATI (LAVORO DEI). V. **Carcere; Lavoro carcerario; Penitenziari (Sistemi e Stabilimenti).**

CARCERE.

SOMMARIO.

1. Nozione generale e divisione della materia. - *A*). *Codice penale sardo-italiano:* — 2. Nozione ed elementi. — 3. Carattere detentivo. — 4. Stabilimenti in cui si sconta e norme relative di governo e di disciplina. — 5. Carceri giudiziarie e norme ad esse relative. — 6. Obbligo del lavoro e sua applicazione. — 7. Graduazione, passaggio e surrogazione del carcere. - *B*). *Legislazione toscana:* — 8. Nozione, elementi, durata, applicazione e surrogati della carcere nel Codice penale. — 9. La carcere nel Regolamento di polizia punitiva. — 10 Norme interne di governo, secondo il Regolamento fondam. per gli stabilimenti penali. — 11. Argomenti affini e rimandi. - *C*) *Codice di procedura penale:* — 12. Divisione della materia. — 13. Doveri incombenti ai custodi carcerari ed agenti della forza pub-

(1) Cass. di Roma, 26 aprile 1878, *De Rossi* c. *Borgia* (*Monit. dei Trib.*, XXII, 640). App. Torino, 28 aprile 1868, *Andrutti* c. *Biglietti* (*Racc.*, XX, 2, 339; *Giurispr. di Torino*, V, 467).

(2) V. Cass. di Torino, 31 dicembre 1880, *Micheli* c. *Pellegrini* e c. *Lassoni* (*Monit. dei Trib.*, XXII, 620).

blica. — 14. Rapporti fra detti custodi e l'autorità giudiziaria. — 15. Disciplina e colloqui dei detenuti con estranei. — 16. Obblighi dell'autorità giudiziaria ed amministrativa. - D). *Legislazione militare:* — 17. Il carcere nei Codici penali per l'esercito e militare marittimo. - E). *Amministrazione delle carceri:* — 18. Ordinamento generale, e organico del personale. — 19. Azienda economica. - B) *Statistica.* — 20. I condannati al carcere nel decennio 1874-83.

1. *Carcere*, in senso volgare (dal latino *coercere*, rinchiudere), significa qualunque luogo o stabilimento di detenzione preventiva o penale. Tecnicamente, in senso stretto, e senza alcun predicato, è, secondo la legislazione vigente, una fra le pene detentive sancite dai Codici sardo e toscano. L'identità del nome trova anche molta analogia di sostanza nei due Codici: non così però da non doversene tenere ben distinte le nozioni, il governo e le disposizioni che contraddistinguono tale pena nell'uno e nell'altro. Rimandando però lo studioso, per ciò che concerne i riguardi generali e scientifici del soggetto, alla voce **Penitenziari (Sistemi)**, e qui limitandoci a discorrerne sopratutto nei riguardi tecnici e legali, converrà, innanzi tutto, che distinguiamo la legislazione sardo-italiana dalla legislazione toscana, per poi passare in breve rassegna le disposizioni particolari che stanno fuori di entrambe, e quelle generali che ad entrambe sono comuni.

2. — *A*) Nel Codice sardo-italiano la pena del *carcere* è la prima fra le pene correzionali (art. 26). L'art. 27 ci fa sapere in che cosa consista: « Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti a norma dei regolamenti ».

Dunque la pena del carcere:

1° è una pena detentiva (« sarà chiuso »),
2° che si sconta in una « casa di correzione »,
3° con eventuale (« potrà ») ingiunzione di lavoro.

3. Come pena detentiva, per rigore, sta di mezzo fra le pene criminali dei lavori forzati, della reclusione e della relegazione, e la pena di polizia degli arresti.

4. Lo stabilimento dove si sconta la pena del carcere si chiama « casa di correzione ». Tali case sono otto in Italia, e si trovano precisamente in Castelfranco nell'Emilia, Firenze (Murate), Montesarchio, Napoli (S. Eframo nuovo), Narni, Saliceta S. Giuliano, Saluzzo e Solmona (Badia Morronese).

Per rendersi miglior conto del contenuto di questa pena, giova conoscere i modi e le discipline mercè cui deve essere scontata.

In mancanza di una vera legge per la disciplina degli stabilimenti penali, quale esiste presso quasi tutte le nazioni civili, suppliscono i regolamenti emanati con regi decreti.

Mentre però tali regolamenti provvedono per le case di relegazione e di custodia, per le case di correzione non esiste alcun regolamento speciale. Pure alcune differenze generali di trattamento esistono, cui noi accenneremo semplicemente, e che si riducono sopra tutto a qualche diversità nel vestiario e nell'entità della quota di gratificazione pei detenuti lavoranti, oltre le norme diverse quanto alla durata della segregazione al momento dell'entrata e del rilascio, alle visite ed alle corrispondenze. All'infuori di ciò, tutte le regole per le case di correzione sono comuni ad ogni altra casa di pena. Ed in vero, per l'art. 326 del Regolamento generale per le *case di pena* (fra le quali son comprese anche le case di correzione), l'uniforme dei condannati varia a seconda che si tratta della pena del carcere o della pena della reclusione. I condannati a quest'ultima pena portano lo stesso vestiario che i condannati alla pena del carcere, ma, a differenza di questi, la metà destra dei loro pantaloni è di color diverso dall'altra metà. E quanto alla quota di gratificazione assegnata ai detenuti lavoranti sul prodotto della loro mano d'opera, a norma dell'articolo 372 di detto Regolamento, con le modificazioni portate dagli articoli 3, 4 e 5 del R. Decreto 23 luglio 1868, essa è fissata in:

$^{3}/_{10}$ *pei condannati al carcere*, affine di costituire un fondo di massa per l'epoca della liberazione;

$^{1}/_{10}$ pei condannati alla reclusione, affine di costituire il detto fondo di massa;

$^{5}/_{10}$ pei cronici di qualunque categoria (1), di cui $^{3}/_{5}$ sono destinati pel fondo di massa e $^{2}/_{5}$ possono erogarsi in acquisto di sopravitto; più altri $^{2}/_{10}$ dell'intero prodotto della loro mano d'opera concessi a tutti i condannati lavoranti. Essendosi infatti, coll'accennato decreto 23 luglio 1868 e con altro R. Decreto 8 dicembre 1870, aboliti il vitto di lavorante e il vitto di ricompensa, con questi $^{2}/_{10}$ ora aggiunti i condannati lavoranti possono acquistarsi un sopravitto, serbate le regole speciali del bettolino. L'art. 238 stabilisce poi che ogni nuovo arrivato alla casa di pena rimanga per qualche tempo isolato in cella, ecc., e quindi l'art. 239 dispone che tale segregazione: « *è di giorni quindici pei condannati al carcere*, e di venti pei condannati alla reclusione. Pei recidivi la durata della segregazione si protrae per un numero di giorni corrispondenti alla metà del periodo determinato per ciascuna categoria ». E similmente:

« Art. 411. Il liberando, prima di essere rilasciato per termine di pena, deve essere trattenuto per alcun tempo in una cella separata, nè può più da quel momento avere comunicazione o contatto con altri detenuti.

« Il periodo d'isolamento sarà *pei condannati al carcere per giorni quattro*, e pei condannati alla reclusione di giorni sei ».

E quanto alle visite ed alle corrispondenze:

« Art. 279. Eccetto il caso di circostanze straordinarie, come sarebbero di gravi malattie e di urgenti interessi di famiglia, i detenuti non sono ammessi a ricevere visite se non *dopo tre mesi di detenzione se condannati al carcere* e quattro se condannati alla reclusione.

« Art. 281. I condannati alla reclusione non possono essere visitati che dai loro parenti e da quelle persone che giustifichino di avere legittimi ed urgenti motivi per visitarli.

« Essi possono essere ammessi a colloquio una sola volta ogni trimestre, *ed in ciascun trimestre i condannati al carcere*.

« Art. 294. Salvo circostanze straordinarie, non possono i detenuti scrivere e spedir lettere se non *dopo la detenzione di un mese pei condannati al carcere* e di due mesi pei condannati alla reclusione.

« In seguito possono i detenuti scrivere *una volta in ciascun mese*, ed i secondi ogni due mesi. Per le lettere, che i detenuti vogliono dirigere al Ministero, al Direttore Generale ed agli Ispettori delle carceri, si fa eccezione ai limiti sovra stabiliti per la corrispondenza ordinaria ».

L'art. 376, infine, dispone che le visite e corrispondenze, cui siano in via straordinaria autorizzati, colle solite norme, i detenuti meritevoli di tale ricompensa, non potranno in nessun caso essere più frequenti « *di*

(1) Stabilimenti penali appositi pei cronici sono (o dovrebbero essere almeno) le case penali per invalidi di Amelia, Aversa, Ivrea, Pianosa, Sinigallia e Turi, e i bagni penali pure per invalidi di Finalmarina, Portici (Granatello) e Pesaro.

una volta ogni quindici giorni pei condannati al carcere, di una volta al mese pei condannati alla reclusione ».

Quanto alle donne condannate alla pena del carcere, esse l'espiano di regola, senza distinzione di stabilimenti, nelle case penali femminili per la espiazione di qualunque pena, esistenti in Messina, Perugia, Roma (Villa Altieri), Torino (Ergastolo), Trani e Venezia. Unica differenza, adunque, è quella dell'uniforme fra le condannate al carcere, alla reclusione e ai lavori forzati.

5. L'art. 27 Cod. pen. stabilisce poi per eccezione che, « se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri di circondario »; ed in pratica anzi si estende questa eccezione lasciata in facoltà dei giudici, e, per consuetudine amministrativa regolare e ordinaria, i condannati ad un anno di carcere espiano sempre la pena nelle carceri giudiziarie, del capoluogo per lo più, salvo a chiedere poi per avventura negli ultimi mesi di essere traslocati nelle carceri del loro mandamento.

E nel Regolamento generale per le carceri giudiziarie del 27 gennaio 1861 (esteso alle Provincie venete e romane con Decreto 8 gennaio 1871) l'art. 150 dispone che le dette carceri sono destinate a ricevere:

a) gli imputati;

b) i detenuti condannati a pene corporali, durante il giudizio di appello e di cassazione;

c) i condannati alla pena del carcere sino a sei mesi a norma dell'art. 27 del Cod. penale;

d) i condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere, che per malattia o fisica impotenza sono inabili al lavoro nelle case di pena (1);

e) gli arrestati per disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

f) i detenuti di passaggio;

Le case mandamentali di deposito sono destinate precipuamente pei condannati alla pena degli arresti, ed anche per gli arrestati per reati di maggior competenza, mentre si compiono i primi atti di procedura, e per i detenuti di passaggio.

L'art. 159 dispone poi che nelle carceri, nelle quali non vi hanno celle a sufficienza per accogliere tutti i detenuti, saranno collocati in cella gli uni a preferenza degli altri, giusta la seguente classificazione: 1° i correi o complici (2), e quelli che sono imputati di reati contro la proprietà; 2° quelli, il cui processo è istrutto; 3° quelli che sono già accusati; 4° i minori degli anni 14; 5° i condannati alla pena sussidiaria del carcere; 6° i detenuti di passaggio; 7° i detenuti militari; 8° *i condannati alla pena del carcere.*

Le pubbliche meretrici saranno pure separate dalle altre donne detenute.

In ciascuna delle sopradette categorie i detenuti dei due sessi saranno compiutamente e costantemente separati in modo che non possano nè vedersi, nè parlarsi, nè avere in nessun modo verun'altra comunicazione (disposizioni, le quali — come tante altre — non sempre si possono e si vogliono porre in pratica).

I condannati, che scontano la pena loro nelle carceri giudiziarie, sono in generale assoggettati alle stesse regole e restrizioni cui vanno soggetti i condannati nelle carceri di pena, salvo le eccezioni stabilite nel ridetto Regolamento (art. 237).

I condannati alla pena correzionale del carcere, come quelli che lo sono a pena criminale, i quali siano autorizzati a scontarla in un carcere giudiziario, o dei quali per qualunque motivo non ha potuto avere luogo la traduzione al carcere destinato per scontarvi la rispettiva pena, sono assoggettati, al termine di questa, alle regole a tale riguardo stabilite dai Regolamenti delle case di pena.

6. Quanto al terzo carattere della pena del carcere, l'eventuale ingiunzione, cioè, di *lavoro* ai condannati, l'art. 27 Codice penale stabilisce essere facoltativo per la direzione della casa correzionale d'impiegare il condannato in qualche lavoro ivi stabilito, a norma dei regolamenti. Infatti entrambi gli accennati regolamenti contengono disposizioni circa il lavoro dei condannati in genere, e l'art. 4 del Regolamento sulle case di pena stabilisce appunto: « Il lavoro nelle case di pena è obbligatorio pei condannati; il prodotto di esso appartiene allo Stato, salvo ad assegnarne una parte a favore dei detenuti lavoranti a titolo di gratificazione (3), e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel presente regolamento ». E nemmeno, in coerenza anche al disposto dell'art. 27 Codice penale (4), è concessa ai detenuti la scelta del lavoro, poichè essi (art. 247 di detto regolamento) « non possono mai rifiutarsi di attendere a quelle occupazioni cui vengono destinati dal Direttore, se non a seguito di un certificato del medico, che le dichiari incompatibili colle loro fisiche condizioni ». L'articolo 255 indica quando debba ogni giorno feriale incominciare il lavoro, cioè mezz'ora dopo l'alzata, e gli articoli 261-277 stabiliscono le norme appunto di questo lavoro, avvertendo che, per l'articolo 269, possono essere eletti a speciali uffizi di assistenti al lavoro, alla scuola, ecc., quei soli detenuti, « i quali abbiano già fatto nello stabilimento *un soggiorno almeno di sei mesi se condannati al carcere*, e di un anno se condannati alla reclusione, e si richiede inoltre che non siano stati soggetti a punizione disciplinaria *durante i tre ultimi mesi quanto ai condannati al carcere*, e gli ultimi sei mesi quanto ai reclusionari » (5).

Così l'art. 193 del regolamento sulle carceri giudiziarie dispone: « Tutti i detenuti possono essere assoggettati al lavoro, eccettuati gli imputati, i quali possono sopperire del proprio alle spese del loro mantenimento. I condannati, comecchè ricchi ed agiati, sono ad ogni modo obbligati di attendere al lavoro loro imposto ». Ed il Minghetti, allora ministro dell'interno, in un'opportuna circolare in data 22 maggio 1861 ai direttori di carceri giudiziarie, raccomandava, fra le altre cose, sopra tutto l'introduzione del lavoro nelle carceri giudiziarie, malgrado ogni difficoltà; lavoro obbligatorio sempre pei condannati, e per gli imputati pure i quali non si mantengano del proprio, quando vi annuisca l'Autorità giudiziaria. — V. per lo sviluppo dell'argomento alle voci **Lavoro carcerario** e **Penitenziari (Sistemi).**

7. Veduto in che consista la pena del carcere comminata dal Codice sardo-italiano, restano a vedersi sommariamente le varie disposizioni in esso codice contenute, che alla detta pena del carcere si riferiscono.

(1) Ora traslocati negli stabilimenti penali pei cronici.

(2) Art. 812 Codice di procedura penale.

(3) Per l'art. 80 Codice penale sarà sempre assegnata ai condannati alla reclusione, *al carcere* od alla custodia una parte del prodotto dei lavori eseguiti.

(4) Pel Codice francese (art. 40) si lascia al condannato la scelta fra i vari lavori stabiliti, e così era nel Codice napoletano (art. 22) e nel parmense (art. 27). Il Codice estense (art. 21) disponeva come il Codice sardo-italiano.

(5) V. anche specialmente gli articoli 368, 375, 377 e 383 del medesimo regolamento.

Prescindiamo intanto da quel che concerne il personale carcerario, nei suoi rapporti coi detenuti, e quindi dalle disposizioni che ne contemplano gli abusi (v. alla voce: **Abuso di potere rispetto ai detenuti**), e dalle altre intorno alla fuga dei detenuti (V. **Evasione**).

L'art. 56 anzitutto reca la graduazione della pena del carcere, disponendo: — « La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

« La durata di essa è distinta in sei gradi:

« 1° grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

« 2° da un mese a tre;

« 3° da tre mesi a sei;

« 4° da sei mesi ad un anno;

« 5° da un anno a tre;

« 6° da tre anni a cinque ».

Quanto, dunque, alla graduazione, alla pena del carcere s'applicano le regole stesse generali che il codice stabilisce per le altre pene temporanee.

L'art. 82 del Codice sardo-italiano determina come dalla reclusione si discenda al carcere, e dal carcere al confino od all'esilio locale, e l'art. 83 come dalla relegazione si passi al carcere e dal carcere sempre al confino od all'esilio locale; l'art. 84 reciprocamente dichiara come dalla pena del carcere si salga a quella della reclusione.

Ricorderemo pure, per incidente, l'art. 89 n° 4°, pel quale è stabilita, pei minori degli anni quattordici che abbiano agito con discernimento, se si tratti di delitti cui sarebbe applicabile il carcere, in luogo di tale pena, quella della custodia, debitamente ridotta. Nel concorso poi di attenuanti si sostituirà anzi tutto al carcere, pena astrattamente comminata, la pena pure astratta e propria e particolare a tale età della custodia, e quindi si commisurerà questa al caso speciale, facendo luogo cioè al calcolo delle attenuanti. Per l'art. 90 n° 4°, invece, sostituendosi alla reclusione, quale pena in cui sarebbe incorso nel caso concreto il reo, indipendentemente dall'età, il carcere, cioè una semplice pena inferiore, in forza appunto dell'età, il calcolo delle attenuanti pare a noi che debba qui precedere quello della diminuzione di pena dipendente dall'età stessa.

8. — *B*) Passando ora al Codice penale toscano, cui accenneremo anche più brevemente, per esso *la carcere* è pena comune (art. 13), e l'art. 17 ne indica tutte le norme principali, nel modo che segue:

« Art. 17. § 1. Ogni condannato alla carcere lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio.

« § 2. La pena del carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di sei anni, salvo il caso del concorso di più pene.

§ 3. Se non eccede tre mesi, è divisibile a giorni; da tre mesi a tre anni, è divisibile a mesi; da tre anni in poi, è divisibile a trimestri.

§ 4. Questa pena, se il condannato la debba subire per un tempo che non ecceda tre mesi, computato dal giorno, in cui la sentenza diviene eseguibile, si espia nelle prigioni pretoriali; altrimenti, nelle prigioni centrali, stabilite dal Governo ».

Il § 1° di quest'articolo designa, dunque, due primi caratteri della pena del carcere pel Codice toscano; la detenzione cellulare, cioè la separazione continua, e il lavoro. Ma questi caratteri sono però comuni anche alle precedenti pene, stabilite dal Codice stesso, dell'ergastolo e della casa di forza. D'altra parte, le pene dell'ergastolo, appunto, della casa di forza, della carcere e dell'esilio son dette dal Codice toscano pene *restrittive* (art. 32). I § 2 e 3 dell'art. 17 intanto determinano poi anche la graduazione (massimo e minimo soltanto) di questa pena del carcere e il modo di dividerla ne' suoi diversi stadi.

Per l'art. 74, codice stesso, nel caso di concorso di più pene, il massimo della carcere può essere portato ad anni otto. Il § 4 determina finalmente una differenza tra il luogo dove si espia la carcere fino a tre mesi (carceri pretoriali) e quello per le più lunghe condanne (carceri centrali). Anche nelle carceri pretoriali però è prescritta la separazione continua, possibilmente, fra i condannati, e sopra tutto fra maggiorenni e minorenni, pregiudicati e impregiudicati, ecc.

La durata di tre mesi al più della carcere si misura dal tempo stabilito dalla sentenza, quando si tratta d'individuo non mai precedentemente per quella causa detenuto a titolo di custodia preventiva, o detenuto legittimamente e senza eccesso; mentre si misura dal tempo che rimane ancora a scontarsi, quando si faccia luogo alla computazione della pena della carcere di custodia non dovuta o eccessiva (art. 69 e 70). La pena della carcere altresì, a differenza delle pene di morte, ergastolo e casa di forza, non importa la piena interdizione del condannato. L'art. 18 viene successivamente a spiegare come rispetto al vitto, al vestiario, alle mercedi del lavoro, ed alla quota disponibile di esse, le condizioni del condannato all'ergastolo siano più gravi di quelle del condannato alla casa di forza, e le condizioni del condannato alla casa di forza più gravi di quelle del *condannato alla carcere*. Tali differenze sono determinate dal Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali 31 maggio 1853.

« Le donne (art. 19) espiano la pena dell'ergastolo, della casa di forza, e *del carcere superiore a tre mesi*, computati secondo la regola, di che nel § 4 dell'art. 17, in tre distinti quartieri dello stabilimento penale, ad esse destinato ».

Riporteremo pure il disposto importante dei § 1 e 3, art. 20:

« § 1. Nelle pene di casa di forza *e di carcere*, il tempo penale si conta dal momento in cui la sentenza diviene eseguibile, pel condannati, che si trovano in carcere di custodia; e dal momento dell'arresto esecutivo, per coloro, che ricevono la condanna in stato di libertà.

« § 3. Il tempo, che, durante l'espiazione della pena, il condannato debba passare, per malattia, in uno spedale, o per nuova imputazione non susseguita da condanna, in una carcere di custodia, si considera come passato nello stabilimento penale ».

Non è qui luogo, del resto, di far meditati raffronti fra la legislazione toscana in materia e la legislazione sarda, ecc.

9. Nel Regolamento toscano di polizia punitiva del 20 giugno 1853 è altresì compresa la stessa pena della carcere fra quelle che si possono decretare per le trasgressioni (art. 5); che non può esser più breve di un giorno, nè più lunga di tre mesi, divisibile a giorni, se non oltrepassa un mese, a diecine di giorni, altrimenti (art. 6, § 1). È pure stabilito che nei casi determinati dalla legge, la carcere si aggrava con la dieta penitenziale in pane ed acqua; e questo aggravamento ha luogo un giorno sì e due no (art. 6, § 2).

10. Prima ancora di accennare al citato Regolamento fondamentale per gli stabilimenti penali di Toscana richiameremo il pur citato Regolamento generale per le

case di pena del regno, il quale appunto all'art. 1 dichiara che fra le case di pena ivi considerate vanno pure compresi gli stabilimenti penali toscani. E lo stesso Regolamento all'art. 315 dispone: « Pei detenuti, che pel Codice penale toscano e leggi successive debbono rimanere in istato di continua separazione tra loro, sono modificate le disposizioni disciplinari secondo i regolamenti colà vigenti ». E all'art. 361, da ultimo, si stabilisce che il Regolamento fondamentale per gli stabilimenti penali di Toscana del 31 maggio 1853, come quello che determina una graduazione nella intensità delle pene prescritte dal Codice toscano, è mantenuto rispetto ai condannati dai tribunali toscani agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi al vitto... e così agli articoli 9, 13, 15, ecc.

Di questo Regolamento fondamentale toscano, il quale seguiva il criterio del trattamento diverso di vitto secondo l'entità della pena, non sono infatti rimasti in vigore che gli articoli riferentisi al vitto. Così l'art. 1 tratta del vitto pei condannati all'ergastolo, alla casa di forza, o *alla carcere*. L'art. 5, § 1, lettera *c*, stabilisce che la pietanza di grasso è distribuita « quattro giorni per settimana ai condannati alla carcere », e l'art. 6, § 2, lettera *c*, egualmente che la porzione del vino è distribuita « tre giorni per settimana ai condannati alla carcere ». È pure tuttora vigente la speciale disposizione dell'art. 15: « Per altro quei condannati alla carcere, che prima della condanna coltivavano le lettere, od una scienza, od un'arte liberale, possono dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed acquistano, senza poterlo ritenere presso di sè, il guadagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime. Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna mercede dall'amministrazione, se non in quanto impieghi l'opera in servizio di essa: ma si può procurare, a proprie spese, qualche miglioramento nel vitto quotidiano ».

Fra gli altri articoli di detto regolamento oggi abrogati noteremo l'art. 11, che stabiliva come i condannati alla carcere potessero usare dei propri panni, determinando la specie di vestiario apposito per quelli soli che avessero bisogno d'essere coperti a spese dell'Amministrazione; l'art. 14, che statuiva essere obbligatorio il lavoro a profitto dell'Amministrazione, ma avendosi nella scelta del mestiere riguardo sempre alle inclinazioni ed alle attitudini del condannato; l'art. 20, § 2, lett. *c*, che disponeva pel sopravitto dei condannati, e delle condannate alla carcere, e l'art. 21, che concedeva ad essi maggior larghezza di visite.

11. Entrambi i Codici, sardo e toscano, provvedono, sebbene in modo e misura diversa, allo scomputo nella pena del carcere della detenzione sofferta in corso di procedura, e del carcere da comminarsi in surrogazione delle pene pecuniarie non soddisfatte. Per entrambi questi due argomenti dobbiamo però rimandare alle voci **Detenzione preventiva** e **Multa**, ove trovano rispettivamente la loro sede più opportuna.

Altro rimando va fatto alla voce **Condanna penale** per ciò che riguarda i modi con cui può estinguersi il diritto di esecuzione, o, come altrimenti suol dirsi, la condanna alla pena del carcere, modi comuni ad altre pene e condanne.

12. — *C*) Nel terzo libro del Codice di proc. pen. vi è un titolo, l'XI, che tratta delle *carceri e delle visite ai carcerati*. Come parecchie altre rubriche del Codice, esso contiene un amalgama di varie e disparate disposizioni, che riguardano materie e competenze diverse. Complessivamente si riferiscono: 1° ai doveri incombenti ai custodi carcerari ed agenti della forza pubblica; 2° ai rapporti che devono intercedere fra detti custodi e l'autorità giudiziaria; 3° alla disciplina ed ai colloquî dei detenuti con persone estranee; 4° agli obblighi incombenti alle autorità giudiziarie ed amministrative.

13. 1° Le prime e più importanti norme sono quelle che riflettono i modi e le formalità che devono accompagnare l'ingresso delle persone da custodirsi nelle carceri, e cui devono ottemperare i custodi delle medesime e gli agenti della forza pubblica. — Quanto ai custodi, essi non possono ricevere nè ritenere qualsiasi persona se non in forza di un mandato di cattura, di una sentenza di rinvio avanti alla Corte o di condanna alla pena del carcere o più grave, od anche (soggiunge la legge) « in seguito ad ordine per iscritto di un'autorità legittima » (art. 809). Le quali disposizioni sono viziose per due modi diversi: perchè lasciano adito ad ordini abusivi di detenzione, l'autorità legittima che dà l'ordine potendo essere legittima ma non competente; perchè non provvedono all'ipotesi della costituzione volontaria, onde si dà lo strano caso di pericolosi malfattori, che spontaneamente si vorrebbero costituire, e che i custodi delle carceri respingono, in difetto di legale autorizzazione a riceverli. — I custodi devono poi tenere un registro a colonne, in cui trascriveranno progressivamente i nomi, cognomi, patria, età e stato delle persone ricevute, nonchè il nome del padre loro, i loro contrassegni personali, il giorno dell'entrata, il luogo dell'arresto, il provvedimento che lo giustifica, l'autorità alla cui disposizione si trovano, il nome degli agenti che ne fecero la consegna; e quindi in margine la data dell'uscita ed il provvedimento che la prescrive (art. 813): su di che più dettagliatamente dispongono gli articoli 22, 29, 34, 218 a 222 del Regolamento generale carcerario. Il registro deve essere numerato, e pagina per pagina vidimato dal presidente del tribunale o dal pretore, secondo la rispettiva giurisdizione, con indicazione finale del numero delle pagine (art. 814); e terminato che sia, va rimesso al cancelliere del tribunale, il quale ne darà ricevuta, vistata dal presidente, al rispettivo custode (art. 815). — Inoltre il custode deve, per ogni detenuto, fare immediatamente rapporto della consegna al procuratore del re ed al giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura, e nelle città ove risiede una Corte d'appello, al Procuratore Generale (art. 811).

Agli agenti della forza pubblica, che consegnano in carcere un arrestato, è fatto obbligo, prima della consegna, di far iscrivere l'atto di cui sono portatori nel summentovato registro e di assistere personalmente alla formazione dell'atto di consegna, sottoscrivendolo insieme al custode, che ne deve ad essi rilasciar copia a loro discarico (art. 810).

Si prevede infine il caso della consegna di più arrestati, che siano correi e complici nello stesso reato, e si prescrive che siano, per quanto è possibile, tenuti separati gli uni dagli altri sino a che non disponga in argomento l'autorità competente (art. 812).

14. 2° Quanto ai rapporti che devono intercedere fra i custodi e l'autorità giudiziaria, essi in parte sono delineati nelle disposizioni come sopra riassunte, in parte sono contenuti in successive disposizioni, e tutti possono riassumersi nei seguenti obblighi o precetti: *a*) relazione della avvenuta consegna del prigioniero, da rimettersi al procuratore del re (e anche al Procuratore Generale nelle città sedi di Corte d'appello) e al giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura; *b*) sottoposizione alla vidimazione del pre-

sidente del tribunale o del pretore del registro di che all'articolo 813 p. p. e rimessione del medesimo, appena terminato, al cancelliere del tribunale per il visto del presidente a forma del successivo art. 815; *c)* obbligo di conservare il permesso rilasciato dal pubblico ministero pei colloqui col difensore, parenti od amici prima della notificazione dell'atto di accusa o della citazione, all'effetto di presentarlo ad ogni richiesta dell'autorità (art. 816); *d)* dovere d'informare il Procuratore del re (ed anche il Procuratore Generale nelle città sedi di Corte d'appello) od il pretore, ed eziandio il giudice istruttore, se i carcerati non siano stati giudicati, della malattia, morte o fuga dei carcerati stessi (art. 820); *e)* divieto di rilasciare i detenuti in difetto di sentenza, ordinanza od ordine di legittima autorità, come è detto nella prima parte dell'art. 818, con la comminatoria ivi stabilita al capoverso, di essere puniti a termini delle disposizioni del Codice penale come rei di negligenza o di connivenza nell'evasione; *f)* osservanza delle disposizioni contenute nel tit. XI, lib. III p. p., di cui ci occupiamo, nella parte che li riguarda, sotto pena di essere dall'autorità da cui dipendono sospesi ed anche destituiti, senza pregiudizio delle pene disciplinari stabilite dai regolamenti (art. 825).

15. 3° Per l'art. 192 del Regolamento generale, nessuno può visitare le carceri senza uno speciale permesso, il quale però non è richiesto per certe determinate persone o categorie di persone, quali i membri del Parlamento, dell'ordine giudiziario, delle commissioni visitatrici, le autorità politiche e di pubblica sicurezza, ecc.; ma neanche queste persone o determinate categorie di persone potranno visitare i detenuti privati di colloquio dall' autorità giudiziaria, senza il nulla osta di questa.

Tuttavia, se qualche detenuto, prima della notificazione dell'atto di accusa o della citazione, chieda di parlare coi difensore, o con qualche parente o amico, il pubblico ministero presso la Corte o il tribunale potrà permetterglielo, quando non abbia ragionevoli motivi in contrario; il permesso sarà dato in iscritto, e con le debite cautele che si crederanno del caso, e dovrà essere conservato dal custode per esibirlo ad ogni richiesta (art. 816). Il numero ed ora dei colloqui sono determinati dal regolamento interno.

Dopo la notificazione dell'atto d'accusa o della citazione, il difensore è ammesso a conferire liberamente col detenuto (art. 817); e in questo caso non avrà bisogno che di manifestare la sua qualità, senza d'uopo del permesso del pubblico ministero, mal soffrendo la libertà, indipendenza ed inviolabilità della difesa restrizione di sorta e tanto meno impedimento qualsiasi. Così ebbe anche a dichiarare in termini la Cassazione di Firenze (26 ottobre 1870, *Missiroli*), stabilendo la massima, del resto inconcussa, che dopo la notificazione dell'atto d'accusa la libera comunicazione dell'accusato col suo difensore non può essere vincolata nè sottoposta a restrizioni dal presidente delle Assise, e che al libero ed intero esercizio di questo diritto, sì per parte degli accusati come per parte dei difensori, non possono venire assegnati altri limiti che quelli contemplati dall'art. 340 Regolamento generale.

Questo del divieto dei colloqui o della limitazione dei medesimi è un provvedimento che si attiene alla disciplina, così essenziale in certi luoghi e al confronto di certa gente: materia regolata dal Regolamento generale e soltanto per incidente richiamata negli art. 823 e 824 Cod. proc. pen.; ed ecco come e perchè. L'art. 233 del Regolamento prescrive che, qualora qualche detenuto privo di colloquio per ordine dell'autorità giudiziaria, si renda colpevole di qualche mancanza, non gli si potrà infliggere veruna punizione, se prima non furono presi con quella gli opportuni concerti. Epperciò l'art. 823 Codice procedura penale ha soggiunto in generale che, se qualche carcerato trascorresse in minaccie, ingiurie o violenze, sia verso gli ufficiali dell'autorità giudiziaria od amministrativa, sia verso i custodi o carcerieri o gli altri carcerati, o qualunque altra persona, potrà, sull'ordine dell'autorità competente, essere rinchiuso da solo, od anche assicurato con catena in caso di violenza grave, in conformità delle leggi o dei regolamenti. Del resto queste pene disciplinari s'infliggono senza pregiudizio di quelle portate pel caso dal Codice penale (art. 824).

16. 4° Venendo finalmente agli obblighi dell'autorità giudiziaria ed amministrativa, dessi si riferiscono, per quella, all'autorizzazione del ricovero o del provvisorio trasporto dei detenuti infermi nei civici ospedali, nonchè alle visite di rito ed alla conseguente emanazione di tutti i provvedimenti necessari sia per l'istruzione che pel giudizio; per questa e per quella insieme, a tutto ciò che riguarda la pulizia e la sicurezza delle carceri, la salute e il trattamento dei detenuti.

Riguardo al primo punto bisogna notare che di regola i detenuti in ogni carcere sono curati nelle proprie celle o in appositi locali destinati ad uso d'infermeria, e allora soltanto che non vi siano celle od infermeria nel carcere, l'autorità amministrativa può ordinarne il trasporto in una camera appartata dell'ospedale civico. Solchè, trattandosi di prevenuti, occorre l'intervento dell'autorità giudiziaria, e cioè un'autorizzazione espressa, dopo verificata la necessità del trasporto, della Corte, del tribunale o del pretore che deve giudicare, il quale, previo concerto con gli amministratori dei detti ospedali, prescrive le cautele da osservarsi per la custodia dei ricoverati: soltanto in caso d'urgenza e trattandosi di reati di competenza della Corte o del tribunale, i giudici istruttori, senza distinzione se risiedano nella stessa città dove siede la Corte o no, e i pretori potranno, di concerto col pubblico ministero e coi predetti amministratori, ordinare provvisoriamente il trasporto, facendone pronta relazione alla Corte o al tribunale (art. 819).

Per ciò che concerne le visite di rito dell'autorità giudiziaria, l'obbligo ne spetta: 1° al giudice istruttore, che deve visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri della città in cui ha sede il tribunale (art. 822, 1ª parte), allo scopo di verificare i motivi della detenzione, di assicurarsi che nessuno sia detenuto arbitrariamente, ecc.; 2° al presidente della Corte d'assise, che, una volta almeno, nel corso d'ogni sessione, deve visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le Corti, allo scopo di conoscere personalmente lo stato dei giudicabili, di ascoltare le loro istanze per la spedizione della causa, di informarsi degli ostacoli che vi si frappongono, ecc., ecc. (art. 823, 1° capoverso). Del rimanente, l'oggetto di queste visite, che per altro, come di leggieri si può intendere, si risolvono in mere formalità, è scolpito nel 2° capoverso dell'articolo in esame, ove si fa precetto, coordinatamente alle precedenti disposizioni, al giudice istruttore ed al presidente delle Assise di dare tutti i provvedimenti che credono necessari sia per l'istruzione che pel giudizio. Una circolare del Guardasigilli del 13 febbraio 1875 raccomanda calorosamente l'osservanza di questa disposizione, e sopratutto di tenere conto dei reclami dei detenuti e d'informare gerarchicamente il Ministro dei provvedimenti dati o che si volessero prendere.

Finalmente gli obblighi comuni all'autorità giudiziaria e amministrativa riflettono la cura, in ciò che loro spetta, della sicurezza e pulizia delle carceri, onde la salute dei detenuti non venga alterata; che il nutrimento di questi sia sufficiente e sano; che siano riparati dai rigori delle stagioni; che il loro trattamento sia conforme ai regolamenti, e che non siano sottoposti a rigori dai regolamenti non voluti (art. 821). In una parola, questi obblighi si compendiano nel curare la esatta osservanza dei regolamenti, con facoltà di dare o di prendere i provvedimenti opportuni ad ottenerla quando fosse del caso.

17. — *D*) Della pena del carcere, quale è disciplinata dai Codici, si valgono molte leggi particolari per colpire contravvenzioni o delitti da esse previsti; ed inutile ne sarebbe la enumerazione.

Piuttosto vogliamo accennare ad una forma distinta che assume il carcere contemplato dalle leggi militari.

Il Codice penale per l'esercito sancisce la pena del *carcere militare*, pena non infamante (art. 4); e l'articolo 12 dichiara in che cosa essa consista: « Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti. — Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati ». — Come si vede, qui pure si parla di *locale di correzione* e di appositi *lavori* ivi stabiliti; ma del Regolamento per gli stabilimenti militari di pena (compagnie di disciplina, *compagnie carcerati*, compagnie-reclusi, e reclusorii militari), pur tanto bisognoso di riforme, non possiamo occuparci qui senza pericolo di dilungarci troppo. L'art. 13, intanto, del codice per l'esercito determina la durata e la graduazione del carcere militare: « Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali, e dalla rimozione nei sott'ufficiali e caporali ».

La graduazione del carcere militare, sia in aumento che in diminuzione è la seguente:

1° da due mesi a quattro;
2° da quattro mesi a sei;
3° da sei mesi a nove;
4° da nove mesi ad un anno.

Quanto al passaggio da pena più grave a pena inferiore e viceversa si fa sempre dalla reclusione militare al carcere militare (art. 20). Il tribunale militare ha facoltà di computare nella pena del carcere militare il carcere sofferto durante il procedimento (art. 25); ma non già, a nostro avviso, il tempo passato in prigione, in sala di disciplina, o agli arresti (secondo si tratti di caporali e soldati, sott'ufficiali od ufficiali), poichè queste sono semplici punizioni disciplinari, applicate in attesa solo di regolare giudizio. L'art. 28 determina quando si sostituisca al carcere ordinario il carcere militare, e l'art. 29 invece quando al carcere militare sia sostituito il carcere ordinario... L'ultimo alinea dell'art. 138 dichiara considerarsi gli evasi dal carcere militare come disertori, e l'art. 323, in fine, designando quali persone siano soggette alla giurisdizione militare, vi comprende, al n° 6°, i detenuti al carcere militare.

Similmente il codice penale militare marittimo agli articoli 4, 11, 12, 22, 24, 27, 31 e 163.

18 — *E*). Ed ora diciamo brevemente dell'amministrazione delle carceri.

Da noi le carceri dipendono dal Ministero dell'interno, presso il quale è istituita un'apposita Direzione generale.

E come in Italia, così anche in Francia, in Russia, nel Messico, ed in altri Stati, le carceri sono alla dipendenza del Ministero dell'interno. Invece in Austria, Baviera, Belgio, Danimarca, Olanda, Wurtemberg, ecc. rientrano in quella del dicastero della Giustizia. In verità questo secondo sistema, secondo il quale dev'essere lo stesso pensiero che segue il colpevole dal giorno dell'arresto fino alla sua liberazione, dà migliori frutti che il primo. Ne abbiamo avuto una parziale riprova in Sassonia, dove, vigendo un sistema misto, il Ministro della giustizia ha ottenuto più favorevoli risultati dalle proprie carceri che non il Ministro dell'interno dalle sue.

La Direzione generale delle carceri si compone di tre divisioni, delle quali una tratta gli affari relativi al personale superiore, al personale di custodia ed al personale dei detenuti; l'altra si occupa dei fabbricati; e la terza abbraccia i due servizi del mantenimento dei detenuti e delle lavorazioni negli stabilimenti penali.

Ma, a parte la Direzione generale, che rientra nell'organico del Ministero dell'interno, l'organico del personale carcerario è determinato dal regio decreto 10 marzo 1887 sull'« Ordinamento del personale dell'Amministrazione carceraria », il quale reca all'articolo 1: « Il personale dell'amministrazione delle carceri si compone di ispettori di circolo, di direttori, di vice-direttori, di contabili, di segretari, di allievi-segretari, e di ufficiali d'ordine ». Gli ispettori di circolo hanno sede presso il Ministero dell'interno, disimpegnano le attribuzioni loro conferite col Regolamento approvato con regio decreto 19 aprile 1881; e, quando non sono in giro d'ispezione, attendono ai lavori loro assegnati dal direttore generale delle carceri d'accordo col Ministro.

Il direttore, e per lui il vice-direttore, è il capo dello stabilimento. Esso deve curare l'esatta osservanza dei regolamenti e degli ordini del Ministero, ed il retto andamento del servizio.

Per la regolarità dell'amministrazione deve il direttore avere nel suo ufficio sempre in corrente alcuni registri (come quello di protocollo per la corrispondenza, quello nominale dei condannati ecc.) prescritti dal Regolamento generale (art. 13), oltre a tutti quegli altri registri o allegati che egli creda opportuni per meglio facilitare il controllo sui suoi dipendenti. Le incombenze del direttore, per quanto riguarda l'amministrazione, sono diverse. Egli deve procurare che i registri relativi alle diverse parti del servizio, e così i libri e le carte occorrenti, siano regolarmente tenuti e conservati, e che siano custoditi tutti gli atti e documenti di spettanza dell'amministrazione. E per ciò che concerne i contratti riguardanti il servizio della casa e delle manifatture, egli deve curarne l'esatta esecuzione, come pure la surrogazione degli oggetti che fossero somministrati di qualità inferiore a quella stabilita nel contratto, ed invigilare all'adempimento delle prescrizioni sulla quantità e qualità dei generi alimentari, sulla regolare distribuzione, ecc. Deve inoltre curare il buon andamento delle manifatture attivate nello stabilimento, ed a tal uopo visitare spesso i magazzini per provvedere acciò ogni cosa vi sia diligentemente conservata, proporre le opere e riparazioni occorrenti attorno ai fabbricati e fare eseguire quelle che non possono senza pericolo essere differite.

I contabili attendono a tutte le operazioni dipendenti dalla gestione economica interna dello stabilimento; i segretari al disbrigo degli affari di segreteria, alla tenuta dell'archivio e del protocollo ecc., coadiuvati e, in caso di assenza od impedimento, surrogati dagli allievi-segretari. Finalmente gli ufficiali d'ordine eseguiscono i lavori di copiatura, registrazione e spedizione e tutti gli altri di simil genere che vengano loro ordinati dal direttore. Sono pure alla dipendenza del direttore le

persone seguenti: il cappellano, per tutto ciò che concerne il servizio spirituale nello stabilimento; uno o più medici-chirurghi pel servizio sanitario; il maestro di scuola per impartire le lezioni ai detenuti che vi sono ammessi, eventualmente le suore di carità o di altra congregazione, che siano destinate a prestare la loro opera nelle case di correzione, e finalmente il corpo dei guardiani per custodire e sorvegliare i condannati, curare la sicurezza interna, applicare le punizioni disciplinari, ed eseguire tutti i provvedimenti all'uopo ordinati dal direttore.

19. L'azienda economica carceraria si svolge intorno a quattro rami di amministrazione, ciascuno dei quali ha una contabilità speciale, e sono: l'amministrazione della casa, delle manifatture, degli interessi particolari dei detenuti, e delle masse delle guardie.

Le norme principali circa l'*amministrazione economica della casa* possono così riassumersi. — Alla somministrazione di tutto ciò che occorre al mantenimento dei detenuti si provvede per *appalti* parziali o per *economia*, secondo che il Ministero riconosca più opportuno. Ma in entrambi i casi la Direzione deve formare gli annuali progetti di bilanci preventivi delle spese e delle entrate e rassegnarli in duplice copia al Ministero In questi progetti non vanno comprese le spese necessarie per le provviste dei generi che si consumano nel bettolino condotto ad economia, alle quali si fa fronte col fondo complessivo dei condannati.

I generi destinati alla consumazione, gli effetti di biancheria e di vestiario, gli utensili, il materiale mobile degli uffici e della casa debbono essere custoditi in modo da evitarne la dispersione ed il deperimento. — Il bettolino è condotto ad economia o per conto privato, ma nell'uno e nell'altro caso è vietato di estendere ad altri che non siano i condannati la vendita dei generi, salvo autorizzazione del Ministero.

Anche per l'amministrazione delle manifatture la Direzione deve trasmettere al Ministero gli annuali progetti dei bilanci attivo e passivo. La Direzione stessa deve assicurare un continuo lavoro ai detenuti e procacciare la vendita dei prodotti. Ma più dettagliate norme in proposito saranno esposte alla voce **Lavoro carcerario.**

L'amministrazione degli interessi dei condannati riguarda il fondo di riserva, prodotto del lavoro, il fondo particolare del quale eventualmente sia provvisto il detenuto, il fondo pel vitto venale costituito colle quote di gratificazione, e gli oggetti di spettanza dei detenuti, oggetti che debbono essere convenientemente custoditi secondo le disposizioni che la Direzione creda opportune in proposito.

Finalmente, circa l'amministrazione delle masse delle guardie, conviene dire che il fondo delle masse medesime è amministrato dalla Direzione, la quale deve curarne la sollecita costituzione, l'integrale conservazione e la pronta ricostituzione.

20. — *B*) Chiuderemo con qualche notizia statistica circa ai condannati alla pena del carcere nel decennio 1874-1883:

	Condannati			
	dalle Preture		dai Tribunali	
Anni	Totale	Carcere	Totale	Carcere
1874	217,381	47,044	63,932	50,304
1875	214,092	48,342	61,196	48,937
1876	182,882	41,806	55,933	45,506
1877	206,019	50,128	53,822	43,922
1878	187,472	46,318	48,704	41,203
1879	231,735	57,283	76,261	58,190
1880	262,035	68,785	92,869	70,676
1881	231,665	55,185	66,244	53,885
1882	235,808	53,581	61,509	50,106
1883	232,594	53,051	58,414	47,273

Dai quali dati si ricavano anzi tutto le seguenti percentuali:

	Per 100 condannati	
Anni	Preture	Tribunali
1874	21.64	78.68
1875	22.58	79.97
1876	22.86	81.36
1877	24.33	81.60
1878	24.70	84.60
1879	24.72	76.30
1880	26.25	76.10
1881	23.82	81.34
1882	22.72	81.46
1883	22.81	80.93

e per tutto il decennio:

Preture		Tribunali		Totale	
Totale	Carcere	Totale	Carcere	Totale generale	Carcere
12,201,683	521,523	638,884	510,002	2,840,567	1,031,525

Per 100 condannati		
Preture	Tribunali	Totale
23.68	79.84	36.31

Per le Corti d'assise, nel detto decennio, possiamo raffrontare il numero dei condannati a pene correzionali (carcere in ispecie) e di polizia col numero totale dei condannati:

	Condannati dalle Corti d'assise	
Anni	Totale	Pene correzionali e di polizia
1874	7,497	2,118
1875	7,238	2,102
1876	6,682	1,798
1877	6,727	1,676
1878	6,394	1,578
1879	7,109	1,782
1880	7,805	1,973
1881	7,684	2,103
1882	6,065	1,623
1883	5,702	1,671

da cui si rilevano le percentuali seguenti:

Anni	Per 100 condannati
1874	28.25
1875	29.04
1876	26.91
1877	24.91
1878	24.68
1879	25.07
1880	25.28
1881	27.36
1882	26.76
1883	29.13

onde per tutto il decennio:

Totale	Pene correzionali e di polizia
68,903	18,424

ottenendosi la percentuale di 26.73.

Considereremo da ultimo il numero totale dei condannati a pene correzionali (carcere specialmente) in confronto del numero totale dei condannati a qualunque specie di pena dai pretori, dai tribunali e dalle Corti d'Assise, complessivamente, nel detto decennio:

Anni	Numero totale dei condannati — Totale generale	Pene correzionali
1874	288,810	132,406
1875	282,526	129,351
1876	245,497	113,248
1877	266,568	120,347
1878	242,570	110,214
1879	315,105	147,872
1880	362,709	176,423
1881	305,593	138,436
1882	303,382	134,502
1883	296,710	130,448

d'onde le percentuali:

	Numero totale dei condannati a pene correzionali dal 1874 al 1883 per °/₀ condannati
1874	45.85
1875	45.78
1876	46.13
1877	45.15
1878	45.44
1879	46.93
1880	48.64
1881	45.30
1882	44.33
1883	43.96

e pel decennio in complesso:

Totale generale	Pene correzionali
2,900,470	1,322,247

da cui la percentuale, sul totale condannati, di 45.93.

Possiamo quindi conchiudere che a poco meno di un quarto dei condannati dai pretori e a più di tre quarti dei condannati dai tribunali correzionali è inflitta la pena del carcere; alle Assise poi ad oltre un quarto dei condannati sono inflitte pene correzionali e di polizia, mentre infine, sul totale generale dei condannati da tutti i suddetti magistrati insieme, a quasi la metà, può dirsi, sono inflitte pene correzionali, e tra queste specialmente, come si sa, la pena del carcere.

CARCERE MILITARE. — Vedi **Militari**.

CARCERE PREVENTIVO. — Con questa locuzione si usa indicare lo stato di restrizione individuale cui può essere soggetto il reo nel corso del procedimento. *Carcere* lo chiama il Codice sardo (art. 56), *custodia* il Codice toscano (art. 69 e 70), *carcerazione* il Progetto del nuovo Codice (art. 39 dello schema Savelli). Altrimenti si usa dire anche *detenzione preventiva*, traducendo letteralmente la frase francese. — Comunque sia, preferendosi pure l'una o l'altra frase, lo sviluppo della materia, che si riferisce al trattamento individuale dell'imputato nel processo, non si confà col concetto che vi sta racchiuso dello stato di restrizione, che è soltanto la conseguenza di altro provvedimento, l'*arresto* legittimato, ed il *mandato di cattura* confermato, e che troppo intimamente si collega ad altro istituto, la *libertà provvisoria* per non doversi rimettere anche a questa voce una parte della trattazione. Una monografia, quindi, che a sè stante potrebbe completamente svolgere il soggetto sotto il titolo del carcere preventivo, non sarebbe giustificata nei riguardi di un' opera sistematica come la presente, e che offre modo di studiare la materia sotto altre voci. Laonde rimandiamo il lettore per il soggetto in genere alle voci **Arresto**, **Cattura (Mandato di)** e **Libertà provvisoria**, ed alla voce **Detensione preventiva** per ciò che veramente si attiene allo stato ed agli effetti della carcerazione preventiva.

CARCERE PRIVATO.

SOMMARIO.

Bibliografia.

1. Concetto generale del carcere privato. — 2. Distinzione tra carcere privato proprio ed improprio. — 3. Classificazione del carcere privato. — 4. Se costituisca reato permanente o continuato. — 5. Il carcere privato nel diritto romano. — 6. Il carcere privato nel medio evo. — 7. Il carcere privato nel diritto odierno. — 8. Elementi costitutivi del reato. — 9. Se l'assenso della persona rinchiusa distrugga il reato. — 10. Circostanze aggravanti. — 11. Del reato mancato e del reato tentato di carcere privato. — 12. Applicazione della teoria della complicità. — 13. Specialità in materia di detenzione arbitraria del debitore. — 14. Disposizioni particolari del Cod. di proc. pen. dirette a facilitare la scoperta del reato.

Bibliografia.

Antonii Mathaei, *De criminibus, prolegomena*, cap. 2. — Poggi, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, lib. 2, cap. 18, § 97. — Caravita, *Institutiones criminales*, lib. 4, § 1, cap. 4, n. 1. — Colero, *Decisiones*, 164. — Paoletti, *Istituzioni criminali*, lib. 3, tit. 6, pag. 108. — Carmignani, *Jurisprudentiae criminalis elementa*, § 885. — Mujart de Vouglans, *Leggi criminali*, vol. II, pag. 364. — Priori, *Pratica criminale secondo le leggi della Repubblica Veneta*, an. 1738, Tip. Gerardi, Cap. *Prigione privata*. — Saint Edme, *Dictionnaire de la pénalité, mot détention*. — Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, lib. 4, par. 1, cap. 3. — Mori, *Teorica del Codice penale toscano*, pag. 276. — Chauveau et Hélie, *Théorie du Code pénal*, tom. 3, pag. 99. — Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. v, § 2864 e seg. — Muller, *Della libertà individuale*, Firenze, 1880, — Zuppetta, *Considerazioni sull'appello prodotto dal capitano Galletti contro sentenza di condanna per detenzione e sequestro di persona* (*Gaz. Proc.*, XIII, 49). — Pugliese, *Requisitoria in causa di sequestro di persona* (*Gaz. Proc.*, XIV, 109). — Benassi, *Se sia concepibile il reato di carcere privato nella reclusione di un demente* (*Rivista legale*, 1878, 668).

1. Le parole *carcere privato* designano con sufficiente esattezza il concetto che sono chiamate ad esprimere.

Carcere è pena privativa della libertà, che solo alle autorità cui spetta amministrare la giustizia è dato di irrogare.

Privato è contrapposto di pubblico, e vale a significare che all'autorità sociale si è sostituito l'arbitrio dell'individuo.

Per carcere privato si deve dunque intendere l'arbitraria privazione della libertà.

Arbitraria detenzione, che costituisce una grave violazione della legge, ossia un reato meritevole di severa repressione.

Esattamente il Paoletti (1) definiva il carcere privato: *Privatum carcerem habere dicimus, qui jurisdictione carens, aliquem ligatum in compedibus vel clausum, et si non ligatum, custodiae tamen mandatum, ne aufugiat, detinet.*

Sotto due diversi aspetti questo reato è degno di speciale considerazione.

Da un lato si ha che la libertà costituisce uno dei più preziosi diritti della personalità umana, diritto che efficaci sanzioni devono tutelare. Dall'altro lato sta ancora

(1) Paoletti, *Institutiones criminales*, tit. VI, *Privatus Carcer*.

che col sostituire l'arbitrio dell'individuo alla autorità del potere giudiziario regolarmente costituito, l'amministrazione della giustizia soffre grave offesa; poichè, come dice Carrara, alla forza del diritto si sostituisce, in ultima analisi, il diritto della forza. Se però il reato è importante in teoria, rarissimi casi si annoverano in pratica, e le effemeridi di giurisprudenza registrano pochissimi processi per tale titolo.

2. Senonchè sino a questo punto noi ci siamo occupati di stabilire la materialità del reato, senza preoccuparci dell'intenzione dell'agente. Ora le ricerche intorno al dolo sono essenziali, poichè di frequente accade che uno stesso fatto costituisca diversi reati a seconda dell'intenzione con cui si commette.

Così chi si impossessa della cosa mobile altrui può essere tanto reo di furto quanto di ragion fattasi, e ciò a seconda che era intenzione dell'autore della sottrazione di commettere un'appropriazione a fine di lucro o di esercitare un suo preteso diritto di proprietà.

Del pari si ha il carcere privato proprio quando l'autore della detenzione arbitraria intese di sostituirsi alla pubblica giustizia e di farsi, come si suole dire, giustizia da sè. Si ha invece il carcere privato improprio, detto pure detenzione arbitraria, quando una diversa intenzione lo animava, e più specialmente se la spinta del delinquente fu l'odio.

Sebbene per il soggetto passivo del reato identici possano essere i danni subiti, la distinzione ha grande importanza, poichè, se è ormai fuor di questione che la penalità di un fatto si deve desumere da due elementi, dal danno e dal dolo, col variare di un solo di questi elementi, varia pure la quantità della imputazione.

E qui è da avvertirsi che la detenzione arbitraria rimane nei confini del carcere privato improprio sino a che lo scopo che si prefisse l'agente o particolari circostanze, accrescendone la criminosità, non abbiano per effetto di condurre il reato ad un titolo maggiore.

Così, se lo scopo dell'autore della detenzione fu di estorcere danaro, si ha il furto con ricatto; se invece il reato è stato commesso da persona rivestita di pubblica autorità, si ha l'abuso di autorità: se l'abduzione della vittima si consumò a scopo di matrimonio, si ha il ratto; e se a scopo di ridurre l'uomo libero in schiavitù, si ha il plagio.

3. La distinzione tra carcere privato proprio ed improprio ha pure importanza nei riguardi della classificazione dei reati. Carcere privato proprio e carcere privato improprio, sebbene legati in apparenza da strettissimi vincoli, non appartengono ad una medesima classe di reati.

È noto come la scuola criminale italiana, capitanata dal Carrara, che in ciò fu seguace del suo grande maestro Carmignani, distingua i reati a seconda del diritto offeso; e, poichè vari diritti possono essere contemporaneamente lesi, il che avviene nei reati che si dicono complessi, presceglie tra essi il diritto più elevato.

Col carcere privato improprio si offende il diritto alla libertà, col carcere privato proprio si offende il diritto alla libertà e la pubblica giustizia. Quest'ultima offesa essendo di più alta importanza, perchè tocca direttamente l'interesse sociale, mentre l'altra offende direttamente l'individuo e solo per riflesso la società, ne consegue che il carcere privato proprio deve classificarsi tra i reati sociali e precisamente contro la pubblica giustizia.

Fra questi lo pone il Carrara insieme alla ragion fattasi ed al duello, e parimenti lo classifica Carmignani tra i delitti contro la giustizia pubblica commessi da persona privata contro persona privata.

Invece il carcere improprio risolvendosi in un attentato alla libertà individuale, si classifica tra i reati naturali contro la libertà.

4. Si dubita se il carcere privato costituisca un reato permanente oppure un reato continuato.

Mentre molte infrazioni si effettuano e si consumano nello stesso momento, altre infrazioni, invece, sono suscettibili di prolungarsi per un lasso di tempo più o meno lungo.

In altre parole, se la infrazione cessa appena commessa, il reato è istantaneo; che se invece si prolunga, possono darsi due ipotesi. Se si prolunga lo stato di violazione della legge senza bisogno di nuovi atti, si ha il delitto permanente; ed invece se nuovi atti occorrono, sebbene diretti allo stesso fine criminoso, si ha il reato continuato.

Evidentemente il carcere privato non costituisce un reato istantaneo. Se il reato è consumato tosto che si è operato il rinchiudimento, il reato non cessa finchè dura questo rinchiudimento.

Resta a sapersi se costituisca reato permanente o continuato.

Sostiene il Carrara che costituisce delitto continuato. Egli osserva che delitto permanente sarà il furto, perchè il ritenere presso di sè la cosa rubata, anzichè renderla, è uno stato contrario alla legge, ma non è atto costituente nuovo delitto. Ma il carcere privato ogni giorno in cui si prolunga la detenzione presenta un atto umano, che di per sè solo sarebbe passibile di pena: dunque è un delitto continuato, e non un delitto permanente. Se un minore ruba un cavallo, e, giunto alla maggiore età lo aliena e continua ad usarlo, questa permanenza di uno stato antigiuridico doloso non vi autorizza per certo ad imputare il furto a colui come commesso in età maggiore. Se invece alcuno continua a tenere in carcere il suo nemico, anche giunto alla maggiore età, non pare possa menarglisi buona la scusa della minore età. E ad ogni giorno in cui si ritiene, si reitera un atto consumativo della offesa alla altrui libertà, e questa è vera continuazione di delitto, non permanenza.

Senonchè le ragioni addotte dal Carrara non mi persuadono. A me sembra, invece, che il carcere privato costituisca il tipo del reato permanente. Una volta operato il rinchiudimento, nessun nuovo atto occorre, mentre il reato continuato esige la ripetizione di atti intesi ad un unico fine. Nè si dica che, ad ogni giorno che passa si consuma un nuovo attentato contro la libertà del rinchiuso, giacchè non vi ha alcuna ragione di dividere il tempo del rinchiudimento in tante unità quanti giorni ebbe a durare. Ed allora si potrebbe domandare: perchè parlare di giorni piuttosto che di ore o di minuti?

In quanto all'esempio addotto, prescindendo dal notare quanto sia pericoloso l'argomentare per esemplificazione, mi limito ad osservare che, a mio modo di vedere, l'alienazione della cosa rubata non implica permanenza del furto, e che ad ogni modo nulla vieta che un reato permanente s'intenda commesso nella età maggiore, quando, iniziatosi durante la età minore, perduri oltre la maggiore.

Nè basta. In tema di reati continuati, i singoli atti possono considerarsi separatamente, mentre ciò non può accadere nel carcere privato. Un furto continuato può scomporsi in altrettanti furti, ma il carcere privato non può scomporsi in altrettanti reati di carcere privato.

È poi strano che il Carrara dica che la durata del carcere sia una circostanza aggravante la quantità del maleficio; essa non sarebbe più tale se desse luogo a reiterazione del delitto.

Concludendo diciamo che sarebbe un non comprendere lo spirito della fittizia teorica del reato continuato, teorica immaginata ed accolta a beneficio del reo, se essa si volesse estendere al carcere privato, perchè in tal modo si risolverebbe in danno del reo, dovendosi pur sempre punire maggiormente l'autore di un reato continuato che l'autore di un reato singolo.

Secondo me, il carcere privato, sia proprio che improprio, è dunque un reato permanente, non un reato continuato.

5. L'importanza del carcere privato, sebbene tuttavia grande, è di gran lunga inferiore a quella che aveva nelle epoche antiche.

Difficoltà pratiche dovute al progredire dell'incivilimento ne rendono sempre più difficile l'effettuazione.

Non più esistono i potenti signori di vasti latifondi, disdegnosi di ogni autorità, intolleranti di qualunque freno, avvezzi a non conoscere altra legge all'infuori della loro volontà, e pertanto disposti a farsi giudici dei delitti che credono essere stati commessi.

Giustamente, a mio modo di vedere, le leggi romane ed il diritto francese del medio evo ponevano il carcere privato nel numero dei crimini di lesa maestà, perchè, come dice Mujart de Vouglans (1), appartiene al solo principe di fare giustizia ai suoi sudditi ed il diritto di punire colla perdita della libertà coloro che ne hanno abusato, rendendosi refrattari alla legge.

Concetto, che, nel senso di una derivazione mediata, anzichè immediata e diretta, tuttora si ha nella formola: « la giustizia emana dal re ».

Personarum custodia ad solum principem pertinet: L. 9, ff. *ex quib. caus. maj.*.... *Si quis posthac reum privato carcere destinavit, reus maiestatis habeatur:* Leg. unic., Cod. Theod., *De carceris custodia.*

Il diritto romano dichiarava colpevoli di lesa maestà e puniva colla morte questo crimine, minacciando uguale pena ai governatori delle provincie, che, avendone cognizione, trascuravano di reprimerlo.

« Jubemus (2) nemini penitus licere in quibuslibet imperii nostri provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi, privati carceris exercere custodiam, viris clarissimis omnium provinciarum rectoribus daturis operam, ut saepe dicta nefandissimorum hominum arrogantia modis omnibus opprimatur: nam post hanc saluberrimam constitutionem, et vir spectabilis pro tempore praefectus augustalis et quicumque provinciae moderator, maiestatis crimen procul dubio incursurus est, qui cognito huiusmodi scelere, laesam non vindicaverit maiestatem. Primatibus insuper officiorum eiusdem criminis laqueis constringendis, qui simul atque noverint memoratum interdictum facinus in quocumque loco committi, proprios judices de opprimendo nefandissimo scelere non protinus curaverint instruendos. Nam illud perspicuum est, eos qui hoc criminis genus commiserint, etiam pro veterum legum et constitutionum tenore, tanquam ipsius maiestatis violatores, ultimo subiugandos esse supplicio.

« Dat. Kalend. Jul. Constantinopoli. Longino V. c. cof. ».

6. Presso i Longobardi la perdita della libertà era considerata non minore della perdita della vita, onde si agguagliava chi quella altrui toglieva a chi lo spogliava di questa, e però entrambi venivano puniti in una stessa guisa.

Altre legislazioni medioevali punivano a danaro e altre ad arbitrio, altre nel capo, non mancando quelle che vi aggiungevano eziandio la confisca (3).

Molte leggi tenevano calcolo del tempo per cui era durata la detenzione, proporzionando alla durata la pena.

Altre leggi si preoccupavano invece dello scopo prefissosi dal reo.

Le quali pene del privato carcere, dice Pertile, qualche legge voleva applicate anche ai signori che arrestavano i propri vassalli; e il Codice Giuseppino eziandio al padre che tenesse rinchiuso il proprio figlio per più di 3 giorni.

Gli Statuti di Parma del 1494, di Moncalieri del 1353, di Asti del 1253, di Corsica e di Lucca punivano severamente il reato di carcere privato.

Carlo I d'Angiò proibì, pena la vita, l'arresto di qualcuno senza licenza dell'autorità.

Lo Statuto d'Adria del 1442 puniva l'arbitraria detenzione per un'ora o meno di 5 lire, per più di un'ora di 10 lire, per oltre 24 ore di lire cento.

Secondo lo Statuto di Bologna del 1561, il carcere privato per più di ore venti allo scopo di libidine era punito di morte; in caso diverso, si puniva ad arbitrio.

La Costituzione Teresiana minacciava la pena di morte.

Per il Codice Giuseppino (§ 246), già ricordato, il privato carcere è punito col carcere da un mese a 5 anni.

Nella Repubblica veneta, gelosissima dei diritti spettanti all'autorità regolarmente costituita, era naturale che la prigione privata fosse gravemente colpita.

Nella *Pratica criminale*, secondo le leggi della serenissima Repubblica di Venezia, opera del Priori stampata in Venezia nel 1738, il sistema ivi vigente trovasi descritto chiaramente in poche righe.

Dice quell'autore: « Quello, che per propria autorità e non con quella del principe, al quale solo spetta ed appartiene il tenere carceri, si facesse lecito di far carcerare in qualche luogo suo privato quelli che avessero commesso alcun delitto, per altra causa tenendoli in esse prigioni per forza, e contro la loro volontà, incorrerebbe nel delitto di lesa maestà, che è di pena capitale con la confiscazione dei beni, come di sopra; ben ognuno può ritenere li delinquenti nei delitti gravi, e compresi dalle leggi, purchè nel termine di venti ore li presentino nelle forze della giustizia, tutto che alcuni vogliano che ciò si debba fare nel termine di ore sei. E permesso solamente al marito di tenere la moglie serrata in qualche luogo, al padrone il servo ed al padre il figliuolo, non per tenerli come prigioni, ma per castigo e per poco tempo. Intendendosi commettere delitto di lesa maestà, quando che si tengono private carceri, e per sola custodia e non per castigo come di sopra, o che rilasciando il carcerato si volesse da lui sicurtà o pieggeria ».

Secondo il diritto comune toscano, la pena del carcere privato sarebbe stata l'estremo supplizio, ma la pratica giudiziaria, temperandone il rigore, aveva sostituito una pena arbitraria.

Riferisce il Paoletti il processo di un certo Job, tenutosi nel 1703, che, sospettando di esser stato derubato di una moneta d'oro, aveva rinchiuso per quindici giorni, nutrendolo di solo pane ed acqua, il presunto ladro, per ottenerne la confessione e la restituzione della moneta. Fu condannato a soli cento scudi di multa, poichè il crimine era diretto non già a turbare la giurisdizione del Regno, ma specialmente a ricuperare la moneta.

In Francia una decisione del Consiglio del 25 novembre 1608 proibì di ritenere nelle case private i prigionieri sotto pena della vita.

Invece (4) l'Ordinanza del 1670, intervenuta dopo

(1) *Leggi criminali*, vol. II, pag. 364.

(2) Leg. 1, Cod. *De privatis carcerib. inhib.*, lib. IX, tit. V.

(3) Pertile, *Storia del diritto ital.*, vol. V, pag. 17.

(4) Mujart de Vouglans, *Le Leggi criminali*, pag. 363.

quell'epoca, nel tempo stesso che proibisce le carceri private, non determina veruna pena contro i particolari che si rendono colpevoli di questo crimine, ma soltanto contro i prevosti delle pattuglie e gli uscieri che con ordine loro proprio arrestano le persone; onde bisogna concludere che la predetta Ordinanza lascia la punizione dei primi all'arbitrio dei giudici.

Mujart de Vouglans attesta che sotto l'impero di quell'Ordinanza il carcere privato era permesso:

1° quando l'accusato veniva arrestato in flagrante delitto fino a che non si potesse metterlo nelle mani della giustizia;

2° quando la prigione del luogo non fosse sicura, onde il prigioniero avrebbe potuto facilmente fuggire;

3° finalmente il carcere privato potersi altresì impiegare per forma di correzione dai padri verso i loro figli e dai superiori di convento verso i loro religiosi.

Del pari i parenti potevano tenere rinchiusi i loro parenti insensati o furiosi, ed erano anzi a ciò obbligati onde impedire che potessero nuocere.

Era l'applicazione delle massime del diritto romano:

Is tamen qui in potestate habet hoc interdicto non tenebitur, quia dolo malo non videtur habere qui jure suo utitur (1).

Furiosis, si non possint per necessarios contineri eo rimedio per praesidem obviam eundum est, scilicet ut carcere contineantur; et ita divus Pius rescripsit (2).

7. Nel diritto penale italiano moderno è a notarsi che il codice sardo, come bene osserva il Puccioni (3), non contempla la vera ipotesi del plagio, ma lo confonde con l'arresto arbitrario.

Invece ne tratta il codice toscano.

Riferisco le disposizioni vigenti nella nostra legislazione in proposito.

Codice toscano:

« Art. 358, § 1. Qualunque per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona suo malgrado, ed anche di una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni; soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni.

« § 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni.

« Art. 360, § 1. Chiunque non rivestito di legittima autorità, tiene ingiustamente rinchiusa od altrimenti arrestata una persona, è punito, come colpevole di carcere privato, con la casa di forza da tre a sette anni, e nei casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni.

« § 2. Se per altro la persona, contro la quale fu commesso il delitto, sofferse, a cagione del modo o del luogo in cui fu tenuta, altri patimenti, oltre la privazione della sua libertà, si applica sempre la casa di forza da tre a dodici anni. »

Codice sardo:

« Art. 199. Chiunque senza ordini delle autorità competenti e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato, e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

« Quanto al risarcimento dei danni si osserverà il disposto dell'art. 195.

« Art. 200. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione.

« 1° se tale detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

« 2° se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa o sotto un nome falso o con falso ordine di un'autorità pubblica.

« Art. 201. Se nell'arresto, nella detenzione o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sopraindicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

« Art. 202. Avrà luogo la stessa pena di cui nell'articolo precedente se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, siansi fatte minaccie di morte o siansi usate violenze, sevizie od altri maltrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

« Art. 203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze di natura tale che costituiscano per sè un crimine od il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

« Art. 204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di mesi sei, se i colpevoli di cui all'art. 199, contro i quali non siasi ancora proceduto, avranno posto in libertà la persona arrestata, sequestrata o detenuta, entro il termine di giorni tre da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro, purchè in quel frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per se medesime le commesse violenze ».

In quanto ai numerosi progetti di codice penale, che da oltre un ventennio si sono succeduti, è a notarsi che il progetto Vigliani, salvo qualche lieve modificazione nella misura della pena, accoglie completamente i concetti del Cod. pen. sardo (art. 159, 160, 161), che, come dice nella Relazione, gli sembrano provvedere con giusto rigore di opportune sanzioni penali al pieno rispetto ed al libero esercizio di tutti i diritti politici del cittadino. Ed in ciò il progetto Vigliani è pienamente conforme al progetto Pisanelli (art. 326, 327).

È a notarsi ancora che il progetto Vigliani pone erroneamente il carcere privato tra i reati contro l'esercizio dei diritti politici. Come disse Pessina in seno alla Commissione che preparò il progetto Mancini, l'origine della confusione delle materie sta nel codice francese, che servì di tipo ai codici italiani del 1839 e 1859. Quel codice pone insieme i reati contro il potere elettorale e i reati che violano alcuni diritti della individualità umana, solo perchè questi sono sacri così dinanzi agli individui privati come dinanzi agli organi del potere sociale, e ne formò la categoria dei reati contro i diritti garantiti dallo Statuto. Ora è inesatto considerare la libertà individuale come diritto politico, solo perchè la stessa è espressamente garantita dallo Statuto. Essa esiste prima ed indipendentemente dalla costituzione politica dello Stato. Come l'integrità personale, come la proprietà, essa ha il suo fondamento nella natura umana.

Nel progetto Zanardelli il carcere privato si trova nella categoria dei reati contro la libertà, ed è contemplato dagli art. 132 e 133, che provvedono pure alle circostanze aggravanti. E la gravità si desume sia dal fine a cui intende il colpevole con la violenta o fraudolenta abduzione o detenzione di una persona, qual è quello di ridurlo in servitù o di consegnarlo per un ser-

(1) L. 29, § 2, ff. *De homine libero exhibendo.*

(2) L. 13, § 1, ff. *De officio praesidis.*

(3) *Commentario*, vol. 4, pag. 624.

vizio militare in estero paese o per fine di lucro o di vendetta; sia dai mezzi adoperati per riuscire nel criminoso intento, fra cui, come i più pericolosi, si enumerano il falso nome, la falsa divisa, il falso ordine, il pretesto religioso. In massima il progetto presuppone che sia stata adoperata la violenza o la frode per attentare alla libertà personale, imperocchè, dove fosse il consenso, questo distrugge il costringimento e quindi la possibilità di concepire la offesa alla libertà. Ma, poichè vi ha uno stadio della vita dell'uomo, nel quale egli si considera giuridicamente incapace di consenso, così il progetto statuisce che, se si tratta di un minore di quindici anni, il consenso non vale per escludere il reato ma solo per punirlo meno severamente. Identicamente dispose il progetto Savelli (art. 132 e 133).

7 bis. In quanto alle legislazioni straniere, esse concordano nel comminare una pena privativa della libertà, che oscilla tra la prigione semplice ed i lavori forzati.

Il codice svedese (art. 115, § 9) infligge nei casi più gravi i lavori forzati, e nei più leggieri il carcere.

Il codice austriaco (§ 93, cap. 9) va da 6 mesi di carcere semplice a cinque anni di carcere duro.

Il cod. spagnuolo (§ 411) la prigione correzionale e la reclusione.

Il cod. portoghese (art. 330) la prigione correzionale ed i lavori forzati.

8. Dalle disposizioni di legge ora ricordate è facile desumere gli elementi costitutivi tal reato.

A costituire il delitto contemplato dall'art. 199 del Cod. pen. sardo basta, oltre il dolo nell'agente, che siavi stato l'attentato alla libertà individuale, mediante l'arresto, la detenzione od il sequestro di una persona senza ordine dell'autorità competente e fuori dei casi di flagrante delitto. Il reato è imputabile e punibile quando anche la privazione della libertà sia fatta per breve tempo e senza violenza sulla persona (1).

Secondo il disposto dell'art. 560, § 1, del Cod. penale toscano, gli estremi costitutivi del delitto di carcere privato sono: 1° la privazione dell'altrui libertà personale; 2° la mancanza di legittima autorità in chi tiene rinchiusa o altrimenti arrestata una persona; 3° la ingiustizia della detenzione (2).

Sebbene nel carcere privato concorra generalmente l'abduzione della persona rinchiusa, non può dirsi però che questa abduzione sia un elemento del reato, poichè può darsi il caso che si rinchiuda taluno nelle proprie stanze o si imprigioni chi si è recato volontariamente in un dato locale.

Come esattamente osservano i compilatori del primo repertorio dodecennale degli *Annali della giurisprudenza italiana*, colle disposizioni del Cod. pen. toscano concorda in sostanza il Cod. pen. sardo del 1859, art. 199. Dove manchi alcuno degli estremi, che, secondo le leggi surriferite, costituiscono il delitto di carcere privato, il titolo del reato è diverso, ed il reato può anche sparire. Così, se la ingiusta detenzione si opera da chi è rivestito di pubblica autorità, il reato assume il titolo di abuso di autorità, e si punisce con diverse norme stabilite all'articolo 123 del Cod. pen. toscano ed all'art. 194 del Codice pen. sardo. Se invece manchi la ingiustizia della detenzione, viene a mancare anche il delitto, come accadrebbe nel caso in cui una modica reclusione fosse adoperata dai genitori per correggere un giovinetto, o prevenire un male, o da un marito per impedire le sregolatezze della moglie, come pure quando taluno rinchiudesse un maniaco per provvedere alla propria o all'altrui sicurezza o un ladro sorpreso in flagrante per consegnarlo alla pubblica forza.

Il Chardon giustamente osserva che non è soltanto un diritto ma un dovere per la famiglia di un alienato di custodirlo, ed anche, se il suo stato lo esiga, di tenerlo rinchiuso, poichè, se esso cagiona dei danni, la famiglia deve risponderne. Concetto che già trovasi espresso nel Poggi (3), il quale, enumerando coloro che *privati carceris actione teneri nequeunt*, pose fra essi *qui furiosum clausum retineant, quin imo negligentes custodiam, ii quibus pertinet, culpae tenerentur, si interim vel ipsi sibi, vel aliis noceret.*

E il Paoletti (4) così si esprime: *Consequens est, in hoc crimen non incidere satellites, qui capto criminoso per aliquod temporis spatium detinent, antequam tribunalis carceribus eum mancipent, patres qui privata coercitione filios cohibent; consanguinei furiosum detinentes, cunctique omnes, qui aliquem in crimine furti, homicidii etc. deprehensum tenent custodiuntque, dummodo id per illud temporis spatium agant, quod ad detentionem, eiusdemque causam tribunali patefaciendam, necessarium sit.*

La Corte di cassazione di Firenze nel 10 dicembre 1870 (5) disse che non costituisce il delitto di carcere privato il rinchiudimento del figlio operato dal padre, e la stessa Corte nel 13 ottobre 1874 (6) escluse l'ipotesi del reato nella reclusione di un demente.

Infine la Corte di cassazione di Palermo nel 30 dicembre 1884 (7) disse non costituire reato la detenzione temporanea fino all'arrivo degli agenti della forza pubblica, fatta da una guardia campestre di persona incognita sorpresa in contravvenzione di porto di fucile senza permesso.

In proposito della detenzione del reo sorpreso in flagrante trova applicazione l'art. 65 del Codice di proc. penale, che generalmente la consente.

Tra le massime, che la giurisprudenza ebbe ad affermare, ricordo ancora le seguenti:

L'arresto arbitrario commesso da una guardia campestre nell'esercizio delle sue funzioni costituisce il reato di carcere privato (8). Sia pure il fine dell'arresto non riprovevole, vi è sempre il reato; quindi il sequestro di una persona all'oggetto di procurare l'arresto di un delinquente, è imputabile (9).

Il pubblico ufficiale è imputabile di carcere privato se incompetente ad ordinare od eseguire l'arresto (10).

Arrestato il reo in flagranza di reato, non deve condursi in carcere privato e ritenerlo a lungo privatamente, in caso opposto si è colpevoli di arresto arbitrario (11).

Un gendarme ed un capitano della guardia nazionale, che arrestino arbitrariamente un cittadino e lo trattengano più ore senza atto di carcerazione, e senza condurlo avanti l'autorità competente, incorrono nell'applicazione di questo articolo, perchè il fine è tutto privato, e l'ope-

(1) Cass. Torino, 30 novembre 1870 (*Annali*, IV, 1, 2, 384).

(2) Cassaz. di Firenze, 27 luglio 1867, (*Id.*, I, 1, 1, 2, 261).

(3) Poggi, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, L. 4, cap. 18, § 97.

(4) Paoletti, *Institut. crimin.*, tit. VI, *Privatus carcer.*

(5) *Annali*, IV, 1, 2, 412.

(6) *Id.*, IX, 1, 2, 11.

(7) *Id.*, *id.*, 11, 116.

(8) Cass. francese, 25 maggio 1827.

(9) Cass. sarda, 19 maggio 1859; — Chauveau et Hélie, Op. cit., t. 1, n. 1267.

(10) Cass. francese 5 novembre 1812: Dalloz, t. IX, pag. 783. — Cass. Bruxelles, 21 maggio 1839 (*Giur. Belg.*, 1839, p. 1, 328).

(11) Cass. Napoli, 14 agosto 1883; 22 settembre 1834; — Nicolini, *Questioni di diritto.*

rato non è nell'esercizio delle proprie funzioni, come l'hanno mostrato gli atti conseguenti all'arresto (1).

Il mettersi da una riunione sediziosa le guardie alla porta di un comandante della forza pubblica, a fine di impedirgli ogni comunicazione, costituisce il sequestro di persona (2).

Il padre e la madre, che hanno rinchiuso per più di un mese un loro figlio in un angolo della loro abitazione, possono essere tenuti per sequestro arbitrario, perchè questo può esistere senza arresto nè detenzione (3).

Quel debitore, che, arrestato per debiti, riesce a fuggire con chiudere a chiave la porta dell'appartamento dove si trova l'usciere con i testimoni, si rende colpevole di sequestro di persona, non ostante che pochi minuti dopo il medesimo debitore avesse rimesso la chiave per farli uscire (4).

Relativamente alla diminuente di cui all'art. 204 Cod. penale, la nostra giurisprudenza italiana stabilì due massime importanti. Disse la Corte di cassazione di Torino nel 31 maggio 1881 che l'elemento essenziale del reato di sequestro di persona, di cui all'art. 199 Codice penale, sta nella privazione dell'esercizio della libertà personale, quale si ha quando taluno venga forzato ad abbandonare il luogo di sua dimora, e, reso impotente a resistere ed a liberarsi, venga tradotto ad altro paese come prigioniero di una turba minacciosa, e che non si fa luogo alla diminuzione di pena accordata dall'art. 204 del Codice penale per ciò che la persona arrestata sia stata rilasciata in libertà dopo poche ore, mentre intanto il colpevole ha raggiunto il suo scopo; tanto meno poi se il detenuto era stato rilasciato libero dal detentore, non spontaneamente, ma dietro la intimazione della forza pubblica.

E la Corte di cassazione di Palermo nel 9 febbraio 1882 stabilì che, sia che il sequestro costituisca crimine, sia che si limiti a delitto, ha sempre luogo la diminuzione di pena di cui all'art. 204 Codice penale nel caso di rilascio prima del procedimento.

9. È grave questione se l'assenso di chi patisce la detenzione valga a dirimere la responsabilità ed a far scomparire il reato.

La questione può farsi tanto per l'una che per l'altra forma di carcere privato.

Quanto al proprio, è da osservarsi come la legge penale traduca in atto un diritto essenzialmente pubblico, appunto perchè tale diritto appartiene non ai singoli individui ma all'autorità dello Stato, per cui trova applicazione il principio: *jus publicum privatorum pactis mutari nequit*.

Ed il carcere privato è sempre un delitto sociale, sia che si usurpi l'autorità del magistrato, sostituendovi la propria per punire un fatto accompagnato da sanzione legale; sia che si usurpi l'autorità del legislatore, punendo un fatto che la legge non contemplava tra i delitti.

Nè potrebbe l'autore della violazione invocare la massima *unusquisque potest juri pro se introducto renuntiare*, oltre che per la ragione suesposta, anche pel fatto che l'offesa alla giustizia sociale sussiste parimenti, sostituendosi pure sempre al giudice legittimo un'arbitraria autorità ed un arbitrario apprezzamento.

Infine, anche sussistendo il consenso, manca medesimamente la garanzia di esatta e vera giustizia, le quante volte questa venga esercitata da chi è giudice in causa propria, non potendo egli come tale conservarsi siffattamente calmo, sereno ed imparziale da apprezzare convenientemente la colpa di chi lo offese.

Nella nostra giurisprudenza non mancano decisioni, le quali negarono efficacia al consenso della vittima, non per i motivi ora ricordati, ma per la ragione che il consenso era a ritenersi dovuto al timore.

Così nel celebre processo Lattes, in cui una fanciulla aveva consentito alla privazione temporanea della libertà, in pena della sua infedeltà, la Corte d'appello di Firenze, Sezione d'accusa, con sentenza 11 giugno 1867, aveva dichiarato non esser luogo a procedere, perchè, (secondo la dottrina di Carmignani e di altri molti) il reato di carcere privato esige per suo estremo il dissenso della persona rinchiusa.

La Corte di cassazione di Firenze nel 27 luglio 1867 (5) annullò il giudicato, dicendo non esser libero il consenso, perchè determinato dal timore.

Sembra dunque che, se il timore non avesse esistito, ogni responsabilità sarebbe scomparsa.

E negli stessi sensi la Corte di cassazione di Firenze nel 10 dicembre 1870 (6) stabilì il principio che il consenso della persona, che fu passiva del carcere privato, non vale ad eliminare il delitto ed a convertirlo in una azione indifferente di fronte alle leggi penali, ma tutto al più può costituire una circostanza attenuante e consigliare l'applicazione al colpevole della parte seconda della disposizione dell'art. 560, § 1, del Codice penale toscano. In ogni modo non può dirsi che siavi veramente consenso per parte di chi subì il carcere privato, quando dalle circostanze particolari del caso risulti che la persona rinchiusa, sebbene concordasse la propria detenzione, agì sotto la influenza di una coazione morale, che toglieva o diminuiva la libertà del consentire.

In quanto al carcere privato improprio, è da osservarsi che l'indole sua è diversa dal carcere privato proprio. Il primo è un delitto sociale, il secondo invece un reato individuale, col quale si lede il diritto alla libertà che spetta ad ogni uomo.

Ora il diritto alla libertà è alienabile, ma non perpetuamente; e l'alienazione può ritrattarsi per pentimento, ma, fino a che dura, essa esime da ogni responsabilità penale chi accettò il contratto.

Come osserva Carrara, quando concorra il consenso valido del soggetto passivo della privazione, non si può neanche sostenere esservi una vera privazione di bene, un vero sfogo di odio o di vendetta; nè sarebbe concepibile che taluno, volendo seriamente esercitare e sfogare un tale sentimento malvagio sulla persona da lui odiata, anzichè produrre a questa un danno, un male diretto od indiretto, si determinasse a fare invece cosa che viene spontaneamente e senza sforzo alcuno accettata dalla persona odiata, e che per conseguenza non genera in essa neanche una sofferenza evanescente. Ora, se tale privazione costituente un male illusorio ed apparente non si fosse compiuta ad arbitrario fine di giustizia, non si saprebbe quale figura di reato si avrebbe nel caso concreto. E tanto più che uno degli elementi costitutivi il reato è il danno, materiale o morale non importa, grave o lieve non conta, ma pur sempre danno: ora, mentre nel carcere privato proprio vi è

(1) Cass. francese, 25 maggio 1832 (*Giornale di diritto crim.*, 1832, pag. 134).

(2) App. di Grenoble, 17 aprile 1832 (Sir., t. XXXII, p. II, pag. 452).

(3) Cass. franc., 19 giugno 1828 (Sir., t. XXIX, p. 1, pag. 159); 27 settembre 1838, (Id., t. XXXVIII, p. 1, pag. 788).

(4) Cassaz. francese, 16 gennaio 1847 (Sir., t. XLVII, p°. 1, pag. 289).

(5) *Annali*, II, 2, 1, 2, 216.

(6) *Id.*, IV, 1, 412.

sempre il danno sociale per essere violato un diritto pubblico e fondamentale cioè della giustizia, nella detenzione arbitraria spontaneamente accettata il danno sfugge alle ricerche del giudice il più severo e scrupoloso, dell'osservatore il più acuto e diligente.

Come logica e necessaria conseguenza dei principii suesposti, ne viene che, concorrendo il consenso giuridico nel carcere privato proprio, scompare il reato sociale; per cui, in codesto caso, il reato di carcere privato proprio cesserebbe di presentarsi come delitto complesso per essere un delitto semplice: il che, se non autorizza a modificare la figura e specie del reato, obbliga a ritenere diminuita la quantità del maleficio.

Occorre appena avvertire che, per poter fare questione sulla validità del consenso, è assolutamente necessario che la persona rinchiusa, sia per l'età, sia per le condizioni mentali, si trovi in tale stato da poter validamente consentire.

Onde nessun valore potrebbe attribuirsi al consenso prestato da un minorenne o da un pazzo.

10. Come vedemmo, il carcere privato è delitto secondo il Codice toscano, poichè a costituirlo occorre l'elemento del dolo.

Secondo il Codice sardo, che classifica le azioni punibili non secondo il criterio ontologico, ma secondo la pena che il Codice ad esse minaccia, il carcere privato è delitto generalmente, ma può divenire crimine quando particolari circostanze lo aggravino.

Le circostanze aggravanti il carcere privato possono essere: la durata; il modo usato nel conseguire la cattura; le circostanze che la accompagnarono.

È naturale che una lunga detenzione ispiri ben maggiore spavento nella società di una carcerazione che si protrasse solo per breve tempo. Maggiore è il danno mediato, maggiore il danno risentito dalla vittima, maggiore infine la malvagità dell'autore del reato, che ha mostrato di perseverare lungamente nell'intento criminoso. Ne consegue quindi che è giusto l'aggravare la pena dopo un certo lasso di tempo. Lo stabilire quale debba essere il termine che qualifica il reato dipende esclusivamente dai legislatori, i quali variano in proposito moltissimo.

Però tutte le disposizioni legislative si possono ridurre a due sistemi: l'uno che stabilisce un termine, passato il quale, la pena s'aggrava; l'altro che commisura e proporziona la pena alla durata della detenzione.

Il legislatore sardo seguì il primo sistema, ed a sensi dell'art. 201 la detenzione, che ha durato oltre un mese, è punita colla reclusione.

Altra circostanza aggravante si può avere nel modo usato per conseguire la detenzione, per imprigionare la vittima.

Questo può essere la frode o la violenza. La violenza costituisce per la società un pericolo maggiore della frode, poichè questa si può evitare stando in guardia, mentre nessuno può dirsi certo di essere il più forte. Tuttavia vi ha una forma di insidia, che assume particolare gravità, poichè denota sfregio all'autorità pubblica e disarma la vittima, che non può porsi in difesa.

Ciò accade quando, a consumare la carcerazione, il reo siasi servito di una falsa divisa, od abbia agito sotto un nome falso o con falso ordine di un'autorità pubblica.

Anche in questo caso, per l'art. 201 del Codice sardo, alla pena del carcere si sostituisce la reclusione.

Infine la detenzione può essere accompagnata da minaccie o da sevizie, le quali possono non aver lasciato traccie, come del pari possono aver offeso la persona od alterato la salute della vittima.

È giusto pertanto che ad un maggior dolo ed a più grave danno privato e sociale corrisponda un aumento nella pena.

Inerendo a questi principii, il Codice penale toscano, all'art. 360, alinea, dichiara che, se la persona contro la quale fu commesso il delitto, sofferse, a cagione del modo o del luogo in cui fu tenuta, altri patimenti oltre la privazione della libertà, si applica sempre la casa di forza da tre a dodici anni.

E l'art. 202 del Cod. pen. sardo commina la reclusione non minore di anni sette se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, siansi fatte minaccie di morte o siansi usate violenze, sevizie od altri maltrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

Non credo poi che debba costituire circostanza aggravante l'abduzione della persona rinchiusa. È vero che il carcere privato può concepirsi in due modi: può aversi tanto se la persona venne condotta in carcere con frodi o violenze, quanto se fu carcerata nello stesso sito in cui trovavasi o in cui erasi accidentalmente recata.

È vero ancora che il danno mediato è maggiore nella seconda ipotesi, poichè il pericolo della sicurezza dei cittadini si accresce; ma, siccome quest'ultimo caso è il più frequente, tanto da riescire meravigliosamente raro il primo, ne consegue che lo stabilire un aggravante sarebbe lo stesso che proclamare aggravato quasi sempre il reato.

11. È a vedersi se possa darsi il reato tentato ed il reato mancato in materia di carcere privato.

In quanto al tentativo, parmi evidente la risposta affermativa.

Tosto che si abbia un principio di esecuzione della detenzione arbitraria, ad esempio nell'abduzione della vittima allo scopo del rinchiudimento, il tentativo sarà accertato.

La difficoltà starà invece nello stabilire quando si avrà il principio di esecuzione, non potendosi confondere con esso gli atti semplicemente preparatorii, che non sono da soli incriminabili. Per risolvere il dubbio, bisognerà ricorrere alle teorie generali in materia di tentativo, le quali ammettono che sussistono gli elementi costitutivi del delitto punibile quando è accertata una intenzione malvagia specifica, diretta unicamente a commettere il fatto o a conseguire l'effetto che avrebbe ottenuto la consumazione del reato rimasto imperfetto e un atto di esecuzione idoneo al conseguimento dello scopo criminoso (1).

Naturalmente occorrerà che gli atti di esecuzione siano rimasti interrotti o sospesi per circostanze fortuite ed affatto indipendenti dalla volontà dell'autore. Invero, tanto a sensi dell'art. 96 del Cod. pen. sardo, quanto a sensi dell'art. 48 del Cod. pen. toscano, il tentativo cessa di essere imputabile per la desistenza spontanea dell'azione intrapresa. Il che è conforme a giustizia e consigliato dalla prudenza.

È conforme a giustizia, giacchè le pene sono minacciate affinchè i malintenzionati si astengano dal violare i diritti, ed in caso di desistenza la minaccia della pena ottenne l'intento in mira; e perciò manca il fondamento della punibilità dell'atto.

È consigliato dalla prudenza, poichè è da adottare sempre il minore dei mali, e col far capire che chi corre falsa via e si arresta non è punito, si facilitano i ravvedimenti.

La questione si fa più difficile relativamente al reato mancato.

(1) Cass. Firenze, 27 luglio 1876 (*Annali*, x, 1, 2, 216.

Essa si riduce a chiedersi se sia possibile che l'agente giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte onde mandare ad effetto il delitto e che pure il carcere privato non segua.

In proposito il Carrara osserva acutamente che nel carcere privato può nascere sospetto di una configurazione di delitto mancato nella ipotesi che la vittima sia stata chiusa in luogo, il quale, contro le previsioni dei malfattori, offriva un'uscita, d'onde quella si pose in salvo, senza patire neppure un istante il voluto rinchiudimento, sì che parrebbe esclusa la obiettività necessaria alla consumazione. Ma non per questo il Carrara crede che dovesse dirsi mancato, ma sì bene tentato, almeno in faccia al Cod. toscano. Invero la scuola toscana sta ferma nello stabilire che, se sia dal modo usato dall'agente che il reato mancò, lo si debba punire come tentato, sebbene egli abbia compiuto gli atti tutti conducenti alla consumazione.

Ed io sottoscrivo pienamente a queste considerazioni, ricordando che la nostra giurisprudenza ha ormai posto fuori di discussione il principio, che non può darsi reato mancato quando i mezzi siano stati assolutamente inidonei allo scopo.

12. Relativamente alla complicità, pochissimo è a dirsi.

Le teorie generali si applicano anche al carcere privato, nè è il caso di ripeterle ora.

Solo a semplice titolo di ricordo storico diremo che, quando il reato di plagio, cui spesso si accompagnava il carcere privato, era posto tra i reati contro la proprietà, coloro che avevano aiutato l'autore del reato si vollero considerare, anzichè complici, ricettatori. Ora la questione non è nemmeno possibile.

Il carcere privato è consumato tosto che il rinchiudimento è eseguito.

Ora si domanda: come mai possano considerarsi complici coloro, che, senza aver cooperato al rinchiudimento, si limitarono a sorvegliare la persona rinchiusa, ad esempio a somministrarle il vitto giornaliero, ad impedirle la fuga?

Si dice: come mai può darsi una complicità che giunga a reato consumato?

La risposta è facile. Sia che si consideri il carcere privato come reato permanente, sia che lo si consideri come reato continuato, è fuori di dubbio che, durante tutto il periodo dalla continuità o della permanenza, la figura giuridica della complicità può esistere.

13. Gli scrittori di diritto penale si chieggono quale reato costituisca il fatto del creditore, che detiene arbitrariamente il proprio debitore.

Premetto che, se un creditore stipulasse a suo vantaggio il diritto di arrestare in caso d'insolvenza il proprio debitore, questo patto sarebbe assolutamente nullo come contrario alle leggi d'ordine pubblico che ci reggono, le quali abolirono l'arresto per debiti, o meglio lo limitarono a casi rarissimi tassativamente stabiliti, non suscettibili d'alcuna applicazione estensiva. Non sarebbe però possibile ravvisare in questa stipulazione un reato tentato di carcere privato, giacchè mancherebbe assolutamente il dolo, e ad ogni modo si avrebbe soltanto un atto preparatorio del reato e non mai un principio di esecuzione.

Nel fatto della detenzione arbitraria del debitore, sia che la legge permetta l'arresto per debiti, sia che non lo permetta, in ogni ipotesi io ravviso la sussistenza del carcere privato proprio.

Nel primo caso la cosa è di tutta evidenza.

Nel secondo caso vi ha usurpazione dell'autorità legislativa, in quanto che si ricorre ad un mezzo che la legge non accorda a garanzia dei diritti, cosicchè vi ha sostituzione del giudizio ed autorità propria alla volontà ed autorità del legislatore.

14. Infine è d'uopo avvertire che il nostro legislatore si è preoccupato di stabilire delle norme processuali intese allo scopo di assicurare la scoperta di un reato, che, commettendosi per lo più nel segreto delle pareti domestiche, facilmente potrebbe rimanere ignorato ed impunito.

A ciò provvedono gli articoli 802, 803, 804 del Codice di proc. pen., che testualmente riferisco:

« Art. 802. Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa d'arresto o deposito o di carcere, è tenuto di darne immediatamente avviso al pretore o ad altra autorità giudiziaria, od anche ad un uffiziale di polizia giudiziaria.

« Art. 803. Le autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell'art. 199 e seguenti del cod. pen., dovranno trasferirsi immantinente sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o, se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente.

« Essi stenderanno verbale d'ogni cosa.

« Art. 804. Le autorità giudiziarie potranno, per l'esecuzione del disposto dell'articolo precedente, farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro mano forte ».

Le disposizioni di legge sono così chiare, e l'alta importanza della libertà individuale le giustifica così completamente, che non è il caso di farle seguire da alcun commento.

Solo è da osservarsi che ogni persona è tenuta a prestare mano forte; tanto l'interesse sociale si palesa elevato da far dimenticare che il cittadino non è per regola obbligato a prestarsi alla scoperta dei reati.

Ed ancora si può deplorare che non siasi minacciata una pena a chi non denuncia un'arbitraria detenzione di cui fosse consapevole.

Costantino Castori.

CARCERIERI. — Volgarmente si chiamano gli agenti incaricati della custodia e della vigilanza dei detenuti. Tecnicamente tutti gli addetti a questo servizio si chiamano pel Codice di proc. pen. *custodi delle carceri*, (art. 809 segg.), e dei rispettivi loro obblighi riguardo al modo di ricevere, custodire e rilasciare i detenuti, abbiamo brevemente ragionato sotto la voce **Carcere.** Il Codice penale sardo-italiano e quello toscano li chiamano invece *custodi o carcerieri*, per colpirne gli abusi o la connivenza nelle evasioni (V. alle voci **Abuso di potere verso i detenuti** ed **Evasione**). — Nel linguaggio tecnico-amministrativo il personale addetto alla custodia delle carceri è il corpo delle *guardie carcerarie*, composto poi di capi, sotto-capi e semplici guardie (V. alla voce **Agenti della forza pubblica**).

Sotto il nome di *carcerieri* però, a mente del Codice penale, si devono intendere non solo le guardie carcerarie, bensì ancora tutte le persone ufficialmente addette al servizio carcerario, di cui si è fatta menzione alla voce **Carcere.**

CARCERI GIUDIZIARIE. — **1.** Si sogliono indicare col plurale, e sono gli stabilimenti carcerari annessi ad ogni magistrato, ed aventi la principale destinazione, come emerge dal titolo, di accoglierví gli imputati od

accusati soggetti alla restrizione carceraria in pendenza di processo. Servono anche a ricevervi condannati in esecuzione di condanna ed altri di cui è fatta menzione sotto la voce **Carcere**.

Le carceri giudiziarie si distinguono in *mandamentali*, annesse alle Preture che risiedono fuori dei capoluoghi di mandamento, ed in *circondariali*, annesse ai Tribunali correzionali e destinate, nei capoluoghi di distretto e nelle sedi dei circoli d'Assise, anche al servizio delle Corti.

Il Ministero provvede all'amministrazione delle carceri in ogni Circondario per mezzo di apposite direzioni o dell'autorità superiore amministrativa; mentre la sorveglianza delle carceri esistenti fuori del capoluogo di Circondario è delegata al sindaco del Comune, sotto gli ordini di detta autorità superiore amministrativa.

L'autorità amministrativa locale, che sia incaricata della direzione delle carceri, deve fare in esse personalmente una visita ogni mese, ascoltando i reclami dei detenuti, informandosi degli abusi e dei disordini che fossero seguiti, e disponendo i provvedimenti che fossero del caso. Però i sindaci non hanno amministrazione diretta nelle carceri giudiziarie: essi riferiscono, occorrendo, il risultamento delle loro visite all'autorità amministrativa del Circondario, affinchè questa possa dare i relativi provvedimenti.

2. Le carceri giudiziarie devono essere possibilmente divise in due quartieri: l'uno per gli uomini, l'altro per le donne, senzachè nessuna comunicazione possa esistere fra i due quartieri, tranne quella strettamente richiesta dal servizio. I detenuti dovrebbero anche essere sottoposti nei rispettivi quartieri al regime cellulare; ma il Regolamento si affretta a soggiungere: « in quanto ciò possa eseguirsi per la forma dello stabilimento » (1); laonde il più delle volte la segregazione si risolve in un pio desiderio, o peggio ancora in una manifesta ironia. Basti dire che in tutta Italia si hanno tremila celle per una popolazione sotto processo di ben 35,000 persone. Esiste, è vero, una legge promulgata fin dal 1864, che fa obbligo allo Stato di costruire un carcere cellulare giudiziario in ogni capoluogo di Circondario: finora ne furono costruiti quattro (Torino, Sassari, Perugia, Milano) e due sono in costruzione (Roma, Piacenza).

Epperciò previdentemente l'art. 159 del citato Regolamento generale per le carceri giudiziarie dispone che nelle carceri non aventi celle sufficienti per accogliere tutti i detenuti, siano collocati in cella gli uni a preferenza degli altri giusta la seguente classificazione: 1° i correi o complici di cui all'art. 788 proc. pen., e quelli che sono imputati di reati contro la proprietà; 2° coloro, il cui processo è istruito; 3° coloro che furono già posti in accusa; 4° i minori degli anni 14; 5° i condannati alla pena sussidiaria del carcere; 6° i detenuti di passaggio; 7° i detenuti militari; 8° i condannati alla pena del carcere; salva sempre la separazione completa e costante dei detenuti dei due sessi, per modo che non possano vedersi, nè parlarsi, nè comunicare in qualsiasi modo fra loro. Le pubbliche meretrici devono essere sempre separate dalle altre donne; e così le detenute madri, autorizzate di conformità all'art. 151 regolamento predetto a tenere presso di sè le proprie creature: queste possibilmente saranno accolte tutte in una o più camere, qualora s'intende non possa a ciascuna assegnarsi per sè e per i figli una cella a parte.

3. Già l'impossibilità della segregazione pei giudicabili è di per sè un vizio capitale delle nostre carceri giudiziarie, al quale poi si aggiunge l'altro capitalissimo della promiscuità di prevenuti e condannati. Nessuna meraviglia, pertanto, che si vada continuamente ripetendo che queste carceri sono un soggiorno infetto di corruzione, una scuola orribile di tutte le miserie, un covo raccapricciante di disgraziati caduti nella peggiore abiezione, prostrati di forze ed abbandonati a loro stessi, ai loro rimorsi ed ai loro pravi istinti. Nel carcere giudiziario di Palermo (si legge nella Relazione De Renzis sul bilancio dell'interno alla Camera dei deputati, 5 giugno 1884) in un giorno furono stipati 2,400 individui; ed in un carcere di Napoli dalle celle d'isolamento, le cui finestruole prospettano in un vicolo, che è il ricetto delle peggiori donne di male affare, i detenuti non solo conversano con esse, ma si fanno passare oggetti dal di fuori ed anche lime e coltelli, senzachè a nulla giovino la sorveglianza, le ammonizioni, i processi fatti a quelle donnaccie.

Ma nella generalità delle carceri giudiziarie, oltrechè difettare i principali requisiti atti a garantire la moralità, la sicurezza e la disciplina, difettano anche quelli voluti dalle regole più elementari dell'igiene; e sopratutto a motivo della insufficienza e del cattivo stato dei fabbricati, che giacciono in un abbandono completo. Cameroni tetri, umidi, sudici, senz'aria, senza ventilazione; dove l'ozio infingardo e la miseria conciosa gavazzano liberamente fra il putridume di un numero più o meno rilevante di detenuti, parte condannati in espiazione di pena, od in attesa d'assegnazione, parte giudicabili, parte a disposizione dell'autorità politica. Fra le più squallide di queste bolgie si citano quelle delle carceri di Napoli (Castelcapuano), di Genova, di Brescia, di Bologna, di Caltanissetta, di Messina, di Mantova, di Siena, di Palmi, di Gerace e di Potenza.

Ancora più in abbandono sono le carceri mandamentali; perchè generalmente i sindaci e per loro i segretari comunali considerano quale un onere increscioso la direzione delle carceri: chi comanda è il custode, il quale alla sua volta considera quel posto come un canonicato, e non di rado si fa soppiantare dalla moglie, per cui la sorveglianza è molto problematica. Tanto è ciò vero che il maggior contingente di evasioni e di evasi è dato appunto dalle carceri mandamentali, e subito dopo vengono le circondariali.

4. Il pessimo stato delle carceri giudiziarie, per ciò che attiene al lato materiale, diremo così, della questione, è in gran parte da attribuirsi alla fretta del provvedere ed alla insufficienza dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

Appena costituito il regno d'Italia, si mostrò il Governo preoccupato della cosa, e conseguenza di quella preoccupazione fu la legge sovra richiamata del 28 gennaio 1864, diretta a stabilire definitivamente il sistema da osservarsi nella riduzione e costruzione avvenire delle carceri giudiziarie. Frattanto coi fondi assegnati si dovette provvedere a non lievi spese nell'interesse della sicurezza e dell'igiene almeno nelle carceri principali, istituire carceri nelle città divenute residenza di tribunale ed anche altrove, per essere divenute insufficienti le antiche carceri, stante la soverchia agglomerazione dei detenuti; e così nulla, all'infuori di ciò che fosse stretta ed imprescindibile necessità, si potè operare a

(1) Art. 158 del Regolamento generale per le carceri giudiziarie del regno, approvato con R. Decreto 27 gennaio 1861. Oltre a questo Regolamento, valgono anche per le carceri giudiziarie le disposizioni del Codice penale e di procedura penale, già riassunte alla voce Carcere.

vantaggio delle vecchie carceri. Prova ne sia che nel primo sessennio (1861-66) di nostra nuova vita, l'Amministrazione delle carceri ebbe vincolata sul capitolo del bilancio dell'Interno per manutenzione e adattamento dei fabbricati carcerari la somma di lire 2,283,544.27, vale a dire, in media, 380,590 lire all'anno: di questi due milioni e tanti, lire 661,479.27 andarono in ispese di manutenzione, e 1,622,065 in opere di rilievo per adattamenti ed anche per riduzioni ad uso carcerario di edifizi, che prima avevano un'altra destinazione. E perchè non costruirne addirittura dei nuovi secondo la legge del 1864? Tre ragioni vi si opponevano: prima la finanziaria; seconda l'urgenza di provvedere, mentre si sa che prima che un edificio cellulare sia completo ed abitabile ci vogliono 5 o 6 anni; terza quella benedetta mania dei rattoppi, che è vizio comune a tutte le nostre Amministrazioni.

Quanto poi al lato morale della questione che ci occupa, non può a meno di riannodarsi al lato materiale. Dove non c'è pulizia, dove non c'è sicurezza, dove non c'è salubrità, dove la distribuzione dei locali non consente di seguire le norme che insegnano le discipline carcerarie, là vi è rappresentata a meraviglia la scuola della immoralità.

5. Diciamo ora della disciplina interna delle carceri giudiziarie e del trattamento dei detenuti.

I detenuti sottoposti al regime cellulare non possono vedersi nè comunicare tra loro senza una speciale autorizzazione dell'autorità dirigente, trattandosi di condannati, e della autorità giudiziaria, trattandosi d'imputati. Dal canto loro i detenuti ammessi alla vita in comune non possono avere colloquî o relazioni con quelli delle celle; e sono sottoposti ad una continua sorveglianza.

Per ciò che ha tratto alle visite, colloquî e corrispondenze valgono le regole comuni a tutti gli stabilimenti carcerarî (v. alla voce **Carcere**).

Tutti i detenuti possono essere costretti al lavoro, tranne chè si tratti d'imputati, i quali possono mantenersi del proprio. Lavorando, essi percepiscono due terzi del prodotto netto del lavoro (e l'altro terzo va allo Stato), mentre i condannati percepiscono soltanto la metà; con questo ancora di più, che di quei due terzi possono disporre per intiero a loro talento, mentre i condannati non possono disporre che della metà, e che, nel caso non si dichiari luogo a procedere o siano in qualunque modo prosciolti, viene loro corrisposto anche il terzo devoluto allo Stato.

Nè quest'è l'unica differenza di trattamento fra imputati od accusati e condannati; essendo a quelli accordate tutte le agevolezze conciliabili col buon ordine e con la sicurezza del carcere, quali del resto si possono facilmente imaginare. Così più frequenti visite e colloquî, vitto a piacimento loro (pagandoselo, s'intende), vestiti del proprio, camere riservate con mobili e biancheria (mediante retribuzione mensile e previa concessione dell'autorità giudiziaria), maggiore durata e frequenza delle passeggiate, ecc. Però, nell'accordare tali agevolezze, l'autorità dirigente dovrà tener conto del carattere dell'imputato, dei suoi precedenti, dei suoi costumi conosciuti, della natura del reato che avrà dato motivo al suo arresto, della moralità delle persone che domandano di visitarlo, ecc. ecc., tutto subordinatamente all'assenso dell'autorità giudiziaria e con l'osservanza delle prescrizioni comuni a tutti indistintamente i detenuti.

I condannati poi sono in generale sottoposti alle stesse regole e restrizioni cui vanno sottoposti i condannati delle case di pena. — V. **Carcere.**

Fra i detenuti delle carceri giudiziarie, non bisogna, in omaggio non foss'altro alla storicità, pretermettere una particolare menzione di due categorie speciali; quella dei detenuti per debiti, e l'altra dei condannati a morte.

I detenuti per debiti, anteriormente alla legge abolitiva di questa mostruosità, occupavano celle oppure locali separati, non erano obbligati al lavoro, potevano tenere il lume acceso fino ad una data ora, fumare, scrivere, avere libri e giornali, ricevere visite, farsi curare in caso di malattia da sanitari di propria fiducia, ecc., con la prospettiva di essere da un momento all'altro licenziati se i creditori tardavano ad anticipare all'Amministrazione la pensione mensile.

Pei condannati a morte poi era (ed è, se si vuol parlare propriamente) prescritta una speciale, non interrotta e rigorosissima sorveglianza nel locale all'uopo destinato; più la visita, almeno una volta al giorno, del direttore, del medico e del cappellano, con facoltà d'intrattenersi con questo liberamente e segretamente, ed anche con sacerdoti estranei di propria fiducia, purchè però le persone preposte alla loro sorveglianza non li perdessero mai di vista.

6. Faremo seguire qualche dato statistico, e con questo chiuderemo.

Le carceri giudiziarie in Italia sono 1,725, delle quali 225 circondariali, comprese le succursali, e 1,500 mandamentali.

Le giornate di presenza, secondo il preventivo dell'esercizio 1887-88 (allegato alla Relazione Prinetti sul bilancio degli interni) sono calcolate a 12,500,000; costo medio giornaliero 0,7220; ammontare della spesa 8,844,500.

Il numero dei detenuti nelle carceri giudiziarie nel sessennio 1880-85 ci è dato dalle seguenti cifre:

		Giudicabili	Condannati	Transitanti a disposizione della P. S.
31 dicembre	1880	19,427	20,363	1,343
»	1881	17,722	20,161	1,610
»	1882	16,884	19,046	1,675
»	1883	15,579	17,167	1,238
30 giugno	1884	15,756	15,020	1,058
»	1885	14,703	14,443	1,024

Rapporto alla durata della detenzione, valgano le seguenti cifre che dànno il numero dei detenuti da oltre tre mesi nel periodo 1879-83:

	Detenuti da				
Al 31 dic.	oltre tre mesi fino a sei mesi	oltre sei mesi fino ad un anno	oltre un anno fino a due anni	oltre due anni	Totale
1879	3,321	3,149	2,091	577	9,138
1880	2,716	3,154	1,909	599	8,378
1881	2,477	2,189	1,470	573	6,709
1882	2,269	2,080	1,197	392	5,938
1883	2,192	1,994	1,180	386	5,752

Le quali cifre devono pur voler dire qualche cosa, messe in riferimento con quello che dicevamo sopra della scuola e del contagio dell'immoralità.

Altre cifre potremmo addurre sia come corollario di quello che siam venuti fin qui dicendo, sia come annuncio di altri fatti, o sintesi e compendio di altre osservazioni; ma ce ne dispensa la brevità imposta alla trattazione di questa voce, che mal si concilierebbe con la riproduzione di quadri e di numeri su larga scala. — V. **Penitenziari (Sistemi).**

CARDINALI. — Dignità, che succede immediatamente al Papa: *cardinales a cardine dicti sunt, quia sicut cardine janua regitur, ita Ecclesia bono eorum consilio* (*Archid. in. cap. Ubi periculum*).

Incerta ne è l'origine quanto al tempo; sta però che fin dai primi tre secoli si incontrano *cardinali-preti* e *cardinali-diaconi;* solo al IX abbiamo i *cardinali vescovi* delle diocesi vicine a Roma, dette perciò suburbicarie: 1) di Ostia e Velletri; 2) di Porto; 3) di Albano; 4) di Preneste o Palestrina; 5) di Sabina; 6) di Tuscolo o Frascati; 7) e di S. Rufina.

Sisto V determinava il numero a 70, così distinto: 14 diaconi, 50 preti e 6 vescovi.

Sono questi il *Senato del Papa*, e, come già diceva S. Bernardo a Papa Eugenio, *collaboratores et coadjutores tuos* (Epist. 150); epperò si considerano un corpo solo col Papa stesso, e godono anche secondo le leggi civili (13 maggio 1871) una speciale *inviolabilità* (art. 6).

Per essere cardinali non è necessario l'ordine del presbiterato, ma basta il diaconato, e secondo alcuni anche gli ordini minori. Il card. Antonelli non era consacrato prete; ma solo diacono.

Sono questi nominati dal Papa in *concistoro secreto*, talora senza esprimere il nome, riservato quindi *in petto:* segue poi l'imposizione del berretto colle parole del Papa stesso: *esto cardinalis;* a cui tiene dietro il cappello rosso, col simbolico rito nel concistoro di chiudergli ed aprirgli la bocca.

Alcuni Stati cattolici, ora Francia, Spagna, Portogallo ed Austria, hanno diritto di proporre al Pontefice una persona al cardinalato, e questi, ove i canoni non si oppongono, sono eletti, ed assumono il distintivo di *cardinali della corona.*

Per essere cardinali, si esigono le doti stesse che si richiedono per i vescovi.

I diritti e doveri loro sono una conseguenza del carattere essenziale a questo collegio, *Senato del Pontefice;* e quindi coadiutori all'opera e compartecipi alla dignità del sommo gerarca della Chiesa. — Ma per la trattazione dei medesimi e delle relative funzioni, vedasi alle voci **Concistoro, Conclave e Sacro Collegio.**

CARENZA. — È voce latina, da non usarsi, dice Fanfani.

Legalmente noi la consideriamo come privazione, mancanza di una cosa in un soggetto che comunemente è atto ad averla.

Quindi il concetto ci porta senz'altro alla **capacità giuridica** del soggetto, uomo, ed alle voci relative, cui rimandiamo senz'altro.

CARICAZIONE DI NAVE. — **1.** Il disporre le merci, siano esse della stessa natura, o di natura diversa, nell'interno del bastimento, in modo che nessun danno possa derivare alla nave ed al carico complessivamente considerato, è ciò che nel linguaggio della pratica marittima chiamasi *stivaggio* — da *stiva*, che è appunto il nome che si dà all'interno della nave, dove le merci debbono essere riposte. — Allo *stivaggio* degli italiani corrisponde perfettamente l'*arrimage* dei francesi, da *arrimer*, che vuol dire: *disporre della mercanzia in una nave.*

2. La buona ed esatta osservanza delle regole fondamentali indicate per una caricazione regolare, è cosa che interessa tutti quanti hanno rapporti colla nave: perchè dalla buona disposizione del carico dipende spesse volte la salute della nave medesima e la commercialità delle singole mercanzie consegnate dal noleggiatore, perchè vengano trasportate e consegnate al portatore della polizza di carico. Ma, fra tutti, è certamente il capitano, quegli che, più d'ogni altro, deve curare perchè sia eseguito un regolare stivaggio. E ciò, perchè è il capitano il solo responsabile, di fronte a tutti, dei danni derivati alla nave ed al carico da un cattivo stivaggio. Vero è che anche l'armatore, come responsabile del fatto del suo mandatario, è tenuto verso il caricatore delle merci, per i danni da queste subìti per un vizio di caricazione; ma, d'altra parte, non è meno vero che all'armatore è data un'azione di regresso verso il capitano per il rimborso del danaro pagato a titolo d'indennità; donde ne consegue la verità di quanto dicemmo, che sul solo capitano gravitano le conseguenze tutte dipendenti dalla cattiva caricazione della nave.

Nè da tale responsabilità può esimersi mediante un'apposita clausola nel contratto di noleggio; imperocchè, come abbiamo già notato altrove (1), una clausola di irresponsabilità per il fatto in esame sarebbe nulla o di niun effetto, per comune consentimento della dottrina e della giurisprudenza. E la ragione è evidente, perchè, in questo modo, nessun ritegno sarebbe posto alla negligenza, e spesso anche alla malafede del capitano, nella esecuzione del delicato mandato che egli adempie, espresso o tacito nell'interesse di tutti quanti hanno rapporti colla nave e col carico; e solo questo timore della sua responsabilità, che, come spada di Damocle, gli pesa sul capo, può spingerlo ad attendere alle sue mansioni con intelligenza e coscienza. Quindi è che la giurisprudenza italiana ha adottato come principio direttivo, quello stabilito dalla Cassazione di Francia in modo chiaro ed assoluto, che cioè: *Est nul et de nul effet, la clause d'un connaissement, par lequel le capitaine déclare de ne pas répondre de l'arrimage* (2).

3. Se però questo succede nei casi normali, in cui è lasciata al capitano la cura dello stivaggio delle merci, altrettanto non deve dirsi, quando lo stesso caricatore si riserva esclusivamente il diritto di disporre le sue merci sulla nave, valendosi dell'opera di persone da lui designate. E la ragione è evidente. La responsabilità del capitano ha la sua base nella colpa di lui nel disimpegno delle sue mansioni. Ora, se questa colpa non esiste, e non può esistere quando nel fatto che ha arrecato danno, il capitano non ha avuto ingerenza, è giuridicamente e moralmente giusto ch'egli non abbia molestie. Se è cosa risaputa che ciascuno risponda del fatto suo o de' suoi dipendenti, è ugualmente certo che non possano addebitarsi ad altri le conseguenze di un fatto od atto che non ha compiuto (3). Se però il caricatore ha bensì designato uno stivatore di sua confidenza per la caricazione della sua merce, ma l'ha sottoposto alla sorveglianza del capitano, come responsabile dello stivaggio, non v'ha dubbio che egli ha diritto di pretendere dal capitano la rifusione dei danni, dipendenti dal cattivo stivaggio; sempre perchè, in ultima analisi, la responsabilità del medesimo è a suo carico.

4. L'importanza di questa responsabilità dovrebbe suggerire ai capitani l'opportunità di assistere perso-

(1) V. alla voce CAPITANO DI NAVE.

(2) 18 marzo 1875.

(3) " Il capitano e gli armatori sono responsabili dello stivaggio, a meno che si dimostri che il caricatore aveva prestato il suo consenso, al modo in cui le mercanzie erano state stivate, *ovvero che esse furono così stivate dallo stivatore del commerciante senza ordini espressi e ingerenza da parte del capitano* ": Maclachlan, *Treatise on the law of merchant shipping*, 414.

nalmente alle singole operazioni dello stivaggio: diciamo *opportunità*, perchè nessun *obbligo* al riguardo è imposto dalla legge, la quale ha tutelato abbastanza l'interesse dei caricatori col diritto all'indennizzo che ha loro conceduto. E questo diritto essi possono far valere, anche quando il capitano giustifichi d'aver fatto eseguire lo stivaggio delle merci per opera di *stivatori*, di persone cioè adatte specialmente a questo ufficio, avvegnachè, di fronte ad essi, è il solo capitano il responsabile dello stivaggio; sarà poi riservato a lui il diritto di regresso verso i suoi mandatari, per la cattiva esecuzione del mandato. Quindi molto giustamente osserva uno scrittore inglese, molto pratico nelle cose di mare: « Io non dico che, durante tutto il tempo della caricazione, il capitano debba rimanere a bordo, ma dico che farà molto bene di allontanarsene meno che sia possibile, per sorvegliare, quando le merci sono ricevute a bordo, se sono riposte nella stiva con tutte quelle precauzioni che dalla pratica marittima sono suggerite, allo scopo di evitare danni alle merci stesse, nonchè alla nave » (1).

5. Ciò premesso, vediamo quali siano praticamente le regole principali, dalle quali dipende un buono stivaggio. Anticamente qualche norma in proposito venne suggerita dalle legislazioni: fra tutte meritano speciale menzione le disposizioni del Consolato del mare, essendo quelle, che, per la loro utilità effettiva, hanno anche oggi un qualche valore, come potremo vedere in appresso, analizzando qualche caso speciale di responsabilità in dipendenza della caricazione delle merci.

È cosa naturale ed evidente che lo stivaggio abbia molta influenza sulle qualità nautiche di una nave, in questo senso, che, se la nave è o eccessivamente carica, o troppo vuota, essa o sorpassa o non raggiunge la linea normale d'immersione, con grave danno nella sua marcia. Quindi devesi anzitutto, nella caricazione di una nave, tener conto di questo punto capitale: che cioè la caricazione medesima sia fatta in quelle proporzioni tali da non pregiudicare la nave nelle sue funzioni nautiche. Di più devesi dal capitano far mente a che i pesi siano ugualmente ripartiti su ciascun fianco del piano diametrale della nave; avvegnachè, se questa distribuzione è trascurata, succede che il bastimento si inclina di bordo, e la sua marcia e la sua stabilità rimangono alterate.

Senonchè, non basta che la somma dei pesi sia uguale in ciascuna parte del piano diametrale della nave; è inoltre richiesto che i corpi dello stesso peso siano riposti simmetricamente per metà ad eguale altezza di ciascuna parte di questo piano: dappoichè, altrimenti, se la nave manterrà facilmente la sua posizione normale, quando sia il mare tranquillo, assumerà inclinazione considerevole più da un fianco che dall'altro, secondo le disposizioni delle merci, tuttavolta che qualche causa sopravvenga, la quale provochi delle oscillazioni alla nave medesima. In questi casi, si dice dai pratici, che la nave ha *un falso fianco*.

6. Inoltre, devesi por mente, nella ripartizione delle merci nell'interno della nave, che al centro della medesima non siano agglomerate nè quelle troppo pesanti nè le altre troppo leggiere. Difatti, l'esperienza quotidiana insegna che, se le merci pesanti sono troppo ammucchiate al centro della nave, il rollìo e l'ondeggiamento della nave da poppa a prua saranno violenti e duri, mentre che, al contrario, saranno lenti e distesi, se questi pesi sono troppo distanti dal medesimo punto.

Quando poi le merci pesanti sono troppo basse, la nave acquista troppa gravità, per cui, se scossa da marosi, *si sbanda*, come suol dirsi dai pratici, subisce, nel ritornare allo stato orizzontale dei movimenti tanto bruschi, che scuotono tutta l'armatura della nave stessa, con pregiudizio di questa e di quella. Se invece i pesi sono troppo alti, la nave non ha abbastanza stabilità, e di questo difetto ne risente in qualunque contingenza della navigazione.

Finalmente, come osserva il Delcourt (2), è d'uopo avvertire che il peso non sia eccessivo nè troppo sul davanti, nè troppo sul di dietro della nave; avvegnachè « quand les poids sont placés trop à l'arrière, de manière à exagérer la différence du tirant d'eau, le navire devient *mou*, c'est-à-dire que son avant a une tendance à se jeter sous le vent, et au contraire, s'ils sont placés trop vers l'avant, il devient *ardent*, c'est-à-dire qu'il veut toujours venir au vent ».

7. Queste, che abbiamo accennato, sono le regole fondamentali, che, in linea di massima, devono tenersi in considerazione da chi ha la responsabilità dello stivaggio di una nave; ma conviene però riconoscere colla maggior parte dei pratici che esse non hanno niente di assoluto, per cui non può dirsi *a priori* entro quali limiti possano applicarsi: questo dipende molto dalla natura delle mercanzie ed anche dall'ordine, nel quale sono ricevute, perchè bisogna tener anche il debito conto delle circostanze che hanno accompagnato la caricazione. Infine, la forma della nave ha molta influenza sul modo di caricare, ed il capitano deve quindi studiare quali ne siano i difetti e le qualità sul mare.

Però, in tutte queste diverse ipotesi, può facilmente conoscersi dai periti dell'arte, e giuridicamente determinarsi il grado di responsabilità che farà incontrare al capitano nello stivaggio della sua nave, in relazione alle qualità nautiche della medesima; ed a parer nostro è cosa certa questa, che la responsabilità di lui resta vincolata tuttavolta che il danno causato alle merci sia l'effetto della sua negligenza nell'osservanza delle regole più comuni in tema di stivaggio, tanto più quando le medesime fossero suggerite dall'uso, dal luogo, dove avviene la caricazione; avvegnachè anche l'osservanza di questo, come vedremo più sotto, può, in molti casi, liberare la responsabilità del capitano di fronte al caricatore.

8. L'art. 498 del codice di commercio stabilisce la responsabilità del capitano in ordine al carico: « Il capitano, ivi è scritto, è responsabile delle cose caricate ». Questa responsabilità comincia dal momento in cui la merce è ricevuta a bordo del bastimento, salvo che la caricazione ne sia fatta per conto del noleggiatore, e da persona da lui delegata; e finisce colla consegna delle medesime al destinatario. In tutto questo periodo di tempo, il capitano, per esimersi da qualunque responsabilità, deve conservare le merci in modo tale da poterle consegnare nell'identico stato in cui sono da lui state ricevute: qualunque deterioramento esse abbiano potuto subire resta a suo carico, ammenochè non riesca ad escludere la sua responsabilità, provando che il danno provenne da caso fortuito o da forza maggiore, o finalmente da vizio intrinseco delle merci medesime.

9. La prima e più efficace guarentigia per la buona conservazione delle mercanzie è senza dubbio la cura del capitano nell'adattarle nell'interno della nave, praticando tutte le operazioni che dall'uso sono riconosciute necessarie alla preservazione delle merci medesime, operazioni diverse secondo la qualità del carico.

(1) James Lee, 176.

(2) *Précis d'armements maritimes*, pag. 52.

Però, prima di scendere alle particolarità dei casi, è qui opportuno l'esame di una questione di somma importanza per la responsabilità del capitano: se, cioè, nella concorrenza di due diversi sistemi di caricazione, debba il capitano attenersi di preferenza a quello suggerito dalle consuetudini del luogo, ove avviene la caricazione. L'utilità pratica di questo esame si fa più manifesta, specialmente riguardo al *pagliolo*. Supponiamo che gli usi del luogo, dove ha luogo il caricamento della merce, prescrivano la formazione del pagliolo in un modo diverso da quello che è suggerito dalle consuetudini della piazza a cui appartiene il bastimento, e supponiamo ancora che nessuna clausola esista nel contratto di noleggio o nella polizza di carico in ordine alla conformazione del medesimo. Fra i due, qual sistema dovrà adottare il capitano? In tesi generale, noi riteniamo che nessun obbligo abbia il capitano di uniformarsi agli usi del luogo, dove riceve il carico: di fronte a due diversi sistemi, ugualmente adottati nel commercio, il capitano deve senza dubbio avere la scelta nell'adottare quello che crede più conveniente all'interesse dell'armatore ed a quello del caricatore, purchè sia in fatto accertato che il risultato dell'uno e dell'altro è ugualmente efficace per la conservazione delle merci.

Però, come misura di prudenza, siamo d'opinione che seguirà un ottimo consiglio quel capitano che si uniformerà agli usi speciali del luogo, in cui avviene la caricazione, per quanto ha tratto alle modalità della caricazione medesima. In questo modo, più facilmente potrà interpretare la volontà del caricatore, giacchè a queste modalità del luogo presumibilmente può riferirsi il caricatore medesimo al momento in cui raccomanda le sue mercanzie. E si è appunto partendo da questo criterio, che nel diritto inglese è costantemente ritenuto questo punto; che cioè gli usi del luogo, per quanto ha tratto allo stivaggio, regnano sovrani, per cui mal saprebbe imputarsi una colpa, e quindi gravarsi di responsabilità un capitano, quando, nello stivare il carico ricevuto, si uniforma completamente alle consuetudini locali.

10. Una delle cause più comuni, per cui può essere deteriorato il carico di una nave, è certamente quella della umidità. Tutti i bastimenti sono atti a far acqua, quali più, quali meno, epperciò occorre che il carico sia riparato, sotto la più ampia responsabilità del capitano di fronte ai caricatori, pei danni che questi potessero risentire dalla clausola accennata. A questa responsabilità già accennava il Consolato del mare con apposita disposizione, che qui crediamo utile riferire per intero, perchè, come dicemmo, ha ancora una pratica importanza: « Robba che sarà trovata bagnata in mare o naviglio, e sarà bagnata per acqua di coperta ed ancora per mancamento di portame, il padrone della nave deve patire tutto il danno; e se si bagnerà per acqua del piano, che la nave o naviglio faccia e fosse sufficientemente importata, e per murata nè per coperta non facesse acqua, il padrone della nave non è tenuto niente rifare » (1).

11. Il rimedio suggerito da tutti i popoli marittimi, onde ovviare al pericolo dell'umidità al carico, si è quello del *pagliolo*, il quale consiste in una fasciatura dell'interno della nave, in modo che le merci siano riparate dal contatto del fondo e dai lati del bastimento: desso è conosciuto in Francia sotto il nome di *fardage*, e presso gli Inglesi per quello di *dumage*. Il pagliolo è formato generalmente in legnami, canne, o stuoie. Lo spessore varia secondo la specie delle mercanzie e la forma della nave. Però, « en général, osserva il Delcourt, il ne faut pas moins de six pouces à fond de cale et neuf pouces à l'endroit des bouchins, où le fardage doit être plus épais parce que les marchandises y sont plus sujettes à être mouillées, quand le navire prend de la bande. Ceci est principalement vrai pour les bâtiments à fond plat et qui chargent en vrai, parce que alors, la marchandise se déplace plus ou moins, se jette sous le vent en comprimant le fardage. Il faut aussi remarquer que plus le navire est grand, plus la pression est forte sur les fonds, ce qui oblige à donner plus de hauteur au fardage, surtout s'il est composé de matériaux compressibles » (2).

12. Constatata l'esistenza e la regolarità del pagliolo, la responsabilità del capitano, per i danni subìti dal carico a seguito d'umidità, resta eliminata, giacchè il danno medesimo sarebbe, in questo caso, la conseguenza di un caso fortuito, o di una forza maggiore o di un'altra causa qualsiasi non imputabile al capitano, se questi ha adottato le precauzioni suggerite dagli usi colla massima diligenza. Anche qui ci soccorre l'autorità del Consolato del mare, il quale limitava per questa materia la responsabilità del capitano a quei danni che potevano essere l'effetto di una sua colpa.

« Il principio, che il padrone è tenuto ai danni, è da intendere che, se la nave o naviglio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gettare la stoppa dalle murate o dalla coperta, e se per questa cagione che di sopra si è detta, la robba che nella nave o naviglio sarà, si bagnerà o guasterà, il padrone della nave non è tenuto di niente rifare ai mercanti di cui quella roba bagnata o guastata sarà, poichè non è fatto per sua colpa, perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di signoria nessuno può niente dire e contrastare; e per quella ragione medesima, nave o naviglio, che per fortuna di mal tempo perderà alcuna esarcia . . . . . o bagnerà e guasterà alcuna robba, il padrone della nave non sia tenuto di menda fare, poichè per sua colpa non sarà bagnata nè guasta » (3).

13. La prova poi della regolarità del pagliolo dovrà desumersi, in caso di contestazione, dal referto di uomini esperti, i quali dovranno esaminarne la formazione in rapporto alla natura della merce caricata, alla condizione della nave, ed anche alla traversata, che doveva effettuare la nave medesima. Questo però nell'ipotesi che sia muto il contratto: chè se nello stesso vi fosse una clausola, per la quale fosse delegato il perito di un ufficio marittimo all'esame dello stivaggio, il capitano potrebbe liberarsi da ogni responsabilità, esibendo il certificato del perito medesimo, il quale approvasse lo stivaggio eseguito. In questo senso, si è pronunciata la giurisprudenza francese: « Le capitaine, qui a des avaries dans la cargaison, peut valablement produire à sa décharge le certificat de bon arrimage, délivré par un expert du Lloyd maritime, à la suite d'une visite faite même en l'absence du consignataire, si ce mode de vérification a été prescrit par une clause du connaissement » (4). Nè da questa giurisprudenza possiamo noi dissentire, avvegnachè, senza violare alcun principio d'interesse generale, riconosce nelle parti contraenti il diritto di regolare la responsabilità del capitano nella evenienza di un danno che si verifichi al carico a lui affidato.

(1) Cap. 62.

(2) Ivi.

(3) Cap. 63.

(4) App. di Marsiglia, 19 marzo 1879 (*Jurisp. marit.*, 1879, I, 157).

14. Però la più minuta attenzione posta all'elevatezza e solidità del pagliolo è spesso resa inutile dalla trascuranza delle pompe. Se l'istinto della propria conservazione costringe anche i più negligenti a non tralasciare il lavoro delle pompe quando sono in mare; dove la prudenza dei più viene spesso meno, è durante le stazioni nei porti. È cosa frequente nei carichi generali di rimanere in porto un paio di mesi prima di effettuare la partenza. Se in questo periodo di tempo non è cura degli ufficiali di bordo di far scandagliare la tromba delle pompe di quando in quando, ne deriva che una quantità d'acqua non indifferente si accumula nella sentina e nella stiva della nave. Ora, se questa quantità d'acqua esiste durante la navigazione, nel sopravvenire un tempo burrascoso, questa si scuote, s'infiltra fra il pagliolo, e danneggia le merci. Di questo danno non v'ha dubbio che deve rispondere il capitano, imperocchè fu doppiamente negligente: negligente prima, per non aver ordinato, durante la permanenza nel porto, l'asciugamento della stiva o sentina; negligente poi, per non essersi assicurato, prima della partenza, se per avventura vi fosse nell'una o nell'altra parte, una quantità d'acqua maggiore della normale. Un caso di questo genere avvenne pochi anni sono a Lancaster, ed il verdetto del giurì obbligò l'armatore a sborsare una somma rilevante pel guasto recato agli zuccheri che componevano il carico: fu provato che, durante il tempo che la nave stette in porto, non si scandagliarono le pompe per oltre sei settimane.

15. Evitato, colla formazione del pagliolo, il pericolo della umidità, altre avvertenze sono suggerite al capitano, secondo che il carico è d'una stessa merce, oppure è composto di merci di varia natura.

Nel primo caso, quando il carico sia, per es., di granaglie od altri generi, che possono gettarsi alla rinfusa, devonsi avere precauzioni straordinarie. È cosa che si verifica tutti i giorni quella di un bastimento, che all'uscita dal porto di caricamento abbia la stiva interamente occupata da grano o granone, eppoi non l'abbia, all'arrivo nel porto di consegna, piena che per tre quarti solamente. Questo decrescimento nel volume apparente del carico si spiega dall'assettamento, dal posarsi che fa il grano durante il viaggio, cosa questa che ha sempre luogo in ragione della violenza dei tempi incontrati. Ciò stabilito, si comprende che in un carico parziale di granaglie, sebbene siansi prese subito dopo la caricazione le solite misure delle tavole e dei puntelli, in una lunga traversata esso può mutare tanto di posto da cagionare le più grandi calamità, prima e più grave fra tutte, quella dello *sbandamento* della nave.

Onde impedire che danni avvengano per questo fatto, oltre alla spartizione, che viene praticata, del carico mediante un tramezzo longitudinale in legno, che corre per tutta la lunghezza della nave, fra i rimedi più generalmente suggeriti ed adottati vi è quello di cacciare dentro il grano un numero abbondante di lunghe biette o conici di legno; locchè fa sì che il carico prenda la sua posizione normale. Però riteniamo che il non aver adottato questa precauzione non sia elemento sufficiente per costituire in colpa il capitano, il quale sarebbe invece responsabile tuttavolta che non eseguisse quella divisione del carico, cui abbiamo or ora accennato.

16. Quanto alla caricazione dei liquidi, contenuti in botti, per cui facilmente possono essere soggetti a colaggio, è praticamente indicato dagli esperti, come prima garanzia onde evitare avarie, quella di stivare ciascun recipiente in modo da impedirne il contatto dell'uno coll'altro. E ciò facilmente può ottenersi, mettendo fra un recipiente e l'altro dei pezzi di legno tenero ed una forte fasciatura di stuoia. Di più, dovendosi caricare le botti una sopra l'altra a più riprese, devesi dal capitano disporre le cose in modo che ad ogni singolo piano sia fatto un nuovo suolo, affinchè le botti superiori, gravitando col loro peso una sull'altra, non sfascino quelle inferiori. A questo proposito anzi è opportuno ricordare una fattispecie decisa dalla Corte di Londra, in ordine appunto alla responsabilità del capitano di una nave, il cui carico era esclusivamente composto di liquidi contenuti in botti. Nella caricazione di questi recipienti, il capitano li dispose sulla sua nave in quattro ordini; usò quelle precauzioni suggerite dall'uso, onde impedire il contatto e la confricazione dei medesimi, ma dimenticò di separare uno strato dall'altro mediante un ponte, il quale sopportasse esclusivamente il peso dei recipienti sul medesimo collocati, senza che ne risentisse del maggior carico lo strato inferiore. Durante la navigazione, ben presto si manifestarono gli effetti dell'errore indicato, le botti inferiori si schiacciarono sotto il peso degli altri recipienti soprastanti, con un danno rilevante pei caricatori. Sul richiamo di costoro ai magistrati, la Corte decise che questo danno era imputabile al capitano, perchè lo stivaggio fatto era irregolare ed incompleto, e potevano benissimo prevedersi quegli effetti che realmente si erano avverati, per cui condannò il capitano medesimo al rifacimento del danno verso i caricatori (1).

17. Non sempre però può caricarsi un bastimento di una stessa qualità di merce; anzi più di sovente si verifica il caso che il carico di una nave si componga di merci diverse. In questo caso, la cura e sorveglianza del capitano nello stivaggio delle merci dev'essere molto maggiore, perchè da una semplice negligenza possono nascere molteplici cause di danni, e quindi altrettante azioni di responsabilità contro di lui a favore dei danneggiati. Quando il carico della nave è tutto della stessa specie, l'operazione dello stivaggio è più semplice, perchè il capitano deve sorvegliarne la regolarità unicamente in relazione alla nave, allo scopo di evitare, per es., una caricazione, oltre la linea d'immersione, il deterioramento della merce per l'umidità prodotta dalla nave, o lo sbandamento della nave, quando il carico non sia convenientemente assicurato nella stiva nei modi indicati. Se invece il carico si compone di merci diverse, è evidente che l'operazione dello stivaggio diventa molto più complessa e difficile, avvegnachè il capitano, nella loro caricazione, non solo deve aver presenti le cose or ora accennate, ma, praticando anche uno stivaggio relativamente alle merci fra loro, deve far attenzione a che non si mettano a contatto merci che possano danneggiarsi l'una coll'altra, o per umidità, o per colorazione, o per qualunque altra causa intrinseca alla natura della merce stessa; imperocchè la responsabilità di tutti questi danni ricade sopra di lui, come quegli, a cui è delegato dalla legge l'ufficio di stivatore della nave.

18. Ma sarà lecito al capitano di liberarsi da questa responsabilità, stipulando nel contratto di noleggio, od inserendo nella polizza di carico una clausola, per cui egli sia esonerato dai danni dipendenti dal contatto delle merci fra loro? L'affermativa venne sostenuta e decisa dalla Corte di Palermo, ed ecco il tenore del giudicato: « Questo patto, che a prima vista parrebbe essere contrario alle disposizioni degli articoli 319 e 322 (498 e 515 cod. 1882), o per lo meno esorbitante, tale cer-

(1) Oliver's, *Shipping law manual*, pag. 510, not. 2.

tamente non può ritenersi, per poco che si rifletta alla rapidità, con cui oggi si operano e si prendono i trasporti, ed al bisogno, in cui trovansi i capitani per caricare i propri bastimenti, di accettare merci molteplici, di natura fra loro diversa ed anche opposta e che nel loro contatto si potrebbero danneggiare: quel patto adunque non è solo consigliato, ma è reso necessario in certo modo, onde esimere il capitano dall'obbligo di rispondere del danno che può derivare alle merci dall'essere state le medesime ammassate nella medesima stiva, ed al quale non abbia concorso in modo alcuno la colpa del capitano: quale colpa potrebbe solo giustificarsi colla prova che il caricamento non si fosse eseguito colla debita cura e diligenza, che si fosse cioè fatto *un cattivo stivaggio* propriamente detto » (1).

La negativa, invece, venne adottata dalla Corte di Genova. Essa, esaminando il valore della clausola: « il capitano ed il bastimento non sono responsabili delle merci guaste o deteriorate da insetti *o per il contatto di una merce coll'altra* », ne pronunciava la nullità, essendo questo patto inattendibile, perchè immorale e contrario alla legge. « Di vero, osserva la Corte, è immorale, inquantochè serve a favorire la frode e gli abusi e la negligenza del vetturale. È poi contrario alla legge, avvegnachè l'art. 82 del cod. di com. (1865) dispone, in termini imperativi, conformemente all'equità ed alla giustizia, che il vetturale risponda della perdita e delle avarie delle cose che trasporta, quando non dipenda da vizio di queste, da caso fortuito o da forza maggiore. Locchè esclude che, per consenso dello speditore, possa venir esonerato il vetturale dalla responsabilità che la legge fa pesare sopra di lui, e tanto ciò è vero, che il legislatore, dove una tal clausola poteva permettersi, lo ha espressamente stabilito, come nell'art. 78 del codice citato » (2).

19. In questa disparità di giudizio, noi riteniamo ora, quello che già abbiam detto altra volta, che cioè il ragionamento della Corte siciliana ci sembra più accettabile di quello della Corte genovese. Conviene anzitutto ritenere come punto costante questo: che, colla stipulazione di questo patto, non si tenti dalle parti obbligate di sottrarsi alle responsabilità dipendenti da cattivo stivaggio: imperocchè, a questo proposito, lo abbiamo già detto, è assoluto il principio della responsabilità del capitano, e sarebbe nullo e di niun effetto qualunque patto, con cui il capitano si volesse sottrarre alla responsabilità medesima. Escluso questo scopo nella clausola accennata, pare a noi che, senza urtare nè nella legge positiva, nè in quella morale, possa il capitano liberarsi od attenuare questa responsabilità, previa dimostrazione, s'intende, da parte sua, di aver usato quella diligenza e quelle norme di prudenza generalmente suggerite nel commercio. Quindi è che nella soluzione di cosiffatta questione deve avere molta influenza la specialità del caso; vale a dire la natura delle merci e le probabili e facilmente congetturabili conseguenze, che possono derivare dal reciproco contatto; imperocchè noi, mentre riterremmo in colpa, e quindi non coperto dalla clausola d'irresponsabilità, quel capitano, il quale mettesse a contatto una merce delicata con altra notoriamente e visibilmente pericolosa, non sapremmo vedere questa colpa, e perciò responsabilità, in quell'altro, che, pur adottando le regole comuni per questa materia indicate dalla pratica, subisce un'avaria nelle merci per le causali finora svolte. In sostanza, riducendo ai minimi termini la nostra soluzione, diciamo che in linea di massima, la clausola in esame è valida, e che può quindi invocarsi dal capitano a suo scarico, tuttavolta che non sia dimostrato che il danno subìto fu l'effetto di una colpa o del dolo di lui nell'esercizio delle sue attribuzioni, o, come dice la Corte di Palermo, dipenda *da un cattivo stivaggio propriamente detto*.

20. Dopo ciò, non sarà fuori luogo, un rapido sguardo allo stato della giurisprudenza, relativamente appunto alla responsabilità del capitano nei molteplici casi di caricazione complessa.

Anzitutto, giova ricordare qui una massima già rilevata nel *Consolato del mare*, e dalla cui meno retta osservanza dipendono spesse volte le contestazioni che sorgono al momento della consegna del carico: dessa è che il capitano non deve caricare roba umida, nè avvicinare a questa, quando ne abbia caricata, di quelle merci, che possono risentire pregiudizio dal contatto dell'umidità. La trascuranza di questa cautela costituirebbe senza meno un vizio di *cattivo stivaggio*, e darebbe diritto al proprietario delle merci danneggiate, di reclamare il danno subìto dall'armatore, essendo questo danno una conseguenza della colpa del suo mandatario: in questo senso, sono concordi i giudicati dei tribunali tanto nostrani che stranieri.

Inoltre, nella caricazione delle merci di natura diversa, devesi dal capitano sorvegliare che non siano messe a contatto di merci delicate, e che facilmente potrebbero danneggiarsi, altre merci con cattivo odore: così la Corte di Genova decise essere fondato il reclamo di un caricatore, il quale domandava dal capitano il risarcimento del danno patito, perchè, avendo, nello stivaggio della nave, sovrapposto ad una quantità di caffè, degli *unghini*, questi comunicarono un odore cattivo al sottostante caffè (3); e la Corte di Marsiglia, considerando come colpa del capitano lo stivare dei cuoi freschi a contatto col caffè, dichiarò lo stesso responsabile verso il caricatore dell'avaria subìta dal caffè per l'accennato contatto col cuoio; e ciò, malgrado che esistesse nella polizza di carico la clausola che esonerava il capitano dai danni dipendenti dal contatto di una merce coll'altra (4). Così pure venne deciso dal Tribunale di Marsiglia, che il fatto di collocare nella stiva di una nave dei sacchi di mandorle a contatto di fusti con verderame, costituisce un vizio di stivaggio, e rende il capitano responsabile del danno che dal contatto consegue (5); che commette un errore colposo il capitano che, stivando la nave, mette dei tessuti, al disotto di botti (6), oppure a contatto di materie coloranti, di guisa che i tessuti stessi restino macchiati (7).

21. Però, nel valutare la responsabilità del capitano in proposito, devesi usare una certa misura, che, mentre non urta colla legge, col diritto, si concilia colla equità; epperciò l'obbligazione di lui deve sempre mantenersi nei limiti del giusto e dell'equo, non allargandola tanto da dover comprendere tutti quanti i danni che dal semplice contatto possono derivare ad una merce. Un esempio di questo eccesso ci viene riferito dall'Oliver's: « Nel caso di Gillesphi contro Thompson, egli dice, il carico si componeva di trementina e di farina; ed entrambe le mercanzie erano stivate e pagliolate secondo

(1) 28 marzo 1881 (*G. comm.*, IV, II, 161).
(2) 23 aprile 1880 (*Id.*, IV, II, 32).
(3) 21 febbraio 1878 (*Id.*, II, 72).
(4) 15 ottobre 1872, — 19 settembre 1873.
(5) 10 luglio 1878.
(6) Corte d'Algeri, 17 giugno 1875.
(7) Corte d'Angers, 18 luglio 1875.

tutte le regole; ma, all'atto dello scarico, la farina fu rinvenuta infettata dalla trementina. L'armatore non era colpevole di negligenza di sorta (salvo che si consideri negligenza il caricare su di una medesima nave farina e trementina) ed ogni cura erasi posta nel separare le mercanzie, l'una dall'altra. L'avarìa era provenuta, non già dacchè la trementina fosse stata effettivamente in contatto colla farina, ma erano i vapori di essa che l'avevano corrotta, come frequentemente accade. Il caricatore sosteneva che era sconveniente stivaggio il porre la trementina su di una stessa nave colla farina, e lord Campbell giudicò in di lui favore. Egli disse: « L'armatore ricevette le mercanzie in buon « ordine, assumendosi di consegnarle pure in buono stato, « salvo le avarìe di mare; esse furono invece consegnate « in cattivo stato, perciò noi riteniamo che dipenda da « cattivo stivaggio: non vi è dubbio che l'armatore è « responsabile » (1). Pare a noi che questo giudizio sia troppo severo, ed allarghi di troppo la già abbastanza eccessiva responsabilità del capitano; egli non risponde che del cattivo stivaggio delle singole merci nella nave; e crediamo necessaria una clausola speciale nel contratto per interdirgli la caricazione di altre specie di merci: se questa clausola manca, e lo stivaggio è regolare, riteniamo che il danno non gli si debba imputare, ma debba considerarsi come l'effetto di forza maggiore o caso fortuito.

Del resto, l'autorità giudiziaria nelle molte volte che ha dovuto pronunziarsi su quesiti di responsabilità, ha chiaramente rilevato questo principio di massima, che solo laddove vi è cattivo stivaggio, vi può essere colpa e responsabilità del capitano: quindi assolvette un capitano dalle istanze contro di lui fatte valere da un caricatore di frumento, perchè questo s'era avariato pel contatto di barili d'alcool, ritenendo che non era vizio di stivaggio il mettere a contatto mercanzie di quella natura (2): come pure dichiarò che non si può rimproverare di cattivo stivaggio il capitano che nella stiva mette del *gambier* a contatto di altre mercanzie. « Si donc, conchiude in questo caso la Corte di Marsiglia, par suite de la chaleur ou de mauvais temps, le gambier vient à se liquéfier et à endommager par là les autres marchandises de la cale, ce fait ne peut engager la responsabilité du capitaine. Il constitue, au contraire, comme provenant d'un cas fortuite, une avarie particulière aux marchandises qui en ont souffert » (3).

22. A queste norme principali suggerite dalla pratica dei commercianti per le caricazioni miste, potrebbero aggiungersi altri dettagli, allo scopo di maggiormente precisare la posizione giuridica del capitano nei singoli casi che possono verificarsi. Siccome però questo esame è più tecnico che giuridico, ci limitiamo a riprodurre per esteso le *Istruzioni per lo stivaggio delle mercanzie miste*, raccolte in Inghilterra e raccomandate dal Lloyd's Committie (4).

23. Avviene spessissimo che le navi debbano partire senza mercanzie. In questi casi, il capitano deve procurarsi della zavorra, per assicurare la stabilità della nave.

---

(1) Op. cit., pag. 35.

(2) 21 gennaio 1879.

(3) 2 luglio 1879 (*Rec. de Jurisp. marit.*, 1880, 154).

(4) *Istruzioni per lo stivaggio delle merci miste:*

1° Tutte le mercanzie devono essere ricevute a bordo, secondo le consuetudini del porto, dove si deve fare il carico, e la stessa consuetudine sta a regolare il momento in cui comincia la responsabilità del capitano e degli armatori.

2° La canapa, il lino, la lana ed il cotone devono avere un pagliolo di 9 pollici dal tavolato fino alla parte superiore del *bilge* (quel piccolo spazio che è tra il fondo della stiva e il fondo della nave): le balle di fianco sul secondo ponte devono essere tenute a 6 pollici sull'angolo più basso e a due pollici e mezzo sui fianchi. Se vi è zavorra di sabbia o di ghiaia umida, la si deve ricoprire con tavole. Le pompe debbono essere di frequente scandagliate e messe in opera. Nei bastimenti, che hanno il fondo della stiva molto robusto, un terzo muro di pagliolo basta sugli intavolati e sul fondo. Evitare i ritagli di corno, rame, pagliolo nei viaggi da Calcutta.

3° I cereali, frumento, grano, piselli, fave, ecc. quando sono in massa devono essere stivati su buona piattaforma, o su pagliolo in legname di non meno di dieci pollici, e nel fondo della " *bilge* " con quattordici centimetri di pagliolo: le pompe e gli alberi devono essere incassati; si devono fare nella stiva forti assiti in legno per separazioni, vi devono essere ventilatori, prendendo cura di non far miscugli con altre mercanzie; per nessun motivo devono tagliarsi i sostegni delle traverse.

4° L'olio, il vino, gli spiriti, la birra, il melasso, la pece liquida, ecc. devono essere stivati col cocchiume delle botti in alto, ed avere letti trasversali (non fidarsi mai di letti sospesi) ed essere finalmente bene assicurati con legna. Tutte le mercanzie umide e i liquidi, quali balle di giambone, burro, lardo, grasso, olio di ricino, ecc. non devono essere stivate troppo vicino alle mercanzie secche, o che per loro natura assorbono facilmente umidità. Gli armatori devono spesso pagare forti indennità per iscoli in barili di melassa dipendenti dal sovrapporre troppi ordini di barili senza interposte piattaforme o fonti.

5° Il thè e la farina in barili, il trifoglio, la semenza di lino e il riso in botti, il caffè ed il cacao in sacchi, dovrebbero sempre avere 9 pollici almeno di buon pagliolo sul fondo, e 14 sulla parte superiore della bassa stiva (bilge) con due pollici e mezzo ai lati, potendosi sovrapporre 6 ordini di botti e otto di barili; tutte le navi al disopra di 600 tonnellate devono avere ponti di tramezzo o piattaforme adatte a tali carichi per diminuire la pressione agli strati inferiori.....

6° I carichi fatti per intero di zucchero, di nitro e di guano in sacchi devono avere un pagliolo diligentato come per tutte le altre mercanzie; il zucchero biondo deve tenersi separato da quello che è bianco, e sì l'uno che l'altro preservati da diretto contatto col salnitro.

7° . . . .

8° Le mercanzie miste, quali scatole di formaggio, caratelli e tini di lardo, ed altri speciali colli non destinati a stivaggio sparso, devono essere stivati da sè ed a parte e muniti di pagliolo come le altre mercanzie.

9° I barili di provvigioni e botti di sego possono essere stivati su più ordini. Tutti i metalli devono essere riposti in fondo e separati dalle mercanzie suscettibili di essere danneggiate dal contatto.

10° Tutti i prodotti manifatturati, come pure i corami secchi, le balle di seta ed altri articoli di valore, devono avere due pollici e mezzo di pagliolo ai fianchi, per preservarli dalle infiltrazioni d'acqua: i fasci di lamine di ferro, le verghe ed i pani di ferro o di rame, e qualunque altra sostanza ruvida e dura, non deve mai essere lasciata in contatto con balle o sacchi o con qualsiasi imballaggio soffice e suscettibile di essere lacerato. Quando si possono avere stuoie, si devono porle sui fianchi per la seta, il thè, ecc.

11° . . . .

12° . . . .

13° Le navi interamente cariche di carbone per il Capo Horn o il Capo di Buona Speranza devono essere munite di appositi ventilatori per prevenire la combustione.

14° Nessun bastimento, che faccia vela per un viaggio di lungo corso, dovrebbe a nessun costo essere caricato al disopra di quel punto di immersione che lasci fuori d'acqua tre pollici di fianco per ogni quattro piedi di profondità nella stiva, misurati sul centro della nave dall'altezza del ponte, sui fianchi fino alla linea d'immersione.

La quantità della medesima varia, a seconda della forma della nave e della posizione del suo centro di gravità, quando è vuota; come media, è uso generalmente adottato nel commercio, che possano prendersi in zavorra, tante tonnellate di 1000 chilogr. quanto è la metà del tonnellaggio della nave, come si dice dagli Inglesi *bulder's measurement*.

Per quanto riguarda la responsabilità del capitano sulla caricazione della zavorra, conviene ritenere che non devesi mai imbarcare, a tale titolo, della sabbia quando possono aversi delle pietre; ma, quando queste manchino, deve il capitano far in modo che la sabbia non si infiltri fra le tavole della impelliciatura della nave, e non venga ad otturare il foro delle *lumiere*, ossia dei canali che sono al fondo della stiva e che servono a condurre l'acqua nei canali delle pompe. Questa precauzione può sempre ottenersi, sia calafatando il fondo della stiva, sia coprendolo con delle stuoie o con vecchia tela di vele. Quando il carico del bastimento è composto di merci molto leggiere, come di cotone, per es., il capitano, per stivare regolarmente la nave, deve imbarcare anche una certa quantità di zavorra, e, se questa è di sabbia o ghiaia minuta, deve coprirla di tavole prima di caricare le merci affinchè colla sua umidità non venga ad essere pregiudicato il carico.

L'inosservanza di queste norme regolamentari vincola la responsabilità civile del capitano di fronte agli armatori della nave ed ai proprietari delle merci se ve ne sono, e l'obbliga verso i medesimi alla rifusione dei danni che possano soffrire.

24. Finora abbiamo esaminato l'ipotesi che la caricazione della merce avvenga nell'interno della nave: può avvenire però che la merce sia anche caricata sopra coperta, e per questo eziandio esiste la responsabilità del capitano, secondo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 498 cod. civ., così concepito: « Il capitano è pure responsabile di ogni danno, che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto dal caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del dipartimento marittimo amministrativo, nella cui circoscrizione sono prese, e di un compartimento limitrofo e per la navigazione dei fiumi e dei laghi ».

Senza entrare nell'esame del merito di questa disposizione, tanto più che della stessa ci siamo occupati altrove (1), la ricordiamo qui per stabilire il grado di responsabilità che incombe al capitano per i danni subiti dalle merci caricate sopra coperta. Non v'ha dubbio che la caricazione sopra coperta non presenta al proprietario delle merci tutte quelle garanzie che egli può avere, disponendo le medesime nell'interno della nave. Però, l'autorizzazione che riceve il capitano di caricare sopra coperta, non lo esonera dall'obbligo assoluto che ha di provvedere alla conservazione delle merci, e di risponderne di fronte al proprietario in caso d'avaria.

Quindi è che, nel caso della caricazione sopra coperta, bisogna distinguere le avarie che possono essere una conseguenza naturale di questo genere di caricazione, da quelle che dipendono invece da cattivo *stivaggio;* perchè anche su coperta, il capitano ha l'obbligo di collocare le merci con un sistema razionale, e secondo gli usi adottati nel commercio. Nel primo caso, è indubitato che il capitano non incontra alcuna responsabilità, giacchè all'indennizzo di queste avarie, che doveano prevedersi dal caricatore, venne da questi rinunziato, quando rilasciava al capitano l'autorizzazione di effettuare la caricazione sopra coperta. Fra queste avarie, è certamente la più comune quella proveniente dall'umidità; e mentre abbiamo visto che il vizio delle merci per umidità è a carico del capitano perchè è effetto di cattivo stivaggio, se la merce è disposta nell'interno della nave, dobbiamo ora ritenere invece che il capitano, di questo vizio non deve rispondere, perchè l'umidità delle merci è una conseguenza necessaria dell'averle collocate sopra la coperta.

Nel secondo, invece, siccome esiste la colpa del capitano, per aver malamente disposte le merci sulla tolda della nave, la sua responsabilità è vincolata, e deve rifondere al proprietario i danni sofferti. Se fosse altrimenti, se col solo fatto della caricazione sopra coperta il capitano restasse esonerato da qualunque responsabilità, sarebbe facilmente aperto l'adito alla malafede, o sarebbe tollerata la negligenza del capitano: ciò che non volle il legislatore, quando scrisse la disposizione dell'art. 498 cod. civ., nè il caricatore, quando autorizzò il capitano a caricare le sue merci sopra coperta. L'effetto del suo consenso, lo ripetiamo ancora una volta, è questo solo che egli sopporterà le avarie che possono essere conseguenza diretta e necessaria della caricazione sopra coperta; ma se, all'infuori di queste, altre avarie colpiscono le merci, e se le medesime possono imputarsi a negligenza del capitano nel disporre le merci sulla coperta della nave, oh! allora il capitano, lo diremo colla Corte di Venezia, è giuridicamente e moralmente tenuto al risarcimento del danno verso il caricatore, perchè il consenso prestato non lo dispensava da qualsiasi cura verso le mercanzie che gli furono affidate.

25. Compiuta la caricazione, « il capitano deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere, *e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anco siano adoperati appositi stivatori* » (2).

Nel sistema delle legislazioni antecedenti l'obbligo di questa visita non era imposto al capitano, ma era demandato all'autorità marittima. Difatti, l'art. 81 del vecchio codice per la marina mercantile stabiliva che « le navi subiranno alla partenza una seconda visita, la quale sarà principalmente diretta a verificare che la nave non sia eccessivamente caricata, e ad accertare che sia munita degli oggetti di corredo e di altri attrezzi, di cui all'art. 77 ».

Nella riforma del codice per la marina mercantile, l'art. 80 venne sostituito dall'art. 77, il quale non è che la riproduzione del 322 cod. di comm. passato e del 502 dell'attuale. L'opportunità di questa riforma venne vivamente combattuta nel seno della Commissione del Senato dal senatore Cacace: « Secondo il mio modo di vedere, debbo dire francamente che delle due visite, a cui dev'essere sottoposta la nave, io attribuisco maggiore importanza alla seconda anzichè alla prima; imperocchè il giudicare della navigabilità della nave è agevole cosa; non si tratta che di vedere se la nave sia fornita di attrezzi, corredi ed istrumenti, mentre il conoscere se la nave sia bene stivata e caricata, è una cosa che richiede maggiori studi e che è di maggior importanza, imperocchè avviene talora che i capitani, per avidità di fare un nolo maggiore, caricano le navi strabocchevolmente ed espongono in conseguenza a maggiori rischi le mercanzie che trasportano ». E più sotto,

(1) V. *Capitano di nave*, n. 151 e seg.

(2) Art. 502 cod. com.

analizzando l'istituto della visita, secondo è regolato dal codice di commercio, soggiunge: « Il codice di commercio (art. 322, 1865) ha creduto indispensabile che vi sia bisogno di verificare se la nave è bene stivata o caricata. Ma questa disposizione è incompleta, poichè rimette questo, che dev'essere ufficio, dirò così, del Governo, al beneplacito del capitano, perchè una volta che dice: *il capitano ha il dovere di verificare*, ecc., se il capitano non lo farà, quale è la conseguenza? Ora, quando la legge riconosce il bisogno di questa visita, è necessario che si trovi modo che questo bisogno sia attuato. Quindi provvedeva il codice della marina mercantile a quello cui non provvede esattamente il codice di commercio, e sebbene quest'ultimo riconosca il bisogno della seconda visita, lo rimette però così indefinitamente alla buona volontà del capitano, il quale, se per avventura la faccia o non la faccia, nessuno ne sa nulla, quindi l'opportunità che l'esecuzione di questa visita sia affidata agli agenti governativi, e sia perciò mantenuta la disposizione dell'antico codice della marina mercantile ».

26. Per quanto autorevoli, queste considerazioni del relatore della Commissione senatoriale non mutarono l'avviso della Commissione medesima, la quale, togliendo agli ufficiali del Governo l'incarico di verificare lo stivaggio della nave, adottò il sistema del codice di commercio, e demandò questo ufficio al capitano della nave medesima. E tale modificazione noi crediamo perfettamente razionale. Anzitutto il capitano, che il più delle volte assiste personalmente alla caricazione delle merci, è quegli solamente che possa con qualche profitto procedere a questa verifica, che non si potrebbe pretendere scrupolosa ed esatta dagli agenti governativi, i quali non possono conoscere come siasi disposta la merce nel fondo del bastimento, non comparendo ai loro occhi ed al loro esame che l'ultimo strato superficiale. Se si volesse attribuire un qualche valore a questa visita, dovrebbe imporsi a questi ufficiali di assistere personalmente alla caricazione delle merci; ma si comprende facilmente come questo sia un intoppo troppo grave per potersi seriamente discutere. Nè ha valore l'altro obbietto, che, secondo l'espressione della legge, l'obbligo della verifica è lasciato al beneplacito del capitano; imperocchè la negligenza di lui, in tutto ciò che riguarda la caricazione della nave, è bilanciata dalla più ampia responsabilità, di cui la legge lo grava per tutti i vizi che si verificano nelle merci; vizi che, esistendo, si presumono effetto della colpa del capitano, al quale non rimane, per liberarsi dalla prestazione dei danni, che l'invocare ed il giustificare che essi furono effetto di un caso fortuito o di una forza maggiore. Se dunque il capitano, prima della partenza, non verifica se la nave fu regolarmente stivata e caricata, fa questo a tutto suo rischio e pericolo, perche egli è colui che di tutti i danni dipendenti da difetto di caricazione deve rispondere agli interessati.

27. Oltre a questa verifica di partenza, il capitano, a scarico di sua responsabilità, dovrebbe sempre, alla presenza dei consegnatari del carico, far esaminare da uomini pratici la regolarità dello stivaggio al luogo di arrivo, tanto più quando sulle merci può essersi verificata un'avaria. Abbiamo già detto che, in tema d'avaria alle merci viaggianti, si presume che il danno dipenda da cattivo stivaggio; ma, ad escludere questa presunzione, giova benissimo l'ispezione dei periti dell'arte, i quali dimostrino la regolarità della caricazione. È d'uopo però avvertire che questa verifica deve farsi fare dal capitano prima che siano toccate le merci; imperocchè la responsabilità di lui può solo valutarsi, allora che lo stivaggio sia *adhuc integer*, e non abbia subita modificazione.

28. Questi, che abbiamo accennati, sono in sostanza i principii che ha riconosciuti ed adottati la giurisprudenza più autorevole. Ci basti, fra tutte, il ricordare due decisioni, che sono puntuali sulle tesi da noi sostenute: — « Le capitaine, qui a des avaries dans la cargaison, peut valablement produire à sa décharge le certificat de bon arrimage, délivré par un expert du Lloyd maritime à la suite d'une visite faite même à l'absence du consignataire. Il en est surtout ainsi quand les énonciations du rapport de mer expliquent les avaries dont la cargaison est atteinte » (1). — « Le capitaine qui n'appelle un expert, pour constater l'arrimage à l'arrivée, qu'après enlèvement d'une partie des marchandises placées dans ce cale, commet une faute grave, qui doit faire interpréter contre lui le doute, s'il en existe, sur la cause de l'avarie. Spécialement, lorsque des pipes $^3/_4$ se trouvent brisées ou défoncées, et que cette avarie est attribuée par un expert, soit à une surcharge inusitée, soit, si l'arrimage est bien fait, à la fortune de mer, le capitaine qui n'a fait constater l'arrimage qu'au moment où ces futailles se trouvaient degagées de toutes espèces des marchandises, doit être réputé en faute à cet égard et déclaré responsable du coulage, sans pouvoir le faire attribuer à la fortune de mer » (2).

29. Il caricatore può sempre far valere la sua azione d'indennizzo verso il capitano per i danni dipendenti dal cattivo stivaggio. Però questa azione non è più esperibile quando il destinatario delle merci le abbia accettate senza alcun reclamo, e ne abbia disposto, come pure quando abbia lasciato trascorrere un anno dalla consegna delle merci, dovendo anche quest'azione assoggettarsi alla prescrizione annuale dell'art. 924 codice civ., avendo la sua ragione di essere nel contratto di noleggio.

EMILIO REPETTI.

CARICO (DI BASTIMENTO). — Sotto il nome di *carico* si comprende il complesso di tutto quanto il bastimento trasporta, fatta astrazione da quello che costituisce il corredo del bastimento medesimo, ed è richiesto per le necessità della navigazione.

Inteso il carico sotto questo senso, è evidente come lo stesso possa essere causa e soggetto di rapporti giuridici e di obbligazioni: di rapporti giuridici, in quanto ha tratto al noleggio, alla conservazione sua ed alla sua consegna; di obbligazioni, in quanto può essere oggetto di pegno, di cambio marittimo, di privilegio, ecc.

Quindi, siccome non si potrebbe trattare di questa parte, senza addentrarsi nell'esame di altre per sè stanti, così rinviamo alle voci: **Noleggio — Cambio marittimo — Pegno — Privilegi — Assicurazioni — Nolo — Capitano di nave — Caricazione di nave.**

CARICO (POLIZZA DI).

SOMMARIO.

Bibliografia.
Legislazione.
I. Italiana. — II. Straniera.

CAPO I. — APPUNTI STORICI.

1. La polizza di carico nell'antico diritto marittimo. - Origini della polizza nel Mediterraneo. - Degli scrivani di bordo. — 2. Della fede attribuita all'estratto del ruolo. — 3. Dopo

(1) Marseille, 19 marzo 1879.

(2) Corte di Bordeaux, 15 ottobre 1879.

il 16° secolo la polizza assume un carattere più autonomo. — 4. Maggiori privilegi e facilitazioni nascenti dal perfezionarsi della polizza. - La polizza nelle legislazioni moderne.

Capo II. — Forma e requisiti della polizza di carico.

5. Definizione della polizza di carico. - La polizza di carico sta al contratto di noleggio, come l'effetto alla causa. — 6. Delle varie funzioni della polizza di carico nel commercio. - Forma della polizza nell'antico diritto marittimo. — 7. Disposizione in proposito del codice di commercio. — 8. Nella polizza di carico deve essere espressa la *natura*, *qualità* e *quantità* delle merci. - L'obbligazione del capitano riguardo alla qualità e quantità delle merci, può essere modificata da apposite clausole. - Rinvio. — 9. Necessità della *data* nella polizza. — 10. La polizza deve indicare: 1° la persona del caricatore. — 11. 2° la persona cui è diretta la spedizione. — 12. 3° il nome e cognome del capitano. — 13. 4° il nome, nazionalità e portata della nave. — 14. 5° Il luogo di partenza, e quello di destinazione della nave. — 15. 6° il nolo. — 16. La polizza deve contenere i numeri e le marche delle merci. — 17. Necessità della firma del capitano. — 18. *Quid juris*, se qualcuno di questi elementi manca nella polizza. - Il numero delle enunciazioni di cui all'articolo 555, non è tassativo. — 19. Origine storica della disposizione dell'art. 556. — 20. Motivi che determinarono le modificazioni che in proposito vennero fatte al codice del 1865. — 21. A che cosa servono i diversi originali della polizza. — 22. Ciascuno degli originali deve indicare la persona cui è destinata. — 23. Dei duplicati. - Si esamina se sia utile innovazione quella per cui ai duplicati della polizza si applicano le regole dei duplicati cambiari. — 24. Esame dell'alinea 4° dell'art. 566. — 25. La polizza deve essere sottoscritta dal capitano dopo il caricamento. — 26. Il caricatore è obbligato a presentare le polizze al capitano per la firma. — 27. Quale legge regola la forma e l'interpretazione della polizza di carico.

Capo III. — Delle diverse clausole usate nella polizza di carico.

28. Il proprietario della nave ed il capitano sono responsabili, di fronte al proprietario delle merci, d'ogni danno. — 29. Questa responsabilità può essere modificata da clausole speciali inserite nella polizza. — 30. Della clausola che esonera il proprietario della nave dalla responsabilità per i fatti del capitano. — 31. Opinione affermativa della Corte Suprema di Firenze. — 32. Argomenti addotti per la inefficacia di questa clausola. — 33. Voto in proposito del Congresso di Anversa. — 34. Nuovi argomenti per cui è preferibile la tesi della validità della clausola. — 35. Segue. — 36. Il capitano non può mai esonerarsi dalla responsabilità pel fatto proprio. — 37. Nemmeno può liberarsi pel fatto dell'equipaggio. — 38. Altre clausole che costituiscono una presunzione a favore del capitano. — 39. Della clausola *dice essere*. - Svolgimento storico di essa. — 40. Dei diversi sistemi, ideati per spiegare gli effetti del *dice essere*. — 41. Opinione del Vivante sulla scelta fra questi sistemi. — 42. Praticamente è preferibile la dottrina del Casaregis. — 43. Non è sempre in facoltà del capitano di apporre la clausola suddetta nella polizza. — 44. Degli effetti del *dice essere*, in ordine alla merce in colli chiusi. — 45. Il beneficio della clausola in esame e di quelle analoghe in ordine alla quantità e peso della merce, non può invocarsi quando sia evidente la colpa del capitano. — 46. Delle clausole: *franco da rottura*, *franco d'avaria*, *franco da colaggio*. — 47. Della clausola che esonera una compagnia pei trasporti marittimi dalla responsabilità pel ritardo. — 48. Degli effetti della clausola scritta nella polizza, circa la deviazione della rotta ordinaria del viaggio. — 49. Opinione della dottrina in proposito. — 50. Della clausola: *nolo, stallie ed altre condizioni, secondo noleggio*. — 51. Critica dell'opinione adottata dalla Corte di Lucca. — 52 e 53. Della clausola derogatoria della competenza.

Capo IV. — Della polizza di carico come documento di prova.

54. La polizza di carico fa prova fra le parti interessate. — 55. Quali sono queste *parti interessate*. — 56. Giusta portata della fede dovuta alla polizza. — 57. Applicazione del principio nei rapporti fra il capitano, il caricatore e destinatario delle merci. — 58. Della polizza in relazione al noleggio, quanto alla prova. — 59. Di fronte ai terzi, la polizza fa fede fino a prova contraria. — 60. In mancanza della polizza, può provarsi altrimenti il fatto della caricazione delle merci. — 61. Della mancanza di alcuni dei requisiti di cui all'art. 555, in rapporto alla regolarità della polizza, per gli effetti della prova. — 62. La polizza colla clausola *dice essere* essendo imperfetta, non può far piena prova, rispetto al fatto cui la clausola si riferisce. — 63. Della polizza per il trasporto delle merci caricate per conto del capitano. — 64. *Quid*, nel caso che alla stessa manchi la sottoscrizione di due principali dell'equipaggio. — 65. Del trasporto delle merci per conto dei passeggeri o persone dell'equipaggio. — 66. Come si regola la forza probatoria della polizza, in caso di diversità fra i diversi esemplari di essa. — 67. Criterio adottato dal legislatore per determinare il maggior grado di credibilità fra i diversi esemplari. — 68. Anche il *commesso* deve comprendersi nella espressione *commissionario*, usata nell'art. 559 codice commercio. — 69. *Quid juris* nel caso che sianvi differenze fra la polizza e il contratto di noleggio. — 70. Da quale legge è regolata la forza probante della polizza di carico. — 71. Legislazione comparata.

Capo V. — Della trasmissibilità della polizza di carico e suoi effetti.

72. Diverse specie di polizze di carico. — 73. Che cosa è la polizza *nominativa*, e come si trasferisce. — 74. La polizza a nome non può trasmettersi mediante girata. — 75. Segue. — 76. Effetti giuridici della irregolarità del trapasso della polizza a nome. — 77. Della polizza *all'ordine*, e come si regola la sua commercialità. — 78. È valida e regolare la girata d'una polizza, per quanto non sia indicato il valore somministrato. — 79. La mancanza di questa enunciazione non influisce sul carattere della girata per gli effetti della proprietà. — 80. La girata della polizza non importa necessariamente trasferimento di proprietà delle merci. — 81. Effetti della girata di fronte al giratario. — 82. La girata regolare d'una polizza impedisce l'esercizio dell'azione di rivendica da parte del venditore insoddisfatto. — 83. Per gli effetti dell'art. 804, la girata della polizza deve essere accompagnata dalla girata della fattura. — 84. L'esistenza di un uso, che alla girata della sola fattura attribuisce l'effetto di far passare la proprietà della merce, non basta a legittimare il trapasso medesimo. — 85. Anche la girata irregolare impedisce al venditore l'esercizio dell'azione di rivendica. — 86. Della girata della polizza all'ordine agli effetti del privilegio del commissionario. — 87. Per l'esercizio del privilegio, non fa mestieri che la merce o la polizza sia pervenuta direttamente al commissionario. — 88. Anche la girata irregolare garantisce al commissionario l'esercizio del suo privilegio. — 89. La polizza trasmessa al commissionario, agli effetti del privilegio, deve essere *sola* o *prima*. — 90. La polizza all'ordine può essere girata a titolo di pegno. — 91. Della ragione giuridica per cui il possessore della polizza si ritiene possessore della merce. - Esame dei diversi sistemi proposti al riguardo. — 92. Segue. — 93. L'opinione preferibile è quella del Goldschmidt. — 94. Forma della costituzione di pegno mediante girata. — 95. Della polizza al portatore. - Sua definizione, e norme di trasmissibilità. — 96. La massima il *possesso vale titolo*, applicata al possesso delle merci e alla loro rivendicazione. — 97. Eccezione al principio generale, nel caso di cosa smarrita o rubata. — 98. Se il diritto di rivendica per le cose rubate si estenda anche a quelle sottratte per frode o appropriazione indebita. — 99. Legislazione comparata.

Capo VI. — Dei rapporti che nascono dalla polizza di carico.

100. Divisione della materia.

§ 1. — *Dei rapporti fra capitano e caricatore.*

101. Differenza sostanziale fra il contratto di noleggio e la polizza di carico. — 102. Il capitano è responsabile di fronte al caricatore delle cose enunciate nella polizza. — 103. L'armatore può liberarsi dalla responsabilità *per i fatti* del capitano, abbandonando la nave ed il nolo. — 104. Se questo diritto competa all'armatore, il quale ha direttamente stipulato il noleggio. — 105. Ragione per cui si adotta la soluzione negativa. — 106. Segue. - Giurisprudenza. — 107. Segue. - Conclusione.

§ 2. — *Dei rapporti fra capitano e destinatario.*

108. La polizza di carico è la sola misura dei diritti e doveri reciproci fra capitano e destinatario. — 109. Della influenza al riguardo, degli usi commerciali. — 110. Al possessore della polizza non possono farsi eccezioni che non derivino dalla polizza stessa. - *Quid* per la polizza nominativa. — 111 e 112. Segue. — 113. Quali diritti e doveri nascono dalla polizza tanto pel capitano, quanto pel possessore di essa. — 114. Il capitano ha obbligo di consegnare le merci. - Motivi della disposizione dell'art. 557 del cod. comm. — 115. Il capitano deve avvertire i possessori della polizza del suo arrivo nel porto di destinazione. — 116. Il capitano ha diritto e dovere di assicurarsi della legittimità del possesso della polizza, nonchè dell'identità della persona che la presenta. — 117. Non ha però la facoltà di indagare se il possessore della polizza sia o no proprietario della merce. — 118. La consegna delle merce deve farsi dal capitano sulla presentazione del proprio esemplare. — 119. Nel caso del concorso di più portatori di polizza, il capitano deve depositare le merci. — 120. Se l'obbligo del deposito esista quando questo concorso sopravviene, cominciata la scaricazione. — 121. Nella concorrenza di polizze originarie e di polizze di strasbordo, le prime hanno la prevalenza. — 122. Giurisprudenza. — 123. La consegna deve effettuarsi in base alla polizza. — 124. Clausole che modificano il rigore di quest'obbligo del capitano; rinvio. — 125. L'eccedenza del carico spetta al destinatario. — 126. Obblighi del destinatario, ricevuta la consegna. — 127. Il capitano ha diritto ad una *ricevuta* delle merci consegnate. — 128. Se possa pretendere la restituzione della polizza. - Opinioni in proposito. — 129. Ragioni per cui si adotta la negativa. — 130. Giurisprudenza. — 131. Il destinatario, ricevuta la merce, deve pagare il nolo, nè può liberarsene coll'abbandono della merce. — 132. Il pagamento deve farsi nella misura stabilita dalla polizza. — 133. Il nolo è dovuto in quanto è stato eseguito il trasporto. — 134. Col nolo il destinatario deve pagare le spese e indennità incorse. — 135. Il capitano non può trattenere la merce a bordo, sotto pretesto che non gli è pagato il nolo. — 136. In quali altri casi può il capitano prendere le merci per soddisfarsi del nolo. — 137. Le azioni che sorgono dalla polizza si prescrivono col decorso di un anno.

Legislazione.

I. — Diritto positivo italiano.

Codice di comm. 31 ottobre 1882, n. 1062, serie III: Lib. II, tit. IV, cap. II, art. 555-560.

II. — Diritto positivo straniero.

A) Europa. — *a) Belgio.* — Legge 21 agosto 1879, du Connaissement: art. 40-46.

Danimarca. — Codice marittimo: cap. II, art. 2, 19.

Finlandia. — Codice di commercio: art. 89 e seguenti.

Francia. — Codice di commercio: lib. II, tit. VII, du Connaissement: art. 281-285.

Germania. — Codice di commercio: lib. V, art. 644-664.

Inghilterra. — Legge 14 agosto 1855.

Norvegia. — Codice marittimo: cap. II, art. seguenti.

Paesi-Bassi. — Codice di comm.: tit. VII, art. 507-520.

Portogallo. — Codigo commercial portoguez: lib. II, art. 1553-1566.

Russia. — Codice di commercio: art. 736-740.

Svezia. — Codice marittimo: §§ 94-101.

B) America. — *a) Brasile.* — Cod. di comm.: art. 575-589.

Canadà. — Codice civile: art. 2422.

Chilì. — Codice di commercio: lib. III, art. 1056-1066.

Haïti. — Legge sul commercio marittimo.

Perù. — Codice di commercio.

Bibliografia.

Vivante, *Della polizza di carico.* — Vidari, *Diritto commerciale.* — Parodi, *Lezioni di dir. comm.* — Gianzana e Castagnola, *Fonti e motivi del Cod. di comm.* — Caumont, *Dict. de droit marit.*, v° *Connaissement.* — Targa, *Pond. marit.* — Casaregis, *Disc. leg.* — Pardessus, *Droit comm.* — Dalloz, *Rép.*, v° *Droit marit.* — Valin, *Sur l'ordon.* — Émérigon, *Commentaire.* — Boulay-Paty, *Droit comm.* — Desjardins, *Droit marit.* — Thöl, *Uebergabe und Empfang.* — Lewis, *Das deutsche seerecht.* Kommentar. — Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrecht. Connossement.* — James T. Foard, *Treatise on the law of Merchant Shipping and Freight.* — Chr. Steetz, *De instrumento recognitionis, vulgo, von connossement.* — J. D. Blanck, *De literis recognitionis, vulgo, cognoscementem vel erkentenissen.* — J. D. Slüter, *Diss. de traditione mercium per literas recognitionis.* — P. H. Widow, *De dominio mercium intervenientibus literis recognitionis transmissarum, moto concursu creditoribus cedente.* — Hamann, *De literis recognitionis sive connossementis duplicibus.* — A. Siewartz van Reesem, *De vi cognoscementi, quoad mercium possessionem.* — Wilda, *Connossement in Weiscke's Techtslerikon.* — J. G. Kist, *Het handelspapier. 2. st. het cognoscement.* — C. Rentzel, *Diss. de literis recognitionis, praesertim duplicibus, vulgo, Von doppelten Connossementen.* — Ross, *Leaving cases in the commercial law of England and Scotland.* — Abbots (Lord Teuterden), *Treatise on the law, relative to merchant. Ships ad seamen.*

Capo I. — Appunti storici.

1. La polizza di carico, come documento di prova per la caricagione delle merci, se potè essere conosciuta già nell'antico diritto marittimo, non aveva però alcuna importanza, e poteva quasi dirsi superflua, non solo per la semplicità dei rapporti allora esistenti, ma specialmente perchè di regola le merci erano spedite sulla propria nave, ed accompagnate dallo speditore o da qualche suo rappresentante, il quale vendeva lungo le coste le merci caricate nel porto della sua città.

Questo uso, di cui ci fanno testimonianza e il *diritto navale dei Rodi* e gli *usi di Gerusalemme, e i giudizi di Heron*, cessò collo sviluppo dei commerci, e quindi maggiore importanza acquistò la polizza di carico, la quale, nella sua forma moderna, appartiene alla consuetudine commerciale del Mediterraneo. Sopra le navi viaggiava uno scrivano, il quale sapesse di lettere, o almeno il volgare linguaggio; desso era nominato o dal padrone della nave, o dai mercanti che l'avevano noleggiata od anche dalla competente autorità nel porto nazionale (*scrivani nominantur per consules*) (1), dinanzi a cui doveva prestare giuramento di fedelmente attenersi alle prescrizioni dello statuto, ed era considerato come il notaio di bordo; onde doveva fare tutte le annotazioni necessarie, e particolarmente era tenuto a fare in apposito registro un'esatta descrizione di tutte le merci

(1) *Consol. del mare*, cap. 75; *Capit. Naut. pro emp. Veneto*, cap. 52; *Stat. Iadrix*, cap. 17, 18, 19.

portate a bordo, avendo cura di accennare alla loro qualità, al loro peso, ed alle relative marche, nonchè al nolo pattuito: tanto prima che dopo la partenza e dopo il ritorno, questo registro doveva lo scrivano presentarlo ai magistrati della sua città, e se incappava in qualche colpa, perdeva l'ufficio e la mano diritta, ed era gravemente multato (1): a questo ruolo o catalogo, come pure alle rimanenti annotazioni dello scrivano, era attribuita la forza degli atti pubblici notarili: *Quorum scribanorum scripturis omnibus et singulis in quaternis navium vel lignorum scriptis, et quibuscumque aliis scripturis suis falcis factis et scriptis, datur et plena fides detur* AC SI ESSENT PUBLICA INSTRUMENTA. Così nello statuto di Pisa (2), identico alle prescrizioni della tavola amalfitana, nella quale appunto era detto che il registro dello scrivano di bordo e gli altri suoi atti avevano la stessa forza: *ac si essent publica instrumenta facta et scripta manu publici notarii* (3).

In base a questo ruolo, poteva essere, al luogo dello scarico, domandata senz'altro la consegna delle merci ivi descritte: *et sicuti in patroni custodia per scriptum merces receperit, ita eos per scriptum mercatori cum integritate restituere teneatur* (4).

2. Il caricatore poi, sia che egli stesso accompagnasse la merce, sia che, come comunemente avveniva, l'affidasse per la vendita e la spedisse ad un terzo — compratore commissionario od agente — riceveva a semplice sua richiesta, una copia del ruolo di carico relativa alla sua parte di carico, che, sottoscritta dallo scrivano, aveva piena forza probante tanto contro il capitano, che contro l'armatore. Di questo uso, al quale più direttamente si avvicina l'istituto moderno della polizza, fanno anche fede gli statuti marittimi del Mediterraneo: *statuentes similiter quod dicti scriptores de praedictis omnibus a se scriptis teneantur facere et faceant absque moram,* COPIAM *mercatoribus dictis et aliis universis, quorum intererit ex justa causa prædicta scripta sibi exiberi vel edi, vel aliqua eorum omnia propedicta vel eorum exemplum legitime inde factum, dentur vel exibeantur et edantur a dictis scriptoribus bona fide.* Nè meno espliciti di quel di Marsiglia (tit. IV, c. 26) sono gli statuti navali di Venezia e quello marittimo di Ancona: *et dabo et presentabo omni mercatori et marinario si voluerint recipere scriptum omnium suorum colorum, fossorum et bollarum sicut scriptum habeo in quaterno meo.* « Delle scripture facte in nel catasto de la nave per il scrivano de la nave de le cose meste in nave, sia tenuto questo scrivano de dare lo exemplo scripto de sua mano » (Rub. XV, 29). Questa copia, che, come dicemmo, corrisponde alla moderna polizza di carico, restava nelle mani del caricatore o di un terzo, oppure era spedita anche al ricevitore del carico, il quale, colla presentazione di essa, legittimava nanti il capitano le sue richieste per la consegna delle merci.

Tale sistema divenne a poco a poco la regola, stante il più largo sviluppo dei mezzi di trasporto e del contratto di commissione; e l'importanza dell'atto venne aumentata pel perfezionamento dello istituto delle assicurazioni, nonchè dei principii del diritto marittimo di guerra (5).

3. A grado a grado, e specialmente nell'oceano atlantico, dove già nel 16° secolo l'istituto provenuto dal sud era in piena consuetudine e comunemente adottato, l'originaria relazione dello scrivano colla descrizione del carico passò in seconda linea. La dichiarazione del ricevimento delle merci non fu più compilata sul ruolo di carico ma parallelamente e naturalmente in relazione collo stesso, anche nel caso del noleggio di merci singole, con equivalente dell'usitato atto di noleggio; essa non fu redatta dallo scrivano, il quale nel nord-est dell'Europa si presenta solo come eccezione, ma dallo stesso capitano, il quale aveva obbligo perentorio di sottoscriverla (6).

4. Quando la polizza di carico divenne un titolo di legittimazione del destinatario di fronte al capitano, incominciò il suo ulteriore sviluppo mercantile. La necessità di una più rapida circolazione delle merci e del loro valore equivalente, condusse all'universale uso del commercio, che, contro ricevimento della polizza, accordante già di fatto importanti garanzie, il consegnatario sotto anticipazione del premio, curava l'assicurazione, e faceva al committente importanti anticipazioni sulle merci fino ai due terzi dell'ammontare delle fatture; che il compratore o committente delle compre soddisfaceva integralmente il prezzo di compera al venditore o commissionario, oppure accettava le cambiali tratte su di lui; che parimenti il destinatario (consegnatario o compratore) tirava partito dalla polizza per vendere o impegnare le merci, e sulla polizza riscuoteva integralmente il prezzo convenuto o la somma del pegno, tanto in danaro, quanto mediante cambiali. Chi aveva in questo modo pagato, o dato a credito sulle polizze, appariva altrettanto degno e meritevole della protezione della legge, come se già fosse stato in possesso delle merci, e bisognoso della medesima tutela giuridica, poichè senza d'esse, l'applicazione dell'uso commerciale diveniva praticamente impossibile. Così si riconobbe al ricevente indicato nella polizza ed ai suoi successori di diritto, non solo un diritto di credito per sè stante, indipendente dalla disposizione del caricatore e del rapporto di questo col capitano, contro quest'ultimo per la consegna delle merci in conformità della polizza (7), ma parimenti, sotto convenienti presupposti, un diritto reale sulla merce a consegnarsi (8).

La sicurezza poi del diritto del terzo portatore della polizza, venne rinforzata dalla negoziabilità della polizza stessa per mezzo della clausola *all'ordine* e ben anco al portatore, la quale in sè racchiude l'indipendenza del

(1) *Consol. del mare*, cap. 55; *Statutum Anconae*, Tab. xv.

(2) *Breve Curia Maris*, cap. 78.

(3) *Tab. Amalph.*, cap. 25. Oltre a questi, altri statuti riconobbero questa efficacia agli atti delli scrivani di bordo: difatti nello stat. di Pera (lib. V, cap. 27), è scritto che " la scrittura sua deve essere accettata in la Corte come propria scrittura pubblica del Notaro pubblico ", e quello d'Ancona (Tab. xv), soggiunge, che " a tutte le sue scritture, deve darsegli fede in tutte le cose, siccome fosse notario publico ". Nè gli autori scrissero diversamente; basti per tutti, l'accennare al Casaregis (Disc. x), al Targa (cap. 14), allo Stracca (n. 14) e finalmente alla Rota di Genova.

(4) *Stat. Veneto*, cap. 62.

(5) Pardessus, v, p. 386; Stracca, *De navibus*, III, 82; Valin, I, 477; Boulay-Paty, II, 8.

(6) Loccemius, *De jure marit. et nav.*, I, 8. Stypmann, *Jus marit.*, IV, 10; Marquard, *De jur. marit.*, II, 10; Kurake, *Jus marit. Hanseat.*, quaest. 32.

(7) *Consignata aliqua res alicui deferenda et confecta supra hoc appodisia statim aquisitum jus illi cui veniunt deferendae, ut non possent amplius illi restitui qui primo consignavit, nisi accedente consilio illius cui facenda est dicta consignatio. Rogita non est integra ut possunt poenitere, cum nisi restituta appodisia possent continuo molestari* (Decis. Rota Genuensis, n. 56, § 3).

(8) Goldschmidt, *Handelsrecht*, § 73, n. 23.

possessore della polizza da tutti i rapporti tra capitano, caricatore ed altri negoziatori. Di questa clausola, tanto importante per la commercialità della polizza, si trova cenno nello statuto di Genova del 1389, sotto la rubrica *Dans mandatum*, e ne ragiona lo Stracca: *Solent mercatores sub illa volgari formola scribere et mandare: mando tibi, ut merces, quas apud te habes, tradas pro me Aloysio, aut eius filio*, SEU ILLA VEL ILLIS QUIBUS ORDINATUM FECERIT AB EISDEM SEQUEMINI EORUM ORDINEM; e finalmente Targa (1) e Casaregis, il quale lo enuncia colla formola: *Consignandi Genuae D. C. Vosch. et personis per eum exclarendis* (2).

Tuttavia questo completo sviluppo si è compiuto molto gradatamente. Come durante secoli il diritto del portatore della cambiale contro l'accettante e i suoi autori restò subordinato al diritto di revoca del traente, e alle eccezioni competenti contro questi, essendo perfino negato un diritto ed un'azione per sè stante (3), così qui il diritto di seguito (*droit de suite* o il *right of stoppage in transitio*) dello speditore insoddisfatto, contro il destinatario insolvente, diritto che indispensabilmente doveva concedersi nell'interesse del commercio di buona fede rese difficile od impedì affatto la piena e conseguente applicazione dei principii normali. Il diritto di seguito venne favorito dalla consuetudine già antica, che di ogni polizza erano compilati tre o più esemplari, uno dei quali riteneva il capitano, un secondo era spedito al destinatario, e gli altri restavano al caricatore, come mezzo di prova: « D'iceux connoissements se doivent faire trois copies; l'une demeure par devers le marchand chargeur, l'autre se délivre avec les lettres et paquets d'adresse au maistre du navire, le tiers s'envoye par un autre navire ou par terre par les messagers ou postes ordinaires, à celui qui doit recevoir la marchandise » (4). Di più, con questa moltiplicità di polizze, era nello stesso tempo creata la possibilità di collisioni tra i portatori dei diversi esemplari, la cui soluzione è solamente possibile se esattamente si applicano i principii di diritto che governano l'intero istituto. Questi principii nè sono di natura esclusivamente personale, nè esclusivamente reale; ma debbono chiarirsi per mezzo della combinazione di questi due caratteri, seguendo in ciò il sistema quasi inconsapevolmente già riconosciuto dall'antica legislazione e dalla consuetudine commerciale, ed ora rettamente spiegato ed ammesso dai codici moderni, e primo fra questi, dal codice di commercio tedesco.

Il legittimo portatore della polizza non ha soltanto verso il capitano e gli armatori un diritto di credito (diritto rigorosamente unilaterale, e unicamente dipendente dal ricevimento delle merci riconosciuto per iscritto), per la consegna delle merci indicate nella polizza, secondo le qualità e quantità loro, ma nello stesso tempo ha la destinazione, e, sotto date circostanze, un possesso giuridico od una proprietà delle merci indicate e realmente caricate; questo, che è in sostanza l'ultima espressione della scienza in ordine alla portata giuridica della polizza di carico, è lo spirito dell'art. 649 del codice tedesco.

Capo II. — Forma e requisiti della polizza di carico.

5. La polizza di carico (5), presa nel suo stretto significato, è la ricevuta che il capitano dà al caricatore delle cose imbarcate sulla nave. È questa la definizione che implicitamente ne dà l'art. 498 del codice di commercio, laddove dice che *il capitano è responsabile delle cose caricate*, e che *ne dà ricevuta mediante polizza di carico*. Nè da questo concetto sono lontani gli antichi scrittori di diritto marittimo. « Le connaissement ou police de chargement, dice Émérigon (6), est une reconnaissance que le capitaine donne des marchandises chargées dans le navire ». E il Targa, dopo aver detto che, durante la caricagione, il capitano dà una *cartella di recivo* al caricatore per ogni singola partita, che quella cartella vale *come la propria polizza di carico*, soggiunge: « Compito poi l'intero carico, si avvisano tutti i mercanti che hanno caricato, a venire in alcun porto, e ivi di mano in mano si vanno consegnando allo scrivano i loro recivi, che si confrontano con lo libro di boccaporto, e in contraccambio se gli dà dallo scrivano la polizza di carico, in la quale si notano tutte le circostanze essenziali » (7). Per quanto esatte, non crediamo complete queste nozioni della polizza di carico; difatti, mentre le stesse accennano ad uno dei caratteri giuridici di questa, quello cioè per cui il capitano riconosce di fronte al caricatore di aver ricevute sulla nave le merci, non hanno una parola che riguarda l'altro di questi caratteri non meno essenziale; vale a dire l'obbligazione che assume il capitano di trasportare la merce medesima. Quindi è che noi adottiamo la definizione data dal Goldschmidt, perchè più completa e scientificamente più perfetta: « La polizza di carico è la confessione scritta, consegnata al caricatore dal conduttore di un bastimento (capitano o padrone) di aver ricevuto a bordo della sua nave certe merci, per consegnarle ad un consegnatario ivi indicato in un determinato porto di scarico » (8).

Di qui consegue come assolutamente non possano confondersi la polizza di carico col contratto di noleggio. Anzi questi due atti sono talmente distinti l'un dall'altro, che stanno fra loro come sta l'effetto alla causa; avvegnachè può dirsi benissimo che la polizza di carico sia l'effetto del contratto di noleggio. Del resto, volendo brevemente accennare alle differenze che esistono fra questi due fatti giuridici, si rileva anzitutto, che, mentre la polizza prova che il caricamento convenuto è stato già effettuato, il contratto di noleggio non contiene invece che la obbligazione che si assume il noleggiatore di effettuare il trasporto delle merci e di caricarle a tale scopo su una nave determinata o da determinarsi. Di più: la polizza può supplire il contratto di noleggio, perchè vincola direttamente le parti alla esecuzione del con-

(1) *Ponder. Marit.*, cap. 30.
(2) *Disc. legales*, n. 10, 11, 16.
(3) Runtze, *Rechselrecht*, 173.
(4) *Guidon de la mer*, c. 2, art. 8.
(5) La denominazione di polizza non è di data molto antica. Dapprima la ricevuta rilasciata dal capitano, come quella che dapprincipio non aveva un carattere proprio, si diceva genericamente: *scriptum de recepto, appodixia, scriptura* (St. Gen. Anc.). Quando il nuovo documento assunse un carattere proprio, si disse: *lettera di porto o di caricamento*, parole volgari che lo Stracca tradusse classicamente, *literae oneratoriae*, l'Ansaldo in *apocha oneratoria* e la Rota di Genova, in latino maccheronico: *appodixia caricamenti*. Solo nel secolo XVII lo si chiamò generalmente polizza, da *polliceri*, promettere, in quanto appunto contiene essenzialmente la promessa del capitano di consegnare il carico: questa voce si riscontra già nel Targa e nei libri dei *Savi alla mercansia*, del 1698, inediti negli archivi di Stato di Venezia.
(6) Cap. XI, serie 3ª.
(7) Cap. XXX, 4.
(8) *Handelsrecht*, § 70.

tratto di noleggio, e contiene quasi tutte le enunciazioni richieste per il contratto stesso, ma all'incontro, quest'ultimo non può supplire la polizza di carico, la quale constata, come si è detto, l'effettivo adempimento dell'obbligo assunto di caricare. Finalmente, mentre il contratto di noleggio non fa fede che fra le parti contraenti, la polizza di carico, fa prova, non solo fra le parti che la sottoscrissero, ma anche fra tutte le parti interessate che non vi figurano, come pure tra esse e gli assicuratori, che pure sono terzi estranei.

6. Le funzioni commerciali della polizza di carico non sono limitate a quella cui ora abbiamo accennato: essa, se ne è la principale, in quanto ne sostanzia la natura giuridica, non ne è la sola. « La polizza di carico, si legge negli atti della Commissione, non è soltanto un documento efficace contro il capitano per aver da lui la consegna delle cose che gli furono affidate pel trasporto, ma è un titolo che può e deve prestarsi a molti altri uffici. Esso serve infatti al proprietario per sindacare l'operato del capitano, ed al caricatore per regolare i suoi rapporti col destinatario; ma più di tutto, essa è talvolta una cartella di credito circolante, atta ad agevolare il commercio delle cose che viaggiano e può almeno servire come mezzo di garanzia, avvenendo sovente che colui, che ha caricate delle merci, accompagni le sue tratte colla polizza di carico, affinchè più facilmente esse trovino, sul mercato, il credito a cui non sempre basta il nome del traente » (1). Di più; la polizza di carico serve a costituire in pegno la merce, anche senza la materiale detenzione della medesima, evitando spese e danni che la tradizione ed il trasporto della merce potrebbero cagionare; e ciò perchè è principio comunemente ammesso in diritto marittimo, che il possesso della polizza equivale al possesso delle merci: infine la polizza di carico, agli effetti del contratto di assicurazione, costituisce, come abbiamo detto di sopra, la prova che il carico fu esposto ai rischi della navigazione. Dopo ciò non farà meraviglia, se tutti quanti i legislatori, tanto nell'antico che nel moderno diritto, posero una cura speciale nel determinare quali requisiti, quali elementi debbano concorrere per la formazione di questo importantissimo documento. « Les connaissements, secondo l'ordinanza del 1681, contiendront la qualité, quantité et marque des marchandises, le nom du chargeur, et de celui auquel elles doivent être consignées, les lieux du départ et de la décharge, le nom du maître et celui du vaisseau avec le prix du fret » (2). Ed il Targa, più minuzioso perchè più pratico, ricorda con queste parole allo scrivano, quali siano le indicazioni da annotarsi nelle polizze: « nella polizza di carico estensivamente si notano le circostanze essenziali cioè, chi carica, a chi è diretto il carico, per dove, per conto e rischio di chi, con che nolo, in che consista il carico, se di roba a peso, numero o misura, se a rinfusa, ovvero di colli sigillati e marcati, con improntarsi in margine della polizza i sigilli e marchi, e se la roba caricata va con aggravii d'ipoteche, nel fine se ne fa nota particolare, dichiarandosi per chi sia ipotecata e per quanto e sotto che forma, in modo che si ponga tutto con chiarezza » (3).

7. Il nostro codice, senza esigere come per la cambiale, una forma giuridicamente propria ed imprescindibile, ha nell'art. 555 del codice di commercio, enumerate le singole enunciazioni che debbono riscontrarsi nella polizza di carico.

« La polizza di carico, ivi si legge, deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate. Essa deve essere datata ed enunciare:

« 1° la persona del caricatore, e la sua residenza;

« 2° la persona cui è diretta la spedizione, e la sua residenza;

« 3° il nome e cognome del capitano o padrone;

« 4° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

« 5° il luogo della partenza e quello della destinazione;

« 6° il nolo.

« La polizza deve aver notato in margine le marche ed i numeri delle cose caricate. — Essa può essere all'ordine o al portatore, e nel primo caso, la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo. — La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento ».

Questa disposizione è sostanzialmente identica a quella dell'art. 789 del cessato codice di commercio. L'unica variante, ed importantissima variante, è quella per cui, col nuovo codice, vennero estese alle polizze all'ordine, quelle stesse norme e principii che regolano la forma e gli effetti della girata nelle cambiali.

Mentre ci riserviamo di esaminare in modo speciale questo carattere capitale della polizza di carico, avuto particolare riguardo alla sua circolazione, noi analizzeremo ora capo per capo i singoli elementi che concorrono a costituire la polizza di carico.

8. Anzitutto *la polizza di carico deve esprimere la natura, la qualità, la specie e la quantità delle cose caricate*. E la ragione di coteste indicazioni, con precetto imperativo richieste dalla legge, è manifesta; difatti esse tendono tutte a constatare maggiormente l'obbligazione del capitano, in ordine alla consegna di quanto ha ricevuto. Se niuna di queste enunciazioni, o qualcuna fra le più importanti, mancasse nella polizza di carico, si comprende facilmente come il capitano potrebbe consegnare al destinatario quello che vuole e quanto egli vuole, senza timore di vedersi opporre la polizza, se la polizza è muta, e sulla natura, qualità e quantità della merce. Quindi la constatazione della *natura* del carico, disse bene il tribunale di commercio di Marsiglia, è il primo elemento di cui deve risultare dalla polizza, perchè ha per oggetto di assicurare l'identità delle cose consegnate al capitano e dallo stesso trasportate.

(1) *Verb.*, cap. CVII, n. 586.

(2) Art. 2, tit. II, lib. III.

(3) Cap. XXX, 3. Il modulo proposto dal Targa come tipo è il seguente: " Anno....... in Genova. Ha caricato col nome d'Iddio e di buon salvamento in questo porto di Genova *M* per conto e rischio di..... in Banca intitolata..... Patron *F*, di..... le merci notate a piè di questa riposte in balle N......... segnate da N......... fino in...... munite dalla marca improntata in margine, ben cucite, avvagliate di corda, e bollate di lacca rossa nella cucitura con bolli....... per balla, dell'impronto impresso pure in margine e ben condizionate, entro ognuna delle quali si contengono..... per dovere detto Patron *F* le medesime balle....... con l'istessa conformità condurre e con detta sua barca in detto suo viaggio a....... e a suo arrivo nel porto di detta città, ivi consignarle al detto...... e a chi per lui sarà, del quale, fatta la consegna, gli saranno pagati per giusto nolo..... per ogni balla, e di più la quantità della sottonotata ipoteca. Dio la salvi. Nota come le predette balle..... vanno ipotecate a..... per d..... dati a detto *M* a cambio marittimo sopra le medesime e di più per..... di detto cambio così accordato e si faranno detti pagamenti in l'altro della consegna, e della......... Se ne danno due altre simili, e complete; le altre restano nulle. — Il Patron *F* soprascritto afferma quanto sopra per lo numero nel resto *dice essere* ".

Nè colla *natura* della merce può confondersi *la specie e la qualità* della medesima: la legge ha richiesto di proposito indicazione speciale per ognuna di esse, perchè sono caratteri essenzialmente distinti l'uno dall'altra. La *specie* è l'individualizzazione del *genere* o *natura*, che dire si voglia, mentre, a sua volta, la *qualità* è l'individualizzazione della *specie*. Si supponga, p. es., un carico di vino: la *natura* del carico è *carico di vino;* la *specie* del vino, è *vino di Marsala;* la *qualità* del Marsala, è *Marsala, fabbrica Florio*. Ecco, a nostro avviso, dimostrata la differenza che passa fra questi diversi caratteri richiesti a contradistinguere una merce, e la opportunità, o diremo meglio, necessità, di farne risultare dalla polizza di carico, tanto nell'interesse del capitano, quanto in quello del caricatore o destinatario.

Vero è che qualcuno ha ritenuto che l'enunciativa della *qualità* debba riferirsi alla maggiore o minore bontà della merce: ma questa interpretazione è disdetta dallo stesso significato materiale della parola, la quale serve sempre a contradistinguere un carattere intrinseco alla merce stessa, e non una condizione della merce di natura accidentale e passeggera, come appunto sarebbe quella del suo deterioramento; quindi meritamente ottenne plauso un giudicato della Corte di Bruxelles così concepito: « Le sens du mot *qualité* n'est pas douteux: on n'a pas voulu dire, que le connaissement doit exprimer la qualité, bonne ou mauvaise de la marchandise: cela signifie seulement, comme l'explique M. Laurin, que le titre doit énoncer, outre le *genre*, l'espèce particulière de la chose transportée, de sorte que, pour un trasport de vin, on spécifie s'il s'agit de Bordeaux ou de Bourgogne et même, parmi les vins de Bordeaux ou de Bourgogne de quel crù il s'agit » (1).

In ordine alla *quantità*, non è meno evidente la necessità di questa indicazione, perchè, se nella ricevuta, che rilascia il capitano al suo caricatore, è puramente e semplicemente indicata la natura e la specie del carico, senza un cenno sulla sua quantità, non si saprebbe davvero su che fondare una responsabilità qualsiasi del capitano. Suppongasi ad esempio un carico di grano o di vino; se nella polizza è detto unicamente che il capitano ha ricevuto grano o vino, senza alcuna enunciazione sulla quantità dell'uno o dell'altro, è chiaro come il destinatario avrebbe un mal partito a pretenderne la consegna d'una certa e determinata quantità. Ma v'ha di più: questa necessità per le parti di far cenno nella polizza della *quantità* del carico, è tanto più urgente, nel caso che il carico sia composto di cose della stessa natura, p. es., grano, meliga, carbone, e per ciò sia messo alla rinfusa sulla nave e debba il capitano dividere il carico stesso fra più destinatari. In questo, come in altri consimili, è evidente come l'indicazione della *quantità* delle merci, sia una condizione *sine qua non*, per la regolare consegna della merce, e per l'esatto adempimento del contratto. Quindi l'indicazione della *quantità* è di rigore nella polizza di carico; e come tale mette il capitano nella condizione di restituire la merce nel *quantum* segnato, salvo quella tolleranza che di regola generale è ammessa nell'uso del commercio e che varia secondo le diverse consuetudini delle piazze. Però la stessa non può utilmente invocarsi dal capitano, quando, o con un patto espresso sia stato convenuto diversamente; o, se della medesima ne venne tenuto conto, quando s'è fatto risultare del peso della merce sulla polizza di carico. Nel primo caso è il contratto che deroga all'uso; nel secondo, invece, è la regola del *non bis in idem*, la quale non permette al capitano di invocare il beneficio di questa tolleranza, quando della stessa ha profittato al momento della caricazione, essendosi fatto risultare un peso effettivamente minore di quello imbarcato.

Quest'obbligo, però, del capitano di rispondere di fronte al caricatore della natura, specie, qualità e quantità della merce ricevuta e notata nella polizza di carico, può subire qualche modificazione mediante l'inserzione di alcune clausole, molto in uso fra i commercianti; di queste però ci occuperemo in seguito, essendo cosa della massima importanza lo stabilirne la vera portata giuridica, allo scopo di non allargare di troppo l'irresponsabilità del capitano di fronte agli interessati nel carico. Quello che può affermarsi senza eccezione è cotesto, che qualunque possa essere la clausola che è inserita nella polizza, la stessa non può mai salvaguardare il capitano dalla responsabilità in cui deve incorrere per il fatto suo dipendente da colpa o dolo; colpa e dolo, i quali danno diritto ai ricevitori di pretendere la stretta osservanza della polizza, oltre al risarcimento dei danni che possono essersi verificati.

9. Sotto l'impero del codice francese fu fatta questione se fosse dell'essenza della polizza di carico l'elemento della data. E il dubbio nasceva da ciò, che, mentre l'articolo102 del codice di commercio stabiliva che la lettera di vettura deve essere datata, invece l'art. 281 nulla diceva in ordine alla polizza di carico. La questione venne sempre risoluta nel senso affermativo, non solo tenuto conto dello scopo della medesima, che è quello evidentemente di fissare il punto di partenza per la decorrenza del tempo accordato pel trasporto, ma perchè anche la esistenza di questa data è necessariamente presupposta dall'art. 282, il quale prescrive che i quattro originali della polizza saranno firmati: *les ving-quatre heures après le chargement*. D'altronde, come giustamente osservano i signori Lyon-Caen et Renault, « c'est une reconnaissance tronquée et presque dérisoire, qu'une reconnaissance sans date » (2).

Il nostro codice di commercio, invece, dichiara espressamente che la polizza di carico *deve essere datata*. E nella enunciazione della data deve essere esatto tanto il capitano che il caricatore, giacchè essi sono solidalmente responsabili per i danni che possono dipendere da un'antidata, nè può aver valore legale qualunque convenzione, per cui il caricatore avesse stabilito di tener indenne il capitano dalle conseguenze della medesima. Tali convenzioni, essendo fondate su causa illecita, sono radicalmente nulle; epperciò decise la Corte d'Aix « que le capitaine ne peut exiger que les chargeurs fournissent la caution exigée pour la main-levée de la mise à la chaine de son navire opérées par les destinataires à raison d'une antidate » (3). Del resto, non mancano esempi nella giurisprudenza, i quali, deplorando la frode di antidatare la polizza, condannano il capitano a tenere indenni i destinatari della merce per le perdite dipendenti da un ritardo nel caricamento, per quanto questo ritardo fosse simulato dalla polizza di carico, con una antidata: il capitano, autore dell'antidata, subirà le conseguenze del deprezzamento commerciale che si è prodotto alla merce per averla imbarcata dopo il termine convenuto (4). Il destinatario compratore, dopo aver accettato le tratte del venditore sulla

(1) *Rec. d'Anv.* 67, 1, 153; — Laurin, II, p. 141.
(2) Sur l'art. 102, cod. civile.

(3) 3 agosto 1878.
(4) Aix, 8 maggio 1876.

fede della polizza antidatata, può reclamare al capitano i danni-interessi che equivarranno alle differenze tra il prezzo pagato al venditore originario, ed il prezzo della mercanzia al giorno nel quale egli fu messo in mora di accettarle o di rifiutarle (1). Il capitano poi non potrà esonerarsi da questa responsabilità colla prova che gli usi del porto autorizzavano l'antidata della polizzá (2).

10. Dopo la data, la polizza deve enunciare: — 1° *La persona del caricatore e la sua residenza.* — Il nome del caricatore è indispensabile per sapere chi effettua la spedizione, e perchè anche, nel caso che la polizza sia all'ordine, possa conoscersi dal capitano a chi debbono essere restituite le merci, quando nessuno si presenti a ritirarle, oppure siano rifiutate. Quando però la legge accenna alla persona del *caricatore*, non si riferisce punto al proprietario della merce, perchè questa indicazione mentre non è necessaria, può essere opportuno il nasconderla. Non è necessaria, perchè, stando il principio dell'art. 707 del codice civile, il quale stabilisce che, in fatto di mobili, relativamente ai terzi, il possesso vale titolo, il caricatore di fronte al capitano deve considerarsi come il vero proprietario della merce di cui egli ritira la ricevuta. Non è poi tante volte opportuna, e non venne richiesta a bello studio, per evitare il pericolo delle confische marittime in tempo di guerra. « Nous devons faire observer — scrive il Boulay-Patay — que l'art. 281 n'exige point que le véritable nom du propriétaire de la marchandise soit énoncé dans les connaissements: il se contente du nom du chargeur. Ce serait imposer une trop grande gêne au commerce que d'exiger, dans tous les cas, la déclaration du nom du propriétaire; souvent on à un grand intérêt à déguiser sa propriété, sur tout en temps de guerre. Alors il serait impolitique de faire connaître le véritable propriétaire, dans un temps où il importe le plus d'en dérober la connaissance à l'ennemi, qui visite toujours les papiers du navire. Le chargeur, disait M. Regnault de Saint-Jean d'Angely, doit être le maître de déclarer ou masquer sa propriété dans les connaissements, à ses risques et périls. Cela n'empêche pas, qu'en cas de guerre, les tribunaux ne jugent la propriété d'àprès les lois et les règlements » (3).

11. 2° *La persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza.* — Tale indicazione presuppone evidentemente l'ipotesi in cui si tratti di polizza nominativa, e non già di polizza all'ordine o al portatore, giacchè, in questi due casi, il vero destinatario può essere sconosciuto dallo stesso caricatore al momento in cui sono redatte le polizze. Ciò anzi fece dire all'Émérigon che non è necessario indicare sulla polizza il nome del consegnatario; e nel progetto del codice di commercio francese del 1867 questa enunciazione venne tralasciata.

12. 3° *Il nome e cognome del capitano o padrone.* — Tale indicazione è necessaria, perchè, essendo il capitano responsabile delle cose caricate, si facilita colla medesima al ricevitore l'esercizio delle sue azioni, ed al caricatore si offre un dato indispensabile per la stipulazione dei contratti di cambio marittimo e di assicurazione. Tale prescrizione però non può sempre eseguirsi; per esempio, nell'ipotesi in cui le mercanzie non possano essere trasportate a destinazione che per diverse linee di navigazione. In questo caso, se non impossibile, è molto difficile il conoscere quale sia il capitano, sulla di cui nave dovrà caricarsi la merce, per enunciarne il nome nella polizza. Vero è che, nella pratica, qualche volta si è ricorso all'espediente di una polizza posteriore e speciale che designa espressamente l'ultimo capitano, e gli permette di declinare la responsabilità delle avarie anteriori. Ma, in difetto di questa polizza speciale, sulla quale possono inserirsi delle riserve, il nuovo capitano si trova sostituito alle obbligazioni ed alle responsabilità dei precedenti; salvo a lui il diritto al rifacimento verso i medesimi per tutti quei danni che avessero potuto esistere di già al momento in cui abbandonarono la custodia della merce. Per conseguenza, decise il tribunale di Anversa che « le capitaine, qui reçoit une marchandise par transbordement et se charge de réclamer à destination le fret entier, ne pouvait pas non plus argumenter contre le destinataire, d'une clause de non responsabilité qu'il aurait insérée dans l'ancien connaissement délivré à ses propres chargeurs: la clause ne peut plus que modifier eventuellement ses rapports avec ses chargeurs » (4).

13. 4° *Il nome, la nazionalità e la portata della nave.* — Questa identica indicazione è richiesta dalla legge all'art. 547 del codice di commercio, per il contratto di noleggio. Però sulla polizza di carico, più che nel contratto di noleggio, è necessario identificare la nave, giacchè la precisa sua designazione serve anche a meglio identificare le merci. L'enunciazione della *portata*, mentre essa pure serve all'identificazione della nave, giova anche di norma per fissare il nolo ragguagliato in ragione del tonnellaggio, specialmente quando si tratti di pagare *il vuoto per primo*, a senso degli art. 563 e 564 del codice di commercio. Infine l'enunciazione della nazionalità ha molta influenza, in rapporto alle tasse da cui le merci possono essere colpite, ed in tempo di guerra, alla sicurezza delle merci medesime. L'utilità poi di tutte queste annotazioni si riscontra ancora più evidente in tema di assicurazioni; difatti è risaputo che le assicurazioni si fanno spessissimo sulla polizza di carico. Ora, se l'assicuratore non è informato, mediante le opportune annotazioni sulla polizza, sullo stato civile della nave, sulla sua età e solidità, il contratto non sarà da lui stipulato, con evidente pregiudizio del proprietario delle merci, sul quale, in caso di sinistro, dovranno ricadere tutti i danni che ne possono essere la conseguenza.

Le Compagnie di navigazione però eludono generalmente la legge, in quanto richiede la indicazione del *nome* e *portata* della nave, o tacendo assolutamente il nome medesimo, o seppure lo mettono, soggiungendo le parole *o tutt'altra nave.* Quest'abuso, invalso in Italia come in Francia, diede già luogo a contestazioni; anzi vi ha un giudicato del tribunale di Lione, il quale ritenne che in questi casi l'obbligo che si sono assunte le Compagnie è quello di trasportare il più presto possibile le mercanzie designate sulla polizza (5). Senza esaminare se questo espediente risponda al vero concetto del legislatore, noi conveniamo col Desjardins che « cette façon d'agir est irregulière », e che « le connaissement n'est plus ce qu'il doit être: la véritable et spécifique preuve de chargement, il n'y a là qu'une pièce informe, ou, au surplus, un projet de connaissement » (6).

14. 5° *Il luogo della partenza e quello della destinazione.* — Le indicazioni che si riferiscono al punto di partenza e a quello di destinazione sono necessarie, in

(1) Bruxelles, 25 maggio 1877.

(2) Anversa, 2 marzo 1877.

(3) *Droit. marit.*, tit. VII, sez. I, p. 311; Locré, *Cod. Comm.*, II, p. 348.

(4) 27 luglio 1880.

(5) 24 giugno 1872.

(6) *Droit marit.*, IV, 915.

quanto stabiliscono i limiti della principale obbligazione che il capitano si assume colla polizza di carico: quella cioè del trasporto delle merci. Il codice tedesco però, portò al riguardo una aggiunta evidentemente ispirata ai nuovi bisogni del traffico: difatti, dopo aver detto al nº 5º dell'art. 645 che la polizza deve enunciare *il porto di caricamento*, soggiunge al nº 6º che la polizza contiene anche *il porto di scarico*, E IL LUOGO DOVE SI DEVE ATTENDERNE L'AVVISO. Evidentemente questa nuova indicazione, si riferisce al caso di una spedizione fatta ad un porto intermedio, ove si può comunicare al capitano il definitivo indirizzo delle merci. Queste spedizioni a un destino indeterminato, possono riuscire assai vantaggiose al caricatore, che, cogliendo l'occasione di un favorevole noleggio, spedisce la merce, e nel frattempo s'informa del porto ove può esitarla con suo maggior lucro e profitto.

Nè può dirsi che manchi la determinazione del luogo di destino, quando sono indicati nella polizza diversi porti, ai quali il capitano può effettuare lo scarico della merce; imperocchè, nel caso, qualunque sia il porto scelto dal capitano, fra quelli accennati, ne risulterà sempre l'indicazione nella polizza in modo regolare, perchè l'approdo prescelto annulla l'efficacia di tutte le altre indicazioni, tantochè rimane solo quello nel quale è fatto lo scarico. In altre polizze poi è fatta facoltà al capitano di far degli scali in punti intermedi tra i due estremi del viaggio; e l'inserzione di questa clausola, che più sotto ci riserviamo di esaminare, può avere una grande importanza pel noleggiatore. Quello che è certo in diritto, si è che il capitano è responsabile verso il caricatore, tuttavolta che fra i due punti di partenza e di arrivo, faccia approdi per ricevere altre merci, nonostante la mancanza nella polizza della clausola che lo autorizzi a questa diversione.

15. 6º *Il nolo.* — Correlativo al diritto che ha il possessore della polizza di carico di avere dal capitano la consegna delle merci, c'è l'obbligo in lui del pagamento del nolo, che spetta al capitano, come corrispettivo del trasporto. E questa obbligazione il destinatario della merce deve soddisfare prima che il capitano siasi spossessato della medesima. Di qui la giustificazione logica e giuridica della enunciazione del quantitativo del nolo; imperocchè il debito, che per questo titolo è a carico del consegnatario, sussiste solo in quanto l'ammontare del nolo risulti dalla polizza di carico.

Nè questa obbligazione del debitore del nolo può essere in alcun modo modificata, sulla allegazione di accordi speciali intervenuti fra il capitano e il caricatore, o fra questi e il consegnatario: imperocchè il debitore del nolo ha diritto di disconoscere e respingere qualunque convenzione la quale modifichi la portata dell'obbligazione che egli ha assunto nella polizza di carico, e che in lui sussiste in quanto risulta dalla polizza stessa. Quindi è che giustamente la giurisprudenza ritenne che non potessero mettersi a carico del possessore della polizza gli indennizzi per le stallie di caricamento, cui può avere diritto il capitano per accordi passati fra di lui e il noleggiatore, se di questo maggior peso non risulta in modo esplicito e categorico dalla sua polizza.

16. *La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.* — Con questa enunciazione rimangono ancora più esattamente specificate le merci: in questo modo, ben dice il Laurin (1), « on fait du connaissement la représentation même de cette marchandise, et, par suite, le cas echéant, un puissant instrument de crédit ».

Questo precetto legislativo, deve essere con maggiore puntualità eseguito quando il carico è composto di un gran numero di merci di uguale natura, dirette a diversi destinatari. E la ragione ne è evidente, dappoichè in simili circostanze non vi può essere altro modo efficace per distinguere la merce, che deve rimettersi a ciascuno degli interessati, se non che riferendosi appunto alle rispettive marche applicate alla merce stessa, ed annotate nella polizza.

Il capitano è tenuto alla consegna delle merci imbarcate sulla nave colle marche indicate nella ricevuta rilasciata al caricatore. Questo, che è un principio assoluto, mentre afferma tale obbligazione del capitano, dà diritto d'altra parte al caricatore di rifiutare qualunque consegna di merci con marche o numeri non corrispondenti a quelli notati nella polizza, quand'anco fossero di uguale quantità e qualità di quelle caricate. Questa merce resta per conto del capitano, il quale di fronte al destinatario è tenuto alla prestazione del danno, dipendente dall'inesecuzione dell'assuntasi obbligazione. Resta però sottinteso che il capitano ha un diritto di regresso verso i caricatori, tuttavolta che possa provare, che vi fu nella polizza un errore materiale, e loro imputabile, nella indicazione dei numeri e delle marche delle merci; e che le mercanzie presentate al destino sono appunto quelle che gli furono rimesse all'imbarco (2).

Negli usi della pratica commerciale si tenta di eludere la legge in ordine al precetto in esame, inserendosi nella polizza dai noleggiatori la clausola, per cui s'intendono liberati da ogni responsabilità, se pure il capitano consegni al destinatario, merce con diverse marche da quella che gli fu affidata. Ma i tribunali tanto nostrani che stranieri, rifiutarono di ammetterne la efficacia. Difatti, mentre la Corte di Trani decise in tesi generale, che l'obbligazione del capitano di consegnare la merce colle rispettive marche sussiste, nonostante che vi sia nella polizza la clausola *peso e qualità sconosciuta* (3), la Corte di Bruxelles ritenne che il capitano non può, mediante una clausola inserita nel corpo stampato della polizza, liberarsi da una tale obbligazione, e per conseguenza, consegnare al destinatario, senza incontrare responsabilità, mercanzie che non hanno le marche indicate nella polizza (4); e finalmente la Corte di Aix giudicò che la clausola, per cui il capitano o un commissionario di trasporti marittimi, dichiara di non rispondere delle marche, se può esonerarlo a questo riguardo dagli effetti di un errore, non potrebbe autorizzarlo a restituire dei colli sprovvisti assolutamente di marche, allorchè la polizza dichiara che essi avevano marche determinate, epperciò il destinatario può lasciare le merci stesse per conto del capitano (5).

17. Un ultimo requisito della polizza è la *firma del capitano.* — Niun dubbio che la firma del capitano sia indispensabile alla formazione della polizza, perchè senza di essa non è punto provata, nè la ricevuta della merce, nè l'obbligazione di trasportarla. Niun dubbio nemmeno che la polizza non possa essere sottoscritta dal capitano *prima del caricamento*, perchè, se essa deve essere la prova del caricamento stesso, è naturale che non si possa creare la prova di un fatto, prima che il fatto sia compiuto. Quindi è che, secondo noi, non può accettarsi

(1) Tom. II, p. 141.
(2) Havre, 20 settembre 1880.
(3) 17 gennaio 1871.
(4) 20 novembre 1877 (*Rec. d'Anv.*, 77, 1, 251).
(5) 22 dicembre 1880 (*Rec. de m.*, 81, 1, 31).

la massima sancita dalla Cassazione di Torino sotto l'impero del cessato codice, identico all'attuale, in quanto richiedeva che la sottoscrizione avvenisse dopo il caricamento (art. 390). Difatti stabilì che, se la legge vieta che la remissione della polizza di carico sia ritardata oltre 24 ore *dopo* compiuto il carico, non può inferirsene che sia illegale la remissione della medesima fatta *prima* dell'ultimazione del carico (1). Ma questo è un errore evidente, avvegnachè il principio affermato è contradetto dall'espressa e letterale disposizione della legge, e più ancora dallo spirito della legge medesima; giacchè, se è vero che la polizza deve fornire la prova del seguito caricamento, non si può comprendere quale prova al riguardo possa fare quella che fosse stata rilasciata prima che il caricamento sia stato eseguito. Noi, invece, accettiamo pienamente la massima adottata dalla Corte di Genova, la quale ritenne irregolare la polizza di carico firmata prima che il caricamento sia stato eseguito, e quindi incapace di dar prova sufficiente dei fatti in essa indicati (2).

Abbiamo detto che la legge richiede la *firma del capitano:* che cosa dovrà dirsi della polizza firmata dal capitano in secondo? Di fronte alla genericità della legge, ci pare che non possa, senza allargarsene di troppo il senso letterale, pronunciarsi la nullità della polizza, se, invece del capitano, l'ha firmata il secondo; tanto più quando, per il regolamento di bordo, ad esso è demandato l'ufficio di provvedere al ricevimento delle merci a bordo. Coerentemente a questo criterio di diritto e di fatto, la giurisprudenza riconobbe essere valida a far piena fede, una polizza firmata dal capitano in secondo, incaricato dal regolamento di bordo del relativo servizio (3).

18. Queste, che abbiamo singolarmente esaminate, sono le enunciazioni che *debbono* figurare nella polizza di carico: quale però sarà la conseguenza, in ordine alla regolarità della polizza stessa, se qualcuna di queste menzioni faccia difetto? La legge è muta, perchè, quantunque tali indicazioni siano richieste con una formola imperativa, nessuna sanzione di nullità viene poi apposta per infirmare la polizza nel caso della mancanza di qualcuna di esse. In questa condizione di cose, noi crediamo opportuna una distinzione fra quelli che sono i requisiti essenziali della polizza, e gli altri, che, se per avventura possono meglio completare la polizza stessa, non ne impingono la essenza e la sua consistenza giuridica. Nel primo caso, non vi può essere dubbio alcuno sulla nullità della polizza: nel secondo, invece, essa forma prova completa per quelle enunciazioni che vi si contengono, e per le menzioni omesse, dovrà ricorrersi ad altri mezzi estrinseci per porle in essere.

La difficoltà può nascere nella specificazione di quello che può essere essenziale alla polizza di carico, tanto più che il legislatore, nel citato articolo 555 del codice di commercio, mette le enunciazioni allo stesso livello. Però la cosa riesce abbastanza facile se si tien conto della natura giuridica della polizza di carico e dello scopo cui è destinata. Essa è, lo abbiamo detto con Émérigon, la ricevuta che il capitano dà della mercanzia caricata sulla sua nave, e contiene l'obbligazione del capitano di trasportare le merci medesime dal luogo di partenza ad un altro punto, determinato subito o da determinarsi. Supponiamo ora una polizza nella quale manchi un'indicazione qualsiasi sulla *natura, specie, qualità* e *quantità* della merce caricata; oppure non vi sia fatto cenno del luogo dove deve effettuarsi la consegna della medesima; o in cui finalmente non sia la firma del capitano; quale valore potrà avere una polizza redatta in queste condizioni? Non può servire di ricevuta delle merci, perchè, se manca qualunque enunciativa sulle medesime, è difficile che il caricatore o destinatario possano controllare se il capitano abbia bene o male custodito quello che gli venne consegnato: non può servire come titolo per comprovare le obbligazioni del capitano per quanto riflette il trasporto, giacchè, se manca la destinazione, cui devono lasciarsi le merci, sarebbe impossibile pretendere dal capitano un determinato rilascio; infine, se manca la firma del capitano, si ha un atto contrattuale, di niun effetto pel principale obbligato, giacchè non gli si potrebbe opporre un titolo alla confezione del quale non è intervenuto. In tutti questi casi, è evidente che non si ha quell'atto giuridico che chiamasi polizza di carico; si ha invece un documento informe, che non può avere alcuno degli effetti della polizza di carico.

Colla enumerazione delle enunciazioni che deve contenere la polizza di carico, la legge non ha inteso di limitare il numero e la natura delle medesime; molte altre possono trovar posto nella polizza stessa, e debbono sortire il loro effetto sempre e quando nelle loro conseguenze non risultino contrarie o alla legge, all'ordine pubblico o ai buoni costumi. Di queste varie clausole, attesa la loro importanza pratica ci occuperemo in seguito; solamente qui ci piace ricordare che, in tesi generale, niuna di tali clausole può inserirsi nella polizza senza il consenso di tutti gli interessati, avvegnachè la polizza stessa implica un contratto bilaterale sinallagmatico, alla cui perfezione è necessario il concorso di tutti i contraenti. Se poi questo principio generale può ricevere eccezioni, lo vedremo, analizzando le specialità del caso.

19. « La polizza di carico, dice l'art. 556, è fatta in quattro originali destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate debbono essere consegnate. Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato ».

Questa disposizione non è di recente data: già l'Ordinanza del 1681 all'art. 3° stabiliva che « chaque connaissement sera fait triple: l'un demeurera au chargeur, l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées, et le troisième sera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain ». Dall'Ordinanza il principio passò nel codice francese, colla differenza che ciascuna polizza deve essere fatta *en quatre originaux* AU MOINS (art. 282 cod. com.). Nel progetto di revisione del codice di commercio, che venne proposto in Francia nel 1867, venne senz'altro soppresso il quarto originale della polizza destinato all'armatore, avvegnachè lo stesso doveva considerarsi come un *double emploi avec celui du capitaine mandataire de l'armateur;* tale proposta venne però combattuta dalla Camera di commercio di Marsiglia, la quale fece osservare che « le connaissement destiné à l'armateur ne saurait être considéré comme inutile ainsi que le pensent les auteurs du projet: son utilité, au contraire, n'a pas cessé et ne peu pas cesser d'exister dans un grand nombre de cas et dans les plus importants, et votre commission demande le maintien à quatre du *minimum* à fixer par la loi ».

20. In Italia il codice albertino all'art. 312, e quello

(1) 16 giugno 1866 (*Racc.*, XVIII, 1, 475).
(2) 20 aprile 1883.
(3) Appello di Genova, 7 febbraio 1879 (*Racc.*, XXXI, 1, 596).

del 1865 all'art. 390 prescrivevano, come il codice francese, che la polizza di carico fosse redatta in quattro originali *almeno;* quello invece che attualmente ci governa accenna allo stesso numero, ma soppresse l'avverbio *almeno.* Ecco i motivi svolti a giustificazione di tale variante:

« Per servire ai vari uffici, ai quali è destinata, è necessario che la polizza di carico sia redatta in quattro esemplari, dei quali il codice vigente (ora cessato) prescrive il numero di *quattro almeno.* Con ciò trovasi stabilito che il numero degli esemplari della polizza di carico non può essere minore di quattro, ma può esserne emesso un numero maggiore. È questa una disposizione che dalla legislazione francese, in cui è giustificata dal sistema, è rimasta nel codice di commercio italiano, sebbene le modificazioni del codice civile italiano le abbiano fatto venir meno ogni appoggio. Il codice civile francese all'art. 1325, dispone che ogni scrittura privata contenente una convenzione sinallagmatica deve essere fatta, *sotto pena di nullità,* in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno interesse distinto. Il rigore di questa disposizione fu mitigato dapprima dal codice napoletano del 1819, il quale prescrisse che, in mancanza del numero di originali voluto dalla legge, la scrittura dovesse considerarsi soltanto come un principio di prova scritta.

« Ma il codice italiano andò ancora più innanzi, e, sopprimendo ogni disposizione su questa materia, lasciò libero a ciascun contraente di richiedere un originale del contratto per uso proprio. Da ciò si vede che, mentre è in facoltà di ciascuno degli interessati nel noleggio, di richiedere per proprio uso un originale della polizza di carico, l'ingiunzione che ne debbano essere emessi *non meno* di quattro non ha ragione di essere, perchè ognuno può rinunciare al suo diritto; ma, pur sopprimendo la formola imperativa, sembra opportuno di lasciar sussistere l'indicazione; chè, d'ordinario, quattro essendo i principali interessati in quel contratto, altrettanti esemplari debbono essere rilasciati » (1).

Il codice germanico, più radicale nella riforma, non fissa il numero degli esemplari; lascia in facoltà del caricatore di pretendere un numero qualunque di copie: però tutte debbono essere reclamate contemporaneamente, e non sono ammesse richieste tardive di un numero maggiore di copie dopo che sono state rilasciate altre enuncianti il numero degli esemplari ammessi.

21. Premessa così la portata giuridica della disposizione accennata, riesce molto facile il comprendere di quale utilità possa essere per ogni singolo contraente, il possesso d'un originale della polizza di carico. Il possesso della polizza è suggerito al caricatore, perchè se ne possa valere contro il capitano, e possa effettuare la vendita od il pegno delle merci viaggianti, e provare il caricamento nel caso di getto, di contribuzione o di assicurazione: è suggerito al capitano perchè abbia un titolo per riscuotere il nolo, e per tutelare la sua responsabilità, sia di fronte ai proprietari che ai destinatari: è suggerita a questi, affinchè possano reclamare le merci all'arrivo e confrontare lo stato loro, colle enunciazioni della polizza; e finalmente è suggerita al proprietario della nave od armatore, perchè l'esemplare consegnato al capitano va, insieme a lui, incontro ai rischi della navigazione, nè sarebbe giusto di esporre l'armatore, tanto interessato nel carico, a restar privo di un documento di tanta importanza, che gli serve di base pel computo dei noli, sui quali può fare assegnamento, e per moderare la responsabilità da lui assunta verso i terzi (2).

22. L'art. 555 del codice attuale fece un'aggiunta a quello del 1865, laddove prescrisse che *sopra ciascuno degli originali, si debba indicare la persona alla quale è destinato.* Tale aggiunta è giustificata dalla Relazione Mancini-Pasquali, con queste parole: « Per evitare le frodi, si volle stabilire un mezzo di distinzione tra i vari originali delle polizze di carico, disponendo che sopra ciascuno degli originali si debba indicare la persona cui è destinato. In tal modo non potrà mai accadere che il caricatore trasmetta ad altri la polizza destinata a proprio uso, imperocchè la corrispondente menzione, in essa esistente, allontanerebbe da chiunque l'idea che il possesso o la girata di quel titolo abbia potuto fargli acquistare un qualche diritto sulla merce » (3).

23. Col terzo alinea dell'art. 556, il nuovo codice di commercio fece una importante innovazione al sistema della legge precedente, stabilendo che, « se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli art. 277 e 278 ». Queste disposizioni poi, che riflettono *i duplicati e le copie* delle cambiali, sono del seguente tenore: « Il prenditore ha diritto di avere dal traente e dall'emittente uno o più duplicati della cambiale. Uguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e per mezzo di giranti anteriori, verso il traente o l'emittente (art. 277). — Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di *prima, seconda,* ecc. In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte (art. 278).

Qual'è la ragione che ha determinato il legislatore, ad adottare per la polizza di carico gli stessi principii suggeriti per la cambiale, per quanto ha tratto alla soggetta materia? E può dirsi utile il criterio indicato? Ecco le parole della Commissione: « Siccome per le funzioni alle quali si presta questo documento nei riguardi del caricatore o del destinatario, può abbisognare il rilascio di uno o più duplicati, così nel modo stesso che i duplicati delle cambiali devono essere distinti l'uno dall'altro, perchè hanno diversa efficacia, ritiensi pure opportuno di stabilire che i duplicati della polizza di carico rilasciati al caricatore per sè, o perchè gli faccia pervenire al destinatario, siano contradistinti mediante un numero d'ordine, affinchè i terzi possano agevolmente riconoscerne la varia indole ed evitare quindi dannosi errori » (4).

L'utilità, però, di questo nuovo istituto è molto disputabile; inquantochè, mentre da una parte si deroga collo stesso agli usi marittimi, alle consuetudini più generali, recentemente consacrate dalla sapiente legislazione germanica, la quale all'art. 645 null'altro richiede che l'enunciazione del numero degli esemplari emessi, dall'altra nemmeno si ottiene lo scopo cui l'innovazione era destinata. Questo nuovo sistema preserva forse dal pericolo che il possessore di più duplicati della polizza, li venda o dia in pegno a diverse persone, e quindi dal pericolo che i terzi possano comperare un duplicato senza valore?

Rispondiamo colle parole del Vivante: « Nemmeno per sogno » (5).

24. Come già abbiamo detto più volte, la polizza di

(1) *Atti della Comm.*, CVIII, n. 587.
(2) Ascoli, n. 605.
(3) 23 giugno 1881. LXX.
(4) *Atti delle Comm.*, n. 587.
(5) Op. cit., n. 15.

carico, secondo il sistema dei codici vigenti, è un atto essenzialmente bilaterale, alla cui perfezione concorrono tanto il capitano quanto il caricatore. Nonostante però questo principio, non v'era dubbio che l'efficacia degli originali posseduti dal caricatore non venisse meno pel difetto della sottoscrizione dello stesso caricatore, quando vi fosse quella del capitano, la quale bastava, di fronte a quest'ultimo, a rendere completa la prova del caricamento delle merci, e degli altri fatti di cui nella polizza stessa.

Ora, quello che prima poteva sembrare la violazione di un precetto legislativo, s'impose tanto nella pratica marittima che acquistò efficacia e forza di legge colla disposizione del 4° alinea dell'art. 556 del codice di commercio: — « Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano ».

A giustificazione di questa novità, di cui non è traccia nella cessata legge, ci soccorre anche qui l'autorità della Commissione incaricata della compilazione del codice di commercio vigente: « Dalle cose predette emerge chiaro che gli originali della polizza, destinati per il capitano e per il proprietario della nave hanno uno scopo ben diverso dagli originali destinati al caricatore e al destinatario. I primi, infatti, devono servire di prova delle obbligazioni del caricatore e dei suoi aventi causa verso il capitano e verso il proprietario od armatore, e quindi, ciò che per essi importa, si è che contengano la sottoscrizione del caricatore. I secondi, invece, sono destinati a provare le obbligazioni del capitano, epperciò la sottoscrizione di questi è in essi la sola essenziale » (1). Del resto questo sistema è quello che viene adottato dalle più recenti legislazioni: ne sia prova il codice germanico, il quale all'art. 644 non esige la sottoscrizione del caricatore che sulla sola copia, che egli deve rilasciare al capitano, quando ne faccia richiesta, e il progetto del codice di commercio francese compilato nel 1867, il quale riproduceva un'identica disposizione.

Vero è che qualche obbiezione venne sollevata al riguardo; si disse che dal momento che nella polizza rilasciata dal capitano, basta la sola sua firma e non occorre quella del caricatore, può il capitano rilasciare altre polizze che rendano illusoria quella rilasciata legittimamente al caricatore.

A noi pare però che l'obbiezione non calzi, principalmente perchè ha il vizio di provar troppo. Si teme che il capitano possa *dolosamente* rilasciare altre polizze oltre quelle legittimamente consegnate al caricatore: ebbene, questa frode vale l'altra, che il capitano potrebbe fare, falsificando la firma del caricatore, quando questa fosse essenziale nelle polizze che si rilasciano al caricatore medesimo: dirimpetto ai terzi la facilità dell'inganno è identica. Di più il capitano, che ha la detenzione del carico, che lo trasporta in lontani paesi, anche posteriormente al rilascio delle polizze, può indebitamente appropriarsi le merci caricate, anche senza il mezzo della emissione fraudolenta di nuove polizze; quindi inefficace cautela quella di richiedere la firma del caricatore sulla polizza a lui rilasciata dal capitano, perchè la stessa non presenta nè al caricatore medesimo, nè al commercio, una maggiore garanzia di onestà.

Se una garanzia può esistere per il caricatore, di fronte alla mala fede, al dolo del capitano, questa sta nelle sanzioni penali scritte nell'art. 307 del codice per la marina mercantile, il quale, prevedendo l'ipotesi di falsità commesse dal capitano nella formazione delle polizze, dispone che « il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale dolosamente firmerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, estensibile fino a dieci anni di lavori forzati ».

Che poi nei termini di questa disposizione sia compresa l'ipotesi da noi or ora accennata, non vi può essere dubbio, avvegnachè sia evidente che, rilasciando il capitano una nuova polizza, oltre quella che spetta al caricatore, commette una falsità sottoscrivendo una polizza di carico falsa.

25. L'art. 555 del codice di commercio, l'abbiamo già osservato, stabilisce cha la polizza *non può esser sottoscritta dal capitano prima del caricamento;* il penultimo alinea del successivo art. 556 soggiunge che « la sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali deve essere eseguita entro 24 ore dopo compiuto il caricamento ». È questo, in sostanza, con qualche leggera modificazione di forma, quello che prescriveva nel 1681 l'Ordinanza francese: « Vingt-quatre heures après que le vaisseau aura été chargé, les marchands seront tenus de présenter au maître les connaissements pour les signer et de lui fournir les acquits de leurs marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement » (articolo 4). Dunque tanto nelle antiche, quanto nelle moderne legislazioni, il termine di 24 ore fra la firma e consegna della polizza, fu stimato sufficiente; nè d'altronde saprebbe spiegarsi un termine maggiore o indefinito, quando, compiuta la caricazione, l'interesse del capitano e del caricatore suggeriscono l'opportunità di una pronta regolarizzazione della polizza.

Vero è che qualcuna fra le più moderne legislazioni non prefisse alcun termine nè per la sottoscrizione nè per la consegna, per tutte basti citare quella germanica, la quale all'art. 644 si limitò a dire che *alla fine di ogni singolo carico il capitano deve rilasciare al caricatore, senza ritardo, una polizza in tanti esemplari quanti il caricatore ne richiede:* ma con ciò non si è voluto certamente accordare un termine maggiore delle ore 24 di cui nel Codice italiano: il *senza ritardo* è qualche cosa di più assoluto, di più certo: esso significa che, *appena compiuto il carico*, dev'esser dal capitano fatto il rilascio della polizza. A noi pare però più pratico l'aver assegnato un termine massimo; giacchè in questo modo si ha una guida fissa e determinata per istabilire la rispettiva responsabilità, in ordine al ritardo nella consegna della polizza.

Ma, nel caso che più siano i caricatori, il termine delle 24 ore per il rilascio della polizza da quando comincia a decorrere? forsechè al termine di ogni singola caricazione, comincia il termine di 24 ore per la polizza ad essa relativa, oppure, questo termine non decorre per tutti i caricatori, che dal momento in cui avvenne l'ultima caricazione? La risposta a noi non sembra dubbia nel senso della prima soluzione; perchè, quando la legge dice che la consegna deve farsi 24 ore dopo compiuto il caricamento, si riferisce evidentemente al caricamento della merce, cui la polizza parziale si può riferire: d'altronde non sapremmo vedere una ragione plausibile per ritenere il contrario, dal momento che nessun pregiudizio può risentirne nel rilascio della polizza e, d'altra parte ciò può tornare utile al caricatore. « La generalità di esso articolo non permette di dubitare che qualora non uno, ma più fossero i caricatori, e ciascuno di essi verificasse il caricamento in epoca diversa, il termine decorre dalla fine di ciascun caricamento e non già dal compimento del carico complessivo della nave,

(1) Gianzana e Castagnola, § 885.

ciò che sarebbe pregiudizievole e non sarebbe legittimato da alcun giusto motivo » (1).

26. L'Ordinanza francese colla disposizione accennata, dice che, nel termine indicato, le polizze saranno presentate al capitano per la firma: questa dizione, a detta dell'Émérigon (1), lascia supporre necessariamente che il capitano non sia obbligato a recarsi presso i caricatori per firmare la polizza. Il nostro codice, nella riferita disposizione, si limita a dire che la *consegna e sottoscrizione della polizza sarà fatta dal capitano*, ecc.: dovrà ritenersi per ciò, che il legislatore abbia esonerato il caricatore dal presentarsi al capitano per la richiesta della polizza firmata? Non lo crediamo. Il Desjardins, esaminando la questione sotto l'impero dell'art. 282 del codice francese, ritiene tuttora vera la opinione dell'Émérigon: « Il faut s'en tenir à cette ancienne règle, quoique le code ne l'ait pas reproduite, même implicitement. Imagine-toi le capitaine se mettant en quitte des chargeurs à la veille du départ, est forcé de courir chez chacun d'eux pour obtenir leur signature? Par conséquence en principe, si les chargeurs laissent partir le navire sans avoir fait signer les connaissement, ils doivent, ainsi que l'enseignait encore Émérigon, l'imputer à leur négligence » (2). Queste ragioni del Desjardins noi possiamo invocare, per interpretazione del 4° alinea dell'art. 556 del nostro codice, perchè lo stesso è identico all'art. 282 del codice di commercio francese.

27. Da qual legge sarà regolata la formazione e l'interpretazione della polizza di carico? A noi pare applicabile la disposizione dell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Il principio del *locus regit actum* deve essere il regolatore della materia, avvegnachè è presumibile che le parti contraenti abbiano voluto, al momento in cui compivano l'atto, riferirsi alle prescrizioni del luogo; e questo tanto più in tema di polizza di carico, dove l'uso particolare d'ogni singola piazza commerciale può esercitare molta influenza nella interpretazione di tale documento. Del resto, questa è l'opinione comunemente accettata nella dottrina (3), e la giurisprudenza, seguendone l'insegnamento, decise che la girata di una polizza sottoscritta all'estero, quando è redatta colle forme stabilite dagli usi di quel paese, ha lo stesso valore in Francia, che la girata fatta colle norme della legge francese (4): e con una massima più generale, la Corte di Aix ritenne che le polizze di carico straniere non sono soggette per la loro validità alle forme francesi (5).

Contro il principio del *locus regit actum*, per cui la polizza deve essere regolata dalla legge del luogo della sua emissione, potrebbe eccepirsi che la sede dell'obbligazione che essa rappresenta, è il porto d'arrivo, perchè nel momento in cui viene accettata dal consegnatario la polizza, l'obbligazione si compie. — Questo ragionamento però, come osserva il Vivante (6), non è fondato, perchè trascura il carattere di questo documento. La polizza, come obbligazione unilaterale del capitano, è perfetta quando esce dalle sue mani: perchè egli ha d'uopo di aspettare che gli si comunichi l'accettazione del destinatario per compiere il trasporto, quando i suoi diritti ed obblighi restano fissi ed invariabili come vennero originariamente descritti?

« Di più, soggiunge il citato scrittore, le polizze vengono redatte, per solito, sovra antichi formulari, consacrati dalle consuetudini e dalle leggi del luogo di caricamento, perciò è naturale che quelle consuetudini e quelle leggi presiedano eziandio alla loro interpretazione. Il caricatore che affidò le sue merci al capitano, volle indubbiamente che la regola della consegna, fosse desunta dalla legge con cui formulava la polizza ».

Capo III. — Delle diverse clausole usate nella polizza di carico.

28. È principio comunemente ammesso in diritto, che ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma anche per quello delle persone delle quali deve rispondere: nei rapporti poi fra armatore e capitano desso è espressamente sancito dalla testuale disposizione dell'art. 491 cod. comm., così concepito: « I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione ».

Del pari, come conseguenza del principio assoluto stabilito dall'art. 498 stesso codice, che cioè « il capitano è responsabile delle cose caricate » nei rapporti fra questi e il caricatore o destinatario delle merci, è indubitato che il capitano deve consegnare la merce nella natura, specie, qualità e quantità che risulti indicata sulla polizza di carico. Difatti dall'accettazione incondizionata del capitano, il possessore di quel documento trae la certezza che egli non abbia alcun motivo per mettere in forse la reale ed esatta corrispondenza delle merci caricate colle enunciazioni della polizza, ed ha fatto in certo modo garanzia per la loro esattezza. Sarebbe quindi vana la pretesa del capitano di volersi ribellare a quell'obbligo rigoroso e letterale, provando che il caricatore gli ha consegnata una merce per l'altra, un peso minore di quello enunciato; egli non può trovare una valida scusa che provando la impossibilità di verificare le merci per la condizione in cui gli furono consegnate.

29. Onde eliminare la responsabilità dei proprietari delle navi per i fatti dipendenti da colpa o negligenza del capitano, o per mitigare quella di quest'ultimo di fronte ai caricatori, per quanto ha tratto alla consegna delle cose caricate, è invalso l'uso nel commercio marittimo di inserire nelle polizze di carico certe determinate clausole dirette appunto a questo scopo. Il determinare la portata giuridica delle medesime è senza dubbio cosa importante, e che tocca direttamente l'interesse pratico del commercio e dei commercianti, in quanto deve stabilirsi fino a qual punto possano queste clausole derogare ad un principio di ragione e di diritto, quale è quello della responsabilità del proprietario della nave e del capitano, considerato ciascuno nell'orbita della rispettiva posizione giuridica. E per dire fin d'ora il criterio generale che ci sarà di guida nella interpretazione delle singole clausole della polizza di carico, ricorderemo quanto scrisse il Désjardins a questo proposito: « Les connaissements ne doivent pas être interprétés autrement que les chartes parties. Le juge méconnaitrait le sens de la loi commerciale, s'il les appliquait *stricto sensu* au lieu d'en pénétrer l'esprit, en cherchant l'intention présumée des parties, en s'éclairant par les précédents et par les usages » (7). La presunta intenzione delle parti firmatarie del titolo, l'uso dei luoghi, dove il titolo è emesso e l'obbligazione del capitano

(1) *Verb. Comm.*, 108, 587.
(2) Op. cit., n. 922.
(3) Laurin, *Droit marit.*
(4) Corte di Rouen, 1° dicembre 1851.
(5) 13 agosto 1863.
(6) Op. cit., n. 85.
(7) *Droit marit.*, vol. iv, 981.

prende vita: ecco le fonti principali da cui bisogna attingere per pesare il valore giuridico d'ogni patto o clausola che per avventura possa riscontrarsi in una polizza di carico.

30. Abbiamo detto or ora che una disposizione precisa di legge fa responsabile il proprietario della nave *pei fatti del capitano;* quindi non vi può esser dubbio su questo punto, che nel silenzio del contratto, il caricatore o destinatario delle merci, ha diritto di rivalersi, per danni riportati dalle merci stesse, quando non siano l'effetto di forza maggiore o di caso fortuito, verso il proprietario della nave come civilmente responsabile del capitano, suo mandatario. Senonchè, nello sviluppo immenso dei trasporti marittimi, si sentì la necessità dai proprietari di esimersi da questa responsabilità, tanto più gravosa, inquantochè dipendeva dal fatto di un terzo: epperciò si inserì nella polizza di carico la clausola per cui il proprietario della nave stipula che non sarà responsabile della negligenza e della colpa del capitano: donde avviene che dal proprietario la si oppone al caricatore o consegnatario, tuttavolta l'uno o l'altro lo richiedano per la prestazione del danno da loro subito per fatto e colpa del capitano.

31. Ma è valida questa clausola di fronte al principio generale scritto nell'art. 1153 cod. civ. ed a quello speciale già da noi ricordato dell'art. 491 cod. comm.?

Forse poche questioni furono, al pari di questa, dibattute nel campo della dottrina e della giurisprudenza; forse nessuna può vantare di aver per l'una e per l'altra soluzione autorità di scrittori e di magistrati egualmente celebrate e magistrali. In questa disputa noi esamineremo le argomentazioni che rispettivamente si adducono a sostegno della validità e della inefficacia di tale clausola; e quindi, senza pretendere di farla da giudici, emetteremo anche noi il nostro debole avviso.

La questione venne recentemente sollevata dalla Cassazione di Firenze, la quale, a seguito di una lunga discussione giuridica, dichiarò « valida e obbligatoria la clausola inserita nella polizza di carico, con cui si stabilisce che il proprietario della nave non sarà responsabile della colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio », osservando che « ciò che ripugna alla morale ed è riprovato da tutte le leggi civili è la convenzione intesa ad esonerare l'armatore o proprietario dalla responsabilità immediata, dipendente cioè dal fatto proprio; non l'altra che mira ad esonerarlo dalla responsabilità indiretta, e cioè dipendente dal fatto altrui, quale è appunto la colpa o negligenza del capitano o dell'equipaggio ».

Ecco le considerazioni svolte dal Supremo Collegio a sostegno della validità della clausola accennata; e crediamo non solo utile, ma necessario il riferirle, perchè, tutta sviscerando la questione, riassumono intero il sistema, su cui ha fondamento la soluzione per la validità.

« Attesochè, per quanto la Ditta ricorrente siasi studiata di formolare tre distinti mezzi di annullamento, pure essi convergono tutti ad un medesimo punto di controversia, cosicchè una sola è la questione che deve oggi esaminarsi dalla Corte di cassazione, come una sola fu la questione colla impugnata sentenza decisa dalla Corte di merito: e tutto sta nel vedere se nel contratto di trasporto marittimo sia valida ed obbligatoria la stipulazione che escluda o limiti la responsabilità dell'armatore o proprietario della nave per la colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio: in altri termini, se sia valida od obbligatoria la clausola inserita nelle polizze di carico, con cui si stabilisca che il proprietario della nave non sarà responsabile della colpa del capitano e dell'equipaggio. Siffatta questione fu risolta dalla Corte di merito nel senso della validità; e di cotesta soluzione, si lamenta il ricorso censurandola; ma senza alcun fondamento di ragione:

« Che, invero, non havvi disposizione di legge, da cui, sia pure indirettamente o per analogia, possa inferirsi il divieto della stipulazione anzidetta; e la Ditta ricorrente, che pur dice violati gli art. 388, 400, 491, 496, 498, 416 e 618 del codice di commercio e 1843, 1844, 1629 e 1866 del codice civile, non trovando in essi alcun addentellato, alcun argomento plausibile e sicuro a sostegno del proprio assunto, dopo qualche osservazione generica affatto inconcludente, è costretta a trincerarsi nella insostenibile affermazione che una stipulazione di simil fatta sia contraria alla morale e all'ordine pubblico.

« Senza dubbio, una convenzione intesa ad esonerare l'armatore o proprietario della nave della responsabilità immediata, diretta ed assoluta, colla quale in altri termini si stabilisca che esso non debba rispondere dei fatti propri, ripugna alla morale ed è riprovata da tutte le leggi, siccome quella che aprirebbe l'adito alla negligenza, alla mala fede, alle frodi. Ma non bisogna confondere codesta ipotesi coll'altra tutt'affatto diversa, in cui si stipuli la esonerazione della responsabilità indiretta e pel fatto altrui, e nemmeno bisogna confondere l'armatore o proprietario della nave col capitano che sta sempre sulla nave e che direttamente e personalmente eseguisce il trasporto. La convenzione, con cui si stipula la irresponsabilità dell'armatore pei fatti del capitano e dell'equipaggio (che in sostanza equivale, per parte dell'armatore stesso, a non assumere la garanzia del fatto altrui, e per parte del caricatore a contentarsi della garanzia personale del capitano), non ha nulla che possa dirsi illecito o contrario al buon costume, e ciò è tanto vero che il cessato codice di commercio nell'art. 78 espressamente faceva facoltà al commissionario di stipulare la esenzione della responsabilità pel ritardo quanto per le avarie e per la perdita delle merci. E notisi che, mentre così disponeva a riguardo del commissionario, il detto codice non conteneva alcuna disposizione analoga rispetto al vetturale: locchè afferma la discretiva poc'anzi accennata, e fornisce la prova più irrecusabile che, se il vetturale, che eseguisca direttamente il trasporto, per un principio di ragione e di morale deve sempre sottostare alla responsabilità del fatto proprio; invece a colui che, come il commissionario, non eseguisce direttamente il trasporto, non si può e non si deve interdire di stipulare la propria irresponsabilità, ossia di assumere la garanzia del fatto altrui.

« Nè meglio fondata è l'affermazione che la stipulazione anzidetta sia contraria all'ordine pubblico, « come quella che turberebbe il regolare andamento del commercio e della navigazione che sono d'interesse generale »; ed è vero invece che, se si vietasse la stipulazione medesima, ne deriverebbe non lieve danno al commercio che vive di libertà nelle sue contrattazioni e si giova della facilità degli scambi e della mitezza dei prezzi di trasporto. E poichè per legge economica, che non ammette eccezione, il prezzo del trasporto è in relazione della responsabilità che incombe al vettore, egli è chiaro che, se all'armatore o proprietario della nave si interdicesse di regolare contrattualmente la sua responsabilità, non si riescirebbe in definitivo che ad intralciare e danneggiare il commercio, il cui sviluppo, giova ripeterlo, è in ragione diretta della facilità e della mitezza del prezzo dei trasporti. Non è dunque altrimenti vero che la clausola con cui si esclude o si limita la responsabilità dell'armatore pel fatto altrui sia contraria alla morale e all'ordine pubblico; ed a conferma che nol sia, soccorrono se non l'art. 491, certamente gli art. 618 e 416 del codice vigente.

« Soccorre l'art. 618, per ciò che esso, benchè indirettamente, riconosce e sanziona il principio che il proprietario della nave può, mediante l'assicurazione, esonerarsi dalla responsabilità per le prevaricazioni e le colpe del capitano e dell'equipaggio, cono-

sciute sotto il nome di *baratteria*. E se è vero, come sostiene il ricorso, che, nonostante la detta assicurazione, il proprietario resta pur sempre personalmente obbligato rimpetto al caricatore, non è men vero che, a senso di cotesta disposizione di legge, la irresponsabilità del proprietario della nave per le prevaricazioni e le colpe del capitano può formare oggetto di contratto, che un patto su questo tema non è illecito e può validamente stipularsi con un assicuratore. Ma, se il patto è lecito e valido di fronte all'assicuratore, non si sa comprendere perchè non debba esserlo ugualmente di fronte al caricatore, laddove questi, intervenendo nel contratto, si dichiari contento della responsabilità dell'assicuratore, rinunciando a quella del proprietario della nave, ovvero (che in fondo è la stessa cosa) col contratto di trasporto stipuli la irresponsabilità del proprietario della nave, dichiarandosi pago di quella del capitano.

« E soccorre non meno efficacemente l'art. 416, per ciò che esso, nei trasporti delle strade ferrate, espressamente permette le stipulazioni che limitano o escludono le obbligazioni alle responsabilità stabilite nei vari articoli quivi indicati (tra i quali il 400, che contempla appunto la responsabilità del vettore per la perdita e le avarie delle cose affidategli pel trasporto), quando alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo del nolo. Se colla prima delle accennate disposizioni la legge autorizza il proprietario della nave ad esonerarsi da ogni responsabilità mediante l'assicurazione; ed a stipulare, colla seconda, la limitazione ed anche la esclusione di ogni responsabilità, perchè vi corrisponde una diminuzione di prezzo del nolo, è forza concludere che siffatta responsabilità del vettore in genere, e dell'armatore in ispecie, pel fatto altrui, non ha per base un principio assoluto di morale e di ordine pubblico, non essendo credibile che il legislatore abbia voluto recare offesa ad un principio di simil fatta. Ed a proposito del citato articolo 416, non sarà superfluo anco ricordare che la sua disposizione in quanto limita la libertà della contrattazione, passò non senza vivissima opposizione nella Camera dei deputati, e non senza qualche osservazione eziandio nel Senato, come una eccezione al diritto comune, ed unicamente perchè i trasporti per ferrovia, checchè si dica, costituiscono una specie di monopolio, siccome ne fanno fede le discussioni parlamentari sul progetto di legge concernente la facoltà al governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo codice di commercio, e segnatamente nelle tornate del 25 e 26 gennaio 1882 » (1).

32. Questa soluzione della Corte fiorentina, generalmente adottata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Francia, ed appoggiata dall'autorità del Giorgi (2), del Chironi (3), dell'Ascoli (4), del Denis-Weil (5) e d'altri, è ripudiata e combattuta dal Vidari (6), dal Vivante (7), dal Desjardins (8) e da due giudicati della Corte di Genova (9), benchè questa ultimamente siasi poi pronunciata per la validità della clausola (10).

E le argomentazioni, da cui si vuole desumere la inefficacia di questo esonero, sono quelle che vennero confutate nella sentenza riferita. L'ordine pubblico, i buoni costumi: ecco la ragione giuridico-morale che si frappone all'ammissibilità di questo patto.

« Riguardo ai principii — dice lo Zignoni (11) — tutto dipende dalla retta interpretazione dell'art. 1153 codice civile e dei rapporti giuridici che corrono tra il proprietario della nave ed il capitano. L'art. 1153, corrispondente all'art. 1384 codice civile francese, contiene una disposizione di ordine pubblico: lo dimostrano le discussioni avvenute in Francia e l'opinione unanime degli scrittori, a cominciare dal Pothier fino al Chironi, che pure è per la validità della clausola di irresponsabilità. A parte la responsabilità dei genitori e tutori, per cui la legge sancisce un mezzo per esoneranza della responsabilità medesima, ragiona unicamente di quella dei committenti, per i quali la disposizione della legge è assoluta ». E qui, dopo aver riprodotto un brano del Chironi in ordine al principio dell'art. 1153, continua: « Il capitano è un commesso del proprietario della nave, egli agisce come tale nella direzione della nave, e segnatamente di fronte ai terzi, lo rappresenta quindi, e il suo atto, in quanto riguarda la nave, è un atto di cui il proprietario deve necessariamente rispondere. Già i giureconsulti romani avevano affermata questa qualità di commesso nel patrono, nel *magister navis*, e gli scrittori di diritto marittimo concordano tutti; che anzi recentemente la Corte di Napoli in una dotta sentenza del 31 gennaio 1879 così ragionava:

« Si può ritenere il capitano al di sopra di ogni altro dipendente ed incaricato di un dato servizio, perchè i rapporti fra lui ed il proprietario della nave sono sempre quelli del padrone o committente col commesso e dipendente. Infatti il capitano ha l'incarico di ben condurre la nave, e lo ha dal proprietario che si impegna pel trasporto della merce, e quindi, se il capitano manca in qualche cosa, la sua mancanza viene a ricadere sul proprietario della nave, nei rapporti con colui che gli ha affidato la merce, ed ha contrattato non col capitano, ma col proprietario della nave ».

« Ma, si replica dalla Corte di Francia, da quella di Firenze e dal Chironi, è un commesso *sui generis*, perchè sfugge alla sorveglianza del proprietario, tanto è vero che il capitano è egli in primo luogo responsabile, mentre l'obbligo dell'armatore non è che indiretto e sussidiario. Non basta il primo argomento, perchè allora bisognerebbe andarne alle conseguenze e dovrebbesi, facendo uno strappo alla legge, stabilire che tutte le volte che il committente non può per qualunque circostanza sorvegliare il proprio commesso, può esimersi dalla responsabilità dei suoi atti. Il capitano è un commesso, e ciò è sufficiente; se la legge non ha fatto a suo riguardo eccezione alcuna, devesi comprendere nella disposizione generica dell'art. 1153, che del resto la legge di questa circostanza ha tenuto abbastanza conto, dando al proprietario la facoltà dell'abbandono. Oltre a ciò, è la responsabilità del capitano che è sussidiaria di fronte ai terzi a quella dell'armatore, e non viceversa: quella che garantisce i terzi e segnatamente il nolo è la nave, ed è questa che risalta tosto a chi considera le disposizioni del codice. Il capitano risponde anch'esso, perchè la legge ha creduto necessario ciò stabilire, ma sta che *plus cautionis est in re quam in persona;* la responsabilità del capitano senza quella dell'armatore, sarebbe, nella maggior parte dei casi, affatto illusoria ».

Ed il Vivante, dopo aver addotte le ragioni per cui crede fondata l'opinione di coloro i quali sostengono la nullità della clausola in esame, conchiude il suo esame così: « Dopo tutte queste considerazioni, si compren-

(1) *Consul. Comm.*, n. II, vol. III, p. 182, 14 giugno 1886.
(2) *Delle obbligazioni*, v, p. 435.
(3) *Della colpa*, ecc., 229.
(4) *Comm. all'art.* 491 *Cod. civ.*, n. 124.
(5) *Des assur. marit.*, p. 342.
(6) *Dirit. comm.*, v, n. 2906.
(7) *Polizza di carico*, p. 51-57.
(8) *Trait. de dr. com.*, II, n. 276.
(9) 14 dicembre 1880 (*Eco di giurisp.*, IV, 206), e 18 aprile 1880 (*Eco di giurisp.*, v, 8 e *Racc.*, XXXIII, II, 215).
(10) 11 giugno 1886 (*Id.* 1886, p. 212 e *Racc.*, XXXVIII, II, 741).
(11) *Cons. com.*, vol. III, 215.

derà facilmente perchè i commercianti, si sgomentino di quella clausola *capziosa e disonesta*, e ne invochino con grande concordia di voci la nullità » (1).

33. Ma qui non è tutto. Per meglio conoscere lo stato di cosifatta questione, quale si trova nella scienza al giorno d'oggi, è prezzo dell'opera il ricordarne l'esito che ebbe presso il Congresso internazionale di Anversa, recentemente adunatosi allo scopo di fissare i punti, gli elementi di una legge internazionale che dovesse regolare il commercio marittimo. Fra i vari quesiti, che vennero sottoposti all'esame dei giuristi, eravi cotesto: « L'insertion dans les chartes-parties et dans les connaissements de clauses dérogatoires au principe de la responsabilité civile des propriétaires de navires, quant aux conséquences des faits et engagements du capitaine relatifs au navire et à l'expédition, peut-elle être autorisée? Dans quelle mesure et à quelles conditions? »

La discussione, tanto in seno alla Commissione, quanto in assemblea generale, fu vivacissima, e gli avvisi furono disparati. La libertà delle contrattazioni da una parte, l'interesse del commercio, l'ordine pubblico dall'altra, vennero proposti per sostenere e la validità e la nullità di questa clausola. Senza qui riferire, chè sarebbe troppo lungo il farlo, le argomentazioni degli uni e degli altri, come sintesi delle discussioni fatte, accenneremo che il principio dell'interdizione assoluta della clausola di irresponsabilità, contenuto nelle proposte del dottor Lewis, nella votazione fu rigettato all'unanimità meno cinque voti, e che il principio della libertà assoluta delle convenzioni, è stato ugualmente rigettato all'unanimità meno sette voti. Eliminate le soluzioni estreme, il Congresso si studiò di determinare in quale misura l'armatore può liberarsi dalle sue obbligazioni, mediante una clausola contrattuale, e il frutto di questi studi è riassunto in questo voto riferito dal Jacobs, presidente della sezione marittima al Congresso medesimo.

« Nous estimons que le propriétaire du navire doit ne pas pouvoir s'exonérer, par des stipulations conventionnelles, de la responsabilité qui pése sur lui à raison de fautes lourdes du capitaine: par contre, nous admettons qu'il peut se dégager de la responsabilité de tout ce qui n'est pas faute lourde, cette faute qui l'on assimile souvent au dol. Le monde commercial aura à apprécier si cette solution transactionnelle est la vraie » (2).

34. Ed ora che abbiamo fatto il bilancio degli argomenti, che per la questione in esame vennero e vengono ancora allegati per sostenerne rispettivamente la validità e la nullità, ci sia permesso l'emettere un nostro giudizio. Naturalmente sullo stesso non può e non deve influire il voto scientifico del Congresso, a cui noi abbiamo voluto accennare per la soluzione teorica ed assoluta della questione; imperocchè questo, costituendo lo studio preparatorio per la formazione di una legge commerciale internazionale, può avere molta autorità *in jure constituendo;* ma non può esercitare alcuna influenza laddove si tratta di vedere se, date le attuali disposizioni di legge, possa o no ammettersi la clausola della irresponsabilità del proprietario della nave per la colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio. Ridotto il campo della questione a questi termini, a noi pare che la soluzione propugnata dalla Suprema Corte di Firenze, mentre è giuridica, non sia punto immorale.

Senza ripetere ciò che già disse egregiamente il dotto estensore della citata sentenza, per dimostrare che questa clausola d'irresponsabilità non è contraria all'ordine pubblico e alla morale; noi esamineremo la clausola stessa in relazione al disposto dell'art. 1153 codice civile, il cui principio è invocato da coloro che ne sostengono la nullità, come punto di partenza e caposaldo del loro sistema.

Vero che, secondo il citato articolo, è incontroverso ed incontrovertibile in diritto, che ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere. Vero eziandio che in applicazione di questo principio, il committente è responsabile pei danni cagionati dal suo commesso: ma da ciò non può dedursi che questa responsabilità sussista assoluta in qualunque evenienza.

Difatti, qual è il fondamento della responsabilità nella quale si incorre pel fatto altrui? Perchè il fatto della persona, di cui io debbo rispondere, può costituire a mio riguardo un quasi-delitto, ed obbligarmi allo stesso modo, in cui potrei essere obbligato dal fatto mio proprio? La risposta la daremo colle parole del Ricci: « Perchè io sono tenuto a sorvegliare la persona che dipende da me, e perchè la sua azione dannosa, essendo ascrivibile a difetto di mia sorveglianza, costituisce per me una colpa della quale sono tenuto a rispondere (3) ». Dunque, soggiungiamo noi, se questa è la ragione per cui può sussistere la responsabilità del committente pel fatto del suo commesso, vuol dire che la colpa propria del committente stesso è sempre il fondamento della responsabilità in cui egli incorre pel fatto di altri, e, mancando perciò questa colpa, non può esservi responsabilità.

Ciò posto, veniamo al caso nostro: esaminiamo la condizione giuridica del proprietario della nave di fronte al capitano, in quanto è suo mandatario; e prima di tutto riferiamoci alla scelta del capitano medesimo. È indubitato che la scelta del capitano è diritto del proprietario della nave; ma nell'esercizio di questo diritto di scelta, egli trova delle limitazioni nella legge. Difatti se il comando di una nave non può assumersi che da quelle persone le quali abbiano riportato l'autorizzazione del governo, vuol dire che il proprietario o l'armatore possono bensì scegliere le persone a cui affidare il comando della nave, ma devono limitare questa loro scelta a quella data categoria di persone abilitate dalla legge ad assumere la direzione di una nave. Ora il proprietario, sceglie appunto il capitano, in questa categoria, a cui affida la propria sostanza, e colla propria, quella dei caricatori. Durante la navigazione, accade un sinistro alla nave, ed al carico dipendente dall'imperizia del capitano: — il caricatore avrà diritto all'indennizzo dal proprietario della nave, perciò solo che egli è responsabile del fatto del suo commesso? Ma dove è la colpa del proprietario? Forsechè ha scelto una persona che non avesse i requisiti voluti dalla legge? No, perchè anzi egli scelse il suo capitano fra quelli che rifulsero maggiormente per capacità nelle prove dell'esame. Forsechè il capitano che ha prescelto, ha in altre circostanze dimostrata la sua imperizia? No, perchè anzi sulla piazza gode la stima di buon nocchiero, e di esperto

(1) Loc. cit.

(2) *Actes du Congrès internat. du Droit Comm. d'Anvers, droit marit., Documents*, pag. 52.

Il Courcy, in un dottissimo scritto sulle questioni discusse al Congresso marittimo d'Anversa, combattè vivamente le conclusioni del Congresso stesso adottate, rispetto alla validità della clausola che esonera l'armatore, proprietario della nave, dalla colpa del capitano (*Revue de droit internat. privé*, 1887).

(3) *Corso di dirit. civ.*, II, n. 91.

navigante. Ma dunque, da qual fatto o elemento si desume la colpa dell'armatore, quella colpa senza della quale non vi può essere responsabilità? Doveva il proprietario esigere in capacità più di quello che non richiesero i delegati del governo per concedergli il diploma; oppure poteva, divinando l'avvenire, immaginare che, in quel dato viaggio, si sarebbe mostrato da meno di prima? In questa condizione di cose, a noi pare che sarebbe cosa altamente ingiusta il voler imporre una responsabilità assoluta al proprietario della nave, per tutto ciò che possa commettere per imperizia il suo mandatario, solo perchè egli è il mandante. Nè può imputarsi per mancata sorveglianza, perchè egli trovasi nella impossibilità materiale di esercitare questa sorveglianza; elemento cotesto di tanto rilievo, che la Cassazione di Francia, e con essa molti fra gli scrittori, ritennero il capitano un commesso *sui generis*, diverso da quelli di cui al n° 4° dell'art. 1153 codice civile.

E quello che abbiamo detto per la imperizia del capitano, lo si dica per la disonestà. Il proprietario della nave sarà responsabile tuttavolta che egli abbia scelto un capitano notoriamente disonesto: in questo vi fu colpa in lui, in quanto non fu previdente, e quindi il fatto dannoso, dipendente dalla disonestà di questo suo mandatario, giustamente doveva essergli addossato. Dopo ciò, pare a noi che si possa conchiudere che il fatto della irresponsabilità non distrugge il principio dell'art. 1153 del codice civile; che quindi esso patto è valido fino a che non venga giustificato, da chi agisce verso il proprietario per la prestazione del danno causato dal capitano, che vi fu colpa del proprietario stesso: ma anche in questa ipotesi, non è la colpa indiretta del capitano che grava sul proprietario, ma è la colpa diretta di lui medesimo, che vincola la sua responsabilità, e lo obbliga al risarcimento, nonostante qualunque clausola derogatoria; avvegnachè, come ben disse la Corte di Firenze, « se puo esonerarsi il proprietario dalla responsabilità indiretta, cioè dipendente dal fatto altrui; non può, senza essere riprovato da tutte le leggi civili e morali, esonerarsi dalla responsabilità immediata, dipendente cioè dal fatto proprio ».

35. Ma v'ha di più. Avviene spessissimo che il comando della nave sia assunto da persona alla cui nomina non solo non abbia concorso il proprietario, ma allo stesso sia perfettamente sconosciuta: suppongasi, per esempio, il caso, in cui, morto durante il viaggio il capitano, questi venga sostituito da altri per diretta nomina del console. Così pure può avvenire, ed avviene sovente, che il proprietario siasi mantenuto assolutamente estraneo alla scelta dell'equipaggio, non già perchè abbia tacitamente rinunziato al diritto, che la legge gli concede, di concorrere col capitano nella scelta medesima, ma perchè questo concorso gli era impossibile, per trovarsi la sua nave fuori dello Stato. In tutti questi casi, ed in altri consimili, dovrà il proprietario rispondere di fronte ai terzi del fatto di questo capitano, o di questo equipaggio? Non v'ha dubbio che, se il quesito si scioglie, adottando come criterio direttivo, quello che sostengono i fautori della nullità della clausola di irresponsabilità: siccome la legge non fa distinzione, il capitano, anche nominato dal console, l'equipaggio, formato anche senza il concorso del proprietario, sono sempre persone che dipendono dal proprietario della nave; egli quindi deve rispondere di tutti i fatti che possono commettere nel disimpegno delle rispettive funzioni. Eppure, l'ingiustizia di queste soluzioni ci pare evidente; perchè, nelle ipotesi accennate, mal si saprebbe fornire un criterio da cui desumere la colpa del mandante, e quindi la di lui responsabilità pei fatti commessi dal suo mandatario. Dunque, l'assurdo a cui ci conduce l'assolutismo del sistema per la nullità della clausola, è un argomento di più per respingere il sistema medesimo, e per convalidare l'altro che ammette questa clausola d'irresponsabilità.

36. Le ragioni svolte or ora, ci dispensano dal dimostrare come, per contro, sarebbe radicalmente nulla la clausola, per cui si dichiarasse dal capitano nella polizza di carico, che egli non assume responsabilità di sorta nell'esecuzione del contratto di trasporto. E la nullità qui è manifesta, avvegnachè detta clausola è direttamente contraria alla legge e impinge l'ordine pubblico. È in contradizione diretta colla legge, stantechè v'è l'articolo 1151 del codice civile, il quale stabilisce che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto al risarcimento: impinge l'ordine pubblico, perchè, ammettendo la validità della clausola, si autorizzerebbe la baratteria del capitano, si darebbe eccitamento alla mala fede del medesimo, o quanto meno, indirettamente, si favorirebbe la negligenza e la trascuranza del capitano nell'esercizio del suo difficile mandato. Ciò la legge non ha voluto permettere, e quindi la giurisprudenza, in omaggio alla legge ed alla morale, ha sempre proscritte e messe nel nulla quelle clausole che, direttamente o indirettamente, tendono a prosciogliere il capitano da quella responsabilità a cui deve sottostare pel fatto proprio.

37. Ma, come già abbiamo detto altrove (1), il capitano risponde anche delle persone dell'equipaggio; e ne risponde in base al principio stabilito nell'art. 1153 del codice civile. Però, siccome codesta è per lui responsabilità indiretta, in quanto dipende dal fatto altrui; potrà egli, con apposite clausole nella polizza, scaricarsi di questa responsabilità? Per quanto il caso sembri analogo, pure lo stesso è sostanzialmente diverso da quello del proprietario della nave nei rapporti col capitano; e mentre in quest'ultimo noi ammettiamo la validità della clausola d'irresponsabilità, non sapremmo fare altrettanto nel primo. Difatti, se al proprietario della nave non può farsi carico del difetto di sorveglianza verso il suo mandatario, perchè egli si trova nella impossibilità materiale di esercitarla, non può dirsi lo stesso del capitano verso l'equipaggio, inquantochè, trovandosi con esso sempre a bordo della nave, è in condizione di poter vigilare onde, nell'esercizio delle sue incombenze, non rechi alcun danno. Quindi è che questi danni, dipendenti dal fatto delle persone dell'equipaggio, debbono subirsi di regola generale dal capitano, come civilmente responsabile, e *solo* il caso di forza maggiore, o la prova che da parte sua colpa non vi fu, può esimerlo da questa responsabilità; giacchè, come osserva il Desjardins, « personne ne peut dire: je suis préposé à un transport, et je me réserve la faculté de commettre impunément dans l'exécution de ce transport, toutes les imprudences et toutes les folies » (2).

38. All'infuori di queste finora esaminate, sonvi molte altre clausole che sogliono inserirsi nella polizza di carico, e che hanno per iscopo di moderare di fronte ai caricatori tanto la responsabilità diretta del capitano, quanto quella indiretta degli armatori e proprietari della nave. Il valore giuridico di queste clausole, che esamineremo singolarmente per determinarne in ogni caso la rispettiva portata, non è tale da istituire un

(1) V. alla voce *Capitano di nave*.

(2) *Droit. marit.*, IV, 982.

principio d'irresponsabilità a favore delle parti obbligate; per esse, considerate nel loro complesso, si stabilisce puramente e semplicemente una presunzione a favore del capitano, presunzione la quale, facendo derogare al principio generale stabilito dall'art. 496 codice di commercio, mette il reclamante nella condizione di fornire lui la prova che da parte del capitano colpa vi fu. In sostanza, la presunzione nascente dal contratto si sostituisce a quella che scaturisce dalla legge; giacchè, mentre questa, mettendo a carico del capitano la prova del caso fortuito e della forza maggiore, lascia presumere in lui la colpa; il contratto, colle relative clausole, sgrava il capitano da questa presunzione a suo carico, ed obbliga il danneggiato a giustificare che il danno subìto è effettivamente la conseguenza di una colpa del capitano medesimo.

39. Cominciando da quelle che più frequentemente si riscontrano nelle polizze di carico, noi analizzeremo in prima linea la clausola *dice essere*, di cui l'altra, *peso, misura e quantità sconosciuta*, non è che la parafrasi. Il significato ne è manifesto dalle stesse parole: il capitano con essa dichiara di ignorare se siano veridiche le enunciazioni della polizza, e quindi non assume alcuna garanzia per il peso, per la misura e per la qualità delle merci.

Già il concetto, condensato in questa formola, si trova espresso con primitiva naturalezza nel *Consolato del mare* con queste parole: « Se il padrone della nave o uomo per lui, non sarà a misurare e si affiderà nei mercanti, se mancamento vi fosse, non può nè deve essere tenuto » (1). Ed il Casaregis, in uno dei suoi classici responsi, la definì: *Clausola* dice essere *est relativa ad consignantem, quia illa verba referri non possunt ad numerum doliorum et merces in eis inclusas, sed ad effectum ne Navarchus, qui mercium qualitatem non recognoscit, teneri possit in loco consignationis, nisi ad traditionem doliorum seu sarcinarum integrarum, non autem ad numerum, qualitatem et scrupolosam ponderationem* (2). E finalmente il Targa, nelle sue *Riflessioni sulle polizze di carico*, osserva: « Nelle polizze di carico per lo più chi le firma, vi pone la clausola *dice essere*, e si ha da sapere che quel verbo *dice* non è relativo all'accipiente ma al consignante; cioè che esso consignante dice essere, perchè, se si riferisse a chi riceve e firma, dovrà dire *dico essere*, e significa che questo ricevitore non approva, nè si obbliga in quello sopra di che cade questa dizione. Onde, se è tal firma V. G. circa la qualità *dice essere*, non si obbliga circa alla qualità, *et sic de singulis*. Altri firmano V. G. rispetto la misura, ovvero per la misura, e questo prima esclude l'obbligo d'ogni qualità ed altre circostanze, e per l'inclusione di una cosa esclude le altre, e così osservasi in atto pratico. Queste clausole reservative non puonno cadere se non sopra una o due qualità o circostanze delle descritte nella polizza di carico, perchè se comprendesse tutto il descritto nella polizza, cioè quantità, qualità, peso, misura e numero, riesce per non apposta, perchè abbracciando troppo, nulla stringe » (3).

Queste clausole, generalmente adottate nella dottrina e nella pratica marittima, formarono già e formano ancora attualmente oggetto di speciali disposizioni di qualche legislazione. Fra le antiche a noi piace accennare al codice della Repubblica di Venezia, stampato nel 1780, nel quale la teorica del Casaregis venne così formulata: « Allorchè la balla, cassa o altro collo caricato colla espressione *dice essere*, è consegnato asciutto, ben acconcio e condizionato, nè il bastimento nè il capitano saranno tenuti ad alcuna responsabilità per la intrinseca qualità delle merci, abbenchè essa fosse nelle medesime polizze specificata » (4). Fra quelle attualmente in vigore, merita speciale menzione la legge tedesca, la quale disciplina la materia nel modo il più scientificamente esatto: « Il noleggiante risponde al consegnatario per la conformità del carico alle indicazioni contenute nella polizza ». Questa, ch'è la regola fondamentale, è però temperata da disposizioni successive: « La responsabilità del noleggiante, indicata superiormente, ha luogo anche quando le merci sono consegnate al capitano imballate o in recipienti chiusi. Se questa condizione delle merci apparisce anche dalla polizza, il noleggiante non è più responsabile verso il consegnatario per la esattezza delle indicazioni, purchè provi che, in onta alla diligenza di un regolato capitano, non poteva verificare l'inesattezza delle indicazioni contenute nella polizza. La responsabilità del noleggiante non cessa quand'anche sia riconosciuta o venga da lui provata la identità delle merci caricate con quelle restituite » (5). Dunque per il codice tedesco bisogna che si verifichino due condizioni, onde il capitano possa liberarsi dalla sua responsabilità: la impossibilità di verificare le condizioni del carico, e in secondo luogo che di questa impossibilità risulti dalla polizza. Ma, venendo poi direttamente agli effetti delle clausole liberative, si esprime così: « Quando sono consegnate al capitano merci imballate o chiuse in recipienti, egli può ascrivere sopra la polizza la clausola *contenuto sconosciuto*; se la polizza contiene questa clausola od altra equivalente, il noleggiante risponde della mancata corrispondenza del carico colle condizioni della polizza, solo quando si provi che ricevette un contenuto diverso da quello che vuol consegnare ». « Se poi le merci indicate nella polizza a numero, misura o peso non furono numerate, misurate o pesate innanzi al capitano, questi può apporvi la clausola *numero, misura, peso sconosciuto*. Quando la polizza contiene questa clausola od altra equivalente, il noleggiante non risponde della esattezza delle indicazioni contenute nella polizza riguardo al numero, misura e peso delle merci caricate » (6).

40. Il nostro legislatore, nella formazione del nuovo codice di commercio, non ha creduto di disciplinare legislativamente, seguendo il sistema della legge tedesca, la portata di queste clausole nella polizza di carico; e noi crediamo che, ciò facendo, abbia seguito un meno retto consiglio, giacchè questo silenzio a null'altro può approdare che a questo inconveniente, di lasciare la questione in balìa ad una giurisprudenza multiforme e contradittoria, per cui manca ancora un criterio unico ed assoluto per determinare le conseguenze di queste clausole.

Nel campo della giurisprudenza marittima, tre sono i sistemi, i quali tendono a determinare gli effetti, tanto della clausola *dice essere*, quanto dell'altra, *quantità e qualità sconosciuta, o peso sconosciuto*. La giurisprudenza prevalente in Francia (7) ha giudicato che queste clausole creano a favore del capitano una presunzione d'innocenza che lo libera dall'obbligo di rispondere per le differenze riscontrate tra le merci giunte nel porto di

(1) Cap. 266.

(2) *Disc.*, x, 55-56.

(3) Cap. xxxi, iii, iv.

(4) Art. 655 cod. civ.

(5-6) Art. 656-657.

(7) Havre, 18 luglio 1857, 13 gennaio 1863, 19 marzo 1884; Marsiglia, 18 luglio 1879; Aix, 28 gennaio 1880.

sbarco e quelle indicate nella polizza, finchè i ricevitori non provino la di lui colpa.

La giurisprudenza italiana, e specialmente quella della Corte di Genova, ispirata alle classiche parole del Casaregis, che a sua volta si era informato agli usi della patria sua, ha quasi costantemente ritenuto che la clausola *dice essere* solo autorizzi il capitano a consegnare una quantità minore di quella indicata nella polizza, e che si debba determinare la tolleranza secondo la quantità delle merci, gli usi e le circostanze. È cotesta, in sostanza, la teoria magistralmente esposta dal Parodi (1).

L'ultimo sistema è quello adottato dalla giurisprudenza tedesca, la quale, sulle orme del codice di commercio germanico, ha deciso che, in onta a tali clausole, il capitano risponde sempre per ciò che ha ricevuto, ma che la prova della quantità delle merci caricate spetta al ricevitore che le reclama.

41. Fra tutti, osserva il Vivante, è questo il sistema che riteniamo più retto, più scientifico e più pratico. La clausola *dice essere* e l'altra equivalente *peso e qualità sconosciuti* fanno sì che le indicazioni della polizza debbano considerarsi, salvo il caso di colpa o di frode da parte del capitano, inesistenti per lui, appunto perciò che esse non furono verificate alla sua presenza. Quindi non è a dirsi che in forza di quella clausola si debba tollerare una differenza più o meno grande nel peso, un divario più o meno notevole, nella qualità delle merci. Il capitano potrebbe giustamente rispondere che non le ha pesate, non ne ha verificata la qualità; e le dichiarazioni della polizza non fanno prova contro di lui. Questo soltanto si può dire al capitano che, in onta alla clausola *dice essere*, egli è sempre obbligato a restituire ciò che ha sempre ricevuto, obbligazione rigorosa ed essenziale del contratto di trasporto. E poichè dalla polizza di carico non è indubbiamente provato che il numero dei colli e le loro marche, il ricevitore, che pretende dal capitano una merce diversa da quella che gli viene offerta, deve provare quale fosse nel momento del carico il contenuto ed il peso dei colli lasciati in forza della clausola *dice essere*. Allora il capitano, convinto di avere ricevuto un peso ed un contenuto diverso da quello che egli pretende di consegnare, dovrà restituire quello che ha ricevuto, o provare la forza maggiore che può dispensarnelo (2).

A questo criterio più scientifico pare inclini la nostra giurisprudenza, la quale, sulle traccie della Suprema Corte di Torino, accenna di ritornare alle massime del diritto comune, perchè obbliga ciascheduna delle parti a provare la propria obbligazione, il ricevitore, cioè, la consegna della merce, ed il capitano, la propria diligenza nel curarne il trasporto.

Ecco la massima sancita: « Il caricatore, che accettò la polizza di carico, sottoscritta dal capitano colla clausola *ignoro quantità e qualità*, non può invocare la polizza stessa, per pretendere la consegna delle merci nella qualità e quantità in essa indicate »; ed ecco i motivi su cui l'ha poggiata il Supremo Collegio: — « La polizza di carico è un contratto bilaterale, che si compie tra il caricatore ed il capitano: in questo si può racchiudere la prova di diversi fatti, cioè 1° del seguito caricamento, 2° della natura della cosa caricata, 3° della quantità, 4° della qualità della medesima, 5° dell'obbligo assunto di consegnarle in un luogo determinato.

« Se il caricatore deve somministrare la prova della obbligazione di cui pretende l'adempimento, è chiaro che, quando il capitano, prima di sottoscrivere, ha dichiarato di non conoscere la quantità e qualità del genere notato dal caricatore, quest'ultimo, nella polizza accettata a quel modo, ha la prova del seguito caricamento e della natura della cosa caricata; laonde, se la controversia nasce appunto su due estremi non accertati, egli deve somministrare la prova di quanto assume; ma non può dirsi di doversi attingere da una carta, che l'obbligato sottoscrisse, dichiarando di voler accettare gli altri fatti, meno questi due. Nel caso si era provato che in Odessa fu fatto il carico, che la merce arrivata era grano, ma non può dirsi che la polizza somministri la prova per risolvere una questione circoscritta alla quantità e qualità » (3).

42. Però, per quanto questa massima risponda perfettamente a quelle che sono le più elementari regole del diritto probatorio, pare a noi che sia più conforme all'interesse vero del commercio, e meglio tuteli la buona fede mercantile l'antica dottrina del Casaregis, come dicemmo, sempre adottata dalla Corte di Genova. E ciò noi deduciamo dalla natura giuridica della polizza di carico. Difatti, desse, potendo stilarsi all'ordine e al portatore, sono titoli negoziabili, e la girata fa trapassare nel loro nuovo possessore il possesso e dominio delle merci in esse descritte; epperò il possessore di esse deve sapere che cosa acquista, nè può essere pregiudicato da dichiarazioni che contradicano alla sostanza medesima dei fatti che le polizze sono destinate a comprovare. Oltrechè poi si comprende come, essendo le polizze la prova del contratto di noleggio, contratto essenzialmente sinallagmatico e consensuale, verrebbe meno uno dei suoi più importanti requisiti, ove su circostanze così interessanti, come la quantità e la qualità delle merci caricate, non si avesse il consenso sì del noleggiatore che del capitano. E come il capitano non potrebbe di propria autorità e senza il consenso del caricatore apporre sulla polizza di carico una delle clausole anzidette (4); così il caricatore non potrebbe permetterne l'apposizione all'effetto latissimo di ogni esclusione di responsabilità in ordine alla quantità e qualità, senza con ciò distruggere il contratto di noleggio; ma solo potrà dispensare il capitano dal fare un'esatta verifica delle merci al momento della caricazione, al solo oggetto di non pretendere una rigorosissima riconsegna all'epoca dello scarico.

Ciò, ben inteso, procede sempre pei casi generali e quando non concorra veruna colpa del capitano: imperocchè, se a questi può farsi addebito, sia per aver firmata la polizza prima della caricazione, sia per dispersione o manomissione dei colli, imputabile allo equipaggio, neppure le clausole in esame possono esonerare il capitano dal rispondere della quantità e qualità delle merci descritte nella polizza. Conchiudendo, pertanto, noi riteniamo che le clausole accennate si risolvano in sostanza nella semplice concessione di una maggiore tolleranza sul calo che di consueto presenta la merce alla consegna.

43. Ma potrà sempre il capitano, firmando la polizza, aggiungere qualcuna di queste clausole? Non lo crediamo. Se egli ha diritto di valersi di queste clausole cautelatrici, tuttavoltachè riceve a bordo il carico, senza assicurarsi del suo peso e natura; non lo può però in tutti quei casi nei quali il caricatore si offre pronto a giustificare le sue dichiarazioni, e per il peso, pesando

(1) *Dirit. Comm.*, vol. III, p. 288.
(2) Op. cit., 27.
(3) 20 luglio 1883 (*Eco*, I, 1883).
(4) Appello di Genova, 13 aprile 1877.

la merce in presenza del capitano; e per la qualità, aprendo i colli, le casse, gli involti, dentro i quali le merci stesse sono involte o racchiuse. In questi, come in altri casi consimili, il capitano non può più imporre al caricatore l'accettazione di una polizza in cui egli dica di ignorare qualcuno degli elementi di fatto che possono identificare la merce caricata sia nel suo peso, quantità e qualità: e non lo può perchè, se quest'ignoranza per lui esiste realmente, ciò avviene per fatto e colpa sua esclusiva, imperocchè, rinunziando al diritto che gli era concesso dal caricatore di verificare le enunciazioni della polizza, credette di potersi rimettere senz'altro alla buona fede del caricatore medesimo. E ciò, d'altronde, mentre è conforme a equità, è anche perfettamente consono al più stretto diritto ed alla natura giuridica della polizza di carico, la quale, come contratto bilaterale, che si compie tra capitano e caricatore, non può contenere clausole che non siano consentite da entrambe le parti contraenti. Se la verificazione della merce è consentita dal caricatore, poco importa che il capitano non la eseguisca; rimpetto al caricatore medesimo le merci devono intendersi come verificate, epperciò non può il capitano, al momento della consegna della merce, impugnare l'enunciativa della polizza in alcuno degli elementi coi quali la merce stessa è stata identificata.

44. Considerando sempre l'ipotesi, in cui vengano caricati dei colli chiusi, e non sia data facoltà al capitano di verificare il contenuto, la clausola *dice essere*, o *quantità e qualità sconosciute*, esime il capitano dall'obbligo di rispondere per le qualità interiori delle merci e per il loro peso, solamente nel caso in cui i colli siano consegnati nelle identiche condizioni esteriori, nelle quali vennero ricevuti; perocchè la presunzione della irresponsabilità nel capitano sussiste in quanto risulti che per fatto suo o dei suoi dipendenti, non possono essere avvenute modificazioni allo stato originario della merce. Ora è evidente che cotesta presunzione, cesserebbe in tutti quei casi in cui, alla consegna del carico, il destinatario riconoscesse un'alterazione nella forma e chiusura dei colli. Quindi è che la giurisprudenza ha ritenuto che « la clausola della polizza di carico, che esonera il capitano dalla responsabilità e del peso e del contenuto dei colli, non produce il suo effetto, se non quando i colli sono resi nello stesso stato in cui furono caricati. Essa deve al contrario essere dichiarata senza effetto, e la responsabilità del capitano è vincolata, quando i colli si trovano alterati al momento della consegna del carico » (1). Difatti, se può il capitano dire al possessore della polizza, essendo intatti i colli: io non m'incarico del contenuto, se sia o no conforme alla enunciazione della polizza; io sono liberato colla consegna dei colli ricevuti; questo diritto più non ha, se esistono alterazioni nei medesimi; avvegnachè può il destinatario rispondere, e con ragione: siccome i colli non sono più nella condizione in cui vi furono consegnati, ho fondato motivo di ritenere che alterazioni siano avvenute anche nel contenuto dei colli medesimi, epperciò voi capitano siete responsabile in base alla polizza di carico, e non potete liberarvi da questa responsabilità, se non colla prova di un caso fortuito o di una forza maggiore che abbia modificata la prima condizione dei colli imbarcati.

45. Finora abbiamo esaminate le clausole già ricordate, in rapporto alla *quantità, qualità e peso* delle merci consegnate a bordo, ed abbiamo stabilito la influenza che le clausole stesse esercitano sulla maggiore o minore responsabilità del capitano nella consegna. Al riguardo conviene però avvertire ancora una cosa, ed è che non può dal capitano invocarsi il beneficio delle clausole suddette, quando le differenze che si verificano nella merce dall'imbarco allo sbarco, sono tali da far presumere senz'altro la colpa di lui. Nel 1875, p. es., un capitano nel porto di Genova voleva consegnare 500 tonnellate di meno di quelle enunciate nella polizza, invocando a sua difesa la clausola *dice essere*. Ebbene, la Corte d'appello giustamente respinse la disonesta pretesa, perchè quella clausola non può liberare il capitano dall'obbligo di rispondere della propria colpa, ed era certamente una colpa il non essersi accorto dall'immersione della nave o dallo spazio occupato dalle merci, che l'enunciazione della polizza era fallace (2). Così non potrebbe il capitano farsi scudo di queste clausole per sottrarsi all'obbligazione che gli incombe di consegnare le merci segnate nella polizza, quando esse sono caricate alla rinfusa nella chiglia della nave, come il grano ed il riso, in modo da poterne subito riconoscere la qualità e natura; o quando anche le merci, quantunque legate in fascio, sono riconoscibili a vista d'occhio, come sarebbero spranghe di ferro e balle di cuoio, ed altre simili. In tutti questi casi è evidente che, se il capitano consegna al destinatario una merce di natura diversa da quella enunciata nella polizza, non adempie la sua obbligazione, ed è responsabile dell'inadempimento, per quanto nella polizza stessa abbia apposta la clausola *qualità sconosciuta*, imperocchè egli aveva tutto l'agio di verificare allo imbarco se la merce caricata era conforme a quella dichiarata dal caricatore ed annotata nella polizza.

A complemento della materia, supponiamo l'ipotesi che tanto il *dice essere*, quanto *l'ignoro* o *sconosciuto* si riferisca al *numero* dei colli, anzichè al suo *peso o qualità*. Quale sarà l'efficacia di questa dichiarazione? Non può contestarsi che, di fronte alla giurisprudenza, tanto nostrana quanto francese, l'efficacia liberatrice di questa clausola è molto problematica; imperocchè tanto l'una quanto l'altra può dirsi concorde su questo punto, che, se il capitano può dire d'ignorare, ed ignorare realmente il peso, la qualità o misura delle mercanzie imbarcate, deve però sempre riconoscere il *numero* dei colli, dei quali rimane responsabile. Nemmeno può contestarsi che difficilmente saprebbe sostenersi, essere implicitamente compreso nella clausola *peso* o *misura sconosciuta*, quella di *numero sconosciuto*. Tuttavia pare a noi che giuridicamente un qualche valore dovrebbe attribuirsi a questa clausola; avvegnachè sonvi delle circostanze nelle quali si consegna al capitano un numero enorme di colli e spesso di piccolo volume, per cui manca il tempo al capitano di poterne fare un'esatta numerazione. In questi casi, noi riteniamo che il sistema germanico, per cui è ammessa nella polizza la clausola *numero sconosciuto*, non abbia nulla di contrario all'ordine pubblico, nè di pregiudizievole agli interessi del commercio in generale, nè a quello in particolare del caricatore; se tanto più si mantiene la portata della clausola medesima in giusti limiti, avuto specialmente riguardo alla singolarità dei casi che possono presentarsi (3).

46. Oltre a queste, cui finora abbiamo accennate, sonvi altre clausole in uso nel commercio, e per mezzo delle quali i capitani tendono a liberarsi dalla responsabilità di danni che può soffrire la merce durante il periodo

(1) Marsiglia, 21 marzo 1878.
(2) 20 dicembre 1875 (*Foro it.*, 1876, 745).
(3) Quest'opinione è pure divisa dal Desjardins, op. cit., 985, nota 6.

della navigazione. Desse sono: *franco da rotture, franco d'avarie* e *franco da colaggio*, la quale ultima si applica specialmente ai liquidi, come botti di olio, vino ed altri. Con tutte queste clausole, non può certamente pretendere il capitano di essere esonerato da qualsiasi responsabilità, qualunque sia la causa del danno subìto; giacchè, intese in questo senso, sarebbero assolutamente nulle; ma hanno per iscopo di far presumere la irresponsabilità del capitano, e quindi di gravare il reclamante dell'onere della prova, sostrato necessario delle sue azioni, circa la colpa del capitano stesso. In una parola, data l'esistenza di questa clausola nella polizza, fa presumere effetto di forza maggiore il danno che può essersi verificato, mettendo così il caricatore, che ne vuole chiedere il rifacimento, nella condizione di provare la colpa o la negligenza del capitano, ossia, adoperando una espressione della giurisprudenza francese, *la cause fautive de l'avarie*. Questo danno però non deve essere eccessivo, e tale da indurre per sè stesso la convinzione che possa dipendere da una colpa del capitano, imperocchè, in questa ipotesi, rientra in tutta la sua efficacia l'impero del diritto comune, e spetta al capitano l'esonerarsi dalla responsabilità legale in cui incorre per l'art. 496 cod. comm. colla prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Per conseguenza, mentre è perfettamente logico che, pel trasporto dei liquidi, la clausola *franco da colaggio* liberi il capitano dalla responsabilità sua per il colaggio ordinario, sarebbe ingiusto che dovesse avvenire lo stesso, quando il fusto, all'arrivo della nave, è completamente vuoto e guasto. Epperciò « le capitaine, decise il tribunale di Anversa, sera responsable, sauf la preuve de la force majeure, lorsqu'une barrique d'huile, qu'il aura, d'après sa propre reconnaissance, reçue en bon état, sera trouvée défoncé, et complétement vide, cet accident ne peuvant être attribué à un défaut inhérent à la marchandise » (1). E siccome il danno in questi casi si presume che dipenda dal cattivo stivaggio dei fusti, fatto cotesto di cui deve sempre rispondere il capitano, così deve aver cura il capitano stesso, ogni qualvolta abbia qualche avaria nel carico, di fare constatare, alla presenza del destinatario delle merci, appena giunto nel porto, e prima di cominciare lo scarico delle medesime, il regolare stivaggio del carico. In questo modo, escludendo la sua colpa nel danno avvenuto, potrà ancora valersi della clausola della polizza, per quanto il danno medesimo ecceda la misura ordinaria (2).

47. Nella polizza delle compagnie di navigazione, suole apporsi la clausola, per cui la compagnia, facendo uso delle facoltà di trasbordo della merce, dichiara di non assumere responsabilità, quando la merce stessa arrivi con ritardo nel luogo di sua definitiva destinazione. È desso efficace questo patto?

Volendo porre la questione in una formola più astratta e generale, si tratta di vedere, se simili patti di franchigia, di irresponsabilità delle compagnie marittime, per qualsiasi ritardo nella consegna delle merci, siano validi o radicalmente nulli.

Ed a risolvere il quesito in quest'ultimo senso, pare a noi non occorra lunga dimostrazione, bastando richiamare in sussidio l'art. 1162 codice civile, e rilevare come un tal patto racchiuda evidentemente una obbligazione sotto condizione, il cui adempimento dipenderebbe esclusivamente dalla mera volontà di colui che si è obbligato. Se per poco potesse ritenersene la validità, i poveri speditori, costretti a non poter fare a meno per le esigenze del commercio, di servirsi dei trasporti consegnati alla speculazione di ricche e potenti compagnie, resterebbero schiacciati a discrezione del loro arbitrio più o meno onesto. Di trasbordo in trasbordo per linee contorte il mittente, soggetto al capriccio dell'assuntore, non saprebbe quando può ricapitare la merce, non saprebbe contro chi rivolgersi per l'indennizzo delle avarie di ritardo: ogni nuovo assuntore ripararebbe sotto la leonina egida di simili patti, che finirebbero col sacrificio del debole, fomentando la immoralità ed arrecando profonda perturbazione al commercio, annientando ogni responsabilità che per legge deriva dal proprio fatto colposo. Ed il codice di commercio all'art. 416 si preoccupava del grave inconveniente, regolando i contratti di trasporti terrestri, e prescrivendo che simili convenzioni sono nulle e di niun effetto, se anco permesse da regolamenti generali e particolari, e niuno più ormai mette in dubbio che tutte le disposizioni del codice di commercio in ordine ai vettori, in quanto siano applicabili, valgono pure per i trasporti marittimi. Il mittente ha diritto di rivolgersi per tutti i colposi ritardi lungo l'intero viaggio, verso il primo speditore. Costui diviene alla sua volta mittente di fronte al nuovo assuntore del trasbordo (3).

48. Un'altra clausola, che suole apporsi nella polizza di carico specialmente dalle compagnie di navigazione, è quella per cui è fatta facoltà al capitano *di deviare, retrocedere ed entrare in qualunque porto fuori dell'ordinaria rotta*. L'utilità di detta clausola per le società medesime è evidente, in quanto facilita loro il mezzo di più facilmente completare il carico dei loro piroscafi.

Ora qual'è la portata naturale e giuridica di questa clausola? e quale può essere la responsabilità del capitano in caso di avarie avvenute alle merci nel *deviare o retrocedere?*

Per la retta soluzione di tale quesito occorre fare una distinzione: bisogna distinguere il *viaggio* dall'*iter*. Per quanto ai romani fosse ignota la parola *viaggio*, e l'usassero, ad indicare così il cammino seguìto per compiere il tragitto, come il viaggio nel suo complesso di una sola parola, *iter*, pure è sostanziale la differenza che intercede fra la linea segnata dalla nave sull'onda, mentre da un punto in altro si reca, ed il concetto rappresentato dalle parole: viaggio da A in B. Imperocchè la prima muta necessariamente all'infinito per *cause elementari o per patti*, mentre l'altro, determinato dai suoi due punti estremi, sempre lo stesso rimane, qualunque siano gli accidenti e le soste della via. E giustamente diciamo *cause elementari o patti*, perchè l'*actio oneris aversi*, già dal diritto romano era data solo *quoties onus alienum, vel dolo vel culpa submergetur*. Pertanto è certo che oltre le mille variazioni dell'*iter*, occasionate dalle correnti, dai temuti pericoli, dai venti, dalle tempeste, altre molte ne possono occorrere durante la navigazione fra i due punti estremi destinati, senza che il capitano della nave cada in colpa. Quindi è che, sotto l'egida di questa clausola, il capitano può deviare o retrocedere fra i due limiti estremi del viaggio, senza mutare il viaggio medesimo; imperocchè questo può solo dirsi mutato quando dal capitano sia oltrepassato il termine *a quo* e quello *ad quem*.

Data pertanto l'esistenza nella polizza di carico di questa clausola, nel caso di avarie subìte dalle merci, l'indagine a farsi è puramente di fatto: quella cioè di

(1) 6 gennaio 1871 (*Réc. d'Anv.*, 71, I, 71).

(2) Marsiglia, 8 luglio 1883.

(3) Catania, 20 luglio 1886.

vedere se il sinistro avvenne mentre il bastimento navigava fra il porto di partenza e quello di destinazione, oppure se toccò al bastimento medesimo, quando o aveva oltrepassato il porto di caricamento, o l'altro in cui doveva farsi lo scarico della merci. Nel primo caso, non v'è responsabilità nel capitano, perchè *qui suo jure utitur, nemini injuriam facit:* nel secondo, invece, la responsabilità stessa resta impegnata verso il caricatore, il quale è in diritto di dire al capitano che vi fu mutazione di viaggio, e che perciò deve essere indennizzato pel danno patito dalle merci, fuori dei limiti del contratto, il quale solo autorizzava un cambiamento di *rotta*.

49. Questo, che noi abbiamo riassunto, è l'insegnamento della dottrina la più autorevole e celebrata. Bartolomeo de Bosco altra ne segue, che rende omaggio al principio, che il *cammino*, come cosa diversa dal viaggio, può essere dal contratto lasciato all'arbitrio del capitano, e che perciò in lui non sia colpa, quando usi di tale facoltà, se non cangi uno degli estremi destinati (1).

Nè diversa è la sentenza del Casaregis, come si rileva da un suo responso nella specie seguente, dove la responsabilità del capitano è affermata. Una nave è assicurata per il viaggio da Genova ad Alicante, e di là a Genova, con facoltà al capitano di deviare, retrocedere e fare gli scali a lui meglio visti. La nave approda a Barcellona, e di là, *abbandonata definitivamente la primitiva destinazione*, volge la prora nuovamente a Genova: nel tragitto è predata dai corsari francesi (2).

Del resto l'opinione del Bosco e Casaregis è anche quella dell'Émérigon (3), Valin (4), Pothier (5), Boulay-Paty (6) e finalmente del Cresp, di cui vogliamo riferire le parole seguenti: « Il faut donc distinguer, dans cette ordre d'idées, trois espèces de clauses, savoir: 1° la clause de faire échelle qui donne à l'assuré la faculté de relacher dans des ports intermédiaires situés sur la route même, d'y charger, décharger, etc.; 2° la clause de *dérouter* que lui permet en plus de dévier de droit et de gauche, et de sonder en quelque sorte à son expédition principale une série de voyage latéraux et intermédiaires; 3° la clause de *rétrograder*, par laquelle enfin il peut revenir en arrière et recommencer le chemin parcouru; cette faculté s'exerce sans encombre entre les deux points extrêmes du risque, le lieu *a quo* et le lieu *ad quem* » (7).

50. Un'elegante questione, che direttamente ha tratto alla materia in esame, è quella diretta a vedere se il capitano abbia diritto di inserire nelle polizze di carico una clausola che dichiari, anche di fronte al consegnatario, esser il nolo, le controstallie ed altre condizioni governate da patti del contratto di noleggio.

Il caso pratico si presentò recentemente alla Corte di Lucca in questa fattispecie. Con contratto del 7 maggio 1885 datato a Bergen e registrato a Livorno l'8 marzo 1886, i proprietari del piroscafo di bandiera norvegina denominato *Valencia*, noleggiarono questo al signor Guglielmo Miller, negoziante in Livorno.

Le principali condizioni di tale contratto erano le seguenti: il noleggio era di tutta la capacità e portata del piroscafo per 6 viaggi consecutivi dall'Italia all'Inghilterra e viceversa. Il nolo stabilito era di lire st. 410 o 425, secondochè la caricazione avesse luogo in un porto italiano o sivvero in altro porto del Mediterraneo occidentale. Le polizze di carico dovevano essere firmate dal capitano, come d'uso al banco dei noleggiatori, a qualunque tasso fosse piaciuto ai medesimi di stabilire, senza pregiudizio del contratto. Il capitano aveva ogni legale diritto sopra il carico per eseguire la sistemazione e pagamento del nolo, e non aveva alcun ricorso sopra i noleggiatori dopo che il bastimento fosse caricato o spedito dall'ultimo porto di carico. Erano fissati otto giorni di stallia per la caricazione, e nel caso di bisogno, 10 giorni di soprastallia in ragione di lire st. 12 al giorno.

Il piroscafo *Valencia*, dopo aver eseguito sotto il comando del capitano Hanglow, cinque viaggi consecutivi, per conto del noleggiatore signor Miller, dall'Italia in Inghilterra, e viceversa; all'ultimo viaggio, il nuovo capitano Ingmar Lund, mentre si trovava nel porto di Livorno a disposizione del signor Guglielmo Miller, e per di lui ordine avea caricato diverse merci per Bristol, nel firmare la polizza di carico, volendo evitare le difficoltà, in cui il capitano suo antecessore erasi trovato nei porti di discarico per essere soddisfatto del suo avere, chiese d'inserire nelle polizze stesse la clausola: *nolo soprastallie, e le altre condizioni come da contratto 7 maggio 1875.*

Essendosi all'inserzione di tale clausola rifiutato il signor Miller, questi adì il tribunale, e facendosi attore, domandò che il capitano Lund fosse condannato ad apporre alle polizze di carico la sua firma pura e semplice, senza alcuna aggiunta o riserva, relativa ai diritti che potessero comunque competergli sulle merci per l'inadempimento del contratto di noleggio, ed il capitano Lund alla sua volta chiese in via riconvenzionale che fosse dichiarato il suo diritto ad inserire nelle polizze la clausola surriferita.

Il tribunale di Livorno accolse la istanza del Miller, ma la Corte, sull'appello del capitano, riformò la sentenza, partendo dalle seguenti considerazioni di diritto:

« Attesochè, per decidere la controversia vertente fra il signor Miller ed il capitano Lund, occorre esaminare in diritto, se il capitano di un piroscafo abbia la facoltà di inserire nella polizza di carico una clausola, mediante cui si riferisca e si richiami ai patti del contratto di noleggio.

« Attesochè la disposizione scritta nell'art. 555 del codice di commercio italiano, intorno alle enunciazioni che deve avere la polizza di carico, non sia limitativa ed esclusiva di altre indizioni e richiami che possono essere nella medesima fatti dagli interessati a tutela dei loro diritti; ed anzi un potente argomento di analogia con la lettera di vettura induce a ritenere al contrario che la polizza di carico possa contenere la riserva delle altre stipulazioni convenute fra le parti onde renderle opponibili ed efficaci contro il destinatario o contro il possessore della medesima, siccome, a riguardo della lettera di vettura, è ciò espressamente prescritto dal n° 7° dell'art. 390 e dall'ultimo alinea dell'art. 392 del detto codice.

« Attesochè tanto più questo concetto si rende manifesto, ove si rifletta all'importanza dell'istituto della polizza di carico, secondo il moderno diritto marittimo, in quanto, contenendo essa per parte del capitano, non solo la ricevuta delle merci caricate, ma ancora la obbligazione di trasportarle e consegnarle al legittimo possessore di tal documento, ha una vita e funzione propria, indipendenti dal contratto di noleggio, e costituisce l'unica ed

(1) Bosco, Lodoni 1620, cons. 391, p. 610.

(2) Disc., 77.

(3) *Assur.*, pag. 112.

(4) *Des assur.*, pag. 78.

(5) *Des assur.*, n. 74.

(6) *Sur Émérigon*, pag. 69-70.

(7) *Droit marit.*, III, p. 389.

esclusiva norma regolatrice dei rapporti contrattuali fra capitano e consegnatario, onde ne succede la conseguenza necessaria, che non si possono invocare contro questi ultimi, i patti di quel contratto, se non quando sieno richiamati nella polizza stessa, sia pure in modo sommario, ma espressamente ed in guisa da evitare ogni pericolo di sorpresa o di frode a danno dei ricevitori (1).

« Attesochè, quantunque il capitano per ottenere dal noleggiatore l'adempimento delle obbligazioni risultanti dal contratto di noleggio ed ispecie il pagamento del nolo, abbia contro di quello esperire l'azione personale, pure è regola di diritto marittimo sanzionata dalla legge (art. 580 e 671 nº 4º codice di commercio) che il nolo gravita sopra le merci viaggianti e deve pagarsi dal consegnatario che vuole ritirarle. È vero che il nolo anzidetto è pattuito dal noleggiatore, ma, siccome la condizione giuridica di questo riguardo alle merci trasportate, vien sostituita da quella del legittimo possessore delle polizze di carico, in virtù del trapasso in lui avvenuto, ne segue che il consegnatario si trova costituito nella pienezza, come dei diritti, così delle obbligazioni verso il capitano, e, ricevendo le merci e pagando il nolo, agisce per diritto proprio, e non già qual delegato o mandatario del noleggiatore, salvo poi fra loro il regolamento dei conti.

« Attesochè, conseguentemente, il capitano sia nel diritto di garantirsi nei modi di legge pel pagamento del nolo convenuto, in ispecie poi quando il noleggiatore dell'intero piroscafo abbia, come nel caso, stipulato degli altri noleggi con vari caricatori, e dal cumulo dei noli risultanti dalla singola polizza di carico ad essi rilasciata, non possa raggiungersi la somma stabilita nel contratto di noleggio, e maggiormente quando nel contratto siavi il patto che al capitano non spetti alcun ricorso contro il noleggiatore dopo caricato e spedito il bastimento, imperocchè, ove la detta garanzia mancasse al capitano stesso, ei non potrebbe più conseguire le differenze o rifarsi della perdita, nè dai singoli ricevitori, debitori soltanto delle quote di nolo determinato nelle rispettive polizze, nè dal noleggiatore, liberato da ogni responsabilità di obbligazione pel patto suddetto. Dal che rilevasi a luce meridiana che unicamente quando per virtù della clausola i ricevitori della merce si trovino vincolati dai patti del contratto di noleggio, il capitano potrà essere tutelato contro il pericolo di non pagamento del nolo al momento dello scarico. dalla disposizione dell'art. 580 cod. comm., che gli dà il diritto di domandare il deposito delle merci presso un terzo, finchè il nolo non sia pagato.

« Attesochè la facoltà d'inserire nella polizza di carico, da parte del capitano, clausole che si riferiscono al contratto di noleggio, sia per il nolo, che per le indennità dovute a titolo di controstallia, e ciò nel fine che i patti stipulati facciano stato contro tutti i ricevitori, sia riconosciuto come legittimo tanto dalla dottrina e giurisprudenza nostra, quanto dalla dottrina e giurisprudenza germanica, da cui in questa parte attinse norme direttive la nuova legislazione italiana » (2).

51. Questa teoria della Corte lucchese, potrà essa ammettersi così assoluta, così indefinita? Non lo crediamo: secondo noi, la sentenza ragiona giustamente sin tanto che ritiene libero di inserire nella polizza di carico altre clausole, oltre quelle enunciate nell'art. 555; ma erra quando ritiene che col richiamo al contratto di noleggio, si possa aggravare la condizione dei caricatori, imponendo loro un nolo superiore al pattuito, pel caso che la riunione dei singoli noli non fosse sufficiente a formare il correspettivo pattuito fra il proprietario della nave e il noleggiatore, che poi l'ha subnoleggiata ai singoli caricatori.

In questa parte, a nostro avviso la Corte di Lucca ha snaturato i principii generali intorno ai subnoleggi. Non può infatti asserirsi, come essa fece, che sia lecito al capitano di inserire clausole richiamanti il contratto di noleggio, all'effetto che i ricevitori siano obbligati anche coi singoli carichi all'integrale pagamento del nolo, per la differenza fra questo ed il concorso dei subnoleggi, senza dimenticare che il noleggio non è che una locazione di cose; e che sulle sublocazioni parziali di cose, non solamente l'obbligazione del subconduttore, ma anche il privilegio che grava ciò di cui egli ha fornito la casa ed il fondo a favore del primo locatore, non eccedono la misura del prezzo convenuto nella sublocazione: *in eam dumtaxat summam, invecta mea et illata tenebuntur, in quam (ego, a conductore) coenaculum conduxi* (leg. 11, § 11, Dig. *De pignor. act.* — art. 1574 e 1958, nº 2, cod. civ.). La responsabilità del subnoleggiatore, come la garanzia accordata dagli art. 580, 671 del codice di commercio sul di lui carico, devono limitarsi, nei subnoleggi parziali, alla quota di nolo che ne fu pattuita; locchè tanto più emergeva nel caso, dal fatto che faceva libera facoltà al noleggiatore di fissare coi subnoleggiatori quel nolo che avrebbe stimato di suo interesse, senza pregiudizio del nolo dovuto all'armatore o proprietario. — Quindi è evidente, nel caso, la violazione degli art. 580, 671 del codice di commercio, nonchè dell'art. 561 stesso codice, per il quale il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti, mentre la sentenza autorizzò il capitano ad imporre agli interessati garanzie a condizioni che non erano nella natura dei contratti relativi (3).

52. Un'altra clausola, che suole talvolta inserirsi nella polizza di carico, è quella per cui si stabilisce la competenza, pel caso che avvengano sinistri, ed occorra piatire per la liquidazione del danno relativo. Tale clausola è in uso specialmente nelle compagnie di navigazione, basti citare la Navigazione Generale italiana, la quale mette nelle polizze di carico il patto per cui viene stabilito che le azioni contro la Compagnia medesima debbano proporsi innanzi al pretore o tribunali della sede del compartimento cui appartiene il piroscafo, il capitano del quale sia ritenuto responsabile del danno.

La validità di questa clausola venne impugnata da qualcuno in base al capoverso dell'art. 872 del codice di commercio, ove è scritto: « Le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo, in cui risieda un rappresentante del vettore, e se si tratti di strada ferrata, dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo». Questa disposizione, si dice, fu scritta in seguito agli unanimi reclami del commercio per tutelarlo contro gli abusi delle società di trasporti per terra e per mare, cioè di quelle associazioni fatte potenti per monopolio, e più ancora per sovvenzioni governative; ove si fossero lasciate le merci libere, tutto il commercio sarebbe abbandonato al loro arbitrio, ed il piccolo commercio ne rimarrebbe addirittura schiacciato: quindi si conchiude: questa è disposizione d'ordine pubblico, che non può modificarsi in contrattazioni speciali delle parti (4). Se però può ammettersi facilmente che l'art. 872 si riferisca tanto ai trasporti di terra

(1) Lewis, *Das deutsche Seerecht*, vol. I, p. 307.

(2) 17 luglio 1886 (*Giurisp. Comm.*, 1886-87). La tesi avversaria invece venne sostenuta e decisa dalla Cassazione di Francia, 20 dicembre 1874.

(3) La tesi della Corte di Lucca venne riprovata dalla Suprema Corte di Firenze.

(4) Appello di Venezia, 12 giugno 1886.

che a quelli di mare, stantechè *eadem ratio est*, e lo stesso codice di commercio usa talora le parole *vettori* e *contratto di trasporto* come generiche, per indicare trasporti d'ambo le specie, cioè per terra e per mare, come nell'art. 926 relativo alla prescrizione; non può ammettersi del pari che la *ratio legis* della disposizione citata, sia quella superiormente accennata. « Ma allora, osserva la Suprema Corte di Napoli, il cennato art. 872 dovrebbe avere tutt'altra forma; *un divieto assoluto, un assoluto comando*, invece riducesi esso a dare una semplice facoltà: quindi la forma non accenna a disposizione di ordine pubblico: senonchè nemmeno è quella allegata la ragione della legge; difatti difficile riesce il concepire in un governo civile, come ragione di una legge, la necessità di sommettere ad un *gius* singolare, (per timori che destino) società di commercio, che pur, nell'un modo o nell'altro, sono figlie, e massime per quei monopolio e quelle sovvenzioni che le fanno potenti, della medesima potestà legislativa. Di questo passo, non si muterebbe forse in questione sociale, una che è puramente questione legale? Vi erano, è vero, reclami e proteste, ma per le ferrovie soltanto; è per esse che mercè la parola autorevole del Ministro di agricoltura, industria e commercio, chiedevasi ciò che nell'articolo fu specialmente scritto, assumendosi che *altrimenti si rendeva illusoria ogni agevolezza ed impossibile lo esperimento delle azioni, poichè la difficoltà e le spese da anticipare avrebbero consigliata la parte offesa ad acquietarsi e transigere* » (1).

È vero: l'art. 892 è scritto per un interesse generale, cioè per utilità di tutte le classi di cittadini a cui esso si riferisce: ma così è di tutta la legislazione, o *jus publicum* o *jus privatum*. *Quod bis aut semel accidit, praeterunt legislatores;* ogni legge non nasce se non *usu exigente et humanis necessitatibus:* è in ciò la fonte della esistenza storica del diritto, è di qui che il diritto prende forma di cosa viva, le cui permutazioni non hanno tregua. Per conoscere poi se la legge è di diritto privato o pubblico, conviene por mente alla natura del fatto *ex quo jus oritur*. Se per avventura quello *spectat ad statum reipublicae*, trattasi senza dubbio di *gius pubblico*, se per contro quello *spectat ad singulorum utilitatem*, sia esso pur generalissimo, non meno riguarderà i singoli, e quindi non sarà meno *gius privato* quello che ne deriva.

53. Ora, per quanto riguarda la giurisdizione, se la stessa sia d'ordine pubblico o privato, agli effetti della sua prorogabilità, conviene ricordare l'art. 69 codice proced. civ., così concepito: « La giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge ». — « Dal chiaro senso di questa disposizione, dice la Corte di cassazione di Firenze, risulta come la normale competenza dei giudizi, possa essere modificata nei casi espressamente preveduti. In relazione a che la legge, distinguendo la competenza per materia, per valore, per connessione o continenza di causa, da quella determinata da motivi di opportunità e convenienza privata delle parti in rapporto al loro domicilio, contemplò, nelle espresse sanzioni degli art. 19 del cod. civ., 90, 91, 95 e 187 del cod. di proc. civ., il fatto del domicilio, o reale od elettivo, siccome atto a determinare la giurisdizione rispetto al territorio, osservati i limiti assegnati a ciascuna autorità giudiziaria. E mentre ritenne imperativa ed invariabile, siccome di ordine pubblico, la competenza per ragione di materia o valore (art. 187, codice proc. civ.), lasciò nell'arbitrio delle parti interessate di regolare l'altra per territorio secondo la loro convenienza. Le norme citate poi essendo applicabili anche allo esercizio delle azioni commerciali (art. 868 codice di comm.), mentre valgono di per sè stesse a dimostrare la efficacia del patto dedotto nell'art. 27 della polizza di carico, chiariscono in pari tempo che la regola contenuta nell'art. 872, anzichè contradire alla validità di quel patto, procede in consonanza col disposto dell'articolo 91 cod. proc. civ., a tenore del quale l'azione può essere proposta davanti l'autorità del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione. Fu quindi meno esatto il concetto da cui partì la sentenza impugnata, e per cui si attribuì a quelle disposizioni il carattere di provvedimento d'ordine pubblico non mutabile per consenso degli interessati. A questo concetto (come già disse la Corte di Napoli) contradice il tenore letterale di detto articolo che attribuisce una facoltà e non impone un dovere.

« Vi contradice del pari lo spirito, unicamente inteso a procurare un maggior comodo a chi contrae con un vettore nell'esercizio delle sue azioni, comodo e beneficio al quale pel fatto torna libero rinunciare. Nè si opponga che le avarie e i danni sofferti dalle merci nel trasporto si debbano nell'interesse del commercio poter prontamente verificare nel luogo dell'arrivo e della consegna, e che ogni ritardo possa rendere impossibile o assai difficile tale verificazione, poichè a queste necessità commerciali provvede l'art. 102 cod. di comm., richiamando l'art. 71, al quale l'interessato avrebbe potuto conformare le sue istanze, ma nol fece, avendo invece promossa addirittura l'azione di indennizzazione dinanzi ad un tribunale diverso da quello che i contraenti hanno d'accordo stabilito » (2).

Capo IV. — Della polizza di carico come documento di prova.

54. Trattando della forma della polizza di carico, abbiamo visto in qual modo debba essere redatta, quali siano gli elementi che debbono concorrere alla sua formazione, e quali fra essi siano sostanziali per assicurarne la esistenza giuridica.

Le cose dette allora, conviene avere presenti qui, dove trattiamo della polizza come documento di prova, avvegnachè il valore probatorio della medesima dipende appunto dalla regolarità del titolo: è l'art. 558 del codice di commercio che lo dice espressamente: « La polizza di carico, formata nel modo sopra stabilito, fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori ». Con questa disposizione, le moderne legislazioni stabilirono un principio, che, se era ignoto all'Ordinanza e alle leggi anteriori, era però insegnato dalla dottrina; difatti il Valin, scrivendo sull'Ordinanza, osservava: « Ce n'est pas seulement entre le capitaine et le marchand chargeur que le connaissement fait foi: il fait foi tout de même contre les assureurs et toutes autres personnes, sauf les preuves de fraude et de collusion ». E dal Valin, primo il codice francese, lo adottò come precetto di legge, disponendo all'art. 283: « Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs ».

55. Ma quali sono queste *parti*, di fronte alle quali la polizza di carico fa fede? Le funzioni della polizza di carico, e la sua grande importanza nelle transazioni commerciali, come rapido mezzo di circolazione delle merci, esigono che la massima fede sia attribuita ad un tal documento: la legge dice quindi che essa fa prova

(1) 5 aprile 1885, *N. G. I. c. Spinelli.*

(2) 7 giugno 1886.

tra tutti gli *interessati nel carico*. Fra questi si comprendono naturalmente il capitano, il caricatore, il destinatario; e devono pure comprendervisi gli armatori e i proprietari della nave, perchè anche questi ultimi hanno un vero interesse nel carico, sia pel nolo, che per la responsabilità che assumono. — Tra gli interessati devono annoverarsi eziandio i creditori dei proprietari della nave, dei caricatori e dei possessori delle polizze, in quanto si facciano ad esercitare i diritti e le azioni del loro debitore, in base all'art. 1234 cod. civ.

Inoltre la polizza, come abbiam visto, fa prova fra questi interessati nel carico e gli assicuratori: e per la stessa ragione, riteniamo che debba far fede anche nei rapporti tra gli interessati stessi ed i prestatori a cambio marittimo, perchè anche il cambio marittimo, come l'assicurazione, si stipula d'ordinario dietro esibizione della polizza di carico. A prima vista può sembrare contrario ai principii del diritto comune, che la polizza redatta fra capitano e caricatore possa estendere la sua forza probatoria all'assicuratore, che non intervenne a redigerla. Ma, ove si pensi che è rilasciata dal capitano nel tempo rimanente, quando s'ignorano le sorti del viaggio, che vien redatta in parecchi esemplari, dei quali uno solo resta nelle mani del capitano, e gli altri vanno per via diversa, cosicchè, succeduto il sinistro, sarebbe difficile ritirarli tutti per cambiarne le enunciazioni; ove si pensi all'interesse sommo del capitano di non dichiarare un carico maggiore di quello effettivamente imbarcato, perchè essa forma la legge della consegna fra lui e il destinatario; si spiegherà facilmente che la polizza abbia la virtù di estendere la propria forza probante anche a persone che non presero parte alla sua redazione.

Se poi a questo si aggiunga la severità, colla quale il codice per la marina mercantile colpisce il capitano, il quale commette alterazioni e falsità nella polizza, questa fiducia nella medesima apparisce maggiormente giustificata: difatti ecco le disposizioni del citato codice, che riguardano le baratterie del capitano perpetrate sovra la polizza:

« Art. 307. Il capitano, padrone o altro incaricato del comando di una nave, il quale dolosamente formerà, sottoscriverà una polizza di carico falsa o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, estensibile fino a dieci anni di lavori forzati. Qualunque altra persona, che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo, sarà punito colle stesse pene diminuite di un grado.

« Art. 366. Ogni altra frode, commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell'equipaggio, a pregiudizio degli interessati sulla nave o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con multa ».

56. Émérigon, studiando qual fede sia dovuta alla polizza di carico considerata come documento probatorio, secondo noi, andò troppo oltre, quando scrisse queste parole: « Le connaissement est une pièce *autenthique*, puisqu'elle est signée par le capitaine, qu'est officier public, ou par son écrivain qui le représente » (1). Il capitano, in quanto è preposto all'amministrazione della nave, non ha e non può avere la qualità di ufficiale pubblico; quindi egli non può imprimere il carattere di autenticità a tutti quei fatti che egli constata nell'esercizio delle sue funzioni limitate alla amministrazione medesima. Epperciò noi non possiamo accettare l'opinione di chi afferma che nessuna prova contraria alla polizza potrebbe essere ammessa, salvo la querela di falso (2), avvegnachè questa è riservata unicamente a quegli atti aventi un carattere autentico loro conferito dalla veste pubblica dell'ufficiale che li riceve; e fra questi non può assolutamente comprendersi la polizza di carico.

Non prendendo quindi alla lettera l'espressione dell'Émérigon, il concetto di lui è esatto, e giuridicamente vero in questo senso, che di fronte ad una polizza di carico, non può avere valore una diversa risultanza che possa ricavarsi da documenti privati: « Lorsqu' il y a un connaissement, on s'y arrête pour le conférer avec l'assurance, sans considérer l'assertion contraire renfermée dans des écrits privés et même dans des factures ». E questo stesso concetto è quello che informò la Corte di Bordeaux, nel suo giudicato del 28 dicembre 1880, laddove, rigorosamente applicando e valutando la portata dell'art. 283 codice comm. fr. (art. 558 cod. it.), ritenne che, se si tratta di determinare sopra quale punto è stata caricata una mercanzia in paese straniero, non si può far prevalere sulle enunciazioni della polizza, quelle di una dichiarazione firmata dal capitano e dal capo dell'equipaggio, nè quelle di un certificato rilasciato dalla Dogana del porto, dove il caricamento avrebbe avuto luogo. « Attendu, dice la sentenza, que la présomption qui pourrait naître de ce dernier document ne saurait aller à l'encontre de la preuve fournie par le connaissement, aux termes duquel il est établi que les 44 sacs ont été chargés le 10 septembre à Purgatorio ».

57. Dalle cose dette, però non può dedursi che la prova risultante dalla polizza di carico costituisca di regola generale una presunzione *juris et de jure*, che non ammetta prova in contrario di fronte a tutti gli interessati; imperocchè, adottandosi questo criterio assoluto, si darebbe a questo titolo un valore che realmente non ha. Nei rapporti tra destinatario e capitano nessuna prova contraria alla polizza può essere ammessa. Il capitano è quindi obbligato a consegnare le merci indicate nella polizza stessa, nè potrebbe opporre al destinatario eccezioni relative alla persona del caricatore; non potrebbe liberarsi dall'obbligo che ha di consegnare quello che risulta enunciato nella polizza, col provare che altre merci siano state caricate, diverse da quelle indicate, nè dire che nessuna cosa sia stata caricata, nè che fu impedito di caricarle per caso fortuito o forza maggiore, nè che lo stesso caricatore le abbia poi ritirate. Tanto meno poi riteniamo che le risultanze della polizza di carico possano essere impugnate in confronto dei terzi possessori della medesima, i quali, avendo in essa piena fede, stipularono contrattazioni, assunsero obbligazioni; per essi, che sono in buona fede, la polizza deve essere un documento intangibile. Nei rapporti tra capitano e caricatore, la legge che regola la rispettiva posizione giuridica, è senza dubbio il contratto di noleggio; ma in quanto la polizza può influire sui rapporti medesimi, il caricatore non potrebbe, a parer nostro, prevalersi di qualunque mezzo per contradire alle risultanze della polizza medesima; e ciò perchè esso caricatore, avendo concorso nella stipulazione e formazione di essa, non potrebbe distruggerla, senza rinnegare l'opera propria, e le conseguenze che giuridicamente ne possono essere derivate.

58. Il contratto di noleggio è quello che regola i rapporti giuridici fra caricatore e capitano, allo stesso modo che la polizza di carico disciplina quelli fra capi-

(1) Vol. I, p. 314.

(2) Sull'art. 558, 616.

tano e destinatario. Può avvenire però che anche i rapporti fra questi ultimi trovino la loro norma regolatrice, in tutto od in parte, nel contratto di noleggio, al quale pure il destinatario è estraneo. E ciò avviene quando nella polizza di carico è specialmente richiamata una stipulazione del contratto stesso. Il richiamo solo non sarebbe sufficiente, nè dal richiamo esplicito ad un solo dei patti del contratto potrebbe dedursi che le parti abbiamo inteso riferirsi anche a tutti gli altri: il principio — *qui de uno dicit, de altero negat* — deve essere applicato in tutto il suo rigore, avvegnachè si tratti, nel caso, di stabilire e, nei suoi giusti termini delimitare, il consenso delle parti contraenti nella formazione del contratto: del resto, in ogni singolo caso, spetterà al giudice di apprezzare, a seconda delle circostanze, se e quali clausole del contratto di noleggio, abbiano le parti inteso di richiamare nella polizza di carico.

59. La prova contraria, invece, non potrebbe essere negata a favore dei terzi interessati, di fronte a' quali la polizza di carico, essendo un mezzo ordinario di prova, non può far fede che fino a prova in contrario; e ciò specialmente di fronte agli assicuratori, poichè, avendo questi diritto indiscutibile di provare il dolo, che rende nulla l'assicurazione, la polizza di carico non potrebbe essere di ostacolo all'ammissione di qualsiasi prova orale o scritta. Essa, non v'ha dubbio, quando è munita di tutte le forme dalla legge prescritte, è il documento il più valevole per costituire la prova del rischio, ma però non è il solo od esclusivo mezzo di prova del caricamento, potendo lo stesso essere giustificato con prova suppletiva, quali sarebbero i manifesti di bordo, le spedizioni di dogana, le fatture accompagnate dalle lettere di avviso dei caricatori, le registrazioni del giornale di boccaporto e le attestazioni del capitano e dell'equipaggio.

60. Senonchè l'antica dottrina, d'accordo colla moderna e colla giurisprudenza, esaminando l'ipotesi che nessuna polizza di carico siasi formata all'epoca della caricazione, ritenne che la mancanza della polizza non poteva distruggere le conseguenze che giuridicamente derivano dal fatto della caricazione della merce e del trasporto della medesima. « Quelque regrettable que puisse être cette irrégularité, les marchandises n'en ont pas moins été transportées, d'un lieu à un autre; il serait donc absurde que le transport n'en pût être pas prouvé » (1).

Vero è che il Dageville limitò, in questa materia, l'ammissibilità della prova testimoniale ai casi in cui vi fosse un principio di prova per iscritto. Ma cotesta limitazione venne combattuta dalla maggior parte degli autori, i quali opinano che, mancando la polizza, si possa indistintamente ricorrere a qualunque mezzo di prova autorizzato dalla legge, perchè, se la polizza di carico può ritenersi la prova più comune e diretta del caricamento, non può dirsi che ne sia e che ne debba essere la prova unica e necessaria: questo la legge non dice, e non ha detto mai, perciò si aggiungerebbe alla legge se un tale principio si volesse affermare. Quindi è che a noi pare senz'altro da adottarsi la dottrina dell'Émérigon, laddove insegna che si può supplire alla polizza di carico *par d'autres preuves justificatives du charge*, e quella della Corte Suprema di Francia, la quale riconobbe negli interessati la facoltà di provare il carico, quando manca la polizza, con tutti i mezzi di prova ammessi e autorizzati in materia commerciale (2).

(1) Desjardins, vol. IV, 44.
(2) 18 febbraio 1863.

Presso di noi non sono diversi i criteri che informarono in proposito le decisioni dei magistrati: ci basti il ricordare qui una decisione della Corte di Genova, la quale ritenne che « la polizza di carico fa bensì fede non solo fra tutte le parti interessate nel carico, ma anche contro gli assicuratori; ma ciò però non vuol dire che, mancando la polizza, non si possa altrimenti provare il fatto del caricamento, nè che gli assicuratori in niun caso possano scostarsi, quanto allo apprezzamento dello stato primitivo della merce, nel momento del suo imbarco, dal risultato della ricognizione fattane dal capitano nella polizza di carico. La ricognizione risultante dalla polizza di carico costituisce soltanto una presunzione ed una prova, fino a che altra non siasi effettivamente somministrata in contrario » (3). Del resto questo diritto nell'assicuratore di controllare la verità delle enunciazioni risultanti dalla polizza, è riconosciuto espressamente dal legislatore all'art. 627 del codice di comm., ove è scritto: « L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi della navigazione e che andarono perdute. *L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano dai documenti presentati dall'assicurato* ».

61. La polizza di carico giustifica completamente il carico, senza bisogno di altri documenti, in quanto è formulata nel modo indicato dalla legge all'art. 555 del codice di comm. Tale articolo però, lo abbiamo visto più sopra, indica molti elementi che debbono contribuire alla formazione della polizza, ma non dice che la mancanza di qualcuno di essi produca nullità del titolo. In allora, quando ci proponemmo il quesito, ritenemmo che bisognava distinguere fra requisiti essenziali e non essenziali, e che, per quanto mancasse la clausola della nullità, dovesse la polizza ritenersi nulla, tutta volta che mancassero alcuni di quei requisiti, senza dei quali la polizza non potrebbe avere alcun valore giuridico, avuto riguardo alle funzioni che è destinata ad esercitare.

Relativamente alla materia ora in esame, conviene studiare quali siano gli effetti probatorii della polizza di carico, nella quale manchi la firma del caricatore, e ciò tanto di rimpetto al destinatario delle merci, quanto agli assicuratori delle medesime. La risposta, a noi pare che non possa essere dubbia nel senso della validità del titolo, come documento di prova, tanto di fronte all'uno che di fronte all'altro: di rimpetto al destinatario ed agli assicuratori, la firma del solo capitano è quella che è sostanzialmente richiesta dalla natura intrinseca dell'atto, e perchè l'atto stesso abbia un valore; quella del caricatore, se può rendere più difficile la sostituzione di un'altra polizza formata durante il viaggio dopo il sinistro, alla sua rilasciata prima del viaggio, non può dirsi però che sia sostanziale alla consistenza giuridica della polizza; tanto più che ora l'uso commerciale ha fatto sorvolare su questa formalità: tantochè tutte le polizze mancano della firma dello speditore. Perciò di fronte al destinatario, la Corte di Genova decise *che la polizza di carico, anche firmata dal solo capitano, fa piena prova dei patti fra il capitano stesso e lo speditore stipulati* (4).

Il Dalloz, trattando la questione di fronte all'assicuratore, ritenne che la polizza, senza la firma del caricatore, non potesse fornire una prova efficace. « Le connaissement regulier fait foi du chargement jusqu'à

(3) 23 maggio 1872.
(4) 27 aprile 1880.

preuve contraire. Mais il n'en est pas de même du connaissement qui n'à pas été entièrement rédigé dans les formes prescriptes par la loi, un tel acte n'est qu'un simple renseignement dont il appartient aux juges d'apprécier la valeur suivant les circonstances. Ainsi, lorsque le chargement des marchandises assurées n'est pas justifié par un connaissement signé, non seulement par le capitaine, mais encore par le chargeur, ainsi que l'exige l'art. 282 cod. comm., les assureurs sont en droit de refuser le payement des assurances en cas de naufrage du navir et de parte des marchandises, quoi qu'il ne soit pas allégué que le capitaine soit interessé au chargement » (1). In sostanza, dice il citato scrittore, se la polizza formata nel modo prestabilito dalla legge fa fede fra le parti interessate nel carico e gli assicuratori, ne segue, invertendo la regola, che, ove sia redatta in modo diverso, non possa trovare fede di fronte a questi ultimi.

Questa dottrina pare a noi che contenga una solennità che la legge non sanziona, e che il diritto consuetudinario combatte recisamente; avvegnachè, se la stessa dovesse asser applicata, la maggior parte delle polizze dovrebbero considerarsi come inesistenti rispetto agli assicuratori; perchè nei nostri porti è appunto invalsa questa consuetudine, e ogni dì più diffusa dalla influenza della conforme legislazione germanica, che consente al caricatore di non apporre la firma all'esemplare destinato alla circolazione: di più, come giustamente osserva il Vivante (2), il ragionamento suddetto pecca per la sua generalità; se fosse giustamente applicabile, bisognerebbe negare ogni forza probante alla polizza che non enuncia la portata della nave, la residenza del caricatore od il nolo: insomma bisognerebbe dichiarare la nullità di quasi tutte le polizze che circolano oggi per il mondo. Quelle che non sono redatte nel modo voluto dal legislatore, non fanno, è vero, fede completa rispetto agli assicuratori, ma non perciò perdono ogni valore, e potranno per forza di altre circostanze, integrare la loro fede. Così il sospetto, che la polizza, sfornita della firma del caricatore possa essere stata sostituita dal capitano durante il viaggio dopo il sinistro che ha colpito il carico, vien meno quando l'esemplare presentato all'assicuratore, fu messo in circolazione e trovossi per tutto il tempo del viaggio fuori delle mani del capitano. In questo caso, anche la polizza priva della firma del caricatore, presentata dal destinatario, merita la fede del giudice, quando non sorgano altri legittimi sospetti ad infirmarne la credibilità; in questo senso si pronunziò la Corte di Aix in Francia (3) e il tribunale di Livorno in Italia (4).

62. Contrariamente alla dottrina del Casaregis, il quale riteneva che anche le polizze accompagnate dalla clausola *dice essere*, facevano piena fede di fronte agli assicuratari; oggi, col sistema del nostro Codice, ed alla stregua del rigore scientifico del diritto, debbono tali polizze, munite della clausola accennata o di altra equivalente, ritenersi imperfette, e quindi incapaci di far piena fede. E la cagione è evidente, avvegnachè quella clausola dimostra che il capitano non ha verificato nè la qualità nè il peso delle merci; che si è limitato a trascrivere sovra la polizza ciò che si *dice essere* dal caricatore. Però il destinatario, che pretende il risarcimento del danno patito ed assicurato, dovrà provare quello che non è ancora provato, cioè la quantità e la qualità delle merci, e vi riuscirà facilmente colle fatture, col manifesto del capitano, col *lascia passare* della dogana e con ogni altro mezzo di prova meritevole di fede.

63. L'art. 628 del codice di commercio stabilisce che:

« In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificare l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

« La persona dell'equipaggio o il passeggere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel regno, deve consegnare le polizze di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza, ad uno dei principali commercianti nazionali, od all'autorità del luogo stesso. ».

Questa disposizione costituisce evidentemente una limitazione al principio generale dell'art. 558, in quanto prescrive nella polizza, perchè faccia fede di fronte agli assicuratori, una modalità non indicata nell'art. 555 del codice di commercio. Nè tale precetto manca di ragione; imperocchè, quando il capitano carica merci di sua proprietà, e ne porta seco la polizza, havvi l'evidente pericolo che in qualsiasi punto del viaggio, specialmente dopo il sinistro, sostituisca la polizza originaria con un altra ove il carico sia esagerato: quindi l'obbligo di far sottoscrivere la polizza dai due principali dell'equipaggio. Ma qui non è tutto. Il legislatore dubita ancora; teme che il capitano, abusando della sua autorità, possa estorcere dall'equipaggio una polizza esagerata: quindi l'altra prescrizione, per cui l'assicuratore ha diritto che il capitano giustifichi l'acquisto delle merci assicurate *coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali.*

64. Suppongasi però che il capitano non abbia ottemperato all'obbligo che ha, di far sottoscrivere la polizza dai due principali dell'equipaggio, quale sarà la conseguenza di tal fatto, di fronte agli assicuratori?

Secondo il Bedaridde, essendo queste prescrizioni della legge imperative ed assolute, il capitano che non fece sottoscrivere la polizza del proprio carico da due principali dell'equipaggio, perde ogni azione contro l'assicuratore. Noi però conveniamo col Vivante nel ritenere che tale opinione sia troppo rigorosa. « Concedasi pure, egli dice, che la polizza di carico firmata dal solo capitano, e di cui egli abbia seco tutti gli esemplari non faccia alcuna fede del carico e sia come nulla; è certo che egli non ha punto perduto il diritto di giustificarlo altrimenti, perchè la legge non prescrive tassativamente che si debba provarne l'esistenza mediante la polizza, ma ammette qualsiasi documento giustificativo. Anzi, l'art. 528 del codice 1865 (art. 649, codice vigente) dichiara che le merci caricate senza polizza, non vengono risarcite dagli altri caricatori, se gettate in mare per la salvezza comune, ma non dichiara punto che perderà per quel difetto, il diritto al risarcimento dell'assicuratore. Il Bedaridde dice che la legge vuole *assolutamente* che la polizza sia firmata da due principali dell'equipaggio. Ma questo *assolutamente* non è scritto nel testo dell'art. 344 del codice francese, come non v'è nell'articolo 628 del codice italiano. E poichè la privazione di un diritto dev'essere espressamente decretata dal legislatore, e in questo caso non lo è; poichè il difetto di quella formalità non tocca l'essenza dell'assicurazione e non produce per sè alcuna reticenza o falsa dichiarazione, ne deriva indubbiamente che il capitano, per quel difetto, non siasi precluso il diritto di giustificare il suo carico. Nè si può credere invero che la firma dei due principali dell'equipaggio, cui la esperienza insegna

(1) *Rép.*, v° *Droit marit.*, n. 1755.

(2) Op. cit., 121.

(3) 30 agosto 1853.

(4) 12 settembre 1876.

ad annettere tanto poco valore, per cui la legge stessa si mostra diffidente, obbligando il capitano a provare l'acquisto delle merci, diventi indispensabile a constatarlo; tanto più che nemmeno la polizza regolare redatta fra capitano e caricatore, cui la legge accorda completa fede, non è necessaria per giustificarla » (1).

65. Nella seconda parte del citato art. 628 il Codice di commercio è ancora più rigoroso colle persone dell'equipaggio o coi passeggeri, i quali portano da paesi stranieri delle merci assicurate nel regno. In questi casi, vuole che un esemplare della polizza di carico, sottoscritto dal capitano, sia rimesso al regio console del luogo in cui si fece il caricamento, oppure a un negoziante nazionale ivi residente, o in mancanza di entrambi, all'autorità locale. Evidentemente questa cautela è richiesta per allontanare la possibilità di collusioni fra il capitano e le persone dell'equipaggio o il passeggere, all'effetto di cambiare la polizza, e per esagerarne la enunciazione, dopo che siasi verificato il sinistro. Questa formalità venne unicamente richiesta per le merci imbarcate all'estero, e non per quelle che provengono dal regno, imperocchè presso di noi può trovarsi sempre un controllo sulla vera consistenza del carico nei registri della dogana del luogo ove le merci furono caricate.

66. Secondo il primo alinea dell'art. 556 del codice di commercio, la polizza di carico è fatta in quattro originali destinati rispettivamente al capitano, al proprietario od all'armatore della nave, al caricatore, ed alla persona cui le cose caricate debbono essere consegnate.

Se le enunciazioni risultanti da questi diversi originali sono identiche, non può nascere questione sulla maggiore attendibilità e credibilità dell'uno o dell'altro. Ma supponiamo che divergenze vi siano: quale sarà la via a seguirsi? Il caso è preveduto dalla legge, e la risposta al quesito è nell'art. 558 del codice, così concepito: « In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore, o dalla persona cui è diretta la spedizione, fa prova se è riempiuta di mano del capitano ».

La ragione logica e giuridica di questa disposizione pare a noi che debba rintracciarsi nel principio che ognuno deve subire le conseguenze del fatto proprio e delle sue dichiarazioni; per cui, nel caso concreto, il caricatore non può pretendere di più di quello che dichiarò di aver consegnato, come il capitano non può esimersi dall'obbligo di consegnare di meno di quello che egli stesso ammise di avere ricevuto colla polizza da lui redatta. Il legislatore suppone, in sostanza, che l'originale scritto dal capitano e detenuto dal caricatore sia sfavorevole al capitano, come quello scritto dal caricatore a mani del capitano, lo sia pel caricatore: in entrambi i casi, colla citata disposizione, si oppone a ciascuno rispettivamente la propria testimonianza, locchè è rigorosamente logico.

Ma può anche supporsi che l'esemplare posseduto dal capitano sia favorevole al caricatore, mentre che quello che detiene il caricatore è favorevole al capitano: quale sarà in questo caso la soluzione? Il Laurin, esaminando l'ipotesi, osserva: « Les deux témoignages se neutraliseraient alors l'un l'autre; la question sortirait des termes de l'art. 284 et devrait se vider suivant toutes les données de la preuve en général » (2). Ed il tribunale di commercio di Anversa, pronunciandosi sul caso di due esemplari della polizza, i quali, sopra cinque, contenevano una clausola di rimisurazione (*remesurage*), mentre dessa non si trovava nella copia del capitano, e niuno degli esemplari portava la firma del caricatore, giudicò che, « si les connaissements n'ont pas été rédigés conformément aux prescriptions de l'art. 283, il n'y a plus lieu d'appliquer ni l'art. 283, ni l'art. 284 qui s'y rattache par un lien étroit; les difficultés que pourrait faire naître la diversité des connaissements se resoudraient alors d'après les circonstances et conformément aux règles générales du droit » (3). Tale soluzione pienamente applicabile sotto l'impero della nostra legge, le cui disposizioni, come già notammo, sono identiche alla legge francese, ci pare strettamente giuridica e perfettamente conforme allo spirito dell'articolo or ora citato.

67. Il fatto del *riempimento* della polizza di mano del caricatore o del capitano, è quello che determina la credibilità più dell'uno che dell'altro documento. Questo concetto, riprodotto dal nostro legislatore nella legge vigente senza alcuna osservazione, diede luogo a discussioni in Francia quando si formulò il progetto del 1867, e nel Belgio per la formazione della legge del 21 agosto 1879. E tanto l'uno quanto l'altro, anzichè esaminare se le polizze siano state *riempite* dall'una o dall'altra mano, il che spesso può riescire difficile ad essere accertato, presero in considerazione le sottoscrizioni, disponendo che ogni originale fa fede contro la parte che l'ha sottoscritto. Il progetto prussiano invece, sottoposto alla conferenza di Amburgo, all'art. 487 in proposito disponeva così: « Quando l'esemplare della polizza che si trova nelle mani del capitano, è di contenuto diverso da quello di un altro esemplare, in causa del quale deve avere luogo la resa delle merci, quello esternamente non sospetto deve essere preferito a quello sospetto; se ambidue sono senza sospetti, quello del capitano determina i suoi doveri e quello del caricatore i suoi diritti ». Ma tale disposizione venne respinta, perchè si ritenne che nel caso si dovesse decidere secondo i principii generali del diritto, non essendovi motivo di escludere la loro applicabilità (4).

Fra tutti questi sistemi, noi crediamo più esatto quello adottato dal legislatore belga, appunto perchè praticamente può sussistere la difficoltà accennata anche dai compilatori del progetto francese, di provare la scritturazione, mentre questa difficoltà non si può verificare per l'accertamento della scritturazione della firma.

68. La legge, riproducendo l'espressione del codice francese, parifica la sottoscrizione del caricatore a quella del suo *commissionario;* però il legislatore sarebbe stato più completo, se avesse aggiunto al commissionario anche il semplice *commesso*, giusta gli insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina francese, la quale saggiamente ritenne che il legislatore, parlando di commissionario, avesse inteso riferirsi anche al commesso, il quale di solito è quegli che riempie i moduli stampati delle polizze che vengono presentate dal caricatore, presso il quale è adibito. « Aux mots — de la main du chargeur ou de celle de son commissionaire — il faut ajouter — ou de son commis — parceque le plus souvent, remarque Valin: « ce sont les commis qui remplissent « les connaissements pour les négociants chez qu'ils tra- « vaillent » (5). Però, nonostante tale omissione, riteniamo che non possa essere possibile una questione su

(1) Op. cit., n. 79.
(2) Vol. II, pag. 144.
(3) 28 aprile 1879.
(4) *Prot.*, pag. 2228.
(5) Desjardins, op. cit., 929.

questo punto, avvegnachè lo spirito della legge è chiaro, come è chiarissima la volontà del legislatore.

Del pari siamo d'avviso, che, per quanto la legge non lo dica espressamente, pure la sottoscrizione di ogni ufficiale di bordo specialmente incaricato, dovrebbe, all'effetto contemplato da questo articolo, essere equiparata alla sottoscrizione stessa del capitano: *Ubi eadem legis ratio, ibi et eadem legis dispositio.*

69. Finora abbiamo considerata l'ipotesi della disparità d'enunciazione fra le diverse polizze di carico, ed abbiamo visto quale sia la via a seguirsi: suppongasi ora che una disparità esista fra le clausole contenute nel contratto di noleggio e quelle della polizza di carico: quale fra i due documenti dovrà prevalere? L'opinione degli scrittori non è su questo punto concorde. « Les connaissements, dice il Valin, tiennent lieu de charte-partie et *valent plus même* » (1). Tale è anche la giurisprudenza del tribunale di commercio di Marsiglia affermata in tre ripetuti giudicati (2). Ruban de Couder dice invece: « qu'il faut, quand les deux actes se contradisent, se référer à la charte-partie ». I primi partono da che la data più recente della polizza fa presumere che le parti, colla stessa, abbiano voluto derogare alle clausole del contratto di noleggio; gli altri si fondano sul fatto che non sia presumibile, che una delle parti abbia voluto rinunziare ad un diritto già precedentemente acquisito col contratto di noleggio. Finalmente sonvi alcuni, i quali, rifuggendo dall'emettere un avviso decisivo nell'uno o nell'altro senso, ritengono la questione decisa, dicendo che il giudice, sovrano apprezzatore delle circostanze di fatto, potrà risolverla come gli sembrerà più giusto.

Ma nessuno fra questi sistemi pare a noi possa adottarsi, perchè tutti si fondano sopra una questione di fatto. Secondo noi, la questione giuridica sulla prevalenza della prova deve essere risoluta alla stregua dei principii di diritto che governano rispettivamente i singoli atti ora in esame; epperciò noi conveniamo col Vidari (3), che la polizza di carico dovrà sempre prevalere al contratto di noleggio ogni qualvolta si tratti di obbligazioni del destinatario, pel quale non vi può essere altra legge contrattuale, all'infuori della polizza di carico, essendo egli assolutamente estraneo al contratto di noleggio; mentre nei rapporti tra noleggiante e noleggiatore, dovrà provare il contratto di noleggio. In questo modo sono tenuti essenzialmente distinti due atti, che non possono tra loro confondersi, ed a ciascheduno è attribuito quella causa di azione giuridica che per sua natura gli compete, senza che possa essere assorbita o eliminata dagli effetti giuridici dell'altro contratto.

70. Il principio del *locus regit actum*, abbiamo visto che è quello che impera in ordine alla forma della polizza di carico; che cosa dovrà dirsi per quanto ha tratto alla prova della medesima? Al quesito risponde in modo categorico l'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile: « I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto ». Dunque, la forza probante della polizza sarà determinata dalla legge del luogo dove ebbe vita il documento. Ciò del resto è ben naturale, perchè è a presumersi che le parti contraenti abbiano appunto voluto rimettersi alle leggi vigenti laddove hanno compiuto il contratto, anche per tutto ciò che riflette i rapporti contrattuali e giudiziali dipendenti dal contratto stesso.

71. La disposizione del codice francese e del nostro codice, a proposito della forza probante della polizza di carico, è, dal più al meno, salve leggerissime modalità, comune a tutte le legislazioni moderne. Le leggi olandese (art. 512) e portoghese (art. 1558) ripetono la disposizione dell'art. 558 del cod. italiano: quando poi vi siano differenze fra le diverse polizze, soggiungono che farà di preferenza fede, quella fra le polizze che sarà la più regolare. — Il codice brasiliano all'art. 586 stabilisce che la polizza regolare fa fede fra tutte le parti interessate nel carico e nel nolo, e tra esse e gli assicuratori, salvo per queste parti e i proprietari della nave, il diritto di dare la prova contraria: del resto, la polizza di carico regolare ha la forza dell'*atto autentico*. Tale espressione però, come giustamente osserva il Cresp, non deve essere intesa nello stesso senso che gli si attribuisce presso di noi; giacchè altrimenti le due proposizioni dell'articolo sarebbero contraditorie fra loro. — La polizza regolare, dice il codice argentino (art. 1199), fa fede per tutte le persone interessate nel carico e nel nolo e tra esse e gli assicuratori; ma la prova contraria è riservata a loro, come ai proprietari della nave, e se fra i diversi esemplari della stessa polizza sianvi delle differenze, si accorda la preferenza al più regolare; e se le differenze vertono sopra punti essenziali, esse sono regolarizzate a seguito delle prove che saranno fornite dalle parti interessate. La polizza fa fede, come se fosse redatta nella forma autentica, tuttavolta che la forma non sia contestata. Il capitano non sarà ammesso a provare che egli ha firmate le polizze prima di avere caricate le merci in buona fede, e sotto la promessa fattagli che le mercanzie enunciate nella polizza gli saranno rimesse. Ma il capitano ha sempre diritto di provare che la sua nave non può contenere la quantità di merci descritta nella polizza. In difetto di questa prova, il capitano è tenuto ad indennizzare il consegnatario, il quale, sulla fede delle enunciazioni della polizza, pagò al caricatore un prezzo superiore a quello realmente dovuto, salvo al capitano il regresso verso il caricatore. Tale indennità non può essere messa a carico dell'armatore (art. 1210). — Secondo il codice del Chili, « le polizze regolari fanno fede fra le parti interessate nel carico, e tra queste e gli assicuratori, salva la prova della frode e della collusione. In caso di diversità fra gli esemplari d'una stessa polizza, la preferenza è dovuta a quello che è presentato dal capitano, quando però sia scritto per intero o approvato di mano del caricatore o del suo corrispondente incaricato della spedizione: e a quello eziandio presentato dal caricatore, se è firmato e approvato dal capitano. Se gli esemplari prodotti presentano tutte le condizioni indicate e che emanino dal capitano o dal caricatore, i punti sui quali sono differenti gli uni dagli altri, sono appianati con tutti gli altri mezzi di prova. In difetto di contratto di noleggio, le condizioni del noleggio sono regolate secondo i termini della polizza, e se qualcuna delle clausole del contratto di noleggio offre dei dubbi, l'interpretazione si fa per mezzo della polizza di carico. Le azioni tra capitano e caricatore non sono ricevibili se non sono appoggiate e confortate dalla produzione della polizza di carico (articoli 1061-1066) ». — La legge belga del 21 agosto 1879, come abbiam già osservato, stabilisce che, in caso di diversità tra la polizza *firmata* dal caricatore e quelle che sono *firmate* dal capitano, ciascun originale faccia fede contro la parte che l'ha firmato (art. 43). — Stando al codice svedese (art. 101), se si solleva una contro-

(1) Vol. I, pag. 633.
(2) 20 giugno 1870, 7 aprile 1873, 29 settembre 1880.

(3) Vol. VII, n. 3207.

versia dipendente da disparità tra le diverse parti di una polizza, spetta al tribunale il decidere quale spedizione debba essere riguardata come valida. In diritto svedese, mentre che i diritti reciproci del capitano e del noleggiatore sono determinati dal contratto di noleggio, quelli del capitano e del destinatario sono regolati, di massima, alla stregua della polizza. Se vi ha contraddizione sotto qualche rapporto tra il noleggio e la polizza, è quest'ultima quella che fa fede. — Quando sianvi differenze fra i diversi originali delle polizze, il cod. russo all'art. 739 dice che l'esemplare firmato dal capitano e dall'armatore fa fede, salvo il caso di dolo o di frode. — Il codice germanico non ha, come le leggi ricordate, una disposizione, diremo, regolatrice, che consideri la polizza come documento di prova; esso dice soltanto all'art. 653, che la polizza fissa i rapporti giuridici fra il noleggiatore e il destinatario delle merci, la consegna delle quali deve essere fatta a quest'ultimo conformemente alle polizze. Le stipulazioni del contratto di noleggio non riprodotte nella polizza, non hanno effetti legali di fronte al destinatario, a meno che non ne sia fatta espressa menzione. — Il diritto inglese, nella legge del 14 agosto 1855 intitolata *acte pour amender la loi relative aux connaissements*, all'art. 3, stabilisce che la polizza presentata dal consegnatario fa *conclusive évidence* del carico contro il capitano o contro tutti gli altri firmatari, quand'anco questo carico non siasi realmente effettuato in tutto od in parte, a meno che il portatore non abbia saputo, al momento stesso in cui riceveva la polizza, che le mercanzie non erano state effettivamente caricate. L'alinea finale dello stesso articolo lascia poi al capitano la facoltà di declinare ogni sua responsabilità, provando che le false enunciazioni non gli sono imputabili, ma debbono essere attribuite alla frode del caricatore o di altro interessato. — Finalmente agli Stati Uniti le polizze, di regola generale, fanno fede non solamente tra il capitano firmatario e il caricatore, ma eziandio tra l'armatore committente del capitano e gli altri interessati. Esse debbono essere interpretate giusta l'intenzione delle parti e le usanze commerciali del luogo dove furono fatte, ed alle quali le parti presumibilmente vollero riferirsi; e nel canadese, la polizza nelle mani del consegnatario o di colui a favore del quale esiste la girata, è una prova concludente contro la parte che l'ha firmata, a meno che non vi sia frode e che la stessa sia a cognizione del possessore del titolo (art. 2422 cod. civ.).

Capo V. — Della trasmissibilità della polizza di carico e suoi effetti.

72. La polizza di carico può essere *nominativa, all'ordine* e *al portatore*.

Questa distinzione non bisogna dimenticarla, quando si tratti di determinare la legge di circolazione del titolo, imperocchè la forma e le modalità della medesima cambiano secondochè la polizza appartiene piuttosto all'una che all'altra delle categorie accennate. Nè tali cambiamenti sono di poco momento, chè anzi essi, modificando sostanzialmente la negoziabilità del titolo, influiscono in modo diretto sulla natura dei rapporti giuridici che sorgono fra i vari negoziatori della polizza.

73. La polizza è nominativa quando il capitano promette di consegnare le merci ad una determinata persona specialmente indicata, che può essere anche lo stesso caricatore od un terzo qualsiasi.

La polizza a nome può essere trasferita in altri, soltanto col mezzo della cessione, secondo è disciplinata dal Codice civile; donde ne segue che la vendita o cessione delle merci che formano oggetto della polizza è perfetta, ed il cessionario ne acquista la proprietà di diritto, al momento che si è convenuto sul prezzo, *quantunque non sia trasferito il possesso delle merci, mediante la consegna della polizza di carico;* come pure che il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo l'intimazione fatta al capitano debitore della seguita cessione. « Si le connaissement, insegna il Desjardins, est à personne dénommée, il faudra se conformer à l'art. 1690 cod. civ.; donc on devra signifier le transport au débiteur, c'est a dire au détenteur des marchandises, car il y a là une cession de créance contre ce débiteur, c'est-à-dire en général, contre le capitaine » (1).

74. Fu proposto il quesito se il possessore della polizza di carico potesse modificarne a suo talento la legge di circolazione, trasmettendo, per es., per mezzo di girata una polizza di carico nominativa.

In Francia la questione venne risoluta affermativamente dalla Corte d'appello di Parigi; ma il suo giudicato venne annullato dalla Suprema Corte con sentenza del 12 gennaio 1847, per il motivo « que les lettres de voiture ou connaissements, ne peuvent être régulièrement négociés par endossement, que lorsqu'ils sont à l'ordre, que hors ce cas, la transmission qui en est faite, ne constitue que un transport ordinaire qui ne produit pas les effets attachés par le code de commerce à l'endossement » (2).

Presso di noi, prima della pubblicazione del nuovo Codice di commercio, il quale tutte governa le provincie del regno, la questione poteva essere possibile nel Veneto, dove era in vigore la legge di cambio germanica, la quale ammette che la cambiale è girabile per sua natura, per quanto manchi della clausola « all'ordine ». E difatti, coloro, che sostennero l'affermativa, si fecero forti sopratutto di quell'argomento di analogia, e della consuetudine invalsa nelle piazze commerciali, di girare anche le polizze nominative. Tale opinione però ebbe poca fortuna, e con ragione, perchè dessa è errata. La clausola « all'ordine » può dirsi inerente all'ufficio economico della cambiale, perchè essa contiene la promessa d'una somma determinata di denaro, merce circolante e fungibile per eccellenza; mentre, all'opposto, la polizza di carico, come promessa di una certa quantità di merci specificate, è per solito diretta all'individuo che ne abbisogna, e non compie nell'economia generale, quell'ufficio di regolatrice degli scambi, che è proprio della cambiale. Questo sistema fu accolto dalla Corte di Venezia e confermato dalla Suprema Corte di Firenze. — « I contraenti, ecco i motivi della decisione, nello stipulare la clausola « all'ordine » e « al portatore » nella polizza di carico, danno con questo a divedere che sono contenti di adattarsi alla girata della medesima con tutte le conseguenze relative. In caso diverso, non sarebbe giusto che il destinatario della merce potesse modificare i diritti, ed estendere a loro insaputa gli obblighi di quelli che hanno con lui contrattato. Nè si opponga che i contraenti, se non vogliono andar incontro alle conseguenze della girata nello estendere la polizza, sono liberi di evitarle colle parole *non all'ordine*, od altre equivalenti, in analogia a quanto dispone per le cambiali l'articolo 9 della legge di cambio germanica in vigore nelle provincie venete. L'istituto della polizza di carico è disciplinato in quella parte del cod. di com-

(1) Op. cit., 938.

(2) Dalloz, 47, 1, 69.

mercio che è legge anche in queste provincie, ove si sancisce il principio che la polizza di regola sia nominativa. Nessuna analogia poi vi ha fra quella e la cambiale; questa, per sua natura destinata a tener provvisoriamente luogo della moneta, è di sua natura girabile, a meno che non ne contenga espressamente il divieto; quella, rappresentando un ben diverso contratto, di regola non è girabile » (1).

75. Noi abbiamo accennato specialmente a tale controversia, giacchè, se prima il dubbio per la girabilità della polizza nominativa poteva sollevarsi, e venne effettivamente sollevato, nel Veneto, per l'influenza che poteva esercitarvi la legge di cambio germanica ivi in vigore, ora è possibile in tutto lo Stato, avvegnachè il nuovo codice, a differenza del precedente, seguendo le orme della legge germanica, ritiene girabile la cambiale per quanto non contenga in sè la clausola all'ordine. Ma il dubbio, lo ripetiamo, non è serio; e quando facesse mestieri confortare di maggiori argomenti la tesi della Corte di Venezia, si può facilmente dimostrare ciò a cui già accennò la Corte stessa, che la girabilità della polizza è un'eccezione alla regola generale che la dichiara nominativa: che, mentre si può benissimo ammettere nella cambiale come sottintesa la clausola all'ordine, ciò non potrebbe farsi per la polizza; e finalmente che colla gira della polizza nominativa si reca un danno al diritto dei terzi.

La polizza come promessa di merci è per sua natura diretta piuttosto a chi le ha commesse che non destinata a girare: ond'è che, per se stessa, la polizza è nominativa e non può essere girabile che in via di eccezione, quando cioè le parti lo dichiarino espressamente. Questo è quanto si deduce dalla chiara disposizione dell'articolo 555 del codice di commercio. Ivi è detto che la polizza di carico *deve* enunciare...... 2° *la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;* più sotto poi si aggiunge, che la polizza *può essere all'ordine o al portatore*. Bisogna dunque che il caricatore, per rendere girabile la polizza, faccia uso di questa *facoltà*, di questa *potestà* che la legge gli accorda, e che ne faccia uso nel momento stesso in cui la polizza è redatta, perchè di essa il legislatore si occupa nell'articolo che disciplina la forma originaria della polizza di carico: quindi è forza conchiudere che la clausola « all'ordine », a differenza di quello che avviene per la cambiale, non è insita alla natura della polizza.

E la ragione della differenza si comprende facilmente. La clausola « all'ordine » può ritenersi benissimo come sottintesa nell'effetto cambiario, perchè, all'infuori della girata, non è possibile altro mezzo di trasmissione a suo riguardo. Ma, quando un titolo, come la polizza di carico, può trasmettersi in tre modi diversi, colla cessione cioè, colla girata e colla semplice consegna, bisogna dichiarare in quale modo il titolo deve essere trasmesso, perchè altrimenti, come osservò la Corte di Firenze, quelle clausole potrebbero usarsi promiscuamente una per l'altra sulla medesima polizza, portando così una confusione in cose che la legge volle tenere appositamente distinte fra loro, perchè essenzialmente diverse e nella natura loro e nei loro effetti.

Finalmente la girata della polizza a nome determinato pregiudica il diritto dei terzi, inquantochè, per effetto di essa, il capitano non potrebbe opporre più al giratario della polizza nominativa tutte le eccezioni che gli potrebbero competere contro il suo autore; locchè verrebbe, contro ogni ragione di diritto e di equità, ad estendere oltre i suoi veri limiti originari, la obbligazione del capitano, il quale manterrebbe invece salvo questo suo diritto, se il passaggio della polizza avesse luogo nel modo consentaneo alla natura della polizza nominativa, cioè colla cessione disciplinata dal cod. civile. Ma qui non è tutto. La gira della polizza nominativa cogli effetti della girata cambiaria toglierebbe al venditore insoluto il diritto di rivendicare le merci, nel caso del fallimento del destinatario nominato; perchè il diritto alla rivendicazione delle merci spedite al fallito, delle quali non sia stato da lui pagato il prezzo, *cessa se le merci, prima del loro arrivo, sono state vendute, mediante girata della fattura, della polizza di carico, della lettera di vettura* (art. 804). Ora, ciò non può essere ammesso nè giuridicamente nè onestamente, perchè sarebbe troppo enorme tanto in linea di diritto che di equità, che il destinatario potesse spogliare il venditore di un diritto, che a bello studio si è riservato, redigendo una polizza nominativa.

76. Dalle cose dette consegue, come corollario necessario, che un commissionario, al quale siasi girata una polizza di carico nominativa, non acquisterebbe nessun privilegio per gli sborsi fatti sulle mercanzie trasportate, imperocchè, essendo la girata un modo irregolare di trasmissione, queste mercanzie non possono dirsi in realtà a sua disposizione, come testualmente richiede la legge commerciale, perchè sussista il privilegio (2); e del pari, che il semplice pegno di una polizza nominativa, non è regolare di fronte ai terzi, che dopo la notificazione dell'atto di pegno ai detentori della merce, e non impedisce la rivendicazione esercitata dal venditore insoddisfatto dell'importo delle merci (3). Queste decisioni della giurisprudenza francese, noi le accettiamo pienamente sotto il regime del nostro codice, imperocchè sono identici i principii su cui le due legislazioni si fondano.

77. La polizza *all'ordine* è quella colla quale il capitano si obbliga di consegnare le merci all'ordine del caricatore o di qualsiasi altra persona.

Il codice precedente, all'art. 389, limitavasi a dichiarare che la polizza *poteva essere all'ordine o al portatore;* ma non stabiliva alcuna norma, la quale potesse regolamentare la forma e gli effetti della girata. Quindi è che la dottrina e la giurisprudenza, nel silenzio della legge, dovettero supplire a questo difetto, e, studiando l'indole e l'ufficio dei vari titoli all'ordine, stabilire quali norme erano applicabili alla loro circolazione. Nè l'accordo su questo punto si potè mai ottenere completo: imperocchè, se molti autorevoli giudicati e riputati scrittori ritennero e decisero essere applicabili alla girata della polizza le disposizioni scritte nel codice di commercio per la girata degli effetti cambiari, furonvene altri invece, che questa applicabilità disdissero e strenuamente contestarono.

Il codice attuale invece, con una testuale disposizione tolse di mezzo la ragione del contendere: difatti, dopo aver detto, nel citato art. 555, che la polizza *può essere all'ordine e al portatore* soggiunge: « e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro I ». Inoltre, la opportunità di tale aggiunta venne dibattuta nella Relazione Mancini-Pasquali del 23 giugno 1881: « Si elevò dubbio se il legislatore abbia inteso permettere o vietare la girata delle polizze di carico, le quali, nella usanza comune del commercio, si trasferiscono mediante girata.

(1) 7 maggio 1879.
(2) Cass. franc., 12 gennaio 1847.
(3) Corte d'Aix, 21 agosto 1878.

Il dubbio desumevasi da ciò, che nell'art. 386 del progetto, dopo essersi dichiarato che la lettera di vettura può *essere all'ordine* o *al portatore*, espressamente si aggiunge « che la forma e gli effetti della girata delle « lettere di vettura sono regolati secondo le disposizioni « del titolo sulle cambiali », mentre invece nell'art. 544 del progetto medesimo riguardante la polizza di carico si dice soltanto che essa può essere all'ordine o al portatore, senza ripetersi veruna aggiunta. Ma fu avvertito essersi introdotto nel progetto un apposito titolo sul contratto di trasporto in generale, nel quale si rimanda alle disposizioni ufficiali del II libro del codice, soltanto per la determinazione delle obbligazioni reciproche tra il vetturale e l'intraprenditore di trasporti ed il capitano o padrone. Dal che segue che gli altri rapporti tra mittente e colui che riceve la polizza di carico, sono regolati dalle norme scritte sul libro I intorno al contratto di trasporto.

« Ora in questo titolo appunto si contiene il menzionato art. 386, che dichiara la *lettera di vettura* suscettiva di girata e la forma e gli effetti di questa regolati dalle stesse norme della girata delle cambiali. Laonde per tal guisa le cennate disposizioni si rendono applicabili anche alle polizze di carico, le quali, al pari della *lettera di vettura*, hanno una doppia funzione, perchè fanno prova del contratto di noleggio, e nel tempo stesso possono costituire un titolo negoziabile. Si aggiunga che nel testo dell'art. 449 del progetto, conforme all'art. 190 oggi vigente, si fa menzione della girata, come applicabile tanto alle lettere di vettura che alle polizze di carico, per modo che anche queste ultime implicitamente se ne riconoscono suscettive ». — Parve quindi non necessario modificare il progetto per introdurvi una più esplicita dichiarazione; ma di opposto avviso si mostrò la Commissione coordinatrice, perchè *a tutti gli effetti* credette opportuno di aggiungere nell'art. 547 del progetto definitivo, la dichiarazione espressa, che alla girata della polizza di carico all'ordine si applicano le regole concernenti la girata della cambiale.

78. Posto questo principio, resta senz'altro eliminata la questione, se la girata d'una polizza di carico, mancante dell'indicazione del valore somministrato, produca o no trapasso della proprietà delle merci nella polizza stessa descritte. Sotto l'impero della cessata legge, la questione venne agitata, e concordemente la giurisprudenza si era assodata nel senso che trapasso di proprietà non si verificasse. E ciò con ragione; avvegnachè, mentre l'art. 223 stabiliva che la girata deve indicare *il valore somministrato, in moneta, in merce, in conto o in qualunque altro modo*, il successivo art. 224 suggeriva che, *se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, essa non trasferisce la proprietà, e non è che una procura, salvo ciò che è stabilito a riguardo del pegno.*

L'attuale codice, invece, non solo non ha ripetuta la dichiarazione dell'art. 223 laddove parla della girata, ma nell'art. 251, dopo aver enumerato i requisiti della lettera di cambio, soggiunge: « *Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa*, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo ». Dunque l'omissione del valore somministrato sulla girata della polizza, non invalida più la regolarità della girata stessa, per cui gli effetti della medesima debbono sortire interi ed illimitati.

Dicasi lo stesso per quanto ha tratto alla gira in bianco. Vigendo l'art. 223 più sopra accennato, il quale richiedeva che la girata indicasse il *nome e cognome di colui all'ordine del quale è fatta*, non v'ha dubbio che non era regolare la girata in bianco; per cui, mancando un requisito essenziale, essa non produceva trapasso di proprietà delle merci nel giratario della polizza di carico, ma lo abilitava al ritiro delle stesse, unicamente come rappresentante del caricatore, o del suo girante immediato. Tale era stata la dottrina sanzionata dalla giurisprudenza. L'articolo 258 del nuovo codice, volendo maggiormente favorire la negoziabilità e la circolazione dei titoli all'ordine, sanzionò legislativamente la consuetudine che s'era formata fra i commercianti, e disse esplicitamente *che la girata è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome o la sua ditta a tergo della cambiale, concedendo ad ogni possessore il diritto di riempiere le girate in bianco.*

79. Senonchè, colla eliminazione della enunciativa nella girata della somministrazione della valuta, potrebbe sorgere la questione, se la girata della polizza, quale è attualmente, trasmetta o no la proprietà delle merci. Dessa non era possibile prima, perchè, mediante la girata regolare, si aggiungeva alla polizza di carico un nuovo elemento, l'enunciazione del prezzo pagato, onde il girante assumeva il carattere di venditore del carico, ed il giratario quello di compratore. Quindi fu saggiamente giudicato, tranne rare e non giustificate eccezioni, dalle Corti di Francia e d'Italia che la girata regolare della polizza prova il trasferimento della proprietà delle merci che vi sono enunciate.

Nonostante questo difetto di enunciazione, noi riteniamo sempre vero ed indiscutibile il principio, che, in assenza di un patto o clausola in contrario, la girata della polizza trasmetta la proprietà delle merci in essa descritte. E la prova di questo noi deduciamo dalla espressione stessa della legge, con un ragionamento tanto semplice, quanto, a nostro avviso, decisivo. L'articolo 555 dice che la forma e *gli effetti della girata* per la polizza all'ordine, sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo; primo fra gli effetti della girata in tema cambiario, lo dice l'art. 256, *è quello di trasferire la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti:* dunque la girata della polizza trasferisce la proprietà di tutto ciò che dalla polizza è rappresentato.

80. Ma, questo, che nasce dalla girata e nei rapporti tra girante e giratario, sarà tal fatto che non potrà mai ammettere prova in contrario, per cui debba sempre ritenersi come provato *juris et jure*, il trasferimento della proprietà delle merci colla girata della polizza relativa?

Un principio tanto assoluto non può ammettersi oggi, come non era sostenuto sotto il regime della legge anteriore; il trasferimento della proprietà delle merci non può dirsi una conseguenza imprescindibile, necessaria della girata della polizza, tantochè resti interdetta qualunque dimostrazione in contrario: dal fatto della girata, secondo noi, non nasce che una presunzione di trasferimento di proprietà delle merci nel giratario. Nè questa è dottrina nuova, che anzi data già dal Casaregis, il quale, mentre ammetteva come principio generale, che *litterae oneratoriae ad aliquem transmissae docent merces ad illum vere spectare* (1), soggiungeva poi che *dominium rei praesumitur ex apocha moratoria* (2). Perciò tanto il girante quanto il giratario possono eliminare questa presunzione, e dimostrare che la girata fu stipulata ad altro titolo, senza essere vincolati in questa prova dalle regole stabilite dal codice civile intorno alla prova contro il contenuto degli atti scritti,

(1-2) Disc. 25, n. 4.

perchè questa proibizione esiste unicamente in materia civile, mentre nel caso non vi ha dubbio che si tratti di materia commerciale.

81. Girata regolarmente la polizza di carico, il possessore della medesima ha diritto di ottenere dal capitano l'adempimento esatto della obbligazione che gli incombe, in base alla polizza stessa. E il capitano non potrebbe esimersi dall'adempimento medesimo, allegando degli accordi intervenuti fra di lui ed il caricatore, e delle altre convenzioni modificative di quelle che derivano dalla polizza da lui firmata e messa in circolazione. Tali accordi, tali convenzioni, quand'anco sussistano effettivamente, non possono mai opporsi al terzo giratario della polizza, perchè, dirimpetto a lui, il documento comprovante le obbligazioni reciproche è la polizza di carico; e tutto ciò che possa essersi stipulato oltre ed all'infuori di essa non può pregiudicare il diritto del giratario; imperocchè, lo ripetiamo, per esso non vi è altra legge che quella che letteralmente è scritta e risulta dalla polizza. Anzi, questo è uno dei punti essenziali, per cui la girata si distingue dalla vera e propria cessione, nel caso di polizze nominative, ed anche perchè la polizza all'ordine è più facilmente negoziabile che non quella a nome determinato. Per questa, secondo i principii generali che governano la cessione, il debitore stesso, cioè il capitano, in quanto è il debitore dell'obbligazione per la consegna delle merci, può opporre al cessionario le eccezioni che possono competergli contro il cedente; in quella invece, al giratario non possono essere opposte che quelle eccezioni, le quali sono intrinseche al titolo, e dal titolo stesso derivano.

82. Le cose dette finora, circa agli effetti della girata, sono della massima importanza, per ciò che riflette il diritto di rivendica delle merci, nel caso di fallimento del compratore, giratario della polizza; o quello del commissionario, pel pagamento della sua provvigione e delle spese anticipate per l'esecuzione del mandato nell'interesse del suo committente.

Per quanto in ogni epoca siano sempre stati vivi i contrasti intorno all'opportunità di concedere al venditore non pagato, il diritto di rivendicare le merci spedite al fallito, pure i codici moderni riconobbero questo diritto; e quello italiano ne parla all'art. 804 del codice commerciale, così concepito:

« Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione di fallimento non siano giunte nei suoi magazzini, o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

« La rivendicazione non è ammessa, se le merci, prima del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura, se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore ».

Come si scorge dall'insieme di questa disposizione, la legge italiana, seguendo il sistema della legge francese, per non turbare soverchiamente la sicurezza del commercio, limitò il diritto di rivendica al caso in cui le merci spedite al fallito non siano ancora entrate ne' suoi magazzini, o in altro deposito in cui siano ricevute a suo nome, o nei magazzini del suo commissionario, e lo escluse, *se le merci, prima del loro arrivo, sono state vendute mediante girata della fattura, polizza di carico, lettera di vettura.* In questo modo, tanto l'una quanto l'altra delle accennate legislazioni vollero che fossero rispettati e salvaguardati i diritti di proprietà e di possesso che nascono e si acquistano colla polizza di carico e colla fattura. Però due elementi si richiedono, affinchè la girata della polizza impedisca l'esercizio della rivendica, e sono: che la vendita sia fatta *senza frode;* che avvenga prima dell'arrivo delle merci.

83. Senza fermarsi ad esaminare la ragione di questa limitazione, d'altronde di per sè stessa evidente, occorre accennare ad una questione che è sorta sull'applicabilità di quest'ultima parte dell'articolo citato. L'art. 578 del codice di comm. franc. stabilisce che le merci *ne pourront être revendiquées, si avant leur arriver, elles ont été vendues sans fraude sur factures* ET *connaissements ou lettres de voiture.* In base a queste espressioni, fu ritenuto che l'esercizio della rivendica fosse impedito al venditore, quando la vendita avvenisse sulla fattura e sulla polizza cumulativamente. Il cod. ital. del 1865 (art. 689) e quello attualmente in vigore, nell'articolo 804 al. 2°, ripetendo il concetto del cod. francese, ommisero la congiunzione copulativa *e*, laddove dispongono che la rivendicazione non è ammessa, se le merci sono state vendute senza frode *mediante girata della fattura, della polizza di carico, ecc.*

Ora, quale sarà l'effetto di quest'omissione? Dovrà dirsi che per questo solo, basti la girata della sola fattura, o della sola polizza, per rendere legittima la vendita delle merci? L'affermativa venne ripetutamente decisa dalla Corte d'appello di Genova; il contrario, invece, è vivamente propugnato dal Vidari e dal Vivante. Nè noi sapremmo scostarci dalla opinione di quest'ultimi, parendoci che meglio risponda allo spirito della legge. Ecco le parole del Vivante, e con esse vogliamo dar la soluzione e la dimostrazione della opinione adottata, perchè più chiaro e decisivo non potrebbe essere il di lui ragionamento. « Se dovesse bastare la rivendita fatta sovra un solo di quei documenti (fattura o polizza), a impedire la facoltà di rivendicare le merci, bisognerebbe supporre che ognuno di essi fosse sufficiente a trasmetterne il possesso e la proprietà. Ma, se si può concedere che la polizza regolarmente girata trasmetta l'una e l'altra ad un tempo, non si può nemmeno immaginare che la girata e la consegna della fattura trasmetta insieme colle proprietà anche il possesso delle merci. Eziandio i pochi scrittori che le riconobbero la virtù di trasmettere il possesso delle merci depositate in piazze lontane, gliela negarono recisamente quando si trattò di merci viaggianti. Nè si può decidere diversamente. Il prezzo della fattura non porta con sè il possesso delle merci viaggianti cui essa si riferisce, perchè il capitano non le detiene per conto del possessore della fattura, ma per conto del possessore della polizza, e deve consegnarle a quest'ultimo; perchè il venditore che non ha ancora trasmessa la polizza di carico al consegnatario, possessore della fattura, può, saputone il fallimento, girarla ad altri, e trasmettergli il possesso sicuro e legittimo delle merci (art. 1469 cod. civ.); che più? presentando al capitano tutti gli esemplari della polizza, ha diritto di farsi restituire le merci. Dunque il possessore della sola fattura, non ha che un titolo vano ed irrealizzabile, di fronte al capitano, non può considerarsi nel possesso delle merci viaggianti, perchè non ha diritto alla loro consegna da chi le detiene; diritto che solo nasce per la polizza e per la lettera di vettura » (1). Ed il Vidari, analizzando la natura giuridica della fattura, dice che dessa, quando le parti sono d'accordo sulla cosa e sul prezzo, e che il contratto di vendita è conchiuso, *non fa che riprodurre*

(1) Vivante, n. 71.

in sè stessa codesto stato giuridico di cose. « Perchè vi sia tradizione simbolica delle merci, sarebbe d'uopo che la fattura fosse accompagnata o da lettera di vettura o da polizza di carico, i quali titoli conferiscono appunto il diritto di ottenere dal vetturale o dal capitano la consegna delle merci su di essi descritte. Ma la fattura di per sè non è mai capace di tali effetti, e, per quanto possa essere accompagnata da polizza o da lettera di vettura, non è per essa che si effettua la tradizione simbolica, bensì per mezzo di questi titoli. Queste conseguenze, dedotte dai principii razionali del diritto, mi paiono piane. La confusione che si è fatta da alcuni dipende, io credo, dal non aver determinati con esattezza la natura e gli uffici economici e giuridici della fattura » (1). Quindi tanto l'uno quanto l'altro dei citati scrittori conchiudono « che non si può supporre che la Commissione redattrice del cod. italiano sì del 1865 che di quello del 1882 abbia voluto introdurre tanto strana ed illogica riforma, di cui non vi ha traccia nè nei verbali, nè nella relazione ministeriale, per cui l'omissione della particella congiuntiva *e* non si può spiegare se non attribuendola ad incuria od inesattezza di traduzione ».

84. Ma, supponiamo per un momento che esistano degli usi in commercio, i quali attribuiscano alla fattura la efficacia di simboleggiare il possesso delle merci, per cui colla girata di essa si trasmetta il possesso della medesima. Quale sarà in questo caso la via a seguirsi? A quale, fra questi due principii, spetterà la prevalenza?

Il dubbio è tanto più grave presso di noi, dove vige come massima, la disposizione dell'art. 1 del cod. di commercio, per cui è stabilito che, in materia di commercio si osservano le leggi commerciali, che, ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili, con dichiarazione che gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali e che finalmente, solo in mancanza di quelle e di questi, si applica il codice civile.

« Gli usi del commercio possono essere generali e particolari. I primi, come leggi, hanno impero in tutto lo Stato; i secondi soltanto nell'una o nell'altra determinata piazza mercantile. Generali o particolari, gli usi, per essere fonte di diritto, debbono avere questi caratteri, essere cioè *certi, costanti e diuturni* e *non proibiti dalla legge*. Certi; perchè le norme giuridiche si hanno a poter accertare quante volte se ne ha bisogno, e sulla loro reale esistenza e validità non ha mai da sorgere dubbio: com'è certa la legge scritta, così ha da essere certo l'uso che è la legge non scritta. Costanti; perchè un uso intermittente non ha carattere obbligatorio, e l'intermittenza sua ne può mettere assai in dubbio la sua esistenza: l'impero della legge è costante, sino a che essa non sia abrogata o non vi si deroghi, e l'uso che vuole o sostituirsi alla legge, o mettersi al pari di lei e con pari autorità, ha da avere lo stesso carattere di stabilità della legge. Diuturni; perchè tutta l'autorità dell'uso deriva dalla sua longevità, e l'uso ha virtù di legge appunto quando è inveterato. Non proibiti dalla legge: *quia lex semper loquitur*, diceva il cardinale Tuschi, e perchè, allorquando il legislatore vieta una cosa, non è lecita una volontà od una coazione contraria. Se non fosse così l'autorità sovrana della legge sarebbe disconosciuta e violata ».

« Gli usi, segue il Vidari, perchè sono il portato naturale di certe necessità o convenienze di fatto, perciò solo si hanno a ritenere buoni ed utili. Ed il diritto, che null'altro avrebbe ad essere se non la disciplina esteriore, nei rapporti reciproci degli uomini, di codesti fatti naturali, il diritto li dovrebbe accettare quali gli si presentano, e così come sono, disciplinarli: non crearli esso o non foggiarli a proprio modo. È dal fatto che scaturisce e rampolla il diritto; *ex facto oritur jus*. E se le astrazioni *a priori* non mi piacciono in filosofia, non mi garbano punto in diritto. Le teoriche non hanno mai ad essere campate in aria, ma desunte dalla reale e sostanziale natura dei fatti. Epperò, se gli usi di una piazza riconoscessero che la fattura accettata operi trasmissione simbolica, perchè non si avrebbero ad obbedire? Che m'importa che ciò non risponda alla teorica del diritto? Quante utili finzioni, pur le stesse leggi non permettono per meglio guarentire gli interessi comuni? Non è per una finzione giuridica che si ammette che la perdita o la distruzione dei biglietti di banca o dei titoli al portatore della rendita consolidata o dei buoni del tesoro al portatore, e così via via, importi estinzione dello stesso diritto di credito che pur soltanto rappresentava l'uno o l'altro di quei titoli? Forsechè davvero è conforme ai principii razionali del diritto, che la distruzione o la perdita del documento da cui il credito risulta, operi la distruzione dello stesso credito? Eppure una considerazione irresistibile di sicurezza e di evidente vantaggio ha persuasa la suprema convenienza di identificare il credito nel titolo che lo rappresenta; sinchè, perduto o distrutto il titolo, si è estinto anche il credito » (2). Nonostante queste considerazioni, noi non sapremmo adottare la soluzione dell'illustre scrittore. La nostra legislazione, all'articolo citato, richiede cumulativamente la girata della polizza e delle fatture, a questa nega l'effetto di rappresentare il possesso delle merci: dunque un uso che ammettesse il contrario, sarebbe un uso che contradice alla legge scritta, epperciò, secondo i principii, un uso cui non potrebbe darsi un valore giuridico, perchè *contra legem* (3).

Però, alcune legislazioni hanno esplicitamente riconosciuto il principio, da noi ora combattuto, a termini della nostra legge; e a mo' d'esempio possono citarsi quella del Brasile (art. 200, n° 3°), di Buenos-Ayres (articolo 329), dell'Uruguay (art. 329), del Chilì (art. 149) e del Portogallo (art. 472). Però i codici di Buenos-Ayres e dell'Uruguay, dopo aver detto nell'art. 529 che « se considera tradicion simbolica, salva la prueba contraria en caso de error, fraude o dolo .... la entrega, ò recibo de la factura sui oposicion immediata del comprador... », soggiungono, il primo all'art. 1669, l'altro nell'art. 1694, che tuttavia, in caso di fallimento, il venditore non pagato, ha diritto di rivendicare le cose vendute, sempre chè queste non siano passate nel possesso effettivo del fallito o del di lui commissionario, prima del giorno che la sentenza dichiara avvenuta la cessazione dei pagamenti, « aunque, continuano detti codici, hubieren mediado una ò mas de loz circostancias qua segnu el articulo 529 importan tradicion simbolica »; vale a dire, pur allorquando le merci siano state vendute al fallito sopra fattura.

85. Per le cose dette, resta quindi stabilito che il venditore insoddisfatto non può più rivendicare le merci spedite al fallito, se questi le ha vendute mentre viaggiavano, girando la polizza di carico colla relativa fattura. Un dubbio resta però ancora a risolversi, e questo tende a vedere se, anche una girata della polizza fatta irregolarmente, impedisca al venditore l'esercizio della rivendica.

(1) Vidari, *Arch. giurid.*, XI, p. 24.

(2) Vidari, *Arch. Giurid.*, XIII.

(3) In proposito è utile consultare: Windscheid, *Pandekten recht.*, e le note aggiunte dai traduttori alla prima traduzione italiana.

Veramente una tale questione presentava maggiore interesse pratico sotto l'impero della cessata legge, la quale non ammetteva come regolari le girate senza l'enunciazione del valore, e quelle fatte in bianco; ma, se questi elementi non sono più richiesti per la regolarità della girata della polizza, l'esame del dubbio accennato può tornare utile, quando, p. e., si tratta della girata di una polizza a nome, la quale, come vedemmo, è a ritenersi irregolare, in quanto la polizza nominativa non può trasmettersi che per mezzo di cessione. Ebbene: appunto nel caso in cui il fallito abbia rivendute le merci mediante girata della polizza di carico a lui intestata e della fattura, potrà il venditore non pagato del prezzo delle merci, agire in loro rivendicazione contro il giratario suddetto? Potrà egli opporre al compratore nuovo la nullità della vendita, desumendola dalla irregolarità della girata? Se il diritto dell'ultimo compratore sulle merci acquistate dovesse desumersi e vagliarsi unicamente alla stregua della polizza giratagli dal fallito, noi crediamo benissimo che il venditore, nonostante l'avvenuto trasferimento della polizza, potrebbe impugnare la vendita, dicendo al compratore: Voi non avete acquistato nessun diritto efficace sulle merci rappresentate sulla polizza, perchè la girata, essendo irregolare, il suo possesso non vi dà altro diritto che quello di ritirare le merci in essa descritte, ma di ritirarle per conto dell'intestatario della polizza: quindi, siccome esse sono ancora del mio compratore, ma non sono per anco entrate ne' suoi magazzini, così posso rivendicarle in base all'articolo 804 al. 2° del cod. di comm. Nè vi sarebbe ragione plausibile da opporre a questo sistema, perchè logico e strettamente legale; nè potrebbe invocarsi l'autorità della Corte di Genova (1), la quale, sotto l'altro codice, decise che la girata della polizza in bianco basta a togliere il diritto di rivendica al venditore insoluto, imperocchè tale decisione non ha giustificazione nella legge, e venne riprovata dagli scrittori e specialmente dal Vidari (2).

A una diversa conclusione riteniamo però che debba venirsi, quando, come nella specie in esame, la vendita delle merci è fatta non solo per mezzo della girata della polizza di carico, ma colla trasmissione eziandio della fattura relativa alle merci medesime. E la ragione ci pare evidente. La polizza girata irregolarmente non potrebbe impedire l'esercizio dell'azione rivendicatoria, perchè, lo abbiamo già veduto, dessa non è efficace ad operare trasferimento di dominio nel giratario, al quale invece conferisce la sola qualità di mandatario per ritirare le merci descritte sulla polizza. Ma, quando l'effetto di questa irregolarità, è eliminato dalla girata della fattura, la quale prova la proprietà della merce in colui che la possiede, il giratario può rispondere al venditore rivendicante: sia pure che la girata della polizza di carico non mi abbia trasferito il dominio della merce, sarà sempre però che, in forza della medesima, io ho il possesso delle merci stesse: ora, siccome, per quanto riflette la proprietà, v'ha la fattura, la quale ne fa piena prova; così, cumulando e sommando gli effetti giuridici dell'uno e dell'altro documento, sono giustificati gli elementi tutti che devono concorrere a perfezionare la vendita, e quindi, io come vero e legittimo compratore, ho diritto di respingere qualunque azione di rivendica, valendomi della eccezione dell'art. 804, al. 2°: « a chi dicesse, dice il Vivante, che la girata irregolare della polizza non può attribuire al giratario che il semplice mandato di ritirare le merci, si deve rispondere che questi possiede anche la fattura, come prova della sua proprietà: questi due documenti, che unitamente fanno scudo al giratario contro la rivendicazione, non possono scindersi, per far parere semplice mandatario per ritirare le merci, chi col mezzo delle fatture ne è divenuto eziandio proprietario » (3).

86. L'art. 362 del codice di commercio dispone: — « Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato, o che si trovano a sua disposizione ne' suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, *o delle quali egli può provare la fattagli spedizione, col possesso legittimo della polizza di carico* SOLA O PRIMA, *o della lettera di vettura* ».

Per lo scopo nostro, non è qui il luogo ed il caso di occuparci della questione, tanto dibattuta nella dottrina e giurisprudenza francese, sulla natura giuridica del diritto accordato al commissionario, se cioè esso sia un vero e proprio *privilegio*, come materialmente è definito dalla legge, o se pure desso non sia che un puro e semplice *diritto di ritenzione* delle merci, su cui l'anticipa o le spese sono fatte (4). Noi, in proposito, vogliamo solo studiare in qual modo si eserciti questo diritto del commissionario, qualunque esso sia, in relazione alle merci da lui possedute mediante la polizza di carico; ed a questo risponde l'articolo citato, dicendo che egli deve provare, mediante la polizza di carico, che le merci, su cui ha fatto gli sborsi o le spese e per le quali gli compete la provvigione, gli siano state spedite.

87. Ma qui possono farsi due domande: anzitutto, perchè sia salvo al commissionario questo privilegio, sarà necessario che la mercanzia gli sia stata spedita *direttamente?* e, in secondo luogo: trattandosi di polizza di carico girata al commissionario, l'esercizio di questo diritto che gli compete, sarà subordinato alla regolarità della girata, di guisa che, se questa è irregolare, possa il venditore insoluto rivendicare anche contro di lui le merci vendute al suo girante fallito?

Tanto all'uno che all'altro di questi quesiti, pare a noi che la risposta debba essere favorevole al commissionario, comunque, quanto al primo, varie decisioni francesi abbiano adottata la negativa.

88. Nè meno evidente, a parer nostro, è la soluzione negativa nella fatta ipotesi della girata ai commissionari della polizza di carico. La Cassazione di Francia ha inclinato per l'affermativa nel tema di girata irregolare, per difetto d'enunciazione del valore somministrato. Ma anche qui l'errore è manifesto. Infatti che cosa pretende l'art. 362 del codice di commercio? Vuole che il commissionario provi la fattagli spedizione della merce; questa, e nessuna altra è l'estensione dell'obbligo che gli impone la legge. Ora, sia che la girata sia regolare o meno, la polizza prova sempre la spedizione. Si obbietta che la girata irregolare apposta alla polizza, non è che un mandato per ritirare le merci, e che il commissionario le detiene per conto del suo girante. Ebbene, ciò è vero; ma, e che per ciò? il contratto che lega il commissionario col suo committente è un contratto di mandato, ed è appunto per ciò che la girata deve assumerne la forma. Vorrebbesi forse che fosse

(1) 17 luglio 1880.

(2) *Giorn. delle leggi*, 1880, p. 163.

(3) Op. cit., 113.

(4) Sullo stato di questa questione vedi Delamarre et Le Poitvin, VI, n. 93.

regolare e traslativa di proprietà anche nei rapporti del committente col commissionario? Sarebbe esigere dalle parti una simulazione. Nè si dica che il mandato conferito colla girata irregolare possa sempre rivocarsi dal mandante, che questi può vietare al capitano di consegnare le merci al commissionario, e farsele dare direttamente, per cui il commissionario stesso manca di quella detenzione sicura e incontestata delle merci che è necessaria per costituire il possesso e il privilegio. Questo ragionamento è errato, quando afferma che il committente può ritogliere al commissionario il mandato che gli ha conferito e rendere vano il suo privilegio; è errato, perchè il commissionario è un *procurator in rem propriam;* perchè il mandato conferitogli di ritirare la merce, fu la condizione necessaria del prestito da lui concesso, perchè il committente non può revocare il mandato, sulla cui fede vennero fatte le anticipazioni; egli non può dire al commissionario: ora che ho ricevuto il prestito, ti ritolgo la garanzia, sulla cui fede me l'avete concesso. Il voler sottomettere, nel caso, il commissionario alla stessa regola dettata dal codice civile per il mandatario puro e semplice, è un confondere due cose che la legge ha studiatamente voluto mantenere distinte; e chi dice al mandatario commerciale, come si direbbe ad un mandatario civile: io posso opporvi tutte le eccezioni, che sono opponibili contro il mandante, dimentica che egli gode di un privilegio, che questo privilegio gli è attribuito dalla legge, e che può farlo valere contro tutti, privilegio, che nessuna disposizione della legge civile conferisce al mandatario puramente civile (1).

89. Come abbiamo già notato altrove, possono rilasciarsi duplicati della polizza di carico, tutta volta che il caricatore ne faccia richiesta; ed allora vedemmo che a questi duplicati si applicano le disposizioni degli articoli 277 e 278 del codice di commercio. Di questi, l'ultimo citato è del tenore seguente: « Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salvo la diversa indicazione, di prima, seconda, ecc. In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte ». Quindi è che l'enunciazione di *prima, seconda*, ecc., è applicabile eziandio alla polizza di carico.

La prova reale poi di ciò si ha nell'articolo che ora esaminiamo, in cui è detto appunto che il diritto del mandante (e quindi del commissionario per l'art. 380 2° al. cod. comm.) per le sue anticipazioni e spese, sta nel privilegio sulle cose del mandante, «............ o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo dalla polizza di carico *sola* o *prima*, o delle lettere di vettura ».

Questa novità, di cui non è traccia nella legge anteriore, si giustifica perchè non avvengano incertezze intorno alla esperibilità delle azioni di rivendica o di privilegio, secondochè è il venditore o il commissionario che l'esercitano, nel caso di pluralità di polizze di carico. Essa inoltre è anche suggerita dal fatto, che questo privilegio, che ha tutti i caratteri del diritto di ritenzione, affetta quasi di un vincolo reale le merci cui la polizza si riferisce, per cui si volle che alla specie fossero applicate le stesse norme che sono suggerite pel pegno dall'ultimo alinea dell'art. 456, codice comm. « Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione ne' suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana od in altro luogo di pubblico deposito, *o se prima del loro arrivo, è in possesso della polizza di carico* SOLA O PRIMA, *o della lettera di vettura,* girata colla clausola *valuta in garanzia* od altra equivalente ».

90. Dall'ultima parte della disposizione citata or ora si desume che la polizza di carico può essere girata anche a titolo di pegno, per garantire delle obbligazioni che il destinatario delle merci possa aver assunte o in dipendenza delle merci stesse, o per altra causa qualsiasi. Anzi, sotto questo aspetto considerata, la polizza di carico è di una utilità massima al commercio, in quanto facilita di molto le contrattazioni commerciali, e fra i commercianti costituisce una fonte precipua di credito.

La costituzione del pegno, mediante il possesso della polizza di carico, è una conseguenza diretta e necessaria del principio, maturato per virtù di una consuetudine secolare, che *il possesso della polizza equivale a possesso delle merci.* E diciamo che è una conseguenza diretta; perocchè, siccome non vi può essere valida costituzione di pegno, se non v'è il possesso della cosa pignorata nelle mani del creditore pignoratizio, non si potrebbe concepire un efficace vincolo reale sopra merci, che, p. es., sono ancora viaggianti, se effettivamente il possesso della polizza in cui esse sono descritte, non equivalesse al possesso delle merci medesime. E questa massima, che, lo ripetiamo, è il risultato di una consuetudine secolare, e che venne ed è accolta come principio indiscutibile in tutte le legislazioni marittime, è indispensabile alla sicura circolazione della polizza di carico; giacchè, se si dovesse considerare questo documento, soltanto come prova del diritto personale del destinatario per ritirare le merci dal bordo, e non quale titolo capace di trasmettere il possesso anche durante il viaggio, lo stesso perderebbe ogni credito ed importanza commerciale. Infatti, se le merci viaggianti non dovessero ritenersi nel possesso dello speditore, perchè ognuno sa che il capitano non è effettivamente che un semplice detentore delle merci per conto dell'uno o dell'altro, è evidente che chi le avesse vendute, senza averne percepito il prezzo, potrebbe rivendicarle finchè si trovano sulla nave, per quindici giorni da quello della consegna, in base al disposto dell'art. 1513 del Codice civile; chi ne fosse spogliato per frode, per errore, per dolo, potrebbe senz'altro rivendicarle, senza obbligo di farne rimborso al possessore della polizza, e così di seguito per altri casi molto facili a verificarsi, specialmente in tema di fallimento del compratore. Or bene, tutti questi inconvenienti, non possono temersi sotto l'impero della nostra legge, dove il principio accennato regna assoluto, ed è categoricamente affermato in una esplicita disposizione del codice di commercio. È l'articolo 456, il quale, dopo aver detto che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno, che questo privilegio non sussiste se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti, stabilisce in quali casi si ritiene che il creditore abbia questo possesso, disponendo che « si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno..... Se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico *sola* o *prima* o della lettera di vettura girata colla clausola *valuta in garanzia* od altra equivalente ».

91. Ma, quale è la ragione giuridica che informa e giustifica questo principio in forza del quale il possessore della polizza, si ritiene possessore delle merci? Alla soluzione di questo problema conversero i proprii studi tutti i giuristi, e varie formole vennero proposte per raggiungere lo scopo.

(1) Massè, vol. IV, 2880.

La scuola francese, per mezzo dei suoi cultori, adottò questo principio, dicendo « che la polizza rappresenta simbolicamente le merci »; « che, laddove è la polizza, ivi sono pure le merci », e che « chi consegna la polizza, consegna le merci ». Essi paragonano la polizza alle chiavi di un magazzino, e concludono per analogia dall'art. 1465 del codice civile, che la tradizione della polizza produce la tradizione virtuale delle merci. Ecco le parole dei sigg. Delamarre e Lepoitvin: « La remise du connaissement et la remise des clefs sont des traditions du même effet. Si m'ayant vendu les marchandises, vous me remettez la clef du magasin qui les renferme, *merces traditae videntur;* c'est comme si je les détenais matériellement, puisque la clef est le moyen sûr d'en avoir la pleine disposition. Par la même raison, si Jacopo me remet le connaissement des marchandises que je lui ai achetées, et qui voyagent sur mer, le connaissement me donna le droit exclusif d'en exiger la délivrance à leur arrivée; c'est à l'égard de ses créanciers, comme si c'étaient livrées. Le connaissement est la clef du navire-magasin où sont les marchandises qu'il transporte » (1). Però, come giustamente nota il Vivante, in questo pensiero, non si contiene una teoria, nè si sviluppa una dimostrazione scientifica, la quale renda ragione del perchè il possesso della polizza equivalga a possesso delle merci; qui non si contiene che un'immagine, che un semplice argomento d'analogia, il quale, per giunta, ha il grave peccato di sopprimere addirittura il capitano, che è il vero detentore giuridico delle merci (2).

92. La scuola tedesca, studiando questa formola, propose varii sistemi per darne una spiegazione giuridica e scientifica.

Si disse in primo luogo che il caricatore, come mandatario tacito od espresso del consegnatario, trasmette per conto di lui il possesso delle merci al capitano: si soggiunse da altri, che lo speditore conserva il possesso delle merci anche dopo di averne eseguito il carico, finchè, rimettendo ad altri la polizza, converte, mediante un costituto possessorio, il proprio possesso giuridico in una detenzione che esercita col mezzo del capitano per conto del possessore della polizza; si sostenne finalmente che il capitano agirebbe come mandatario incaricato di apprendere il possesso delle merci per conto del possessore della polizza.

Nessuna però di queste teoriche regge ad una severa critica. Non la prima; perchè, se essa può valere per i carichi eseguiti dal commissionario o dall'agente, all'indirizzo del proprio committente, non vale quando si tratti di una vendita, perchè il venditore non è, e non può essere il mandatario di colui che ha comperato. Si volle giustificare, dicendo che lo speditore riveste una doppia figura giuridica, di venditore cioè e di mandatario del compratore per eseguire la spedizione delle merci. Ma questo mandato non è che una finzione degli scrittori, ripetuta sulle traccie di Casaregis. Il venditore mette le merci a bordo, perchè questo gli è imposto dal contratto di vendita, e non per virtù di un patto accessorio di commissione; e il compratore cui fu spedita la merce, se questa non è conforme al pattuito od è viziata, potrà reclamare contro il venditore, non già coll'azione *ex mandato*, come potrebbe lasciar supporre la teorica del mandato, ma con quella *ex empto*, perchè i rapporti giuridici che fra di essi intercedono, sono unicamente quelli che originano dal contratto di compra vendita.

Nemmeno è ammissibile la tesi del *constitutum possessorium*, sostenuta dal Thöl e dal Mittermaier (3). « Difatti, sono parole del Vivante, se la polizza fosse girabile, sorgerebbero, secondo questa sottile teoria, tanti costituti possessorii quante furono le girate: il rimettente possederebbe le merci col mezzo del caricatore o del capitano; poi, girando la polizza, convertirebbe il proprio possesso in una detenzione per conto del giratario, e così il possessore della polizza sarebbe sempre investito del possesso mediante la catena dei precedenti detentori. Ma anche questa artificiosa teoria vien meno alla prova dei fatti. Quando la spedizione viene eseguita da un semplice commissionario o da un agente, nè l'uno nè l'altro può convertire il proprio possesso giuridico in una detenzione, per la buonissima ragione che non ha mai posseduto giuridicamente. Quando il proprietario della merce gira al suo commissionario la polizza, perchè possa riceverla nel porto d'arrivo, non vi ha nemmeno l'ombra di un costituto possessorio, perchè il proprietario non si spoglia menomamente del suo possesso giuridico, che anzi lo esercita per mezzo del suo commissionario » (4).

Non è finalmente accettabile la terza, quella cioè per cui si sostiene che il capitano si considera come un mandatario incaricato di apprendere il possesso delle merci per conto del possessore della polizza; dappoichè il capitano non è che mandatario dell'armatore, nell'interesse del quale gerisce, e talvolta loca la nave; egli non riceve a bordo le merci per mandato del consegnatario, ma in forza dal contratto di noleggio, che ha stipulato, e per cui ha vincolato l'uso della sua nave.

93. Per noi la soluzione vera e più strettamente scientifica è quella, primieramente proposta dal Goldschmidt, e svolta poi dal Lewis, commentando l'art. 649 del Codice prussiano, il quale appunto consacra il principio che il possesso della polizza equivale al possesso delle merci. « L'aforisma esistente nel linguaggio comune è ora interpretato non nel senso che si prenda il trasferimento della polizza di carico come una tradizione simbolica delle merci (A. Pohls, *Handelsrecht*, I, pag. 181; Kaltenborn, *Seerecht*, I, pag. 307; Besler, *Deutsches Privatrecht*, II, 255, not. 30), poichè a questo fine farebbe mestieri della più rigorosa prova, che nell'odierno diritto comune fosse conosciuta una tradizione simbolica, di cui il romano diritto nulla sa, e che la polizza di carico potesse venire interpretata come simbolo del carico; parimenti non può adottarsi l'idea del *constitutum possessorium*, perchè, nè nel nudo fatto della spedizione delle merci, nè nell'accettazione della polizza di carico segnata dal capitano, può essere trovata pel caricatore l'inflessione dell'*animus rem sibi habendi*, nell'*animus* di voler possedere per l'avvenire per conto del destinatario: ma l'analogia dell'aforisma medesimo colla teoria civile del possesso, ben si dimostra nel modo seguente. Il capitano riceve le merci dal caricatore, per agire colle stesse conformemente alle clausole del contratto di noleggio. Egli riceve così la detenzione delle stesse, e non il possesso giuridico: e veramente egli ritiene per il caricatore, perchè questi può agire a suo beneplacito sulle merci, ed il capitano è obbligato ad ubbidire alle istruzioni dello stesso, a ciò indirizzate. Per le clausole della polizza di carico, il capitano si assume l'obbligazione di consegnare le merci al destinatario indicato dalla polizza stessa, e legittimato per il possesso di essa. Ora per tutto quel tempo,

(1) Op. cit., VI, n. 205.
(2) *Della polizza*, n. 41.
(3) *Deutsches Privatrecht*, II, § 565.
(4) Op. cit., 44.

che la polizza di carico si trova nelle mani del capitano od anche del caricatore, non può ancora la stessa estrinsecare alcuna efficacia, poichè in questo periodo non esiste ancora alcun destinatario legittimato per il possesso di essa; e per tutto questo tempo adunque il capitano detiene le merci per conto del caricatore. Ma per il trasferimento della polizza di carico al destinatario, cessa per il caricatore la possibilità di agire sul carico: il capitano cessa di possedere per lo stesso; il caricatore abbandona il possesso delle merci, e lo trasferisce al destinatario, facendolo possessore della polizza di carico, e per questi il capitano possiede, secondo il contenuto della polizza medesima. In tal guisa, nella polizza di carico all'ordine, per la girata e cessione di essa, il capitano cessa, per volontà del girante, di possedere per costui, e possiede per l'avvenire per il giratario, attuale possessore della polizza. Questa interpretazione sta anche nel caso, che, secondo la polizza di carico all'ordine, il destinatario sia per il capitano una *persona incerta*, poichè, come il possesso può essere trasferito ad una *persona incerta*, nella quale si trova questo solo una determinata presupposizione posta dall'alienante (leg. 9, § 7, D. *De acquir. rerum dom.* 41, 1, § 46. Inst. *De rerum dom.*), e poichè è ammessa medesimamente una *negotiorum gestio*, se alcuno ha geriti effettivamente gli affari di un'altra persona, allorchè per quella egli ha voluto amministrarli (1), così si può anche acquistare il possesso per una persona di cui non si ha veramente alcuna rappresentanza individuale, ma che è designata determinatamente » (2).

Come si scorge facilmente, la soluzione del problema poggia tutta sulla distinzione che bisogna fare fra possesso giuridico e detenzione. Chi ha la potestà di disporre attualmente di una cosa che considera come propria, ne è il possessore giuridico; chi la ritiene in nome altrui, ne è semplicemente detentore. Talvolta la legge concede, eziandio a chi non ha l'animo di tenere come propria la cosa, una protezione giuridica sui diritti connessi alla sua detenzione, come al creditore pignoratizio ed al commissionario, ma questi non cessano però di essere sempre semplici detentori.

94. Quanto alla forma della costituzione del pegno, mediante girata della polizza di carico, il legislatore stabilisce che dessa risulta dalla clausola « valuta in garanzia », od altra equivalente, che si aggiunge alla girata della polizza « sola » o « prima ».

Confrontando la disposizione di questo articolo con quella corrispondente dell'art. 190 del codice precedente, sorgono spontanee due osservazioni. In primo luogo, l'aggiunta di *sola* o *prima* alle parole *polizza di carico*, è per significare che il diritto del creditore pignoratizio alla consegna delle merci viaggianti costituite in pegno deve essere certo ed incontrastabile, e certo ed incontrastabile per contrario non sarebbe, se altri, per mezzo di altri esemplari delle polizze di carico, potesse aver diritto a tale consegna.

In secondo luogo, deve avvertirsi che, soppressa anche qui, come nell'art. 255, la parola *regolarmente*, premessa alla parola *girata*, vi furono sostituite le altre, *valuta in garanzia, od altro equivalente;* e ciò perchè: « la girata regolare, trasferendo non soltanto il diritto pignoratizio, ma anche la proprietà delle merci da esso rappresentate, qualche creditore di mala fede potrebbe prevalersene per pretendere di aver acquistata la proprietà piena, assoluta delle cose pignorate. Per evitare questo temuto pericolo (che però la clausola « valuta in garanzia », pure richiesta dal codice precedente, basta ad impedire), il nuovo codice soppresse la parola *regolare* e *regolarmente* » (3).

95. Finalmente la polizza di carico può essere *al portatore*. Dessa è quella per la quale ogni possessore della medesima, è ritenuto quale depositario legittimo delle merci. « Le connaissement au porteur, comme tous les titres de ce genre, doit passer sans le moindre obstacle de main en main: en dix jours, il peut appartenir à dix propriétaires. Acheté, vendu, c'est un capital qui circule et qui, en circulant, concourt à l'accroissement de la richesse publique; c'est une sorte de titre monnayé » (4).

La trasmissibilità di questa polizza si opera per mezzo della semplice tradizione; come avviene di un mobile qualsiasi; per cui la proprietà della stessa trapassa pel fatto della materiale tradizione del titolo. Però questo trapasso del titolo può esser fatto condizionatamente, locchè avviene spessissimo, come quando il compratore d'un carico, ricevendo la polizza relativa, promette d'accettare le tratte in controvalore. — Ciò venne riconosciuto da molteplici giudicati delle Corti francesi, e specialmente dalla Suprema Corte con sentenza del 17 luglio 1865, la quale decise che il commissionario, il quale, uniformandosi alle istruzioni del venditore, ha rimessa la polizza al compratore colla condizione or ora accennata, non è legalmente spossessato del titolo, fintantochè la promessa non è eseguita, e potrebbe di conseguenza far ordinare il rilascio della mercanzia a suo profitto. Come misura però di cautela pel capitano, soggiunse che, siccome egli è, di massima, obbligato a consegnare la mercanzia al portatore della polizza, in questo caso agirà saggiamente, facendo stabilire dal giudice, in contradditorio degli interessati, la posizione giuridica dei reclamanti. Però la parte interessata a provare il carattere condizionale della trasmissione, deve in via preventiva prendere le misure opportune per determinare la portata della trasmissione avvenuta, imperocchè la tradizione pura e semplice induce la presunzione di una trasmissione pura e semplice, non alligata a condizioni di sorta.

Questa osservazione vale anche nel caso che la polizza al portatore sia rimessa a titolo di pegno, giacchè non vi ha dubbio che essa possa prestarsi a questa funzione, come qualunque altro titolo al portatore. Quindi, tuttavolta che la tradizione della polizza voglia farsi unicamente per garantire una obbligazione, e a titolo di pegno, deve espressamente dichiararsi, onde dalla tradizione pura e semplice, non possa argomentarsi una trasmissione ad altro effetto che non sia quella di garanzia.

96. Le cose dette finora, riguardo alla polizza all'ordine e a quella al portatore, e più specialmente, il principio per cui il possesso della polizza equivale a possesso delle merci, ci richiamano all'esame di varie questioni intorno alla legittimità del possesso delle merci stesse per mezzo della polizza di carico ad esse relativa.

Il giudicare quando il possesso della polizza sia valido, quando spetti a chi ne fu spogliato il diritto di rivendicarla, e di rivendicare le merci che al loro arrivo ne tengono il posto, dipende dal criterio con cui si in-

(1) Leg. 5, § 1, § 10, *De neg. gest.*, 3, 5; leg. 14, § 1, leg. 29, *Comm. divid.*, 10, 3.

(2) Lewis, op. cit.

Inoltre è importante il consultare questo esimio scrittore per quanto riguarda le discussioni fatte in proposito nella conferenza d'Amburgo.

(3) *Rel. della Comm., della Cam. elet.*, n. LVI.

(4) Desjardins, IV, 940.

tende e si applica la massima che il possesso vale titolo a favore dei terzi di buona fede, contenuta ed applicata negli art. 707, 708, 709 del Codice civile. In virtù di questo principio, chi con buona fede acquista dal possessore delle merci un diritto che ne inchiude il possesso, non può esserne di regola spogliato dal legittimo proprietario. Se ne ha acquistato il possesso in forza di un titolo traslativo del dominio, ne diventa legittimo proprietario, ancorchè abbia acquistato *a non domino*, se ha stipulato col possessore un diritto di pegno sopra la merce, nemmeno il proprietario può pretenderne la restituzione se non paga il credito per cui venne concesso quel pegno.

Se però la rivendicazione della merce venduta *a non domino* venne disdetta, anche da chi in materia civile si è mostrato più rigoroso nella tutela del diritto di proprietà, non venne del pari concesso che questo diritto di rivendica dovesse interdirsi al proprietario legittimo, contro il creditore pignoratizio, nel caso di pegno di cosa altrui. « L'opinione da me sostenuta, scrive il Levi (1), di fronte alla nostra legislazione civile, di accordare la rivendicazione al proprietario, anche contro il creditore pignoratizio di buona fede, ritengo debba prevalere anche di fronte alla legislazione commerciale, non solo perchè in essa non si trova espressa nessuna disposizione in contrario, ma perchè anzi vi è stabilito, che rispetto a ciò che il titolo VIII del codice di commercio ha taciuto, si debba decidere secondo il codice civile. In questa questione non può nascere nemmeno il dubbio che poteva affacciarsi in caso di vendita, in cui il Vidari sosteneva che, in materia commerciale, senza esitazione alcuna, doveva negarsi la rivendicazione al proprietario, di fronte all'art. 95 del cod. di comm. La nostra legislazione commerciale non contiene un articolo che venga espressamente ad accordare la facoltà di potere validamente costituire il diritto di pegno sulle cose altrui; ciò che mostra che, mentre per la vendita, si volle che diversi fossero gli insegnamenti, secondochè si trattava di materia civile o di materia commerciale, invece trattandosi del contratto di pegno, si volle mantenuta la disposizione di ragione comune, ossia che non si possa costituire sulla cosa altrui ».

Tal ragionamento però ci pare che obliteri troppo la disposizione dell'art. 707 del codice civile, il quale proclama che il possesso vale come titolo a favore del terzo di buona fede; per cui *il possessore a quo* può sempre considerarsi come investito del diritto di disporre della cosa del terzo in buona fede, e quindi capace eziandio a concedere un diritto di pegno. « Si disse, scrive il Vivante, che questo diritto di pegno è meno sacro del diritto di proprietà, e che perciò il detentore deve cedere innanzi al proprietario rivendicante. Ai nostri occhi i diritti sono egualmente sacri e preziosi, e la loro importanza dipende soltanto dal loro valore economico. La massima propugnata da noi, non vuole soggetto e postergato il diritto del proprietario, se non fino all'importo del credito garantito, ed è giusta la preferenza del creditore pignoratizio, perchè egli ha per sè il titolo ed il possesso, mentre il proprietario non ha che il titolo » (2).

Questa opinione, del resto comunemente accettata in tema civile (3), può dirsi necessaria nei rapporti commerciali, e come tale venne riconosciuta fin dai tempi di Casaregis, il quale osservava: *Similiter, ob eam rationem non turbandae libertatis commercii, in dubitabilioribus terminis, nempe mercatoris vel magistri navis vel vectoris mala fide alienantis, vel distrahentis, seu disponentis de rebus, aut mercibus sui respective corresponsoris, principalis, contra illius mentem seu ordines, quod alter mercator illarum emptor, seu acquisitor ex digno titulo oneroso, non teneatur vero domino illos restituere, nisi sibi praesoluto tali pretio.*

Quamobrem, si in istis dubitabilioribus terminis hujusmodi propositio procedit, eo magis locum sibi vindicabit in casu nostro, ubi serica dicti Hebraei Bezino et Minuto non totaliter fuerunt distracta, sed tantum pignorata, minoris enim mali et praejudicii est rem totaliter in alium transferre, quam solo pignori dare (4).

97. Come eccezione al principio generale che il *possesso vale titolo*, l'art. 708 del cod. civ. dispone che « colui che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta ». Questo diritto di rivendica, però, è soggetto anch'esso alla eccezione del successivo art. 709, in cui si dice che, « se l'attuale possessore della cosa sottratta o smarrita l'ha comprata in una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione d'una vendita pubblica, o da un commerciante, che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata ».

Sono applicabili queste disposizioni in materia commerciale? La risposta affermativa a noi non pare dubbia di fronte alla genericità del principio stabilito negli enunciati articoli di legge. Una restrizione dello stesso è scritta nella legge commerciale, all'art. 57, il quale dice che la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati, *è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati* e contro coloro *che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso;* ma questa disposizione, che non si riscontrava nella legge anteriore, costituisce solo una deroga agli art. 708 e 709 del codice civile per tutto quanto riguarda i titoli al portatore smarriti o rubati; dimodochè, non parlando delle merci propriamente dette, si deve intendere applicabile ad esse la legge comune. Non importa che questo smarrimento o il furto delle merci possa anche avvenire virtualmente collo smarrimento o col furto delle polizze di carico al portatore; avvegnachè, stando al principio che la polizza equivale alle merci, s'intende che siano state smarrite o rubate direttamente le merci stesse. Del resto la ragione della deroga limitata ai titoli al portatore dipende da ciò, che, potendo codesti titoli mutar di valore ad ogni istante, ed il commercio avendo bisogno di sicurezza e tranquillità nelle contrattazioni, sarebbe stato molto dannoso il lasciare esposti continuamente i commercianti ad azioni di rivendicazione da chiunque fosse o si pretendesse derubato. Egli è perciò che chi acquista in buona fede titoli al portatore vien messo al sicuro da qualunque molestia, permettendone la rivendicazione soltanto contro i possessori di mala fede.

98. Sulla estensione però del principio stabilito nell'art. 708, sorse una questione, la quale occupò ed occupa ancora la dottrina e la giurisprudenza. Si disputa cioè se la rivendica, che compete al proprietario per le cose

(1) *Della rivendicabilità dei titoli al portatore.* Studio dell'avv. Giorgio Levi (*Arch. Giurid.*, vol. XI, pag. 457).

(2) Op. cit., pag. 81.

(3) Laurent, XXXII, n. 575; Tartufari, vol. I, n. 126; Cassaz. di Roma, 14 aprile 1878.

(4) Disc. 187, n. 19, 20.

che ha *smarrite* o gli sono state *rubate*, gli competa anche per quelle di cui fosse stato spogliato per frode o per appropriazione indebita. Suppongasi, per es., che sia girata ad un commissionario una polizza di carico per ritirare delle merci che arriveranno al porto del luogo dove egli risiede: il commissionario, invece di adempiere all'obbligo suo, abusando della fiducia dei suoi committenti, gira la polizza ad altri, come provvista di fondi o garanzia di alcune cambiali che aveva tratte per suo conto. In questa specie, in cui il fatto non ha il carattere giuridico del furto, sarà ammissibile la rivendica delle merci contro il terzo giratario? Quelli che sostengono l'affermativa pretendono che il legislatore italiano, parlando di *cosa rubata*, si riferisca nè più nè meno che alla *res furtiva* dei Romani, a riguardo della quale si trova scritto nelle Istituzioni: FURTIVAE QUOQUE RES ET QUAE VI POSSESSAE SUNT, NEC *si praedicto longo tempore bona fide possessae fuerint*, USUCAPI POSSUNT; per cui alla imprescrittibilità delle cose sacre, religiose e del servo fuggitivo, venne aggiunta quella delle *rerum furtivarum* (1). Coloro, invece, che sostengono la negativa, partono e dalla lettera della legge, la quale nella sua espressione materiale esclude la categoria dei furti impropri, e dallo spirito suo, inquantochè nelle due ipotesi del furto proprio ed improprio, la posizione giuridica del rivendicante non può essere identica e quindi nemmeno tale dev'essere il loro trattamento. Nel caso del furto, come avviene in quello dello smarrimento della cosa, il proprietario se ne vede spogliato senza alcuna sua colpa non solo, ma senza che egli col suo fatto diretto abbia facilitato e resa possibile la perdita o il furto della cosa medesima. In quello, invece, di furto improprio, come, per es., appropriazione indebita, truffa, abuso di confidenza e simili, è vero che il proprietario è privato della cosa sua, contro sua volontà; ma è vero del pari che a questa spogliazione concorre egli medesimo col fatto proprio diretto, consegnando cioè la cosa al terzo, e quindi spogliandosene del possesso. Se perciò può dirsi che nel primo caso vi fu spoglio, e quindi può e deve concedersi allo spogliato il diritto di rivendica, altrettanto non deve dirsi nel secondo, in cui il proprietario ha cooperato esso stesso allo spossessarsi della cosa, e nel quale può dirsi che sia stato in colpa per aver riposta la sua fiducia in chi non ne era meritevole (2).

Presso di noi la questione deve sciogliersi nel senso che la rivendica è solo concessa nel caso che si tratti di furto vero e proprio, perchè, oltre alle ragioni or ora accennate, desunte dalla lettera e dallo spirito della legge, vi ha l'intenzione del legislatore chiaramente espressa nei motivi della legge medesima.

Infatti nella Relazione ministeriale sul codice di commercio, laddove si parla della nuova disposizione riguardante la rivendicazione dei titoli al portatore *smarriti o rubati*, si legge che « nella parola *rubati* mal potrebbero comprendersi l'abuso di confidenza e la truffa, perchè qui il proprietario, sebbene illuso da inganni o da mal collocata fiducia, *avrebbe concorso coll'opera sua a fare possibile l'abuso, cedendo ad altri il possesso della cosa, epperciò egli dovrebbe imputare a sè stesso la propria imprudenza o la insufficienza di accorgimento* ».

Del resto questo è anche l'insegnamento dell'antica scuola italiana, come può desumersi dalle seguenti parole del Casaregis:

In istis impropriis furtis vel rebus dolose ac fraudolenter extortis, favore libertatis publici commercii, praemittere pro indubitabili regula oportet, talium rerum aut mercium dominum rei vindicationis actione illarum restitutionem minime praetendere posse, nisi prius per eum persolvetur pretium vel pecunia mutuata, vel quidquid aliud datum vel creditum restituatur, illi cui respective venditae vel hipothecatae vel in solutum datae, vel permutatae merces fuerunt, dummodo hic de tempore venditionis, vel in solutum dationis, vel hipothecae at huius modi, nullam habuerit scientiam, rem aut mercem in eum perventam, ad alios proprietatis ac domini titulo spectare (3).

99. La trasmissione della polizza di carico, essendo cosa che interessa direttamente il commercio, e questo essendo cosmopolita, venne disciplinata da tutti i legislatori marittimi, con un criterio che soltanto nella forma può qualche volta scostarsi dal nostro, ma che certamente vi rassomiglia nella sostanza, specialmente per quanto ha tratto agli effetti del possesso della polizza.

Di ciò valga ad esempio un esame rapidissimo alle diverse legislazioni marittime attualmente vigenti. — Il codice spagnuolo all'articolo 802 dice che la polizza di carico all'ordine può essere ceduta per girata e negoziata, e soggiunge che la girata ha per effetto di trasferire a favore di colui a cui è fatta, tutti i diritti e le azioni del girante. — Identica a questa è la disposizione dell'articolo 1201 del codice della Repubblica Argentina. — Quello del Chili, agli art. 1047, 1048, stabilisce che la polizza nominativa si trasmette per atto separato di cessione, intimato al capitano, e che per la polizza al portatore basta la tradizione. Il noleggiante può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto di noleggio, che egli poteva opporre al cedente. — La legge russa, se la polizza è all'ordine, distingue la *girata mandata* dalla girata *a titolo di proprietà*. Essa poi non ammette la girata in bianco, che sull'accordo preventivo delle parti intorno alla portata giuridica di tale girata. — Il Codice germanico non ammette che la polizza possa essere al portatore. Tale forma di polizza si constatò che non è in corso nella Germania, e che può supplirsi mediante una polizza all'ordine colla girata in bianco: almeno così ritenne una sentenza della Corte di Bordeaux del 7 giugno 1880, nell'occasione in cui dovette pronunziarsi sull'interpretazione della legge germanica. In quanto agli effetti della trasmissione della polizza, dopo lunghe discussioni nel campo della dottrina e della legislazione, si troncò la questione coll'art. 649 concepito così: « La rimessa della polizza all'ordine a colui che per essa è autorizzato a ricevere la consegna delle mercanzie, fa acquistare, non appena le stesse sono caricate, gli stessi diritti che derivano dalla effettiva consegna delle merci medesime ». Con questa formola, un po' tedescamente sottile e contorta, si è sancito il principio consuetudinario, che pareggia il possesso della polizza a quello delle merci. Tuttavia questa equazione venne ristretta alla sola polizza all'ordine. Indarno si osservò nella Conferenza di Amburgo, che non havvi alcuna ragione intrinseca per limitare alla polizza all'ordine gli effetti della formola citata; la maggioranza volle mantenere questa limitazione, consacrata dagli usi di alcuni paesi del Sud (4), dove si crede di aver un diritto meno sicuro sulle merci, quando se ne possiede la polizza nominativa. Però le consuetudini particolari hanno completato

(1) Levi, *Arch. Giurid.*, XI, 499.

(2) Concorrono in questo avviso la Cassazione di Roma, 14 febbraio 1878, la Cassazione di Firenze, 29 luglio 1879 (Grossi, *Archivio Giuridico*, XIII, 255 e *Raccolta*, XXI, 1, 1108).

(3) Disc. 124, n. 2°.

(4) Goldschmidt, § 73, 32.

in molte parti della Germania il principio che pareggia il possesso della polizza nominativa a quello delle merci, come fu già riconosciuta dal Supremo Tribunale commerciale di Lipsia il 19 novembre 1873 (1). — Il codice norvegino, all'articolo 64, si esprime in questi termini: « A) Se il girante di una polizza prova che, facendone la girata ad un terzo, ha voluto puramente e semplicemente dargli un mandato, egli avrà diritto di annullare questo mandato, a meno che qualche causa estranea alla polizza non vi faccia ostacolo; B) Se il girante ha voluto trasferire la proprietà delle mercanzie, la girata non potrà essere annullata senza un motivo speciale: per es., se è stata fatta sotto una condizione che poi non si è verificata, o per analogia, se il cessionario ha sospeso i suoi pagamenti senza aver pagate le merci, o si rifiuti di accettare le tratte del caricatore, a meno che le stesse non siano tratte contro gli accordi intervenuti; C) Quand'anco il giratario, in applicazione di una delle precedenti disposizioni, non sia più autorizzato a ricevere le merci, egli potrà, se ha fatto delle anticipazioni o delle spese in occasione della caricazione, esigere o che la somma pagata gli sia immediatamente rimborsata, o, nel caso di giudizio, che una garanzia sufficiente gli sia data: in difetto di questo, egli avrà privilegio sulle mercanzie fino a concorrenza del suo credito; D) Se questo cessionario, quantunque non autorizzato a ricevere le merci, ha esso stesso girata la polizza ad un terzo, il diritto di quest'ultimo è incontestabile: tuttavia questo nuovo cessionario dovrà, se lo si vuole, giurare che, al momento in cui la girata gli è stata fatta, egli ignorava tutte le circostanze che potevano impedire la trasmissione delle merci a suo profitto ». — Nel diritto inglese, mentre si parla della polizza all'ordine e di quella nominativa, non si tien molto conto di quella al portatore; nè per quelle, la legge è molto rigorosa, per quanto riguarda le formalità della girata. « Ritenuto, dice un giudicato del tribunale d'Anversa (2), che, in base alla legge inglese, la girata delle lettere di cambio al disotto di cinque lire sterline, e quella delle polizze di carico, non è sottomessa ad alcuna formalità speciale: che specialmente non deve essere datata, nè enunciare il valore somministrato, che anche la girata in bianco trasferisce la proprietà delle merci........ ». In ordine poi alle conseguenze giuridiche della trasmissione della polizza di carico, ha provveduto la legge del 14 agosto 1855. E quel giudicato ripiglia: « Ritenuto che per gli usi del commercio la polizza essendo trasmissibile per girata, la proprietà delle merci può per ciò solo passare nel cessionario, nonostante che tutti i diritti derivanti dal contratto continuino a rimanere nel caricatore originario, e siccome è cosa utile che tali diritti si trasferiscano assieme alla proprietà delle merci..... viene stabilito che « ciascheduno consegna- « tario (*consignée*) delle mercanzie, che sia nominato « nella polizza, o ciascun cessionario (*endorsée*) per gi- « rata di una polizza, al quale passerà la proprietà delle « merci che vi sono specificate per effetto della con- « segna o della girata della polizza stessa, sarà inve- « stito di tutti i diritti e sottomesso a tutte le obbliga- « zioni che hanno tratto alla caricazione, come se esso « stesso avesse figurato sul contratto originario ». In base a questa disposizione « c'est le contrat lui-même qui se transmet en vertu de cette disposition législative par l'endossement et la remise du connaissement » (3).

(1) Entscleid, xi, pag. 415.
(2) 7 febbraio 1874.
(3) Maclacham.

Però, perchè questo succeda, bisogna che il girante abbia inteso di trasferire la proprietà: che se il girante ha manifestamente avuto l'intenzione di non trasferire la proprietà, ma solamente di conferire un mandato, allora il diritto del portatore della polizza è limitato dal mandato medesimo: quindi egli non ha, in massima, qualità e veste per intentare le azioni che derivano dal contratto (4). Se il cessionario, in virtù di girata regolare e traslativa di proprietà, gira a sua volta la polizza nelle stesse condizioni, tutti i diritti e tutte le obbligazioni derivanti dal contratto passano al nuovo cessionario. La polizza differisce qui dalla lettera di cambio in ciò, che i giratari successivi non sono tenuti solidalmente: è l'ultimo possessore unicamente quegli che deve prendere la consegna delle merci e che può azionare ed essere azionato in virtù della polizza (5).

Questo, che abbiam detto a riguardo dell'Inghilterra; si applica anche agli Stati Uniti, i cui principii di legislazione sono identici.

Capo VI. — Dei rapporti che nascono dalla polizza di carico.

100. Dalla polizza di carico nascono necessariamente dei rapporti giuridici, tanto fra capitano e caricatore, quanto fra capitano e destinatario delle merci. Lo esame specifico di questi rapporti, noi faremo brevemente in due paragrafi distinti, trattando nel primo di quelli che intercedono fra il capitano e il caricatore, e nell'altro, di quelli che, in dipendenza della polizza, esistono fra il capitano stesso e il consegnatario o possessore della polizza.

§ I. — *Dei rapporti fra capitano e caricatore.*

101. Come abbiamo già notato altrove, la norma regolatrice dei diritti ed obbligazioni, che rispettivamente incombono al capitano ed al caricatore, si ha nel contratto di noleggio, che, come convenzione eminentemente bilaterale e commutativa, impone all'uno l'obbligo di consegnare le merci e di pagare il nolo, e all'altro di riceverle a bordo e di trasportarle al luogo designato. Di qui la differenza capitalissima, notata da tutti gli scrittori, salve pochissime eccezioni, fra il contratto di noleggio e la polizza di carico: dappoichè quest'ultima, provando che *le merci furono già caricate a bordo della nave*, dimostra solo che da parte del caricatore, si adempì all'obbligo di consegnare le merci, e da quella del capitano, all'altro di riceverle. In questo modo, entrambe le parti hanno eseguito parzialmente il contratto di noleggio; avvegnachè spetta ancora al capitano di *trasportare* le merci caricate, ed al caricatore, *di pagare il nolo* per l'eseguito trasporto.

102. Però dal semplice fatto della caricazione della merce sulla nave, fatto da cui si origina la polizza di carico (giacchè, come notammo altrove, dessa non può farsi se non dopo la caricazione), nascono immediatamente dei rapporti fra capitano e caricatore.

Il capitano è responsabile delle cose caricate, dice l'art. 498 del codice di commercio, e in questa sua responsabilità *è obbligato per le colpe anche leggere che commette nell'esercizio delle sue funzioni* (art. 496 stesso Codice). Egli quindi, come depositario delle merci, deve custodirle con diligenza nell'interesse del caricatore, sotto pena della responsabilità la più grave, tenuto conto della sua qualità speciale di depositario retribuito.

(4) Waring, v. *Hopper*, 1. Comp., 369.
(5) Coxen, v. *Arden*, 4 East, 211, 217.

Nè la responsabilità personale del capitano è la sola che può invocare il caricatore, come garanzia dei danni che possa risentire da una colpa; dessa è accompagnata anche da quella del proprietario della nave, il quale, come imprenditore del trasporto, risponde, secondo il diritto comune, per le obbligazioni contratte dal capitano, suo mandatario (1), e per l'articolo speciale della legge mercantile, *è responsabile dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio* (art. 491, codice di commercio).

103. Senonchè questa obbligazione dell'armatore o proprietario della nave, dirimpetto ai terzi per i fatti del capitano, venne limitata dalla consuetudine commerciale con una misura che fu adottata ora in tutte le legislazioni. Il citato art. 491, dopo aver riconosciuta, e sanzionata in massima la responsabilità del proprietario *pei fatti del capitano* e per le *obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione*, soggiunge: « Tuttavia ogni proprietario o comproprietario, che non ha contratto obbligazione personale, può, in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salarii e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio ». Dunque, in base a questa disposizione, può l'armatore rispondere ad un'azione di danni che gli venisse mossa dal caricatore, per un danno risentito per colpa del capitano, coll'abbandono della nave, senza che possa essere molestato ulteriormente a detto titolo.

104. Se però questa è la conclusione a cui deve arrivarsi, nel caso in cui il noleggio è stipulato dal capitano; potrà dirsi che lo stesso succeda, quando il proprietario della nave direttamente stipuli il contratto di noleggio, o invece non dovrà ritenersi che l'obbligazione di lui sia illimitata, e l'azione di responsabilità possa esercitarsi dal caricatore su tutto quanto appartiene al proprietario, senza che possa egli esimersene coll'abbandono della nave? La questione acquista molta importanza pratica, se si considera che coll'attuale organizzazione delle grandi compagnie di navigazione per i trasporti marittimi, non è più il capitano che stipula il noleggio e firma le polizze di carico, ma sono i raccomandatari ed agenti speciali, che nei diversi scali assumono la rappresentanza della compagnia. Questi agenti sono veri institori, che dirigono l'azienda mercantile insieme e per conto degli armatori che ve li hanno preposti, e possono contrarre, nel loro porto, tutte le obbligazioni necessarie per l'esercizio della navigazione della compagnia da loro rappresentata. Essi traggono, al dir del Vivante, direttamente il loro mandato dall'armatore e non dal capitano; onde le obbligazioni che assumono per conto dei loro mandanti devono regolarsi, finchè una legge nuova non ne restringa gli effetti, secondo le norme generali di quell'istituto, non secondo quelle eccezionali che regolano il mandato marittimo del capitano.

Ora nel diritto comune v'ha la massima, per cui tutti i beni del debitore sono garanzia del creditore, e l'altra scritta nell'art. 1752 codice civile, secondo il quale il mandante è tenuto per tutte le obbligazioni ed i fatti del suo mandatario, in applicazione del principio: *qui mandat, ipse fecisse videtur*.

105. Ciò posto, senza indagare qui quale possa essere la portata giuridica della parola *fatti* usata dal legislatore, se essa comprenda i soli *delitti* o *quasi delitti*, oppure tutte comprenda le obbligazioni che possa contrarre il capitano per qualunque causale noi crediamo che per il disposto dell'art. 491 del Codice di commercio, non possa l'armatore o la società, che per mezzo dei suoi agenti ha direttamente firmate le polizze, esimersi da un'azione di responsabilità, che contro l'uno o l'altra possa esercitare il caricatore per cattiva custodia delle sue merci, coll'abbandono della nave o del nolo; ed invece riteniamo che il proprietario della nave debba rispondere del danno medesimo indefinitamente e con tutti gli altri suoi beni.

E questa nostra convinzione trova, a nostro modo di vedere, la sua giustificazione nella lettera e nello spirito della legge. Nella lettera: perchè, quando la legge dice che l'armatore può liberarsi coll'abbandono della nave o del nolo dalla responsabilità che può incontrare *pei fatti e per le obbligazioni contratte dal capitano*, non estende questa facoltà al caso in cui la responsabilità dell'armatore sia sorta per *un fatto* od una obbligazione da lui *direttamente* contratta col danneggiato, che si fa attore in giudizio per reclamare l'indennizzo, ma anzi nella accennata espressione sua lo esclude: nello spirito; avvegnachè, se può, in linea di presunzione, ritenersi che chi contratta col capitano, calcola, come futura garanzia dell'esecuzione del contratto stesso, unicamente sulla nave e sul nolo, non può e non deve dirsi altrettanto di chi stipula coll'armatore; perchè senza dubbio egli calcola che tutto il suo patrimonio sarà la garanzia dell'esatto adempimento delle assunte obbligazioni. Se quindi, nel primo caso, è giusto che coll'abbandono della nave, resti liberato l'armatore, perchè in nessuna guisa è diminuita la garanzia su cui calcolava il suo contraente; sarebbe ingiusto nel secondo concedergli l'esercizio della facoltà succitata, perchè appunto verrebbe ad essere delusa l'aspettativa, cui aveva mirato l'altro contraente, nello stipulare la convenzione direttamente coll'armatore.

Del resto, se a tutto questo si aggiunga il riflesso che il diritto di abbandono è un *jus singolare*, che, come tale, non può ammettere interpretazione estensiva, e quindi oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 491 codice comm., si convincerà facilmente che gli armatori debbono ritenersi responsabili *con tutti i loro beni di mare e di terra* per le obbligazioni contratte direttamente, o col mezzo dei propri agenti, senza che sia loro lecito liberarsene col semplice abbandono della nave e del nolo.

106. Però, nonostante queste, che a noi sembrano ragioni perentorie, per la tesi che sosteniamo, molta oscillanza v'è nella giurisprudenza in proposito: e per quanto la Suprema Corte di Francia abbia giudicato nel 1859 che il proprietario risponde illimitatamente pei salari dei marinari e per le spese del loro rimpatrio, quando verranno arruolati nel porto della sua dimora, perchè in tal caso vi ha la presunzione che egli abbia concorso direttamente al loro arruolamento (2); diversamente decise dieci anni dopo, propriamente in tema di polizze e di responsabilità di fronte ai caricatori.

Si trattava di una lite promossa contro la Compagnia nazionale dei trasporti, che intendeva liberarsi dalle pretese dei suoi creditori coll'abbandono di una nave distrutta. I caricatori, che non avevano contrattato col

(1) Articoli 1752 e 1153 cod. civ.

(2) 30 agosto 1859. Tale decisione è favorevole alla tesi da noi adottata: per quanto manchi nel cod. francese la eccezione che è scritta nel 491 del codice nostro, difatti l'articolo 216 suona così: " Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatifs aux navire et à expédictions. La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret ".

capitano, ma coll'agente della Compagnia in Orano, sostenevano che essa era direttamente obbligata verso di loro con tutti i suoi beni, come qualsiasi altro commissionario di trasporti. Ma la Corte di Algeri ribattè queste ragioni, dichiarando che i trasporti per mare non sono mai retti dal titolo dei commissionari di trasporti per terra o per mare, e che poco importava avessero gli speditori combinati i carichi e gli scarichi coll'agente di Orano, perchè da tutti i fatti e dalle stesse polizze di carico, si arguiva che il contratto di noleggio era stato concluso per conto ed a nome del capitano, ed era un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

Denunciata tale sentenza alla Corte Suprema, questa respinse il ricorso, ammettendo esplicitamente quella dottrina che ora noi combattiamo. « Indarno, essa disse, oppongono gli attori che alla consegna delle merci alla compagnia, questa siasi obbligata direttamente al trasporto marittimo, perchè l'obbiezione manca d'appoggio nei fatti, inquantochè la sentenza denunciata dichiara che il contratto è avvenuto nelle circostanze solite a riscontrarsi quando la spedizione è fatta nel luogo della dimora dell'armatore o del suo rappresentante, e che, se il contratto non fu concluso collo stesso capitano, certamente lo fu per suo conto ed in suo nome, come appare da tutte le polizze. *D'altra parte il ricorso non ha fondamento nemmeno in diritto, perchè l'armatore od il proprietario, obbligato per l'esecuzione del contratto a caricare le merci sovra una nave di cui la condotta non dipende da esso, non potrebbe considerarsi come obbligato personalmente, quand' anche abbia ricevuto egli stesso queste merci all'origine; la sua personalità sparisce dinanzi a quella del capitano, suo preposto, cui esso deve affidare inevitabilmente l'esecuzione del contratto* » (1).

107. La disparità dei due giudicati della Corte di Francia è strana davvero; dappoichè, se venne ritenuto essere obbligato il proprietario a pagare, con tutti i suoi beni, i salari dei marinai, per ciò solo che, dimorando nel porto di armamento, si presume che abbia concorso al loro arruolamento; a maggior ragione dovrà dirsi altrettanto nel caso in questione, in cui vi ha qualche cosa di più: vi ha il concorso espresso del proprietario, che sottoscrive le polizze o direttamente o mediante il suo agente, che esercita una delle funzioni del capitano, e come tale, per gli effetti dell'obbligazione assunta, non può valersi del diritto di liberarsi coll'abbandono della nave.

L'art. 491 più volte citato concede all'armatore il diritto di abbandonare la nave per liberarsi dalla responsabilità che gli deriva per le obbligazioni assunte dal capitano, ma non per quelle che ha *personalmente* contratte. Quando il caricatore o il destinatario vengono a reclamare le merci in forza di una polizza di carico che l'armatore stesso ha firmata, egli deve rispondere di un'obbligazione assunta personalmente; il caricatore chiede la resa delle merci imbarcate in forza del contratto di trasporto, non esercita l'azione di danno per la colpa del capitano, ma l'azione *de recepto* contro l'armatore cui le ha consegnate.

Questa conclusione del Vivante, che noi accettiamo completamente, perchè strettamente giuridica e logica, venne dalla legge germanica sanzionata con un'espressa disposizione: infatti l'art. 452 del codice si esprime così: « L'armatore non è responsabile personalmente pei diritti dei terzi, ma risponde soltanto colla nave e col nolo: 1° quando il diritto dipende da un contratto stipulato dal capitano, in base alla facoltà che, come tale, gli competeva per legge, e non in base a mandato speciale; 2° quando il diritto dipende dallo inadempimento o dall'incompleto ed irregolare adempimento di un contratto stipulato dall'armatore, qualora il darvi adempimento entrasse nelle attribuzioni di servizio del capitano; 3° quando il diritto dipenda dalla colpa di una delle persone dell'equipaggio ».

Dall'esame di questo articolo si arguisce che i commissari della Conferenza di Amburgo non credettero che in forza dei ni 1° e 3°, i quali ripetono la disposizione della legge francese e del codice italiano, potessero gli armatori liberarsi coll'abbandono, anche dalle obbligazioni contratte personalmente e col mezzo di rappresentanti, e poi inadempiute per colpa del capitano; e quindi vi aggiunsero il n° 2°, che assolutamente manca sia nello spirito che nella lettera del codice francese e dell'italiano. Però il codice del 1882 ha di molto modificato la dizione del corrispondente art. 321 del codice del 1865; perchè, mentre questo si limitava a dichiarare che i proprietari di navi, responsabili dei fatti del capitano, possono liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni assunte mediante l'abbandono della nave e del nolo, l'art. 491 del codice attualmente in vigore dice che lo stesso diritto compete *all'armatore che non ha contratto obbligazione personale.* Pare a noi quindi che anche dal raffronto di queste due disposizioni, si abbia un argomento valido per ritenere quanto finora abbiamo dimostrato.

§ II. — *Dei rapporti fra capitano e destinatario.*

108. Come il contratto di noleggio è la norma che regola le relazioni giuridiche fra capitano e caricatore, così la polizza di carico disciplina i rapporti giuridici fra capitano e destinatario; anzi è dessa la sola che possa dall'uno e dall'altro invocarsi, senza che nessuna influenza possa esercitare a loro riguardo il contratto di noleggio, ammenochè di questo o di alcuna sua clausola, non sia fatto espresso richiamo nella polizza stessa. « Seulement quand le connaissement renvoie à la charte-partie, le porteur, sachant que son titre est complété par un autre titre, est en principe, lié par la charte-partie; il ne peut s'en prendre qu'a lui même, s'il ne s'est pas renseigné sur les conditions du contrat primitif » (2). E questo dipende da ciò, che essendo le obbligazioni che derivano dalla polizza di carico eminentemente *letterali*, sussistono a carico delle parti contraenti, in quanto risultano materialmente dal titolo, senza che possa nuocere all'una od all'altra l'esistenza di accordi speciali in ordine alla consistenza giuridica delle rispettive obbligazioni.

109. Però, a questo principio generale havvi un'eccezione, nel caso che si tratti di obbligazioni, che possono scaturire dalla polizza per il solo effetto degli usi commerciali. In tale ipotesi, noi riteniamo che queste obbligazioni vincolino le parti per la loro esecuzione, quando pure non siano state esplicitamente enunciate nella polizza. Nè con ciò ci scostiamo dal principio accennato; avvegnachè quello che ha vita dalla consuetudine, si ritiene che faccia parte, senz'altra indicazione, dei contratti che si compiono, ed alla esecuzione dei quali la consuetudine si riferisce; essendo presumibile che le parti contraenti conoscessero la consuetudine, ed alla stessa intendessero riferirsi. Per ciò noi approviamo il giudicato del tribunale di commercio di Havre, il quale ritenne che il destinatario della merce era incorso nelle controstallie, per quanto la polizza espressamente

(1) 22 maggio 1869.

(2) Rouen, 3 dicembre 1870.

non ve l'abbia astretto, nel caso di ritardo al porto *a ordini* (1); e ciò in base alla consuetudine, che il portatore delle polizze di carico d'una nave che veleggia a ordini, deve dare gli ordini stessi nelle quarantott'ore dall'arrivo della nave nel porto, a ordini, se non vuole incorrere nelle controstallie.

110. La polizza è legge fra il capitano ed il destinatario; ed il primo è obbligato verso il secondo all'esecuzione letterale delle condizioni che vi si trovano, senza che possa opporre eccezioni che non derivino dall'estrinseco della polizza stessa.

Però, questa dottrina, sulla quale autori e giurisprudenza convengono unanimi, per quello che ha tratto alle polizze all'ordine e al portatore, potrà essa adottarsi per le polizze nominative? Questione cotesta molto discussa e diversamente decisa nella teoria e nella pratica. Per amore di chiarezza supponiamo un caso pratico: — Un negoziante carica una partita di merci sopra una nave, e dà ordine al capitano di consegnarla a Tizio nel porto di Genova; Tizio cede la polizza relativa a queste merci a Caio; arrivato il bastimento in porto, Caio, quale cessionario della polizza intestata a Tizio, domanda la consegna delle merci, e il capitano si rifiuta a questa consegna, dicendo che la merce fu già consegnata ad altro che gli venne indicato direttamente dal caricatore: — quali saranno in questi casi i diritti del cessionario? quale la responsabilità del capitano?

La Corte di appello di Ancona esaminò la questione in una fattispecie identica, e decise che « fra i diversi rapporti giuridici esistenti fra lo speditore di una merce ed il capitano della nave che deve trasportarla, si riscontrano quelli che hanno origine dal contratto di mandato, onde è prosciolto da ogni responsabilità quel capitano che si rifiuta di consegnare al destinatario una merce, che dopo la formazione della polizza di carico e durante il viaggio, ebbe ordine dallo speditore di consegnare ad altri » (2).

111. Senonchè, indipendentemente dalla teorica del mandato, la irresponsabilità del capitano, in casi consimili, si giustifica anche coi principii della cessione. Abbiamo visto che la polizza nominativa non è un titolo trasmissibile per girata, che dessa può solo negoziarsi col mezzo della cessione, con tutte le formalità che alla regolarità della cessione civile sono inerenti. Ora, in tema di cessione, è risaputo che il debitore (che qui può ben dirsi il capitano in quanto deve consegnare le merci) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che potevano competergli verso il cedente; e che il debitore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che il cessionario gli abbia notificata la cessione (art. 1540 cod. civile).

Di qui si deduce che, come può il caricatore sentirsi opporre dal capitano un rifiuto alla consegna delle merci colla prova del fatto, che le stesse furono da lui ritirate, dopo il rilascio delle polizze di carico; tale eccezione può essere fatta pure al cessionario, appunto perchè è passibile delle stesse eccezioni del cedente; e che il capitano può sempre disporre delle merci caricate con polizza nominativa, secondo gli ordini del caricatore, fino a che la notificazione dell'avvenuta cessione della polizza non l'abbia messo nella condizione di conoscere che la disponibilità della merce dal caricatore è passata nel suo cessionario. In tutti questi casi, il capitano deve essere esonerato da qualsiasi responsabilità, e se un danno si è verificato a carico del cessionario, questi deve curarne il risarcimento di fronte al suo cedente.

112. Questa, secondo noi, è la posizione giuridica delle parti, in tema di polizza a persona determinata. Non ci dissimuliamo che forse il sistema opposto, propugnato fra gli altri dal Vivante, meglio possa rispondere agli interessi del commercio, e più facilmente possa allontanare i pericoli di una frode; ma, se questo può essere argomento tale da farci desiderare che nel codice nostro vi sia una disposizione come quella dell'art. 661 della legge germanica, secondo cui, è detto che *dopo l'emissione di una polizza di carico, il capitano non può rendere le merci al caricatore, se il destinatario non vi acconsenta*, non può però indurci a ritenere una teoria diversa da quella che la Corte di Ancona ha sancito colla citata sentenza, e che la Corte Suprema di Firenze ha ribadito in tema di trasporti terrestri, nel caso che la lettera di vettura sia nominativa (3).

113. Nei rapporti fra capitano e destinatario, dalla polizza di carico sorgono reciprocamente dei doveri e dei diritti: dovere del capitano di consegnare la merce, a cui corrisponde il diritto del destinatario di averne la consegna; diritto del capitano di avere il pagamento del nolo pattuito, cui corrisponde il dovere del destinatario di fare il pagamento medesimo.

Nell'adempimento di questi doveri, come nell'esercizio di questi diritti, deve essere di scorta alle parti la polizza di carico; la cui esecuzione puntuale è obbligatoria tanto per chi è obbligato alla consegna delle merci, quanto per il debitore del nolo. Sonvi, è vero, certi casi in cui il rigore del contratto, o l'integrale esecuzione del medesimo, può essere temperato od impedito da clausole contrattuali, o fatti accidentali; ma questo è solo in via di eccezione, quando le parti concorrano col loro consenso a modificare gli effetti giuridici della polizza, oppure gli avvenimenti, a cui esse parti rimangono estranee, suggeriscano nell'interesse della giustizia e dell'equità, una deroga alle obbligazioni rigorose della polizza medesima.

---

(1) 2 agosto 1881.

(2) 19 marzo 1872 (*Annali*, 1872, III, 342).

(3) « Che se nella esecuzione del contratto interviene comunemente anche la persona di un destinatario o ricevitore indicato nella lettera di vettura, questo di regola non è propriamente un distinto contraente, ma sibbene uno che viene designato dallo speditore per ricevere le cose spedite nel luogo del discarico, e che, tranne i casi speciali, altro non fa che rappresentare, rimpetto al vetturale, la persona dello speditore, siccome un mandatario di questo; alla guisa di colui che in un contratto venga indicato siccome quello al quale abbia dal debitore a farsi un pagamento, o a consegnarsi una cosa, il quale con termine giuridico vien designato un semplice *adjectus solutionis causa*. Che pertanto, se nella esecuzione del contratto, anche il destinatario in tali casi ha veste legale per agire contro del vetturale, onde costringerlo a consegnargli le cose spedite, e a render conto delle perdite ed avarie nelle merci possibilmente verificatesi, queste azioni non può già egli proporre siccome distinte e dirette *a persona propria*, indipendentemente dalla persona giuridica dello speditore, ma sono sibbene quelle stesse azioni a quest'ultimo appartenenti, che egli esercita quale *utens juribus* del medesimo, sempre rappresentandolo, quale di lui mandatario; dal che necessariamente consegue come a lui possa il vetturale opporre tutte le eccezioni, che efficacemente opporrebbe allo stesso speditore, e così quella pure che quest'ultimo, prima che le merci si caricassero o si ponessero in viaggio, abbiale ritirate revocando l'ordine di spedizione, e rilasciando però al vetturale il relativo discarico » (29 febbraio 1887, *Ferr. Merid.* c. *Bacci* ed *Agostini*).

114. L'obbligo del capitano di consegnare le merci è scritto nell'art. 557 del codice di commercio:

« Il capitano deve consegnare il carico sul luogo di destinazione, a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è notificata alcuna opposizione.

« In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo ».

L'equivalente di questa disposizione invano si cercherebbe nel codice del 1865: dessa costituisce una novità della legge attuale, nella quale venne introdotta per queste considerazioni che si leggono nella Relazione Pasquali-Mancini:

« Se la disposizione precedente viene esattamente osservata, molte difficoltà potranno essere prevenute; ma, nel caso che al capitano, arrivato nel porto di destinazione, si presentino più portatori della polizza di carico, nessuno dei quali possa presentare la *prima* che dà diritto al ricevimento del carico, come dovranno risolversi le questioni che possono nascere fra essi, e quale contegno dovrà assumere il capitano? Le contestazioni vertenti fra i vari portatori della polizza possono offrire gravi difficoltà, che non si possono decidere con una breve disposizione; ma i principii generali di diritto e le particolarità dei singoli capi offriranno all'autorità giudiziaria gli elementi necessarii a pronunciare giustamente.

« Anche riguardo al contegno da tenersi dal capitano nella consegna del carico, il codice di commercio non può restar silenzioso, e, tenuto conto dell'interesse generale del commercio, non meno che dell'interesse dei singoli, la soluzione non può essere dubbia. Al commercio in generale interessa che le navi depongano il carico al più presto possibile per intraprendere nuovi viaggi, ed ai commercianti interessa la sicurezza degli affari: conviene, quindi, che il capitano possa consegnare la merce a chiunque si presenti legittimato a riceverla, e, poichè il solo atto che può legittimare il ricevimento del carico, è la polizza destinata a colui al quale deve farsi la consegna, se la polizza è al portatore, il capitano deve consegnare il carico, a chi gli presenta nel luogo di destinazione, *la prima*. Può darsi per altro che il portatore della *prima* non si presenti a ricevere il carico, ma si presenti il portatore di un altro esemplare della polizza. In tal caso, l'interesse generale richiede che il capitano possa consegnare il carico a chi lo domanda, ma, se più sono i portatori della polizza che richiedono la consegna del carico, o se taluno, anche senza produrre una polizza, fa opposizione a tale consegna, il capitano deve avere facoltà di fare il deposito giudiziale del carico, e di venderlo nella parte occorrente per il pagamento del nolo. La Commissione reputa che queste disposizioni debbano giovare nei molti casi possibili, ed approva che all'articolo completato al numero precedente debba far seguito il seguente » (1).

115. Onde il destinatario delle merci possa presentarsi al capitano per ottenere la consegna delle merci, bisogna che sia avvertito dell'arrivo della nave che ne ha fatto il trasporto. Ora l'obbligo di dare questo avviso spetta appunto al capitano, non appena sia arrivato al porto di destinazione. Questo fatto poi dell'arrivo della nave, è annunziato con uno avviso esposto sul molo o nelle sale della Borsa, nel quale sono anche indicate le varie partite del carico, e, se le polizze sono nominative, anche il nome del destinatario, perchè possa presentarsi a ritirare le merci; soltanto dopo l'adempimento di queste pubblicazioni, può il capitano valersi del diritto di depositare le merci, e di farle vendere in tutto od in parte per pagarsi del nolo. Questa, senza dubbio, è cosa di per sè evidente: difatti non si può ammettere che sia in colpa il destinatario di merce pel ritardato ritiro della medesima, se non gli viene notificato l'arrivo della nave che trasporta le mercanzie medesime, di cui ha diritto alla consegna: del resto la necessità di questo avviso preventivo era già avvertita dal Targa. « Se al contrario viene la nave con robbe dirette con polizza di carico, di cui sempre il comandante di nave ne ha una, ed al luogo della consegna non si ritrova il ricevitore, nè altri per esso, *fatta la dovuta diligenza per ritrovarlo colla notificatione delli avvisi ai moli, ed anche di commissione del giudice, al quale in questo caso il capitano ha da andare*, lo deve deporre in dogana in credito suo, e dare avviso; quando non possa aspettare la risposta, la deve recare al tribunale che la tiene in deposito, e quando sia robba che patisca, si fa vendere, e resta in deposito il ricavato per darsi a chi spetta, con tener scrittura di ogni cosa » (2).

116. L'espressione della legge — *il capitano deve consegnare il carico a chi gli presenta la polizza di carico* — non autorizza il capitano a rilasciare le merci a chiunque si presenti con una polizza; e quindi non lo libererebbe dalla responsabilità in cui potrebbe incorrere per un errore che potesse commettere nell'eseguire la consegna medesima.

L'accennata dichiarazione dell'art. 557 del codice di commercio, altro non fa che ribadire il principio già da noi ricordato, che il possessore della polizza ha diritto al possesso delle merci; ma, perchè questo principio possa essere applicato, deve anzitutto constatarsi in modo positivo la regolarità del possesso della polizza stessa. Ed è appunto di questo fatto che il capitano deve accertarsi prima di eseguire la consegna del carico. Quindi, in tema di polizze *all'ordine o nominative*, il capitano deve cerziorarsi dell'autenticità della persona a cui è stata girata o ceduta la polizza; perchè altrimenti consegnerebbe il carico a tutto suo rischio e pericolo. « Il capitano è obbligato ad accertarsi dell'identità delle persone, a vantaggio delle quali sono state girate le polizze all'ordine, e di quelli che si presentano quali possessori delle polizze nominative; se trascura tal verificazione incorre nella responsabilità pei danni derivanti dal fatto dell'aver consegnato il carico a persona diversa da quella del legittimo possessore delle polizze » (3). E la ragione giuridica di quest'obbligo del capitano e della relativa sua responsabilità, in caso di negligenza, molto esattamente è espressa in un giudicato della Corte di Genova: « La presunzione che le polizze siano legittimamente possedute da chi le presenta, si può applicare solamente alle polizze al portatore, per le quali il possesso vale titolo, ma non alle polizze all'ordine, introdotte, oltrechè per facilitare il celere movimento, anche per garantire contro gli smarrimenti e le possibili frodi, e per assicurare che le merci si consegnino soltanto alle persone indicate nell'ordine » (4).

Nè varrebbe al capitano l'addurre a sua giustificazione, che per l'uso invalso generalmente nel commercio, la consegna suole farsi al presentatore della polizza, senza alcuna previa indagine sulla identità sua con quella di chi è indicato nella polizza medesima: impe-

(1) Relaz. cit., 23 giugno 1881, LXX.
(2) Cap. XXXI, n. IX.

(3) App. Lucca, 14 luglio 1887.
(4) 7 febbraio 1879.

locchè questi usi introdotti per convenienza o per comodo, senza l'intenzione di creare un diritto, non fondano una valida consuetudine giuridica. Eguale usanza è pure invalsa pel pagamento delle cambiali, e si paga al possessore delle medesime, senza curarsi se sia o meno il legittimo giratario: ma tale pagamento, a giudizio de'più riputati scrittori, sarebbe vano, se il disgraziato pagatore avesse rimesse le somme cambiarie ad un possessore diverso dal legittimo ed ultimo giratario (1). Il capitano però non ha diritto di estendere questo suo esame fino al punto di sindacare se chi gli presenta la polizza sia o non sia proprietario della merce: « Le porteur *régulier* des connaissements, dice Emérigon, a droit à la délivrance des marchandises, *sans qu'on puisse élever contre lui la question de propriété* » (2).

Ed invero, se la cosa fosse altrimenti, non avrebbe più significato la regola che il possesso della polizza equivale a possesso delle merci; e l'altra, che di questa è la conseguenza, che il carico si consegna a chi presenta la polizza. Il capitano perciò non deve indagare quali rapporti giuridici uniscano il possessore della polizza di carico col carico stesso, a quale titolo del carico stesso sia domandata la consegna; egli deve essere assolutamente estraneo a queste indagini; egli sa che chi possiede e presenta la polizza, ha diritto di avere la consegna delle merci, epperciò è liberato da qualunque responsabilità, quando puramente e semplicemente eseguisca la sua obbligazione di *consegnare il carico a chi gli presenta la polizza* (3).

117. In applicazione di questi principii, oramai riconosciuti dalla giurisprudenza marittima di tutti i paesi, il progetto di revisione del codice francese enunciava che *il portatore della polizza, anche in forza di una girata in bianco, ha solo il diritto di farsi consegnare il carico dal capitano.* Quindi, indipendentemente dalla questione di proprietà, la cui soluzione dovea dipendere dalle convenzioni delle parti, si voleva sanzionare il diritto del possessore della polizza alla consegna pura e semplice del carico. « Cette disposition (si legge in una nota esplicativa) paraitra surtout utile si l'on songe que, d'une part, le connaissement provient le plus souvent de pays étrangers, dans lesquels, l'endossement en blanc à le même valeur, de ce que nous appellons l'*endossement régulier*, et que, d'une autre côté, au moment de son envoie, celui, du nom de qui il doit être endossé, est fréquemment inconnu de l'expéditeur, de sorte que, en ces matières, l'endossement en blanc est la règle presque constante. Il convient donc, si l'on veut écarter du connaissement tout ce qui peut l'affaiblir, de prévenir par une disposition précise toutes les difficultées que l'endossement en blanc pourrait faire craindre au porteur, sous le pretexte que cette endossement irrégulier ne lui donne que les droits d'un mandataire » (4). Siccome però questo progetto non venne più coltivato, le difficoltà, che volevano colla citata disposizione eliminarsi, tuttora sussistono.

Presso di noi invece le questioni non sono possibili; non lo possono essere, prima di tutto per l'esplicita disposizione dell'art. 557 del codice di commercio, secondo cui il possesso della polizza, in qualunque modo lo stesso sia passato, dà diritto al portatore di avere la consegna delle merci; non lo possono essere poi, perchè l'art. 555 dice che alla girata delle polizze all'ordine sono applicabili le norme tutte che riguardano la girata delle cambiali, e fra queste vi è quella, scritta nell'art. 258, alinea 2°, per cui *ogni possessore ha diritto di riempiere la girata in bianco:* locchè in altri termini significa che la girata in bianco è capace di tutti gli effetti che sono proprii della girata cosidetta regolare.

118. Finalmente l'obbligo rigoroso che ha il capitano di *consegnare le merci soltanto a chi gli presenta la polizza*, gli dà diritto di esigere dal destinatario, prima ed avanti ogni cosa, la presentazione del proprio esemplare; e qualunque consegna che dal capitano si facesse senza avvertire questa, che è cosa essenzialissima, vincolerebbe la sua responsabilità verso i danneggiati. Suppongasi il caso che il carico della nave sia venduto, e che il venditore, anzichè spedire direttamente la polizza al compratore, destinatario del carico stesso, la spedisca al proprio corrispondente, perchè la consegni al destinatario solamente dopo che abbia pagato il prezzo del carico. Se il capitano consegna le merci a questo destinatario, quand'anche non gli presenti la polizza, evidentemente il venditore perde, per colpa sua, il possesso delle merci che si era riservato a garanzia del suo credito, col non trasmettere la polizza relativa direttamente a mani del destinatario, e quindi avrà diritto di essere rifatto del danno subito.

Nè basta, osserva giustamente il Vivante, che taluno si presenti col lascia-passare della Dogana. Ciò, è vero, fa presumere che costui possiede anche la polizza, ma non esclude la possibilità che l'abbia girata o trasmessa, dopo che ottenne il lascia-passare.

Questa, del resto, cui abbiamo accennato, è la dottrina riconosciuta generalmente dagli scrittori e dalla più approvata giurisprudenza marittima: fra tutti a noi piace ricordare le parole autorevoli del Desjardins: « Il est une obligation d'un caractère général que le porteur doit préalablement accomplir: il faut qu'il produise son titre. Si le capitaine, a, par condiscendance, autorisé le déchargement avant cette production, il pourra, sans nul doute, arrêter ce déchargement dès qu'il le jugera convenable. Il ne suffirait pas au destinataire de prouver qu'il est acheteur des marchandises, ni même que le connaissement fait en son nom, se trouve sur la place, saisi par lui même entre les mains des expéditeurs au des leurs agents: le capitaine à le droit d'exiger qu'il se présente, le connaissement à la main » (5).

119. Potendo la polizza di carico essere fatta e rilasciata in più esemplari al caricatore (art. 556, alinea 3°); ed essendo ciascuno di questi esemplari titolo efficace per ottenere dal capitano la consegna delle merci, si è preveduto dal legislatore il caso in cui più portatori di polizze si presentino al capitano per avere la consegna dello stesso carico. A stretto rigor di diritto, non v'ha dubbio che il capitano potrebbe scegliere, fra questi diversi destinatari, quello che meglio a lui piaccia per dargli le merci, lasciando poi a loro cura lo scioglimento delle questioni che dalla effettuata consegna possono sorgere. Questo inconveniente volle però evitare la legge; epperciò, il nuovo codice, conciliando gli interessi della nave con quello dei diversi interessati nel carico, stabilì al secondo alinea dell'art. 557, che, « in caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza, il

(1) Goldschmit's, *Handbuch des Handelsrect*, § 85; Knutze, *Archiv für Wechselrecht*, XII, p. 8.

(2) Emérigon, p. 316.

(3) *Non licet conductoribus vel illis qui recipiunt curam transmittendi merces de loco ad locum, respicere quaestionem domini nec opponere quod merces non pertineant ad eum ad quem destinatae sunt* (Rota Gen., decis. n. 67, § 7).

(4) Projet de 1867, p. 75.

(5) Op. cit., n. 933.

capitano deve depositare giudizialmente il carico e può anche autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo ». Di qui si deduce che il deposito giudiziale non è già una facoltà che la legge accordi al capitano, ma bensì un *obbligo;* ciò lo dimostra la formola imperativa che si contiene nel verbo *deve;* quindi, se il capitano, in simili contingenze, non tenesse conto della fatta opposizione, oppure consegnasse le merci all'uno più che all'altro degli aventi diritti in forza della rispettiva polizza, commetterebbe un atto arbitrario ed illegale, di cui dovrebbe rispondere, quando dall'autorità giudiziaria fosse ritenuto che chi ha avuto la consegna delle merci, non avea diritto di ottenerla.

120. *Quid juris*, però, nel caso in cui l'opposizione o il concorso di diverse polizze si verifichi, quando la scaricazione delle merci è già cominciata? In cosiffatta ipotesi, dovrà il capitano continuare la scaricazione della mercanzia per conto di chi l'ha cominciata, oppure dovrà farne il deposito, secondo il disposto dell'articolo or ora citato?

All'effetto che il capitano sia autorizzato a depositare giudizialmente il carico, pare a noi che non sia necessario che l'opposizione preceda il principio dello scaricamento, nè che contemporaneamente si presentino più polizze. Il diritto esclusivo del destinatario di aver egli la consegna della merce, sta in quanto egli è solo a reclamare la consegna medesima: *rebus sic stantibus*, egli ha quesito il diritto allo scarico, nè il capitano può rifiutarsi al rilascio del carico che legittimamente gli viene richiesto. Ma, quando lo stato delle cose è mutato, quando altri, che hanno un diritto uguale a quello di chi ha cominciato la scaricazione, si presenta a reclamare la merce; il capitano si trova di fronte a più polizze, e quindi deve eseguire il deposito giudiziale di quello che rimane ancora del carico, se non vuole incorrere in qualche responsabilità. Tutto questo però, ben inteso, qualora i diversi pretendenti non si accordino per la consegna del carico ad uno di essi, o ad un estraneo, avvegnachè in tale ipotesi al deposito giudiziale, viene surrogato il deposito consensuale, per gli effetti del quale la responsabilità del capitano non può essere in alcun modo vincolata (1).

121. Nei lunghi viaggi a vapore, le Società di navigazione, e per esse i loro agenti o raccomandatari, assumono spesso di trasportare le merci fino ad un porto di destinazione dove non giungono i loro piroscafi, riservandosi la facoltà di compiere il trasporto mediante i vapori di altre linee di navigazione. In questo caso, nella concorrenza di polizze create in occasione del trasbordo e di polizze originarie, rilasciate all'epoca del primo imbarco della merce, quali saranno i diritti dei rispettivi portatori di fronte al capitano, agli effetti della consegna del carico?

Noi riteniamo che il possessore della polizza originaria, e a lui pervenuta legittimamente dal caricatore, abbia diritto prevalente su tutti gli altri portatori di polizze create in occasione di trasbordo, nei porti intermedii tra quello di partenza e quello di destinazione, nei quali le merci fossero state scaricate e poi ricaricate sulla stessa nave o su navi diverse.

E la ragione. a noi pare evidente. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le regole generali sul contratto di trasporto, di cui al tit. XIII, lib. I, di questo codice, siano applicabili anche ai trasporti marittimi nei rapporti tra i mittenti, i destinatari e gli intraprenditori di trasporti (2). Tra questi ultimi, devono necessariamente comprendersi le società di navigazione. Ciò posto, la questione è risoluta dallo art. 411 del codice, del tenore che segue: « Ogni domanda di risarcimento deve essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore; si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito. Ogni vettore, chiamato a *rispondere dei fatti non suoi*, ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno, secondo la precedente disposizione ».

Nell'ipotesi da noi preveduta, la creazione di nuove polizze in occasione di trasbordo o nei porti intermedii non dà vita a nuovi contratti di noleggio; è sempre un solo ed unico il contratto di noleggio, creato ed eseguito in parte al porto di partenza, e la cui piena esecuzione si completa al porto di destinazione. Il capitano, che nel porto intermedio assume la continuazione del trasporto, è un mandatario sostituito al capitano, il quale, primo mandatario *ab origine*, si assunse il trasporto fino al luogo di destinazione; epperciò è applicabile la disposizione dell'alinea dell'art. 1748 codice civile, secondo il quale, *in tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.*

Nè vale il dire che non si potrebbe costringere il capitano a consegnare le merci a chi esibisce una polizza sottoscritta da altro capitano; e tanto meno potrebbe invocarsi il principio che i contratti non hanno effetto che tra le parti contraenti e non pregiudicano nè giovano ai terzi. Anche l'art. 1130 del codice civile, che converte in precetto legislativo questo principio, eccettua i casi stabiliti dalla legge; e tra questi vi ha appunto quello in questione, nel quale, per l'art. 411, il vettore ultimo è chiamato anche a *rispondere dei fatti non suoi:* eppure, spesso l'ultimo vettore non entra nel contratto di trasporto originario, e nemmeno nella stipulazione della polizza di carico originaria.

Del resto l'interesse del commercio è quello che più d'ogni altro suggerisce e dimostra la giustizia della tesi da noi sostenuta. Se il possessore della polizza di carico originaria non avesse diritto alla consegna del carico, prima di giungere in possesso di tutte le polizze create in occasione di trasbordi nei porti intermedi, le polizze di carico non servirebbero più allo scopo cui sono destinate. Il caricatore non potrebbe trasferire la proprietà delle merci mediante girata delle polizze, nè costituire queste in pegno, fino a tanto che non fossero avvenuti tutti i trasbordi, e che non fossero giunte in suo possesso tutte le polizze create nei porti intermedi.

Se, quindi, il primo capitano girasse ai terzi la polizza all'ordine rilasciatagli in occasione del trasbordo dal secondo capitano, questi, consegnando la merce sulla presentazione della polizza originaria debitamente estinta, si procurerebbe quanto basta, per opporre a qualunque altro possessore legittimo della polizza di trasbordo, la prova del completo adempimento degli obblighi *quoad omnes;* il possessore della polizza creata in occasione del trasbordo, non potrebbe vantare diritti maggiori di quelli che spetterebbero al suo autore, al capitano primo, al quale venne rilasciata quella polizza, e dal quale a lui venne girata.

122. L'opinione da noi propugnata, già adottata dalla giurisprudenza sotto l'impero della cessata legge, ottenne recentemente il suffragio della Suprema Corte di

(1) *Prot. Conf. d'Amb.*, pag. 2236.

(2) Vidari, Op. cit., III.

Firenze, la quale, rigettando il ricorso contro la sentenza del 3 aprile 1884 della Corte di Venezia, osservava che « unico è il contratto, sebbene la Compagnia noleggiante si assuma, almeno in parte, la veste di intraprenditore di trasporti: unico l'oggetto di esso, benchè il trasporto debba in parte eseguirsi da un vettore diverso; unica finalmente è la polizza di carico, secondo la quale devono regolarsi le condizioni del trasporto e la riconsegna della merce, perchè il possessore di essa, all'infuori di ciò che riguarda l'esecuzione del trasporto, è affatto estraneo agli atti di coloro che debbono contribuirvi. Egli (il ricevitore) ha, giusta l'art. 557 del codice di commercio, diritto assoluto ed indipendente che, all'arrivo della merce sul luogo di destinazione, la merce stessa gli sia consegnata, come è richiesto dall'indole giuridica e dall'ufficio economico della polizza di carico all'ordine o al portatore, la quale è un titolo specialmente destinato alla circolazione dei valori rappresentati dalle merci viaggianti. Nè vi si oppone la letterale espressione di detto articolo, che, sebbene inteso a regolare il caso più semplice di un trasporto assunto direttamente dal capitano, per eseguirlo colla sua nave, comprende virtualmente anche il caso, che accenna ora a divenire sempre più frequente, dell'esecuzione dell'ultima parte di un trasporto assunto da un precedente vettore ». E dopo avere aggiunto la Corte — che negli usi commerciali la polizza di carico deve sempre scortare la merce viaggiante (art. 503 codice civile) — che quindi il capitano assuntore del trasbordo, deve reclamare la consegna della polizza originaria, e se rilascia una polizza all'ordine, in luogo di una semplice ricevuta in cui potrebbe fare qualsiasi riserva a tutela della sua responsabilità rispetto allo stato della merce, questo fatto, estraneo al possessore della polizza originario, non può avere alcuna influenza sui suoi diritti; — che il capitano che assume il trasbordo non può ignorare che, trattandosi di merce viaggiante con polizza all'ordine, il primo capitano è nella impossibilità, sia di disporre senza grave abuso della nuova polizza mediante girata, sia di trasmetterla al possessore della polizza primitiva, che deve essergli noto — conchiude così: « La pretesa, adunque, che questi debba presentare, oltre la polizza primitiva, su cui si fonda il suo diritto, anche l'arbitraria polizza di trasbordo, non può essere più irragionevole. Ma, se col creare una nuova polizza ad ogni trasbordo, le Compagnie di navigazione si proponessero di deludere le disposizioni dettate dal nuovo codice di commercio, quella pretesa, che la patria giurisprudenza ha già condannata anche prima dell'attuazione del nuovo codice dovrebbe essere a più forte ragione respinta, perchè renderebbe affatto impossibile la negoziazione della polizza di carico » (1).

123. Rinvenuti i destinatari della merce ed i possessori della polizza di carico, il capitano deve effettuarne la consegna. Questa consegna deve effettuarsi nei modi e nei termini che risultano dalla polizza, la quale fra capitano e destinatario è norma unica per determinare reciprocamente i rispettivi diritti ed obblighi. Quindi il capitano deve consegnare, ed il consegnatario ha diritto di ottenere da lui la merce, nella *quantità, peso, qualità*, che risultano enunciate nella polizza; ed ogni differenza in proposito rende il capitano responsabile verso il possessore della polizza medesima, ammenochè questa differenza, per quanto riguarda specialmente il peso e la quantità, non debba attribuirsi a quel calo naturale, che non può mettersi a colpa del capitano, e che è variamente calcolato, secondo gli usi speciali delle diverse piazze commerciali.

124. Sonvi però delle clausole, le quali modificano la responsabilità del capitano rispetto alla consegna della merce e limitatamente alle enunciazioni cui esse si riferiscono. Tali clausole, molto in uso attualmente nel commercio, hanno una grande importanza, trattandosi di stabilire la responsabilità del capitano al momento della consegna delle merci; giacchè, per lo più, tendono, in ultima analisi, a temperare l'esercizio rigoroso del diritto, che pure compete al consegnatario, di avere dal capitano puntualmente quanto è enunciato nella polizza, tanto in ordine alla *quantità*, che alla *qualità*, al *peso* delle merci, al *numero* dei colli, ed allo stato generale del carico.

Di queste clausole però non vogliamo qui occuparci, perchè già ne trattammo in apposito capo, avuto appunto riguardo all'importanza loro: eppereiò al già detto ci rimettiamo completamente; non senza ricordare anche qui, che per l'interpretazione delle medesime deve principalmente essere di guida al magistrato la consuetudine commerciale, quella consuetudine che negli istituti commerciali e nel loro svolgimento li trasforma, li corregge, li disciplina, adattandoli al progressivo incremento del commercio e dei commercianti (2).

125. Può accadere, ed accade non di rado, che, consegnata al destinatario quella quantità di merce che è enunciata nella polizza, ne sopravanzi ancora un'eccedenza. In questo caso, a chi spetterà questa eccedenza? Pare a noi che, senza bisogno di distinzione, possa ritenersi che, questo soprappiù appartenga sempre al destinatario. La cosa non può essere discutibile, se nella polizza la quantità delle cose caricate è indicata colla formola *dice essere* od altra equivalente, imperocchè in questo caso non si ha mai la certezza che la quantità enunciata con questa formola sia numericamente esatta, e quindi, se differenza vi è in più, questa va a profitto del destinatario, allo stesso modo che ricadrebbe a suo danno una differenza in meno, di fronte alla enunciazione della polizza colla clausola accennata.

Se invece queste clausole non esistono nella polizza, parrebbe a prima vista che il destinatario, il quale ha avuto dal capitano tutto quanto gli spetta, non potrebbe pretendere quella eccedenza che per avventura potrebbe verificarsi. Eppure non vi è alcuna ragione plausibile, che possa autorizzare il capitano a trattenere a sue mani l'eccedenza medesima. Egli, tutto quanto ha ricevuto dal caricatore, lo ha ricevuto per conto del destinatario, e per consegnarglielo all'epoca dell'arrivo: dunque anche questa eccedenza deve andar a profitto del portatore della polizza, a meno che egli non possa giustificare di averle caricate per conto suo, o per acquisto fattone, o per regolare ricevuta del caricatore della nave: in mancanza di questa prova, egli non ha nessun titolo per trattenere a suo conto l'eccedenza, mentre invece il destinatario ha quello che dipende dal mandato conferito al capitano dal caricatore di consegnargli la roba caricata.

126. Colla consegna del carico, il capitano ha eseguito da parte sua il contratto, ne' suoi rapporti col destinatario: spetta a questi di fare altrettanto verso il capitano, rilasciandogli anzitutto una ricevuta del carico e pagando il nolo pattuito e tutte quelle altre somme che possono essere a suo carico in dipendenza dell'eseguito trasporto.

(1) *Temi Veneta*, IX, p. 216. — App. di Trani, 27 maggio 1881; Vivante, Op. cit., n. 59.

(2) Vedi retro, capo III.

127. Il primo di questi diritti del capitano è testualmente riconosciuto dalla legge all'art. 560 del codice di commercio: « Il commissionario o destinatario, che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio, deve darne ricevuta al capitano che la domandi: altrimenti deve rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo ». La ragionevolezza di queste parole è intuitiva; difatti nulla v'ha di più naturale e di più giusto che di rilasciare ad una persona obbligata per iscritto, uno scarico anche per iscritto, da cui risulti che l'obbligazione da parte sua fu adempiuta. Del resto, e ciò vale come un maggior argomento, tale disposizione, comune a tutte le legislazioni vigenti, trae la sua origine dall'Ordinanza, ove all'art. 5 è detto che: « Les facteurs, commissionnaires et autres qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, seront tenus d'en donner le reçu aux maitres qui le domanderont, à peine de toutes dépenses, dommages et intéréts, même de ceux du retardement ».

128. Però nel campo della pratica, l'interpretazione dell'articolo citato dà luogo ad una questione. Si disputò e si disputa ancora, se il capitano, eseguita la consegna delle merci, abbia diritto di ottenere dal consegnatario la restituzione della polizza, come documento a giustificazione della fatta consegna: o se invece possa solo pretendere una dichiarazione dalla quale risulti il suo discarico.

L'Ascoli nel suo *Commento*, in proposito, dice così: « Non possiamo convenire nell'idea manifestata dal Vivante, che cioè il consegnatario non sia obbligato a restituire la polizza, ma soltanto a rilasciare la quietanza. L'una non esclude l'altra, a parer nostro; il legislatore, col disposto dell'art. 560, non ha inteso contrariare la consuetudine, ma risolvere semplicemente il dubbio che dalla stessa consuetudine avrebbe potuto sorgere, e vuole che il consegnatario sia obbligato a rilasciare ricevuta anche se restituisce la polizza. Il consegnatario, prima di restituire la polizza, se ha bisogno di un documento, per constatare il pagamento del nolo o per liquidare i suoi conti coll'assicuratore, può, se non ha altri esemplari, procurarsi copia autentica della polizza stessa. Come il possessore della cambiale, quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quitanzata, così il destinatario, che ritira le merci, deve restituire al capitano la polizza di carico, se anche la polizza di carico è fatta in più originali sottoscritti dal capitano; questi, per mettersi al sicuro da ogni eventuale istanza, non può accontentarsi della ricevuta, la quale, se può bastare a provar la restituzione del carico, non prova però che la restituzione abbia avuto luogo legittimamente al possessore della polizza di carico; il capitano deve perciò aver diritto alla restituzione di uno degli esemplari della polizza stessa, la quale restituzione basta ad estinguere il debito, inquantochè, come già si è notato, la restituzione di uno degli originali annulla tutti gli altri, e quindi basta a tutelare la responsabilità del capitano di fronte a tutti gli altri possessori » (1).

Altri invece, partendo da un altro punto di vista, ritiene obbligatoria la restituzione della polizza nei casi in cui non sia più di alcun giovamento al destinatario. In questo caso, si dice, quando cioè il capitano ha adempiuto ad ogni suo impegno, la questione della restituzione della polizza, o soltanto del rilascio d'una ricevuta per atto separato, sarebbe una questione inutile per il consegnatario, per il quale la polizza di carico diviene un pezzo di carta senza importanza; mentre poi al capitano potrebbe tornare utile, e fors'anco necessario, avere nelle mani la polizza stessa, piuttosto che un atto separato, vuoi per meglio stabilire l'identità del carico riconsegnato, vuoi per regolare più sicuramente i suoi conti coll'armatore. In tali condizioni il rifiuto del consegnatario sarebbe puramente capriccioso, ed il capriccio non può essere fondamento d'un diritto: *malitiis non est indulgendum.*

129. Nè l'uno nè l'altro di questi sistemi può essere accettato di fronte al disposto dell'art. 560 del codice vigente, pari all'art. 393 del codice cessato. Anzitutto la materialità della legge esclude quest'obbligo, nel destinatario, di restituire la polizza; perchè *dar ricevuta* non importa restituzione di polizza; e perchè d'altra parte sarebbe stato molto facile al legislatore il prescrivere questa restituzione, se realmente fosse stata sua intenzione che la ricevuta delle merci dovesse risultare dalla consegna del titolo. Nè crediamo sia il caso di soffermarci a confutare l'opinione dell'Ascoli, laddove dice che, in base al citato articolo, il *consegnatario è obbligato a rilasciare ricevuta, anche se restituisce la polizza;* avvegnachè la medesima manca di ogni plausibile fondamento e in diritto e in ragione: in diritto perchè non è scritto nella legge che il capitano possa pretendere documenti di liberazione; in ragione, perchè un solo di questi documenti, qualunque sia, è capace di per sè stesso a provare la liberazione medesima. S'invoca l'art. 295 del codice di commercio, e confrontandolo coll'art. 559 codice comm., si soggiunge: la cambiale deve essere restituita dal possessore a chi ne fa il pagamento, la polizza per la girata è disciplinata dalle norme della cambiale, dunque anche la polizza estinta deve essere restituita al debitore che ha adempiuta la sua obbligazione. Nemmeno questo ragionamento è fondato, perchè l'applicazione delle regole della cambiale può farsi alla polizza di carico, unicamente per quanto riguarda *la girata ed i suoi effetti;* l'art. 295, non è compreso in questo capo speciale. Di più, questa argomentazione per analogia varrebbe solo per la *polizza all'ordine* e non risolverebbe la questione per le nominative e al portatore, dappoichè solo alle prime si applicano le norme della girata cambiaria.

Senonchè, pare a noi che, se l'art. 295 non può giovare alla tesi dell'Ascoli, possa invece invocarsi da chi la combatte. Il legislatore, il quale volle, in tema cambiario, ordinare al creditore la restituzione del titolo al debitore, ebbe cura di dichiararlo espressamente, scrivendo che *il possessore della cambiale, quando ne riceve il pagamento,* DEVE CONSEGNARLA QUITANZATA A CHI PAGA. Ora, posto che l'art. 560 non parla di questa restituzione, ma solo accenna alla *ricevuta,* posto il principio, che quando il legislatore *de uno dicit,* s'intende che *de altero negat;* si ha un elemento maggiore per contestare al capitano il diritto di avere la restituzione della polizza.

Finalmente non regge il motivo d'opportunità, quello cioè per cui si dice che la ricevuta è insufficiente a provare la liberazione del capitano, giacchè, se essa prova la restituzione materiale della merce, non ne prova la restituzione legittima; e ciò perchè anche alla consegna della polizza al capitano, può contestarsi la legittimità della consegna delle merci, non risultante dal titolo restituito, se la persona, che ha ritirate le merci dietro presentazione della polizza, non era quella precisamente cui la polizza era diretta od intestata.

Quanto poi al secondo sistema, che quasi può dirsi conciliativo fra quello dell'Ascoli, che ritiene obbligatoria la restituzione della polizza, e quello da noi pro-

(1) *Comm.*, all'art. 560.

pugnato, per cui la semplice *ricevuta* rilasciata dal consegnatario serve di liberazione al capitano, ci pare che nemmeno possa accettarsi, perchè, a tacer d'altro, ha un vizio principale, quello di dar luogo a molte questioni e dibattiti sull'esistenza o meno di questo interesse nel consegnatario di trattenere a sue mani la polizza di carico. Per noi la questione deve essere decisa in un senso assoluto: che cioè, se il destinatario non consente volontariamente a restituire la polizza al capitano, che ha effettuato la consegna della merce, non vi possa essere costretto, adempiendo egli all'obbligazione che ha di rilasciare la liberazione al suo debitore, colla *ricevuta* che ad esso capitano rilascia, ottenuta la consegna del carico.

130. Del resto, la soluzione da noi propugnata ottenne il suffragio della Corte Suprema di Torino, la quale sancì, come principio assoluto, *che il possessore della polizza di carico, a cui viene dal capitano consegnato il carico, non è obbligato a restituirgli la polizza, ma solo a rilasciargli ricevuta del carico.* Riproduciamo la parte motiva della sentenza, che si riferisce a questo punto speciale, perchè la nostra tesi trova una valida riprova nei ragionamenti svolti da chi ha la tutela della retta applicazione od interpretazione delle leggi.

« Considerando che la sentenza impugnata ha deciso che Miller, come raccomandatario dei capitani, non può nemmeno dopo la consegna del carico, pretendere da Barbensi, ricevitore, la relativa polizza, ma solamente la sua ricevuta. Che, così dicendo, la sentenza si fondò sul principio, che nessun testo di legge imponga al creditore l'obbligo tassativo e preciso di riconsegnare la polizza di carico, tantochè anche l'art. 560 del codice di comm. parla solo di ricevuta, e sulla specialità, che occorre a Barbensi di ritenere le polizze controverse come unico titolo dei diritti che ha protestato di far valere in congruo giudizio per inadempimento da parte dei capitani agli obblighi convenuti rispetto al luogo di scaricamento.

« Considerando che a torto il ricorso col primo mezzo rimprovera la sentenza di aver falsamente applicato l'art. 557 citato codice. La sentenza si giova di quell'articolo, semplicemente per affermare che esso non autorizza la pretensione di Miller di obbligare Barbensi a consegnargli le polizze, rilevando come egli disponga soltanto, che il capitano, in difetto di opposizione o di presentazione di più portatori, deve consegnare il carico a chi gli presentò la polizza e così infatti è scritto in quel testo, e a questo effetto concorda il ricorso, che esso venne dettato per evitare indagini che intralcerebbero la consegna (1).

« Considerando che pure a torto si insiste dal Miller sull'obbligo di Barbensi a restituire le polizze, facendo appello al disposto degli articoli 555 e 295 del codice di commercio. Anche in caso di polizza all'ordine l'articolo 555 rinvia per il loro governo alle disposizioni del titolo X del libro primo, alle regole cioè della cambiale, unicamente *per la forma e gli effetti della girata*, mentre l'art. 295, benchè compreso in quel titolo non è compreso però nella sezione speciale in cui la girata è disciplinata, e l'applicazione alla polizza di carico di altre norme particolari della cambiale, oltre al non essere consentita dalla diversa natura dei due istituti, è conseguentemente interdetta dalla volontà precisa del legislatore, il quale, determinando quelle che intende vi siano applicate, esclude necessariamente le altre delle quali ha taciuto » (2).

131. L'altra obbligazione, che incombe al destinatario, ricevuta la merce, è quella di pagare il nolo pattuito al capitano. Tale pagamento deve farsi nella misura fissata nella polizza, o nel contratto di noleggio, chè per questo punto la polizza si riferisce al noleggio; nè a questa obbligazione può sottrarsi il destinatario, facendo l'abbandono al capitano delle merci cui il nolo si riferisce: dappoichè tale facoltà gli è espressamente disdetta dall'art. 581, al. 2°, ammenochè non si tratti di vino, olio od altri liquidi, i quali, essendo colati, possono le botti rimaste vuote o quasi vuote, essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente. Con questa disposizione, copiata dall'art. 340 del codice francese, le vigenti disposizioni marittime hanno abbandonato il sistema che era in vigore sotto l'impero dell'Ordinanza francese, e nella scuola italiana. Difatti il Valin, ritenendo che il debito del nolo fosse famulativo allo stato delle merci, che sono allo stesso affette in via di privilegio, pensò che, nel caso di deteriorazione delle medesime, avvenuto per caso fortuito, potesse competere al noleggiatore il diritto di esonerarsi dall'obbligazione di pagarne il nolo mediante il loro abbandono. Identica a quella del Valin era la teoria professata in Italia dal Targa e dal Casaregis. « Per li noli, dice il primo, può il ricevitore della robba condutta, quando esso non sia il noleggiatore, rilasciarla al navicellaio, voglia o non voglia la robba, quanto importa il nolo intero, e se vi manca, il capitano può aver regresso contro il noleggiatore; e per riconoscere detto resto si fa, o stimare da periti eletti dal giudice, o si vende all'incanto, il tutto però coll'intervento o citazione di quella a cui è diretta la merce condutta » (3). Ed il Casaregis: *Adverte tamen quod si merces corruptae vel vitiatae fuerint, ob casum fortuitum, non culpa navarchi; mercator tenebitur integrum naulum solvere, poterit loco navali, merces relinquere...... et ratio est, quia naulum debetur propter merces* (4). La ragione giuridica di questo cambiamento di sistema è evidente, perchè l'azione pel pagamento del nolo è personale: essa è ben alligata alla esistenza delle mercanzie, poichè la loro perdita totale, escludendo il trasporto, fa cessare l'obbligazione del noleggiatore, destinatario, ma è del tutto indipendente dallo stato e dalla condizione delle mercanzie, le quali arrivino al luogo di destino (5).

132. « *In nessun caso*, il caricatore può domandare diminuzione del nolo »: ecco la massima di carattere generale, che pone l'art. 581, al § 1°. Dessa è assoluta; *in nessun caso*, qualunque siano gli avvenimenti che possano aver influito sulla determinazione del nolo medesimo; come tale venne riconosciuta, prima ancora che venisse adottata come precetto legislativo. Difatti son note le questioni, che furono sollevate in Francia nel 1748 in occasione della guerra che finì colla pace di Aix-la-Chapelle. Questa lotta avea fatto duplicare il prezzo del nolo. Prima della cessazione delle ostilità,

(1) Anzi può aggiungersi che, se l'art. 557, dovesse interpretarsi nel senso che la presentazione della polizza da parte del destinatario, dovesse comprendere la consegna della polizza stessa a titolo di quitanza del carico ricevuto; sarebbe stato assolutamente inutile e superflua la disposizione del successivo art. 560 che obbliga il destinatario a far la *ricevuta* al capitano: quindi l'art. 557, parlando di presentazione di polizza si riferisce a quella presentazione che è naturalmente richiesta perchè il capitano riconosca in colui che la esibisce, la persona capace a ricevere la consegna di carico.

(2) Cass. Torino .... 1886 (*La Giurisp.*, p. 553).

(3) Cap. LXXXIV.

(4) Disc. 23, n. 87.

(5) Parodi, *Diritto comm.*, III, 317.

molte navi si trovavano cariche di generi coloniali al prezzo corrente dei noli, che allora era enorme. Al loro arrivo in Francia, le merci, essendo sopravvenuta la pace, ribassarono talmente il prezzo, che il loro valore non bastava al pagamento del nolo. L'Ordinanza non stabiliva positivamente che in sifatte circostanze non fosse dovuta al caricatore una riduzione sul nolo, ma si inferì questa intenzione dalla disposizione dell'articolo 25, per cui si rifiutava al caricatore medesimo il diritto di abbandonare, per il nolo, le mercanzie diminuite di prezzo.

133. Però nella determinazione del quantitativo del nolo, è indispensabile di distinguere i due casi dell'arrivo o del non arrivo delle merci al luogo della loro destinazione. Le mercanzie possono, dietro una regolare navigazione, arrivare senza ritardo nel porto a cui sono dirette, esse possono giungervi con un notevole ritardo, e non possono in ultimo pervenirvi, perchè il noleggiatore se le ritirò dopo averle caricate, perchè esse non vi siano condotte per fatto o colpa del locatore della nave, o perchè finalmente una forza maggiore ne cagiona la perdita o ne impedisce il trasporto nel luogo del destino. In tutti questi casi, che altrove abbiamo esaminati singolarmente, per cui al già detto ci rimettiamo (1), deve farsi una riduzione sul quantitativo del nolo, perchè giustizia ed equità non consentono che si paghi l'intero nolo, quando il trasporto non è completo, quanto al tragitto, o quanto alle merci, o il capitano ha mancato a qualche sua obbligazione relativamente al trasporto medesimo.

Nè perciò v'ha contraddizione con quanto abbiamo or ora notato, che cioè, *in nessun caso*, il caricatore può domandare una diminuzione del nolo, essendo evidente come questa proibizione sussiste solo nel caso, in cui, da parte del noleggiato o del capitano, siansi eseguite completamente tutte quante le obbligazioni che risultavano a suo carico dal contratto di noleggio, di guisa che l'esatto adempimento del contratto stesso, da parte del capitano, dovesse importare, come giuridica e logica necessità, l'esatta esecuzione delle obbligazioni che erasi assunte il caricatore o destinatario, vale a dire il pagamento del nolo. Ma, se il capitano, o per fatto suo, o per cause indipendenti dalla volontà delle parti, non ha voluto o potuto eseguire il contratto nella sua integrità, non può e non deve obbligarsi il caricatore, il quale, col pagamento del nolo, deve retribuire l'opera del noleggiante.

134. Assieme col nolo pattuito, il caricatore deve pagare al capitano le spese e le indennità a cui può egli aver dato luogo, per avere ritardato nel ritirare le merci. Queste indennità, che nella pratica marittima chiamansi *controstallie di scaricamento*, sono evidentemente a suo carico, e cominciano a decorrere dal giorno in cui sono ultimate le *stallie*, ossia i giorni fissati per lo scarico, termine questo, il quale a sua volta principia a decorrere dal giorno in cui il capitano ha dichiarato di essere pronto ad effettuare la consegna del carico.

Può avvenire però il caso in cui il capitano sia creditore per le controstallie, incorse dal caricatore all'epoca della caricazione, per avere egli ritardato nella consegna del carico sulla nave; in questo caso avrà diritto il capitano di avere il rimborso di queste controstallie di caricamento dal destinatario delle merci? La risposta dipende essenzialmente da una distinzione. Bisogna cioè vedere se *nelle polizze al portatore o all'ordine*, risulti enunciato questo debito a carico del destinatario; se l'enunciazione sussiste, non v'ha dubbio che l'obbligo del destinatario, è incontrastabile; avendo egli accettato la polizza con quella indicazione, egli ha accettato anche di eseguirla in ogni sua parte, epperciò il capitano ha diritto di farsi pagare dal ricevitore della merce. Se invece nulla risulta in proposito dalla polizza, siccome la stessa, nei rapporti fra capitano e destinatario, costituisce un'obbligazione eminentemente *letterale*, dimodochè non si può domandare dal capitano più di quanto è scritto nella polizza, il destinatario ha diritto di rifiutarsi al pagamento delle indennità di caricamento, opponendo che contro di lui non possono avere effetto quei patti, quegli accordi, di cui non è cenno nella polizza da lui posseduta.

Ma non a caso, questo che abbiamo detto, lo limitammo alle polizze all'ordine, o al portatore, giacchè diversa decisione pare a noi doversi adottare quante volte si tratti di *polizze nominative*.

Infatti, come abbiamo già notato più sopra, fra le polizze all'ordine e al portatore, e quelle a persone determinate, v'ha appunto questa capitale differenza, che ai portatori delle prime non possono essere opposte dal capitano altre eccezioni che quelle le quali dipendono dal titolo stesso, mentre invece i portatori delle ultime sono passibili di tutte le eccezioni che il capitano può opporre al loro cedente. Ora non vi ha dubbio che il capitano può chiedere al caricatore il pagamento delle controstallie di caricamento, se egli si presentasse direttamente a ricevere la consegna del carico: se, quindi, tale diritto appartiene al capitano verso il caricatore, egli può farlo valere verso il cessionario suo, cioè a dire verso il portatore della polizza nominativa, in quanto, per la sua posizione giuridica, è esposto alle eccezioni tutte, di cui può essere passibile il caricatore.

135. Liquidato il debito del nolo, o secondo il contratto, quando nessun fatto sia intervenuto a modificarne la corresponsione, o secondo i principii in altro luogo accennati, nel caso opposto, restano ad esaminarsi le questioni che riguardano il modo di ottenere il pagamento del nolo medesimo.

Ed anzitutto la prima questione a risolversi è questa; se compete al capitano il diritto di ritenere a bordo le merci, a garanzia del nolo che il destinatario gli deve. Il Casaregis, proponendosi il quesito: *an navarchus possit retinere merces vectas pro naulis sibi debitis*, per quanto si trattasse di un caso di natura specialissima, manifesta la sua convinzione, nel senso che questo diritto appartenesse al capitano.

Il legislatore italiano invece, e con esso tutte le legislazioni vigenti, ha adottato l'opposto principio, stabilendo all'art. 580 del codice di commercio, che *il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo*. Con ciò si deroga al principio scritto nell'art. 408 stesso codice, il quale, in tema di vettura, dice che *il vettore non è obbligato alla riconsegna delle merci trasportate, finchè la persona che si presenta a riceverle non adempie alle sue obbligazioni;* ma siffatta deroga trova la sua giustificazione nella speciale natura della spedizione marittima, nell'importanza, e convenienza di deporre prontamente a terra oggetti che possono essere stati danneggiati dal moto durante il viaggio, e di cui non si può conoscere lo stato, se non sono scaricati.

Però, se con questa disposizione volle tutelarsi l'interesse del destinatario, non si è tralasciato di garantire con altri mezzi, il diritto del noleggiante; epperciò collo stesso art. 589, si soggiunse che il capitano, nel tempo dello scaricamento, può domandare che siano

(1) V. questa Raccolta, alla v° *Capitano di nave*, n. 256 e segg.

depositate presso un terzo le cose caricate fino al pagamento del nolo; per cui, non perdendo egli il possesso della cosa, può sempre esercitare sul carico quel privilegio che per le spese di trasporto e discaricamento, gli è conceduto al n° 4° dell'art. 671 del codice di commercio.

136. Che se nessuno si presenta nel luogo di scarico a ritirare la merce; oppure il destinatario, sollevando questioni sulla qualità o stato della medesima, ricusa di riceverla; in allora, con altre disposizioni, il capitano può supplire al pagamento del nolo, a tutto rischio e pericolo del destinatario. Nel primo caso, l'art. 557 dà diritto al capitano di depositare le merci, facendosi autorizzare a venderne la parte necessaria per pagarsi del nolo, e sul secondo provvede l'art. 579, sia col deposito che colla vendita.

Circa il modo poi di ottenere la necessaria autorizzazione, noi ci rimettiamo alle osservazioni svolte altrove (1). Solo in via di conclusione emettiamo l'avviso, che tale autorizzazione possa chiedersi dal capitano, con semplice ricorso, *inaudita parte*, senza che faccia mestieri instaurare un vero e proprio giudizio in contraddittorio del destinatario: a ciò ne conduce la lettera e lo spirito della legge, nonchè le disposizioni emanate in materie analoghe dal codice di commercio.

137. Quanto al termine in cui devono esercitarsi le azioni, che possono aver vita dalla polizza di carico, provvede l'art. 924 del codice di commercio, disponendo che « le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio ».

Paragonando questa disposizione con quella corrispondente dell'art. 541 del cessato codice, si scorge che, mentre la legge del 1865 si limitava a dichiarare che si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, *le azioni pel pagamento di nolo di navi*, quella attualmente in vigore, adottando una formola più generale, estese la prescrizione annuale *alle azioni* derivanti dal contratto di noleggio.

Quindi, la dizione generale della citata disposizione, mentre elimina la questione, che prima si dibatteva nella giurisprudenza, se l'azione pel pagamento delle stallie dovesse essere assoggettata alla prescrizione annuale, inquantochè, come *azione derivante dal contratto di noleggio*, è contemplata, dall'art. 924, comprende tanto l'azione pel pagamento del nolo, che spetta al capitano contro il destinatario, quanto tutte le azioni che la legge attribuisce a quest'ultimo verso il capitano, pel ritardo o pella consegna della merce, o per vizi delle merci dipendenti dalla colpa del capitano stesso; essendo queste azioni tutte fondate sul contratto di noleggio.

INDICE.

Abbandono. V. *Merci*.
Armatore, 28, 35. V. *Responsabilità*.
Baratteria. V. *Capitano*.
Capitano, 17, 28, 36, 37, 63, 64, 114, 115, 117, 118.
Caricatore, 10.
Caricazione, 60.
Carico (Eccedenza del), 125.
Clausole. V. *Polizza*.
Commesso, 68.
Commissionario, 86, 89.
Competenza, 52, 53.
Danno, 28 e seg., 101 e seg.
Data, 9.
Duplicati, 23, 24.
Eccedenza. V. *Carico*.
Esemplari. V. *Duplicati*.
Fallimento. V. *Rivendicazione*.
Fattura, 83, 84.
Firme, 17, 25, 26.
Girata, 74, 76, 78-86, 88, 90.
Indennità, 134.
Legislazione, 71-99.
Merci (Abbandono delle), 131.
— (Consegna delle), 114, 118, 123.
— (Deposito delle), 119, 120.
— (Marche delle), 16.
— (Possesso delle), 91-97.
— (Proprietà delle), 79, 80.
— (Quantità e qualità delle), 8.
— (Ricevute delle), 127-130.
— (Ritenzione delle), 135, 136.
— (Rivendica delle), 82, 83, 85.
Merci (Vendita delle), 136.
Nave (Abbandono della), 103.
— (Arrivo della), 115.
— (Destinazione della), 14.
— (Nome della), 12.
Noleggio (Contratto di), 5, 58, 69, 101.
Nolo, 131, 136.
— (Abbandono del), 103, 106.
Nome (Polizza a), 72-76, 110, 112.
Ordine (Polizza all'), 77 e seguenti.
Originali, 19, 22, 119, 120.
Pegno, 90-94.
Polizza, 1, 56.
— (Storia della), 1-4.
— (Clausola della), 28-53.
— (Forma della), 6, 18, 27.
Portatore (Polizza al), 95-98.
Prescrizione, 137.
Privilegio. V. *Commissionario*.
Prova, 54-69.
Responsabilità. V. *Armatore*, *Capitano*.
Ricevuta. V. *Merci*.
Rivendicazione. V. *Merci*.
Ruolo (Estratto del), 2.
Scrivano, 1.
Stivaggio. V. *Capitano*.
Trasbordo (Polizza di), 121.
Usi, 84, 109.
Vendita. V. *Merci*.
Venditore, 82, 85.
Visita. V. *Capitano*.

EMILIO REPETTI.

CARITÀ LEGALE. — V. Beneficenza.

CARNE. — Questa voce giuridicamente può avere importanza nei riguardi del diritto penale per tutto ciò che ha tratto alle concupiscenze carnali e alle diverse specie di cognizioni illecite carnali che ne derivano, di che sarà detto sotto le singole voci indicanti questi reati; o nei riguardi del diritto civile per ciò che ha tratto alla consumazione della unione carnale lecita del matrimonio, di che sarà detto a suo luogo; o nei riguardi del diritto finanziario, presa non più nel senso di carne umana, ma di carne di bestia da macello, e ne sarà detto sotto la voce **Dazio consumo.**

CARNEFICE — **1** - *A*) È l'esecutore della pena capitale, volgarmente detto *boia*. Presso gli Israeliti non v'era una speciale persona che esercitasse l'ufficio di mettere a morte i condannati, ma le sentenze capitali erano eseguite, secondo le circostanze, da diverse persone; così, se trattavasi di omicidio, i più prossimi parenti della vittima facevano da carnefici; se la condanna era per reato politico, la sentenza di morte doveva essere eseguita da tutto il popolo; in altri casi gli accusatori del colpevole erano anche gli uccisori del condannato. È facile il comprendere come più individui potessero egualmente partecipare all'esecuzione della sentenza di morte quando si pensi che il modo di tale esecuzione era generalmente la lapidazione, alla quale prendevano parte, succedendosi, tutti coloro che ne avevano diritto, e spesse volte tutti quelli che si trovassero eventualmente presenti. Il principe incaricava non di rado dell'ufficio di carnefice qualcuno della sua corte, e specialmente qualche favorito, poichè era un merito il farsi anche in questo modo strumento della punitiva giustizia.

2. Presso i Greci il carnefice era considerato come un magistrato, e tra i magistrati infatti è annoverato da Aristotele, il quale rileva la importanza e la necessità di tale ufficio (2). Gli Ateniesi punivano di morte il sacrilego, il profanatore dei sacri misteri, il colpevole di attentati contro la sicurezza e la incolumità dello Stato, il disertore, la spia, colui che consegnava al nemico una piazza, una galera, un corpo di truppe, ecc. E i supplizi consistevano per lo più nella corda, nel ferro e nel veleno.

3. In Roma erano i littori che giustiziavano i colpevoli, anzi pare che il nome di littori (*lictores*) derivi appunto da ciò, che essi prima della esecuzione legavano

(1) V. in questa Raccolta alla Voce *Capitano di nave*, n. 264 bis.

(2) *Politica*, L. VI, capo ultimo.

i piedi al condannato. Ma, se l'ufficio di carnefice era in massima esercitato dai littori, qualche volta però altre persone vi subentravano. E così pei soldati la sentenza di morte era il più spesso eseguita dai commilitoni, barbara usanza che, pur troppo, invece di scomparire, come la civiltà reclama, si è mantenuta fino ad oggi in Italia quale triste retaggio dei nostri maggiori. Così ancora il portinaio delle prigioni (*janitor carceris*) aveva l'incarico di eseguire le sentenze capitali emanate dal pretore, onde Cicerone lo chiama appunto *carnifex praetoris* (1). I supplizi erano di regola la croce, le forche e le belve feroci.

4. In Francia anticamente il carnefice non era tenuto a vile, ma lo si aveva in conto di ufficiale pubblico abbastanza rispettabile, e se veniamo innanzi coi tempi troviamo che, quando nel 1418 la regina di Francia, esiliata a Tours, rientrò con feste trionfali in Parigi, il duca di Borgogna suo marito, che le era al fianco, permise che il boia, in qualità di capo d'una milizia borghese composta della più abbietta plebaglia, venisse a stringergli la mano. Ma non passò gran tempo che il carnefice Capelughe fu condannato a morte per avere appiccato il celebre presidente Brissot senza che il processo si fosse ancora svolto colle dovute forme. Ed è memorabile la esecuzione capitale di questo carnefice scellerato e coraggioso. Salito il palco, vedendo che il suo allievo incaricato di tagliar la testa al maestro, esitava, si fece slegare, afferrò egli stesso la sbarra, guardò se la mannaia era robusta e tentò se era affilata, tutto ciò come se si preparasse ad eseguire il triste ufficio per altri, poi gridò perdono a Dio, e fu decapitato dal suo allievo. Non rare volte nei tempi passati i giudici fecero essi stessi da carnefici, e di ciò addusse molti esempi Adriano Beyer nei suoi scritti, dai quali si apprendono interessanti notizie storiche sul sinistro funzionario del quale ragioniamo.

5. In Ispagna, in Francia ed in Italia quando molti erano condannati per lo stesso crimine alla pena capitale, quello fra loro che si offrisse di eseguire sugli altri la sentenza di morte, avea salva la vita. In Germania, prima che l'ufficio di carnefice fosse elevato al grado di uno stabile impiego, di una carica pubblica, ne disimpegnava le funzioni il più giovane della città; a Gottinga invece l'ultimo dei consiglieri nominati, ed a Steldin, piccola città della Turingia, quello degli abitanti che più recentemente avea stabilito colà il suo domicilio. Gli Indiani dell'America settentrionale condannati a morte sono giustiziati dai loro parenti, e presso gli Ottentotti l'ufficio di carnefice è esercitato dal capo della tribù e da quelli del popolo che per avventura si trovino presenti nel momento della esecuzione. Nel Giappone, quando un nobile è condannato all'estremo supplizio chiede per ultima grazia che gli sia concesso di porre fine da sè medesimo ai suoi giorni o di essere ucciso da qualche gentiluomo suo pari scelto per lo più fra i congiunti.

6. Nella Spagna l'ufficio di carnefice è ereditario, ed i carnefici delle varie città costituiscono una specie di corporazione, e si prestano aiuto in caso di necessità. La casa del boia è sempre isolata e tutta dipinta in rosso. Nessuno si accomuna con lui, ma tutti ne stanno, come impauriti, a rispettosa distanza, gli fanno e gli rendono il saluto, scambiano qualche parola incontrandolo per via, ed anche gli uomini di chiesa imbattendosi in lui gli danno il buon giorno. È notevole come i carnefici della Spagna siano in generale assai dediti alle pratiche religiose e rinomati per la loro devozione. Quando alcuno di essi deve adempiere al suo ufficio, va in chiesa a pregare prima dell'esecuzione, e subito dopo vi torna per chiedere perdono a Dio dell'omicidio legale che ha dovuto compiere. Gli emolumenti di questi ufficiali sono assai pingui, e molte volte, quando essi aggiungono al loro mestiere quello di banditori nelle vendite giudiziali, riescono ad accumulare ingenti patrimoni. Ve n'ha ancora di assai esperti nell'arte chirurgica e nell'anatomia umana. Se non che accade talvolta che al figlio del boia non garbi punto di esercitare la poco invidiabile professione paterna. Così il figlio del carnefice di Burgos, obbligato a prendere il posto del padre, fuggì, e trascinato per forza al luogo del patibolo, si rifiutò decisamente di prestare l'opera sua, dichiarando che preferiva la morte all'adempimento di sì orribile ufficio. Altri figli di carnefici espatriarono per sottrarsi al dovere di uccidere il prossimo. Il boia di Salamanca provava sì dolorosa impressione ogni volta che la giustizia reclamava il suo ministero, che ammalò gravemente e la sua infermità si protrasse per mesi. Merita ancora di essere ricordata una delle varie prerogative che godevano in Ispagna i carnefici. In ogni città nel luogo del mercato essi potevano esigere la moneta di due soldi da tutti i venditori di uccelli e di polli; inoltre aveano diritto ad un tributo di uova che raccoglievano quasi ogni giorno facendo il loro giro col paniere sotto il braccio. Il carnefice di Valladolid non poteva toccare nel mercato nè fiori nè erbaggi nè legumi nè frutta, se non munito di apposito bastone con uncino di cui si serviva per prendere le cose che gli erano necessarie. Quanto al modo di vestire, portavano tutti lo stesso costume, e cioè un cappello rotondo a larghe falde, dove si nota una piccola scala in oro od in argento, e per abito una stoffa color tabacco a margini rossi, un paio di calzoni della medesima roba, ed intorno al corpo una cintura gialla.

7. In Inghilterra non c'è un funzionario speciale propriamente detto *carnefice*. Vi è un ufficiale dello *sceriffo* incaricato di eseguire le impiccagioni, ed a tal uopo salariato dallo sceriffo medesimo, il quale però non gli vieta di esercitare anche altri mestieri. Tale ufficio per vero dire non è colpito d'infamia dalla pubblica opinione, non è quindi disonorante nel senso vero della parola, ma semplicemente è tenuto in disprezzo, non per l'operazione in sè della impiccagione, ma per riflesso che è un basso appetito di guadagno quello che fa agire l'individuo pagato a questo scopo. Giacchè, quando lo sceriffo non trovasse alcuno che per sete di lucro si prestasse ad appiccare i condannati, dovrebbe egli stesso procedere a questa operazione perchè la giustizia avesse il suo corso. Si ebbe un esempio di ciò nella provincia di Londra. Essendo morti i due uomini pagati per tale ufficio, e non trovandosi alcuno che loro volesse subentrare, nè potendosi differire il giorno e nemmeno l'ora della esecuzione, lo sceriffo dovè funzionare egli da carnefice. Ed è notevole a questo punto, che vi furono personaggi d'alto riguardo, i quali usurparono le funzioni del boia con uno zelo degno di miglior causa e le disimpegnarono con non minore efferatezza. Un magistrato di Halifax nella contea di York giustiziava esso stesso coloro che condannava. Appena pronunziata la sentenza, afferrava una mannaia, che teneva sempre nella sala dei dibattimenti, e decapitava sull'istante il condannato. Bonner, vescovo di Londra, strappò la barba ad un tessitore che non voleva abiurare i suoi principii religiosi, frustò a sangue un altro eretico impenitente, e ad un terzo disgraziato tenne la mano sulla flamma d'una

(1) *Orat. 7ª in Verrem.*

candela finchè i nervi e le vene furono abbruciati, per fargli sentire quanto il supplizio del fuoco fosse doloroso. Un cancelliere d'Inghilterra, Wryothesley, avendo condannato alla tortura una donna giovane e bella, non di altro colpevole che di non pensare com'egli pensava sul sacramento dell'Eucaristia, lacerò egli stesso orribilmente il corpo dell'infelice, poi la gettò sulle fiamme.

8. In alcuni paesi la legge e, più che la legge, i costumi e l'opinione pubblica pongono il carnefice nel novero di quelle persone che sono escluse dal consorzio della gente onesta (1). In Germania per contrario questa sorta di ufficiali non sono punto reputati infami, come attestano molti autori, anzi sembra che fino agli ultimi anni del secolo scorso vigesse in alcune regioni la costumanza che il carnefice acquistava il titolo di nobile ed i privilegi concessi alla classe dei nobili quando aveva tagliato nella sua carriera un certo numero di teste. Invece in Francia l'*esecutore dell'alta giustizia* dalla considerazione in cui era prima tenuto cominciò poco a poco a decadere nell'opinione pubblica, ed ha finito per essere riguardato come persona infâme. Tanto vero che a Strasburgo, dove si avevano due esecutori dell'alta giustizia, l'uno per la giustizia *del paese*, l'altro per la giustizia *del re*, il primo che era alemanno godeva molta stima, l'altro invece, francese, era tenuto in dispregio. Si aggiunga che prima della rivoluzione era questo il solo ufficio al quale non fosse annessa alcuna onorificenza, perchè, dice il Loyseau, « quantunque necessario e contro natura », anzi riguardavasi anche allora come infamante. Ma la necessità di valersene pel gran numero delle condanne capitali mise i carnefici sotto la protezione della legge, onde la giurisprudenza concorde stabilì essere vietato di ingiuriarli colle parole, e più ancora di maltrattarli. Sotto il regno di Luigi IX per le donne condannate a morte il carnefice era una donna. Un'ordinanza di questo re (a. 1264) promulgata contro i bestemmiatori stabilisce che « colui che avrà bestemmiato o spergiurato sarà battuto per ordine del giudice del luogo con verghe, e cioè gli uomini dagli uomini e le donne dalle sole donne senza la presenza degli uomini ». L'esecutore dell'alta giustizia non poteva porre le mani sul reo se non dopo aver udita la sentenza di condanna. Nessuno poteva disturbarlo nell'esercizio delle sue funzioni, nè il popolo poteva in alcuna maniera ingiuriarlo, ma quando egli veniva meno al proprio dovere era punito secondo giustizia.

9. Si fece questione in Francia se gli esecutori dell'alta giustizia potessero frequentare i pubblici spettacoli e se fosse ingiuria qualificarli *carnefici*. È importante al proposito una decisione del Parlamento di Normandia in data 7 luglio 1781. Ecco i fatti. Ferrey e Jovenne, esecutori dell'alta giustizia, assistevano tranquillamente ad uno spettacolo, quando alcune persone alle quali dispiaceva la loro presenza, si diedero ad ingiuriarli prima e poi anche a batterli finchè i due malcapitati furono cacciati fuori da un granatiere della guardia. Allora essi porsero reclamo al Parlamento di Rouen, e nel reclamo dimandarono che fosse loro garentito il diritto di godere in pace dei pubblici spettacoli e di poter frequentare i luoghi pubblici, mentre ciò non era loro proibito da alcuna legge nè da alcun giudicato. Aggiunsero che coloro i quali li riguardavano come persone infami erano in errore e non avevano una giusta idea dell'ufficio loro. Perchè — dicevano — se a poterlo esercitare bisogna essere conosciuti per buoni cattolici romani, di costumi irreprensibili, come poi, una volta ammessi, si sarà colpiti d'infamia? È un'evidente contraddizione. Produssero ancora l'estratto di una requisitoria del procuratore generale, che a proposito dei ricorrenti aveva detto: « La loro professione non può offendere che quello la cui anima naturalmente inclinata al vizio ed all'ozio che n'è il padre, sente ribrezzo alla sola idea delle pene e dei supplizi: qualunque buon cittadino, qualunque uomo onesto li lascia tranquilli dovunque, purchè non turbino l'ordine pubblico; d'altronde essi sono sotto una protezione più speciale delle leggi. Dietro i fatti soprariferiti appoggiati a documenti giustificativi, la Corte non può comprendere l'unione colpevole che alcune persone torbide immaginarono per impedire la libertà dei ricorrenti. È conseguentemente manifesto che senza l'autorità della Corte essi non saranno sicuri e non oseranno presentarsi in nessun luogo ». Laonde il Parlamento di Normandia nel 7 luglio 1781 pronunciò questa decisione: « La nostra Corte ha ordinato ed ordina che la decisione del 7 novembre 1781 sia eseguita; quindi ha fatto iterale proibizione a qualunque persona di trattare i detti Ferrey e Jovenne e quelli impiegati al loro servizio, di *carnefici*, sotto pena di cento lire d'ammenda; ordina che saranno similmente fatte proibizioni, sotto le stesse pene, d'impedire la libertà dei detti Ferrey e Jovenne nei luoghi pubblici, come nelle chiese, nei passeggi, negli spettacoli, ecc. » (Guyot). La decisione del 7 novembre 1781 cui si accenna, aveva similmente proibito di ingiuriare col nome di *carnefice* l'esecutore dell'alta giustizia.

10. Ma che dire se, dovendosi eseguire una condanna di morte, manchi il carnefice? Bartolo sostiene che, quando non vi sia l'esecutore dell'alta giustizia, il giudice può condonare la pena al reo, purchè questi assuma per un certo tempo o per tutta la sua vita l'ufficio di carnefice, ed in questo caso egli diventa propriamente un *servus pœnae*. Il Parlamento di Bordeaux decise in questo senso (sentenza 13 aprile 1674). A Rouen nel 1312 sorse una difficoltà mancando l'esecutore dell'alta giustizia, nè trovandosi una persona disposta a farne le veci. Il sindaco di Rouen pretendeva che tale ufficio spettasse ai birri della vice-contea dell'Eau, ma questi si opposero e sostennero non essere obbligati a ciò come non v'erano mai stati obbligati i loro predecessori, ed aggiunsero che di tale preteso obbligo non era fatta alcuna menzione nelle lettere loro spedite per ordine del re. Queste ragioni fecero trionfare la causa dei birri, e fu deciso che non potevano essere obbligati a fare da carnefici, e soltanto avevano l'obbligo, nel caso che l'esecutore dell'alta giustizia mancasse, di cercarne un altro « quando anche abbisognasse andar molto lontano, e ciò a spese del re ».

11. - *B*) È un argomento interessante quello che riguarda i diritti del carnefice. In diverse città della Francia esso percepiva gratuitamente certe prestazioni sui mercati. E così sul grano destinato alla vendita, prelevava quella quantità che si può prendere colla mano. Il carnefice di Parigi aveva uno di cotali diritti nel mercato di questa città; e per l'infamia del suo mestiere non gli era concesso di esercitare il diritto stesso se non mediante un cucchiaio di latta che serviva per misura. I suoi incaricati percepivano le prestazioni, e segnavano con della creta quei cittadini che avevano soddisfatto l'obbligo loro, ma poichè molti non volevano lasciarsi segnare, onde frequentissime liti, si decise di abolire questo diritto. Abolizione, la quale per ordinanza del Consiglio in data 3 giugno 1775, fu estesa in tutti i luoghi ove tutti gli esecutori dell'alta giustizia percepi-

(1) V. in proposito il Puffendorf, *Traité du droit naturel*.

vano per diritto consuetudinario prestazioni di questa natura. Con tale ordinanza si fece divieto ai carnefici di più esigere alcuna retribuzione, sia in natura sia in danaro, dai contadini e dalle altre persone che importavano i grani e le farine nella città. Per altro sembra che l'Ordinanza non ricevesse intera e completa esecuzione fino al 1789.

È altresì a notare come il carnefice avesse a Parigi dei diritti ancora sulla frutta, l'uva, le noci, le nocciuole, il fieno, le uova e la lana, non che dei diritti pel periodo di due mesi sui mercanti girovaghi, e finalmente — a tacere d'altri — il diritto di prendere tutto ciò che si trovasse avere qualche valore, sugli abiti dei giustiziati, ma non più sotto della cintura. In seguito appartennero al carnefice le intere spoglie dei pazienti.

12. Vi erano anche obblighi speciali a certe persone o corporazioni verso il carnefice. Così i religiosi di Sainte-Geneviève gli pagavano tutti gli anni una certa moneta, perchè egli non si giovava del diritto che gli sarebbe spettato sulle derrate vendute nelle loro terre; l'abate di Saint-Germain des-Près gli dava il giorno di San Vincenzo, patrono della sua abbazia, una testa di maiale, e lo faceva marciare in capo alla processione; i religiosi di Saint-Martin (come si legge in Sauval, *Antiquités de Paris*, tome II, p. 347) dovevano dare ogni anno all'esecutore dell'alta giustizia cinque pani e cinque bottiglie di vino per le esecuzioni che egli faceva sulle loro terre. Ma si noti che, quando parliamo di *esecuzioni*, intendiamo usare di questa parola in un senso generale ed estensivo, e non già in riferimento alla sola pena capitale. Poichè l'esecutore dell'alta giustizia doveva eseguire tutti i giudicati che condannavano ad una pena importante la *morte naturale* o *civile*, o l'*infamia di diritto*, e tali erano oltre la pena capitale quella della mutilazione di qualche membro, del marchio, della fustigazione pubblica, ecc. Doveva ancora eseguire i giudicati che condannavano alcuno all'esilio sia generale (dallo Stato), sia locale (da qualche città o provincia), quando questa pena doveva essere preceduta da un certo numero di staffilate; ed allora l'esecutore, dopo avere condotto il reo sino alle porte della città, gli assestava una pedata nel deretano in segno d'espulsione. Invece le condanne alla berlina od allo staffile, pronunciate contro fanciulli non ancora puberi o contro prigionieri per colpe commesse nell'interno delle prigioni, erano di solito eseguite dal giustiziere o da qualcuno dei carcerieri o dei secondini.

13. – *C*) Non parleremo dei diritti (quantunque uno studio sulle competenze del carnefice, come ne sono stati fatti di frequente col sussidio di vecchi documenti, riuscirebbe originale ed interessante) e della posizione del carnefice nei vari Stati che componevano l'Italia, e successivamente nell'Italia una: perchè, di fronte ad un ricordo storico, non ci pare conveniente rievocare ignominie (e quale ignominia maggiore della pena di morte!) oggi cancellate di fatto, e che domani lo saranno anche di diritto.

Da nove anni il patibolo aveva cessato d'insanguinare l'Italia, quando nel 1884 tre vite in un tempo (Salvatore Misdea, Pietro Scaranari, Vincenzo Marino) furono immolate alla pena cruenta.

Non ci fu d'uopo di carnefice; perchè la legge militare spietatamente demanda quell'ufficio agli stessi soldati. Ed è duro, è enorme, terribile.

Nè si dica che il soldato ci deve essere avvezzo, per l'ufficio suo, alle stragi ed alle scene di sangue. Contro l'inimico, nell'eccitamento che suscitano le guerresche imprese, spinto dal fascino di una agognata vittoria, ed esponendo generosamente a pericolo la propria vita, il soldato si fa quasi inconscio e non repugnante strumento di morte e di esterminio; ma, quando si tratta di colpire freddamente, calcolatamente una vittima inerme, un uomo che fu già suo camerata, e del quale forse non apprezza tutta la responsabilità e la colpa, egli ha diritto di ribellarsi a tanto obbrobrio, e di protestare in nome della sua dignità di cittadino, in nome di quelle stesse insegne ch'egli riveste, di quelle stesse armi che egli impugna esclusivamente per la difesa della patria.

Dura condizione per il soldato essere astretto a tanto, e deplorevole per un popolo civile, come noi siamo, il dover dire: da noi non vi sono altri carnefici che i soldati, quando capita l'occasione!

Vedi **Morte** (**Pena di**).

CARNEVALE. — 1. Il carnevale (dal latino *caro, vale* = *addio, carne;* o semplicemente *carne* coll'uscita dell'agg., come *manovale* da *mano*) è un tempo di piacere e di divagamento che comincia dal giorno dopo la Epifania, cioè ai 7 di gennaio, e va fino al primo dì di quaresima, ossia al mercoledì delle *ceneri*. In Italia per altro è uso di cominciarlo dal dì che sussegue al Natale, e nei paesi di rito ambrosiano (Milano e archidiocesi) si protrae fino alla prima domenica di quaresima. È un ultimo vestigio dei *baccanali* e *saturnali* pagani, privo di speciale importanza giuridica. A cominciare dal principio del secolo XVI il carnevale divenne in Italia d'uso generale, ed è solo in questi ultimi anni che i più famosi carnevali (come quello di Venezia colle *regate*, quello di Roma colle *corse dei barberi*, quello di Napoli, ed il *carnevalone* di Milano) vanno languendo.

2. In questo tempo sono assiduamente frequentati i teatri, le osterie e tutti i pubblici ritrovi, onde si spiega assiduamente l'attività della polizia pel mantenimento del buon ordine e per la sorveglianza sulle persone diffamate. Spetta pure all'autorità di pubblica sicurezza lo stabilire le norme da seguirsi nei pubblici divertimenti che hanno luogo in carnevale, e le prescrizioni circa la facoltà di portare la maschera. La nostra legge sulla pubblica sicurezza 29 marzo 1865, modificata con successiva del 6 luglio 1871, sancisce in proposito all'art. 34: « Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi ed in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità di p. s. ». E l'articolo 42 cap. del regolamento sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865 reca: « Le disposizioni relative all'uso delle maschere debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico ». Ma la trattazione di questa materia trova sede più conveniente sotto la voce **Sicurezza pubblica**.

3. Si è fatta questione se l'autorità di pubblica sicurezza abbia facoltà di permettere i canti e gli schiamazzi notturni in tempo di carnevale. Certo essa non può derogare alle disposizioni degli art. 84 e 85 della citata legge, nei quali si vietano questi canti e schiamazzi. D'altra parte conviene pure riconoscere che il legislatore non ha inteso di proibire quelle feste e quei tripudii, anche notturni, che, secondo gli usi delle diverse località, sogliono celebrarsi in questo tempo. Onde sembra doversi conchiudere che l'autorità di p. s. abbia in materia un certo potere discrezionale. Ma questo non può mai spingersi fino a legittimare quegli strepiti che hanno per fine di turbare il riposo dei cittadini, e che debbono sempre essere puniti. Del resto l'argomento sarà sviluppato in modo più largo alla voce **Sicurezza pubblica**.

CAROLINA. — Con questo nome chiamasi comunemente l'ordinanza penale (*die peynliche Halsgerichtsordnung*) che Carlo V emanò, dietro istanza e coll'approvazione dei primati dell'Impero, per togliere gli abusi che esistevano nell'amministrazione della giustizia penale.

SOMMARIO

I. — *Bibliografia.*
II. — *Testo:*
A) Manoscritti;
B) Edizioni;
C) Traduzioni.

Titolo I. — Storia della codificazione della Carolina

Capo I. — Preparazione.

§ 1. — *Preliminari.*

1. Prodromi delle riforme in diritto penale. — 2. Bisogno di riforme. — 3. Continuazione. — 4. Cause della decadenza dei tribunali.

§ 2. — *Riforme introdotte dalle Diete.*

5. Il tribunale della Camera (*das Kammergericht*) fino al 1496. — 6. Dieta di Lindau del 1496. — 7. Dieta di Friburgo del 1497 e 1498. — 8. Dieta di Ausburgo del 1500. — 9. Dieta di Colonia del 1505. — 10. Dieta di Treviri del 1512. — 11. Dieta di Magonza del 1517. — 12. Dieta di Ausburgo del 1518.

§ 3. — *Riforme private.*

13. Riforme introdotte privatamente dall'imperatore. — 14. Schwarzenberg. — 15. Le ordinanze di Bamberga e di Brandeburgo.

Capo II. — Le redazioni.

§ 1. — *Prima redazione di Worms del* 1521.

16. Carlo V. — 17. La Dieta di Worms. — 18. Progetto di Worms.

§ 2. — *Seconda redazione di Norimberga del* 1524.

19. Attività legislativa dal 1521 alla Dieta di Norimberga del 1524. — 20. Progetto di Norimberga.

§ 3. — *Terza redazione di Spira del* 1529.

21. La Dieta di Spira del 1529. — 22. Progetto di Spira.

§ 4. — *Quarta redazione di Ausburgo del* 1530.

23. La Dieta di Ausburgo del 1530. — 24. Progetto di Ausburgo.

§ 5. — *Promulgazione della Carolina.*

25. Dieta di Regensburgo del 1532 e promulgazione della Carolina. — 26. Clausole salvatoria e derogatoria: loro effetti. — 27. Forza legislativa della Carolina.

Titolo II. — Contenuto della Carolina.

Capo I. — Preliminari.

28. La Carolina (*die peynliche Halsgerichtsordnung*) non contiene soltanto disposizioni relative ai delitti capitali come significherebbe la parola - Distinzioni. — 29. Lingua in cui fu scritta la Carolina. — 30. Importanza della Carolina nella storia del diritto. — 31. Decreto di promulgazione dell'Ordinanza. — 32. Distribuzione generale della materia.

Capo II. — Sistema penale.

33. Preliminari.

§ 1. — *Parte generale.*

A) *Del reato.* — 34. *Circostanze attenuanti* - Circostanze attenuanti del furto: giovane età, tempo di carestia, ecc. — 35. Se il reo sia erede delle cose rubate. — 36. Circostanze attenuanti dell'omicidio in genere: α) *Moderamen inculpatae tutelae.* — 37. Come debba intendersi la legittima difesa. — 38. Obbligo della prova nell'accusato. — 39. Caso in cui non si abbiano testimoni del fatto. — 40. Come si possa provare la legittima difesa dell'uccisione di una donna. — 41-β) *Improvvisa necessitas.* — 42-γ) *Imprudentia vel casus.* — 43-δ) *Deficiens lesionis lethalitas.* — 44-ε) *Incertitudo homicidae.* — 45-ζ) *Defensio honoris, bonorum, amicorum,* ecc. — 46. *Circostanze aggravanti:* Recidiva. — 47. *Contingenze del reato:* Reato mancato. — 48. Reato tentato. — 49. Concorso di più rei: complicità.

B) *Della pena.* — 50. Diverse pene comminate dalla Carolina. — 51. Della pena del carcere in particolare. — 52. Nell'applicare una pena devesi aver riguardo alla qualità della persona. — 53. Caso in cui non possa materialmente applicarsi una pena sancita dalla legge. — 54. Norme stabilite per l'applicazione della pena in generale.

§ 2. — *Parte speciale.*

55-*a*) *Reati contro la patria* - Tradimento. — 56-*b*) *Reati contro la religione dello Stato* - Bestemmia e sortilegio. — 57-*c*) *Reati contro la pubblica amministrazione* - Complicità nell'evasione di un prigioniero. — 58-*d*) *Reati contro la fede pubblica* - Falsi monetari. — 59. Falsificatori di pesi e misure. — 60. Falsificatori di sigilli, lettere, istrumenti, contratti, obbligazioni, ecc. — 61. Falsa testimonianza. — 62. Falso giuramento. — 63. Del procuratore che assiste la parte avversaria, e del depositario che non fa il proprio dovere. — 64-*e*) *Reati contro la coscienza pubblica* - Violazione del giuramento. — 65-*f*) *Reati contro il buon costume* - Sodomia. — 66. Lenocinio. — 67-*g*) *Reati contro la pubblica tranquillità* - Minaccie. — 68. Vagabondaggio. — 69-*h*) *Reati contro l'ordine delle famiglie* - Incesto. — 70. Adulterio. — 71. Bigamia. — 72. Ratto. — 73. Stupro violento. — 74-*i*) *Reati contro le persone* - Libello famoso. — 75. Maleficio arrecato per sortilegio. — 76. Danno prodotto dal medico per ignoranza. — 77. *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.* — 78. Omicidio e parricidio. — 79. Omicidio per avvelenamento. — 80. Infanticidio. — 81. Esposizione d'infante. — 82. Procurato aborto. — 83. Sterilità procurata, castrazione, ecc. ecc. — 84. Suicidio del giudicando. — 85-*k*) *Reati contro la proprietà* - Reati contro la proprietà immobiliare: amozione di termine. — 86. Incendio doloso. — 87. Reati contro la proprietà mobiliare: grassazione. — 88. Furto semplice. — 89. Furto qualificato pel valore. — 90. Furto qualificato per la persona. — 91. Furto qualificato pel tempo. — 92. Furto qualificato per il luogo. — 93. Furto qualificato per il mezzo. — 94. Furto qualificato per la qualità della cosa.

Capo III. — Sistema processuale.

95. Caratteri generali.

§ 1. — *Dell'ordinamento.*

96. Delle persone che compongono l'ordinamento giudiziario.

A) *Del giudice.* — 97. Di quali giudici deve essere composto un tribunale criminale. — 98. Degli scabini o dei giudici popolari non permanenti. — 99. Giuramento del giudice. — 100. Doveri del giudice.

B) *Dell'accusatore.* — 101. Chi è l'accusatore. Effetto dell'accusa. — 102. L'accusatore deve fissare il proprio domicilio. — 103. Che può fare l'accusatore riguardo alla prova. — 104. Della difesa dell'accusatore. — 105. L'accusatore deve chiedere la fissazione del giorno del giudizio.

C) *Dell'accusato.* — 106. Trattamento dell'accusato. — 107. Carico e difesa dell'accusato.

D) *Delle persone sussidiarie.* — 108. *Del cancelliere.* - Che deve fare il cancelliere. — 109. Del modo con cui deve il cancelliere disimpegnare le proprie funzioni. — 110. *Dei denun-*

cianti. - Concorso dei denuncianti. — 111. *Dei periti.* - Concorso dei periti. — 112. *Del ricorso ai giureprudenti.* - A chi debba il giudice ricorrere nei casi dubbi ed in qual modo.

§ 2. — *Dell'azione.*

113. Dell'azione civile e penale e del loro esercizio.

§ 3. — *Della prova.*

114. Degli indizi. — 115. Indizi sufficienti a far sottoporre una persona sospetta alla tortura. — 116. Delle fonti della prova: la confessione. — 117. Mezzi per ottenere la confessione: la tortura. — 118. Della testimonianza.

§ 4. — *Del rito.*

119. Istruzione preparatoria. — 120. Della tortura. — 121. Procedura posteriore alla tortura. — 122. Dei testimoni chiamati dalle parti. — 123. Del giudizio e della sentenza.

§ 5. — *Della esecuzione.*

124. Atti che accompagnano la esecuzione.

Bibliografia.

Engau Jo. Rodulphi, *Elementa juris criminalis germanico-carolini ex genuinis fontibus deducta.* — Bernhardi Zierizii, *Observationes nomico-politicae ad Constitutionem criminalem una cum versione latina.* 1622. — Matthiae Stefani, *Caroli Quinti imperatoris invictissimi et gloriosissimi principis Constitutiones publicorum judiciorum cum jure communi collatae ex eoque latius declaratae et utilissimis additionibus observationibusque praticis illustratae.* Brunswig 1661. — Vigelii Thomae (Vigelich), *Constitutiones Carolinae publicorum judiciorum in ordinem redactae cumque jure communi collatae;* pubblicata nel 1588. — Bullaei Antonii, *Constitutio Carolina cum annotationibus, remissionibus et observationibus praticis.* Marpurga 1631. — De Manzii Gasparis, *Commentarius rationalis Constitutionis Caroli V imperatoris.* Ingolstadt 1650. — Blumlacheri, *Commentarium novum in Carolinam.* Salisburg 1670. — Clasenii, *Commentatio ad Constitutionem Carolinam.* 1685. — Froelichii, *Commentarium in Kaysers Carls des Fünften, und des Heil. Römischen Reichs Peinliche Halsgerichtung.* 1710. — Beyeri, *Delineatio juris criminalis.* 1714. — Kress Giovanni Paolo, *Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V imperatoris.* Hannover 1744. — Heineccio, *Historia juris civilis romani et germanici*, lib. II, cap. IV. — Thomasii Cristiani (Thomasen), *De occasione, conceptione et intentione Constitutionis criminalis Carolinae*, 1711. — Malblank, *Geschichte der Peinlichen Halsgeritchtsordnung Kaisers Karls V*, 1783. — Wächter, *Ad historiam C. C. C. symbolarum, pars I.* Lipsia 1835. — Wächter, *Gemeines Recht Deutschlands.* Lipsia 1844. — Hermann, *Johann Freiherr zu Schwarzenberg.* Lipsia 1844. — Güterbock Carlo, *Die entstehungsgeschichte der Carolina auf Grund archivalischer Forschungen und neu aufgefundener Entwürfe.* Würzburg 1876. — Tolomei Giampaolo, *La Costituzione criminale di Carlo V del 1532 detta volgarmente " la Carolina „ confrontata colle leggi penali dell'Impero germanico* (*Rivista penale*, vol. XI e XIII). — Meyer, *Spirito, origine e progressi delle istituzioni giudiziarie nei primari Stati d'Europa*, volgarizzato da Marco Malagoli Vecchi, tomo IV. Prato 1839. — Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, Erste Abtheilung. München und Leipzig 1880. — Stobbe, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen.* 1860. — Eichorn, *Deutsche Rechts-und Staatgeschichte.* — Zoepfl, *Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte.* 1844. — Hallschner, *Geschichte des preussischen brandeburgischen Strafrechts und in seinem System des preussischen Strafrechts.* — Harpprecht, *Staatsarchiv des Reichskammergerichts.* Ulm 1757. — Ranke, *Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.* — Schletter, *Textkritik der Carolina.* Lipsia 1844 (1).

(1) Si occupano poi della Carolina i principali scrittori di diritto penale tedesco, come l'Holtzendorf, il Berner, il Geib nei loro trattati di diritto penale.

(2) *Die Entstehungsgeschichte der Carolina.*

Testo della Carolina.

A) Manoscritti.

Fino alle ricerche del dottor Carlo Güterbock si conoscevano due redazioni della Carolina: quella di Worms del 1521 in 2 manoscritti, e quella di Spira del 1520 pure in 2 manoscritti. Le ricerche del predetto dottor Güterbock negli archivi tedeschi hanno dato ottimi risultati, sicchè più numerosi sono ora i manoscritti che conosciamo delle due suddette redazioni non solo, ma anche gli è stato concesso di trovare manoscritti di due nuove redazioni o progetti com'egli li chiama (2), l'uno comparso fra quello di Worms e quello di Spira e, secondo lui, nel 1524 a Norimberga; l'altro dopo il progetto di Spira e cioè ad Augsburgo nel 1530. La redazione definitiva poi fu fatta nel 1532, ma di questa non conosciamo nessun manoscritto, e di essa abbiamo solo l'edizione ufficiale di Ivone Schöffern, di cui parleremo più innanzi, fatta forse sull'originale o su una copia autentica consegnata dall'imperatore, in un col privilegio di stamparla, privilegio allo stesso Schöffern concesso.

a) — Progetto di Worms 1521.

I. Il Kress (3) parla di un manoscritto di questo progetto scoperto dal Wolcker nell'archivio di Norimberga e ch'egli avrebbe veduto e studiato, ma che il Güterbock (4) dichiara di non aver potuto trovare.

II. Manoscritto del *Fürstliches Schwarzenbergisches Archiv* trovato nel 1841 dallo Zöpfl e che ha servito a lui per la sua edizione della Carolina.

III. Manoscritto del *königliches Sächsisches Hauptstaatarchiv* di Dresda trovato dallo Schletter e che gli ha servito per l'opera sua: *Textkritik der Carolina.* Porta il titolo: *Peinlich Gerichtsordnung;* descritto dal Güterbock (5).

IV. Manoscritto dell'archivio di Stato di Francoforte trovato dal Güterbock nel volume XXXIV dei *Reichstagakten* del 1521.

V. Manoscritto dell'archivio reale bavaro di Würzburg, trovato dallo stesso Güterbock fra gli 8 volumi della *Reichsaktensammlung* nel volume dal titolo: *Reichshandlung zu Worms MDXXI, zu Nürnberg MDXXII.*

VI. Manoscritto del *königliches bayerisches Hauptstaatsarchiv* di Monaco, sotto la segnatura 157/2 da c. 81 a c. 180. Il titolo dell'Ordinanza di Carlo V ha in questo manoscritto il titolo: *Ordnung der peinlichen Gericht.*

VII. Altro manoscritto dello stesso archivio sotto la segnatura 103/1 dal titolo: *Reichshandlung zu Speyer*, anno XV, c. XXIX, e comprende oltre la redazione di Spira da c. 100 a c. 170 anche quello di Worms da c. 171 a c. 232. Il titolo del progetto di Worms a c. 171 è semplicemente: *Hals-gericht.*

VIII. Manoscritto del *königliches bayerisches allgemeines Reichsarchiv* di Monaco, che riguarda gli atti di Regensburg.

IX. Finalmente nel manoscrittto del *kayserliches königliches Haus-Hof-und Staatsarchiv* di Vienna segnato XIII ed indicato: *Reichshandlung zu Worms anni 1521*, ha il titolo: *Ordnung der peinlichen gericht.*

(3) *Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V imperatoris.* Pref. XXVII.

(4) Op. cit., p. 48.

(5) Op. cit., p. 49.

b) — Progetto di Norimberga del 1524.

Manoscritto dell'archivio provinciale di Konigsberga in Prussia che porta la segnatura B. 35. È un manoscritto miscellaneo, di cui l'11° pezzo è intitolato: *Halsgerichtsordnung*, ed è stato trovato dal Güterbock, il quale poi ha dimostrato contenere esso manoscritto la 2ª redazione della Carolina (1).

c) — Progetto di Spira del 1529.

I. Manoscritto del *Grossherzliches sächsiches Gesammtarchiv* di Weimar, noto per l'edizione che ne ha dato lo Zopfl, e conosciuto anche dal Kress, segnato Reg. E., fol. 34, n. 7. Il titolo di questo manoscritto è nella pagina di fuori: *Kaiser Karls V peinliche Halsgerichtsordnung anno 1529;* nella prima pagina: *Kaiser Karls des funfften gemeine Reichsordnung der peinlichen gerichte halber 1529* (2).

II. Manoscritto dell'archivio di Stato reale di Baviera in Monaco nel *Reichshandlung zu Speyer anno XX c.* (forse XV c.) *XXIX*, al volume segnato 103/1.

III. Manoscritto dell'archivio speciale, nel volume degli atti segnato 157/2 degli atti concernenti lo Stato di Baviera pel 1527-29. Questo manoscritto contiene due esemplari della Carolina, l'uno del progetto di Worms, che per errore è stato creduto il progetto di Spira, l'altro è realmente quest'ultimo progetto.

IV. Manoscritto del *königliches sächsisches Hauptstaatsarchiv* di Dresda, trovato dallo Schletter sotto la segnatura G. 57. In questo manoscritto l'ordinanza di Carlo V porta il titolo: *Halsgerichts-und Müntzordnung MDXXXII.*

V. Manoscritto dell'archivio reale di Berlino, sotto la soprascritta: *Particularverlauf des Reichstags zu Augsprug, anno 1530*, segnato: Reg. 10, A. 1, colla seguente nota nel luogo titolo: *Adest Abschrifft peinlicher Halsgerichtsordnunge.* Accanto al testo di questa quarta redazione della Carolina, abbiamo nello stesso manoscritto il testo della redazione di Spira.

VI. Manoscritto dell'archivio di Würzburg nel volume XIII dei *Reichstagakten* pel 1529.

VII. Manoscritto del *Kaiser-königliches Haus-Hof und Staatsarchiv* di Vienna nel fascicolo VI dei *Mainzer Reichtsakten* pel 1529 a c. 184, dove si ha il titolo: *Halsgerichtsordnung.*

d) — Redazione di Augsburgo del 1530.

I. Manoscritto del *Gesammtarchiv* di Weimar in un codice molto corrotto e manchevole, segnato Reg. E., fol. 376, n. 4: porta il titolo: *Halsgerichtsordnung — 1530 — Augspurg.*

II. Manoscritto del *kaiser-königliches Haus-Hof-und Staatsarchiv* di Vienna trovato in un codice miscellaneo segnato F. 35.

III. Manoscritto del *königliches bayerisches Archiv* di Bamberga, al n. 15 degli atti della Dieta di Augsburgo. Il titolo del manoscritto è: *Registratur und ausschreiben in weltichensachen aufm. Reichstag zu Augsburg anno XXX;* a c. 9 si ha il titolo: *Halsgerichtsordnung.*

IV. Manoscritto dell'archivio vescovile di Bamberga, segnato col n. 20. Il codice porta il titolo: *Handlung uff gehaltem Reichstag zu Augsburg, anno 1530;* il manoscritto della Carolina in esso contenuto è intitolato: *Halsgerichtsordnung uff dem Reichstag zu Augsburg gelesen, anno 1530.*

V. Manoscritto dell'archivio di Stato di Monaco, Reg. 157/5 pel 1530-1540. A c. 105 si ha la seguente notizia: *Zu dem Reichstag gen Regenspurg a. 1532 ist durch mich A. K. hinabgeschikt: Erstlich ein gedruckt pnech, darin die Reichsordnung und all abschid des Reichs.... halsgerichtsordnung, ist darnach druckt.* Segue la 4ª redazione della Carolina.

VI. Manoscritto dell'archivio di Würzburg al vol. XV stesso dei *Reichsakten* pel 1530-1532.

VII. Manoscritto dell'archivio reale di Berlino: lo stesso del manoscritto n. V della redazione di Spira.

Per più ampie notizie intorno a tutti questi manoscritti e per la loro descrizione rimandiamo al Güterbock, *Entstehungsgeschichte der Carolina.*

B) Edizioni.

Numerosissime edizioni ha avuto la Carolina. Per la prima volta fu edita nel 1533 da Ivone Schöffern, per privilegio concessogli dall'imperatore, nel luglio del 1532, al chiudersi della Dieta di Ratisbona; questa edizione quindi si considera come ufficiale. Innumerevoli sono state le altre edizioni fatte nei secoli passati specialmente, in tutti i Commenti della Costituzione stessa del Vigelich 1588, del Zierzio 1622, dello Stefano 1626, del Bullaro 1631, del De Manzio 1650, del Blumlacher 1620, del Clasen 1685, del Kress 1721. Ultimamente sono pregievoli le edizioni dello Zoepfl del 1842 e dello Schletter, *Texkritik der Carolina* del 1844.

C) Traduzioni.

Molte furono pure le traduzioni che ebbe la Carolina. Subito nel 1543 Giustino Globert ne pubblicò una traduzione in latino ch'egli dedicò all'imperatore Carlo V; nel 1594 ne pubblicò una parafrasi latina Giorgio Remo, parafrasi molto lodata e di nuovo edita dal Goldast nel tomo terzo delle sue *Costituzioni imperiali.* Fu tradotta nel 1561 in flammingo da Cornelio Albino, più volte fu tradotta in francese per uso specialmente dei Consigli di guerra delle truppe svizzere. Una di queste traduzioni francesi ho io ora davanti, la quale è intitolata: *Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement appellé « la Caroline », contenant les lois qui sont suivies dans les jurisdictions criminelles de l'empire*, di cui l'autore è il Vogel, « Grand Juge des Gardes Suisses du Roi », ed è pubblicata a Maestricht da Jean-Edme Dufour e Filippo Roux, nel 1779. Una sola traduzione italiana io conosco della Carolina, quella cioè pubblicata, finora in parte, dal prof. Tolomei, nei volumi XI e XIII della *Rivista Penale.*

Titolo I.

Storia della codificazione della Carolina (3).

Capo I. — Preparazione.

§ 1. — *Preliminari.*

1. La prima redazione della Carolina cade nel 1521, ma già molto tempo prima numerosissimi lavori legislativi preparavano la riforma del diritto penale, riforma che poi la Carolina ha compito. La prima radice della Costituzione di Carlo V noi troviamo nel regno di Massimiliano I, allorchè l'imperatore, stretto troppo nella cerchia della sua limitatissima potestà di fronte ai

(1) Cfr. Güterbock, Op. cit., p. 86.

(2) Per la descrizione di questo manoscritto vedi Güterbock, Op. cit., p. 116-118.

(3) Per questo titolo mi servirò specialmente dell'opera del Güterbock, *Die Entstehungsgeschichte der Carolina.*

principi, elettori e potentati dell'impero, cercò nella legislazione un mezzo per accrescere la propria potenza. E su ciò dice il Meyer (1): « Le lagnanze sull'amministrazione della giustizia criminale si fecero più forti specialmente sotto il regno di Massimiliano I. Forse gli abusi erano effettivamente spinti al maggior segno, più che per lo innanzi; forse anche la brama d'aumentare la potenza imperiale, che aveva già reso questo principe il protettore della nobiltà immediata (2), gli fece accogliere e incoraggiare queste lagnanze nella giusta aspettazione che, riconosciutosi il bisogno di una nuova legislazione, gli sarebbe agevole di profittare di sì propizia occasione per ripigliare o almeno preparare da capo la restituzione del potere legislativo che avevano un tempo esercitato gli imperatori ». Fu allora che alla attività grandissima delle riforme politiche si congiunse un'attività straordinaria legislativa per quello che riguardava la riforma del diritto penale; ed a Worms nel 1498 Massimiliano fece un primo tentativo di legislazione che gli andò a vuoto per la gelosia dei grandi vassalli. Per altro il più forte impulso alle riforme non partì dal capo dello Stato, ma piuttosto dagli Stati dell'impero. L'imperatore o per dir meglio il re (poichè solo nel 1508 Massimiliano assunse il titolo d'imperatore), per quanto si desse attorno a fine di accrescere la propria autorità, e per quanto quei tempi di transizione fra il medio evo e l'evo moderno gli fossero favorevoli, non potè riuscire di primo acchito nella sua politica, ed i grandi vassalli gli rubarono, per così dire, l'invenzione, e seguirono la politica da lui iniziata. Furono essi che guidati da talune personalità, come l'arcivescovo Bertoldo di Magonza, ripresero le riforme in diritto penale menzionate di sopra. E quanto più da un lato tendeva l'imperatore ad accrescere la propria potenza, dall'altro i grandi vassalli tendevano ad accrescere la propria per tenergli fronte. Nacque così una gara da cui numerosi frutti benefici vennero alla legislazione penale.

2. E di riforme su tale materia si aveva bisogno davvero. Tutti gli scrittori, che hanno trattato di questo argomento, si accordano a delineare il quadro dell'amministrazione della giustizia in Germania sotto un punto di vista oltremodo spaventevole, ed il Meyer che già più sopra abbiamo nominato (3) dice: « Era successivamente scomparsa l'antica forma dei tribunali; alcuni giudici nominati a vita o per un tempo determinato, forniti, almeno in parte, delle preliminari cognizioni necessarie al nuovo stato della giurisprudenza, avevano quasi dappertutto surrogato i pari delle parti chiamate a caso e per ciascuna causa; le leggi e i capitolari degli imperatori carolingi, le costituzioni degli imperatori elettivi, erano quasi tutte cadute in desuetudine, od erano per lo meno insufficienti nella nuova situazione dell'impero; le pene pecuniarie degli antichi Germani, composte dell'indennità dovuta alla parte lesa e di quella reclamata dall'intera società, erano degenerate in ammende, che formavano una gran parte della rendita dei principi o dei signori, o che servivano d'onorario ai magistrati; le antiche consuetudini erano in parte abrogate, in parte modificate dal diritto romano, dai canoni della Chiesa e dall'autorità dei giureconsulti; finalmente alla procedura osservatasi precedentemente erane succeduta una nuova, non più vista nelle epoche anteriori e incompatibile sì cogli antichi usi che col diritto scritto ». Ed altrove (4) dice: « Il malcontento dei nobili, i quali erano in Germania più che altrove separati dai plebei, s'oppose per lungu pezza vigorosamente all'istituzione dei tribunali permanenti; e non potendo sostenere con felice esito un'aperta lotta contro i principi sovrani, costretti a cedere nelle corti e nei tribunali ordinari, i quali erano direttamente soggetti all'influenza di questi principi, si attaccarono ai tribunali segreti o vemici, i quali, lontani dall'esercizio del potere imperiale, valendosi del nome del monarca contro i grandi vassalli e cingendosi del più profondo mistero contro tutte le autorità costituite, giunsero a mantenersi fin sotto Carlo V ».

Questa singolare istituzione, la cui origine è attribuita alla politica gelosa ed irrequieta di Carlomagno, che si pretende aver circondati di giudici segreti i Sassoni di fresco sottomessi alla religione cristiana ed alla dominazione imperiale e che spesso avevano dato prove di impazienza di questo doppio giogo, non poteva per sè stessa acquistare qualche influenza, a meno che non fosse sostenuta da qualche autorità estranea al suo stabilimento. Codesti giudici, che sedevano avvolti nel mistero, che si riconoscevano a certi simboli e segni segreti, che condannavano giusta alcune forme e leggi ignote ed abolite negli altri tribunali, che s'assumevano d'eseguire le sentenze con ogni sorta di mezzi e che non potevano coprir l'ignominia delle esecuzioni che avevano tutto l'aspetto di un assassinio che col timore e col rispetto che ispirava il tribunale che avevale ordinate, non potevano lusingarsi di alcun titolo alla pubblica fiducia. Disapprovati dai sovrani, più temuti che riveriti dai privati, potrebbesi mettere in dubbio l'esistenza dei giudici vemici, se i monumenti della storia non l'attestassero bastantemente; ma furono per qualche tempo sostenuti dalla protezione degli imperatori, i quali nell'omaggio ad essi reso e nell'uso delle autorità trovavano qualche appoggio contro l'indipendenza dei vassalli; indi l'attaccamento ad una istituzione che ricordava gli usi antichi, le opposizioni dei nobili immediati in forza dei loro interessi diretti, e degli altri nobili per ispirito di imitazione contro i tribunali permanenti, diede una grande importanza ai tribunali vemici qualificati liberi (*freygerichte, freystühle*) e li rese cari ai popoli, i quali credevano di trovare in questi giudici tenebrosi, le cui sentenze colpivano tutti quelli che vi erano tradotti, senza distinzione di grado e di nascita, i conservatori dei loro privilegi e i loro ultori contro l'oppressione in che gemevano. Fu mestieri un'organizzazione più stabile, un esercizio più sicuro del diritto di sovranità, sì negli imperatori come nei principi dell'impero, e la costituzione più ferma, la quale si stabilì soltanto sotto Massimiliano I e Carlo V per far dileguare le ultime vestigia di questi misteriosi giudicati.

3. Del resto che ci fosse bisogno di queste riforme rileviamo ancora dalle stesse parole dell'imperatore Carlo V, il quale subito in principio della Carolina, nel decreto, che chiameremo di promulgazione, che precede la Costituzione stessa dice: « Gli elettori, principi ed altri Stati del sacro impero avendoci fatto conoscere che il maggior numero dei tribunali criminali dell'impero romano in Germania si trova da molto tempo composto di persone poco capaci e punto versate nelle leggi imperiali; dal che deriva che nel maggior numero dei casi si agisce spesso contro tutte le regole dell'equità e della ragione..... ».

E bisogna credere che si sentisse molto il bisogno di

(1) *Spirito, origine e progresso delle Istituzioni giudiziarie*, vol. IV, p. 209.

(2) Cfr. anche Eichorn, *Deut. Staats-und Rechtsgeschichte*, § 489.

(3) Op. cit., vol. IV, p. 208.

(4) Mayer, Op. cit., vol. IV, lib. VI, cap. IX, p. 187.

queste riforme se per ottenerle i principi erano ricorsi all'imperatore anche a costo di perdere parte dei loro privilegi. Ed altrove (art. 150) Carlo V specifica anche maggiormente i disordini che esistevano nell'amministrazione della giustizia penale. Dopo aver trattato delle attenuanti o dirimenti che possono darsi nell'omicidio aggiunge: « Tutti questi differenti casi sono suscettibili di altrettante distinzioni di cui sarebbe troppo lunga la minuta descrizione, per conoscere se sono scusabili o no...; è perciò che in ogni simile caso i giudici dovranno ricorrere al consiglio dei giurisprudenti... e si guarderanno bene nelle sentenze che dovranno pronunziare di formarsi da loro regole ed usanze poco ragionevoli e contrarie anzi alle leggi, *come spesso è accaduto nei tribunali criminali, nei quali i giudici hanno proceduto senza ascoltare nessuno e senza fare alcuna distinzione nelle questioni da decidere, la qual cosa è certo una grande stoltezza e tale che da essa può derivare l'errore nelle loro decisioni; sicchè per l'ingiustizia che commettono essi si rendono rei della morte delle persone da loro condannate.* Avviene ancora di frequente che i giudici cercano di favorire i rei, e che indirizzano la procedura per modo da farla divenire loro favorevole, a fine di procurare la libertà a quegli stessi che essi conoscono colpevoli, forse anche perchè gli stessi giudici sono tanto semplici da credere di far bene salvando la vita a tal sorta di gente ».

Ed affine di togliere questi inconvenienti aggiunge poi: « Sappiano dunque questi giudici che in tal modo essi si rendono assai colpevoli, e che dinanzi a Dio ed agli uomini divengono responsabili del loro operato verso gli accusatori, perchè ogni giudice è obbligato sotto il proprio giuramento e sotto la pena della dannazione della propria anima a giudicare con giustizia e con equità secondo quello che comporta la sua intelligenza; e nel caso che la cosa sorpassi la portata della sua intelligenza, di ricorrere al consiglio degli uomini di legge ».

4. Molte erano le cause della predetta decadenza dei tribunali. Noi non pretendiamo di enumerarle, ma solo accenneremo che forse causa principale di tale decadenza era la incompatibilità della forma antica coi tempi nuovi, quando già il popolo coll'avanzarsi della civiltà e col progredire della divisione del lavoro non poteva più riunirsi in massa per giudicare i colpevoli quando facesse d'uopo, ed i liberi cittadini per la massima parte cercavano di schivare la noia del rendere giustizia, anzichè cercare con gelosa cura di esercitare il loro diritto. Ma poi altre ragioni, nota con molto acume il De Manzio (1), avevano fatto sì che la qualità di giudice fosse data ad uomini ignoranti ed inetti purchè danarosi:

« Prima ruditas et inscitia istius saeculi quae tanta fuit ut viri docti possim odio et ludibrio haberentur et de jurisconsultis omnino ex Imperio eliminandis, quemadmodum postea ab Helvetiis, ita tunc ab illiteratis ordinibus cogitaretur ».

Così Besoldo (2) attesta che a Federico III, fra le altre cose che gli si chiesero, quando egli intese alle sue riforme politiche e giuridiche, fu fatta espressa istanza perchè fossero esclusi tanto dalla magistratura che dai Consigli di Stato o da qualsiasi pubblica amministrazione i dottori di diritto, fossero ecclesiastici o secolari, e che essi non dovessero più nè parlare, nè scrivere, nè consigliare su ciò che si atteneva al diritto ed alla giustizia (3); poichè si aggiungeva che Dio ha creato l'uomo colla sapienza e coll'intelletto, e perciò che ognuno poteva giudicare essendo in grado di distinguere col lume suo naturale l'equità dall'ingiustizia (4); alla quale sentenza rettamente aggiunge Besoldo: « Egregia equidem ratio quae uno quasi impetu destruere potest omnes artes atque disciplinas ».

Nè ciò può fare meraviglia, quando si pensi che anche nel 1499, quando già si sentivano tutti gli svantaggi del sistema invalso e si chiedevano riforme perchè il modo con cui era amministrata la giustizia metteva a tutti raccapriccio, giacchè senza alcun discernimento gli innocenti erano condannati ed i rei assoluti, la nobiltà bavara nel porgere le proprie lagnanze su tale stato di cose al duca Giorgio si esprimeva nel seguente modo:

« Non enim eliguntur judices more antiquo, sed multi juris romani professores, pauci magistratus nobiles atque provinciales, praecipue superiori Bavaria vix unus aut duo nobiles in praetorio eliguntur. — Cum jus municipale observandum sit et antiquae consuetudines pro legibus habendae sint, fit ut multa his contraria fiant, unde deceptiones, errores et turbae oriuntur. — Illi enim juris professores nostrum morem ignorant, nec, etiam si sciant, illis nostris consuetudinibus quidquam tribuere volunt ».

Carlo V del resto colla sua costituzione fa a questo riguardo una vera e propria rivoluzione, sicchè più tardi anche contro la Carolina si sollevano le stesse lagnanze, come ci attesta l'Heineccio (5): « Quumque Nemesis Carolina multa ex jure communi sanxisset, similem protestationem interposuere multi imperii Ordines, in primis elector Brandeburgicus, elector Palatinus, et hi quidem omnes ex ea ratione quod juribus patriae ea constitutione derogatum vellent imperator et Ordines ».

§ 2. — *Riforme introdotte dalle Diete.*

5. Le riforme non vennero tutto ad un tratto. — Si cominciò dal riformare il tribunale della Camera (*das Kammergericht*).

Fin dai tempi più antichi era conosciuto una specie di tribunale permanente sotto questo nome stabilito dagli imperatori, da non confondersi colla Camera imperiale istituita molto tempo dopo, ma al quale si riferisce l'origine della Camera aulica (6). Questo tribunale, composto di giudici nominati per un tempo determinato od a vita dal monarca, era destinato agli stessi fini che le Corti Sovrane presso gli altri paesi; e se gl'imperatori fossero riusciti a fissare il potere ereditario nella medesima famiglia, gli è indubitato che questo tribunale avrebbe finito per divenire la Corte superiore di tutta la Germania. — Ma gli imperatori, costretti sempre nella sfera della loro azione dai grandi vassalli che loro non lasciavano prendere neppure un palmo di terreno, dovettero rinunziare al

(1) *Commentarius rationalis in Carolinam: De praef.*

(2) *Dissertationes de studiosis et doctoribus, f.* 124.

(3) " Alle Doctores des Rechtes, sie seyn Geistlich oder Weltlich im Heiligen Römischen Reich teuscher Nation sollen nach laut der fürgenommenen reformation an keinem Gericht bey keinen Rechten und in keines Fürsten oder andern Rath mehr gelitten sondern gantz abgethan werden. — Sie sollen auch fürbass hin vor Gericht oder Recht nit weiter Reden, Schreiben oder Rath geben ".

(4) " Seytemalen Gott den Menschen mit seiner eigenen Weissheit begnadet, und versehen hat, so mag er in der newen fürgenommenen Ordnung seines Rechtens selb wol warten ".

(5) *Historia juris romani et germanici*, lib. II, § 106.

(6) Meyer, Op. cit., lib. VI, cap. VIII.

loro ideali e lasciare che il tribunale della Camera fosse sostituito dai tribunali degli arbitri (*austregues*) (1).

Questi per altro non fecero troppo buona prova, sicchè la dinastia d'Austria successa con Alberto II alla morte di Sigismondo all'impero, persuasa essere l'unità dell'azione giudiziaria una delle più attive molle della monarchia, si adoperò senza posa a stabilire questo sistema senza troppo urtare le suscettibilità personali dei grandi vassalli. Cominciarono ad istituire un solo tribunale che surrogasse tutti i tribunali degli arbitri; il quale tribunale doveva essere sedentario, composto di giudici presi in tutte le classi degli Stati dell'impero, ed aveva la potestà di risolvere tutti quegli affari nei quali qualche gran vassallo si trovasse direttamente interessato, e di decretare delle pene contro coloro i quali negassero d'obbedire. Doveva conoscere degli appelli dalle sentenze pronunciate nei territori di quei principi che non avevano conseguito il privilegio *de non appellando*, mentre gli appelli dalle sentenze pronunziate nei territori spettanti agli elettori ed ai principi potenti non potevano essere ricevuti se non in caso di denegata giustizia (2). A questa unità di giurisdizione volevano gli imperatori aggiungere un'autorità centrale amministrativa, un comitato direttivo (*Reichsregiment*) presieduto dall'imperatore stesso o dal suo luogotenente generale, la quale istituzione però, tendendo non solo ad accrescere il potere attuale del monarca, ma anche a preparare la monarchia di tutta quanta la Germania, non attecchì, sebbene per settanta anni vi dessero opera assidua Federico III e Massimiliano I (3). Quest'ultimo tuttavia riuscì ad istituire un tribunale supremo per tutto l'impero, conosciuto col nome di tribunale della Camera o di Camera imperiale (*das Kammergericht*), stabilito prima a Spira poi a Westzlar.

6. Il tribunale della Camera non restò come era stato nella sua istituzione un magistrato politico che giudicasse soltanto le questioni riguardanti l'equilibrio e la pace (*Friedensbrucksacten*) fra gli Stati dell'impero e fra essi e l'imperatore; ma più tardi cominciò ad ingerirsi anche di materie penali e cooperò alla riforma del diritto di punire e della procedura criminale, poichè esercitò ancora, come corte suprema, il controllo di tutti i giudicati, fossero essi imperiali o territoriali, e fu l'ultimo rifugio anche in materie penali pei cittadini contro l'arbitrio dei potenti (4). È questa la tendenza che troviamo nel tribunale della Camera già nel 1496, quando a Lindau furono gli Stati dell'impero chiamati a porre attenzione all'ordinamento di esso tribunale ed all'andazzo della giustizia penale in genere. Ogni giorno si avevano lagnanze per ingiustizie a cui neppure il tribunale della Camera poteva por riparo, e furono quindi nella prefata dieta di Lindau raccomandati allo studio del tribunale stesso alcuni emendamenti da portarsi alla sua costituzione, specialmente poi per ciò che aveva riguardo al diritto ed al processo penale.

7. A Friburgo nel 1497 e nel 1498 furono presi in considerazione gli stessi punti di riforma già studiati dal tribunale della Camera, e fu allora che Bertoldo di Magonza per la prima volta proclamò che insufficienti erano tutte le riforme sino allora escogitate e che più alto dovevasi risalire: disse e sostenne che dovevasi studiare *una riforma radicale nella procedura criminale* (*ein-gemein reformation und ordnung, wie man in criminalibus procedirn sol*) (5). Si rimase quindi intesi che ciascuno degli intervenuti alla dieta dovesse studiare per proprio conto un progetto di riforma per riferirne alla dieta ventura. Ed anche all'imperatore si comunicò la decisione della dieta.

8. Con ciò si ottenne che non potesse più la cosa passare sotto silenzio. Ed infatti ad Ausburgo nel 1500 si trattò seriamente del modo con cui doveva compiersi il progetto. È naturale che lo stesso imperatore facesse fuoco perchè si attuasse ciò che era stato architettato a Friburgo dietro suggerimento dell'arcivescovo di Magonza: ciò non era se non quello che egli stesso aveva escogitato cinque anni prima e che Worms aveva cercato di tradurre in atto. E ciò che voleva la dieta avrebbe finito col secondare le aspirazioni di Massimiliano, poichè la riforma del diritto penale, lo abbiamo già accennato, avrebbe finito coll'accrescere la potenza dell'imperatore di fronte agli Stati dell'impero. Ad Ausburgo poi si stabilì che la riforma generale dovesse studiarsi col consiglio e l'aiuto del tribunale della Camera e sulla base delle consuetudini e degli usi nazionali (*mit Rath und Hülfe des Kammergerichts nach erkundigung der land gewonheit und gebrauch*). Era così assicurato che la riforma doveva basarsi sul diritto romano e canonico (poichè in pratica i tribunali applicavano le disposizioni dei *libri terribiles* delle Pandette, vale a dire dei libri 47° e 48°; del 9° libro del codice e degli ultimi titoli delle Istituzioni, e quelle che facevano al caso nel *Corpus juris canonici*) (6), e sulle costumanze nazionali, vale a dire doveva risultare necessariamente formata dai due elementi principali del diritto romano e germanico con qualche influenza del diritto ecclesiastico in casi speciali. Sono questi i principî sui quali poggiano la ordinanza di Bamberga e la Carolina, e sono, come abbiamo detto, i principî stabiliti fino nella dieta di Ausburgo del 1500.

9. Per altro tutto quanto era stato finora ideato a proposito della riforma del diritto penale rimase nel campo della pura teoria. Forse gli Stati temevano troppo di accrescere la potenza dell'imperatore a loro danno, e l'imperatore, pur avendo abbastanza la potestà di impedire lo stabilimento di un istituto che non gli fosse piaciuto, non aveva però il potere di formulare esso una ordinanza che avesse stabilità. Comitato direttivo (*Reichsregiment*) e tribunale della Camera erano in piena dissoluzione senza che neppure un passo avesse fatto il miglioramento delle istituzioni criminali, ed a Colonia nel 1505, si parlò assaissimo del bisogno di riforme nell'amministrazione della giustizia penale, furono di nuovo portate lagnanze contro la detta amministrazione, le lagnanze furono di nuovo prese in esame; ma il tema favorito su cui si rivolse tutta l'attenzione e l'opera della Dieta, fu la riforma del tribunale della Camera, e parve che quanto si era concluso a Friburgo prima e poscia in Ausburgo relativamente ad una riforma radicale del diritto penale fosse stato dimenticato tanto dall'imperatore che dagli Stati dello impero.

10. Nè molto altrimenti si fece nella Dieta di Treviri del 1512, dove forse si parlò assai del miglioramento del tribunale della Camera e dell'ordinamento del regno in generale, ma nulla si concluse nè relativamente a questo nè in relazione all'altro più importante argomento, che fu neppure toccato e poscia quasi lasciato in

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit.

(3) Cfr. Eichorn, *Deutsche Staats-und Rechts-Geschichte*, § 409.

(4) Harpprecht, *Staatsarchiv*, II. 80, 81, *u. a. a. O.*

(5) Op. cit., II, 347.

(6) Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, cap. XIV, n. 1.

totale abbandono, voglio dire la tanto aspettata riforma delle leggi penali vigenti.

11. Cinque anni dopo pervenne all'imperatore uno scritto composto di 20 capi di lagnanze, nel quale con patriottiche parole lo si scongiurava ad impedire la decadenza ormai certa del regno. Alcuno di questi capi porgeva lagnanze contro la giustizia penale. Allora l'imperatore, abboccatosi prima con deputati degli Stati sul da farsi, nell'estate del 1517 convocò la Dieta di Magonza, nella quale spiegò i suoi concetti di riforme in adempimento dei giusti voti espressi nello scritto che sopra abbiamo citato; ma nessun risultato si ottenne per allora per cui la Dieta si sciolse senza nulla aver conchiuso di positivo.

12. Massimiliano si trovò alquanto indeciso sul da farsi. Forse egli ebbe l'idea, avuta più tardi dal suo successore, di stendere una ordinanza penale e sottoporla poscia all'approvazione degli Stati, ma non poteva attuare questa sua idea, poichè desideroso di assicurare al nipote Carlo di Spagna la successione al trono, voleva essere in buona armonia cogli Stati e temeva che a questa buona armonia l'attuazione del suo pensiero non fosse un inciampo. Epperò si appigliò al partito di convocare un'altra Dieta nel 1518 ad Ausburgo, dove propose di nuovo i capi di lagnanza già presentati a Magonza. Allora parve che lo scritto imperiale fosse preso in considerazione, ed anzi gli Stati da un lato, l'imperatore ed il suo Consiglio imperiale dall'altro formarono due specie di Commissioni allo scopo di dare all'uopo il loro parere. Poco più che parole conclusero gli Stati, ma l'imperatore ed il suo Consiglio lavorarono con somma attività al conseguimento dello scopo. Ed infatti in 53 articoli fu formulata una risposta, o meglio (ove fossero i detti 53 articoli divenuti legge) una soddisfazione ai 20 capi di lagnanza proposti.

Le proposte dell'imperatore erano certo buone, poichè fra le altre cose si riportavano a tutto quanto era stato stabilito nelle Diete anteriori. Ma gli Stati aspettarono sempre, ed era troppo il timore che avevano di nuocere ai loro privati interessi per accettare senza discussione le proposte dell'imperatore. Le discussero infatti, e molto; tantochè la morte colse nel 1519 Massimiliano prima che questi non solo vedesse coronata l'impresa ma anche avesse potuto, in un primo accordo preso, sperare pel futuro qualche buon risultato per la tesi che aveva sostenuto, e qualche vantaggio pel diritto e per la giustizia.

§ 3. — *Riforme private.*

13. Noi chiamiamo riforme private tutte quelle che furono introdotte da alcuni principi in determinati paesi, ma che non ebbero forza di legge generale la quale obbligasse tutti gli abitanti dell'impero. Tali noi troviamo alcune riforme di Massimiliano e di Giorgio vescovo di Bamberga.

Le riforme introdotte da Massimiliano sono:

a) L'ordinanza sui delitti capitali (*Halsgerichtsordnung*) del 1499 pel Tirolo, che moltissima influenza ebbe sulla Carolina (1), la quale fu intitolata: *Gesatz und ordnungen der ynzichten Malefitz Rechten und anderer nattirftingen hendeln des Lands der Graveschafft Tyroll* (2). Dopo la quale ordinanza furono emanate, dietro richiesta del paese del Tirolo, alcune altre disposizioni riguardanti la tortura, l'assassinio, il tradimento, il furto e simili (3).

b) L'ordinanza del 1506 per il piccolo Stato di Radolphzell.

c) L'ordinanza del 1514 per lo Stato di Laibach.

d) L'ordinanza territoriale dello stesso anno per l'arciducato d'Austria (4).

14. Ma addirittura una nuova èra per il diritto penale, come dice lo Stobbe (5), comincia colla ordinanza di Bamberga, il cui autore è indubitamente Giovanni Schwarzenberg, di cui non sarà discaro se diremo alcune parole, stante l'importanza somma ch'egli ha avuto nella storia del diritto penale in genere e della Carolina in ispecie.

Giovanni Freiherr di Schwarzenberg ed Hohenlandsberg (6), nacque il 25 dicembre 1463, e nella prima giovinezza fu dedito alla crapula ed al divertimento piuttosto che allo studio. Richiamato al sentimento del dovere da una severa lettera di suo padre Sigismondo, diede opera virilmente alla riforma dei propri costumi ch'egli mutò radicalmente. Seguì l'imperatore Massimiliano nelle sue campagne d'Italia e di Germania e si acquistò il titolo di *vir clarus armis et belli arte primus*. Ma non solo nelle arti della guerra si svolse la sua attività, sivvero assai maggiormente si segnalò quale uomo di Stato, sicchè ben presto lo troviamo presso il vescovo di Bamberga, nel qual vescovato rivestì nell'anno 1501 la carica di maggiordomo (*Hofmeister*) tenuta fino al 1524. In questo tempo egli pensò seriamente alla riforma del diritto penale, e riuscì un vero e proprio riformatore. Nel 1507 per ordine del vescovo di Bamberga diede alla luce l'ordinanza che egli compilò (dichiara egli stesso) secondo i consigli dei giurisperiti e secondo i suggerimenti che dalle persone dotte ed assennate era andato raccogliendo. Del resto egli raccolse quanto di buono trovò sia nelle riforme di Worms di Massimiliano sia nella ordinanza tirolese dello stesso e tutto quello che erasi fatto o piuttosto detto nelle Diete generali, spigolando poi quanto gli pareva adatto alla buona amministrazione della giustizia ed ai tempi nei quali egli trovavasi e pei quali scriveva, tanto nel diritto romano e canonico, che nella consuetudine e nelle costumanze germaniche.

Scrisse pure altre opere di cui noi non ci occuperemo. Uno spirito fortemente pensante come era Schwarzenberg non poteva rimanere indifferente mentre Martin Lutero tuonava la riforma; ed infatti, conosciute le nuove dottrine, egli le abbracciò ben presto. Non poteva quindi restare più lungamente col vescovo di Bamberga, per cui nel 1524 passò al servizio dei margravi Casimiro e Giorgio di Brandeburgo, i quali fin dal 1516 avevano adottata l'ordinanza di Schwarzenberg pei loro Stati ed avevano data ad essa forza legislativa chiamandola ordinanza penale di Brandeburgo (*Brandenburgische Halsgesichtsordnung*). Morto nel 1527 il marchese Casimiro, Schwarzenberg continuò con Giorgio i suoi studi di riforma tanto nel diritto che nella religione. Poco però sopravisse, poichè, colto da malattia a Norimberga, morì il 21 ottobre 1528.

15. L'ordinanza di Bamberga fu dunque pubblicata nel 1507 e quella di Brandeburgo nel 1516. Mentre colla Dieta di Colonia del 1505 fallivano, come abbiamo

(1) Cfr. Güterbock, *Entstehungsgeschichte der Carolina*, p. 48.

(2) Cfr. Wächter, *Gemeines Recht*, n. 40.

(3) Stobbe, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, vol. II, § 72, I, 5.

(4) Op. cit., loc. cit., 6, 7, 8.

(5) Op. cit., vol. II, § 72, II.

(6) Cfr. Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, cap. XIV, 2. — Cfr. anche Hermann, *Johann Freiherr zu Schwarzenberg*, 1841. — Weissel, *Hanss Freiherr von Schwarzenberg*, 1878.

visto, tutte le speranze di pronte riforme nudrite dopo le Diete di Friburgo e di Ausburgo; nei propri Stati il vescovo di Bamberga, secondato da uno degli uomini più eminenti di quei tempi, come vedemmo, pubblicò l'ordinanza criminale già nominata (*Bambergische Halsgerichtsordnung*). Non c'è dubbio che l'ordinanza di Bamberga sia opera di Schwarzenberg. Niuno potrà pur dubitare dell'importanza somma di questa ordinanza, solo che pensi che questa fu il nocciolo della costituzione di Carlo V. Noi troviamo in essa tutti i principii di procedura che sono sanzionati nella Carolina; in essa troviamo lo stesso sistema penale, tolto dal diritto romano per la massima parte, che noi troviamo nella Carolina stessa. È nell'ordinanza di Bamberga l'origine di quel sistema procedurale che riguarda la prova; è là che troviamo quanto di buono, di liberale, di utile stabilisce l'ordinanza di Carlo V. E per vero vi è stata grande questione in passato fra i dotti sulla influenza che la Bamberghese abbia avuto sulla Carolina. Il Thomasen (Thomassius) (1) asserisce essere quella madre di questa. A lui si oppone il Kress (2), dichiarando: « Quod ordinatio Bambergensis non sit mater nostrae (Carolinae) nobis quoque suadere videntur quaedam coniecturae et praesumptiones. Primo cum omnes status imperii et ipse Caesar, reformationem judiciorum criminalium desiderarint, speciabile etiam est, quod vel omnes status proprio more ad hanc reformationem concurrere, vel certe honorem novam constitutionem delineandi capiti suo Caesari potius, quam praesuli Bambergensi relinquere voluerint. Nec enim status imperii alii statui facile concedit ut novae legis actio, aut introductio unius solius industriae debeatur ». Ciò non toglie però che la Bamberghese non fosse il modello sul quale sia poi stata compilata la Carolina, poichè è molto naturale (anche fatta astrazione della grandissima somiglianza della ordinanza di Bamberga specialmente col primo progetto della Carolina presentato a Worms) che, dovendo compilare una legge, il suo compilatore si serva per modello di una legge simile già promulgata, tanto più se la detta legge è per tempo e per luogo assai vicina alla nuova, e se tende a tutelare i medesimi interessi. Noi riterremo collo Stintzing (3) che la ordinanza di Bamberga sia stata il modello non solo ma la base scientifica principale della Carolina.

Capo II. — Le redazioni.

§ 1. — *Prima redazione di Worms del 1521.*

16. Con grandi speranze e colla massima aspettazione, dice il Güterbock (4), la nazione germanica vide Carlo V di Spagna ereditare la corona imperiale di Massimiliano. Tutto concorreva a far credere che egli avrebbe riparato a tutto quello che l'impotenza del suo predecessore aveva prodotto di male; da lui ognuno s'aspettava quelle riforme da lungo tempo reclamate. Su di lui quindi erano intenti gli occhi di tutti quando convocò la prima dieta che si tenne poi a Worms nel 1521, sperando che avrebbero esaudimento alfine i giusti voti della popolazione. Carlo V fu senza dubbio un grande diplomatico, un sommo, un abilissimo politico, ma un grande legislatore e riformatore (come avrebbe potuto essere) non fu mai, od almeno per la Germania egli non fu mai tale. Straniero alla nazione della quale era imperatore, egli non conosceva, direi quasi, la lingua tedesca, ed abitava in Germania il meno che gli era possibile, perchè altrove più che ivi chiamavanlo i suoi interessi personali. Carlo V insomma non si occupava della Germania se non per quello che avesse potuto crescere la propria rinomanza; come egli infatti fece accettando la corona imperiale solo per avere il nome d'imperatore, promulgando la ordinanza cui impose il nome di Carolina (la quale di Carlo V non ha proprio altro che il nome), intromettendosi negli affari religiosi, chè già del resto Carlo V, da abile politico quale era, non curavasi di ciò se non per quello che era necessario a mantenere ed accrescere la propria potenza. Egli capiva che, opponendosi direttamente alla riforma, ne sarebbe rimasto schiacciato, capiva d'altra parte che come imperatore romano doveva far le viste di non tollerarla; tutto ciò spiega la condotta di Carlo V di fronte a Lutero ed al luteranesimo.

17. Già da lungo tempo abbiamo visto che si parlava di riforme del diritto penale senza che nulla si fosse concluso; e quando il 26 febbraio del 1521 si aperse la Dieta non mancarono le lagnanze ed i reclami per la riforma del tribunale della camera e della giustizia penale in genere, e nel programma delle riforme da introdursi a Worms non mancarono le buone intenzioni anche a questo riguardo. Si disse che le domande erano troppo giuste e che ad esse era indispensabile l'esaudimento, per cui nominossi una commissione coll'incarico di studiare le riforme da introdursi. È sempre molto difficile la compilazione di un codice qualunque di leggi, per cui non è affatto incredibile che lo studio delle riforme da darsi fosse fatto su tutto quanto era stato prima edito in proposito e su tutto il lavoro precedente sulla riforma del diritto criminale in Germania. Naturalmente l'opera della commissione diventava più facile dopo che, come abbiamo visto, Schwarzenberg aveva pubblicato l'ordinanza che, come si disse, era già stata adottata pel vescovato di Bamberga e per il marchesato di Brandeburgo, poichè questa ordinanza rispondeva appuntino ai concetti ventilati nelle diete fino allora per una eventuale riforma del diritto penale, unendo in sè i due elementi del diritto romano e germanico: il diritto comune (*jus scriptum*) e la consuetudine nazionale. Il primo progetto della Carolina quindi dalla commissione nominata presentato alla Dieta il 21 aprile 1521 non fu che una edizione riveduta e corretta dell'ordinanza di Bamberga, checchè ne dicano in contrario il Kress (5) ed altri. E questo primo progetto, dopo essere stato alquanto discusso ed in qualche parte modificato a Worms, ebbe forza obbligatoria di legge penale dello Stato il 26 maggio 1521 in nome dell'imperatore e degli Stati.

18. Venendo ora ad esaminare più particolarmente il primo progetto della Carolina, diremo che esso fu realmente nulla più che una nuova edizione della Bamberghese, ma tuttavia non ne fu assolutamente una copia, come non poteva essere, inquantochè tutto ciò che in detta ordinanza aveva riguardo ad usi speciali del vescovado di Bamberga non poteva passare come legge generale per tutto l'impero. Ciò naturalmente nella Carolina trovasi di molto modificato. Pochissime altre cose troviamo variate, alcuni errori furono tolti, alcuni

(1) *De occasione, conceptione et intentione Constitutionis criminalis Carolinae.*

(2) *Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V*, pref., § xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix.

(3) Op. cit., cap. xvi, n. 3.

(4) Op. cit., p. 33.

(5) Op. cit., *Praef.*

istituti che avevano fatto cattiva prova furono aboliti; ma in piccolissima scala, ripetiamo, furono introdotte modificazioni, chè del resto lo spirito di Schwarzenberg, che ha creato la Bamberghese, informa la Carolina anche nella sua ultima e più corretta redazione. Nei diversi manoscritti che contengono la redazione di Worms due classi dobbiamo distinguere: poichè dobbiamo tenere ben separato lo schema della redazione (*Konzepte des Entwurfs*), dal vero progetto di legge che ricevette poi forza obbligatoria. Quello è anche più vicino nella forma alla Bamberghese, che non sia proprio il progetto di Worms, il quale rappresenta l'opera dei redattori componenti la commissione. Tutta peraltro la struttura generale del lavoro e la divisione della materia, ripetiamo, stan sempre a provare la vicina parentela tanto dell'uno che dell'altro colla Bamberghese, che devesi considerare addirittura come madre della Carolina.

§ 2. — *Seconda redazione del 1524.*

19. Nella Dieta di Norimberga tenuta dal 13 dicembre 1522 fino al 3 febbraio 1523 si tornò sopra a quello che era già stato fatto, e ciò perchè nuove lagnanze furono portate contro l'amministrazione della giustizia nella Germania di mezzo e del sud, per parte specialmente degli stessi Stati dell'impero. Tali lagnanze non potevano non essere esaudite, nè passare sotto silenzio e finire nell'oblio. Due proposte pertanto uscirono fuori dagli Stati a questo riguardo, la prima delle quali poneva capo alla riforma sostanziale della giustizia territoriale, l'altra concludeva per il partito che si tornasse a prendere in considerazione l'ordinanza penale già emanata. Perciò fu convocata di nuovo la Dieta ai 13 di luglio del 1523, ed ivi si trattò non solo di rivedere e correggere il progetto di Worms del 1521, ma anche di elaborare altre riforme sulle gabelle, sul monopolio, sulla zecca, ecc. Altra Dieta si tenne nel 5 settembre dello stesso anno senza risultato alcuno. Ma dove proprio si ebbe la speranza (speranza che poi svanì totalmente) che si venisse ad un definitivo accordo fu pure a Norimberga nella Dieta che, aperta il 14 gennaio 1524 in presenza del fratello dell'imperatore, si protrasse fino al 18 aprile dello stesso anno. Qui, realmente si fecero proposte serie di importanti riforme da arrecarsi al diritto penale, ma sventuratamente un nuovo elemento era cominciato ad entrare nella discussione la quale unicamente pel bene della giustizia si era tenuta a Worms. Il timore che i loro interessi particolari fossero lesi dall'accrescimento possibile della potenza imperiale, fece sì che la discussione fra i potentati non fu più spassionata e sorse una opposizione sistematica nel seno della stessa Dieta, per modo che impossibile fu introdurre alcuna riforma. Il diritto penale non fece un passo innanzi, e così quelle riforme sotto tanto favorevoli auspici cominciate a Worms furono aggiornate ora ad un tempo indeterminato.

20. L'essere stato per tanto tempo considerata come seconda redazione della Carolina quella di Spira del 1529 non prova che non si sia tenuto in nessun calcolo quanto erasi fatto a Norimberga; prova solo che ciò era sconosciuto da quelli che si occuparono in passato della storia della ordinanza penale di Carlo V. Poichè, sebbene non si siano arrecate in questo tempo grandi modificazioni al progetto di Worms, tuttavia a Norimberga nel 1523 e 1524 si prese in esame di nuovo il progetto stesso, e se anche in nessuna parte lo si fosse modificato, pure sarebbe ugualmente importante la revisione di Norimberga, perciocchè nuovi concetti e nuove idee, nuove proposte e nuove aspirazioni si fecero palesi, concorrendo così a perfezionare l'opera fatta in beneficio dell'opera da farsi. Del resto non è vero che nessuna modificazione si fosse introdotta nel progetto di Worms, poichè sta il fatto che i manoscritti della redazione di Norimberga presentano la Carolina in molti punti migliorata e sempre più consentanea allo spirito dei tempi, avvegnachè più che nel primo, nel secondo progetto si sente l'influenza della riforma di Lutero. Del resto non è a tacersi un'altra circostanza, che cioè la Carolina, nel tempo che trascorse dal 1521 al 1524, passò per le mani di Schwarzenberg, l'autore della Bamberghese, e che non solo la corresse collazionandola coll'autentica della ordinanza di Bamberga (e infatti la redazione di Norimberga si avvicina alla Bamberghese nella forma più del progetto di Worms) ma anche introducendovi certe modificazioni specialmente per ciò che riguarda la teoria della prova. Infine noi possiamo vedere materialmente queste differenze, ora che dal Güterbock sono stati scoperti i manoscritti dei diversi progetti, di cui le principali sono per la procedura un miglioramento molto sensibile riguardo alla teoria degli indizi ed al loro valore, ed alla prova testimoniale; pel diritto sostantivo, la maggiore importanza data all'elemento del dolo nel delitto, la quale si riflette nei singoli casi del delitto commesso dai fanciulli od in particolari circostanze, come diremo in seguito; insomma la maggiore considerazione accordata alle circostanze attenuanti e concomitanti in genere; ed infine moltissime aggiunte nell'ultima parte dell'ordinanza, specialmente per ciò che riguarda il modo di chiedere il parere dei giurisperiti nei casi difficili ed altro.

§ 3. — *Terza redazione di Spira del 1529.*

21. Il terzo periodo della redazione della Carolina va dal 1524 al 1529, quando ai 23 di febbraio si aperse la Dieta di Spira. Hermann (1) ha detto che questo periodo deve dividersi in due stadi, il primo dei quali si chiuderebbe colla Dieta di Spira del 1526, il secondo colla Dieta pure tenuta a Spira nel 1529; ma il Güterbock (2) ha dimostrato che nè nella Dieta del 1526, nè in nessun'altra tenuta fra il 1524 e il 1529 fu presa in esame la Carolina e molto meno fu modificata. I motivi per cui fu indetta la Dieta di Spira del 1529 furono due: il bisogno di porre un'argine alla crescente potenza dei turchi, e la necessità di prendere provvedimenti a riguardo del protestantesimo che assumeva oramai proporzioni allarmanti. Ma, quando già era aperta la Dieta, un nuovo oggetto fu aggiunto nel 15 marzo per essere trattato, e questo riguardava le riforme legislative e specialmente del diritto penale. Si trattava di nominare una commissione composta di uomini pratici del diritto, per affidar loro di compilare un progetto di legge, quando appunto in questo senso giunse sotto la data del 4 aprile uno scritto del governo imperiale, che consigliava la stessa cosa (3). Ed in-

(1) *Johann Freiherr zu Schwarzenberg*, 69-72.

(2) Op. cit., p. 102-104.

(3) In questo scritto trovasi il seguente passo che sarà bene far conoscere:

" Es haben auch Churf. fursten und verordnete des ausschusses für gut augesehen, dieweil auf vorgehalten Reichstagen und in derselben abschied Statthaltern und Regiment befolhen etlicher puncte halber, als nemlich das Halsgericht-und Camergerichtsordnung, pollicey, monopolien, müntz und dergleichen zu rathschlagen und derhalben begrieff zu stellen, so haben

fatti fu nominata tale commissione, la quale diede per risultato quella che noi chiamiamo la redazione di Spira: la terza redazione della costituzione criminale di Carlo V.

22. Il progetto di Spira di molto si scosta dai precedenti, e può dirsi che la massima parte del progresso dalla Carolina segnato sull'ordinanza di Bamberga è dovuto a questo progetto. Esso è composto di 223 articoli. Anche solo questo carattere mostra che diversa ancora è la redazione definitiva della Carolina (la quale è di 219 articoli); ma più d'ogni altra cosa è importante notare che è radicalmente diverso il più volte citato progetto di Spira dai precedenti di Worms e di Norimberga, ed in esso, oltrechè lo spirito di Schwarzenberg trionfa sulla maggior parte dei pregiudizi del tempo e sull'ignoranza dei potenti di allora, anche si aggiunge l'esperienza di quei giurisprudenti che componevano la commissione nominata dalla Dieta; sicchè la Carolina non poteva riuscire che quello che è difatti, la legislazione di passaggio fra l'evo medio ed il moderno nella storia del diritto penale.

§ 4. — *Quarta redazione di Ausburgo del 1530.*

23. Principale motivo della convocazione della Dieta di Ausburgo del 1530 fu la riforma religiosa per la quale non si era ancora trovato un componimento di cui tutti avessero a trovarsi contenti. L'imperatore Carlo V fu che la indisse appunto allo scopo di trovare questo componimento. Egli allora aveva idee molto favorevoli al cattolicismo, e non poteva essere altrimenti dopo la sua coronazione a Bologna per fatto di Clemente VII. Per cui, quando nell'8 aprile 1530 si aperse la Dieta e quando ai 21 di giugno l'imperatore stesso fu presente alle deliberazioni, null'altro si pensò che alle materie religiose che erano in trattazione, e nessuno aveva nemmeno per la mente di trattare del diritto penale, il quale nel primo stadio della discussione fu lasciato del tutto in dimenticanza. Ma, quando si vide che e i principi fra loro e l'imperatore coi principi difficilmente si sarebbero trovati d'accordo sopra un oggetto su cui le opinioni erano tanto disparate senza che nessuno volesse cedere neppure un palmo di terreno, quando si intravide che era inutile discutere le questioni di fede, quasi per non lasciarsi troppo bruscamente, e trovarsi d'accordo almeno su di un punto, si portò la discussione sulla riforma del diritto penale, riforma che tutti ritenevano indispensabile, e che da tanto tempo erasi abituati a vagheggiare. Così anche nella Dieta d'Ausburgo cadde il discorso su questo argomento, e la Carolina ne risentì nuovi vantaggi.

24. Con grandissima alacrità fu dunque intrapresa la revisione della Carolina senz'altre difficoltà, sicchè alla fine del mese di luglio fu in ordine per essere presentata già completa alla Dieta, dinanzi alla quale fu discussa in diverse sedute successive. Fu così corretto il testo della ordinanza, e parecchi emendamenti furono introdotti ancora nella materia tanto del diritto che della procedura a norma delle proteste e dei ricorsi che si erano sollevati contro l'ultima redazione di Spira. Nella Dieta d'Ausburgo si disse l'ultima parola intorno alla Carolina. Senonchè si alzò allora un incaricato dell'Elettore di Sassonia e Brandeburgo perchè fosse rispettato il *Jus Saxonicum* che in qualche parte il progetto presentato ledeva: ed all'esempio di lui, altri alzaronsi e protestarono, sicchè si concluse nel 19 novembre di sospendere le deliberazioni in proposito perchè potessero quelli che volevano protestare avere il tempo necessario per formulare le loro lagnanze e far introdurre nell'ordinanza le modificazioni opportune. E doveva essere questa l'ultima dilazione al compimento dell'opera.

§ 5. — *Promulgazione della Carolina.*

25. Occorsero altri due anni perchè la Carolina arrivasse allo stato in cui trovasi ora: poichè solo nella Dieta di Regensburgo del 1532 ricevette la sua forma definitiva. Su questo ultimo atto della storia della redazione della Carolina pochissimo sappiamo. Tutti capivano oramai che la nazione non poteva più a lungo aspettare la riforma tanto desiderata e da tanto tempo richiesta; tutti capivano che per ottenere questo vantaggio pel bene comune bisognava sacrificare qualche cosa.

Quando dunque fu aperta la Dieta di Regensburgo tutti erano d'accordo, e tutti si trovavano della miglior volontà per far cessare una volta questo lungo e penoso tragitto che aveva percorso un'ordinanza penale che il bisogno urgente rendeva da tanto tempo indispensabile. Si limitarono ad apporre la cosidetta clausola salvatoria (*die salvatorische Klausel*), e per il resto accettarono il progetto presentato come quello che, per tanto tempo elaborato, contentava tutti. Pochissime varianti vi furono introdotte; vi fu dall'imperatore premesso quel decreto di promulgazione che più innanzi avremo campo di riportare, il quale è l'unico documento che possa servirci per la storia di quest'ultima revisione dell'ordinanza, e così ai 27 di luglio del 1532 la Carolina ebbe forza obbligatoria e passò ad essere legge dello Stato.

26. Vediamo ora che cosa fosse la clausola salvatoria che più sopra abbiamo nominata. Era necessario che l'ambizione dei grandi vassalli non fosse punta colla lesione dei loro diritti, e perchè la Carolina potesse essere da loro accettata bisognava trovare un mezzo che conciliasse la loro indipendenza dall'autorità imperiale colla loro soggezione ad una legge emanata dall'imperatore. Questo mezzo fu la *clausola salvatoria* introdotta nel decreto di promulgazione della Carolina, colla quale dichiaravasi che restavano salvi ed illesi tutti i diritti, tutte le libertà e le BUONE consuetudini che già presso le popolazioni dei vari paesi da tempo avevano vigore. La quale clausola era così concepita: « Es sol auch dise ordnung allen Stenden und untertanen au jren freiheiten, rechten alt herkomen und guter gewonheit unschädlich, unnachteilig und unabbrüchlich sein », e posta accanto alla cosidetta *clausola derogatoria*, colla quale derogavasi a tutte le disposizioni contrarie all'ordinanza promulgata, nei seguenti termini: « Alle und jed estatuta sondern satzungen, gewonheit gebreuch, herkomen und freiheit, wo die an einigen orten diser unser kayserliche satzung zuwider erfunden cassirt, aufgehoben und abgethan ». Conseguenze di queste due clausole sono quelle che il De Manzio riporta nel suo *Commentarius rationalis in Carolinam sanctionem criminalem* (1): « Quod autem imperator dicit, in criminalibus causis se-

Churf. fursten und verordnete des ausschuss zu furderung der sachen fur gut angesehen dieselbigen von inen zu fordern und dass neben dem ausschuss noch eyner oder mer ausschuss von gelerten Rechtsverstendigen gemacht, die darüber sessen das alles besichtigten und fürter gemeinen stenden davon relation theten. Dieselbigen begrieff sein zum theil durch das Regiment geliebert wo die ausschuss verordnet soll inen dieselbe beendigt werden, domit eins mit dem andern zugehe und Churf. fursten und stend nicht lang vergeblich auffgehalten werden „.

(1) *Ad proemium*, § 35 a 40.

cundum hanc pragmaticam constitutionem, secundum jus commune, aequitatem, et laudabilem inveteratam consuetudinem procedendum, id eo ordine debet intelligi, ut ante omnia, quando de crimine puniendo agitur respiciendum sit ad rationabilem consuetudinem loci, quid videlicet practicari, et in aliqua regione observari, vel quae poena malefactoribus imponi soleat. Deinde ad statuta localia civitatis, vel territorii (1) ubique enim fere locorum similia statuta reperiantur (2). Tertio: si nulla specialia reperiantur statuta, sequenda est haec Carolina poenalis; quarto: si quid in ea desideratur, a jure communi mutuandum; denique quid aequitas postulet et dictet, probe inspiciendum ».

27. Nonostante tutte le opposizioni, peraltro la Carolina venne quasi generalmente riguardata ed usata come base del diritto criminale in Germania (3); e fu adottata quasi dappertutto la sua procedura con una sola modificazione necessaria, indispensabile, di una regola incompatibile col principio dei tribunali permanenti i quali persistevano a rigettare tutti le traccie dell'antica forma. Il giudice doveva, a termini dell'Ordinanza, farsi assistere da due cittadini che non erano magistrati in carica e che venivano scelti senza badare alle loro cognizioni, ma questo omaggio alle antiche consuetudini dispiaceva ai giudici togati, imbevuti della preminenza della loro carica e dell'importanza del titolo dottorale e sparve nell'applicazione. Lo Stobbe (4) ci presenta un quadro direi quasi statistico dei paesi nei quali di mano in mano si andò adottando la costituzione Carolina. In alcuni luoghi, fu senz'altro adottata la Carolina nella sua forma originale, in altri servì di base a particolari codificazioni. A Colonia, ad esempio, fu adottata nel 1538; nel 1535 ad Hessen fu pubblicata un'ordinanza penale in 103 articoli, la quale tranne poche omissioni fu quasi parola per parola tolta dalla Carolina; in Pomerania fu nel 1569 pubblicata un'ordinanza di corte in 70 titoli per la procedura penale tolta dalla Carolina, e pubblicata e promulgata insieme collo stesso testo della Carolina. La stessa cosa avvenne nel 1564 in Brunswich, dove nel 1568 fu poi pubblicata con poche modificazioni l'ordinanza nostra perchè avesse vigore in quel paese.

Anche in altri paesi la Carolina servì di base a speciali leggi, come gli statuti penali di Otterndorf del 1541, l'editto per la pena di morte dell'Arcivescovo di Brema del 1556, l'ordinanza giudiziaria del 1571 di Solma e le leggi emanate per Münster (157), Butzbach (1578), Mecklenburg (1570), Schleswig ed Holstein, per la contea di Sponheim (1578), pel Wildenburg (1592), per Francoforte nel 1578, e così via. L'ordinanza territoriale di Henneberga del 1539, di cui il 7° ed 8° libro trattano del diritto penale, della procedura e della polizia, reca nella propria prefazione al 7° libro che le fonti proprie sono la Carolina e le altre costituzioni imperiali; e la stessa cosa è avvenuta nel Tirolo, in Baviera ed altrove. E fino nell'arcivescovado di Bamberga, nel quale sappiamo che è sorta quell'ordinanza la quale composta da Schwarzenberg, è stata poi madre della Carolina, nel 1580 l'arcivescovo Giovan Giorgio fece rivedere e correggere la detta ordinanza secondo la Carolina, e fece sì che sparissero quasi totalmente le differenze fra le due ordinanze criminali. Concluderemo peraltro col Meyer (5): « Quantunque la costituzione criminale di Carlo V sia stata sempre il fondamento della legge penale e della istruzione criminale in tutta la Germania fino all'epoca in cui nell'ultima metà del secolo decimottavo, nonchè nel decimonono, alcuni Stati hanno rivolto l'animo a nuove legislazioni; quantunque codesta ordinanza sia tuttora (6) osservata in alcune parti della Germania, tuttavia molti principi diedero ai loro sudditi nuove leggi più o meno diverse da quelle dell'imperatore: riapparvero e formaronsi alcuni usi locali e modificarono la sua applicazione; i commentari dei giureconsulti e i decreti delle Corti superiori, i loro consigli e quelli dei professori di legge spiegarono, estesero, restrinsero la legge in modo assai ineguale, il tutto in virtù della sovranità territoriale già riconosciuta dall'Ordinanza, che i susseguenti movimenti, la guerra dei trent'anni, la poca influenza dei successori di Ferdinando I, consolidarono, e che la pace di Westfalia garantì definitivamente. Basta dare un'occhiata ai commentari più recenti per convincersi che con tutte le apparenze di una cieca sommessione, la costituzione criminale di Carlo V non era osservata in Germania, e massime nella parte settentrionale, più di quel che non fosse l'ordinanza di suo figlio, Filippo II, nella repubblica delle Provincie Unite; ma qualunque fossero le aberrazioni dell'uso, autorizzate anche da qualche nuova legge o dalla giurisprudenza, lo spirito della legge di Carlo V non cessò di dirigere le istituzioni giudiziarie della Germania per oltre due secoli e mezzo ».

Titolo II. — Contenuto della Carolina.

Capo I. — Preliminari.

28. La Carolina, quantunque intitolata *Die Halsgerichtsordnung* (*De capitalibus judiciis constitutio*, come traducono Glober e Remo), non tratta solo dei delitti punibili colla pena capitale, ma tratta anche di delitti punibili con pene minori e fino colla multa, anche fatta astrazione da ciò che questo Editto, essendo stato promulgato specialmente per reprimere gli abusi esistenti nella amministrazione della giustizia penale, più di proposito si occupa di ciò che noi chiamiamo procedura di quello che di diritto nel vero senso della parola. La prevalenza e la precedenza del diritto addiettivo sul diritto sostantivo (per dirla col Bentham) dipende certo dall'essere la Carolina una redazione di opportunità, come più volte abbiamo detto, e richiesta dalle condizioni peculiari del tempo e del luogo in cui è comparsa.

Nell'antichità e presso i popoli barbari il bisogno di una azione per far valere il diritto era maggiormente sentito del bisogno del diritto stesso (e ne abbiamo prove nei monumenti legislativi che ci restano di quei tempi e di quei popoli), poichè ivi, predominando la forza sulla ragione, era meno importante avere un diritto di quello che avere una azione per farlo valere. Ma queste idee, sotto la cui influenza sono comparse presso i Romani le XII tavole, di cui le prime tre sono dedicate alla procedura, ormai non possono più avere influenza sulla Carolina, comparsa in un tempo ed in una società civile e compilata da giureconsulti che avevano a capo lo Schwarzenberg, del quale lo spirito progressista e la profondità giuridica appare ad ogni passo dell'editto di Carlo V.

(1) *Die Statt-und Landrechte.*

(2) *Vide ius Bavar., der Malefitzprocessordnung*, tit. II, art. 3, in fine.

(3) Meyer, Op. cit., lib. VI, cap. XI.

(4) *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, vol. II, § 72, IV.

(5) Op. cit., loc. cit.

(6) S'intende ai tempi del Meyer, cioè nella prima metà del nostro secolo.

È peraltro degno di nota che su questo rispetto la Carolina non fa un passo innanzi. Le XII tavole, lo abbiamo già detto, stabiliscono prima il diritto delle azioni, poi ciò che poteva farsi valere per via di quelle azioni; il che dipende dalla raffigurazione che il loro legislatore si è fatto del giudizio come di un dramma in cui prima devono porsi in iscena gli attori, e dir loro come debbano agire (procedura); poi indicare la materia di questa loro azione (diritto). Masurio Sabino accetta pienamente questa distribuzione della materia giuridica, e solo Gaio su ciò compie una vera e propria rivoluzione relegando nell'ultimo libro delle sue istituzioni il diritto delle azioni (1). Noi abbiamo fatto un progresso anche maggiore separando addirittura dal codice di diritto (civile o penale) il codice di procedura (civile o penale) e la legge sull'ordinamento giudiziario. La Carolina non ha nulla nella distribuzione della propria materia che accenni a distinzioni di questa sorta; ma ciò, ripeto, dipende certo dal carattere di opportunità dell'*Halssgerichtsordnung* di cui ci intratterremo più innanzi.

29. La lingua nella quale è stata scritta la Carolina, noi riteniamo sia stata la tedesca, come richiedeva la natura della cosa e la consuetudine che da gran tempo era invalsa, trattandosi di proporre leggi nei Comizi (2); e come abbiamo moltissime ragioni per credere. La questione arse nel secolo passato, e non si può negare che moltissimi fossero allora gli indizi per credere il contrario di quanto crediamo noi. E invero, dice il De Manzio (3), pare che latina debba essere l'autentica se fu pubblicata, come dice Giorgio Remo (4), « ut posset in auditoriis legi, doceri, explicari, allegari in foro, judicando sancte observari; ut *quotquot in orbe romano legum studiosi erunt*, hinc maleficiorum puniendorum ordinem discerent, prudentes alios instruerent, et qui potestatem legitime usurpabant et jus gladii exercebant, hic haberent quod vel in reis puniendis vel insontibus absolvendis et quotiescumque de causis capitalibus decernendum fuerit ».

Il Kress, pur concludendo che composta in tedesco deve essere stata per la prima volta la Carolina, conviene che non è opinione insostenibile che, come lo spirito di quella costituzione veniva dal Lazio, così l'autore di essa educato ed invecchiato nell'abitudine di scrivere in latino, l'abbia scritta per la prima volta in in questa lingua. E infatti, aggiunge « pauca morum Germanicorum in tota ordinatione continentur, pleraque e jure civili hausta sunt, in pluribus ad idem jus civile fit remissio; ne quidem vocabula: *Peinlich Peinliche Straffe*, *Peinliche Gerichte*, *Peinliche Gerichtsordnung*, secundum genium linguae patriae exposita sed quoque ultra poenas corporis afflictivas, ad poenam relegationis, infamiae, confiscationis etc., extensa sunt », dal che potrebbe agevolmente supporsi, come crede il Clasen (5), che il *peinlich* non sia stato poi che una cattiva traduzione del latino *criminalis*, perchè se si fosse adoperato di primo acchito il tedesco non si sarebbe usata una parola tanto impropria. Altro indizio è pure che anche al dì d'oggi la costituzione di Carlo V è chiamata ancora in Germania col nome di *Carolina*, nome, come si vede, di origine latina, che peraltro possono avere introdotto gli ampi commenti latini alla detta costituzione. Indizio anche è l'intervallo trascorso dal luglio 1532, epoca in cui fu dall'imperatore concesso ad Ivone Schöffern il privilegio di stampare la Carolina, ed il febbraio 1533, in cui fu stampata per la prima volta in tedesco, poichè questo intervallo potrebbe essere stato necessario per la traduzione dal latino in tedesco; e la supposizione che in latino fosse scritta dapprima la Carolina si rafforza ancora se si pensa che Carlo V, il quale se non è stato redattore materiale della più volte nominata costituzione, almeno a lui doveva essere riserbata una parte direttiva importantissima, perchè se non altro era da lui promulgata l'ordinanza, ed in nome suo pubblicata, conosceva assai male la lingua tedesca; pur tuttavia l'insieme di questi indizi non può smuovere dalla convinzione che in questa lingua essa sia stata redatta, convinzione che nasce spontanea al vedere tutti i progetti della Carolina scritti in tedesco, e specialmente ora, dopo la scoperta dei molti manoscritti fatta dal Güterbock, la questione diviene oziosa.

30. L'importanza della Carolina nella storia del diritto non ha bisogno di essere provata; noi ci tratterremo lungamente sul suo contenuto, e con ciò daremo al lettore la miglior prova di tale importanza. In essa è abbandonato affatto l'antico sistema penale germanico: il diritto penale è un diritto dello Stato; il delitto è una violazione dell'ordine pubblico e non è solo l'offeso che deve chiederne la riparazione, ma è la società intera che è tenuta a chiederne la punizione. E se qualche volta è necessario che l'offeso agisca, perchè senza di ciò non può d'ufficio agire lo Stato, e in ogni circostanza poi l'offeso ha il diritto di chiedere la punizione dell'offensore; in genere, quando anche manchi il reclamo del danneggiato, può la società chiedere al colpevole conto del suo misfatto. Ben è vero che questo sistema è opera di lunghi secoli, e non può dirsi che la rivoluzione sia stata operata dalla Carolina, ma la Carolina consacra quel sistema che ormai la scienza e la coscienza avevano approvato. La Carolina segna un ritorno al diritto romano, ritorno che è sempre stato tanto proficuo per la giustizia e per l'equità. Le massime in essa dettate, nonostante la grande influenza che essa risente del diritto canonico in tutto ciò specialmente che concerne la procedura, sono per la maggior parte insegnamenti o frutto degli insegnamenti di quei grandi maestri che sono i giureconsulti romani, i quali non è poi vero che abbiano fatto tanto male al diritto penale quanto bene hanno fatto pel diritto civile, come da non molto è stato detto.

Noi daremo un saggio di confronto delle leggi dell'imperatore Carlo V colle sanzioni della legislazione giustinianea, specialmente per ciò che riguarda il diritto sostantivo, il quale servirà a provare il nostro asserto. La Carolina infine, diremo col Meyer (6), distrusse gli ultimi avanzi della procedura degli antichi Germani, consacrò l'autorità del gius romano, l'istruzione segreta presa dal diritto canonico, la tortura, e (riforma questa più importante forse di tutte e che doveva essere conseguenza di una giurisprudenza contraria agli usi locali, usi che molti tribunali erano per legge costretti ad osservare) stabilì l'obbligo di consultare nelle fattispecie difficili i tribunali superiori, le università ed i giureconsulti. Essa poi mirò ad unificare le regole da seguirsi in Germania riguardo gli affari penali, tolse innumerevoli

(1) Cfr. Gaio, Istit., I: *Omne jus quo utimur vel ad personas vel ad res vel ad actiones pertinet.*

(2) Kress, *Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V imperatoris.* Pref., § XXIV.

(3) Op. cit., vol. IV, lib. VI, cap. XI.

(4) *Comm. rationalis in Carolinam sanctionem criminal.*, p. 8.

(5) *Nemesis Carolina*, § 6.

(6) *Commentatio*, p. 30.

abusi ed impedì ingiustizie senza fine che commettevansi alla chiara luce del sole.

La nostra ordinanza peraltro ha in mezzo ai suoi pregi molti difetti, non possiamo negarlo. Ammette la tortura come mezzo di strappare la confessione all'accusato, pur riconoscendo che può il dolore strappare agli imputati confessioni non conformi alla verità; dà agli indizi ed alle prove una valutazione aritmetica, seguendo in ciò la giurisprudenza di quel tempo, in cui, essendosi imparato a disperare del buon senso e della coscienza dei giudici, non si voleva lasciare all'arbitrio loro la decisione di affari di tanta entità come erano gli affari penali. Conseguenze di ciò furono innumerevoli assurdi e molte ingiustizie. Poichè un accusato, sul quale pesavano i carichi più gravi senza che fosse provata la sua reità, poteva essere condannato ad una pena straordinaria proporzionata all'importanza del delitto supposto ed al numero delle prove che aveva a suo scarico, come se avesse potuto esistere uno stato intermedio fra il delitto e l'innocenza (1). Questa strana teoria ha peraltro avuto una scuola di giureconsulti in Germania che l'ha coltivata e strenuamente sostenuta.

31. La Carolina comincia con un decreto di Carlo V che la promulga, il qual decreto contiene le ragioni per cui l'imperatore ha fatto redigere l'editto seguente, e dà ad esso la forza della obbligatorietà. Questo decreto è così concepito:

« Noi Carlo V, per la grazia di Dio imperatore dei Romani sempre Augusto, re di Germania, di Castiglia, di Aragona, ecc.

« Rendiamo noto che gli elettori, principi e gli altri Stati del santo Impero ci hanno fatto conoscere che la maggior parte delle cariche della magistratura dell'Impero Romano in Germania si trova da tempo considerevole rivestita da persone del tutto non intelligenti e per nulla versate nelle leggi imperiali. Da ciò deriva che nel maggior numero dei casi si agisce contro tutte le regole della equità e del buon dritto, sia tormentando o condannando gli innocenti, sia lasciando liberi e salvi i rei, il che proviene da pratiche irregolari e dannose in pregiudizio dell'accusa ed a danno del pubblico benessere. E finchè le provincie di Germania dovranno deplorare questi abusi, che la lunghezza del tempo ha già fortificato, non si potrà sperare di vedere i tribunali criminali (nel maggior numero dei casi) provvisti di persone istruite e pratiche delle leggi. Abbiamo quindi insieme cogli elettori, i principi e gli Stati ordinato di nostro moto proprio a taluno noto per la sapienza sua e per la sua esperienza, di compilare articoli in forma di ordinanza, secondo le norme della quale si possa, nel modo più conveniente, procedere negli affari penali in modo da soddisfare ai doveri della giustizia e dell'equità.

« Abbiam voluto che il detto regolamento fosse reso pubblico, affinchè tutti ed ognuno dei nostri sudditi e degli abitanti dell'Impero fosse in istato di conformarsi per l'avvenire nella procedura penale alle leggi della giustizia, della equità ed alle consuetudini lodevoli confermate nella presente Ordinanza, e non dubitiamo punto che tutti quelli che sono addetti all'amministrazione della giustizia non vogliano uniformarvisi senz'altro sperandone la ricompensa dall'Onnipossente. Noi non intendiamo peraltro di attentare in alcun modo colle presenti disposizioni al diritto degli elettori, principi e stati, per quanto riguarda le loro antiche nazionali consuetudini conformi alla giustizia ed alla equità ».

32. Seguono questo decreto 219 articoli, nei quali, come abbiamo già notato, ciò che si riferisce alla procedura ha maggiore estensione di quanto riguarda il diritto subiettivo. Infatti trattasi di procedura dall'articolo 1° all'art. 103, tolto peraltro l'art. 68 che parla per incidenza della falsa testimonianza e della pena meritata dai falsi testimoni. Gli articoli 104 e 180 si occupano di diritto penale (e noi faremo in seguito la distinzione per ciò che appartiene alla parte speciale od alla parte generale del diritto di punire) e gli altri dal 181 al 219 si occupano di nuovo di procedura.

Capo II. — Sistema penale.

33. Venendo a parlare più particolarmente del contenuto della costituzione dell'imperatore Carlo V, di cui ci occupiamo, dobbiamo prima di ogni altra cosa tenere distinte le disposizioni che riguardano il processo da quelle che riguardano il diritto. — E primieramente ci occuperemo del diritto. Su di che non esitiamo a dire che, quantunque sia eccessivo il rigore delle pene, in tutto il sistema penale della Carolina peraltro spira un'aura di progresso e si sentono in esso le due influenze congiunte del tempo e dello spirito di Schwarzenberg, in modo però che, come dice il Berner (2), si deve attribuire al tempo tutto quello che di crudele e di illiberale in genere trovasi nella costituzione che stiamo studiando, e devesi invece attribuire al genio di Schwarzenberg tutto quanto di bello e di provvido in essa compare.

§ 1. — *Parte generale.*

34. *A*) *Del reato.* — Un grande progresso segna la Carolina sulle legislazioni penali precedenti, inquantochè ha molto riguardo alle circostanze tutte che accompagnano il delitto. Moltissimi articoli vi sono in essa che provano questa nostra asserzione. Gli articoli 174 e 175, per quello che riguarda il furto delle cose sacre commesso nei luoghi santi, sanciscono che in genere la pena debba essere proporzionata alle circostanze concomitanti il reato, come in modo più particolareggiato è poi stabilito pel furto delle cose private, solo fatto osservazione che con maggiore severità deve punirsi il furto di quelle; vale a dire devesi considerare se il furto in una chiesa è stato commesso di notte con scalata o rottura di serrande od altro, quando però si tratti di cose sacre di poco valore, come di cera o di salviette, perchè per le cose sacre di grande valore in ogni modo la pena capitale deve applicarsi senza riguardo a circostanze. In ogni caso peraltro, sia di poco o di molto valore la cosa sacra rubata, deve aversi in considerazione se il reato è stato commesso in tempo di carestia e sopratutto deve porsi mente alla età ed al grado d'intelligenza del reo; poichè l'età giovane e l'imbecillità diminuiscono di assai la responsabilità penale. Del resto per qualsiasi delitto è stabilito all'articolo 179 che l'età giovane sia una circostanza attenuante alla quale debba aversi particolare riguardo. L'art. 164 poi riguarda le circostanze concomitanti il furto comune, ed è così concepito: « Il ladro o la ladra, che saranno al disotto dell'età dei 14 anni, non potranno essere condannati alla pena di morte senza una ragione particolare, ma saranno condannati ad una pena corporale. Tuttavia, se il ladro si avvicina al suo quattordicesimo

(1) Cfr. Meyer, loc. cit.

(2) *Trattato di diritto penale.*

anno di età ed il furto è stato piuttosto considerevole e tale che vi si trovassero circostanze aggravanti accompagnate da forte danno, in modo che la malizia abbia supplito alla mancanza d'età, i giudici, prima di dar la sentenza, ricorreranno al consiglio di giurisperiti per sapere se questo giovane ladro debba essere punito o pecuniariamente o corporalmente o nel capo ». Questo articolo è molto caratteristico e dà un'idea dell'importanza che l'autore della Carolina poneva in tutte le sfumature delle circostanze concomitanti il reato. — Anche pel furto comune devesi aver riguardo se è commesso in tempo di grande carestia ed il reo è stato spinto dalla fame (art. 166).

35. Più degna di nota è l'attenuante stabilita dall'articolo 165 per colui che ruba cose appartenenti ad una eredità ch'egli deve in seguito adire. Il testo dell'articolo è il seguente: « Se alcuno, per malizia o per imprudenza, si appropria in segreto beni di cui egli sarebbe l'erede più prossimo, o nei casi di furto fra marito e moglie, quando avvenga che la parte danneggiata sporga querela contro il reo, i giudici dopo aver ben chiarite le circostanze di fatto ricorreranno al responso dei giurisperiti nel modo che sarà indicato alla fine di questa Ordinanza (art. 219), per sapere quello che è giusto in tali circostanze, e dovranno conformare la loro sentenza a questo responso, poichè in detti casi i giudici non devono punto agire d'ufficio nè per l'accusa nè per la punizione ». Ed infatti per questi casi c'era proprio il bisogno di ricorrere ai giurisprudenti, ed in questo modo concludono tutti i commentatori della Carolina, fra i quali pure sorge grande contesa sul modo nel quale debba intendersi la predetta disposizione. Essi sono d'accordo che l'autore della Carolina non ha punto avuto intenzione di applicare la massima di Paolo (1): « Si rem hereditariam ignorans in ea causa esse subripuisti, furtum te facere? Respondit Paulus: Rei hereditariae furtum non fit, sicut nec ejus quae sine domina est: et nihil mutat existimatio subripientis ». Il Kress (2) esclude assolutamente che la Carolina accetti la massima di diritto romano: « Jacentis hereditatis non est possessor, ergo nec furtum ». Infatti egli nega che l'eredità giacente sia una *res nullius*, o almeno sostiene che non è nello spirito del diritto germanico di considerarla tale. Dice che il concetto che il mancare l'adizione alla eredità ed essere questa eredità giacente possa giovare al ladro, è un concetto che sarà forse metafisico, ma non è giuridico e non conforme all'equità naturale; che in ogni modo poi l'avere apertamente dichiarato che l'essere il furto caduto su cose appartenenti ad una eredità giacente è una attenuante valutabile (ed anche valutabile in diverso modo, secondo le circostanze di fatto) per l'erede più prossimo, esclude assolutamente che possa essere una attenuante per l'estraneo sottrattore. Piuttosto può avere avuto influenza la massima stabilita dall'imperatore Antonino (3): « Expilatae hereditatis crimen frustra coheredi intenditur, cum judicio familiae erciscundae indemnitati eius prospiciatur », e l'altra sancita da Gordiano (4): « Adversus uxorem (quae socia rei humanae atque divinae domus suscipitur) mariti diem suum functi successores, expilatae hereditatis crimen intendere non possunt. Et ideo res quas per eamdem abesse quereris, competenti in rem actione, vel si dolo malo fecerit, quominus res mobiles possideret ad exhibendum persequere. Fructus autem rerum, quas mala fide tenuit, licet expilatae hereditatis non teneatur crimine, suos non facit, sed extantes quidem vindicati, consumtos vero condici posse procul dubio est ». Nè in tutta l'estensione è accettata la teorica del diritto romano, nemmeno da questo punto di vista.

L'azione da intentarsi contro l'espilatore di cose ereditarie non è azione puramente civile come in diritto romano, è una vera e propria azione penale, e la qualità delle cose sottratte e della persona sottraente non è che una attenuante; attenuante che, come già si è detto, ha diversa valutazione secondo le circostanze e che produce effetti tanto per la procedura da seguirsi nella introduzione del giudizio quanto sulla severità della sentenza da proferirsi, e fa sì che nemmeno il sottrattore debba chiamarsi ladro (*Dieb*), nè il reato furto (*Diebstahl*), ma che s'intitoli piuttosto l'articolo in questo modo: « Se avvenga che qualcuno *tolga segretamente* qualche cosa dai beni di cui egli è uno degli eredi più prossimi » (*So iemand von Güthern deren er ein nächster Erbe ist* HEIMLICH ETWAS NIMBT).

36. Per l'omicidio pure vi sono circostanze attenuanti che la Carolina all'art. 138 riconosce. Infatti, dopo che ha sancita all'articolo precedente la pena di morte per il detto delitto in genere, soggiunge all'articolo citato: « Accadono talvolta omicidi pei quali coloro che li hanno commessi si trovano per buone ragioni esenti da ogni sanzione penale e civile. Affinchè dunque i giudici preposti alle giurisdizioni criminali, poco versati nelle leggi, sappiano come contenersi in tali casi con maggiore giustizia, e perchè fatta luce essi non debbano opprimere gli innocenti, troveranno regole in appresso stabilite riguardo gli omicidi scusabili ». Queste circostanze attenuanti sono enumerate dai commentatori come segue: α) *moderamen inculpatae tutelae;* β) *improvvisa necessitas;* γ) *imprudentia vel casus;* δ) *deficiens laesionis lethalitas;* ε) *incertitudo homicidae;* ζ) *defensio honoris, bonorum, amicorum et si quae alia aeque judici sufficientia videntur.*

37. α) Era dunque ammessa come giustificazione completa dell'omicidio la legittima difesa, peraltro usata *cum moderamine inculpatae tutelae;* e ciò è stabilito all'art. 139. L'articolo seguente spiega ciò che debba intendersi per legittima difesa in questi termini: « Colui che è inseguito, attaccato o colpito con armi micidiali, e che non potrà fuggire senza danno della propria persona, della propria vita o del proprio onore, può, senza incorrere in alcuna pena, garantire la persona e la vita con una difesa legittima, e non diviene punto reprensibile se per tal modo egli uccide l'aggressore. E tenendosi sulla difesa, non è neppure obbligato ad aspettare di aver ricevuto un colpo, e ciò nonostante tutte le leggi scritte o costumanze a questa disposizione contrarie ».

I commentatori, spiegando anche maggiormente il concetto della legge, ammettono quattro estremi alla legittima difesa: 1° *in praesenti imminens violentia et periculosa aggressio per verba*, vale a dire che vi sia reale attacco od insulto in modo che l'uno non possa in alcun modo uscirne incolume senza uccidere l'avversario, ed in questo caso è anche permesso non aspettare che l'altro abbia tirato il primo colpo; 2° *ut non possit aggressor leniori via in ordinem redigi*, cioè bisogna che l'assalito abbia già esaurito ogni mezzo per sottrarsi all'assalto, chè se egli avesse potuto fuggire e in tal modo salvarsi, egli, uccidendo l'aggressore, oltrepasserebbe i confini di una giusta difesa, e meriterebbe

(1) Dig., lib. XLVII, tit. XIX, l. 6.
(2) Op. cit., art. CLXV.
(3) Cod., lib. III, tit. XXXVI, l. 3.
(4) Cod., lib. IX, tit. XXXII, l. 4.

una pena, sebbene assolutamente non meriti la pena dell'omicidio: tuttavia, se si trattasse di gentiluomini o di uomini d'arme, allora, poichè la fuga vorrebbe dire per loro perdita dell'onore, non saranno colpevoli anche se affronteranno l'aggressore e lo uccideranno, quantunque fuggendo avessero potuto evitare l'effusione del sangue: la stessa cosa è di una giovinetta o di una donna onesta, le quali possono uccidere colui che vuol fare loro violenza, per non patire la violenza stessa; come anche un padre può uccidere colui che tenta di stuprargli la figlia, quando non veda nessun altro mezzo per salvare l'onore alla fanciulla fuor di quello di ucciderne il violatore; 3° *ut defensio non degeneret in vindictam*, come nel caso che uno dopo essere stato violentemente attaccato da un altro in modo che la sua vita fosse stata in pericolo, poi fosse riuscito ad atterrare e disarmare l'aggressore: in questo caso e anche nell'altro che persone sopravvenute abbiano posto l'aggressore nella impossibilità di nuocere, se l'aggredito alla sua volta inferocisce ed uccide l'avversario, commette un vero e proprio omicidio senza attenuanti; 4° *ut invasus non irritaverit in praesenti invasorem ad invadendum:* è questo il caso contemplato dall'art. 142, che è concepito in questi termini: « Quando l'accusatore sarà convenuto e non potrà negare il primo attacco mortale o la violenza sulla quale è basata la legittima difesa, come si è detto, e d'altra parte sosterrà che l'omicida non ha punto usato di una difesa legittima scusabile, perchè il morto avrebbe avuto delle forti ragioni per assalire l'accusato, vale a dire perchè egli lo avrebbe violentato ed arrestato per averlo trovato in flagrante adulterio colla propria moglie, o in concubito colla figlia, o nell'atto di commettere qualche azione incriminabile e punibile; o che sarebbe stato dovere del morto di arrestare colui che è accusato di omicidio, e che quindi per ciò sarebbe stato obbligato di minacciarlo a mano armata e di forzarlo, per cui egli si sarebbe servito d'un mezzo lecito; o quando l'accusatore allegherà che l'omicida accusato non ha punto usato di una difesa necessaria, perchè egli aveva già atterrato l'avversario e ne era già divenuto padrone, e non gli era più mestieri di usare della violenza; o quando dirà che, avendo il morto ceduto dopo la prima violenza fatta, l'omicida l'ha inseguito di suo pieno consentimento, senza esservi costretto, e l'ha ucciso soltanto mentre l'inseguiva; e nello stesso modo quando sarà asserito che l'omicida avrebbe potuto facilmente, e senza danno della propria persona e della sua vita e dell'onore, sfuggire dalle mani dell'aggressore, e che per questa ragione l'omicida non ha potuto agire nella vista d'una difesa necessaria, e che la sua azione accompagnata da malizia deve essere punita criminalmente; tal sorta di allegazioni ed altre di tale natura, nel caso che sia avverato che il morto è stato il primo aggressore, come è detto di sopra, debbono essere provate dall'accusatore se vuole ottenere il suo intento ».

38. Del resto è obbligato sempre in ogni caso l'accusato a provare lui che l'uccisione è avvenuta per legittima difesa: la prova è tutta a suo carico, ed in mancanza di prove per l'art. 141 egli è ritenuto colpevole. E tutto quello che a questo riguardo è sancito nella Carolina e tolto dal diritto romano, poichè l'imperatore Gordiano nell'anno 244 stabilì che « is qui aggressorem vel quemcumque alium in dubio vitae discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet » (1); e prima ancora Antonino nell'anno 216: « qui PROBAVERIT non occidendi animo hominem a se percussum esse, remissa omicidii poena, secundum disciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedat. Ceterum ea, quae ex improviso casu potius quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxae imputantur » (2).

39. Nel caso, quindi, che il fatto sia successo senza testimoni e che non si possa in alcun modo provare all'evidenza la legittima difesa allora si applicava l'articolo 143 così concepito: « Quando colui che ha ucciso un altro senza essere veduto da nessuno, vorrà a sua giustificazione allegare la legittima difesa contro il proprio accusatore, in questo caso si deve aver riguardo alla fama goduta dall'uno e dall'altro, il luogo dove l'omicidio è stato commesso, le ferite e le armi che si saranno trovate su ciascuno dei contendenti, quali passi si sono fatti da una parte e dall'altra prima e dopo l'azione; se per la condotta passata l'uno di essi abbia potuto avere maggiori ragioni, motivi od interessi dell'altro per uccidere l'avversario o per fargli violenza nel luogo dove è avvenuta l'azione. Un giudice illuminato potrà conoscere da queste circostanze s'egli debba prestar fede alla legittima difesa allegata, la presunzione di una tale difesa in un fatto conosciuto non potendo aver luogo se non quando le ragioni sulle quali è fondata siano buone, forti e costanti. Le presunzioni stabilite a giustificazione dell'omicida ed a svantaggio del morto, potranno essere abbastanza buone e forti a che la sua legittima difesa divenga credibile. Non è possibile che tutte le circostanze concernenti questa materia possano essere chiarite a fondo ed in modo da farle palesi a chiunque; ma è necessario osservare che in questo caso l'accusato è tenuto a fornire le prove di tutte le presunzioni di cui s'è parlato poco prima, e che dal suo lato l'accusatore deve essere sentito per la controprova. Nei dubbi ben fondati sul caso presente i giudizi debbono essere necessariamente preceduti dal consulto delle persone di legge, sul rapporto che loro si farà di tutte le circostanze; questo caso potendo essere soggetto a molti dubbi ed a molte distinzioni sia in favore che contro all'ammissione della legittima difesa ». I commentatori si sono poi dati attorno per ricercare il modo nel quale il giudice doveva regolarsi nel caso che nessuno degli indizi accennati dalla legge potesse in modo soddisfacente accertarsi, e perdurasse l'accusato ad asserire che, s'egli aveva ucciso l'avversario, ciò aveva fatto spinto dal bisogno urgente della difesa personale. Non era permesso di condannare a morte l'accusato che negava: il sistema processuale della Carolina voleva, come vedremo più ampiamente, che nessuno potesse essere condannato a morte se non convinto del delitto, ed il giudice doveva trovare ogni modo per persuadere il reo negante ch'egli realmente aveva commesso il reato. E quindi si domanda il Kress (3) in tal caso « an absolvendus, an ad jusiurandum admittendus eiusmodi occisor? Sane neutrum videtur », si risponde egli: « Nec enim simplici assertioni hominis nequam, nisi bonas et praegnantes conjecturas alleget et demonstret, credendum est, nec jusiurandi religio adhiberi potest contra eum qui vix religionem agnoscit. Itaque nihil aliud quam eculeus restare videtur ». Ma della tortura come mezzo di prova ammesso dalla Carolina parleremo più avanti.

40. Molto difficile riusciva a provare la legittima

(1) Cod., lib. IX, tit. XVI, l. 2.
(2) *Ibid.*, l. 1.

(3) Op. cit., all'art. 143.

difesa nel caso dell'uccisione di una donna, poichè, come dice l'art. 144, « non è molto facile che una donna sia in caso di obbligare un uomo all'estremo di ucciderla per poter salvare sè stesso ». Peraltro la legge, riconoscendo che una donna furiosa possa costringere un uomo debole agli estremi, specialmente se essa trovasi munita d'armi micidiali ed egli al contrario non possiede che armi deboli, impone che il giudice debba osservare la condizione dell'uomo e della donna e le armi usate nella lotta, e decidere dopo aver consultato sulle circostanze di fatto gli uomini di legge.

41. β) Il secondo caso in cui l'omicida non è penalmente responsabile del suo reato è segnato all'art. 145, che poi non è se non una parafrasi della sentenza di Paolo (1): « Qui, cum aliter tueri se non possunt, damni culpam dederint innoxii sunt. Vim enim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt. Sed si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed praetereuntem percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim solum qui vim infert, ferire conceditur: et hoc si tuendi dumtaxat non etiam ulciscendi causa factum sit ». Infatti l'art. 145 dice: « Colui che per legittima difesa (e che sia così deve essere provato dalla giustizia) avrà attentato ed ucciso contro sua volontà un altro che non ha nulla che fare nella contesa, non dovrà subire pena alcuna ». Al che i commentatori aggiungono che, secondo la sentenza superiormente riportata di Paolo, l'uccisore ha nondimeno l'obbligo di risarcire il danno causato.

42. γ) Vien la terza circostanza attenuante dell'omicidio: *imprudentia vel casus* di cui si occupa l'art. 146 così espresso: « Colui che farà un'opera permessa in un luogo dove l'uso gli permette di farlo, e per caso fortuito e contro sua volontà gli succede che alcuno sia ucciso in causa del detto lavoro, sarà esente da pena per diverse ragioni che tutte qui è impossibile riportare, e per maggiore intelligenza porteremo i seguenti esempi: un barbiere, mentre rade alcuno nella sua bottega, luogo destinato a questo lavoro, se avviene che sia colpito o spinto da un terzo in modo che per questo movimento involontario tagli la gola a quello ch'egli rade: un uomo, sparando l'archibugio nel luogo che è assegnato all'esercizio del tiro, e verso il bersaglio, se per caso uccide qualcuno che per combinazione e contro la volontà di lui si gettasse a portata del tiro, o perchè il colpo fosse partito prima che egli avesse spianato l'arma; questi due casi fortuiti sono esenti da colpa. Ma se pel contrario questo barbiere si fosse posto in capo di tonder la barba nella strada o in altro luogo straordinario; se il tiratore scaricasse l'arma in un luogo dove devesi presumere che passi della gente, o maneggiasse l'arma stessa imprudentemente e senza previdenza in modo che così qualcuno venisse ad essere ucciso, l'uno e l'altro sarebbero colpevoli dell'accidente successo. Tuttavia in questi casi d'omicidio causati da leggerezza e da imprudenza, contro l'intenzione dell'agente, si deve usare maggior clemenza che negli altri casi in cui la malizia e la volontà hanno avuto parte. I giudici che saranno obbligati a pronunciare in queste occasioni consulteranno gli uomini di legge sulla pena da infliggere. Gli esempi che sono ora proposti sono sufficienti a distinguere un omicidio commesso fortuitamente e scusabile negli altri casi che qui non abbiamo citati. Noi li abbiamo riportati nell'intenzione di far conoscere lo spirito della legge a quelli che vi sono poco versati, presentandosi tali casi spesso ed essendo qualche volta discordi nei loro giudizi le persone istruite. Vi sono peraltro molte altre distinzioni delicatissime da farsi in tali casi, distinzioni di cui non si potrebbero qui dare schiarimenti dettagliati a tutti quelli che compongono i tribunali criminali; e perciò i giudici, presentandosi loro tali casi, allorchè si tratterà di pronunciare la pena, non debbono punto rigettare il consiglio dei giurisperiti, ma anzi debbono starvi molto attaccati ». Abbiamo riportato per intiero quest'articolo, non solo perchè è molto profondo ed importante, ma anche perchè è caratteristico e serve a dare un'idea del modo con cui è compilata la Carolina. Il principio in questo articolo consacrato è sempre quello dell'imperatore Adriano, che *in maleficiis voluntas spectatur non exitus*.

43. δ) *Deficiens laesionis lethalitas.* — L'art. 147 stabilisce: « Quando alcuno è stato colpito e dopo qualche tempo muore, e divien dubbio se i colpi ricevuti abbiano causato la sua morte o meno; in questo caso si produrranno testimonianze convenienti da una parte e dall'altra, come è stato detto a riguardo delle prove » (noi delle prove parleremo più innanzi) « e specialmente persone dotte nella chirurgia, ed altre persone che abbiano conoscenza del modo con cui si è comportato il morto dopo essere stato colpito, le quali persone indicheranno l'intervallo di tempo passato fra il ferimento e la morte, e quindi i giudici debbono in tal sorta di giudizi ricorrere al consiglio dei prudenti, nel modo che sarà detto alla fine della presente Ordinanza ». Molte questioni lascia insolute quest'articolo, rimandando come sempre nei singoli casi al responso dei prudenti. E prima di tutto non dice *l'intervallo di tempo che deve passare fra il ferimento e la morte*, perchè possa ammettersi la *vulneris lethalitas*. Lo Specchio sassone ammetteva che, se la morte avveniva entro tre giorni dal ferimento, la ferita dovesse considerarsi letale. Altre costituzioni germaniche ammettevano che questo intervallo fra ferimento e morte dovesse essere di cinque giorni. Questo termine parve anche troppo breve ai commentatori della Carolina, e lo Stefano (2) dice che, se il ferito *quadraginta dies supervixerit, non praesumitur mortuus ex vulnere*. Altra questione fra le altre è quella sollevatasi intorno al modo con cui i periti medici o chirurgi potessero accertarsi della gravità delle ferite. Ma per me la questione è troncata dall'art. 149 che dice: « Ed affine di pervenire all'esame ed alla conoscenza sufficiente delle differenti ferite nei casi sopradetti, cose che non potrebbero più aversi dopo il seppellimento del cadavere, il giudice accompagnato da due assessori, dal cancelliere e da uno o più chirurgi ai quali si farà prestare un giuramento all'uopo, deve ispezionare con cura il cadavere prima che sia sepolto e fare stendere esattamente un verbale della visita delle ferite, delle percosse, delle contusioni che in esso si troveranno ».

Su questa visita al cadavere il Kress ha le seguenti parole (3): « Unde medicum cum chirurgo re integra ad inspiciendum cadaver advocare utique praestat, ne vel cum conscientiae scrupulo inquisitus ad mortem damnetur, vel defensoris artificio pro merito supplici subtrahatur. Quod intendisse videtur rex Borussorum (4) ubi peritum medicum cum chirurgo sub poena amittendae jurisdictionis, consulere jubet, quoties homo occisus reperiatur. Id quoque scabini Lysienses expetunt ab Electore suo, ut omnis disputationis vel querelae evitandae causa, lege universali poenalique sanctione,

(1) Dig., lib. IX, tit. II, l. 45, § 4.

(2) *Caroli V Constitutiones publicorum judicior.*, ad art. CXLVII.

(3) Op. cit., art. CXLVII.

(4) *Nov. ordin. crimin.*, c. III, § 9.

inspectionem cadaveris utique corroborare atque confirmare velit ». In ogni modo poi per la *lethalitas vulneris* occorrevano i seguenti estremi: 1) *partis nobilitatem;* 2) *vulneris magnitudinem et profunditatem;* 3) *impossibilitatem applicandi remedia;* 4) *symptomata graviora et periclitantis vitae brevitatem* (1).

44. ι) *Incertitudo homicidae.* — L'art. 148 considera il caso in cui alcuni si siano messi d'accordo per uccidere un altro, e che, assalitolo, lo abbiano colpito a morte. Saranno puniti quali omicidi tutti quelli che avranno recato al morto colpi mortali; e nel caso che sia incerto quale dei colpi sia stato mortale, tutti quelli che hanno percosso la vittima o forte o debolmente, tutti senza distinzione debbono essere condannati a morte. Ma se vi sono state persone assistenti al fatto, ausiliatori ed anche autori principali pei quali sia incerto se abbiano posto le mani sull'ucciso, allora deve il giudice diligentemente raccogliere le peculiari circostanze e rivolgersi per la sentenza da proferirsi al consiglio dei giurisprudenti.

In tali casi, secondo quel che dice il Vogel (2), la via per giungere alla verità era, secondo i giureconsulti, di mettere tutti alla tortura, quando però per le circostanze che accompagnano il fatto è presumibile che essi sappiano chi fra loro abbia dato il colpo mortale. Ma altra cosa sarebbe se l'azione fosse avvenuta nelle tenebre ed in tanta confusione che gli stessi complici probabilmente non conoscessero il vero autore del colpo mortale, nel qual caso, dice sempre lo stesso Vogel, sarebbe imprudente e dannoso impiegare la via della tortura, perchè potrebbe essere che i dolori della tortura facessero confessare a qualcuno di loro d'aver portato il colpo mortale, sebbene l'autore della morte della vittima non fosse stato proprio lui; e per questo modo si avrebbe ad avere una confessione non sincera. In questo caso di dubbio dovevasi ricorrere all'espediente di applicare una pena arbitraria per tutti inferiore a quella che si sarebbero meritata.

Notiamo poi, sebbene non sia questo il luogo di parlare della prova, che i giureconsulti, mentre capivano che in questo caso il dolore della tortura poteva strappare una confessione non vera, credevano poi in buona fede che negli altri casi la tortura stessa fosse un ottimo mezzo per scoprire la verità.

45. ζ) Altre circostanze attenuanti sono enumerate nell'art. 150. « Vi sono molti altri omicidi di cui le cause tolgono ogni responsabilità, purchè peraltro le dette ragioni siano impiegate giustamente e regolarmente. Per esempio sono esenti da pena: colui che uccidesse un altro nel punto che lo trova in adulterio colla propria moglie o in concubito colla propria figlia, come è detto all'art. 121 a proposito dell'adulterio; colui che uccidesse un uomo per salvare il corpo, la vita o i beni d'un altro; coloro che sono privi dell'uso della ragione; colui che, incaricato di arrestare un altro il quale opponga a ciò resistenza, nel fargli violenza per adempiere il mandato lo uccida; colui che uccide un altro che egli trovi la notte in casa propria; come colui che uccide un uomo che si trovi avere in casa un animale feroce, dal quale qualcuno sia stato ucciso, sebbene in esso animale prima di detta uccisione non si fosse mai notato un tal vizio, come è detto più sopra all'art. 136 ». Fino pel diritto decemvirale il marito poteva uccidere l'adultero trovato in flagranza di delitto, ed in diritto romano posteriore abbiamo due sentenze che s'accordano perfettamente colla disposizione della Carolina; la prima di Papiniano: *Patri datur jus occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet* (3), la seconda di Macero: *Marito quoque adulterum uxoris occidere permittitur* (4). In ogni caso poi i commentatori dicono che la *deprehensio fieri debet in actu adulterii, aut certe actu proximo, aut in colloquio suspecto ter in scriptis prohibito* (5), pel che dovevasi applicare la Novella 117, cap. 15: « His quoque etiam illud adjicimus, ut si quis forsan suspicatur aliquem velle suae uxoris illudere castitati, et contestationes ei ex scripto tres destinaverit, habentes testimonia trium virorum fide dignorum; et post has tres ex scripto contestationes invenerit eum convenientem suae uxori, si quidem in sua domo, aut ipsius uxoris aut in propinia, aut in suburbanis, esse licentiam marito propriis manibus talem perimere nullum periculum ex hoc formidanti ». Ed anche per ciò che riguarda l'uccisione del ladro osservavansi le regole dettate da Gaio (6): « Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testificetur: interdiu autem deprehensum ita permittit occidere si is se telo defendat: ut tamen aeque cum clamore testificetur (7) »; e da Ulpiano: « Si metu quis mortis furem occiderit, non dubitatur quia lege Aquilia non teneatur. Sin autem cum possit adprehendere maluit occidere, magis est ut injuria fecisse videatur: ergo et Cornelia tenebitur (8). Furem nocturnum si quis occiderit ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit ».

46. Sulle circostanze aggravanti il reato ci limiteremo soltanto a notare quello che è sancito all'art. 163, che cioè nel concorso di più circostanze aggravanti, nell'applicare la pena devesi aver riguardo alla circostanza che più l'aggrava, seguendo la massima che *poena maior absorbet minorem.* Diremo piuttosto qualche cosa della recidiva come trovasi regolata nella Carolina, poichè la circostanza della recidiva, la quale non aggrava il reato, aggrava bensì la condizione del reo per rispetto alla pena. Infatti l'articolo 161 stabilisce che la pena del furto semplice, di cui parleremo più innanzi e che è molto mite, poichè consiste nel pagamento del doppio del prezzo della cosa rubata, o, nel caso che il ladro non abbia mezzo di pagare questa pena pecuniaria, nel carcere per qualche tempo, diventi per il ladro recidivo la gogna e la fustigazione. E, secondo l'articolo 162, « colui che, avendo rubato per la terza volta, sarà preso, questo triplice furto, bene verificato, secondo quello che è prescritto in questa Costituzione per la scoperta della verità, sarà tenuto per un ladro famoso, e non essendo certo meno colpevole di colui che ha usato violenza, sarà condannato a morte; e se è un uomo sarà impiccato e strangolato, e se è una donna sarà precipitata nell'acqua, o condannata ad altro genere di supplizio secondo l'usanza di ciascun paese ». Su di che i dottori hanno avuta seria discussione, poichè taluno ha detto che oltre alla recidiva pura e semplice, bisognava che constasse *de inemendabilitate.* Questo peraltro, come è riconosciuto da altri, non appare nè dallo spirito nè dalla lettera della legge.

(1) Welsch, p. 28; Kress, loc. cit., § 2.

(2) *Commento alla Carolina unito alla sua traduzione francese ad uso del Consiglio di guerra delle guardie svizzere.*

(3) Dig., lib. XLVIII, tit. V, l. 20.

(4) Ibid., l. 24.

(5) Kress, Op. cit., art. CXLII.

(6) Id., id., art. CL.

(7) Dig., lib. IX, tit. II, l. 4, § 1.

(8) Ibid., l. 5.

47. Passando ora a parlare delle contingenze del reato, diremo alcunchè sul tentativo (*unterstandene Missethat*) o meglio sul reato mancato, poichè appunto di questo soltanto trattasi nella Carolina, come vedremo, e sul concorso di più rei secondo le disposizioni della costituzione di cui trattiamo.

L'art. 178 sancisce: « Colui che avrà tentato di commettere un delitto, ed avrà condotto a termine qualche azione atta a che egli potesse giungere all'esecuzione del sopradetto delitto, sebbene per altre ragioni indipendenti dalla sua volontà egli sia stato impedito, la sua malizia, la quale, ripetiamo, ha pur avuto qualche effetto, deve essere punita; ma il rigore deve essere maggiore o minore secondo i casi, avuto riguardo alle circostanze che hanno accompagnato il fatto ed alla natura del fatto stesso. E per questo i giudici debbono chiedere consiglio, come si dirà in seguito, per determinarsi ad applicare una pena corporale oppure la pena di morte ». Il reato che in questo articolo si considera, è mancato e non tentato perchè tutti gli atti dipendenti dalla volontà del reo sono stati commessi (1). Il Kress stabilisce come estremi del delitto mancato di cui sopra, ch'egli chiama *conatus: a*) *cogitatio de crimine; b*) *praeparatio mediorum; c*) *aggressio operis; d*) *consumatio criminis* (2); ed aggiunge poi: « Sive a laedendo, sive ab hujus amico, sive a casu fortuito, sive a terrore panico, sive ab ipsis facti circumstantiis, impedimentum procedat, non interest. Sufficit enim quod non propriae delictum commissuri voluntati temperamentum vel abstinentia debeatur » (3).

Per la pena del delitto mancato seguivansi presso a poco le seguenti regole, secondo quello che sappiamo dai commentatori (4): 1° *Conatus in delictis levioribus non punitur;* 2° *Conatus punitur ipso crimine mitius*. Eccettuati i *crimina atrocissima; a*) *crimen laesae majestatis; b*) *crimen homicidii*, secondo quello che dice Marciano (5): « Divus Hadrianus rescripsit eum qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit absolvi posse; et qui hominem non occidit sed vulneravit ut occidat, pro homicida damnandum. Et ex re constituendum hoc: nam, si gladium strinxerit, et in eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse; sed si clavi aut cucuma in rixa; quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam poenam ejus qui in rixa causa magis quam voluntate homicidium admisit »; *c*) *crimen parricidii*, secondo anche quello che dice lo stesso Marciano (6): « Lege Pompeia de parricidiis cavetur..... ut poena ea teneatur quae est Legis Corneliae de sicariis..... qui emit venenum ut patri daret quamvis non potuerit dare ».

48. Del tentativo vero e proprio poi trattano i commentatori considerando che l'imperatore ha omesso di trattarne. E il Kress (7) dice: « Restat conatus qui non vi extrinseca impeditus aut facto alterius sufflammatus sed propria conantis poenitentia suppressus, intra fines conatus restitit. Hic multo magis quam praecedens veniam meretur, cum utique hominis adhuc justi bonique sensus imbuti signum videatur, propria resipiscentia sibi a sceleris complemento temperasse ».

49. Riguardo al concorso di più rei abbiamo l'art. 177, che è così concepito: « Colui che assiste con cognizione di causa e di pericolo, un reo nel commettere un delitto, di qualunque natura e specie sia il soccorso e l'assistenza ch'egli presta, deve essere punito come è detto di sotto, sebbene differentemente secondo l'esigenza dei casi. E perciò i giudici nelle fattispecie concernenti questa materia, debbono regolarsi secondo le norme loro dettate dalle persone pratiche della legge, alle quali essi dovranno comunicare l'istruzione del processo per sapere se il delitto merita una pena corporale o la pena di morte ». In diverso modo, dicono i commentatori, uno può farsi complice di un altro: 1) *si ex conventione expressa simul cum alio delictum patrat;* 2) *si alteri mandat;* 3) *si speciale consilium dat;* 4) *si opem fert;* 5) *si sciens volens non impedit sceleratum quem tamen impedire de jure debebat;* 6) *si de criminis quaestu participat;* 7) *si criminosum receptat* (8). È troppo naturale che, come tanto diversa può essere la compartecipazione al delitto, differente, nei diversi casi presenti, tutti contenuti sotto l'art. 177 sopra citato, debba essere la pena. Infatti, notano sempre i commentatori, debbono essere colla stessa pena puniti gli agenti principali ed i complici necessari, il mandante ed il mandatario. Diversissima invece deve essere, secondo la qualità del consiglio dato, la pena di colui che persuade un altro a commettere un reato, e, come dice il Kress (9): « Qui consilium non vagum et incertum, sed tale alteri subministrat, quod simul et futurum scelus viam et media ostendit, deversimode punitur prout vel consilio suo plane auctor criminis, aut certe promotor atque circa media scelesta ignorantis in casu speciali introductor est, adeoque in delictum ut concausa influit ». Così pure deve essere diversa secondo le circostanze la pena di colui che aiuta materialmente il reo a commettere il reato, e così via discorrendo. Infine avevasi riguardo a quello che sulla complicità aveva stabilito nella sua decretale *de homicidiis* Alessandro II (10):

« 1° Inter plures delicti complices, non solum qualitas delicti, sed etiam aetas, scientia, sexus, conditio singulorum attenditur, cum idem factum in uno magis aliquando quam in altero puniendum sit.

« 2° Qui in societate, animo occidendi, feriendi, capiendi, se aliis jungit, morte innocentis ex captione secuta, licet ipse manum non injecerit, ut homicida, vel fere ut homicida tenetur ». È peraltro una circostanza attenuante fortissima non aver dato il colpo mortale come abbiamo già veduto (art. 148).

« 3° Qui non accessit animo feriendi sed percussoribus, si forte ab aliis impedirentur, opem ferendi, paulo minori homicidii poena coercetur. Est et contra hunc praesumptio societatis occultae.

« 4° Qui potuit hominem liberare a morte et non liberavit, eum occidit.

« 5° Qui delinquentem excitat ad affectum sceleris veluti in homicidio odium, non autem ad ipsum scelus veluti homicidium, aspere sed non ut auctor sceleris veluti homicida punitur.

« 6° Hi qui illis quos scelus patraturos veluti hominem occisuros esse sciunt, in custodiendis sarcinis ministerium praebent, nec a culpa nec a poena immunes sunt.

« 7° Qui vero post semel ab aliis commissum facinus veluti caedem, tantum spolia scelere parto veluti

(1) Cfr. Rossi, *Trattato di diritto penale*, lib. II, cap. XXVIII, XXIX e XXXIII.

(2) Op. cit., art. 178, § 2, n. 2.

(3) Kress, Op. cit., loc. cit., n. 3.

(4) Id., id., loc. cit., n. 5.

(5) Dig., lib. XLVIII, tit. VIII, l. 1, § 3.

(6) Dig., lib. XLVIII, tit. IX, l. 1.

(7) Loc. cit., § 3.

(8) Kress, Op. cit., art. 177.

(9) Loc. cit.

(10) *De homicidiis*, cap. VI.

vestes occisi occupant, ut auctores mali effectus veluti in homicidio mortis occisi, puniri nequeunt. Res autem restituere debent, licet easdem in usus pauperum se erogasse dicant.

« 8° Clerici qui ad auspicia sceleris veluti ad capiendum innocentem occisum, consilium dederunt, scelerisque executioni ad subsidiarium auxilium parati adstiterunt, si forte eorum ope opus esset, puniendi sunt, irregularitate quam alii homicidae incurrunt.

« 9° Nec illi plane dimittendi qui ob scelus patratum a societate exclusis communicant ».

50. B) *Della pena.* — Le pene, che, secondo il sistema penale della Carolina, possono infliggersi sono di tre specie: morali, corporali e pecuniarie. Generalmente però le pene morali non sono applicate sole ma aggravano le pene corporali maggiori. Sono pene morali l'infamia, che ad esempio si infligge, oltre alla pena corporale, a quelli che prostituiscono le loro donne, la berlina, il bando: sono pene corporali la morte; la fustigazione; il taglio di alcune parti del corpo secondo i diversi delitti, come il taglio delle dita della mano, della mano stessa, dell'orecchio, della lingua, l'avulsione degli occhi, ecc., il carcere ecc., (il marchio d'infamia è pena corporale e morale insieme): pecuniarie, come la confisca dei beni e le multe, e fra queste ad esempio la multa del doppio prezzo della cosa rubata, pagabile come pena del furto semplice (art. 157). La morte applicavasi in diversi modi o pel rogo, o mediante decapitazione o coll'impiccagione, e (specialmente per le donne) mediante annegamento. In molti casi, come per gli avvelenatori e pei traditori per fatto dei quali si fosse sollevato uno scandalo clamoroso, la morte era preceduta dall'operazione spaventevole dell'attanagliamento con ferri roventi (art. 124 e 130). Per la pena del carcere faremo alcune osservazioni particolari.

51. In generale la Carolina segue, per ciò che riguarda questa pena, il diritto romano, il quale non riconosceva nel carcere un luogo di vera e propria pena, ma solo un luogo di detenzione dei rei come misura preventiva, detenzione che non poteva mai protrarsi in qualsiasi caso per tutta la vita del reo. Infatti Ulpiano dice (1): « Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur; sed id eos facere non oportet: nam hujusmodi poenae interdictae sunt, carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet »; e Callistrato (2): « Mandatis principalibus quae praesidibus dantur, cavetur: ne quis perpetuis vinculis damnetur: idque etiam Divus Hadrianus rescripsit; e l'imperatore Antonino ad Alfio (3): « Incredibile est quod allegas, liberum hominem, ut vinculis perpetuis contineretur, esse damnatum. Hoc enim vix in sola servili conditione procedere potest ». Locchè concorda con quanto sancisce Carlo V all'art. 218 stigmatizzando l'abuso pel quale *le prigioni diventavano meno un luogo a salvaguardia della sicurezza delle persone, di quello che un vero castigo.* Peraltro sotto l'influenza del diritto canonico il carcere cominciò ad essere mezzo di pena e quindi troviamo qualche volta nella Carolina applicata questa pena ai ladri (art. 157) o ad altri che non possono pagare la multa a cui sono stati condannati. E il carcere è definito: *mala mansio, sordida et infamis: imo species servitutis propter squalorem, solitudinem etc., et quia spoliat carceratum libera potestate fruendi communis aëris et coeli libertate in qua natus est* (4). Peraltro, coerentemente alla teoria che il carcere deve essere semplicemente luogo di custodia, « improbandi sunt illi carceres subterranei et tenebricosi in quibusdam turribus, et vetustis arcium ruderibus extantes, quos vulgo *die Diebsoder Fäulthuren* appellamus, qui non magis hominibus quam bestiis et vermibus sunt communes, lucisque privationem atque adeo torturae speciem inferunt de quibus Colerus talem carcerem vocat sepultura vivorum. Ratio autem decisionis est quia cum malefactores alia poena, vel mortis atque ultimi supplicii vel alia corporis poena afficiantur, non debent etiam ipso carceris horrore, squalore, humiditate, frigore, tenebris et inedia affligi. Quia pluribus poenis nemo propter unum delictum est puniendus. Compedes etiam, aut alia vincula non statim injicienda nisi locus carceris parum tutus sit, vel id singularis ratio suadeat » (5). I dottori di quel tempo poi si pronunciano favorevoli alla segregazione dei prigionieri, più che alla prigionia in comune, come anche al dì d'oggi la scienza si trova concorde nell'ammettere e per le ragioni medesime.

52. Nell'applicazione delle pene dovevasi per prima cosa aver riguardo alla qualità delle persone. Abbiam già visto che una scuola ha voluto dimostrare che per l'applicabilità di una pena maggiore per la recidiva occorreva non solo la recidiva stessa, ma anche la *inemendabilitas*, estremo che i giudici potevano o no riscontrare nei rei a seconda della qualità loro e della loro posizione sociale. Ma, senza stare nel campo delle teorie sorte nel sistema penale della Carolina, diremo che lo stesso Carlo V ha molto riguardo nell'applicazione delle pene alla qualità del reo. Infatti, per citare anche solo un esempio, all'articolo 158 abbiamo che in genere la punizione del furto manifesto è la gogna accompagnata da fustigazione e dal bando, oltre alla restituzione della cosa involata alla parte lesa; ma, ove peraltro si tratti di « una persona di tal condizione che se ne possa ragionevolmente sperare l'emendamento, il giudice è autorizzato a *civilizzare la pena* (*bürgerlich straffen*) ed a far pagare al reo il quadruplo della cosa rubata ». Nell'applicare la pena al bestemmiatore, è detto espressamente che devesi aver riguardo allo stato di lui ed alla sua qualità (art. 106). Abbiam visto ancora a riguardo della complicità che seguivasi la regola di Alessandro II: « inter plures delicti complices, non solum qualitas delicti sed etiam aetas, scientia, sexus, conditio singulorum attenditur, cum idem factum in uno magis aliquando, quam in alterum puniendum sit » (6).

53. Può aversi il caso in cui materialmente non possa al reo applicarsi la pena che gli dovrebbe essere inflitta per legge: ad esempio se il reato esigesse la pena del taglio del naso ed il reo avesse questa parte del corpo perduta in qualche circostanza della sua vita. In tal caso ecco quello che dice il Manzio (7): « Quaeritur quid si fur sit condemnatus ad amputationem aurium, postea autem cum ad executionem venitur, reperiatur nullas habere, vel jam ante abscissas esse, quemadmodum in juventute mea audivi de facto contigisse: quid tunc faciendum? ad quod possumus petere responsum ex Julio Claro ubi tradit quod tunc, quando reus non est

(1) Dig., Lib. XLVIII, tit. XIX, l. 8, § 9.

(2) Ibid., l. 35.

(3) Cod., lib. IX, tit. XLVII, l. 6.

(4) Gaspare Manzio, *Commentarius rationalis in Carolinam*, art. 11, n. 9.

(5) Op. cit., n. 27 e 28.

(6) *De homicid.*, cap. VI; — Kress, Op. cit., art. CLXXVII.

(7) Op. cit., *appendix*, n. 21 a 26.

capax poenae, quae a jure imponitur pro delicto, judex possit illam in aliam commutare. Hoc facile quidem admittitur ante sententiam quando nimirum ex lege vel statuto, certa poena imponenda esse, quae tamen in reo propter inhabilitatem ejus executioni dari omnino non, vel difficulter potest: verbi gratia, si gibbosus esset virgis caedendus, vel si ex forma statuti esset alicui amputanda manus dextra, propter periurium aut falsum testimonium et ille non haberet manum dextram, vel haberet illam aridam, tunc enim officio judicis poena deberet in aliam commutari; sed quia judex sententiam semel latam corrigere amplius nequit et poenam semel impositam nemo potest revocare nisi princeps, ideo maius dubium est utrum judex qui sententia lata judex esse desinit, aliquid immutare possit. Nihilominus, quia sententia talis ex crassissimo errore facti lata, videtur nulla, non video cur judex non possit illam nullam declarare ac proinde ad aliam sententiam procedere ».

54. Fuori del predetto caso il giudice deve stare strettamente attaccato alle disposizioni di legge come stabilisce l'art. 104, il quale dà norme generali intorno all'applicazione delle pene. Lo spirito di quest'articolo è che il giudice non deve mai usare maggiore severità di quella che non esiga la stessa legge seguendo la sentenza di Ermogeniano: *interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae* (1); e che in ogni caso deve stare attaccato alle leggi, alle consuetudini dei luoghi ed alla equità. A ciò aggiungeremo quello che dicono i commentatori nel caso: « si cui ex statuto vel lege manus debeat amputari et is unam tantum habeat, poena nihilominus imponenda sit » (2). Emanuele Soarez (3) sostiene la negativa e così anche Giulio Claro. E la ragione di ciò, dice il Manzio (4), è « ne talis homo reddatur prorsus inutilis, et in omnibus alieno auxilio indigeat et quia leges nolunt ut aliquis sit ad comedendum tantum et non ad laborandum »; in tutto ciò seguendo sempre la Carolina lo spirito del diritto romano, poichè dice Giustiniano (5): « Quia vero nos oportet humani generis infirmitatem protegere, corporales poenas secundum aliquas partes imminuentes, interdicimus alterutras manus aut pedes abscindi, aut hujusmodi quaedam inferre supplicia, per quae articuli dissolvuntur: quia membrorum dissolutio gravior est utriusque manus abscissione. Propter quod jubemus, si quidem tale aliquid delinquatur, unde leges mortem delinquentibus inferunt, secundum legum virtutem sustinere eum poenas. Si vero tale fuerit crimen, quod morte dignum non sit, ipse aut castigetur, aut in exilium transmittatur. Si vero criminis qualitas membri abscissionem exigat fieri, unam solam manum abscindi ».

L'art. 105 poi non ha bisogno di commento; esso è così espresso:

« Devesi ancora fare attenzione a quei casi pei quali gli articoli seguenti non stabiliscono nulla in proposito, e sui quali non si spiegano bene o non ne parlano a sufficienza. Allora i giudici, quando si tratterà di punire, saran tenuti a domandare consiglio per sapere in qual modo regoleranno il loro giudizio su questi casi poco facili, conformandosi allo spirito delle nostre leggi imperiali, e della nostra presente Ordinanza, non essendo possibile comprendere nelle leggi e specificare in esse tutti i casi che possono presentarsi e tutte le pene ad essi applicabili ».

§ 2. — *Parte speciale.*

55. *a*) *Reati contro la patria.* — L'art. 124 stabilisce che la condanna del tradimento sia la morte. Se poi il reato ha causato pericolo grande o grave scandalo, si potrà aumentare la pena capitale coll'aggiungervi l'attanagliamento con ferri roventi applicato prima della morte. Nei casi più gravi poi si lascia in facoltà del giudice di stabilire se, dopo la decollazione, s'abbia o no a squartare il corpo del reo. Anche in diritto romano tale era la pena. Tarrunteno Paterno dice (6): « Proditores, transfugae, plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur: nam pro hoste, non pro milite habentur »; la stessa sentenza pronunzia Paolo (7); Arrio Menandro: « Exploratores qui secreta nunciaverunt hostibus proditores sunt et capitis poenas luunt »; ma più propriamente, secondo il dettato dell'art. 124 della Carolina, stabiliscono gli imperatori Arcadio ed Onorio (8): « Quisquis cum militibus, vel privatis vel barbaris scelestam inierit factionem, aut factionis ipsius susceperit sacramentum, vel dederit de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, Senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo, qui nobis militat, cogitaverit: (eadem enim severitate voluntatem sceleris, quam effectum puniri jura voluerunt) ipse quidem utpote majestatis reus gladio feriatur, bonis ejus omnibus fisco nostro addictis ».

56. *b*) *Reati contro la religione dello Stato.* — La punizione dei bestemmiatori (art. 106) era o la pena capitale od una pena corporale, avuto sempre riguardo alla qualità del reo ed allo stato di lui, ed alle circostanze concomitanti il reato. Tutto ciò può confrontarsi con quello che ha sancito Giustiniano (9) a questo proposito.

L'art. 109 parla della pena applicabile a coloro che fanno sortilegi, ed è così concepito: « Colui che causerà danno a qualcun'altro per mezzo di sortilegio sarà punito di morte per mezzo del fuoco; e colui che si servirà di sortilegio senza avere con esso nociuto ad alcuno, sarà pure punito, ma secondo la natura del caso e secondo ciò che avranno ai giudici risposto i giureconsulti a cui essi dovranno ricorrere ». Il sortilegio è considerato come un sacrilegio, e quindi noi lo classifichiamo fra i reati contro la religione. La ragione del disposto dell'art. 109 trovasi, come ben si vede, nella superstizione di quei tempi; la disposizione stessa poi ha la sua radice sempre nel diritto romano, e l'imperatore Costantino dice (10): « Eorum scientia est punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus, aut contra salutem hominum moliti aut pudicos animos ad libidinem deflexisse detegentur ». E gli imperatori Costanzio e Giuliano sanciscono (11): « Multi magicis artibus nisi elementa turbare, vitam insontium labefactare non dubitant, et manibus accitis audent ventilare ut quisque suos conficiat malis artibus inimicos: hos quoniam naturae peregrini sunt, feralis pestis absumat ».

---

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 42.
(2) Manzio, Op. cit., n. 27.
(3) *Commun. opin. lit. M.*, n. 52.
(4) Op. cit., n. 28.
(5) Nov. CXXXIV, cap. XIII.
(6) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, l. 7.
(7) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 38, § 1.
(8) Cod., lib. IX, tit. VIII, l. 5.
(9) Nov. LXXVII, cap. I, § 1 e 2.
(10) Cod., lib. IX, tit. XVIII, l. 4.
(11) Cod., loc. cit., l. 6.

Ed era tale l'orrore che avevasi per gli stregoni e per tal sorta di gente che Costantino soggiunge (1): « Accusatorem autem hujusmodi criminis, non delatorem esse sed dignum magis praemio arbitramur ». In generale poi era stabilito (2): « Nemo aruspicem consulat, aut mathematicum, nemo arcolum. Augurum et votum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat, nec ad hanc partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Etenim supplicio capitis ferietur gladio ultore prostratus, quicumque jussis nostris obsequium denegaverit ».

57. c) *Reati contro la pubblica amministrazione.* — L'art. 180 stabilisce:

« Colui che, essendo preposto alla guardia della prigione, avrà aiutato un reo ad evadere, meriterà la stessa pena a cui avrebbe soggiaciuto il colpevole ch'egli ha aiutato a fuggire. Ma se la evasione del prigioniero è avvenuta per la negligenza del carceriere, dovranno esaminarsi le circostanze, sentirsi il parere dei giurisprudenti, e pronunziare solo allora in proposito ».

L'art. 127 sancisce che colui, il quale, con proposito deliberato e dolosamente, ecciti dannose sedizioni in un paese, in una città o qualsiasi dominio contro i magistrati, e ne sarà convinto, debba essere punito nel capo, o colla fustigazione accompagnata dal bando, secondo le circostanze concomitanti il reato; circostanze che saranno tutte apprezzate secondo il loro giusto valore dal giudice, il quale non pronunzierà sentenza se non dopo aver consultato i giurisprudenti in proposito. Su di che Callistrato dice (3): « Solent quidam qui vulgo se Juvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbolentibus se acclamationibus popularium accomodare: qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint a Praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur, aut etiam spectaculis eis interdicitur: quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sint, nonnunquam capite plectendi; scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint, et aliquotiens deprehensi, tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint ».

58. d) *Reati contro la fede pubblica.* — Oltremodo importante è la disposizione dell'art. 111, riguardante i falsi monetari:

« La moneta è riconosciuta per falsa: primo, se alcuno vi cangia fraudolosamente l'impronta; secondariamente, se vi aggiunge metallo d'altra specie; in terzo luogo, se ne altera il valore diminuendone il peso naturale.

« Quelli che di ciò sono rei chiamansi falsi monetari, e debbono essere puniti nel modo seguente. Coloro che fabbricano monete false, che le spacciano, se le appropriano, se le addebitano, e ciò scientemente e con malizia ed allo scopo d'ingannare gli altri, saranno condannati a perdere la vita per mezzo del fuoco.

« Coloro, che, con conoscenza di causa, avranno prestato la loro casa a quest'effetto, la perderanno. Ma quegli che con danno altrui diminuisce il peso naturale della moneta, o la fabbrica senza averne ottenuto il privilegio, sarà arrestato e, secondo le circostanze, sarà punito o corporalmente o pecuniariamente, dietro parere dei giureconsulti. Colui che per alterare la moneta altrui la farà fondere di nuovo e la renderà minore, secondo le circostanze sarà punito corporalmente o pecuniariamente; chè se tal cosa fosse successa a saputa e con consenso d'una Giurisdizione, questa intenderassi decaduta dal suo privilegio di battere moneta ».

Tutte queste disposizioni derivano direttamente dal diritto romano.

Infatti l'imperatore Costanzo dice (4): « Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti cognoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi; ut investigati tradantur judici, facti conscio, per tormenta illico proditurì ac sic dignis suppliciis addicendi..... Domus vero vel fundus in quo haec perpetrata sunt, si dominus in proximo constitutus sit, cujus incuria vel negligentia punienda est, etsi ignoret, fisco vindicetur: nisi dominus ante ignorans ut primum repererit, scelus prodiderit perpetratum: tunc enim possessio, vel domus ipsius, proscriptionis injuriae minime subjacebit. Sin vero longissime ab ea domo vel possessione abfuerit, nullum substineat detrimentum: actore videlicet fundi, vel servis, vel incolis, vel colonis, qui ad hoc ministerium praebuerint, cum eo qui fecit supplicio capitali plectendis..... Si quis nummos falsa fusione formaverit, universas eius facultates fisco nostro praecipimus addici. In monetis etenim tantummodo nostris cudendae pecuniae studium frequentari volumus; cujus obnoxii, Majestatis crimen committunt; et praemio accusatoribus proposito, quicumque solidorum adulter poterit reperiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illico, omni dilatione summota, flammarum exustionibus mancipetur ».

Ed Ulpiano scrive (5): « Quicumque nummos aureos partim raserit, partim tinxerit vel finxerit: si quidem liberi sunt ad bestias dari: si servi summo supplicio offici debent. Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit falsi crimine teneri. Eadem poena afficitur is qui cum prohibere tale quid posset non prohibuit. Eadem Lege exprimitur ne quis nummos stagneos, plumbeos emere, vendere dolo malo vellet ».

59. Il falsificatore di pesi e misure è, per l'art. 113, punibile colla fustigazione o con altre pene corporali, secondo i casi. La recidiva può talvolta produrre l'effetto di elevare la pena del falsificatore fino alla morte. La pena capitale non può per altro in simili casi essere applicata se non dopo sentito il parere degli uomini pratici della legge. La quale disposizione pure concorda col diritto romano.

Ed infatti Modestino dice (6): « Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti vel cujuslibet rei aut emptor corruperit, dolove malo fraudem fecerit: quanti ea res est dupli condamnatur; decretoque Divi Hadriani praeceptum est in insula eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent ». Ed Ulpiano (7): « Onerant Annonam etiam statuae adulterinae, de quibus Divus Trajanus Edictum proposuit, quo Edicto poenam Legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si Lege testamentaria, qui testamentum falsum scripsisset, signasset, recitasset, damnatus esset. Sed et Divus Hadrianus eum qui falsas mensuras habuit in insulam relegavit ».

60. Coloro che falsificano sigilli, lettere, istrumenti, contratti, obbligazioni o registri saranno condannati a morte od a pene corporali; e la pena sarà maggiore o minore secondo la qualità del dolo usato, e la quantità

(1) Cod., loc. cit., l. 3.
(2) Cod., loc. cit., l. 5.
(3) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 28, § 3.
(4) Cod., lib. IX, tit. XXIV, l. 1 e 2.
(5) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 8 e 9.
(6) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 32, § 1.
(7) Dig., lib. XLVII, tit. XI, l. 6.

del danno arrecato. Ciò per l'art. 112. Marciano a questo proposito dice (1): « Qui in rationibus, tabulis cereisve, vel alia qua re, sine consignatione falsum fecerint, vel rem amoverint, perinde ex his causis atque si erant falsarii puniuntur (2); sic et Divus Severus Lege Cornelia de falsis damnavit Praefectum Ægypti quod instrumentum suis cum praeerat Provinciae, falsum fecit ». E Paolo (3): « Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit; quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo; cujusve dolo malo id factum erit legis Corneliae poena damnatur (4) ». E lo stesso Paolo dice ancora (5): « Quid sit falsum quaeritur? et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat, vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentiuntur ».

61. Il falso testimonio è punibile colla stessa pena che per la testimonianza di lui sarebbe stata inflitta all'innocente (art. 68). Il diritto romano ha su ciò la sentenza di Marciano (6): « Poena legis Corneliae irrogatur ei qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda, dolo malo curaverit », nella quale si accordano anche Ulpiano (7) e Paolo (8): « Qui falso vel vario testimonia dixerunt, vel utrique parti prodiderunt a iudicibus competenter puniuntur ».

62. L'art. 107 è così concepito:

« Colui che fa un falso giuramento dinanzi al giudice o in tribunale, se quel giuramento riguardava un bene temporale, per cui a lui derivasse qualche utilità, sarà tenuto prima di tutto ad indennizzare chi ne è stato danneggiato, se pure egli abbia di che pagare, e sarà dichiarato infame.

« E noi non pretendiamo neppure di cangiar punto l'usanza invalsa in tutto l'impero riguardo l'amputazione delle due dita colle quali tali falsari avranno fatto il falso giuramento. Colui poi che col falso giuramento tenderà a far subire a qualcuno una pena, sarà condannato a questa pena, similmente di colui che scientemente e con proposito deliberato e fraudolosamente avrà incitato qualcun'altro a fare un tale falso giuramento »

La pena del falso giuramento era in diritto romano talvolta la fustigazione, come dice Ulpiano (9): « Si quis iuraverit in re pecuniaria... et peieraverit..., Imperator noster cum patre rescripsit, fustibus eum castigandum dimittere », tal altra l'esilio temporaneo, secondo quello che dice Modestino (10): « De periurio, si sua pignora esse quis in instrumento juravit, crimen stellionatus fit: et ideo ad tempus exulat ». In diritto canonico la pena era la scomunica: dall'uno e dall'altro diritto si scosta la Carolina.

63. Un procuratore che assista la parte avversaria sia in cause civili che penali, deve essere condannato al rifacimento dei danni cagionati, ed oltre a ciò anche alla gogna, alla fustigazione ed al bando, od in diverso modo giusta le circostanze peculiari dei singoli casi (articolo 115). L'art. 170 dice:

« Colui che avrà scientemente e fraudolosamente disposto di una cosa altrui, cosa della quale la conservazione e la custodia è stata a lui affidata, commette un'azione che deve essere punita come un furto ».

« Ex his dictis », dice il Kress (11), « haud difficulter judicium ferri potest de nautarum, cauponum, stabulariorum, aurigarum, nunciorum, postilionum perfidorum poenis », contro i quali sappiamo che in diritto romano invece l'azione nascente dal quasi-delitto era puramente civile. Ma per colui che usa, senza il permesso del proprietario, della cosa presso di lui depositata od a lui commodata, commette un furto vero e proprio nel senso stesso della Carolina, per quello che dice Giavoleno (12): « Si is cui commodata res erat, furtum ipsius admisit: agi cum eo et furti et commodati potest et si furti actum est, commodati actio extinguitur: si commodati, actioni furti exceptio objicitur. Si is qui pignori rem accepit, cum de vendendo pignore nihil convenisset, vendidit; aut antequam dies venditionis veniret, pecunia non soluta, id fecit: furti se obligat ». Al che devesi aggiungere il parere di Paolo (13): « Si sacculum, vel argentum signatum deposuero, et is penes quem depositum fuit, me invito contrectaverit, et depositi et furti actio mihi competit »; e ciò che fu sancito dall'imperatore Gordiano (14): « Si qui rem depositam invito domino sciens prudensque in usos suos converterit etiam furti delicto succedit ».

64. *e*) *Reati contro la coscienza pubblica.* — Un reato appartenente ad una categoria speciale che io chiamerei dei *reati contro la coscienza pubblica*, è lo spergiuro, che non consiste altrimenti nella prestazione del falso giuramento, ma nella violazione del giuramento prestato. Lo spergiuro è punito secondo i casi o colla pena di morte, o col taglio della mano o delle dita, o nello stesso modo del falso giuramento quando ne abbia gli stessi effetti (art. 108).

65. *f*) *Reati contro il buon costume.* — La sodomia è punita col rogo (art. 116). Tutte le legislazioni sono concordi nel punire come esecrabile tale abbominazione, la quale solo nell'antica Grecia, e specialmente a Sparta, e presso altre popolazioni antiche specialmente del mezzodì era dalla legge permessa. Gli imperatori Costantino e Costanzo in un editto del 326 al popolo così parlano (15): « Cum vir nubit, in foeminam viris porrecturam, quid cupiatur ubi sexus perdidit locum? ubi scelus est id quod non proficit scire? ubi Venus mutatur in alteram formam? ubi amor quaeritur, nec videtur? jubemus insurgere leges, armare jura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt, vel qui futuri sunt rei ». — Molto più indulgente è a questo proposito Giustiniano nelle sue Novelle 77 e 141.

66. Il lenocinio è contemplato negli articoli 122 e 123. L'art. 122 punisce coll'infamia e con pene corporali adeguate colui che prostituisce la moglie o le figlie; l'articolo 123 punisce col bando, la gogna, la fustigazione, il taglio dell'orecchio o con « altrettali punizioni esemplari » i lenoni propriamente detti, o quelli che con conoscenza di causa affitteranno a tal uopo le loro case, o che soffriranno che in casa loro abbia luogo il reato. Col diritto romano punivasi invece come adultero il

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 1, § 4.
(2) Cfr. ibid., l. 16, § 1 e 2.
(3) Ibid., l. 2.
(4) Cfr. anche Instit., lib. IV, tit. XVIII, § 7.
(5) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 23.
(6) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 1.
(7) Ibid., l. 9, § 3.
(8) Dig., lib. XXII, tit. V, l. 16.
(9) Dig., lib. XII, tit. II, l. 13, § 6.
(10) Dig., lib. XLVII, tit. XX, l. 4.
(11) Op. cit., art. CLXX.
(12) Dig., lib. XLVII, tit. II, l. 71 e 73.
(13) Dig., lib. XVI, tit. III, l. 29.
(14) Cod., lib. IV, tit. XXXIV, l. 3.
(15) Cod., lib. IX, tit. IX, l. 31.

marito che avesse prostituita la moglie. Infatti Trifonino dice (1): « Pro adulterio lex punit: si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adulterio deprehensam uxorem non dimiserit, quaestumve de adulterio uxoris fecerit, praetiumve pro comperto stupro acceperit, aut domum praebuerit ad stuprum adulteriumve in ea committendum » (2). E su quest'ultima parte s'accordano anche Paolo (3) e Papiniano (4): « Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familia, vel cum masculo fieret, sciens praebuerit, vel quaestum ex adulterio uxoris suae non fecerit; cujuscumque sit conditionis, quasi adulter punitur ». Ulpiano commenta anche più ampiamente questi vari punti della *Lex Julia de Adulteriis* (5). Il quale Ulpiano poi dice ancora (e ciò riportiamo sempre per mostrare quanto abbia la Carolina tolto dal diritto romano) (6): « Haec verba legis: *Ne quis posthac stuprum, adulterium facit sciens dolo malo*, et ad eum qui suasit et ad eum qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent ». Sul quale argomento può pure confrontarsi la Novella 14 di Giustiniano.

67. *g*) *Reati contro la pubblica tranquillità.* — L'art. 129 è così concepito:

« Chiunque minaccerà qualcun altro con cattiva intenzione e contro ogni diritto e l'equità, sarà condannato a perdere la vita per la spada. Pure, se a minacciare fosse stato autorizzato da Noi o dai Nostri successori gli Imperatori e Re dei Romani, o se la persona minacciata fosse o suo nemico, o de' suoi parenti, o del suo sovrano, o di quelli che loro appartengono; o se avesse avuto buone ragioni per minacciare in tal modo; in questo caso sarà ammesso a fare in proposito le proprie deduzioni e non potrà punto essere punito. Quando però ci sia luogo a dubbio in simili fattispecie, il giudice dovrà ricorrere al consiglio dei giurisperiti ».

Ciò è conforme a quanto stabilisce il diritto romano riguardo a colui che a buon dritto minaccia un altro: chè, come dice Paolo (7), « non videtur vim facere qui suo jure utitur ». In questo articolo comprendono i commentatori ancora i rei di minaccie a Stati esteri, le quali minaccie abbiano costituito un pericolo di guerra, a norma di quello che dice anche Marciano (8): « Lex XII tabularum jubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri. — Lex autem Julia Majestatis praecipit, eum qui Majestatem publicam laeserit, teneri. Eadem lege tenetur, et qui injussu Principis bellum gesserit, dilectumve habuerit, exercitum comparaverit etc. ».

68. L'art. 128 tratta dei vagabondi e dice:

« Siccome avviene spesso che certi empi da cui si hanno a temere sempre imprese contro l'equità, abbandonano il loro domicilio per congiungersi ad individui fra i quali essi trovano ricovero ed aiuto alla loro dannosa empietà, dimodochè gli abitanti sono perciò esposti a mali considerevoli, poichè, colle loro minaccie e col terrore che ispirano, questi malfattori non si contentano spesso soltanto di vessare il paese disprezzando le leggi; perciò, dichiarandoli colpevoli di violenza pubblica, noi vogliamo che coloro che saranno presi per essersi ritirati in tali luoghi sospetti e che dal dannoso loro luogo di ritiro avranno inquietato con minaccie la popolazione, o contravvenuto alla legge, siano condannati alla pena di morte, anche che le loro minaccie non siano state messe in esecuzione. La stessa pena sarà pronunciata contro colero che avranno tentato di eseguire il loro disegno con qualche principio d'azione. Ma colui che si ritirerà in luoghi quantunque sospetti, per timore d'una qualche potenza, e non per agire contro l'equità, non potrà punto essere soggetto alla detta pena; e nel caso di dubbio, si cercherà di essere chiariti dal consiglio dei giurisprudenti nel modo che si dirà in seguito ».

69. *h*) *Reati contro l'ordine delle famiglie.* — L'imperatore Carlo V rimanda i giudici per la pena dell'incesto alle leggi dei proprii predecessori; per conoscere le quali gli stessi giudici dovranno ricorrere ai giureconsulti (art. 117). Le leggi imperiali, alle quali questo articolo ci invia, dice il Vogel (9), come quelle di tutte le nazioni ben governate, hanno sempre vegliato per la punizione del delitto dell'incesto come contro l'ordine di natura. E perciò esse l'hanno distinto in due specie al fine di proporzionarvi la pena. La prima riguarda l'incesto commesso in linea ascendente, vale a dire quando il commercio criminoso è fra i figli ed il loro padre o la loro madre o i loro nonni, tanto di linea paterna che materna, del qual reato la pena è la morte, che nell'impero era la decapitazione. L'altra specie d'incesto è quello che avviene fra collaterali, di cui la pena deve essere minore o maggiore secondo il grado della parentela che esiste fra i rei. Tale pena era nell'impero la fustigazione o il bando, secondo i casi. E nella punizione dell'incesto si doveva pure per le leggi imperiali aver riguardo al sesso del reo, per cui la donna, attesa la sua debolezza, era sempre punita meno rigorosamente dell'uomo. Il rigore della legge però soffriva altre eccezioni: si aveva riguardo cioè alla condizione ed allo stato delle persone, di modo che la pena perciò poteva discendere al bando, all'obbligo di dotare le persone di cui si aveva abusato, alla confisca della metà dei beni e simili; in secondo luogo, a riguardo della età giovane, purchè non sia provato che la malizia ha superato nell'azione l'età; in terzo luogo per l'ignoranza che può essere stata nei rei della prossimità di parentela che esisteva fra loro, la quale ignoranza poteva provarsi in due modi, col giuramento e colla tortura.

70. L'adulterio tanto della moglie che del marito sono ugualmente puniti, e della stessa pena sono passibili i complici. Per la pena l'imperatore Carlo V si riporta alle ordinanze dei suoi predecessori (art. 120). Per queste leggi devesi tener distinto il doppio adulterio, vale a dire dell'uomo ammogliato colla donna maritata, dall'adulterio semplice. Nel primo caso la pena è la morte per l'uomo, per la donna la reclusione in un convento (10), e nel caso di donna di vile condizione, la fustigazione. Nel secondo caso devesi distinguere se l'uomo sia celibe ed abbia commesso il reato con donna maritata (e in questo caso la pena è come nel caso precedente); e se invece l'uomo ammogliato abbia avuto commercio con una donna nubile o vedova, chè in questo caso non può dirsi, col diritto romano, contrariamente a ciò che stabilisce il diritto canonico, che questo sia un vero e proprio adulterio, perchè, come dice Trifo-

(1) Dig., lib. IV, tit. IV, l. 37, § 1.
(2) Cfr. anche Dig., lib. XLVIII, tit. V, l. 2, § 2.
(3) Dig., lib. XLVIII, tit. II, l. 3, § 3.
(4) Dig., ibid., l. 8.
(5) Dig., ibid., l. 29 in pr., e § 4 e seg.
(6) Dig., ibid., l. 12.
(7) Dig., lib. L, tit. XVII, l. 155, § 1.
(8) Dig., lib. XLVIII, tit. IV, l. 3.
(9) Op. cit., art. 117.
(10) Cfr. Cod., lib. IX, tit. IX, l. 30, *auth.*

nino (1), è adultero colui « qui alienam matremfamilias corruperit », e Modestino (2): « inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur »; per cui la pena sarà una pena corporale, come la fustigazione od altra simile.

Devesi peraltro osservare: 1° che l'adulterio non può essere perseguito d'ufficio, ma solo dietro denunzia del marito o della moglie; 2° che l'adulterio deve essere punito in ambidue i complici, per cui non è punibile il reato se il coniuge offeso, denunziando il complice del compagno adultero, non denunzia ancora il proprio compagno stesso, per modo che contro ambedue si possa iniziare il processo; 3° che il diritto di perseguire uno di essi pel reato d'adulterio non passa negli eredi del coniuge, se non siano già stati iniziati dallo stesso coniuge gli atti che dovevano portare alla denunzia dell'adultero alla giustizia.

71. La bigamia è contemplata dall'art. 121, che è così concepito:

« Un uomo ammogliato, che contrarrà matrimonio con un'altra donna, od una donna maritata che, vivente il marito, si unirà in matrimonio con un altro uomo, commettono un delitto molto più grande dell'adulterio, e, sebbene le leggi imperiali non abbiano stabilito la pena di morte contro questo delitto, noi vogliamo tuttavia che coloro che con frode, scientemente e volontariamente avranno consumato un tal reato, non siano puniti come meno rei degli adulteri ».

Non molto differentemente da ciò dice Papiniano (3): « Mulier, cum absentem virum audisset vita functum esse, alii se iunxit: mox maritus reversus est: Quaero quid adversus eam mulierem statuendum sit? Respondit, tam juris quam facti quaestionem moveri. Nam si longo tempore transacto, sine ullius stupri probatione falsis rumoribus inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis nuptiis secundis juncta est: quod verisimile est, deceptam eam fuisse, nihil vindicta dignum videri potest; quod si ficta mariti mors argumentum faciendis nuptiis probabitur praestitisse, cum hoc facto pudicitia laboretur, vindicare debet pro admissi criminis qualitate ».

72. L'art. 118 riguarda il ratto:

« Quando alcuno rapirà, in modo da disonorarla, una donna maritata od una giovane di buoni costumi, contro la volontà del marito o del padre, sebbene la donna o la ragazza abbiano acconsentito, il marito ed il padre saranno in diritto di accusare il rapitore, ed il delinquente sarà punito conformemente alle nostre leggi imperiali od a quelle dei nostri predecessori, dietro consulto dei giurisprudenti ».

Notiamo la grande importanza che dà la Carolina alla denunzia dei componenti la famiglia in tutto questo ordine di reati, denunzia che anche nel nostro sistema penale è indispensabile perchè il pubblico ministero possa procedere contro i rei. È questo uno dei più grandi progressi segnato dalla Carolina sulle legislazioni penali antecedenti. La pena del ratto violento è la morte, secondo le sanzioni di Giustiniano (4): « Raptores virginum honestarum vel ingenuarum, sive jam desponsatae fuerint, sive non, vel quarumlibet viduarum feminarum licet libertinae, vel servae alienae sint, pessima criminum peccantes, capitis supplicio plectendos decernimus..... Et merito mortis damnantur supplicio: cum nec ab homicidii crimine hujusmodi raptores sint vacui. Ne igitur sine vindicta talis crescat insania sancimus per hanc generalem Constitutionem ut hi qui hujusmodi crimen commiserint et qui eis auxilium invasionis tempore praebuerint; ubi inventi fuerint in ipsa rapina et adhuc flagranti crimine comprehensi, et a parentibus virginum vel ingenuarum, vel viduarum, vel quarumlibet foeminarum, aut earum consanguineis, aut tutoribus, vel curatoribus, vel patronis, vel dominis convicti interficiantur. Quae multo magis contra eos obtinere sancimus, qui nuptas mulieres ausi sunt rapere: quia duplici tenentur crimine, tam adulterii scilicet quam rapinae et oportet acerbius adulterii crimen ex hac adjectione puniri. Quibus connumeramus etiam eum qui saltem sponsam suam per vim rapere ausus est..... Poenas autem, quas praediximus, id est mortis et bonorum amissionis, non tantum adversus raptores, sed etiam contra eos qui hos concitati in ipsa invasione et rapina fuerint, constituimus; ceteros autem omnes, qui conscii, et ministri hujusmodi criminis reperti et convicti fuerint, vel qui eos susceperint vel quicumque opem eis tulerint, sive masculi sive foeminae sint, cujuscumque conditionis, vel gradus, vel dignitatis, poenae tantummodo capitali subjicimus ut huic poenae omnes subjaceant sive volentibus, sive nolentibus virginibus, sive aliis mulieribus tale facinus fuerit perpetratum. Si enim ipsi raptores metu vel atrocitate poenae ab hujusmodi facinore se temperaverint, nulli mulieri sive volenti sive nolenti peccandi locus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierum ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur rapinam inducere. Nisi etenim eam sollecitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum dedecus se prodere: parentibus (quorum maximae vindictae intererat) si patientiam praebuerint, ac dolorem remiserint, deportatione plectandis ». — Molto più ragionevolmente di quello che abbia sancito Giustiniano, le leggi imperiali germaniche o meglio i commentatori ed i giurisprudenti savie distinzioni stabilirono. Infatti attenuavano il delitto del ratto le seguenti circostanze, come nota il Kress (5): *a*) « si nulla nec doli nec violentiae praesumtio subsit », come ad esempio nel caso che due « amantes aufugissent, praecipue si de hoc amore jam ante fugam satis constitisset, vel foemella eundem fateretur..... nec enim rapere dici potest qui sua sponte sibi se adjungentem pro comite assumit »; *b*) « si rapta consentiat in matrimonium », disposizione tolta dal diritto canonico, mentre Giustiniano sanciva: « nec sit facultas raptae virgini vel viduae, vel cuilibet mulieri, raptorem suum sibi maritum exposare, sed cui parentes voluerint (excepto raptore) eam legitimo copulent matrimonio » (6); *c*) « si rapta cum raptore ante raptum concubuerit »; *d*) « si poenitentia ductus raptor foemellam, cum posset, non cogneverit »; *e*) « si meretricem esse probabiliter crediderit raptor »; *f*) « ob aetatem 16 vel 18 annorum »; *g*) « si inter raptorem et raptam sponsalia etiam de futuro intercesserint ».

73. Il reato di stupro s'intreccia col ratto; in generale si commette quest'ultimo reato per poter consumare il primo. La pena stabilita dall'art. 119 per questo reato è pure la pena di morte, ed una pena è lasciata all'arbitrio del giudice pel caso di reato mancato. Anche questo articolo concorda con quello che ha sta-

(1) Dig., lib. IV, tit. XVI, l. 225.
(2) Id., l. 101.
(3) Dig., lib. XLVIII, tit. V, l. 11, § 12.

(4) Cod., lib. IX, tit. XIII, l. 1.
(5) Op. cit., art. CXVIII, § 9.
(6) Cod., lib. IX, tit. XIII, l. 1, § 1.

bilito il diritto romano. Ulpiano infatti dice (1): « Eum qui per vim stuprum intulit vel mari vel foeminae..... accusari posse, dubium non est; cum enim publicam vim committere, nulla dubitatio est »; e più chiaramente Paolo (2): « Qui puero stuprum, abducto ab eo vel corrupto comite, persuaserit aut mulierem puellamve interpellaverit, quidve impudicitiae gratia fecerit, domum praebuerit, pretiumve, quo is persuadeat, dederit: perfecto flagitio, punitur capite; imperfecto, in insulam deportatur, corrupti comites summo supplicio adficiuntur». In generale però vi ha distinzione fra lo stupro commesso sulla persona di una donna onesta da quello commesso su di una meretrice « qui pudorem et honorem virgineum consumpserit, adeoque nihil existimationis habeat quod ipsi eripiatur» (3); in questo ultimo caso il reato non devesi punire colla pena capitale. In Sassonia peraltro non facevasi questa distinzione, e bastava aver fornicato per essere reo di morte (4).

74. *i*) *Reati contro le persone.* — Il libellista famoso è punito colla stessa pena che avrebbe dovuto essere inflitta al calunniato se quanto è stato a lui apposto fosse stato vero (art. 110), concordemente a quello che Onorio e Teodosio ordinarono nel 423 (5): « Quisquis crimen intendit, non impunitam fore noverit licentiam mentiendi: cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii »; e quello che dice Ulpiano (6): « Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret: etiam si alterius nomine ediderit, vel sine nomine, uti de ea re agere liceret; et si condemnatus sit, qui id facit; intestabilis ex lege esse jubetur. Eadem poena ex Senatusconsulto tenetur etiam is qui ἐπιγράμματα, id est inscriptiones aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit: item qui emendum, vendendumque curaverit ». Peraltro in ciò si scosta dal diritto romano la Carolina, che punisce, sebbene più leggermente e lasciando di determinare la pena nei singoli casi all'arbitrio del giudice, anche il libellista il quale abbia detto la verità, e si verifichi avere egli giustamente apposto ad alcuno qualche reato. Ciò è perchè se alcuno ha qualche ragione per accusare un altro, presenti al magistrato la propria querela e non proceda per le vie tortuose e subdole del libello e della ingiuria. Ciò non era in diritto romano dove vigeva l'editto degli imperatori Valentiniano e Valente dell'anno 365 (7): « Si quis famosum libellum sive domi, sive in publico, vel quocumque loco ignarus repererit, aut corrumpat, priusquam alter inveniat, aut nulli confiteatur inventum. Si vero non statim easdem chartulas vel corruperit, vel igni consumpserit, sed vim earum manifestaverit sciat se quasi auctorem hujusmodi delicti, capitali sententiae subjugandum. Sane si quis devotionis suae, ac salutis publicae custodiam gerit: nomen suum profiteatur et quae per famosum libellum persequenda putaverit ore proprio edicat: ita ut absque ulla trepidatione accedat, sciens quidem quod si assertionibus suis veri fides fuerit opitulata, laudem maximam et proemium a nostra clementia consequetur. Sin vero minime haec vera ostenderit, capitali poena plectetur. Hujusmodi autem libellus alterius opinionem non laedat ».

75. Colui che per sortilegio reca danno ad un altro, deve essere condannato al rogo (art. 109). La superstizione è stata in tutti i tempi crudele maestra. Mosè dettava: « Non lascierai vivere gli stregoni (8); l'uomo e la donna che hanno lo spirito di pitone o d'indozzamento, saranno messi a morte; si lapideranno: sia sopra di essi il loro sangue (9) ». Tutte le legislazioni antiche sentono l'influenza della superstizione, ed innumerevoli vittime furono sacrificate a lei. Ed anche ora se è abolita la pena per gli stregoni nel codice, l'ignoranza in molti paesi anche della nostra Italia fa spesso pagare a caro prezzo a certi infelici la loro laidezza che li fa credere atti a commettere il male per vie misteriose. Del sortilegio secondo il diritto romano abbiamo già parlato. Peraltro vogliamo qui aggiungere quello che dice Paolo (10): « Magicae artis conscios summo supplicio affici placuit, idest bestiis objici aut cruci suffigi: ipsi autem magi vivi exuruntur. Libros magicae artis apud se neminem habere licet: et si penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis, abustisque his publice in insulam deportantur: humiliores capite puniuntur ».

76. L'articolo 134 consacra un principio che necessariamente doveva aver vigore ai tempi di Carlo V e che oggi sembra quasi ridicolo. « Un medico, dice l'articolo predetto, che per negligenza od ignoranza, avrà cagionato la morte a qualcuno coi suoi rimedi, di cui fu riconosciuto da periti ch'egli ha fatto uso inconsiderato e temerario, o che ha usato medicamenti proibiti e contrari ai dettami dell'arte sua, sarà punito secondo i casi e dietro consulto dei giurisperiti: su di che è necessario che il magistrato abbia singolare attenzione alla temerità di quelli, che, senza avere appreso alcun principio, arrischiano di professare la medicina. Che se poi un medico avesse agito colla volontà proprio di uccidere l'ammalato, sarà punito colla pena dell'assassinio volontario ». Ciò che concorda con quello che dicono Paolo (11): « Si ex eo medicamine, quod ad salutem hominis, vel ad remedium datum erat, homo perierit; isqui dederit, si honestior fuerit, in insulam deportatur, humilior autem capite punitur», ed Ulpiano (12): « Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet: ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet. Praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo hominis innoxium esse non debet ».

77. È punito ancora a seconda delle circostanze e dietro il parere dei giureconsulti colui che proprietario di un animale feroce, non avrà potuto impedire che esso rechi del male a qualcuno; e con maggior rigore sarà punito quanto maggiore sarà stata la sua imprudenza, massime poi nel caso ch'egli sia stato preventivamente avvertito in proposito o dal giudice o da qualcun altro (art. 136). Il diritto romano in genere concede per ciò l'azione civile, *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur;* azione derivante dal quasi-delitto. Peraltro esisteva ancora una azione penale per l'Editto edilizio.

78. L'omicida deve essere condannato a morte, o mediante arrotamento, nel caso di omicidio con premeditazione, o mediante decollazione, nel caso di omicidio di cui il movente sia stato la collera. La pena del parricidio, uxoricidio e simili è pure la morte previo atta-

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. V, l. 29, § 9.

(2) Dig., lib. XLVII, tit. XI, l. 1, § 2.

(3) Kress, Op. cit., art. CXIX, § 2.

(4) Cfr. art. 46, lib. III, Landr. donde può vedersi: “ dass jemand auch an einer Amme und varenden Weibern Nothzucht begehe, und sein Leben verwürcke „.

(5) Cod., lib. IX, tit. XLVI, l. 10.

(6) Dig., lib. XLVIII, tit. X, l. 5, § 9, 10.

(7) Cod., lib IX, tit. XXXVI, l. 1.

(8) *Esodo*, cap. XXII, v. 18.

(9) *Levitico*, cap. XX, v. 27.

(10) *Recep. sent.*, lib. V, tit. XXIII, § 11 e 12.

(11) Loc. cit., § 13.

(12) Dig., lib. I, tit. XVIII, l. 6, § 7.

nagliamento con ferri roventi (art. 137). È antica quanto la società la pena di morte per l'omicidio: molti luoghi della Scrittura dichiarano che il cielo domanda vita per vita. Anche il diritto romano stabilisce la morte come pena dell'omicidio. Basterà riportare il frammento di Modestino (1): « Poena parricidii more majorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus, deinde culeo insuatur cum cane, gallo, gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culeus jactetur: hoc ita si mare proximum sit: alioquin bestiis objicitur secundum Divi Hadriani constitutionem. Qui alias personas occiderint praeter matrem et patrem, et avum et aviam, quos more majorum puniri supra diximus, capitis poena plectentur, aut ultimo supplicio mactentur ».

79. La pena dell'omicidio per veleno è, previo l'attanagliamento, la pena di morte per la ruota ai maschi, mediante annegamento per le donne (art. 130). Secondo il detto di Antonino (2), *plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio*; e, seguendo la detta sentenza, Carlo V ha accresciuta la pena applicabile all'omicidio per colui il quale per perpetrare il delitto usi del veleno.

80. Dell'infanticidio si occupa distesamente l'art. 131:

« La donna, che secretamente, maliziosamente e di proposito deliberato ucciderà il proprio bambino nato vivo e vitale (*so dass Leben, oder Gliedmass empfangen habt*), sarà condannata, secondo il costume, ad essere sepolta viva ed impalata. Tuttavia, per ovviare alla disperazione che potrebbe cagionare una tal pena, nel luogo dove si sarà a portata dell'acqua si potrà annegare la donna resasi rea e convinta di tale delitto, purchè peraltro essa non l'abbia commesso più volte, chè allora, per ispirare maggior orrore contro la crudeltà di tali donne, noi vogliamo che il primo supplizio sia impiegato, oppure che la rea sia prima d'essere precipitata nell'acqua attanagliata con ferri roventi: e tutto ciò dopo sentito il parere dei giurisperiti. Ma, quando una donna od una ragazza abbia partorito di nascosto ed avrà tenuto segreto il suo parto di un bambino vivo e vitale, il quale poco dopo sia poi trovato morto, se quella che sarà riconosciuta essere la madre del bambino sostenesse a sua giustificazione che il bambino è nato morto senza ch'essa vi abbia avuto colpa (e di tali casi spesso anche a noi sono capitati), sarà concesso a lei di provare la propria innocenza secondo il disposto dell'art. 76, con testimonianze od equipollenti; e quindi si procederà ad una perquisizione più ampia, ed a meno che l'accusata non porga prove sufficienti, non sarà tenuto in considerazione quanto essa allega, perchè per tal modo dipenderebbe sempre da ogni reo di procurarsi la libertà allegando il falso. E perciò, tutte le volte che una donna avrà nascosta la gravidanza e di propria volontà avrà partorito sola e senza soccorso d'altra donna, un tal parto rendendola necessariamente sospetta della morte del bambino, non si può avere una prova più forte per credere che la madre, per un criminoso disegno, abbia cercato di nascondere agli occhi del pubblico il proprio libertinaggio, colla morte cioè di un bambino innocente nel momento della sua nascita o dopo che egli è nato. E per questo, se una tale omicida volesse persistere a giustificarsi con allegazioni false, temerarie e non fondate, i suddetti indizi avendo a sufficienza accertato il suo delitto, si deve forzarla col tormento della tortura a confessare; e dietro la sua confessione condannarla all'ultimo supplizio come è detto di sopra. In casi dubbi i giudici prenderanno consiglio dai giurisprudenti, comunicando loro le circostanze del processo, come sarà detto più avanti ».

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. IX, l. 9.
(2) Cod., lib. IX, tit. XVIII, l. 1.
(3) Cod., lib. VIII, tit. LII, l. 2.

81. È poi punita per l'art. 132, secondo quanto sarà dai giurisperiti stabilito, la madre, che per isbarazzarsi del figlio, lo avrà esposto: e ciò nel caso che il bambino trovato ed alimentato da altri nulla abbia sofferto; chè nel caso contrario, e nel caso che il bambino sia morto, la madre che lo ha esposto sarà passibile d'una pena corporale o anche della pena di morte secondo i casi. Nell'antichità, quando il padre aveva sui figli il più illimitato *jus vitae et necis*, non poteva essere considerato delitto quello d'esporli. Questo potere di esporre i figli avevano i Greci, i Romani per diritto antico, e gli antichi Franchi. Ma in Roma a poco a poco si mitigò la crudezza di tale diritto, e come troviamo gli imperatori Valentiniano Valente e Graziano che dicono (3): *Unusquisque sobolem suam nutriat; quod si exponendam putaverit, animadversioni quae constituta est subjacebit*, così abbiamo ancora Giustiniano, il quale scrive a Menna prefetto del Pretorio per l'Illirico (4): « Crimen a sensu humano alienum, et quod ne ab ullis quidem barbaris admitti credibile est, Dei amantissimus Thessalonicensis Ecclesiae Apocrysiarius Andreas ad nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infantes abjiciant, idque sanctis eos relinquant ecclesiis: et postquam educationem, atque alimoniam ab hominibus pietatis studia exercentibus promeruerint, hos vindicent, et servos suos esse pronuncient, cupientes crudelitati suae hoc etiam apponere ut quos in ipsis vitae primordiis ad mortem exposuerint, eos postquam adoleverint defraudent libertate. Ex quo igitur hujus generis factum multa simul in se absurda complectitur, eadem videlicet, ac calumniam et quaecumque aliquis in tali actione facile enumeraverit: aequum sane erat, ut qui talia perpetrarent, vindictam quae proficiscitur ex legibus, non effugerent, sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent, extremis poenis subjicerentur: ut qui per actionis impudentiam suam detulerint flagitia. Id quod in posterum custodiri jubemus ».

82. L'aborto procurato è punito di morte (art. 133); se peraltro il feto non aveva ancora ricevuta la vita, la pena sarà minore e diversa secondo i casi. Il diritto romano stabiliva un'altra base alle attenuanti dell'aborto. Ligi al principio che l'offeso nell'aborto fosse soltanto il marito o la famiglia, Marciano scrive (5): « Divus Severus et Antoninus rescripserunt eam quae data opera abegit, a Praeside in temporale exilium dandam; indignum enim videri potest, impune eam maritum liberis fraudasse », e Trifonino (6): « Cicero in oratione pro Cluentio Avito scripsit, Milesiam quamdam mulierem, cum esset in Asia quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium quod praegnans fuit, vim intulerit ne jam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est ». Dai quali frammenti si vede quanto sia diverso il concetto che informa la pena dell'aborto secondo la Carolina dal punto di vista dei giureconsulti e degli imperatori romani.

83. Lo stesso articolo 133 punisce colla pena di morte colui che si è procurato la sterilità o che l'ha procurata altrui, seguendo forse il rescritto dell'imperatore Adriano riportato da Ulpiano: « Constitutum quidem est ne spadones fierent: eos autem qui hoc crimine arguerentur, Corneliae Legis poena teneri, eorumque

(4) Nov. 153.
(5) Dig., lib. XLVII, tit. XI, l. 4.
(6) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 39.

bona merito fisco meo vindicari debere: sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse, et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam Lege Cornelia teneantur, pronunciandum esse. Plane si ipsi, qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint audire eos Praeses Provinciae debet qui virilitatem amiserunt. Nemo enim liberum aut servum invitum sinentemve castrare debet; neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis adversus Edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit: item ipsi qui se sponte excidendum praebuit » (1).

84. La disposizione dell'art. 135 contiene una misura fiscale per coloro che prima di essere condannati si uccidono, forse perchè, rimanendo sospesa la causa loro, i loro beni non vadano agli eredi senz'altro, mentre avrebbero dovuto divenire, pel delitto da essi commesso, proprietà del fisco. Il caso è contemplato anche da Macero (2): « Si is de cujus poena Imperatori scriptum est veluti quod decurio fuerit, vel quod in insulam deportari debuerit, antequam rescriberetur, decesserit; potest quaeri num ante sententiam decessisse videatur? Argumento est Senatusconsultum, quod factum est de his, qui Romam transmissi ante sententiam decessissent; cujus verba haec sunt: cum damnatus nemo videri possit in hunc annum antequam de eo forte judicium Romae redditum et pronunciatum esset; neque cujusquam mortui bona, antequam de eo Romae pronunciatum sit, publicata sunt (per quello che dice anche Callistrato (3): non ut quis in carcerem ductus est spoliari eum oportet, sed post condemnationem), eaque bona heredes possideantur ». Ma aggiunge poi Marciano (4): « Qui rei postulati, vel qui scelere deprehensi, metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro XVI Responsorum ita rescripsit ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint bona eorum fisco non vindicentur: non enim facti sceleritatem esse obnoxiam sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri placuit; ergo aut postulati esse debent, aut in scelere deprehensi, ut si se interfecerint bona eorum confiscentur. Ut autem Divus Pius rescripsit, ita demum quod bona ejus qui in reatu mortem sibi conscivit fisco vindicanda sunt, si ejus criminis reus fuit, ut si damnaretur morte aut deportatione adficiendus esset. — Idem rescripsit eum qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit; non videri in eadem causa esse ut bona heredibus adimenda essent: sicut neque ipsis adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset. Ergo ita demum dicendum est, bona ejus qui manus sibi intulit, fisco vindicari si eo crimine nexus fuit ut si convinceretur, bonis careat. Si quis autem taedio vitae, vel impatientia doloris alicujus, vel alio modo vitam finierit, successorem habere Divus Antoninus rescripsit ». Pedissequamente a queste disposizioni di diritto romano ha Carlo V dettato l'art. 135 nei seguenti termini: « Se alcuno, essendo accusato e presentato alla giustizia per fatti, pei quali, nel caso che fosse convinto, sarebbe punito nel corpo e nei beni, si uccidesse pel timore della pena meritata, i suoi eredi non potranno succedergli ed i suoi beni saranno confiscati. Ma se alcuno si uccide senza avere quei motivi di cui si è parlato, ossia nel caso che dovesse sottostare soltanto ad una pena corporale, ossia che il suicidio fosse causato da malattia corporale, da melanconia o da debolezza di spirito o da qualche altra infermità riconoscibile, gli eredi di lui non troveranno impedimento alcuno a succedergli, senza che si possa oppor loro consuetudine o statuto a questa disposizione contrario, che noi revochiamo, cassiamo e annulliamo colla presente costituzione e vogliamo che tanto in questi casi che in altri di questa natura debba osservarsi il nostro diritto imperiale ».

85. *k*) *Reati contro la proprietà.* — I reati contro la proprietà immobiliare contemplati dalla Carolina sono l'amozione di termini (art. 114) e l'incendio doloso (articolo 125). L'art. 114 è così concepito:

« Colui che con danno e dolo cambia di posto, distrugge, toglie od altera un confine sarà passibile di una pena corporale a proporzione del danno arrecato, e secondo la natura della cosa o la qualità della persona rea, dietro consulto preso dai giurisperiti ».

Nell'antico diritto romano la punizione di coloro che rimovevano i confini era d'ordine religioso, perchè era un'offesa che arrecavasi al Dio Termine, e la pena era la scomunica, come ci dice Festo: « Numa Pompilius statuit eum qui terminum exarasset et ipsum et boves ejus sacros esse ». Ma la disposizione presente della Carolina è tolta di pianta da un rescritto dell'imperatore Adriano conservatoci da Callistrato (5): « Quin pessimum factum sit eorum qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest; de poena tamen modus ex conditione personae et mente facientis magis statui potest, nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id amiserunt: et possunt in tempus ut cujusque patiatur aetas, relegari: id est, si iuvenior, in longius; si senior, recisius: si vero alii negotium gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et ad opus biennio dari; quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt sufficiet eos verberibus decidere ».

86. L'art. 125 invece stabilisce per gli incendiari la pena del rogo. Ed era questa la pena comminata fin dal diritto decemvirale a coloro che appiccavano fuoco anche a paglia o frumento situato vicino a luogo abitato, come ci attesta Gaio nel suo commento alle XII tavole (6): « Qui aedes acervumque frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus, igni necari jubetur: si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est, negligentia: aut noxiam sarcire jubetur, aut si minus idoneus sit levius castigatur ». Il che è confermato ancora dalla sentenza di Callistrato (7): « Incendiarii capite puniuntur, qui ob inimicitias vel predae causa incenderint intra oppidum; et plerumque vivi exuruntur. Qui vero casam aut villam, aliquo lenius. Nam fortuita incendia si cum vitari possint per negligentiam eorum apud quos orta sunt, damno vicinis fuerunt, civiliter exercentur; ut qui jactura affectus est, damni discrepet, vel modice vindicaretur ».

87. Passando ora a dire dei reati contro la proprietà mobiliare contemplati sempre nella Carolina, parleremo delle grassazioni e dei furti. La grassazione (art. 126) è punita colla morte. I *grassatores* (*die Raüber*) non sono i *latrones*, come nota lo Stefano (8): « Latrones sunt qui grassando homicidia fecerunt, grassatores sunt qui ex proposito, vi armata, in publicis viis, cum

(1) Dig., lib. XLVII, tit. XXI, l. 2.
(2) Dig., lib. XXVIII, tit. VII, l. 4, § 2.
(3) Dig., lib. XLVIII, tit. XXI, l. 2, § 1.
(4) Dig., lib. XLVIII, tit. XX, l. 2.
(5) Dig., lib. XLVIII, tit. XXI, l. 3.
(6) Dig., lib. XLVII, tit. IX, l. 9.
(7) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 28, § 12.
(8) *Caroli V Constitutiones criminalis Carolina*, art. CXXVI.

ferro aggrediuntur et pecuniis vestibus aliisque rebus suis sine homicidio expoliant. Quibus etiam piratae in mari navigantium securitatem turbantium, pares censentur et pari poena plectendi ». E secondo il diritto romano pure facevasi questa distinzione, poichè, come attesta Callistrato (1), « Grassatores qui praedae causa hoc faciunt proximi latronibus habentur, et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si saepius atque in itineribus hoc admiserunt: ceteri in metallum dantur vel in insulas relegantur. Famosos latrones, in his locis ubi grassati sunt furca figendos, compluribus placuit: ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus, et solatio sit cognatis et adfinibus interemtorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent; nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt ».

88. Il furto è semplice o qualificato. Il furto semplice distinguesi nella Carolina (come del resto distinguevasi anche in diritto romano fino dalle XII tavole) secondo che è manifesto e non manifesto. La pena del *furtum non manifestum* (*heimliches Diebstahl*) consiste nel pagamento del doppio del valore della cosa rubata, quando il ladro abbia i mezzi di soddisfare questa pena pecuniaria, altrimenti detta pena sarà commutabile nella prigione per qualche tempo e tuttavia coll'obbligo di restituire la cosa rubata o il suo prezzo o dare una cosa equivalente. Oltredichè dovrà ancora pagare le spese pel proprio mantenimento in carcere ed ogni altra spesa occorsa per la propria detenzione, di pagare le quali spese egli presterà la più ampia cauzione.

E ciò per l'art. 157.

L'art. 158 invece riguarda il *furtum manifestum* (*öffentliches Diebstahl*), la cui pena è la gogna, la fustigazione ed il bando, previa restituzione della cosa rubata o del suo valore. Se però il ladro è di tal condizione che, come abbiam detto di sopra, se ne possa sperare l'emendamento, si potrà commutare la pena nel pagamento del quadruplo prezzo della cosa rubata. La pena del furto manifesto è sempre stata maggiore di quella del furto celato. Infatti a Sparta, mentre la legge permetteva il furto celato, puniva severamente il furto manifesto colla fustigazione e colla infamia. A Roma, troviamo poi nel diritto decemvirale la stessa differenza che troviamo nella Carolina, secondo quello che ci attesta Gellio (2): « Decemviri nostri qui post reges exactos leges quibus Populus Romanus uteretur, in XII tabulas retulerunt, neque pari severitate in puniendis omnium generum furibus, neque remissa nimis lenitate usi sunt. Furem qui manifesto furto prehensus esset, tum demum occidi permiserunt, si aut cum faceret furtum nox esset, aut interdiu se cum telo defenderet. Ex ceteris autem manifestis furibus, liberos verberari, addicique iusserunt ei cui furtum factum esset si modo id luci fecissent neque se telo defendissent. Servos autem furti manifesti prehensos, verberibus affici et eo saxo praecipitari; pueros impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt, noxamque ab his factam sarciri. Aliis furtis omnibus quae non manifesta appellantur poenam imposuerunt dupli ».

89. La qualifica del furto dipende secondo la Carolina, come secondo il nostro Codice, dal *valore*, dalla *persona*, dal *tempo*, dal *luogo*, dal *mezzo*, e dalla *qualità delle cose*.

α) È qualificato pel *valore* il furto, se la cosa rubata supera in valore i cinque ducati (art. 160). Devesi in tal caso nell'applicare la pena aver riguardo al valore della cosa rubata, se il ladro è stato colto in flagrante, allo stato ed alla condizione del ladro, al danno arrecato, e quindi, dietro consiglio chiesto ai prudenti, si stabilirà se la punizione debba essere la morte od una pena corporale. Naturalmente se altre circostanze aggravanti concorrono, la pena è la morte.

90. β) La qualifica della *persona* dipendeva dalla recidiva, che, come abbiamo veduto, era una aggravante terribile (articoli 161 e 162).

91. γ) La qualifica del *tempo* esiste pei furti fatti di notte nelle campagne (art. 167) e pei furti fatti nei boschi (art. 168) dove è il seguente capoverso: « Chè se il delitto sarà commesso in tempo non usato e proibito (*ungewönliche und verbotene zeit*), come sarebbe la notte o il giorno festivo, sarà punito con maggior rigore avuto riguardo alle circostanze di fatto ».

92. δ) È qualificato per il luogo il furto commesso nelle campagne sui frutti campestri (art. 167) o di legna nei boschi (art. 168), o nei luoghi consacrati, sia di cose sacre che profane (art. 171).

93. ε) Considera la qualifica del mezzo l'art. 159, così concepito:

« Se il ladro commette il reato con scalata e rottura, di giorno o di notte, in casa abitata, con armi atte a ferire colui che volesse opporre resistenza, sia il furto fatto per la prima o per la seconda volta, di molto o di poco valore, sarà considerato come un furto premeditato e pericoloso, ed il colpevole, se è un uomo sarà condannato ad essere impiccato, se è una donna sarà annegata, oppure, secondo la qualità del reo ed il discernimento del giudice, sarà condannato ad altre pene grandemente afflittive, come la privazione della vista o l'amputazione della mano ».

94. ϛ) È qualificato il furto per la qualità della cosa se il reato è commesso su frutti campestri (art. 167) o sulle piante di un bosco furtivamente tagliate (art. 168). Questa sorta di furti ha sempre in ogni luogo, dalla più remota antichità, avuto sanzioni penali più severe. Mosè inculcava ai suoi: « Entrando nelle vigne del tuo prossimo mangia dell'uva quanto ti pare ma non portarne via. Se entrerai nelle biade del tuo amico, coglierai delle spighe e le stritolerai colle mani, ma non mieterai colla falce » (3). Rigorosissima era la pena per questo reato secondo il diritto decemvirale come attesta Plinio (4): « Frugem aratro quaesitam furtim noctu pavisse aut secuisse puberi XII tabulis capitale erat: suspensumque Cereri necari jubebant gravius quam in homicidio convinctum. Impuberem Praetoris arbitratu verberari, noxamque duplione decerni ». Secondo il diritto giustinianeo invece non costituisce qualifica del furto l'essere la cosa frutto campestre o pianta boschiva, come è nella Carolina. L'essere la cosa un veleno è pure una qualità per aggravare il reato (art. 169). Ma la qualità che più di tutte aggravava il furto (articolo 171) era l'essere la cosa rubata una *res sacra* o *sancta*. « *Furari res sacras*, dice il Kress (5), vel in sacris locis est furtum gravius aliis furtis. Committitur autem triplici ratione: 1) si res sacra e loco sacro; 2) si res sacra e loco profano; 3) si res profana e loco sacro aufertur » (Cfr. art. 171). Quest'ultima distinzione non è ammessa dal diritto romano, poichè, come dice Marciano (6), « Divi Severus et Antoninus Cassio Festo rescripserunt res privatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, l. 28, § 10 e 15.
(2) Gell., II, c. 18.
(3) *Deuteron.*, cap. 23, v. 24 e 25.
(4) Plinius, 18, c. 3.
(5) Op. cit., art. 171.
(6) Dig., lib. XLVIII, tit. XIII, l. 5.

esse ». Del resto era qualificato il furto delle cose sacre per quel che dice Paolo (1): « Qui privata sacra vel aediculas incustoditas tentaverunt amplius quam fures, minus quam sacrilegi, merentur ». Distingue poi la Carolina, seguendo il diritto canonico, le *res chrismate consecratae* dalle *res benedictae*. Pel furto delle prime la pena è la morte (art. 172), pel furto delle altre, come sarebbe pel furto della cera, delle salviette ecc., la pena deve essere minore e diversa, secondo le circostanze, sempre maggiore però della pena che meriterebbe il furto di tali cose se non fossero benedette (art. 174). Una pena speciale, stabilita volta per volta, sentito il parere dei giurisperiti, devesi infliggere a coloro che rubano le elemosine fatte alla chiesa (art. 173), le quali, come denaro destinato a purgatorio delle anime, divengono sacre (*heiliges Almosen*).

Capo III. — Sistema processuale.

95. Prima di ogni altra cosa diremo che la Carolina non consacra realmente nè il processo inquisitorio nè il processo accusatorio, ma trovansi in essa traccie molto profonde di quest'ultimo sistema processuale. Anzi si può dire che, nonostante l'influenza del diritto canonico, che non avrebbe potuto a meno di produrre effetti contrari, il sistema accusatorio poggia qua come vedremo su larghe basi. Secondo il diritto romano l'inquisizione era misura straordinaria, mentre era in vigore il sistema di processo accusatorio: secondo il diritto germanico antico, l'inquisizione non aveva addirittura ragione d'essere, essendo il diritto penale considerato come diritto privato: col diritto canonico si invertono affatto i termini, e l'inquisizione diventa la base di tutta la procedura. La Carolina ritorna in parte all'antico, ed all'art. 214 consacra il principio che, solo quando manchi l'accusa da parte dell'offeso, perchè questo non voglia, allora debba il giudice di ufficio perseguire il reo (*wo der Beschädigte nicht klagen wolte, soll dennoch di Obrigkeit den Thäter von Amtswegen rechtfertigen*). Peraltro grandissima influenza esercitò il diritto canonico sul sistema processuale della Carolina.

§ 1. — *Dell'ordinamento.*

96. Le persone che agiscono nel processo sono necessariamente tre: l'accusatore, l'accusato ed il giudice. Queste sono aiutate da persone sussidiarie, che, secondo il sistema della Carolina, sono: il cancelliere il quale, indispensabilmente deve assistere il giudice in tutte le sue operazioni, e giusta le circostanze speciali i denuncianti; i periti ed i giurisprudenti a cui nei casi difficili il giudice ha sempre l'obbligo di ricorrere. Parleremo distintamente di tutte queste persone.

97. A) *Del giudice.* — L'art. 1 stabilisce che tutti i tribunali debbano essere composti di giudici (*Richter*) e di scabini (*Urtheiler*), di cui si prescrive che la probità, la costumatezza e l'esperienza siano conosciute; e che abitino in luogo sottoposto alla loro giurisdizione criminale. Si dice poi che come giudici debbano servire anche i nobili e le persone versate nelle leggi, e ciò per costringere i nobili a quel servizio a cui da tempo cercavano sottrarsi, e per opporsi d'altro lato a quel pregiudizio, che abbiamo veduto invalso, per cui non volevasi che i giurisperiti fossero ammessi a giudicare, perchè essi portavano nei giudizi l'influenza del diritto romano di cui i principi temevano l'applicazione per gelosia dell'imperatore. Ma questi dichiara che nei giudizi penali trattasi di cose di tale importanza (come sono appunto l'onore, la vita ed i beni dei cittadini), che tutti devono prestar mano al pronto eseguimento della giustizia, e non debbono sottrarsi all'amministrazione di essa i nobili ed i dotti, come quelli che meglio di ogni altro sapranno rettamente giudicare all'occorrenza. Ed a proposito dei nobili anzi si aggiunge:

« E poichè da qualche tempo avviene che in certi casi i nobili ed altri, che per la loro condizione sono obbligati di assistere in persona ai giudizi, si credono disonorati per sedere in tribunale, locchè ha prodotto che bene spesso il delitto è rimasto impunito; noi dichiariamo che tale assistenza ai giudizi penali non può menomamente pregiudicare ad alcuno nella riputazione; anzi pel contrario, servendo al mantenimento della giustizia colla punizione dei colpevoli, è uffizio assai decoroso ed onorevole e nobile; sicchè tutti debbono prestare l'opera loro nei tribunali in qualità di giudici e assessori, tutte le volte che le circostanze l'esigeranno, e debbono nel giudizio comportarsi come prescrive la presente nostra Ordinanza. E vogliamo ancora che i nobili ed altri che per un antico possesso, sono stati pel passato idonei ad agire nei tribunali in qualità di giudice, continuino ad agire come tali senza opposizione alcuna, dovendosi tale usanza mantenere in tutta la sua forza e in tutto il suo vigore ».

La differenza poi fra i giudici e gli scàbini è così notata dal Kress (2): *Judex ipse non erat auctor sententiae, sed scabinis imperabat ut eam invenirent* (*dass sie ein Urtheil scöpften, oder funden*). *Inventam dein sententiam judex publicabat.*

98. Sono pertanto i giudici penali, secondo il sistema della Carolina, giudici popolari come i nostri giurati, eletti fra le persone di quel determinato territorio che o per censo, o per nobiltà, o per scienza, giungano ad avere i requisiti necessari per coprire il posto di giudice. Nessuno può sottrarsi a questa legge, ed ognuno ha l'obbligo di servire in qualità di giudice: chi tenta sottrarsi sarà punito (art. 1), « del che, dice il testo, deve per la presente Ordinanza ritenersi avvertito chiunque ». Peraltro poteva avvenire il caso che uno cui la sorte ha chiamato ad esser giudice quel determinato giorno, per circostanze determinate e per legittimi motivi, non possa quel giorno stesso disimpegnare i propri uffici. Allora, a termini dell'art. 2, egli può farsi sostituire, provando per altro che l'impedimento (sia malattia di corpo o d'animo, o vecchiaia, o debolezza od altro) è legittimo ed attendibile, e nominando volta per volta al proprio posto, col consenso del magistrato superiore, una persona capace di disimpegnare le funzioni di giudice.

99. I giudici debbono pronunciare, prima di profferire la sentenza, un giuramento col quale affermano di giudicare colla migliore loro scienza e coscienza. La formula di questo giuramento ci è recata dall'art. 3° per i giudici, dall'art. 4° per gli scabini. Essa è la seguente:

« Io N. N. giuro di rendere giustizia e di pronunziare il giudizio in materia penale, tanto per il ricco che per il povero, senza aver riguardo nè ad amore nè ad odio, a ricompensa, a doni, nè a nessuna altra considerazione; di seguire fedelmente l'Ordinanza criminale dell'imperatore Carlo V e del Santo Impero, di osservarla e mantenerla, con ogni mio potere; il tutto fedelmente e senza frode. Così mi aiuti Iddio ed il suo santo Vangelo ».

100. Il giudice doveva giudicare quindi con tutta la sua scienza e tutta la sua coscienza; doveva valutare tutte le circostanze di fatto secondo le norme dettate

(1) Dig., loc. cit., l. 9, § 1.

(2) Op. cit., art. 1.

nella Ordinanza presente, non doveva assolutamente arrischiarsi a dare un giudizio di proprio capriccio. Nei casi difficili doveva sempre ricorrere ai giurisprudenti nel modo che diremo innanzi. Doveva poi giudicare con imparzialità e disinteresse, al qual proposito noteremo che l'imperatore Carlo V biasima altamente quel giudice che riceva alcuna mercede, paragonandolo all'esecutore materiale della sentenza, al boia. Ciò è nell'art. 205 così concepito:

« Noi siamo informati dell'abuso introdottosi in qualche caso, in cui i giudici, nell'occasione della condanna di qualche reo, esigono e ricevono una particolare ricompensa dall'accusatore; locchè è assolutamente in contradizione colla dignità della carica del giudice, contrario alla giustizia ed alla equità; ed un giudice che si sarà fatto pagare in tal modo non sarà guari differente dall'esecutore delle sentenze stesso; e perciò noi proibiamo assolutamente a tutti i giudici di ricevere alcuna ricompensa da quelli che nel giudizio hanno sostenuto la parte di accusatori ».

101. B) *Dell'accusatore.* — L'accusatore in generale deve essere l'offeso, il quale si rivolge al giudice per ottenere soddisfazione. Nel caso che manchi l'offeso (come nel caso di omicidio) sarà il parente dell'offeso, cui la perdita della vittima tocca più da vicino. Egli deve esporre tutte le circostanze di fatto che sono a sua cognizione (art. 11); spiegando bene e chiaramente gli indizi che gravano sull'accusato ed i sospetti ch'egli ha concepiti. L'effetto di questa accusa è, qualora appaia al giudice fondata, di fare incarcerare l'accusato per misura preventiva perchè non si sottragga alla giustizia. Ma, aggiunge poi l'articolo seguente:

« Appenachè l'accusato sarà stato messo in carcere, bisogna assicurarsi della persona dell'accusatore finchè non abbia fornito sufficiente cauzione ».

E la cauzione deve essere tale che possa poi bastare a pagare le spese cagionate e le indennità dovute all'accusato nel caso che, per mancanza di prove o di indizi, l'accusatore trovisi costretto a ritirare l'accusa e a desistere dal procedere oltre. Che se la cauzione non fosse stata sufficiente, ha sempre azione l'accusato contro l'accusatore per farsi indennizzare in tutto e per tutto. Ed aggiunge l'art. 14:

« Quando l'accusatore non sarà in caso di fornire la suddetta cauzione e vorrà nondimeno proseguire il processo, dovrà costituirsi in carcere come l'accusato, oppure sarà messo in luogo sicuro secondo la qualità della persona e le circostanze di fatto, fino alla decisione di farsi luogo a procedere o meno (chè allora (art. 15) non è più tenuto l'accusatore ad ulteriore cauzione); e sarà permesso tanto all'accusatore che all'accusato di comunicare colle persone di fuori che possono servire loro o per prestare la cauzione necessaria alla loro liberazione, o per provare con testimoni la verità di quanto sostengono ».

Notisi poi che, nel caso che trattisi di persone altolocate (come i principi, gli ecclesiastici; come anche le persone giuridiche o gli enti morali) può un altro costituirsi in carcere per loro; e questa persona sostituita potrà anche dare cauzione per essere posta in libertà, curiosa disposizione questa che dà una idea dei grandi privilegi che si accordavano a certe persone, anche quando si trattava di materie criminali.

102. L'accusatore, lasciato in libertà per aver prestata cauzione, non può per questo allontanarsi dal luogo dove è il giudice innanzi al quale deve dibattersi il giudizio e deve fissare il proprio domicilio come stabilisce l'art. 17 così concepito:

« L'accusatore, dopo aver fatto imprigionare l'accusato, non deve punto allontanarsi dal giudice prima che gli abbia dato il proprio indirizzo, e prima ch'egli abbia fissato il proprio domicilio in una città o in luogo comodo e sicuro nel quale il giudice gli possa con facilità e senza incomodo fare notificare tutti gli atti occorsi. L'accusatore dovrà poi ancora pagare a colui che gli porterà queste notizie il salario in proporzione della distanza che ha dovuto percorrere, seguendo in ciò l'uso di ciascun paese. L'indicazione del domicilio dell'accusatore sarà inserito dal cancelliere in tutti gli atti di procedura ».

103. Proseguesi quindi, dietro l'accusa, la procedura contro l'accusato per cercare di scoprire il delitto, e, come vedremo trattando del rito, per un determinato tempo l'accusatore è estraneo al dramma ed il giudice agisce di ufficio, cercando gli indizi necessari e sufficienti per sottoporre l'accusato alla tortura. Raccolti tali indizi dal giudice, allora l'accusatore riprende la propria parte, ed è in suo potere fissare il giorno nel quale dovrà essere l'accusato sottoposto alla tortura (art. 45). Se l'accusato non confessa neppure colla tortura, allora, se pur l'accusatore non desiste dall'accusa, è ammesso a fornire nuove prove a sostegno del proprio asserto (art. 62). Abbiamo anche veduto di già, parlando della legittima difesa, ciò che a questa può opporre l'accusatore secondo l'art. 142, per provare che legittima difesa non vi era non ostante che l'ucciso avesse per primo attaccato l'uccisore accusato.

104. L'accusatore può esporre innanzi al giudice le proprie ragioni o per bocca propria o per mezzo di un avvocato scelto fra gli scabini dello stesso tribunale (art. 88), coll'avvertenza, che allora questo non può più far parte del Consiglio giudicante, e che deve parlare dopo aver giurato di non far nulla contrario al diritto, alla giustizia ed a ciò che l'imperatore Carlo V ha stabilito nella sua Ordinanza. È questa una disposizione nuova introdotta dalla Carolina. Poichè, secondo il diritto romano, l'accusatore doveva formulare egli stesso il proprio libello secondo ciò che ci dice Paolo nel libro III, *De adulteriis* (1): « Libellorum inscriptionis conceptio talis est: consul et dies: apud illum praetorem, vel proconsulem Lucius Titius professus est, se Maeviam Lege Julia de adulteriis ream deferre; quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse. Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est; et persona cum qua admissum dicitur, et mensis; hoc enim lege Julia cavetur: *et generaliter praecipitur omnibus qui reum aliquem deferunt* ». Solo il giudice poteva prendere talvolta le difese dell'assente, come ci dice Papiniano (2), il quale, mentre asserisce che « ad crimen judicii publici persequendum frustra procurator intervenit, multoque magis ad defendendum », aggiunge poi che « excusationes absentum ex senatusconsultu judicibus allegantur »; sicchè, « si justam rationem habeant, sententia differtur ». In diritto canonico poi vigeva la sentenza che noi troviamo nel decreto di Graziano (3): « Si quando in causa capitali (criminali) vel causa status interpellatum fuerit, non per exploratores sed per se-ipsos est agendum ». È quindi un principio nuovamente introdotto questo, che alcuno possa essere difeso da un altro in giudizi penali, laddove oggi farebbe meraviglia se fosse il contrario; dal momento che, se uno non ha di-

(1) Dig., lib. XLVIII, tit. II, l. 3.

(2) Dig., id., tit. I, l. 13, § 1.

(3) Causa II, quest. VI, cap. XL.

fensore, glielo si dà di ufficio. Doveva peraltro essere il difensore uno appartenente al tribunale, sempre per questo articolo; ed è prescritto dall'articolo seguente che dovesse dire le seguenti parole:

« Signor giudice, l'accusatore A accusa l'accusato B, che è qui presente innanzi a questo Tribunale, del delitto da lui commesso con C. Tale accusa è già stata portata innanzi a voi, e chiede che Voi esaminiate con cura tutto ciò che egli ha prodotto in sostegno della detta accusa, e tutta la precedente istruttoria, seguendo la giusta Ordinanza penale dell'imperatore Carlo V e del Santo Impero, sicchè l'accusato possa essere convinto del proprio delitto e sia definitivamente giudicato ».

Se l'accusatore non sa parlare, può scrivere la detta formola e pregare il tribunale che sia letta ad alta voce dal cancelliere.

105. Un ultimo atto accordato all'accusatore è quello di chiedere, secondo l'art. 78, la pronunciazione della sentenza una volta che, dietro la confessione dell'accusato od un cumulo di prove schiaccianti, non vi sarà più dubbio alcuno alla reità dell'accusato stesso.

106. C) *Dell'accusato.* — Appena è pervenuta al giudice l'accusa sul conto di qualcuno, esso deve ordinarne immediatamente l'arresto. In genere la Carolina si manifesta, seguendo il diritto romano, molto contraria al carcere preventivo; in ogni modo poi il carcere, secondo la Carolina, non può essere un luogo di espiazione (articolo 11), e come noi abbiamo dimostrato più sopra: « Carcer debet custodiae, non cruciatus aut poenae speciem continere, unde ad officium judicis referunt, ut reo de malo carcere quaesto, ipse carcerem adeat et ocula-riter statum eius inspiciat » (1). Quando l'accusato presti cauzione sufficiente, egli è provvisoriamente libero; non appena peraltro si rende sospetto col contravvenire in qualsiasi modo a ciò che si è stabilito a termini di cauzione (art. 176), allora deve subito essere arrestato di nuovo, come anche sarà trattenuto in carcere colui che, già condannato una prima volta per un delitto, scontata la pena, minacci alcuno di commettere di nuovo nella persona di lui il medesimo delitto: per tale minaccia egli diviene sospetto, ed il giudice deve con un ordine prudente di carcerazione salvaguardare la società.

107. L'obbligo della prova compete all'accusato (articolo 141). Egli, come l'accusatore, può parlare per sè od avere a difensori persone componenti il tribunale (art. 188), notando che, laddove è proibito allo scabino difensore dell'accusatore di trovarsi alla conclusione del giudizio (*sich hinfürter beschliessens der Urtheil enthalten*), non è ciò proibito al difensore dell'accusato. Se l'accusato (art. 90) è convinto e confesso, non rimane al suo difensore che di rimettersi alla clemenza dei giudici; se non è tale, dovrà il suo avvocato stesso pronunciare la seguente formola:

« Signor giudice, l'accusato A, per rispondere alle accuse dell'accusatore B, riguardo al delitto che gli si imputa di aver commesso con C, si riporta in tutto a quello che ha già risposto innanzi e vi supplica di esaminare tutto quello che è stato prodotto, e tutto quello che risulta secondo la giusta Ordinanza penale dell'imperatore Carlo V e del Santo Impero, perchè la sua innocenza sia riconosciuta, e la sentenza definitiva sia sentenza di assoluzione, colla condanna dell'accusatore alle spese tutte del giudizio, come è di ragione e di diritto, alla restituzione delle spese incontrate da esso accusato, ed all'ammenda del danno ».

Se il difensore non sa parlare nel detto modo, come si è detto di sopra parlando dell'accusatore, esso scriverà la detta formola pregando il tribunale di farla leggere dal cancelliere ad alta voce. L'accusato ha ancora la facoltà per l'art. 78 di domandare che sia pronunziata la sentenza, quando questa domanda tardi ad essere avanzata dall'accusatore.

108. D) *Delle persone sussidiarie. — Del cancelliere.* — È stabilito dall'art. 1 della Carolina che debba assistere le operazioni del giudice un *cancelliere*, il quale (art. 5) deve prestare il seguente giuramento:

« Giuro di prestare un'attenzione ed una cura particolare negli affari che riguardano la giustizia penale; di recare in iscritto fedelmente le interrogazioni fatte all'accusato e le risposte da lui date, gli indizi, i sospetti, le prove, la confessione e tutto quello che si farà in giudizio; di farne la lettura quando sarà necessario senza inganno alcuno. Giuro poi di mantenere ed osservare per quello che mi riguarda l'Ordinanza penale dell'imperatore Carlo V e del Santo Impero. Così mi aiutino Dio ed il santo Vangelo ».

109. La Carolina si occupa assai del modo con cui il cancelliere deve ridurre in iscritto le risultanze del processo. Noi recheremo senza commento gli articoli che riguardano questa materia.

« Art. 181. Il cancelliere deve scrivere esattamente, distintamente, fedelmente e con ordine tutto quello che risulta dal processo penale, tanto dalla parte dell'accusatore che dalla parte dell'accusato, e specialmente deve essere ridotta in iscritto l'accusa data prima di prestare cauzione, ed anche nel caso che questa cauzione non possa essere prestata, e che per questa ragione egli debba costituirsi in carcere insieme coll'accusato: il che deve precedere ogni altra formalità processuale. Il cancelliere di quella giurisdizione deve fare questa scrittura con ordine, alla presenza almeno del giudice o del suo luogotenente e di due assessori: dopo di che si noterà in qual modo l'accusatore presti cauzione, oppure, nel caso che non possa prestarla, come si è costituito prigioniero all'effetto di continuare il giudizio.

« Art. 182. Poi deve scrivere ciò che all'accusa mossagli ha risposto l'accusato prima di essere sottoposto alla tortura, ed ogni volta dovrà notare la data dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno in cui è succeduto l'atto processuale, ed il nome delle persone che vi hanno assistito; dopo di che deve sottoscrivere il tutto col proprio nome e cognome, affermando di avere tutto inteso e tutto scritto.

« Art. 183. Se l'accusato nega quanto l'accusatore afferma, e si offre a produrre giustificazioni in sua difesa secondo le norme stabilite più sopra, dovrà scriversi esattamente tutto ciò che sarà allegato da parte dell'accusatore a riguardo degli indizi e sospetti, e tutto quello che risulterà sempre secondo le norme dettate dalla presente Ordinanza.

« Art. 184. E quando vi saranno prove ed indizi forti e sospetto fondato della reità, e si sottoporrà l'accusato ad un serio interrogatorio minacciandolo della tortura, senza però sottoporvelo, si dovrà pure cercare a sua difesa tutto quello che sarà possibile trovare e mettere in iscritto tutte le ammonizioni fattegli, tutte le sue risposte, e tutto quello che sarà risultato dalle ricerche fatte all'uopo, secondo le norme della presente Ordinanza.

« Art. 185. Nel caso dell'applicazione della tortura tutto ciò che l'accusato confessa a riguardo dell'imputatogli delitto, che possa servire allo scoprimento della verità, come tutto quello che può servire ad accertare la reità, sarà trascritto esattamente parola per parola dal cancelliere.

« Art. 186. Se poi l'accusato nega e l'accusatore ricorre agli altri mezzi, secondo il dettato della presente nostra Ordinanza,

(1) Kress, Op. cit., art. xi.

tutto ciò che converrà fare a questo effetto sarà posto in iscritto dal cancelliere con ogni cura; e nel caso che dal tribunale fosse nominata una Commissione allo scopo di scoprire la verità, il cancelliere sarà tenuto a porre in iscritto tutto quello che la detta Commissione opererà.

« Art. 187. Nel caso che l'accusato confessi il delitto ma alleghi delle attenuanti, delle scusanti o delle dirimenti, tutto sarà posto in iscritto: come pure saranno recate in iscritto le testimonianze, le prove, le inchieste, le ricerche che si dovranno provocare all'uopo.

« Art. 188. Dallo scritto dovrà pure risultare se l'accusa è stata fatta d'uffizio o meno, e quali saranno stati gli atti processuali a cui si è ricorsi ».

(L'articolo 189 riassumendo ripete ancora quanto ha esposto più sopra, imponendo poi al cancelliere l'obbligo del segreto su quanto si agisce).

« Art. 190. Secondo le norme della Carolina dettate, il cancelliere dovrà stendere la sentenza, la quale poi dovrà leggere pubblicamente il giorno della esecuzione di essa ».

110. *Dei denuncianti.* — In genere la procedura della Carolina si basa sul sistema accusatorio; peraltro, ove manchi l'accusatore, deve nei delitti notori il giudice agire d'ufficio mediante l'inquisizione (art. 204). Ma in certi casi, come è anche secondo il nostro sistema penale, se mancava la denunzia non poteva il giudice agire d'uffizio, come nei casi di reato contro l'ordine delle famiglie in genere e nel caso speciale previsto dall'art. 165 in cui alcuno sottragga cose di cui egli è l'erede. Oltrechè questa è una circostanza attenuante del delitto, occorre anche che il fatto sia denunziato dal danneggiato, perchè possa essere punito.

111. *Dei periti.* — Abbiamo già parlato alquanto, allorchè ci siamo trattenuti sul sistema penale della Carolina, della constatazione del cadavere di chi ha subìto percosse, prima della inumazione, per verificare se quell'individuo sia morto in seguito alle dette percosse o meno. Tale constatazione (articolo 149) deve essere fatta dal giudice accompagnato da due scabini, dal cancelliere e da uno o più periti secondo il bisogno. Questi periti debbono essere persone esperte nella medicina e nella chirurgia, e dopo aver giurato di dire la verità, sotto il vincolo del prestato giuramento devono dire ciò che dettano loro la scienza e la coscienza.

E in altri casi in cui possa essere dubbio se il morto è soggiaciuto alle percosse od a morte naturale, e si voglia, all'effetto di scoprire la verità, produrre testimoni, questi saranno tanto più credibili in quanto siano persone esperte nella medicina e nella chirurgia, le quali più che una testimonianza sono in grado di fare una perizia (art. 147).

112. *Ricorso ai giurisprudenti.* — Nei casi dubbi e difficili è detto più volte nella Carolina che il giudice deve ricorrere alle persone versate nel diritto. L'articolo 219 dice più esplicitamente che devesi ricorrere, secondo i casi, o alle Corti sovrane, o ai Tribunali superiori, o alle Università, o alle Comunità, o semplicemente anche a giureconsulti di grido. Questo ricorso ai giureconsulti per parte del giudice, ricorda da lontano quanto avveniva nell'antica Roma. Non è qui il luogo di indagare quale influenza aveva il responso del giureconsulto romano nel giudizio, specialmente quando il pretore aveva già dettata la propria formula: notiamo solo che in ogni caso, secondo la Carolina, il giudice penale doveva strettamente attenersi a quello che aveva dettato il giureconsulto a cui era ricorso, e quando ciò non avesse fatto, era punito. Ed è ancora stabilito che non la pura fattispecie fosse sottoposta all'esame del giurisprudente, ma l'intera posizione del processo, tutto quello che era fino allora risultato doveva essere a lui rinviato per la sua decisione. E le spese di questo ricorso non dovevano gravare sulle parti contendenti, a meno che non fosse stato richiesto da una di esse il parere di un giurisperito, chè allora è naturale che la spesa del ricorso dovesse essere a suo carico.

§ 2. — *Dell'azione.*

113. L'azione in un giudizio criminale, secondo la Carolina, è penale o civile, come è nella nostra legislazione. Poche cose peraltro sono stabilite riguardo all'esercizio delle due azioni ben distinte. Sappiamo intanto che l'azione penale era promossa dal danneggiato, e che solo nel caso che egli non volesse agire, il giudice procedeva di uffizio contro il colpevole.

Ciò non può farsi peraltro secondo i dettami dell'art. 6, se non nel caso che la voce pubblica designi alcuno come colpevole di un delitto avvenuto, o nel caso che vi siano tali prove evidenti o sospetti fondati, o forti indizi che ragionevolmente facciano credere nella reità di colui cui è imputato il delitto. Dell'esistenza poi dell'azione civile come pedissequa, famulativa dell'azione penale, abbiamo un indizio nell'art. 138, il quale dice:

« Avviene qualche volta che certi omicidi siano per buone ragioni esenti da ogni pena criminale o civile ».

Taluno potrebbe credere che tale indizio fosse insufficiente. Ma ciò non è vero.

Noi dobbiamo sempre tenere calcolo del tempo in cui è comparsa la Carolina e del posto ch'essa occupa nella storia del diritto penale. Per quasi tutto il medio evo aveva avuto vigore l'idea che il diritto penale fosse diritto privato come il diritto civile. La pena si identificava coll'ammenda da pagarsi all'offeso, e l'azione era puramente civile. Quest'azione civile col tempo si suddivide in azione civile del danneggiato ed azione civile dello Stato: accanto alla composizione nasce il *fredo*. Il *fredo* è l'istituto che coll'andar del tempo prevalendo sulla composizione pone le basi di una vera e propria pena, di una vera e propria azione penale. Ora è possibile che in sì poco tempo l'azione civile che prima era tutto, ora divenga nulla? Mai più. E l'accenno dell'art. 138 solo di sfuggita all'azione civile, concomitante al reato e da lui nascente in quanto è fatto dannoso (chè se il reato non fosse un fatto dannoso nessuna legislazione si occuperebbe di punirlo), prova all'evidenza che il legislatore non aveva bisogno di regolare con leggi speciali la detta azione, la quale aveva già presso il popolo tedesco secolari e profonde radici.

§ 3. — *Della prova.*

114. Mezzi per ottenere la certezza in un giudizio sono gli indizi e la prova.

Il sistema della prova, secondo la Carolina, è fondato (dice l'art. 18), come in diritto romano, sopra gli indizi, sui fatti e sui sospetti. Ma questi indizi e sospetti debbono essere forti e non, come all'art. 21, quelli offerti da persone che, dedicate all'arte magica, sostengono di sapere indovinare. Se il giudice avrà dato peso a tali indizi e ne avrà fatto base di azione penale, sarà tenuto a rifare il danno alla parte lesa.

L'indizio, dice l'articolo 19, deve essere un segno non dubbio, un sospetto od una presunzione tale che non

ammetta eccezione (1). È premesso nell'art. 24 che il legislatore non ritiene possibile di enumerare tutti gli indizi che possono dar luogo ad un processo contro ad una persona, ma ch'egli si limita a mo' d'esempio ad accennarne alcuni come nell'art. 25 dove si stabiliscono come indizi:

1° l'essere la persona sospetta e generalmente ritenuta capace d'aver commesso quel delitto, o perchè ha già commesso o tentato di commettere altre volte lo stesso delitto: devesi peraltro osservare che non siano persone nemiche a colui che è sospetto, le quali vengano per odio a deporre contro di lui;

2° l'essere stata questa persona trovata nel luogo dove è stato commesso il delitto;

3° l'avere la persona sospettata l'abito dello stesso colore, un cavallo simile, una simile statura di colui che è stato visto commettere il delitto, ma non è stato riconosciuto;

4° il dimorare con persone da cui possa sospettarsi essere stato commesso il delitto;

5° la possibilità che la persona sospetta avesse contro l'offeso rancore, inimicizia, interessi, o il fatto d'averlo minacciato prima;

6° l'essere la persona sospetta additata come autore del delitto dalla stessa vittima;

7° il prendere la fuga dopo che è stato commesso il delitto.

L'art. 26 ancora aggiunge:

« Colui che sarà con un altro in causa nella quale si tratti della maggior parte della sua sostanza, dei suoi beni o della sua fortuna, sarà stimato un grande nemico dell'avversario per cui, se l'uno è stato assassinato in segreto, l'altro diventa sospetto di averlo assassinato; e nel caso che la sua condotta fosse tanto sospetta da poterlo ritenere l'autore del delitto, lo si potrà arrestare e sottoporre alla tortura, a meno che egli non adduca buone ragioni a propria discolpa ».

115. L'Ordinanza di cui ci occupiamo indica poi altrove moltissimi fatti, che anche da soli possono per particolari delitti produrre una certa convinzione di colpabilità sicchè bastino ad autorizzare il giudice a sottoporre alla tortura la persona sospetta. Ad esempio, nell'assassinio segreto (art. 33) se la persona sospetta è stata vista con abiti insanguinati, nel tempo in cui è stato commesso il delitto, o se si trova su di lui qualche cosa che apparteneva a colui che è stato assassinato; nell'omicidio in caso di sommossa o di lotta pubblica (art. 34), se si troveranno sulla persona sospetta armi insanguinate, o sia stata vista a colpire la vittima; nell'infanticidio (articoli 35 e 36), se la donna è stata vista di una grossezza insolita la quale sia ad un tratto cessata, lasciando la donna stessa pallida ed estenuata: questo sarà indizio per farla visitare da persone pratiche e quindi sottoporla alla tortura. Sarà pure un indizio sufficiente se dalle sue mammelle succhiate spilla il latte.

Nel caso d'avvelenamento sarà sospetta quella persona che, avendo avuto inimicizia colla vittima, od avendo da aspettarsi dalla sua morte qualche beneficio, è provato che abbia comprato del veleno (art. 37). A proposito di che il legislatore prende occasione per proibire ai farmacisti di vendere veleno a chicchessia senza averne ottenuto permesso dall'autorità. Nel caso di furto sarà assai sospetto colui che si troverà in possesso di oggetti rubati, e che vorrà venderli (art. 38); o colui che, viaggiando a piedi e praticando osterie ed essendo persona di non intemerata condotta, farà spese molto superiori a quelle che potrebbe fare per le sue entrate ordinarie (art. 39). I quali indizi valgono ancora contro i sospetti manutengoli o complici (art. 40). Contro gli incendiari è indizio l'essere stati trovati nelle vicinanze con preparazioni di fuochi artificiali od altro atto a commettere il delitto di cui si rendono sospetti (articolo 41), e così via discorrendo.

116. Fonti della prova sono la confessione e le testimonianze. Secondo il sistema processuale della Carolina, il quale, come abbiamo già notato, risente tanto l'influenza del diritto canonico, la confessione dell'imputato è necessaria per procedere alla esecuzione della sentenza, e l'art. 69 dice che bisogna, allorchè esistono prove schiaccianti nonostante le quali l'accusato continui a negare, persuaderlo che è reo e convincerlo a confessare per dar sfogo alla giustizia. Uno dei mezzi per ottenere la confessione è la tortura.

117. Essendo necessaria per la condanna d'un imputato la confessione (art. 22), la tortura era ritenuta indispensabile in ogni caso; peraltro non si poteva sottoporre alcuno alla tortura senza che vi fossero indizi sui quali si potesse seriamente sospettare della sua reità (art. 20), perchè si dubitava che il dolore potesse strappare anche ad un innocente la confessione di ciò che non è la verità. Per cui la Carolina si studia di valutare gli indizi per escludere quelli che non bastano a che sia sottoposta una persona sospetta alla tortura (articoli 25, 26, 27, 28). L'art. 29 poi riporta un indizio il quale si dice sia bastevole a far subire la tortura all'imputato, cioè se si trovi nel luogo dove è stato commesso il delitto un oggetto che si possa credere sia stato perduto o dimenticato da colui che ha commesso il reato, il quale oggetto sia riconosciuto essere di proprietà di una determinata persona. Insomma, per concludere, diremo che, perchè uno possa essere convinto del reato occorre la prova piena e completa del fatto, perchè sia sottoposto alla tortura basta la mezza prova (*die halbe Beweisung*), la quale, dice l'art. 30, può aversi dalla deposizione anche di una persona sola, purchè generalmente riconosciuta degna di fede, se si tratti di un testimonio oculare del fatto; di due persone se si tratti di circostanze concomitanti indizi, sospetti od altro.

Tuttavia la tortura, secondo la Carolina, non è considerata come un mezzo assoluto per giungere alla verità, ma piuttosto come un mezzo suppletivo (art. 60), il quale deve servire più che altro ad ottenere, quando si abbiano forti indizi sulla reità di una determinata persona, la confessione dalla bocca stessa di questa persona, confessione della quale non poteva farsi a meno, e che bisognava ottenere per amore o per forza, per essere poi liberi di procedere all'esecuzione della sentenza.

118. Tutti gli indizi poi che possono dar luogo alla tortura debbono essere provati per mezzo di due testimoni, i quali fanno sufficiente prova per la condanna di qualcuno (art. 23), mentre basta anche la testimonianza di uno solo perchè la tortura sia applicata, come si è detto di sopra. Quanto ai testimoni poi osserveremo che questi possono essere persone complici nel fatto od estranee. Per ciò che riguarda il primo caso osserveremo che, se un reo convinto di un delitto nomina un'altra persona dichiarandola suo complice, gli si dovrà credere, e ciò costituirà un forte indizio a danno della persona nomi-

(1) Art. XIX: " Wo wir nachmals redliche Anzeigung melden, da wollen wir allwegen redliche Wahrzeichen, Verdacht, und Vermuthung auch gemeinet haben, und damit die übrigen Wörter abschneiden ".

nata, a meno che questo nome non sia stato dal colpevole pronunziato mentre lo si suggeriva a lui nel tempo che era sottoposto alla tortura. E devesi pure badare che il reo esponga le circostanze che riguardano la complicità della persona ch'egli ha nominato, e che queste circostanze non siano in aperta contradizione colla verità dei fatti che sono risultati in processo; che il reo non abbia accusato altra persona per odio che nutrisse contro di essa; che la persona accusata sia persona generalmente ritenuta capace di ciò di cui la si accusa; che finalmente il reo persista nell'accusa, a proposito di che nell'Ordinanza nostra si propone anche di servirsi all'uopo di un confessore, per mezzo del quale, e colla prudenza del giudice, giungere alla scoperta della verità.

Ed è questo un tratto caratteristico della prova secondo il sistema processuale della Carolina, ed anche di un'importanza storica non dubbia per quello che riguarda il fatto del confessore che si prestava alle mire del giudice. Quanto ai testimoni ordinari ne parlano gli articoli 63, 64, 65 e 66, nei quali è disposto che non sono ammessi i testimoni non generalmente conosciuti ed i testimoni pagati; e quanto alla loro deposizione, che debbono dire essi spontaneamente senza suggestione da parte del giudice o di altri quello che sanno intorno alla cosa di cui trattasi, aggiungendo, ove trattisi di puri sospetti o di apprezzamenti loro propri, le ragioni per cui credono o sospettano ciò che vengono a deporre. Quando le prove si ritengono bastanti (art. 67) si deve procedere al giudizio definitivo ed alla sentenza.

§ 4. — *Del rito.*

119. La prima cosa che deve fare il giudice allorchè la voce pubblica od una denunzia speciale accusa alcuno di un delitto, è quello di dar ordini perchè la persona su cui grava l'accusa sia tosto arrestata. Indi si darà attorno con ogni cura per fare le prime indagini necessarie, come, ad esempio, se il delitto denunciato è stato realmente commesso (art. 6 ed 11), dove, quando e come. Dopo aver raccolto i primi indizi, quando il giudice creda che questi siano sufficienti per procedere alla tortura, inviando l'intiero incarto al magistrato a lui superiore, gli chiederà consiglio intorno all'opportunità di sottoporre alla tortura l'accusato (art. 7).

Nel caso che sia il danneggiato quello che chiede giustizia denunciando il colpevole, anch'esso deve essere imprigionato finchè non abbia prestato cauzione, come abbiamo già detto parlando del trattamento dell'accusatore. Quando poi il delitto non sia dubbio o perchè il reo sia colto in flagrante, o per altro, allora può senz'altro il giudice sottoporlo alla tortura al solo scopo di fargli confessare la propria colpa, poichè, come abbiamo veduto, la confessione del reo era sempre indispensabile alla sua condanna.

120. L'applicazione della tortura, nel caso che non proceda il giudice d'ufficio, deve essere chiesta dall'accusatore (art. 45). Prima peraltro di applicare questo atroce mezzo per strappare la confessione, era obbligo del giudice di interrogare alla presenza di due scabini e del cancelliere l'accusato, su tutte le circostanze del reato, cercando tutte le vie per indurlo a confessare senza bisogno di costringervelo, minacciandolo ancora di impiegare la tortura nel caso che persistesse a negare (art. 46). Se poi l'accusato, nonostante tutte le minaccie, persiste a negare la propria reità, devesi domandargli se è in grado di provare la propria innocenza, col provare un *alibi* od altro per mezzo di testimoni. Se egli vuol tentare tal mezzo di salvezza, sarà ammesso a provare tutto quello che gli parrà, ma, fallita tale prova o ritenuta insufficiente, sarà allora senz'altro sottoposto alla tortura (art. 47).

Quando si è riusciti coi tormenti a strappare all'accusato la confessione, allora, sospesa l'operazione, si deve interrogarlo su tutte le circostanze del reato, perchè egli confessi tutto e per vedere se, corrispondendo i particolari ch'egli narrerà al vero, sia da considerarsi la sua confessione attendibile o meno, poichè ripetiamo ancora che la Carolina non ammette essere la tortura un mezzo per scoprire la verità, ma un mezzo piuttosto per far confessare ciò che è quasi provato prima essere la verità. Quindi, nel caso dell'assassinio (art. 48), gli si deve domandare il motivo che l'ha condotto al delitto; il giorno, l'ora, il luogo in cui l'ha commesso; se si è servito dell'aiuto di qualcuno e di chi; dove ha sepolto o gettato il cadavere, di quali armi ha fatto uso; in qual modo ha ferito od ucciso la vittima; quali oggetti abbia trovati sul morto e dove li abbia nascosti, o a chi li abbia venduti o donati. Nel caso di tradimento (art. 49), gli si chiederà chi lo ha consigliato, o da chi è stato pagato, o che cosa ha ricevuto per commettere il delitto, dove, come, quando e perchè lo ha commesso; nel caso di avvelenamento (art. 50), gli si dovrà chiedere chi l'ha incitato a commettere il delitto, come l'ha potuto commettere, da chi ha avuto il veleno ed altro. Se l'accusato è un supposto incendiario (art. 51), gli si chiederà particolarmente chi sono i suoi complici, di quali macchine si è servito per compiere il reato e per quali ragioni l'ha commesso; se confessa d'avere fatto un sortilegio (art. 52) gli si chiederà come, quando e con che ha commesso il misfatto, di quali cose od atti si è servito; ed aggiunge il suddetto articolo: « se il torturato asserisce di avere allo scopo di fare un sortilegio sepolto o nascosto qualche cosa, bisogna farne ricerca per scoprirla; ma, nel caso che il delitto sia stato perpetrato altrimenti, per mezzo di parole od atti, bisogna conoscere quali sono queste parole e questi atti per poter giudicare se sono tali da renderlo colpevole del delitto di sortilegio; e gli si deve anche chiedere chi gli ha insegnata la cosa, come vi è riuscito, ed anche se egli ha esercitato le sue arti contro una persona o contro più, e contro chi le ha esercitate e qual danno ne è derivato alle vittime ».

Altre particolari domande (art. 83) ed adatte secondo i singoli casi si lascia poi al savio intendimento del giudice di indirizzare al torturato, sempre allo scopo che la giustizia possa essere illuminata su tutte le menome circostanze del reato, non solo, ma anche perchè non sia tratta in inganno da una confessione sfuggita in un momento di disperazione.

Dopo di che il giudice dovrà procedere alla verifica di tutto quello che l'accusato avrà detto e confessato (art. 54), e se tutto non sarà trovato conforme alla verità, previo un severo rimprovero, sarà di nuovo sottoposto alla tortura, e così anche per una terza ed una quarta volta, finchè tutta la verità non sia venuta alla luce (art. 55). Devesi peraltro in tutto ciò il giudice guardare dal suggerire all'accusato nel momento che è sottoposto alla tortura, le risposte ch'egli dovrebbe dare per far cessare il tormento, e deve guardarsi ancora dal far le domande in modo che riesca facile all'accusato dire ciò che non è al solo scopo di liberarsi dal momentaneo dolore della tortura (art. 56), come pure anche si lascia al discernimento del giudice di applicare un tormento piuttosto che un altro, secondo la condizione dell'accusato e secondo il numero ed il peso degli indizi che gravano su di lui (art. 58), e secondo lo stato

della salute sua al momento in cui è sottoposto alla tortura (art. 59).

121. Può avvenire che un accusato sottoposto alla tortura confessi di aver commesso il delitto imputatogli, e tosto si disdica e ritiri la propria confessione (art. 57); allora la procedura da seguire è quella di sottoporlo nuovamente alla tortura, fermo sempre ch'egli possa produrre nuove prove per convincere i giudici della propria innocenza e ch'egli abbia confessato solo perchè i tormenti ve lo hanno costretto. Può avvenire anche che il torturato, per forti che siano stati i dolori a lui fatti provare, non confessi punto la propria reità (art. 61), allora non si potrà condannarlo; ma, se realmente gli indizi a suo carico fossero nondimeno tanto forti da giustificare il sospetto, non dovrà neppure soccombere l'accusatore, pagando spese ed indennità; il che mostra sempre più quanto poco la Carolina si fidi del valore della tortura come mezzo di prova.

L'accusatore poi è sempre ammesso in quest'ultimo caso a provare, secondo le norme dettate dalla nostra Ordinanza, la reità dell'imputato (art. 62), nonostante che sia fallita la prova della tortura.

122. Tanto dall'accusatore che dall'accusato possono essere chiamati testimoni a sostegno del loro asserto. I testimoni debbono ottenere una ricompensa che sta a carico della parte che li chiama in giudizio. Tale ricompensa, se essi sono persone del Comune, è di otto kreuzer, o l'equivalente in moneta del paese a cui appartengono per ogni giorno che stanno a disposizione del tribunale, altrimenti, se vengono da lontano, la detta ricompensa sarà determinata volta per volta secondo la stima dei commissari nominati per la audizione loro (art. 75). Per produrre testimoni devesi dettare il loro nome ed il loro domicilio al giudice, il quale li citerà per udire la loro deposizione. Per l'audizione dei testimoni potranno peraltro essere delegati ancora dei commissari (art. 70). Possono essere quindi i testimoni sentiti in udienza o fuori di udienza. Nel primo caso (art. 71), il tribunale sarà composto del giudice, di due scabini e del cancelliere, il quale dovrà porre in iscritto tutto quanto sarà deposto. Nel secondo caso (art. 72), occorrono, oltre il giudice, quattro scabini. Le deposizioni dei testimoni saranno poi comunicate alle parti nei termini e modi e per gli effetti di legge (art. 73).

123. Il giorno del giudizio sarà stabilito sulla domanda dell'accusatore, come si è detto già, o in mancanza della domanda di lui, sulla domanda dell'accusato. L'accusato dovrà sempre nel primo caso essere avvertito tre giorni prima per aver tempo di prepararsi (art. 79); e secondo l'uso di ciascun paese dovrà essere fatto pubblico il giorno in cui è fissata l'udienza (art. 80). I giudici intanto, prima di accedere al giudizio, dovranno essersi riuniti, e, dopo aver presa cognizione degli atti del processo, debbono discutere ed accordarsi sulla sentenza che dovranno dare (art. 81). Il giorno del giudizio poi, all'ora d'uso, si faranno suonare le campane affinchè il pubblico sappia che il tribunale sta per giudicare un colpevole; ed allora il giudice e gli scabini andranno in udienza. Il giudice farà prender posto agli scabini, e tenendo il bastone o la spada nuda secondo il costume di ciascun paese siederà in mezzo a loro fino alla pronunciazione della sentenza (art. 82). Quindi il giudice stesso dovrà chiedere a ciascun assessore presente se il tribunale criminale è così composto secondo le leggi, al che dovranno gli assessori dare la loro risposta affermativa (art. 84). L'accusato, che per qualche tempo prima del giudizio deve essere esposto al pubblico o nella pubblica piazza od alla berlina (art. 85), sarà quindi dal boia condotto sotto buona guardia dinanzi al tribunale (art. 86). — Abbiamo già parlato della difesa sia dell'accusatore che dell'accusato (art. 87, 90). Se l'accusato nega il proprio delitto nel giorno del giudizio, il giudice dovrà chiedere ai due scabini, che lo hanno assistito il giorno in cui è avvenuta la confessione, se l'hanno udita; ed alla risposta affermativa, il giudice chiederà consiglio sul da farsi ai giurisprudenti, loro consegnando tutto l'incarto della causa (art. 91). Sulle risultanze del processo il giudice deve ordinare che sia stesa la sentenza (art. 92); dopo di che dovrà interrogare gli scabini sulla regolarità del giudizio; e gli scabini dovranno rispondere: « signor giudice, il mio avviso è che tutto quanto è stato fatto è stato pienamente legale e conforme all'Ordinanza penale dell'imperatore Carlo V, dopo cioè aver sufficientemente esaminato tutto ciò che risultava » (articolo 93). Ciò fatto, il giudice ordinerà che il cancelliere legga alle parti la sentenza (art. 94); quindi romperà la verga che tiene in mano, abbandonando l'accusato al carnefice ed ordinandogli, sotto il vincolo di un giuramento che gli farà prestare, di eseguire fedelmente quanto è stato sentenziato, e scioglierà poscia l'adunanza (art. 96). — Gli articoli dal 191 al 203 si occupano poi del modo in cui secondo i diversi casi dovrà essere redatta la sentenza.

§ 5. — *Dell'esecuzione.*

124. Poche cose dobbiamo aggiungere relativamente alla esecuzione. La Carolina, come costituzione emanata pei delitti capitali, si occupa in ispecie delle esecuzioni capitali, per le quali il condannato è dato in consegna al carnefice e posto sotto la sua responsabilità. Per l'articolo 97, il giudice sarà tenuto a far noto al pubblico che nessuno, sotto comminatoria di pena pecuniaria o corporale, debba mettere le mani addosso al condannato, anche nel caso che egli nel tempo dell'esecuzione venisse meno. Eseguita poi la sentenza, alla domanda dell'esecutore se ciò ch'egli ha fatto è stato fatto secondo giustizia, il giudice dovrà dire le seguenti parole: « Attesto che quello che tu hai operato, è pienamente conforme alla sentenza che la giustizia ha pronunciato ».

Pel modo con cui dovevano eseguirsi le condanne di questo genere provvedevano la consuetudine e le costituzioni imperiali anteriori.

Giovan Battista Palmieri.

CARRI E CARROZZE. — 1. — *A*) L'invenzione del carro è attribuita a parecchi uomini famosi dell'antichità, fra i quali Erittonio re d'Atene, Trittolemo e Trochilo. Nelle sacre carte si legge che Salomone (1000 anni avanti Cristo) aveva un gran numero di carri sui quali conduceva le sue settecento mogli e trecento concubine. Negli antichi monumenti e nei vasi greci ed etruschi vediamo spesso rappresentati dei carri di molte e diverse forme. E per ciò che riguarda i carri da guerra (la cui invenzione è da Senofonte attribuita a Ciro), è noto come gli eroi d'Omero combattono per lo più in carro da cui scendono per duellare. In grandissimo pregio era tenuta dai Greci l'arte di guidar carri, ed i guidatori più esperti erano con grande solennità e pompa premiati nei giuochi olimpici. I quali, passati a Roma, formarono poi uno dei più graditi spettacoli del circo.

2. I Romani ebbero carri diversi e con diversi nomi: *currus*, carro; *biga*, carro a due ruote; *triga*, a tre; *quadriga*, a quattro; *petoritum*, carro a quattro ruote; *carpentum* e *rheda*, due carri leggieri pure a quattro ruote. Del carro a due ruote (*birotum*) le forme più

usate erano il *cisim* ed il *synoris*. Pei bisogni della campagna si adoperavano la *carruca* ed il *plaustrum*, e per trasportare grandi pesi un carro forte e rozzo, detto *sarracum*. Per viaggiare usavasi il *covinus*, benchè i ricchi preferissero viaggiare in lettighe portate dagli schiavi e chiamate *esseda* o *essedum*, *basterna*, *pisentum*. La *thensa* era un gran carro su cui si portavano le statue degli Dei, tirato da animali agli Dei consacrati. Nè vanno dimenticati i *currus arcuati* dei quali si servivano i flamini, e che differivano dai *carpenti* pel coperchio armato che li proteggeva, e il *carro trionfale*, dorato, semi-circolare, di cui il trionfatore teneva le redini. Uno schiavo seduto accanto a lui gli andava ripetendo: *guardati indietro e rammentati che sei uomo*. Altri carri coperti, ma di dimensioni inferiori e di forma diversa da quella dei *currus arcuati*, erano l'*epirhedium* e l'*orcera*. Ricorderemo da ultimo i carri della *Vittoria*, della *Pace*, dell'*Industria* e della *Morte*, aventi la forma del *carro trionfale*, coperti di figure allegoriche e spesso pieni di persone travestite: questi carri si conducevano in alcune pompe e feste solenni.

3. Tutte queste forme di carri e questa nomenclatura tecnica sono sparite oggidì; ma non conviene dimenticare che per quanto riguarda la milizia sono pur oggi molte e svariate forme di carri e nomi speciali che le contraddistinguono. E così col *carro-matto* si trasportano i cannoni e le loro palle, col *carro a ridoli* e con quello *di batteria* e anche col *carro di parco* le munizioni, casse d'armi, ecc., col *carro-ponte* gli attrezzi necessari alla costruzione di un piccolo ponte, colla *carretta da mortaio* i mortai e le loro casse, col *carro-diavolo* le bocche da fuoco che debbono percorrere piccole distanze e vie assai strette, coi *cassoni* gli arnesi e le munizioni necessarie al servizio dell'artiglieria, colle *fucine* tutti gli utensili propri a raccomodare le ferramenta, onde questo carro porta un focolare, un mantice, un'incudine, una morsa col zoccolo in legno, una provvista di carbone e di ferro, chiodi, tanaglie, viti, ecc. Finalmente il *carro-leva*, che può essere *ordinario*, *a vite* ed *a verricello*, è un carro munito di un robusto timone, e serve a trasportare a breve distanza grandissimi pesi, come occorre assai di frequente negli arsenali e nelle piazze: a tal uopo il timone funge opportunamente da leva. Da ultimo bisogna ricordare *i carri dell'ambulanza*, così detti perchè si adoperano a trasportare i soldati infermi o feriti all'ambulanza (da *ambulare* = camminare), la quale è una specie di spedale mobile che segue l'esercito od una divisione di esso, e si colloca in luogo dove non giunge il fuoco nemico; i *carri funebri*, ecc.

4. — *B*) Non possiamo dispensarci dall'accennare ad una grandiosa macchina da guerra usata nel medio evo prima dalla sola Italia, poi, a cominciare dal secolo XII, anche dalla Francia e dall'Inghilterra: vogliam dire il *carroccio*. Esso aveva la forma di un carro a quattro ruote tirato da due o tre paia di grossi buoi coperti di ricchissime gualdrappe. Nel mezzo del carro tutto riccamente addobbato si elevava un'antenna che portava in punta una croce o un pomo dorato, e un poco più sotto la bandiera sventolante del Comune, dalla quale a media altezza pendeva un crocefisso di naturali dimensioni, ed ai piedi era l'altare. Il sacerdote coi paludamenti delle solenni cerimonie vi celebrava la messa o le sacre funzioni e dava dall'alto del carro l'assoluzione ai morenti e la benedizione all'esercito ed al popolo. Il carroccio in battaglia era il punto centrale della difesa: esso impediva che le milizie fossero troppo facilmente scompaginate dalla cavalleria nemica, e serviva a rallentare gli impeti e la fuga ed a raccogliere le schiere quando per avventura si fossero disperse. Sul carroccio dieci o dodici trombettieri facevano risuonare l'aria dei loro guerreschi clangori, davano il segnale della pugna o della ritirata, e durante la marcia non si ristavano dal suonare le trombe.

5. Oltre che centro di difesa, il carroccio era eziandio un sacro palladio nel quale si riponeva quanto vi fosse di più caro e di più santo, le insegne della patria e i simboli della fede religiosa. Onde non è a stupire se i soldati lo difendessero sino all'ultimo con disperato coraggio: essi difendevano insieme la patria e la religione. Così che il perdere in guerra il carroccio era riguardato come il maggior danno che si potesse incontrare e come ultima infamia, e l'acquistarlo si reputava suprema vittoria. In tempo di pace era conservato qual cosa sacra nel tempio, e quando veniva il giorno di adoperarlo (o perchè fosse dichiarata la guerra, o perchè dovesse incontrarsi a festa il re od il pontefice, o perchè sul carroccio dovessero giurarsi i patti di Comune a Comune) era tratto fuori del tempio con grandi pompe, e prima di essere adoperato veniva benedetto dal sacerdote.

6. L'invenzione del carroccio è dovuta ad Ariberto o Eriberto di Cantù, arcivescovo di Milano, che lo istituì nell'anno 1039 per dar centro e saldezza alle schiere dei suoi diocesani. Ma in poco più di un secolo l'invenzione si estese a tutta la Lombardia, sicchè al tempo della famosa lega contro il Barbarossa tutte le città di qualche riguardo (Bologna fra le altre) erano provvedute del loro carroccio e lo governavano ciascuna con usi suoi propri ma non molto dissimili gli uni dagli altri. Fin dal principio del secolo XII l'uso del carroccio trapassa in Francia ed in Inghilterra. Nei fasti britannici è celebrata la battaglia detta *dello stendardo*, che fu una giornata memorabile (anno 1138) in cui gli Inglesi riuscirono vincitori di Davide I re di Scozia. Nel mezzo delle loro schiere avevano un grande carroccio portante un albero di nave in cima al quale sventolavano tre bandiere attorno a un crocefisso d'argento. Ma il carroccio non ebbe forse più che due secoli di vita, perchè la sua lentezza a maneggiarsi, specie nei movimenti che debbono essere più celeri, come negli assalti e nell'inseguire il nemico, presentava tali inconvenienti da superare di gran lunga i vantaggi.

7. — *C*) In oggi il servizio dei carri e delle carrozze è regolato dalla legge di p. s. e dai regolamenti speciali di polizia municipale.

La legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865 all'art. 57 stabilisce che « ...per farla da *cocchiere* o facchino di piazza, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione. Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'autorità politica del circondario, a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogni qual volta l'esercente ne faccia richiesta ». Per accordare la iscrizione nel registro ed il visto, l'autorità deve accertare la buona condotta del richiedente, e se questi non sia persona di buona condotta l'iscrizione ed il visto debbono per disposizione della citata legge (art. 58) ricusarsi (1). Che se nulla risulti a carico di lui l'autorità politica locale non può imporgli altro obbligo se non quello di indicare

(1) Consiglio di Stato, 12 novembre 1872, *Com. di Roma* (*Riv. Ammin.*, XXIV, 911).

al municipio il suo nome, cognome e domicilio, la situazione della scuderia e della rimessa, e finalmente la specie e il numero delle vetture che intende porre in esercizio.

8. Ma si è discusso se la Giunta municipale possa determinare il numero massimo delle licenze, cioè stabilire una cifra oltre la quale non si rilascieranno altri certificati per l'esercizio delle vetture pubbliche. Ed il Consiglio di Stato (decisione citata) ha risolta la questione in senso negativo, poichè una tale disposizione della Giunta sarebbe *eccessiva*, come quella che verrebbe a porre *un vincolo troppo ristrettivo non giustificato dall'interesse del servizio e contrario alla libertà industriale*. Nella stessa decisione, feconda di massime importanti, il Consiglio di Stato stabilì ancora che, se in un regolamento municipale per le vetture pubbliche fosse stabilito che la facoltà di tenere tali vetture sia concessa dall'autorità comunale, tale disposizione sarebbe nulla come invadente le attribuzioni assegnate dalla legge all'autorità politica locale.

9. La iscrizione ed il visto accordato al richiedente in massima generale valgono per un anno. Se non che alle volte l'interesse pubblico o gli eventuali abusi che l'esercente commetta nell'esercizio dell'arte sua possono consigliare l'autorità a rivocare, anche nel corso dell'anno, la facoltà accordata (art. 61 leg. cit.). Finalmente merita di essere considerata la disposizione dell'art. 62: « È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica. Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi l'autorità di p. s., la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà se non trattasi che di rifiuto della esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento ».

10. Per la circolazione dei carri e delle carrozze nell'interno della città i regolamenti municipali possono stabilire prescrizioni limitative per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà, rimuovere gli ingombri delle strade, provvedere alla libertà della circolazione, ecc. Prescrizioni di tal genere sono, per es., quelle dirette a limitare la fermata dei carri avanti le case che non hanno cortile al minor tempo possibile, a proibire il transito dei carri per vie troppo strette specialmente se vi siano linee di tramways, a vietare che i cavalli si guidino al trotto per strade popolose, e simili. Di tutto ciò sarà discorso diffusamente alla voce **Vetture**.

11. I carri e le carrozze possono essere destinati al trasporto delle merci come a quello delle persone. Il contratto di trasporto ha assunto una straordinaria importanza ed un immenso sviluppo colla invenzione del vapore. Onde alle disposizioni legislative contenute nei codici si sono andati aggiungendo i regolamenti ferroviari informati alle esigenze nuove e sempre crescenti dell'industria traslocatrice. L'Italia, facendo tesoro delle disposizioni straniere e della giurisprudenza formata nei conflitti fra il codice civile del 1865 ed i regolamenti ferroviari allora esistenti (conflitti che diedero luogo ad innumerevoli controversie tra privati e ferrovie), ha finalmente costituito col cod. di comm. del 1882 (art. 388 e seg.) e colla legge dell'aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie un completo sistema di norme regolatrici dei molti e svariati rapporti ai quali dà luogo l'odierna condizione dei trasporti. — V. **Ferrovie; Trasporto (Contratto di).**

CARTA. — La parola *Carta* si suole tutt'oggi, nel linguaggio comune, adoperare in senso traslato, ad indicare atti, documenti e convenzioni con una voce generica e comprensiva, come un giorno la si adottò nel linguaggio giuridico (*charta donationis*, *charta traditionis*, ecc.). Dessa fu anche termine, un tempo, di diritto pubblico; essendosi adottata ad indicare certe concessioni, certi privilegi, di cui oggi non resta traccia, pur restando di quel significato un ricordo ed un esempio vivente in quella che dicesi **Carta costituzionale** (Vedi).

CARTA BOLLATA. — La tassa di bollo (dispone l'art. 5 della legge sul bollo, testo unico) si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.

Il modo ordinario è l'impiego della carta filogranata o bollata che si vende per conto dello Stato. Dessa è di quattro specie, cioè: quella ordinaria a tassa fissa per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella speciale per le polizze o promesse di pagare e per le scritture private d'affitti e locazioni; quella graduale da impiegarsi per cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quitanze ordinarie. Secondo le varie qualità e destinazioni di essa carta, variano pure le dimensioni e il costo che rappresenta la tassa; ma di tutto ciò sarà detto più opportunamente alla voce **Bollo (Tassa di).**

L'uso della carta bollata non è antico. Tuttavia i soliti pescatori delle origini di ogni istituto o costume nelle inesauribili miniere del romano diritto ne fanno rimontare l'introduzione all'epoca di Giustiniano, argomentando dalla Novella 44 di esso imperatore, ove è detto: *ut tabelliones non alia charta scribant documenta, nisi in illa quae ab initio quod vocatur protocollum per tempora gloriosissimi comitis sacrarum largitionum habeat appellationem et tempus quo charta facta est.* Ma da questo passo non si rileva davvero l'uso d'una carta timbrata come mezzo di soddisfacimento dei diritti di bollo, che forse in quei tempi non esistevano, nemmeno diremo in embrione. Altri ne attribuisce l'invenzione agli spagnuoli; altri agli olandesi; altri ai conti di Provenza. Quello che, nel fluttuare delle discordi sentenze, pare omai assodato, si è che l'uso della carta bollata s'introducesse, o almeno si generalizzasse nel secolo XVII. — Ma anche di ciò sarà detto in più congrua sede; per cui senz'altro rimandiamo alla voce **Bollo (Tassa di).**

CARTA COSTITUZIONALE. — Chiamasi Carta costituzionale la Costituzione stessa o Statuto, come da noi dicesi, che Romagnosi definiva quella « legge che un popolo impone ai suoi governanti onde tutelare sè stesso contro il loro despotismo » (1). Definizione, come osserva il Molinier (2), accettabile pei tempi e per le esigenze e per lo spirito dei tempi in cui Romagnosi viveva, ma, di fronte alla scienza del diritto costituzionale, insufficiente e monca.

La Costituzione non è altro che quell'atto avente forza di legge, che organizza i poteri politici dello Stato. « La Constitution — diceva l'abate Sieyès all'Assemblea na-

(1) *La Scienza delle Costituzioni.*

(2) *Cours élémentair de droit constitutionnel;* Paris 1885-87.

zionale nella tornata del 21 luglio 1789 — embrasse à la fois, la formation et l'organisation intérieure des différents pouvoirs publics, et leur indépendance réciproque; enfin les précautions politiques dont il est sage de les entourer, afin que, toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dangereux. Tel est le vrai sens du mot *Constitution*, il est relatif à l'ensemble et à la séparation des pouvoirs publics » (1).

Tale è il significato che molto spesso si dà alle espressioni *Carta costituzionale* e *Costituzione;* propriamente parlando però, questa ha un significato assai più ampio. Gli è perciò che ci è parso opportuno assegnare ad ognuna di esse una speciale trattazione.

SOMMARIO.

CAPO I. — *Carta costituzionale. Altre espressioni. Inesattezza della prima.*

1. Che cosa s'intenda per « Carta costituzionale ». — 2. Significato speciale che non poche volte si dà a quest'espressione. — 3. Ragione dell'espressione. — 4. L'espressione « Patto fondamentale ». — 5. Si propone la domanda se quest'espressione sia esatta e se l'espressione « Carta costituzionale » sia propria. — 6. La Società e lo Stato vengono da natura. — 7. Devono aver la loro base nella natura le norme per il reggimento dello Stato. — 8. Fino a qual punto si può ammettere l'intervento della volontà nell'esercizio della sovranità. — 9. Si risponde all'obbiezione che col sistema del Patto si possono frenare i principi nei loro abusi di potere e all'altra per cui si afferma che il contratto assicurerebbe meglio l'effettuazione del metodo storico. — 10. Lo Stato di natura secondo Ellero. Confutazione. — 11. Concetto di Ellero circa i rapporti fra i governati e i governanti. Concetto analogo del Carle. — 12. Confutazione. — 13. Osservazioni del Fouillée. — 14. Il patto col quale i 41 pellegrini sbarcati a N. Plymouth nel maggio 1620 posero le basi della nuova colonia. — 15. I plebisciti che costituirono l'Italia. — 16. L'espressione « per volontà della nazione » contenuta nella formola secondo la quale s'intitolano gli atti emanati in nome del re. — 17. Il principio posto dal Fiore come base legittima dell'aggregazione degli Stati. — 18. Si dimostra come il principio da noi posto non sia contrario a libertà. — 19. Lo si completa — 20. Conclusione sull'espressione « Patto fondamentale ». — 21. L'espressione « Statuto ». — 22. L'espressione « Costituzione ». — 23. Altre espressioni. — 24. Come sia impropria l'espressione « Carta costituzionale » e quali sieno le espressioni proprie.

CAPO II. — *Specie e numero delle Carte costituzionali ossia delle leggi fondamentali.*

25. Varie specie di Carte. — 26. Come in uno stesso paese vi possono essere più leggi fondamentali. — 27. In Italia si hanno lo Statuto ed i plebisciti. — 28. Se sia legge fondamentale quella sulle prerogative al Pontefice. — 29. Se in Italia vi sieno altre leggi fondamentali.

CAPO III. — *Utilità delle Carte costituzionali e come debbono essere elaborate.*

30. Utilità delle Carte. — 31. Come nel formolare le Carte non si devono sancire diritti assoluti ed usare espressioni vaghe. La Dichiarazione dei diritti del 1789 in Francia. — 32. Difesa fattane dal Janet. — 33. Difesa fatta dal Fouillée. — 34. Nostra osservazione sulla celebre Dichiarazione. — 35. Il sistema seguito in Francia nell'elaborazione degli Statuti. — 36. Il sistema seguito in Inghilterra. — 37. La Dichiarazione dei diritti del 1689. — 38. L'espressione « diritti naturali » usata nelle Carte inglesi. — 39. La Dichiarazione americana del 14 ottobre 1774. — 40. Altre osservazioni sul modo con cui furono elaborate le Carte in America. — 41. Come anche in America fu accettato il sistema che poscia prevalse in Francia. Ragione di ciò. — 42. Come le libere istituzioni abbiano potuto prosperare in America malgrado le dichiarazioni di principii astratti. — 43. Fino a qual punto le Carte costituzionali costituiscano una garanzia. — 44. Come le Carte non devono essere precedute da *Dichiarazioni dei Diritti*. — 45. L'esempio della Costituzione belga che comincia coi diritti individuali. — 46. Come gli Statuti debbano essere brevi. — 47 La dichiarazione delle leggi fondamentali nel Brasile e nella Svezia. — 48. Se le Carte debbano emanare dai principi od essere elaborate dalle assemblee.

CAPO IV. — *Come le Carte costituzionali devono essere completate.*

49. Come le Carte debbono essere completate dalle leggi. Varie specie di leggi. — 50. Le Carte devono essere completate dalle consuetudini. Varie specie di consuetudini. Utilità delle consuetudini.

CAPO V. — *Efficacia delle Carte costituzionali*

51. Gli Statuti abrogano le leggi che prima di essi vigevano ed erano agli stessi contrarie. — 52. Se l'autorità giudiziaria possa far rispettare le disposizioni contenute nella Carta anche contro le decisioni del potere legislativo. Rinvio — 53. Opinione sostenuta in Francia sotto la Restaurazione. — 54. Come si possa momentaneamente toglier efficacia ad alcune disposizioni delle Carte. — 55. Disposizioni contenute nelle leggi fondamentali di vari popoli. — 56. L'esempio dell'Inghilterra. — 57. L'esempio degli Stati Uniti e di altri paesi. — 58. L'esempio dell'Italia. — 59 Quale è il potere competente? — 60. Se sia utile una legge sul così detto stato d'assedio. — 61. Inesattezza dell'espressione « Sospensione della Costituzione ». — 62. I colpi di Stato.

BIBLIOGRAFIA

Block, *Dictionnaire général de la politique*, vocabolo *Charte*, Paris 1884 — Bluntschli, *Diritto pubblico universale*, I, p. 11-13; Napoli 1873. — Boutmy, *La nature de l'acte constituant en France, en Angleterre et aux États Unis. Études de droit constitutionnel*, pag. 217-272; Paris 1885. — Brouckere e Tielmans, *Rép. de l'adm.* v° *Constitution*; Bruxelles 1838. — Casanova, *Corso di diritto costituzionale*, lezione I. — Picard, *Pandectes belges*, v° *Charte*. — Pierantoni, *Trattato di dir. costituzionale*, vol. I, p. 59-60, 64-65. Na oli 1873. — Rossi, *Cours de droit constitutionnel*, I, pag. 6-9; Paris 1866-67. — Saredo, *Principii di diritto costituzionale*, I, p. 149 e segg.; Parma 1862. — A questi scrittori vanno aggiunti quelli indicati nelle note alle trattazioni speciali di questa voce.

Principali raccolte di Carte.

Fra le raccolte di Carte, alcune sono generali, altre speciali a determinati paesi. Fra le generali sono notevoli le seguenti: Dufau, Duvergier, Guadet, *Collection des Constitutions, Chartes et lois fondamentales;* Paris 1823-25. — Laferrière e Batbie, *Les Constitutions d'Europe et d'Amérique;* Paris 1869. — Dareste, *Les Constitutions modernes;* Paris 1883. — *Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne;* Torino 1848-50. — Demombynes, *Constitutions européennes; résumé de la législation concernant les Parlements, les Conseils provinciaux et communaux et l'organisation judiciaire;* Paris 1883. — Muro y Martinez, *Constituciones de España y de las demas naciones de Europa, con la historia general de Espana;* Madrid 1881. — Come raccolta generale può essere anche citato l'*Annuaire de Législation étrangère* che ogni anno riferisce le Costituzioni promulgate nei diversi paesi.

Fra le raccolte speciali sono notevoli: Stubbs, *Select Charters and other Illustrations of english constitutional hystory;* London 1881. — F. A. Hélie, *Les Constitutions de la France avec commentaire;* Paris 1880. — Dalloz, *Répertoire*, v° *Droit constitutionnel*, p. 281-35. Ivi in nota sono riprodotte integralmente tutte le Costituzioni che hanno retto la Francia fino al 1848; inoltre vi si aggiungono molte leggi che vi hanno relazione. — Stoerk, *Handbuch der deutschen Verfassungen;* Leipzig 1884.

(1) V. in Molinier, Op. cit.

— *Recueil des Constitutions fédérale et cantonales en vigueur au 1.er janvier* 1880 (edizione ufficiale trilingue); Berna 1880. — Toldy, *A magyar birodalom alaptörvényei* (*Le leggi fondamentali del regno d'Ungheria*); Pest 1866. — Dareste, *Mémoires sur les anciens monuments de droit de la Hongrie;* Paris 1885. — *Raccolta di Costituzioni italiane* (Torino, 1852). Questa raccolta fa parte della biblioteca dei Comuni italiani e ne costituisce il volume 29 e 30 (I della Serie terza). — Perley Poore, *The federal and State Constitutions, colonial Charters and other organic Laws of the United States;* Washington, Government printing office 1878). — Gourd, *Les Chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du nord;* Paris 1885. — Arosemena, *Estudios constitucionales sobre los gobiernos de la America latina;* Paris 1878. Questa opera contiene tutte le costituzioni allora vigenti nell'America latina. — Gutierrez, *Las Constituciones politicas que ha tenido la republica boliviana*, 1826-1868; Santiago 1869. — Janvier, *Les Constitutions d'Haiti*, 1801-1885; Paris 1886.

Principali raccolte di leggi costituzionali.

Reade, *Constitution of the United States of America with the amendments thereto; tho which are prefixed the Declaration of Independence, the Articles of Confederations and the Ordinance of* 1787; *to which are added the Standing Rules of the Senate, Rules for Impeachments, Rules for the Regulation of the Senate wing of the United States Capitol, and Jefferson's Manual of Parliamentary Practice..... Revised in accordance with the resolution of the Senate of July*, I, 1884; Washington, Government printing office 1886. — Smith, *Digest and manual of the rules and practice of the House of Representatives, in which is also included the Constitution of the United States of America, with the amendments thereto, and so much of Jefferson's Manual of Parliamentary Pratice as under rule XLIV governs the House, the Standing Rules and Orders for conducting business in the House of Representatives....* Ninth edition; Washington, Government printing office. — Mcknight, *The electoral system of the United States;* Philadelphia 1878. — *The revised edition of the Statutes, prepared under the direction of the Statute law committee, and published by the authority of her Majesty's government*, London 1870-78. — *The Cabinet Lawyer;* London 1886. — Palgrave, *Rules Orders and Forms of Proceeding of the House of Commons, relating to Public Business;* Londra 1886. — Pierre, *Lois constitutionnelles et organiques de la République française;* Paris 1885. — Delebecque, *Code politique de la Belgique;* édition complété par A. Demeur; Bruxelles et Liège 1884. — *Manuel à l'usage des membres du Sénat et de la Chambre des Députés en Belgique* (*Regolamenti, leggi organiche*, ecc.); Bruxelles 1886. — Saredo, *Codice costituzionale's amministrativo del Regno d'Italia contenente tutte le leggi e i regolamenti che costituiscono il Diritto pubblico interno del Regno;* Torino 1885-88). — *Manuale dei Senatori e dei Deputati* (Roma).

CAPO I. — SIGNIFICATO E MOTIVO DELL'ESPRESSIONE « CARTA COSTITUZIONALE ». - ALTRE ESPRESSIONI. - INESATTEZZA DELLA PRIMA.

1. Sotto la denominazione di *Carta costituzionale* si intendono i principii fondamentali che regolano lo Stato, sia per quanto riguarda l'ordinamento dei pubblici poteri, sia per quanto riguarda i diritti dei cittadini, e che sono scritti in un pubblico documento; *Costituzione* invece denota il modo con cui si governa uno Stato, e risulta non solo dai principii inseriti nella *Carta*, ma eziandio dal loro sviluppo nella legislazione e nelle consuetudini e da altri elementi (1), quali la capacità del popolo all'auto-governo, la costituzione economica della società (2), ecc. Le due espressioni furono prese come sinonime specialmente in Francia, dove prevalse quella scuola la quale foggiava i Governi secondo un tipo ideale, che doveva essere lo stesso per tutti i popoli e che poteva riassumersi in alcuni principii sommi da cui dovevano con agevolezza ricavarsi le leggi, che, come conseguenze logiche, ne scaturivano (3). Il vero si è che ciascun popolo deve aver leggi confacentisi alle condizioni sue. Qui basta l'aver accennato alla differenza, chè lo sviluppo del concetto di « Costituzione » ha la sua natural sede in questa voce.

2. Non rade volte si limita l'espressione *Carta costituzionale* solo a quelle concedute dai Principi ai loro popoli. Così, per quanto riguarda gli Stati Uniti dell'America del Nord, si vede che nella *Raccolta* del Perley Poore è dato il nome di *Carte* solo alle leggi fondamentali emanate per le singole colonie dai Sovrani d'Inghilterra. Per quanto riguarda la Francia, il vocabolo ordinariamente si usa solo per significare la legge fondamentale del 1814 e quella del 1830, la quale non è che la prima colle note modificazioni. Per quel che riflette il Portogallo, il vocabolo si suole riserbare allo Statuto del 1826 che con talune modificazioni, delle quali alcune recenti, è ancor oggi in vigore.

3. Nel medio evo, ritenendosi quali contratti le concessioni di libertà o di privilegi, come allora si diceva, che il principe faceva alla nobiltà, a determinati cittadini, a corporazioni, a città, a provincie od a tutto lo Stato, si chiamavano Carte gli atti di concessione, appunto perchè al vocabolo *Carta* si dava il significato di contratto o convenzione (4). Così in Inghilterra si ha la Carta delle libertà di Enrico I (1100), la Carta del re Stefano sulle libertà della chiesa anglicana e del regno (1136), la

(1) Disse bene il Lampertico, riferendosi alla nostra Carta o Statuto: " Lo Statuto è legge fondamentale, e come tale è fondamento di tutto l'edificio costituzionale, ma non è tutta la Costituzione. La Costituzione non è nello Statuto solo o nelle leggi che lo accompagnano: la Costituzione è nel sentimento pubblico, nella consuetudine, nei precedenti, in tutta la legislazione, in tutta quanta la storia del risorgimento nazionale. Quel giorno che la Costituzione si oscurasse nella coscienza nazionale per racchiudersi in una definizione, lo Statuto più non sarebbe che un ramo disseccato d'un albero che ha cessato di vivere " (*Lo Statuto e il Senato*. Roma 1886, p. 102).

(2) Luzzatti, *L'embriologia e la evoluzione delle costituzioni politiche* nella *Nuova Antologia*, 1° febbraio 1880; Boutmy, *Le Développement de la Constitution et de la société politique en Angleterre;* Paris 1887. — Loria, *Politica ed economia pubblica;* Siena 1886.

Il Loria, abbandonato il criterio di classificazione delle forme di governo stabilito da Aristotile e ancor oggi preferito, propone la distinzione delle forme di governo in democrazie e oligarchie, annoverando fra le prime i governi di quei popoli nei quali le ricchezze sono equamente, o almeno senza gravi sproporzioni, distribuite fra i cittadini, e nelle seconde i governi di quei popoli presso i quali, come negli odierni Stati borghesi, la ricchezza è distribuita assai disugualmente. Pertanto, secondo il Loria, sarebbero governi oligarcici anche i presenti governi parlamentari d'Italia, Francia, Inghilterra, ecc.

Le idee del Loria hanno un riscontro in quelle dell'Ellero (*La tirannide borghese*, Bologna 1879) ed in Montesquieu, il quale stabiliva come carattere della democrazia la virtù che esso faceva consistere nell'amore dell'eguaglianza (*Esprit.*, l. III, 3; v, 2-7).

(3) Nel preambolo della celebre Dichiarazione dei diritti i principii allora proclamati e poscia inseriti nelle varie Carte dei diversi paesi, sono appunto detti " principii semplici ed incontestabili ".

(4) Il Ducange scrive sotto il vocabolo " Charta o Carta ": *Instrumentum, contractus, conventio, quibus praediorum caeterarumque rerum cessiones et venditiones confirmantur et ratae habentur, et emptores, aut qui quovis modo rem quampiam compararunt, jus suum in proprietate demonstrare possunt.....* ". E più sotto scrive: " Chartas regias ", *Angli vocant donationes et Chartas factas a Rege* " (Du Cange, *Glossarium ad scriptores mediæ et infimae latinitatis*, voci *Charta* e *Chartas regias*).

Carta di libertà di Enrico II (1154), la Carta del re Giovanni sulla libertà delle elezioni ecclesiastiche (1° novembre 1214), e finalmente la *Magna Charta* (1) colle altre successive di cui è inutile riferire il titolo; si hanno poi gli atti coi quali si dava e si dà il carattere di corpi morali alle corporazioni municipali, e che ancor oggi si chiamano Carte come risulta dalla legge del 18 agosto 1882 (45 e 46 Vict., c. 50), la quale codifica ed emenda gli atti relativi alle corporazioni municipali in Inghilterra e nel Paese di Galles (2). Nel Belgio si hanno la nota Carta della *Joyeuse Entrée* per la provincia del Brabante ed altre molte (3). Così in Francia e negli altri paesi (4), dove non di rado il carattere di patto è espresso dal titolo stesso della Carta. In Ungheria, per esempio, si avevano il *contratto di sangue*, la *Bulla aurea* ecc.; in Polonia, i famosi *Pacta conventa*, che si facevano ad ogni elezione del re e per mezzo dei quali si finì col togliere ogni potere alla Corona; nell'Impero germanico le capitolazioni col nuovo imperatore, le quali condussero ad un effetto analogo.

In quanto all'epoca moderna, siccome i Borboni in Francia invocarono in loro appoggio le idee legittimiste e siccome il legittimismo non abbandona il concetto medioevale della sovranità, così si può affermare che l'espressione *Carta costituzionale*, con cui si intitolò la legge fondamentale di Francia del 1814, ha la stessa origine che nel medio evo. Si è poi aggiunto il qualificativo *costituzionale* per la ragione detta al n. 22. Però non v'ha dubbio che nell'epoca moderna sieno chiamate *Carte costituzionali* anche le leggi fondamentali elaborate dai rappresentanti del popolo. Così la Dichiarazione dei diritti del 1789, nella protesta dei deputati della Senna del 24 aprile 1888, è detta *La gran Carta democratica della rivoluzione francese*, e da molti è stata intitolata la Magna Carta della civiltà moderna (5). Ciò accadde perchè, pur abbandonandosi il concetto medioevale del carattere patrimoniale della sovranità, le si conservò la base convenzionale, ritenendosi che fra il principe e il popolo esista una delegazione di potere da parte di questo, che sarebbe l'unico sovrano, a quello, e che fra essi esista un vero rapporto contrattuale che lo Spedalieri classificava fra quelli di *damus ut facias*.

4. Lo Statuto, in coerenza dell'origine e della ragione, ora dette, dell'espressione *Carta*, si suole assai comunemente indicare anche colla dizione *Patto fondamentale*, e le sue disposizioni non poche volte sono dette stipulazioni. Questo accade in quei paesi dove il monarca, spogliandosi del potere assoluto, promulgò lo Statuto inaugurante le libere istituzioni. Così presso di noi nel preambolo del regio decreto, col quale si provvedeva alla nomina di una Commissione per lo studio della riforma elettorale, si chiama la legge fondamentale: *Patto costitutivo della nostra società politica*.

Lo stesso avviene nelle federazioni, dove lo Statuto è detto un patto fra i singoli Stati, e fra questi e il potere centrale (6).

Non diversamente succede negli Stati unitari in cui la Nazione elaborò da se stessa la propria legge fondamentale. Per esempio, nel Belgio la Costituzione del 1831 è talora chiamata un patto fra il partito liberale ed il partito cattolico, che insieme uniti fecero la rivoluzione del 1830 ed elaborarono di comune accordo la legge fondamentale che perciò sancì libertà che non si trovano in altri Statuti. Quella Costituzione è talora anche considerata come un patto tra il principe e la nazione. Infatti nell'indirizzo presentato nel 1865 dal Senato belga all'attuale re Leopoldo II, in occasione della sua accessione al trono, si legge: « La cerimonia d'oggi sarà la consecrazione del patto fra il Sovrano e la Nazione ».

Talora sono dette anche patti le leggi fondamentali che si dieno i popoli retti a repubblica unitaria. Così il Robiquet (7) chiama *Patto fondamentale* l'ordinamento risultante dalle leggi costituzionali emanate in Francia nel 1875.

5. È essa esatta quest'espressione *Patto fondamentale*, e quanto di vero vi è in essa? E quindi è propria l'espressione Carta costituzionale?

6. Certamente, se si tenga conto della essenza della sovranità e della natura del diritto, si deve affermare come quella frase non corrisponda al vero. Infatti è troppo noto che gli Stati non sorgono per il concorso delle umane volontà; essi provengono dalla natura stessa dell'uomo, del che si ha chiara ragione quando si esaminano gli svariati suoi bisogni intellettivi, morali, fisici, i quali non potrebbero senza la società e lo Stato venir convenientemente soddisfatti. D'altra parte il vincolo sociale ed una, comechè embrionale, organizzazione politica, si riscontra altresì fra gli stessi animali, del che abbiamo prova nel modo con cui è distribuito il lavoro fra le api e nel modo con cui provvedono ai loro bisogni le formiche; quantunque si debba osservare che gli animali agiscono per istinto, mentre gli uomini godono di libertà. Anzi si disse con molta ragione che la società è un organismo simile all'organismo umano (8), benchè nel paragone da alcuni si siano dimenticate le differenze fra l'uno e l'altro di questi organismi. La somiglianza esiste in quanto l'uomo e gli Stati crescono entrambi per dimensione e per struttura, in qnanto in entrambi gli organismi le parti sono le une colle altre collegate e, del pari che nell'individuo umano, il dolore di uno dei suoi membri è il dolore di tutti, nella società le crisi di una regione sulle altre si ripercuotono ed anzi quelle di uno degli Stati sugli altri, imperocchè sopra questi esiste la società internazionale; quella che da altri fu detta la *Magna Civitas*. Però nei due organismi i legami non sono egualmente stretti, e sopratutto giova l'osservazione che nell'individuo le parti servono per il tutto, mentre nella società vige il principio affatto opposto; il che fa manifesto quanti gravi inconvenienti deriverebbero da un perfetto pareggiamento. Intanto le considerazioni fatte

(1) La *magna charta*, a guisa tutta medioevale, era considerata come un trattato, e si stipulavano le guarentigie di esecuzione e di conservazione come da Potenza a Potenza (Palma, *Corso di diritto cost.*, Firenze, 1884-85, I, p. 336. — Cfr. Boutmy, *Études de droit constitutionnel*, Paris 1885, p. 39 e segg).

(2) Art. 6.

(3) *Pandectes belges*, v° *Charte*; Defacs, *Ancien droit belgique*, vol. I, p. 135 e seg.: Hubert, *L'origine des libertés belges*, Bruxelles 1885.

(4) È nota la *Carta de logu* della Sardegna.

(5) Palma, *Corso di Diritto costit.*, Firenze 1884-85, p. 22-23.

(6) Cfr. Sterne, *Storia costituzionale e sviluppo politico degli Stati Uniti*, nella *Bibl. di Sc. pol.*, VI, p. 8.

Quando la Svizzera si reggeva a semplice confederazione, il suo Statuto era appunto designato col nome di patto, e, come si sa, era " il Patto federale del 1815 ".

(7) V. *Bulletin de la société de lég. comp.*, 1888, p. 346-48.

(8) Il paragone è assai antico. Già Platone diceva che lo Stato è l'uomo in grande. Sono poi noti l'apologo di Menenio Agrippa e il detto di Seneca: *Membra sumus* corporis magni: *natura nos cognatos edidit, quum ex iisdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem dedit mutuum et sociabiles fecit.* (*Epist.* 90).

bastano a persuadere che la società e gli Stati sono una necessità derivante dalla natura stessa dell'uomo.

D'altra parte non si ha memoria di Stati che sieno sorti in forza del concorde volere d'individui che abbiano abbandonato il preteso stato di natura.

7. Come da natura dipendono la società e lo Stato, da natura dipende altresì la norma che regger li deve.

> ....Le cose tutte quante
> Han ordine fra loro; e questa è forma
> Che l'universo a Dio fa similante.

Nè la società può sottrarsi a questa legge universale. La sua norma poi non può consistere che nella giustizia e nella ragione.

Questo principio rimonta all'antichità, dalla quale, per una autorevole tradizione, venne fino a noi. Aristotele infatti non onorò del nome di repubblica quel governo in cui la volontà del numero fosse legge, ma « quello in cui la moltitudine governa per l'utilità pubblica », e disse che, quando essa si allontanasse dal giusto, e curasse semplicemente l'utilità delle classi inferiori, allora cadeva nella sua degenerazione, ch'egli chiamava *democrazia* e noi diciamo *demagogia*. Così fecero i molti scrittori, che nell'antichità, nel medio evo e nell'epoca moderna seguirono le sue orme. Polibio lasciò detto: « Non è democrazia quella ove tutta la moltitudine è padrona di fare ciò che vuole e si propone; ma là dove è patrio costume venerar gli Dei, rispettar i genitori, onorar i vecchi, ubbidir alle leggi » (1).

E Cicerone: « *Quod si populorum jussis... jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare,... si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur* » (2)... *Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quidquam quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia* (3). Del diritto inoltre disse che *nec vis temporum, nec potentia magistratuum, nec res judicata, nec denique universi populi romani potestas, quae caeteris in rebus est maxima, labefactare potest* (4). E del popolo: *Descriptus populus censu, ordinibus, aetatibus plus adhibet ad suffragium consiliis quam fuse in tribus convocatus* (5).

Dante affermava « che la giustizia in sè e in propria natura considerata, è una certa rettitudine e regola che da ogni parte scaccia il torto » (6); e definiva il diritto « una proporzione reale e personale di uomo ad uomo, che conservata conserva, corrotta corrompe la congregazione umana » (7).

Hobbes, che poneva l'origine della società nel contratto, definiva poi il diritto come un potere conforme alla ragione.

Montesquieu disse che « le leggi, prendendole nel più ampio loro significato, sono necessari rapporti, che derivano dalla natura delle cose » (8).

La scuola dottrinaria francese poi colpì giusto quando affermò per bocca di uno dei suoi illustri capi, il Guizot (9): « Il vero sovrano dell'uomo non è il volere di alcuno, nè individuo nè maggioranza popolare; perchè il volere non può costituire il diritto » (10).

La sovranità dunque è indipendente dalla volontà dell'uomo, ed ha la sua base nella natura delle cose, nel senso che essa debba poggiare sulla giustizia e sulla ragione e porsi in armonia colle condizioni del popolo presso il quale si esplica.

È noto come uno dei caratteri della sovranità sia quello dell'inalienabilità; ora essa vuol essere intesa secondo ciò che si è detto e non secondo il concetto di Rousseau che diceva inalienabile la volontà generale.

Intanto gioverà avvertire alcuni degli inconvenienti che derivano dal ritenere la sovranità basata sulla volontà. In America gli Stati del Sud si fondarono appunto su questo principio nella loro secessione del 1861. È vero che il presidente Lincoln, nel suo discorso inaugurale del marzo di quell'anno, notava che, se la legge fondamentale è un patto, nessuno Stato poteva senza il consenso degli altri da essi staccarsi; ma è pur vero che gli si poteva rispondere come la generazione di quell'epoca non si doveva tener obbligata dai patti conchiusi dai suoi padri.

Lo Spedalieri poi, il quale, come si è detto, affermava che fra il principe ed il popolo esiste un contratto di *damus ut facias*, insegnava altresì che « è assioma manifestissimo di legge naturale che si deve stare ai patti. Laonde il popolo non ha facoltà di mutare la forma del governo vivente quella persona e durante quella stirpe, cui conferì già per patto il principato, se il contratto non si sia sciolto da se stesso » (11). Ora è chiaro come ciò non possa accettarsi: infatti, supposto che un popolo abbia chiamato sul trono una determinata dinastia, può avvenire che le mutate condizioni di esso popolo portino alla conseguenza che tale dinastia debba, anche senza avere demeritato, abbandonare l'alto seggio.

Diceva dunque bene lo Sclopis quando affermava al Senato italiano: « Uno Statuto non è un atto di volontà, una donazione accidentale che si faccia o si riceva. Uno Statuto è un prodotto di cose lungamente elaborato, di abitudini invalse, un prodotto di operazioni latenti, ma efficacissime, che, quando apparsero nel loro risultato, avevano già modificate le condizioni sociali ».

E il Lincoln nel ricordato suo discorso: « Io sostengo che, secondo l'intenzione della legge universale e della Costituzione, l'unione dei nostri Stati è perpetua. La perpetuità è implicitamente, se non esplicitamente, nella legge fondamentale di tutti i governi nazionali. Si può affermare con certezza che nessun governo propriamente detto ebbe nella sua legge organica una clausola relativa alla sua propria estinzione..... Consegue da ciò che legalmente nessuno Stato può uscire per proprio moto dall'Unione; che le risoluzioni e i decreti a questo fine sono egualmente nulli e che gli atti di violenza in qualunque Stato contro l'autorità degli

(1) *Le Storie*, trad. da Kohen; Milano 1825, III, lib. VI, II.

(2) *De legibus*, I, 16.

(3) Ibid., II, 4.

(4) *Pro domo*, cap. 30.

(5) *De leg.*, III, 13.

(6) *De Monarchia*, lib. I, 13.

(7) Ibid., II.

(8) *Dello spirito delle leggi*, I, 1.

(9) *Histoire des origines du gouvernement représentatif*, leç. VI.

(10) La scuola dottrinaria, che così si chiamava perchè i suoi seguaci nei loro discorsi usavano spesso l'espressione " dottrina ", ebbe, come si sa, per capo il Royer-Collard, che espose le sue idee in un opuscolo pubblicato a Parigi nel 1820 col titolo *Du gouvernement de la France depuis la restauration*, e nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati in favore della paria ereditaria nel 1831.

Naturalmente noi non accettiamo tutte le conseguenze che la scuola dottrinaria traeva dalla teoria esposta.

(11) Spedalieri, *Dei diritti dell'uomo*, lib. I, cap. XVI.

Stati Uniti sono insurrezionali o rivoluzionarii secondo le circostanze ». Inoltre la Corte suprema degli Stati Uniti ha solennemente affermata l'indissolubilità dell'annessione di un nuovo Stato coll'Unione: « Quest'annessione *non è semplice contratto*, è l'incorporazione di un membro nuovo in un corpo politico e come tale è decisiva e perpetua. La nuova annessione è completa, indissolubile, perpetua come l'Unione degli Stati primitivi » (1).

La volontà dunque non può essere la base essenziale nè della formazione, nè del reggimento dello Stato; e quel che si dice della volontà, come è naturale, deve intendersi dei patti, sieno essi conchiusi fra le varie parti di un popolo o fra il popolo e il monarca, chè tutti sulla volontà poggiano.

8. Con ciò non si vuol negare un qualunque intervento della volontà. E per vero essa anzi tutto può esser l'occasione della formazione degli Stati: una moltitudine di genti che emigri in paese non ancora occupato, può con una convenzione porre, nel fatto, le basi di un nuovo Stato (2).

La volontà può anche essere un mezzo per meglio ottenere ciò che natura esige. In questo senso si potrebbe citare la recente federazione delle colonie dell'Australia, che ci dà esempio di una federazione in cui si andò fino al punto di permettere alle varie parti di staccarsene a volontà (3).

Inoltre, quando fra due partiti che si contendono il reggimento dello Stato, quando fra popolo e principe si conviene circa le basi fondamentali del governo, la ragione politica consiglia, ed anzi impone, di rispettare fino ad un certo punto gli impegni presi. Diciamo fino ad un certo punto, perchè i patti, non essendo la suprema regola dei rapporti sociali, quando evidentemente non fossero conformi al buon andamento della cosa pubblica, dovrebbero cadere di fronte a quelle che abbiamo detto esser le prime basi del reggimento dei popoli: la giustizia e la ragione.

Il Cavour era andato più in là: perocchè, quando fra lui ed il Pantaleoni si studiavano le « condizioni da convenirsi per l'indipendenza del Pontefice nell'esercizio della sua autorità spirituale sul mondo cattolico », il Pantaleoni aveva proposto: « le superiori disposizioni faranno parte delle leggi fondamentali del regno, e saranno riguardate come risultato di un *contratto bilaterale* a compenso della rinunzia all'esercizio e possesso del potere temporale »; ed il Cavour senz'altro pose la clausola « approvo ». E l'eminente statista inseriva nel capitolato per le trattative il seguente articolo finale: « I seguenti capitoli.... non solo formeranno legge, ma faranno parte dello Statuto fondamentale del regno e saranno inoltre *considerati come contratto bilaterale* ».

Se non che è evidente come il Cavour, con profondo senno politico, tenesse conto della condizione di fatto della Santa Sede nel giure internazionale. Ed anzi ancor oggi il Fiore insegna che, per il rispetto dovuto alla sacra libertà della coscienza, per quello dovuto alla libertà della Chiesa e per l'individualità della Chiesa cattolica, che, sparsa per tutto il mondo e comprendente centinaia di milioni di fedeli, è organizzata ad unità con una propria gerarchia e con un capo, la cui autorità è universalmente riconosciuta, deve essere ritenuta come persona nel diritto internazionale (4).

È chiaro poi l'intervento della volontà per quel che riflette i rapporti internazionali. Infatti chi ammette come base legittima delle aggregazioni degli Stati la nazionalità, deve fare la sua parte alla volontà per le genti di nazionalità dubbia, come sono quelle abitanti le terre di confine. Anche chi ammette come base legittima il principio dell'unità morale, deve fare la sua parte alla volontà pei casi in cui quell'unità non sia manifesta.

Il diritto internazionale ci dà un altro grande esempio dell'esercizio della sovranità sulla base della volontà e per via di patti: intendiamo accennare ai trattati. Ma ciò avviene perchè nella società degli Stati non esistono, come in ciascuno di essi, organi per la dichiarazione e per il rispetto del diritto, ed, essendo gli Stati autonomi, è necessario ricorrere ai patti. Giova però avvertire come i trattati non solo sieno nulli, per mancanza di oggetto idoneo, quando contraddicono ai diritti fondamentali degli Stati (5), ma essi possono ancora essere revocati nel caso che dalla loro fedele esecuzione potesse venir compromessa la vita politica dello Stato (6).

9. Da molti si ritiene che fra il popolo ed il principe esista un rapporto contrattuale perchè, così facendo, sembra loro di porre su salde basi il dovere del capo dello Stato di amministrarlo secondo l'interesse della nazione e di legittimare, quando il sovrano eserciti tirannia, il diritto di resistenza. Senonchè è evidente come per tutto ciò non sia necessario il ricorrere al rapporto contrattuale, bastando il principio da noi posto circa la sovranità.

Un'obbiezione che seduce la mente di molti, si è questa: che, riconoscendo alle leggi fondamentali il carattere di patti, si contribuisce a che esse abbiano uno svolgimento storico e così si sottraggono all'opposto sistema che vorrebbe foggiare gli ordinamenti dello Stato secondo mere astrazioni e pretesi ideali della mente umana, senza tenere alcun conto delle condizioni dei popoli (7). Non neghiamo che in ciò vi sia qualche cosa di vero; ma un regolare sviluppo delle libere istituzioni e l'attuazione dello stesso metodo storico possono ottenersi anche senza riconoscere alle Carte il carattere sostanziale di patti.

10. L'Ellero (8) difende i concetti di Rousseau sull'origine dello Stato e sulla sovranità con una modificazione di fatto ed un'altra di diritto. Egli premette che la società risulta da questi quattro elementi: la famiglia, la proprietà, lo Stato ed il culto. Non ammette l'avviso di Rousseau che abbia esistito un'epoca in cui gli uomini sieno vissuti in una condizione di isolamento, ritenendo che abbia sempre esistito uno stato di socievolezza; questo però non si sarebbe trasformato in società che in un'epoca posteriore. E conforta questa sua opi-

(1) Sterne, l. c., p. 26.

(2) " La formazione degli Stati fu ed è un lavorio intimo, naturale, necessario dell'umanità. L'utilità, la violenza, il timore *ed anche il contratto* han potuto essere in questo o quel caso speciale le guise esterne o le occasioni perchè sorgesse uno Stato " (Persico, *Principii di diritto amministrativo;* Napoli 1882, p. 6-7).

(3) Il Parlamento inglese nel 1885 emanò un atto per incoraggiare la federazione fra le colonie dell'Australia, e in esso all'art. 31 si dà facoltà a ciascuna colonia di escire dalla federazione quando vi sia entrata (*Annuaire de législation étrangère*, 1886, p. 11-12. — Palma, *Il nuovo Consiglio federale dell'Australia* nella *Rassegna di Scienze sociali e politiche* di Firenze, 15 ottobre 1885, p. 189).

(4) Fiore, *Diritto internazionale pubblico*, vol. I; Torino 1887, p. 475-522.

(5) Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, vol. II, p. 276-277.

(6) Fiore, Op. cit., p. 298 e segg.

(7) Boutmy, *La nature de l'acte constituant...*, p. 257-58.

(8) *La questione sociale*, p. 276 e segg.; Bologna 1874.

nione col fare avvertire come l'uomo, per un carattere che lo distingue dagli altri animali, deve aver sempre progredito; e quindi, risalendo le varie epoche percorse dall'umanità, si debba arrivare ad una nella quale egli sia vissuto in uno stato pressochè ferino. Ed ecco come descrive tale stato di natura: « L'uomo privo del pensiero, che è come uno spasimo cerebrale, e seguendo ciecamente le ispirazioni dello istinto e le vie della natura, non commise colpa, non provò dolore (dico il dolore morale), non sofferse morbo: e la morte stessa non avvertiva, non paventava e non piagneva. Sorto naturalmente in una plaga, adatta alla sua nascita ed infanzia, non sentì i rigori delle stagioni, nè di una terra ingrata; ma, sfamandosi di poma, di ghiande, di grani, di acini, di radici, girando e dormendo sotto lo splendido padiglione del cielo o ricovrandosi al rezzo delle piante e dentro le grotte, potè vivere anch'egli alla mercè della natura, siccome vivono tutti gli altri animali. Infatti non vi è ragione, che la terra, largendo spontanea il vitto a tutti gli altri, non lo largisse anche a lui spontanea, finch'egli nell'alimentazione e propagazione seguì il puro ordine di natura, cui seguono gli altri esseri. Non lavorò quindi, e non istese la mano che per cogliere le frutta silvestri, e, avendone a sufficienza e senza disagio, e non avendo motivo di contenderle altrui, o di contendere il suolo che le producea finchè potè incedere nella magna selva, secondo il bisogno, visse senza proprietà: chè tale certamente non si vorrà che sia la difesa della preda, cui ogni belva esercita. Libero seguì la donna, per segreto contrasto desiosa e fuggente, alla quale lasciò la cura dei nati, come usano le femmine di tutti gli animali, ma egli, come usano i maschi di molti, la resse e aiutò, finchè i figliuoli potessero da sè provvedere e correre per le foreste: nè questa è famiglia. Non avendo niente da dare, niente da perdere, e, per la reciproca eguaglianza di fatto (ancor più facile allora che le cause d'artificiosa disuguaglianza non c'erano e della natura erano men forti), non avendo nè da temere, nè da sperare, nè a chi comandare, nè a chi servire..., non aveva bisogno di Stato. Senza desideri e senza aspirazioni, senza ansie e senza rimorsi non poteva prestare culto ai numi che ancora non aveva creato: e infine il culto, lo Stato, la famiglia e la proprietà non potevano venire in pensiero a lui che ancora non pensava » (1). L'Ellero conforta ancora il suo dire coll'esame dei costumi delle tribù germaniche descrittici da Cesare e da Tacito, di quelli di altri popoli che hanno vissuto, o ancor vivono, in uno stato barbarico, e fa avvertire come lo stesso Tacito ci parli di certi popoli, i Catti e i Fenni, « che allor vivevano in uno stato assai prossimo al silvestre ».

Dallo stato di natura ora detto l'uomo sarebbe passato allo stato sociale, perchè a poco a poco sarebbe sorta la famiglia. Aumentando la popolazione, non le bastarono più i frutti naturali del suolo e fu necessaria la coltivazione e quindi la proprietà, la quale per la sua difesa ebbe bisogno dello Stato e questo del culto.

Noi osserviamo che lo stato di natura insegnato dall'Ellero non è che una sua deduzione; e sta contro di esso la probabilità che l'uomo, anche allorquando, per ipotesi, viveva dei frutti spontanei della terra, abbia cercato una difesa unendosi cogli altri suoi simili contro le offese che potevano venir fatte alla sua persona. Ad ogni modo, oggi la proprietà è necessaria, sia essa anche solo quella ammessa da Carlo Marx e dai suoi seguaci, e quindi sarebbe pure una necessità lo Stato. E quando, per una strana ipotesi, fosse ancor possibile agli uomini il vivere senza l'appropriazione del suolo, e per mezzo dei soli frutti naturali della terra, siccome questa vita piuttosto che umana sarebbe ferina, se ne dovrebbe dedurre che la società è naturale e necessaria per l'uomo appunto perchè meglio corrisponde alla natura sua.

11. L'Ellero avverte ancora: « Qualora il patto sociale non si potesse accettare come esordio storico della società, bisognerebbe supporlo come ipotesi astratta o come ente di ragione, per conoscere a certe debite condizioni il principio giustificativo della medesima. Imperocchè, se la giustificazione degli istituti sociali non istesse nella volontà umana e comune, sempre che la si eserciti nel campo delle cose lecite, io non saprei dove la si potesse trovare » (2).

Il Carle (3) accetta ancor esso il principio del contratto ed osserva: « I Romani ebbero ad afferrare il *diritto* sopratutto come *legge*, ossia come una norma della *volontà umana*, e quindi furono consentanei a sè stessi nel riconoscere una larga parte al *consenso* delle *volontà* anche nella formazione della società umana. Per essi a *patria* fu evidentemente la riunione volontaria di *patres*; la *publica potestas* fu simboleggiata da un fascio di verghe, che rappresentava l'unione dei poteri spettanti ai singoli padri di famiglia; la *lex* fu così chiamata a *legendo* o da *colligendo*, perchè essa risultava dalla riunione dei suffragi di quelli che la votavano; lo stesso *jus gentium* fu il complesso delle istituzioni in cui consentivano tutte le genti.....

« Il concetto ispiratore della scuola del contratto sociale non sta nell'ipotesi di uno *stato di natura*, e neppure in quella di un *contratto sociale*, le quali non furono in ogni tempo che due supposizioni adottate, poichè mancavano i dati di fatto per determinare la *origine* prima della società civile; ma sta in questo, che solo il *libero consenso* degli uomini potè dare un carattere ed un'impronta giuridica così alle varie aggregazioni civili e politiche, in cui trovasi diviso il genere umano, come all'*autorità sociale*, che governa queste aggregazioni diverse.

« Il quale concetto, che già trovavasi presso i giureconsulti romani, è profondamente vero, in quanto che il *libero consenso* ebbe sempre e deve continuare ad avere una parte grande nella formazione di tutte le diverse gradazioni delle aggregazioni umane, trattisi della *famiglia*, della *tribù*, del *comune* ed anche degli *Stati* e delle nazioni.

« Vero è senza dubbio che sono gli istinti e le *necessità naturali* e talvolta anche la *violenza* e la *forza* che spingono l'uomo, anche suo malgrado, a queste forme diverse di *aggregazione sociale*; ma queste, finchè sono l'opera del solo *istinto*, hanno un'esistenza di *fatto* più che di *diritto*, sono un *prodotto naturale* più che un'opera che meriti veramente il nome di *civile* e di *umana*: mentre invece ricevono una *impronta* ed un *carattere* veramente *giuridico*, allorchè sono sanzionate dal *consenso volontario* e *libero* delle persone, che entrano a costituirle. E lo stesso deve dirsi anche del *potere* che presiede alla *società civile* e politica il quale fino a che si impone colla sola forza, è soltanto un potere di *fatto*, mentre invece acquista un *carattere giuridico* e *legittimo*, allorchè si appoggia sulla *volontà* della *nazione*, ed è in certa guisa il frutto d'un *accordo* fra il potere sovrano ed il popolo ».

(1) L. c., p. 312.
(2) L. c., p. 277-278.

(3) *La vita del diritto*, Torino 1880, p. 485, 493-4.

12. La questione non esiste nel senso se la sovranità deve esser basata sulla forza oppure sulla volontà, bensì se essa debba poggiare su altro elemento. Intanto, senza disconoscere che la volontà abbia una parte nell'attuazione della sovranità (n. 8), ripeteremo che questa non può formarne la parte sostanziale; chè la sovranità non può sicuramente basarsi sulla forza, e questa può essere di varie specie: fisica, militare, diplomatica, di astuzia, di ricchezza ed anche di numero, ma essa è sempre forza.

Per quanto poi riguarda l'osservazione comune all'Ellero ed al Carle: che, tolto il patto, non si saprebbe qual fondamento dare alla sovranità, noi rinviamo ai nn. 7, 18, 19.

L'Ellero dice che la volontà deve imperare solo nelle cose lecite, ma è da avvertire che, dato l'impero alla volontà, ad essa dovrà spettare il diritto di dichiarare ciò che sia lecito. Ad ogni modo il dare l'impero alla volontà per le cose lecite è un porre per principio che la volontà possa foggiare a suo libito le umane istituzioni; ed è noto che non solo la forma del governo ma tutto l'ordinamento di un popolo dipende dalle condizioni in cui esso si trova. Intanto questo sistema conduce a dare ai cittadini un'ingerenza nell'andamento della pubblica cosa superiore alla loro capacità, e, per esempio, ad estendere soverchiamente il suffragio politico. Un altro inconveniente emanante dalla teoria si è di considerare i membri delle Camere nulla più che delegati dei collegi elettorali, e così si giunge a non permettere al potere legislativo di delegare una parte anche minima delle sue funzioni al potere esecutivo, come faceva la Corte d'Appello di Casale, il 26 giugno 1857 (1), per il motivo che il potere delegato più non si può delegare, e a non permettere per lo stesso motivo alle Camere l'istituzione di comitati, come fu sostenuto nella Camera dei Comuni nella seduta del 13 febbraio 1884 (2).

13. Il Fouillée (3), accogliendo l'idea del filosofo ginevrino, la basa sulle seguenti ragioni: Dice che, quando, nelle epoche primitive, vari individui e varie famiglie si radunarono intorno ad un altro più forte, la società sorse per l'accordo delle volontà. Noi ripetiamo che l'accordo delle volontà non è il fatto sostanziale che determini il vincolo sociale; anche senza tale accordo, la società si sarebbe formata egualmente.

Il Fouillée afferma ancora che il sistema del contratto, che, anch'egli, piuttosto che entità storica, considera come ideale, è conforme alla prevalenza che assume nei tempi moderni l'individuo di fronte allo Stato; egli ricorda la distinzione dello Spencer fra le società a tipo militare e quelle a tipo industriale, nelle quali domina l'elemento contrattuale; e come queste ultime vanno prevalendo. Così all'ideale della giustizia distributiva, cui s'informavano i governi anteriori, si sostituisce la giustizia commutativa; e questa si effettua per mezzo del contratto, secondo il principio della domanda e dell'offerta. I rapporti sociali così regolati hanno un riscontro nel governo dei popoli che sono basati sul concorso di tutti i cittadini. Egli illustra queste sue affermazioni colle osservazioni fatte dal Sumner Maine sullo sviluppo storico del diritto, il quale prova come l'elemento individuale sia andato sempre più prevalendo. Noi rispondiamo che certamente l'elemento individuale ha fatto grandi progressi nei tempi moderni sia per quel che riguarda i rapporti sociali che per i politici. Però sarebbe da vedere se l'esagerazione di questa prevalenza non sia appunto da attribuirsi al sistema del contratto. In ogni modo il sistema contrario a quello del contratto non conduce all'annichilamento dell'individuo; imperocchè, pur ammettendo che la società e lo Stato sorgano e sieno regolate da norme non create dall'umano volere, è chiaro che essi sussistono per il bene dei cittadini, e non questo per il bene di quelli (4).

14. Contro di noi si potrebbe addurre il patto col quale i 41 pellegrini sbarcati a New-Plymouth nel maggio 1620 posero le basi di una nuova colonia. Infatti il preambolo di quell'atto era così concepito:

« In nome di Dio, amen. Noi, i cui nomi sono qui sottoscritti, sudditi fedeli del nostro temuto sovrano, Re Giacomo, per la grazia di Dio, re della Gran Bretagna ed Irlanda, difensore della Fede, ecc. Avendo intrapreso, per la gloria di Dio e l'avanzamento della fede cristiana, e per l'onore del re nostro e della nostra patria, un viaggio per piantare una colonia nella parte settentrionale della Virginia, per queste presenti, solennemente e reciprocamente in presenza di Dio e l'uno dell'altro, conveniamo e ci uniamo insieme in un civil corpo politico, per il nostro migliore ordinamento, per la nostra conservazione e per il compimento dei fini sopradetti; e, in virtù di questo patto, per decretare, costituire e formare quelle giuste ed eguali leggi, ordinanze, atti, costituzioni ed uffici, che di tempo in tempo saranno giudicati più convenienti pel bene generale della colonia, e loro promettiamo sottomissione ed obbedienza. In testimonianza di che noi abbiamo qui appresso sottoscritti i nostri nomi a Cape-Cod, l'undici di novembre, sotto il regno del nostro sovrano i Re Giacomo ecc., Anno Domini 1620 ».

Ma giova avvertire che l'intervento della volontà in quell'atto si può spiegare come un' occasione qualsiasi per la quale sorse quella nuova società politica; inoltre il patto poteva essere un mezzo per dare maggior consistenza ad essa (n. 8). Intanto si deve pure avvertire come, secondo nota altresì lo Sterne (5), i discendenti dei 41 pellegrini trovarono ben presto troppo difficile cosa ottenere l'obbedienza alle leggi sotto questo patto volontario, e nell'anno 1629 ebbero, dal Consiglio della Gran Bretagna, l'autorità necessaria alle loro leggi.

15. Ci si potrebbero anche opporre i plebisciti che costituiscono la patria nostra. Però, a questo proposito, disse bene il Minghetti, quando nella Camera dei deputati si discuteva la legge elettorale: « I plebisciti non hanno creato il diritto, ma piuttosto lo hanno riconosciuto. L'unità politica d'Italia da secoli si preparava; la geografia l'aveva fissata coi suoi limiti eterni delle Alpi e del mare; la storia l'aveva *ab antiquo* affermata; il sangue dei martiri, gli scritti dei letterati l'apparecchiarono; la Casa di Savoia colla sua fede capitanò l'impresa e il Piemonte fu la leva per la rivendicazione di tutta l'Italia. I plebisciti non fecero che riconoscere che l'unità e l'indipendenza appartenevano alla Nazione; non crearono la giustizia della nostra causa, sancirono il diritto pubblico quale dai fatti già risultava ». Nello stesso senso aveva detto il deputato Boggio nella seduta del 16 aprile 1861: « Il regno d'Italia non è un fatto nuovo, salvo che nella sua forma estrinseca.....; il fatto

(1) *Racc.* 1857, I, col. 29.

(2) Franqueville, *Le Gouvernement et le Parlement britanniques;* Paris 1887, II, p. 524.

(3) *La théorie de l'Etat et le role de l'idée de contrat dans la science sociale contemporaine*, nella *Revue des Deux Mondes*, 15 aprile 1879.

(4) Altro scrittore recente che basa la sovranità sulla volontà è il Paz, *Étude sur les institutions libres*, 1886.

(5) L. c., p. 3.

della costituzione del regno d'Italia non è che un complemento d'una tradizione preordinata da secoli, d'una tradizione che si è manifestata in un numero infinito di atti da otto secoli in poi ». Anche qui dunque la volontà non intervenne che come occasione e non come causa.

16. Senonchè si ha l'espressione « per volontà della Nazione », che si trova inserita nella formola colla quale, secondo la legge del 21 aprile 1861, s'intitolano gli atti emanati in nome del re (1). Con essa si è voluto alludere ai plebisciti; ora, se essa si voglia intendere come significante il patto intervenuto fra le diverse parti d'Italia, giova ciò che or ora si è avvertito, se poi le si voglia fare esprimere in via generale che la sovranità basa sulla mera volontà dei cittadini, si cade in errore. Prima di tutto conviene ricordare l'altra espressione « per grazia di Dio », la quale, se certamente non ha il significato che le attribuiscono i legittimisti, non si limita neppure all'espressione di un ossequio verso l'Essere supremo, ma denota ancora il rispetto dovuto alla tradizione. Inoltre nei plebisciti il popolo non si radunò spontaneamente; vi furono atti delle autorità costituite che lo convocarono. Così colla legge 3 dicembre 1860 fu autorizzato il Governo del re ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifestasse liberamente, per suffragio diretto, universale, la volontà delle popolazioni di fare parte integrante della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II. E in ogni parte del regno, dove doveva avvenire il plebiscito, il popolo fu chiamato dai governatori dittatoriali di quelle regioni. Avvenuti poi i plebisciti, essi ricevettero la sanzione dei poteri dello Stato. Con regi decreti 18 e 22 marzo 1860 e colla legge 15 aprile 1860 si approvarono i plebisciti delle provincie della Emilia e di quelle della Toscana; con legge 4 novembre 1866 fu accettato il plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866 delle provincie della Venezia e di quella di Mantova, e con regio decreto del 9 ottobre 1870 e colla legge del 3 febbraio 1871 si accettava il plebiscito delle Provincie romane. Intanto giova altresì osservare come alle diverse parti del regno non sia stata concessa libertà nel fissare la formula nella quale avrebbe dovuto consistere il plebiscito; nella relazione letta dal conte di Cavour nella Camera dei deputati il 2 ottobre 1860, in occasione della presentazione di quel progetto che poi divenne la legge, ora citata, del 3 dicembre di quell'anno, si legge: « I popoli verranno invitati ad esprimere nettamente se vogliono o no congiungersi al nostro Stato senza però ammettere alcun voto condizionato. Poichè, come è ferma nostra deliberazione di non imporre l'atto d'annessione ad alcuna parte d'Italia, dobbiamo dichiarare con pari schiettezza essere nostro avviso che non si debbano ammettere annessioni subordinate ad alcuna condizione speciale ». Si deve anche avvertire che i concetti contenuti nei plebisciti erano di così facile accessione anche alle menti poco colte che bene si poteva convocare il popolo a suffragio universale e diretto. Ed è anche meritevole d'attenzione il fatto di alcuni dei governatori i quali nei loro proclami pei plebisciti ricordarono come la volontà non sia la sorgente prima del diritto. Per esempio il governatore dell'Emilia (Farini), aveva creduto scrivere nel suo proclama: « Noi che stimiamo le autorità fondarsi legittimamente soltanto *sulla ragione, sulla giustizia* e sul volere e consentimento dei popoli, noi abbiamo creduto che convenga a noi, liberi e franchi cittadini, il fare una prova la quale valga a mettere maggiormente in sodo il diritto dei popoli e della Nazione ». Rettamente intesa adunque l'espressione « per volontà della Nazione », è conforme ai retti e sani principii sulla sovranità.

17. Finalmente, in senso contrario alle idee da noi esposte, si può citare il principio che il Fiore pone come base della aggregazione legittima degli Stati. Egli si poggia sulla volontà, come è manifesto dalle seguenti sue espressioni: « Dalle regole da noi proposte risulta che riconosciamo come principio legittimo di ogni aggregazione umana il sincero e costante volere delle genti aggregate. Non escludiamo che le condizioni naturali e storiche esercitino un'influenza sulla formazione di ciascuna aggregazione, ma neghiamo che si possa trovare un principio giuridico dell'associazione legittima fuori della volontà e della libertà degli associati..... A noi sembra che la libertà dell'uomo sarebbe violata anche nell'ipotesi che, manifestandosi essa nell'espressione del sentimento comune di un numero qualsiasi di persone di appartenere a preferenza a questo o a quell'organismo politico, fosse soffocata in nome delle leggi delle nazionalità, e in conformità di queste si volessero costringere colla forza quelle genti ad appartenere necessariamente a questa o a quella aggregazione politica » (2). Il chiaro autore intende che la volontà deve esser mezzo perchè i popoli si aggruppino secondo la loro unità morale e le loro tendenze naturali, ma ad ogni modo sarebbe sempre la volontà il fattore legittimo delle aggregazioni degli Stati.

Noi non abbiamo bisogno di ripetere come alla volontà facciamo la sua parte tanto nel reggimento dei popoli, quanto nella formazione degli Stati; essa però non ne deve costituire la base sostanziale.

Non è qui il luogo di inquirere se gli Stati si debbano foggiare seguendo il principio della nazionalità, e tanto meno quale sia il principio costituente la nazionalità stessa, oppure se si debba seguire il principio dell'unità morale dei popoli. Quello che a noi par certo si è che gli Stati non si debbano costituire sulla base della volontà, bensì secondo i bisogni, le tendenze, la comunanza d'interesse dei popoli stessi. Imperocchè, nel modo stesso che la volontà non crea il diritto nei rapporti interni, e nel modo stesso che nei rapporti interni il diritto proviene da natura, così nella costituzione dell'aggregazione degli Stati la volontà non fa legge, ma anche qui imperano natura e diritto. Come infatti vi ha una legge, indipendente dalla umana volontà, che regola i rapporti interni, così esiste una legge simile per quanto riguarda la società degli Stati ossia la *Magna Civitas*.

Deplorevoli poi sarebbero le conseguenze di un sistema che si basasse sul principio della volontà. Facendo una ipotesi che ci riguarda, se si adottasse quel principio e se i cittadini di una parte del territorio italiano volessero dalla patria comune segregarsi per pretesi loro bisogni e stabilirsi in Stato separato, ne avrebbero il diritto e quindi non si potrebbe fare contro di essi legittima opposizione. Poniamo che gli italiani della città di Roma ed anche quelli del territorio adiacente volessero separarsi invocando a pretesto le necessità del sentimento religioso, legale sarebbe la secessione loro. Nè varrebbe invocare il patto del plebiscito, giacchè le generazioni future non potrebbero ritenersi vincolate dal

(1) I plebisciti furono causa perchè si mutasse altresì la formola del giuramento del Sovrano; quello prestato da Vittorio Emanuele cominciava: " In presenza di Dio io giuro... "; quello di Umberto I: " In presenza di Dio *ed innanzi alla Nazione* giuro ".

(2) Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, p. 180-81, 450; Torino 1887.

patto di quella che col plebiscito applaudì alla definitiva costituzione della patria italiana; e d'altra parte lo stesso Fiore parla di *costante* volere.

Nel modo istesso legittima sarebbe stata la secessione dagli Stati del Sud dell'Unione americana nel 1861, motivata dai differenti interessi industriali e sopratutto dal mantenimento di quella che essi chiamavano la loro istituzione speciale: la schiavitù.

Non si può insistere sulla libertà dell'individuo umano e sul riconosciuto diritto di scegliersi un'altra patria e di emigrare, cose ben chiarite dall'esimio scrittore (1), per derivare da questa libertà il diritto di ogni popolazione, che voglia reggersi separatamente, di vedere esaudito il suo desiderio. Altro è la libertà di emigrare, altro è il diritto di costituirsi a Stato. Nel primo caso, quantunque non si tratti di un diritto privato, ma di uno di quei diritti che il Rossi chiamò pubblici, perchè riflettenti i rapporti fra il cittadino e lo Stato, il diritto è specialmente riconosciuto nell' interesse del cittadino, nel secondo si ha un esercizio di sovranità che, come si è detto, non può avere la sua base sull'umano volere. Chi emigra esercita un diritto valendosi della libertà che gli compete, mentre le parti dello Stato che dalle altre si separano violano uno dei caratteri della sovranità, la quale è indivisibile e quindi si estende su tutte le parti del territorio (2).

18. Le nostre idee non sono contrarie a libertà (3), ed anzi ne sono la migliore affermazione; imperocchè quella è la sola vera libertà che poggia sulla giustizia; e non si può chiamar libero chi libito fa licito in sua legge. Ed, in quanto si deve tener conto delle condizioni di fatto dei diversi popoli, basta ricordare il detto del poeta: *Naturam expellas furca tamen usque recurret*, e l'osservazione del Vico, che le cose poste fuori del loro stato naturale non vi si adagiano; così che anche qui la vera libertà consiste nel rispettare la natura delle cose.

Con ciò non si vuol sostenere che all'uomo non sia dato influire sulla natura. La potenza dell'uomo è tale che egli può, per quanto lentamente, modificare l'ambiente in cui vive. Egli, che tolse al cielo la folgore per darne la velocità al suo pensiero, egli che forò i monti, e tagliò i continenti per congiungere i mari, può, colla forza della sua volontà, modificare in parte la sua stessa costituzione e il mezzo in cui vive. Gli è anche per questo che il Governo costituzionale non può essere considerato come privilegio di una razza o di determinati climi. Veramente contro tale virtù dell'umana volontà stanno gli insegnamenti della scuola dei naturalisti che s'intitola dal Darwin. Però è da osservare come, relativamente a questa dottrina, esista discordia fra gli stessi zoologi e biologi (4) e come fra questi si facciano le grandi meraviglie che i principii posti nell'ordine fisico, si tentino da alcuni di applicare senz'altro all'ordine morale (5). Del resto le libertà civili e politiche, che oggi sono tanto in onore, mancherebbero del più bello e migliore fondamento quando l'uomo non godesse della libertà (6).

19. Senonchè si può obbiettare che il nostro sistema poggia sull'astrattezza e non ha alcuna base concreta. Noi rispondiamo anzitutto che la sua base è solida e non ha la fallacia di quella del contratto; d'altra parte da esso deriva alcunchè di concreto. Imperocchè per esso la sovranità dovrà spettare alla capacità e, nell'odierno incivilimento, al popolo.

Il popolo però, nella sua qualità di sovrano, non deve essere considerato nella somma degli individui che compongono lo Stato, bensì nel senso ciceroniano o, per dirla in poche parole, organizzato per modo che bene possa procedere la cosa pubblica da esso amministrata.

Si può ammettere l'intervento di tutto il popolo nell'elaborazione del diritto nel senso espresso dal Savigny: « Se cerchiamo, così egli, qual è il soggetto, nel quale e per il quale il diritto positivo ha la sua esistenza, troviamo che è il popolo. Nella coscienza comune del popolo vive il diritto positivo, e noi possiamo anche chiamarlo *diritto del popolo*. Ciò però non si deve intendere nel senso che i singoli individui dei quali si compone il popolo sian quelli per volontà dei quali il diritto venga creato; poichè queste volontà individuali potrebbero forse per caso scegliere il medesimo diritto, ma forse anche, e più verisimilmente, ne sceglierebbero di molti diversi. Ma è bensì lo spirito popolare, vivente ed operante universalmente in tutti gli individui, quello che genera il diritto positivo, il quale perciò non a caso, ma necessariamente si rivela unico ed identico alle coscienze dei singoli individui » (7).

Questo, se non erriamo, fu il pensiero stesso del Guizot, quando affermava che nella società esiste una certa somma di ragione e di giustizia, che bisognava estrarre dal seno di essa, e applicare al suo governo e che per ciò fare non è adatto il popolo convocato sulla pubblica piazza.

Il modo poi con cui è organizzata la sovranità popolare nei governi liberi è ben noto. Prima di tutto vi sono i diritti privati e pubblici dei cittadini che devono essere dai vari poteri rispettati. Il popolo agisce come potere elettorale di cui non fanno parte che i cittadini riconosciuti capaci dell'alta funzione; il corpo elettorale non ha che il diritto di elezione e gli eletti godono di molta indipendenza (8). Essi poi esercitano

(1) Fiore, Op. cit., I, p. 317-320, 444-448.

(2) Palma, Op. cit., I, p. 154-156.

(3) Cfr. Fiore, Op. cit., I, pag. 181, n. 279. — Carle, Op. cit, pag. 493-94.

(4) Il Nageli, combattendo il Darwin, osserva che certe piante d'America trasportate in Europa vi hanno potuto benissimo prosperare, il che è avvenuto anche di certe piante d'Europa trapiantate in America. — Cfr. Grassi, *I progressi della teoria dell'evoluzione*, p. 27; Catania 1886.

(5) Grassi, l. c., p. 13.

(6) Boncompagni, *Lezioni di diritto costituzionale*, parte I, p. 160; Torino 1876. — Silvestri, *Considerazioni ed ammonimenti intorno al principio vitale delle istituzioni politiche e amministrative*; Padova 1887.

(7) *Sistema del dir. romano attuale*, L. I, cap. II, § 7.

(8) Riguardo al mandato dei deputati, sono sempre piene di verità e meritevoli di essere ricordate le osservazioni che il Burke rivolgeva ai suoi elettori di Bristol nel 1774: " Certamente è bello ed onorifico per un rappresentante il vivere nella più intima unione e nella più stretta corrispondenza di sentimenti coi propri costituenti. I loro desideri devono avere per lui un gran peso, le loro opinioni gli devono inspirare un gran rispetto, e i loro affari devono essere l'oggetto della sua incessante attenzione. È suo dovere sacrificare il proprio riposo, i propri piaceri, le proprie soddisfazioni alle loro, di preferire sempre ed in tutti i casi il loro interesse al proprio. Ma egli non può sacrificare la sua opinione formata dopo seria meditazione e la sua coscienza illuminata nè a voi nè ad alcuno uomo, nè ad alcuna classe d'uomini viventi, imperocchè tutto questo egli non l'ha dalla vostra buona grazia, nè dalla legge, nè dalla costituzione; si è un mandato ed una fiducia (*trust*) ch'egli ha dalla Provvidenza e il cui abuso gli fa incorrere le più serie responsabilità. Il vostro rappresentante non vi deve solamente il suo talento, ma ancora il suo giudizio e vi tradirebbe, invece di servirvi, se li sacrificasse alle vostre opinioni. Le istruzioni imperative e i mandati conferiti in modo che il deputato sia

principalmente la funzione legislativa ed in questa loro mansione vedono controllato il loro operato da altri organi. L'esercizio del potere esecutivo spetta, nei governi di gabinetto, al ministero, che, se sorge per i voti del Parlamento, e specialmente per quel ramo di esso che più direttamente attinge al suffragio popolare, ha non poca azione sul Parlamento, ed anzi esercita una parte egemonica nell'andamento degli affari dello Stato. Il re ha l'alta ed importantissima funzione di moderatore, di cui non si può qui esporre il modo d'esercizio. La funzione giudiziaria ha appositi organi. In tutti gli atti dei diversi poteri è accettata la pubblicità e la discussione relativamente agli stessi. I cittadini tutti possono esercitare influenza sull'andamento della pubblica cosa, colla stampa, colle riunioni ed associazioni e valendosi degli altri diritti sanciti nei liberi regimi. Tali sono i principalissimi modi con cui è organizzata la sovranità popolare.

Non giova il dire che, accettato il nostro principio, sarà possibile che un popolo sia privato delle libere istituzioni sotto il pretesto che non si confacciano colle sue condizioni. In primo luogo anche col sistema contrario, quello cioè che si basa sulla volontà, sono possibili gli abusi; e ne sono prova i plebisciti che in Francia stabilirono il secondo impero. E poi, accolto il sistema, quando il popolo sia veramente capace delle libere istituzioni, esso non ne resterà del tutto privo, e la forza delle cose condurrà ad aumentarle maggiormente. E per quanto riguarda i rapporti internazionali, noi diciamo che non si debba ricorrere alla volontà come criterio sostanziale, e quindi quando non si possa avere alcun dubbio sulla esistenza della nazionalità o sull'esistenza dell'unità morale; negli altri casi ammettiamo anche noi il suo intervento.

20. Concludendo, affermeremo che la volontà non deve intervenire nel reggimento dei popoli se non in via secondaria, che la parte sostanziale spetta alla giustizia ed alla ragione, che la sovranità in concreto spetta al popolo organizzato per modo da estrinsecare ed attuare la giustizia e la ragione, e che finalmente, se le Carte furono veri patti nel medio evo, oggi possono essere ritenute tali solamente fino ad un certo punto come sopra si è detto.

21. In Italia non si sono abbandonate affatto le tradizioni patrie. Nel medio evo i nostri municipi chiamarono *Statuto* quella legge nella quale sancivano le norme del loro diritto pubblico, del diritto penale e qualche norma del diritto civile; l'espressione si usò altresì dai principi; e, come è noto, indicava il diritto locale. Orbene, quest'espressione, di cui per altra parte è conosciuta l'origine latina, fu usata nel regno d'Italia creato da Napoleone I (1), nel regno di Napoli e di Sicilia nel 1800, nella Toscana nel 1848 (2), negli Stati della Chiesa nel 1848 (3), nella Sicilia nel 1848 (4) e nel Piemonte, dove in quell'anno di tanti entusiasmi fu promulgata la legge fondamentale che venne poi accettata dall'Italia e che saggiamente non si è ancora abrogata (5).

22. La parola *costituzione*, applicata ai diversi corpi, vuol significare il modo con cui gli stessi sono formati; quindi si può usare riguardo al regno minerale, come riguardo al vegetale e all'animale; applicata ai Governi, indica, anche rispetto ad essi, il modo di organizzazione, e la si può adoperare tanto pei Governi assoluti quanto pei Governi liberi. In questo senso non v'ha dubbio che in Francia prima del 1789, nel regno Sardo prima del 1848, ed in genere in Italia prima delle annessioni, vi fosse una costituzione. L'uso però limitò il significato di tale espressione al governo dei popoli liberi (6) e spesso alla sua legge fondamentale, il che avvenne specialmente in Francia per ciò che si è detto al n. 1.

23. Alcune volte si usa l'espressione « legge fondamentale », come è fatto nel preambolo del nostro Statuto; altre volte quella di « legge suprema », perchè lo Statuto contiene i principii cardinali del libero regime di un popolo ed altre quella di « tavola fondamentale ».

24. Posto che la sovranità non abbia più il carattere patrimoniale del medio evo, posto che gli Statuti nella loro essenza non debbano essere più considerati come patti, ne discende che l'espressione *Carta costituzionale* è impropria.

Veramente alcuno dirà che questa nostra censura è ingiusta, perchè il vocabolo *Carta*, prescindendo affatto dal concetto di contratto o patto, può, quale contenente, esprimere il suo contenuto, secondo la regola generale e come del resto si usa relativamente alla Bibbia che si suole significare anche coll'espressione *Sacre Carte*. Senonchè è da avvertire come il motivo da noi sopra esposto (n. 1-3) dell'espressione *Carta costituzionale* persuada che da essa sia inseparabile il concetto di patto, e in quanto all'espressione *Sacre Carte*, non si può dire che sia affatto estranea all'idea di contratto, perchè la Bibbia è anche detta il libro dell'alleanza e del patto, del quale concetto si ha una conferma in alcuni passi della Bibbia stessa (7).

D'altra parte per le considerazioni fatte ai n. 1 e 22 è anche impropria l'espressione *costituzione*. Pertanto è assai più conveniente usare le dizioni *Statuto*, *legge fondamentale*, *legge suprema*. Il Saredo (8) respinge l'espressione *legge fondamentale*, perchè con essa si vuole significare « in sostanza che quella legge ha fon-

obbligato ad obbedire implicitamente e ciecamente coi suoi voti e coi suoi discorsi, per quanto sieno contrari alla convinzione la più chiara del suo giudizio e della sua coscienza, sono cose assolutamente ignote alle leggi di questo paese, e che non possono sostenersi che per un errore fondamentale sul complesso delle regole della nostra costituzione. Il Parlamento non è un congresso di ambasciatori rappresentanti interessi diversi ed ostili; si è l'assemblea deliberante di una nazione, non avente che un solo e medesimo interesse in vista: quello del paese; un'assemblea che deve decidere non secondo i pregiudizi locali, ma secondo il bene generale, come lo concepì la ragione di tutti i membri radunati. Voi scegliete un deputato, ma, fatto questo, il vostro deputato non è più il rappresentante di Bristol, è un membro del Parlamento. Se gli elettori hanno un'opinione contraria all'interesse ed al bene del paese, egli deve, come ognuno dei suoi colleghi, cercare di non lasciarla prevalere „. — Confr. Hearn, *The Government of England, its structure and its development*, p. 495-497; London 1887.

(1) Sono noti i nove Statuti che lo ressero.

(2) Statuto della Toscana del 15 febbraio 1848.

(3) Statuti fondamentali del governo temporale degli Stati della Chiesa del 14 marzo 1848.

(4) Statuto fondamentale del regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento.

(5) Le altre leggi fondamentali promulgate nella Penisola ed in Sicilia sul finire del secolo scorso e nel presente furono designate coll'espressione francese di " Costituzione „.

(6) All'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 era detto col solito tuono ampolloso: " Ogni società nella quale la garantìa dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, *non ha punto costituzione* „.

(7) *Esodo*, cap. xxiv, 7; Libro I dei *Macabei*, cap. I, 60.

Forse l'unico caso, in cui nel nostro diritto pubblico si usi la parola " Carta „ si ha nel decreto reale del 3 giugno 1869 relativo all'Ordine Supremo dell'Annunziata.

(8) Op. cit., I, p. 158-159.

dato lo Stato, o che gli serve di fondamento », oppure che « quella legge deve servire quasi di archetipo e di norma alle altre tutte... e qualsiasi legge si facesse per l'avvenire non potrebbe essere contraria alle disposizioni della legge fondamentale ». Noi crediamo che in questo caso nello Statuto non si sia usata un'espressione impropria; certamente non è per le leggi e neppure per quelle che si dicono supreme che sorgono gli Stati e non abbiamo bisogno di ripetere che essi provengono da natura, certamente gli Statuti possono modificarsi dall'ordinario potere legislativo e le loro disposizioni vogliono conciliarsi colle esigenze tutte dello Stato libero, epperò non si potrà nè dall'autorità giudiziaria nè da altri negar efficacia ad una legge sotto pretesto che essa sia contraria a quanto nello Statuto è contenuto; ma, pur ammesso tutto ciò, non si dovrà dire che sia erronea o inesatta l'espressione *legge fondamentale;* imperocchè essa contiene le basi ed i muri maestri dell'edificio politico (n. 1 in nota).

Capo II. — Specie e numero delle Carte costituzionali ossia delle leggi fondamentali.

25. Fra le Carte, alcune sono elaborate da assemblee popolari, quali le varie Costituzioni degli Stati Uniti d'America, quelle dell'America latina, eccettuato il Brasile, le Costituzioni francesi del 1791, del 1848 ed altre, nonchè le leggi costituzionali colà ora vigenti, la Costituzione del Belgio del 1831, ecc.; altre, cui più spesso, come si è detto, è riserbato il nome di Carte, emanarono dalla volontà del principe che si spossessò della piena sovranità per condividerla colla Nazione, come la Costituzione emanata nei Paesi Bassi nel 1815, la Costituzione del Portogallo del 1826, varie delle Costituzioni di Spagna, varie delle Costituzioni della Germania e lo Statuto emanato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848.

Tali ultime leggi fondamentali si sogliono, con espressione francese, chiamare *ottriate.* È però da avvertire che il nostro Statuto ha ricevuta la sanzione dei plebisciti.

26. In uno stesso paese si possono avere più leggi fondamentali; e se ne ha un esempio nelle leggi costituzionali che si promulgarono in Francia nel 1875 e nelle leggi di modificazione degli anni posteriori, nelle leggi costituzionali austriache del 21 dicembre 1867 delle quali quella sui diritti generali dei cittadini sancisce agli articoli 8 e 9 far parte di essa le leggi del 27 ottobre 1862 relative alla protezione della libertà individuale e del domicilio.

27. In Italia, oltre lo Statuto, si hanno i Plebisciti. Come è noto, in sostanza essi affermarono questi principii: indipendenza, unità della patria e governo costituzionale monarchico con Vittorio Emanuele II e suoi legittimi discendenti (1).

28. Fu discusso se la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice sia una legge fondamentale. A nostro avviso, bene s'appose il Consiglio di Stato quando la riteneva tale con parere del 27 febbraio 1878, sopra domanda del ministro degli interni.

E per vero a questa conclusione porta tutta la genesi della legge. Fino dai primordi dell'attuale regno d'Italia, il nostro Governo proclamava che, entrata l'Italia in Roma, sarebbe sempre assicurata l'indipendenza della Chiesa. Questo fu il concetto espresso dal Cavour nel suo celebre discorso del 25 marzo 1861; ed esso risulta altresì dall'ordine del giorno Boncompagni, approvato alla quasi unanimità nella seduta della Camera del 27 marzo: « La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confidando che, assicurata la dignità, il decoro e l'indipendenza del Pontefice e la piena libertà della Chiesa... ». Identico è il concetto contenuto nel R° decreto 9 ottobre 1870 per l'aggregazione di Roma e delle provincie romane al regno d'Italia, stato poscia convertito in legge del 3 febbraio 1871. Ora è da avvertire che la maggior garantìa che uno Stato può dare, relativamente alla stabilita di una sua legge, si è di equipararla alla stessa legge fondamentale. Intanto è anche da avvertire che la legge sulle prerogative veniva discussa colla maggior solennità nell'una e nell'altra assemblea; ed era stata elaborata sui concetti del Cavour risultanti dai documenti relativi alle sue trattative con Diomede Pantaleoni e alle istruzioni date ai suoi negoziatori ufficiosi in Roma, lo stesso Diomede Pantaleoni e il padre Passaglia. Ora, come già si è detto al n. 8, da questi documenti appare come fosse intenzione del Cavour di inserire nello stesso Statuto le prerogative che si sarebbero concedute al Sommo Pontefice ed alla Chiesa (2).

29. Quando, nel 1852 e nel 1858, si discussero nel Parlamento subalpino le note modificazioni alla legge sulla stampa, e quando si discuteva la legge del 31 ottobre 1860, con cui si è data facoltà al Governo di regolare le circoscrizioni elettorali in guisa che il numero dei deputati non fosse mai minore di quattrocento e il numero medio degli abitanti per circoscrizione non mai eccedesse i cinquanta mila, venne sostenuto che la legge sulla stampa e la legge elettorale facevano parte dello Statuto; anzi si disse che per questo motivo non competesse al Parlamento il diritto di modificare tali leggi (3).

Le leggi citate sono certamente leggi costituzionali, perchè completanti in punti cardinali lo Statuto. Anzi alcuni principii dell'ordinamento elettorale furono scritti nello Statuto stesso; il che si fece per quanto riguarda l'eleggibilità (art. 40), il carattere del mandato dei deputati (art. 41), la durata del loro mandato (art. 42), e la convocazione degli elettori per il caso in cui un deputato cessi dalle sue funzioni prima del termine della

(1) Le formule dei plebisciti dal 1860 al 1870 si leggono sulle pareti della Camera dei Deputati. Esse, con quella del plebiscito dell'otto giugno 1848 della Lombardia, sono riferite dai trattatisti del Diritto costituzionale e nelle raccolte di leggi costituzionali — V. Saredo, *Codice costituzionale*, p. 26-27.

(2) La legge sulle prerogative è ritenuta pressochè immedesimata colla legge fondamentale dal Lampertico, *Lo Statuto e il Senato*, p. 63, 66, 67; Roma 1886. — Cfr. Palma, *La sovranità personale del Sommo Pontefice nel Regno d'Italia* (*Corso di dir. cost.*, IV, p. 378). — Castagnola, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, p. 181 e segg.; Torino 1882.

(3) Sembra che la legge elettorale fosse ritenuta come legge fondamentale anche dal Governo, quando promulgava quella che portò la data del 20 novembre 1859. Infatti nel suo preambolo era detto: " Agli occhi del paese la legge elettorale è sacra, come è sacro lo Statuto, di cui essa è il completamento e la guarentigia pratica più efficace. Nè Voi quindi, o Sire, nè la Nazione avreste consentito mai ci si ponesse la mano se non in quanto o gli accrescimenti territoriali del Regno o lo svolgimento dei principii contenuti nello Statuto, l'avessero imperiosamente richiesto... Non sarebbe stato savio consiglio di cangiarne la forma, poichè, spogliandola del carattere che le imprime la lingua e lo stile in cui fu originariamente dettata, si sarebbe per avventura diminuita la riverenza onde dalla sua origine fu nello spirito dei vostri popoli circondata ".

legislatura (art. 44). Se non che altro è dire che una legge è costituzionale altro è affermare che essa sia fondamentale nel senso che faccia parte dello Statuto; e ciò non può ammettersi per le leggi sopradette, giacchè gli Statuti devono essere brevi e concisi (n. 46) e contenere solo i principii cardinali del reggimento dei popoli.

Nè migliore fondamento, onde sostenere la tesi, si potrebbe trarre da ciò che è detto all'articolo 83: « Per l'esecuzione del presente Statuto, il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, sul riordinamento del Consiglio di Stato ». Imperocchè ognun comprende come siffatte leggi dovessero promulgarsi in epoca assai vicina allo Statuto. È ben vero che nell'articolo 82 si disse: « Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite ». Ma è chiaro come il Parlamento non potesse in breve termine espletare la discussione di leggi così importanti come le anzidette; tanto più ove si consideri che un termine non breve si sarebbe dovuto perdere nella verifica delle elezioni.

Presso di noi, siccome il potere costituente è esercitato dal potere legislativo, si potrebbe credere che sieno leggi fondamentali e della natura stessa dello Statuto, quelle che via via lo modificarono. Ma così non è, perchè le modificazioni presso di noi furono introdotte per via d'interpretazione.

Capo III. — Utilità delle Carte costituzionali e come devono essere elaborate.

30. L'utilità delle Carte costituzionali facilmente si comprende. Nel medio evo, essendo le Carte di libertà come patti stretti fra il principe e coloro cui le libertà venivano concesse, esse erano garantia per la fedele esecuzione dell'impegno preso. Oggi, se non son utili in questo senso, lo sono per ricordare ai cittadini ed a tutte le pubbliche podestà, non esclusa la legislativa, i loro diritti ed i loro doveri. Certamente non basta scrivere le pubbliche istituzioni sulla Carta, chè esse devono sopratutto essere scolpite nella coscienza della nazione e formar parte integrante dei suoi costumi; però, anche quando un popolo sia maturo a libertà, le Carte sempre giovano. Saviamente la Francia, nelle leggi emanate nel 1875, abbandonò il sistema di provvedere con una legge fondamentale a tutto l'ordinamento dello Stato e considerò i principii cardinali del governo libero allora non ricordati sulle pubbliche tavole, formanti ormai patrimonio sicuro del paese; ma il suo procedere fu savio principalmente per le sue speciali condizioni. Intanto noi vediamo che i vari popoli, risorgendo a libertà, prendono cura di scrivere nella loro tavola fondamentale i principii del proprio regime.

31. Seguendo il metodo storico, si dovrà ritenere che nelle Carte sieno da scrivere quei principii che si adattano alle speciali condizioni del popolo per cui una determinata Carta è fatta.

In questa materia è istruttivo il paragone fra la condotta seguìta in Francia e quella in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America. In Francia non si valutarono le condizioni del paese; si operò come se tutti gli uomini fossero nello spazio e nel tempo perfettamente eguali; non si fece una dichiarazione dei diritti pei francesi, ma addirittura « la dichiarazione dei diritti *dell'uomo* ». In essa si diceva: « I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio e il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause della infelicità pubblica e della corruzione dei governi, hanno risoluto di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo; affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi ad essi i loro diritti e i loro doveri; onde gli atti del potere legislativo e del potere esecutivo, potendo in ogni istante essere comparati al fine di ogni istituzione politica, sieno maggiormente rispettati; affinchè i reclami dei cittadini, fondati oramai su principii semplici ed incontestabili, tendano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità di tutti. In conseguenza l'Assemblea nazionale, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, riconosce e dichiara i diritti seguenti dell'uomo e del cittadino... ». E proseguiva proclamando che gli uomini nascono liberi ed eguali (art. 1), insistendo di nuovo sui diritti naturali ed inalienabili fra i quali annoverava la resistenza all'oppressione (art. 2), e così via. In questo modo, ammettendosi diritti che l'uomo avrebbe goduto nel preteso stato di natura e che non avrebbero potuto essere limitati dai vari poteri dello Stato, si dava ai diritti dei cittadini un carattere assoluto per il quale non si potevano soddisfare adeguatamente le esigenze della pubblica cosa e si ponevano le basi dell'anarchia.

32. Il Janet osserva che, a lato della enunciazione dei diritti, s'incontrano le necessarie limitazioni, al che assai facilmente si risponde come la dichiarazione è così assoluta da comportar limiti assai ristretti; e ciò è fatto palese dal modo stesso con cui sono enunciate alcune di queste limitazioni. Per esempio, vi si dice che la privata proprietà debba cedersi solo, non per *utilità*, ma per *necessità* pubblica (1).

Il Janet osserva ancora che la Dichiarazione aveva la sua base storica quanto altra mai. Era assai tempo che la filosofia del secolo XVIII enunciava e stigmatizzava tutte le colpe dell'antico regime, ed anzi si può, continua il Janet, affermare che ogni principio della Dichiarazione corrispondeva ad un antico abuso. Così il diritto dell'eguaglianza agli antichi privilegi, il diritto della proporzionale ripartizione delle imposte all'esenzione della nobiltà e del clero, l'inviolabilità della proprietà alle mille e svariate prestazioni feudali, la libertà personale alla Bastiglia ed alle *lettres de cachet*, il principio della sovranità popolare al monopolio da parte di uno o pochi, e così via. Tutto ciò noi vogliamo ammettere, ma altro è dire che le nuove idee a tutti s'imponessero, altro è l'aggiungere che tutti le sentissero in modo così assoluto come vennero affermate nella celebre Dichiarazione (2). Ed anche ciò fosse stato, era evidente che il paese, assuefatto ad un governo assoluto,

(1) Una prova del modo assoluto con cui furono concepiti i diritti individuali dalla rivoluzione francese si ha nelle applicazioni che dei principii da lei proclamati si fece in altri paesi. La Costituzione della repubblica partenopea, che per altro si diversificò dal modello per l'istituzione dell'eforato e della censura, dispose all'art. 314 che " sarà dai censori privato del diritto attivo o passivo di cittadinanza per un tempo non maggiore del triennio chi viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua famiglia, userà dei modi superbi ed insolenti e contro l'uguaglianza ".

(2) Il Taine, ad esempio, dice che il popolo insorse meno per amor di libertà politiche che per desio di sottrarsi alle angarie che l'opprimevano, alla miseria ed alla fame.

non avrebbe saputo reggersi coll'applicazione subitanea dei principii esposti, qualora si voglia ammettere che uno Stato di grande estensione possa con essi governarsi.

Non ignoriamo come sia da molti avvertito che la rivoluzione francese fosse un fatto necessario nel modo istesso che nella geologia la natura abbandona talora la graduale trasformazione per agire per rivoluzione. In Francia, sul finire del secolo passato, si aveva una società tutta trasformata dai nuovi principii che avevano gradatamente dominato le menti nelle generazioni del secolo XVIII, e il governo del paese ispirato ad idee affatto opposte. In questo senso sembra giusta l'osservazione della inutilità della convocazione degli Stati generali come erano organizzati nell'epoca della loro ultima convocazione avvenuta nientemeno che da quasi due secoli, nel 1614, e l'istituzione delle assemblee provinciali create alla vigilia del 1789. Sembra giusta l'osservazione che lo stato del paese domandasse ben altre cose; e che quindi lo scoppio della tremenda catastrofe fosse inevitabile. Tutto ciò potrebbe scusare i legislatori del 1789, ma non può legittimare l'affermazione che giusta fosse l'organizzazione di un governo sulla base di principii secondo i quali nessuno o pochi stati potrebbero sussistere.

33. Il Fouillée difende la Dichiarazione dicendo che essa vuol essere considerata come un ideale, cui devono aspirare tutti gli Stati, ma che nella pratica vuol essere attuata più o meno integralmente secondo le condizioni speciali dei vari popoli (1). A parte la considerazione che questa difesa contrasta colla prima fatta dal Janet, essa costituisce ancora una vera condanna, imperocchè il legislatore non deve proporre ideali, essendo il suo compito eminentemente pratico. E d'altra parte questa separazione dell'ideale e della teoria dalla pratica non si può neppure ammettere nel campo scientifico. È noto come Pellegrino Rossi, onde far spiccare la differenza fra l'economia razionale e l'economia applicata, adducesse l'esempio, tratto dalle scienze matematiche, del proiettile che lanciato sotto un certo angolo descrive una certa curva; la resistenza, tuttavia oppostagli dal fluido che esso attraversa, modifica più o meno in pratica la deduzione speculativa. Il Fouillée a sua volta cita l'esempio dell'astronomia la quale traccia l'orbita normale d'Urano; nel fatto poi vi sono perturbazioni speciali cagionate da Nettuno e che permisero a Leverrier di scoprire quest'ultimo pianeta; cita altresì l'esempio della gravità la quale fa cadere i corpi più pesanti dell'aria e elevarsi i corpi di essa più leggieri; cadere il legno nell'aria ed elevarsi nell'acqua. Questi esempi sono addotti da molti per provare che esiste una specie d'antagonismo fra la teoria e la pratica. Ma la cosa così non è; senza disconoscere la diversità delle attitudini dello scienziato e di chi si dà alla trattazione degli affari, conviene avvertire che un principio scientifico il quale non possa attuarsi o è falso od è imperfetto, e deve quindi venir completato (2).

34. Anche avendo fatto le critiche sopra accennate, non vogliamo già dire che nella Dichiarazione non vi fosse del buono e che essa non abbia prodotto benefici risultati. Del che è prova il fatto che in mezzo a tante catastrofi che sconvolsero la Francia e gli altri Stati d'Europa, le garanzie in essa contenute sopravvissero nel generale naufragio delle esagerazioni da cui erano accompagnate e formano ora il diritto comune degli Stati liberi dell'uno e dell'altro emisfero.

35. A lato della Dichiarazione dei diritti, bisogna porre la Costituzione del 1791 per completare sempre più il concetto del sistema allora seguito. In essa vediamo continuare le esagerazioni; così il principio della sovranità popolare è attuato coll'istituzione di una camera unica per la nota osservazione del Sieyés; ed accanto a questa assemblea si conserva un monarca cui si tenta di togliere ogni modo d'influenza col negargli il diritto dello scioglimento, il diritto dell'iniziativa delle leggi e quello di sanzione accordandogli il semplice *veto;* la maggior parte dei pubblici funzionari non sono da lui eletti, anzi si arriva fino a togliergli la nomina di gran parte degli ufficiali dell'esercito e dell'armata; ai suoi ministri si vieta l'adito all'assemblea.

Ognuno conosce le conseguenze dell'essersi in siffatto modo attuati i diritti popolari.

36. Tutto diverso è stato il procedere degli inglesi. Essi nelle loro varie Carte di libertà non pretesero mai di stabilire principii che si dovessero applicare a tutti i popoli, e tanto meno si perdettero in astrattezze ed in dichiarazioni metafisiche. Nelle loro varie Carte non vollero che sancir di nuovo principii che precedentemente erano stati violati dai sovrani. Ciò è fatto palese anche da un superficiale esame delle disposizioni contenute nelle varie Carte. Infatti in quella d'Enrico I del 1101 non si parla che di antiche consuetudini ripristinate e della conferma della legge del re Edoardo (3). Nella *Magna Charta* si garentiscono alle città e borghi *omnes libertates et liberas consuetudines suas;* nell'art. 30 si concede ai mercatanti di poter escire liberamente e con tutta sicurezza dall'Inghilterra e entrarvi, soggiornarvi e viaggiare sì per terra che per acqua per comprare o vendere, *secondo le antiche e buone consuetudini;* e nell'art. 60, dove si accenna ai privilegi contenuti nella Carta, si dice: *Omnes autem istas consuetudines praedictas et libertates quas concessimus in regno nostro tenendas....* Nello Statuto *De tallagium non concedendo* si decreta che tutti i chierici e tutti i laici del regno godano delle loro leggi, libertà e privilegi così pienamente e così intieramente come abbiano fatto quando tale godimento è stato il più pieno ed il più intiero. La Petizione dei diritti non è che una conferma di antichi privilegi; perocchè il principio che non si possano imporre tasse o sussidi senza il consenso del Parlamento era la ripetizione di ciò che si stabiliva dalla *Magna Charta* all'art. 12, dallo Statuto *De tallagium non concedendo*, nonchè da uno Statuto del 25° anno del regno di Edoardo III; e le garanzie per la libertà individuale e per la proprietà nel caso di arresto o detenzione o di privazione dei beni, quella del giudice naturale ed il divieto dell'applicazione della legge marziale sono una nuova conferma di quanto si stabiliva dalla *Magna Charta* all'art. 39 e da due Statuti dell'anno 25 e 28 del regno di Edoardo III, e da altre leggi. La revoca dei soldati di terra e di mare dagli alloggi presso i privati si reclamava perchè l'obbligo a tali alloggi era detto contrario alle leggi ed alle consuetudini del regno. L'atto dell'*Habeas corpus* del 1779 venne emanato per porre un argine contro una giurisprudenza creduta illegale. Infatti vi erano non pochi giudici i quali sentenziavano che un ordine della Corona bastava per dete-

(1) L. c., p. 787.

(2) Cfr. Palma, *La teoria e la pratica nella politica* nella *Rassegna di Scienze pol. e soc.* di Firenze, 15 novembre 1886.

(3) Stubbs, *Select Charters*, p. 100.

nere un persona, senza che vi fosse neppure l'obbligo d'indicare il motivo pel quale la si arrestava. Ora coll'atto nell'*Habeas corpus* si è appunto voluto impedire questa giurisprudenza contro la quale del resto già si era protestato nel n. 5 della Petizione dei diritti.

37. La Carta poi che scolpisce nitidamente il sistema inglese nello sviluppo delle libere istituzioni è il *Bill* dei diritti del 1689. Esso comincia coll'indicare partitamente gli abusi del regno di Giacomo II e dopo questa enumerazione sancisce i principii opposti (1).

L'atto dei diritti del 1689 dunque fu una produzione storica in modo assai diverso della Dichiarazione dei diritti francese. Infatti i principii in quell'atto affermati non solo corrispondono ad abusi verificatisi nelle epoche anteriori, ma essi non erano cosa nuova come i principii del 1789 bensì l'antico patrimonio del cittadino inglese che li aveva difesi contro la corona, li aveva estesi e se li aveva sempre più assimilati.

38. Nelle Carte inglesi s'incontra un'espressione che in Francia ed in Italia talora si traduce per *diritti naturali*. Così nella celebre protesta del 1622 della Camera dei Comuni al re Giacomo I si diceva: « Le libertà, le franchigie, i privilegi, e le giuridizioni del Parlamento, sono l'antico e indubitabile *diritto naturale* e l'eredità dei sudditi dell'Inghilterra »; e nel numero 4 dell'atto d'assestamento del 1701: « Siccome le leggi d'Inghilterra sono i *diritti naturali* (*birthright*) del popolo di essa e tutti i re e le regine che seggano sul trono di questo regno devono governarlo conformemente alle dette leggi.... ». Con quelle espressioni gli inglesi non hanno voluto alludere al preteso stato di natura o poggiare i diritti sulle astrattezze e dar loro un'estensione quasi illimitata. Essi hanno voluto affermare che li godevano per nascita come eredità dei loro padri; e quindi li concepirono in modo veramente storico e giustamente equilibrante i diritti dell'individuo colle esigenze della cosa pubblica.

39. Accanto all'esempio dell'Inghilterra deve esser posto quello degli Stati Uniti. La Dichiarazione dei diritti delle Colonie Unite, del 14 ottobre 1774, segue il sistema della madre-patria.

« Il buon popolo, vi si legge, di ciascuna delle colonie, di New-Hampshire, ecc., in giusta apprensione per i procedimenti arbitrari del parlamento e del ministero inglese, ha eletto deputati per sedere in congresso generale nella città di Filadelfia onde provvedere a che la religione, le leggi e le libertà dei coloni non sieno distrutte.

« I deputati, riuniti in piena e libera rappresentanza delle colonie, prendendo in considerazione i migliori mezzi di pervenire al risultato desiderato, e imitando ciò che i loro antenati, gli inglesi, hanno fatto in simile occasione, dichiarano... ».

Questo preambolo si può ritenere copiato dalla Dichiarazione dei diritti del 1689 nella parte successiva ai dodici paragrafi nei quali sono annoverati gli abusi dei regni precedenti. L'inciso poi « in giusta apprensione dei procedimenti arbitrari del parlamento e del ministero inglese » si può considerare come corrispondente alla numerazione degli abusi fatta dagli inglesi nel 1689. In America nel 1774 i procedimenti arbitrari erano a tutti noti e bastava un'espressione generale per ricordarli.

Proseguendo la lettura della Dichiarazione del 1774, vi si vedono affermati i diritti e le libertà del cittadino inglese che i deputati reclamano per sè e per i loro costituenti, diritti e libertà che alcun potere non può loro togliere e loro diminuire senza il consentimento dei rappresentanti del paese, dato nell'assemblea di ciascuna colonia.

40. La Costituzione del 1787 poi, non fu una di quelle costituzioni che pretendono essere perfette; anzi i suoi autori dissero esplicitamente che era solo la migliore che in quelle circostanze potesse elaborarsi (2). Essa accettò il sistema inglese delle due Camere; diede al Senato attribuzioni legislative ed esecutive secondo l'esempio delle Costituzioni dei singoli Stati e non fece del presidente un mero esecutore della volontà del potere legislativo.

Nella Dichiarazione dei diritti del Connecticut si diceva: « Il popolo del Connecticut, nello scopo di perpetuare le *libertà*, i *diritti*, i *privilegi che ha ricevuto dai suoi antenati*, ha dichiarato quanto segue... » Questo Stato conservò fino al 1818 la Carta che gli era stata data, il 23 aprile 1662, da Carlo II. Lo Stato del Rhode-Island mantenne la Carta, avuta dal medesimo re l'8 luglio 1663, nullameno che fino al 12 settembre 1842. Tutti poi i singoli Stati conservarono al capo del potere esecutivo l'antica denominazione data dalla madre patria di *governatore*.

Nelle Dichiarazioni ora citate gli Americani non pretesero dettare leggi che si potessero applicare a tutti i popoli e non vollero fare dichiarazioni astratte; in sostanza essi si limitarono ad affermare i diritti di cui godevano da lungo tempo i cittadini inglesi; e quanto all'organizzazione dei poteri si attennero alle tradizioni della madre patria ed a quelle locali.

41. Bisogna però ammettere che i principii della filosofia politica francese del secolo XVIII dominarono in parte anche le menti dei legislatori di oltre atlantico. Già nella Dichiarazione dei diritti del 1774 si invocavano, pur non ponendoli in prima linea, i diritti naturali ed assoluti; essi poi campeggiano nella dichiarazione d'indipendenza del 14 luglio 1776 che così suona: « Noi riteniamo come evidenti per sè stesse le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati eguali; che sono stati dotati dal Creatore di diritti inalienabili, fra i quali sono la vita, la libertà e il conseguimento della felicità, che, onde garantire questi diritti, vennero istituiti fra gli uomini i governi, aventi il loro giusto potere dal consentimento dei governati; che, se accada che una qualche forma di governo impedisca tali scopi, il popolo ha il diritto di cambiare e distruggere la forma di governo, d'istituirne un nuovo avente per fondamenti tali principii e di organizzare il Governo nel modo che gli sembri più opportuno per garantire la propria felicità. La prudenza, per verità, insegna agli uomini che i Governi stabiliti da lungo tempo non possono essere cambiati per cause leggiere e transitorie; e nel fatto l'esperienza ha dimostrato che gli uomini sono più disposti a soffrire i loro mali, quando sono sopportabili, che liberarsene abo-

(1) Cfr. Macaulay, *Storia d'Inghilterra*, I, p. 69, Torino 1852; Luzzatti, *La embriologia e la evoluzione delle costituzioni politiche* nella *N. Antol.*, 1° febbraio 1880; Freeman, *The Growth of the English Const.*, cap. II, Leipzig 1872; Pressensé, *La Const. angl.* nella *Revue bleue* 1887, I, p. 816-17.

(2) Franklin nella convenzione di Filadelfia, dopo aver combattuto non poche disposizioni della Costituzione che allora si elaborava, nell'atto di apporre la firma pregò i suoi colleghi di emettere sul complesso un voto unanime: " Io aderisco, diceva, a questa Costituzione, per il semplice motivo che dispero di ottenerne una migliore e che non sono punto garantito che una migliore si possa trovare; sacrifico al pubblico bene le opinioni che ho espresse sui suoi difetti, non manifesterò ad alcuno le critiche da me fatte, e lascio che muoiano in questo recinto ove sono nate " Walker, *Introd. to American Law*, p. 222; Boston 1860. — Sembra di udir ripetere il detto di Solone.

lendo la forma di governo cui sono assuefatti. Ma quando un lungo seguito d'abusi e d'usurpazioni, diretto invariabilmente contro il medesimo obietto, manifesta il disegno di ridurli ad un assoluto dispotismo, allora è loro diritto, ed anche loro dovere, di respingere tal Governo e di ricercare nuove garantie per la loro sicurezza in avvenire ».

In questo atto si ha la stessa affermazione di principii assoluti che nella Dichiarazione di Francia e nelle Costituzioni degli altri paesi che la imitarono. Vi si ritiene che i governi poggino e si svolgano secondo norme evidenti per se stesse, nel modo stesso che in Francia si disse che i principii del pubblico regime erano « oramai semplici ed incontestabili »; si proclama che tutti gli uomini nascono eguali senza neppur aggiungere la clausola francese « in diritto », si affermano i diritti inalienabili, si dice che lo Stato nasce dal contratto e che legittimi sono solo i Governi che sul contratto e sulla democrazia poggiano; finalmente si dichiara il diritto alla rivoluzione come più tardi nell'art. 2 della Dichiarazione francese si proclamò diritto inalienabile la resistenza all'oppressione.

Il medesimo sistema colle medesime dichiarazioni e colla affermazione dei principii del contratto sociale si vede seguito nella Dichiarazione dei diritti fatta il 12 giugno 1776 dai rappresentanti del popolo della Virginia, nella Dichiarazione dello Stato di New-Hampshire, in quella dell'Ohio, e in quella del Delaware (1).

Nè fu solo nell'anno della dichiarazione d'indipendenza che gli americani proclamarono i diritti naturali, primitivi ed inalienabili. Si è su di essi che, pur non trascurando d'invocare i principii della costituzione inglese, si basarono nel 1765 per dichiarare incostituzionale la tassa del timbro imposta dalla madre patria, si è su di essi che si poggiarono nello stesso anno per affermare il diritto alla resistenza (2).

Del resto è anche da osservare come se gli americani nel 1774 si limitarono ad affermare principalmente le antiche libertà inglesi, a ciò erano trascinati dal fatto che essi domandavano il rispetto dei loro diritti alla stessa Inghilterra e che da questa non volevano separarsi. Anzi nel numero 4 della Dichiarazione di quell'anno si diceva di esser pronti alla sommissione agli atti del Parlamento inglese alle condizioni ivi menzionate.

E non deve far meraviglia che agli Stati-Uniti si sieno proclamati, come in Francia, ed anzi tre lustri prima, i principii astratti ed i diritti assoluti della celebre Dichiarazione del 1789: essi erano parte integrante e principale della filosofia del secolo XVIII. E questa filosofia non era limitata alla Francia, ma dominava i vari Stati d'Europa; dappertutto si avevano principi e ministri riformatori: Federico il Grande in Prussia, Giuseppe II in Austria, Caterina II in Russia, Tannucci in Napoli, Pombal in Portogallo, il barone di Staël in Isvezia. Scienziati e principi parlavano di *diritti innati* (3). Questa tendenza dominava gli stessi poeti: Schiller alludeva ai diritti dell'uomo e diceva: « scrivo, come un cittadino del mondo; ho dato la mia patria in cambio del vasto mondo », e Goethe alla sua volta affermava: « ognuno al tempo nostro vuole assolutamente essere umano ». Intanto si elaboravano il Codice prussiano ed il Codice austriaco seguendo il principio individualistico (4). Nella stessa Inghilterra il Blackstone (5) ammetteva l'esistenza dei diritti assoluti, comprendendo in questa categoria « quelli che apparterrebbero agli individui nel semplice stato di natura, al godimento dei quali qualsiasi uomo può pretendere sia nella società sia fuori di essa ». Sui diritti innati si basavano il primo Pitt e lord Cambden quando rispettivamente nei Comuni e nei Lordi sostenevano i diritti delle colonie americane (6). E il duca di Richemont nel giugno 1780 presentava al Parlamento un bill onde « restituire a tutti i cittadini il *diritto naturale, inalienabile e eguale* di prendere parte alle elezioni per la nomina dei membri del Parlamento » (7). Si spiega dunque come agli Stati-Uniti e prima ancora che in Francia si sieno proclamati i diritti innati, inalienabili, imprescrittibili, assoluti.

42. Malgrado ciò le libere istituzioni non furono colà effimere come in Francia, ma vi poterono godere una vita già più che secolare. Questo accadde, non tanto perchè insieme ai diritti innati s'invocarono i diritti tradizionali e storici della razza anglo-sassone, quanto, e principalmente, perchè le libere istituzioni, piuttosto che sulla carta e su pubblici documenti, erano scritte e scolpite nel cuore dei cittadini e facevano parte della vita stessa del popolo. Pertanto nella pratica si correggeva il difetto delle dichiarazioni astratte; in queste in Francia consisteva tutta la libertà, agli Stati-Uniti invece esse quasi non erano che un'affermazione qualsiasi e passeggera, la quale non influiva molto sulla libertà e sul suo graduale sviluppo.

Intanto giova osservare come gli Stati che avevano goduto della maggiore libertà nella loro vita coloniale, mantenevano una giusta bilancia dei poteri nelle loro Costituzioni, mentre le ultime che erano state promulgate mostravano una positiva inferiorità su quelle di data più antica (8).

43. Tutto ciò spiega fino a qual punto le Carte costituzionali sieno una garantia: quando esse corrispondono alle condizioni dei popoli, costituiscono una tutela contro gli abusi. Esse possono compiere l'educazione politica di un popolo che, pur avendo le doti per rendersi capace della libertà, non ha ancora queste doti a sufficienza sviluppate, perocchè è noto come le libere istituzioni sieno anche un'educazione (9). Ma quando le Carte molto

(1) Sul modo diverso con cui furono elaborate le Dichiarazioni in Francia, in Inghilterra e agli Stati Uniti si può consultare Palma, *Corso*, III, p. 19 e segg.; Bentham, *Œuvres*, vol. I, p. 551 e segg., Bruxelles 1828-30; Janet, *Les principes du 1789 - Les déclarations des droits de l'homme en Amérique et en France* nella *Revue bleue* 1886, I, p. 516 e segg.; Taine, *La révolution*, I, p. 273-77, Paris 1881-85; Duvergier de Hauranne, *Histoire du gouvernement parlementaire en France*, I, p. 57, Paris 1857-1871; Acollas, *La déclaration de droit de l'homme du* 1793, Paris 1885.

(2) In quell'anno John Adams diceva: " Il popolo ha dei diritti anteriori ad ogni governo di questa terra, diritti che le leggi umane non possono nè revocare nè restringere, diritti derivanti dal grande Legislatore dell'universo ". Bancroft, *Histoire des États-Unis* (ediz. 1861), VIII, p. 7, 71, 86.

(3) A onor d'Italia è bello ricordare che, in mezzo a quel coro unanime, G. B. Vico, combattendo Grozio e Puffendorf, che sostenevano l'origine dello Stato dalla convenzione ed i diritti assoluti, pose le prime basi della scuola storica insegnando come il diritto si sviluppi nel volgere del tempo.

(4) Filomusi-Guelfi, *La codificazione civile e le idee moderne che vi si riferiscono*, Roma 1887. — Vedi i §§ 16 e 17 del Cod. civile austriaco.

(5) *Commentaires*..... Paris 1822, I, p. 211.

(6) Bancroft, Op. cit., VIII, p. 71, 86, 90 e segg.

(7) Franqueville, *Le Gouvernement et le Parlement britanniques*, vol. II, pag. 302; Paris 1887.

(8) Davis, *Sviluppo dei rapporti fra i tre poteri dello Stato nelle Costituzioni americane* nella *Bibl. di Sc. pol.*, VI, p. 115.

(9) Vi è dunque qualche cosa di vero nella frase finale dell'introduzione che il Bancroft premise alla sua storia degli Stati

si allontanano dalle condizioni reali dei popoli, esse si confondono col brano di carta sul quale vengono scritte, e, come questo, sono, al primo infuriar di un vento contrario, lacerate e disperse.

44. Abbiamo parlato delle Dichiarazioni dei diritti fatte in Francia ed in America come esempio del modo con cui devono essere elaborate le leggi fondamentali. Le cose dette facilmente fanno prevedere che a noi non piace il sistema, che si continuò a seguire in Francia colla Costituzione del 1795 e con quella del 1848 e venne imitato colle Costituzioni promulgatesi in Italia sul finire del secolo passato e sul principio del presente, di far precedere agli Statuti una Dichiarazione dei diritti od anche dei doveri, come talora fu praticato. Infatti questo sistema facilmente fa cadere nelle astrattezze e dare ai diritti un carattere assoluto.

45. È degno di nota il sistema della Costituzione belga, che per altro era anche quello delle Carte di Francia del 1814 e del 1830, di trattar prima dei diritti dei cittadini e poscia dell'organizzazione dei pubblici poteri. In questo modo si coopera ad infondere e scolpire nel cuore dei cittadini che le libertà politiche non sono che un mezzo ed una garantia per le libertà civili.

Anche il nostro Statuto tratta dei diritti dei cittadini prima che del Senato, della Camera dei deputati, del Ministero e dell'Ordine giudiziario. Per verità esso comincia col parlare della Chiesa, della suprema organizzazione dello Stato e della Corona; ma, tolto quello che è detto nell'art. 1° tratto dal codice albertino e dovuto all'animo pio ed alle preoccupazioni di Carlo Alberto, come appare dai processi verbali delle conferenze pubblicate dallo Sclopis e dal Manno (1), le disposizioni precedenti quelle sui diritti dei cittadini non tolgono valore a quanto osservammo. Infatti in esse non si fa che dichiarare la forma del reggimento dello Stato (art. 2), le basi del potere legislativo e regolare l'istituzione della Corona; ora ciò è quanto porre le prime fondamenta dello Stato, la cui esistenza è necessaria. In questo modo gli elaboratori della Carta mostrarono di avere una giusta idea dei diritti dei cittadini, i quali in concreto solo possono esistere nello Stato, le cui esigenze devono quindi prima di tutto rispettarsi.

46. Noi riteniamo che gli Statuti debbano essere brevi. Così è il nostro e molti altri; invece nei singoli Stati dell'Unione americana, specialmente in questi ultimi tempi, le leggi fondamentali sono tanto estese da rassomigliare piuttosto a codici universali. La principale ragione di ciò consiste nel grande timore degli abusi del potere legislativo, nell'intento di porgli dei freni e di dare maggiori mezzi all'autorità giudiziaria di esercitare il sindacato sopra di esso. Crediamo preferibile il primo sistema perchè con esso gli Statuti meglio s'imprimono nelle menti dei cittadini e perchè più salde restano le basi dell'ordinamento politico, giacchè non è necessario il modificare spesso la legge fondamentale.

47. Di qui la ragione della disposizione dell'art. 178 della Costituzione del Brasile e dell'art. 144 di quella del Portogallo: « Non sono atti costituzionali se non quelli che fissano i limiti e le attribuzioni rispettive dei poteri politici, i diritti politici e individuali dei cittadini. Ogni atto non costituzionale può essere modificato dalle legislature ordinarie, senza le formalità indicate per le modificazioni agli articoli della costituzione » (2). È invece troppo lata la definizione contenuta nell'art. 85 della Costituzione di Svezia: « Saranno considerate come leggi costituzionali: la presente costituzione, la legge organica del Riksdag, la legge organica di successione e la legge sulla libertà della stampa adottate di comune accordo dal Riksdag e dal re conformemente alle norme contenute nella presente Costituzione ».

48. Alcuni (3) credono avvertire che le Carte, piuttosto che emanare dal principe, debbono discutersi ed elaborarsi nelle assemblee dei rappresentanti del popolo, per il pericolo che il principe voglia dividere col popolo semplicemente quella parte di sovranità che si vede assolutamente costretto ad abbandonare. E in quest'ordine di idee non mancano esempi; perocchè si potrebbe citare la Carta francese del 1814, la quale certamente non riconosceva tutte quelle libertà di cui la Francia era veramente capace. Invece si hanno Costituzioni elaborate da assemblee di rappresentanti la cui bontà è attestata dal loro buon successo, e per questo basta accennare alla Costituzione belga del 1831 ed alla Costituzione federale dell'Unione americana, che per altro fu discussa mancando la pubblicità delle sedute, ma che ad ogni modo venne elaborata da un'assemblea e che già ha una vita più che secolare.

In senso contrario si può far valere l'osservazione della inettezza delle assemblee politiche alla formazione di buone leggi organiche e l'esempio di Statuti che, benchè conceduti dai principi, fecero buona prova. Fra essi è da annoverarsi il nostro.

Conchiuderemo che la risoluzione della questione dipende dalle speciali circostanze, dalla buona volontà e dalla lealtà dei principi.

Capo IV. — Come le Carte costituzionali devono essere completate.

49. Poichè, come sopra si è avvertito, la costituzione di un paese non consta solamente delle disposizioni contenute nella Carta, si deve ricordare che questa debbe essere completata dalle leggi e dalle consuetudini.

Le leggi che interessano lo svolgimento delle Carte sono di due specie: le leggi fondamentali, vale a dire quelle che si considerano far parte della stessa Carta, e le leggi semplicemente costituzionali, come la legge elettorale, quella sulla stampa, quella sui giurati, quella di pubblica sicurezza, le leggi sulle libertà individuali, ecc., che, pur non facendo parte della Carta, svolgono i principii in essa contenuti, sia per quanto riflette l'ordinamento dei pubblici poteri, sia per quanto riguarda le libertà dei cittadini. A lato di questa ultima specie di leggi voglion essere posti i regolamenti delle Camere.

La distinzione proposta è chiara per quel che riflette i paesi dove esiste uno special organo per le modificazioni allo Statuto. Ma anche in quei paesi dove tali modificazioni si fanno dall'ordinario potere legislativo, la distinzione ha la sua ragione d'essere, perchè eziandio in essi le leggi supreme sono poste più in alto e sono modificabili con maggiore difficoltà delle altre. La base

Uniti: " Lo scopo di questo lavoro si è di dimostrare che la sorte di una nazione non dipende dal cieco destino. La nostra patria non deve la sua gloria e la sua prosperità attuale che alle istituzioni di cui l'ha dotata il suo genio fortunato ".

(1) V. l'opuscolo del Manno, *La concessione dello Statuto*, p. 2, 15, 24, 27, Pisa 1885; V. pure Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, p. 280.

(2) Questa disposizione trova un commento in Constant (*Pol. cost.*, vol. I, cap. 9), che si può ritenere autore delle due Costituzioni.

(3) Block, *Dict. de la pol.*, v° *Charte*.

della distinzione non è giuridica, bensì semplicemente di convenienza, ma questo non fa sì che la distinzione non abbia la sua ragion d'essere. Ove così non fosse, perchè il Governo avrebbe, nel febbraio del 1878, domandato al Consiglio di Stato se la legge sulle prerogative al Sommo Pontefice sia una delle leggi fondamentali dello Stato? Chi avrebbe potuto dubitare che essa sia una legge costituzionale?

« Le leggi costituzionali, scrive il Saredo (1), possono essere tali integralmente o anche solo parzialmente; la legge sul debito pubblico è legge costituzionale nelle disposizioni che si riferiscono alla inviolabilità degli obblighi dello Stato verso i suoi creditori; è amministrativa nelle parti relative all'ordinamento dei servigi. I codici di procedura civile e penale e la legge sull'ordinamento giudiziario sono leggi costituzionali nelle disposizioni relative alle intitolazioni delle sentenze e degli atti giudiziari, alla istituzione dei magistrati, alla loro inamovibilità, all'ordine delle giurisdizioni, alla pubblicità delle udienze, ai limiti dell'autorità giudiziaria, sono invece leggi amministrative in tutte le disposizioni che regolano le norme per le nomine, le promozioni, la disciplina, gli stipendi dei magistrati e via dicendo. La conclusione di ciò, è manifesta: che una distinzione netta e spiccata tra le leggi di diritto costituzionale e quelle di diritto amministrativo, se non riesce impossibile, certo è difficile assai, chè nel trattare dell'uno s'invade facilmente il campo dell'altro, chè le une e le altre sono *jura et leges quae civitatem constituunt* ».

50. Anche le consuetudini sono di varie specie:

a) Nella prima si devono annoverare quelle che completano le Carte senza modificarle, quelle cioè che, colà dove gli Statuti nulla dispongono, introducono un determinato modo di agire. Così la nostra legge elettorale determina che le elezioni di ballottaggio devono farsi non prima di quattro e non dopo otto giorni dalle prime elezioni, ma è consuetudine che si fissino per la domenica successiva, poichè esiste altresì la consuetudine di fissar le elezioni in giorno di domenica. Lo Statuto dice che il numero dei senatori è illimitato, però vige la consuetudine che si faccia solo un numero di nuove nomine che basti a coprire i seggi rimasti vuoti nell'alto consesso. Le consuetudini di questa categoria sono molte.

b) Un'altra specie comprende quelle per le quali si interpreta la legge fondamentale nei casi dubbi e per esse si stabilisce un determinato diritto. Per esempio, agli Stati Uniti il Presidente dell'Unione ha il diritto di conchiudere trattati secondo dispone l'art. 2, sez. 2, n. 2 della Costituzione federale; e per questo si potrebbe ritenere che gli spetta altresì il diritto di acquistare nuovi territori. D'altra parte però nell'art. 4, sez. 3, n. 1 è stabilito che il Congresso può ammettere nell'Unione altri Stati. Il dubbio venne risolto in occasione del trattato del 1803 colla Francia che cedette la Luigiana agli Stati Uniti, della cessione, avvenuta nel 1819, della Florida per parte della Spagna, di quella della California e del Nuovo Messico, fatta nel 1848 dal Messico, e di altre cessioni più recenti, stabilendosi la consuetudine che al Presidente, in virtù del potere di conchiudere trattati, spetti altresì quello di acquistare territori (2). Questa categoria di consuetudini rientra in quella della giurisprudenza nelle fonti del diritto costituzionale.

c) Una terza specie di consuetudini si è quella per la quale si modificano gli Statuti; e se ne ha una prova nella consuetudine che presso di noi tolse vigore a quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 28 dello Statuto.

La consuetudine poi non si limita a modificare le Carte dei paesi in cui non esiste un potere costituente distinto dal legislativo, ma lo fa altresì negli Stati ove tale separazione sussiste. Nell'Unione americana la Costituzione federale stabilisce, all'art. 1, sez. 7, n. 1, che ogni *bill* concernente l'imposizione di un tributo deve iniziarsi alla Camera dei rappresentanti; dal che si deduce come si sia voluto lasciare alla Camera dei rappresentanti una maggiore influenza nella votazione delle imposte. Orbene agli Stati Uniti il Senato, se non esercita un'influenza maggiore, certo la esercita eguale anche nella votazione delle imposte. Questo avviene perchè esso, valendosi del diritto che gli concede la citata disposizione, fa emendamenti che poscia sono sostenuti e si fanno trionfare dai suoi commissari nei comitati misti eletti per la risoluzione dei conflitti fra le Camere, influendo anche alla vittoria dell'alta assemblea la stanchezza dell'altra Camera al termine della sessione (3).

La consuetudine modificò eziandio i rapporti fra il potere esecutivo ed il Congresso, perocchè molto spesso i vari comitati permanenti, in cui per l'elaborazione preparatoria delle leggi si dividono le due Camere, vengono composti in modo che vi abbia la maggioranza il partito cui appartiene il Presidente della repubblica; e riguardo ai comitati nominati in occasione di qualche proposta di legge, la consuetudine ha fatto sì che se ne deferisca la presidenza a quel membro della Camera che, per incarico del Governo, abbia fatto tale proposta. E poi un uso consecrato da molto tempo che coloro i quali appartengono al partito del Presidente s'informino, prima che una determinata legge venga in discussione, che cosa se ne pensi alla Casa Bianca.

La consuetudine modificò altresì il modo di elezione del Capo dello Stato, perocchè è noto come dall'epoca della nomina del Van Buren (1836) l'elezione indiretta, stabilita dalla Costituzione (art. 2, sez. 1), è stata trasformata in elezione diretta. Ed è pure noto come, per l'esempio dato dal primo presidente, Whasington, si sia formata la consuetudine di non nominare per la terza volta una stessa persona all'alta carica. Meritano ancora di essere avvertite la consuetudine per cui nel ministero non si possono avere due membri dello stesso Stato, e quella per la quale gli impieghi dell'Unione si conferiscono equamente fra le diverse frazioni del paese (4).

Che più? L'uso agli Stati Uniti derogò alla Costitu-

(1) *Delle leggi costituzionali*, nella *Legge*, 1886, vol. I, p. 33.

(2) Lawrence, *Commentaire sur les éléments du droit international et sur l'histoire des progrès du droit des gens de Wheaton*, II, p. 128-129, 133-134, Leipzig 1869. — Nella seduta della Camera dei rappresentanti del 26 giugno 1854 il Benton presentò alla Camera una risoluzione dichiarante la necessità del consentimento preliminare del Congresso per qualsiasi convenzione per l'acquisto di un territorio straniero. Tale proposta venne respinta. Il Congresso però fin dal 1798 assunse il potere di abrogare i trattati sotto forma di una legge ordinaria. Davis, l. c., p. 127-128.

(3) Boutmy, *Études de droit constitutionnel*, p. 127-152, Paris 1885; Noailles, *Cent ans de république aux États-Unis*, vol. I, p. 342-43-44, Paris 1886-1888.

(4) " Quando il numero degli impieghi federali, cui ha diritto uno Stato, è completo, tutte le domande d'impiego in favore di abitanti di questo Stato vengono costantemente respinte „, *The North Amer. Rev.*, luglio 1882, p. 28; Noailles, l. c., pag. 209-210.

zione in quella parte in cui essa limita i poteri del Congresso per salvaguardare l'indipendenza e la sovranità dei singoli Stati (1). Ciò fu fatto dopo la guerra di secessione e malgrado che l'autorità giudiziaria, per il sindacato costituzionale colà vigente, potesse non applicare tali leggi. Allora il Congresso assunse poteri supremi in modo da far dire nel 1878 al Gladstone (2) che il grande *arcanum imperii*, appartenente in Inghilterra ai tre rami della legislatura e che si vuol significare colla nota espressione dell'onnipotenza del Parlamento, è diventata la proprietà riconosciuta dei tre rami della legislatura federale, e che le vecchie e rispettabili dottrine dell'indipendenza degli Stati non sono più che una reliquia archeologica e d'antichità storica.

La terza specie di consuetudini si suddivide in due sottospecie, l'una delle quali comprende le consuetudini per cui determinate disposizioni sono abrogate e l'altra quelle per le quali sorgono nuovi istituti (3).

Queste due ultime specie di consuetudini si comprendono l'una nell'altra. Infatti la consuetudine che toglie forza ad una norma fa sorgere un altro diritto; così la consuetudine che abrogò il capoverso dell'articolo 28 diede luogo al diritto della libertà di stampa anche nelle materie in esso capoverso contemplate. D'altra parte la consuetudine, che fa sorgere una istituzione od un diritto nuovo, abroga lo stato di cose che prima esisteva; per esempio, la nuova istituzione del gabinetto, vigente per consuetudine, abrogò la libertà di cui prima godeva il monarca nella scelta dei ministri e nella direzione degli affari dello Stato.

Le consuetudini sono utili, perchè, come avverte bene l'Orlando (4), non è facile nel diritto pubblico procedere alla codificazione come si fece per il diritto privato, giacchè per questo si aveva l'elaborazione dei secoli precedenti e susseguenti l'opera giustinianea; il diritto pubblico invece ha una data assai recente. Da altra parte colle consuetudini le istituzioni politiche si adattano assai bene e seguono il variare delle condizioni dei popoli. Inoltre si ha il vantaggio di evitare il pericoloso esperimento delle assemblee costituenti.

Capo V. — Efficacia delle Carte costituzionali.

51. Nell'art. 81 dello Statuto è detto: « Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata »; uguale disposizione si ha in molte leggi fondamentali degli altri paesi; ed è naturale. Pertanto, entrati in esecuzione gli Statuti, cessano d'aver vigore le disposizioni contenute nelle varie leggi prima esistenti e ad essi contrarie, sia che le stesse riguardino l'ordinamento dei poteri, o i diritti dei cittadini; e questi hanno diritto che loro non si applichino le dette disposizioni perchè incostituzionali, il che è ammesso dalla giurisprudenza dei diversi Stati (5).

Bisogna però considerare che coll'ordinamento dei poteri stabilito dagli Statuti non si provvede che per l'avvenire; onde non si dovrà ritenere che le diverse leggi, promulgate prima dell'attuazione degli Statuti, sieno prive d'effetto per ciò solo che emanarono da poteri che non furono quelli dagli Statuti stabiliti.

Per quanto poi riguarda i diritti dei cittadini, giova anche tener presente la considerazione che essi devono essere conciliati colle esigenze del pubblico servizio. Epperò le diverse autorità dovranno usare una cotale riserbatezza nel dichiarare incostituzionali le leggi promulgate anteriormente. Altrimenti tutta la legislazione resterebbe in forse; e d'altra parte è chiaro che il potere legislativo non può subito por mano all'esame di tutte le leggi esistenti, od all'elaborazione di leggi nuove (6).

52. Punto importante si è: se le disposizioni contenute nella Carta possano dal potere giudiziario farsi rispettare anche contro il potere legislativo, ma la trattazione di questa materia troverà miglior sede in altre voci.

53. In Francia sotto la restaurazione, e più tardi in altri paesi, fu ritenuto che la Carta, siccome dono del principe, fosse sempre da lui revocabile (7). Era una teoria che non si poteva accettare, perchè le Carte sono leggi (n. 5-20), ed anzi leggi fondamentali, e quindi vogliono essere modificate secondo norme legali; e, stabilito il regime costituzionale, non si vedeva ragione perchè il re da solo potesse abrogare, modificare o fare eccezioni alle disposizioni contenute nella Carta. Del resto, pur considerando la Carta come un dono, queste osservazioni non perdono in alcun modo valore perchè la cosa donata non può più essere ripresa. Ad ogni modo ripetiamo che il nostro Statuto coi plebisciti ha perduto il carattere di *ottriato*.

54. Si può togliere per qualche tempo efficacia ad alcune disposizioni della Carta? È chiaro che le pubbliche libertà da essa garantite s'intendono stabilite pei casi ordinari; quando la pubblica sicurezza è minacciata in tutto il territorio od in parte di esso, e tanto più in caso di guerra, è necessario che la pubblica autorità sia fornita di mezzi maggiori onde poter soddisfare al còmpito suo. Ciò non può essere contradetto che da coloro i quali insistono sopra i diritti naturali ed innati dell'uomo, ma costoro s'ingannano a partito, perchè i diritti dei cittadini devono essere conciliati con tutte le esigenze della pubblica cosa (n. 31-36) (8). Il sostenere poi, come fa il Thonissen (9), che le autorità esistenti in forza della Costituzione non possono togliere neppure momentaneamente effetto a qualsiasi sua disposizione, è

(1) Emendamenti, art. 10.

(2) *Questions constit.*, p. 271-272, Paris 1880; Cfr. Bluntschli, *La politica come scienza*, p. 232, Napoli 1879; Varigny, *Le socialisme allemand aux États Unis* nella *Revue bleue*, 1886, I, p. 807-808. — Della verità dell'asserzione del Gladstone si ha una prova, se non nella legge elettorale del 1870 e in quella del 2 maggio 1872 colle quali si rendeva in tutti gli Stati obbligatorio il voto segreto (Cost. fed., art. I, sez. 2, n. I, sez. 4, n. I), certamente nella legge del 1874 e nell'altra del 1° marzo 1875 colle quali il Congresso voleva assicurare la piena eguaglianza dei neri e che dalla Corte suprema vennero dichiarate incostituzionali solamente nel 1882 (*Annuaire de lég. étrang.* 1875, p. 678-670; 1884, p. 789 e seg.). Altra prova si ha nell'*Enforcement Act* del 1871, emanato per proteggere i neri, col quale la federazione si arrogò la cura della pubblica sicurezza che, secondo la Costituzione, spetta agli Stati.

(3) Palma, *Corso di dir. cost.*, I, p. 52-53.

(4) *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà* nella *Bibl. di Sc. pol.*, V, p. 952.

(5) Ugo, *Sulle leggi incostituzionali*, n. 39, 103, Macerata 1887.

(6) Confr. Bivort, *Commentaire sur la constitution belge*, p. 76, Bruxelles 1858; Thonissen, *La constitution belge*, p. 403-404, Bruxelles 1879.

(7) Block, *Dict. de la pol.*, v° *Charte;* Lampertico, *Lo Statuto e il Senato*, p. 101; Saredo, Op. cit., I, p. 150; Dal Poggetto, *Trattato di diritto cost.*, vol. II, p. 125-126, Lucca 1863.

(8) La teoria dei diritti naturali ed innati ha omai fatto il suo tempo. — Montague, *I limiti della libertà individuale* nella *Bibl. di Sc. pol.*, vol. V, p. 613.

(9) Op. cit., n. 582.

un volere supporre che le libere istituzioni sorgano in forza della mera volontà umana e che questa possa foggiarle a proprio arbitrio (n. 6-19); è volere concepire la Costituzione in modo meccanico e confonderla colle disposizioni contenute nello Statuto, mentre essa deve corrispondere a tutte le esigenze dello Stato libero (n. 1).

55. Intanto noi vediamo che presso i vari popoli è riconosciuta la necessità di cui ragioniamo. Era ovvio che in Francia, dove si proclamarono tanto alto i diritti innati, l'assemblea costituente non prevedesse il bisogno della restrizione delle pubbliche libertà. Si limitò solo a scrivere nella Costituzione del 1791 al titolo IV, art. 2: « Se torbidi agitano tutto un dipartimento, il re darà, sotto la responsabilità dei suoi ministri, gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi e il ristabilimento dell'ordine, ma coll'obbligo di informare il corpo legislativo se è radunato, e di radunarlo se è in vacanza ». La costituente però doveva provvedere alle necessità della guerra e ciò fece col decreto 8-10 luglio 1791 concernente le piazze forti. Esso nel determinare le norme relative stabiliva tre stati: stato di pace, stato di guerra, stato d'assedio.

Per lo stato d'assedio disponeva che: « Tutta l'autorità di cui i funzionari civili sono rivestiti dalla Costituzione, per il mantenimento dell'ordine e della polizia interna, passerà al comandante militare che l'eserciterà esclusivamente sotto la sua responsabilità personale » (art. 10). Questo decreto legislativo, che era fatto per uno stato d'assedio vero e reale, fu il punto di partenza per regolare quella condizione di cose in cui versa lo Stato quando sorgano sommosse e ribellioni interne. Ed è per questo che in Francia e poscia negli altri paesi si usò l'espressione « legge sullo stato d'assedio » per indicare quella che propriamente non mira ad un assedio vero, ma a dare provvedimenti limitanti le pubbliche libertà onde garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il principio che si possa momentaneamente togliere efficacia a qualche disposizione statutale fu invece sanzionato esplicitamente nella Costituzione dell'anno VIII (art. 92), nell'atto addizionale alle Costituzioni dell'impero del 22 aprile 1815, e nelle leggi fondamentali di molti altri paesi. Citiamo la Costituzione di Danimarca (art. 25), la legge costituzionale sugli affari particolari d'Islanda del 5 marzo 1879 (art. 11), la Costituzione bulgara del 16 aprile 1879 (art. 47, 48), la legge costituzionale austriaca del 21 dicembre 1867 sui diritti generali dei cittadini (art. 20) e l'altra della stessa data modificante la legge del 26 febbraio 1861 sulla rappresentanza dell'impero (art. 14). Sopratutto esso vige nella Germania, e, per convincersene, basta esaminare le disposizioni della Costituzione dell'impero (art. 68), delle Costituzioni di Prussia (art. 63), di Baden (art. 66), di Würtemberg (art. 89), di Baviera (tit. 7, § 15), di Sassonia (art. 88, 105). Esso è sancito dalla Costituzione del Brasile all'articolo 179, § 34 e 35, dalla Costituzione del Portogallo all'articolo 145, § 33 e 34, dalla Costituzione federale degli Stati-Uniti dell'America del nord all'art. I, sez. 9, n. 2; e dalle Costituzioni dei singoli Stati dell'Unione (Cost. della Pensilvania, 1873, art. 1, sez. 12) (1).

56. Accanto alla legislazione, sta la pratica dei diversi paesi. In Inghilterra lo Statuto dell'*Habeas corpus*, confermato dal *bill* dei diritti del 1689, venne sospeso in questo stesso anno, poscia nuovamente nel 1696, nel 1708, nel 1716 per la ribellione di Scozia, nel 1722, nel 1744 e 1745 per la discesa del pretendente e la guerra in Iscozia, dal 1777 al 1779 per i torbidi della guerra di America; nel 1794 per quelli della rivoluzione francese, nel 1798 per la grande ribellione irlandese, nel 1817 per comprimere più efficacemente i *meetings* sediziosi e le adunanze segrete. Relativamente all'Irlanda poi, il Gladstone, nel suo celebre discorso ai Comuni sul governo autonomo di quel paese, detto l'8 d'aprile 1886, osservava che dal 1800 al 1832 vi erano stati solo undici anni senza leggi eccezionali; dal 1832 al 1882 semplicemente due; altri provvedimenti eccezionali furono presi nel giugno 1887.

57. Agli Stati-Uniti, sul finire del secolo passato, vennero promulgati l'*alien act* e il *sedition act*, che limitavano la libertà individuale e la libertà di stampa, per premunire il paese contro le mene degli agitatori francesi. L'*Habeas corpus* fu sospeso dal generale Jackson durante la guerra del 1812-14, quando, nel gennaio del 1814, venne assediata dagli inglesi Nuova Orleans; e, siccome il generale era stato condannato da un tribunale della Luigiana a risarcire il danno per non avere obbedito ad un *wriht* d'*Habeas corpus*, venne rimborsato per ordine del Congresso (2). Col *Force act* del 24 febbraio 1833 fu sospeso l'*Habeas corpus* per sedare la ribellione sorta nella Carolina del Sud. Scoppiata la guerra di secessione, quella garantia venne sospesa con decreto del presidente del 24 settembre 1862. Essendosi sollevata discussione sui suoi poteri a questo riguardo, una legge del 3 marzo 1863 lo autorizzò a tale sospensione ed egli se ne valse col proclama del 15 settembre dello stesso anno. Dopo la guerra di secessione si ha l'*enforcement Act* del 1871 col quale il presidente ebbe la facoltà di sospendere l'*Habeas corpus* negli Stati del Sud.

In Germania si ha la nota legge contro i socialisti promulgata nell'ottobre 1878 e poscia sempre mantenuta in vigore fino a quest'anno, in cui fu prorogata al 1890. In Austria il Governo ha fatto più volte uso della facoltà sancita a suo favore nell'art. 14 della citata legge costituzionale; e ne fanno prova le ordinanze del 3 maggio e 21 giugno 1873 relative alla crisi finanziaria e l'ordinanza del 23 settembre 1873 che sopprimeva i diritti d'importazione sopra i cereali ed i legumi. Con legge del 25 febbraio 1882, con decreti del 6 marzo, 5 e 20 maggio dello stesso anno, con altre leggi e con altri decreti degli anni posteriori furono presi provvedimenti speciali per la Dalmazia. Nel 1883 si emanò una legge contro gli anarchici, per la quale nell'aprile 1888 il Governo fece domanda alla Camera fosse mantenuta fino all'agosto 1891. Intanto in questi stessi giorni un decreto (9 agosto 1888) sospende, dal 10 agosto 1888 al 31 luglio 1889, il giurì in materia penale in parecchi distretti giudiziari della bassa e dell'alta Austria, della Boemia, Moravia, Stiria e Carinzia.

58. In Italia vennero poste in istato d'assedio Genova il 3 agosto 1849, la provincia di Sassari il 29 febbraio 1852, le provincie siciliane il 27 agosto 1862, le provincie napoletane il 20 settembre dello stesso anno. Questi atti emanarono dal solo potere esecutivo, come altresì quelli per la repressione del brigantaggio in Sicilia dopo il 1876. Il 15 agosto 1863 si promulgò la legge Pica contenente provvedimenti speciali per la repressione del brigantaggio; colla legge Crispi del 17 maggio 1866 si restrinse,

(1) Nella citata dichiarazione dei diritti della Virginia del 12 luglio del 1876 si leggeva al n. 7: " Qualsiasi potere di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi... non può essere esercitato da alcuna autorità senza il consentimento dei rappresentanti del popolo ". — Fra gli Statuti in senso contrario citiamo il Belga, art. 130. Cfr. Juste, *Hist. du Congrès Nat. de Belgique*, vol. I, pag. 363, Bruxelles 1861; Giron, *Le droit public*, n. 441.

(2) Lawrence, Op. cit., II, p. 117.

per determinate circostanze, la libertà di stampa, e colla legge 3 luglio 1875 si presero provvedimenti speciali per l'isola di Sicilia. Al Governo furono dati pieni poteri per un determinato tempo colle leggi del 2 agosto 1848, 25 aprile 1859 e 1° maggio 1866.

59. Ammesso dunque che a qualche disposizione dello Statuto possa togliersi momentaneamente efficacia, da qual potere ciò dovrà essere decretato? A prima vista parrebbe dal potere costituente, posto che questo sia separato dall'ordinario potere legislativo. È quello stesso potere cui spetta l'elaborazione e l'emendamento della legge fondamentale che deve dispensare, per un tempo più o meno breve, dalla sua osservanza. Però è da considerare che il potere costituente non offre le garantìe necessarie per far persuasi che esso possa ben apprezzare le condizioni in cui si trova un paese e per le quali conviene restringere le pubbliche libertà.

Sarà dunque necessario rivolgersi al potere legislativo. Esso è quello che offre le maggiori garanzie onde tutte le esigenze sieno rispettate. Nè si deve dire che, la necessità di provvedimenti speciali avvenendo spesso per circostanze impreviste, convenga rimettersi al potere esecutivo. Imperocchè dev'esser cura di questo di ottenere in tempo l'autorizzazione del Parlamento, il quale, per l'odierna facilità delle comunicazioni, può presto essere convocato. Tale, infatti, è il sistema inglese, seguito altresì dall'Unione americana del nord come appare dalla citata Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia e dalla Costituzione della Pensilvania del 16 dicembre 1873, art. 1, sez. 12.

Non si nega che lo Stato possa trovarsi in condizioni tali in cui sia necessaria la sospensione della Costituzione in alcune sue parti e intanto non possa convocarsi il parlamento. Allora senza dubbio lo Stato non dovrà rimanere privo di difesa, e il Governo potrà, anzi dovrà, prendere sotto la sua responsabilità i provvedimenti necessari. E per ciò non si potrà trovare ostacolo in quelli articoli degli Statuti, nei quali, come nel nostro (art. 6), è detto che il re non può sospendere nè dispensare dall'osservanza delle leggi.

Del resto anche in Inghilterra la Corona, in forza della sua antica prerogativa, nell'emergenza di un'invasione, di un'insurrezione o di una ribellione, ha il diritto di proclamare la legge marziale. « Quando questo potere sia invocato dalla corona o dai suoi rappresentanti in qualche particolare distretto, colonia o piazzaforte entro il regno, le leggi ordinarie del regno sono per il tempo sospese... Appena sia stata proclamata, dal sovrano o dai suoi rappresentanti, la legge marziale, le autorità militari restano rivestite di un assoluto, libero apprezzamento riguardo ai modi necessari per ristabilire la pace ed il buon ordine. Perocchè la legge marziale non è legge scritta ». Già s'intende che questo potere della Corona dà luogo alla responsabilità dei ministri per l'uso che essi ne abbiano fatto (1).

Solo è da avvertire che il Governo dovrà al più presto possibile convocare le Camere ed ottenere da esse un *bill* d'indennità. I provvedimenti poi da esso presi non potranno continuare ad aver vigore di legge se non otterranno l'approvazione dei tre organi del potere legislativo; ciò è oggi stabilito in Austria (2) ed anche in Francia (3).

60. È utile che si abbia una legge sul così detto stato d'assedio? Una tal legge esiste in Francia ed è quella già citata del 3 aprile 1878 che mantiene in vigore una parte delle disposizioni di altra sulla stessa materia del 1849; esiste in Prussia ed è quella organica del 4 giugno 1851 che è in vigore altresì per quanto riguarda la Costituzione federale fino a che sia elaborata per l'impero una legge sulla materia; esiste nel Baden e porta la data del 21 gennaio 1851, nonchè in Austria (legge 5 maggio 1869; legge sulla sospensione del giurì del 23 maggio 1873). In Italia venne sostenuta l'utilità di questa legge dall'Arcoleo (4) e dal Minghetti (5). Ed a ragione: la legge di cui si discorre sarebbe una garantìa contro il potere esecutivo, una salvaguardia delle pubbliche libertà, ma per il potere esecutivo avrebbe altresì la sua utilità, perchè nei casi pei quali gli si darebbe facoltà di procedere, potrebbe agire più sicuro.

61. In alcune Carte, come nella Costituzione dell'anno VIII (art. 92), per significare i provvedimenti di cui ragioniamo, si usa l'espressione « sospensione della costituzione ». Se si prende quest'ultima parola come Statuto o Carta, quell'espressione può scusarsi, ma se si prende nel significato vero e proprio secondo ciò che si è detto al n. 1, l'espressione è molto inesatta. Imperocchè una buona costituzione deve provvedere a tutte le esigenze dello Stato cui è applicata; e quindi i provvedimenti speciali necessari in determinate evenienze non sospendono ma fanno parte della costituzione del paese.

62. Questo che si è detto relativamente ai provvedimenti speciali che possono occorrere in determinate evenienze, non deve trarre alla conseguenza che sieno legittimi i così detti colpi di Stato, vale a dire quei provvedimenti pei quali si fa mutare aspetto e carattere alla Costituzione (6). Così era del tutto condannabile quella delle ordinanze del 3 luglio 1830 colla quale si modificava la legge elettorale. Non valeva il motivo sul quale fin dal 29 giugno erano d'accordo quei ministri, eccettuato il Guernon-Ranville, e per il quale si riteneva che, in caso di pericolo imminente e di insufficienza dei mezzi ordinari, tutto dovesse esser permesso (7), giacchè la podestà del potere esecutivo non può andare tant'oltre da alterare e sovvertire la stessa Costituzione.

Abbiamo creduto utile indicare alcune raccolte di leggi fondamentali. Siccome poi queste, secondo ciò che si è detto ai n. 1 e 49, devono essere completate dalle leggi costituzionali, così abbiamo creduto opportuno indicare altresì alcune raccolte di leggi costituzionali.

Per il rimanente rimandiamo alle voci **Costituzione, Potere costituente, Statuto.**

GIO. BATTISTA UGO.

(1) Todd, *Il governo parlamentare in Inghilterra* nella *Bibl. di Sc. pol.*, III, p. 308-310; Arcoleo, *Il Gabinetto*, p. 88-90, Napoli 1881.

(2) Legge costituzionale sulla rappresentanza dell'impero, 21 dicembre 1867, art. 14. Lo stesso è prescritto dalla citata legge sulla sospensione del giurì, art. 1, al. 2.

(3) Legge sullo stato d'assedio del 3 aprile 1878, art. 5. Nella Relazione fatta alla Camera dei deputati il 5 febbraio 1878 si legge: " Il consentimento di entrambe le assemblee è indispensabile per mantenere lo stato d'assedio. Onde prevenire qualsiasi difficoltà d'interpretazione, abbiamo creduto dirlo espressamente ".

(4) Op. cit., pag. 100-101.

(5) *I partiti politici*, p. 295-97, Torino 1881.

(6) Cfr. Constant, *Corso di politica costituzionale*, cap. 26: *Della sospensione e della violazione delle Costituzioni*, vol. I, p. 284-293, Firenze 1849.

(7) Capefigue, *Histoire de la restauration*, II, pag. 457, Bruxelles 1837.

CARTA DI PERMANENZA. — L'art. 79 della tuttora vigente legge di p. s. dispone: « Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di p. s., secondo il modulo che sarà determinato ». Questa carta dovrà essere vidimata tutte le volte che, nei giorni indicati, il sorvegliato comparirà innanzi all'autorità di p. s.; ed esibita ad ogni richiesta dei reali carabinieri ed ufficiali di p. s.

L'art. 116 della nuova legge 23 dicembre 1888, alla sua volta reca: « Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di p. s. deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente. Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone il verbale ». E fra queste prescrizioni il successivo art. 117, n° 1°, novera pur quella « di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di p. s. ». Solchè l'art. 117, a differenza dell'articolo 79 della legge vecchia, secondo cui il condannato *deve* sempre avere presso di sè la carta di permanenza, dice: « gli *può* esser prescritto di portare, ecc. »; cosicchè, per la nuova legge, in difetto di una speciale ingiunzione, il non avere con sè la carta di permanenza non costituisce contravvenzione. La disposizione non fu oggetto di veruna discussione in Parlamento.

Vedi **Vigilanza speciale dell'autorità di p. s.**

CARTA DI SICUREZZA. — Così denominavasi in Italia sotto la dominazione francese, e con linguaggio francese, quella carta vidimata dal prefetto di polizia o dall'autorità che ne facesse le funzioni, di cui doveva essere munito ciascuno che volesse viaggiare nell'interno dello Stato.

L'art. 65 dell'attuale legge sulla pubblica sicurezza dispone che « ogni cittadino, fuori del circondario al quale appartiene, dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente, del libretto di cui all'art. 48 (libretto rilasciato agli operai e domestici dall'autorità di p. s.), o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene ». In caso diverso sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, o può munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, od anche farlo accompagnare dalla forza quando creda che ciò sia conveniente.

L'art. 85 della nuova legge reca soltanto che chi, fuori del proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e richiesto non può o non vuol dar contezza di sè, *con qualsiasi mezzo degno di fede*, è tradotto dinanzi all'autorità locale di p. s., che può farlo rimpatriare o con foglio di via obbligatorio o mediante traduzione.

Vedi **Passaporto; Foglio di via; Viandanti.**

CARTA MONETA. — **1**-*A*) Uno dei fenomeni economici principali è quello della circolazione, che consiste, come dice l'Alcorta (1), nel complesso delle operazioni che il cambio dei prodotti richiede, perchè questi possano meglio soddisfare ai bisogni sociali. E gli strumenti che facilitano lo scambio sono la *moneta* ed il *credito*. Ma la moneta può essere metallica (di diversa qualità, secondochè è adottata nei differenti Stati: v. alla voce **Moneta**) o cartacea. Questa poi è di due specie essenzialmente diverse, poichè può essere o *biglietto di banco* (v. alla voce **Biglietti di banco**), che è un vero e proprio titolo al portatore (v. **Cartelle e titoli al portatore**), il quale non è moneta propriamente detta, ma rappresenta la moneta, ed è un biglietto fiduciario, vale a dire non ha corso se non in quanto la persona o l'istituto che lo emette gode credito o fiducia; oppure *carta moneta*, la quale è veramente una moneta, una moneta falsa, che non ha valore alcuno od ha un valore tenuissimo, e che serve quale strumento dello scambio solo in quanto lo Stato dà ad essa corso forzoso. Ma della natura della carta moneta avremo a parlare lungamente. Però vogliamo osservare che, trattando della carta moneta, non vediamo la ragione di disgiungere questa specie di moneta falsa dalle altre specie che pure hanno od hanno avuto corso forzoso, epperciò la trattazione di questa voce sarà molto più generale e si estenderà sul corso forzato della moneta falsa in genere; peraltro limitandoci alla parte storica, chè le questioni economiche avranno maggiore sviluppo là dove hanno la loro sede naturale, cioè alla voce **Corso forzoso.**

2. Antecedente al regime della moneta è il regime del baratto, come fino dai tempi dei giureconsulti romani troviamo notato: L. I, ff. *de contrahenda emptione et venditione: Origo emendi, vendendique a permutationibus coepit; olim enim non ita erat nummus; neque aliud merx, aliud pretium vocabatur: sed unusquisque, secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit.* Ma dell'incomodità di un tale sistema ben presto debbono essersi accorti gli uomini, perchè era abbastanza difficile trovare, quando ad esempio si aveva vino in soprappiù e si aveva bisogno di grano, colui che avesse grano in soprappiù ed avesse bisogno di vino: più difficile poi trovare, perchè potesse avvenire la permuta, uno che avesse tanto grano quanto era il vino che si aveva da dargli in cambio. Per cui si pensò a trovare una merce, che fosse generalmente accettata, la quale compiesse le funzioni di *medium* dello scambio: questa merce fu la moneta. Quando poi il sovrano attribuì a sè il diritto di batter moneta, fu assai facile ad insinuarsi il concetto, in quei tempi in cui nelle scarsissime relazioni commerciali che si avevano non era così facile scorgere tutti gli inconvenienti del sistema, che la moneta fosse solo *medium* dello scambio, nè fosse necessario che dovesse essere ancora controvalore. Per cui per tutta l'antichità e nel medio evo abbiamo il sistema della moneta falsa (di minore o maggior valore assoluto secondo i tempi e le circostanze) a corso forzato.

3. La carta moneta, intese queste parole nello stretto loro significato, non può essere sorta presso di noi prima del mille, ma il concetto economico dominante sul corso forzato di essa esisteva già da tempo. Infatti noi leggiamo in Aristotele che la moneta fu chiamata *nomisma*, per la ragione ch'essa riceveva non dalla natura, ma dalla legge (νόμῳ οὐ φύσει) la propria forza. Conseguentemente a questo concetto la moneta non era controvalore, ma solo *medium* dello scambio, e valeva come tale, ed era ricevuta di contro alla merce particolare, solo in quanto ad essa lo Stato aveva conferito la forza liberatrice nei pagamenti. Era dunque lo Stato che dava corso al disco metallico, di valore assai inferiore alla merce ch'esso comprava, ma che era accettato, perchè era nella persuasione dei cittadini che con quel disco, finchè era vigente quella legge, si sarebbe potuto acquistare non una merce equivalente al disco stesso, ma equivalente all'altra merce che per quel disco era stata

(1) *Estudio sobre el curso forzoso*, cap. I, 1.

venduta. Era dunque il concetto medesimo che domina nella circolazione della carta moneta.

Lo stesso concetto troviamo presso i giureconsulti romani, secondo quello che ci dice Paolo alla legge I, ff. *de contrahenda emptione*, dove, dopo aver detto che anticamente la permuta surrogava la compravendita, aggiunge: *sed quia non semper nec facile concurrebat, ut cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere volles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret; eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur;* dove la *quantitas* non si riferisce punto alla quantità del metallo, ma alla forma ufficiale presa dal metallo medesimo mercè del conio e dell'emblema governativo, come ben nota il Lomonaco (1). Ma soccorreva però i contraenti il senno pratico dei giureconsulti romani, i quali stabilivano *debitorem non esse cogendum in aliam formam nummos accipere si ex ea re damnum aliquod passurus sit* (2).

4. Questo è anche il concetto che domina presso i glossatori, i quali trattano assai spesso la questione del cambiamento di valore della moneta, sicchè ci lasciano supporre che assai spesso, per volontà del sovrano e per comodo delle finanze dello Stato, avvenisse che si decretasse ad una moneta in corso un valore maggiore di quello che aveva già. Per cui, sempre ossequenti alla regola di Paolo, che cioè, stabilitosi che il pagamento dovesse farsi con monete determinate, non era lecito dallo stabilito scostarsi e pagare con moneta di minor valore o farsi pagare con moneta di valor maggiore, tutta la teorica dei pagamenti, nei casi che la moneta nel tempo ch'era passato fra la stipulazione del contratto e il pagamento avesse subìto alterazione, a questa regola uniformavano. Epperò Dino da Mugello (3) fa il caso che dall'atto di stipulazione non apparisca di qual genere sia la moneta stipulata, e decide che debba stabilirsi ciò con riguardo al tempo e al luogo in cui fu stipulato l'atto, riportandosi alla legge 50 ff. *de Legatis* I, § 3, che dice: *Si numerus nummorum legatus sit, neque apparet, quales sunt legati: ante omnia ipsius patrisfamilias consuetudo, deinde regionis in qua versatus est exquirenda est: sed et mens patrisfamilias, et legatarii dignitas vel caritas, et necessitudo: item earum quae praecedunt vel quae sequuntur summarum scripta sunt spectanda.* E nello stesso senso concludono pressochè tutti i glossatori: così quindi glossa Cino da Pistoia la legge *in minorum C. in quibus causis in integrum restitutio non est necessaria*, Bartolo, la legge *Rutilia Polla ff. de contrahenda emptione et venditione.* Conformemente pure Baldo, in molti luoghi dei suoi Consigli, conclude (4).

5. In Italia, nella prima parte del medio evo, peraltro non fu portato all'eccesso l'errore del corso forzato della moneta falsa, ed innanzi il mille non si ebbero a lamentare quei gravi inconvenienti che più tardi produssero vere e proprie rivoluzioni sociali. Il sovrano decretava costantemente quale dovesse essere il valore di questa o quella moneta: secondo il capriccio di lui e non secondo i bisogni del mercato, s'abbassava o si alzava il detto valore: tuttavia non si risentivano ancora tutti gli inconvenienti di tale sistema nella cerchia ristretta delle relazioni economiche e commerciali che allora si avevano.

Il Bianchini (5) comincia a notare sotto il regno degli Angioini il fatto che detto sistema fu portato all'esagerazione, producendo, come doveva, la ribellione ad una legge così ingiusta. « Vuolsi sopratutto, dice esso Bianchini, come notabile e principale errore reputare l'essersi prescritto con leggi dovesse riceversi la moneta, che il prezzo che determinava il principe nè si diminuisse, si crescesse o si esigesse cosa minima per peso o cambio. Conobbe il Governo medesimo gli sconci che venivano da questo errore, e per mettere in sicuro i suoi interessi nel riscuotere le contribuzioni, prescrisse che se ne dovessero fare i pagamenti a peso con ragguagliare la moneta, in modo che colui, il quale pagava, ora perdeva il dieci ed ora il venticinque per cento. Il Governo altre volte determinava l'oncia di cento in un numero di carlini minore di quello che legalmente aveva stabilito, e però addiveniva, in ispezialità nel tempo della prigionia di Carlo II, che faceansi i pagamenti in ragione di carlini cinquanta per oncia; e poichè allora l'oncia di conto era di carlini sessanta, ne seguitava che il preteso aumento di valore altro non fosse che una ritenuta del 16 e $^2/_3$ per cento. Ma ciò che non mai fece sentire l'utilità che apportato avrebbe il sistema monetario degli Angioini e rovinò ad un tempo la circolazione, furono le monete appellate denari, composte di rame con patina di metallo bianco, delle quali da Carlo I in appresso si fece la distribuzione in tutto il regno ai Comuni, determinandosi un prezzo secondo il quale dovevano i Comuni riceverle pagando buona moneta di oro... Ma, essendo siffatti denari di pochissimo valore intrinseco, se vuoi paragonarlo con quello che loro assegnava il Governo, ne seguitava che formavano così una imposizione forzata, molesta e rovinosa più delle altre che in quei tempi aggravarono il popolo ». Successero malcontenti per tutto il paese « ed i Siciliani sopratutto levaronsi a rumore. Sicchè il Pontefice di siffatta moneta volle ragionare, quando nei capitoli che vanno sotto il titolo di papa Onorio proibiva la frequente mutazione di moneta e che fosse lecito al re una sola volta in vita sua di battere nuova e tenue moneta legale secondo il consiglio di persone perite, siccome si praticava in istranieri regni. E Carlo II giovòssi per breve tempo del savio consiglio del Pontefice, ma di poi tornarono le cose alle prime ingrate condizioni ». È peraltro curioso il fatto che, mentre durava il corso forzoso della moneta metallica falsa nel regno di Napoli, i governanti di questo regno si siano sempre opposti alla introduzione della moneta falsa cartacea: tanto che, intorno al 1720, avendo taluno, come dice sempre il Bianchini (6), sentito qualche effetto di quel delirio che agitava le menti dei Francesi per la carta monetata dopo lo stabilimento del celebre banco di Law, poichè quella carta si negoziava nella nostra piazza, così Carlo VI, con una prammatica del 28 giugno del 1721, comandò non si potessero ammettere nè contrattare biglietti di quella natura, sia che fossero di Francia, sia di altro Stato. La qual prammatica era così concepita: « Avendo l'esperienza mostrato i gravi ed irreparabili pregiudizi e danni che ha cagionato e che tuttavia cagiona l'uso dei biglietti di banco (così chiamansi erroneamente

(1) *Dei valori permutabile e monetario per diritto romano e dei patti contro il corso forzato della carta moneta*, II (*Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, XXIX, p. 598).

(2) Dig., lib. XLVI, tit. III, l. 99.

(3) *De regulis juris*, alla regola *Inspicimus in obscuris*, § 2.

(4) V. anche Guidonis Papae, *Decisiones*, quaestio 413.

(5) *Storia delle finanze nel regno di Napoli*, vol. I, p. 472.

(6) Op. cit., vol. II, p. 570.

dalla legge di Carlo VI, volendosi intendere biglietti a corso forzoso) introdotto nella Francia e in altri domini e la contrattazione di quelli, ed osservatosi che da' negozianti ed altri, presso i quali simili biglietti si trovano, si procura d'introdurne il commercio e smaltimento anche nei dominii di Sua Maestà P. P.; per riparare un sì gran male a' suoi fedelissimi sudditi si è compiaciuta Sua Maestà, con real dispaccio del 27 del caduto novembre, non solo manifestarci la provvidenza salutare data a tal male per tutti i luoghi di Germania, acciò di niuna maniera vi s'introduca il commercio di detti biglietti, non meno per ridursi i biglietti suddetti a semplice valuta immaginaria che per l'estrazione che collo smaltimento di quelli si verrebbe a fare di danaro, oro, argento, gioie ed altre simili specie, ecc. ecc. ».

6. Sarebbe lunga la storia dei principi falsificatori della moneta in tutti gli Stati conosciuti. Il sistema dei precursori di Law era assai comodo, perchè non fosse adottato su larga scala da chi rivestito del potere legalmente commettesse un tale furto. Di ciò fu maestro in Inghilterra re Giacomo, che decretò che il nome di sterlina fosse dato ad un pezzo di rame, sicchè tutte le vecchie pentole passarono, come dice il Macaulay, alla zecca per essere improvvisamente convertite in milioni di sterline a cui, per editto del re, era dato corso legale. E così fecero indistintamente tutti i principi del medio evo, quando era necessario ai loro bilanci qualche milione in più che non sapevano d'onde ricavare.

7. L'invenzione della carta moneta, nel suo stretto significato, è attribuita ai Chinesi, i quali nel nono secolo di Cristo adottarono nel loro sistema monetario la moneta di carta. Tale moneta fu da loro introdotta presso i Mongoli nel secolo XIII e da questi passò in Persia. Nel secolo XIV la troviamo già in corso nel Giappone. Il Macleod (1) racconta le vicende della carta moneta presso i Chinesi che noi riassumeremo per far vedere che il fenomeno del corso forzoso, dovunque è apparso, ha avuto le stesse cause, le stesse origini, la stessa fortuna dapprincipio, le stesse fatali conseguenze in fine.

Verso l'anno 807, nel regno di Hian-tsung della dinastia di Thang, fuvvi grande carestia nel paese a cagione di sconvolgimenti politici e di alterazione nel conio delle monete. L'imperatore ordinò che i commercianti portassero le loro monete metalliche al tesoro, ed in cambio di esse diè loro delle lettere di cambio e dei biglietti chiamati *fey-tsien*, o moneta volante, pagabili nelle principali città delle provincie. La comodità di questi biglietti era così grande che essi divennero ben tosto popolari; ma, per una qualche ragione non bene accertata, caddero per un qualche tempo in disuso. Tuttavia nel 970 nel regno di Taitson provossi nuovamente un grande disordine monetario e si richiamò in vigore l'esperienza dei *fey-tsien*. Si invitarono i commercianti a depositare le loro monete metalliche nel tesoro imperiale e ricevettero delle lettere o biglietti pagabili nelle principali città dell'impero. Erano chiamati *pien-tsien*, o moneta comoda. Questo progetto fu accolto col più grande favore: i metalli affluivano e la emissione di carta si accrebbe grandemente. Delle banche simili furono stabilite nelle provincie e ben tosto divennero grandissime. Il *pien-tsien* era diventato moneta legale in commercio. Nel 997 il Governo ricevette in deposito 1,700,000 *taels* d'argento; nel 1021 una tal somma raggiunse i 2,830,000 *taels*, pari a 21,225,000 franchi.

Tali emissioni erano fatte dal Governo, ma verso la medesima epoca ebbe luogo la prima emissione di carta circolante da parte dei privati. Sembra che un tal Tchang-yang sia stato l'inventore di questa terribile macchina. Nella provincia di Chu (Tse-tchnen) la moneta era esclusivamente di ferro ed era naturalmente molto incomoda. Tchang-yang emise dei biglietti chiamati *tsy-tchy* ed anche *kuen* per rappresentare questa moneta di ferro. Sotto il regno di Teking-tsong, dal 997 al 1022, cotesta invenzione prese proporzioni sempre maggiori: si permise che dei biglietti di banche private chiamati *kiao-tsen*, pagabili ogni tre anni, rimanessero in circolazione durante 65 anni. Essi erano del valore di un *tael* d'argento puro. Si costituì una società per azioni di sedici dei più ricchi commercianti còn facoltà d'emettere cotali biglietti. La società fece dapprima buoni affari, ma poi, per inesperienza degli amministratori, fallì, cagionando grande miseria e litigi. I *kuen* o *tsy-tchy* erano pagabili in un luogo diverso da quello in cui erano emessi: erano dunque simili nella loro origine alle lettere di cambio: i *kiao-tsen* erano come i biglietti di banca, ma solo pagabili ogni tre anni.

Questa banca, che fu la prima banca d'emissione per azioni, fallì nel 1017, ma in tale invenzione si riconobbero tanti vantaggi che fu nominata una Commissione che riferisse allo Stato se esso non potesse fondare una banca di *kiao-tsen*. La Commissione approvò tale progetto, e nel 1023 fu fondata una banca dello Stato a Y-tcheon capitale di Chu, la quale emetteva dei biglietti pagabili ogni tre anni al pari dei primi, ed erano proibite tutte le emissioni dei privati. Nel 1032 queste emissioni raggiungevano la somma di 1,256,340 *taels*, circa 9,422,550 franchi. L'editto, che la fondò, stabilì che dovesse avere un capitale di 360,000 *taels* in metalli. I *pien-tsien* gradatamente scomparvero dinanzi ai *kiao-tsen*. Nel 1069 il Governo stabilì una banca di *kiao-tsen* a Lou-tcheou nella provincia di Ho-tong: nel 1070 ne fondò una simile a Chen-sy per pagare i fornitori dell'esercito in *kiao-tsen* invece di *tchao* o cambiali a breve scadenza, quali usavansi prima. I fornitori furono sì malcontenti che il Governo dovette abbandonare tale idea. Pur tuttavia la banca continuò ad esistere.

I *kiao-tsen* erano redimibili in tre anni: il portatore poteva averne della moneta metallica o dei nuovi biglietti a sua scelta. Sembra che essi divenissero così popolari che nel 1072, quando erano già scadute diciasette delle ventidue emissioni, soli 6340 *taels* di carta erano stati rimborsati, e fu deciso di creare una nuova serie di *kiao-tsen* in venticinque emissioni pel valore di 1,250,000 *taels* onde redimere l'antica serie. Nel 1076, sotto il pretesto che i commercianti guadagnavano troppo a spese del Governo, si sospese nel Chen-sy l'emissione di *kiao-tsen*. Nel 1094 si osservò che il commercio aveva fatto affluire nel Chen-sy una grande quantità di *kiao-tsen* e che mancava d'essi la provincia in cui erano stati emessi. Onde porre rimedio ad un tale stato di cose, si permise la creazione di 150,000 *taels* per un termine di 3 anni. Nel 1102 ricominciarono nel Chen-sy le emissioni di *kiao-tsen*; nel 1107 a quelle del Sse-tchven si sostituirono altre obbligazioni chiamate *tsien-yn*. Verso quell'epoca incominciarono quegli abusi della carta monetata che si ripeterono così di frequente nei tempi moderni.

I Tartari invadevano il paese, e gli imperatori chinesi non avevano altra risorsa che quella di emettere grandi quantità di *kiao-tsen*. Si creò una nuova serie pagabile annualmente e tale che una delle nuove era uguale a quattro delle antiche. I *kiao-tsen* furono sostituiti da *tsien-yn*, distinti in 43 emissioni pagabili annualmente: in tutti i pagamenti commerciali a 10,000 *tsien* una

(1) *Principî di filosofia economica*, cap. 1028.

metà del pagamento doveva essere fatta in *tsien-yn* e l'altra in rame. Questi decreti generarono un grande malcontento nel popolo. Ogni *tsien-yn* da 1000 *tsien* era sceso a 100. Dal 1107 al 1121 per le banche d'emissione dei *tsien-yn* fu abolita la necessità dei pagamenti in contanti, e le emissioni furono aumentate enormemente. Il *min* di 1000 *tsien* era sceso a 10 *tsien*. Poco dopo furono soppressi.

Nel 1131, dopo che i Tartari conquistarono le provincie del Nord, fuvvi un grande disordine monetario: onde pagare le truppe, furono create delle nuove lettere dette *konan-tsen* pagabili all'interno, ma quando venne l'epoca del pagamento il Governo non trovossi in grado che di dare un terzo del loro valore, cosicchè rinvilirono moltissimo.

Nel 1133 si fecero nuove emissioni; nel 1158 sotto il medesimo imperatore si confiscò il vasellame di rame dei privati e delle sètte religiose; nel 1160 gli ufficiali dello Stato non potevano avere più di 20,000 *min* o 150,000 franchi in moneta ed i privati solo la metà. Si ordinò che tutto l'oro e l'argento fosse portato al tesoro, ed in cambio di denaro venivano dati dei buoni per del the, del sale e per altre cose. Nel 1159 si crearono delle nuove cartelle dello Stato, chiamate *konan-tsen* e *kongterre*, le prime pagabili dopo tre anni e le altre dopo due. Nel 1160 si emisero sulla riserva metallica del tesoro dei nuovi biglietti chiamati *koei-tsen*, ed il Governo dichiarò che li avrebbe solo usati per fare i suoi acquisti annuali di sale e di altri generi di prima necessità, non per le opere dello Stato; il Governo pagava metà in numerario e metà in *koei-tsen*, ed ordinò che ciò pure si facesse nei pagamenti privati. Nel 1168 il nuovo imperatore Hiao-Hong creò dei *koei-tsen* del valore di 500, 300 e 200 pesi; non si parlava d'alcuna epoca di pagamento e così rinvilirono molto presto; nel 1166 l'imperatore emise un milione di oncie d'argento onde riscattarli.

Nel 1137 una relazione pose in evidenza che nel Chu, da cui trasse origine la carta monetata, eravi una massa di 37,800,000 *taels* in circolazione; nel 1160 era giunta a 41,470,000. Nel 1167 un ministro riferì all'imperatore che dal 1160 al secondo mese del 1161 erano stati emessi più di 28,000,000 di *taels*, e risultò che ciascun mese il tesoro emetteva da seicento a settecento mila *taels*. D'altra parte, i generali non accettavano che del denaro sonante, ed i governatori delle provincie rifiutavano la carta dello Stato in pagamento delle tasse. Ciò li fece grandemente svilire. Il Governo disse che avrebbe emessi dei nuovi biglietti in ragione di 100 *tsien* per ogni 1000 degli antichi: questa nuova frode accrebbe grandemente la diffidenza pubblica. Nel 1175 la necessità di ottenere del danaro onde proseguire la guerra del Kin spinse il Governo a misure che rovinarono il commercio ed il credito pubblico.

Gli esattori delle tasse attribuivano la scarsità della moneta ai commercianti, ai quali fu proibito di esportarne. Ogni bastimento mercantile veniva visitato prima della partenza da un apposito ufficiale che rilasciava dippoi un passaporto speciale. Ma i commercianti nondimeno riuscivano ad eludere la vigilanza di tali ufficiali, e, nonostante i severi decreti comminati, l'esportazione del danaro compievasi egualmente, sinchè nel 1179 tali severi decreti non poterono più essere eseguiti e dovette permettersi ai commercianti di portare con sè una piccola quantità di moneta metallica. Con vari decreti il Governo dilazionò nel 1176 il pagamento delle diverse serie di *koei-tsen* sino al 1197; nel 1195 Ningt-song dichiarò che ciascuna di tali serie consisterebbe di 30 milioni di *min*; nel 1200 si trovò che la quantità di *tchen-yn* in circolazione superava i 53 milioni di *min* ed eravi oltracciò una quantità uguale di biglietti a tre diverse scadenze.

Nel 1163 il Governo aveva creato una carta monetata locale perchè circolasse nelle provincie del Fiume Hevai; nel 1221 si emisero più di 300,000 *min* di questa carta monetata. Sembra che dal 1160 in poi si fosse riscattata la carta monetata solo con nuova carta; operazione che ridusse a ben poco il credito del Governo. Tutti i funzionari civili e militari dello Stato erano pagati in carta; l'esercito difettava delle cose più necessarie; le tasse erano unicamente pagate in carta; la moneta di rame era riguardata come una rarità, e, cosa naturale, quanto più rinviliva la carta, tanto più aumentava il prezzo degli alimenti. Si fece qualche debole sforzo per migliorare il credito pubblico mediante il conio di monete di rame, ma la quantità loro era molto piccola ed il loro titolo molto basso. Nel 1210 il Governo mandò dell'oro e dell'argento nel Sfe-tchnen ove una recente emissione di carta per 30 milioni di *min* li aveva resi molto sviliti. Il *tchnen-yn* di 1000 pezzi era sceso a 400 ed a 100 pezzi. Il metallo mandatovi bastò all'acquisto di 13 milioni di *min* di *tchnen-yn*, ed il loro valore salì nel Ste-tchnen a 500 pezzi di ferro. Fuori di questa provincia la carta non aveva che il valore di 130 pezzi: è lo stesso fenomeno che vedemmo avvenire in Francia.

In China non si fabbricò più della moneta metallica sino al 1276, epoca in cui fu rovesciata la dinastia dei Soung. La valuta corrente non consisteva che nei *koei-tsen* rinviliti. Nel 1235 un ministro parla di due sorta di *koei-tsen* a 16 ed a 17 scadenze, e si lamenta che la loro deprezzazione cresca di giorno in giorno ed aumenti il prezzo delle cose più necessarie. Allo scopo di diminuire la loro quantità ordinossi nel 1256 che i dazi sul vino fossero pagati con della carta e che fosse poscia abbruciata. Nel 1265 i *koein-tsen* erano talmente rinviliti che si emise una nuova carta monetata detta *kien-kien-konan-tseu*. Ve ne era pure una qualità chiamata *yn-konan*, o biglietti d'argento. Con uno di questi ultimi il Governo riscattava *koei-tsen* a diciotto scadenze e ricevette gli *koei-tsen* a 17 scadenze in pagamento del grano che esso vendette al popolo e quindi li abbruciò. Fu questo l'ultimo sforzo della dinastia dei Soung, e la China cadde poscia sotto i Mongoli, in gran parte per la demoralizzazione prodotta dalla miseria che la carta monetata aveva cagionato.

Nuove emissioni, contro il consiglio dei suoi ministri, ordinò Agodai, re mongolo, dal 1227 al 1248; nel 1260 Koblai, il conquistatore della China, emise dei *kiao-tchiao* già deprezzati della metà; nel 1264 si eressero in tutto l'impero delle banche per l'emissione di questi biglietti; nel 1276 si crearono nuovi biglietti; nel 1279 cessarono tali emissioni, ma continuò a circolare la carta emessa, benchè crescesse continuamente la sua deprezzazione; nel 1288 si fecero nuove emissioni, nelle quali cambiavasi un biglietto contro cinque degli antichi dello stesso valore nominale.

Fu in questo periodo di tempo che Marco Polo visitò la China e vi scoprì l'esistenza della carta monetata, della cui manifattura dà un'idea. Dice che era fabbricata nel Kanbaen. La corteccia interna dell'albero detto moro era posta nell'acqua, quindi pestata in un mortaio e trasformata in carta simile a quella fatta di cotone, ma del tutto nera. Veniva quindi tagliata in pezzi pressochè quadrati, benchè di dimensioni diverse: i più piccoli avevano il valore di un denaro tornese; altri di un doppio soldo veneziano, di due, di cinque, di dieci doppi

soldi; altri da uno a 10 zecchini d'oro. Parecchi ufficiali dovevano apporre le loro firme ed i i loro suggelli su ciascun biglietto che veniva poscia stampato col suggello reale tinto di colore vermiglio. I contraffattori erano puniti con pena capitale. Erano in allora a corso forzoso e nessuno poteva rifiutarli sotto pena di morte.

Nel 1309 l'imperatore Won-tsong, scorgendo che questa carta era molto deprezzata, ne emise una terza specie che si sostituì all'antica con un deprezzamento dell'80 per cento. Sebbene si fosse emesso anche del metallo coniato, tuttavia fu quella la sola moneta riconosciuta dal Governo sino al fine della dinastia dei Mongoli. Dal 1341 al 1367 si fecero nuove emissioni per sostituirle alle antiche. Ma niuno voleva riceverle. Durante questo periodo scoppiarono dappertutto insurrezioni attribuite al malcontento generale per l'uso della carta monetata. La quale dal 1167 sino al finire del XVI secolo fu a corso forzoso, e tanto rinvilì che 500 oncie di carta valevano solo un'oncia d'argento. Produsse tutti i mali, tutta la miseria che il suo uso cagionò nei tempi moderni in Europa ed in America. Nel 1644 la dinastia dei Tartari conquistò la China, e scorgendo che la caduta della dinastia dei Ching era dovuta in gran parte alle vicende della carta monetata inconvertibile, la soppresse totalmente.

8. Il primo Stato europeo che fe' uso della carta monetata fu Venezia nel medio evo, dove prima ebbero sviluppo gli istituti bancari e dove fu fondato un banco nel 1587; e può essere realmente che nello Stato Veneto questo istituto sia d'importazione esotica, poichè appunto Venezia aveva in quei tempi rapporti diretti coi paesi orientali, dove l'istituto era in vigore. Seguirono Venezia Amsterdam nel 1609 ed Amburgo nel 1619.

Ma se l'occasione diè luogo a che la carta monetata prendesse piede in Europa, ciò non vuol dire però che questa fosse una istituzione a noi estranea. E non solo il concetto dominante nella detta istituzione troviamo presso di noi, fino da quei tempi, come abbiamo dimostrato, ma anche l'istituzione stessa, poichè per tacere di Aristotele che ci parla di Dionisio tiranno di Siracusa, che fabbricò monete di stagno cui impose il valore dell'oro e dell'argento, e di Timoteo generale ateniese, che per pagare le truppe coniò monete di bronzo obbligando i commercianti a riceverle come monete di oro e di argento; per non parlare della moneta di rame che aveva un valore nominale altissimo, e lasciando di citare Seneca ed Eschine, il primo dei quali parla di una moneta di cuoio usata dagli Spartani, ed il secondo di una moneta pure di cuoio di cui usavano i Cartaginesi; Guido papa in una sua questione (1) accenna ad una moneta coriacea. Nè questa citazione è isolata, perchè anche lo storiografo Filippo di Commines dice che il medesimo re Giovanni, citato anche dallo stesso Guido papa, *mit le royaume en si grande pauvreté qu'il y avoit longtemps monnoye commun de cuir qui avoit un petit clou d'argent* (2).

9. Venendo ai tempi moderni diremo che in Inghilterra fu fondato nel 1694 il banco di Londra. Quando la guerra contro Luigi XIV aveva snervato il paese di forze e più di ogni altra cosa aveva esaurito le finanze, Pitt pensò al banco, e nel 26 febbraio 1797 si adottò ad unanimità la risoluzione di proibire al banco ogni pagamento in moneta metallica, appunto come si fece in Italia quando nel 1866, come vedremo, fu stabilito il corso forzato della valuta cartacea. La durata del corso forzoso doveva essere di cinquantadue giorni, ma poi durò invece ventiquattro anni, finchè cioè nel 1821 al 1° marzo fu abolito. È la storia medesima che vedremo ripetersi in Italia (3).

10. L'esempio del Banco di Londra fu seguito da Law, il quale fondò a Parigi il banco che porta il suo nome, terribilmente celebre perchè fatale alla Francia ed alla monarchia cui parve voler soccorrere. Un editto di Luigi XV in data del 2 maggio 1716 autorizzò il banco di Law ad agire; nel 1783 lo Stato dovendo al banco la somma di sei milioni che non poteva pagare, intervenne il Governo accordando ai biglietti di banco la inconvertibilità.

Eccoci in pieno regime di corso forzoso. Questo fu però abolito al 4 di agosto del 1793. Accanto alla carta moneta sorsero ancora gli assegnati, che non furono in principio se non cedole ipotecarie con un interesse determinato e rimborsabili, ma poi diventarono biglietti a corso forzato della peggiore specie.

Il Macleod (4) narra colla solita esattezza i fatti che seguirono l'adozione degli assegnati francesi. L'Assemblea nazionale nel 1789 aveva confiscati i beni della Chiesa; ma, invece di fruttare un reddito, essi costavano al paese 50 milioni all'anno più di quello che producevano ed in poco tempo accrebbero di 250 milioni il debito pubblico. Il valore dei beni confiscati ascendeva a 2 miliardi. Si dovevano vendere per evitare le spese di amministrazione: ma non si trovarono compratori, giacchè, durante quel terribile sconvolgimento politico, ognuno amava di possedere in forma del tutto portatile le proprie ricchezze, e ben pochi desideravano affidarle ad un titolo rivoluzionario. Ed a fronte d'un tal dilemma i Municipii convennero di acquistare di prima mano una parte considerevole di tali beni onde poscia rivenderli in piccoli lotti. Ma, non essendovi abbastanza numerario da completare la vendita, essi emisero dei biglietti portanti promessa di pagamento al pubblico creditore, biglietti che dovevano circolare sino all'epoca della scadenza; ma, quando questa venne, i Municipi non ebbero mezzi da far fronte ai loro impegni. Per non venire meno ad essi, l'Assemblea autorizzò nella primavera del 1790 l'emissione di 400 milioni di assegnati aventi a garanzia la terra. Nel settembre si autorizzarono altre emissioni sino alla concorrenza di 800 milioni. Queste ulteriori emissioni furono vigorosamente combattute da Talleyrand e da altri influenti statisti, i quali predicevano il loro deprezzamento: ma Mirabeau, asserendo ciò non essere possibile, appoggiolle calorosamente, dicendo: « È cosa vana il paragonare degli assegnati, che hanno una garanzia ed una base solida in quei beni, ai biglietti ordinari a corso forzato. Essi rappresentano una proprietà reale, il più sicuro di tutti i possessi, la terra su cui noi camminiamo. Perchè è solida una circolazione metallica? Perchè è basata su oggetti di valore reale e duraturo come la terra la quale è direttamente od indirettamente la fonte di tutte le ricchezze. Ci si dice che la carta moneta diventerà troppo abbondante e che essa farà uscire dalla circolazione il numerario. Di qual carta si parla? Se d'una carta senza una base solida, la cosa sta: se poi di una carta basata sulle ferme fondamenta della proprietà territoriale, ciò non sarà mai vero. Nel caso di diversi valori circolanti, vi può essere una differenza nel loro rispettivo valore;

(1) Guidonis Papae, *Quaestiones*, quaestio 423.

(2) *Mémoires*, lib. 5, cap. 18.

(3) Cfr., per la storia del banco di Londra, Macleod, *Princìpi di filosofia economica*, pag. 1092 e segg.

(4) Op. cit., pag. 950.

ma ciò può accadere, sia perchè l'un d'essi ha un valore più elevato essendo ricercato, sia perchè un altro è ad un livello inferiore a cagione della poca ricerca: dall'essere cioè l'oro in domanda e non la carta in ribasso. Non vi può essere errore più grande del timore da molti sentito in riguardo ad una emissione troppo vasta di assegnati. In tal modo solo voi pagherete i vostri debiti, le vostre truppe e promuoverete la rivoluzione. Venendo riassorbita di continuo nell'acquisto dei dominii nazionali questa carta moneta non può mai venire ridondante, nello stesso modo che l'umidità dell'atmosfera non può mai diventare eccessiva, come quella che, discendendo in rigagnoli, trova il fiume e si perde in ultimo nel vasto oceano ».

Tali erano le parole del grande Mirabeau sfatate dagli avvenimenti che seguirono. Come sembrano sempre ragionevoli le utopie nel momento in cui dominano negli ingegni umani!

Malgrado che gli assegnati fruttassero un interesse del quattro per cento, pure diventarono deprezzati nel giugno del 1790: nel giugno del 1791 avevano già perduto un terzo del loro valore. Nel settembre del 1792 si decretarono altre emissioni. Le due precedenti Assemblee avevano autorizzata la fabbricazione di assegnati per 2,700,000,000 di franchi; di questa somma non rimanevano da essere spesi che 200 milioni di franchi. La Convenzione nel 1793, l'11 aprile, comminò 6 anni di prigionia fra catene contro chiunque avesse comprati o venduti assegnati per una somma qualsiasi di numerario che non fosse uguale al loro valore nominale, e contro coloro che nei pagamenti di mercanzie avessero fatta alcuna differenza di prezzo, secondo che esso era eseguito con effettivo od in carta. Vano sforzo! Nel giugno gli assegnati erano scesi ad un terzo del loro valore, e nell'agosto non erano più che ad un sesto. Di pari passo col deprezzamento degli assegnati ribassò il cambio con Londra. Nel giugno 1791 esso era a 23; nel gennaio 1792 a 18; nel marzo 1793 a 14; nel giugno a 10; il 2 agosto non era più che a $4^1/_4$; al 18 ottobre era salito ad 8, ma dopo erasi cessato di quotarlo. Cambon, ministro delle finanze, propose un'altra emissione di 800 milioni: egli faceva ascendere il valore dei dominii pubblici ad otto miliardi; quindi, secondo le teorie di Law e di Mirabeau, v'era un ampio margine, e gli assegnati non dovevano venire deprezzati al disotto del valore dell'argento: ed invero, secondo essi, ciò sarebbe stato impossibile.

Dobbiamo astenerci dal tratteggiare la terribile miseria cagionata dalle emissioni forzate di assegnati, che erano moneta legale pel loro valore nominale; ci basterà l'enumerare l'annullamento di debiti, la carestia prodotta dalla scarsezza d'alimenti, le leggi del *maximum*, la sanzione della pena di morte contro coloro che non portassero al mercato i loro prodotti. Tutto l'effettivo sparve dal paese e dalla circolazione: chi ne possedeva, non ritenendolo sicuro dalle violenze rivoluzionarie, lo esportò a Londra, ad Amburgo, ad Amsterdam, a Ginevra. Pure molti mantennero ostinatamente su per gli scritti che la carta non era deprezzata, ma che invece il numerario era salito di prezzo! O forza dello spirito di partito sia in iscienza che in politica! Ed in politica lo spirito di partito fece a Roberto Peel proclamare lo stesso errore, quando, essendo chiaramente provato che le ghinee si vendevano a 27 scellini, la Camera dei Comuni statuì a grande maggioranza che nella pubblica considerazione le ghinee ed i biglietti di banca erano uguali; cioè che 21 era uguale a 27. È questo uno dei voti più strani che un'Assemblea abbia dato; eppure fra i nomi della maggioranza eravi quello di Roberto Peel (1).

L'insopportabile miseria cagionata da siffatto stato di cose indusse il Governo succeduto al regno del terrore a provare di ritirare una parte di assegnati dalla circolazione col togliere ad essi la qualità di moneta e col costringere i possessori dei medesimi a ricevere in pagamento della terra. Ma a qual pro dare del terreno a colui che ha bisogno di cibo per mangiare? Bastò tale notizia per abbassare maggiormente il valore degli assegnati, e si dovette fare un decreto in contrario per tranquillizzare i possessori degli assegnati stessi. S'immaginarono progetti d'ogni sorta per ritirarli dalla circolazione, quali lotterie, una banca territoriale dove dovevano essere depositati e fruttare un interesse del tre per cento. Ma l'emissione costante di tali assegnati onde lo Stato potesse far fronte ai suoi pagamenti rendeva vani tutti questi tentativi.

Nel gennaio 1796 gli assegnati in circolazione ammontavano a 45 miliardi, e la carta moneta era scesa a un millesimo del suo valore nominale. Fu allora che il Governo decise di emettere dei mandati territoriali, nella ragione d'un mandato ogni 30 assegnati, stabilendo che, a semplice richiesta del detentore, tali mandati potessero essere direttamente convertiti in terreno. La certezza di poter ottenere del terreno in cambio dei medesimi per un breve tempo li fè salire all'80 per 100 del loro valore nominale: ma bentosto il Governo fu astretto da necessità ad emettere di tali mandati per 2 miliardi e mezzo, assicurandoli sul terreno, il cui valore si faceva salire ad una tale cifra. Questa straordinaria emissione fece deprezzare i mandati quasi altrettanto quanto lo erano gli assegnati: così discesero ad un valore circa trentamila volte inferiore al loro valore nominale.

Alla fine, il 16 luglio 1796, l'intero sistema fu demolito d'un sol colpo. Si pubblicò un decreto in virtù del quale ognuno era libero di controllare i propri affari con quella moneta ch'egli prescegliesse, decretandosi in pari tempo che gli assegnati sarebbero solo stati ricevuti al loro valore corrente che ogni giorno doveva essere pubblicato al tesoro. Due giorni dopo si decretò che si dovesse vendere la proprietà nazionale, che ancora rimaneva, contro mandati al loro valore corrente. Ai pubblici creditori si pagarono naturalmente i loro debiti nella stessa proporzione. Appena recossi alla carta monetata questo grande colpo, per cui essa doveva essere accettata solo al suo valore corrente, il numerario riapparve immediatamente nella circolazione. Immensi tesori uscirono dai loro nascondigli, ed avendo i possessori di merci e di prodotti d'ogni fatta grandemente diminuiti i loro pregi per il desiderio di ricavarne del denaro, diedero luogo all'importazione dall'estero di somme enormi. I consoli diventarono immediatamente favorevoli alla Francia, ed in breve tempo si riattivò una circolazione metallica permanente. E durante le terribili guerre di Napoleone il tipo metallico si mantenne costantemente al suo pieno valore.

Tornò ancora, in Francia, il corso forzoso nel 1848. Quantunque il popolo francese avesse avuto un esempio così terribile un mezzo secolo prima, le condizioni finanziarie furono tali in quell'anno da trovare indispensabile l'imposizione del corso forzoso, il quale, del resto, nel 1850 fu abolito.

Venne finalmente il disastroso 1870, che, conseguenza obbligata degli altri mali, portò alla Francia anche il

(1) Macleod, Op. cit., pag. 1086.

corso forzoso per la terza volta. Presto però fu di nuovo abolito.

11-*B*) In Italia il corso forzoso della carta monetata fu stabilito con decreto 1° maggio 1866, che più innanzi avremo campo di riportare. Le condizioni eccezionali, nelle quali ognuno sa che si trovava allora l'Italia di fronte all'Austria, furono quelle che posero la Camera nella impossibilità di negare al Governo la facoltà di provvedere con mezzi estremi alle finanze dello Stato.

Nel giorno 30 aprile 1866 il Ministro delle finanze, Scialoia, alzossi in Parlamento, in mezzo ai segni della più viva attenzione, e pronunziò queste parole:

« Signori deputati! Il contegno di una Potenza vicina e i suoi minaccianti apparecchi di guerra pongono il Governo del re nel dovere di fare tutti i provvedimenti necessari alla difesa dello Stato. La Camera comprende senz'altro come questo stato di cose, anzichè permettere quel risparmio che si sperava sull'uscita, esige invece delle considerevoli spese straordinarie. A ciò si aggiunge la condizione generale del credito, la quale non poteva non risentirsi delle improvvise mutazioni avvenute nella politica generale e delle incertezze che le accompagnano.

« Le previsioni ristrette all'esercizio del bilancio, fatte nel tempo in cui ebbi l'onore di esporre alla Camera le condizioni finanziarie, non possono più rispondere ai bisogni presenti dello Stato; e d'altra parte a bisogni così straordinariamente sorti non è più consentito dalle eccezionali condizioni del credito che si possa facilmente provvedere coi mezzi consueti, ma bensì con quelli che il corso prossimo degli eventi può chiarire più opportunamente immediati ed attuabili.

« Perciò il Governo del re, uscendo anche dai modi soliti, prega la Camera a volergli conferire la straordinaria facoltà che dimanda coll'annesso disegno di legge:

« *Articolo unico.* È data facoltà al Governo del re di provvedere per decreti reali, anche con mezzi straordinari, ai bisogni delle finanze per la difesa dello Stato ».

« Faccio istanza alla Camera da parte dell'intero Ministero di occuparsi, senza ritardo alcuno, della discussione di questo progetto di legge, se è possibile entro oggi ».

Questo discorso, pronunciato in mezzo alla più viva attenzione e spesso interrotto dagli applausi della Camera, produsse al suo finire una specie di febbre. Molte voci chiesero che immediatamente si discutesse il progetto di legge presentato: alcuni chiesero che la Camera sospendesse la tornata per riunirsi negli uffici a fine di deliberare all'uopo: altri, ancora più radicali, chiesero, nonostante il chiaro disposto dell'art. 55 dello Statuto, che, in vista delle straordinarie circostanze, il progetto di legge presentato si votasse senza passare per gli uffici: altri, invece, contrari a tanta precipitazione, non volevano interrompere i lavori pendenti per discutere *ex abrupto* un progetto di legge nuovo. E questo fu difatti il partito che prevalse allora, e la discussione sul progetto di legge pel riassoldamento militare, di cui allora la Camera occupavasi, fu continuata, e la legge stessa fu votata nello stesso giorno. Indi, ritiratasi la Camera negli uffici, fu preso in esame il progetto di legge più volte ricordato. La sera poi del 30 aprile riunitasi la Camera discusse lo stesso progetto, o meglio l'articolo unico di esso progetto, modificato dalla Commissione d'accordo col Ministro delle finanze e col Presidente del Consiglio dei Ministri come segue:

« *Articolo unico.* A tutto il mese di luglio 1866 è fatta facoltà al Governo del re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e saranno votate dal Parlamento ».

E l'accolse la Camera con entusiasmo alla unanimità. Il giorno dopo lo stesso progetto fu approvato dal Senato.

12. Effetto della legge 1° maggio 1866 fu il decreto reale che porta la stessa data, espresso in questi termini:

« Art. 1. La Banca Nazionale (del regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di *duecento cinquanta milioni* di lire, aprendo a tal fine un conto corrente col Tesoro medesimo.

« Per questo mutuo il Tesoro corrisponderà alla Banca l'interesse in ragione dell'*uno e mezzo* per cento, pagabile a semestri maturati.

« Art. 2. Dal giorno 2 maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca Nazionale suddetta è sciolta dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de' suoi biglietti.

« Art. 3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale, nei pagamenti effettuabili nello Stato tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali d'ogni natura per qualsiasi titolo e anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

« Art. 4. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale toscana, e la Banca toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, polizze, e biglietti secondo i loro Statuti.

« A scelta degli Istituti che li emettono, questi titoli sono rimborsabili in danaro o in biglietti della Banca Nazionale di cui all'articolo 3.

« Art. 5. Almeno due terze parti della massa metallica, che ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo 4 deve avere in confronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate.

« La quantità di massa metallica immobilizzata sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione da Commissioni composte dal rappresentante locale del Tesoro, dal Presidente della Camera di commercio del luogo, dal Direttore della sede o succursale della Banca Nazionale, e dal Direttore dell'Istituto di cui si verifica la massa metallica.

« Art. 6. Sino alla misura della somma immobilizzata la Banca Nazionale (del regno d'Italia) dovrà, sulla dimanda di ciascuno degli Istituti summenzionati, rispettivamente fornir loro biglietti suoi proprii contro ricevuta munita del visto dell'agente locale del Tesoro.

« Questi biglietti terranno luogo della massa metallica immobilizzata e non potranno servire di fondo per nuove emissioni.

« Art. 7. Le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle provincie napoletane e siciliane rispettivamente, tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali, per qualsiasi titolo ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

« Art. 8. La somma del valore dei biglietti in circolazione della Banca Nazionale (nel regno d'Italia) non potrà eccedere quella fissata dai suoi Statuti.

« Non entrerà nel calcolo della somma suddetta il valore dei biglietti del mutuo al Tesoro di cui all'articolo 1 del presente decreto, nè quella dei biglietti che darà agli altri Istituti di credito secondo l'articolo 6 precedente.

« Art. 9. La Banca Nazionale e gli altri Istituti indicati nell'articolo 4 non potranno variare il saggio dello sconto senza la autorizzazione del Ministro delle Finanze.

« Art. 10. Il Ministro delle Finanze potrà, depositando presso gli Istituti di credito di cui all'articolo 4 biglietti dalla Banca Nazionale pagati al Tesoro pel mutuo di cui all'articolo 1, farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi Istituti egual valore in titoli loro proprii.

« Art. 11. Il Governo del re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel presente decreto, di riscontrare le loro operazioni, e di opporsi alla esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari ai loro Statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato

« Art. 12. Con altri decreti reali sarà ordinata la vigilanza ed il riscontro di cui si parla all'articolo precedente, e provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione del presente decreto ».

13. A questo decreto fece seguito l'altro del 2 maggio, con cui fu provveduto al cambio dei titoli del Banco di Napoli e di quello di Sicilia con la Banca Nazionale, così concepito:

« Art. 1. Il Banco di Napoli e quello di Sicilia cambieranno quotidianamente i loro titoli con la Banca Nazionale mediante riscontrata.

« Art. 2. La Banca non potrà portare al cambio in uno stesso giorno fedi di credito il cui valore ecceda la dodicesima parte del valore dei biglietti di banca, rappresentanti la massa metallica immobilizzata.

« Se il conto corrente aperto dalla Banca Nazionale al Tesoro sul mutuo ad interesse dell'uno e mezzo per cento all'anno, a termini dell'articolo 1 del decreto 1° maggio 1866, n° 2873, venisse a chiudersi prima della ripresa del pagamento dei biglietti in danaro contante, saranno presi altri provvedimenti in sostituzione del disposto da questo articolo.

« Art. 3. Nell'usare la facoltà data nell'art. 10 del suddetto decreto al Ministro delle Finanze, questi procurerà che il deposito dei biglietti della Banca Nazionale presso i varii Istituti per averne in cambio titoli loro proprii, sia regolato in proporzione della loro circolazione media.

« Art. 4. Nel valutare la massa metallica da immobilizzare e i titoli della circolazione dei vari Istituti di credito, non si terrà conto delle somme o dei titoli rappresentati in moneta di bronzo.

« Art. 5. Le masse metalliche immobilizzate saranno serbate in luogo chiuso con tre chiavi, di cui una sarà custodita dal Presidente della Camera di commercio, un'altra dal Rappresentante locale del Tesoro, ed una terza dalla Direzione dell'Istituto di credito ove la massa metallica è conservata ».

14. Ecco, dunque, come l'urgenza delle circostanze legittimò l'imposizione del corso forzato alla valuta cartacea. Ma poco più di un mese dopo l'ampia facoltà conceduta al Governo colla legge 1° maggio 1866 doveva ricevere conferma e proroga dalla Camera.

Il giorno 20 giugno 1866 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ricasoli, proclamò alla Camera che il re d'Italia aveva dichiarato guerra all'Austria.

Questa comunicazione fu accolta dalla Camera con generale entusiasmo. Fu allora che sorse ancora il Ministro delle Finanze, Scialoia, indirizzando alla Camera le seguenti parole:

« Signori! Voi già l'avete udito: il compimento dei destini d'Italia è oramai commesso alla sorte delle battaglie.

« L'intera nazione ha risposto come sempre alla chiamata del prode suo re. Nessun italiano verrà meno all'onore e al dover suo. Il Governo ha più che altri il debito di darne l'esempio.

« Ma egli nol può senza il favor vostro, che siete gli interpreti legali del pensiero e della volontà del popolo italiano.

« I poteri straordinari che vi chiediamo sono necessari a secondare con energia e con efficacia il volere della nazione e quello del re, che sono sempre stati e sono più che mai concordi: anzi non sono che una sola e medesima cosa.

« Le facoltà che ci concederete non possono essere e non saranno spese con altra intenzione nè per altro scopo, che non sia quello della gloria, della indipendenza e della libertà d'Italia.

« Se mai ad alcuni sembrassero soverchie le nostre dimande, noi risponderemmo che le reputiamo necessarie e voi le giudicherete tali. Se ad altri sembrassero scarse, diremmo che, se voi le secondate, avremo potere sufficiente per provvedere alle necessità più urgenti. nè altro desideriamo; perciocchè ad ordinare con leggi stabili e generali lo Stato non verrà mai meno il vostro concorso, ancorchè abbiasi a richiedervelo in tempi ancora agitati e commossi.

« Signori Deputati, offriteci di che rispondere alla fiducia vostra, e noi pigliamo impegno di non venirle mai meno, se le forze e l'ingegno risponderanno alla potenza dell'affetto che ci muove ed alla fermezza dei propositi nostri che sono senza dubbio i vostri e quelli dell'Italia intera ».

« Art. 1° La legge del 30 aprile 1866 per l'esercizio provvisorio del bilancio è prorogata a tutto il dicembre; e sono prorogate sino al termine della guerra le leggi del 1° e 17 maggio 1866 ».

15. Così dunque le circostanze critiche in cui trovavasi allora la finanza italiana fecero sì che l'istituto rovinoso del corso forzato, quantunque le esperienze fattene dagli altri popoli l'avessero già fatto riconoscere per tale, s'impose all'Italia. È naturale che non si osasse essere contrari al Governo, quando chiedeva d'essere a ciò autorizzato: si era alla vigilia di Custoza! « Potremo noi seriamente deliberare, disse in quella circostanza in Parlamento il Sineo, mentre tuona il cannone? »

Del progetto di legge, di cui or ora abbiamo riportato il primo articolo, fu dichiarata l'urgenza. E la sera stessa i deputati si riunirono negli uffici per istudiarlo; il giorno dopo lo si discusse.

La Relazione della Commissione fu favorevole alla domanda del Ministero. Non mancarono però quelli che, come il Ricciardi, furono contrari del tutto ai soverchi poteri straordinari concessi al Governo. Il Sineo propose che, piuttosto di accordare al Ministero tanto ampie facoltà, fosse meglio autorizzarlo soltanto ad emettere una certa quantità di carta ipotecaria guarentita con ipoteca speciale sui beni nazionali o su quelli dei privati; ma questa proposta, che rammentava troppo da vicino ciò che era avvenuto in Francia, fu accolta dai rumori della Camera. Il voto di altri pel contrario espresse la fiducia più illimitata per gli uomini destinati a dirigere la lotta che s'imprendeva contro lo straniero, e quindi da essi si trovò assurdo che il Governo avesse in tali momenti a trovare opposizioni. Nel complesso però la legge non incontrò quindi difficoltà per essere approvata, e specialmente questo articolo primo, che accordava la proroga delle facoltà concesse colle leggi 30 aprile, 1° maggio e 17 maggio, fu approvato senza alcuna variazione. Il Senato approvò il 23 giugno il detto progetto, il quale poi divenne la legge 28 giugno 1866.

16. Così dunque l'operato del Governo, conseguente al rº decreto 1° maggio 1866, ed il rº decreto stesso, che poneva le basi del corso forzato in Italia, colla legge 28 giugno 1866, ricevettero la loro approvazione e la loro sanzione.

Peraltro non possiamo dire che il Governo non fosse stato altre volte invitato dalla Camera stessa a risolvere la quistione finanziaria d'allora collo stabilire il corso forzoso della moneta cartacea. Il 24 aprile 1866 il deputato Arnulfi aveva inviato alla presidenza della Camera un progetto di legge, che fu trasmesso il giorno stesso agli uffici, acciocchè fosse esaminato e ne fosse autorizzata, se si fosse creduto bene, la lettura. Il progetto Arnulfi, letto alla Camera poi soltanto il 12 maggio, compilato in 9 articoli, consigliava che, a risparmio di grave dissesto nella pubblica ricchezza con imposte inopportune, per mettere il Governo ed il Parlamento in condizione di maturare, senza pregiudizio del pubblico servizio, leggi finanziarie che fossero atte a produrre con profitto del credito della nazione il pareggio nelle entrate e nelle spese dello Stato, il Ministro delle finanze fosse autorizzato a creare e a mettere in circolazione nel regno d'Italia cinquanta milioni di rendita al cinque per cento in carta moneta, la quale presentasse un capitale di mille milioni di lire, cioè: per cento milioni nel 1866, e per trecento milioni in ciascuno dei tre anni successivi 1867, 1868 e 1869. Tale carta-moneta, che doveva godere di tutti i privilegi delle altre rendite a debito dello Stato, doveva servire alle casse nazionali per ogni sorta di pagamenti e doveva dalle medesime essere ricevuta in conto di tasse e di ogni altro debito verso lo Stato; doveva avere corso obbligatorio nell' interno del regno in ogni sorta di contrattazioni allo stesso titolo e con le uguali garanzie della moneta metallica. E ciò anche rispetto alle pene dalle leggi comminate contro i falsari. Chi l'avesse rifiutata od avesse fruito di un aggio nel cambio di essa carta-moneta, sarebbe stato soggetto ad una multa di lire cinquecento; metà della quale multa doveva cadere a beneficio del denunziatore, e l'altra metà delle opere pie locali, conforme, sotto la propria responsabilità, avesse decretato il pretore con sentenza sommaria inappellabile. E tale carta-moneta doveva constare di differenti titoli o valori a cominciare dalle lire dieci, venti, quaranta, cento, duecentocinquanta, cinquecento e mille, nella forma, qualità e quantità rispettive che fossero state determinate ogni anno con decreto reale, sentito il parere delle Camere di commercio. Dallo stesso progetto Arnulfi poi era stabilito che la carta-moneta, che trovavasi ai 20 di giugno ed al 21 di dicembre nelle casse dello Stato e dei suoi agenti contabili, quali tesorieri, esattori, insinuatori, conservatori delle ipoteche, impiegati demaniali, doganali ecc., non dovesse uscirne che il 1° luglio o il 1° gennaio successivi perchè l'interesse semestrale cadesse a profitto dello Stato, e tutti i detti contabili avrebbero dovuto trasmettere per i detti giorni 20 giugno e 21 dicembre al Ministro delle finanze un resoconto, dedotto da apposito registro, che ciascuno di essi avrebbe dovuto tenere, degli incassi e dei pagamenti soddisfatti in carta-moneta durante il semestre scadente. Il Ministro delle finanze poi, previo avviso del Consiglio d'amministrazione del debito pubblico, si intendeva autorizzato a comprare per lo Stato della carta-moneta dell'emissione annuale sopra stabilita, la quale eccedesse i bisogni del servizio dell'anno in corso. La detta rendita, recuperata, doveva essere bruciata nelle forme solite dalla rispettiva amministrazione a diffalco del debito pubblico; e doveva lo stesso Ministro delle finanze rendere di ciò speciale conto annuale al Parlamento, come pure doveva rendere conto dell'altra economia che l'interesse non pagato della carta-moneta trovatasi ai 20 giugno ed ai 21 dicembre nelle casse dello Stato e dei contabili aveva fruttato. Tutta la carta-moneta emessa poi avrebbe dovuto essere ritirata gradatamente dalla circolazione nei cinque anni successivi al pareggio dello attivo e del passivo dei bilanci normali dello Stato, ma non più tardi dell'anno 1877, salvo legge contraria del Parlamento.

Tale era il progetto di legge Arnulfi proposto all'esame del Parlamento. Nè mancarono d'altro lato i lamenti che, per lo stato deplorabile in cui condussero l'Italia i provvedimenti finanziari, si fecero subito in Parlamento, ma, ciò non ostante, chi avrebbe potuto, come disse il deputato La Porta, fare opposizioni di qualsiasi genere al Governo in simile frangente?

17. D'altra parte, porremo noi a colpa dei governanti d'allora se fu loro necessario ricorrere al mezzo estremo del corso forzato, che, quantunque gravissimo e rovinoso direi quasi, era pur sempre l'unico mezzo possibile per provvedere ai bisogni urgenti della pubblica cosa? Basta dare un'occhiata alla discussione che si fece sul progetto di legge sui provvedimenti finanziari, discussione avvenuta fra la prima e la seconda delle leggi suacennate che accordavano poteri straordinari al Governo, per persuadersi della situazione infelicissima delle nostre finanze in quei tempi. Pressochè infinito fu il numero delle pubblicazioni, che, o sotto forma di opuscoli e di libri, o nei giornali sotto forma di articoli, vennero alla luce in Italia in quel torno, dopochè il Sella ebbe dichiarato solennemente, per così dire, la crisi finanziaria. Sarebbe inutile prenderle in esame e passare in rassegna tutte le opinioni più disparate che l'amor di patria, le predilezioni scientifiche e le preoccupazioni degli interessi ispirarono a tanti italiani su questo vitale argomento, che fu, si può dire, discusso passionatamente da tutta la nazione prima che giungesse all'esame del Parlamento; sarebbe opera vana riportare tutti i pareri, il più delle volte bizzarri e fantastici, emessi in tale circostanza. Si possono però tutti riassumere in due categorie: gli uni trovavano la necessità evidente di nuove imposte; gli altri invece sostenevano che il ricorrere a nuove imposte sarebbe stato danno assai grave per il paese, nel quale mancava la forza economica per sopportarle, e proponevano invece di governare meglio le imposte esistenti e restringere le spese, ma il mezzo per ottenere ciò, mezzo ch' essi nol consigliavano, era forse il più difficile da trovare.

Il mezzo migliore, od almeno il più pronto e spicciativo, di creare dei milioni era quello di farli stampare: col mezzo della macchina tipografica la fatica è minima e si economizza persino la forza umana, per cui, quando imperiosi bisogni ed urgenti si fecero sentire in Italia di fronte alla guerra contro lo straniero, il Ministro non pensò altro a rimaneggiamenti di tasse, ricorse invece al corso forzato, che è la tassa più esiziale che si possa imporre ad un popolo e che quasi si può dire a memoria d'uomo aveva già costato alla nazione nostra vicina, alla Francia, tante lagrime e tanto sangue.

18. Senonchè era appena stato imposto all'Italia il corso forzato che si parlò tosto della sua abolizione. E dobbiamo dire ad onor del vero che anche il Governo non si stesse muto a tal riguardo, e subito l'anno dopo, il giorno 11 giugno, il Ministro delle finanze, Ferrara, presentò alla Camera un progetto di legge per l'abolizione del corso forzato concedutosi ai biglietti di banca coi decreti 1° maggio 1866 e seguenti. Peraltro non mancò

d'avvertire che la soppressione del corso forzato supponeva implicitamente i mezzi pecuniari per attuarla. « Quindi, disse il Ferrara stesso alla Camera, se mai non si potesse, per una causa qualunque, pervenire all'intento di trovare qualche mezzo straordinario per far fronte a tutte le somme dei disavanzi, che di anno in anno si sono accumulati nella finanza italiana, naturalmente una parte, la prima che verrebbe a mancare, sarebbe quella che io vorrei vedere destinata alla soppressione del corso forzato. Finchè tal somma non ci sia pienamente disponibile dopo avere provveduto ad ogni altra urgenza dello Stato, egli è evidente che non si ha a parlare di soppressione del corso forzato, forse anzi bisognerà parlare di estensione della circolazione cartacea ». Per sopperire alla deficienza dei bilanci ordinari egli proponeva l'odiata imposta sul macinato; ma, per colmare il vuoto fino allora formatosi, invocava provvedimenti straordinari da ottenersi mediante una nuova legge, la quale se non avesse potuto portare il pareggio, egli dichiarava di riguardare come non presentati i due progetti prefati sull'abolizione del corso forzoso e sul macinato. Ben presto cadde il Ferrara dal Ministero delle finanze, ma il Governo dichiarò di voler mantenere intatto il suo proposito di comprendere il ritiro del corso forzoso della carta nelle proprie operazioni finanziarie, e quindi sul progetto di legge a tale scopo presentato dall'ex-ministro Ferrara, fu il giorno 27 luglio presentata dal deputato Alessandro Rossi alla Camera la Relazione della Commissione nominata dagli uffici. La Commissione riconobbe tutti i mali che il corso forzato aveva arrecato e che non poteva a meno di arrecare, ma era troppo poco mostrarsi favorevole alla guarigione di un male senza indicare i mezzi per guarirlo.

19. Questo progetto di legge peraltro rimase solo nel novero dei progetti, anzi non ne fu nemmeno iniziata la discussione alla Camera. Sol quando si trattò, nel febbraio del 1868, della discussione del bilancio delle finanze, lo stesso deputato Rossi, che aveva fatto parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge del ministro Ferrara più sopra citato, ed anzi ne era stato relatore, risollevò la questione. Il Rossi notò che il corso forzato costava all'Italia dai 300 ai 310 milioni annui e chiese al Ministro delle finanze, che per istabilire l'equilibrio voleva imporre nuove tasse, come si poteva pensare a ciò senza abolire quella tassa che era la maggiore e la più rovinosa di tutte. E difatti egli notava che la perdita di 300 milioni si aveva senza contare tante altre perdite che seguono necessariamente la istituzione, vale a dire perdita di capitali esteri in effetto di banco sul nostro mercato bancario, perchè le continue oscillazioni dei cambi rendono quasi impossibili i conti correnti internazionali, mentre lo sconto è all'estero estremamente basso e l'oro abbondante; perdita del credito di mora all'estero, perchè certi pregiudizi d'interpretazione alla legge avvenuti in alcune controversie di pagamenti generarono diffidenza: perdita dei privati e dei corpi morali per le affrancazioni disoneste, ma protette dalla legge, di debiti anteriori contratti in denaro sonante (e tali affrancazioni in Italia ammontavano a somme rilevantissime); perdite in ogni mercato in tutti i giorni per la mancanza, il monopolio ed anche l'esportazione della moneta di bronzo, la quale non avendo a quel tempo alcun medio fino al biglietto da due lire, doveva servire a tutti gli innumerevoli contratti plateali giornalieri che si facevano sino a 199 centesimi; rischi di perdite evidenti nell'emissione abusiva delle Banche popolari e dei privati, perchè per una delle solite mezze misure governative si vietò alla Banca il biglietto di una lira che la medesima aveva forse preparato o stava preparando insieme a quello di cinquanta centesimi, ed all'altro che pareva in predicazione da venticinque centesimi. « Tutte queste perdite che io vi ho accennate, aggiunse il Rossi, io non le ho messe in conto; io non ho messo in conto gli inganni e le frodi; io non vi ho detto come le oscillazioni inevitabili dei cambi costringano già gli importatori e gli esportatori a coprirsi dai rischi della valuta coll'estero. Oggi essi lo fanno per una legittima difesa dei loro interessi, domani lo faranno perchè hanno guadagnato la febbre dell'aggiotaggio; posdomani molti di loro non saranno più che negozianti di napoleoni d'oro *à livrer*, con tutta la sequela dei *déports*, *réports* ecc., e tutti gli illusi dai facili guadagni li seguiranno. Io non ho messo in conto la depressione che aggrava tutti i nostri titoli, pubblici specialmente, per la valuta stranamente calante che ne rappresenta il capitale e gli interessi e la perdita che ne risentono i possessori per tre quarti italiani ». E soggiungeva: « Taluno parla di fallimento a mezza voce: questa parola io la dirò a voce alta, ma animato dal più profondo sentimento d'orrore per farvene inorridire. Ebbene, il fallimento è cominciato colla riduzione del capitale; la riduzione degli interessi, se noi camminiamo per questa via, non sarà più che un affare di cambia-valute. È la storia di altri paesi; poniamoci a meditarla ». Sostenne che l'aggiotaggio rovinava l'Italia, l'aggiotaggio, il quale andò subito al 15 % per i cambi per l'estero ed al 10 % per i cambi all'interno. Supponendo che l'aggio ascendesse per una causa qualunque (e tale timore era giustificato dal fatto che giorno per giorno esso tendeva ad alzarsi) al 20 per cento, il sacrifizio del paese, secondo i calcoli fatti dal Rossi, avrebbe raggiunto i 44 milioni; supponendo un aggiotaggio del 25 per cento, il sacrifizio sarebbe stato di 580 milioni; avrebbe cioè superata la spesa di tutta la parte permanente e obbligatoria del nostro bilancio passivo. « Dove sono, si domandava egli, dove sono adesso coloro che vantavano modesto l'interesse dell'1 $1/2$ per cento percepito dalla Banca, e che trovavano esorbitante il doversene redimere con operazioni che costassero il 12 per cento? Dove sono i protezionisti che giunsero persino ad acclamare il corso forzato come una salutare barriera per l'industria nazionale? Dove sono i tesori dell'asse ecclesiastico, che dovevano guarire tutte le nostre piaghe finanziarie, e coi quali sperava il precedente Ministero togliere anche il corso obbligatorio dei biglietti di Banca? » (1). Del resto egli sosteneva che non vi era necessità assoluta di imporre il corso forzoso stabilito più per l'imprudenza della Banca e per la debolezza del Ministero che per necessità e perchè lo chiedesse, come si voleva, il pubblico. « Quanto alla pressione del pubblico, disse, per ottenere questo bel regalo del corso forzato si potrebbe chiedere quali uomini del pubblico fossero al fianco del ministro Scialoia la notte fatale del 30 aprile. Io non saprei indovinarlo: ma rifletto che il commercio di Genova, la cui solidità fu sempre proverbiale, si sente ora oppresso da Marsiglia e ci domanda anch'esso con un recente indirizzo la cessazione del corso forzoso. Genova ha davanti agli occhi il caso di Trieste e di Amburgo. Non è meraviglia che la Banca usasse ed usi particolari favori nelle provincie ove nacque, ma a misura che procediamo colle emis-

(1) Ciò infatti si credette possibile quando si discussero le leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

sioni di carta e coll'aggio dell'oro il credito morale nella medesima si scuote anche in Piemonte, perchè il credito effettivo non riposa infine che sopra una promessa dello Stato, e ne subisce le sorti ». Egli pertanto depose sul banco della Presidenza un ordine del giorno così concepito: « La Camera confida che il Ministero, preoccupandosi della necessità di togliere dal paese il corso forzato dei biglietti di Banca, presenterà con altri provvedimenti finanziari diretti a restaurare le condizioni del bilancio, e come loro complemento indispensabile, un progetto di legge per procurare all'erario i mezzi necessari a pagare il debito verso la Banca ». Il deputato Rossi sostenne a spada tratta l'utilità di questo ordine del giorno. Ma si osservò non essere opportuno in quella occasione, in cui era necessario sbrigare il bilancio delle finanze, discutere su un tema tanto importante e che aveva bisogno di molta ponderazione. E perciò si deliberò di rinviare la discussione sull'ordine del giorno Rossi a quando la Camera avesse tempo di occuparsene con tranquillità e maturità di giudizio.

20. La proposta del deputato Rossi fu discussa realmente con molta serietà alla Camera nelle tornate dal 2 al 10 marzo dello stesso anno 1868.

Il Ferrara, pur difendendo l'operato del ministro Scialoia, e pur sostenendo che nella primavera del 1866 non vi era altro mezzo per risolvere prontamente la questione, si mostrò subito favorevole alla proposta Rossi. Ma al punto in cui si era, allo stato in cui la nostra circolazione era pervenuta, il corso forzoso era divenuto insopportabile. E mentre il Ferrara diceva ciò, non poteva neppure sospettare che il corso forzoso della moneta cartacea avrebbe afflitto l'Italia ancora per 13 anni! « Noi abbiamo quasi perduto la memoria dei metalli monetati, egli diceva; la carta che si è surrogata in loro vece scapita di continuo; tutte le classi ne soffrono orribilmente. Noi non abbiamo attraversata alcuna di quelle catastrofi mondiali che potrebbero giustificarlo: è tempo adunque di provvedere, bisogna che l'Italia esca finalmente da uno stato di cose che minaccia di rovinarla e che, io mi permetto di aggiungere, costituirebbe oramai la sua vergogna ».

Ma quali sarebbero stati i mezzi possibili per abolire il corso forzoso? Egli avrebbe voluto ritogliere alle banche, colle precauzioni necessarie, il privilegio del corso forzoso, per serbarlo unicamente ad una cassa qualunque, la quale non sorpassasse i 250 milioni già dati a mutuo dalla Banca allo Stato, e mettesse lo Stato stesso in condizione di potere in poco riprendere in tutta la sua pienezza la circolazione cartacea. E a coloro che si proclamavano conservatori del corso forzoso per mire protezioniste, mostrava l'assurdo delle loro idee; come a quelli che paventavano le perturbazioni che sarebbero seguite pel passaggio dal regime fittizio della cartamoneta al regime normale della moneta metallica o di una semplice carta-moneta volontaria, rispondeva non esserci cosa al mondo che, quando avviene, non generi una perturbazione qualunque allo *statu quo:* altrimenti non si potrebbe mai dire che sia avvenuta. Tutto sta a vedere se la perturbazione costituisca un bene od un male. Col pretesto di non volere perturbazione — egli osservava — si domanda la conservazione del corso forzoso, il quale è appunto una perturbazione quotidiana per le continue oscillazioni dell'aggio, ciascuna delle quali vuol dire milioni perduti da un lato, senza alcuna certezza di essere riguadagnati dall'altro. Per evitare una sola perturbazione finale ristretta ad un numero limitato di cittadini, si domandano mille perturbazioni ogni mese e ogni giorno, più estese e più costose, e che tutte concordemente corrodono la vita della nazione!

21. Ma un'altra specie di perturbazione si temette. Si credette generalmente che il giorno in cui la Banca Nazionale, o qualsiasi altro istituto di credito, fosse stata costretta a riprendere i pagamenti in moneta metallica, non sarebbe stata in grado di riprenderli compiutamente. In tal caso tanto l'istituto di credito, quanto il credito del paese intiero ne avrebbero immensamente sofferto, ed una crisi sarebbe stata inevitabile. Ma per combattere tale timore il Ferrara fece due ipotesi. Supponiamo dapprima, egli disse, che la Banca abbia operato osservando tutte le regole della prudenza che ad un'istituzione di questa fatta competono; che la Banca non solo abbia serbato fedelmente la proporzione legale fra le sue emissioni e le sue riserve, ma si trovi inoltre un portafoglio nutrito di buoni titoli; e per avere un portafoglio nutrito di buoni titoli, bisogna credere che essa, nel concedere sconti od altra specie di imprestito, abbia alimentato soltanto il commercio solido e serio e i bisogni del credito vero, non abbia tenuto mai una condotta che possa dirsi menomamente arrischiata. In questa ipotesi non vi sarà luogo a temere il menomo disturbo dal lato del credito; in questa ipotesi la Banca può liberamente aprire il finestrino della sua cassa senza pericolo alcuno di vedere una irruzione di biglietti. Ma vi è la seconda ipotesi, che la Banca, allettata dalla inconvertibilità della sua carta, possa avere ecceduto nella emissione. In tal caso vi sarebbe irruzione di biglietti e la Banca non si troverebbe ad avere buoni titoli in mano nei quali potere attingere prontamente i fondi, di cui avesse bisogno, per far fronte alla grande richiesta di danaro che le verrebbe fatta. Ma in tale ipotesi in primo luogo sarebbe forse obbligato il Governo a pensare ed a provvedere all'imprudenza della Banca? Forse che gli interessi dello Stato avrebbero dovuto rimanere subordinati agli interessi della Banca? E in secondo luogo era assurdo credere che, tollerando lo stato di cose d'allora, si avesse potuto portare in caso un rimedio agli inconvenienti avvenuti. Il male anzi si sarebbe rapidamente aggravato, si sarebbe ridotto ad uno stato in cui presto sarebbe venuto il giorno in cui rimedi possibili non si sarebbero più trovati all'infuori della crisi più completa: del fallimento. Ed infatti, diceva il Ferrara, se la Banca in meno di due anni ha quadruplicata la sua emissione, quando le sia dato ancora un altro anno di corso forzoso, sarà fatalmente costretta a sestuplicarla; quando le sieno dati alcuni altri anni, essa trascinerà lo Stato in pieno regime di assegnati francesi o di Banca austriaca. Per queste ragioni l'illustre economista consigliava l'abolizione del corso forzoso in ogni caso; solo nel caso che la Banca si trovasse in crisi per avere ecceduto nell'emissione, ed essa confessasse al Governo la propria situazione, la si dovesse aiutare, dilazionando l'operazione perchè essa potesse mettersi in regola; in modo peraltro da pervenire il più presto possibile a troncare la testa all'idra che divorava la finanza italiana, il corso forzoso della carta monetata.

Così la questione economica era pel Ferrara risolta; ma, lo si era già detto, la questione economica non era la sola, e non poteva trattarsi di essa senza che implicitamente si fosse corsi alla questione finanziaria; in vista della quale gli avversari dell'abolizione del corso forzoso dicevano che a questa non poteva pensarsi che, subordinatamente al conseguimento del pareggio. Al che il Ferrara opponeva precisamente il contrario: che, cioè, non si sarebbe mai giunto al pareggio dei bilanci

futuri, se prima non si fosse determinato il modo ed il tempo in cui dovesse sparire il corso forzoso. E concluse presentando il seguente ordine del giorno: « La Camera, invitando il Ministero a presentare in tempo opportuno per potersi deliberare nel corso della presente Sessione un progetto di legge destinato a sopprimere quanto più sollecitamente si possa il corso forzoso dei biglietti bancari senza ricorrere ad un imprestito, passa all'ordine del giorno ».

Altro ordine del giorno formolava il Laporta, invitando il Ministero a presentare un disegno di legge che stabilisse un termine al corso forzoso dei biglietti inconvertibili della Banca Nazionale, ed una estinzione graduale di quelli emessi e circolanti per conto del Governo, il corso dei quali, sin dal giorno della conversione dei biglietti bancari, fosse libero fiduciario pei cittadini, e determinato pel loro valore nominale fra i cittadini e lo Stato.

22. Insieme a questi ordini del giorno, vari disegni di legge, e in vario senso, furono presentati dai deputati Semenza, Finzi, Majorana-Calatabiano e Rizzari; ma, dopo lunghissima ed animata discussione, la Camera finì per approvare il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Ministero, preoccupandosi della necessità di togliere dal paese il corso forzoso dei biglietti di banca, presenterà cogli altri provvedimenti finanziari diretti a restaurare le condizioni del bilancio, e come loro complemento indispensabile, un progetto di legge per procurare all'erario i mezzi necessari a pagare il debito verso la Banca, ed a togliere il corso forzato. Intanto nomina una Commissione di 7 membri perchè prenda cognizione dello stato generale della circolazione cartacea, dei rapporti degli istituti di emissione col Governo e con le pubbliche amministrazioni, e degli altri fatti che stimerà opportuni, al doppio scopo della riduzione interinale e della cessazione definitiva del corso forzato, e riferisca alla Camera entro il 15 aprile prossimo ».

Laonde disse bene il deputato La Porta, ritirando l'ordine del giorno ch'egli aveva presentato: « Dopo il voto della Camera che trasforma la limitazione e l'abolizione del corso forzoso nello studio di una Commissione e in un progetto di legge a tempo indefinito e ad arbitrio del Ministero, credo mio debito di ritirare il mio ordine del giorno, non volendo illudere il paese sul prossimo fine del corso forzato ».

23. E infatti quale fu l'operato della Commissione nominata? Il 25 luglio 1868 il Cordova, relatore della Commissione stessa, disse che, non avendo potuto, nel breve tempo, studiare a fondo la questione dell'abolizione del corso forzoso, si limitava per ora a proporre un progetto di legge, col quale provvedeva a che la circolazione cartacea dei biglietti di banca fosse, nel termine di tre mesi, ristretta a 700 milioni, mentre il Governo era facoltizzato ad emettere altri sei milioni di lire in biglietti inconvertibili. Da questo all'abolizione del corso forzoso corre una differenza grandissima. Pure parve che questa legge potesse essere un passo verso la meta desiderata, e si approvò dalla Camera il suddetto progetto nella tornata del 4 agosto, e così dopo l'approvazione del Senato nel 21 agosto 1868, il progetto stesso passò ad essere la legge 3 settembre 1868, n. 4579.

Altro atto della Commissione medesima fu una seconda relazione presentata alla Camera dall'onorevole Lampertico, il 28 novembre 1865, la quale non ebbe effetto alcuno proficuo. Molte altre vicende ebbe il corso forzoso: una convenzione conclusa dal Ministro delle finanze il 25 maggio cogli istituti di credito, convenzione che non incontrò il favore della Camera, e causò la crisi ministeriale; alcune disposizioni date dal Ministro di agricoltura Minghetti, il 28 maggio 1869, per regolare la circolazione dei biglietti di banca, ed altre. Una convenzione colla Banca Nazionale del ministro Sella, che passò ad essere la legge 11 agosto 1870, n. 5785, molto discussa in Parlamento, portò ad 800 milioni il limite dei biglietti della Banca a corso forzoso. Nel 1874 il ministro Minghetti propose, e la Camera approvò, una legge apposita per regolare la circolazione cartacea durante il corso forzoso: la legge 30 aprile 1874.

E così, mentre pareva che il corso forzoso, come ci siamo dati attorno a dimostrare, dovesse finire subito appena stabilito, non ebbe termine che colla legge 7 aprile 1881 (ed era tempo) proposta dal ministro Magliani. Che poi tale abolizione non sia stata una vera e propria abolizione della moneta cartacea, si dimostrerà più a lungo, quando si tratterà della teoria economica della carta monetata a corso forzoso. — Vedi la voce **Corso forzoso**.

CARTE AL PORTATORE. — V. **Cartelle e Titoli al portatore.**

CARTE DA GIUOCO.

SOMMARIO.

A) *Storia e legislazione:* — 1. Origine delle carte da giuoco, e divisione della materia. — 2. Leggi antiche e leggi straniere. — 3. La legge italiana 21 settembre 1862. — 4. La legge 8 giugno 1874. — 5. La legge 29 giugno 1879. — 6. Le carte da giuoco e le leggi di finanza.

B) *Fabbricazione:* — 7. Obbligo della dichiarazione. — 8. La tassa sulle carte da giuoco. — 9. Modo di percezione. — 10. Operazioni complementari. — 11. Visite alle fabbriche. — 12. Contravvenzioni e loro penalità. — 13. Contraffazioni.

C) *Smercio:* — 14. Contravvenzioni e penalità. — 15. Smercio di carte senza bollo. — 16. Carte da giuoco provenienti dall'estero. — 17. Carte da giuoco destinate all'estero. — 18. Applicazione del nuovo bollo. — 19. Smercio di carte con bollo contraffatto.

D) *Uso:* — 20. Uso di carte senza bollo. — 21. Uso di carte con bollo falsificato.

E) *Contravvenzioni in genere:* — 22. Elemento morale, attenuanti e minoranti nelle contravvenzioni concernenti le carte da giuoco. — 23. Prova. — 24. Competenza. — 25. Appello e cassazione. — 26. Rimessione e commutazione delle pene pecuniarie. — 27. Prescrizione. — 28. Rimando alla voce " *Giuoco* ".

1-*A*) Le carte da giuoco (per quanto è dato congetturare) penetrarono in Europa a mezzo delle Crociate, sol verso la metà del secolo XIII, propagandosi poi lentamente in Italia, in Germania, in Francia, ed altrove, e modificandosi acconciamente secondo i costumi europei.

Però fin dai tempi più antichi il giuoco delle carte, giuoco che offre, come quello degli scacchi, una specie di allegoria del terribile giuoco della guerra, fu noto agli Indiani, e da questi pare che fosse importato nel 1120 nella Cina. Così il giuoco delle carte, in cui poi si fecero eccellenti sopra tutti gli Arabi, e che era fra loro chiamato *naib*, è d'origine prettamente orientale.

Nei nostri paesi giuocavasi a carte dapprima sol dai fanciulli, ma poscia tal giuoco si estese agli adulti, fra questi specialmente si sviluppò, fu accolto nelle Corti dei re e dei principi, e si perfezionò sempre più, malgrado le condanne dei sacri concilii e dei sinodi, e malgrado le prediche di S. Bernardino da Siena ed i con-

seguenti *auto-da-fè*. In Francia si vuole che Jacquemin Gringonneur, pittore vissuto alla fine del secolo XIV, inventasse il giuoco dei *tarocchi* per divertire Carlo VI, affetto di malattia mentale, nei momenti di lucido intervallo. Lo avrebbe poi perfezionato sotto Carlo VII, sostituendo nuove figure alle vecchie, e rappresentando nei quattro re le quattro grandi monarchie: ebraica, greca, romana e francese; nelle quattro dame, sostituite alle quattro virtù dei *tarocchi*, la regina Maria (dama di fiori), la pulcella d'Orléans (dama di picche), Agnese Sorel (dama di quadri), Isabella di Baviera (dama di cuori); nei quattro valletti o fanti, Ogiero e Lancillotto, vissuti sotto Carlo Magno, Ettore de Gallard e La Slire, viventi sotto Carlo VII; nei quattro *semi* la bravura (cuori), le armi (picche e quadri), i viveri, i foraggi e le munizioni (fiori): ciò che conferma l'allegoria superiormente rilevata del giuoco della guerra.

In Italia il principe Francesco Fibbia, capo dell'esercito bolognese, morto nell'anno 1419, è l'asserto inventore del giuoco del *tarocchino* (trasformazione del *naib* orientale), ed ebbe come tale il diritto di apporre lo scudo delle sue armi gentilizie sulla *regina di bastoni* e quello delle armi di sua moglie, che era una Bentivoglio, sulla *regina di denari*, ciò che prova anche come le divise italiane: *bastoni*, *denari*, *coppe* e *spade*, fossero in uso fin da quel tempo, contemporaneamente alle divise francesi: *picche*, *cuori*, *quadri* e *fiori* (1). Anzi vi fu chi pretese riconoscere nei *denari* i mercanti che li posseggono, nelle *coppe* i preti che le adoprano, nei *bastoni* i villani che li maneggiano e nelle *spade* i nobili che le cingevano; ma questa spiegazione, per cui le carte rappresenterebbero le varie classi sociali, è destituita d'ogni storico fondamento.

Ricorrevasi poi per avere carte da giuoco non solo alle fabbriche italiane ma anche alle straniere, talchè in Venezia l'11 ottobre 1441 il Senato, ad istanza della associazione dei maestri d'arte, de' dipintori e incisori di figure, decretò che, vista la decadenza in cui erano cadute le carte e le immagini impresse a Venezia, e considerato che ciò derivava dalla grande quantità di carte da giuoco e di figure dipinte fuori di Venezia, contando da tal giorno, non potesse introdursi nel territorio della Repubblica nessun lavoro di dette arti, sotto pena del sequestro degli oggetti introdotti e di 30 lire e 12 soldi di ammenda.

Il giuoco delle carte in genere fu prima diviso in 5 serie di 10 carte ciascuna colle iniziali E, D, C, B, A, e tutto figurato, ma poi si ridusse alle 40 carte attuali. Queste carte si fabbricano con cartoncino preparato appositamente, formato da tre diverse qualità di carte sovrapposte e incollate: il primo foglio copre il dorso della carta, il foglio intermedio è di carta grossa e doppia, e sul foglio di faccia s'imprimono le figure. Tali le carte da giuoco, che tutti conoscono, e possono essere causa d'onesto e lieto divertimento del pari che incentivo pericoloso di folle e sfrenata passione.

Le carte da giuoco, come mezzo di passatempo diffuso in tutte le classi sociali, offrirono sempre alle finanze degli Stati un oggetto dei primi fra quelli da gravarsi d'imposte, e fu detto che, « s'il est un impôt légitime, c'est celui qui est établi sur les cartes » (2). Noi, frattanto, premesso un riassunto storico d'alcune leggi straniere ed italiane in materia di carte da giuoco, verremo accennando alle varie disposizioni speciali d'ordine finanziario e amministrativo e d'ordine penale riguardanti cotesto cespite importante d'entrata, occupandoci prima delle norme che governano la *fabbricazione* delle carte da giuoco, e quindi delle altre che regolano lo *smercio* e l'*uso* di esse. Delle carte da giuoco considerate quale strumento a commettere il reato di giuoco proibito non ci occuperemo, essendo tale argomento da trattarsi più propriamente sotto la voce generale: **Giuoco.**

2. Da qualche secolo si trovò nelle carte da giuoco materia passibile di tributo. In Francia si assoggettarono dapprima a tassa, per le patenti del 21 febbraio 1581, le sole carte da giuoco ed i tarocchi che si esportavano all'estero, ma nel 22 maggio 1583, abolendosi cotesta tassa speciale di esportazione, si stabiliva una tassa generale sulle carte fabbricate in Francia. A questa seconda legge altre ne succedettero nel 1605, nel 1607, nel 1623, 1631, 1661, 1671, 1701, 1719, 1745 e 1746. Infine, coll'ordinanza del 9 novembre 1751, si obbligarono i fabbricatori a provvedersi della carta apposita fornita dallo Stato, della quale carta fu poi nel 1769 aumentato considerevolmente il prezzo. Dalla rivoluzione francese ad oggi si contano non meno di diciotto leggi finanziarie sul tema delle carte da giuoco, ed oggi lo Stato ha in Francia il monopolio della carta che serve alla fabbricazione delle medesime, ed in pari tempo riscuote la tassa di 25 centesimi per ogni mazzo.

In Ispagna s'introdusse nel secolo XVII il monopolio delle carte da giuoco, ma nel 1815 lo Stato, abbandonato il monopolio, impose per ogni mazzo di carte fabbricate la tassa di 16 *maravedì* pel Tesoro e di 2 per gli Ospizi di Madrid, applicando anche un supplemento di tassa di 6 *maravedì* pei mazzi da esportarsi in America.

Così in Germania, in Austria, ed altrove, le carte da giuoco, dovunque usate moltissimo da ogni specie di persone, sono da tempo soggette a speciale tassa di bollo per ogni mazzo.

In Italia, fin dallo scorso secolo la tassa sulle carte da giuoco, era applicata in Toscana e in Sicilia. Nel secolo presente la tassa sulle carte da giuoco fu imposta alle varie provincie d'Italia soggette alla dominazione francese fin dalla legge di finanza del 17 luglio 1805, cui fecero seguito il decreto 26 luglio ed il regolamento 3 novembre anno stesso, ed infine il decreto modificativo in data 13 gennaio 1809, col quale si stabilì, in luogo dell'applicazione del bollo per ciascun mazzo tassato, di apporre il bollo stesso sulla carta con cui dovevano fabbricarsi le carte da giuoco e per ogni risma e con particolari tassazioni. Caduto il dominio francese in Italia, fu mantenuta la tassa sulle carte da giuoco, per quanto variamente applicata.

Nel Lombardo-Veneto si hanno in materia: prima la patente del 15 marzo 1818, poi la nuova legge 27 gennaio 1840 e la successiva notificazione del 1° settembre stesso anno, e finalmente la legge di riordinamento 6 settembre 1850, viemeglio spiegata dalla relativa notificazione del 31 ottobre, e da varie decisioni ministeriali. La tassa per ogni mazzo di carte levigate era di 50 centesimi e per le carte d'altra qualità di 25 centesimi.

Nel Piemonte il vecchio editto 16 maggio 1815 fu modificato dalle patenti dell'8 febbraio 1844, per cui i fabbricatori dovevano acquistare dall'Amministrazione delle finanze la carta filogranata e la carta per fasce da impacchettare ciascun mazzo di carte pagando la relativa tassa.

La tassa sulle carte da giuoco era pure in vigore nel Regno delle Due Sicilie, nello Stato Pontificio, in Toscana, nei Ducati di Modena e di Parma. Nel Regno delle Due Sicilie la tassa si applicava mediante apposi-

(1) Cicognara, *Memorie spettanti alla storia della calcografia*.

(2) Dalloz, *Répertoire*, v° *Impôts indirects*, chap. 5.

zione del bollo ad una figura del mazzo, e la fabbricazione e la vendita avevano luogo a mezzo di una regia interessata; in Toscana il bollo era pure applicato sulle carte, le quali inoltre dovevano fabbricarsi con carta filogranata apposita; nelle altre regioni la tassa si percepiva vendendosi dalla finanza la carta filogranata e le fasce, e realizzandosi così un sufficiente introito. Così si arriva alla legge italiana sul bollo delle carte da giuoco del 21 settembre 1862, nº 965, ed alle leggi successive del 1874 e del 1879 (1).

3. Sette diversi sistemi di legislazione vigevano nel 1862 in Italia in materia di carte da giuoco, e sette differenti tasse venivano così applicate nel regno; laonde fu opportunamente proposta l'unificazione di queste leggi e la statuizione di una tassa uniforme per ogni mazzo di carte da giuoco. Il progetto, d'iniziativa parlamentare (2), fu accolto dall'apposita Commissione eletta, ma con leggiere modificazioni, e quindi approvato senz'altro dalla Camera dei deputati (tornata del 23 luglio 1862).

Il Senato poi, approvandolo pur esso, v'introdusse, a proposta dell'Ufficio centrale, alcune innovazioni ed aggiunte, le quali, ferendo più presto la forma che la sostanza, furono tutte accolte dalla Camera (tornata 6 agosto 1862) cui il progetto era stato prontamente ripresentato (31 luglio 1862). Per tal modo il giorno 21 settembre 1862 si pubblicava la prima legge finanziaria italiana sulle carte da giuoco, e nello stesso giorno era pure approvato il regolamento per la esecuzione della legge medesima. Con questa legge dei due modi principali, già accennati nei precedenti appunti storici, di percepire la tassa sulle carte da giuoco, cioè la vendita della carta filogranata obbligatoria pei fabbricatori di carte da giuoco fatta ad essi dalla Amministrazione delle Finanze, e la semplice apposizione del bollo ad una carta determinata d'ogni mazzo fabbricato, fu preferito, e giustamente, questo secondo mezzo. Non si distinse poi fra mazzi di 40 carte (carte corte) e mazzi d'oltre 40 carte (carte da tarocco), nè fra carte ordinarie e carte di lusso, imponendo una tassa unica di 30 centesimi per ogni mazzo. Particolari prescrizioni finanziarie si stabilirono per le carte provenienti dall'estero, e particolari sanzioni penali si comminarono ai violatori dei vari precetti nella legge contenuti, punendosi i fabbricatori di carte da giuoco che non presentassero all'ufficio del bollo le carte fabbricate, i venditori di carte da giuoco non bollate, ed i giuocatori in luoghi pubblici con carte sprovviste di bollo. L'unificazione intanto delle leggi in materia era compiuta.

4. Ma la legge del 1862, improvvidamente, non aveva previsto e punito il caso di semplice possesso di carte mancanti del bollo prescritto. Per tal maniera non potevasi legittimamente contestare contravvenzione alcuna a chi detenesse e mettesse anche in circolazione parecchi mazzi di carte non bollati se non quando si trattasse di fabbricanti o venditori riconosciuti di carte da giuoco e ne fosse accertato l'uso in luogo pubblico. La legge era dunque più che mai inefficace contro gli abusi dei disonesti speculatori, laonde sorse un progetto ministeriale di riforma ad essa legge (27 novembre 1873), progetto accolto dalla Commissione eletta in seno alla Camera dei deputati con qualche lieve aggiunta (v. Relazione in data 16 febbraio 1874) e così approvato dalla Camera stessa (3 marzo 1874) e poscia dal Senato (1º giugno 1874).

La nuova legge dichiarava pertanto in contravvenzione alle norme sul bollo delle carte da giuoco il possesso di mazzi di carte non bollate, presso chiunque essi si trovassero, richiedendo però che tale possesso si constatasse nei modi legali, senza offendere le garanzie dell'inviolabilità del domicilio. Quanto al caso di cambiamento nella forma del bollo delle carte da giuoco si stabilì che le carte sottoposte al vecchio bollo dovessero, decorsi sei mesi, concessi per lo smaltimento di quelle precedentemente bollate, venire bollate di nuovo, ma senza spesa del possessore.

Meglio determinati così i fatti costituenti soggetto di contravvenzione e meglio fissate le corrispondenti pene pecuniarie a seconda della maggiore o minore imputabilità dei trasgressori, null'altro dell'antica legge era innovato nella nuova legge dell'8 giugno 1874. All'art. 9 poi di essa autorizzandosi il Governo del re a compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e i decreti in materia di tassa di bollo sulle carte da giuoco, col regio decreto in data 13 settembre 1874 fu approvato e pubblicato il testo unico delle leggi sul bollo delle carte da giuoco, compilato sulla legge del 1862 e sul titolo I, articolo 5, della predetta legge 8 giugno 1874. Successivamente, con regio decreto in data 25 settembre delle stesso anno 1874, fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge sul bollo delle carte da giuoco, regolamento composto di 24 articoli.

5. Ultima legge sul bollo delle carte da giuoco, contenente modificazioni ed aggiunte alla legge precedente, fu quella in data 29 giugno 1879, tuttora vigente, ma forse impotente anch'essa ad opporsi con vera efficacia alle continue, numerose e sempre nuove frodi inventate dai contravventori. Il progetto di questa legge fu presentato dal ministro Magliani il 15 febbraio 1879. Nella Relazione che lo precedeva il Ministro lamentava la scarsità dei proventi della tassa sul bollo delle carte da giuoco, attribuendola alla ingente quantità di frodi, commesse sopratutto mediante falsificazione e contraffazione del bollo, operate così bene da non distinguere i bolli veri dai falsi, ma di cui era evidentissimo indizio la tenuità del prezzo a cui si vendevano i mazzi di carte con bollo falsificato, inferiore persino allo ammontare della tassa. Il bollo impresso a mano o a umido sopra cartoncini generalmente di cattiva qualità non poteva riescire abbastanza chiaro e di tale nitidezza di contorni da servire di sufficiente garanzia contro le contraffazioni. Oltredichè la qualità dell'inchiostro a guancialetto adoperato nell'impressione rendeva possibile il trasporto del bollo, per modo da ottenere bolli simili ai genuini. Arroge poi lo spediente, cui ricorsero i frodatori, di togliere dai mazzi usati le carte col bollo, ripulirle, rimetterle a nuovo e introdurle nei mazzi da porsi in vendita; spinto anche al punto talvolta di staccare dalle carte vecchie quella parte dov'era impresso il bollo, appiccicarla sulle nuove, nascondendo l'appiccicatura sotto la caricata tinta di un rozzo ornato o di una rozza figura attorno all'asse.

« A questa difficoltà d'impedire le frodi (così la Relazione) si aggiunga la tenuità delle pene che colpiscono i falsificatori.

« Nè la legge sul bollo delle carte da giuoco, nè il codice penale contemplano le falsificazioni del bollo delle dette carte. D'altra parte le sanzioni penali sulle falsificazioni delle filigrane, dei bolli e dei punzoni, contenute nella legge sulle tasse di bollo per gli atti civili, commerciali o giudiziarii, essendo speciali a quelle tasse,

(1) Clementini, *Leggi sul bollo delle carte da giuoco;* Torino 1886.

(2) Lo presentarono i deputati Sanseverino, Berti-Pichat, Gherardi, Sinibaldi, Ricci, Torelli, Plebani, Bichi e Gressi.

non pare che possano essere estese alla falsificazione del bollo delle carte da giuoco. Ond'è che contro i falsificanti i tribunali applicano, in generale, le pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni dipendenti da vendita od uso di carte sfornite di bollo ».

Alla stregua di questi argomenti il Ministro proponente dimostrava la necessità, non solo nell'interesse dell'erario, ma in quello pure degli onesti fabbricanti, che soffrivano l'ingiusta concorrenza dei frodatori, di aumentare le garanzie per riconoscere più facilmente le frodi e impedirle, comminando ai frodatori pene afflittive. A questo intento, senza alterare i principii informatori della legge del 1874, proponeva d'introdurvi dei miglioramenti, suggeriti dall'esperienza come i più adatti agli scopi preaccennati.

E il progetto ministeriale fu accolto, con lievi modificazioni, dalla Commissione della Camera dei deputati; approvato dalla Camera stessa (18 marzo 1879); emendato in parte dal Senato (26 maggio); e così emendato ripresentato (30 maggio) e nuovamente approvato dalla Camera. Per la esecuzione di questa legge fu emanato il regolamento, approvato con regio decreto 18 dicembre 1879. Infine con altro regio decreto in data 2 novembre 1882, si modificarono i distintivi del bollo delle carte da giuoco, disponendosi insieme per la ribollatura entro il primo semestre dell'anno 1883, e senza spese del possessore, delle carte munite del bollo posto fuori d'uso.

La legge 29 giugno 1879, nell'intento di provvedere ai fini suindicati, contiene due ordini di disposizioni, tendenti le une a rendere più difficili le falsificazioni, coll'imprimere sulle carte un bollo più chiaro e col renderne impossibile il trasporto e controllarne l'apposizione; le altre a prevedere con cura maggiore ogni specie di falsificazione, applicando pene acconcie e distinte, con opportuna graduazione, anzi che ricorrere a rigorismi di penalità per incutere maggiore spavento nei falsificatori.

La legge del 1879 segna dunque un miglioramento e un progresso, con grande vantaggio per l'erario e per gli onesti industriali.

6. Allorchè il Governo di uno Stato escogita una tassa novella, è un lamento generale, ma pure fra tutte le tasse appaiono sempre meno vessatorie e terribili, e si giustificano facilmente da chi ben pensi, quelle che vengono a colpire oggetti di volontaria consumazione, di lusso e di diletto. Però fa d'uopo che anco queste tasse si applichino senza ledere troppo i vari interessi industriali, oltrechè l'eccedere in qualsiasi tassa, fissandola di troppa entità, è incitamento spesso al contrabbando, e torna così di danno, anzi che di vantaggio, alle pubbliche finanze. Ora, fra le materie di volontaria consumazione van poste anzi tutto le carte da giuoco, alle quali pertanto si applicano dai finanzieri speciali disposizioni. È di queste speciali disposizioni che noi verremo facendo l'analisi ed il commento.

7-*B*) Primo obbligo di chiunque voglia fabbricare carte da giuoco è quello di farne esplicita dichiarazione all'autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascierà un attestato della fatta dichiarazione, attestato che, munito di bollo da 50 centesimi a carico del fabbricante stesso, dovrà rinnovarsi al principio di ogni anno.

La dichiarazione, fatta per iscritto, e diretta all'Intendenza di finanza da cui dipende il luogo nel quale sia esercitata la fabbrica, deve contenere il nome ed il cognome del fabbricatore ed ancora l'indicazione del luogo del rispettivo esercizio principale e di tutti gli altri luoghi nei quali si lavori per conto della fabbrica a mezzo di agenti subalterni oppure di commissionari.

Ogni cambiamento poi, che fosse per verificarsi nella località della fabbrica principale oppure dei laboratorii da essa dipendenti, dee pure essere notificato, entro il termine di giorni otto, alla predetta Intendenza di finanza, con nuova dichiarazione in carta libera (1).

Questa disposizione è opportuna quant'altra mai. Ed infatti l'industria della fabbricazione delle carte da giuoco sovente si esercita da un solo lavorante, che è quindi nel tempo stesso padrone ed operaio. Cotesta semplicità d'apparato industriale faceva sì che le piccole fabbriche clandestine, quand'anche venissero scoperte, giustificassero l'omissione della debita dichiarazione asserendo di lavorare per conto e sotto ordini di una maggiore fabbrica già autorizzata. Per questo, ripetiamo, opportunamente si tolse cotesto inconveniente, facendo obbligo al fabbricatore di denunciare all'autorità finanziaria il luogo non solo del principale esercizio della fabbrica, ma quello di tutti gli altri ove si lavora per commissione della fabbrica stessa. E bene anche si esonerò da qualunque spesa di carta bollata il fabbricatore per ogni denuncia di cambiamento che fosse per verificarsi nella residenza della fabbrica oppure dei laboratori dipendenti; niuna scusa in tal modo di mal sopportabile onere pecuniario pei contravventori a tale obbligo di denuncia.

Prescrivendosi inoltre ai fabbricanti di carte da giuoco diversi altri obblighi, ai quali verremo più tardi accennando, era pure necessario anzi tutto, affinchè gli agenti finanziari potessero controllare a dovere l'adempimento di tali prescrizioni, che loro fossero noti i luoghi in cui avviene la fabbricazione, ed in pari tempo che i fabbricanti fossero muniti di un titolo autorizzante ad esercitare la fabbrica delle carte da giuoco.

Circa gli estremi della dichiarazione il Ministero delle finanze, da ultimo, con normale del 16 gennaio 1881, determinava che le Intendenze di finanza si dessero cura che nelle dichiarazioni anzidette fossero designati dai fabbricanti anche i nomi e cognomi degli stampatori o litografi, ai quali alcuni fabbricanti commettono la formazione dei fogli con le figure occorrenti per le carte da giuoco, e le località dove questi operai hanno il loro opificio, al fine di potere far poi eseguire all'occorrenza quelle verifiche che si mostrassero opportune nell'interesse del servizio.

8. Secondo obbligo di coloro che tengono fabbrica di carte da giuoco è quello di assoggettarsi alla tassa di cent. 30 per ogni mazzo fabbricato di carte 52 o meno, e di cent. 50 se il mazzo oltrepassi tal numero di carte (2).

La Cassazione di Torino ha in proposito stabilito che, sia pur piccolo fin che si voglia il numero delle carte, che unite compongono il mazzo, quando colle carte stesse vi abbia possibilità di formare un giuoco, la tassa è sempre dovuta in ragione di 30 centesimi, e ciò per la lettera e lo spirito della legge (3).

E la Cassazione di Roma ha ribadito questo principio con la sua costante giurisprudenza: « imperocchè è l'unità del mazzo inserviente al giuoco che si considera, ed è nell'unità del mazzo che ad uso di giuoco si possiede o si adopera che deve esistere il bollo prescritto dalla legge: nè il mazzo cessa di essere mazzo per lo scarto di una o più carte ». Così è detto nella sentenza 23 novembre 1882 in causa *Panzone Antonio*, il quale, tro-

(1) L. 13 settembre 1874, art. 6; Reg. 25 settembre 1874, articolo 15; L. 29 giugno 1879, art. 3.

(2) L. del 1874, art. 1.

(3) V. sentenze 16 aprile 1874 (*Annali*, vol. VIII, I, pag. 217), e 3 settembre 1875 (*Riv. Pen.*, 1ª serie, vol. III, pag. 352).

vato in possesso di un mazzo di carte senza bollo, fu poi prosciolto dal Tribunale d'Ariano, perchè, contatesi all'udienza le carte sequestrate, si constatò che erano 38 e non 40, mentre la legge usa l'espressione di *mazzi di carte*, e non di *frazioni di mazzi di carte*, e i mazzi sono composti di quaranta carte, e così 38 non potevano formare un mazzo, nè secondo la locuzione della legge, nè secondo la generale consuetudine. Al che la Suprema Corte regolatrice obiettava: « La teoria spiegata dal Tribunale d'Ariano condurrebbe alla strana ed assurda conseguenza che basterebbe il togliere una o due carte ai mazzi ordinari delle carte da giuoco, ridurle cioè da quaranta a trentanove o trentotto carte, perchè non vi fosse più l'obbligo di bollo e si potesse impunemente frodare la legge. Un simile supposto basta enunciarlo, perchè debba essere censurato e condannato senza discussione » (1).

9. Quanto al modo di percezione della tassa sulle carte da giuoco, è noto ch'essa è esatta dall'Amministrazione delle finanze, facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, carta fissata dal Ministro delle finanze, la quale porta impresso anche il nome del fabbricatore ed il nome della fabbrica (2).

La carta d'ogni mazzo da munirsi di bollo è l'*asso di cuori* per le carte a punti e figure con fiori, picche, cuori e quadri, l'*asso di denari* per le carte a punti e figure con denari, coppe, spade e bastoni, e una delle due carte aventi il n. 15 e rappresentanti un *gufo*, ossia il *cucco* nel giuoco detto appunto del *cucco* (3).

Questa sola carta destinata a ricevere l'impressione del bollo è presentata sciolta alla bollazione.

Tutte le altre carte che compongono il giuoco non possono distaccarsi fra loro prima che il fabbricante possegga ed esibisca un numero di carte già bollate eguale a quello dei giuochi che possono formarsene, e non è lecito riunire le carte stesse in mazzi senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo (4).

La riscossione della tassa viene eseguita, per conto, come si disse, dell'Amministrazione generale delle finanze, da tutti gli uffici del bollo dei capoluoghi di provincia e da quelli nel cui distretto hanno sede una o più fabbriche di carte da giuoco.

I fabbricatori dovranno però presentare le carte da giuoco da bollarsi al pagamento al solo ufficio del bollo del distretto ove risiede la fabbrica.

L'applicazione del bollo (che porta incisa una testa raffigurante *Mercurio*, col berretto alato, colla faccia rivolta a sinistra di chi lo guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: *Regno d'Italia* e dall'indicazione: *centesimi* 50 o *centesimi* 30) è esclusivamente riservata alla grande officina governativa delle carte-valori di Torino, al cui ufficio di controllo sono trasmesse in piego raccomandato, e dopo averle esattamente contate, le carte da bollarsi, a cura dei vari uffici del bollo. Leggesi in proposito nella citata Relazione ministeriale:

« Ridotto il segno distintivo delle carte tassate al solo bollo impresso in una carta da giuoco, come praticasi attualmente, si studiò il mezzo di renderne perfetta l'impressione, impossibile il trasporto e controllata l'apposizione. Ora tutti questi risultati potranno ottenersi ad un tempo con l'affidare la bollazione delle carte da giuoco esclusivamente all'officina governativa delle carte-valori stabilita in Torino. I mezzi meccanici, di cui quello stabilimento dispone, garentiscono la precisione e la celerità del lavoro; l'inchiostro speciale e sempre uguale che verrà da essa adoperato faciliterà la conoscenza dei bolli falsi e renderà impossibile la riproduzione del bollo genuino; la conservazione dei punzoni in un solo ufficio, ove già esiste un perfetto sistema di controlleria, eliminerà tutti i pericoli e gli inconvenienti che possono derivare dal trovarsi attualmente i punzoni in potere di uffici, nei quali non è possibile stabilire un controllo alla bollazione delle carte, senza grave dispendio, affatto sproporzionato all'entità del provento. Pericoli ed inconvenienti che sono da temersi più per una non abbastanza scrupolosa custodia dei punzoni, che per abuso che potesse farsene dagli impiegati cui vennero affidati. Gli uffici del bollo, incaricati della riscossione delle tasse, avranno l'incarico di trasmettere all'officina, senza spesa del richiedente, le sole carte designate alla bollazione, ed avutele di ritorno vi apporranno, prima di restituirle alla parte, il proprio bollo a calendario, il quale, mentre varrà come bollo di controllo e servirà a constatare, all'occorrenza, la data del pagamento della tassa, servirà ancora a rendere più facilmente riconoscibili le carte che si smerciano in frode alla legge ».

Il bollo da 50 centesimi, ottangolare, e quello da 30 centesimi, circolare, sono stampati sulle carte, e precisamente in apposito spazio in bianco nel mezzo, con inchiostro *bruno cupo d'Italia* (5).

Nulla deve trascurarsi all'intento di prevenire le frodi e le contraffazioni, e quindi anche il cartoncino delle carte da bollarsi dev'essere così levigato da rendere possibile una chiara e perfetta impressione del bollo, senza di che l'Amministrazione delle finanze potrebbe e dovrebbe rifiutarsi di apporre il bollo, e, se apposto e non bene impresso, annullarlo.

D'altra parte, ad ogni richiesta pel bollo, il fabbricante ha diritto di ottenere dall'ufficiale ricevitore il rilascio della bolletta figlia, da staccarsi da apposito bollettario, mentre poi l'officina carte-valori di Torino, eseguita l'applicazione del bollo e fatte le debite annotazioni nei registri, ritorna, sempre in piego raccomandato, le carte bollate all'ufficio competente del bollo, trasmettendo la bolletta figlia all'Intendenza di finanza della provincia da cui l'ufficio dipende (6).

Finalmente, presso le Intendenze di finanza e gli uffici del registro e bollo, è custodito il modello contenente l'impronta del bollo, onde all'occorrenza possano gli agenti assicurarsi nelle loro verificazioni della genuinità dei bolli applicati alle carte da giuoco (7).

10. Come abbiamo visto dal brano surriferito della Relazione ministeriale, gli uffici del bollo, prima di restituire al fabbricante le carte debitamente bollate, debbono apporvi il proprio bollo a calendario. Solo in via di eccezione, e nel caso che le carte non offrano spazio sufficiente per l'impressione del bollo a calendario senza coprire in tutto o in parte il bollo appostovi dall'officina carte-valori, dovranno i competenti ricevitori apporre invece, nella parte più adatta della carta, la loro firma e la data (8).

(1) Conf. stessa Corte, 22 aprile 1881 (*Riv. Pen.*, 1ª Serie, vol. XIV, pag. 398).

(2) L. del 1874, art. 2.

(3) Dª minist. 6 novembre 1862.

(4) Art. 1, R. 1879; 2 R. decreto 2 novembre 1862; Normale 2 febbraio 1881 del Ministero delle Finanze.

(5) Reg. 18 dicembre 1879, art. 3.

(6) Id., art. 4 e 5.

(7) Normale 13 agosto 1880 del Ministero delle Finanze.

(8) Art. 6, R. 1879; Normali 30 ottobre 1880, 1 marzo e 5 settembre 1881, 20 febbraio 1882, 30 novembre 1883 del Ministero delle finanze.

D'altra parte la consegna delle carte bollate ai fabbricanti, debitamente avvisati, si fa previo ritiro da essi dell'accennata bolletta figlia e previo pagamento della tassa, pagamento che compiesi secondo le norme stabilite per l'applicazione del bollo straordinario (1).

Così ogni mazzo di carte, debitamente bollato, può chiudersi o suggellarsi, ma la carta portante l'impronta del bollo dev'essere la prima, e l'involto deve avere un vano, per cui si possa vedere il bollo senza che occorra sciogliere o rompere l'involto stesso, considerandosi come non bollati i mazzi chiusi senza lasciare questo vano (2).

E siccome taluni fabbricanti solevano adoperare per i mazzi un involto formato in modo che tutte le carte del mazzo rimanessero chiuse e suggellate, meno quella portante l'impronta del bollo, la quale invece, venendo collocata in una piegatura dell'involto, poteva essere levata e cambiata senza che occorresse di sciogliere o rompere il piego, il Ministero delle finanze, con normale 19 aprile 1881, dichiarò contrario al disposto dell'art. 7 del regolamento 25 settembre 1874 questo sistema, richiamando le Intendenze di finanza a far rilevare le relative trasgressioni.

Fu elevata questione sulla costituzionalità dell'art. 7 in disputa, ma la eliminò la Cassazione di Roma, soprattutto col giudicato del 9 aprile 1880, ric. *Macchi*, mostrando come, quante volte sia contenuto nei suoi giusti confini, non si presti ad essere accusato d'incostituzionalità, come del pari nemmeno si presta ad una interpretazione estensiva.

« Quando all'art. 7 del regolamento (così la sentenza) non si faccia dire più che esso non dica: quando da lui non si voglia trarre di più che esso non possa dare, risulterà chiaro, naturale e si converrà facilmente, che esso non offre che un mezzo di esecuzione allo scoprimento ed all'accertamento delle vere contravvenzioni all'art. 7, n° 1°, della legge, nel senso cioè che l'inadempimento della condizione modale prescritta dal ripetuto articolo 7 del regolamento induce la presunzione *juris* che i mazzi chiusi non siano bollati, onde si hanno a considerare in contravvenzione per l'opportuno procedimento, e così pel sequestro e per le occorrenti verificazioni e perizie, previo il prescritto processo verbale.

« Ma la presunzione dovrà pur cedere in seguito alla realtà, se, sciolto l'involto che tien chiuso il mazzo delle carte da giuoco, si viene a riconoscere che il mazzo porti effettivamente l'impronta regolare del bollo legale, e che la contravvenzione non sussista. Il volere in tal caso sostenere tuttavia la contravvenzione per l'inadempiuta condizione dell'art. 7 del regolamento sarebbe un violare apertamente, con falsa interpretazione e senza alcuno scopo di giustizia e di utilità, l'art. 7, n° 1°, della legge, giusta cui, giova il ripeterlo, non può costituire contravvenzione che il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali. L'andare oltre, convertendo un mezzo di esecuzione e di facilitazione della legge, diretto a conciliare l'interesse della finanza coi riguardi dovuti alla libertà dell'industria e del commercio, in una nuova figura di contravvenzione, che il legislatore non ha neppure accennata, sarebbe davvero un voler far sorgere una questione d'incostituzionalità, che altramente non ha ragione d'essere ».

Conforme decise implicitamente la stessa Suprema Corte, con le sentenze 9 novembre 1881, ric. *Beghi* (3), e 12 febbraio 1885, ric. *P. M.* in causa *Fruden* (4).

(1) Regol. del 1874, art. 14.

(2) Reg. del 1874, art. 7.

(3) *Corte Suprema*, vol. v, pag. 891.

11. Terzo obbligo dei fabbricatori di carte da giuoco si è quello di assoggettarsi alle visite che le autorità di finanza hanno facoltà di fare in ogni tempo ai magazzini delle fabbriche, ispezionando con cura i registri. Ma questa facoltà degli uffici incaricati dell'esazione delle tasse sulle carte da giuoco, e degli altri funzionari di finanza, non può mai essere esercitata se non previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, da cui gli uffici e i funzionari dipendono.

Alle Intendenze di finanza è poi fatto obbligo di fare eseguire queste visite due volte all'anno, ed ognora che sorga dubbio di contravvenzione commessa (5).

Dinanzi alle innumerevoli frodi che la callidità umana escogita contro le leggi finanziarie in ispecie, era pure necessario, anche in materia di carte da giuoco, ordinare una continua e severa vigilanza sulle fabbriche, ma anche questo servizio di vigilanza dovrà regolarsi con norme di giustizia e d'ordine.

Quanto alle persone, che possono, debitamente autorizzate, incaricarsi di tali visite, è noto che non le sole autorità di finanza, propriamente dette, esercitano e possono esercitare questo servizio di vigilanza, cioè gli intendenti, gli ispettori, i ricevitori del registro e bollo, ma anche quegli ufficiali dell'ordine finanziario e politico cui sono per solito demandate funzioni di sorveglianza pur nei riguardi tributari, come le guardie doganali e forestali, i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza. Tutti questi incaricati potranno richiedere ai fabbricanti l'attestato della fatta dichiarazione all'autorità giudiziaria, potranno verificare se i fogli delle carte non sieno staccati prima che sia bollata la carta prescritta per ogni mazzo, potranno insomma accertare se i fabbricatori adempiano alle prescrizioni di legge.

Quanto al tempo, in cui i suddetti incaricati possono eseguire le visite loro, sebbene si sia detto più sopra che tali visite sono lecite in ogni tempo, s'intende questo riguardo alle varie epoche dell'anno, non già per ogni ora del giorno e della notte. Nella notte infatti, sì questa che ogni altra ispezione per intenti finanziari, pare doversi escludere, almeno senza l'intervento d'urgenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, ed ammettersi le visite solo nelle ore prefisse dall'art. 142 del cod. di proc. pen., vale a dire nelle ore del giorno.

Da ultimo, quanto ai luoghi da visitarsi, supposto che dagli agenti finanziari si voglia, anzi che ispezionare locali di fabbriche riconosciute, penetrare in case o stabilimenti diversi, per rilevare se vi si fabbrichino carte da giuoco senza permesso, dovrassi invocare l'intervento dell'autorità giudiziaria; e per ora non aggiungiamo altro.

12. Vediamo le contravvenzioni che possono contestarsi ai fabbricatori di carte da giuoco.

Una prima contravvenzione si avvera quando si ometta dal fabbricante di fare la debita dichiarazione all'autorità finanziaria del luogo.

Una seconda contravvenzione si avvera quando si ometta dal fabbricante di presentare le carte al bollo stabilito.

Una terza contravvenzione si avvera quando si ometta dal fabbricante di notificare all'autorità finanziaria la località della fabbrica e dei locali dipendenti, ed ogni successivo cambiamento di residenza.

Una quarta contravvenzione si avvera quando dal

(4) Id. vol. VII, pag. 83.

(5) L. del 1874, art. 10; Reg. del 1874, art. 16.

fabbricante si distacchino le carte componenti un giuoco prima che il fabbricante stesso possegga ed esibisca un numero di carte bollate, eguale a quello dei giuochi che possono formarsene, e quando si riuniscano le carte in mazzi, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita di bollo.

Tutte queste contravvenzioni sono punite con multa da 100 a 300 lire (1).

È poi nelle visite degli agenti finanziari alle fabbriche che d'ordinario si contestano tali contravvenzioni, formandone subito processo verbale.

Nel processo verbale di contravvenzione per mancata presentazione di carte da giuoco al bollo, dovranno indicarsi il nome ed il cognome del funzionario scopritore e del contravventore, il numero dei mazzi trovati senza il bollo prescritto, il luogo e la data della scoperta contravvenzione, e l'ammontare della tassa defraudata e delle pene pecuniarie incorse.

Il verbale sarà sottoscritto dal funzionario e dal contravventore, ed in caso che questi si rifiuti di sottoscriverlo, da due testimoni.

Al processo verbale saranno unite le carte scoperte in contravvenzione alla legge, le quali potranno però ritirarsi dal fabbricatore, depositando presso l'ufficio competente l'ammontare delle tasse di bollo, ed il *maximum* delle pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dall'autorità giudiziaria la decisione relativa.

In questo caso si farà constare nel verbale stesso del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si segneranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal verbale.

Nessun processo verbale sarà fatto, se il contravventore si presti a far sottoporre a tassa le carte in contravvenzione, ed a pagare il *minimum* della pena pecuniaria incorsa.

Ogni verbale di contravvenzione va poi trasmesso all'Intendenza di finanza, alla quale spetta di promuovere l'opportuno procedimento, e anche dopo iniziato tale procedimento, i fabbricanti contravventori sono ammessi al pagamento della tassa e del *minimum* della pena pecuniaria incorsa.

In tal caso, esibendosi al p. m. la prova dell'eseguito pagamento, il procedimento penale non ha corso ulteriore (2).

13. Contro una specie di inganni e di frodi assai più gravi che le semplici contravvenzioni, ha dovuto la legge premunirsi, cioè contro i riproduttori o contraffattori del bollo sulle carte da giuoco, e contro i falsificatori di punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, e quelli che di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati facciano scientemente uso.

Per questi delitti è sancita la pena del carcere, non minore di mesi sei ed estensibile a tre anni, ed insieme della multa estensibile a lire 500, coll'avvertenza inoltre che non si applica mai il minimo di queste pene quando il colpevole sia un fabbricante di carte da giuoco (3).

Col carcere da quattro mesi ad un anno e con multa fino a 500 lire è punito chi, essendosi procurati i veri punzoni o bolli, ne abbia fatta applicazione a danno dello Stato (4).

Coteste pene afflittive furono determinate contro i falsificatori del bollo, e contro coloro che fabbrichino carte da giuoco apponendovi il vero bollo a danno dello Stato, prendendo per norma le disposizioni analoghe contenute negli articoli 56, 57 e 58 della vigente legge sulle tasse di bollo per gli atti e documenti e solo introducendo un numero maggiore di distinzioni riguardo alla varia gravità dei reati, per meglio graduarvi le pene.

Soltanto per la misura della pena si volle all'eccessivo rigore della legge sul bollo preferire la giusta mitezza a cui s'informano le analoghe disposizioni del progetto di nuovo codice penale, la cui attuazione, da sì gran tempo invocata, è oramai prossima.

Frattanto, in rapporto sempre alle analoghe disposizioni della legge sul bollo degli atti, disposizioni già dottamente interpretate dalla patria giurisprudenza, può ammettersi che la pena comminata sia applicabile tanto a chi fabbrica carte da giuoco col bollo falso, quanto a chi fabbrica le carte stesse alterando il bollo genuino per dargli apparenza di un valore superiore al reale. E la prova della falsità e contraffazione dei bolli sulle carte da giuoco sarà anzitutto ottenibile mediante regolare perizia eseguita dall'officina governativa di carte-valori di Torino, od anche, in caso di bollo a calendario contraffatto, da un ricevitore del registro e bollo.

14-*C*) Non solo il fabbricante, ma anche il semplice venditore di carte da giuoco è obbligato anzitutto a farne espressa dichiarazione all'autorità di finanza nei modi che già dicemmo, e quindi ad assoggettarsi alla visita che l'autorità stessa intenda di fare ai suoi magazzini.

Vediamo ora le contravvenzioni che più direttamente si riferiscono allo smercio delle carte da giuoco, oltre quelle già dette riguardanti anche la fabbricazione, cioè l'omissione della dichiarazione prescritta e l'omissione della notifica all'autorità finanziaria dei successivi cambiamenti degli spacci di vendita.

Una prima contravvenzione avverandosi pel semplice possesso di mazzi di carte da giuoco non bollati, constatato nei modi legali, di questa contravvenzione sarà passibile adunque anche ogni commerciante detentore di carte senza bollo, il quale ne faccia illecita vendita od anche semplicemente le esponga al pubblico affine di venderle (5).

Tale contravvenzione è punita con multa da 25 a 100 lire, e, se accertata appunto a carico di un commerciante di carte da giuoco, con multa da 100 a 400 lire, aggiunta sempre la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione (6).

Una seconda contravvenzione si avvera per la circolazione, nello Stato, di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura.

Tale contravvenzione è punita con multa da lire 100 a 400, ed al pagamento sono solidamente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico sia rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto (7).

---

(1) L. del 1874, art. 9; L. del 1879, art. 3, 4.

(2) L. del 1874, art. 17-10.

(3) L. del 1879, art. 5. — Anteriormente alla pubblicazione della legge del 1879 la Cassaz. di Torino, 23 gennaio stesso anno, *Rissone* (*Giur. dei Trib.*, vol. VIII, pag. 187), decise che, nel caso, dovesse applicarsi l'art. 337 c. p.

(4) L. del 1879, art. 6.

(5) V. Cassaz. di Firenze, 21 marzo 1874 (*Riv. Pen.*, 1ª Serie, vol. I, pag. 83).

(6) L. del 1874, art. 7, nº 1º, e art. 8.

(7) L. del 1874, art. 7, nº 2º, e art. 8.

Una terza contravvenzione si avvera per il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione, o per la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

Questa bolletta di circolazione può essere rilasciata da qualsiasi ufficio doganale o di privativa, ed è valida unicamente pel tempo fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.

Tale contravvenzione è pure punita con multa fra le lire 100 e 400 nei modi suddetti (1).

Una quarta contravvenzione si avvera quando, essendosi messo fuori d'uso un bollo, si ometta di fare nuovamente bollare le carte da giuoco entro il termine fissato, e si pongano in vendita le carte stesse col solo bollo fuori d'uso, pel quale esse sono ritenute come non bollate.

E ritenendosi appunto le carte così provviste del solo bollo scaduto siccome non bollate, cadranno i rivenditori di esse sotto la sanzione dell'art. 9 della legge 1874, venendo puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire (2).

15. Si disse cadersi in contravvenzione ogni volta che si faccia smercio od anche semplicemente si abbia il possesso di mazzi di carte senza bollo, ma tale contravvenzione sussiste evidentemente se anche sia uno soltanto il mazzo sprovvisto di bollo, poichè questo fatto solo, indipendentemente dal numero dei mazzi venduti, trovati e sequestrati, costituisce la mancanza del bollo prevista e punita dalla legge (3).

Che se anche al mazzo manchino una o più carte, non cessa per questo il mazzo ad uso di giuoco di essere tale, e quindi di offrire argomento di contravvenzione se in esso faccia difetto il bollo prescritto, come si è detto anche per la fabbricazione.

E nemmeno resta la contravvenzione esclusa pel fatto che il mazzo si componga di carte già logore e vecchie, ed usate per giuochi di semplice passatempo, poichè basta il solo possesso di carte senza bollo, qualunque esse siano, a costituire contravvenzione (4).

Ogni commercio adunque di carte senza bollo, sia pure larvato sotto qualunque pretesto, è rigorosamente vietato, ed in tale divieto, e nella corrispondente sanzione penale, è compresa anche la introduzione della carta da giuoco bollata di un mazzo già usato in altro mazzo di carte nuove, ovvero l'applicazione del bollo di una carta usata sopra una carta nuova (5). Disposizione questa opportunissima, in quanto prevede una facile frode con cui il bollo di un solo mazzo può farsi servire successivamente per due, per tre e per maggior numero di mazzi di carte da giuoco.

Qualunque mazzo di carte nuove pertanto che fosse messo in commercio con l'asso bollato di un mazzo già usato, o recando sul nuovo asso il bollo di un asso vecchio, cadrebbe senz'altro in contravvenzione (6).

16. Le carte da giuoco di estera provenienza sono spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove i mazzi sono bollati in una carta determinata, secondo già si disse, e quindi consegnati al committente contro pagamento delle tasse fissate di 30 o di 50 centesimi per ogni mazzo (7).

Le leggi sul bollo delle carte da giuoco colpiscono ogni mazzo di carte che venga usato nel regno, e quindi non fanno distinzione agli effetti della tassa fra carte fabbricate nel regno e carte fabbricate all'estero.

Quindi le carte fabbricate all'estero, di cui si voglia far commercio in Italia, debbono presentarsi alla dogana di confine più vicina di primo ordine, o della prima o seconda classe del secondo ordine.

All'atto della presentazione devesi dichiarare per iscritto il luogo di destinazione e l'ufficio del bollo competente per la bollazione e pel pagamento della tassa, aggiungendo al solito l'indicazione della data di presentazione e del numero dei fogli presentati.

La dogana accompagna le carte con bolletta di cauzione all'ufficio del bollo designato dal presentatore, osservate le prescrizioni del regolamento doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, prescrizioni dettate dal Regolamento doganale 11 settembre 1862, agli articoli 28, 29 e 31, e dalle istruzioni doganali in data 8 novembre 1868, all'articolo 16 e seguenti.

L'ufficio del bollo, al quale siano presentate le carte di estera provenienza, dopo di avere riconosciuto che le quantità e qualità delle carte corrispondono all'indicazione della bolletta doganale, e dopo aver applicato il bollo e riscossa la tassa, consegna al richiedente un certificato di scarico in conformità al numero dei mazzi di carte riconosciuto.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana, che emise la bolletta di cauzione, dà diritto alla restituzione del deposito od allo scioglimento della cauzione di conformità alle risultanze del certificato emesso.

La cauzione è svincolata dalla dogana che l'ha accettata (8).

Per le carte da giuoco provenienti dall'estero in pacchi postali, la normale 28 febbraio 1882 del Ministero delle finanze stabilisce che a cura dell'ufficio postale di confine vengano spedite alla Direzione provinciale delle poste del luogo di destinazione, che le presenterà al locale ufficio del bollo, il quale alla sua volta trasmetterà le sole carte destinate a ricevere l'impronta del bollo all'ufficio di controllo dell'officina carte-valori, e, avutele di ritorno, le restituirà alla Direzione delle poste, facendole pagare l'importo delle tasse dovute.

Intanto le carte provenienti dall'estero, per essere bollate, dovranno separarsi le une dalle altre ed essere stampate od impresse su cartoncino levigato e dovranno in genere seguirsi le prescrizioni, da noi già accennate, di cui agli articoli 3-7 del Regolamento 1879.

Le carte da giuoco così fabbricate all'estero e poscia

(1) L. del 1874, art. 7, n. 3, e art. 8.

(2) R. decreto, 2 novembre 1882, art. 1.

(3) V. Cassaz. di Roma, 31 marzo 1879, *Girgenti* (*Corte Sup.*, vol. IV, pag. 374); 28 maggio 1879, *Piombo* (*Id.* id., pag. 465); 30 maggio 1883, *Puccio* (*Id.*, vol. VIII, pag. 644).

(4) " Invero, prima di diventare vecchie, luride, logore, le carte da giuoco dovettero ben essere nuove di taglio e perfettamente servibili. Quindi l'obbligo del bollo tanto più sussiste quanto è più lungo l'uso che se ne è fatto. Si giuochi d'altronde per interesse o per semplice passatempo, ai fini della legge il giuoco non muta nè natura nè aspetto. E i mazzi delle carte sono sempre in contravvenzione " (Cassaz. di Roma, 6 ottobre 1880, *P. M.*).

(5) L. del 1879, art. 2.

(6) Il funzionario di finanza, che riceve le carte per la bollatura e riscuote la tassa, ossia il ricevitore del bollo, e gli impiegati dell'officina carte-valori incaricati dell'applicazione del bollo alle carte da giuoco, i quali d'accordo si valessero di carte bollate già usate per darle ai richiedenti la bollazione, non commetterebbero una truffa a termini del codice penale, ma una semplice contravvenzione alla legge speciale sulle carte da giuoco (*Boll. giur. amm.*, VI, pag. 76).

(7) L. del 1874, art. 4.

(8) Reg. del 1874, art. 11 e 12.

importate nel regno pel semplice loro transito ad altro Stato estero sono soggette alle disposizioni del regolamento doganale precitato, 11 settembre 1862, agli articoli 33 e 34, e delle istruzioni ministeriali predette 8 novembre 1868, all'art. 42 e seguenti (1).

A senso poi dei preliminari dell'antica tariffa doganale del 1859 (art. 44) le merci di transito erano esenti da ogni diritto, salvo i sali e tabacchi, e salvo i tarocchi e le altre carte da giuoco, dovendosi pagare per ogni mazzo di tarocchi 10 centesimi e 5 per ogni mazzo di carte in transito. Ma questa disposizione, contraria ad ogni equo principio di libertà commerciale, fu abrogata dal r° decreto 23 ottobre 1862.

Esiste dunque contravvenzione soltanto, come si disse, quando si faccia commercio nello Stato di carte da giuoco estere, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, purchè essi non sieno accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio di bollo per la necessaria bollatura.

17. Le carte da giuoco fabbricate invece in Italia, ma destinate all'estero, perchè appunto non sono da usarsi nel regno, vanno esenti da tassa.

A garanzia però dell'Amministrazione delle Finanze contro le frodi dei commercianti disonesti tali carte debbono essere sempre trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta speciale di ogni giuoco recante il nome del fabbricatore è segnata con un bollo gratuito, che porta incisa una testa raffigurante *Mercurio* col berretto alato in campo lineato, circondata dalla leggenda *Regno d'Italia* e dalla indicazione *per l'estero* stampata con inchiostro rosso-geranio (2).

La presentazione delle carte all'ufficio di bollo del distretto, perchè sian munite del bollo gratuito per essere destinate all'estero, avviene nei modi ordinari prescritti superiormente accennati.

Però la domanda per la bollatura gratuita di queste carte da giuoco dev'essere fatta per iscritto e portare l'indicazione del nome e del cognome del richiedente, del numero di carte da bollarsi, dell'ufficio presso cui deve applicarsi il bollo, e infine la data e la sottoscrizione del richiedente o d'un suo mandatario.

Entro il termine di tre mesi da tale bollatura dovranno i richiedenti giustificare all'ufficio del bollo, mediante certificato rilasciato da un ufficio doganale di confine, di avere effettivamente esportate dallo Stato le carte bollate col bollo gratuito e destinate al commercio estero.

Il certificato (rilasciato dall'ufficio doganale di confine senza spese, dopo verificato il numero dei mazzi di carte da esportarsi) conterrà l'indicazione del nome e cognome del fabbricante che spedisce, del luogo della fabbricazione, del numero dei mazzi che si esportano e la data della seguìta esportazione.

Ove non si presenti all'ufficio di bollo cotesto certificato, il ricevitore promuoverà gli atti necessarii per la esazione della non percetta tassa di bollo nei modi prescritti per la riscossione delle tasse di registro, di cui alla legge 13 settembre 1874, art. 131 e segg., cioè col mezzo dell'ingiunzione (3).

Sullo stesso bollettario poi, in cui i ricevitori del bollo registrano le riscossioni delle tasse pagate sulle carte da giuoco, van pure notati i bolli gratuiti impressi sulle carte bollate per lo smercio all'estero, contrapponendo a tempo debito a ciascuna partita l'indicazione del certificato di cui sopra, rilasciato dall'ufficio doganale di confine (4).

Provvidamente dunque la legge dichiarò in contravvenzione lo smercio nello Stato o la semplice circolazione e il possesso fuori delle fabbriche di mazzi di carte da giuoco bollati per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

18. Il r° decreto 2 novembre 1882, in virtù della facoltà accordata dall'art. 8 della legge 29 giugno 1879, modificando i distintivi del bollo sulle carte da giuoco, dovette determinare speciali norme per la nuova bollazione, e quindi anco dichiarare in contravvenzione chi trascurasse di fare nuovamente bollare le carte da giuoco e vendesse le carte stesse col solo bollo fuori d'uso, pel quale esse si riterrebbero come non bollate.

Dal 1° gennaio 1883 fu posto fuori d'uso il vecchio bollo *a pagamento*, sostituendovi il nuovo, di cui indicammo già i distintivi.

Entro il primo semestre dell'anno stesso 1883 dovevano essere bollate, senza spesa del possessore, le carte da giuoco già sottoposte al bollo fuori d'uso, ed il Ministero delle finanze, con successive normali 10 febbraio, 12 luglio e 23 dicembre 1883 (5), avvertiva le Intendenze di finanza di fare rigorosamente ed esattamente osservare le relative prescrizioni.

La richiesta per l'applicazione del nuovo bollo alle carte già munite del bollo posto fuori d'uso facevasi dai commercianti ed esercenti in genere per iscritto ad uno qualunque degli uffici del bollo incaricati del relativo servizio, e tale richiesta, al solito, doveva essere munita di data e sottoscritta dal possessore delle carte o dall'esibente suo incaricato, e contenere il nome, cognome e domicilio del richiedente la bollazione ed il numero e la qualità delle carte da ribollarsi.

Alla richiesta da rimanere in uffizio si univano le carte già bollate da sottoporsi al nuovo bollo, chiuse in un involto non sigillato, sopra il quale si riportava in chiaro ed intelligibile modo il nome, cognome e domicilio del richiedente e la data della richiesta.

Si stabilì pure che, quando le carte munite del vecchio bollo non presentassero spazio sufficiente per ricevere l'impressione del bollo nuovo, dovesse unirsi ad esse, nel medesimo involto, per essere bollata, una seconda carta del mazzo, cioè, per le carte a punti e figure con fiori, picche, cuori e quadri, l'asso di quadri, per le carte a punti e figure con danari, coppe, spade e bastoni, il quattro di danari, e per le carte destinate al giuoco detto del *cucco*, la seconda carta non bollata che porta il n. 15, e che rappresenta un gufo ossia il *cucco*.

Le carte si ribollavano poi a mezzo dell'officina cartevalori in Torino, la quale, nel caso di apposizione del nuovo bollo alla seconda carta del mazzo più sopra designata, annullava pure il bollo recato dalla carta prima del mazzo con una sbarra portante la parola *annullato* (6).

Tali le disposizioni principali osservate pel caso di ribollazione generale delle carte soggette al bollo a pagamento, ribollazione che oggi potrebbe di nuovo ordinarsi per decreto reale, a tenore della succitata facoltà di cui all'art. 8 della legge 1879.

19. Allorchè con la legge 1879 suddetta si vollero determinare e distinguere nettamente le varie specie di

(1) Reg. del 1874, art. 13.

(2) L. del 1874, art. 5; Reg. del 1879, art. 2; — Circolare del Ministero dell'interno, 1° maggio 1865.

(3) Reg. del 1874, art. 8-10.

(4) Reg. del 1874, art. 14.

(5) V. *Boll. dem.*, IX, serie 2ª, pag. 165, 837 e 1294

(6) R. decreto, 2 novembre 1882, art. 1-5.

contraffazioni del bollo delle carte da giuoco, il prudente legislatore non si rimase contento a minacciare apposite pene ai veri e propri contraffattori, ma volle adeguatamente punito ognuno che si desse al commercio di carte con bollo contraffatto.

Pertanto la pena del carcere non minore di mesi sei ed estensibile ad anni tre e della multa estensibile a lire 500, pena comminata ai riproduttori o contraffattori del bollo sulle carte da giuoco, fu estesa anzi tutto a chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avesse procurato l'introduzione nel regno o la vendita di carte munite di bollo falso.

A quelli poi che avessero bensì introdotte nel regno le carte con bollo falso, oppure procuratane la vendita, ma senza concerti coi falsari, concerti anteriori alla falsificazione, la legge commina la pena del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500.

E da ultimo colui, che, avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le abbia vendute dopo riconosciutone il vizio, è punito con multa estensibile fino alle 500 lire, e sempre coll'avvertenza generale, qui pure, del non potere applicarsi mai il minimo delle anzidette pene quando il colpevole sia commerciante di carte da giuoco (1).

Col carcere estensibile ad un anno, e colla multa estensibile a lire 500, è punito chi abbia scientemente ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a falsificarli.

Con multa estensibile a lire 1000 è punito chi abbia fatto acquisto di carte munite di bollo falsificato (2).

Si è dunque distinto il reato di falsificazione del bollo e dello sciente uso di esso (reato a cui si è da noi accennato riguardo alla fabbricazione delle carte da giuoco), da quello dello smercio sciente di carte da giuoco con bollo falso, e da quello dell'acquisto sciente di carte con bollo falsificato, cui ora si accenna, non che dall'altro ancora al quale accenneremo in seguito, dello sciente uso di carte parimenti con bollo falso. Anzi, quanto allo smercio considerato come reato, è segnata qui un'ulteriore distinzione tra la correità, la complicità ed il caso di chi, avendo acquistato in buona fede carte da giuoco con bollo falsificato, le vende dopo riconosciutone il difetto (3).

È poi evidente in vero che, quando anche la vendita avvenga in piena buona fede, in seguito all'anteriore acquisto di carte munite di bollo in apparenza genuino, non può ammettersi allora nel venditore alcuna responsabilità di reato.

20-*D*) La legge punisce l'uso o la semplice detenzione di carte da giuoco senza bollo e di carte da giuoco munite di bollo falso.

Vediamo intanto le contravvenzioni che appunto consistono nell'uso di carte da giuoco senza bollo.

Dichiarato per legge contravvenzione il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali, cotesta contravvenzione, punibile in genere con multa da lire 25 a 100, se venga accertata a carico di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, è punita invece con multa da 100 a 400 lire (4).

Qualora poi colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, sono solidamente tenuti al pagamento della multa suddetta quelli che abbiano fatto uso delle carte ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sia stata accertata la contravvenzione, colla perdita sempre delle carte da giuoco cadute in contravvenzione (5).

D'altro canto, allorchè fu posto fuori d'uso il bollo sulle carte da giuoco, di che nella legge 1879, si stabilì che le carte già sottoposte al bollo fuori d'uso dovessero ribollarsi, senza spesa del possessore, entro il primo semestre dell'anno 1880, secondo noi già riferimmo.

Ora, decorso detto termine, le carte da giuoco poste in vendita, o che si trovassero *presso pubblici esercenti* col solo bollo fuori d'uso, erano appunto considerate come non bollate, e quindi soggette a contravvenzione. Dopo altri sei mesi eran pure considerate prive di bollo, e dichiarate in contravvenzione, le carte da giuoco munite solamente del bollo fuori d'uso *da chiunque possedute* (6).

La legge, dunque, considera contravvenzione l'uso di carte da giuoco non debitamente bollate in luogo pubblico, e dichiara solidalmente responsabili coloro che abbiano fatto uso delle carte ed il conduttore del pubblico esercizio in cui si verifichi l'uso stesso di tali carte vietate. E la Cassazione di Roma ha deciso doversi ritenere conduttore o esercente, e perciò responsabile della contravvenzione, quegli al cui nome l'esercizio è intestato, comunque in fatto sia condotto da tutt'altra persona (7).

Anche il semplice rinvenimento in tali esercizi pubblici di carte sfornite di bollo, facendo presumere che vi si tengano a comodo degli avventori e che se ne sia fatto uso, costituisce contravvenzione (8). Nè questa presunzione vien meno perchè nel mazzo per avventura trovata si sia, per completarlo, una carta con copertina diversa dalle altre, perocchè tale cura avuta di completare così il mazzo stesso è anzi una prova ulteriore dell'uso apertamente fattone dai giuocatori.

La multa, dicemmo, va applicata *solidalmente* all'esercente del caffè od altro luogo di giuoco, ed ai *giuocatori;* se dunque l'esercente stesso, od uno dei singoli giuocatori (giuocatori in quanto l'uso di carte *da giuoco* non può essere che il *giuoco* stesso) si presti a pagare la multa, gli altri ne sono rilevati. Dei pari la multa non va tante volte applicata quanti sono i mazzi di carte in sequestro per una contravvenzione accertata con unico verbale. Così facendo, s'andrebbe contro il disposto non solo della legge, ma contro ogni buon principio di giustizia: un unico fatto, contestato con unico verbale, e punito per unica causa, il difetto di bollo legale, non può mai dar luogo a molteplici contravvenzioni, potendo il maggiore o minor numero di mazzi caduti in confisca influire solo eventualmente a fare aumentare la multa entro i confini del *minimum* e del *maximum* fissati dalla legge, e nulla più. In questo senso, presso a poco, suona anche la risoluzione ministeriale del 15 luglio 1865. E parimenti in questo senso la Cassazione di Roma de-

(1) L. del 1879, art. 5.

(2) L. del 1879, art. 7.

(3) V. anche l'art. 6 del R. decreto 2 novembre 1882.

(4) In base però alla vecchia legge 21 settembre 1862 fu deciso che gli esercenti pubblici stabilimenti non potevano punirsi per la semplice ritenzione delle carte da gioco non bollate, ma soltanto pel loro uso (Cassaz. di Palermo, 2 dicembre 1872, *P. M.* c. *Bandasso: Annali*, 1873, pag. 123; Cassaz. di Torino, 12 agosto 1872, *Bivina: Annali*, 1872, pag. 256; 9 luglio 1874, *Pavesi: Riv. Pen.*, 1ª Serie, vol. I, pag. 199).

(5) L. del 1874, art. 8; L. del 1879, art. 2.

(6) R. decreto, 2 novembre 1882, art. 1.

(7) Sent. 26 marzo 1879, *Marini* (*Corte Supr.*, vol. II, pag. 296).

(8) Cassaz. di Roma, 18 luglio 1859, *Coppola* (*Corte Supr.*, vol. III, pag. 545); 4 gennaio 1884, *D'Angelo* (*Id.*, vol. IX, pag. 23); 26 gennaio 1885, *Giardina* (*Id.*, vol. X, pag. 55).

cise che il fatto di essersi rinvenuti in un pubblico esercizio più individui a giocare in separati tavolini con distinti mazzi di carte non bollate non può dar luogo a carico dell' esercente che a una sola contravvenzione (1).

Per quanto, d'altra parte, la multa in discorso debba pagarsi solidariamente dal pubblico esercente che permette il giuoco con carte non bollate nel suo negozio e dai semplici giuocatori che ne fanno uso, a ragione la Corte di cassazione di Roma ritenne conforme alla legge la distinzione che si faccia fra il primo e i secondi riguardo alla penalità, condannando il primo a multa maggiore, e d'assai, che i secondi, però colla responsabilità solidale a carico del primo per il pagamento della somma complessiva delle due multe (2).

In ogni modo nella contravvenzione dell'uso di carte da giuoco senza bollo è compresa di necessità quella subordinata del possesso delle carte medesime, secondo il parere della stessa Cassazione (3).

21. Nel reato di uso sciente di carte munite di falso bollo distinguesi se l'uso avvenne in luogo di pubblico ritrovo o no. Nel primo caso, la pena è della multa estensibile a lire 1000; nel secondo caso, la multa è estensibile a sole lire 500 (4).

Anche questa è distinzione opportuna in ordine alla diversa gravità del reato.

22-*E*) Detto così delle varie specie di contravvenzioni, occorre, sulla scorta della giurisprudenza, formolare alcuni principii che tutte le riguardano.

Affinchè si pronunci sentenza di condanna in materia di contravvenzioni, siano esse d'indole finanziaria o no, è sufficiente che esista un atto esterno, positivo o negativo, con cui s' infranga un precetto legislativo emanato nel pubblico interesse. Ogni altra ricerca intorno all'esistenza o meno nell'agente della precisa intenzione di violare la legge è superflua; basta il fatto materiale, *dolus est in re ipsa;* e quindi nemmeno può essere tenuto calcolo, come di scusa efficace, dell' ignoranza della legge per parte del fabbricante di carte da giuoco, oppure della sua buona fede (5), nè possono a lui applicarsi le circostanze attenuanti, le quali vanno soltanto considerate nei casi di reati contemplati dal codice penale, quando la legge speciale non disponga espressamente il contrario (6).

Ma il contravventore ha pur sempre diritto che tengasi conto della sua età e del suo stato di mente, secondo la concorde giurisprudenza (7).

Invero, dinanzi al fatto generale e costante del successivo e diverso sviluppo nell'uomo delle facoltà psichiche e intellettive, non possono farsi distinzioni tra codice penale e leggi speciali. Ogni legge, pertanto, implicitamente sanziona nel giudice l'obbligo imprescindibile di occuparsi anzitutto dell'età del trasgressore, e quindi sono in ogni caso applicabili gli articoli 88-91 del codice penale comune, come d'altra parte, per somiglianti ragioni, son pure applicabili in genere gli articoli 92-95 del codice stesso circa il grado di responsabilità dei sordo-muti, degli imbecilli e dei pazzi.

23. Quanto alla prova, dicemmo già che l'accertamento delle contravvenzioni è demandato agli agenti finanziari ed anche agli ufficiali di polizia giudiziaria entro la sfera delle proprie attribuzioni, ma per le carte da giuoco spedite dai fabbricanti per pacco postale e scoperte senza bollo le contravvenzioni sono rilevate dagli ufficiali di posta (8).

Del resto, base precipua d'ogni procedimento per contravvenzioni commesse da fabbricanti di carte da giuoco, siccome per contravvenzione alle altre disposizioni in materia, o alle varie leggi finanziarie ed a molte leggi speciali, è sempre il verbale stesso di contravvenzione, a favore del quale esiste la presunzione giuridica di piena verità fino a prova contraria.

Non già che per questo si vincoli la libera coscienza del giudice, o si escludano le prove contro la verità intrinseca ed estrinseca del verbale, ma solo si segna la base di pronuncia del giudice, il quale, in caso diverso, di rado e con molta difficoltà troverebbe la prova del reato.

Perchè poi si possa legittimamente concedere questa gran forza probatoria ai verbali degli agenti finanziari fa d'uopo che essi agenti attestino circostanze di fatto chiarite *de visu et auditu*, non certo soltanto apprese da terze persone, o desunte da semplici indizi remoti.

Quando invece si trovino nei verbali accennati, e malamente, soltanto fatti inconcludenti, o manchino le firme del contravventore e dei testimoni, o non siansi sequestrate le carte da giuoco sprovviste di bollo senza addurne bastanti ragioni d'impossibilità, o in altra guisa i verbali appaiano dubbi ed irregolari, dovranno i giudici udire al dibattimento gli agenti verbalizzanti, dovranno ricorrere anche a prove diverse e ulteriori desunte da testimonianze e perizie ed ispezioni locali, affine di farsi esatta idea del fatto, e dedurne con piena giustizia l' interna convinzione di reità o d'innocenza degli imputati.

Alla irregolarità del verbale si può supplire con altri mezzi di prova, e segnatamente con le dichiarazioni dei testimoni da escutersi alla pubblica udienza (9).

Come pure alla irregolarità della perizia, quando di perizia vi sia stato d'uopo, può ovviarsi con altri elementi di prova, come sarebbero le deposizioni giurate dei verbalizzanti sentiti alla pubblica udienza (10).

Quando di perizie vi sia stato d'uopo, abbiamo detto, ed ora soggiungiamo che d'uopo ve n'è quando si sollevino dei dubbi sull'identità delle carte sequestrate, sulla natura vera o falsa del bollo, ecc. (11). E qui, trattandosi di porre in sodo, mediante perizie, la falsità o contraffazione del bollo, ricorre alla mente l'applicabilità dell'art. 709 p. p., mercè cui è prescritto che, nell'istruzione per reati di falsa moneta, di falsi punzoni o bolli del Governo, la verificazione si farà per mezzo d' impiegati

(1) Sent. 3 gennaio 1878, *P. M.* c. *Schita* (*Riv. Pen.*, 1ª serie, vol. IX, pag. 192).

(2) Sent. 7 gennaio 1878 (*Corte Supr.*, vol. III, pag. 363).

(3) Sent. 12 novembre 1879, *Berta* (*Corte Supr.*, IV, 724).

(4) Leg. del 1879, art. 7.

(5) Cassaz. di Roma, 21 novembre 1879, *Puponazza* (*Corte Supr.*, vol. IV, pag. 784); 19 maggio 1880, *Virgilio* (*Id.*, vol. V, pag. 774); 12 febbraio 1883, *P. M.* c. *Truden* (*Id.*, vol. VIII, pag. 93); 7 aprile 1884, *Gambino* (*Riv. Pen.*, 1ª serie, vol. XX, pag. 433 e Nota ivi); 11 marzo 1885, *Esposito* (*Corte Supr.*, vol. X, pag. 759).

(6) V. Cassaz. di Roma, 20 dicembre 1877, *P. M.* c. *Di Ruggiero* (*Riv. Pen.*, 1ª serie, vol. VIII, pag. 120); 21 ottobre 1885, *Migliaccio* (*Corte Supr.*, vol. X, pag. 791); 16 dicembre 1885, *P. M.* c. *Marchioni e Paglialungo* (*Id.*, id., pag. 965).

(7) V. Cassaz. di Roma, 3 gennaio 1878, *P. M.* c. *Schita* (*Riv. Pen.*, 1ª Serie, vol. IX, pag. 192); 15 febbraio 1884, *Conso* (*Id.*, id., pag. 394).

(8) Cass. di Roma, 26 gennaio 1885, *Giardina* (*Corte Supr.*, vol. X, pag. 55).

(9) Normale 10 maggio 1884 del Ministero delle Finanze.

(10) Cass. di Roma, 26 marzo 1884, *Bonelli* (*Corte Supr.*, vol. IX, pag. 320).

(11) Cass. di Roma, 7 aprile 1884, *Gambino* (*Riv. Pen.*, 1ª serie, vol. XX, pag. 433).

delle regie zecche a ciò destinati, a meno che si tratti di verificazione che possa farsi per mezzo di altri periti. Locchè è rimesso al prudente arbitrio del giudice (1). Del rimanente anche un ricevitore del registro può essere assunto a perito invece d'un impiegato delle zecche (2).

È risaputo poi che i delegati finanziari, i quali contestano una contravvenzione, hanno diritto alla compartecipazione a titolo di premio ai due terzi della multa inflitta. Ora, dovranno essi sentirsi in giudizio con giuramento, o senza, quali parti interessate in causa? Per vero vi ha incerta giurisprudenza in materia, ma il fatto della eventuale compartecipazione ai due terzi della multa non basta, secondo noi, a far credere testimoni sospetti gli agenti finanziari a confronto del fabbricante di carte contravventore, gli agenti finanziari le cui dichiarazioni appunto costituiscono il fondamento unico di cotesti giudizi, e quindi crediamo che debbano pur essi sentirsi con giuramento (3).

D'altra parte l'articolo 289 del codice di procedura penale stabilisce che i *denuncianti* ed i *querelanti*, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, non possano, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvochè ad istanza dell'imputato; ma invero gli agenti di finanza, per quanto interessati nel loro *rapporto* o *verbale*, non hanno le dette qualità, e quindi non cadono sotto il disposto di tale articolo.

Accertata così la contravvenzione, steso il verbale e trasmesso all'Intendenza di finanza, ad essa spetta di promuovere l'opportuno procedimento penale, mediante denuncia, dopo la quale non è necessario che l'amministrazione finanziaria comparisca rappresentata in giudizio, oppure si costituisca parte civile, essendo le contravvenzioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco d'azione pubblica.

24. I giudizi per tutte le contravvenzioni alle leggi sulle carte da giuoco, sono di esclusiva competenza del Tribunale correzionale, nella cui giurisdizione sia stata contestata la trasgressione, ed il procedimento è iniziato dal giudice istruttore secondo le forme della procedura comune.

Di esclusiva competenza, dicemmo, del Tribunale correzionale, e su questo è ormai concorde la nostra giurisprudenza (4); ed infatti, poichè questa specie di gravi ed importanti contravvenzioni finanziarie non è in alcun modo compresa nella ristretta e ben determinata cerchia delle competenze pretoriali, essa dunque dovrà certamente appartenere per ragione di materia, e come ogni altra specie di contravvenzione alle leggi speciali sulle tasse di bollo (5), alla più larga e comprensiva competenza dei Tribunali correzionali, ai quali è demandata appunto la conoscenza di tutti quei reati che non sono specialmente deferiti alle Assise od ai pretori.

Così essendo, e la disposizione dell'art. 44 della legge 13 settembre 1874 sottraendo in modo assoluto alle regole della competenza ordinaria la materia speciale delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo, per deferirla esclusivamente al Tribunale come ad un ordine di competenza pure speciale, diviene evidente per noi non potersi ammettere in materia la facoltà del rinvio al pretore, che gli articoli 252 e 257 del codice di proc. penale accordano in date circostanze alla Camera di consiglio ed al giudice istruttore (6). Non sarà mai lecito quindi ai detti magistrati di rinvio, per qualsivoglia circostanza che attenui la responsabilità del contravventore, l'investire il pretore di una giurisdizione che per espressa volontà della legge è serbata ognora al Tribunale.

25. Le sentenze di condanna per contravvenzioni previste dalle leggi sulle carte da giuoco sono inappellabili, tranne il caso di recidiva, quando la multa può ascendere oltre le 600 lire (7).

Sono pure inappellabili, a sensi del suddetto articolo, le sentenze che, pur riconosciuta sussistente la contravvenzione, abbiano pronunciato non farsi luogo a procedere, in applicazione del beneficio dell'amnistia, anche se il contravventore sia stato condannato alle spese processuali ed al risarcimento dei danni (8).

Contro le sentenze di condanna è però ammesso il rimedio del ricorso alla Corte di cassazione di Roma; ricorso non ammissibile invece contro l'ordinanza della Corte d'appello, la quale respinga la domanda per restituzione di carte da giuoco sequestrate (9).

26. La riscossione delle pene pecuniarie è intanto affidata ai ricevitori del registro e bollo, secondo gli articoli 5 e 8 della legge 26 gennaio 1865. Cotesti ufficiali, in difetto di pagamento, procedono all'esecuzione mobiliare od immobiliare secondo le ordinarie regole del codice di procedura civile per la esecuzione delle sentenze civili.

D'altra parte anche queste pene pecuniarie inflitte ai contravventori son sempre commutabili nella pena del carcere, a norma del codice penale comune, purchè sia provata nei modi di ragione lo stato d'insolvibilità del debitore della multa.

Il computo delle giornate del carcere sussidiario si fa, come è noto, secondo l'art. 67 cod. pen., cioè calcolando un giorno di carcere per ogni 4 lire di multa, purchè non si ecceda il termine di due anni.

27. L'azione penale riguardo ai contravventori alle leggi sul bollo delle carte da giuoco, in difetto di espressa disposizione di tali leggi, si estingue per prescrizione col decorso del termine fissato dal codice penale per la prescrizione dei reati ai quali siano comminate pene eguali a quelle portate dalle suddette leggi speciali.

Quindi, se la contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco è punibile con pena correzionale, l'azione penale si prescrive in cinque anni dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo dall'ultimo atto del medesimo. Se la contravvenzione è punibile con pena di polizia, l'azione penale si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Così per la prescrizione della condanna, se avvenne sentenza di condanna per detta contravvenzione a pena correzionale, la prescrizione si compie col trascorso di dieci anni dal giorno della condanna medesima; se avvenne sentenza di condanna a semplice pena di polizia, la prescrizione si compie col decorso di soli due anni.

---

(1) Cass. di Roma, 2 marzo 1881, *Cordi* (*Corte Supr.*, vol. VI, pag. 244.

(2) Cass. di Roma, 14 dicembre 1883, *Sandini* (*Corte Supr.*, vol. VIII, pag. 985).

(3) Cassaz. di Roma, 7 aprile 1884 (*Corte Supr.*, vol. IX, pag. 434.

(4) V. Cassaz. di Roma, 24 luglio 1882, *Ponti* (*Corte Supr.*, vol. VII, pag. 619); 19 febbraio 1883, *P. M.* c. *Tentella* (*Id.*, vol. VIII, pag. 1060); 23 aprile 1884, *Tallarico* (*Id.*, vol. IX, pag. 470).

(5) Art. 44 della legge 13 settembre 1874.

(6) V. cit. sent. 24 luglio 1882.

(7) Cass. di Roma, 23 genn. 1884 (*Corte Supr.*, vol. IX, pag. 210).

(8) App. di Venezia, 8 luglio 1879, *Casati*.

(9) V. Cassaz. Roma, 11 dicembre 1882 (*Corte Supr.*, vol. VII, pag. 1025).

Sorse questione se i termini sopra accennati si applichino alle contravvenzioni alla legge sulle carte da giuoco commesse in Toscana, dove è vigente tuttora l'art. 19 del regolamento di polizia punitiva, pel quale la prescrizione per le trasgressioni è di un mese dal giorno della commessa trasgressione, se non sia stato redatto il verbale o fatta la denuncia all'autorità giudiziaria e promossa l'azione dal pubblico ministero, e di sei mesi successivi se non sia pronunziata condanna.

La questione è stata risolta in modo perentorio dalla Corte di cassazione di Roma (1), la quale ha proclamato doversi anche in Toscana prescrivere l'azione penale a norma dell'art. 139 del codice sardo-italiano, e non già a tenore del regolamento ivi vigente di polizia punitiva.

Le leggi politico-finanziarie, secondo l'autorevole parere della Suprema Corte, formando un diritto nuovo, speciale, armonico ed uno, che ha il suo fondamento nello statuto di tutto il regno d'Italia, non possono interpretarsi ed applicarsi in modo diverso ed eccezionale nelle varie provincie italiane, compresa la Toscana. Quindi anche in Toscana, malgrado essa sia retta dal codice penale toscano e dal regolamento di polizia punitiva del 1853, le regole per l'esercizio e per la estinzione dell'azione penale, per la competenza e per l'appellabilità, vanno desunte dalle leggi penali comuni del regno, e non altronde.

28. Dichiarammo sin da principio non essere qui luogo di occuparci se non delle *Carte da giuoco*, e non già del *Giuoco delle carte*.

Per ciò che attiene a questo argomento rimandiamo pertanto alla voce **Giuoco**. UGO CONTI.

CARTE DI BORDO. — V. **Capitano di nave.**

CARTE DI PUBBLICO CREDITO. — V. **Falso.**

CARTE (Distruzione di). — V. **Soppressione di documenti.**

CARTE DOMESTICHE. — V. **Prova.**

CARTELLE AL PORTATORE. — V. **Cartelle dell'asse ecclesiastico; Cartelle del debito pubblico; Cartelle del credito agricolo e fondiario.**

CARTELLE (in generale). — Fra i titoli di credito che contengono la promessa di una somma di denaro dopo un certo periodo di tempo e sotto speciali condizioni, vanno annoverati quelli effetti pubblici che nel linguaggio di Borsa chiamansi « Cartelle ». Esse in generale possono definirsi: « un titolo pubblico, che conferisce al suo legittimo presentatore il diritto di ottenere alla scadenza il soddisfacimento dell'obbligazione da esso portata »: ma, poichè non hanno alcun carattere speciale, pel quale differiscano in qualche modo dagli altri titoli di credito, rimandiamo per l'esatta nozione dell'indole giuridica ed economica delle medesime a quanto verrà meglio e più diffusamente dettato sotto quella voce, limitandoci qui a delineare la loro natura.

I diritti, che le Cartelle conferiscono al titolare o possessore (secondo che trattasi di Cartella nominativa o al portatore), hanno un carattere formale e reale; formale, perchè per il loro esercizio è necessaria l'esistenza del titolo con tutti i requisiti determinati dalla legge o dalle disposizioni statutarie dell'Istituto che lo emise; reale, perchè occorre anchè il materiale possesso del medesimo, essendo questo possesso il criterio di fatto, la condizione indispensabile, lo strumento necessario di tale esercizio. E per vero, tralasciando dal considerare che nella Cartella al portatore il diritto di credito, si sostanzia nel titolo, egli è certo, a mo' d'esempio, che nessuno può far valere i diritti propri sopra un certificato nominativo di rendita, se non presenti il certificato o quel titolo che ad esso fosse stato sostituito. Anzi possiamo dire che le Cartelle sono propriamente una cosa, perchè possono essere oggetto di pegno, di deposito, ed anche di rivendicazione, quantunque tale facoltà sia erroneamente negata da taluno (2). Per un tale carattere formale e reale esse non possono generare alcuna obbligazione finchè rimangono nelle casse dell'emittente. Le Cartelle divengono attive, soltanto allora che passano nelle mani di un prenditore, essendo sempre necessari i due termini di debitore e creditore per l'esistenza di un rapporto giuridico. GIOVANNI MARCONI.

CARTELLE DELL'ASSE ECCLESIASTICO. — Fra i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro vi sono le obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico, rappresentate da Cartelle al portatore di lire 100 o multipli di 100 di capitale nominale (3).

Tali titoli furono creati dalla legge per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, n° 3848, l'art. 17 della quale diede facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e modi più opportuni, Cartelle fruttifere il 5 per cento, in modo da far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni, con facoltà agli acquirenti di beni ecclesiastici di computarle al valore nominale in conto di prezzo, coll'obbligo nell'Amministrazione di annullarle man mano che fossero ritirate.

Con decreto 15 settembre 1867, n° 3918, fu ordinata una prima emissione per lire 250 milioni coll'interesse dal 1° ottobre 1867 al prezzo di lire 78 per ogni 100 di capitale nominale (4); e con decreto 29 maggio 1868 ne furono emesse per altri 250 milioni di lire coll'interesse dal 1° aprile 1868. Senonchè l'ammortamento di tali Cartelle fu fatto completamente nel 1881 (5), e quindi tali cenni non hanno ora che un valore storico.

Però, colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, portante la approvazione dei provvedimenti finanziari, si autorizzò il Governo ad emettere di simili Cartelle per far entrare nelle casse dello Stato 283 milioni di lire, e col regio decreto 14 agosto 1870, n° 5794, fu stabilita l'emissione al prezzo di lire 85 per ogni 100 di capitale, fruttanti il 5 per cento pure col privilegio d'essere accettate al valore nominale in conto del prezzo dei beni da vendersi in esecuzione della legge suddetta, e di quella del 1870 che approvava la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie. Tali Cartelle, con regio decreto 20 marzo 1881, n° 98, serie 3ª, furono sostituite con titoli di nuovo modello e con 20 cedole l'ultima delle quali scade il 1° ottobre 1890.

L'estinzione di questo debito ha luogo coll'annullamento di quelle obbligazioni che vengono ricevute in pagamento dei beni dell'Asse ecclesiastico, e tuttora ve ne sono in circolazione per l'importo di molti milioni.

Quanto alla natura di tali Cartelle, e alle operazioni di cui le stesse sono suscettibili, rimandiamo alla voce **Cartelle del Debito Pubblico.**

(1) Sent. 7 maggio 1884, *Poli* (*Corte Supr.*, vol. IX, pag. 561).

(2) Vedi, in proposito, la voce CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3) Vedi r° decreto 8 settembre 1867, n° 3912.

(4) Decr. ministeriale 9 ottobre 1867, n. 3919.

(5) Art. 4, r° decreto 8 settembre 1867.

Diremo soltanto che esse furono create espressamente per agevolare la vendita dei beni ecclesiastici, e che vengono a costituire una specie di moneta, destinata in modo esclusivo all'acquisto di tali beni; per cui essa non può darsi in pagamento per altro titolo, se non vi concorra l'assenso di chi deve riceverla.

Si è fatta questione se il Demanio possa adoperarle in rimborso del prezzo dovuto per l'evizione al compratore evitto; e noi riteniamo in massima di no, perchè l'articolo 17 della legge determina quale sia l'uso cui le Cartelle vennero destinate. Però, siccome può darsi il caso che al momento dell'acquisto abbiano avuto un corso inferiore al nominale, non è giusto che il compratore evitto venga ad avvantaggiarsi a danno del Demanio; di conseguenza fu deciso (1) che questo può, avveratasi l'evizione, e quando il prezzo sia stato pagato mediante Cartelle dell'Asse ecclesiastico, eseguire con simili titoli il rimborso, sborsando al creditore evitto la differenza se il loro valore all'epoca della restituzione sia minore di quello che avevano all'epoca del fatto pagamento.

Si è anche dubitato se il Demanio debba accettare di dette Cartelle in pagamento del debito degli interessi sulle quote di prezzo non ancora soddisfatte nell'acquisto dei beni, e fu deciso che gli interessi sono dovuti *ex nova obligatione*, cioè per la mora, e che la parola « prezzo » dell'art. 17 esprime il valore capitale per il quale furono detti beni venduti (2).

Nel caso poi di espropriazione, i creditori graduati posteriormente al Demanio non hanno diritto di far ridurre il credito di questo in corrispondenza al valore nominale dell'obbligazione, nè sostituirsi al debitore pagando al Demanio il prezzo insoluto con Cartelle al loro valore nominale; perchè colla disposizione del citato art. 17 non si è fatto altro che determinare un modo di pagamento facoltativo pel compratore, restando il prezzo sempre identico. Se questi non adempie a tale obbligazione alternativa, essa diventa semplice, e spetta al creditore di rivalersi come crede sui beni del suo debitore; e siccome il pagamento in denaro diventa l'equivalente di ogni obbligazione giuridica, gli altri creditori non avranno diritto a riduzioni se il prezzo delle Cartelle è inferiore al nominale (3). GIOVANNI MARCONI.

CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO.

SOMMARIO.

Bibliografia.

CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Introduzione. — 2. Definizione della Cartella del Debito pubblico. — 3. Cartelle nominative e al portatore. — 4. Uffici e vantaggi delle Cartelle nella circolazione. — 5. Corso della rendita - Valore nominale e reale. — 6. Cause che determinano il corso della rendita. — 7. Le Cartelle del Debito pubblico non sono una specie di carta monetata. — 8. Non sono una merce. — 9. Esse sono cose mobili e rappresentano un'obbligazione civile. — 10. Cenni storici.

CAPO II. — LE CARTELLE NELLA NOSTRA LEGISLAZIONE.

11. Distinzione delle Cartelle secondo le leggi 10 luglio 1861 e 29 aprile 1877.

CERTIFICATI NOMINATIVI.

§ 1. — *Modalità delle iscrizioni e dei certificati.*

12. Definizione. — 13. Forma dell'iscrizione. — 14. Divieto di iscrizione al nome di più persone. — 15. Regola speciale per iscrizioni al nome di donne, Corpi morali, case di commercio. — 16. L'Amministrazione considera l'iscritto come proprietario del certificato. — 17. Le iscrizioni possono riunirsi e dividersi.

§ 2. — *Traslazione delle iscrizioni nominative.*

18. Ragione delle formalità richieste per la traslazione - Modi di traslazione. — *a)* 19. Traslazione consensuale: Come possa avvenire. — 20. Della traslazione per atto pubblico notarile o giudiziale. — 21. Della dichiarazione di traslazione. — 22. Della traslazione per attergato. — 23. Se possa effettuarsi a mezzo di procuratore. — 24. Anche il non iscritto può trasferire l'iscrizione. — 25. *Quid* nel caso di persone giuridicamente incapaci. — 26. Necessità della domanda. — 27. Ulteriore formalità nel caso del n. 24. — 28. *Quid* se fu commesso un errore nella nuova iscrizione. — 29. Le formalità non sono necessarie nei rapporti fra le parti. — 30. Requisiti della cessione e come si supplisce nella traslazione delle iscrizioni. — *b)* 31. Traslazione coattiva: Come possa avvenire - Rinvio. — 32. Della traslazione mediante sentenza. — 33. Requisiti della sentenza. — 34. Della traslazione in caso di successione. — 35. Procedura da seguirsi: documenti necessari. — 36. *Quid* nel caso di contestazione.

§ 3. — *Vincolo ed ipoteca.*

37. Possibilità che sui certificati si annoti un vincolo od ipoteca. — 38. Persone che possono consentirla. — 39. Necessità che colla domanda si produca il certificato. — 40. Una iscrizione non può essere soggetta a più vincoli od ipoteche - *Quid* nei rapporti fra le parti. — 41. Momento costitutivo del vincolo od ipoteca. — 42. Del pegno.

§ 4. — *Dell'usufrutto.*

43. Norme per la costituzione del vincolo d'usufrutto. — 44. Usufrutto legale. — 45. Del certificato d'usufrutto. — 46. Durata dell'usufrutto. — 47. Come cessi l'usufrutto.

§ 5. — *Cancellazione e riduzione del vincolo od ipoteca.*

48. Come possa avvenire la cancellazione. — 49. Della cancellazione per consenso. — 50. Della cancellazione per decisione del giudice. — 51. Della cancellazione per decreto dell'autorità competente - Esempi. — 52. Quarto caso ammesso dal regolamento. — 53. Della cancellazione del vincolo d'usufrutto. — 54. Necessità dell'analoga annotazione.

§ 6. — *Esecuzione forzata sulle iscrizioni nominative.*

55. Principio della insequestrabilità - Eccezioni. — *a)* 56. Espropriazione forzata: Può ottenersi anche senza precedente annotamento d'ipoteca. — 57. Procedura da seguirsi. — 58. Norme per l'espropriazione parziale. — 59. Privilegio del creditore espropriante. — 60. Espropriazione per fallimento del titolare - Cenni della giurisprudenza francese sulla questione. — 61. Fondamento della eccezione - *Quid* se il fallito abbia sottratto il titolo. — *b)* 62. Misure conservative: Quando sia ammessa l'opposizione. — 63-I. Successione, fallimento, ipoteca - Procedura da seguirsi. — 64-II. Perdita del certificato d'iscrizione - Diritto del titolare di avere un duplicato in caso di perdita o distruzione. — 65. Formalità per ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali ed il nuovo certificato. — 66. La nuova iscrizione conserverà i vincoli della precedente - *Quid* nel caso d'usufrutto. — 67. Procedura per l'opposizione al rilascio del nuovo certificato. — 68. Come si tolgano gli effetti dell'opposizione.

(1) Cass. Torino, 31 gennaio 1878, *Pavia* c. *Demanio* (*Mon. dei Trib.*, XIV, 213).

(2) Cass. Torino, 28 luglio 1870, *Previtali* c. *Demanio;* Cass. Napoli, 13 settembre 1871, *Martino* c. *Demanio;* Cass. Firenze, 27 novembre 1871, *Igini* e *Coppi* c. *Demanio.*

(3) Cassaz. di Roma, 7 gennaio 1878, *Cattaneo* c. *Demanio;* 25 marzo 1878, *Demanio* c. *Cella.*

CARTELLE AL PORTATORE.

69. Indicazioni che devono contenere le iscrizioni al portatore. — 70. Caratteri estrinseci delle Cartelle. — 71. Principii che regolano il possesso delle Cartelle. — 72. La loro traslazione avviene mediante cessione. — 73. È possibile la rivendica delle Cartelle. — 74. Fondamento dell'azione di rivendica. — 75. Se l'art. 708 cod. civile sia applicabile ai titoli al portatore. — 76. Se si possa spiegare l'azione di rivendica anche fuori dei casi di furto o smarrimento. — 77. Obbligo del risarcimento al possessore di buona fede. — 78. Massime di giurisprudenza sulla rivendicazione. — 79. Se allo spogliato competa alcun diritto verso l'emittente. — 80. Soluzione affermativa pei titoli al portatore. — 81. Divieto perentorio per le Cartelle del Debito pubblico. — 82. Cenni di legislazione in argomento. — 83. V'è il diritto al duplicato se il titolo sia logoro. — 84. Le iscrizioni al portatore ed i vincoli - *Quid* nei rapporti fra le parti - Pegno. — 85. Comodato. — 86. Sequestro e pignoramento delle Cartelle.

CARTELLE MISTE.

87. Cause che determinarono la loro creazione. — 88. Indicazioni che devono contenere e forma delle Cartelle. — 89. Rinvio alle norme che regolano le iscrizioni nominative. — 90. Casi nei quali è concessa l'opposizione.

CAPO III. — TRAMUTAMENTO.

91. Sistema adottato dal nostro legislatore.

§ 1. — *Tramutamento delle iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative.*

92. Norme per tale conversione.

§ 2. — *Tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore.*

93. Formalità richieste a garanzia dell'Amministrazione. — 94. Se i rappresentanti le persone incapaci abbiano bisogno per tale conversione del consenso del tribunale. — 95. *Quid* nel caso che le Cartelle vengano consegnate a persona diversa del proprietario. — 96. *Quid* se le Cartelle andarono smarrite dopo il tramutamento.

§ 3. — *Tramutamento delle iscrizioni miste.*

97. Norme per tale conversione.

CAPO IV. — PAGAMENTO DELLA RENDITA.

98. Decorrenza del semestre. — 99. Il pagamento della rendita nominativa si fa nel luogo indicato dal titolare. — 100. Formalità del pagamento. — 101. Iscrizioni annotate di usufrutto e certificato relativo. — 102. Norme pel pagamento delle cedole.

CAPO V. — DELLA PRESCRIZIONE.

103. Decorrenza del termine - Sua durata - Cenni legislativi.

BIBLIOGRAFIA.

Auzier, *Du crédit public et de son histoire depuis les temps anciens jusqu'à nos jours;* Paris 1842. — Bender, *Der Verkehr mit Staatspapieren in Im und Auslande.* — Bianchini, *Principii del credito pubblico;* Napoli 1827. — Boccardo, *Dizionario dell'economia politica e del commercio*, voce *Debito consolidato.* — Buchère, *Traité théorique et pratique des valeurs mobilières et des effets publics.* — Cambon, *Rapport à la Convention sur le projet de formation du Grand Livre;* Paris 1793. — Consoli-Pasta, *Studi sui prestiti pubblici;* Napoli 1879. — Courtois, *Des titres au porteur — Étude économique et juridique.* — Dalloz, *Répertoire*, voce *Trésor public.* — Devilleneuve et Massé, *Dict. commerc.*, voce *Rente.* — Dumesnil, *Législation du trésor public.* — Folleville (de), *Traité de la possession des meubles et des titres au porteur.* — Ferraris, *Commento alle leggi del Debito pubblico* (*Raccolta* Saredo-Gianzana). — Ferroglio, *I debiti pubblici.* — Galluppi, *Dei titoli al portatore* (1876). — Gouzet et Merger, *Dict. du droit comm.* — Grossi, *Schiarimento storico-interpretativo degli art.* 707, 708, 709, 2146 *cod. civ.* (*Arch. giurid.*, XII, fasc. 3). — Hérisson, *Des obligations de la Banque en cas de perte ou de distruction des ses billets* (*Revue critique*, tom. XXXII). — Iocotton, *Le vol ou la perte des valeurs au porteur* (*Revue pratique*, tom. XII). — Kuntze, *Die Lehre von den Inhaberpapieren oder Obligationen au porteur rechtsgeschichtlich, dogmatisch, und mit Berücksichtizung der deutschen Partikularrechts.* — Ladey, *Des titres au porteur.* — Leroy-Beaulieu, *Trattato della scienza delle finanze* (*Biblioteca degli Economisti*). — Levi, *Di un caso speciale di rivendicabilità dei titoli al portatore* (*Archivio giuridico*, XI, XII). — Maierini, *Studio sulla rivendicazione dei titoli al portatore* (*Arch. Giurid.*, X, fasc. 2). — Mancardi, *Cenni storici sull'Amministrazione del Debito pubblico nel regno d'Italia.* — Martello e Montanari, *Stato attuale del credito in Italia;* Padova 1874. — Messedaglia, *Dei prestiti pubblici;* Milano 1850. — Ricca-Salerno, *Teoria generale dei prestiti pubblici.* — Ridder, *De la monnaie, du crédit et des titres du crédit.* — Savigny, *Obligationenrecht*, II, § 62 e seg. — Supino, *Le operazioni di Borsa secondo la pratica, la legge e l'economia politica.* — Thiercelin, *Dissertations* (*Journal du Palais*, 1866, 2, 145 e 1867, 1, 289). — Thöl, *Handelrecht*, § 54 e seg. — Unger, *Die rechtliche Natur der Inhapapiere.* — Vidari, *Comm. Cod. di commercio*, vol. III. — Id., *I titoli al portatore sono rivendicabili?* (*Giorn. delle leggi di Genova*, anno II, n. 2). — Vincent, *Étude sur les titres au porteur* (*Revue pratique*, tom. XIX, pag. 457). — Zambelli, *Del credito privato e pubblico, della sua storia, del suo diritto;* Padova.

CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Gli Stati, per coprire le ingenti spese causate e dalle guerre e dalle imprese colossali, non potendo più ammassare tesori, come facevasi nei tempi antichi, quando le esigenze di una pubblica amministrazione erano minori, nè ricorrere al prestito di un privato o di un istituto pubblico, poichè nessuno singolarmente possiede somme tanto rilevanti, furono costretti a rivolgersi ai capitalisti nazionali ed anche stranieri, se per avventura all'interno fossero mancati i capitali o la fiducia, come avvenne pel prestito turco, italiano, ed in epoca più prossima per quello francese del 1872.

2. Tali prestiti sono rappresentati da titoli di credito, che nel linguaggio di Borsa chiamansi Cartelle del Debito pubblico.

Le Cartelle del Debito pubblico racchiudono la promessa dello Stato di corrispondere, in determinati periodi, un certo interesse, e qualche volta anche di rimborsare il capitale, e ciò a seconda si tratti di rendita consolidata o redimibile; nel qual ultimo caso il rimborso si effettua, o per riscatto al valore del corso, o per ammortamento graduale, o per sorteggio. Esse quindi rappresentano un credito liquido, riconosciuto, garantito sulle pubbliche entrate e registrato nel Gran Libro, che è lo specchio generale di questa forma di passività dello Stato, il quale le concede ai propri creditori, perchè sempre possano documentare, e contro di esso e nelle contrattazioni coi terzi, l'esistenza giuridica dei loro diritti.

3. Le Cartelle di rendita si distinguono in nominative e al portatore: nominative, se sono iscritte sul Gran Libro nel nome di chi le possiede, e soggette a speciali formalità di cui parleremo in appresso; al portatore, se pagabili a chi le presenta.

Manifesta è la superiorità di queste ultime, perchè, mentre le nominative per loro natura sono destinate a servire come mezzo d'investita di una somma che per elezione del capitalista deve rimanere stazionaria, quelle al portatore, per la facilità che offrono d'essere trasmesse da una mano all'altra, sostituiscono la moneta

non già nell'intrinseco ma negli usi ai quali si prestano, e, circolando, rafforzano il credito dello Stato, e la finanza pubblica e privata. La circolazione, che vivifica tutte le potenze dell'economia e ne costituisce l'anima principale, doppiamente si appalesa efficacissima nelle Carte dello Stato, poichè queste, essendo segni di valori realizzabili, fungono col loro movimento le veci dei valori stessi, e una gran parte del capitale riceve quella rotazione incessante che lo toglie alla sterilità, e lo rende anzi sommamente produttivo; perchè in economia e finanza ogni servizio prestato è produzione o almeno atto preparatorio di essa.

4. La circolazione delle Cartelle giova anche allo Stato, perchè, quella aumentandosi, si aumentano in ragione di proporzione i gradi della confidenza nel medesimo riposta. Esse si comperano e si vendono come qualunque altro oggetto mercantile di altrettanto facile commerciabilità quanto di valore variabile secondo la fiducia e l'abbondanza o scarsezza del numerario sul mercato. Come tutti gli altri effetti pubblici, furono prese di mira dalla speculazione, la quale pure, se è seria e leale, contribuisce grandemente ad allargare il circolo dei capitali, e ad accrescere la potenza del credito; anzi si potrebbe affermare che senza la speculazione non sarebbe stato possibile ai Governi di emettere prestiti così colossali che non è un secolo neppure si immaginavano. Altro ufficio economico si è quello che sono ricevute nelle pubbliche casse come deposito giudiziale o garanzia per uffici, imprese od altro, rendendo così possibile la conciliazione degli interessi dello Stato e del depositante; poichè il primo viene ad essere sufficientemente cautato col possesso di un titolo rappresentante una sua obbligazione, mentre la somma depositata non cessa di essere produttiva pel secondo.

Inoltre i fondi pubblici di uno Stato solido divengono un impiego ogni giorno più ricercato dalle persone prudenti, dalle grandi società per l'investimento dei capitali superflui, da tutti coloro i quali non hanno che la disposizione passeggiera di somme importanti, da coloro infine che vogliono avere una riserva mobiliare facilmente realizzabile.

5. Di fronte a tanti vantaggi, vi sono però degli inconvenienti non lievi, il primo dei quali si è che non sempre la somma, impiegata oggi nell'acquisto di titoli di rendita, si può ricavare domani vendendoli, e ciò per le frequenti fluttuazioni cui sono soggetti in causa delle varie vicende della speculazione. D'altra parte quasi mai il prezzo dei titoli è in rapporto colla rendita che lo Stato annualmente paga al titolare o portatore dei medesimi. Il valore, pel quale vengono le cartelle offerte e domandate nelle contrattazioni, oscillante per tutte le cause che possono aumentare o diminuire la pubblica fiducia, dicesi « corso della rendita ». Così delle Cartelle si distingue il valore « nominale » dal valore « reale ». Il corso della rendita può presentare tre ipotesi: se esso coincide col capitale nominale, dicesi che la rendita è alla pari; se esso è più alto, sopra la pari; se minore, sotto la pari. Il corso alla pari significa confidenza misurata e prudente; sopra la pari, confidenza illimitata, abbandono; sotto la pari, sconfidenza ed abbattimento: per cui può concludersi che il listino di Borsa è il termometro del credito dello Stato.

6. Oltre alle mene di chi giuoca al rialzo o al ribasso, le quali però non possono portare variazioni durature sul credito dello Stato, vi sono cause potenti, complesse, inevitabili, che possono far variare il valore dei fondi pubblici. Di queste, alcune sono politiche, altre d'indole economica e finanziaria. Cause politiche sono tutti quegli avvenimenti che possono volgere in bene o in male il credito dello Stato, sia gli avvenimenti che fanno nascere dei dubbi sulla stabilità nazionale, quali sarebbero le guerre, i movimenti reazionari, i mutamenti di Governo; sia nel senso opposto i fatti che fanno credere alla stabilità della sicurezza pubblica, quali la conclusione di una pace, la fine di una crisi, il ristabilimento in salute del Sovrano, ecc. In Francia, dopo ogni rivoluzione, vediamo il corso della rendita bassissimo. Il Consolidato 3 per cento fece nel 1831, 46; nel 1848, 32.60; nel 1851, 54.50; nel 1870, 50.80. Così il Consolidato 3 per cento inglese fece 47, che finora rappresenta il suo corso più basso, nel 1797, all'epoca delle guerre di Napoleone, mentre toccò il limite massimo di 101 nel 1853, quando un alito di pace spirava per tutta Europa. Il Consolidato italiano 5 per cento nel 1865, quando pareva imminente il fallimento dello Stato, discese a 39.50, e nel 1886 fu quotato alla pari.

Tra i fatti economici e finanziari, si può citare lo sviluppo o l'ammortamento della proprietà agricola, industriale del paese, l'aumento o la diminuzione del complessivo annuo risparmio nazionale; in una parola l'abbondanza di capitali, che fa sì che siano a buon mercato, oppure la loro diminuzione per la quale ne segue un aumento nel saggio dell'interesse. E la storia delle finanze inglesi ci ammaestra che, quando Napoleone da Milano nel 1807 decretò il blocco, tutti i valori pubblici di quella nazione precipitarono.

Accade talvolta però che il languore degli affari del paese contribuisca a far aumentare i fondi dello Stato; è allora che i capitali si ritirano dalle imprese private, e si rifugiano momentaneamente nelle obbligazioni dello Stato, come in un luogo tranquillo e transitorio dal quale usciranno appena vi sarà un risveglio nell'attività industriale.

7. Alcuni, considerando la funzione economica che le Cartelle del Debito pubblico compiono nel mercato internazionale, e per la quale talvolta si sostituiscono al denaro, sostennero ch'esse sono una specie di carta monetata, e ciò anche perchè quelle al portatore trasferiscono col possesso, qualunque esso sia, tutti i diritti del precedente creditore senza che vi sia bisogno di dimostrare la legittimità del modo d'acquisto. Tale opinione fu propugnata in Germania (1). Ma l'errore è evidente, poichè, mentre la carta monetata sostanzia in sè l'obbligazione, le Cartelle del Debito pubblico non sono che il simbolo materiale di un rapporto obbligatorio che esiste all'infuori del titolo, e perchè esse non rappresentano che una promessa di denaro, ed una promessa di denaro, come osserva il Thöl (2), non è denaro. Esse funzionano come mezzo di pagamento, ma soltanto apparente, alla guisa delle cambiali: anzi, piuttosto che di pagamento, si dovrebbe dire più esattamente di permuta (3).

8. Nè meno erronea è l'opinione di coloro che le dissero una merce. È vero ch'esse formano oggetto di speculazione, che si alienano al prezzo del mercato e non per quello nominale; ma, d'altra parte, il titolo, conside-

(1) Souchay, *Einige Bemerkungen über Obligationen und coupons au porteur* (*Zeitschrift für civil Recht und Prozess*, vol. v, pag. 42).

(2) *Trattato di dir. comm.*, tradotto da Marghieri, vol. I, p. III e IV, § 208; Napoli 1888.

(3) Galluppi, *Titoli al portatore*.

rato materialmente, cioè come pezzo di carta, non ha valore alcuno, od almeno, se ne ha uno, esso è infinitamente inferiore a quello pel quale viene apprezzato in vista dell'obbligazione che rappresenta; se tali titoli sono oggetto di speculazione, questo certamente non è un loro requisito, e certo, come osserva il Savigny (1), lo Stato, che li emette, non ha l'intenzione di produrre un nuovo oggetto di commercio, essendo del suo maggior interesse che rimangano senza circolazione piuttosto che oscillare continuamente alla Borsa.

9. In Francia si fece questione se le Cartelle del Debito pubblico fossero mobili od immobili, e se costituissero un'obbligazione civile o commerciale (2). Da noi, quanto alla prima questione, non può sorgere dubbio alcuno, perchè l'art. 418 cod. civ., corrispondente all'articolo 529 cod. Nap., dichiara espressamente che si considerano mobili le rendite perpetue a carico dello Stato. La legge poi, che istituì il Gran Libro del Debito pubblico, lo dichiarò pure in modo esplicito all'art. 24. È vero che le Cartelle nominative possono essere oggetto di ipoteca, e che per la loro traslazione si richieggono certe formalità che contrastano all'indole dei beni mobili, ma l'opportunità concessa al titolare delle medesime, e le garanzie volute dallo Stato, delle quali si occupa una legge speciale, non fanno certamente mutare la loro natura.

Nè maggiore fondamento giuridico ha l'opinione di coloro i quali sostengono che esse rappresentano un'obbligazione commerciale. È vero che le Cartelle del Debito pubblico formano oggetto di speculazione, che si alienano al prezzo del mercato e non a quello nominale. Ma ciò che dà ad una obbligazione il carattere di atto di commercio non è certo la facilità della sua trasmissione da una mano all'altra, o il corso del mercato: è la natura, la causa, l'origine dell'atto medesimo. Ora, lo Stato, quando le emette, non fa certo atto di commercio, poichè esso non è nè può essere mai commerciante. Lo Stato non domanda a prestito per speculare, ma per far fronte ai suoi bisogni: esso fa atto di gestione politica ed amministrativa, come il privato quando ricorre al mutuo per trovare dei capitali.

I fatti, dai quali si vuol desumere che sono effetti commerciali, sono conseguenze della negoziabilità di tali titoli, ed a ragione l'art. 3, n° 2° del nostro codice di commercio, sulle traccie dell'art. 632 codice di commercio francese, ha dichiarato che si reputa atto di commercio la compra delle obbligazioni dello Stato a scopo di rivendita (3).

10. I debiti pubblici, costituiti così come lo sono modernamente con titoli nominativi ed al portatore emessi direttamente dallo Stato, non hanno origine molto antica. Le prime traccie di un tale sistema, che segna un vero progresso nella scienza delle finanze, le troviamo nelle Repubbliche italiane.

Il Banco di S. Giorgio di Genova, che rappresentava l'autorità amministrativa non solo, ma anche politica, di tutto lo Stato, nel 1300, avendo bisogno di denaro, emise dei titoli garantiti sulle riscossioni di una parte delle rendite pubbliche, e cosidetti *comperae* (4).

A Venezia, sotto il doge Michele XXXII, il 1° agosto 1571, per far fronte alle spese di guerra, fu istituita la Camera degli Imprestiti, la quale emise dei biglietti fruttanti il 4 per cento e negoziabili (5).

In Germania, il primo esempio ci viene offerto dall'Elettorato di Sassonia, le cui finanze e per il lusso di Corte, e per la guerra dei trenta anni, erano in condizioni deplorevolissime. La Camera ed il Supremo Collegio delle Imposte, per far denaro, ricorsero all'emissione di assegni nominativi tratti sui sotto-ricevitori. Nel 28 marzo 1750 furono emesse anche delle assicurazioni d'imposta al portatore (*Steuer-Versicherungen*), che dovevano accettarsi come denaro. Queste però furono soppresse nel 20 settembre 1751, perchè prese di mira dall'aggiotaggio. Verso quell'epoca devono essere comparsi tali titoli anche in Austria, perchè una patente dell'agosto 1771 contiene disposizioni sul cambio e sulla vendita degli effetti pubblici (6).

In Inghilterra, sotto Guglielmo III, fondata la Banca di Patterson, per consiglio di Montagne, furono posti in circolazione per la prima volta i Boni dello Scacchiere, che in seguito però rappresentarono il debito fluttuante dello Stato (7).

In Francia, nel 24 agosto 1793, all'epoca delle radicali riforme per repubblicanizzare il credito (8), su proposta del deputato Cambon, fu creato il Gran Libro del Debito pubblico, ed il decreto relativo portava un modello del certificato d'iscrizione da rimettersi ai creditori della nazione in luogo degli antichi titoli ed in pagamento dei loro crediti. Quindi dapprincipio tutti i titoli furono nominativi. Fu soltanto colla decisione ministeriale 14 ottobre 1816 che si fece un primo tentativo d'emissione di titoli al portatore, consegnando ad alcune banche cartelle negoziabili corrispondenti al valore nominale di titoli nominativi depositati da quelle nelle pubbliche casse. Ma questa era una misura speciale, e quindi non conseguiva lo scopo, che era quello di affrancare la trasmissione dei titoli da tutte quelle formalità che inceppavano la circolazione. In seguito a molti reclami di capitalisti, un'ordinanza reale del 29 aprile 1831 consacrò l'esistenza delle cartelle al portatore.

Capo II. - Le Cartelle secondo la nostra legislazione.

11. Proclamata l'unificazione del regno d'Italia, fu sentita dal Governo la necessità di regolare i debiti pubblici ereditati colle provincie, e di ridurre ad un tipo uniforme i titoli rappresentanti un credito verso lo Stato; per cui nel 10 luglio 1861 fu promulgata la legge che istituì il Gran Libro del Debito pubblico del regno d'Italia, legge che fu modellata sulla francese del 24 agosto 1793.

Quanto alla forma dei titoli, poichè a questi soltanto deve limitarsi la nostra trattazione, nell'art. 9 si dichiarò che le rendite potevano essere iscritte o ad una persona determinata, o al portatore, rappresentate le prime da titoli nominativi, e le seconde da titoli al portatore. Senonchè colla legge 29 aprile 1877, n° 3790, serie 2°, furono create le iscrizioni miste, cioè titoli intestati ad una persona determinata, ai quali va unita una serie di cedole semestrali pagabili al portatore.

Di queste tre specie di titoli per maggiore chiarezza noi ci occuperemo separatamente.

(1) *Obligationen recht*, vol. II, pag. 116.

(2) Vedi Dalloz, *Rép.*, v° *Trésor public*, n. 1103 e seg.

(3) Vedi Supino, *Le operazioni di Borsa*, ecc. (Torino 1875).

(4) Sciacca, *Tractatus de comm. et camb.*, § 7, glossa III.

(5) Romanin, *Storia documentata di Venezia*, tomo II, pag. 85.

(6) Galluppi, Op. cit., § 1.

(7) Zambelli, *Del credito privato e pubblico, della sua storia e del suo diritto.*

(8) Vedi Prefazione di Boccardo al *Trattato della scienza delle finanze* di Leroy-Beaulieu (*Biblioteca degli Economisti*).

Certificati nominativi (1).

§ 1. — *Modalità delle iscrizioni e dei certificati.*

12. I certificati nominativi, che costituiscono un estratto autentico della partita aperta nel Gran Libro del Debito pubblico a favore di una determinata persona fisica o morale, sono stampati sopra carta bianca pel Consolidato 5 per cento, e gialla pel 3 per cento, filogranata colle leggende « Regno d'Italia » e « Debito pubblico ». Constano di quattro facciate, nella prima delle quali è contenuta l'iscrizione, la seconda e la terza sono in bianco per le eventuali annotazioni, e la quarta è divisa in quaranta compartimenti o caselle per l'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali (2).

13. Le iscrizioni nominative e quindi anche i certificati che le rappresentano, devono contenere:

a) Il numero d'ordine, che comincia dall'unità per ciascuna delle categorie del Consolidato e per ogni serie;

b) L'ammontare dell'annua rendita in lire italiane espresso in cifra e in lettere;

c) Il giorno preciso del semestre dal quale incomincia il pagamento della rendita;

d) La data dell'iscrizione;

e) Il nome, cognome, paternità e domicilio del titolare della rendita, o la designazione dello stabilimento, del corpo od ente morale proprietario (3); e portano la firma del direttore generale, del capo di divisione del Gran libro e il visto del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti (4).

14. Le iscrizioni nominative devono esser fatte al nome di una sola persona, tranne il caso si tratti di più minori od altri amministrati rappresentati da una sola tutela, curatela, od amministrazione (5). Senonchè a questa disposizione, fatta allo scopo di evitare le possibili complicazioni dei trasferimenti o vincoli di un certificato al nome di più persone, pare abbia voluto derogare l'ultimo alinea dell'art. 30 del Regolamento citato, ammettendo che possa farsi una sola iscrizione a favore di più eredi, finchè sono indivisi, « nominativamente ». Certo, in questo caso, non si è fatto buon uso delle norme costituzionali, le quali non consentono che un Regolamento possa contenere disposizioni contrarie alla legge di cui deve curare l'applicazione. D'altronde, nella prima parte di quell'articolo si previde il caso dei creditori di un fallimento, e degli eredi indivisi, e si dichiarò che l'iscrizione deve farsi alla massa del fallimento, all'eredità o al nome di chi, secondo le circostanze, sia il legittimo rappresentante degli aventi diritto alla rendita: nè l'alinea sembra in alcun modo giustificato per la considerazione che, finchè continua ad esistere l'ente eredità, gli aventi diritto alla medesima si trovano sufficientemente garantiti coll'iscrizione cumulativa, e quando addivengono alla divisione, l'iscrizione fatta anche nominativamente deve essere annullata e frazionata al nome dei singoli interessati.

15. Per le speciali condizioni nelle quali trovasi la donna di fronte alla legge, e per curare l'esatta osservanza degli art. 134, 1399 e segg. cod. civ., l'art. 28 del Regolamento prescrisse che le iscrizioni al nome di donne, debbano indicare se sieno nubili o maritate o vedove, e negli ultimi due casi debbano contenere anche il nome e cognome del marito, facendo obbligo alla titolare se vuole far eseguire qualche variazione circa le qualità che determinano il suo stato, di presentare di volta in volta gli atti dello stato civile relativi.

Così le iscrizioni a favore di corpi morali devono portare il nome della persona o dell'amministrazione che li rappresenta, nonchè quella della città o Comune e della provincia in cui essi risiedono (6); e quelle di case commerciali è mestieri vengano iscritte al nome della ditta o ragione di banca o di commercio, quando questa sia stata legalmente costituita (7).

16. L'Amministrazione del Debito pubblico non riconosce per proprietario dell'iscrizione nominativa che la persona al cui nome è accesa (8). Dal momento che i certificati nominativi sono estratti dalle partite aperte nel Gran Libro al nome dei singoli creditori dello Stato, e che se essi sono suscettibili di trasferimento, la legge dà norme speciali per la loro traslazione nei riguardi dell'amministrazione, non può sorgere dubbio alcuno nell'intelligenza della suaccennata disposizione.

Invece, nella pratica, molto si disputò sulla questione se nei rapporti privati, le iscrizioni e relativi certificati costituissero una prova completa a favore del titolare, o se invece si potessero adire le vie giudiziali per provare che il certificato anzichè all'iscritto appartiene ad altri. La giurisprudenza italiana però si è sempre pronunciata per la massima che sebbene una cartella del Debito pubblico sia intestata ad una determinata persona, ciò non toglie che la proprietà della stessa possa spettare ad una persona diversa. Difatti, dicendosi nell'art. 19 della legge che la traslazione del certificato nominativo potrà anche operarsi per decisione del giudice, lo stesso legislatore previde il caso che sulla proprietà del titolo possa insorgere contestazione (9). Così fu giudicato potersi provare che la rendita intestata alla moglie era invece proprietà del marito defunto (10); e che, se il titolo intestato e depositato in cauzione per assumere un pubblico appalto venne fornito da un terzo, che per patto speciale se ne riservò la proprietà, questo patto, inefficace nei rapporti coll'amministrazione appaltante, è pienamente valido tra le parti, e per esso la proprietà del titolo, quantunque intestato all'appaltatore, spetterà a chi lo ha fornito, il quale, fallito l'appaltatore, potrà rivendicarlo dalla massa dei creditori (11).

(1) Quantunque, nel linguaggio di Borsa, i titoli rappresentanti una rendita perpetua sullo Stato, si comprendano tutti sotto la voce Cartelle, le quali vengono poi distinte in nominative e al portatore, la legge 10 luglio 1861, all'art. 10, chiama le prime " certificati d'iscrizione di rendita „ dizione ripetuta successivamente dall'art. 36 del regol. 6 ottobre 1870. Noi però, e perchè nella pratica vengono tutti compresi sotto la denominazione " Cartelle „, e perchè non si ripetano due volte le stesse cose avendo con quelle moltissimi punti di contatto, credemmo opportuno occuparcene sotto la presente voce.

(2) Art. 1, 2, 3, 4, 5 r° decreto 21 dicembre 1872, num. 1157, serie 2ª. Vedi per successive modificazioni: r° decr. 20 dicembre 1883, n. 1798, serie 3ª.

(3) Art. 25 e 26 regol. 6 ottobre 1870, n° 5942.

(4) Art. 34, reg. citato.

(5) Art. 12 legge 10 luglio 1861, e 27 reg. citato.

(6) Art. 32 reg.

(7) Art. 14 legge e 33 reg.

(8) Art. 15 legge e 39 reg.

(9) Cass. Torino, 23 giugno 1875, *Garda* c. *Ballesio* (*Giurisp. di Torino*, XII, 618); 12 settembre 1883, *M.* c. *Boyer* (*Id.*, XX, pag. 1087).

(10) App. Torino, 27 giugno 1881, *Mariano* c. *Mariano* (*Giurisp. di Torino*, XVIII, 654).

(11) App. Torino, 8 febbraio 1882, *Garzena* c. *Goss* (*Giurisp. di Torino*, XIX, 359).

In simili contestazioni l'andamento del pubblico servizio non viene menomamente turbato, e l'amministrazione non ha alcun interesse, continuando intanto a riconoscere come proprietario il titolare iscritto.

Però, per impugnare le risultanze dell'iscrizione, non bastano semplici presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise, concordanti ed appoggiate sempre ad un principio di prova scritta, a meno che non si possa stabilire che una delle parti contraenti ha agito con frode, o che si tratta di terzi, nei quali due casi non è applicabile il disposto degli art. 1341, 1347, 1354 codice civile. Questi principii furono già sanzionati dalla giurisprudenza francese (1).

17. Il titolare, che abbia la libera e piena disponibilità dei certificati, può ottenere che questi vengano divisi o riuniti sotto lo stesso od altro nome per ciascuna categoria del consolidato, purchè le nuove iscrizioni originate dalla riunione o divisione rappresentino sempre un multiplo di 3 o di 5, secondo che si tratti di consolidato 3 o 5 per cento (2), e ciò per evitare all'Amministrazione ogni imbarazzo di conteggio nel pagamento semestrale della rendita. Per propria garanzia in queste operazioni, come, diciamolo fin d'ora, in tutte le altre sui certificati nominativi, l'Amministrazione non fa luogo alle domande se non vengono esibiti o depositati i titoli (3).

§ 2. — *Traslazione delle iscrizioni nominative.*

18. Quantunque, come accennammo più sopra, i certificati nominativi del Debito pubblico rappresentino di regola un impiego di denaro non a scopo commerciale e quindi destinato alla circolazione, ma piuttosto stazionario, e fatto all'unico scopo di usufruire della rendita corrisposta dallo Stato, pure possono sempre trasferirsi da una persona all'altra.

Il trasferimento dei certificati nominativi ha per effetto di creare una nuova iscrizione sul Gran Libro al nome del successivo titolare, e di annullare la vecchia. Per cui tale atto per l'Amministrazione acquista una grande importanza per la responsabilità nella quale essa necessariamente incorre, e di leggieri si comprende come il legislatore abbia cercato di circondare la traslazione di formalità che costituiscono per essa altrettante garanzie.

Il trasferimento di un certificato nominativo può essere: consensuale, cioè dipendere da un contratto sia a titolo gratuito che a titolo oneroso; coattivo, se fatto in esecuzione di sentenza o di qualsiasi altro provvedimento dell'autorità giudiziaria.

19-*a*) *Traslazione consensuale.* — La traslazione consensuale può avvenire:

1° mediante atto pubblico notarile o giudiziale;

2° mediante dichiarazione fatta dal titolare presso la Direzione generale del Debito pubblico o presso le Intendenze di finanza (4), con firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio all'effetto di garantire la identità e la capacità giuridica delle persone;

3° mediante esibizione del certificato portante a tergo la dichiarazione con firma del titolare autenticata da un agente di cambio o da un notaio per lo stesso scopo di cui alla lettera *b*) (5).

La legge del 1861, statuendo questa molteplicità di forme di trasferimento volontario, ha tenuto calcolo dei diversi sistemi in uso presso la cessata Amministrazione del Debito pubblico negli antichi Stati d'Italia. In Francia, per la citata legge del 24 agosto 1793, non si esigevano tante formalità; bastava che i contratti di alienazione della rendita fossero fatti alla Borsa e firmati dal venditore. Fu soltanto colla legge del 27 pratile anno X che si richiese l'intervento dell'agente di cambio per garantire la pubblica amministrazione delle frodi che si consumavano in suo danno; perciò si stabilì che « l'agent de change sera par le seul fait de sa certification responsable de la validité des trasferts en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la verité de la signature, et les pièces produites ».

20. Di regola, per l'art. 1314 cod. civ., le convenzioni, che trasferiscono la proprietà di diritti capaci d'ipoteca, possono farsi anche per scrittura privata; ma a tale disposizione si è fatta eccezione per le rendite perpetue sopra lo Stato, per le quali è richiesto l'atto pubblico.

La traslazione per atto pubblico, come quella che è meno spedita ed importa maggiori spese, in pratica si adopera soltanto allora che è espressamente ordinata dalla legge, cioè quando il cedente non sappia o non possa scrivere (6). Essa deve contenere la espressa indicazione del consenso pel quale il titolare addiviene al trasferimento per vendita, donazione, permuta od altro, nonchè l'esatta descrizione del titolo, e cioè il numero d'iscrizione, la data sotto la quale fu emesso, la somma della rendita, la categoria del debito, cioè se consolidato 5 o 3 per cento, il cognome, nome, paternità del titolare iscritto (7).

21. Queste dichiarazioni, che sono ricevute e contrassegnate presso l'Amministrazione del Debito pubblico dal segretario della Direzione generale, e presso le Intendenze da un funzionario di grado non inferiore a quello del segretario, designato dall'Intendente (8), devono essere stese sopra appositi stampati e sottoscritte col nome, cognome, paternità del dichiarante, previa lettura delle medesime. Occorre inoltre siano indicate nelle stesse le generalità della persona a cui favore l'Amministrazione deve fare la nuova iscrizione, e l'esatta descrizione del titolo trasferito (9).

22. Tale modo di cessione, richiedendo minori formalità, è il più usato nelle contrattazioni di borsa. La dichiarazione di traslazione di regola deve essere scritta nella seconda pagina del certificato (10), e venir formulata come segue:

« Io sottoscritto, titolare del presente certificato di iscrizione della rendita di lire..... dichiaro di averne fatta cessione a favore di..... (*luogo e data*) (*firma del dichiarante*) » (11).

La firma del dichiarante deve però esser autenticata

(1) Parigi, 31 dicembre 1840, *Bainguerlot* c. *Boyer Fondrède* (*Journ. du Pal.*, 1841, 313); Parigi, 16 febbraio 1848, *Graux* c. *Etienne* e *Desbouline* (*Id.*, 1848, 424); Pau, 6 luglio 1870, *Greil* (*Id.*, vol. 72, 1071).

(2) Art. 16 legge e 24, 43 reg.

(3) Alinea, art. 44 reg.

(4) Art. 1 legge 18 dicembre 1873, n. 1726, serie 2ª e art. 1 e 2 R. decreto 20 settembre 1874, n. 2058, serie 2ª concernente il passaggio del servizio del Debito pubblico dalle Prefetture alle Intendenze di finanza.

(5) Art. 18 legge e 46 reg.

(6) Art. 53 reg. ultimo alinea.

(7) Art. 54 reg.

(8) Art. 2 rº decreto 20 settembre 1874, n. 2058, serie 2ª.

(9) Art. 53 reg.

(10) Art. 64 regol. colle modificazioni del rº decreto del 1874 succitato.

(11) Art. 61 reg.

da un agente di cambio o da un notaio, dove non vi sono agenti di cambio, i quali fanno constare: 1° che i sottoscrittori sono ad essi conosciuti; 2° che le sottoscrizioni sono state fatte alla loro presenza; 3° che il dichiarante è il titolare del certificato ed ha la piena capacità giuridica di alienare la rendita (1). Le firme degli agenti di cambio accreditati presso le Intendenze devono essere legalizzate dal presidente della Camera di commercio locale; quelle dei notai dall'autorità competente (2), cioè dal presidente del tribunale della loro residenza.

23. Dalla dizione dell'art. 18 della legge sembra che la traslazione per atto pubblico non possa farsi a mezzo di procuratore, non potendosi dubitare che la dichiarazione per attergato debba sempre farsi personalmente dal titolare. Invece per le traslazioni di cui al n. 21 è ammesso il mandato, non solo speciale, ma anche generale (3). Le procure però devono contenere anche la facoltà di ritirare i nuovi titoli (4), per togliere all'Amministrazione ogni incertezza circa la persona cui consegnarli. Le procure generali per rappresentare il mandante nelle operazioni di divisione o liquidazione di eredità, fondazione soppressa o società disciolta, si estendono anche all'alienazione delle rendite sullo Stato che ne facessero parte (5).

24. La traslazione, oltrechè dal titolare, può essere fatta anche da colui al quale il titolo fu trasmesso per atto pubblico o attergato, quantunque non sia stata ancora accesa a suo favore l'iscrizione (6); ciò fu stabilito per favorire la commerciabilità dei certificati. Questa successiva cessione però è prescritto sia fatta mediante dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico, o presso le Intendenze.

25. È chiaro, per quanto riguarda i minori, gli interdetti, gli inabilitati che essi, non avendo la capacità di alienare, non possono trasferire il certificato senza l'assistenza del tutore o curatore, e soltanto dietro il voto del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale. Così dicasi se l'alienante è un Corpo morale, i cui beni sieno soggetti ad amministrazione (7). Se la titolare poi dell'iscrizione è una donna maritata, e trattisi di bene dotale, essa non può operarne il trasferimento, a sensi dell'art. 1405 cod. civile, se non col consenso del marito e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente. Il consenso del marito risulterà o da un atto apposito, o dalla sottoscrizione all'atto o alla dichiarazione colla quale la moglie cede il certificato (8). Finchè si tratta di beni dotali è conforme ai principii generali che sia richiesta l'autorizzazione del marito; non così negli altri casi, perchè l'art. 134 cod. civile la esige nel caso di alienazione di beni immobili soltanto, mentre i certificati, come si è detto più sopra, sono veri beni mobili. Questo è altro di quei casi, nei quali per la loro speciale importanza essi vengono considerati immobili.

26. L'atto pubblico, la dichiarazione, il certificato di iscrizione e tutti gli altri documenti, che nei singoli casi si rendessero necessari, quali procure, autorizzazioni, ecc., devono essere presentati con apposita domanda in carta da bollo (9), altrimenti l'Amministrazione non eseguisce la nuova iscrizione al nome del cessionario. Nella domanda poi occorre sia indicato il luogo dove si desidera il pagamento delle rate semestrali (10), altrimenti esso viene assegnato presso la Cassa della provincia dove il titolare ha domicilio, e quando questo non si conosca, presso la Cassa centrale del Debito pubblico.

27. Nel caso previsto dall'art. 57 del regolamento di cui al n. 24, e cioè quando si presenta il certificato per la nuova iscrizione dal terzo che lo ha ricevuto da chi non avea ancora fatte le pratiche per la traslazione al proprio nome, e di questa anteriore cessione vi sia menzione nel certificato (cioè se fatta per attergato), non può ottenersi la traslazione se non risulti del consenso del precedente cessionario, consenso che può essere dato sul certificato stesso mediante dichiarazione di retrocessione, autenticata nella firma dall'agente di cambio (11).

28. Allorchè nella domanda di traslazione è incorso un errore sull'indicazione delle generalità del nuovo titolare, la rettifica può essere provata con documenti se l'errore si è scoperto prima dell'operazione; in caso contrario occorrerà un atto di notorietà, e la domanda di rettifica sarà inserita per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* a 10 giorni d'intervallo. Quando però si tratti di Enti o Corpi morali, essendo meno facile che l'Amministrazione possa venir frodata, e avvertendosi subito l'errore incorso, basterà senz'altro l'esibizione di un documento dal quale esso venga rilevato (12).

29. Tutte queste modalità per la traslazione dei certificati nominativi, rigorosamente richieste nei riguardi dell'Amministrazione del Debito pubblico, non sono del pari volute nei rapporti dei contraenti fra loro per la validità della cessione, la quale può essere provata con tutti i mezzi concessi dal codice civile e ciò in conseguenza di quanto osservammo al n° 16. D'altra parte le regole stabilite nelle leggi del Debito pubblico sono dirette all'unico scopo di porre l'Amministrazione al coperto da ogni responsabilità, e nulla impedisce che i principii del diritto comune continuino a sussistere in tutta la loro efficacia nei rapporti dei contraenti. Così fu giudicato che l'autenticazione della firma del cedente di rendite nominative, e dichiarazione della sua capacità giuridica è richiesta unicamente nei riguardi dell'Amministrazione; essa non vale quindi a salvare il cessionario da una domanda di rivendicazione del titolo ceduto da persona incapace, comunque accertata capace dall'agente di cambio (13).

Per la stessa ragione non basta avere adempiuto alle disposizioni di questa legge quando si tratti di contratti che esigono speciali formalità, come sarebbe a dire la donazione (14).

30. I certificati, come ci è occorso spesse volte di avvertire, rappresentano un credito verso lo Stato, e quindi, nei riguardi dei contraenti, la traslazione avviene mediante cessione la quale è perfetta quando si sia convenuto sul credito e sul prezzo (15). Quanto ai terzi poi, secondo i principii dell'art. 1539 cod. civile, essa non ha efficacia alcuna se non dopo che il cessionario ha fatta

(1) Art. 63 reg. modif., r° d° 1874.
(2) Art. 64 reg. modif., r° d° 1874.
(3) Art. 18 legge e 46 reg.
(4) Art. 55 reg. modif., r° d° 1874.
(5) Art. 56 reg. modif., r° d° 1874.
(6) Art. 57 reg.
(7) Art. 66 reg.
(8) Art. 59 reg. modif., r° d° 1874.
(9) Art. 22 legge e 47, 318 reg.
(10) Art. 76 reg. modif., r° d° 1874.
(11) Art. 60 reg.
(12) Art. 72 reg. — In Francia per la legge del 24 agosto 1793 la rettifica non poteva essere fatta che in forza di un decreto del potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato.
(13) Cassaz. Torino, 21 novembre 1885 (*Giurispr. di Torino*, XXII, 772).
(14) Art. 1056, 1057 cod. civ.
(15) Art. 1538 cod. civ.

l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico. Che le speciali formalità imposte dalla legge per rendere efficace in faccia all'Amministrazione la cessione di un certificato nominativo equivalgano all'obbligo della notificazione, e che il cessionario non ne acquisti la proprietà rispetto a quella se non adempiendo a tali prescrizioni, è principio concordemente ritenuto dalla giurisprudenza (1). Ma si è questionato se, rispetto ai terzi, fosse sufficiente la notificazione al debitore ceduto, prescritta dall'art. 1539 cod. civile. Si disse che le formalità richieste dalla legge del Debito pubblico, e più specialmente il deposito del certificato, non riflettono le relazioni giuridiche dei privati fra loro. Ma, trattandosi di cessione d'iscrizioni nominative, le quali, per quanto qualificate mobili, sono suscettive d'ipoteca, si richieggono tali formalità per mantenere il loro credito, e per favorire la commerciabilità garantendo i compratori della sicurezza dei loro acquisti; i quali importantissimi scopi certo non si raggiungerebbero ove l'acquirente di un certificato nominativo corresse il rischio di dover rilasciare il certificato stesso ad un precedente cessionario che si fosse limitato ad intimare all'Amministrazione il proprio atto di cessione. Così decise la Corte d'appello di Genova, con sentenza 5 dicembre 1884 in causa *Biamonti* c. *Formentano e Piaggio* (2).

31-*b*) *Traslazione coattiva.* — La traslazione coattiva avviene:

1° in esecuzione di sentenza pronunciata contro il titolare dell'iscrizione, del suo erede, od altro avente causa che espressamente la ordini, sia passata in giudicato, ed accompagnata dal certificato d'iscrizione;

2° in dipendenza di successione;

3° in causa di fallimento;

4° in causa d'espropriazione in virtù d'ipoteca.

Riservandoci di trattare degli ultimi due numeri quando avremo premesse le nozioni necessarie alla costituzione dei vincoli e dell'ipoteca, e le norme della insequestrabilità della rendita, ci occuperemo brevemente del trasferimento per sentenza e per successione.

32. Il caso propriamente coattivo di traslazione dei certificati, è quello previsto dall'art. 19 della legge, quando cioè essa avviene per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini. In caso di contestazione può adunque l'autorità giudiziaria, appoggiandosi alle prove offerte e permesse dalla legge, dichiarare che la proprietà della Cartella spetta all'una o all'altra delle parti contendenti, nè questa sentenza avrebbe effetto alcuno, se l'Amministrazione non fosse obbligata ad iscrivere il certificato al nome del vincitore. Notisi però che la sentenza deve essere accompagnata dal certificato in contesto, e ciò per soddisfare alla sicurezza dei terzi che commerciano nelle rendite pubbliche, e per mantenere incolume il principio della insequestrabilità delle medesime.

Si obiettò per altro in argomento che l'art. 32 della legge non consente, salve poche eccezioni, che le iscrizioni nominative possano essere soggette ad alcuna esecuzione forzata, anche se non sia intervenuta presso l'Amministrazione alcuna opposizione o sequestro, ed il Consiglio di Stato francese con decisione 3 gennaio 1813 (3) sancì la massima che le rendite sullo Stato devono essere considerate fuori della portata dei creditori del titolare anche se non avessero a fare alcun sequestro nelle mani dello Stato, e che l'Amministrazione deve rifiutare l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali. Avvertasi però che nella legge francese la disposizione del nostro art. 19 manca affatto. La nostra giurisprudenza, invece, concordemente ritenne che la traslazione delle iscrizioni nominative possa essere ordinata dal giudice in ogni caso di controversia giudiziale, e non solamente quando si tratti d'ipoteca, di cui l'iscrizione si trovi vincolata; e che gli art. 30 e 32 della legge, i quali limitano il diritto di opposizione, sequestro, pignoramento, riguardano soltanto l'Amministrazione perchè non ne rimanga incagliata la gestione, e non certamente i privati che si contendono la proprietà di un certificato (4). L'Amministrazione poi deve rimanere estranea alla contestazione, nè essa può avere alcun interesse ad intervenire nella lite, considerando sempre come proprietario il titolare iscritto. Però fu giudicato che, se essa sia chiamata in giudizio per sentir sospendere ogni movimento sulla rendita, non possa più operare il trasferimento di quella iscrizione, sotto pena d'essere condannata al risarcimento dei danni (5).

33. La sentenza deve indicare il numero dell'iscrizione, la categoria del debito, l'intestazione, la quantità della rendita, ed inoltre essere passata in giudicato (6). Ora, si deve ritenere applicabile l'art. 561 cod. proc. civile pel quale le sentenze che ordinano un pagamento da farsi da un terzo divengono esecutive per parte del terzo quando siano trascorsi i termini dell'opposizione o dell'appello? In altri termini, prima che sia trascorso il tempo utile pel ricorso in Cassazione, o pendente il ricorso, può l'Amministrazione essere costretta ad operare la traslazione? Noi crediamo di no. È vero che l'art. 520 cod. proc. civ. dice che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, ma, soggiunge, salvi i casi eccettuati dalla legge. Ora dalla lettura degli art. 19 e 20 della legge e 65 del regolamento, si rileva che il legislatore ha voluto l'autorità della cosa giudicata e non soltanto che la sentenza sia divenuta esecutiva, tanto più che l'art. 82 del regolamento disciplinare dell'Amministrazione del Debito pubblico 3 novembre 1861, n. 313, prescrive che nella sentenza vi debba essere la dichiarazione a norma della legge che la decisione è passata in cosa giudicata, ciò che il cancelliere del tribunale o della Corte non potrebbe attestare pendente un ricorso. D'altra parte non devesi dimenticare che le leggi riguardanti il Debito pubblico hanno tutte la mira di creare dei privilegi a favore della pubblica amministrazione, la quale potrebbe esser molestata nel caso che successivamente la sentenza fosse cassata. In tale massima vennero le decisioni della Corte d'appello di Genova 21 giugno 1866 (7) e Cassazione di Napoli citata alla nota 5.

34. I certificati nominativi facienti parte di una successione sia testamentaria o legittima, possono essere iscritti al nome degli eredi sia pro indiviso, sia a chi essi sono definitivamente toccati. Gli eredi però devono

(1) Cass. Torino, 30 dicembre 1867 (*Giurisp. di Torino*, v, 215); App. Torino, 29 maggio 1871 (*Id.*, 1871, 516); Cass. Torino, 25 giugno 1875 (*Id.*, 1875, 618); App. Genova, 16 aprile 1879 (*Foro ital.*, 1879, *Rep.*, voce *Debito pubblico*, n. 8).

(2) *Foro ital.*, 1885, 1, 341.

(3) Dalloz, *Rép.*, voce *Trésor public*, n. 1158, nota.

(4) Cass. Torino, 23 giugno 1875, *Garda* c. *Ballesio* (*Giurispr. di Torino*, XII, 618). — Vedi anche: App. Torino, 30 ottobre 1875 (*Bettini*, XXVIII, 1, 342); App. Milano, 19 marzo 1869 (*Mon. dei Trib.*, X, 811).

(5) Cass. Napoli, 9 settembre 1874, *Dir. gen. del Deb. pubb.* c. *Posa* (*Ann.*, VIII, 1, 442).

(6) Art. 65 reg.

(7) *Bollettino Giurisp.*, III, 404.

presentare, dice l'art. 20 della legge, il titolo legale a possedere. Questa frase così generale trova la sua ragione nel fatto che nel 1861 non era ancora unificata la legislazione civile del regno, e soltanto colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *d*, si specificò che questo titolo legale a possedere consiste in un decreto pronunciato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui fu aperta la successione, disposizione che fu ripetuta nell'art. 78 del regolamento. Tale decreto deve autorizzare l'Amministrazione del Debito pubblico ad operare la traslazione della rendita iscritta all'autore della successione, indicarne la qualità, il numero d'iscrizione, l'intestazione, la categoria del debito cui appartiene, nonchè nome, cognome, dimora, paternità dei successori, e le quote di rendita spettanti a ciascuno di essi (1). Tutte queste indicazioni sono necessarie per stabilire l'identità del certificato, e fornire gli elementi della nuova iscrizione. Tale disposizione però presuppone che l'eredità sia già stata divisa fra i singoli aventi diritto.

35. Per ottenere tale decreto gli interessati dovranno seguire il procedimento speciale stabilito dall'art. 779 cod. proc. civ. per i ricorsi di volontaria giurisdizione, e quindi presenteranno una domanda in carta bollata alla cancelleria del tribunale, corredata dal certificato d'iscrizione e dai documenti occorrenti a giustificare il loro diritto alla successione (2).

Tali documenti per provare la veste d'erede, sono: in caso di successione testamentaria, 1° atto di morte del titolare della rendita, 2° atto d'ultima volontà, 3° atto giudiziale di notorietà con cui si dichiari che il testamento presentato è l'ultimo, e che oltre le persone chiamate in esso non vi sono altri eredi legittimi; in caso di successione *ab intestato*, 1° atto di morte del titolare, 2° atto giudiziale d'ultima volontà con cui si dichiari che non esiste alcun testamento, e si indichi quali siano le persone chiamate alla successione del titolare della rendita (3).

L'atto di notorietà deve essere fatto dinanzi al pretore del luogo in cui s'è aperta la successione (4). Veramente sarebbe stato più prudente per l'Amministrazione che esso si facesse nel luogo del domicilio ultimo del *de cujus*, perchè le persone che fanno la pubblica attestazione potessero avere una più esatta cognizione dello stato di famiglia del defunto: mentre, dato il caso che il titolare cessi di vivere fuori del luogo della sua abituale residenza, i quattro testi, anche in buona fede, ma ingannati dalle false asserzioni di un interessato, possono attestare cose per le quali potrebbe l'Amministrazione essere successivamente citata in giudizio per risarcimento di danni.

È superfluo avvertire che la domanda nell'interesse delle persone incapaci deve essere inoltrata dai rispettivi rappresentanti: così, se Enti o Corpi morali abbiano parte nell'eredità, dovranno unirsi i documenti dai quali risulti dell'autorizzazione ad accettarla ed a far l'operazione della traslazione (5). Nel caso che si tratti di successione aperta all'estero, il decreto sarà pronunciato dalla Corte d'appello del luogo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (6), e l'atto di notorietà deve essere eretto davanti il pretore del luogo dell'ultimo domicilio o dimora nello Stato del defunto (7).

Nel caso poi che gli interessati non posseggano più il certificato, l'Amministrazione potrà loro rilasciare una dichiarazione che attesti l'esistenza del medesimo (8).

36. La legge lascia piena facoltà all'autorità giudiziaria di apprezzare i documenti giustificativi, la veste di erede. Se il tribunale o la Corte abbia accolta la domanda dei ricorrenti, questi possono, sulla presentazione del relativo decreto accompagnato dal certificato di iscrizione, ottenere la nuova iscrizione.

All'art. 89 del regolamento era prescritto, per maggiore cautela, che il decreto dovesse essere, a cura degli interessati, pubblicato nel giornale ufficiale del regno per tre volte a 10 giorni d'intervallo per le possibili opposizioni; senonchè, col regio decreto del 1874, tale disposizione fu abrogata, e all'articolo corrispondente si diede facoltà al tribunale o alla Corte, quando ne ravvisino la convenienza, cioè quando le ragioni degli interessati lascino qualche incertezza, di ordinare che in qualunque modo sia fatta di pubblica ragione la domanda almeno nella sua sostanza, e prefiggere un termine entro il quale gli aventi diritto abbiano la possibilità di proporre alla cancelleria le credute opposizioni, per la cognizione delle quali gli interessati saranno rimandati a provvedersi in via contenziosa, ed il decreto non sarà pronunciato che sulla esibizione della sentenza che avrà definita la questione.

A dire il vero, in questo caso non si riscontra la necessità del decreto di fronte ad una sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, essendo anche questo, come vedemmo, un mezzo di traslazione autorizzato dalla legge.

Se il Tribunale o la Corte non ravvisi sufficientemente giustificato il diritto a succedere, la rendita può essere mandata a trascrivere a favore dell'eredità, o degli aventi diritto alla medesima se non sia sorta contestazione od incertezza sul numero e sulle persone degli eredi, ma solamente sulla quota spettante a ciascuno dei medesimi; e il nuovo certificato può rimanere provvisoriamente, e cioè fino a ragione conosciuta, depositato negli archivi dell'Amministrazione (9). Ciò è giusto, perchè la semplice sentenza che risolvesse la lite, non avrebbe per l'Amministrazione alcun valore senza il certificato, il quale nel frattempo potrebbe essere stato nascosto o distrutto se lasciato in mano di chi avesse un interesse qualsiasi a farlo sparire.

Quando il Tribunale, in seguito a precedente decisione, assegni a ciascun erede la sua quota, le frazioni non suscettive d'iscrizione per essere minori ad uno dei minimi dei Consolidati 3 o 5 per cento, devono essere alienate, e consegnato il prezzo corrispondente a ciascun interessato (10).

Se si tratta di rendita gravata in tutto od in parte da qualche vincolo od ipoteca, per mantenere salvo il diritto del terzo, il nuovo certificato sarà iscritto collettivamente al nome di tutti gli eredi e consegnato a chi venga a ciò delegato d'accordo fra le parti o dal giudice, e potrà anche rimanere depositato negli archivi dell'Amministrazione (11).

(1) Art. 79 reg.
(2) Art. 81 reg.
(3) Art. 82 reg.
(4) Art. 84 reg.
(5) Art. 87 reg.
(6) Art. 80 reg.

(7) Art. 84 reg.
(8) Art. 86 reg.
(9) Art. 85 reg.
(10) Art. 91 reg.
(11) Art. 92 e 95 reg.

Se il testatore ha posto al lascito qualche condizione, il tribunale o la Corte può prescrivere che le nuove iscrizioni siano annotate con vincolo di inalienabilità fino a che consti che la condizione siasi verificata, o non possa più verificarsi (1), e ciò per garantire i terzi dello esatto adempimento di quanto venne ingiunto dal *de cujus*.

§ 3. — *Del vincolo e dell'ipoteca.*

37. In massima soltanto gli immobili ed alcuni dei diritti menzionati dall'art. 415 codice civile sono capaci d'ipoteca. Però, quantunque mobili, le iscrizioni nominative possono essere soggette a vincolo od ipoteca (2), e ciò a differenza del sistema francese, secondo il quale la rendita dello Stato fu sempre esente da qualsiasi impedimento che ostasse alla sua libera commerciabilità, per rendere semplici e spedite le operazioni dell'Amministrazione.

Da noi invece si ebbe lo scopo di avvantaggiare la proprietà immobiliare, nonchè di aumentare i servigi che possono essere resi dalla rendita pubblica. Avvertasi però che l'ipoteca concessa dalla legge deve essere convenzionale cioè accesa col libero consenso del titolare della rendita, ed escluse quindi la legale e la giudiziale. Da ciò è mestieri persuadersi che, se nella legge e successivo regolamento si adoperò la parola ipoteca, si fu soltanto in mancanza di altra espressione contemplata dalle leggi comuni per indicare un impedimento sulla libera disponibilità del certificato, come rilevasi anche dai verbali della Commissione della Camera dei deputati.

38. Come dispone l'art. 1974 cod. civ., hanno la capacità di consentire un'ipoteca sopra un'iscrizione nominativa, soltanto coloro che possono alienare. Nei riguardi dell'Amministrazione questo consenso può essere manifestato dal titolare: 1° per atto pubblico notarile o giudiziale; 2° per dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico o l'Intendenza di finanza anche a mezzo di procuratore speciale (3), con tutte quelle cautele che si richieggono per la traslazione e delle quali ci occupammo al n. 19 e seguenti.

Nei rapporti delle parti tra loro l'ipoteca può costituirsi anche con scrittura privata come dispone l'articolo 1978 cod. civ. In tal caso però l'interessato dovrà ottenere analoga sentenza dall'autorità giudiziaria se, non soddisfacendo il titolare all'obbligazione, vuol rivalersi sul certificato.

39. Eretto l'atto pubblico o fatta la dichiarazione, è necessario che assieme ai documenti venga dal titolare o da chi lo rappresenta prodotto il certificato, senza del quale non è possibile alcuna annotazione, nè viene pregiudicato il diritto che il possessore del medesimo avesse potuto acquistare in seguito ad una cessione per attergato (4).

Se l'ipoteca o il vincolo viene costituito al momento dell'iscrizione della rendita, l'annotazione relativa viene fatta nella prima facciata; negli altri casi, deve farsi nella seconda (5), ed indicare sempre la sostanza dell'atto dal quale il vincolo o l'ipoteca prende origine, la sua data e la designazione del notaio che lo ha ricevuto (6). Essa viene poi autenticata dal Direttore generale o dal Capo della divisione del Gran Libro (7).

Un certificato può essere vincolato o per l'intera rendita dal medesimo rappresentata o per una parte soltanto: in quest'ultimo caso sarà staccata a volontà del titolare, e convertita in altra inscrizione nominativa (8).

Come avviene per gli immobili, il vincolo e l'ipoteca non impedisce la commerciabilità dei certificati i quali conserveranno sempre l'annotazione in tutti i loro passaggi (9).

40. Per evitare i complicati giudizi di graduazione si è stabilito che una iscrizione non possa essere soggetta che ad un solo vincolo od una sola ipoteca (10). Questa è la regola generale: però l'ipoteca non impedisce che la rendita sia vincolata anche dall'usufrutto; così la rendita vincolata dall'usufrutto può gravarsi d'ipoteca. Nel primo caso la durata dell'usufrutto sarà subordinata agli effetti dell'ipoteca; nel secondo, se non intervenne il consenso dell'usufruttuario, gli effetti dell'ipoteca saranno subordinati alla cessazione dell'usufrutto (11), e ciò in obbedienza al principio che una convenzione posteriore non può mai pregiudicare i diritti già acquisiti dai terzi.

Questa limitazione però deve intendersi soltanto nei riguardi dell'Amministrazione, cioè per le iscrizioni quali risultano dal Gran Libro del Debito pubblico, ma non impedisce che il proprietario di un certificato già annotato possa sottoporlo ad altro vincolo. Ciò si desume anche dalla dizione dell'art. 28 della legge, il quale vieta il doppio vincolo soltanto per le iscrizioni e non pei certificati. Di fronte all'Amministrazione non sarà valido che il vincolo iscritto, e quindi il secondo creditore, dato il caso di un'esecuzione forzata per mancato pagamento della prima ipoteca, correrà rischio di perdere la sua garanzia; ma se il primo vincolo od ipoteca viene a scomparire, il successivo creditore, se abbia in mano il certificato potrà ottenere il soddisfacimento del suo credito nelle vie giudiziali.

41. Per l'Amministrazione il vincolo e l'ipoteca si intendono costituiti soltanto allora che vengono annotati sull'iscrizione e sul certificato (12) e quindi i terzi i quali in buona fede comperino un certificato sul quale tra il titolare ed un suo creditore si sia già convenuto per un vincolo qualsiasi, vengono garantiti contro le eventuali azioni di rivendica. Per le parti contraenti invece il vincolo e l'ipoteca datano dall'erezione dell'atto pubblico.

42. È impossibile determinare tutti i casi che nella pratica danno origine a vincolo o ad ipoteca, come la legge non stabilisce alcuna norma circa alla specie di vincolo cui possono essere soggetti i certificati nominativi. Si è dubitato se possa sui medesimi costituirsi un vincolo di pegno per la ragione che mentre essi vengono parificati ad immobili, è risaputo che il pegno non può essere costituito che sopra beni mobili. Ma noi opiniamo per l'affermativa, poichè le iscrizioni sono per loro natura beni mobili, e se sulle medesime può accendersi un'ipoteca, questa non è altro che un'eccezionale facoltà concessa dal legislatore per favorirne i titolari i quali per tal modo non vengono a perdere il possesso del certificato. Nè è necessario che il vincolo di pegno sia annotato sullo stesso: basta che esso risulti da una scrittura privata, che il pignorante abbia in mano il certificato, e che ne sia stata fatta notifica-

(1) Art. 24 legge, 98 reg. e 1967, n° 4°, cod. civ.
(2) Art. 1969, 1970 cod. civ.
(3) Art. 24 legge e 99 reg.
(4) Art. 104 reg.
(5) Ivi.
(6) Art. 105 reg. e 26 legge.
(7) Art. 104 al. reg.
(8) Art. 107 reg.
(9) Art. 27 legge e 110 reg.
(10) Art. 28 legge e 109 reg.
(11) Idem, e 115 reg.
(12) Art. 104 reg.

zione al debitore, ossia all'Amministrazione del Debito pubblico (1), senza della quale non può aver luogo contro i terzi il privilegio di cui all'articolo 1879 cod. civ. (2). Accenneremo di passaggio che l'ipoteca viene usata nella pratica con maggior frequenza per servire di cauzione ad imprese e pubblici uffici; per garantire alla moglie la dote costituita in cartelle di rendita; per assicurare alla moglie e figli di un militare in attualità di servizio una rendita, senza di che il Governo non permette il matrimonio.

§ 4. — *Dell'usufrutto.*

43. Quello, di cui la legge si occupa con qualche dettaglio, è il vincolo d'usufrutto che definisce il godimento della rendita separata dalla proprietà della medesima (3), dizione che corrisponde a quella dell'art. 477 del codice civile. Quindi esso può consentirsi per un tempo determinato, e per un tempo indeterminato, e cioè essere anche vitalizio e sotto condizione (4). Però, se la legge del Debito pubblico ammise la possibilità che sulle iscrizioni nominative possa costituirsi il vincolo d'usufrutto, nell'interesse della semplicità dell'Amministrazione stabilì che esso, quando sia vitalizio ed a favore di più persone, debba esser costituito congiuntamente (5), in modo che di mano in mano che un usufruttuario viene a mancare, gli altri godano del diritto di accrescimento della parte che spettava al medesimo. Tale disposizione è in perfetta armonia con quella dell'articolo 28 della legge, per la quale una iscrizione non può essere soggetta a più vincoli. Se si tratta di usufrutto a tempo determinato, esso deve calcolarsi a semestri, poichè a semestri si pagano le rendite, e quindi se esso non comprende almeno una rata, il vincolo non sarà accettato (6).

Nel caso di usufrutto vitalizio poi, crediamo applicabile il disposto dell'art. 480 cod. civ., e quindi la rata in corso, non ancora scaduta al momento della morte dell'usufruttuario, spetterà al titolare dell'iscrizione.

44. L'usufrutto può essere costituito o dalla volontà dell'uomo, o per disposizione di legge (7), e noi rimandiamo a quanto si osservò più sopra sulla costituzione dei vincoli in generale ed alle disposizioni del diritto civile. Quanto però all'usufrutto legale, notiamo che nemmeno esso di fronte all'Amministrazione ed ai terzi ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato (8). A tale scopo questo sarà prodotto assieme ad un provvedimento del giudice il quale dichiari che l'esibente ha diritto al detto usufrutto.

45. Poichè col vincolo d'usufrutto viene a scindersi il godimento della rendita dalla proprietà dell'iscrizione, l'Amministrazione, perchè l'usufruttuario possa conseguire le rate semestrali, rilascia degli appositi certificati d'usufrutto staccati dal certificato d'iscrizione (9). Se trattasi di usufrutto a tempo determinato, vengono rilasciati per quel periodo, o a periodi decennali se il termine è maggiore; per l'usufrutto a tempo indeterminato, sempre a periodi di dieci anni (10).

46. L'usufrutto a tempo indeterminato a favore di una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione o ente morale qualsiasi non può durare oltre trenta anni (11), disposizione conforme a quella dell'art. 518 cod. civ. per i Corpi morali, e che fu estesa al caso dell'usufrutto legato ai discendenti di uno stesso stipite per evitare una troppo lunga immobilizzazione di capitale.

Così per questo stesso scopo l'usufrutto a tempo determinato non potrà mai eccedere il trentennio (12), sempre però nei riguardi dell'Amministrazione, e sempre inteso che tale vincolo può essere dopo rinnovato.

47. Quanto alla cessazione dell'usufrutto, l'art. 120 del Regolamento, riportandosi all'art. 515 del cod. civ., dice che esso si estingue: 1° per morte dell'usufruttuario; 2° col verificarsi della condizione, se è condizionato; 3° collo spirare del tempo pel quale fu stabilito; 4° colla consolidazione nella stessa persona della qualità di usufruttuario e di proprietario.

§ 5. — *Cancellazione o riduzione del vincolo o dell'ipoteca.*

48. Quando viene a mancare la causale per cui fu annotato il vincolo e l'ipoteca, è naturale che il titolare dell'iscrizione possa ottenerne la cancellazione, o la riduzione, se l'obbligazione da garantire sia diminuita: però a ciò si rendono necessarie certe formalità stabilite sempre a garanzia dell'Amministrazione.

La cancellazione del vincolo o dell'ipoteca può avvenire:

a) Per consenso della persona a favore della quale furono costituiti;

b) Per decisione del giudice;

c) Per decreto dell'autorità competente (13).

49-*a*) Il consenso alla cancellazione di riduzione può risultare: 1° da un atto pubblico notarile o giudiziale; 2° da dichiarazione fatta presso la Direzione generale del Debito pubblico o presso l'uffizio di Intendenza colla firma del creditore autenticata da un agente di cambio o da un notaio (14). Il creditore potrà anche essere rappresentato da un suo procuratore, e si seguiranno tutte le regole cui accennammo più sopra parlando della traslazione sia nei riguardi della formalità che per i requisiti delle persone a cui favore era iscritto il vincolo o l'ipoteca e che fanno la dichiarazione di cancellazione.

50-*b*) La cancellazione in forza di decisione del giudice avviene quando, cessata la causa del vincolo e non potendo il titolare ottenere dal creditore la dichiarazione di cui al numero precedente, egli è costretto di adire le vie giudiziali, e viene in argomento emanata sentenza. Sulla presentazione di questa, l'Amministrazione dovrà liberare l'iscrizione, nè vi è bisogno che il titolare la citi in causa per sentir pronunciare in suo contraddittorio l'ordine di liberazione, come che essa se è chiamata ha il diritto di opporre tutte quelle eccezioni che credesse del caso nel proprio interesse. Va da sè che la sentenza definitiva deve essere passata in giudicato (15).

51-*c*) Se il vincolo fu costituito per un pubblico interesse o per garanzia dello Stato, la cancellazione del medesimo viene ordinata con semplice decreto del-

(1) Art. 1881 cod. civ.

(2) Vedi Cass. Torino, 20 luglio 1878, *Tribaudino c. Boschis* (*Giurisp. di Torino*, xv, 533).

(3) Art. 112 reg.

(4) Art. 113 reg.

(5) Art. 114 reg.

(6) Art. 114 reg.

(7) Art. 113 reg.

(8) Art. 26 legge.

(9) Art. 117 reg.

(10) Art. 118 reg.

(11) Art. 113 reg.

(12) Ibid.

(13) Art. 33 legge e 121 reg.

(14) Art. 122 reg. modif. dal r° d° 1874.

(15) Art. 126 reg.

l'autorità competente, la quale può essere il Ministro, il Prefetto, l'Intendente di finanza, il Presidente del tribunale ecc., a seconda dei casi (1).

Così, per l'art. 38 della Legge sul notariato (testo unico, 25 marzo 1879, n° 490, serie 2ª), lo svincolo delle cauzioni in caso di morte o di rinuncia deve essere pronunciato con decreto del tribunale civile del distretto, sentito il pubblico ministero previa inserzione nel giornale ufficiale del regno, e nel giornale degli annunzi giudiziari, offrendo la prova che la domanda fu affissa alla porta della casa comunale del luogo di residenza del notaio, e a quella degli uffici del registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Per lo svincolo della cauzione degli uscieri, il decreto deve esser pronunciato dal tribunale del luogo da cui dipendevano, trascorsi sei mesi dalla cessazione, previa inserzione pel corso di un mese nel giornale degli annunzi giudiziari con affissione nella sala d'ingresso della Corte, del tribunale, della pretura, ove l'usciere esercitò da ultimo le sue funzioni (2).

Lo svincolo delle cauzioni degli impiegati postali viene fatto con decreto del Direttore generale delle poste (3).

Le cauzioni dei conservatori delle ipoteche devono essere svincolate dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione il conservatore coprì l'ufficio (4).

52. Però anche in questo argomento cade acconcia l'osservazione fatta più sopra (n. 14), a proposito dell'art. 30 del regolamento; perchè, mentre la legge non riconosce valida per lo svincolo che la forma suaccennata, l'art. 124 del regolamento dice che esso può aver luogo quando si giustifichi esser cessata di sua natura la causa o la condizione per cui ne fu acconsentita la annotazione, o quando il diritto d'ipoteca si trovi consolidato colla proprietà della rendita. In questi casi, spetta all'Amministrazione del Debito pubblico pronunciare lo svincolo, e questa disposizione, quantunque contraria alla legge, trova la sua ragione nel risparmio di tempo e di spese pel titolare dell'iscrizione, trattandosi d'altra parte di questioni semplici che non richieggono certo un giudizio formale. Così le iscrizioni al nome di donne col vincolo dotale, senza altra speciale condizione, sono rese libere sull'esibizione dell'atto di morte del marito. Così dicasi dei vincoli annotati per un tempo determinato. Senonchè, quando il creditore od un suo avente diritto venga ad essere danneggiato dalla cancellazione in tal modo operata, noi crediamo ch'egli abbia tutto il diritto di proporre le sue azioni contro l'Amministrazione pel risarcimento dei danni.

53. La cancellazione del vincolo d'usufrutto ha luogo sulla presentazione dell'atto di morte dell'usufruttuario, o del documento autentico constatante esser cessata la condizione che dava luogo all'usufrutto. Se esso era a tempo determinato, o a favore di una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione e stabilimento, cessa di pieno diritto alla scadenza del termine o a quella del trentennio (5). In questi casi non occorrerà adire l'autorità giudiziaria, e la cancellazione sarà fatta dall'Amministrazione appena presentati i documenti richiesti.

Tal vincolo può anche cessare per la rinuncia dell'usufruttuario, ma allora il consenso deve risultare nei modi indicati al n. 49 (6).

54. Ordinata la cancellazione, essa deve operarsi tanto sull'iscrizione che sul certificato (7), per mezzo di annotazione autenticata dal direttore generale, e dal capo della divisione del Gran Libro (8).

§ 6. — *Esecuzione forzata sulle iscrizioni nominative.*

55. Trattando della traslazione coattiva delle iscrizioni nominative, accennammo (n. 32) alle critiche mosse contro l'articolo 19 della legge per l'apparente contraddizione che alcuni hanno creduto di riscontrare tra quello ed il successivo art. 32, nel quale dichiarasi che, salve specifiche eccezioni, le iscrizioni nominative non sono suscettibili di opposizione, sequestro od esecuzione forzata.

Il principio della insequestrabilità trovò il suo fondamento nella mira dello Stato di favorire la commerciabilità della rendita, e di semplificare quanto mai l'Amministrazione del Debito pubblico, e quindi per uno scopo d'interesse generale, e di conservazione del credito pubblico fu creato questo privilegio speciale pel quale le rendite sullo Stato si considerarono fuori della portata dei creditori del titolare. Perciò in Francia la legge 8 nevoso anno VI, e 22 fiorile anno VII dichiararono insequestrabili per qualsiasi motivo le rendite sullo Stato, e la giurisprudenza si pronunciò sempre in tal senso (9), ammettendo soltanto il titolare a far opposizione presso l'Amministrazione circa il pagamento degli interessi in caso di smarrimento del certificato. Così in Inghilterra non si ammettono sequestri sulla rendita pubblica.

Il nostro legislatore, agli art. 32 della legge e 131 del regolamento, ha esso pure in massima accettato un tale principio, statuendo però delle eccezioni, nelle quali il procedimento esecutivo non nuoce alla commerciabilità dei titoli. Nè si dica che l'art. 19 sia in opposizione a tale principio, perchè quello accorda la traslazione per sentenza in quanto il certificato sia in possesso di chi la domanda, nel qual caso cessando la ragione dell'insequestrabilità di titoli che non sono negoziati, cessa anche il privilegio sancito dalla legge.

Esaminiamo ora i casi pei quali è concesso il sequestro, l'opposizione, il pignoramento e l'esecuzione forzata, distinguendo gli atti coi quali si ottiene il soddisfacimento del credito garantito sull'iscrizione, da quelli che tendono soltanto a misure conservative.

56-a) *Espropriazione forzata per mancata esecuzione dell'obbligazione.* — Poichè fu concessa la costituzione del vincolo e dell'ipoteca sulle iscrizioni nominative, ne viene di legittima conseguenza che colui, il quale si servì di quella garanzia per assicurare l'esatto adempimento di un'obbligazione, possa rivalersi sulla iscrizione quando il titolare delle medesime venga meno agli obblighi assunti. D'altra parte, in relazione a quanto osservammo al n. 32, e cioè che il trasferimento della iscrizione può avvenire per decisione del giudice, anche chi non ha fatto regolarmente annotare il vincolo, può procedere all'esecuzione, purchè però egli sia in possesso del certificato.

(1) Art. 125 reg.

(2) Art. 81 reg. gen. giud. 14 dicembre 1865, n. 2641.

(3) R. decreto 25 novembre 1869, n. 5353.

(4) R. decreto 13 settembre 1874, num. 2079. — Vedi per altri casi l'*Istruzione sull'ordinamento del Debito pubblico*, 20 novembre 1876, del Ministro delle finanze.

(5) Art. 128 reg.

(6) Art. 129 reg.

(7) Art. 127 reg.

(8) Art. 130 reg.

(9) Vedi Dalloz, *Rép.*, voce *Trésor public*, numeri 1157 e seg.

Quest'ultima condizione non si richiede se l'ipoteca fu regolarmente annotata, perchè, siccome il certificato resta nelle mani del titolare, sarebbe inutile la garanzia, se si richiedesse sempre l'esibizione del medesimo. A tale scopo l'Amministrazione concede al creditore esecutante una dichiarazione che faccia fede dell'esistenza sia dell'iscrizione, sia dell'ipoteca annotata (1) col contemporaneo annullamento del certificato, e rendendo ciò noto per mezzo del giornale ufficiale del regno e della Borsa di commercio, senza però che la formalità di tale notificazione abbia a sospendere in alcun modo il giudizio esecutivo (2). Questa disposizione non nuoce al principio della libera commerciabilità della rendita, perchè i terzi, ai quali i certificati fossero proposti, possono subito vedere l'annotazione del vincolo od ipoteca.

57. Non è questo il luogo di richiamare le teorie sull'esecuzione forzata (3). Ricorderemo soltanto che, quantunque le iscrizioni vengano annotate di ipoteca, non cessano mai di essere beni mobili.

Quindi, nei riguardi della competenza, il valore sarà determinato dalla domanda dell'esecutante, e, in caso di contestazione, dal giudice a sensi dell'art. 80 cod. procedura civile (4), e l'azione relativa deve essere proposta nel luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza, a sensi dell'art. 90 codice citato.

58. Il creditore istante, quando abbia l'ipoteca regolarmente annotata, può ottenere il pagamento del suo credito, sia facendo alienare il certificato, sia facendoselo intestare al suo nome (5).

Se l'ammontare del credito liquidato in sentenza sia di un importo minore della rendita esecutata, allora si procederà ad una alienazione o aggiudicazione parziale, la quale però dovrà sempre comprendere un minimo od un multiplo della rendita inscrivibile (6): se vi fosse quindi un residuo, e dall'alienazione rimanesse un'eccedenza, questi dovranno essere corrisposti al titolare o chi per esso quando ha la capacità giuridica: altrimenti saranno versati nella cassa dei depositi giudiziali per conto di chi di ragione (7).

La parte di rendita che non sia da espropriarsi e che corrisponda ad un minimo o multiplo della medesima, sarà reiscritta a favore del titolare o del suo avente causa, libera o vincolata a seconda dei casi. Tal certificato di reiscrizione sarà consegnato a chi di ragione, dietro restituzione del precedente quando lo stesso non sia stato depositato (8).

Quando l'ammontare del credito può essere coperto coll'importo di una o più rate semestrali, il giudice può aggiudicare al creditore tante rate fino alla concorrenza del debito, nominando un delegato speciale pel ritiro del certificato e per la riscossione e versamento a chi di ragione delle competenze semestrali, salvo che le parti interessate convengano altrimenti (9).

(1) Art. 151 reg.

(2) Art. 158 reg.

(3) Vedi libro II cod. proc. civile.

(4) L'avv. Vittorio Ferraris, nel suo accurato *Commento alla legge del Debito pubblico* (*Raccolta* Saredo-Gianzana), che ci servì di guida utilissima nella compilazione di questa voce, crede (n. 245) che sia applicabile al caso il disposto dell'art. 76 codice procedura civile, e cioè che la competenza debbasi determinare accumulando venti annualità. È vero che la rendita italiana è consolidata, e quindi da parte dello Stato rappresenta una rendita perpetua, ma è altrettanto vero che nel mercato di Borsa i titoli che la rappresentano vengono incessantemente commerciati, e poichè è al certificato che si tende coll'esecuzione forzata, e non soltanto alla rendita del medesimo, opiniamo debba ricorrersi al disposto dell'art. 80 cod. proc. civile.

Se il credito è superiore o eguale all'importare della rendita, può esser fatta l'alienazione o il trasferimento al nome del creditore. Nel primo caso, sarà calcolato il valore della rendita nel giorno dell'operazione; nel secondo, la rendita sarà alienata senza alcuna formalità al prezzo del corso della giornata. Queste pratiche dovranno essere fatte sotto la responsabilità d'un agente di cambio nominato dal giudice, o delegato dal Direttore generale, al quale agente per la semplicità della operazione, quando si tratti di alienazione, l'Amministrazione consegnerà invece del certificato, altrettante cartelle al portatore previo deposito del prezzo corrispondente (10).

L'Amministrazione non addiverrà a tali operazioni se non dietro domanda del creditore, accompagnata dalla sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, e dal certificato d'iscrizione, o dalla dichiarazione dell'esistenza del medesimo di cui al n. 56 (11).

59. Il creditore, che abbia proceduto alla espropriazione forzata, ha sul prezzo della rendita un privilegio, nè saranno i terzi ammessi a farvi opposizione. Non così quando trattisi di esecuzione promossa da creditore che abbia soltanto il possesso del certificato a garanzia del suo credito, perchè allora tutti gli altri potranno concorrere sul prezzo a sensi dell'art. 651 cod. proc. civile.

Se l'ipoteca fu costituita nell'interesse dello Stato, o della pubblica Amministrazione ed il titolare in qualsiasi modo rechi danno ai medesimi, l'espropriazione viene senz'altro ordinata dall'autorità competente (Corte dei Conti, Prefetto ecc.) ed avviene per mezzo di un agente di cambio previo tramutamento in cartelle al portatore (12).

60. Oltre ai casi dell'ipoteca e del possesso del certificato, l'art. 20 della legge ammette l'esecuzione forzata per fallimento del titolare dell'iscrizione. In Francia, mancando una disposizione speciale in argomento, ed in base al principio della intangibilità della rendita, la giurisprudenza nei primi tempi negò ai creditori di rivalersi sulle iscrizioni del fallito, autorizzando quest'ultimo a venderle per suo conto (13). Però, un po' alla volta, si comprese l'enormità delle conseguenze di un tale divieto, e con decisione contraria a tutte le precedenti, la Corte di Lione nel 19 giugno 1857 sancì la massima che i sindaci del fallimento potessero alienare i certificati quali mandatari legali del fallito. Con questa sottigliezza si tenne salvo il principio e si impedì che si commettesse più oltre una ingiustizia. In tale avviso più tardi venne tutta la giurisprudenza, ed in termini più generali la Corte d'Orleans nel 9 aprile 1878 decise che l'insequestrabilità delle rendite dello Stato non impedisce che, in caso di fallimento del titolare, esse non formino parte dell'attivo del fallimento, e che il curatore possa venderle a profitto della massa (14).

(5) Art. 149 reg.

(6) Ivi.

(7) Art. 150, 155 reg.

(8) Art. 150 reg.

(9) Art. 152 reg.

(10) Art. 153, 154 reg.

(11) Art. 156 reg.

(12) Art. 157 reg.

(13) Vedi: Dalloz, *Rép.*, voce *Trésor public*, n. 1161.

(14) *Journal du Palais*, vol. 78, pag. 824. — Vedi però, in senso contrario, Dutruc, *Contract. commerc.*, voce *Faillite*, n. 1116, e Buchère, *Valeurs mobil.*, n. 151.

61. La legge, adunque, annovera fra i casi di traslazione coattiva anche il fallimento del titolare: il privilegio delle iscrizioni nominative cessa; esse vengono comprese nell'attivo del fallimento, e come qualsiasi altro valore servono a garantire i diritti della massa dei creditori, tornando applicabile la legge generale, ossia il codice di commercio: quindi l'alienazione e la traslazione avrà luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei tribunali (1) pronunciate a sensi degli art. 798, 799 cod. commercio.

Si è poi previsto il caso che il fallito abbia trafugato il certificato, o che al momento dell'apposizione dei suggelli ed erezione dell'inventario il medesimo non si sia ritrovato. Allora l'alienazione potrà ordinarsi egualmente presentandosi all'autorità giudiziaria una dichiarazione della Direzione generale del Debito pubblico comprovante l'esistenza dell'iscrizione. Ma l'Amministrazione, come è naturale, per non pregiudicare i diritti che i terzi nel frattempo avessero potuto acquistare sul certificato, non opererà l'ordinata alienazione o traslazione se non adempiute le formalità prescritte per la perdita dei certificati d'iscrizione, e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo (2).

62-*b*) *Misure conservative.* — Abbiamo avvertito che in tesi generale non è consentita alcuna misura conservativa sulle iscrizioni nominative tendenti ad impedire il pagamento delle rate semestrali, l'alienazione ed il tramutamento. Però vi sono dei casi nei quali tale divieto renderebbe illusoria la facoltà del creditore, quando gli è concessa dalla legge, di rivalersi sui certificati nominativi, o il diritto che sui medesimi può vantare il titolare se in pendenza di un giudizio il possessore potesse disporne od anche soltanto riscuoterne la rendita. Se ciò fosse permesso, si verrebbe a favorire la mala fede altrui.

Perciò la legge ha concessa l'opposizione sulle iscrizioni nominative: 1° in caso di controversia sul diritto a succedere; 2° in caso di fallimento o di cessione di beni; 3° in caso d'ipoteca; 4° in caso di perdita o smarrimento del certificato (3).

63-I. Chi crede di poter vantare qualche diritto sopra una iscrizione nominativa, sia ritenendosi erede del titolare della medesima, sia quale creditore di un fallito, sia in pendenza di una esecuzione, può ottenere dalla autorità giudiziaria un provvedimento corrispondente al sequestro conservativo del codice di procedura civile col quale l'Amministrazione venga diffidata a sospendere il pagamento delle rate semestrali e a non procedere a traslazione o tramutamento che venisse per avventura richiesto (4). È naturale che, prima di addivenire ad una tale misura, l'autorità giudiziaria in contesto del titolare dell'iscrizione dovrà delibare la questione di merito, e potrà anche imporre all'istante l'obbligo di una cauzione a garanzia di un eventuale risarcimento di danni. Del resto si seguiranno tutte le norme di cui il Capo I, Titolo XI, Libro III, cod. proc. civ. La sentenza, che autorizza l'opposizione, dovrà essere presentata con apposito ricorso all'Amministrazione, contenere sempre l'elezione di domicilio, e notificata esclusivamente alla Direzione generale del Debito pubblico (5).

64-II. Quando un certificato nominativo vada distrutto o smarrito, è indubitato che il titolare del medesimo abbia il diritto di farsene rilasciare un altro. In questo caso l'Amministrazione non corre alcun pericolo, poichè trattasi di iscrizione, per la traslazione della quale è necessario il consenso della persona al cui nome è intestata, nè possono succedere di quelli inconvenienti che si verificano quando va smarrita una cartella al portatore. Però, siccome le rate semestrali delle iscrizioni nominative, come vedremo, si pagano sulla semplice esibizione del certificato, è naturale che l'Amministrazione esiga delle garanzie allo scopo di non dover corrispondere sullo stesso un doppio interesse.

In Francia la legge del 1793 non portava alcuna disposizione in proposito, e fu soltanto il decreto 3 messidoro, anno XII, il quale stabilì che chi perde un certificato deve farne la dichiarazione davanti il sindaco del domicilio in presenza di due testimoni che constatino la identità del dichiarante. La dichiarazione deve essere registrata e trasmessa al tesoro, e constatatane la regolarità, il Ministro autorizza il Direttore del Gran Libro a sdebitare il conto dell'iscrizione perduta e portarla a conto nuovo del quale viene rimesso al titolare un estratto originale (6).

65. Il nostro legislatore dichiarando all'art. 31 che il titolare del certificato perduto o smarrito ha diritto di averne un secondo, ha stabilito maggiori cautele. La domanda per ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali e il rilascio d'un nuovo certificato deve essere fatta dal titolare o suo avente causa, con firma debitamente autenticata da un agente di cambio accreditato, o da un notaio allo scopo di guarentire la identità della persona: e perchè tale domanda non venga per avventura fatta da chi per successive convenzioni ha perduto qualsiasi diritto sulla rendita, quantunque ne sia ancora l'iscritto, dovranno essere uniti documenti autentici dai quali risulti che al medesimo compete il certificato di rendita che dichiara distrutto o smarrito, coll'indicazione dei semestri di rendita maturi al pagamento e non ancora riscossi pei quali si domanda la sospensione (7), eleggendo sempre domicilio nel regno (8).

L'Amministrazione, ricevuta la domanda, fa pubblicare per tre volte un avviso nel giornale del regno ed alla Borsa di commercio, disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate scadute e da scadere (9). L'avviso, oltre l'indicazione del certificato che si dichiara perduto, avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che vi siano intervenute opposizioni, ciò che si constaterà dalla Direzione generale del Debito pubblico, e dagli avvisi spediti alla Camera di commercio, i quali devono essere ritornati alla Direzione stessa con quelle osservazioni che possono esservi del caso (10), si farà luogo a nuova iscrizione e spedizione di nuovo certificato. Trascorsi i sei mesi, il titolare o chi per esso dovrà nuovamente presentare domanda per ottenere dal segretario della Direzione generale una dichiarazione constatante essere state adempiute le formalità prescritte senza che vi sia intervenuta opposizione. In base a questo documento l'Amministrazione accorda la nuova iscrizione e ne spedisce il corrispondente certificato (previo annullamento dell'iscrizione precedente), con menzione del

(1) Art. 67 reg.
(2) Art. 68, 148 reg.
(3) Art. 30, 32 legge e 131 reg.
(4) Art. 145, 146 reg.
(5) Art. 133 reg.

(6) Dalloz, *Rép.*, voce *Trésor public*, n. 1130.
(7) Art. 135 reg.
(8) Art. 137 reg.
(9) Art. 136 reg.
(10) Art. 140 reg. modif., r° decreto 1874.

numero d'ordine della prima e dell'allegato smarrimento (1).

Creata la nuova iscrizione ed emesso il certificato corrispondente, resta di nessun valore il precedente, benchè regolarmente girato od altrimenti ceduto; nè sono più ammesse opposizioni (2).

Quanto poi all'importare della rata scaduta, ma rimasta sospesa, l'Amministrazione provvede coll'emissione di buoni al portatore, che vengono consegnati al titolare dell'iscrizione (3).

66. È naturale che le nuove iscrizioni conservino quelle annotazioni di cui erano gravate le precedenti. Nel caso si tratti di rendita già vincolata d'usufrutto, pel quale si sia rilasciato l'apposito certificato di cui al n. 45, l'Amministrazione non accenderà l'iscrizione se non quando l'usufrutto è cessato, o è trascorso il tempo pel quale il certificato fu emesso, a meno ch'esso sia andato smarrito, o non se ne faccia restituzione (4). Così, in caso di perdita del certificato d'usufrutto, se libero, il nuovo non può rilasciarsi che dietro presentazione del certificato d'iscrizione per essere trasferito sotto altro numero, mentre, se l'usufrutto è vitalizio o condizionato, il rilascio può aver luogo sotto lo stesso numero d'iscrizione della rendita (5). Ciò perchè, essendo disgiunta la nuda proprietà dal godimento della rendita, l'Amministrazione non può procedere ad una iscrizione parziale sia dell'uno o dell'altro, perchè differenti risulterebbero i numeri che servono a contraddistinguere i certificati d'iscrizione e d'usufrutto.

67. Se entro il periodo, di cui al n. 65, alcuno intenda far opposizione alla nuova iscrizione, deve: 1° notificarla per atto d'usciere a chi dichiarò la perdita del certificato coll'elezione di domicilio per parte dell'opponente nella città ove risiede la Direzione generale del Debito pubblico; 2° depositare presso la stessa Direzione l'atto di notifica e il certificato che si è dichiarato smarrito, allegati ad apposito memoriale. L'Amministrazione allora sospende ogni operazione finchè gli interessati non si siano messi d'accordo, o non sia passata in giudicato la sentenza dell'autorità giudiziaria che abbia risolta la questione (6): nel qual caso non sarà più necessario procedere alle pubblicazioni ed aspettare un termine ulteriore, tornando applicabile l'art. 19. Se invece l'opposizione viene fatta da chi pretende aver qualche diritto sul certificato che non possiede, si continuano le pubblicazioni per avvertire i terzi della perdita, si lasciano trascorrere i sei mesi, ma non verrà eseguita alcuna operazione senza il consenso degli interessati, o senza la decisione del giudice passata in cosa giudicata (7).

68. Il titolare dell'iscrizione o chi sulla medesima vantava dei diritti, ottenuto il loro riconoscimento, per togliere gli effetti dell'opposizione, deve di regola ricorrere all'autorità giudiziaria. Però, a risparmio di tempo e di spese, la risoluzione dell'opposizione può anche essere consentita mediante atto pubblico notarile o giudiziale, o con dichiarazione presso la Direzione generale, e presso l'ufficio dell'Intendenza, od anche con semplice domanda la cui firma sia autenticata dall'agente di cambio accreditato o da un notaio (8).

(1) Art. 141 reg. modif., r° decreto 1874.
(2) Art. 143 reg.
(3) Art. 141 ultimo alinea, reg. modif., r° decreto 1874.
(4) Art. 142 reg.
(5) Art. 144 reg.
(6) Art. 139 reg.
(7) Art. 139 reg.
(8) Art. 147 reg. modif., r° decreto 1874.

Cartelle al portatore.

69. Mentre la legge ed il regolamento sul Debito pubblico hanno speciali disposizioni sui certificati nominativi, delle Cartelle al portatore si occupano soltanto in via generale; per modo che a conoscere della loro natura giuridica converrà ricorrere ai principii che ormai la scienza ha fissato circa i titoli al portatore, principii che noi brevemente svolgeremo commentando i pochi articoli che regolano le iscrizioni al portatore.

L'iscrizione al portatore deve contenere l'indicazione: 1° del numero d'ordine, che comincia dall'unità per ciascuna delle categorie del Consolidato e per ogni serie; 2° dell'ammontare dell'annua rendita in lire italiane, espresso in lettere e cifre; 3° del giorno primo del semestre dal quale ne incomincia il godimento; 4° della data dell'iscrizione (9); e sono rappresentate da titoli chiamati Cartelle, le quali vengono staccate da registri a matrice che formano il Gran Libro per le iscrizioni al portatore (10). Esse sono distinte pel Consolidato 5 per cento in serie di lire 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1,000; pel Consolidato 3 per cento in serie di lire 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300 e 900 (11), e portano unite 20 cedole pel pagamento delle rate semestrali, che ogni decennio vengono rinnovate assieme alla Cartella, stando a carico del portatore l'importo del nuovo bollo in centesimi sessanta (12). Il decennio pel Consolidato 5 per cento incominciò il 1° luglio 1861, e per quello 3 per cento il 1° ottobre stesso anno.

70. Le cartelle vengono impresse su carta filigranata, e portano al pari delle Cedole un bollo a secco (13), e quanto ai loro caratteri estrinseci il regio decreto 18 luglio 1870, n° 5756, stabilì che quelle da emettersi pel primo cambio decennale dovessero essere stampate in carta bianca pel Consolidato 5 per cento, e tinta in giallo chiaro per quello 3 per cento colla filigrana « Debito Pubblico » circondata da ornati. Il regio decreto 26 novembre 1874, n° 2213, serie 2ª, ha introdotto altre modificazioni sulla stampa delle Cartelle della rendita di L. 500 e 1000, modificazioni che furono estese alle Cartelle di rendita di L. 20 col regio decreto 28 novembre 1875, n° 2822, serie 2ª. Infine col regio decreto 31 dicembre 1880, n° 5831, serie 2ª, che provvide alla esecuzione della legge 29 giugno 1879, n° 4948, stessa serie, per il secondo cambio decennale, si stabilirono alcune varianti, p. es. che portassero l'effigie del re Umberto I, e che le firme del Direttore generale, Direttore capo 2ª divisione, e rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei Conti venissero impresse a stampa mediante *fac-simile*.

71. Delineati così i caratteri estrinseci delle cartelle, e dichiarato ch'esse sono suscettive di riunione e di divisione (14), il nostro legislatore non si occupa nè del modo di trasferimento delle stesse, nè delle diverse operazioni che sulle medesime possono farsi, nè dei casi di distruzione, smarrimento, furto, togliendo *a priori* ogni responsabilità all'Amministrazione coi due principii: le cartelle sono a rischio e pericolo dei portatori (15); non sarà ammesso in nessun caso sequestro, impedimento, od

(9) Art. 25 reg.
(10) Art. 10 legge e 36 reg.
(11) Art. 23 reg.
(12) Art. 9 legge e 37 reg.
(13) Art. 38 reg.
(14) Art. 42 reg.
(15) Art. 11 legge.

opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore (1).

72. Abbiamo osservato, trattando della traslazione dei certificati nominativi, ch'essa avviene mediante cessione, e che le formalità prescritte dalla legge sostituiscono la notificazione al debitore, che solo, per l'art. 1539 codice civile, rende valida la cessione anche verso i terzi. Noi crediamo, col Ferraris (2), che anche il passaggio delle cartelle ed in genere di tutti i titoli al portatore da una persona all'altra avvenga esso pure per mezzo di cessione. Nè si obbietti che, rappresentando le cartelle un credito, sarebbe necessaria per la validità della cessione l'intimazione di cui al citato art. 1539, ciò che non si fa mai nella contrattazione di tali titoli, perchè, essendo essi pagabili al portatore e non ad una persona determinata, viene a mancare il motivo pel quale nella cessione dei crediti si esige l'intimazione al debitore ceduto, non essendo possibile che nè esso nè i terzi vengano in qualsiasi maniera pregiudicati.

Delle successive cessioni non rimane nè deve rimanere traccia alcuna sulle cartelle, e l'Amministrazione, rimanendo sempre estranea alle medesime, riconoscerà sempre per creditore, il portatore.

73. Si è agitata fra gli scrittori la questione se la natura giuridica dei titoli al portatore escluda o meno la *vindicatio;* se, cioè, colui, il quale fu spogliato od ha in qualsiasi altro modo perduto il possesso del titolo che gli spettava, possa ripeterlo nelle vie giudiziali, agendo sia contro lo spogliatore sia contro il terzo possessore. Una schiera di autori tedeschi, a capo della quale sta il Gönner (3), lo esclude assolutamente, ritenendo che il titolo formi una cosa sola col credito che rappresenta, che il documento non sia un accessorio ma il credito stesso, dimodochè chi possiede le cartelle deve essere senz'altro considerato come creditore; nè può essere concessa la rivendica, perchè si verrebbe a perseguitare il credito, mentre la rivendicazione è ammessa soltanto pei diritti reali e cose materiali.

Nel titolo al portatore si racchiudono due elementi: l'uno materiale, cioè il documento, che indubbiamente è cosa mobile; l'altro ideale ed obbligatorio, che, sfuggendo ai sensi, ha bisogno di trovare nel titolo un simbolo per la constatazione del credito che viene quindi a sostanziarsi nel titolo stesso. Kuntze (4) chiama *Recht am papier* il diritto che il possessore esercita direttamente sul titolo in base all'elemento materiale, *Recht aus papier*, il diritto personale nascente dall'elemento obbligatorio, diritto che il possessore esercita contro l'emittente. Premessi tali concetti, è facile rispondere a coloro i quali negano la *vindicatio*, che con questa non si perseguita il credito, ma il titolo che lo rappresenta, nè i principii di diritto consentono che si confonda il documento col credito, la *res* coll'*obligatio* (5). Sarà impossibile la rivendica quando i titoli non possano identificarsi per mancanza di segni particolari; ma questa sarà un'impossibilità relativa, a *posteriori* non a *priori*. In tal principio, per quanto riguarda le cartelle del Debito pubblico, venne concorde la giurisprudenza (6), senza contravvenire alle disposizioni di legge e nuocere alla libertà delle oneste contrattazioni. Difatti, quando viene spiegata l'azione di rivendica verso chi indebitamente è in possesso del titolo, la pubblica Amministrazione rimane estranea alla lite, e d'altra parte sarebbe immorale sacrificare al principio della commerciabilità della rendita il diritto del vero proprietario verso chi per atto delittuoso si fosse procurato il possesso delle cartelle.

È vero che « en fait des meubles possession vaut titre », ma tale massima deve intendersi nel senso che a favore dei possessori di cose mobili vi sia una presunzione di proprietà che può essere impugnata dal rivendicante; in altre parole, non occorre che il possessore giustifichi la legittimità del suo acquisto; bisogna che la sua mala fede venga dimostrata (7).

74. Il quale principio degli art. 2279, 2280 del codice Nap. fu ripetuto nel nostro agli art. 707, 708, dove è detto che, riguardo ai beni mobili ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo; che però colui, il quale ha smarrita la cosa o ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui si trova. Questa è la sola disposizione nella quale trovi il suo fondamento la *vindicatio* dei titoli al portatore, specialmente delle cartelle del Debito pubblico. Diciamo specialmente, perchè il codice di commercio all'art. 57 dispone che la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa contro colui che li ha trovati o rubati, e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo conoscendo il vizio della causa e del possesso; ripetendo la massima dell'art. 707 cod. civ. ed anzi allargandone la portata col vietare in ogni caso (anche quando si tratti di furto) la rivendicazione contro il terzo di buona fede.

Ma tale articolo non potrà certo applicarsi alle cartelle del Debito pubblico, che non sono atti di commercio, ma puramente civili, come dimostrammo al n. 9, e quindi ripetiamo che l'unico fondamento dell'azione sarà l'art. 708 cod. civile.

75. Si oppose però da taluno che la facoltà accordata da questo articolo non sia applicabile ai titoli al portatore, osservandosi che questi sono eminentemente commerciabili, e cesserebbe ogni sicurezza delle contrattazioni se l'acquirente, dopo averli comperati, non fosse sicuro di esserne il proprietario (8).

Il Vidari (9) osserva che, mentre nell'art. 707 codice civile si parla di beni mobili e di titoli al portatore, nel successivo si adoperò soltanto la parola *cosa*, che legalmente serve ad indicare soltanto i beni mobili per loro natura di cui all'art. 417 cod. civ., e non quelli per determinazione della legge; che l'art. 709 codice civile, il quale si riferisce al precedente prevede il caso della compravendita in fiera o mercato, mentre è fuori di dubbio non esser quelli i luoghi dove vengono negoziati tali titoli; che infine il cod. di comm. ritiene valida la vendita delle cose altrui.

(1) Art. 35 legge.

(2) Op. cit., n. 272 e seg.

(3) *Von Staatschulden*, pag. 235.

(4) *Inhaberpapiere*, § 63. — Vedi anche Galluppi, Op. cit., n° 65 e seguente.

(5) Vedi Maierini, *Studio sulla rivendicazione dei titoli al portatore* (*Arch. giurid.*, x, 131); Levi, *Di un caso speciale di rivendicabilità dei titoli al portatore* (*Id.*, xi e xii); Supino, *Operazioni di Borsa*, ecc., pag. 109 e seg.; Pacifici-Mazzoni, *Istituz. dir. civ. ital.*, x, ii, 366; Kuntze, Op. cit., § 144.

(6) Trib. di Roma, 21 gennaio 1875, *Sambucetti* c. *Milza* (*Giorn. dei Trib. di Milano*, 1875, 1143); App. di Firenze, 21 aprile 1874 (*Annali*, vii, 2, 541). — Vedi anche *Nota* nel giornale *La Legge*, 1876, 834.

(7) Vedi Grossi, *Archivio giurid.*, xiii, 255.

(8) Vedi Venturi, *Codice comm. tedesco*, spiegato coi processi verbali della Conferenza di Norimberga.

(9) Vedi *Giornale delle leggi di Genova*, anno II, n. 2.

Ma a tali argomentazioni ha risposto benissimo il compianto Maierini (1) che la voce *cosa* è adoperata in senso lato e comprende tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio, che le Borse vennero sempre considerate mercati degli effetti pubblici, e che, se l'art. 59 codice commercio non consente al compratore d'impugnare il contratto per non essere la cosa venduta propria del venditore, non ne viene la conseguenza che il proprietario della medesima non possa perseguitarla.

76. L'art. 708 cod. civ. concede la rivendica, come notammo, nei casi di smarrimento e di furto. Si è fatta la questione se tale diritto competa anche quando si tratti di truffa, appropriazione indebita ed altro, ed il signor Giorgio Levi, in una elaboratissima monografia (2), cercò di dimostrare che per la truffa militavano le stesse ragioni per le quali si accorda la *vindicatio* dall'articolo citato, appoggiandosi anche alla autorità del Troplong (3). Ma, siccome l'art. 4 delle disposizioni preliminari del cod. civ. non permette di estendere le eccezioni oltre i casi in esse espressi, la tesi non ci sembra sostenibile, come ritenne anche la giurisprudenza; ben inteso però che per le violazioni di deposito, abuso di confidenza, e per tutti quelli altri casi nei quali il proprietario viene ad essere spogliato del possesso del titolo, gli spetterà sempre un'azione di risarcimento verso l'autore della spogliazione, ma unicamente contro di lui.

77. Però anche nei due casi di perdita e furto, quando il terzo possessore non sia imputabile di negligenza nella compra del titolo perduto o rubato, quando cioè l'abbia comperato in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che ne faccia pubblico spaccio, il proprietario, a sensi dell'art. 709 cod. civ., non potrà ottenere la restituzione della cosa sua se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

Questa disposizione nella rivendica di cartelle del Debito pubblico non profitterà certo al rivendicante, il quale potrà sempre trovarne alla Borsa senza sostenere le spese del giudizio. Non avrà vantaggio se non quando il corso della rendita al giorno della rivendicazione sia aumentato. A questo inconveniente, che d'altra parte provvede alla sicurezza delle contrattazioni, quantunque offenda il diritto del proprietario, si è cercato in Francia di provvedere colla legge 12 giugno 1872, colla quale si tentò di prevenire la negoziazione delle cartelle delle quali si è perduto il possesso, facendo pubblicare dal Sindacato degli agenti di cambio di Parigi e nel bollettino a ciò destinato, la nota dei titoli col numero d'ordine e con tutte quelle altre indicazioni valevoli ad identificarli.

78. Quanto alla portata di tali disposizioni, nella pratica si son fatte moltissime questioni, sulle quali ora la giurisprudenza è concorde. Accenneremo soltanto ad alcune, perchè strettamente attinenti alla nostra materia.

Fu ritenuto che la compra di cartelle fatta alla Borsa o presso un agente di cambio o da un cambiavalute sia compresa nell'eccezione dell'art. 709 codice civile (4); che il rivendicante per stabilire la verità della perdita e del furto può servirsi di tutti i mezzi di prova previsti dalla legge generale, e quindi, poichè trattasi di stabilire un fatto, anche della prova per testimoni, qualunque sia il valore rappresentato dalle cartelle (5); che l'obbligo dell'offerta reale o del deposito del prezzo nascerà soltanto allora che il terzo detentore avrà provato di trovarsi nelle condizioni dell'art. 709 cod. civ. ed avrà rimesso le cartelle (6); che il terzo, in pendenza del giudizio di rivendica, non può più invocare la buona fede se ha disposto delle cartelle, o fatti suoi i frutti delle medesime (7); che chi fu spogliato del possesso delle cartelle per qualunque motivo può sempre agire contro lo spogliatore per la restituzione delle stesse od anche pel risarcimento del danno, il quale si risolve nella restituzione del capitale avuto riguardo al corso della rendita nel tempo in cui fu sottratta (8); poichè le cartelle del Debito pubblico, quantunque come titolo di credito non costituiscano che una promessa di denaro, hanno sempre un valore apprezzabile che si rileva dai listini di borsa (9).

Ripeteremo infine ancora una volta che tali contestazioni devono sempre essere estranee all'Amministrazione, la quale riconoscerà sempre per proprietario colui che è in possesso della cartella, e che anche in pendenza di lite non potrà mai essere accordato nè domandato alcun provvedimento per la sospensione del pagamento delle rate semestrali (10).

79. Finora ci siamo occupati del diritto che compete a chi fu spogliato del possesso di un titolo al portatore di rivendicarlo verso lo spogliatore incondizionatamente, e verso il terzo possessore con certe limitazioni, ed abbiamo accennato che tali principii sono applicabili alle cartelle del Debito pubblico.

Esaminiamo ora sommariamente se il proprietario, in caso di perdita o distruzione di un titolo al portatore, possa esercitare qualche diritto contro l'emittente, sotto quali condizioni, entro quali limiti ed in qual modo, e se i principii, che verremo enunciando, siano applicabili alla nostra materia.

80. Da taluni scrittori e da molti giudicati, sia francesi che italiani, si ritenne per lo passato che, distrutto o smarrito il titolo al portatore, non competesse più allo spogliato alcuna azione contro l'emittente, e ciò come conseguenza di quel principio cui accennammo al n. 73, che il titolo non è un semplice documento, ma il soggetto stesso del credito e quindi distrutto il titolo, viene a perire anche il credito (11). Questo ragionamento si fonda tutto sulla funzione che adempiono i titoli al portatore nella circolazione. Ma è errore il dire che il titolo rappresenti la persona e la cosa, il credito e il creditore. Il titolo, per sè, non può essere soggetto nè oggetto di obbligazione; non soggetto, perchè tale non può essere che una persona; non oggetto, perchè esso non ha alcun valore intrinseco, e solo vale in quanto

(1) Monografia citata, pag. 144.

(2) Monografia citata, pag. 456, 614.

(3) *Prescript.*, n. 1070.

(4) Vedi Buchère, op. cit., n. 856, 859. *Contra:* Vincent, nella *Revue pratique*, tom. XIX, pag. 478, 1565.

(5) Cass. Torino, 29 aprile 1869 (*Mon. dei Trib.*, X, 470).

(6) Cass. Torino, 31 maggio 1872 (*Giurispr. di Torino*, IX, 515).

(7) Ibid., *ivi*.

(8) App. Catania, 20 marzo 1872 (*Giurisp. di Catania*, II, 104).

(9) Cass. Napoli, 31 gennaio 1871 (*Gazz. dei Trib.*, XXIV, 220).

(10) Cass. Palermo, 12 settembre 1871 (*Legge*, XII, 127).

(11) Vedi: Corte Parigi, 23 luglio 1836 (*Journ. Palais*, 1837, 2, 561), la quale decise che l'emittente " ne doit qu'au titre, non à la personne „. — Cassaz. Milano, 30 dicembre 1863, *Ometti c. Gallo* (*Bettini*, XV, 1863, 1, 929); e più recentemente Cass. Napoli, 20 maggio 1875 (*Annali*, IX, 1, 350), e App. Trani, 5 luglio 1878 (*Id.*, XII, III, 378). — Vedi anche: Flandin, *Titres au porteur* (*Revue critique*, tom. XIII) e Vincent, *Essai sur les titres au porteur* (*Revue pratique*).

rappresenta un credito. È vero che il titolo scritto è richiesto non solo come prova, ma eziandio come condizione essenziale alla costituzione dell'obbligazione; però altro è dire che senza titolo non possa nascere obbligazione, altro che, se distrutto o sottratto, anche il credito debba andare irremissibilmente perduto. La legge non può permettere che alcuno arricchisca a danno altrui, come non è possibile che un'obbligazione si estingua in un modo non previsto dall'art. 1236 codice civile (1). Quindi, distrutto il titolo, l'obbligazione continua a vivere: *probatio deficit, non jus*. Per quanto riguarda i titoli di natura commerciale tale questione non ha oggi alcuna ragione d'essere, perchè l'articolo 56 cod. comm., secondo capoverso, dispone che il possessore di un titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio dell'emittente un duplicato del titolo distrutto o un titolo equivalente; e quantunque qualche scrittore sostenga l'opinione contraria (2), non meno concorde è la giurisprudenza più recente pei titoli d'indole civile, essendo questo il solo principio che soddisfi il naturale sentimento della giustizia e che meglio si conformi alle esigenze bene interpretate della pratica e del commercio.

Di fronte però al diritto del proprietario sta l'altro non meno legittimo dell'emittente di non correre il pericolo di pagare due volte, ciò che può verificarsi ogni qualvolta, rilasciato un duplicato del titolo che si afferma perduto o distrutto, questo ritorni in circolazione. Ad ovviare il quale inconveniente vennero proposte dagli scrittori delle condizioni al rilascio del duplicato che costituiscono altrettante garanzie per l'emittente, delle quali noi non ci occuperemo rimandando il lettore alla monografia del Maierini (3) ed al citato *Commento delle leggi del Debito pubblico* dell'avv. Ferraris.

81. Questi principii, che noi accennammo per sommi capi, sono applicabili ai titoli distrutti quando l'emittente è lo Stato? Le disposizioni della legge sul Debito pubblico, relative alle cartelle, non possono lasciare alcuna incertezza. Esse le dichiarano a rischio e pericolo dei portatori, non aggiungendo parola che si riferisca al caso della perdita o dello smarrimento. Per dimostrare la proprietà di una cartella di fronte all'amministrazione, occorre il possesso della medesima, e quantunque il diritto sia cosa diversa dal titolo che lo rappresenta, pure quello subisce tutte le vicende di questo. Altro argomento per la negativa è l'art. 35, che non permette sulle medesime alcuna opposizione, mentre diversamente è disposto all'art. 30 quanto ai certificati nominativi. In tal modo il legislatore volle da una parte assicurare la libera circolazione delle Cartelle e soddisfare dall'altra ad un immenso interesse dell'Amministrazione, quello di premunirsi contro accidenti e frodi infinite, contro molestie incalcolabili, non escluse quelle che sarebbero sorte dall'alea dei giudizi, e dai possibili errori della cosa giudicata, che non sempre è verità, ma mera presunzione di verità, che non avrebbe reso impossibile la riapparizione di Cartelle e di Cedole stimate perdute, e che si sarebbero dovute soddisfare a chiunque le avesse presentate alle pubbliche casse. E in base al chiaro disposto di legge confortato da simili argomentazioni, la Corte di cassazione di Palermo, con decisione 12 settembre 1871, in causa *Direttore generale Debito pubblico* contro *Spina* (4), cassò una sentenza della Corte d'appello della stessa città, che avea condannato l'Amministrazione a rilasciare un duplicato di Cartelle distrutte da un incendio dell'identità delle quali non potevasi dubitare.

Noi però non possiamo approvare tali disposizioni ispirate a ragioni di convenienza *propter utilitatem contra rationem juris*, sembrandoci ingiusto che per tal modo lo Stato si arricchisca in pregiudizio dei cittadini, tanto più che ormai questo privilegio è pressochè isolato nelle legislazioni degli Stati europei.

82. In Olanda, per le leggi 30 maggio 1847 e 2 maggio 1851, il proprietario della Cartella perduta o distrutta può far istanza al re per ottenere un duplicato. Il re, udito il Consiglio di Stato, decide se la domanda debba o meno essere accolta, e in caso affermativo ordina che siano fatte quattro pubblicazioni nel Giornale ufficiale con sei mesi d'intervallo. Due mesi dopo l'ultima pubblicazione, il re rilascia un certificato nominativo, mediante garanzia personale, con *coupons* per 10 anni, trascorsi i quali, viene consegnato all'istante il certificato definitivo.

Nella Confederazione Germanica, per la legge 9 novembre 1867, chi ha perduto una Cartella avverte subito l'Amministrazione, la quale, se si convince ch'essa fu distrutta, rilascia senz'altro un duplicato. Se v'è dubbio, pubblica a spese dell'interessato un avviso, e dopo sei scadenze d'interessi, cioè tre anni, rilascia al reclamante un certificato nel quale si attesta ch'egli ha diritto al titolo: a base del quale certificato, e dei giornali che fanno fede delle eseguite pubblicazioni, il tribunale di Berlino ordina al detentore del titolo di presentarsi all'ottava scadenza. Se questo si presenta, la domanda viene respinta; nel caso contrario, venuta l'ottava scadenza, si pronuncia l'annullamento del primo titolo con sentenza che diviene esecutiva dopo sei settimane.

In Francia le leggi 15 giugno e 5 luglio 1872 esigono un procedimento molto più semplice: chi afferma la perdita della Cartella deve notificarla alla pubblica Amministrazione, e dopo un anno il presidente del tribunale competente per ragione di territorio concede l'autorizzazione a riscuotere gli interessi mediante cauzione che viene liberata dopo altri due anni. Nel Belgio si segue la stessa procedura.

Quindi, se altre legislazioni hanno concesso il diritto del duplicato, non vediamo alcuna ragione seria che osti acchè in Italia si faccia alle leggi del Debito pubblico, una modificazione reclamata dalla morale che serva a conciliare i legittimi interessi del proprietario con quelli dell'Amministrazione.

83. Però, nel caso di distruzione parziale, cioè quando la Cartella per qualsivoglia causa sia logora, si avrà sempre il diritto di farla cambiare dalla pubblica Amministrazione purchè ne sussistano ancora le parti sostanziali, e se ne possa accertare con sicurezza l'identità e la legittimità (5).

Questo diritto, quantunque manchi una speciale disposizione nel regolamento, si desume dalla facoltà che ha il portatore di far eseguire sulle medesime il tramutamento, la divisione o riunione, operazioni le quali importano sempre da parte dell'Amministrazione il rilascio di un nuovo titolo.

(1) Cassaz. Torino, 28 gennaio 1882, *Turri* c. *Cassa di sconto di Genova* (*Giurisp. di Torino*, XIX, 233). — V. anche l'articolo di Saredo nel giornale *La Legge*, 1872, n. 11 e 12.

(2) Vedi Savarese nel giornale *La Legge*, XV, III, 233.

(3) *Arch. Giurid.*, XV, pag. 331.

(4) *Monit. dei Trib.*, 1872, 247.

(5) Vedi Istruzione generale sull'ordinamento del Gran Libro 20 novembre 1876.

84. Dopo quanto abbiamo sommariamente esposto circa la natura dei titoli al portatore ed ai principii che in particolare regolano le Cartelle del Debito pubblico, occorre appena accennare che le iscrizioni al portatore non possono essere soggette a vincolo od ipoteca. Questo però sempre nei rapporti coll'Amministrazione, la quale non vuole e non può avere alcun contatto coi portatori delle Cartelle; ma tutti sono concordi nel ritenere che esse, come qualsiasi altra ragione di credito, siano suscettibili di pegno (1).

La costituzione del pegno sopra Cartelle deve essere sempre fatta per atto pubblico o scrittura privata (2), e le Cartelle devono essere consegnate al creditore o ad un terzo eletto dalle parti (3). Per la loro speciale natura non sarà poi necessaria la notificazione del pegno al debitore ceduto, come è prescritto nell'articolo 1881 cod. civile. La ragione di tale notifica è che il debitore non possa liberarsi della sua obbligazione pagando al creditore originario in pregiudizio del pignoratizio (4), e nei titoli al portatore in generale questo pericolo non c'è, perchè il pagamento non potrà essere validamente fatto che sulla loro esibizione, ed essi durante il pegno si troveranno in possesso del creditore (5).

In caso di mancato pagamento, il creditore promuoverà l'espropriazione delle Cartelle ricevute in pegno, provvedendosi presso l'autorità giudiziaria nei modi previsti dall'articolo 1884 del codice civile se trattasi di pegno civile, o facendole senz'altro vendere a mezzo di un agente di cambio previa intimazione al debitore di pagare o di fare le sue opposizioni entro tre giorni a sensi degli articoli 68, 363, 458 del codice di commercio.

85. Da alcuni si è dubitato se una Cartella del Debito pubblico possa essere oggetto di comodato o prestito ad uso per la ragione che non è possibile servirsene senza alienarla, e che equivalendo a denaro deve essere considerata come cosa fungibile. A noi, dopo le nozioni che abbiamo date sulla natura giuridica dei titoli al portatore, non sembra possibile il dubbio, tanto più che ormai la giurisprudenza si è concordemente pronunciata per l'affermativa, ed ha ritenuto che la consegna delle Cartelle del Debito pubblico costituisca sempre comodato quando risulti palese l'intenzione dei contraenti che si debba anzichè il valore capitale restituire il valore rendita, od in altre parole quando non si intenda di trasfondere col prestito la proprietà, ma l'uso temporaneo del titolo (6).

Senonchè la Corte d'appello di Venezia, con sentenza 9 settembre 1879 (7), decise che la dichiarazione d'aver ricevuto per farne un uso determinato Cartelle di rendita da restituirsi entro un certo tempo, quantunque i titoli vi sieno descritti, si deve presumere piuttosto relativa ad un mutuo che ad un comodato, e più recentemente con sentenza 7 novembre 1887 (8) in causa Z... imputato di essersi indebitamente appropriato una Cartella del Debito pubblico al medesimo concessa a comodato, che l'essenza del contratto riguardava un prestito di denaro, tanto importando la Cartella del Debito pubblico che lo rappresenta, e il denaro coll'uso va a sparire, e quindi volendo non si può restituire la stessa Cartella e lo stesso denaro.

Su questa massima, contraria allo stato della dottrina attuale sui titoli al portatore, osserveremo anzitutto essere principio di diritto indiscusso che anche il denaro possa darsi a comodato, principio che risale al diritto romano, il quale ammetteva l'*usus ad pompam et ostentationem:* in secondo luogo non meno grave errore è quello di affermare recisamente che le Cartelle del Debito pubblico sieno denaro, come abbiamo dimostrato al n. 7. Se le cose fungibili possono per volontà dei contraenti perdere tale loro natura, se una Cartella di rendita, oltre che servire a consumazione per pagamenti può servire di garanzia, pegno e via dicendo, non sappiamo comprendere come nelle succitate sentenze si sia negata la possibilità che tali titoli possano essere dati a comodato.

86. Si è fatta questione se le Cartelle di rendita possano essere colpite di sequestro o pignoramento anche di fronte al disposto dell'articolo 35 che non ammette in nessun caso sequestro, impedimento, opposizione sulle iscrizioni al portatore. Lo stesso divieto fa la legge per le iscrizioni nominative salve poche eccezioni, e qui ripeteremo ch'esso sottrae dall'esecuzione non le Cartelle, ma le iscrizioni, e ciò per agevolare la negoziazione dei titoli togliendo agli acquirenti ogni timore di opposizioni esistenti presso l'Amministrazione, e per liberare quest'ultima da ogni responsabilità e dalle complicazioni di contabilità. Nè si intese di impedire ad un creditore di soddisfarsi del suo avere quando riesca a colpirle con un sequestro ed oppignoramento; tanto più che, siccome da leggi speciali viene alle volte ordinato il deposito di Cartelle a titolo di cauzione, esso sarebbe senza significato alcuno se quelle non fossero passibili di esecuzione (9).

Cartelle miste.

87. Sono miste quelle iscrizioni rappresentate da titoli nominativi per quanto riguarda il capitale, munite però di cedole semestrali al portatore pagabili nel regno per quanto riguarda gl'interessi. Sono quindi titoli che hanno i caratteri e dei certificati nominativi e delle Cartelle. Essi in Francia furono istituiti colla legge 18 giugno 1864; da noi soltanto colla legge 29 aprile 1877, N. 3790, Serie 2ª, quantunque il ministro Sella avesse presentato fino dal 17 gennaio 1873 analogo progetto, e trovarono la loro ragione di essere non tanto nella facoltà che in tal modo si concede al proprietario di rendite nominative di esigere gli interessi senza presentare il relativo certificato, quanto nelle mire da parte del Governo d'impedire la speculazione di alcuni capitalisti, i quali, al tempo del corso forzoso, trovavano del loro interesse di ottenere all'estero il pagamento delle cedole in oro.

---

(1) Il De Folleville però ne dubita (*Traité de la possession des meubles et des titres au porteur*, n. 333), per la ragione che il pegno presuppone la possibilità dell'esecuzione forzata che dall'articolo 35 è proibita. Tale divieto esiste soltanto per la iscrizione e non per la cartella al portatore.

(2) Art. 1881 cod. civ.

(3) Art. 1882 cod. civ.

(4) Galluppi, Op. cit., n. 218.

(5) Ferraris, Op. cit., n. 325.

(6) Vedi: Appello Casale, 26 gennaio 1869, *Carpani* c. *Cantini* (*Giurisp. di Torino*, VI, 223); Cass. Torino, 7 maggio 1869, *Gatti* c. *Maino* (*Id.*, VI, 601); Appello Venezia, 26 ottobre 1880 (*Temi Ven.*, 1880, 629).

(7) *Temi Veneta*, IV, 498.

(8) *Temi Ven.*, 1887, 586, con *Nota* dell'avv. Stoppato.

(9) App. Torino, 30 dicembre 1867, *P. P. Starc;* Trib. Milano, 19 marzo 1869, *Pirola* e *Reina* c. *Caccia* (*Mon. dei Trib.*, 1869, 811); Cass. Firenze, 16 maggio 1881, *Trevisan* e *Savon* c. *Municipio di Venezia-Ravà-Cutti* (*Temi Ven.*, 1881, 302); *De Biasio avv. Filippo* (*Gazz. del Proc. di Napoli*, X, n. 21). — *Contra:* Trib. Ivrea, 2 marzo 1867, *Comunità di Mazzè* c. *Congregazione di carità di Mazzè*.

La facoltà di versare le cedole semestrali non ancora maturate pel pagamento delle imposte (1), l'anticipato pagamento delle cedole stesse quando sono riscosse nel regno, e la creazione della rendita mista, furono i mezzi adoperati per combattere una speculazione che diminuì sensibilmente dopo l'abolizione del corso forzoso (2).

88. Le iscrizioni miste indicano: 1° il numero d'ordine che incomincia dall'unità per ciascuna categoria del consolidato e per ogni serie; 2° l'ammontare dell'annua rendita in lire italiane espresso in lettere e cifre; 3° il giorno del primo semestre dal quale ne incomincia il godimento; 4° il cognome, nome, paternità e domicilio del titolare della rendita e la data dell'iscrizione. Sono poi firmate dal Direttore generale, dal Capo della Divisione del Gran Libro e munite del visto del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti (3).

Quanto alla forma delle Cartelle, il r° decreto 25 dicembre 1884, n° 2862, serie 3ª, stabilì che quelle da emettersi dopo il 1° gennaio 1885 vengano impresse sopra carta bianca per il consolidato 5 per cento, tinta in giallo chiaro per il consolidato 3 per cento colla filigrana rappresentante lo stemma reale nel centro, la leggenda *Debito pubblico* ai due lati del foglio, e in ciascuna cedola il numero d'ordine da 1 a 20 in cifra araba. I successivi articoli 2 e 3 collo specchietto relativo dànno la minuta descrizione della disposizione della stampa e dei colori delle liste di separazione delle cedole dalle rispettive matrici per ciascuna delle otto serie dei consolidati 3 e 5 per cento.

Esaurite le venti cedole della Cartella, ne viene consegnata un'altra munita di nuove cedole al titolare o al suo mandatario contro la restituzione della precedente: il nuovo titolo è soggetto al diritto di bollo di centesimi sessanta (4).

89. Nel resto seguono le regole dei certificati nominativi (5), e quindi crediamo superfluo occuparci delle stesse più a lungo. Solo noteremo che l'art. 2 vieta che tali iscrizioni possano farsi al nome di Stabilimenti, Corpi morali, minori, interdetti o di altre persone che non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro beni, e ciò perchè i titoli che le rappresentano offrono la possibilità che le cedole vengano alienate non ancora mature, il che costituisce atto di vera disposizione e non di semplice amministrazione.

Lo stesso articolo, inoltre, non consente ch'esse siano sottoposte a vincoli od ipoteca, ben inteso però nei riguardi della pubblica amministrazione perchè i contraenti possono rivalersi sulle stesse a garanzia dei loro diritti, non meno che sulle Cartelle al portatore.

90. Sulle iscrizioni miste è concessa l'opposizione soltanto in caso di perdita o smarrimento del relativo titolo, di controversia sul diritto a succedere, di fallimento o cessione dei beni; però siccome le cedole sono al portatore e possono staccarsi dal certificato, l'opposizione non impedirà il libero pagamento delle rate semestrali per le cedole già emesse (6). Le norme per l'opposizione sono quelle determinate su tale argomento per le iscrizioni nominative (N. 65).

Compiute le formalità dalla legge prescritte, se non è possibile al richiedente di presentare tutta la serie delle cedole non ancora scadute, l'Amministrazione gli rilascierà un certificato provvisorio, comprovante il diritto che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sarà emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse alla Cartella contemplata nell'atto di opposizione (7). Le iscrizioni provvisorie sono raccolte in apposito registro (8), e devono indicare: 1° il numero d'ordine del consolidato; 2° l'ammontare dell'annua rendita; 3° il numero d'iscrizione della rendita mista colpita d'opposizione; 4° il semestre sino al quale inclusivamente sono state emesse le cedole della Cartella mista che rimane annullata; 5° il nome, cognome, paternità, domicilio del titolare (9). Le Cartelle provvisorie, che sono l'estratto di tali iscrizioni, sono in carta filigranata, e vanno soggette al bollo di centesimi sessanta (10), e sono trasferibili, ma non soggette a divisione, riunione, vincoli od ipoteche (11). Scadute le cedole relative al certificato misto cui si è fatta opposizione, o ricuperate le stesse in qualsiasi modo, le iscrizioni provvisorie sono annullate, e viene rilasciato un titolo ordinario (12).

Capo III. — Tramutamento.

91. La straordinaria capacità di circolazione che hanno le Cartelle al portatore, la difficoltà che incontra il proprietario in caso di smarrimento o furto, il divieto di rilasciare per qualsiasi motivo un duplicato, sono fonte di molti pericoli. A tale inconveniente si può provvedere togliendo al titolo il carattere di impersonalità, iscrivendolo cioè al nome di un determinato titolare. Per converso, cessato il motivo pel quale un certificato nominativo fu sottoposto a vincolo od ipoteca, e volendo il titolare farlo servire a tutte quelle funzioni cui si prestano le Cartelle, potrà convertirlo al portatore.

In Germania queste operazioni vengono fatte dai privati colla messa fuori di corso (*Ausserkurssetzung*) e colla rimessa in corso (*Wiedereinkurssetzung*); cioè il titolare della Cartella a tergo della medesima può apporre un'annotazione da lui firmata la quale esprima che essa ha perduto la sua qualità d'essere al portatore, e nel secondo caso, che il titolo viene riposto in circolazione (13).

In Italia e Francia, invece, vi è il sistema del tramutamento, mediante il quale un'iscrizione al portatore viene convertita in nominativa e viceversa, previo annullamento della primitiva.

§ 1. — *Tramutamento delle iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative.*

92. Le iscrizioni al portatore possono per ciascuna categoria del Consolidato tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell'esibitore (14). Siccome l'Amministrazione riconosce per proprietario delle Cartelle il portatore, senza far indagini sulla sua capacità giuridica, e il tramutamento da iscrizione al portatore in iscrizione nominativa non importa alienazione, ma è atto di previdenza, era naturale che la legge non richiedesse alcuna garanzia circa la persona dell'esibitore.

(1) Legge 25 gennaio 1873, n. 1242, serie 2ª.
(2) Vedi Ferraris, Op. cit., n. 331.
(3) Art. 3 regol. 28 febbraio 1878, n. 4327, serie 2ª.
(4) Art. 5 reg.
(5) Art. 2 legge e 14 reg.
(6) Art. 2 legge.
(7) Art. 2 legge e 8 reg.
(8) Art. 9 reg.
(9) Art. 10 reg.
(10) Art. 11 reg.
(11) Art. 12 reg.
(12) Art. 13 reg.
(13) Vedi, per la Prussia, Dichiarazione 23 maggio 1785; rescritto 29 marzo 1806; 21 giugno 1821; 14 settembre 1821. Però la legge 16 giugno 1835 tolse ai privati tale facoltà.
(14) Art. 42 reg.

Il tramutamento può essere richiesto anche al nome di terza persona, stabilimento e corpo morale qualsiasi, tanto per l'intera rendita della Cartella quanto per una parte soltanto purchè essa corrisponda al minimo o multiplo stabilito per ciascun Consolidato nominativo. Contemporaneamente al tramutamento può essere richiesta l'annotazione d'un vincolo od ipoteca, sia al nome dell'esibitore, sia a quello di un terzo, e neppure in questo caso occorre che la dichiarazione fatta presso l'Amministrazione o le Intendenze di finanza sia autenticata da agente di cambio o notaio (1). Siccome per l'art. 22 del regolamento le iscrizioni delle rendite si fanno col godimento del semestre in corso, è naturale che le Cartelle da presentarsi pel tramutamento, debbano avere ancora unita la cedola relativa (2). Di regola quindi la conversione in certificato nominativo è facoltativa al proprietario della Cartella; però vi sono dei casi in cui essa è imposta dalla legge. Così per l'art. 198 codice civile se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, quando il Consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farli iscrivere al nome del minore, e per la legge sulle Opere pie si fa lo stesso obbligo agli amministratori dello stabilimento allo scopo d'impedire le arbitrarie alienazioni. L'autorità giudiziaria poi dovrà dare la stessa disposizione quando si tratti di cartelle appartenenti ad assenti, interdetti, inabilitati.

§ 2. — *Tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore.*

93. Maggiori garanzie esige la legge quando si tratti di convertire una iscrizione nominativa in iscrizione al portatore, e ciò perchè i titoli nuovi passano in proprietà di chi li riceve, senza che presso l'Amministrazione ne rimanga alcuna traccia. Quindi, a ragione l'articolo 57 del regolamento si affretta a dire che il tramutamento in iscrizioni al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di cessione o di alienazione.

Di conseguenza il tramutamento potrà farsi o per volere del titolare, o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e noi rimandiamo il lettore a quanto riferimmo in argomento trattando della traslazione dei certificati nominativi.

Soltanto ricorderemo che chi domanda la conversione deve averne la libera disponibilità; che i certificati non devono essere annotati di vincolo od ipoteca (3), e ciò a salvaguardia dei diritti dei terzi; che la nuova Cartella al portatore viene rilasciata soltanto con quel numero di cedole che è sufficiente pel compimento del decennio incominciato (4).

94. Si è dubitato se il padre, avente la patria potestà, il tutore, la donna maritata possano ottenere il tramutamento in Cartella al portatore senza l'autorizzazione del tribunale. La giurisprudenza francese sta per l'affermativa, considerando l'operazione come un semplice atto di amministrazione, inquantochè essa non sottrae il credito dal patrimonio delle persone incapaci, ma non fa altro che dargli una nuova forma (5). Però noi crediamo, quantunque vi siano decisioni contrarie, che il tramutamento in Cartella sia un vero atto di alienazione, pel quale il padre ed il tutore debbano ottenere l'autorizzazione a sensi degli art. 224, 296, 301 codice civile, tanto più che, come abbiamo osservato più sopra, la legge, temendo dei pericoli che accompagnano i titoli al portatore, fa obbligo al tutore di cambiarli in certificati nominativi (6).

95. Eseguito il tramutamento, e ridotto il certificato in una Cartella, bisognerà che l'Amministrazione sia cauta di consegnarla soltanto al proprietario dell'iscrizione, oppure al suo mandatario sotto pena del risarcimento dei danni.

Può però succedere il caso che taluno, mediante falsa firma o falsa procura, anche senza la connivenza degl'impiegati del Debito pubblico, tragga in errore l'Amministrazione facendosi consegnare le Cartelle. A carico di chi starà il danno, del proprietario o dell'Amministrazione? Fu deciso (7) che, se la consegna a chi non aveva nessun diritto fu fatta senza colpa o negligenza dell'Amministrazione, questa non deve rispondere dei danni, perchè durante il tramutamento, come durante la traslazione, i casi fortuiti devono stare a carico del richiedente (8). Noi invece crediamo che, siccome per l'art. 16 della legge l'Amministrazione è obbligata a prestarsi al tramutamento, e contro l'esibizione dei certificati nominativi consegnare Cartelle al portatore, sia essa sola responsabile se le Cartelle vanno a cadere in mano di persona diversa dal proprietario; perchè non si tratta della consegna di una cosa determinata (nel qual caso a sensi dell'art. 1125 codice civile essa starebbe a rischio e pericolo dell'acquirente), ma di un titolo determinato soltanto nella sua specie, la di cui identificazione succede allora che viene fatta la tradizione (9).

96. Nella stessa conclusione si addiverrà, quando, per caso fortuito o forza maggiore, le Cartelle dopo il tramutamento siano andate smarrite od in qualsiasi altro modo distrutte, sia presso la Direzione generale, sia presso gli uffici d'Intendenza, e prima che ne sia stata fatta la consegna al proprietario.

Però il Direttore generale del Debito pubblico con circolare 7 giugno 1873, n° 27, ebbe a dichiarare che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità quando la perdita e la distruzione sia avvenuta presso gli uffici dell'Intendenza che non sono rappresentanti dell'Amministrazione ma semplici intermediari, per modo che intercedendo soltanto rapporti di mandato, quella risponderà del dolo e della colpa. Ma dal momento che per espressa disposizione di legge il titolare deve trasmettere a mezzo delle Intendenze i certificati per il tramutamento, il privato dovrà ragionevolmente considerarli come uffici dipendenti dall'Amministrazione del Debito pubblico, almeno per ciò che riguarda le operazioni sui titoli di rendita (10).

In questi casi l'Amministrazione nel risarcire il danno non potrà di proprio arbitrio iscrivere una nuova rendita, essendo ciò possibile soltanto in virtù di una legge (11), ma dovrà comperare una Cartella corrispondente a quella sottratta o distrutta.

(1) Art. 111 reg.

(2) Art. 45.

(3) Art. 43 reg.

(4) Art. 74 reg.

(5) Cass. Parigi, 8 febbraio 1870 (*Journ. Palais*, 1870, I, 386).

(6) Vedi Galluppi, Op. cit., n. 133.

(7) Cass. Napoli, 21 marzo 1874, *Caracciolo* c. *Debito pubblico* (*Gazz. del Proc.*, 1874, 197).

(8) Vedi Ferraris, Op. cit., n. 170 e seg.

(9) Vedi Ricci, *Diritto civile*, vol. VI, num. 48, e Dalloz, *Rép.*, voce *Obligation*, n. 693.

(10) Vedi, in questo senso, Tribun. di Torino, 11 febbraio 1882, *Giacotto* c. *Direzione del Debito pubblico*.

(11) Art. 2 legge.

§ 3. — *Tramutamento delle iscrizioni miste.*

97. Le iscrizioni nominative potranno convertirsi in miste colle formalità della traslazione consensuale (n° 19 e seguenti). Le iscrizioni al portatore si tramutano in iscrizioni miste sulla semplice istanza del possessore delle cartelle: così dicasi della conversione di iscrizioni miste in nominative (1). Per ottenere però la conversione, i certificati d'iscrizione mista devono presentarsi accompagnati dalle cedole non ancora maturate, a partire da quella destinata al semestre con cui deve incominciare la decorrenza del godimento della nuova iscrizione (2).

Capo IV. — Pagamento della rendita.

98. Come notammo altra volta, le rendite iscritte sul Gran Libro del Debito pubblico vengono pagate in due rate uguali alla scadenza d'ogni semestre, che decorre pel Consolidato 5 per cento dal 1° gennaio e 1° luglio; per quello 3 per cento dal 1° aprile e 1° ottobre (3). Il pagamento si eseguisce nel regno dalla cassa del Debito pubblico, e fuori della sede della Direzione generale dalle Tesorerie provinciali ed anche a mezzo di pubblici stabilimenti. All'estero dalle case bancarie che ne hanno speciale incarico (4).

99. In tutte le operazioni da eseguirsi sulle iscrizioni nominative occorre che il titolare indichi dove vuole che gli vengano corrisposte le rendite, altrimenti queste resteranno assegnate sulla cassa del Debito pubblico. Si fa eccezione pei Corpi morali a favore dei quali il pagamento, quando non sia altrimenti richiesto, è assegnato d'ufficio presso la Tesoreria esistente nella provincia ove i medesimi risiedono (5).

Sta sempre però in facoltà del titolare di chiedere che sia variato il luogo di pagamento, e tale domanda deve essere fatta almeno due mesi prima della scadenza semestrale dal titolare o suo rappresentante la cui firma sarà legalizzata da un agente di cambio, notaio o da qualunque pubblica autorità, ed essere estesa su appositi stampati che si distribuiscono alle Intendenze (6). Fatta la domanda per un solo semestre, essa è valida anche pei successivi fino a dichiarazione contraria (7).

100. I semestri maturati sulle iscrizioni nominative, si pagano dietro esibizione del certificato, previa quitanza fatta sopra apposita formula a stampa preparata dall'Amministrazione e trasmessa all'agente pagatore. I certificati dovranno essere accompagnati da una distinta sottoscritta dallo esibitore con indicazione del Consolidato cui si riferisce la rendita, del numero di iscrizione, del semestre di cui si richiede il pagamento e dell'importare complessivo del medesimo, fatta la deduzione della ricchezza mobile (8).

All'atto del pagamento viene apposto un bollo ad olio colla leggenda « pagato » e l'indicazione della città nel compartimento semestrale tracciato sulla quarta faccia del certificato stesso; e quando l'omissione di un tale bollo abbia dato causa ad un doppio pagamento, questo resta a carico del contabile che ha eseguito il primo (9).

Siccome le Tesorerie e la Cassa centrale pagano la rendita a chiunque presenti il certificato nominativo, ciò che può dar luogo a gravi inconvenienti, il titolare del medesimo ha facoltà di far domanda che gli interessi vengano pagati a lui personalmente o ad un suo procuratore speciale, previo deposito, in quest'ultimo caso, presso la Direzione generale, dell'atto di procura, e successivo annotamento sul certificato (10). Oltre i requisiti voluti per la traslazione, la procura deve specificare se il mandato sia limitato alla riscossione di determinati semestri, od abbia ad essere continuativo (11). In tali casi l'ufficiale pagatore dovrà richiedere che l'esibitore del certificato giustifichi di esserne il titolare, o procuratore di questo (12).

101. Se l'iscrizione è gravata dal vincolo d'usufrutto e si sia già rilasciato l'apposito certificato per la riscossione della rendita è naturale che sopra il certificato di iscrizione non sia fatto alcun pagamento finchè dura l'usufrutto (13). Quanto all'usufruttuario poi, se il vincolo è vitalizio, esso per riscuotere le rate semestrali dovrà di volta in volta presentare al cassiere, oltre il certificato d'usufrutto, un attestato d'esistenza in vita rilasciato dall'autorità competente in carta bollata da centesimi sessanta, bastando un solo attestato anche se l'usufrutto è congiuntamente a favore di più persone; se il vincolo è condizionato deve produrre un attestato di continuazione nella determinata condizione in carta bollata da centesimi sessanta (14). Morto l'usufruttuario vitalizio, in applicazione al disposto dell'articolo 481 codice civile, pel quale i frutti civili s'intendono acquistati dall'usufruttuario giorno per giorno, le competenze maturate fino alla morte vengono pagate agli aventi ragione che ne presentino domanda documentata come nei casi di successione: però, allo scopo di evitare le molte spese inerenti a quelle formalità, se trattasi di somma inferiore alle lire 100, basterà un semplice atto di notorietà.

Così le rendite maturate fino alla cessazione dell'usufrutto, se questo è temporaneo, vengono pagate all'usufruttuario. Per ottenere il pagamento dovrà presentarsi domanda alla Direzione generale direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza (15).

102. Le rate semestrali sulla rendita al portatore vengono pagate sull'esibizione delle cedole in qualunque tesoreria del regno, senza obbligo di presentare la relativa Cartella o farne previa domanda. L'esibitore dovrà, sopra apposito stampato, fornito dalla Tesoreria, fare la distinta delle cedole secondo il loro valore, indicando il numero d'iscrizione delle Cartelle, la data del semestre a cui si riferiscono, la natura del Consolidato, nonchè l'importo delle cedole parziale e complessivo, previa deduzione della somma della ritenuta di ricchezza mobile (16). La distinta dovrà essere sottoscritta in modo leggibile (17), come ogni cedola dovrà essere firmata a tergo nello spazio bianco.

Quando l'ufficiale pagatore abbia qualche dubbio sulla legittimità delle cedole che si esibiscono, ne sospende il pagamento, rilasciandone solo provvisoria ricevuta e

(1) Art. 3 legge 29 aprile 1877.
(2) Art. 6 reg. 28 febbraio 1878.
(3) Art. 22, 159 reg.
(4) Art. 160 reg.
(5) Art. 76 reg.
(6) Art. 170 reg. modif., R. decreto 1874.
(7) Art. 172 reg.
(8) Art. 161, 163 reg.
(9) Art. 163 reg.

(10) Art. 164 reg.
(11) Art. 165 reg.
(12) Art. 180 reg.
(13) Art. 167 reg.
(14) Art. 168 reg.
(15) Art. 169 reg.
(16) Art. 161 reg.
(17) Art. 179 reg.

inviandole alla Direzione generale per gli opportuni rilievi (1).

Le cedole estinte vengono dal Tesoriere annullate mediante perforamento e coll'impronta di bollo ad olio portante la indicazione della città in cui fu operato il pagamento, e quella del mese ed anno in cui il medesimo si è effettuato (2).

CAPO V. — DELLA PRESCRIZIONE.

103. Gönner (3) opina che nelle obbligazioni di Stato, nelle quali non sia stabilito alcun termine al rimborso, debba essere assolutamente esclusa la prescrizione, non essendo tale modo d'estinzione compatibile colla natura di tali titoli. Ma, d'altra parte, si ritenne che sarebbe una ingiustizia tener illimitatamente responsabile l'emittente, e tutte le legislazioni, specialmente per le obbligazioni di Stato, hanno stabilito un termine, sia per il capitale che per gli interessi.

Quando comincierà a decorrere questo termine? Bender (4) opina che per le obbligazioni di Stato per le quali è stabilito il rimborso dopo un dato tempo, esso decorrerà dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento; per le altre, dal momento in cui contro lo Stato verrà intentata domanda giudiziale.

La legge italiana però tronca ogni questione, stabilendo all'art. 37 che le rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni consecutivi dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte; sarà annullata la iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trenta anni continui, e ciò in conformità alla legge sul Debito pubblico francese (5); e il regolamento all'art. 183 soggiunge che il periodo quinquennale si computa dal primo giorno del semestre in cui la rata è esigibile.

Quanto alla durata di questo periodo si riscontra una grande oscillazione nelle varie legislazioni d'Europa. In Austria pel decreto della Cancelleria di Corte 30 aprile 1815 è di 30 anni tanto per gli interessi che pel capitale. In Russia l'Ordine di Gabinetto 20 gennaio 1820 lo fissò di 4 anni, ma per i soli interessi. In Baviera coll'ordinanza 11 settembre 1825 tanto il capitale che gli interessi ed i premi delle obbligazioni sullo Stato si prescrivono in 3 anni previa pubblicazione nel giornale ufficiale 6 mesi prima che trascorra tale termine (6). In Francia nel progetto che divenne la legge 12 giugno 1872, il Governo propose di limitare il periodo della prescrizione pel capitale da 30 anni a 5 e per gli interessi da 5 a 3. Ma alla Camera ciò sembrò esorbitante, e fu conservata la regola antica.

GIOVANNI MARCONI.

CARTELLE DI CREDITO AGRARIO.

BIBLIOGRAFIA.

Bartalini, *La legge sul credito agricolo in Italia;* Siena 1870. — Consolini, *Le Banche agrarie;* Milano 1867. — De Cesare, *Del credito fondiario ed agricolo;* Torino 1863. — Luzzatti, *Relazione sommaria sullo svolgimento del credito e del commercio coll'estero;* 1871. — Morpurgo, *Il credito agricolo*, pag. 266 dai *Saggi statistici ed economici nel Veneto;* Padova 1868. — Poggi Enrico, *Del credito agrario*, ecc.; Firenze, 1861.

1. Tra i mezzi, che sono concessi agli Istituti di credito agrario per ricostituire il capitale prestato ai coltivatori della terra, va in primo luogo annoverata l'emissione di titoli, chiamati Cartelle agrarie, per la somma corrispondente a quella impiegata nei mutui. Esse ordinariamente sono al portatore, vengono riscattate al valore nominale dopo la decorrenza di un dato periodo o per estrazione, e sono garantite, oltre che dalle scorte di riserva dell'emittente, dai prodotti, effetti mobili ed altro, concessi in pegno da chi ricorre al prestito.

Le prime traccie di questa istituzione, che pareva dovesse portare tanti vantaggi all'agricoltura, le troviamo nella Germania e nella Russia; ma il vero fondamento della nostra legislazione su tale materia fu la legge francese del 28 luglio 1860, colla quale vennero autorizzati gli amministratori del Credito fondiario a formare una società anonima, allo scopo di soccorrere l'agricoltore, ricorrendo al credito, coll'emissione di titoli del valore di almeno lire 100 cadauno, esigibili in cinque anni al più (7).

2. Da noi, colla legge 21 giugno 1869, n° 5160, colla quale si concesse la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, al n° 3° dell'art. 1, si diede ai medesimi la facoltà di emettere in rappresentanza delle operazioni indicate precedentemente, e delle quali questo non è il luogo d'occuparsi, titoli speciali di credito al portatore, detti Buoni agrari pagabili a vista, di un valore sempre superiore a lire 30 (8). Erano quindi una specie di biglietti di banca e servivano di surrogato al denaro.

A garanzia dell'emissione la legge volle: *a*) che fosse fatto alla Cassa dei prestiti un deposito di tante Cartelle di consolidato italiano 5 per cento quante ne occorrevano per formare un valore uguale al terzo del capitale richiesto dal codice di commercio perchè l'Istituto potesse cominciare le sue operazioni (9); *b*) che la somma totale dei buoni agrari in circolazione unita a quella degli altri titoli non eccedesse per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico di cassa (10); *c*) che a tale scopo ogni settimana dovesse essere trasmesso al Ministero lo stato dei buoni agrari in circolazione (11). Il motivo di tali disposizioni è chiaro: siccome i buoni agrari venivano a costituire il passivo dell'Istituto, era mestieri vigilare che il soverchio numero dei medesimi non intaccasse la sua solidità.

3. Senonchè la legge del 1869, per le sue imperfezioni, generò degli Istituti privi di vita, e fu oggetto di acerbe ed universali censure. Si osservò, per limitarci al nostro argomento, che i buoni in circolazione furono sempre pochissimi pel motivo che dovevano rappresentare un valore di almeno 30 lire. « Se il pubblico, notò il Luzzatti (12), accetta con una certa facilità i biglietti di piccolo taglio senza darsi pensiero dell'emittente, la cosa corre diversamente per i biglietti di valore più notevole; esso accoglie soltanto in piccola misura i buoni agrari, perchè rappresentano un portafoglio costituito da titoli, i quali, se non peccano dal lato della solidità, possono tuttavia lasciare dei dubbi sulla puntualità del pagamento, giacchè niuno vorrà certo affermare che i nostri agricoltori possiedano già quelle abitudini di rigorosa esattezza che contrassegnano il commercio ». Per

(1) Art. 181 reg.
(2) Art. 162 reg. modif., R. decreto 1874.
(3) *Von Staatschulden*, ecc., § 63, pag. 204.
(4) *Verkehr mit Staatspapieren*, § 43.
(5) Vedi Dalloz, *Rép.*, vo *Trésor public*, n. 1150 e seg.
(6) Vedi Galluppi, Op. cit., *Prescrizione*.
(7) Art. 2 Stat. sociale, approvato col decr. 16 febbraio 1861.

(8) Art. 5.
(9) Art. 4.
(10) Art. 6.
(11) Art. 7.
(12) *Relazione sommaria dello svolgimento del credito e del commercio coll'estero.*

cui tenuto calcolo delle esperienze dei fatti, e delle osservazioni degli economisti, fu presentata ed approvata nel 23 gennaio 1887 una nuova legge sul Credito agrario (1), colla quale si mutò affatto la natura dei titoli di cui ci occupiamo, e che vennero chiamati Cartelle agrarie.

4. Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo, le Casse di risparmio ed anche le Associazioni mutue di proprietari, che esercitano il credito agrario, possono emettere, previa autorizzazione del Governo del re, Cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse, fino all'ammontare di cinque volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato od assegnato (2). Quindi, mentre i buoni agrari non portavano interesse ed erano pagabili a vista con grande pericolo dell'emittente, il quale in un momento di crisi o di sfiducia poteva vederli affluire nelle sue casse senza tenere l'equivalente per riscattarli, le Cartelle agrarie, create dalla nuova legge, rappresentano non più un surrogato al denaro, un biglietto di banca, ma un impiego proficuo di capitale garantito dalle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto, come le Cartelle fondiarie o quelle del Debito pubblico. Ottenuta l'autorizzazione, gli Istituti devono immediatamente creare tante Cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari provenienti da mutui fatti secondo le norme della legge del 1869, cioè senza corrispondente emissione di Cartelle, da tenere permanentemente in cassa (3), e ciò allo scopo di equilibrare il capitale attivo dell'Istituto consistente nei crediti, col capitale passivo rappresentato dalle Cartelle. E perchè tale equilibrio sia costante, di mano in mano che per nuovi mutui se ne porranno in circolazione, dovranno essere sostituite da altrettante di nuova emissione.

5. La durata delle Cartelle agrarie è indeterminata (4), e quindi sarà in facoltà dei singoli Istituti di stabilire un'epoca più o meno lunga entro la quale esse devono essere ammortizzate. Quanto poi ai buoni che sono ancora in circolazione, i quali non hanno scadenza, perchè, come si disse, sono pagabili a vista, verranno annullati a misura che si estinguono i crediti pei quali furono emessi, per un valore nominale eguale alla somma dei crediti estinti. A tale scopo venne dall'art. 40 assegnato il termine di 10 anni, fatto divieto intanto agli Istituti esistenti di aumentare il loro numero, già determinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Nel caso poi che trascorso il decennio ne rimangano, nonostante gli avvisi ed eccitamenti, ancora in circolazione, il Ministero suddetto potrà consentire che l'Istituto depositi presso una banca d'emissione il valore di tali buoni, disponendo lo svincolo delle Cartelle depositate in osservanza dell'articolo 4 della legge 21 gennaio 1869 (5).

L'Istituto deve negoziare direttamente le Cartelle emesse in rappresentanza dei mutui, somministrando i prestiti in contanti (6). Ciò è giusto, perchè in tal modo si evita a chi ricorse al prestito un sacrifizio troppo grave nel caso che, venendogli consegnate delle Cartelle al loro valore nominale, il corso delle medesime fosse al disotto della pari. Però coll'ultima legge, all'art. 5, il Governo si riservò la facoltà di autorizzare con decreto reale gli Istituti esercenti il Credito agrario a somministrare le somme mutuate in Cartelle al loro valore nominale, la quale possibilità pare tenda a paralizzare gli effetti dell'art. 33 della legge del 1887.

Per favorire maggiormente lo sviluppo dell'istituzione, si stabilì che i fondi disponibili nelle Casse dei depositi e prestiti possano anche impiegarsi in acquisto di Cartelle agrarie (7), e allo scopo di curare l'esattezza dei pagamenti, e la solidità degli Istituti, questi furono posti sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura, al quale devono trasmettere mensilmente lo specchio del movimento e della situazione delle loro Cartelle (8).

6. Le Cartelle agrarie devono portare il nome dell'Istituto che le ha emesse, e la data della rispettiva creazione. Quanto ai particolari della loro creazione, emissione, circolazione e annullamento, la legge dichiara, all'articolo 32, che provvederà un regolamento speciale, il quale non fu per anco pubblicato; per cui non possiamo dare sulle medesime ulteriori particolari. Soltanto noteremo che, per ottenere la facoltà di emettere Cartelle agrarie, le Società, gli Istituti e gli Enti che possono conseguirla, devono presentare analoga istanza al Ministero di agricoltura con un elenco dei crediti sopra ipoteca di cui sono possessori (9), e ciò perchè nel concedere l'autorizzazione esso possa apprezzare l'entità delle ipoteche che servono a garantire l'emissione.

La nuova legge dichiara, all'art. 6, che sono applicabili alle Cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n° 4715, Serie 3ª, nei casi di perdita, distruzione, sottrazione delle medesime. Quindi il proprietario privato del possesso della Cartella dovrà fare immediatamente all'Istituto che la emise una denuncia sottoscritta, con tutte le notizie atte a stabilire l'identità del titolo, ed entro 15 giorni presentare al presidente del tribunale, o pretore del mandamento dove ha sede l'Istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove che valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente della Cartella, notificandone copia all'Istituto. Questo, prendendo atto della denuncia, apporrà senz'altro il fermo, sospendendo ogni pagamento, ed il presidente del tribunale o pretore, trovando convincenti le prove offerte, ed anche facendo confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso, dichiarerà con decreto definitivo il fermo apposto dall'Istituto, diffidando l'ignoto detentore della Cartella a produrla nella Cancelleria del tribunale o della pretura facendo le proprie opposizioni, e ciò entro un termine non minore di sei mesi. Tale provvedimento sarà esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'Istituto e nell'albo del Comune, e per tre volte pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari ad intervallo di trenta giorni. Trascorso il termine fissato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza che venga fatta alcuna opposizione, la Cartella perduta si dichiarerà annullata, e si ordinerà all'Istituto di rilasciare un duplicato. Nel caso di opposizione deciderà il pretore od il tribunale a seconda dei casi (10).

GIOVANNI MARCONI.

(1) N. 4276, serie 3ª.

(2) Art. 30.

(3) Art. 30.

(4) Art. 32, modificato dalla legge approvata nello scorcio del luglio 1888, non ancora promulgata.

(5) Art. 24, 25, 26, 27 regol. 8 gennaio 1888, n. 5166, serie 3ª per l'esecuzione della legge sul credito agrario.

(6) Art. 33.

(7) Art. 3 legge da promulgarsi.

(8) Art. 35.

(9) Art. 16 reg.

(10) Art. 6, 8, 9, 10.

CARTELLE DI CREDITO FONDIARIO.

SOMMARIO

Bibliografia.

Capo I. — Caratteri generali delle cartelle fondiarie.

1. Meccanismo del credito fondiario. — 2. Natura e funzioni delle cartelle fondiarie. — 3. Cause che influiscono sul loro corso. — 4. Cenni storici in generale. — 5. Le cartelle fondiarie nella legislazione francese.

Capo II. — Le cartelle fondiarie nella nostra legislazione.

§ 1. — *Norme per la loro emissione.*

6. Cenni legislativi. — 7. Necessità dell'autorizzazione governativa. — 8. Prestito in cartelle e prestito in danaro. — 9. Mezzi per mantenere il corso alla pari.

§ 2. — *Requisiti e privilegi.*

10. Requisiti estrinseci. — 11. Protezione accordata dalla legge alle cartelle fondiarie. — 12. Restituzione anticipata del capitale mutuato in cartelle fondiarie. — 13. Anticipazione sopra pegno delle medesime.

§ 3. — *Traslazione e tramutamento.*

14. Norme per la traslazione. - 15. Norme per il loro tramutamento.

§ 4. — *Perdita, furto, distruzione.*

16. Divieto di sequestro sulle cartelle fondiarie. — 17. Perdita, furto, distruzione di cartelle fondiarie nominative. — 18. Perdita, furto, distruzione di cartelle fondiarie al portatore. — 19. Perdita, furto, distruzione di cedole semestrali.

§ 5. — *Pagamento degli interessi.*

20. Norme per la riscossione degli interessi.

§ 6. — *Rimborso delle cartelle fondiarie.*

21. Computo pel rimborso semestrale. — 22. Norme per conoscere la somma totale. — 23. Estrazione a sorte. — 24. Pagamento delle cartelle estratte. — 25. *Quid* nel caso di mutui fatti senza emissione di cartelle. – 26. Conclusione.

Bibliografia.

Allocchio, *Il credito fondiario e suo ordinamento in Italia;* Milano 1867. — Amici F., *Le Banche di circolazione, il credito fondiario ed il credito agricolo;* Bologna 1867. — Boccardo, *Dizionario commerciale*, voce corrispondente. — Brina S., *Progetto per l'immediata istituzione del credito fondiario provinciale;* Chieti 1868. — Cadorna L., *Della Banca nazionale fondiaria;* Torino 1863. — Colorni E., *Della Società denominata Credito fondiario in Italia.* — De Cesare, *Del credito fondiario ed agricolo;* Torino 1863. — Fagoboli, *Le istituzioni e le operazioni del Credito fondiario* (*Politecnico*, Milano 1865). — Fiorioli Della Lena, *Della emissione dei circolandi fondiari;* Padova 1868. — Gionesi G., *I vantaggi del mutuo col Credito fondiario italiano;* Monza 1868. — Guillaumin, *Dict. comm.*, v. *Crédit foncier.* — Luzzatti L., *Relazione somm. sullo svolgimento del credito e del commercio coll'estero;* 1871. — Josseau, *Des istitutions de crédit foncier et agricole;* Paris 1851. — Manna G., *Del credito immobiliare;* Napoli 1848. — Martello, Montanari, *Stato attuale del credito in Italia*, ecc.; Padova 1874. — Morpurgo, *Il credito fondiario* (nei *Saggi statistici ed economici sul Veneto*, Padova 1868). — Pomaré C., *Crédit foncier italien*, ecc.; Turin 1863. — Rabbeno, *Il credito fondiario;* Reggio 1868. — Id., *Il credito fondiario* (vol. III, serie 4ª, *Raccolta Saredo-Gianzana*, Torino 1881). — Salmour, *Del credito fondiario ed agricolo;* Torino 1862. — Trosti G., *Il credito fondiario nel Regno d'Italia;* Napoli 1863. — Wolowski, *De l'organisation du Crédit foncier;* Paris 1848.

Capo I. — Caratteri generali delle cartelle fondiarie.

1. Il credito fondiario, come si rileverà dalla trattazione alla voce corrispondente, è quello che ha per iscopo il mutuo alla proprietà immobiliare per provvederla dei capitali necessari alla sua conservazione ed al suo incremento. Il sistema ipotecario della trascrizione, quale è in vigore tra noi, richiede troppe formalità e spese eccessive per la costituzione dei singoli mutui e presenta non poche difficoltà nella trasmissione dei crediti. Di qui sorse questo speciale Istituto, il quale serve di termine di mezzo fra chi possiede denaro e chi ne abbisogna, subordinando la sua benefica azione alla pubblica fiducia. Poichè esso, quale intermediario, non dà a mutuo denari propri, ma concede il prestito alla condizione che una somma eguale gli venga accreditata dal pubblico per modo che si conservi costantemente l'equilibrio. A tale scopo, conchiuso il contratto di mutuo ed accettate le garanzie offerte dal sovvenuto, l'Istituto emette dei titoli di debito verso sè stesso assicurati, oltre che dalle ipoteche, anche dalla propria responsabilità, titoli che vengono negoziati alla Borsa col nome di Cartelle fondiarie. In ultima analisi quindi l'Istituto non espone direttamente i proprî capitali; il mutuante vero è il capitalista che compera le Cartelle, mentre il debitore è il proprietario degli stabili, ma tra loro non esiste alcun rapporto; il mutuatario deve rimborsare l'Istituto, come quest'ultimo deve di mano in mano ritirare dalla circolazione le Cartelle per un valore corrispondente.

2. Ma l'intervento di un Istituto pubblico, solido e bene organizzato, permette quell'importante trasformazione delle funzioni economiche dell'ipoteca per modo che anche i fondi possano convertirsi in un valore di portafoglio. Difatti le Cartelle fondiarie, messe in circolazione in rappresentanza dei mutui concessi ai proprietari, sono suscettibili, specie se al portatore, di passare da una mano all'altra per semplice tradizione, evitando le noie e le spese di un subingresso ipotecario. Nè questa facilità d'essere negoziate è di pregiudizio alla loro sicurezza, essendo ogni Cartella garantita dall'ipoteca ed inoltre dai mezzi pecuniari dell'Istitnto. Anzi verso i portatori l'unico garante è quest'ultimo, sia per il loro rimborso, che pel puntuale pagamento degli interessi, nè possono quelli rivolgersi verso gli stabili ipotecati perchè il titolo non è assicurato da determinate ipoteche, ma dal loro complesso. Un altro vantaggio della Cartella fondiaria è che, rappresentando valori anche minimi, attrae i piccoli risparmi che per la loro entità non troverebbero un impiego ipotecario. Quindi la Cartella fondiaria, specialmente per la facilità della sua trasmissione, serve a ravvicinare l'ipoteca alla forma commerciale, rendendola in tal modo più acconcia agli urgenti bisogni dei proprietari ed apprestando anche al capitalista un sicuro e proficuo impiego di denaro.

3. Vero è però ch'essa sul pubblico mercato è soggetta ad oscillazioni a seconda dell'eccedenza nella domanda o nell'offerta, e che alle volte il suo corso non coincide col valore nominale, per modo che non è sempre possibile realizzare il capitale impiegato nel suo acquisto. Ma notisi innanzi tutto che essa, rappresentando un debito redimibile, deve essere riscattata al valore nominale, e che la garanzia ipotecaria la sottrae all'influenza delle crisi commerciali e degli avvenimenti politici tanto funesti agli altri effetti pubblici. La differenza fra il valore nominale ed il valore reale può esser causa della misura dell'interesse portato dalla medesima secondo il prezzo

del denaro nelle contrattazioni ordinarie. Del resto le Cartelle fondiarie, per essere ricercate dai piccoli capitalisti, e per la loro stessa natura, non furono mai prese di mira dalla speculazione, e l'esperienza delle Associazioni fondiarie germaniche ha dimostrato che vanno meno soggette di ogni altro titolo ad oscillazioni e deprezzamenti; perchè, sebbene siano affatto indipendenti dall'ipoteca per la quale furono emesse, ognuno sa che questa ipoteca serve a guarentire il loro capitale nominale (1). E' per porgere un esempio notiamo che le lettere di pegno delle provincie prussiane, portanti il 4 per cento d'interesse, non discesero mai al di sotto di 80 anche all'epoca del disastro di Jena, quando la rendita francese 5 per cento era quotata al 70; nel 1830 raggiunsero la pari e pochi anni dopo fecero 106, per modo che nel 1839 poterono essere convertite al 3 $^1/_2$ per cento. Dopo il 1848 discesero ad 83, mentre la rendita prussiana era quotata al 69 e le azioni della Banca al 63. Nel 1863 raggiunsero nuovamente la pari (2).

La questione del loro corso ha per noi una speciale importanza perchè, sulle traccie del sistema francese, la nostra legge, come vedremo al n. 8, ha stabilito che le sovvenzioni vengano fatte dall'Istituto non in denaro ma in Cartelle fondiarie al loro valore nominale, il che costituirebbe una perdita sensibile pel proprietario quando alla Borsa fossero quotate al di sotto della pari.

4. Non è nostro compito di ricercare le origini del Credito fondiario; ma ci limiteremo ad indagare quando e dove sieno apparse per la prima volta le Cartelle fondiarie, o i titoli che alle medesime corrispondono.

Law, il grande sognatore, prima di abbandonare il suo paese, avea ideato, per soccorrere le miserabili condizioni della Scozia, un sistema di Credito fondiario mercè l'emissione di biglietti guarentiti sopra tutte le proprietà del regno. Essi doveano essere consegnati ai proprietari dei fondi per un valore eguale alla rendita di un ventennio della terra ipotecata, e ciò sotto la sorveglianza di una commissione governativa. Ma il Parlamento non approvò questo progetto, che in pochi anni avrebbe riunita tutta la proprietà immobiliare in mano di poche persone.

Le vere istituzioni fondiarie, per le quali fu reso trasmissibile il credito, imprimendo alla proprietà medesima il carattere della mobilità, sorsero in Germania, dietro l'impulso di Wolfang Büring di Berlino, e furono regolarmente ordinate nel 1838. La sovvenzione viene data o in denaro o in uno speciale titolo di credito, che i tedeschi chiamano *pfand briese* (lettera di pegno) che rappresenta il portafoglio dell'Istituto ipotecario, come il biglietto rappresenta quello delle Banche d'emissione. Nel primo caso è lo stesso Istituto che negozia le lettere di pegno; nel secondo è il proprietario, il quale non ricorre più al credito in nome proprio, ma in quello della Banca. Esse portano un interesse, sono a scadenze fisse e non rimborsabili che sotto speciali condizioni, mai a vista dal momento che si concedono per le sovvenzioni scadenze a lungo termine. Questo è il sistema germanico, e quello degli altri paesi è pressochè identico. Soltanto noteremo che non da tutti la sovvenzione vien fatta in Cartelle, e che anzi va guadagnando terreno il metodo del prestito in denaro. Nell'Austria-Ungheria il Bodenkredi presta a scelta tanto in denaro che in Cartelle: così la Banca ipotecaria dei Paesi Bassi istituita nel 24 novembre 1860. Invece le dodici Banche fondiarie svizzere, gli Istituti inglesi, la Banca di Danimarca fondata nel 20 giugno 1850, quella di Svezia del 26 aprile 1861, e l'Associazione ipotecaria di Finlandia, autorizzata con decreto 24 ottobre 1861, prestano soltanto in denaro, negoziando essi stessi i titoli di credito.

5. In Francia le prime traccie delle *lettres de gage* si hanno nella legge dell'11 messidoro, anno III, sulle ipoteche, la quale permetteva al proprietario di costituire da sè un'ipoteca sui propri fondi e di negoziarla frazionandola a mezzo di una specie di biglietti circolanti detti *cédules hypothécaires*. Questa legge fu oggetto di acerbe censure, perchè, ammettendo la costituzione di un'ipoteca senza corrispondente obbligazione da garantire, e quindi prima del bisogno, mobilizzava il suolo, lo metteva in portafoglio, lo convertiva in una nuova specie di carta monetata, il cui destino infallibile era quello di non potersi negoziare senza perdita e di servire di maschera all'usura, scavava un abisso per precipitarvi il proprietario dopo averlo rovinato, violentava infine la natura della proprietà territoriale, la quale non devesi alienare o vincolare se non a misura dei bisogni e con prudenti cautele (3). Quindi è facile scorgere come le *cédules hypothécaires* differiscono dalle Cartelle fondiarie Germaniche di cui l'emissione non può essere che conseguenza di un contratto ipotecario fatto secondo le regole del diritto comune.

Il primo istituto di credito fondiario francese fu la *Caisse hypothécaire* autorizzata nel 1820, la quale sovveniva con *lettres de gage* negoziate a rischio del mutuatario, offrendo però l'immediato rimborso collo sconto del 10 per cento. Senonchè tale Cassa in seguito a perdite rilevanti, si liquidò nel 1847. Col decreto 28 febbraio 1852 venne costituito il *Credit foncier*, con facoltà di emettere *lettres de gage* fino alla concorrenza dei prestiti che al 18 novembre 1852 salivano già alla ragguardevole cifra di 200 milioni di franchi.

Capo II. — Le Cartelle fondiarie nella nostra legislazione.

§ 1. — *Norme per la loro emissione.*

6. Nelle antiche provincie italiane esercitavano il Credito fondiario istituti solidissimi, ma, unificato il regno, si pensò di ridurre a regole e tipo uniforme le Cartelle, che, seguendo il sistema francese, venivano da quelli emesse in rappresentanza dei mutui. Nel 4 ottobre 1865 si approvò la Convenzione: nel 14 giugno 1866, venne promulgata la legge fondamentale del Credito fondiario, nº 2983 e nel 25 agosto stesso anno, il relativo regolamento, nº 3177. Senonchè, in seguito alle modificazioni portate colla legge 15 giugno 1873, n. 1419, serie 2ª, ed ai voti espressi nel Congresso tenuto nel marzo 1881 presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, tradotti in legge nel 21 dicembre 1884, nº 2834, serie 3ª, fu con decreto reale 22 febbraio 1885, nº 2922, serie 3ª, approvato il testo unico, e nel 24 luglio stesso anno al nº 3278, serie 3ª, l'analogo regolamento.

7. Oltre agli Istituti, che prima della legge già esercitavano il Credito fondiario, il Governo del re può concedere l'esercizio del medesimo a Società le quali abbiano un capitale versato di 10 milioni con facoltà di emettere Cartelle fondiarie per l'ammontare di 10 volte il capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un importo uguale alla metà del medesimo (4), e cioè che anche prima fossero costituite

(1) Vedi Morpurgo, *Saggi statistici*, ecc., pag. 243.

(2) Vedi Rabbeno, *Ordinamento del credito fondiario ed agricolo* (*Raccolta Saredo-Gianzana*, pag. 300).

(3) Vedi Troplong, *Della vendita*, 906.

(4) Art. 1 legge.

allo scopo di prestare contro ipoteca. Alle domande di autorizzazione ad emettere Cartelle, tali Società dovranno unire un elenco dei crediti, indicando per ciascuno di questi: *a*) il nome ed il domicilio del debitore; *b*) la somma del credito; *c*) la qualità, l'estensione, il valore degli immobili ipotecati, il luogo dove essi sono situati, e l'ufficio nel quale l'ipoteca fu trascritta; *d*) la data e la natura dell'atto ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto ed autenticato (1). Di mano in mano poi che detti crediti ipotecari verranno estinti, saranno sostituiti con altrettante Cartelle già in circolazione, da tenersi vincolate in deposito nelle casse della Società, e ciò perchè, come accennammo più sopra, il meccanismo del Credito fondiario consiste nel perfetto equilibrio tra i mutui ipotecari e le Cartelle le quali formano il *contre-valeur* dei prestiti.

8. Quanto agli altri Istituti, e cioè i Banchi di Napoli e di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Opera pia di San Paolo di Torino, le Casse di risparmio di Milano, Bologna, Cagliari e il Banco di Santo Spirito di Roma, fanno prestiti garantiti con ipoteca rimborsabili per annualità, consegnando al sovvenuto tante Cartelle fondiarie al valore nominale quante sono necessarie a formare la somma mutuata (2). Si ritenne che il mutuo in denaro colla susseguente emissione di Cartelle da parte dell'Istituto riuscisse troppo a lui pericoloso poichè, quale semplice intermediario del credito, deve avere una responsabilità molto limitata. D'altra parte alla semplicità delle operazioni ed alla facile circolazione delle Cartelle, è necessario che il saggio dell'interesse pagato dall'Istituto sia identico a quello che gli viene rimborsato dal mutuatario. Ora, per la naturale variabilità del saggio degli interessi, se l'Istituto somministrasse i prestiti in denaro e negoziasse le proprie Cartelle separatamente, gli tornerebbe assai difficile di conciliare l'una cosa coll'altra senza recar danno a sè od a coloro cui concede la sovvenzione. Gli Istituti di Credito fondiario non sono stabilimenti di beneficenza, ma, ripetiamolo, semplici mallevadori verso i capitalisti del credito che questi accordano alla proprietà immobiliare, e sarebbe assurdo che tutto il rischio e le perdite possibili restassero dalla parte che dà il credito, e non venissero in qualche modo a versarsi su chi lo riceve. D'altronde il proprietario deve adattarsi a ricevere la sovvenzione alle condizioni in cui questa è possibile e sottostare a tutti gli eventuali sacrifici che esigono o lo stato del mercato o le sfavorevoli circostanze dell'Istituto.

9. Del resto la Cartella fondiaria rappresenta la maggiore sicurezza, essendo garantita dalla massa delle ipoteche, anche perchè i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle Cartelle (3). Oltre a questa garanzia ipotecaria vi ha poi l'altra, certo considerevole, che gli Istituti offrono sui loro capitali; per cui nessun titolo di credito può meritarsi più di questo la confidenza dei capitalisti. Inoltre, per assicurare il corso alla pari, tornando di danno al mutuatario tanto il corso al disotto che al disopra, perchè nel primo caso viene a contrarre un debito maggiore della somma ricevuta, e nel secondo corre il pericolo di vedersi rimborsato al valore nominale un titolo che sul mercato costa di più, si lasciò facoltà agli Istituti di emettere Cartelle coll'interesse del 5, 4 $^1/_2$, 4 per cento, a seconda del prezzo che ha il denaro (4). Nel caso di contemporanea emissione di Cartelle dei tre diversi saggi, i mutuatari hanno diritto di scelta tra l'una e l'altra serie, dovendo essere l'interesse dei mutui uguale a quello portato dai titoli che li rappresentano (5).

§ 2. — *Requisiti e privilegi delle cartelle fondiarie.*

10. Le Cartelle fondiarie vengono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo, che varia a seconda delle serie. Sulla matrice deve essere indicato il rogito in ordine al quale furono emesse; sulla Cartella basta sia indicata la data dell'emissione (6). Esse devono essere firmate a mano dal direttore, o per esso dall'amministratore, dal cassiere e da un impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo a secco dell'Istituto o Società che le emette, e le matrici devono portare le stesse firme (7). Il valore nominale di ogni Cartella è di lire 500; ma, a facilitarne l'acquisto anche ai più piccoli capitalisti, ad una Cartella possono essere nella circolazione sostituiti cinque spezzati da lire 100, nel qual caso essa viene dall'Istituto ritirata e tenuta in deposito; gli spezzati ricevono il numero d'ordine della Cartella di cui seguono la sorte (8). Le Cartelle fondiarie possono essere al portatore, nominative, e miste, cioè intestate al nome di una persona determinata con una serie di cedole al portatore. Quando le cedole di una cartella sono esaurite, le Società e gli Istituti, invece di rinnovare il titolo, possono aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole (9).

11. La nostra legge, sulle traccie della francese, la quale, per favorire le prime operazioni del Credito fondiario, autorizzò lo Stato ed i dipartimenti a comperarne fino a 10 milioni di franchi, estese alle Cartelle fondiarie certi privilegi della rendita sullo Stato. Così tutti i capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale di tutti quelli che, per legge, regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in Cartelle fondiarie (10), conseguenza questa della natura ipotecaria del titolo, della sicurezza che presenta anche per la responsabilità degli Istituti, e degli incontestabili vantaggi che vi sono uniti; per cui la legge, se con ciò intese di favorire il Credito fondiario, giovò anche all'interesse delle persone ch'essa sottopose a particolare tutela. Inoltre furono estese alle Cartelle fondiarie le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsificazione dei titoli del Debito pubblico, e quindi è loro concessa la tutela degli art. 329, 330 e 331 cod. penale (11).

12. Come accennammo, gli Istituti e Società di Credito fondiario prestano, ricevendo l'ammortizzazione del capitale con rimborsi annuali, in modo che la restituzione avvenga in un periodo non minore di 10 anni, nè maggiore di 50, coll'obbligo nel mutuatario di pagare gli interessi, le annualità e gli altri compensi in denaro (12). Però, se il proprietario dei fondi intende di fare una restituzione anticipata, sia totale che parziale,

(1) Art. 3 reg.
(2) Art. 6 legge e 11 reg.
(3) Art. 9 legge.
(4) Art. 4 legge e 12 reg.
(5) Art. 6 legge e 13 reg.
(6) Art. 9 legge e 15 reg.
(7) Art. 16 reg.
(8) Art. 17 reg.
(9) Art. 9 legge e 18 reg.
(10) Art. 17 legge.
(11) Art. 18 legge.
(12) Art. 6 legge.

può consegnare all'Istituto altrettante Cartelle fondiarie al loro valore nominale, a un saggio d'interesse uguale a quello del mutuo che si rimborsa (1). Di questa facoltà è chiaro che il sovvenuto si servirà quando il corso delle Cartelle sia al disotto della pari, altrimenti ne risentirebbe un danno; e fu giudicato che è valido il pagamento fatto in tal modo malgrado il loro deprezzamento per il fallimento della Società (2). Ma, se, per un ritardo nei pagamenti, l'Istituto ripete l'immediato rimborso del suo credito, il debitore non potrà più liberarsi a mezzo di Cartelle, perchè l'obbligazione da alternativa ritorna semplice, come fu deciso in caso analogo per le Cartelle dell'asse ecclesiastico (3). « Per ciò che la somma data a mutuo dagli Istituti di credito fondiario viene in Cartelle al valore nominale sborsata al mutuatario, questi non può pretendere di restituirla in ogni caso colle indicate cartelle. Una tale facoltà è a lui accordata soltanto nel caso che, rinunciando alla rateale restituzione, preferisca di anticiparla; non quando, per aver mancato all'obbligo del pagamento delle annualità di ammortizzazione o degli interessi, venga colle vie di esecuzione costretto all'immediata restituzione della somma ricevuta, la quale deve essere pagata in denaro » (4).

13. Le Cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di Credito fondiario nei limiti destinati dallo Statuto. L'anticipazione viene fatta per quattro quinti del loro corso fino alla concorrenza del fondo a tal uso destinato (5). Essa può riuscire vantaggiosa sia al proprietario sovvenuto sia al capitalista: al primo, che abbia conchiuso un mutuo e non vegga conveniente lo spaccio momentaneo dei titoli ricevuti, risparmia una vendita precipitata e svantaggiosa, e sta quale complemento eventuale del mutuo assunto finchè non si effettui l'alienazione delle Cartelle; quanto al capitalista, l'anticipazione è un'attrattiva maggiore all'acquisto di titoli che gli facilitano più d'ogni altro l'uso del credito ogni qualvolta ne abbisogni, essendogli possibile in certo modo ricuperare momentaneamente parte notevole delle somme investite nei medesimi. Nè la legge nè il regolamento contengono altre disposizioni sopra tale materia, mentre il regolamento 25 agosto 1866, n° 3177, ora abrogato, stabiliva che l'importo di ogni contratto di anticipazione sopra pegno di Cartelle fondiarie, non potesse essere inferiore a lire 250 nè superiore a lire 500.000 su di una sola o più persone o ditta; che il termine non dovesse esser minore di 15 giorni nè maggiore di quattro mesi, che ad ulteriore garanzia l'Istituto potesse richiedere dai depositanti un *pagherò* per la somma sovvenuta e per la durata della sovvenzione, e servirsi di questo titolo per incassare quanto era loro dovuto, che nel caso le Cartelle fondiarie date a pegno avessero sofferto un ribasso del 10 per cento del valore pel quale erano state calcolate, il depositante dovesse fornire un corrispondente supplemento, altrimenti fosse in facoltà dell'Istituto di farle vendere coll'opera di un pubblico mediatore, ciò che sarebbe sempre avvenuto anche quando il deposito non fosse stato ritirato al termine stabilito, ed effettuata la vendita in caso di avanzo, questo venisse iscritto su di un libro di credito fruttante il 5 per cento a disposizione del depositante moroso; se, invece, non si fosse ricavato l'importare delle anticipazioni, degli interessi e delle spese, il depositante dovesse esser tenuto a sborsare il relativo supplemento (6). Il silenzio della nuova legge su queste norme precauzionali che si dovevano prescrivere per la sicurezza degli Istituti e delle Società, ma che punto non scemano i vantaggi delle anticipazioni sopra pegno di Cartelle, si spiega colle libertà concesse ai singoli stabilimenti di regolare tale argomento nei loro statuti nel modo più conforme al loro legittimo interesse senza aggravio di chi chiede l'anticipazione.

Oltre gli Istituti di Credito fondiario, la Banca Nazionale è pure autorizzata ad ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme ove a loro garanzia si aggiunga un deposito in Cartelle fondiarie, ovvero un trapasso di Cedole fondiarie, come è prescritto nei suoi statuti relativamente alla rendita sopra lo Stato (7). Questa disposizione, che già esisteva nel progetto Cavour e che fu copiata dalla legge francese 9 giugno 1856, all'art. 7, mira ad assicurare alle Cartelle il favore del ceto commerciale, il quale potrà servirsi delle medesime come di terza firma negli sconti dei titoli presso il più importante Istituto di credito.

§ 3. — *Traslazione e tramutamento.*

14. La traslazione delle Cartelle fondiarie al portatore, come per gli altri titoli di simile natura, avviene mediante cessione, e noi rimandiamo a quanto si disse in proposito sulle Cartelle del Debito pubblico.

Il trasferimento delle Cartelle fondiarie nominative succede, secondo quanto dispone l'art. 9 della legge, sulla traccia della francese, mediante semplice girata, senza altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto o la Società al tempo della cessione. Invece l'art. 20 del regolamento dichiara che esso può farsi: *a*) mediante convenzione notarile o giudiziale, e ciò quando il cedente non sappia o non possa scrivere; *b*) mediante dichiarazione fatta presso l'Istituto o Società che ha emesso le Cartelle dal titolare o da un suo speciale procuratore con firma autenticata da un notaio; *c*) mediante esibizione della Cartella portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata dal notaio. La domanda sarà sempre accompagnata dalla Cartella perchè la Società possa eseguire la nuova iscrizione al nome del cessionario.

La traslazione può anche avvenire per decisione del giudice passata in cosa giudicata che espressamente la ordini accompagnata sempre dal titolo (8). La quale disposizione, presupponendo il caso che sia sorta questione sulla proprietà del titolo, o che il medesimo sia stato aggiudicato a persona diversa dal titolare, sembra sia in contraddizione coll'altra dell'art. 19 della legge, dove è chiaramente detto che la Cartella fondiaria e gli interessi non sono sequestrabili.

Questo privilegio, noteremo fin d'ora, trova la sua ragione nell'intento di facilitare la circolazione delle Cartelle, e di evitare agli Istituti complicate contabilità, mentre tali motivi non sussistono quando esse sono passate per qualsiasi titolo in possesso di chi, vantando dei

(1) Art. 8 legge.

(2) Corte di Grenoble, 28 maggio 1878, *Syndic Talon* (*Journ. du Palais*, 1878, 1155); Corte di Parigi, 31 marzo 1879 (*id.*, 1880, 159).

(3) Vedi decisioni sotto questa voce.

(4) Cass. Roma, 26 febbraio 1877, *Banco di Napoli* c. *De Angelis* (*Monit. dei Trib.*, 1877, 313).

(5) Art. 10 legge.

(6) Art. 1, 10 a 14 regol. abrogato.

(7) Art. 10 legge.

(8) Art. 21 reg.

diritti sulle medesime, ottiene dal giudice sentenza favorevole. Va da sè che, perchè l'Istituto sia obbligato ad eseguire la traslazione, occorre che contro la sentenza non sia più possibile alcun rimedio, neppure quello della cassazione.

Nel caso di morte del titolare, il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto ha luogo previo deposito in originale od in copia autentica dell'atto di morte del *de cujus*, e dei titoli legali a possedere, che saranno o il testamento o l'atto di notorietà. Quando sorgono contestazioni sul diritto a succedere, non sarà fatta alcuna operazione se non dietro produzione della decisione che abbia risolta la lite.

Se si tratti di cessione di beni o di fallimento, si osservano le norme in vigore sulla materia, ed il trasferimento si effettuerà in conformità alla sentenza dei giudici competenti. Quando in tali casi non si possa trovare la Cartella nominativa, sia perchè perduta o sottratta, il trasferimento potrà essere ordinato egualmente dal giudice, ma non si eseguirà dall'Istituto che adempiute le formalità che si esigono in caso di perdita del titolo pel rilascio del duplicato (1).

Ben inteso che queste disposizioni riguardano soltanto l'Istituto ed i terzi, e che le parti possono effettuare la vendita, donazione od altro senza fare alcuna comunicazione ad alcuno.

15. Il tramutamento di Cartelle fondiarie al portatore in nominative con cedole nominative o al portatore, poichè rappresenta una maggiore assicurazione del capitale impiegato nelle medesime, togliendole dai pericoli della circolazione, si effettua previa domanda all'Istituto od alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le Cartelle da tramutarsi (2). Invece, per la conversione di Cartelle fondiarie nominative, anche se con cedole al portatore, in Cartelle fondiarie al portatore, e di quelle nominative con cedole nominative in Cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio. Ciò perchè tale operazione equivale a trasferimento, non essendo possibile quando esse sono convertite al portatore seguire il loro movimento (3). Quindi è necessario che chi fa la domanda abbia la piena capacità giuridica, e la libera disponibilità dei titoli.

§ 4. — *Perdita, furto, distruzione.*

16. Sulle Cartelle fondiarie, sia nominative che al portatore, non è ammessa alcuna opposizione o sequestro (4), perchè in certo qual modo esse rappresentano l'equivalente della proprietà immobiliare, seguendo il principio della legge francese, dove fu giudicato che neppure in caso di fallimento del titolare i creditori possono rivalersi sulle Cartelle anche se nominative, che anzi l'Istituto non dovrebbe neppur obbedire ad un giudicato che dichiarasse la validità di un sequestro praticato a pregiudizio del titolare delle medesime, d'un giratario o di un portatore all'ordine (5). Però ciò non toglie che le Cartelle fondiarie possano costituire la garanzia d'una obbligazione stipulata fra le parti, ed anche essere in un certo senso passibili di esecuzione forzata, ma solo allora che sono in possesso dell'esecutante.

Ciò si desume dall'art. 21 del regolamento, il quale prevede il caso che le Cartelle fondiarie nominative vengano trasferite mediante sentenza, e dal fatto che può ottenersi una anticipazione sopra deposito delle medesime, il che implicitamente fa ritenere che l'Istituto possa rivalersi sulle medesime in caso di mancata restituzione delle somme sovvenute. Anzi il Congresso del 1881 fece voti che i depositi per cauzione di contratti di appalto dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, i depositi giudiziali ed in generale tutti quelli nei quali si accettano titoli dello Stato, possano effettuarsi in Cartelle fondiarie. Ma, ripetiamolo, sarà sempre necessario avere il possesso della Cartella anche se la medesima è nominativa.

17. A tale principio si fece eccezione nel caso di perdita, furto o distruzione della Cartella, accordando la legge il duplicato colla contemporanea sospensione del pagamento degli interessi sul titolo di cui si è perduto il possesso.

Se trattasi di Cartella fondiaria nominativa con cedole nominative, la dichiarazione di distruzione, perdita o furto deve farsi all'Istituto o Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione degli interessi e la surrogazione di un'altra equivalente Cartella; dopo di che sarà fatta analoga annotazione di fermo (6). A spese del richiedente deve pubblicarsi un avviso per tre volte, coll'intervallo di almeno una settimana, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, in uno dei giornali della provincia dove ha sede l'emittente o dove l'intestato ha il suo domicilio o dove presume sia avvenuta la perdita, con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione senza che siano avvenute opposizioni alla sede centrale dell'Istituto, si rilascierà il duplicato (7). Trascorso questo termine, senza che sia stata presentata alcuna opposizione, sarà emessa una nuova Cartella di surrogazione, sulla cui matrice oltre al numero dovrà annotarsi l'annullamento della precedente, e l'Istituto pagherà le cedole semestrali arretrate (8). Se al contrario fu fatta opposizione, l'Istituto dovrà sospendere ogni deliberazione ed emettere le Cartelle soltanto in virtù di sentenza passata in giudicato, salvo che il titolare e il possessore delle Cartelle opponente si mettano d'accordo per far cessare la procedura e cancellare la annotazione di fermo (9).

Nel caso di perdita, furto, distruzione d'una Cartella fondiaria nominativa con Cedole al portatore, si seguiranno le stesse formalità, ma non potrà mai essere sospeso il pagamento delle Cedole già emesse; e perchè l'Istituto non corra il rischio di pagare due volte gli interessi, il nuovo titolo non sarà munito delle cedole che erano unite alla Cartella annullata (10). L'Istituto durante la procedura dovrà dare avviso della perdita asserita, per procurare la sospensione degli interessi, a tutti quelli stabilimenti di credito che si sono assunti di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle Cartelle (11), e di ciascuna procedura dovrà tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale e delle altre sedi ed agenzie con indicazione sommaria

(1) Art. 22 reg.
(2) Art. 23 reg.
(3) Art. 24 reg.
(4) Art. 19 legge.
(5) Cass. Parigi, 5 aprile 1826, *Avias* c. *Planches* (*Rép. Journ. Palais*, 1850, 56, n. 104).

(6) Art. 9 legge e 26 reg.
(7) Art. 27 reg.
(8) Art. 28 reg.
(9) Art. 29 reg.
(10) Art. 30 reg.
(11) Art. 33 reg.

della Cartella denunciata come smarrita, rubata o distrutta (1).

18. Se, invece, trattasi di una Cartella fondiaria al portatore, tornano applicabili gli art. 56 e 57 codice commerciale, e cioè quando sia provata la distruzione del titolo, citato l'emittente, l'autorità giudiziaria può ordinare che al possessore reclamante venga consegnato un duplicato od un titolo equivalente con tutte quelle cautele che reputerà del caso per garanzia dell'Istituto, restando tutte le spese a carico dell'istante; e nei casi di perdita o furto, poichè sarebbe pericoloso obbligare l'emittente a rilasciare un duplicato di un titolo che trovasi in circolazione, che deve essere rimborsato al portatore, qualunque esso sia, è ammessa soltanto la rivendicazione contro coloro che lo hanno trovato o rubato o che lo hanno ricevuto per qualunque motivo, conoscendo il vizio della causa del possesso. Così il possessore di una Cartella fondiaria al portatore logora o guasta, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere a chi l'ha emessa un duplicato od un titolo equivalente (2).

19. Le cedole smarrite, sottratte o distrutte saranno rimborsate dall'Istituto solo quando siano nominative, e dopo trascorso il quinquennio prescrizionale dalla loro scadenza senza che siano state presentate per l'esazione, purchè ne sia stato fatto, prima di quel termine, relativo reclamo (3).

In tutte queste fattispecie di perdita, furto, distruzione di Cartelle fondiarie, il richiedente dovrà eleggere domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto, e poichè non è equo che quest'ultimo possa esser danneggiato per un fatto non proprio in seguito a reclami per risarcimento di danni, operato il rilascio del duplicato, ed annullato il titolo precedente, non sono più permesse le opposizioni, e gli atti e le sentenze, che potessero intervenire o fossero intervenute in proposito, non avranno più alcun effetto nei riguardi dell'Istituto (4).

§ 5. — *Pagamento degli interessi.*

20. Gli interessi sulla Cartella fondiaria vengono pagati dagli Istituti ogni semestre colla scadenza al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno, stando anche in facoltà dei medesimi di emettere Cartelle con cedole trimestrali, colle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre (5). Gli interessi devono essere pagati in numerario (6), in ragione del 5, 4 $^1/_2$, 4 per cento a seconda della serie cui appartiene la Cartella, ma su tale saggio l'Istituto si trattiene di volta in volta l'importo della tassa di ricchezza mobile preteso dallo Stato. Molto si discusse se tale pretesa sia o meno legittima, perchè l'art. 7 della legge dichiara che i mutuatari devono pagare all'Istituto 15 centesimi per ogni 100 lire a titolo di abbonamento per le attuali tasse di registro, bollo ed altre di qualunque specie che possono a lui competere per tali maniere di contratti, e per l'emissione e circolazione delle Cartelle fondiarie, essendosi da taluno ritenuto che la tassa di ricchezza mobile dovesse essere compresa nell'abbonamento, ed in tal senso decisero moltissimi tribunali. Ma il Consiglio di Stato ritenne che l'abbonamento si riferisse soltanto alle tasse indirette e che gli interessi, come qualunque altro frutto civile, siano soggetti alla tassa di ricchezza mobile a carico dei possessori delle cedole: e di tale avviso è oggimai la giurisprudenza (7). Sarebbe però stato desiderabile, per togliere qualsiasi dubbio, che, in occasione delle modificazioni del 1884, si fosse aggiunta nella legge una parola in proposito.

Per ottenere il pagamento delle cedole è necessaria la presentazione della Cartella soltanto quando essa sia nominativa ed abbia cedole nominative, nel qual caso il presentatore deve anche firmarle a tergo (8).

Le cedole pagate vengono segnate con bollo di annullamento (9).

§ 6. — *Rimborso.*

21. Gli Istituti e le Società ritirano le Cartelle fondiarie man mano che si estinguono i mutui per cui furono emesse. Come si notò più sopra, le sovvenzioni si ammortizzano con rate semestrali, quindi ogni sei mesi sono rimborsate tante Cartelle quante corrispondono alla somma dovuta dai mutuatari, aumentata: 1° dallo importo di quant'altro risulta versato in numerario per restituzione anticipata di capitali, considerando come restituzione anticipata la somma ricuperata a conto capitale dagli Istituti e dalle Società nei procedimenti per espropriazione anche quando siano diventati proprietari degli immobili espropriati; 2° l'importo delle perdite sofferte (10).

Abbiamo detto « rate dovute » e non « esatte », giacchè, dato che alcuno dei mutuatari non pagasse, il rimborso delle Cartelle non deve mai essere sospeso nè diminuito (11). È esclusa qualsiasi eccezione anche se fosse venuto meno qualche fondo ipotecato, rispondendo sempre gli Istituti per l'incondizionato pagamento delle Cartelle e degli interessi coi propri capitali di garanzia e di riserva.

Dicemmo anche che alle quote di ammortamento deve essere aggiunto l'importo delle perdite sofferte, è necessario ritirare dalla circolazione quelle Cartelle che non hanno più la corrispondente garanzia ipotecaria, mentre il rimborso dovrà farsi coi fondi dell'Istituto.

22. Perchè possa conoscersi la quantità delle Cartelle da rimborsarsi da tutti gli Istituti assieme, ciascuno di questi, entro otto giorni dalla chiusura del bilancio semestrale, deve compilare per ciascuna serie di Cartelle, e quindi di mutui, dei prospetti colle seguenti indicazioni per ciascun mutuo: 1° il suo ammontare originario; 2° l'anno della stipulazione; 3° l'anno dell'ammortizzazione; 4° l'ammontare di una quota semestrale di ammortamento; 5° l'ammontare delle restituzioni anticipate in Cartelle, se ve ne furono; 6° l'ammontare delle eventuali restituzioni anticipate in denaro; 7° le perdite liquidate nel semestre. Copia di tal quadro, firmata dal direttore e dal cassiere, deve essere comunicata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha facoltà di verificare l'esattezza delle cifre (12). Per tal modo la somma delle quote semestrali dovute dai debitori, delle restituzioni anticipate in denaro, e delle per-

(1) Vedi sulla teoria della rivendicazione i cenni che abbiamo dato alla voce CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2) Art. 9 legge.

(3) Art. 31 e 32 reg.

(4) Art. 46 reg.

(5) Art. 6 legge.

(6) Art. 34 reg.

(7) Vedi la magistrale sentenza del Tribun. di Napoli, 16 dicembre 1873, *D'Onofrio c. Credito fondiario* (*R. G.*, 1873, 743, n. 13, con Nota).

(8) Art. 46 reg.

(9) Art. 47 reg.

(10) Art. 36 reg.

(11) Art. 9 legge.

(12) Art. 37, 38 reg.

dite liquidate, indica quante Cartelle siano da rimborsarsi nel totale, e per ciascuna serie, e cioè una per ogni 500 lire. Quanto ai residui inferiori a tale cifra, devono tenersi in disparte per essere aggiunti alle corrispondenti somme da rimborsarsi alla fine del semestre successivo (1).

23. Per la designazione delle Cartelle fondiarie che devono essere rimborsate si procede ad un'estrazione a sorte per ciascuna serie il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale più prossimo. L'estrazione deve farsi pubblicamente coll'intervento di un delegato governativo, che deve anche assistere alla imborsazione dei numeri corrispondenti a quelli delle matrici di tutte le Cartelle emesse e non ancora sorteggiate. Se gli Istituti conservano in un'urna sigillata alla presenza di un delegato governativo i numeri delle Cartelle emesse e non estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle Cartelle emesse nel semestre precedente al giorno in cui ha luogo l'estrazione. In tal caso il delegato governativo deve assistere anche: 1° alla rottura dei suggelli ed apertura dell'urna; 2° alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione dei suggelli di chiusura. Sarà però sempre in facoltà del Ministero d'incaricare il delegato a procedere alla verifica di tutti i numeri contenuti nell'urna. I numeri, estratti con tali garanzie, entro 15 giorni, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (2).

24. Le Cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal primo dei successivi mesi di aprile e di ottobre, e poichè il mutuo relativo alle stesse viene ad essere già estinto all'epoca dell'estrazione, non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso, altrimenti l'Istituto resterebbe allo scoperto (3). E poichè per le Cartelle nominative con cedole al portatore o per le Cartelle al portatore, vi è la possibilità che le cedole vengano alienate prima della loro scadenza, l'Istituto avrà sempre l'obbligo di pagarle man mano che vengono presentate per l'esazione anche dopo estratta la Cartella, ma l'ammontare delle cedole mancanti e non ancora scadute dovrà essere detratto dalla somma rimborsata (4).

Le Cartelle fondiarie nominative rimborsate, e le cedole alle stesse unite, vengono immediatamente annullate, ma si conservano per tutto il termine della prescrizione ad ogni effetto di diritto (5).

Quelle al portatore, egualmente rimborsate col bollo di annullamento, vengono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione, che deve aver luogo in occasione del sorteggio semestrale, e ciò entro un termine fissato dai singoli Istituti o Società colla approvazione del Governo (6).

Quelle Cartelle poi, che per anticipata restituzione del capitale mutuato vengono in possesso dell'Istituto, devono essere annullate ed anche distrutte se sono al portatore (7).

25. Trattandosi di Istituti o Società, che prima di essere autorizzati ad esercitare il credito fondiario avevano già fatto prestiti bensì garantiti da ipoteca, ma in numerario, senza corrispondente emissione di Cartelle, nel calcolare la somma di queste da estrarsi a sorte, non si tien conto delle rate dovute da tali mutuatari perchè in tali casi il prestito era stato fatto con denaro dell'Istituto. Queste sovvenzioni devono essere tenute distinte dalla massa generale dei crediti sotto il titolo di « mutui in numerario », e le somme, che vengono restituite all'Istituto, devono essere impiegate nuovamente in mutui della stessa specie, o nell'acquisto di Cartelle fondiarie da dichiararsi fuori di circolazione. Tali titoli vengono posti fuori di circolazione apponendovisi trasversalmente la scritta « Cartelle fondiarie vincolate, legge (testo unico) 22 febbraio 1885, articolo 1 », firmata dal direttore e dal cassiere della Società o dell'Istituto. Per tal modo, ritirate le Cartelle, quei mutui costituiscono un capitale attivo dell'Istituto ad ulteriore garanzia dei possessori dei titoli, ed allo scopo che quelle somme non vengano impiegate altrimenti, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno l'Istituto o la Società deve dimostrare che l'ammontare dei mutui in numerario o delle Cartelle vincolate o la somma d'entrambi è superiore della metà del capitale versato. Nel caso poi che le Cartelle vincolate, escluse naturalmente dal rimborso, venissero estratte, l'estrazione dei numeri che le contrassegnano si considera come non avvenuta (8).

26. Da tutto quanto abbiamo sommariamente esposto, si può concludere che le più favorevoli circostanze concorrono a rendere pregiata la Cartella fondiaria degli Istituti italiani. Essa più d'ogni altro titolo accoppia in grado eminente la sicurezza ipotecaria colla facoltà della trasmissione, e porta un interesse che tende sempre a proporzionarsi al prezzo generale del mercato. Interessi e capitali sono pagati colla più scrupolosa esattezza sotto la responsabilità di Istituti ben noti al pubblico per regolarità d'amministrazione e per potenza economica. Per la sua natura ipotecaria riesce opportuno impiego ai capitali, che, alieni dalla circolazione, cercano un sicuro collocamento; ed infine, pei suoi privilegi, e per l'aiuto che può prestare al credito commerciale, torna di speciale utilità alle classi addette alle industrie ed ai traffici.

La Cartella fondiaria, adunque, può considerarsi a ragione come l'appello il più lusinghiero ai capitali di tutta la nazione fatto in favore della proprietà immobiliare (9). Questi concetti, dopo molti anni di prove difficili, furono finalmente accettati dal pubblico, come può rilevarsi dai listini di Borsa, ove le nostre Cartelle fondiarie sono quotate sopra la pari.

GIOVANNI MARCONI.

CARTELLE DI PRESTITO. — **1.** I Comuni e le provincie, non altrimenti dello Stato, quando le entrate non sono loro sufficienti a coprire le spese del bilancio, aggravato specialmente per lavori richiesti dalla pubblica utilità, ricorrono al credito, non di un singolo privato, ma di tutti i capitalisti, rilasciando delle obbligazioni rappresentate da Cartelle per lo più al portatore, e garantite da tutti i loro beni e rendite. Tali titoli, che ordinariamente sono del valore nominale di lire 500, portano un interesse che varia a seconda del prezzo del denaro sul mercato al momento in cui si emettono, e vengono ammortizzati entro un certo periodo mediante sorteggio. È un contratto di mutuo cui si ricorre dai Comuni e Provincie, che trovano nell'aumento dell'im-

(1) Art. 39 reg.
(2) Art. 40 reg.
(3) Art. 9 legge e 4 reg.
(4) Art. 42 reg.
(5) Art. 44 reg.
(6) Art. 43 reg.
(7) Art. 45 reg.
(8) Art. 48 reg.
(9) Vedi: Rabbeno, Op. cit., pag. 365.

posta fondiaria od in nuove tasse il modo di pareggiare nel bilancio le spese, gli ammortamenti e gli interessi del prestito. Senonchè, per facilitare la vendita delle Cartelle, è uso universale di accordare il pagamento in rate, e di riconoscere al compratore un capitale nominale maggiore di quello realmente versato. Si spera in tal modo di condurre il prestatore a fare un sacrificio sul saggio dell'interesse, sacrificio sempre più considerevole della parte prelevata sul servizio del prestito per il premio d'ammortamento. Questo vantaggio, che si accorda al possessore della Cartella nell'occasione del rimborso, non mostra alcun inconveniente; anzi è un metodo di risparmio, perchè chi presta viene in certo qual modo a rinunciare ad una parte dell'interesse per lasciarla in deposito nelle mani del debitore.

A questi premi ordinari ed uniformi del rimborso, si unisce più spesso la probabilità di guadagnare somme considerevoli, che vengono annualmente assegnate ai portatori di Cartelle mediante estrazione a sorte. L'imprestito a premi appartiene alle lotterie miste, ossia è costituito da un contratto di mutuo quanto alla somma che deve essere restituita, e da una compravendita della speranza, quanto ai premi promessi, la ripartizione dei quali viene fatta dalla sorte. Tale sistema può essere considerato un'ingegnosa ed inoffensiva combinazione quando venga al possessore della Cartella corrisposto un interesse, quantunque inferiore a quello che autorizzerebbe il mercato dei capitali. Allora egli è sicuro di non perdere nè la somma impiegata nè la totalità dei frutti, sacrificando una piccola parte di questi per avere la probabilità di un guadagno considerevole. D'altra parte ciò è utile ai Comuni e Provincie, perchè la diminuzione dell'interesse, cui consente il prestatore, è ordinariamente più grande della somma annuale che l'emittente deve prelevare nel servizio di ogni Cartella per far fronte al pagamento delle vincite.

2. Contro siffatte operazioni si mossero dai moralisti acerbe censure, delle quali non è questo il luogo d'occuparsi. Diremo soltanto che nei prestiti a premi nessuno fra i partecipanti può perdere la posta, anzi ha il mezzo di realizzarla ad ogni momento vendendo la Cartella. Il loro meccanismo consiste nella particolarità che sulla somma destinata al servizio annuale degli interessi vien tolta una frazione poco importante, la quale, invece di essere distribuita egualmente a tutti i possessori delle Cartelle, lo è inegualmente a titolo di lotto alle obbligazioni scelte dalla sorte.

3. La legge 19 luglio 1880, n° 4536, serie 2ª, allegato *E*, proibì qualsiasi lotteria pubblica quando i premi consistano in una somma di denaro, ma fu fatta eccezione pei prestiti a premi dei Comuni e delle Provincie (1) autorizzati, giusta la legge 19 giugno 1870, n° 5704, la quale, abrogando l'art. 4 del rº decreto 27 settembre 1863, n° 1484, stabilì che il Governo possa permettere ai Comuni ed alle Provincie di aggiungere premi in forma di lotteria ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata ai premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 100 e con versamenti non minori di lire 20.

Circa la natura, il modo d'emissione, la circolazione e la perdita di tali Cartelle, rimandiamo alla voce **Titoli al portatore**, limitandoci qui a toccare sommariamente di alcune questioni che in particolare alle medesime si riferiscono.

4. Le Cartelle di prestito, come tutti gli altri effetti pubblici, vengono quotate alla Borsa, e, per la facilità della loro traslazione, prese anche di mira dalla speculazione. Il loro trasferimento avviene mediante cessione, la quale è perfetta colla consegna del titolo. *Quid juris* se il titolo compravenduto era già stato estratto o premiato all'insaputa del venditore? L'intenzione delle parti, nello stringere il contratto, era di vendere e comperare Cartelle di valore variabile, produttive d'interessi e rimborsabili o premiabili; ora, poichè gli effetti estratti hanno un valore certo, nè producono dall'estrazione ulteriori interessi, è il caso dell'errore di fatto sopra la sostanza della cosa che forma oggetto del contratto, per cui questo deve ritenersi nullo a sensi dell'art. 1110 cod. civile.

Però, siccome quando le parti contrattavano, l'errore non sussisteva circa l'oggetto della vendita, il compratore dovrà restituire l'effetto ed il venditore consegnarne un altro della stessa qualità e specie, ed inoltre risarcire i danni (2). Ma, se il compratore non lo possedesse più, argomentando dal disposto degli art. 1148 e 1149 cod. civ., riteniamo che il venditore non possa pretenderne se non il maggior valore ricavato dall'acquirente, salvo sempre a questo il risarcimento dei danni.

5. Sulle Cartelle di prestito si eseguì da taluno quella speculazione finanziaria che ha per base la loro cessione mediante pagamento rateale; ma fu deciso che tale operazione contravveniva al disposto dell'art. 4 del regolamento 17 settembre 1871, n° 483, serie 2ª (3); ed in proposito il citato decreto 21 novembre 1880 non solo proibì nel regno la vendita o la distribuzione di Cartelle di prestiti stranieri a premi, ancorchè questi consistessero nel rimborso del capitale o pagamento degli interessi (4), ma vietò altresì qualunque operazione che avesse per base la cessione di Cartelle di prestiti a premio autorizzati od anche del solo diritto a concorrere individualmente od in partecipazione all'alea dei premi. Tale proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto quella di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti (5), ed in argomento fu giudicato che contravviene a tale disposizione chi, autorizzato ad emettere biglietti di una lotteria, prometta, all'infuori dei termini dell'ottenuta autorizzazione, agli acquirenti di un determinato numero dei medesimi, una Cartella di un prestito a premi autorizzato nel regno od anche soltanto il relativo tagliando (6).

6. I Comuni e le Provincie per la loro natura non trovano la convenienza di eseguire direttamente l'operazione del prestito, per modo ch'essi sogliono ricorrere a qualche Banca, la quale, dietro un congruo compenso, consegna la somma occorrente, emettendo a proprio rischio le Cartelle. Ma, di fronte ai possessori di queste, deve sempre rispondere l'ente sovvenuto

(1) Vedi rº decreto 21 novembre 1880, n° 5744, serie 2ª, art. 1°, ultimo capoverso.

(2) Vedi Dalloz, *Rec.*, 1871, 2, 59, dove riporta una sentenza della Corte di Aix del 19 aprile 1870.

(3) Cass. di Roma, 25 dicembre 1880, *Ditta Casareto* (*Foro ital.*, VI, II, 106); 26 aprile 1880, *Denti* (*Corte Supr.*, V, 270) e Tribunale di Roma, 30 agosto 1877, *Comelles* c. *Negri* (*Legge*, XVII, 1, 760).

(4) Art. 4 decreto citato.

(5) Art. 3, lettera *B*.

(6) App. di Milano, 16 dicembre 1882, *Sonzogno* (*Monit. dei Trib.*, 1883, 93).

perchè la Banca non perde mai il carattere di semplice intermediaria. Così fu giudicato che il portatore di Cartelle di un prestito municipale ha diritto di rivolgersi pel rimborso delle stesse contro il Municipio, non contro il Banco che le emise, dopo il fallimento di questo. Nè contro il possessore delle Cartelle può eccepirsi da parte del Municipio il non completo incasso della somma per cui fu fatto il prestito ed il fallimento del Banco che ne fu assuntore (1). Anzi il Banco, quando abbia eseguito l'intero versamento della somma prestata, perde la qualità di assuntore e diventa semplice portatore di tutte le cartelle non ancora vendute (2).

L'emittente ha obbligo di eseguire tutte le estrazioni promesse; altrimenti, se, per avventura, rimangano sospese, ciascun possessore delle Cartelle lo può tenere giudizialmente obbligato all'immediato rimborso del capitale nominale, perchè nella compravendita della speranza, la condizione risolutiva, quando la speranza venga a mancare, è insita, per sua essenza, nella natura stessa del contratto (3). GIOVANNI MARCONI.

CARTELLE DI TOMBOLA. — In eccezione al generale divieto delle pubbliche lotterie della legge 27 settembre 1863, n° 1484, prima, e successivamente dell'altra 19 luglio 1880, n° 5536, serie 2ª, allegato *E*, l'articolo 1° del rº decreto 21 novembre 1880, n° 5744, serie 2ª, permise le tombole promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, purchè il prodotto netto di esse sia destinato esclusivamente a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti. In tale decreto non si determinarono i caratteri speciali che contraddistinguono il giuoco della tombola dalle altre operazioni aleatorie, nè si dettò alcuna disposizione regolamentare; per cui in questa parte resta tuttora in vigore il regolamento approvato col rº decreto 17 settembre 1871, n. 483, serie 2ª, il quale all'art. 22 dichiara che è considerata come tombola unicamente il giuoco che si fa con Cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90, ed in cui vince la Cartella nella quale all'estrazione dei numeri siasi verificata prima la stabilita combinazione.

Le Cartelle di tombola contengono ordinariamente dieci numeri dettati a volontà dal giuocatore, e vengono staccate da registri a madre e figlia, ognuno dei quali deve contenerne una uguale e determinata quantità. Detti registri, segnati con numero progressivo, dovranno essere dall'Ufficio di prefettura numerati e contrassegnati in ciascun foglio, e quindi trasmessi, unitamente ad una copia del piano della tombola e del relativo decreto di autorizzazione, alla Direzione compartimentale del lotto per essere muniti in ogni Cartella di apposito bollo; dopo di che saranno restituiti al Prefetto per la consegna al concessionario in proporzione della cauzione che questi provi di aver prestata (4). Indi si procederà alla vendita delle Cartelle a mezzo di speciali incaricati, ed il concessionario un'ora prima dell'estrazione dovrà consegnare al funzionario incaricato della sorveglianza della stessa tutti i registri delle Cartelle ritirati dalla Prefettura che saranno da quello rimessi al delegato della Direzione del lotto, il quale, accertato che la consegna fu completa e che tutti furono contrassegnati e bollati, constaterà la quantità delle Cartelle vendute, e liquiderà la tassa dovuta allo Stato (5). L'art. 2 della legge del 1863 stabiliva che questa tassa fosse del 20 per cento sul prodotto della vendita delle Cartelle; ma, in seguito a molte questioni fatte su tale computo, conformemente al parere emesso dal Consiglio di Stato (6), il rº decreto del 1880, al n° 2° dell'articolo 1°, determinò che per eseguire un tale calcolo il prezzo delle Cartelle vendute dovesse essere depurato dalla tassa di bollo.

Le Cartelle favorite dalla sorte devono corrispondere esattamente alle rispettive matrici, e, nel caso di qualche differenza, si presterà fede soltanto a quest'ultime come quelle che sono fuori della portata delle alterazioni del giuocatore; e poichè il venditore può involontariamente incorrere in qualche errore nella scritturazione, sarà cura di quello di controllare la corrispondenza della madre colla figlia. Va da sè che le Cartelle non premiate non danno alcun diritto al giuocatore, per cui l'indole del contratto tra lui ed il concessionario è una compravendita della speranza.

La diffusione delle Cartelle non può farsi che nella provincia o regione nella quale fu autorizzata la tombola (7).

Del resto le Cartelle di tombola seguono le regole generali dei titoli al portatore, e le norme speciali del piano, che di volta in volta viene approvato o dal Prefetto o dal Ministero. Accenneremo soltanto che è ammessa l'opposizione presso il concessionario sul pagamento del premio al detentore della Cartella vincitrice, purchè l'opponente dimostri il suo diritto ad una quota parte della medesima (8). GIOVANNI MARCONI.

CARTOLINE POSTALI. — **1.** Senza tener conto delle Cartoline postali di Stato, istituite col rº decreto 15 luglio 1875, n° 2624, serie 2ª, ed abolite colla legge 30 giugno 1876, n° 3202, attualmente vi sono tre specie di Cartoline postali: per l'interno, per l'estero e pei pacchi postali. Daremo singolarmente il sunto delle norme legislative che alle tre specie si riferiscono.

2-*A*) *Cartoline postali per l'interno.* — Questo modo sollecito di corrispondenza, reclamato dall'economia e dai bisogni del traffico, fu istituito da noi con legge 23 giugno 1873, n° 1442, serie 2ª (9), della quale l'art. 9 stabilisce che per mezzo di tutti gli uffici postali possono essere fatte da un luogo all'altro del regno comunicazioni scritte sopra speciali Cartoline, somministrate dalla Posta. Ve ne sono di semplici e doppie, cioè con risposta; il prezzo complessivo d'acquisto e di tassa postale delle prime è fissato in centesimi dieci; quello delle seconde in centesimi quindici. È inutile aggiungere che le semplici valgono per una sola comunicazione, e che le doppie hanno unito un polizzino per la risposta.

(1) Cass. di Napoli, 16 giugno 1875, *Levi* c. *Comune di Sessa Aurunca* (*R. G.*, 1875, 948, n. 3).

(2) App. di Trani, 5 luglio 1878, *Municipio di Bari* c. *Compagnoni ed altri* (*Riv. amm.*, XIII, III, 378).

(3) Cass. di Firenze, 4 luglio 1871, *Colucci* e *ll. cc.* c. *Bevilacqua La Masa-Barbini* e *De La Chapelle* (*Annali*, V, 2, 301); Cassaz. di Roma, 20 luglio 1882, *Bevilacqua La Masa* c. *Banca Mutua pop. di Verona* (*Temi R.*, II, 404).

(4) Art. 25 reg. 17 settembre 1871.

(5) Art. 26 reg. citato.

(6) *Riv. amm.*, XIV, 507.

(7) Minist. finanze, Segr. gen., 18 settembre 1874 (*Riv. amm.*, XXV, 968).

(8) Cass. Torino, 11 febbraio 1867, *Campofregoso* c. *Mazzet* e *Rostana* (*Racc.*, XIX, 2, 70); stessa Corte, 26 agosto 1867, *Merlino ed altri* c. *Gran tombola di beneficenza* (*Giurisp.*, IV, 630).

(9) Relativa all'abolizione della privativa dell'Amministrazione delle poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche.

Il lato anteriore delle Cartoline semplici, e quello pure anteriore di ciascuna delle due parti delle Cartoline doppie, servono per l'indirizzo, il quale deve essere ben chiaro e preciso, mentre il posteriore serve per le comunicazioni che si vogliono fare, le quali possono scriversi in inchiostro di qualunque colore, a matita, a stampa, in litografia e simili, potendo il mittente omettere la propria firma (1).

3. Per impedire che alcuno con tal genere di corrispondenza aperta offenda l'altrui reputazione, servendosi delle Cartoline per rendere di pubblica ragione fatti che possono turbare la pace delle famiglie, o la suscettibilità del destinatario, resta vietato di scrivere qualsiasi epiteto o qualificazione ingiuriosa all'indirizzo di chi deve riceverle o di altra persona. In caso contrario l'ufficiale di posta non darà corso alla Cartolina e la comprenderà nei rifiuti (2). È quindi implicitamente concesso agli impiegati postali di prendere conoscenza del tenore della comunicazione, ma nello stesso tempo vien loro fatto il divieto di farne conoscere il senso alle persone cui non è indirizzata (3).

4. Le Cartoline doppie non hanno corso se non vi è annessa la parte destinata alla risposta. Gli uffici, che trovassero nelle cassette postali simili Cartoline senza la detta risposta, devono trattenerle e considerarle come rifiuti. I destinatari delle Cartoline con risposta pagata devono separare la Cartolina della risposta, e rispedire questa sola, senza bisogno di francatura (4).

5. Non hanno corso Cartoline cui siano stati uniti campioni ed altri oggetti, tranne se francati separatamente. È vietato di attaccare alle medesime anche semplici etichette.

Non hanno parimenti corso Cartoline doppie, il cui speditore ne abbia riempite amendue le parti, o le abbia attaccate assieme. I mittenti di qualsiasi Cartolina sono liberi di apporvi la propria stampiglia sull'indirizzo, e di riempire questo in prevenzione nella parte della risposta sulle Cartoline doppie (5).

Non sono ammesse Cartoline provvedute dall'industria privata. I cartoncini di qualunque genere, spediti sciolti, che contengono comunicazioni manoscritte, sono trattati come lettere; se contengono invece comunicazioni stampate, sono considerati come stampe non periodiche (6).

Quanto alla loro forma esteriore, non vale la pena di occuparsene dettagliatamente: basterà accennare che quelle tuttora in corso vennero istituite col r° decreto 20 marzo 1879, n° 4786, serie 2ª.

6-*B*) *Cartoline per l'estero.* — Per facilitare la corrispondenza internazionale coi paesi dell'Unione postale universale, vennero, col r° decreto 22 dicembre 1881, n° 565, serie 3ª, istituite speciali Cartoline postali internazionali semplici al prezzo di centesimi dieci, doppie al prezzo di centesimi venti. Esse portano la leggenda « Unione postale universale — Cartolina italiana per l'estero », e furono poste in attività col 1° gennaio 1882. Senonchè col r° decreto 25 gennaio 1883, n° 1206, serie 3ª, furono istituite delle nuove Cartoline per la corrispondenza coi paesi d'oltremare situati nell'estremo raggio dell'Unione postale universale. Esse pure sono semplici al prezzo di centesimi quindici, e con risposta pagata al prezzo di centesimi trenta. Quelle semplici portano la leggenda « Unione postale universale — Cartolina italiana per l'estero — 15 centesimi »; quelle con risposta pagata, la medesima leggenda, e la parola « Risposta » per un lato, col valore di 15 centesimi ripetuto per ciascun verso. Esse furono poste in circolazione il giorno 1° marzo 1883.

7. Le Cartoline di minor prezzo (cioè quelle da centesimi dieci, se semplici, e da centesimi venti, se doppie) sono ammesse però anche per le località per le quali la tassa è più elevata. Così pure sono ammesse nel cambio coll'estero le Cartoline interne e viceversa, purchè ne sia completata la francatura, quando occorra, mediante francobolli. Se non è completata, sono gravate a carico dei destinatari di una tassa doppia di quel tanto che manchi.

La parte destinata alla risposta sulle Cartoline doppie provenienti dall'estero ha libero corso senz'altra francatura, purchè sia indirizzata nello stesso paese d'origine (7).

8. A complemento di queste nozioni diamo il seguente specchio, tratto dalla tariffa per le corrispondenze ordinarie e raccomandate scambiate coll'estero, contenuta nell'*Indicatore Postale* del 1888 (8).

È uopo servirsi delle Cartoline da centesimi 15, e da centesimi 30 se doppie, per la corrispondenza coi seguenti paesi:

Asia: — *Arabia* (eccettuate le regioni dell'Hedjaz e dell'Jemen, e gli stabilimenti inglesi di Aden e di Mascate); - *Cabul* (Afganistan, Kaschmir, Stato del Ladakh); - *Cina* (Amoy, Canton, Foo-Chow, Formosa, Hankow, Hoihow [Kiung-Schow], Ning-Po, Shang-Haï, Svatow); - *Giappone;* - *Persia* (via di Brindisi); - *Russia Asiatica* (via di Brindisi); - *Siam;* - *Turchia Asiatica* (via dell'Egitto); - *Colonie e stabilimenti britannici* (comprese Guador [Bechtchistan], Mandalay, Aden e Mascate); - *Colonie e stabilimenti francesi* (comprese l'Annam, il Cambogia, ed il Tonchino); - *Colonie e stabilimenti neerlandesi, portoghesi e spagnuoli.*

Africa: — *Congo* (Stato indipendente del); - *Liberia;* - *Madagascar* (Santa Maria e Tamatava); - *Colonie e stabilimenti britannici, francesi, germanici, portoghesi e spagnuoli.*

America: — Tutti i paesi, fuorchè gli Stati Uniti, Canadà e Terranova.

Oceania: — *Avaiano* (Regno), o Isole Sandwich; - *Colonie e stabilimenti francesi, germanici, neerlandesi e spagnuoli.*

Invece saranno ammesse le Cartoline postali per l'interno nella corrispondenza coi seguenti paesi:

Alessandria d'Egitto - Tripoli - Tunisi, la Goletta, Susa.

Per gli altri paesi occorrono le Cartoline da centesimi 10 se semplici, e da cent. 20 se con risposta pagata.

9-*C*) *Cartoline per pacchi postali.* — Per provvedere alla riscossione delle tasse di spedizione dei pacchi postali nell'interno del regno ed all'estero, col r° decreto 6 giugno 1887, n° 5106, serie 3ª, vennero istituite speciali Cartoline, sulle quali il mittente deve scrivere le indicazioni necessarie all'invio del pacco. Tali Cartoline

(1) Art. 13 del r° decreto 9 settembre 1873, n. 1572, che provvede alla esecuzione della legge succitata.

(2) Art. 16 decreto citato.

(3) Ibidem.

(4) Art. 17, idem.

(5) Ora non più, in forza di un'ultima circolare emanata sullo scorcio del 1888.

(6) Norme e tariffe per le corrispondenze nell'interno del regno, nell'*Indicatore postale del regno d'Italia per l'anno* 1888, §§ 7 e 8 a pag. 14.

(7) Norme e tariffe per le corrispondenze coll'estero, nell'*Indicatore postale del* 1888, § 9, pag. 29.

(8) Pag. 33.

andarono in vigore il 1° febbraio 1888, e trovansi in vendita presso gli uffici postali, le collettorie di 1ª e 2ª classe, gli agenti rurali ed i rivenditori di francobolli, ai prezzi seguenti: centesimi 50 (color bianco) per i pacchi da ritirarsi in ufficio; centesimi 75 (color rosa) pei pacchi da recapitarsi a domicilio; lire 1.25 (color verde) pei pacchi diretti all'estero; lire 1.75 (color arancio) pei pacchi pure diretti all'estero.

Il completamento di francatura, che potesse occorrere per la spedizione dei pacchi destinati a Stati esteri, pei quali non è istituita speciale Cartolina, dovrà essere fatto secondo le relative tariffe coll'aggiunta dei francobolli speciali istituiti coi r[i] decreti 4 marzo 1884, n° 2284 e 15 marzo 1886, n° 3751, serie 3ª, e ciò fino a totale loro esaurimento (1).

Tali Cartoline sono composte di due parti: la prima è riservata al bollettino di spedizione, propriamente detto, ed all'avviso da darsi al destinatario; la seconda comprende la matrice, da conservarsi in ufficio, e la ricevuta, da rilasciarsi al mittente per sua garanzia.

Le Cartoline, debitamente riempite a cura del mittente, devono esibirsi assieme ai pacchi da spedirsi all'ufficio postale d'impostazione, e tengono luogo della bolletta prescritta dall'art. 5 del regolamento approvato col r° decreto 26 luglio 1881, n° 359, serie 3ª.

CASA ABITATA. — Vedi **Abitazione; Furto; Incendio; Omicidio.**

CASA COMUNALE. — **1.** All'idea del Comune, come ente morale costituito dall'aggregazione dei cittadini abitanti in uno stesso luogo ed aventi quindi una parziale comunione di interessi, si collega necessariamente l'idea di una rappresentanza di questo Comune, ed in conseguenza di un luogo determinato in cui abbiano sede i relativi uffici. Per *Casa comunale*, adunque, s'intende il luogo dove si trovano questi uffici comunali, e cioè la segreteria, l'archivio comunale, lo stato civile, la residenza del sindaco, la sala delle adunanze del Consiglio comunale, ecc.

Ora, anzitutto, sono i Comuni obbligati ad avere una casa comunale? Certo essi debbono avere un locale pei sopradetti uffici, ma non è punto necessario che essi l'abbiano in proprietà, non essendo ciò prescritto dalla legge; e quindi possono benissimo averlo precariamente, come, ad es., in affitto, od altrimenti. Dato però che un Comune possegga in proprietà la casa comunale, devesi, in secondo luogo, ritenere che essa fa parte dei suoi beni demaniali, non già patrimoniali. Infatti, la casa comunale, come residenza dei suaccennati uffici, serve all'uso pubblico, al disimpegno di pubblici servizi, anzichè essere destinata a produrre rendite. Conseguentemente un creditore del Comune, se può rifarsi sui beni appartenenti al patrimonio del Comune, come persona morale capace di possedere, non può mai pretendere di essere pagato con essa, nè può su di essa procedere, vuoi in via amministrativa, vuoi in via giudiziaria. Massima questa sancita dalla Corte di cassazione di Palermo, con sua sentenza del 12 aprile 1872 in causa *Sarzana* c. *Comune di Corleone* (2).

Da ultimo, la legge non dice punto dove la casa comunale deve essere posta: fu fatto quindi il quesito se possa aversi la casa comunale fuori del Comune, ed il Consiglio di Stato, con suo parere del 21 marzo 1867, stabilì il principio che la casa comunale debba essere posta nel territorio del Comune. E ciò, per noi, è perfettamente secondo ragione, non essendo concepibile che gli uffizi competenti per un dato territorio debbano essere posti fuori di questo. A tal massima però fa eccezione l'art. 10, § 3, della legge comunale e provinciale, nonchè l'art. 17 dell'annesso regolamento, i quali permettono a più Comuni di avere un solo segretario, un solo ufficio comunale, ed un solo archivio.

Non pare poi necessario che le adunanze del Consiglio comunale debbano tenersi nella casa comunale, non trovandosi ciò prescritto dalla legge, nè essendo comminata la nullità delle deliberazioni prese fuori della casa comunale. Il Consiglio però non può a suo piacere mutare la propria sede da una frazione all'altra del territorio, perchè questo eccede le sue facoltà, nè può farsi senza autorizzazione governativa (Vedi parere del Consiglio di Stato per il Comune di Ottaiano, 3 agosto 1871) (3).

2. Oltre al contenere gli uffici, la casa comunale è destinata a molti altri fini che brevemente passeremo in rassegna.

Per il Codice civile il matrimonio deve, sotto pena di nullità, farsi alla casa del Comune ove uno degli sposi ha il domicilio o la residenza (art. 93), alla porta della quale devonsi pure fare le due pubblicazioni volute dalla legge, e l'atto resta affisso nell'intervallo tra le due pubblicazioni e per tre giorni consecutivi (art. 76). Dalla regola che il matrimonio si deve fare nella casa del Comune in cui ha domicilio uno degli sposi può decamparsi per necessità o per convenienza: ma dalla regola che il matrimonio deve farsi nella casa comunale può decamparsi solo per impossibilità in uno degli sposi di recarvisi, e allora il matrimonio può farsi anche fuori della casa comunale, ma coll'assistenza di quattro testimoni, invece che di due.

Inoltre, per l'art. 715 del Codice stesso, chi trova un oggetto deve consegnarlo al sindaco del luogo dove l'ha trovato, il quale, per gli art. 716, 717 e successivi, rende nota la consegna anzidetta « per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive ». Anche questa pubblicazione si farà dunque nella casa comunale.

3. Per il Codice di procedura civile, abbiamo che l'usciere, il quale non abbia trovato la persona ch'egli deve citare, nè alcuno di sua famiglia, o inserviente, ed il portinaio od i vicini non vogliano o non possano ricevere la copia di citazione, questa dev'essere depositata presso il Sindaco, nella casa comunale (art. 139).

Alla porta di questa poi vanno affissi: 1° il bando per la vendita degli oggetti mobili oppignorati posti nel Comune (art. 629, n° 2°); 2° il bando per la vendita forzata dei beni immobili posti nel mandamento di cui il Comune è capoluogo (art. 668, n° 2°); 3° il bando per l'aumento del sesto nella vendita forzata di immobili (art. 681); 4° il bando per la rivendita (art. 690); 5° il bando per la vendita volontaria dei beni mobili del minore, e questo nel Comune ove ha domicilio il minore, ove si trovano i mobili, e nel capoluogo del mandamento (art. 817, n° 1°); 6° il bando per la vendita volontaria dei mobili del minore nella città dove ha sede il tribunale che autorizzò la vendita (art. 827, n° 1°) e nel Comune dove ha domicilio il minore (art. 827, n° 2°); 7° il bando per la vendita dei mobili e degli immobili nelle divisioni giudiziarie, a somiglianza di quelli per le vendite volontarie dei beni dei minori (art. 886).

(1) Questi francobolli sono di sei specie: da centesimi 10, 20, 50, 75, da lire 1.25 e da lire 1.75.

(2) *Riv. amm.*, xxiv, 537.

(3) *Riv. amm.*, xxiii, 509.

4. Altre disposizioni si trovano nel codice di commercio. Secondo questo vanno affissi nella sala della casa comunale: 1° gli atti di emancipazione dei minori e di autorizzazione all'esercizio del commercio; 2° gli atti del tribunale civile e del consiglio di famiglia o di tutela, che autorizzano il padre ed il tutore a proseguire nello esercizio di un commercio nell'interesse di un minore (art. 12); 3° la dichiarazione del marito che vieta l'esercizio del commercio alla propria moglie (art. 13); 4° la rivocazione dell'autorizzazione e del consenso concessi al minore o alla moglie (art. 15); 5° il contratto di matrimonio quando uno degli sposi sia commerciante (art. 16); 6° la domanda di separazione di beni nel caso espresso (art. 19); 7° i contratti di matrimonio ove l'ascendente commerciante si obblighi per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente (articolo 20); 8° l'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (articolo 90); 9° l'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime (articolo 91); 10° il mandato conferito da una società ad un rappresentante fuori della giurisdizione del tribunale ove ha sede la società, e nelle società per azioni ed anonime anche l'estratto della deliberazione con cui si costituisce la rappresentanza (articolo 92); 11° l'estratto delle deliberazioni delle società in nome collettivo e per accomandita, e l'atto intero per quelle per azioni ed anonime che in qualche maniera modifichino ed alterino la costituzione primitiva della società (articolo 96); 12° gli atti costitutivi ed i successivi cambiamenti delle società cooperative, a somiglianza delle anonime (articolo 221); 13° l'atto costitutivo, lo statuto ed i successivi cambiamenti delle società legalmente costituite all'estero che intendono fondare una rappresentanza nel regno (articolo 230); 14° l'avviso per le cambiali smarrite nel Comune ove deve aver luogo il pagamento; 15° il bando per la vendita dei beni immobili del fallito, e questo a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile per le vendite volontarie dei minori.

5. Per la legge elettorale politica, le liste degli elettori, compilate dalla Giunta, debbono stare esposte nella sala della casa comunale dal 1° al 15 marzo per ricevere i reclami dei cittadini. Sono poi esposte nuovamente dal 1° al 15 aprile dopo essere state approvate dal Consiglio comunale; ed infine, dopo la revisione della Commissione provinciale, sono esposte per un'ultima volta dal 15 al 31 luglio (1).

Similmente per la legge comunale e provinciale debbono essere esposte per otto giorni le liste degli elettori amministrativi (art. 30).

6. Molti altri atti debbono essere esposti od affissi nella casa comunale. Così, per es., i ruoli delle imposte dirette, il decreto ed il piano di esecuzione dei lavori per causa di pubblica utilità limitatamente ai beni da espropriarsi nel Comune (2).

E infine per l'art. 89 del codice di procedura penale, il mandato di comparizione, in caso che l'usciere non trovi nè l'imputato nè alcun suo congiunto o domestico cui consegnare la copia deve essere consegnato al pretore od al *sindaco del luogo*. Non è dunque per legge prescritto che la notifica avvenga alla casa comunale, ma, in questo come nel caso della citazione in materia civile, di solito la copia viene ivi consegnata.

Vedi **Comune**.

(1) Articoli 23, 28, 35, legge 24 settembre 1882.

CASA CONIUGALE. — Vedi **Adulterio; Matrimonio.**

CASA DI COMMERCIO. — Vedi **Citazione; Ditta commerciale; Società commerciali.**

CASA DI GIUOCO.

SOMMARIO.

1. Concetto generale e definizione. — 2. Diversi sistemi che possono seguirsi dai legislatori. — 3. Le case di giuoco nella antichità. — 4. Le case di giuoco durante il medio evo. — 5. Le case di giuoco nella legislazione francese. — 6. Come statuiscano in proposito le principali legislazioni moderne. — 7. Disposizioni vigenti in Italia. — 8. Le case di giuoco nel nuovo codice penale. — 9. Se il giuoco possa costituire un reato. — 10. Come debba distinguersi la casa da giuoco dal giuoco all'aperto. — 11. Come debba punirsi anche il semplice giuocatore. — 12. Classificazione da adottarsi. — 13. Penalità da infliggersi e misure accessorie. — 14. Principali questioni sorte nella giurisprudenza.

1. Le parole *Casa di giuoco* non designano esattamente il concetto che esse sono chiamate ad esprimere.

Prese nel loro significato letterale, esse sembrerebbero indicare ogni casa nella quale si tengano dei giuochi, senza distinguere affatto tra le varie specie di giuoco.

Invece, nel linguaggio giuridico, devono intendersi in un senso ben più ristretto.

Una casa, nella quale accidentalmente si giuoca, non può dirsi casa di giuoco; occorre innanzi tutto che vi si giuochi abitualmente. L'abitualità del giuoco è il primo elemento costitutivo della casa di giuoco.

Non basta. Una casa, nella quale parecchi intimi amici, sempre gli stessi, convenissero a giuocare, sia pure abitualmente, non sarebbe neppure essa una casa di giuoco; occorre che il pubblico vi sia ammesso. E qui giova avvertire che poco monta che il pubblico vi acceda liberamente e senza formalità alcuna, oppure che occorrano delle formalità di presentazione. Il secondo elemento, quello della *pubblicità*, necessario a costituire la casa di giuoco, si ha tanto nell'un caso che nell'altro; sia che l'accesso possa seguire affatto liberamente, sia che occorra da prima subire alcune formalità, giacchè è dato a tutti l'intervenirvi anche in questo secondo caso.

Infine, oltre che ai giuocatori ed alla abitualità del giuoco, deve aversi riguardo alla natura dei giuochi.

È noto come i giuochi possano distinguersi in tre grandi categorie, e cioè in giuochi d'*azzardo*, in giuochi di *destrezza* ed in giuochi *misti*.

Giuochi d'*azzardo* sono quelli in cui la vincita e la perdita dipendono dalla mera sorte. Ad esempio i *dadi*, il *pari* o *dispari*, la *rollina*, il *macao*, il *ventuno*, il *lanzichenecco*, il *faraone*, il *trenta* e *quaranta*.

Giuochi di *destrezza* sono quelli in cui, esclusa la sorte, la vittoria spetta al più abile. Ad esempio gli *scacchi*, la *dama*, il *bigliardo* e così via.

Giuochi *misti* sono quelli in cui concorrono uniti gli elementi della fortuna e della abilità. Ad esempio il *boston*, il *picchetto*, il *tresette*, il *trionfo*, l'*écarté*, il *wihst*. Però quest'ultima categoria in fondo può riconfondersi alle altre due, essendo evidente che qualunque giuoco misto può classificarsi tra i giuochi di destrezza o tra i giuochi di sorte, a seconda dell'elemento che maggiormente prevale.

Di fronte alla legge i giuochi si possono distinguere in giuochi permessi, o meglio tollerati, ed in giuochi proi-

(2) Art. 4 e 17 della legge 25 giugno 1865.

biti. In generale si può dire che tutti gli Stati s'accordano nel vietare i giuochi di mero azzardo, nel permettere i giuochi di destrezza, e si mostrano più o meno severi relativamente ai giuochi di sorte e di destrezza insieme.

Or bene, perchè si abbia una casa da giuoco, è necessario che in essa si tengano non già giuochi di destrezza, ma dei giuochi di sorte, e più precisamente i giuochi dalla legge proibiti.

Raccolti così i tre elementi della pubblicità, dell'abitualità e della violazione della legge, si può dire che casa di giuoco è quella casa aperta al pubblico in cui si tengono abitualmente dei giuochi vietati dalla legge. In un caso però si ha una casa di giuoco sebbene non vi sia violazione di legge, e ciò segue quando il legislatore, in un intento finanziario, abbia autorizzato la casa di giuoco.

Anche in questa ipotesi però, se non si potrà più parlare di giuochi proibiti, sarà pur necessario che si tratti di giuochi di sorte.

Tolto il caso di una espressa concessione, chiaro apparisce che, se il legislatore vietò il giuoco, il tenere una casa a questo abitualmente destinata costituisce un reato.

Avvertasi che ciò ricorre tanto se il legislatore si limiti a vietare semplicemente il giuoco quanto se si spinga a colpire con una penalità i giuocatori.

2. I codici possono tenere relativamente al giuoco due sistemi diversi: possono limitarsi alle sanzioni civili, come possono ricorrere alle misure penali. Nel primo caso, si accontentano di negare azione per i debiti di giuoco, oppure anche di autorizzare la ripetizione di quanto si è pagato per titolo di giuoco. Nel secondo caso minacciano, oltre alle statuizioni d'indole meramente civile in confronto dei giuocatori, ammende e multe, pene corporali, ed incapacità giuridiche.

Ora, può darsi che il tenere una casa di giuoco costituisca un reato anche nel primo caso, come ne costituisce uno e certamente più grave del semplice giuoco nel secondo caso.

La ragione della differenza è facile a rilevarsi. Essa sta nella diversità della spinta a delinquere e nella diversità del danno sociale.

Chi giuoca cede ad una passione assai pericolosa per sè e per l'ordine delle famiglie, ma infine, come ha la probabilità di guadagnare, ha pure quella di perdere.

Sia pure che la passione del giuoco trovi per lo più il suo alimento nell'avidità del lucro e nell'esca dei subiti guadagni conseguiti senza fatica, sta pur sempre il fatto che si può anche amare il giuoco per sè e che ad ogni modo non si può parlare di una spinta ignobile.

E ciò è tanto vero che uomini eminenti, di alta intelligenza e di specchiata onorabilità, furono dei grandi giuocatori.

Si cita ancora il motto di quell'appassionato giuocatore, che, interrogato quale fosse il primo piacere della vita rispondeva: Vincere al giuoco. Ed il secondo? — gli si chiese: — Perdere al giuoco, rispose.

Invece è tutt'altra cosa a dirsi riguardo a chi tiene una casa di giuoco.

Ad eccezione del caso raro ad avvenire che si tratti di un giuocatore, che pur di alimentare la sua passione offre asilo ad altri giuocatori, chi tiene una casa di giuoco non corre altro rischio che la sorpresa della polizia.

Chiunque sia il vincitore egli lucra ugualmente, sia che percepisca un compenso fisso, sia che abbia una quota proporzionale sulle somme giuocate; egli sempre ha da guadagnare e mai nulla da perdere. Il suo mestiere è infame come quello di chi lucra freddamente sulla passione altrui.

Egli sta al giuocatore come il padrone di una casa di tolleranza sta a coloro che vi accedono.

Ecco perchè il reato di casa di giuoco è grave e merita severa repressione.

Il problema poi in questi ultimi tempi ha acquistato una maggiore importanza per il moltiplicarsi dei circoli e dei clubs, che sono entrati nelle consuetudini della vita moderna.

Finchè in questi si giuoca, sia pure a giuochi proibiti, ma senza che alcuno lucri sulle vincite non si possono ravvisare in essi delle case di giuoco. Il loro obiettivo principale si è il convegno di persone che hanno le stesse abitudini ed uguale educazione, si è il darsi a molteplici trattenimenti; ma non è infrequente il caso, specialmente nelle grandi città, che sotto le parvenze di circoli e di clubs sorgano delle vere case di giuoco.

Per queste è naturale che convenga usare una maggiore severità e che la diversità del nome che portano non abbia a salvarle dal rigore delle leggi; dovendosi aver, come sempre, riguardo alla sostanza delle cose, anzichè all'apparenza loro.

3. La passione del giuoco è antichissima. Già nel diritto indiano troviamo disposizioni in proposito.

Nel codice di Manù (1) (§§ 221, 222, 223, 224) leggesi che il giuoco e le scommesse devono proscriversi dal re nel suo regno, perchè sono manifesti furti e ree pratiche che cagionano ai principi la perdita del regno.

Chi si dà ad essi e chi ne porge il mezzo tenendo bisca deve venire punito corporalmente, tanto come il Sudra che porta insegne di Duigna.

In una legislazione interamente fondata sul concetto religioso si comprende che il giuoco, naturalmente riprovevole dinanzi alla legge etica, dovesse essere considerato come un reato.

Quello che fa impressione si è che in epoca così lontana non solo si sentisse la necessità di punire i giuocatori, ma pure di colpire in modo più severo coloro che, offrendo asilo al giuoco e prelevando sicuro guadagno, danno ad esso il più pericoloso incentivo.

Presso gli Ebrei doveva ben essere riprovato il giuoco se il profeta Geremia, giustificandosi innanzi a Dio, esclama: *Non sedi in concilio ludentium;* e se Tobia grida pur egli: *Nunquam cum ludentibus miscui me.*

Presso i Greci, che avevano un vero culto per gli esercizi della forza e della destrezza, i giuochi di azzardo erano dichiarati infami, come del pari si dicevano infami i luoghi di giuoco (2). Ai Greci meglio che ai Romani poteva applicarsi la massima: *Ut pro virtute certamen non fit non licet.*

Nel diritto romano, sino dai primi tempi, coloro che tenevano giuochi erano così odiosi che il pretore negava loro ogni azione per gli insulti che ricevevano ed i danni che loro venivano cagionati. Già Cicerone nella seconda delle sue *Filippiche* fa menzione delle pene che colpivano i giuocatori di azzardo. E Giustiniano non fece che accrescere il rigore delle leggi preesistenti.

Nel Digesto il titolo V del libro undecimo si intitola: *De aleae lusus et aleatoribus.*

La legge 1, tratta dal libro 23 di Ulpiano *Ad edictum*, suona testualmente:

Praetor ait, si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit, damnumve ei dederit, sive

(1) Vedi Cantù, *Storia univ. (Append. e Legisl. Cod. di Manù).*

(2) Pollusi, lib. IX, tit. 48.

quid eo tempore domo eius substractum erit, judicium non dabo. In eum, qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam.

Si rapinam fecerint inter se collusores, vi bonorum raptorum non denegabitur actio. Susceptorem enim dumtaxat prohibuit vindicari, non et collusores, quamvis et hi indigni videantur. Item notandum quod praetor susceptorem verberatum quidem et damnum passum, ubicumque et quandocumque non vindicat: verum furtum factum domi et eo tempore quo alea ludebatur; licet lusor non fuerit, quicquid eorum fecerit impune fit. Domum autem pro habitatione et domicilio nos accipere debere certum est. Quod autem praetor negat se furti actionem daturum, videamus utrum ad poenalem actionem solam pertineat. An si ad exhibendum velit agere, vel vendicare, vel condicere? Et est relatum apud Pomponium solum modo poenalem actionem negatam quod puto verum. Praetor enim simpliciter ait: si quid substractum erit, judicium non dabo. In eum (inquit) qui aleae ludendae causa vim intulerit: uti quaeque res erit, animadvertam.

Haec clausula pertinet ad animadversationem eius qui compulit ludere. Ut aut mulcta mulctetur, aut in latumias vel in vincula publica detur.

Negli stessi sensi dispone il libro III, tit. 43, del Codice, intitolato: *De aleatoribus et alearum usu.*

Vi si legge: *Commodis igitur subiectorum prospicientes, hac generali lege decernimus ut nulli liceat in publicis vel privatis domibus vel locis ludere, neque in genere, neque in specie.*

Le disposizioni severe della legge non impedirono però ai convegni di giuoco di moltiplicarsi, ed indizio dei corrotti costumi essi fiorirono specialmente nell'epoca della decadenza.

Giovenale, nelle sue Satire, fa dei giuochi d'azzardo la più efficace dipintura.

4. È noto poi come presso i Germani la passione del giuoco avesse assunte proporzioni spaventose.

A prestare fede a Tacito (1), non era infrequente il caso che un giuocatore, perdute tutte le sue sostanze, arrischiasse come suprema ed ultima posta la sua libertà, e volontariamente si desse schiavo al suo vincitore.

È però naturale che presso un popolo di costumi semplici, d'indole nomade, non si incontrassero disposizioni speciali sulle case di giuoco.

« In Italia, scrive il Pertile (2), come cosa dannosa pel buon costume e insieme pericolosa per le private fortune, vennero pure proibiti i giuochi. Alle abitudini germaniche si opposero col volger del tempo le tradizioni romane e le disposizioni canoniche, secondo cui era vietato ogni giuoco di sorte. Di qua sostenevano i giureconsulti permessi unicamente i giuochi di mera destrezza, e così prescrivevano eziandio gli statuti, a partire dal secolo decimoterzo. Ma qualche legge andava ancora più innanzi, e proibiva nonchè ogni giuoco in cui aveva parte la sorte, anche tutti gli altri, quando si giuocasse di denaro. Fu nel secolo scorso che il divieto si restrinse ai giuochi di azzardo.

« La proibizione traevasi dietro, come è naturale, pene per coloro che non vi ottemperavano, le quali furono dapprima in denaro, quindi vi si aggiunse il temporario allontanamento dal luogo, e ancora il carcere, la berlina, la frusta ed altre pene corporali, la distruzione o la confisca della casa in cui era stato giuocato, la inabilità ai pubblici uffici, e persino la relegazione e la galera ed anche peggio.

« Egualmente dei giuocatori erano puniti coloro che somministravano loro denaro, gli oggetti necessari al giuoco, e persino coloro che stavano a vedere a giuocare, e più severamente di tutti costoro, quelli che vi prestavano le proprie case.

« Tuttavia qua e là ogni proibizione rimaneva sospesa nelle fiere e nelle maggiori feste. Inoltre questi governi, che si mostravano tanto gelosi di tutelare la pubblica moralità con questi provvedimenti, concedevano per denaro a singoli o a società privilegio di tenere pubbliche case di giuoco, nelle quali era permesso su larga scala ciò che altrove era proibito anche nelle minime proporzioni. Una tale contradizione, a volta a volta tolta via e ripristinata, cessò del tutto nel secolo scorso. Ed allora mitigossi la legislazione intorno ai giuochi, riducendo le trasgressioni ai divieti in questa materia a semplici contravvenzioni, cui erano inflitte pene di polizia ».

5. In Francia la legislazione mostrasi assai ricca in materia di giuoco.

Ne tratta Carlomagno nei suoi Capitolari, San Luigi nella sua Ordinanza del 1254, Carlo IV nell'Ordinanza del 1319, Carlo V nell'Ordinanza del 3 aprile 1369, pubblicata nel 23 maggio dello stesso anno, Carlo VIII nella Ordinanza dell'ottobre 1485, Carlo IX nell'Ordinanza di Orleans del gennaio 1560 in cui vietò unitamente ai lupanari ogni bisca.

Nella celebre Ordinanza del 1629 si rinvengono disposizioni assai severe.

L'art. 137 di essa suonava testualmente:

« Vietiamo e proibiamo a tutti i nostri sudditi di ammettere nelle loro case le assemblee pel giuoco, che diconsi accademie o bische, prestare o dare in fitto le loro case per tale scopo. Dichiariamo sino dal presente tutti coloro che vi contravverranno e che si prostituiranno in un sì pernicioso esercizio infami, incapaci di testare ed inabili ad occupare giammai regi uffici; ordiniamo a tutti i nostri giudici di bandirli per sempre dalla città in cui saranno convinti di aver contravvenuto al presente articolo. Vogliamo inoltre che le dette case sieno confiscate in danno dei proprietari, se rimane provato che il detto esercizio vi abbia durato sei mesi, salvo il loro ricorso contro i detti inquilini. Dichiariamo inoltre quelli che si troveranno convinti di esser stati per tre volte alle dette accademie, infami, incapaci di testare, come sopra, ecc. ».

Una decisione del Parlamento di Parigi dell'8 luglio 1661 proibì di tenere giuochi di azzardo sotto pena di mille lire di ammenda e di prigionia.

Con altra decisione della stessa Corte, 16 settembre 1663, fu vietato di tenere accademie di giuoco sotto pena di lire 3000 di ammenda e di prigionia.

Un'altra decisione del 28 novembre 1669 minacciò in simile caso 4000 lire parigine di ammenda per la prima volta, e per la seconda la frusta e la gogna. Proibì inoltre ai proprietari di case di appigionarle per tenervi accademie di giuoco sotto pena di perdere le loro pigioni e di avere le loro case chiuse per un anno.

L'editto del dicembre 1666 si limitò ad ordinare la esecuzione delle leggi precedenti.

Una decisione del 16 dicembre 1680 punì le accademie di giuoco con 3000 lire di ammenda.

Una decisione del Consiglio in data 16 gennaio 1691 proibì fra altro di dare a giuocare nelle case o di tolle-

(1) *De moribus Germanorum*, tit. 24.

(2) *Storia del diritto italiano*, vol. v, p. 157; Padova, Salmin.

rare che vi si giuocasse sotto pena di lire 6000 d'ammenda, da distribuirsi per un terzo ai poveri, per un terzo a S. Maestà e per un terzo al denunziante.

Negli stessi sensi dispone il regolamento del Parlamento di Parigi dell'8 febbraio 1708, rinnovato nel 1° luglio 1717 e nel marzo 1722.

Luigi XVI, nella sua dichiarazione del 1° marzo 1781, incarica espressamente i commissari presso il Chatelet nella città di Parigi e gli uffiziali di polizia negli altri luoghi di vegliare sulle case di giuoco.

All'art. IX si legge:

« Coloro, che per facilitare la tenuta di detti giuochi avranno dato in prestito o locato scientemente le loro case, saranno condannati a 10,000 lire d'ammenda, al cui pagamento le dette case s'intenderanno e rimarranno specialmente ipotecate ».

La legge del 12 luglio 1791 ha pur essa alcune disposizioni specialmente interessanti.

L'art. 7 dispone che i proprietari ed i principali inquilini delle case ed appartamenti in cui il pubblico fosse ammesso a giuocare a giuochi d'azzardo saranno, ove dimorino in tali case e non abbiano avvertito la polizia, condannati la prima volta a 300 lire e la seconda a 1000 solidalmente con coloro che abiteranno gli appartamenti destinati a tale uso.

E l'art. 16 autorizza i commissari ad entrare in ogni tempo nelle case in cui si dà abitualmente a giuocare a giuochi d'azzardo, ma soltanto dietro l'indicazione di due cittadini ivi domiciliati.

L'art. 36 infligge a coloro che tengono case di giuoco la multa di lire 1000 a 3000, la confisca dei fondi, l'arresto ed in caso di recidiva pene più gravi. I giuocatori colti in flagranza devono venire arrestati.

Il decreto 24 giugno 1806 dell'imperatore Napoleone confermò il divieto delle case da giuoco d'azzardo. Solo si fece eccezione sotto l'osservanza di speciali regolamenti per i luoghi d'acque minerali durante la stagione.

Infine l'art. 410 del codice penale francese del 1810 dispone:

« Coloro, che avranno tenuto una casa di giuochi di azzardo e vi avranno ammesso il pubblico, sia liberamente, sia sulla presentazione degli interessati od affigliati, i banchieri di queste case, tutti coloro che avranno stabilito delle lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori preposti, od agenti di questi stabilimenti, saranno puniti col carcere da due a sei mesi e con un'ammenda da cento franchi a seimila lire.

« I colpevoli potranno essere inoltre, a datare dal giorno in cui avranno subito la loro pena, interdetti, durante cinque anni almeno e dieci anni al più, dai diritti menzionati nell'art. 42 del presente codice.

« In tutti i casi saranno confiscati tutti i fondi o effetti che saranno trovati esposti al giuoco o messi in lotteria, i mobili, istrumenti, utensili, apparecchi impiegati o destinati al servizio dei giuochi o delle lotterie, i mobili e gli effetti mobili coi quali i luoghi saranno gueruiti o decorati ».

Interpretando questo articolo, la Cassazione ritenne che è applicabile alle case di giuochi di azzardo esistenti negli alberghi, caffè, bettole, come a quelle esistenti in altri luoghi; l'art. 475, § 5, che non pronuncia che pene di semplice polizia contro coloro che stabiliscono e tengono nelle strade o luoghi pubblici dei giuochi di azzardo, si applica unicamente al caso in cui si tratti di giuochi tenuti in modo passeggero ed accidentale (decreto 1° agosto 1861).

Intanto il Governo, con ordinanza 5 agosto 1818, ebbe ad accordare alla città di Parigi il privilegio di tenere giuochi d'azzardo, ed è noto come in taluni stabilimenti e specie in quelli di Palais Royal i più pericolosi giuochi di azzardo vennero liberamente e pubblicamente tenuti.

L'enorme scandalo di un governo, che autorizzava in via di privilegio e di eccezione ciò che la legge per ragioni di pubblica moralità proibiva, ebbe a cessare solo colla legge del 22 luglio 1836, emanata su proposta di Delessert, che abolì ogni privilegio di giuoco in favore di Parigi a partire dal 1° gennaio 1838.

6. Men severo assai del codice francese, il codice penale austriaco del 1852 dispone che tutti quelli, che giuocano o che lasciano nella loro abitazione giuocare di azzardo o di mera sorte od a qualsivoglia altro giuoco nominatamente proibito da speciali disposizioni, si rendono colpevoli di contravvenzione, e sono puniti per ciascun caso colla multa da dieci a novecento fiorini. La terza parte della multa esatta spetta al denunciante, al quale viene pure condonata per intero la pena qualora egli medesimo ne fosse punibile. Gli stranieri, che in causa di questa contravvenzione vanno soggetti a pena, sono sfrattati dall'impero.

In quanto alla legislazione inglese lo statuto 3 di Enrico VIII, cap. 9, proibiva a chiunque non era in istato di vivere nobilmente i giuochi d'azzardo, che erano in quei tempi in uso, fuorchè nelle feste di Natale, comminando pene pecuniarie e la prigionia. La stessa legge come anche lo statuto 30 di Giorgio III, cap. 24, infliggono le medesime pene ai padroni delle case nelle quali si tiene giuoco pubblico per i domestici.

Il codice penale per il Canton Ticino del 25 gennaio 1873, agli articoli 194, 195, 196, stabilisce che chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo, o chi vi prende parte è punito colla multa dal primo al quarto grado. Sono giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita dipendono essenzialmente o principalmente dalla sorte. Sono considerate aperte al pubblico anche le case private, qualora vi sia ammessa indistintamente qualunque persona od anche soltanto chi ha stanza in un dato stabilimento o chi si presenta a nome o per opera degli interessati. Per coloro che tengono giuochi d'azzardo in case apposite per abituale professione, la pena è della detenzione dal primo al secondo grado. Se i giuochi sono tenuti da conduttori di alberghi, bagni, caffè, osterie, e simili stabilimenti, oltre alla detta pena si applica l'interdizione dall'esercizio rispettivo in primo grado. Alle pene comminate si aggiunge pure la confisca del denaro e degli oggetti esposti al giuoco e degli strumenti destinati allo stesso.

Il codice germanico (§ 255) punisce il proprietario di un locale di pubbliche riunioni che vi tollera giuochi di azzardo o che coopera ad occultare tali giuochi. Punisce ancora il tener giuoco nelle vie o in luoghi di pubbliche riunioni da altri che dal proprietario del luogo (§ 360). Il primo fatto costituisce delitto, il secondo semplice contravvenzione.

7. In quanto al codice penale sardo, vigente nella maggior parte d'Italia, nel libro II, titolo VIII, intitolato *dei reati contro la pubblica tranquillità*, esso ha un intero capo, il sesto, dedicato ai giuochi proibiti (art. 474 a 479).

In generale si può dire che il codice penale sardo del 20 novembre 1859, al pari del codice sardo precedente del 26 ottobre 1839, non ha fatto altro che copiare le disposizioni della legislazione francese, con questa sola differenza, che, mentre la legge francese non punisce il il semplice giuocatore, l'italiana lo colpisce.

Nel regolamento di polizia punitiva vigente in Toscana si leggono pure analoghe disposizioni (art. 75 e seguenti).

8. Il Progetto del nuovo codice penale italiano ne tratta nel libro III, al titolo III, *Delle contravvenzioni contro la pubblica moralità*, il cui capo è intitolato *Dei giuochi d'azzardo*. Giova riferirlo testualmente:

« Art. 465. Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tiene giuochi d'azzardo, è punito coll'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda non minore di lire cento.

« L'arresto è da uno a due mesi, che può anche estendersi a sei, in caso di recidiva:

« 1° se il fatto è abituale;

« 2° se il colpevole è conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso è aggiunta la sospensione dalla professione sino ad un mese.

« Art. 466. Chiunque, senza aver partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte ai giuochi d'azzardo ivi indicati, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

« Art. 467. In ogni caso di contravvenzione per giuoco di azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi ed oggetti impiegati o destinati al giuoco medesimo sono confiscati.

« Art. 468. Per gli effetti delle leggi penali si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente, o quasi interamente, dalla sorte.

« Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico anche i luoghi di ritrovo privato dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare o dove, anche senza prezzo, si dà accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco ».

9. Riassunto così brevemente lo stato delle legislazioni sulle case da giuoco e necessariamente e implicitamente anche sul giuoco, siccome la proibizione di quelle dipende dalla proibizione di questo, così è, in via preliminare ed accidentale, a vedersi se il giuoco può essere obietto d'incriminazione.

Il giuoco toglie ogni stabilità alle private fortune, e, ciò che più importa, è incoraggiamento all'ozio. Perde ogni attitudine al lavoro chi è abituato ad arrischiare al giuoco la sua sostanza, poichè la scarsa rimunerazione dell'attività individuale non può paragonarsi con ciò che la sorte può in un batter d'occhio concedere.

Nè si dica ancora che, dato pure che il giuoco sia immorale, ciò non è bastevole a renderlo punibile. Certamente morale e diritto sono termini che non si equivalgono e che bisogna ben guardarsi dal confondere insieme, ma ciò che non si può porre in dubbio si è che quando un fatto, oltre che moralmente riprovevole, è anche cagione di un pericolo per la società, è un obbligo per il legislatore di farne un reato.

Ora il giuocatore, al pari dell'ozioso, del vagabondo e del mendicante, è un essere pericoloso. Di più l'esempio dei giuocatori fortunati è eccitamento a darsi al giuoco e ad estendere quindi la gravità del pericolo. Dunque giuoco deve proibirsi e punirsi.

Bene inteso però che, quando io parlo di giuoco, intendo soltanto alludere ai giuochi di azzardo, poichè quelli di abilità e di destrezza nulla hanno a che vedere coi danni che i primi cagionano.

10. Il giuoco pubblico può tenersi tanto sulle pubbliche vie, nelle fiere e nei mercati, quanto in case ed abitazioni private alle quali si permetta al pubblico di accedere.

Tanto l'una quanto l'altra ipotesi devono contemplarsi dal legislatore, ma non però ugualmente punirsi.

Il giuoco che si fa all'aperto rimane sempre in piccole proporzioni anche per la qualità del pubblico che vi accede, ed è facilissimo d'altronde il constatarlo ed impedirlo.

Il giuoco invece che si tiene nelle case non conosce limiti e ne è molto ardua la sorveglianza, giacchè i giuocatori sono interessati a tacere, e nessun segno esterno ne rivela l'esistenza, mentre di solito sono stabilite minuziose precauzioni per evitare ogni sorpresa.

Ne consegue che, come maggiormente pericoloso per la società, deve punirsi più gravemente la casa da giuoco anzichè il giuoco all'aperto. A questa massima non si uniforma il vigente codice penale sardo, poichè l'articolo 479, che contempla il giuoco all'aperto, infligge il carcere senza determinazione di tempo, che può quindi estendersi sino a cinque anni, mentre le case di giuoco sono contemplate dall'art. 475, che infligge il carcere da tre mesi ad un anno. Giustamente però la Cassazione di Torino, 27 dicembre 1886 (1), osservava:

« Gli enti sono quali la natura li forma superiori alla volontà stessa del legislatore, come di ogni altro; e giammai alcuno, ontologicamente avvisando la cosa, potrà rendere il fatto di colui, che stabilisce e tiene giuoco sulle vie, piazze e simili luoghi, di maggiore entità giuridica di quello di chi si costituisce una casa, uno stabilimento a ciò, in cui havvi la casa permanente e destinata a questo designato fine, e di più clandestina, ci sono banchieri, amministratori, agenti, interessati, strumenti, mobili ed ogni altra cosa necessaria a dare al giuoco completa organizzazione. E però gli istitutori di queste case fomentano maggiormente la triste passione del giuoco, e speculano in tutti i momenti ed in tutte le forme su di essa, onde in costoro il dolo è sempre maggiore, siccome maggiore è il pericolo ed il danno per le fortune e le persone stesse dei giuocatori e le loro famiglie. È di queste case da giuoco che la coscienza pubblica si preoccupa e perturba, e l'elemento politico ne è assai più interessato ed esige una più potente repressione. Laddove chi pone banco da giuoco sulle vie, nelle piazze e nei luoghi aperti, non fa nulla di stabile e permanente, nulla di clandestino, ma si rivolge ad una classe di giuocatori, aventi quei pericoli e quelle conseguenze; è li sempre l'autorità di pubblica sicurezza che può vegliarlo, e reintegra l'ordine e la legge violata. È ciò della massima evidenza, e l'evidenza non si dimostra ».

11. E qui sorge una questione, che io accenno solo di volo, poichè si riferisce soltanto incidentalmente al tema che tratto, cioè se convenga colpire soltanto chi conduce una casa da giuoco e chi all'aperto tiene dei giuochi d'azzardo, oppure, se bisogna punire anche i semplici giuocatori.

Ed anche qui parmi che la punibilità del giuocatore debba assolutamente stabilirsi contrariamente a quanto dispone il codice francese (art. 410), che manda impunito il giuocatore, autorizzando solo la confisca del denaro esposto al giuoco.

Ben diversa, è vero, è la spinta cui cede il giuocatore e la spinta invece che conduce al reato chi tiene una casa di giuoco; ma ciò non toglie tuttavia che anche il fatto del semplice giuocatore sia immorale e pericoloso per la società.

Punendo il giuocatore, si ha ancora il vantaggio di colpire nel vivo la speculazione di coloro che stabiliscono delle case di giuoco, giacchè è loro molto difficile di procurarsi una clientela rispettabile.

Non è però a riguardarsi il giuocatore come un complice di chi tiene la casa di giuoco. Io ammetto che, se non vi fossero giuocatori, non vi sarebbero case di giuoco

(1) *Foro ital.*, 1887, parte II, col. 13.

e che essi cooperano nel modo più efficace alla perpetrazione del reato; ma la assoluta diversità della spinta ed il fatto che il giuocatore, più che un complice, apparisce nella maggior parte delle volte una vittima, vittima certamente colpevole, mi indussero a ravvisare due distinte figure giuridiche.

Il sistema che ho sino ad ora esposto, come il più razionale, ha per sè il suffragio di non poche legislazioni e fra le altre come abbiamo veduto, della legislazione italiana.

12. Stabilita la punibilità di chi tiene le case di giuoco, sorge la questione sulla classificazione da adottarsi relativamente a questo reato.

E prima di tutto, deve esso riguardarsi come un delitto od una semplice contravvenzione?

Avverto che, la scienza essendo, si può dire, unanime nel respingere la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, quale è adottata nel codice sardo, il dubbio sorge soltanto tra i delitti e le contravvenzioni o trasgressioni di polizia.

Ad ogni modo noto che non potrebbesi in alcun caso parlare di crimine, poichè mancano completamente al fatto quei caratteri di speciale importanza e gravità che fanno sì che lo si debba punire con pene criminali.

Posto quindi il dubbio tra delitto e contravvenzione, parmi che si debba considerarlo contravvenzione.

Il codice sardo lo pone tra i delitti, il codice toscano lo ascrive tra le contravvenzioni.

Ed io preferisco quest'ultima classificazione, adottata dai più recenti progetti, l'ultimo compreso, come maggiormente scientifica.

Invero da un lato si ha che, sebbene moralmente riprovevole il giuoco, pure non si può confondere con quegli altri reati che ledono un diritto individuale o sociale, e dall'altro sta che il giuoco non si punisce tanto per il danno che reca quanto per la possibilità di costituire un pericolo sociale. Ed è precisamente a questo scopo che tendono le prescrizioni della polizia punitiva.

Non costituendo delitto, ne deriva che in questa materia non è a farsi alcuna ricerca intorno al dolo dello imputato e che, stabilito il fatto volontario, è pure costituito il reato.

Dico il fatto volontario, giacchè, se fosse constatato che l'atto non fu volontario, che, ad esempio, il proprietario ha ceduto di fronte a vere minaccie, esulerebbe ogni contravvenzione.

È poi di una importanza assai relativa il decidere tra quali contravvenzioni questo reato debba collocarsi.

Il progetto ultimo Zanardelli lo pone tra le contravvenzioni contro la pubblica moralità, e parmi giustissimo, poichè è particolarmente la pubblica morale che si è voluto tutelare, ed è specialmente questa che è offesa dallo spettacolo del giuoco.

13. In quanto alle pene colle quali deve punirsi questo reato avemmo occasione di vedere come nei tempi antichi siasi oscillato tra la più estrema indulgenza ed una assurda severità.

Stabilito ora che si tratta di una semplice contravvenzione, ne deriva che la pena da infliggersi dovrà essere soltanto di polizia.

Però parmi necessario che sia nella misura abbastanza severa onde non apparisca derisoria.

E quindi, mentre sembrami giusto di punire i giuocatori con una semplice pena pecuniaria, che dovrà però essere abbastanza elevata, giacchè una tenue ammenda non farebbe al colpevole avvezzo ad arrischiare forti somme la più leggiera impressione, io credo che a chi tiene una casa di giuoco deve minacciarsi una pena restrittiva della libertà accompagnata da una pena pecuniaria.

Non ammetterei però che al giudice si desse facoltà di infliggere solo l'una pena, poichè è noto come, per la tendenza dei nostri tribunali alla indulgenza, nella maggior parte dei casi verrebbe inflitta solo la pena pecuniaria.

La pena pecuniaria ha per iscopo di colpire chi tiene la casa di giuoco nella avidità di lucro che lo spinse al delitto, e la pena restrittiva della libertà, nel mentre mostra che relativamente grave si è la violazione della legge, rende temibile la condanna a coloro che una multa lascierebbe indifferenti; appunto perchè la multa nella maggior parte dei casi sarebbe largamente compensata dai lucri già conseguiti.

Oltre a queste pene, che hanno carattere di principali, due pene accessorie si presentano giustificate.

L'una si è la sospensione dall'esercizio per un determinato tempo nel caso in cui chi tiene il giuoco sia un locandiere, un trattore, un oste, un caffettiere, ecc. È giusto che a costui, che si è impegnato di osservare la legge nell'ottenere il permesso di aprire l'esercizio, sia inflitta più grave pena per la maggior facilità di commettere il reato e per la tradita fiducia.

L'altra si è la confisca del denaro esposto al giuoco e degli istrumenti ed arnesi che servirono allo stesso.

La confisca trova la sua ragione nel principio giuridico che i corpi di reato vengono confiscati anche perchè non possano servire di mezzo a nuovi reati.

In quanto al denaro esposto al giuoco, è ancora da osservarsi che, non dovendo confondersi col denaro che eventualmente i giuocatori possono avere presso di loro, riescirebbe molto difficile di restituirlo ai legittimi proprietari.

Quando poi il reo fosse straniero piacerebbemi che, scontata la pena, venisse per alta misura di polizia espulso dallo Stato.

Infine appare pure giusto si stabilisca un severo aggravamento di pena in caso di recidiva, onde evitare il pericolo che di fronte alla speranza di grandi lucri le condanne non bastassero a far sparire le case di giuoco.

14. È naturale che coloro che tengono delle case di giuoco si adoperino a sfuggire l'applicazione della legge, specialmente evitando il carattere della pubblicità.

Giustamente la nostra giurisprudenza, sulle orme della dottrina e della giurisprudenza francese, s'è dimostrata assai severa verso i sotterfugi talora ingegnosamente immaginati.

Così la Corte di Parigi ha ritenuto che una locanda non cessa di essere luogo pubblico solo perchè alla sera se ne chiudano le porte (1).

Le locande e gli alberghi si hanno per luoghi pubblici agli effetti contemplati dall'art. 75 del regolamento toscano di polizia punitiva; nè cessano di essere tali perchè nella sera se ne chiudano le porte. Per conseguenza sono vietati in detti luoghi i giuochi d'azzardo (2).

L'art. 477 del codice penale sardo è applicabile anche a colui, che, sebbene non abbia la proprietà nè l'uso del locale d'esercizio, pure, potendovi accedere casualmente e disporne, lo concede ad uso di giuoco proibito dalla legge (3).

La disposizione dell'art. 43, alinea, della legge 20 marzo

(1) Corte cass. di Francia, 14 novembre 1840 (*Sirey*, 1841).

(2) Cass. Firenze, 4 febbr. 1871 (*Ann. della Giur. it.*, x, i, 2, 65).

(3) Trib. Modena, 26 aprile 1878 (*Bettini R.*, 1878, 288).

1865 sulla pubblica sicurezza, giusta la quale « in tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco sarà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario ove saranno indicati i giuochi che sono permessi », si applica a qualunque luogo pubblico, quindi anche alle osterie in cui i giuochi sieno ammessi (1).

Nella seconda delle ipotesi accennate nell'art. 475 codice penale i fattori del reato consistono nel tenere che taluno faccia nella propria casa d'abitazione, senza che sia aperta al pubblico, giuochi d'azzardo e di invito e nello ammettere nella casa stessa indistintamente qualunque persona, od anche isolatamente chi si presenta a nome o per opera degli interessati.

Il reato previsto dall'art. 475 codice penale può verificarsi indipendentemente da qualsiasi associazione prestabilita fra più persone e diretta allo scopo di speculare sul giuoco.

Per ritenere colpevole chi tiene banco di giuoco proibito in casa sua, non è necessario stabilire che altre persone interessate abbiano presentato avventori o che questi sieno interessati a loro nome: basta che i giuocatori abbiano facile accesso nella casa.

Il denaro, anche chiuso in cassetto, che si trova sul tavolo del giuoco, vicino a chi tiene il banco, è legalmente considerato come denaro esposto al giuoco ed inserviente al medesimo per gli effetti della confisca.

La confisca del denaro esposto al giuoco è una conseguenza diretta della condanna di chi tiene il banco, onde non occorre che relativamente a tale confisca la sentenza porti una speciale ed apposita motivazione.

I giudici d'appello, che confermano la sentenza con cui i primi giudici condannarono il tenente giuoco proibito colla confisca del denaro sequestrato sul tavolo dei giuocatori, respingono implicitamente le ragioni per le quali si sostiene in appello che non si poteva confiscare il detto denaro (2).

La Corte d'appello di Bordeaux, interpretando l'articolo 419 del codice penale francese simile al nostro 475, decise che a stabilire il reato occorre l'abitudine nello imputato di ricevere nella sua casa ad epoche fisse e determinate un certo numero di persone che si riuniscono per giuocare d'azzardo e l'ammissione libera del pubblico o sopra presentazione (3).

E il Tribunale Supremo Germanico nel 20 febbraio 1874, interpretando l'art. 285 del codice penale dell'impero decideva che il giuoco d'azzardo consta di due elementi: 1° che l'esito del giuoco dipenda dalla sorte; 2° che l'oggetto suo sia guadagno o perdita di qualche cosa di valore patrimoniale. E tuttavia, avendo il § 285 codice penale germanico il carattere di una disposizione politica per la sua applicazione, non occorre che i giuocatori devano attendere all'idea del guadagno. Ma, se il giuoco viene fatto a solo scopo di divertimento, e se la partita sia tenuta in un locale di osteria appartato e frequentato dai soliti *habitués* soltanto, escluso qualunque forastiero, non sarà applicabile il § 285 quand'anche l'oste abbia anch'egli preso parte al giuoco (4).

Vi ha il reato dell'art. 475 Codice penale quando in una sala annessa ad un caffè, dove sia libero l'accesso al pubblico, si giuochi d'azzardo (5).

Non occorre nemmeno dire che a costituire il reato di casa da giuoco non è affatto necessario che chi offre il locale ai giuocatori ricavi un lucro.

La Cassazione di Parigi aveva mostrato di crederlo nelle decisioni del 15 luglio 1826 e del 30 maggio 1839; ma giustamente la Corte d'appello di Bordeaux nel 7 dicembre 1843 andava in opposta opinione; giacchè, se è vero che nella maggior parte dei casi l'avidità del lucro è la spinta al reato, non è escluso che in alcuni casi il colpevole abbia ceduto ad un altro movente.

Del pari l'omicidio ha la propria ragione di essere per solito nell'odio contro la vittima, ma esiste pur sempre se anche commesso a tutt'altro fine, ad esempio, di fanatismo religioso e per ingraziarsi la divinità.

In quanto poi al denaro che deve essere confiscato, è solo quello che è esposto al giuoco. Non sarebbe quindi lecito il perquisire i giuocatori sulla persona e togliere loro il denaro che avessero indosso, non essendo escluso che quel denaro potesse essere destinato a tutt'altro scopo che al giuoco.

A rendere più seria la sanzione della legge ben si può ritenere che, oltre che il denaro materialmente esistente sul tavolo da giuoco, sia lecito confiscare pure il denaro che il banchiere tiene avanti a sè in apposito cassetto od in altra guisa qualsiasi, quando risultasse evidente la sua destinazione al giuoco.

L'art. 475 parla nel suo secondo alinea di banchieri. Ora questa parola ha bisogno di essere spiegata onde non sia intesa contrariamente alla volontà del legislatore.

Banchiere è colui che nei giuochi d'azzardo e d'invito tiene il giuoco e contro del quale si punta. Ora il banchiere può essere fisso, ed in questo caso di solito egli si riserva alcune probabilità favorevoli da formare la sicurezza nel suo guadagno. Così era nelle case abolite di giuoco ad Amburgo e Baden-Baden, ed è anche attualmente a Montecarlo.

È questo il banchiere che la legge colpisce.

Ma può darsi ed è anzi una necessità in moltissimi giuochi che tra gli stessi giuocatori uno tenga il banco contro gli altri, sia senza determinazione di tempo (banco fisso), sia a turno (banco in giro). In questo caso il banchiere non è che un giuocatore come tutti gli altri; tutti i giuocatori potendo essere alla loro volta banchieri. Ne consegue che esso non cade sotto la sanzione dell'articolo 475 codice penale.

Condannarlo come banchiere, dice giustamente il Dalloz, sarebbe condannarlo in forza di un giuoco di parole, poichè nessun punto di contatto esiste tra questo giuocatore e il banchiere della prima maniera.

In quanto ai mobili che possono essere confiscati, conviene avvertire che sono quelli che servono strettamente al giuoco. Non si potrebbero quindi confiscare gli specchi, i quadri che adornano l'appartamento e che possano avere un'altra destinazione; tanto più poi se, essendo infissi al muro, sono da ritenersi immobili per destinazione.

In Italia il caso non ebbe ancora a presentarsi avanti i nostri tribunali, ma in Francia, in applicazione dell'articolo 410, si ritenne che, mentre la scommessa sulle corse dei cavalli di per sè non costituisce giuoco di puro azzardo, lo costituisce invece quella fatta coll'intromissione di una agenzia aperta a tutti dove si organizzano delle scommesse tra persone che non si conoscano e che per la maggior parte non possono apprezzare in alcun modo le qualità del cavallo sopra il quale scommettono. Il

(1) Cass. Torino, 28 febbraio 1879 (*Mon. dei Trib. di Milano*, 1879, 341).

(2) Cass. Torino, 25 gennaio 1882, Lossada (*Riv. Pen.*, xv, 345).

(3) Decis. 7 dicembre 1841 (*Journal du Palais*).

(4) *Rivista Pen.*, vol. I, pag. 368.

(5) Trib. di Bologna, 10 novembre 1887 (*Riv. Pen.*, vol. XXVII, 364, n° 360 del *Mass.*).

direttore di una agenzia tenuta in queste condizioni cade sotto l'applicazione dell'art. 410 del codice penale, che proibisce di tenere delle case da giuoco d'azzardo (1).

E così abbiamo compiuto l'esame delle principali questioni che si riferiscono alle *Case di giuoco*.

Per i giuochi in generale e per i giuochi all'aperto, veggasi la voce **Giuoco**.

COSTANTINO CASTORI.

CASA MOBILIATA. — Questa espressione, nel diritto, ha importanza per due serie di considerazioni, e cioè: 1) per il valore legale che le va attribuito, quando essa si trovi posta in un atto qualunque; 2) per le speciali regole giuridiche che a questa materia si riferiscono.

1-*A*) Essendosi nella pratica elevate spesso delle contestazioni sul valore delle parole *mobili*, *mobilia*, *casa mobiliata*, ecc., i compilatori del codice francese, allo scopo di porre un termine alle incertezze, spesso imbarazzanti per i giudici, stabilirono di «fixer le sens précis de ces expressions». Ne nacquero gli art. 533 e 536 del cod. francese, riprodotti quasi testualmente dal nostro cod. civ., agli art. 421 e 424; i quali hanno dato luogo a critiche forti, fondate sulla considerazione che, quando le parti in un atto usano l'una o l'altra di quelle espressioni, vi danno un significato quasi sempre diverso da quello attribuitovi dal legislatore; perocchè l'intenzione delle parti varia da caso a caso, laddove la legge ha creduto di poter fissare un senso unico. Nè fu raggiunto lo scopo prefisso, di por fine ai dubbi ed alle questioni; giacchè le incertezze originate da queste disposizioni furono tali, che i tribunali ebbero più volte a pronunciarsi su questi quattro articoli, che devono metter fine alle controversie, che non su tutte le altre disposizioni del titolo.

2. Dopo avere negli art. 421 e 423 stabilito il valore delle voci: *mobili*, *effetti mobili*, *sostanza mobile*, *beni mobili*, e *mobilia*, il nostro codice all'art. 424 dice che la espressione *casa mobiliata* comprende solo la *mobilia;* e con ciò intende manifestamente riferirsi all'articolo precedente, in cui è detto che la parola mobilia comprende i mobili destinati all'uso e all'ornamento degli appartamenti compresi quadri e statue, quando questi non formino una collezione. L'espressione *casa con tutto quello che vi si trova* comprende invece tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro e suoi rappresentativi, e dei crediti o altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima.

3. È questo uno dei casi nei quali si può confermare il principio che *omnis definitio in jure periculosa:* e infatti, oltre alle complicazioni sorgenti dalla specialità dei casi, anche in linea generale si sollevano molte questioni su questi articoli.

La questione, che sorge più spontanea, è quella di sapere quale è il valore che hanno queste definizioni, quale la forza obbligatoria, per il giudice che deve pronunciare sopra un atto controverso. Il giudice è obbligato a interpretare quelle espressioni nel senso dato loro dalla legge, o può andar a ricercare quale sia stata nel caso pratico l'intenzione delle parti, eventualmente diversa dalla legge, nel servirsi di quelle espressioni? A prima vista sembrerebbe che, dal momento che i legislatori hanno dichiarato di dare quelle definizioni per fissare il senso di quelle espressioni e metter fine ai dubbi che spesso si sollevavano in giudizio (e il nostro codice non ha fatto che seguire il francese), il giudice fosse astretto a pronunciarsi sempre nel senso della legge. Tuttavia dottrina e giurisprudenza si sono concordemente mostrate contrarie a questo rigore. Il legislatore non può imporre la sua volontà alle parti, le quali sono libere di manifestare una intenzione diversa; possono quindi le parti stesse dichiarare il senso che vogliono dare alle espressioni in questione. Il legislatore non vuole che la certezza; se dunque la volontà delle parti risulta egualmente certa, le disposizioni della legge non hanno ragione di essere applicate.

4. Allora sorge una seconda questione: dovrà la volontà delle parti risultare esplicita nell'atto stesso (nel qual caso ci sarà poco a questionare), o potrà indursi da fatti e da circostanze esteriori? E qui dai rigoristi si dice: nessuno si presume ignori la legge, quindi, se le parti vogliono dare ad una espressione un senso diverso da quello fissato dalla legge, lo devono espressamente dichiarare; altrimenti s'intende che abbiano accettata la definizione del codice. Ma è un principio generale ed assoluto, sancito all'articolo 1131 del nostro codice civ. (1156 cod. fr.) e confermato agli art. 1166 per i contratti e 827 e 836 per i testamenti, che, trattandosi d'interpretare le convenzioni o le disposizioni delle parti, bisogna anzitutto ricercare quale fu la volontà delle stesse, anche se non risulti chiara ed esplicita.

Quindi è che la volontà delle parti, comunque accertabile, prevale sulla definizione della legge, la quale si dovrà applicare solo quando non fosse possibile chiaramente stabilire che le parti abbiano voluto derogarvi.

5. Ne viene un corollario. La Corte di cassazione non potrà annullare una sentenza, per violazione degli articoli 421 e 424, inquantochè è un apprezzamento di fatto quello, sul quale si fonda il giudice, quando, derogando alla definizione data dalla legge, ritiene diversamente intesa la volontà delle parti.

6. Vengono le questioni speciali. Gli art. 421, 423 formeranno materia delle voci relative, cioè **Mobili**, **Mobilia**, ecc. Quanto all'art. 424, i francesi hanno sollevata la questione sulla differenza fra *maison meublée* e *maison garnie:* il Laurent (2) ci vede una differenza; inquantochè *maison garnie* comprende tutto ciò che è necessario all'abitazione, quindi anche biancherie, terraglie, ecc., mentre la *maison meublée* non comprende che i *meubles meublants*, cioè la mobilia.

7. Più utile di tutte le altre è la definizione data dalla legge alla espressione *casa con tutto ciò che vi si trova.* Negli atti fra vivi di raro può sorgervi controversia, perchè è naturale che sulle vendite non sia incluso il danaro; chè non si vende danaro per danaro, e la vendita dei crediti si fa col contratto speciale della cessione. Nelle donazioni poi, a termini dell'art. 1070 (948 del cod. fr.), i mobili devono essere specificati in apposita nota, e quindi non può sorgere alcuna questione. Restavano i testamenti; e qui, salvo i casi in cui si fosse potuto arguire la volontà del testatore da altre clausole dell'atto, di solito non si conosceva l'estensione da darsi all'espressione. La legge ha interpretato la volontà del testatore in modo restrittivo, escludendo il danaro e suoi rappresentativi, e i crediti o diritti di cui si trovassero i documenti. E la ragione è palese. I contanti e i crediti non sono una dipendenza nè un accessorio del luogo nel quale si trovano; vi si trovano per caso, e possono al momento dell'apertura del testamento esser là dove prima non erano od esser per avventura in quantità maggiore o minore di quella prevista dal testatore. Per i crediti o altri diritti poi, di cui si trovano i documenti, vi è un'altra ragione, ed

(1) Cass. francese, 18 giugno 1875 (*Riv. Pen.*, vol. III, pag. 75).

(2) *Principes*, v, § 521.

è che questi non si può dire che si trovino in alcun luogo, essendo ogni diritto un bene incorporale, mentre il documento che si trova nella casa non è il diritto, ma sola prova del diritto stesso. Diversamente si dovrà giudicare, come è naturale, dei diritti reali (sia attivi che passivi) che sono inerenti alla cosa stessa, anzichè alla persona del proprietario, e seguono la cosa in mano a chicchessia.

8. Spesso le parti si servono d'espressioni diverse da quelle previste e definite dalla legge. Alcune di queste, avvertite dai commentatori del diritto francese, sono state chiarite dal nostro codice, come le frasi: *il mobiliare, sostanza mobiliare.* Nelle altre possibili varianti, bisognerà, per quanto si può, accostarsi alla legge, quando vi sia un punto d'analogia; altrimenti giudicare secondo la presunta intenzione delle parti, quale può risultare da svariatissimi fattori.

9-*B*) Le principali norme di diritto, relative alle case mobiliate, si riferiscono alla materia della locazione, e più specificatamente: agli obblighi del conduttore, alla durata della locazione, e al privilegio che ha il locatore sopra i mobili che forniscono la casa locata.

10. Il codice francese all'art. 1713 dispone: « Si può locare qualunque sorta di beni mobili od immobili ». Il nostro codice ha soppresso questo articolo, ritenendolo superfluo; e lo è infatti, dopo che nella definizione della locazione all'art. 1569 si parla di *cose*, senza alcuna distinzione o limitazione.

Non contenendo la legge alcuna disposizione speciale sopra le locazioni dei mobili, analogamente a quanto fa invece per la locazione delle case e dei beni rustici (all'infuori di una, relativa alla durata, di cui appresso), si applicano alla locazione dei mobili le disposizioni generali sulle locazioni delle case, e non le regole speciali alle singole materie. Però le case mobiliate cadendo sotto le speciali norme date dalla legge per le locazioni delle case in genere, ne vengono alcune conseguenze speciali anche per la locazione dei mobili, quando sia fatta contemporaneamente a quella della casa.

Non così, sembra, in diritto francese, perchè il capo speciale, che tratta della locazione delle case, è intestato così: « Des règles particulières aux baux à loyer ». E nell'art. 1711, classificando le diverse specie di locazione dice: « On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles ». Quindi queste regole speciali si riferiscono anche alla locazione dei mobili, per quanto, naturalmente, vi siano applicabili.

Ciò è importante perchè son sorte questioni sull'applicabilità, alle locazioni dei mobili, delle disposizioni degli art. 1715 e 1716 del codice francese; le quali non dovrebbero, a rigore, essere applicabili ai mobili, essendo sotto la rubrica: « Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux », nella quale non è più usata la frase « bail à loyer ». Ad ogni modo su questa questione non ci vogliamo qui trattenere

11. Una delle speciali e importanti norme di legge in materia di case locate, è quella dell'articolo 1603 cod. civile it. (1752, cod. fr.). « L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere licenziato da essa, se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione ».

Questa disposizione ha per iscopo di rendere efficace il privilegio, che ha il locatore sui mobili; e costituisce così per il conduttore un obbligo dei più importanti, perchè la non osservanza di esso può portare la risoluzione del contratto. Molte questioni sono sorte su questo articolo, e particolarmente sopra le parole *mobili* e *sufficienti.*

12. Quanto alla parola *mobili*, sorge il dubbio se per essi si debbano introdurre solo i *meubles meublantes*, ossia la *mobilia* (art. 423 cod. it.), ovvero le *cose mobili* tutte (art. 422).

Ma, dicendo l'art. 1958 che il proprietario ha privilegio sopra *tutto ciò che serve a fornire* il fondo o la casa, ed essendo l'art. 1603 fatto per garantire al proprietario questo privilegio, è naturale che l'interpretazione vuole essere estensiva, e devono fra questi mobili computarsi tutte le cose mobili dall'inquilino introdotte, senza distinzione alcuna. E anche la materiale espressione della legge « mobili sufficienti » è quella precisamente definita in questo lato senso all'art. 422.

13. Quando sono *sufficienti* i mobili? La seconda parte dell'articolo, che parla di *cautele bastanti ad assicurare la pigione*, fa intendere il senso della parola *sufficienti*, e fa sorgere la questione. C'è una grande divisione in dottrina e giurisprudenza, per sapere se i mobili devono essere sufficienti a garantire tutto ciò che sarà dovuto dal conduttore in base al contratto, o soltanto l'importo di una singola scadenza. Chi vuole seguire l'uso dei luoghi; chi dare al giudice il potere di determinare se i mobili sono sufficienti o no; chi, invece, rigettando queste mezze vie, vuole interpretare strettamente che si debba garantire tutto l'importo della locazione; o vuole invece che si debba garantire solo una scadenza.

Essendo questa una questione riferibile agli obblighi del conduttore, la rimandiamo alla voce **Locazione**, avendo qui un interesse secondario.

14. Una disposizione importante di legge, relativa ai mobili che forniscono una casa locata, è quella degli art. 1607-8 codice it., 1707-8 codice francese.

« 1607. La locazione dei mobili somministrati per l'addobbo di una casa intiera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edifizio, si considera fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, e di altri edifizi.

« 1608. La locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita ad un tanto per anno; a mese, se è pattuita ad un tanto per mese; a giorno, se è pattuita ad un tanto per giorno. — Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese o a giorno, si intende fatta secondo l'uso dei luoghi ».

Il Laurent osserva (1) che sotto la disposizione riferita ad un appartamento mobiliato non si devono intendere cadere anche gli alberghi od *hôtels*, che non hanno alcuna analogia cogli appartamenti mobiliati, e nei quali non si usa mai affittare ad anno o più.

15. A proposito di queste due disposizioni di legge, trovo in Troplong (2) un'elegante questione, e mi piace trascriverne le parole: « L'art. 1757 (1607 cod. italiano) sembra supporre che la casa, l'appartamento, la bottega, che devono essere forniti di mobili, siano tenuti in locazione, e nel dubbio prescrive che l'affitto del contenente determini l'affitto del contenuto. Ma se la casa non si occupasse a titolo d'affitto, dovrebbesi forse applicare l'art. 1757? A cagion d'esempio: Io posseggo una casa di campagna che ho comprato e, prima di far venire da Parigi i mobili per addobbarla, tolgo in locazione da un tappezziere vicino i mobili che mi sono prov-

(1) *Principes de droit civil*, XXV, 432.

(2) *Locazione*, n. 600.

visoriamente necessari. Scorsi tre mesi, gli intimo che venga a riprenderli. Ma questi pretende che li ho tolti in locazione ad un tanto per anno, e che perciò l'affitto debbasi reputar fatto per un anno. Io al contrario sostengo che abbiamo convenuto a tanto per mese; ed in mezzo a tali dibattimenti il giudice non ha modo onde pervenire a scoprire la verità. Toglierà norma dall'articolo 1757, ovvero si servirà d'argomenti d'analogia cavati dall'art. 1758?

« Contro il primo avviso si può dire che, quando un proprietario di casa è quello che ha tolto in locazione i mobili; il motivo dell'art. 1757 non può invocarsi; perciocchè questo articolo è fondato sulla ragione che, l'inquilino avendo bisogno dei mobili pel volgere dell'affitto, si presume che li abbia tolti in locazione per lo stesso tempo; ma che nel rincontro la qualità di proprietario scambia l'ipotesi del legislatore e distrugge la sua presunzione. Ciò non di meno sono d'avviso che l'art. 1707 debba prevalere; non è limitativo nella sua espressione in guisa da doversi esclusivamente applicare all'inquilino della casa ».

16. V'è comunemente l'usanza, nelle più popolate città, di tenere un appartamento mobiliato e affittarne, a scopo di speculazione, le singole camere.

Il Dalloz (1) accenna che la contravvenzione comminata dall'art. 475, n° 2° del cod. pen. francese, contro gli albergatori che non denunciano gli albergati, debba estendersi altresì a questi privati che affittano stanze mobiliate.

A questo proposito in Italia abbiamo le chiare disposizioni della Legge 31 dicembre 1866 (n° 2105) e del r° decreto 28 gennaio 1872 (n° 666, serie II^a), che impongono l'obbligo non solo agli albergatori, locandieri e affittacamere, ma altresì ai capi di famiglia, di denunciare entro 30 giorni qualunque individuo che entri a coabitare con la famiglia; e questo obbligo incombe anche agli individui che entrano ad abitare; coll'avvertenza però che la denuncia data da uno dei due obbligati esonera l'altro. Le contravvenzioni a queste disposizioni, a termini dell'art. 9 della Legge 20 giugno 1871 (n° 297, serie II^a), sono punite con un'ammenda non maggiore di lire 30.

17. L'art. 1958, n° 3°, del codice civ. (cod. francese art. 2102, n° 1°) dà al locatore il privilegio sopra i mobili e tutto ciò che serve a fornire la casa appigionata.

Sull'estensione di questo privilegio e sulle questioni che sorgono in materia, rimandiamo alle voci **Locazione** e **Privilegio**.

Solo accenniamo qui come questo privilegio sia uno dei più forti, perchè comprende non solo i beni del conduttore, ma anche quelli del subconduttore, e persino quelli che fossero di proprietà altrui, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, o che sia provato che il locatore ne conosceva l'appartenenza altrui quando furono introdotte.

E sulle cose che fossero di spettanza del conduttore o del subconduttore, anche qualora siano state asportate altrove, senza il suo assenso, il locatore conserva il suo privilegio, purchè abbia promosso le relative azioni entro giorni 15, se si tratta di case, entro giorni 40 se si tratta di fondi rustici.

18. Una disposizione di legge, che può in qualche modo riferirsi alle case mobiliate, è ancora quella dell'art. 525, secondo il quale, se sia lasciato un diritto di uso ad abitazione, è d'obbligo l'inventario degli oggetti mobili e la descrizione dello stato degli immobili; come dispone l'art. 496 per il diritto di usufrutto.

EDMONDO TEDESCHI.

CASE DI ARRESTO. — Vedi **Carcere** e **Case penali**.

CASE DI CORREZIONE. — Vedi **Case di custodia** e **Case penali**.

CASE DI CUSTODIA.

SOMMARIO

1. Natura di questi stabilimenti. — 2. Legislazione sardo-italiana. — 3. Legislazione toscana. — 4. Nuovo codice penale italiano. — 5. Legislazione antica e legislazione straniera. — 6. L'età minore e le case di custodia. — 7. Regolamento per le case di custodia 27 novembre 1862. — 8. Nuovo regolamento per le case di custodia 29 novembre 1877. — 9. Ulteriori riforme amministrative. — 10. Statistica. — 11. Istituti stranieri per i minorenni delinquenti. — 12. Di alcuni stabilimenti di correzione in Italia. — 13-14. Proposte e voti.

1. *Casa di custodia*, secondo il concetto così del codice sardo-italiano come del nuovo codice italiano e dei progetti anteriori, significa luogo speciale di detenzione, in cui si raccolgono quelli fra i delinquenti che, per certe condizioni personali, quali il vizio di mente (*fati infelicitas*) o l'età minore (*innocentia consilii*), si mostrano bisognevoli di un regime particolare di trattamento e di cura.

Per questi delinquenti la legge stabilisce una eccezione, e dispone ch'essi non scontino la pena nelle ordinarie Case di pena ma in apposite Case di custodia.

Ora, a seconda che la Casa di custodia debba accogliere delinquenti adulti di tenue discernimento per condizioni psichiche e intellettive anormali, oppure minorenni provvisti del necessario discernimento ma per età deficienti di resistenza contro gli impulsi delle passioni, essa muta assai di carattere e di figura.

In entrambi i casi si dimostra evidente il bisogno di una speciale cura al delinquente eccezionale, ma tale cura, se sarà in parte comune, in parte dovrà essere ben distinta e diversa, a seconda che trattisi d'individui di tenue discernimento o di tenera età.

E giova aggiungere che la maggiore importanza della Casa di custodia si rivela allorchè essa viene considerata come ricovero dei minorenni delinquenti, assai più che non sotto l'aspetto di asilo pei delinquenti malati di mente.

Infatti, sotto quest'ultimo aspetto, essa non è che una misura accessoria, e di rara applicazione, allorquando la morbosa alterazione di mente del reo non sia tale da giustificarne l'impunità, od il ricovero in un manicomio criminale o comune, mentre come luogo di detenzione dei minorenni delinquenti, e mezzo per loro di correzione e d'emenda, assorge alla più alta importanza sociale, essendo indirizzata a distruggere, possibilmente, il male della criminalità dalle sue prime radici.

È in questo riguardo particolarmente che noi ci occuperemo delle Case di custodia.

2. Il codice sardo-italiano pone la *custodia* (2) come seconda fra le pene correzionali (art. 26), e all'art. 28 la definisce come una casa di istruzione e d'industria, se-

(1) *Répertoire*, voce *Contravention*, § 274.

(2) Nessuna relazione esiste fra la pena correzionale della *custodia* e la *stretta custodia*, la quale consiste in una speciale esasperazione di pena inflitta ai condannati ai lavori forzati a vita che commettano altro crimine o delitto punibile col carcere, a termini degli articoli 119-121 dello stesso codice.

parata dal carcere, e specialmente destinata « pei delinquenti di tenera età e di tenue discernimento », le cui discipline particolari saranno poi determinate dai regolamenti (1).

Le regole ordinarie di graduazione e commutazione delle pene non sono applicabili alla custodia (art. 57).

Quanto ai delinquenti di tenue discernimento, l'art. 92 dispone che « il sordo-muto dalla nativitá o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento », sia punito colla pena della custodia, e colle norme dell'articolo 89, di cui diremo fra poco, salva l'applicazione facoltativa di pene diverse, e più gravi, ma sempre inferiori alle pene ordinarie, se il sordo-muto abbia compiuti gli anni ventuno e dimostri speciale malvagità.

L'art. 93 sancisce pure la pena della custodia, a termini del citato art. 89, pel sordo-muto minore degli anni diciotto che sappia leggere e scrivere; e l'articolo 95 impone ai giudici di sostituire alle pene criminali in cui l'imputato sia incorso « la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti », allorchè la pazzia, l'imbecillità, il morboso furore, o la forza irresistibile, non si riconoscano a tal grado da rendere non imputabile al tutto l'azione.

Quanto ai delinquenti di tenera età, nel codice sardo-italiano non vi ha caso alcuno d'irresponsabilità assoluta anche nel primo periodo della vita. Quindi dalla nascita agli anni quattordici si ammette pur sempre possibilità di dolo, e condanna penale, se sia riconosciuto il discernimento. Ove invece tale discernimento sia escluso, l'art. 88 stabilisce che il minore non debba soggiacere ad alcuna pena. Trattandosi, però, di crimini o di delitti, si fa luogo alla consegna del minore stesso ai parenti (2), facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, sotto pena dei danni, o anche di una multa estensibile a lire centocinquanta. Ed è in facoltà delle Corti e dei Tribunali di ordinare il ricovero del minorenne in uno *stabilimento pubblico di lavoro*, per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, ma non oltre il diciottesimo anno d'età. Che se il minore abbia agito con discernimento, per l'articolo 89 si applicano: in luogo della pena di morte o dei lavori forzati a vita, la pena della *custodia* da anni cinque a venti; in luogo dei lavori forzati a tempo, la stessa pena della custodia da anni due a dieci; in luogo di ogni altra pena criminale, sempre la pena della *custodia* per un tempo eguale ad un quinto almeno od alla metà al più di quello della pena criminale a cui il minore avrebbe potuto essere condannato se maggiore degli anni ventuno; in luogo del carcere pure la pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui il medesimo avrebbe potuto essere condannato se avesse compiuto gli anni quattordici; in luogo di altre pene o correzionali o di polizia le disposizioni accennate degli alinea dell'art. 88.

Gli articoli 90 e 91 stabiliscono poi speciali attenuazioni delle pene ordinarie pei delinquenti dai quattordici ai diciotto anni, e, anche per quelli dai diciotto ai ventuno, eccettochè nei casi d'alcuni crimini gravissimi.

Per le provincie napoletane l'art. 88 fu modificato dal decreto 17 febbraio 1861 nel senso di sanzionarsi assoluta irresponsabilità penale fino all'età d'anni nove compiuti. Le altre disposizioni rimasero inalterate.

Sulle quali disposizioni, che era pur necessario accennare nello sviluppo del nostro argomento, non ci fermeremo a lungo. Qualche difficoltà d'interpretazione può forse presentare l'art. 89 quanto alla misura della pena speciale pei minorenni, tanto più nel concorso delle circostanze attenuanti. Ma, se si osservi che, per quest'articolo, ad una pena astrattamente comminata è sostituita un'altra pena astratta e particolare all'età minorile, pena da commisurarsi poscia al caso speciale, si scorge subito come alle dette pene astrattamente minacciate debba anzi tutto sostituirsi la pena della *custodia*, pena propria dei delinquenti minori degli anni quattordici, e quindi farsi luogo al calcolo delle attenuanti. Fu pure criticata la graduazione di questa pena della custodia, rapporto alla meno grave graduazione delle pene, di cui al successivo art. 90, pei minorenni dai quattordici ai diciotto anni d'età.

La custodia, essendo poi una vera pena, quantunque eccezionale, e con carattere correttivo, produce tutti gli effetti d'ogni altra pena, come la condanna nelle spese processuali, lo stato di recidiva, ecc. Onde anco rispetto ad essa sollevasi la questione, in ispecie in tema di prescrizione, se debba aversi riguardo alla punibilità astratta del reato od alla pena correzionale effettivamente inflitta al reo; questione risolta in pratica in quest'ultimo senso, sebbene la dottrina non sia concorde.

3. Il codice toscano, all'art. 36, statuisce non essere imputabili i fanciulli che non hanno compiuto il duodecimo anno, ed aggiunge che le azioni contrarie alla legge da loro commesse « appartengono alla disciplina domestica, e, ne' casi più gravi, richiamano le autorita di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adattato alle circostanze ».

Dai dodici ai quattordici anni, se l'agente operò senza discernimento, il tribunale l'assolve, consegnandolo ai parenti, o, nei casi più gravi, collocandolo in una casa di correzione, per un tempo che non ecceda tre anni. Se poi l'agente operò con discernimento, ad ogni altra pena è sostituita la carcere, per tempo maggiore o minore a seconda dei casi, salvo che alla multa, la quale è semplicemente diminuita (art. 37). Dai quattordici ai diciotto anni infine il minore è punito colle ordinarie pene del delitto commesso, solo debitamente diminuite (art. 38).

Quanto ai sordo-muti, all'art. 40, per quelli che non hanno compiuto l'anno decimoquarto, si applica il disposto dell'art. 36, e così per quelli d'età superiore che agirono senza discernimento (art. 41, §§ 1 e 2). Invece il sordo-muto che agì con discernimento, ma non ha compito l'anno decimottavo, è parificato ai minori fra i dodici e i quattordici anni, e, se maggiorenne, ai minori che hanno compito l'anno decimoquarto, e non il decimottavo (art. 41, §§ 3 e 4).

Dunque pel codice toscano non è, come pel codice sardo-italiano, opportunamente sancita una pena apposita per i minori degli anni quattordici, perocchè la carcere, particolarmente comminata pei delitti dei minori fra i dodici e i quattordici anni d'età, è pena comune agli adulti.

(1) " I regolamenti contenenti le discipline per le varie case e luoghi di detenzione (comprese le Case di custodia)..... saranno emanati per decreto reale.

" Per quanto spetta alla custodia gli stessi regolamenti..... assegneranno a benefizio del condannato una parte del prodotto dei lavori da lui eseguiti " (art. 80).

(2) Difetta di motivazione la sentenza che ordina la consegna ai parenti di un minore degli anni quattordici dichiarato colpevole di reato senza aver prima ragionato sul discernimento (Cassazione di Firenze, 21 agosto 1886, ric. *Poneatto: Riv. Pen.*, XXIV, pag. 395, nº 1408 del *Mass.*).

E neppure nel codice toscano vi hanno speciali disposizioni, consimili a quelle del codice sardo-italiano, pei delinquenti di tenue discernimento. Così pei sordomuti sono applicate le disposizioni medesime sopraccennate per i minorenni. Però, per l'art. 1 del regolamento delle Case di custodia 27 novembre 1862, esse Case di custodia sono destinate pure a ricevere « gli individui indicati negli articoli 36, 37, 38 e 41 del codice penale toscano », come fra breve vedremo.

4. Il Progetto di nuovo codice italiano, cioè l'ultimo progetto Zanardelli, già approvato dal Parlamento, e di cui fra breve sarà pubblicato il testo definitivo, non pone la *custodia* fra le pene restrittive della libertà personale, ma « determina i casi nei quali le pene della reclusione e della detenzione si scontano in una Casa di custodia » (art. 17).

Determinati, cioè, gli stabilimenti nei quali, per regola, si devono scontare le pene della reclusione e della detenzione, eccezionalmente dispone, con lodevolissimo pensiero, che esse possano farsi scontare anche in luoghi diversi, e precisamente nelle apposite Case di custodia, quando certe condizioni personali impongano uno speciale trattamento penitenziario (1).

Ed i casi in cui le suddette pene possono farsi scontare nelle apposite Case di custodia sono appunto lo stato di parziale deficienza o morbosa alterazione di mente, il sordo-mutismo, e l'età minore.

Infatti, per l'art. 48, capoverso, il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale, da applicarsi, con le debite diminuzioni, ai delinquenti affetti da parziale deficienza di mente, sia scontata in una Casa di custodia. E la disposizione è giustamente *facoltativa*.

D'altro canto, all'art. 55, stabilito che non si procede contro il sordo-muto minore degli anni quattordici, al sordo-muto fra i quattordici e i diciotto anni d'età, che abbia agito con discernimento, la pena si fa scontare *obbligatoriamente* in una Casa di custodia, richiamando il disposto dell'art. 53, mentre pel sordo-muto fra i diciotto anni e i ventuno si applicano le disposizioni dell'articolo 54.

Quanto ai minorenni, l'art. 52 dispone che non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto nove anni. All'art. 53, pel minorenne fra i nove ed i quattordici anni d'età, si distingue poi s'egli abbia agito senza o con discernimento. Nel primo caso il minore non soggiace a pena, ma il giudice può ordinare che sia rinchiuso in un *Istituto di educazione e correzione* per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero che sia consegnato ai parenti, od altri obbligati, perchè vigilino sulla condotta di lui, sotto pena di una multa sino a lire mille. Nel secondo caso in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da sei a quindici anni, e le altre pene si applicano con le particolari diminuzioni determinate nei numeri 3° e 4° del citato art. 48; non si applicano l'interdizione dai pubblici uffici e le *capitis diminutiones* di cui al primo capoverso dell'art. 32; e, se la pena è restrittiva della libertà personale, il colpevole, che al tempo della condanna non ha ancora compiuto diciotto anni, la sconta *obbligatoriamente* in una Casa di custodia, ancorchè sia stata surrogata ad una pena pecuniaria. Infine, per l'art. 54, il minore fra i quattordici e i diciotto anni è punito, in luogo dell'ergastolo, colla reclusione da dodici a venti anni, e le altre pene si applicano diminuite della metà; l'interdizione e la disposizione dell'art. 32, primo capoverso, non sono applicate; e se la pena è restrittiva della libertà personale, può esser fatta scontare, *facoltativamente*, in una Casa di custodia, qualora il condannato non abbia ancora compiuto diciotto anni.

5. Riassunte così le disposizioni dei nostri codici per le quali si provvede ai delinquenti di tenue discernimento e di tenera età, ordinandone a preferenza il ricovero nelle apposite Case di custodia, non sarà inutile l'accennare anche, di volo, alle leggi antiche ed alle leggi straniere in materia, restringendo questa ricerca a quanto riguarda l'età minore agli effetti penali, per la quale età minore appunto sono essenzialmente costituite le Case di custodia. Nè, in questa fuggevole ricerca, deve farci meraviglia il disaccordo dei codici su alcuni punti, attesochè la stessa difficoltà dell'argomento giustifica anzi tutto la diversità di sistemi seguiti nelle varie legislazioni.

Accolto, però, universalmente il concetto della necessità di speciali e men gravi sanzioni pei minorenni delinquenti, ove sorgono i dubbi si è nel determinare quando cominci l'imputabilità penale, e come e quanto debba valutarsi durante tutta l'età minore, od in altri termini in quale età e con quali norme debbano i minorenni colpevoli ricoverarsi nelle Case di custodia, o debbano per loro preferirsi altri modi di sanzione speciale.

È noto che pel diritto romano si avevano gli *infantes* (dalla nascita ai sette anni), pei quali di regola era sancita l'impunità (2); gli *impuberes infantiae proximi* (dai sette ai dieci anni e mezzo pei maschi ed ai nove anni e mezzo per le femmine) considerati come infanti, e gli *impuberes pubertati proximi* (dai dieci anni e mezzo ai quattordici pei maschi, e dai nove anni e mezzo ai dodici per le femmine), ritenuti responsabili condizionatamente e puniti con pene più miti delle ordinarie (3); ed infine i *minores* (dai quattordici o dodici anni, rispettivamente, ai venticinque), solo eccezionalmente puniti con pene più miti, ma ai quali pure non si applicava mai la pena di morte (4).

Tali principii si accolgono anche nel diritto canonico, nella Carolina e nelle antiche pratiche criminali.

Fra i codici moderni, ammettono possibile sempre la responsabilità, anche nel periodo dalla nascita fino ai sedici anni, o ad altro termine, purchè il minore abbia agito con discernimento, e quindi possibile, in genere, la detenzione nelle apposite Case di correzione, il codice francese (art. 66-69), il codice belga (art. 72-75 e 77), il codice portoghese, il codice di Neuchâtel (art. 40-42), il codice brasiliano (art. 13) ed il codice ionio. Dopo gli anni sedici si applica la pena ordinaria.

Il codice austriaco, invece, segue il sistema di mandare impunite le azioni del minore degli anni dieci, e dai dieci ai quattordici anni punisce i soli crimini, con una breve reclusione, *in luogo separato di custodia*, considerandoli come semplici contravvenzioni (§§ 2, 237, 269, 270–

(1) " Particolari regolamenti, approvati con regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, inteso il parere del Consiglio di Stato, determinano..... le norme per il trattamento e l'educazione dei minorenni, e quelle per il trattamento e la cura degli adulti assegnati alle Case di custodia " (art. 44).

(2) Dig. l. IX, tit. 2, fr. 5, § 2; XL, 5, 55, 1; XLVII, 2, 23; XLVIII, 8, 12.

(3) Dig. XVI, 3, 1, 15; XXI, 1, 23, 4; XXIX, 5, 1, 32 e 33, XLIV, 4, 4, 26; XLVII, 8, 2, 19; 10, 3, 1 e 12, 3, 1; XLVIII, 19, 16, 3; L, 17, 108 e 111. Cod., V, 60, 3; IX, 16, 6; 24, 1; 47, 7. Instit., IV, 1, 18. Duod. Tab. Fragm., tit. XXIV, 3 e 9.

(4) Dig. IV, 4, 9, 2 e 4, 37, 1; XLVIII, 5, 13, 8; 5, 36 e 5, 38, 4. Cod., II, 35, 1.

273). Poscia hanno luogo le pene ordinarie, attenuate però fino all'età d'anni venti.

La maggior parte dei codici segue poi un terzo sistema, pel quale si ha un primo periodo d'irresponsabilità assoluta, un secondo di responsabilità condizionata, e, generalmente, un terzo di non completa responsabilità.

E questo primo periodo di irresponsabilità, dopo il quale, fino a una determinata età, si fa luogo alla ricerca sul discernimento, ed in caso affermativo alla detenzione del minore nelle apposite *case correzionali*, od almeno in sezioni separate dei luoghi ordinari di pena, cessa ai soli sette anni per le leggi penali inglesi, pel codice penale peruviano (art. 8) e pel codice penale boliviano; agli otto anni pel codice bavarese; ai nove pel codice spagnuolo (art. 8 e 9) e per le leggi penali maltesi (art. 34-36); ai dieci pei codici olandese (art. 38 e 39), ginevrino (art. 48-51), russo (art. 94 e 137-140) e sammarinese (art. 17-20); ai dodici pei codici germanico (§§ 55-57), friburghese (art. 60-63), zurighese, turingio, badese (§ 78), sassone, annoverese, assiano; ai quattordici pel codice penale di Vaud del 1844 (art. 51-53, 55 e 62); ai quindici per la legge penale svedese (capo V, §§ 1-3), ecc.

Vedemmo già come il codice sardo-italiano segua il primo degli accennati sistemi, mentre lo stesso codice modificato per le provincie meridionali, il codice toscano ed il nuovo codice italiano di prossima pubblicazione seguono il terzo di questi sistemi.

6. Vi ha dunque un primo periodo della vita, la *infanzia* o *puerizia*, in cui le facoltà psichiche e intellettive sono allo stato rudimentale, e deve quindi affermarsi per legge l'assoluta esenzione da procedimento penale e da vera pena, quando anche da scontarsi in un'apposita Casa di custodia. Nè con questo si rinuncia a prendere opportuni ed efficaci provvedimenti, d'ordine piuttosto amministrativo, riguardo al troppo precoce delinquente, a tutela sempre della sicurezza sociale, provvedimenti che consisterebbero nella correzione domestica, nel collocamento del fanciullo presso oneste famiglie, quando esso manchi di famiglia propria, o appartenga a famiglia povera e immorale, ed anche nell'arresto in casa e nella detenzione in istituti appositi, a tempo indeterminato, ecc.

L'*impubertà* o *adolescenza* è il secondo periodo della età minorile, periodo importante di transizione dalla prima puerizia alla piena giovinezza, periodo incerto ancora fra istintività e moralità, di cui pertanto va tenuto distinto conto così dal fisiologo e psicologo come dal giurista.

È in questo periodo che ha luogo la ricerca sul discernimento, e, ad esito affermativo di essa, il ricovero del minore in una Casa di custodia. E che si intende per *discernimento*? Il Berner (1) spiega intendersi *coscienza del dovere*, oppure *maturità morale*, consistente nella conoscenza del *carattere criminoso* della propria azione; mentre il Carrara (2) insegna intendersi per esso solamente la potenza di discernere il bene dal male.

La formula adunque del *discernimento* appare troppo pericolosa ed elastica (3), oltrechè di difficile applicazione, dando luogo a diverse ed opposte interpretazioni; mentre, sia che per essa s'intenda la semplice cognizione naturale dell'immoralità del fatto, sia che voglia intendersi invece la precisa conoscenza della sua criminosità, può dubitarsi della vera utilità della ricerca stessa, perocchè, nel primo caso, di tale discernimento è senza dubbio fornito l'adolescente normale, mentre, nel secondo caso, ne è senza dubbio generalmente privo. A che pro dunque questa ricerca? Eppure essa può dirsi accolta in tutti i codici, per la difficoltà di determinare il momento in cui cominci l'uso della ragione, e in cui si acquisti conoscenza del carattere delittuoso od immorale del fatto.

Ma ammettere per vero tutto questo non vuol dire giustificare la detta ricerca; e per noi, come altrove più distesamente ci provammo di dimostrare, nello stadio dell'adolescenza la questione vera non è se esista o no discernimento, ma piuttosto consiste nella ricerca dei provvedimenti generali migliori per lo stadio di età sopra indicato.

Ora, nell'adolescenza non dovrebbero applicarsi vere pene, e quindi non dovrebbe farsi luogo alla detenzione nelle Case di custodia, ma surrogarvi un sistema di misure più adatte a quest'età, per il quale, assodata dal giudice penale, con le debite forme, la colpabilità del minorenne normale, se ne dovrebbe ordinare il ricovero a tempo indeterminato in una *casa di educazione*.

Intanto, la *pubertà* o *giovinezza* essendo il terzo ed ultimo periodo della minorità penale, anche in questo periodo di non completo sviluppo individuale si dimostra necessario che il reo sconti la pena, debitamente minorata, in particolari stabilimenti, o *case di correzione*, alla loro volta distinte da quelle proprie degli impuberi, come da quelle per gli adulti.

Onde, riassumendo, dalla nascita fino agli anni nove noi ci accorderemmo coll'art. 52 del novello codice italiano nell'escludere ogni procedimento penale, per sostituirvi un sistema *puramente educativo*, e ricorrendo forse alla competenza civile.

Dai nove ai quindici anni, messa da parte la ricerca sul discernimento, noi proporremmo, discostandoci dal sullodato codice (art. 53), misure di durata indeterminata, da ordinarsi dal giudice penale, a porte chiuse, con un sistema *in prevalenza educativo*, a norma dei più recenti studi.

Da ultimo, dai quindici ai diciotto anni, età in cui deve cessare la minore età agli effetti penali, noi saremmo di accordo col suddetto codice, all'art. 54, nel concetto di fissare *a priori* la durata della pena, con le debite diminuzioni, usando di un sistema *in prevalenza penale*, salvo che vorremmo *obbligatoria*, e non *facoltativa* soltanto, la disposizione per cui anche a questi minori si faccia scontare la pena in apposita casa speciale.

E tutto questo pure doveva dirsi, prima di passare alle norme regolamentari delle Case di custodia, e ad accennare in breve al modo d'essere di questi e di simili istituti nostri e stranieri.

Data la nozione di Case di custodia, era opportuno, od almeno così ci sembrò, avanti di descriverne per sommi capi le precipue regole, e le diverse forme, dichiarare a quali individui, e con quali condizioni, essa sia particolarmente destinata, a termini dei differenti codici, aggiungendo qualche modesto appunto di dottrina.

7. Intanto, coi progressi della scienza penitenziaria, dallo stato di convivenza dei minorenni con gli adulti nelle case di pena si passò ai quartieri separati per essi minorenni, e dai quartieri separati nelle case ordinarie di pena agli appositi stabilimenti per la gioventù colpevole.

Così il 27 novembre 1862 fu pubblicato in Italia il

(1) *Trattato di diritto penale*, trad. it.; Milano 1887, pag. 101.

(2) *Programma*, *P. G.*, vol. I, pag. 178.

(3) V. Lucchini, nella *Riv. pen.*, I, pag. 551-554.

primo regolamento per le Case di custodia, essendo ministro dell'interno il Rattazzi.

Per l'art. 1 di tale regolamento, di cui esporremo sommariamente le disposizioni, senza chiosarle, le Case di custodia sono destinate a ricevere:

1° I condannati alla pena della custodia per applicazione degli art. 89, 92 e 93 del codice penale sardo-italiano, e gli individui indicati negli art. 36, 37, 38 e 41 del codice penale toscano;

2° Coloro il cui ricovero è ordinato dalle Corti e dai Tribunali, giusta gli art. 88, 441 e 446 del codice penale sardo-italiano;

3° Gli arrestati per correzione paterna a termini delle leggi civili.

Possono pure esservi ammessi in sezione separata gli adulti condannati alla custodia accennati all'art. 95 del codice penale sardo-italiano.

L'art. 2 autorizza il Ministro dell'interno ad affidare i minori delle tre diverse categorie « a pubblici Istituti che abbiano per iscopo la educazione correzionale e professionale dei giovani discoli od abbandonati ». L'art. 3 prescrive l'obbligo della vaccinazione; l'art. 4 fissa il periodo d'isolamento nella cella di osservazione da cinque a venti giorni, a giudizio del direttore, secondo l'età, la condotta e l'indole del detenuto, e la natura del fallo commesso, fermo il massimo della durata pei recidivi; l'art. 5 sancisce, in genere, l'obbligo del silenzio, e l'art. 6 regola il modo di proporre reclami al direttore.

Gli art. 7 a 19 stabiliscono l'orario della casa, e, per l'art. 20, tutte le ore della giornata non destinate allo adempimento dei doveri e delle pratiche di religione, sotto la direzione del cappellano, o al cibo, alla ricreazione ed alla scuola, sempre sotto la sorveglianza dei guardiani, sono consacrate al lavoro, affinchè i minorenni trovino così i mezzi di provvedere alla propria sussistenza quando abbiano riacquistata la libertà.

Gli art. 21 a 24 regolano la materia delle visite. In genere i detenuti possono essere visitati dai parenti una volta al mese: ed oltrechè alle autorità, a norma dei §§ 10 e 11 dell'art. 10 del regolamento generale per le case di pena, è accordato l'ingresso nell'interno della casa ai membri delle Società di patrocinio dei giovani liberati dal carcere. Anche la facoltà di scrivere lettere, per l'art. 25, è ristretta ad una volta al mese.

Gli articoli 26 a 29 dispongono pei giorni festivi. All'art. 30 è stabilito che i detenuti hanno giornalmente, eccettuato il sabato, un'ora e mezzo di scuola, e due ore nei giorni festivi: di regola, la scuola si fa di mattino nell'estate, e di sera nell'inverno. La scuola è regolata agli art. 31-36, e suddistinta, per l'art. 31, in scuola inferiore (insegnamento di catechismo, lettura, calligrafia, artimetica, disegno) e scuola superiore (insegnamento di grammatica, geografia, storia naturale, storia patria, contabilità). Vi ha uno speciale corso di musica istromentale e vocale, cui non sono ammessi che i detenuti di buona condotta (art. 32). Il maestro può farsi dei migliori alunni del corso superiore altrettanti assistenti o monitori, che portano al braccio sinistro un gallone di lana bianca (art. 33). Ogni tre mesi ha luogo un saggio, ed al principio di ciascun anno l'esame e la solenne distribuzione dei premi (art. 34-36).

I minori di sedici anni ricevono il vitto nelle qualità e quantità stabilite per le donne dal regolamento generale per le case di pena (art. 37 e art. 318 di detto regolamento).

Il vestiario dei detenuti nella casa di custodia è eguale in tutto a quello stabilito dal citato regolamento generale per i condannati alla pena del carcere (art. 38), cioè per l'inverno di colore nocciuola, e per l'estate bianco e turchino, come alla tavola *E* unita a detto regolamento, ed agli art. 326-331 di esso.

Ai detenuti possono accordarsi, per l'art. 39, le seguenti ricompense:

1° Facoltà di ricevere visite e scrivere lettere oltre i limiti stabiliti agli art. 22, 23 e 25;

2° Parole di lode e d'incoraggiamento dirette loro in presenza di altri detenuti;

3° Ammissione al vitto di ricompensa;

4° Iscrizione sopra un registro d'onore;

5° Proposizioni alla grazia sovrana per condono o diminuzione di pena incorsa dai condannati;

6° Gratificazione in danaro all'uscita dallo stabilimento.

Le ricompense notate sotto i numeri 1°, 2°, 3° e 4° sono accordate dal direttore, le altre dal Consiglio di disciplina (art. 40).

Delle ricompense pure si occupano gli art. 41-43: i detenuti iscritti sul registro d'onore portano per distintivo un gallone di lana color verde sulla manica del braccio sinistro (art. 41); per la gratificazione, di cui al n° 6° dell'art. 40, il direttore fa rapporto al ministro (art. 42); la proclamazione della ricompensa è fatta in giorno festivo, alla presenza dei detenuti (art. 43).

Le punizioni disciplinari consistono:

1° Nell'ammonizione o nella privazione della ricreazione da uno a cinque giorni;

2° Nella privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;

3° Nella consegna nella propria cella durante la ricreazione colla privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;

4° Nella reclusione nella cella di punizione con pane ed una sola minestra da uno a cinque giorni;

5° Nella reclusione in essa a pane ed acqua da uno a otto giorni;

6° Nella reclusione in essa resa oscura ed a pane ed acqua per uno o due giorni (art. 44).

Le punizioni di cui ai numeri 1° e 2° si applicano per difetto di nettezza, pigrizia nello alzarsi, divagamento nella cappella, nel laboratorio e nella scuola, e generalmente a tutti gli atti che involgono negligenza o colpa non grave; quelle menzionate ai numeri 2° e 3° per la inosservanza del silenzio, le beffe ai compagni e lo sciupo degli alimenti; quelle di cui ai numeri 3° e 4° per l'indebita assenza dal lavoro o dagli uffizi religiosi, per l'ingresso nell'altrui cella, per il rifiuto al lavoro, le immondizie fuori dei cessi, gli schiamazzi, atti indecenti e parole sconcie, l'insudiciamento o guasto dei muri, e l'indebito allontanamento da luogo a luogo della casa; quelle indicate sotto i numeri 4° e 5° nei casi di guasti maliziosi negli abiti, utensili, materie prime, manufatti, libri e letti, di rottura procurata di vetri e stoviglie, di malattie ad arte procurate, o finte, di bestemmie, di trafugamento di lettere, di corrispondenze clandestine, di disobbedienza ed insolenze ai guardiani, e di denunzia spontanea dei falli dei compagni; quelle, infine, di cui nei numeri 5° e 6° agli autori di vie di fatto verso i compagni, o minacce ai guardiani ed agli impiegati, accuse calunniose, tumulti, irriverenze nell'oratorio, atti o scritti sconci e scandalosi, percosse ai condetenuti ed ai guardiani, grida sediziose e rivolta, congiure, ammutinamenti e ribellione, non che tentativi di evasione e di furti, senza pregiudizio dell'azione penale (art. 45-49).

È di competenza del direttore il pronunciare le punizioni di cui nei numeri 1°, 2° e 3°, non che quelle di cui al numero 4°, sino a cinque giorni; al Consiglio di disci-

plina spetta il pronunciare quella comminata nel n° 4° oltre cinque giorni, e le altre di cui nei numeri 5° e 6° (art. 50).

Ed anche la proclamazione delle punizioni va fatta pubblicamente, come per le ricompense (art. 51).

L'art. 52 dispone poi che i fondi particolari di quei giovani che siano al rilascio affidati alla Società di patrocinio sono a questa consegnati, per essere a loro profitto impiegati.

Ed è pure notevole il disposto dell'art. 53, pel quale i minori di quattordici anni, il cui ricovero fu ordinato per avere agito senza discernimento, debbono esser oggetto di cure particolari, benchè sottoposti alle regole generali dello stabilimento; e il direttore, classandoli a parte dai condannati, può loro accordare qualche favore conciliabile colle discipline della casa. Disposizione che dimostra come si sentisse anche allora l'irregolarità, per dir altro, della confusione di questi minorenni coi condannati in una stessa casa.

Da ultimo l'art. 54 rimanda, per tutto quanto non fu specialmente provvisto, al più volte citato regolamento generale per le case di pena in data 13 gennaio 1862.

8. Ma un tale regolamento per le Case di custodia conteneva disposizioni troppo imperfette, perchè non si sentisse il bisogno di revocarlo, e sostituirne altro più completo e più confacente ai progressi delle discipline carcerarie e della scienza pedagogica.

Già, con regio decreto in data 17 novembre 1876, si creavano appositi Istitutori per dirigere e sorvegliare la educazione civile e professionale dei racchiusi nelle case di custodia. E nella relazione del Ministro dell'interno al re, premessa al detto decreto, nella quale si proponeva pure un personale diverso per le case di custodia da quello degli stabilimenti carcerari, e un'assoluta separazione fra i minorenni sottoposti alla pena della custodia e gli altri ricoverati per diversa causa (cioè dichiarati privi di discernimento, vagabondi e traviati), si spiega pure come i detti istitutori, con obbligo d'abitare nella casa, debbano essere « versati nelle discipline pedagogiche e che alla cultura dell'intelligenza congiungano la delicatezza del sentimento ».

Poscia, nella nuova relazione del ministro Nicotera al re, premessa al regio decreto 29 novembre 1877, con cui si approvava il novello regolamento per le case di custodia di pari data, si raccomandano di nuovo le accennate riforme, le quali « preparino la via anche ad altre innovazioni che il tempo e la esperienza, elementi indispensabili ad ogni civile progresso, addimostrassero in seguito necessarie ed opportune ».

L'art. 1 dell'accennato decreto richiede, per gli aspiranti ai posti di istitutori nelle case di custodia, la patente di maestro elementare di grado superiore; l'art. 2, pei concorrenti ai posti di maestro nelle stesse case, prescrive almeno la patente di maestro elementare di grado inferiore. L'art. 3 dispone che il concorso ai suddetti posti ha luogo di regola per titoli; e l'art. 4 approva l'unito regolamento, da entrare in esecuzione il 1° gennaio 1878.

Il capo I del regolamento contiene le *norme fondamentali.* Gioverà trascriverne i più importanti articoli.

« Art. 1. Le case di custodia sono destinate a rinchiudere i minorenni, ed anche gli adulti che sono sottoposti a ricovero forzato ed alla pena della custodia, in forza di ordinanze o di condanne delle competenti autorità giudiziarie, a termini delle vigenti leggi penali e civili ».

(Conforme in massima all'art. 1 del regolamento 27 novembre 1862).

« Art. 2. Scopo della custodia è la emenda e la educazione morale dei ricoverati accompagnata dalla istruzione elementare e dallo insegnamento di un'arte o mestiere.

« Art. 3. Le case di custodia sono urbane e rurali. Le rurali sono ordinate a colonie agricole ed alcune di esse sono stabilite in isole del regno disabitate ».

(Disposizione rimasta inapplicata).

« Art. 4. I sottoposti alla custodia, i quali nelle case urbane o rurali siansi mostrati inosservanti della disciplina e recalcitranti ad emendarsi, sono destinati alle colonie agricole stabilite nelle isole anzidette ».

(Disposizione rimasta pure, di regola, inapplicata).

« Art. 5. Gli adulti condannati alla custodia sono rinchiusi in case separate da quelle destinate per i minorenni ».

(Per l'art. 1 del regolamento del 1862 era soltanto *facoltativa* la detenzione degli adulti in una sezione separata delle case di custodia pei minorenni. Così gli adulti condannati alla custodia la scontavano prima nelle carceri giudiziarie, o in altri luoghi di detenzione ordinaria; e poi in una sezione distinta dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino, ora da casa di custodia trasformata in manicomio criminale; finchè, il 12 dicembre 1880, fu aperta la nuova Casa di custodia di Reggio d'Emilia, esclusivamente per essi adulti. Alla medesima fanno passaggio i minori condannati alla custodia allorchè giungano agli anni ventuno e non abbiano ancora espiata l'intera pena).

« Art. 6. Vi sarà pure separazione assoluta fra i sottoposti alla custodia per condanna penale ed i ricoverati per altre cause ».

(Disposizione come sopra inapplicata per ragioni di pratica impossibilità).

L'art. 7 stabilisce poi che « i ricoverati possono essere divisi in classi, in ragione di età e del grado di avanzamento nella istruzione morale e professionale »; e gli articoli 8 e 9 regolano la separazione notturna: ma anche queste disposizioni non furono che in parte e malamente applicate.

Per l'art. 10 le Case di custodia « dipendono dal Ministero dell'interno, il quale vi provvede per mezzo delle direzioni locali »; direzioni non sempre autonome e particolari.

L'art. 11 riproduce il disposto dell'art. 2 del vecchio regolamento, autorizzando il detto Ministero ad affidare i minorenni « anche a pubblici istituti, che abbiano per iscopo la educazione morale e professionale della gioventù », ma si eccettuano opportunamente i minorenni condannati alla custodia, essendo ovvio che le vere pene debbono espiarsi soltanto negli stabilimenti governativi In pratica però ciò non si è sempre osservato.

Il capo II tratta del *personale direttivo delle case di custodia*, e determina al § 1 di quali persone si componga (art. 12).

A ciascuna casa presiede anzitutto un direttore (§ 2), il quale corrisponde col Ministero dell'interno, cui rimette regolari rapporti (art. 13-16).

Delle funzioni educative è incaricato l'istitutore (§ 3), le cui delicate attribuzioni sono descritte agli articoli 17 a 28; ma un successivo decreto ministeriale abolì questo importante ufficio. Forse si temè che nascesse dualismo fra direttore e istitutore, forse si temè pure che la nuova carica ponesse ostacolo alla carriera del personale carcerario, o forse prevalsero ragioni economiche, e si ritennero sufficienti il direttore ed il maestro per le attribuzioni demandate all'istitutore. Ma, se può sembrare impossibile che un solo istitutore bastasse veramente ad educare da buon padre di famiglia un gran numero di ricoverati, tanto meno saranno sufficienti il direttore e il maestro, assorbiti il primo dalle cure am-

ministrative e il secondo da quelle dell'insegnamento elementare.

Della istruzione infatti è incaricato il maestro di scuola (§ 4), al quale è pure assegnato un alto ufficio educativo dagli articoli 29 a 35, ma sempre sotto la guida dell'istitutore.

Funzioni educative esercita pure il cappellano (§ 5), del quale sono opportunamente indicate le attribuzioni negli articoli 36 a 41, mentre per l'istruzione professionale sono poi chiamati i maestri d'arte (§ 6), nominati dal Ministero, su proposta del direttore, il quale a sua volta deve sentire l'istitutore (art. 42-47).

Finalmente, per l'amministrazione sono istituiti un contabile (§ 7), di cui agli articoli 48 e 49, e diversi applicati (§ 8), incaricati dell'archivio, e dipendenti direttamente dal direttore (art. 50).

Il capo III si occupa del *servizio sanitario*, e precisamente, al § 1, del medico-chirurgo, del quale, negli articoli 51 a 60, sono indicate le varie attribuzioni, fra cui quella di visitare i nuovi giunti, assicurandosi che non sieno affetti da malattie (art. 56).

Il § 2 tratta dell'*infermiere*, dall'articolo 61 all'articolo 67.

Il capo IV regola il servizio del *personale di sorveglianza e di fatica*, suddistinguendosi in due paragrafi, dall'articolo 68 all'articolo 76, e dall'articolo 77 all'articolo 79.

L'art. 68 dispone: « Il servizio di sorveglianza nelle Case di custodia può essere fatto dalle guardie carcerarie, od anche da persone non ascritte a quel corpo ».

Il capo-guardia, per tutto ciò che concerne la disciplina delle guardie e la sicurezza e l'ordine interno della casa, si riporta al direttore: per ciò che si attiene alla condotta dei giovani, tiene invece informato l'istitutore (art. 70).

I sorveglianti estranei al corpo delle guardie vengono nominati dal Consiglio della casa, con preferenza per i graduati del regio esercito che abbiano terminata la ferma (art. 71).

Il capo dei sorveglianti è nominato dal Ministero, fra i sorveglianti stessi o fuori di essi (art. 72).

Pene disciplinari dei sorveglianti sono l'ammonizione, la sospensione ed il licenziamento (art. 74), e così per i serventi (art. 79). Per entrambe queste categorie di personale le particolarità minute del servizio sono soggetto di speciale regolamento interno (art. 76 e 79).

Il capo V s'intitola: *Dei ricoverati nelle case di custodia.*

Il § 1 dà le norme per l'ammissione, la quale ha luogo per assegnazione fatta dal Ministero dell'interno (art. 80).

L'art. 81 stabilisce che la segregazione per i nuovi venuti dura di regola otto giorni, ma può essere protratta fino a quindici ad avviso dell'istitutore; mentre era estensibile a giorni venti per l'art. 4 dell'antico regolamento.

Il § 2 tratta della classificazione, secondo la quale i ricoverati nella casa di custodia sono divisi in tre classi, cioè:

Classe 1ª ordinaria;
id. 2ª di premio;
id. 3ª di punizione.

Alla classe ordinaria sono di regola assegnati i giovani appena spirato il periodo prefisso alla segregazione; in questa classe si effettua il normale svolgimento dei mezzi educativi per virtù dei quali i giovani stessi possono rendersi meritevoli della classe di premio. Nella classe di punizione entrano quelli che commettono le mancanze contemplate dall'art. 131 del regolamento, articolo che fra poco vedremo, e ne escono soltanto per tornare alla classe ordinaria o per passare ad un'isola, a seconda dei loro portamenti (art. 82 a 84).

L'art. 85 dispone che i ricoverati si distinguono per un contrassegno. Desso consiste in un galloncino di lana al braccio sinistro di color verde per la classe ordinaria, rosso per quella di premio, e giallo per la classe di punizione.

Gli art. 86-92 stabiliscono la divisione di ciascuna classe in isquadre, ed il passaggio da classe a classe, e dalla terza classe ad una casa di custodia in isola disabitata.

Il § 3 determina in che consista l'istruzione civile, sì da essere sufficiente a formare onesti operai. A tutti i ricoverati devesi fare scuola non meno d'un'ora e mezzo ogni giorno; in fine d'anno si tiene un esperimento generale, conferendosi dal direttore i premi ai migliori, premi che consistono in libri istruttivi e dilettevoli, o in libretti della cassa di risparmio di 5 a 10 lire, da riscuotersi all'atto della liberazione (art. 93-96).

Al § 4 è sistemata l'istruzione religiosa, lasciandosi sempre libero l'esercizio anche dei culti acattolici (arti coli 97-99).

Il lavoro è regolato al § 5.

I contratti da stipularsi con privati industriali per attivare lavorazioni nelle case di custodia sono approvati dal Ministero (art. 100). Al lavoro è dedicato quasi tutto il giorno (art. 101). A titolo di ricompensa, i giovani partecipano al prodotto del loro lavoro, nei modi prescritti, ed ogni anno, in occasione degli esperimenti scolastici, si fa luogo alla esposizione dei prodotti delle manifatture della casa, ed alla conseguente premiazione (art. 102-105).

Vitto e vestiario sono stabiliti al § 6.

Il vitto si distingue in ordinario, pei ricoverati sani; di ricompensa, per quelli che sono nella classe di premio; dietetico, per gli ammalati; di punizione, per coloro che espiano pene disciplinari. Le specie e quantità appariscono dalle tabelle *A* e *B* annesse al regolamento (art. 106).

Sul vitto veggansi pure gli articoli 107-110.

Nei giorni festivi i ricoverati vestono un abito diverso da quello di uso nei giorni feriali (art. 111); del resto, il vestiario, indicato nella tavola *C* annessa al regolamento, poco si differenzia da quello prescritto dal vecchio regolamento, benchè non abbia più il carattere di uniforme carceraria. Per i cambi, per gli espurghi e quant'altro, provvede il regolamento interno.

Il § 7 governa la ricreazione, alla quale dovrebbe assistere l'istitutore. Mezzi di ricreazione sono il passeggio all'aperto, gli esercizi ginnastici e militari, ed i giuochi innocenti; il regolamento interno dispone sulle varie particolarità della ricreazione (art. 112-117).

Il § 8 dà le regole per le ricompense.

Oltre ai premi accennati per la buona condotta nella scuola e nel lavoro, si compartono ricompense con riguardo al complesso delle qualità lodevoli dei ricoverati, ricompense, o inerenti alla classe, o conferite alla persona (art. 118).

Sono comuni a tutti i giovani appartenenti alla classe ordinaria: il permesso eccezionale di ricevere visite, e di mandar lettere ai parenti una volta ogni quindici giorni; la concessione della decima parte della mercede da ascriversi a fondo di riserva (art. 119).

Oltre alle dette ricompense, sono comuni a tutti i giovani della classe di premio le seguenti: concessione di tre decimi della mercede, da assegnarsi due decimi a fondo spendibile e un decimo a fondo di riserva; somministrazione di una pietanza nei giorni festivi; prefe-

renza per l'incarico di monitore alla scuola; ammissione alla scuola di musica di quelli che vi abbiano disposizione; titolo per essere proposto alla grazia sovrana dal Consiglio della casa (art. 120).

Della quota spendibile i giovani possono disporre per l'acquisto di sopravvitto o di libri utili, o chiedere che s'aumenti di essa la massa di riserva, o che si eroghi in soccorso alla propria famiglia bisognosa (art. 121).

Ai giovani che dimorino da due anni nella casa, e purchè da sei mesi appartengano alla classe di premio, può essere accordata l'uscita dalla Casa nei giorni festivi a diporto, ovvero per fare una breve visita ai parenti od ai raccomandatari di essi (art. 122).

Nell'uscita i giovani vengono accompagnati dall'istitutore (art. 123).

Dopo tre anni di dimora nella casa e un anno di permanenza nella classe di premio, durante il quale abbiano riportato in ogni mese non meno di otto punti per ciascun titolo di condotta (morale e religione, lavoro, scuola, ordine e pulitezza), conseguono i giovani le seguenti ricompense: una medaglia d'argento, con la leggenda « al merito » da portarsi sul lato sinistro del petto; titolo per essere scelti dal direttore, su proposta dell'istitutore, ad assistenti dei maestri d'arte; titolo per essere dal Ministero, su proposta del Consiglio, destinati a lavorare in private officine fuori della casa durante il giorno (art. 124).

La medaglia è consegnata dal direttore in presenza a tutti i ricoverati, e pubblicato il nome degli ammessi durante l'anno alle ricompense di cui all'art. 118 in occasione della solennità dell'accennato esperimento generale; l'uscita per diporto o per ragione di lavoro non è accordata agli adulti ed ai minori sottoposti alla custodia per condanna penale (art. 125 127).

Trascriveremo l'intero § 9 circa le punizioni oggi in vigore, anche perchè si possano confrontare con quelle già citate prescritte dal regolamento antico:

« Art. 128. Le punizioni disciplinari sono:

« 1° L'ammonizione in privato fatta dall'istitutore, aggravabile, secondo i casi, con la pubblicazione mediante ordine del giorno da leggersi in presenza di tutti i ricoverati;

« 2° La esclusione dalla ricreazione da 1 a 8 giorni;

« 3° La proibizione di acquistare sopravvitto da due ad otto giorni;

« 4° La cella a pane ed acqua da due a quattro giorni;

« 5° La cella a pane ed acqua da quattro ad otto giorni;

« 6° La cancellazione parziale o totale dei punti di merito riportati nel mese al titolo di condotta cui si riferisce più specialmente la mancanza;

« 7° Il passaggio alla classe di punizione.

« Art. 129. Le punizioni di cui ai ni 1° e 2° vengono inflitte per le momentanee disobbedienze, pel difetto di nettezza nella persona, per la pigrizia nell'alzarsi dal letto, pel divagamento nella cappella, nelle officine e nella scuola, per l'inosservanza al silenzio allorchè è prescritto, per le parole sconvenienti, e generalmente per tutti gli atti che non costituiscono negligenza o colpa grave.

« Art. 130. Le punizioni di cui ai ni 3° e 4° si applicano ai casi di guasti maliziosi, di beffe e minaccie ai compagni, di abituale e persistente disobbedienza, e di parole ed atti insolenti verso i maestri d'arte ed i sorveglianti.

« Art. 131. Con le punizioni di che ai ni 5°, 6° e 7° sono castigati gli atti e scritti contro il buon costume, le appropriazioni indebite, le irriverenze verso i superiori, le percosse ai compagni, gli ammutinamenti, le grida sediziose, gli atti di rivolta, e le evasioni, senza pregiudizio dell'azione penale.

« Art. 132. Ai puniti giusta i ni 4° e 5° si distribuisce una minestra ogni tre giorni, affinchè non restino a pane ed acqua più di due giorni continui.

« Art. 133. Le punizioni di che ai ni 1°, 2°, 3° e 4° sono inflitte dal direttore, e quelle di cui ai ni 5°, 6° e 7° sono di competenza del Consiglio della casa.

« L'autore della mancanza dovrà essere sempre sentito, e non si potranno applicare più specie di punizioni per una mancanza.

« Art. 134. Gli esclusi dalla ricreazione possono, questa durante, essere ristretti in cella, oppure obbligati ad assistervi in disparte.

« Art. 135. La fuga dalla casa di custodia porta per conseguenza immutabile la esclusione dalle ricompense indicate all'art. 122 ed all'ultimo comma dell'art. 124 ».

Il capo VI tratta delle *Case di custodia rurali*, che, siccome si è accennato, finora non vennero aperte.

In queste case i giovani vengono ammaestrati nell'agricoltura, orticoltura, ed anche nel giardinaggio, od in arti e mestieri sussidiari (art. 136).

Nelle case di custodia rurali, stabilite in isole disabitate, i ricoverati debbono almeno pel primo anno essere tutti occupati in lavori campestri. Poscia, trascorso un anno, ove si mostrino disciplinati e rispettosi, possono occuparsi in qualche arte o mestiere stabilito nella casa, e dopo un altro anno di buona condotta, possono essere proposti dal Consiglio della casa al Ministero pel ritorno alle Case urbane e rurali ordinarie (art. 137).

Nelle Case di custodia rurali possono essere addetti agronomi a nomina del Ministero, o incaricati di visitarle (art. 138).

Il capo VII ed ultimo determina di chi venga composto il *Consiglio della casa*, cioè del direttore come presidente, dell'istitutore e del maestro di scuola come consiglieri. Mancando il direttore, lo surroga l'istitutore, e funziona da consigliere il cappellano. Uno dei consiglieri fa da segretario. Il Consiglio è convocato dal presidente, e per ogni deliberazione viene esteso apposito verbale. Al Consiglio appartiene il compilare il regolamento interno, da approvarsi dal Ministero (articoli 139-142).

9. Vedemmo che sì per il regolamento del 1862 che per quello del 1877 le Case di custodia sono destinate a ricevere, oltre i condannati alla custodia, coloro il cui ricovero è ordinato a norma degli articoli 88, 441 e 446 del codice penale sardo-italiano, e quelli da detenersi per correzione paterna, a termini della legge civile.

Ora, avendo esaminato prima il disposto degli articoli delle leggi penali che sanzionano il ricovero dei minorenni e degli adulti parzialmente difettosi di mente, pei casi di delitti comuni, sia commessi con discernimento, sia commessi senza discernimento, giova accennare a quelle altre disposizioni della legge penale e della legge civile, che ordinano il ricovero dei minorenni stessi per oziosità, vagabondaggio e mendicità (citati art. 441 e 446) e per correzione paterna (art. 222 e 279 del cod. civile).

Ci apriremo così la via ad esporre le ulteriori riforme amministrative applicate in Italia alle Case di custodia.

L'art. 441 del codice penale sardo-italiano dispone che i minori degli anni sedici oziosi e vagabondi siano consegnati ai loro genitori, come pel citato art. 88, e, in caso di contravvenzione, ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere, ma non mai oltre la maggiore età; e siano pure ricoverati i minori oziosi o vagabondi privi di genitori o tutori, o ribelli alle loro cure. E, per l'art. 446, tale disposizione, richiamata anche all'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, è pure applicabile ai mendicanti.

D'altra parte, per l'art. 222 del nostro codice civile, il padre, che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può anche collocarlo « in quella casa, o in quell'istituto di educazione, o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo ». Disposizione questa richiamata all'art. 279 dello stesso codice, riguardo al tutore che abbia gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore.

Ora, come dianzi accennavamo, è noto che nel fatto, e pel disposto dei citati regolamenti, *lo stabilimento pubblico di lavoro* pei minorenni delinquenti dichiarati privi di discernimento, quello pei minorenni oziosi, vagabondi o mendicanti, l'*istituto di correzione* per i minori discoli e ribelli alla patria o tutoria potestà, e la *custodia* pei minorenni delinquenti dichiarati forniti di discernimento, furono sempre tutt'uno, in aperta contraddizione al disposto della legge. Onde la sola differenza, in quell'unica *casa di custodia*, od in quell'unico *riformatorio*, in cui stavano fino ad oggi confusi delinquenti condannati ed assolti, vagabondi e discoli, in età dalla più tenera agli anni ventuno, con regime in prevalenza carcerario, la sola differenza fra gli assolti (vagabondi e discoli) e i condannati, era questa: per gli *assolti*, a causa del negato discernimento, la permanenza nella casa durava generalmente fino agli anni diciotto (e pei *vagabondi* e *discoli* fino agli anni ventuno), mentre i *condannati*, anche per gli stessi titoli di reato, erano, a causa dell'ammesso discernimento, liberati gran tempo prima, dopo avere espiata la pena, quasi sempre di breve durata!

Così il fanciullo semplicemente discolo, od ozioso, o dichiarato privo di discernimento dal giudice penale, si vedeva d'ordinario gravato di una assai più lunga detenzione che il minore ritenuto per vero e proprio delinquente, e condannato ad una pena predeterminata dal codice; e ciò per la fusione in un solo istituto della casa di pena pei minori condannati e della casa di educazione pei minori traviati.

Questo scandalo era da tutti deplorato, non già per la sola confusione dei condannati con gli assolti, confusione ingiusta ed illegale da noi accennata (1), ma più ancora per la mancata separazione delle tre distinte categorie di reclusi: delinquenti ordinari, vagabondi, e ribelli alla patria potestà; in ispreto alla lettera e allo spirito della legge.

Per questo, nell'ottobre del 1888, la Direzione Generale delle carceri, a cui presiede il Beltrani-Scalia, essendo ministro dell'interno il Crispi, iniziava un'importante riforma dei suddetti istituti di correzione. Per la quale riforma, rispondente anche a voti già espressi in Parlamento, venne stabilito che ogni casa di custodia ed ogni riformatorio maschile (intendendosi per *riformatorii* gli istituti correzionali non governativi) dovesse quind'innanzi contenere una sola categoria di giovinetti, e le conseguenti traslocazioni sono ormai compiute, come risulta dall'elenco seguente:

Pei condannati alla custodia:

Tivoli (Casa di custodia della Missione, e Cappuccini) . . . . capacità 100

Per gli oziosi e vagabondi (nei riformatorii):

Ancona (Istituto del Buon Pastore)	capacità	180
Assisi (Colonia agricola)	»	100
Bergamo (Istituto Botta)	»	60
Brescia (Casa pei derelitti)	»	150
Catania (R. Ospizio di beneficenza)	»	150
Campione presso Mantova (Istituto)	»	60
Milano (Tre riformatorii pei minorenni)	»	500
Monteleone Calabro (Colonia agricola)	»	130
Palermo (Colonia di S. Martino)	»	300
Perugia (Colonia di S. Pietro)	»	155
Torino (Casa del patronato)	»	60
Treviso (Istituto Turazza)	»	130
Udine (Istituto Tomadini)	»	14
Venezia (Istituto Coletti)	»	250

Per ricoverati per correzione paterna:

Bologna (Casa di custodia)	capacità	170
Napoli (Id. id)	»	250
Pisa (Id. id.)	»	172
Tivoli (Id. id., Casa centrale)	»	115
Torino (Generala, Casa di custodia)	»	200
Ascoli (Istituto Principe di Napoli)	»	200
Firenze (Casa di patronato)	»	200
Genova (Id. id.)	»	300

In questo modo, a parte gli istituti femminili (cioè la casa di custodia delle Convertite, a Perugia, e circa venti riformatorii), all'espiazione della pena della custodia pei maschi restano destinate le case della Missione dei Cappuccini di Tivoli, capaci di 100 minorenni; per gli oziosi e vagabondi (e, certamente, anche pei delinquenti dichiarati privi di discernimento) rimangono fissati i riformatorii di Ancona, Assisi, Bergamo, Brescia, Catania, Campione, Milano, Monteleone Calabro, Palermo, Perugia, Torino, Treviso, Udine e Venezia, con una capacità totale per 2239 minorenni; e infine i ricoverati per correzione paterna vengono assegnati alle Case di custodia di Bologna, Napoli, Pisa, Tivoli (Casa Centrale) e Torino, ed ai riformatorii d'Ascoli, Firenze e Genova, con una capacità totale di 1607 minorenni; e sono così 3946 i minori che possono venir ricoverati nei suddetti istituti (2).

Contemporaneamente a questa notevole riforma, altra ne venne pure posta in atto, non meno lodevole, e sempre in via amministrativa, facendosi gradualmente cessare nelle case di custodia il servizio delle guardie carcerarie, e sostituendovi un personale borghese, come anche altra volta erasi parzialmente tentato, a norma del regolamento Nicotera. Ed è lecito sperare che questo personale borghese, trascelto fra giovani onesti e di buona volontà, già graduati nell'esercito e forniti di qualche istruzione, saprà presto dimostrarsi assai più adatto alle sue delicate funzioni nei suddetti istituti che non fossero le guardie carcerarie, tramutate in queste case dai bagni, dalle case di forza e dalle carceri.

Così, all'opera del direttore, del maestro di scuola, del cappellano, dei maestri d'arte e del medico, aggiungendosi, nel nuovo ambiente morale, più sano per l'eliminazione di elementi dannosi, l'opera assidua e intelligente

(1) Ma per vero la corruzione degli adolescenti dichiarati privi di discernimento non è in fatto generalmente inferiore a quella degli adolescenti che ne furono dichiarati provvisti: ciò che prova una volta di più come l'indagine sul discernimento sia poco pratica e giustificabile.

(2) Una nuova Casa di custodia sarà eretta in Urbino, ed il 9 gennaio 1888 si inaugurava in Napoli un Riformatorio Vittorio Emanuele sul modello della celebre colonia di Mettray; senza dire dell'Asilo Savoia in Roma, e di altri istituti pei fanciulli abbandonati.

del novello personale borghese, meglio scelto e meglio pagato e incoraggiato che altra volta, si spera, ripetiamo, che non tarderanno ad aversi risultati più soddisfacenti. Postosi poi il Governo su questa via di razionali riforme, esse tanto più saranno utili se, accanto alle Case di custodia, si sviluppino ognor più gli istituti privati di prevenzione e patronato, a vantaggio dei minorenni abbandonati e colpevoli.

Intanto, queste prime riforme, in certa guisa, si collegano colla pubblicazione del codice penale unico per il regno d'Italia, e della nuova legge di pubblica sicurezza, in cui si contengono buone disposizioni riguardo ai minorenni, ne fanno sperare altre e sempre migliori, non solo nel campo amministrativo, ma anche nel sistema legislativo.

Ma di questo parleremo fra breve.

10. Non saranno inutili intanto alcuni dati statistici intorno alle Case di custodia.

Dicemmo già che col nuovo ordinamento degli istituti maschili di correzione sono 3946 i minori che possono venire ricoverati. Infatti oggi la cifra dei ricoverati minorenni in Italia sale quasi a 6000, di cui due terzi appunto maschi, e circa un terzo femmine.

Dalla statistica giudiziaria penale, che giunge fino al 1886, possono ricavarsi le cifre riferentisi al movimento della criminalità giovanile; ma per noi, che restringiamo le nostre ricerche al solo tema delle Case di custodia, è necessario riportarci piuttosto ai risultati della statistica delle carceri, e precisamente, a preferenza, a quelli pel sessennio 1877-1882.

Ed omettendo ogni suddistinzione di dati a seconda dello stato civile, dell'età, ecc., si ottiene, quanto ai maschi, che nelle Case di custodia furono ammessi al ricovero forzato, *per reati comuni*, 12 nel 1877, 9 nel 1878, 13 nel 1879, 16 nel 1880, 16 nel 1881 e 13 nel 1882; *per oziosità o vagabondaggio*, 45 nel 1877, 46 nel 1878, 36 nel 1879, 38 nel 1880, 40 nel 1881 e 41 nel 1882; *per correzione paterna*, sempre nei detti anni rispettivamente, 43, 45, 51, 46, 44 e 46. Quanto alle femmine, furono ammesse, *per reati comuni*, successivamente, 8, 5, 5, 6, 4 e 5; *per oziosità e vagabondaggio*, 51, 45, 44, 44, 41 e 49; *per correzione paterna*, 41, 50, 51, 50, 55 e 46.

I maschi rimasti nelle dette case al 31 dicembre, nel 1877 furono 946; nel 1878 minorenni 884 e adulti 56; nel 1879 minorenni 891 e adulti 56; nel 1880 minorenni 796 e adulti 56; nel 1881 minorenni 902 e adulti 156, e nel 1882 minorenni 937 e adulti 167. Le femmine rimaste furono 120 nel 1877; 107 nel 1878; 73 nel 1879; 58 nel 1880; 58 minorenni e 2 adulte nel 1881; e 53 minorenni e 3 adulte nel 1882.

E non deve far meraviglia il grande aumento nella cifra dei condannati adulti alla custodia dal 1880 al 1881, poichè solo in quest'ultimo anno fu aperta la Casa di custodia per gli adulti di Reggio d'Emilia, mentre prima essi scontavano la pena nelle carceri giudiziarie, ed altrove, fuori delle apposite Case di custodia, come già si disse.

Quanto ai minorenni condannati alla custodia, i reati da loro commessi, in ordine di prevalenza, sono in genere quelli contro la proprietà, contro le persone, contro la pubblica tranquillità, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, ecc. Si vede poi come siano ammessi nel sessennio al ricovero forzato: per correzione paterna maschi 275 e femmine 293, per oziosità e vagabondaggio maschi 246 e femmine 274, e per reati comuni maschi 79 e femmine 33.

Si ha inoltre, nei riformatorii, un numero totale di maschi rimasti al 31 dicembre di 3508 nel 1877 (2758 per reati comuni e oziosità e vagabondaggio, e 750 per correzione paterna); 3469 nel 1878 (3212 per reati comuni e oziosità e vagabondaggio, e 257 per correzione paterna); 3200 nel 1879 (cioè 2890 + 310); 3199 nel 1880 (2382 + 817); 2918 nel 1881 (1922 + 996); 3119 nel 1882 (2023 + 1096). Così le femmine rimaste nei riformatorii al 31 dicembre nel 1877 furono in tutto 1130 (cioè 1090 per reati comuni e vagabondaggio, e 40 per correzione paterna); 1311 nel 1878 (cioè 1254 + 57); 1386 nel 1879 (cioè 1289 + 97); 1473 nel 1880 (1163 + 310); 1512 nel 1881 (1169 + 343); 1632 nel 1882 (995 + 637).

Nei quali riformatorii, prescindendo dai ricoverati per reati comuni, i quali sono in numero minimo (che dovrà ridursi a nulla), prevalgono quelli ricoverati per oziosità e vagabondaggio su quelli accolti per correzione paterna.

E riassumendo (per i minorenni) il numero dei rimasti al 31 dicembre, in ciascuno dei detti anni, sia nelle case di custodia che nei riformatorii, e in complesso si ha: per il 1877: — *nelle case di custodia:* 946 maschi, 120 femmine, in tutto 1066, — *nei riformatorii:* 3508 maschi, 1130 femmine, in tutto 4638 — *in complesso:* 4454 maschi, 1250 femmine, in tutto 5704; — per il 1878: — *nelle case di custodia:* 886 maschi, 107 femmine, in tutto 991, — *nei riformatorii:* 3469 maschi, 1311 femmine, in tutto 4780, — *in complesso:* 4353 maschi, 1418 femmine, in tutto 5771; — per il 1879: — *nelle case di custodia:* 891 maschi, 73 femm., in tutto 964, — *nei riformatorii:* 3200 maschi, 1386 femm., in tutto 4586, — *in complesso:* 4091 maschi, 1459 femm., in tutto 5550; — per il 1880, rispettivamente, 796 maschi, 58 femm., in tutto 854 — 3199 maschi, 1473 femm., in tutto 4672 — 3995 maschi, 1531 femm., in tutto 5526; — per il 1881, 902 maschi, 58 femm., in tutto 960 — 2918 maschi, 1512 femm., in tutto 4430 — 3820 maschi, 1570 femm., in tutto 5390; — per il 1882, finalmente, 937 maschi, 53 femm., in tutto 990 — 3119 maschi, 1632 femm., in tutto 4751 — 4056 maschi, 1685 femm., in tutto 5741.

In media, nel sessennio 1877-1882, rimasero al 31 dicembre d'ogni anno 971 minorenni d'ambo i sessi nelle Case di custodia e 4642 nei riformatorii, e così, in complesso, 5613 minorenni, distribuiti nei suddetti istituti di correzione; e noi già dicemmo che oggi sale a quasi 6000 il numero totale dei minori, maschi e femmine, che trovansi annualmente ricoverati nelle case stesse. Di questi 5613 minorenni erano poi, in media, maschi 4128 e femmine 1485; e noi già dicemmo che oggi i maschi costituiscono due terzi all'incirca del totale, e le femmine un terzo. A loro volta, dei 4128 minorenni maschi erano, in media, ricoverati nelle case di custodia 893 e 3235 nei riformatorii; e noi già dicemmo che la capacità complessiva degli attuali istituti maschili di correzione è di 3946 minori, di cui 1007 nelle case di custodia e 2939 nei riformatorii.

11. A questo punto gioverà pure un cenno dei principali istituti stranieri per l'educazione coatta dei minorenni.

In Francia deploravasi sul principio del secolo la confusione dei minorenni con gli adulti nelle case di pena. Però negli anni 1831-1836 i minorenni stessi furono rinchiusi in separati quartieri delle dette case, finchè la nota legge 13 giugno-3 luglio-5 agosto 1850 *sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus*, di cui fu relatore il Corne, istituì pei minori apposite colonie agricole, distinte, per ragione di gravità, in *colonie penitenziarie* ed in *colonie correzionali*. Ma, essendo assai dubbi i buoni risultati economici, tecnici e morali del lavoro

agricolo così affidato ai minorenni corrigendi, si pensò quindi di creare invece apposite case di correzione e case di riforma, sul modello delle scuole industriali e delle scuole di riforma inglesi, di cui diremo fra breve, non che quartieri speciali per la detenzione preventiva dei minorenni. Per le femmine poi la legge stessa istituì apposite *case penitenziarie*, e così pei minorenni arrestati per correzione paterna, separati da ogni altra categoria di minori, e soccorsi all'uscita dall'opera benefica del patronato.

Fra i privati istituti correzionali è celebre la Colonia agricola di Mettray, presso Tours, fondata nel 1838 dal Demetz, e composta di venti abitazioni distinte, capaci di cinquanta giovanetti per ciascuna, e tutte bianche ed eleganti, prospicienti in una vasta corte rettangolare, tagliata da piantagioni, e con vasca al centro. Questa casa educativa a sistema famigliare, avente per impresa: *améliorer la terre par l'homme et l'homme par la terre* (1), produsse ottimi effetti. Altra colonia celebre è quella di Val d'Yèvre, fondata dal Lucas nel 1847, e passata allo Stato nel 1872.

Come argomento avente relazione col nostro tema accenneremo poi ai molti istituti francesi di beneficenza a pro' dei minorenni, e soprattutto all'opera dell'*Assistance Publique*, opportunamente estesa nel 1881 dal Quentin anche ai fanciulli moralmente abbandonati, ed alla *Société Générale de protection pour l'enfance abandonnée ou coupable*, presieduta dal Bonjean (2).

Diremo da ultimo che, pel progetto di legge presentato al Senato francese il 25 luglio 1882 (3) sulla protezione dei fanciulli, i minori senza parenti, e gli abbandonati moralmente o maltrattati dai genitori, sono di pieno diritto sotto la protezione dell'Autorità pubblica, la quale protezione è nel progetto sapientemente organizzata. In esso sono pure stabiliti i casi di decadenza di diritto dalla patria potestà, ed i casi di decadenza facoltativa e temporanea, o di sospensione di essa, per la mala condotta dei genitori. Sul quale argomento, di altissima importanza, non ci è dato qui di intratteneroi (4), contentandoci di ripetere col poeta:

> Più non ha dritto alla sua prole un padre
> Che a sue voglie tiranniche l'immola.

In Germania una legge 5 luglio 1875 organizza l'Autorità tutelare (*Vormundschaftsbehörde*), ed una legge 13 marzo 1878 stabilisce il regime dell'educazione forzata (*Zwangserziehung*) per tutti i minori sottratti alle pene comuni. E queste leggi, a complemento delle leggi civili, che prevedono e determinano esse i casi di privazione e sospensione della patria potestà, autorizzano a loro volta il tribunale di tutela ad occuparsi d'ufficio dei giovanetti trascurati dai loro genitori, non ostante il divieto dei genitori stessi. Di solito, il minore di anni dodici, che si rende colpevole di gravi traviamenti, sentito il suddetto tribunale di tutela, è affidato ad una buona famiglia, per lo più d'agricoltori, a cura di apposite associazioni, che sono in Germania numerose e fiorenti.

Per l'art. 86 del codice civile prussiano, il padre e la madre possono poi infliggere ai figli delle correzioni, purchè però non siano nocive alla loro salute, *modicis virgis;* possono, al bisogno, domandare l'assistenza del tribunale di tutela; ma per chiudere il figlio in una casa di correzione occorre l'autorizzazione del Ministro di giustizia o del re, a norma dell'Ordinanza 11 marzo 1806.

Celebre il riformatorio di Berlino, fondato fino dal 1825, e notevole ad Hom, presso Amburgo, la famosa *Rauhe-Haus*, istituto di correzione pei minorenni a sistema famigliare, suddiviso in venticinque case minori, nelle quali alloggiano circa 180 fanciulli e 60 fra professori ed impiegati. Ogni casa è poi sotto il patronato di un cittadino di Amburgo (5).

Anche in Olanda esperimentasi con successo, per privata iniziativa, il collocamento dei ragazzi abbandonati e traviati presso buone famiglie. Rinomate poi sono alcune colonie agricolo-industriali per gli stessi minori, quali la cosiddetta Mettray olandese, presso Zutphen, lo stabilimento detto Talitha-Kumi, a Zetten, con due altri istituti annessi, la casa di passaggio di Zandbergen, ecc., oltre le colonie della Società di beneficenza.

Nel Belgio acquistarono fama particolare le colonie agricolo-industriali pei minorenni corrigendi: di Ruysselede, in cui maschi e femmine, sebbene in separati istituti, si aiutano a vicenda; di Wynghene, ove una nave è destinata all'istruzione dei detti giovanetti, e di Beernem, per le femmine soltanto (6).

La Svizzera non è in nulla inferiore agli altri Stati finora indicati quanto ad istituti di correzione per la giovinezza colpevole. Anche in Isvizzera, oltre agli istituti agricoli a sistema famigliare, si prova con successo il baliatico morale dei minori, ed il collocamento in « apprentissage » presso esperti industriali; e sono benemeriti altamente contro il vagabondaggio e la corruzione giovanile un Pestalozzi, un Fellenberg e un Wehrli. Vi ha poi assistenza ufficiale ed assistenza libera (7).

Istituti per l'infanzia abbandonata e colpevole esistono pure in Russia e Polonia (8), nella Svezia e Norvegia, in Ispagna, in Austria, ecc., e vi si fanno tentativi di collocamento dei minori presso oneste famiglie (9).

Ma gli Stati che vanno innanzi a tutti per bontà di sistema preventivo e repressivo contro le criminalità dei minorenni, e si propongono di solito ad esempio, sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

In Inghilterra, infatti, floriscono le *Scuole pei vagabondi* e le *Scuole industriali di giorno*, istituti preventivi; le *Scuole industriali riconosciute*, istituti semirepressivi, le quali non sono nè scuole nè carceri, ed in cui i fanciulli male inclinati trovano alloggio, vesti e nutrimento, e, insieme, educazione, istruzione e lavoro; e le *Scuole di riforma*, istituti repressivi, oggi in continua diminuzione pei benefici risultati prodotti specialmente dalle Scuole industriali riconosciute.

Le Scuole industriali furono istituite coll'atto 10 agosto 1866: in esse si raccolgono i piccoli delinquenti, i vagabondi, i ribelli alla disciplina domestica, e gli abbandonati, lamentandosi a ragione la confusione d'elementi già deplorata nelle nostre case di custodia. La detenzione avviene a cura dei magistrati della giurisdizione

(1) V. Bonneville de Marsangy, *Moralisation de l'enfance coupable;* Parigi 1867, pag. 37 e seg.; Roussel, *Rapport sur la protection de l'enfance;* Parigi 1882, vol. II, pag. I-CXCII.

(2) V. Bonjean, *Congrès international de la protection de l'enfance;* Parigi 1885.

(3) Roussel, Op. cit., vol. I, pag. 301 e seg.

(4) V. specialmente gli articoli 1, 15, 20, 21, 40, 42 e 46 di tale progetto. Veggansi pure l'art. 30 del Codice penale olandese, l'art. 32 dell'ultimo Progetto Zanardelli di Codice penale, ed il rapporto sulla 5ª questione della 1ª sezione al III Congresso internazionale penitenziario tenutosi a Roma nel 1885, ecc.

(5) V. Roussel, Op. cit., vol. III, pag. 389-523.

(6) Id., id., pag. 197-388.

(7) Id., id., pag. 83-196.

(8) V. *Rivista Penale* di Lucchini, vol. XXVII, pag. 441.

(9) V. Roussel, Op. cit., vol III, pag. 524-541.

sommaria, i quali raccolgono, senza formalità, questi ragazzi, e li rinchiudono per certo tempo entro le dette scuole. Le Scuole di riforma si riserbano poi per i colpevoli di gravi infrazioni, o incorreggibili, ed in esse si applica opportunamente il sistema della libertà condizionata (1). Un atto del 1879 abbrevia la detenzione preventiva pei minori.

Si ricordano, fra gli altri filantropi, siccome protettori efficaci dei ragazzi vaganti per le vie di Londra, il dottor Barnardo e lo Stephenson (2).

In America venne pure attivata la Scuola industriale. A New-York il « Juvenile Asylum », prima casa di rifugio, fondata nel 1825, è una grande agenzia che, con largo potere, raccoglie i fanciulli vagabondi e traviati, per apprendere loro le abitudini di amor proprio, indipendenza e lavoro. Da questo asilo poi si passa alla Scuola industriale, oppure, non senza qualche inconveniente, nelle fattorie, presso oneste famiglie. E così, fra i più noti istituti di correzione e di riforma pei fanciulli in America, vi hanno i « cottages » di West-Meriden e di Middletown (Connecticut); a New-Jersey esistono istituti a sistema famigliare e si esperimenta il collocamento dei ragazzi a dozzina; a Filadelfia (Pensilvania) si notano le scuole-poderi; esistono scuole industriali a San Francisco in California; a Baltimora pure (Maryland) fioriscono consimili istituti; celebrato il *cottage-home* di Washington (Colombia); e nel Michigan si ammirano la scuola a sistema famigliare di Coldwater, che forma un grazioso villaggio, e la scuola di Lansing.

Ma lo Stato dell'Unione, che primeggia per simili istituti, è il Massachussetts. Ivi i reati dei minori degli anni diciassette sono denunciati ad una speciale agenzia di Stato (*State Agency*). Un rappresentante dell'agenzia (*State Agent*) interviene in tribunale ad accusa o a difesa del minore imputato, al quale si applicano, in caso di provata colpabilità, successivamente ad ogni recidiva, più gravi e adatte sanzioni. Non basta infatti la semplice ammonizione dell'agente? Si pone dapprima il minore, con sentenza detta di *probation*, sotto la particolare vigilanza dell'agente stesso, o lo si colloca presso qualche onesta famiglia, con opportune visite d'ispezione, o lo si rinchiude, infine, in apposite Scuole industriali. Non basta ancora? Si ricorre allora alla Scuola di riforma, e poi alla prigione (3).

12. Non si creda tuttavia che l'Italia sia alla coda degli altri paesi; perchè sarebbe errore il pensarlo, almeno per ciò che ha tratto allo spirito d'iniziativa, avvegnachè, come in tutte le utili e buone istituzioni, anche in questa della correzione dei minorenni, se la patria nostra non fu felice nel progredire, fu felicissima nell'iniziare. In moltissime città italiane si ànno antiche e gloriose tradizioni di beneficenza a vantaggio della gioventù traviata.

A Genova, fin dal 1419, il Magistrato della Misericordia soccorreva anco i fanciulli derelitti e corrotti.

A Verona, fino dal 1536, esisteva il Ritiro delle penitenti, che accoglieva le fanciulle traviate.

A Firenze, fino dal 1653, un gentiluomo benemerito, il Franci, avendovi fondato un rifugio per i fanciulli abbandonati, in luogo separato aveva poi disposto alcune celle per tenervi rinchiusi, in esercizi di correzione e di penitenza, i ragazzi discoli di famiglia agiata. Durante il governo provvisorio della Toscana, una delle prime cure di Ricasoli fu di promuovere la fondazione di un Istituto destinato alla correzione dei giovanetti. Ed a concretare questo nobile concetto, ne affidava l'incarico a Gian Felice Berti, inviandolo nell'Alta Italia con la missione speciale di esaminare, studiare e riferire su quello che maggiormente avrebbe interessato per raggiungere l'intento.

Di questa missione il Berti rendeva pubblico conto con un volumetto a stampa (*Relazione intorno ad alcuni Stabilimenti di beneficenza dell'Alta Italia;* Firenze, Tip. delle Murate, 1861), nel quale, oltre i risultati dell'incarico ricevuto, trovasi pure il rapporto della Commissione eletta a riferire sugli studi del Berti. Si fecero studi e proposte; ma l'affinità della materia e le aspirazioni più volte manifestate dalla Società di patrocinio pei liberati dai penitenziari, che già modestamente viveva in Firenze fin dal 1844, convinsero che questa stessa avrebbe potuto attuarla. Le vicende politiche di quell'epoca trattennero il progetto, senza però che fosse mai abbandonato, finchè, trasferita da Firenze a Roma la capitale, si credè giunto il momento di attuarlo. Le trattative non furono nè poche, nè lievi, e tanto più laboriose in quanto la Società suddetta, priva com'era d'ogni risorsa finanziaria, si accingeva ad un'impresa superiore alle proprie forze, facendo largo assegnamento sulla pubblica e privata carità. E mentre a questa facevasi appello, stabilivasi col Governo una convenzione, mediante la quale esso cedeva gratuitamente l'uso dell'ex-convento di san Martino, posto in via della Scala, e si obbligava di corrispondere alla Società un canone giornaliero di centesimi 80 per ogni giovinetto che vi avesse inviato. Stabilivasi altresì che il numero di questi giovinetti dovesse essere di 50 nel primo anno, di 100 nel secondo, e successivamente di 200. La casa fu aperta al 1° aprile 1873, con un nucleo di 9 giovinetti che il Governo fece venire dall'Istituto Spagliardi di Milano. In breve il numero dei ricoverati aumentò; dei quali taluni lo furono in base all'art. 441 c. p., tali altri in base all'art. 222 c. c., altri per gli effetti dell'art. 72 della l. di p. s., o per essere privi di genitori, o ivi raccolti dalla carità cittadina, o mantenuti dallo stesso Istituto con le economie sulla massa totale. Cinque anni prima, cioè nel 1868, erasi adibita ad uso di ricovero dei minorenni la Sezione maschile del carcere dell'Ambrogiana, già villa granducale, presso Montelupo Fiorentino, ov'è oggi il Manicomio criminale. Nel 1875, soppressa anche la Sezione femminile, l'Ambrogiana fu ridotta a Casa di custodia e tale rimase a tutto maggio del 1886, essendosi appunto nel successivo giugno aperto il Manicomio criminale.

E, prima di lasciare la Toscana, d'un altro Stabilimento per minorenni conviene far parola. Nel 1850 il Governo granducale, proprietario dell'isola di Pianosa, ne affidava l'amministrazione alla Direzione generale dei reali possessi, la quale la conservò anche dopo che il Granduca, con sovrana risoluzione del 9 aprile 1858, approvava l'invio all'isola, in forma di esperimento, di un piccolo numero di detenuti sottoposti a reclusione correzionale dalla Superiore Autorità politica e dai tribunali di prima istanza, per rimanervi durante il tempo della medesima, sotto convenienti discipline, e nella intelligenza che l'opera di questi corrigendi venisse impiegata in lavori somministrati dalla Direzione generale dei reali possessi, o nell'interesse della medesima, di concerto tra l'incaricato della Direzione predetta e quello che vi sarebbe destinato, per la parte

(1) V. specialmente gli articoli 12, 127, 128 dell'atto del 1866.

(2) V. Roussel, Op. cit., vol. III, pag. 1-82.

(3) V. Roussel, Op. cit., vol. III, pag. 541-694.

disciplinare, dal Ministero di giustizia e grazia. Ma così non poteva raggiungersi completamente lo scopo, e per la qualità di minorenni che rivestivano i detenuti inviati all'isola, e pel dualismo che non avrebbe tardato a manifestarsi tra le due separate e indipendenti amministrazioni che così si creavano, dal cui completo e perfetto accordo potevasi unicamente sperare raggiunto il filantropico fine della nuova lodevolissima istituzione. Riconosciuta pertanto l'impossibilità assoluta di sopperire, colla predetta categoria di detenuti, a tutte le esigenze delle ordinarie coltivazioni, e degli assai più pesanti e faticosi lavori di dissodamento, s'inviarono alla Pianosa i condannati al carcere, e più tardi anche i condannati alla casa di forza, tantochè nel giugno 1861, 2 soli, sulla intera popolazione della colonia, erano i corrigendi. Col 1° gennaio 1864 la colonia fu sottomessa ad un nuovo regolamento speciale e perdette affatto il carattere di stabilimento di correzione.

A Roma nel 1703, prima ancora che il genio immortale di Pagano, di Beccaria e di Romagnosi schiudesse nuovi e più sereni orizzonti alla scienza dei delitti e delle pene, papa Panfili, Clemente XI, faceva costruire, sul modello dell'Istituto del Franci sopra detto, e su disegno di Carlo Fontana, la carcere dei giovani discoli a S. Michele, e l'ordinava con criteri del tutto conformi a quelli del sistema penitenziario della segregazione, di poi affermatosi e sviluppatosi, mandando che si scrivesse sul frontone dello stabilimento: *Parum est improbos coercere poena nisi probos efficias disciplina;* parole d'oro, nelle quali è racchiusa la sintesi di un buon regime penitenziario, e che tutta scolpiscono l'efficacia delle discipline carcerarie. Onde l'americano Giorgio William Smith, in un'opera pubblicata a Filadelfia nel 1833, ebbe a scrivere: « Io non esito a credere che la riforma penitenziaria sia partita dall'Italia, dal centro stesso di questa contrada, dove un papa, Clemente XI, fece costruire nel 1703 una vasta casa di correzione pei giovani detenuti » (1).

Fin dal 1830 esisteva a Torino un ergastolo pei giovani discoli, trasportato a Saluzzo nel 1836, e quindi ancora a Torino, dove divenne l'attuale *Generala:* casa di custodia destinata ad accogliere i minorenni condannati per furto, per oziosità e vagabondaggio, e dove si è dato pure il caso di vedere ricoverati giovanetti per la sola correzione paterna (2)

Dell'Istituto Spagliardi di Milano, dell'Istituto Coletti di Venezia, dell'Istituto artistico di Napoli e di tanti altri stabilimenti di correzione ci passeremo, sembrandoci che questi pochi accenni siano più che sufficienti a provare ciò che appunto volevamo.

18. Ora non ci resta se non di far voti perchè si prosegua da noi nella iniziata riforma degli istituti di correzione, avanzando anche qui qualche proposta, sia *de jure condito*, che *de jure condendo.*

Fermo quindi il disposto del nuovo codice penale italiano, e della nuova legge di pubblica sicurezza, nonchè del codice civile vigente, ed in coerenza al già citato regolamento Nicotera per le case di custodia, con le successive riforme amministrative preaccennate con tanta lode, noi facciamo voti:

Perchè si reprima con sempre maggior energia l'abuso di domande di ricovero per parte di genitori indegni, e perchè, d'altro canto, si eseguiscano prontamente le ordinanze di ricovero di cui all'art. 1 di detto regolamento.

Perchè venga applicato il disposto degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, relativo alla distinzione di case di custodia urbane e case di custodia rurali, ed alle colonie per gli incorreggibili.

Perchè si renda obbligatoria, e si ponga subito in atto, la classificazione per età, per tendenze morali, e per istruzione professionale acquisita, di cui all'art. 7 del medesimo regolamento, e si applichino pure regolarmente le disposizioni degli articoli 8 e 9 relativi alla separazione notturna.

Perchè, essendosi create, per recente disposizione, tre diverse specie di istituti di correzione pei minori, se ne cambino in corrispondenza le denominazioni, non già per sola proprietà di linguaggio, ma perchè è il nome che dà il battesimo popolare all'istituto. E quindi si distinguano *case di custodia* pei condannati, *case di lavoro* pei vagabondi, e *case di emenda* pei ribelli alla disciplina famigliare (3).

Perchè, mantenendosi la dipendenza degli istituti tutti di correzione dal Ministero dell'interno, a termini dell'art. 10 del regolamento Nicotera, si provveda però affinchè essi abbiano stabilmente direzioni speciali. E invero, oltre la suprema sconvenienza che uno stesso individuo sia a capo di un istituto essenzialmente educativo e di altro istituto prettamente repressivo, oltre la fama di stabilimento penale che acquistano così sempre di più queste case di emenda, è evidente l'assoluta impossibilità, in un solo individuo, per quanto abile e diligente, d'accudire con cura a queste doppie e disparate funzioni. E poichè, a norma dell'art. 68 del citato regolamento, fu iniziata la graduale riforma del personale di custodia e di direzione, questa si dovrebbe necessariamente compiere coll'aumento anzitutto di detto personale. Nè volendosi poi sperimentare gli effetti dell'applicazione ad ogni casa di uno speciale istitutore, come agli articoli 17 a 28 dello stesso regolamento, si dovrebbero almeno all'ufficio di direttore, ufficio importantissimo, in cui si assomma tutto l'andamento morale ed economico dell'istituto, chiamare quelli soli, fra il personale direttivo carcerario, che mostrino attitudine ed amore particolare a quest'ufficio, e meglio, allargare la scelta fra altri ordini di funzionari governativi, ed anzi fra ogni classe di professionisti e di cittadini. Non bastano, infatti, in queste case, in cui tutto dipende dal regime interno di educazione che venga adottato, non bastano le sole cognizioni di amministrazione e disciplina carceraria, ma occorre anche cultura giuridica, occorrono nozioni di pedagogia e di psicologia infantile, e forse anche di fisiologia e di antropologia. E poichè, pel sistema progressivo penitenziario accolto nel novello codice, occorreranno forse, per le case di pena in generale, direttori dotti ed esperti, largamente retribuiti, e per lo meno laureati in legge, in questa occasione potrà pure provvedersi alle case di custodia. Nè le forti spese debbono trattenere il Governo, se si pensi che con queste spese, ben più giustificate di molte altre maggiori che si fanno, si risparmiano assai più gravi dispendi per l'avvenire.

Perchè si formi anche un ispettorato speciale presso la Direzione generale delle carceri, destinato a vigilare sull'andamento delle Case di custodia per i minori e dei

(1) Vedi Morichini, *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma;* Roma 1842; Cerfber, *Rapport sur les prisons, maisons de force etc. en Italie;* Paris 1839.

(2) Vedi Nocito, *Sull'educazione coatta dei minorenni* (nella *Rivista di discipline carcerarie*, fascicolo di marzo 1879, pag. 168).

(3) V. Relazione del Direttore generale delle carceri al Ministro dell'interno per gli anni 1878-1883; Roma 1884, § 9, pag. 34.

riformatorii, se pure vuolsi veramente che detti istituti valgano a togliere dalla società gli elementi dannosi, e ad emendarli, e non siano invece piuttosto case di corruzione che case di correzione.

Perchè vengano ridotti a sistema famigliare i privati riformatorii, accrescendone la sicurezza e migliorandone le condizioni igieniche e disciplinari. Al che potranno contribuire, oltre il Governo, anche le private società di protezione e di patronato; aumentandosi, se occorra, la retta di 80 centesimi che oggi pagasi giornalmente per ogni giovanetto, ad evitare sopra tutto le più sordide ed immorali speculazioni.

Perchè, infine, migliorinsi i locali destinati a questi istituti.

14. Avendo accennato già ad alcune proposte in materia di legislazione, veniamo a concretarle brevemente nei riguardi del sistema penitenziario.

Fino ai nove anni non si farebbe dunque luogo per noi a vera detenziene, ma solo, ove occorresse, al collocamento del minore presso oneste famiglie.

Pei delitti invece commessi dai nove ai quindici anni si farebbe luogo al ricovero in apposite *case di educazione*, per un tempo indeterminato, ma non oltre gli anni diciotto, età in cui finisce la minorità penale. E queste case private, ma con sorveglianza governativa, combinate poi opportunamente col sistema di collocamento all'esterno, corrisponderebbero, all'incirca, ai riformatorii attuali destinati ai vagabondi e ai rei dichiarati privi di discernimento, riformatorii che oggi si distinsero finalmente anche dalle case, governative o no, per i ribelli alla potestà paterna. In vero in questa età risultano di perniciosissimo effetto le sanzioni penali, e quindi a queste debbono preferirsi le misure educative, senza imprimere mai un marchio indelebile d'infamia sulla fronte del minore ancora impubere.

In queste case, non troppo grandi, e con carattere agricolo-industriale, dopo il solito periodo di segregazione, il minore vivrebbe in famigliare comunione coi suoi coetanei; cercandosi però possibilmente d'individualizzarne la cura educativa, il cui ultimo risultato, assai difficile a raggiungersi, sarebbe l'innalzamento dei ricoverati a istruttori, dei riformati a riformatori. Ma, ad apprendere la vita onesta ai minorenni male inclinati, giova anche meglio della collettività nei convitti, collettività che sviluppa indubbiamente speciali energie delittuose, l'esistenza individuale all'aperto, sempre sotto opportuna vigilanza. Quindi il collocamento del minore presso oneste famiglie, procurato per opera del giudice, della direzione della casa di educazione, dell'autorità (prefetti, sindaci, maestri, parroci, ecc.) e dei privati di ogni ordine, con le debite norme, non può non produrre in molti casi un buonissimo frutto.

Ma dove trovare queste famiglie, di città e di campagna, morali, non del tutto misere, laboriose, non interessate, non troppo numerose, in armonia d'indole col minore da collocarsi, che pure occorrerebbero? Sebbene il trovarle si mostri a tutta prima difficile assai, non però deve ritenersi impossibile, in ispecie in certe provincie, se si rifletta ai vantaggi che anche a dette famiglie deriverebbero dall'avere allevato al lavoro agricolo o industriale un nuovo figlio, se non *jure sanguinis* pur *jure charitatis*, e dall'averne fatto, coi buoni esempi, di un delinquente un uomo onesto.

Altra obbiezione: *quis custodiet ipsum custodem?* A questo provvederebbero apposite ispezioni, sistemate regolarmente, mentre sarebbe pure stabilito in quali casi il collocamento dovrebbe cessare, e farsi luogo al ritorno alla casa di educazione, o viceversa. Certo, senza altro aggiungere, che tale collocamento è il modo più naturale e più buono di educazione correzionale fu sancito nel II Congresso internazionale penitenziario di Stocolma, con espresso parere.

Dai quindici ai diciotto anni si farebbe luogo a vere pene, diminuite, ed alla conseguente detenzione del minore in apposite *case di correzione*, corrispondenti in massima all'attuale casa di custodia pei condannati. Queste case di correzione governative, diverse dalle case di educazione per disciplina e per modo di vita e di lavoro, sarebbero a loro volta suddivise, poichè fino ai diciotto anni i delinquenti verrebbero raccolti in distinta sezione, e quindi passati in altra sezione, fino alla completa espiazione di pena, come si fa oggi dopo gli anni ventuno. E ciò per impedire il contatto pericoloso, nelle case di pena ordinarie, fra chi cadde in delitto e fu colpito di pena essendo ancora minorenne e chi commise un misfatto e fu condannato essendo già adulto. Si adotterebbe poi il sistema progressivo generale, e avanti tutto si impedirebbe in modo assoluto (ciò che pure in Italia, non ostante le ripetute circolari ministeriali, non si è mai potuto ottenere) la preventiva detenzione dei minorenni nelle carceri giudiziarie, detenzione produttrice dei più perniciosi effetti.

All'uscita, infine, da dette case, sì di educazione che di correzione, potrebbe farsi luogo in certi casi alla detenzione negli appositi stabilimenti per gli incorreggibili, determinando come criterio di tale incorreggibilità la recidiva, o lo stato anomalo dell'organismo e della psiche. Ma questa idea per ora è forse prematura.

Attendiamo dunque i risultati del IV Congresso internazionale penitenziario che sarà tenuto nel 1890 a Pietroburgo, e in cui sarà discusso della delinquenza giovanile, sotto l'aspetto preventivo e legislativo.

Questo è certo: che lo stato delle case di custodia è circostanza sommamente influente sullo stato della criminalità.

UGO CONTI.

CASE DI DETENZIONE. — Vedi **Case penali**.

CASE DI FORZA. — Id.

CASE DI PENA. — Id.

CASE DI PRESTITO. — Vedi **Agenzie d'affari**.

CASE DI TOLLERANZA.

SOMMARIO

Bibliografia.

1. Case di tolleranza e prostituzione. — 2. Triplice modo di esplicarsi dell'azione dello Stato riguardo alla prostituzione. — 3. Id. id. id. riguardo alle case di tolleranza. — 4. Esempi di legislazioni positive. — 5. Significato ristrettivo delle case di tolleranza. — 6. Cenno storico. — 7. La " police des mœurs „ in Francia. — 8. Il vecchio regolamento italiano. — 9. Ostilità suscitate e tentativi di riforme. — 10. Commissione d'inchiesta. — 11. Limitazione della azione dello Stato alle case di tolleranza. — Libera prostituzione. — 12. L'organizzazione del vizio. — 13. Il regolamento del 29 marzo 1888. — 14. Condizioni per l'esistenza di una casa di tolleranza. — Domanda del tenente postribolo. — 15. Dichiarazione d'ufficio. — 16. Case di tolleranza e luoghi assimilabili. — 17. Disciplina delle case di tolleranza. — 18. Relazioni tra le meretrici e i tenenti postribolo. — 19. Prostituzione clandestina. — 20. Di alcune antinomie fra i regolamenti sulle case di tolleranza e le leggi penali. — 21. Di alcune questioni di diritto civile.

Bibliografia.

Acton William, *Prostitution considered in its Moral social and sanitary aspect;* London, John Churchill and sons, 1870. — Barella, *La prostitution considérée dans ses rapports avec le Code pénale et les lois du pays;* Bruxelles, A. Manceaux, 1887. — Dalloz, *Répertoire*, voc. *Prostitution, Louage.* — Pucci Gaetano, *Le leggi sulla prostituzione*, note; Milano 1875. — Lo stesso, *Della prostituzione e dei provvedimenti recentemente proposti o adottati a tutela della morale e dell'igiene pubblica in Italia ed all'estero;* Milano, Stabilimento Civelli, 1887. — Guyot Yves, *La prostitution;* Paris, G. Charpentier, 1883. — Harris, *La prostitute nel secolo XIX;* Milano, Cesare Cioffi, 1886. — Nathan E. *Le diobolarie e lo Stato*, quadro di costumi regolamentati; Roma, Forzani e C., 1887. — *Manuale del funzionario di p. s.*, anno 1877, pag. 200; anno 1882, pag. 101; anno 1888, fasc. 10. — Parent-Duchatelet, *La prostitution dans la ville de Paris;* Paris 1857. — *Atti della Commissione per lo studio delle questioni relative alla prostituzione ed ai provvedimenti per la morale ed igiene pubblica;* Firenze, tipografia della Pia Casa di patronato pei minorenni, 1885. — Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società;* Bologna 1879. — Borgonovo, *Ammoniti, oziosi, traviate;* Genova 1879. — Combet, *De la prostitution;* Lyon 1885. — Decourtoix, *La liberté individuelle et le droit d'arrestation;* Paris 1879. — Giorio, *Ricordi di questura;* Milano 1882. — Hornung, *La police des mœurs et le droit commun;* Neuchâtel 1877. — Lecour, *La prostitution à Paris et à Londres;* Paris 1872. — Locatelli, *Sorveglianti e sorvegliati;* Milano 1878. — Schrank, *Die Prostitution in Wien;* Wien 1886. — Thiry, *De la prostitution;* Bruxelles 1886. — Zampa, *I regolamenti sulla prostituzione e la profilassi delle malattie veneree;* Bologna 1882. — *Rivista Penale* di Lucchini, *I regolamenti 29 marzo* 1888, con preambolo e note (nella *Collezione legislativa*, sez. della legisl. spec. italiana, pag. 107).

1. La Casa di tolleranza è un luogo ove si esercita la prostituzione, conosciuto ufficialmente dalla polizia, la quale lo permette con determinate condizioni, e lo sorveglia per ragion di sicurezza, di moralità e di salute pubblica.

Il fatto della prostituzione, quali che sieno le cause che lo producono, la miseria, o il desiderio del lucro, o il pervertimento delle passioni sensuali, è fatto antico, di cui la società si è sempre impensierita, come di un male che la degrada e la deturpa. Che cosa sia questo fatto, la sua storia, e la storia di tutti i mezzi morali e legislativi tentati per tutelare la società contro di esso, noi non dobbiamo qui trattare, e rimandiamo il lettore alla voce **Prostituzione**, ove tale argomento sarà pienamente svolto. Noi qui vi accenneremo solo in quanto occorre per definire con esattezza la condizione giuridica de' luoghi ove la prostituzione si esercita.

2. Or di fronte al fatto sociale della prostituzione non vi sono che tre modi nei quali lo Stato può svolgere la sua azione; o lo reprime; o si astiene dall'occuparsene e lo lascia libero, salvo che non degeneri in una violazione della legge comune; oppure crede necessario di disciplinarlo e sottoporlo a norme speciali nell'interesse della sanità, della morale, e della sicurezza pubblica.

Di questi tre modi; il primo, che fu sperimentato nell'epoca medioevale e nelle società politico-religiose, si può dire ormai caduto in disuso, poichè è pienamente mancata la fiducia negli espedienti legislativi di repressione. Si sa che in Roma, ove era repressa in tutte le sue forme la prostituzione sotto il Governo Pontificio, non era per questo meno esteso il libertinaggio; nè meno corrotte furono le società medioevali, nelle quali severe pene furono comminate, e spesso anche eseguite, contro le sacerdotesse di Venere.

Il secondo metodo è quello che, salvo poche eccezioni di cui avremo a discorrere, è seguito dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America, ove lo Stato si astiene dall'ingerirsi nella prostituzione, o dall'esercitare una speciale sorveglianza sulle persone delle prostitute, salva sempre l'azione della giustizia qualora avvenga una violazione delle leggi che tutelano l'ordine e la tranquillità pubblica.

Il terzo sistema, che è in vigore nella maggior parte degli Stati europei, presuppone la necessità di non lasciar libero campo alla prostituzione per ragioni di sanità e di ordine pubblico, e però ne regola l'esercizio, sottoponendo le persone delle prostitute all'iscrizione presso l'ufficio di polizia ed alla visita sanitaria obbligatoria. Tali regolamenti vi sono in Francia, nel Belgio, in Germania, in Austria-Ungheria, nella Svizzera ed in altre nazioni, e fino a poco tempo fa vi erano anche in Italia.

3. Negli stessi modi che si esercita verso le persone delle prostitute, può l'azione dello Stato esercitarsi verso i luoghi ove si sogliono esse accogliere per esercitare il loro mestiere, in maggiore o minor numero, liberamente o sotto la direzione di alcuno che ne faccia oggetto di turpe guadagno; perchè anche rispetto a questi luoghi lo Stato può: o reprimerli, punendo chi li esercita, e chi dà la casa ove il meretricio si consuma; o mostrar d'ignorarne l'esistenza, salvo ad intervenire quando ivi si turbi l'ordine e la moralità pubblica e si violino le leggi penali; o infine può riconoscere la necessità che di questi luoghi abbia la polizia esatta ed ufficiale notizia, e che non si possano tenere senza la licenza dell'autorità, e sieno perciò soggetti alla disciplina ed alla sorveglianza della sicurezza pubblica, per modo da regolarne l'esercizio in maniera più o meno ampia e dettagliata.

4. Quest'azione dello Stato verso i luoghi della prostituzione non è però punto collegata coll'altra, di cui abbiamo fatto cenno più sopra, rispetto alle persone delle prostitute. Infatti vi sono paesi ove non vi è, almeno nella maggior parte delle città, l'iscrizione delle prostitute all'ufficio di polizia e la visita coercitiva, ma ove invece sono vietati i luoghi della prostituzione e sono puniti coloro che li tengono (1). Vi sono altri paesi ove le prostitute sono patentate, e costrette alla visita, e sono invece represse le case di prostituzione; sonvi altre nazioni ove è completo il regolamento della prostituzione, ma non sono punto contemplate le case di tolleranza. In altri paesi invece il regolamento sulle persone delle prostitute comprende anche la sorveglianza e la disciplina più o meno estesa delle case di tolleranza. Vediamone gli esempi.

La Francia, il Belgio, l'Olanda hanno regolamenti municipali tanto per le persone delle prostitute quanto per le Case di tolleranza.

In Inghilterra non vi fu alcuna legge speciale sulla prostituzione fino al 1864, quando per la prima volta fu approvato un atto per prevenire le malattie contagiose, applicabile solamente ad alcune stazioni navali e militari. Quest'atto, emendato nel 1866, riunito con altri del 1868 e 1869, che fecero delle aggiunzioni, sotto il titolo di « Contagious Deseases Actes », fu esteso a 18 città, fra le quali però non v'erano nè Londra nè altre città importanti. Questi atti, che concernevano la visita obbligatoria delle prostitute, non contenevano alcuna speciale disposizione sulle case di tolleranza, anzi nell'art. 32 era espressamente riservata l'azione di punizione per colui che avesse tenuto una casa di prostitu-

(1) V. Guyot, *La prostitution*, pag. 90 e 91; Paris, P. Charpentier, 1883.

zione e per i danni che per ciò avesse cagionato. Infatti i luoghi di prostituzione costituiscono un delitto di diritto comune, e parecchi atti furono votati al fine di rendere più facile la persecuzione di esso. Così accade che in Inghilterra non vi sieno luoghi di prostituzione propriamente detti; vi sono invece stabilimenti che si indicano col nome di *brothels*, che sono una specie di *hôtel garni*, ove le donne non sono punto reggimentate, nè stanno sotto la tirannica sorveglianza di una padrona, ma vanno e vengono a loro piacimento (1).

L'applicazione degli *Atti* sulle malattie contagiose nelle stazioni navali e militari ebbe per effetto di far crescere, malgrado le persecuzioni della legge, i luoghi della prostituzione, e dalle inchieste fatte risultò che la polizia ne aveva pure notizia.

Accanita fu la guerra che si fece colà contro le disposizioni sulla visita obbligatoria delle prostitute. Dopo due inchieste fatte nel 1879 e nel 1882, la questione fu discussa nella Camera dei Comuni, e il 20 aprile 1883 fu votata e approvata una mozione di Stansfeld, con la quale fu biasimata la visita obbligatoria imposta dai « Contagious Deseases Acts ». Tolta la visita obbligatoria, gli atti sulla prostituzione hanno perduto gran parte della loro importanza.

Circa alle case di prostituzione sono sempre in vigore le disposizioni di punizioni sopra segnalate. Ad esse anzi nel mese di agosto del 1885, dopo gli scandali messi in luce dai giornali sul traffico e sulla corruzione delle minorenni, fu aggiunta una nuova legge, avente per fine di sopprimere i *brothels*, ove i reati si consumavano.

Questo atto che porta il titolo di « Act tho make further provision for the Protection of Women and Girles, the suppression of brothels, and other purposes », nella parte 2ª, § 13, dispone che è punito con una ammenda di 20 libbre al più, o col carcere di due mesi al *maximum*, con o senza lavori forzati, e in caso di recidiva con un'ammenda di 40 libbre al più o col carcere di tre mesi al massimo con o senza lavori forzati colui che tiene, amministra o aiuta ad amministrare un *brothel*, e chi come locatario o come occupante di un luogo qualsiasi, permette che esso sia in tutto o in parte impiegato come *brothel* (2).

In Austria non v'è alcun regolamento speciale sulle Case di tolleranza, salvo che in Trieste (3).

Nelle città della Germania è regolata la prostituzione, e l'art. 361-6 del cod. pen. tedesco del 15 maggio 1871, modificato dalla legge del 26 febbraio 1876, punisce la donna che contravviene alle prescrizioni della polizia, o che si dà alla prostituzione senza essere soggetta alla sorveglianza di essa. Però le case di prostituzione non sono permesse; e l'art. 180 del codice punisce il lenocinio, stabilendo con disposizione generica che « chiunque abitualmente od a fine di lucro favorisce la impudicizia, sia servendo da intermediario, sia facilitandone o procurandone l'occasione, è punito per lenocinio colla carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, come pure l'ammissibilità della sorveglianza di polizia ».

5. Pertanto le case di tolleranza, nel loro vero significato, non possono essere che in quei paesi ove vi è una norma speciale che ne determina le condizioni di esistenza, e ove non possono tenersi senza licenza della polizia, che ha facoltà di concederla o no, e che ha su di esse una speciale vigilanza.

Nei paesi, ove non c'è alcuna disposizione apposita sui luoghi della prostituzione, questi non possono considerarsi che come un privato domicilio, e in quelli ove ci sono leggi di repressione sono luoghi dove si commette un reato; invece la casa di tolleranza è un luogo di pubblico esercizio, il quale, per non volersi dire che è permesso, si suol dire che è tollerato, e come luogo di pubblico esercizio è soggetto alla vigilanza della pubblica sicurezza in modo analogo a quello che si usa pei teatri, le bettole ed altri stabilimenti.

6. Ridotta così ai suoi veri termini la significazione della Casa di tolleranza, è chiaro che una storia di questi luoghi del vizio nei tempi passati non avrebbe un gran valore pei fini del presente studio, perchè Case di tolleranza nel loro vero senso si ebbero soltanto da quando vi fu un'organizzazione completa della prostituzione da parte dello Stato. Questa completa organizzazione sorse e si esplicò quando alle ragioni di moralità e di ordine pubblico, per le quali si erano precedentemente alternate le odiose misure di repressione ad una cieca astensione, si aggiunsero le ragioni della sanità pubblica, poichè pel crescere delle malattie sifilitiche si vide danneggiata la salute dei cittadini, e particolarmente quella degli eserciti.

Se invece dovessimo fare la storia dei postriboli dovremmo ridurci a far la storia della prostituzione, perchè insieme alla figura della prostituta nasce quella del lenone che vi specula, e nasce il postribolo ove le donne si accolgono per esercitare il loro mestiere. Si suole, nelle storie della prostituzione, partire dal saggio Solone, che avrebbe pel primo arruolate e collocate delle meretrici in luoghi pubblici per comodo degli Ateniesi (4).

È noto che non v'era penuria di lupanari in Roma sotto la repubblica e poi sotto l'impero, e che la prostituzione era regolata, perchè le meretrici dovevano iscriversi presso gli Edili (5). Una considerazione di moralità pubblica faceva credere a Catone che fossero i lupanari un utile mezzo per evitare un più grave libertinaggio, che avrebbe turbato la pace delle famiglie (6). E attorno alle prostitute ed ai postriboli si aggiravano i lenoni, argomento di riso e di disprezzo pei satirici e pei moralisti, e che la legge puniva, come le meretrici, con l'infamia immediata (7).

(1) V. Lutaud negli *Annales d'Hygiène*, 1886, n. 5 e 6. Noi qui trattiamo esclusivamente della condizione giuridica delle case di tolleranza; e però, per quel che si riferisce ai costumi, rimandiamo il lettore alle opere sulla prostituzione, di cui più sopra abbiamo fatto un cenno.

(2) V. *Public general acts* 48-49, Victoria, chapter 69.

(3) V. Giannelia, *Commento della legge 24 maggio* 1885 *sul vagabondaggio. sulla mendicità e sulla prostituzione in Austria*, nella *Coll. legisl.* della *Rivista Penale*, 2ª Serie, *Legislaz. speciale straniera*, vol. I, pag. 29 e segg.

(4) Harris, *Le prostitute nel secolo XIX, i loro mezzani, la polizia ;* Milano 1886. Guyot, Op. cit., pag. 12.

(5) *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita, cautumque " ne quaestum corpore faceret, cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset ". Nam Vistilia, praetoria familia genita, licentiam stupri apud aediles vulgaverat......* (Tacito, *Annali*, lib. 2°, § LXXXV).

(6) *Quidam notus homo quum exiret fornicem: Macte*
Virtute esto, inquit sententia dia Catonis:
Nam, simul ac venas inflavit tetra libido,
Huc juvenes aequum est descendere, non alienas
Permolere uxores.
Orazio, *Satire*, lib. 1°, satira 2ª.

(7) *Infamia notatur..... qui lenocinium fecerit*, L. 1, D. *De his qui infamia notantur*, L. 6, Cod. *Ex quibus causis infamia irrogetur*, 2, 12, *Quae corpore quaestum fecit*, L. 43, D. *De ritu nupt.*, 23, 2.

La corruzione de' costumi nella Roma imperiale fece crescere a dismisura queste sentine del vizio, ove non disdegnavano di andare Messalina e Nerone (1), e si giunse a tal punto di scostumatezza e di abbandono che il pazzo Caligola pensò di aprire un bordello nelle sale del palazzo imperiale (2).

Da Alessandro Severo in poi cominciano le leggi di repressione, succedutesi più o meno severe e più o meno efficaci sulla prostituzione e sui luoghi ove si esercita. Principalmente la religione cristiana rese inconciliabile l'idea della tolleranza della prostituzione, con quella della castità, posta sulla sua bandiera; e Giustiniano, che nella Novella 14, dopo aver mentovate le male arti de' lenoni e segnalato l'aumento della corruzione pubblica, rinnovella le severe sanzioni contro i lenoni, e punisce i tenitori dei postriboli, e il fornitore de' medesimi, e il proprietario che scientemente affitta la casa ad un tal uso, dichiara di farlo al fine di conciliarsi la grazia di Dio (3).

Da quel tempo, e nel medioevo, ed anche in tempi recenti, non cessarono di succedersi le ordinanze di repressione, gli editti di pene feroci e le disposizioni di polizia, e poichè vediamo che esse erano spesso, e con maggiore o minor vigore rinnovate, dee argomentarsi che l'opera del Governo non raggiungeva, com'è del resto naturale, l'effetto di diminuire la prostituzione, o di distruggere i lenoni e i covi ove il turpe mestiere si esercitava.

Si narra di re Luigi IX che, dopo aver ferocemente perseguitato il libertinaggio con l'Ordinanza del 1254, persuaso poi dell'inefficacia di tali mezzi, si sarebbe deciso a tollerarla ed a regolarla (4). Le leggi di repressione furono ne' tempi passati determinate sempre da ragioni di moralità e di ordine pubblico, e le misure di polizia consistettero principalmente nel confinare i luoghi della prostituzione in un quartiere, o in alcune vie della città, affinchè per tutto il rimanente non fosse turbata la decenza pubblica, e fosse più facile la sorveglianza della pubblica sicurezza; ma un ordinamento ufficiale e completo della prostituzione si ebbe per la prima volta in Francia al tempo di Napoleone, e fu determinato dalla preoccupazione della salute dell'esercito, minacciata dal crescere delle malattie sifilitiche. La « police des mœurs », per la quale le meretrici furono iscritte presso l'ufficio di polizia per essere sotto poste alla visita sanitaria, fece sviluppare per necessità di cose l'istituzione delle Case di tolleranza.

Oltre alle male arti de' lenoni, al desiderio della speculazione, alla debolezza delle donne, vi fu sempre anche un certo interesse della polizia a riunire in alcune case le donne perdute, ove potesse con maggior comodo esercitarsi la sua azione di sorveglianza. Tutti coloro che han fatto la storia della prostituzione han notato quest'influenza dell'azione della polizia e della iscrizione delle meretrici sull'organizzazione delle case di tolleranza. Le meretrici che vivono sole, allo stesso modo che le clandestine, furono sempre perseguitate dagli agenti della pubblica sicurezza.

In una circolare del Prefetto di polizia in Parigi del 14 giugno 1823, citata dal Lecour, è detto: « La police croirait avoir fait beaucoup en faveur des mœurs et de l'ordre public, si elle était parvenue à renfermer la prostitution dans des maisons tolérées, sur lesquelles son action pût être constante et uniforme, et qui ne pussent échapper à sa surveillance ». Ed il Lecour, commentando tale circolare, osserva: « On ne peut mieux définir l'action de la police à l'égard de la prostitution que ne l'a fait M. Delavau dans cette circulaire où l'on voit percer ce désir irréalisable, mais perpétuellement caressé par les administrateurs de toutes les époques, de concentrer la débauche dans des maisons de tolérance ad hoc » (5).

Anche nell'inchiesta fatta in Italia sulle questioni attinenti alla prostituzione fu notato questo fatto. Il Peruzzi disse che quand'egli era ministro dell'interno vi era una specie di furore per l'istituzione di simili locali. Dove il regno d'Italia s'annunziava, si fondavano Case di tolleranza, e, oltre che per fini igienici, ciò era fatto nell'interesse della pubblica sicurezza, trattandosi di luoghi dove facilmente si ha modo di scovrire delitti, e sorvegliare le persone sospette (6).

7. Dalla fine del secolo scorso in qua, la « police des mœurs », che in Francia, come nel Belgio e nell'Olanda, spetta ai Comuni, non cessò di aver vigore, e sull'esempio della città di Parigi fu regolata la prostituzione, e furono tollerate le case di prostituzione nelle varie città della Francia. Il regolamento del 16 novembre 1843, che, con poche modificazioni fattevi nel 1878, ha ancora vigore in Parigi, ha due paragrafi distinti, uno per la prostituzione clandestina ed un altro per la tollerata. Nel primo paragrafo è regolato il modo delle perquisizioni e delle visite nelle « maisons particulières, dans les hôtels garni et dans les cabarets et débits de boissons », ove vi sia indizio che si eserciti clandestinamente la prostituzione, e il modo di procedere per arrestare le donne che si dànno clandestinamente alla prostituzione. Il secondo paragrafo contiene le disposizioni sulle case di tolleranza e sulle meretrici iscritte.

Meglio che in questo regolamento sono specificate tutte le disposizioni circa alle meretrici ed alle Case di tolleranza in una nota amministrativa riportata dal Guyot nella sua opera già citata sulla prostituzione:

« Toute femme, qui se livre notoirement à la prostitution publique, est réputée fille publique et enregistrée comme telle, soit sur sa demande, soit d'office.

« La mesure de l'enregistrement consiste dans l'inscription, ecc.

« Les filles publiques enregistrées se divisent en deux classes: les isolées, c'est-à-dire celles qui ont un domicile particulier, soit à terme, soit en garni, et les « filles de maison », dénomination affectée à celles qui demeurent dans des maisons de prostitution, dites de tolérance.

« Elles peuvent passer d'une classe à l'autre, après une déclaration préalable.

« Les femmes, qui tiennent des maisons de tolérance, et qu'on appelle « maîtresses de maison », ne peuvent exercer sans l'autorisation de l'administration, autorisation qu'elles n'obtiennent que sur la production du consentement écrit du propriétaire de la maison où elles veulent s'établir, d'un bail enregistré, et après que des renseignements ont établi la nécessité (?) de créer une tolérance sur le point indiqué.

« Par des raisons de convenance ces maisons doivent être éloignées le plus possible des églises ou des temples, des palais

(1) Tacito, *Annali*, lib. 13°, § 25.

(2) Svetonio Tranquillo, Vita di Caligola nelle *Vite de' Cesari*.

(3) V. Nov. Constit., XIV, specialmente in fine.

(4) V. Parent-Duchatelet, *La prostitution dans la ville de Paris;* Paris 1857. Jeannell, *Histoire de la prostitution*, ecc.

(5) V. Lecour, *La prostitution à Paris*, pag. 107.

(6) V. *Atti della R. Commissione per lo studio delle questioni relative alla prostituzione* ecc., vol. 2° (allegati), pag. 37; Firenze, tipografia della Pia Casa di patronato pei minorenni, 1885.

nationaux, des monuments, administrations ou établissements publics et des maisons d'éducation. Dans l'intérêt des habitants voisins, on exige que les fenêtres des maisons de prostitution soient garnies, en dedans, des doubles rideaux et, au dehors, des persiennes avec cadenas.

« Les maîtresses de maison sont responsables des désordres qui ont lieu, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leur habitation par le fait des filles qu'elles logent ou qu'elles reçoivent passagèrement.

« Celles qui ne se conforment pas aux obligations qui leur sont imposées sont privées tempoirairement ou définitivement de leur tolérance. Le nombre de filles qui peuvent demeurer dans les maisons de tolérance est subordonné à la localité.

« L'obligation la plus importante que l'enregistrement impose aux filles publiques, est celle de subir des visites sanitaires périodiques etc.... Les filles isolées sont visitées, une fois par quinzaine, au bureau médical.

« Les filles de maison le sont une fois par semaine, à domicile, etc.

« Les visites des filles de maison se constatent par des visas des médecins, sur un livre dont les maîtresses de maisons sont munies et sur lequel elles sont tenues de faire enscrire au bureau administratif les filles qui viennent demeurer chez elles Elles doivent aussi se rendre au même bureau pour faire rayer celles qui les quittent, etc. » (1).

In un'altra nota del 1879 son poi più dettagliatamente specificati gli obblighi imposti alle *maîtresses de maison:*

« Les maîtresses de maison sont tenues de faire enregistrer, dans les 24 heures au bureau administratif du dispensaire de salubrité les filles qui se présentent chez elles pour y demeurer.

« Lorsqu'une fille inscripte sur le livre d'une maîtresse de maison vient à sortir de chez elle, celle-ci doit également dans les 24 heures, en faire la déclaration au même bureau.

« Les maîtresses de maisons doivent tenir leurs croisées constamment closes, en faire dépolir les vitres ou les garnir des persiennes fermées par des cadenas, etc. etc. ».

8. Sui regolamenti francesi furono fatti quelli di Bruxelles e delle altre città del Belgio, ed essi furono tenuti presenti nel regolamento fattosi nel Piemonte nel 1860 e che fu poi esteso a tutta l'Italia. Una ragione simile a quella che dettò i regolamenti al tempo di Napoleone suggerì al Ministero presieduto dal Cavour la necessità d'una disciplina della prostituzione, perchè al tempo della guerra infierivano in modo grave nell'esercito le malattie celtiche. Il Governo, che per l'art. 119 della legge di p. s. del 13 novembre 1859 (cui corrisponde l'art. 86 della legge del 20 marzo 1865, all. *B*, e l'art. 139 della nuova legge di p. s. del 23 dicembre 1888 già pubblicata, ma non ancora andata in vigore), aveva la facoltà di regolare la prostituzione, se ne avvalse (2), e il regolamento del 15 febbraio 1860 contiene la più completa organizzazione di tutta la materia della prostituzione sia per le persone delle meretrici, sia per le case di tolleranza, e non è meraviglia se un tale ordinamento, che dava quasi l'approvazione dello Stato all'esercizio del meretricio, e rendeva possibile qualsiasi abuso della polizia, producesse un sentimento comune di disgusto, fino a che non si credette indispensabile l'abrogarlo.

Per la parte che riguarda le persone delle prostitute, la quale non forma argomento di questo studio, basterà dire che il regolamento del 15 febbraio 1860, nel modo poco preciso comune a tutti i regolamenti, sottoponeva all'iscrizione ed alla visita obbligatoria tutte le meretrici, vale a dire le donne *che esercitano notoriamente* la prostituzione. Nello stesso modo che abbiam visto fatto nel regolamento francese, le meretrici erano distinte in due categorie, quelle isolate, cioè che hanno abitazione particolare, e quelle che abitano nei postriboli tollerati. Però il permesso ad una meretrice di rimanere in un'abitazione particolare non poteva essere concesso dall'autorità di pubblica sicurezza che con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario; e sia che vivesse sola, sia che dimorasse nella casa di tolleranza la meretrice non poteva cangiar dimora senza il permesso della polizia, e questo permesso, per le donne dimoranti nella casa di tolleranza non poteva esser dato che per speciali motivi; dalle quali disposizioni è confermato quanto più sopra si è esposto circa al favore dell'autorità di polizia per le case di tolleranza.

Di queste ultime il regolamento ne ammetteva di due categorie, quelle ove le meretrici hanno domicilio fisso, e quelle ove esse si recano per motivo di prostituzione. Le due categorie erano poi divise in tre classi, a seconda del prezzo. L'autorizzazione ad aprire un postribolo non poteva essere concessa che dall'autorità di pubblica sicurezza, ed era personale e sempre revocabile.

Colui che chiedeva la licenza doveva indicar la via ove la casa doveva aprirsi, e il numero delle persone ad essa destinate. Gli obblighi dei tenenti postribolo erano minutamente specificati: doveano curare la nettezza della casa, tenere i vetri appannati o le persiane chiuse, provvedere a che le donne si recassero alla visita, sottoporsi alle visite della polizia di giorno e di notte, tenere un registro delle meretrici. E non si contentava il regolamento di indicare gli obblighi di costoro verso la polizia, ma anche quelli verso le meretrici, e il modo della divisione degli utili del turpe mestiere (art. 54, 55, 56, 57 del regolamento del 15 febbraio 1860). Erasi in tal guisa creata una indecorosa ingerenza della polizia in cose che dovrebbero assolutamente sfuggire all'azione di un governo. E poichè a

(1) V. Guyot, Op. cit., pag. 54 e segg.

(2) Nelle critiche che si mossero poi al Regolamento si disse pure che esso era illegale ed incostituzionale, perchè la frase equivoca contenuta nell'articolo della legge di p. s. non potea concedere la facoltà di fare un ordinamento col quale si tolgono ad alcune persone dritti garentiti dallo Statuto. La critica in verità non ha molto fondamento, atteso il modo largo con cui si esprime la legge. Piuttosto avrebbe potuto discutersi sull'opportunità e sulla costituzionalità d'una delegazione così ampia fatta al potere esecutivo, e per questa parte il ministro Nicotera che nel 1877 presentò un disegno di legge per ordinare il servizio sanitario sulla prostituzione si espresse così nella Relazione: " Non si può ammettere la costituzionalità della delegazione fatta al potere esecutivo dall'art. 86 della legge di pubblica sicurezza, di stabilire a suo arbitrio per certe persone un regime particolare che le pone all'infuori delle garanzie dello Statuto ".

L'art. 139 della nuova legge di p. s. contiene la stessa disposizione, poichè stabilisce che " il Ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni (vale a dire l'ammenda sino a L. 50 e l'arresto sino a giorni 10) il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume. Questo regolamento non potrà esser modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione ". La discussione sulla legalità dei regolamenti sulla prostituzione ha maggior fondamento in Francia, perchè non c'è un testo esplicito di legge. V. Guyot, Op. cit.

tanta bruttezza si aggiunse anche quella del fiscalismo, nello stesso modo che si stabilì una tassa per la visita delle donne, s'impose anche una tassa sui lupanari, proporzionata secondo la classe e la categoria!

E come ultima disposizione che merita d'essere ricordata vediamo detto nell'art. 63 che ogni controversia insorta fra le meretrici e i tenenti postribolo o le mezzane, quando non fosse di competenza dei tribunali, doveva essere notificata all'ufficio sanitario per gli occorrenti provvedimenti di conciliazione.

9. La battaglia iniziata e seguita per lunghi anni in Italia contro il regolamento del 1860 è un episodio della guerra, che si è combattuta, e che si combatte tuttora (1) in tutte le nazioni contro ogni ordinamento sulla prostituzione, e che ha una copiosissima letteratura di opere scritte da medici e da moralisti, di discussioni e conferenze scientifiche, di congressi, di inchieste amministrative, di discussioni parlamentari (2). Noi non possiamo accennare nemmeno fugacemente la storia di questa battaglia, che sarà svolta nello studio sulla prostituzione, ma possiam dire che le critiche al regolamento del 1860, se in principal modo colpirono il trattamento delle prostitute, non furono però meno acerbe pel modo poco decoroso col quale erano disciplinate le Case di tolleranza. Le disposizioni su questi luoghi, che abbiamo sopra brevemente riassunte, dettero occasione a qualcuno di dire che non già case di tolleranza ma si erano creati i « postriboli di Stato » (3). Nulla vi può essere di più lubrico, come fu osservato nella Relazione con cui fu presentato dal ministro Nicotera il mentovato disegno di legge per riformare il servizio sanitario, che il vedere « l'autorità governativa che discende fino al punto di regolare il prezzo della prostituzione, ed i lucri dei tenenti postribolo, e persino gli accordi ed i contratti fra questi e le prostitute » (4). Quest'ordinamento delle Case di tolleranza, e la relazione ufficiale degli agenti del Governo con la classe più abbietta, qual'è quella dei lenoni e degli esercenti un postribolo, fu stimato da alcuni esser cosa anche più biasimevole delle disposizioni sulle persone delle meretrici.

« La prostituzione, osservava il dottor Pini, non è una malattia che abbia un'entità morbosa speciale, ma è una malattia costituzionale; è il risultato d'una quantità di cause che non sta in nostro potere di immediatamente allontanare..... Ciò che sarebbe necessario sopprimere o per lo meno perseguitare con ogni possa, e senza tregua mai, è il lenocinio, sotto tutte le sue parvenze, nelle infinite sue manifestazioni. Il postribolo non è mezzo indispensabile alla sorveglianza della prostituzione, la quale si farebbe più difficile, se vuolsi, ma non impossibile. Ed una volta tolto di mezzo il postribolo soppresso l'impresario, rimarrebbe la donna di fronte all'autorità, la quale avrebbe luogo di sorvegliare la prostituta, di segregare e far curare l'inferma » (5).

10. Quando la lotta contro il regolamento del 1860 convinse il Governo della necessità d'una riforma, e fu istituita una Commissione per lo studio delle questioni attinenti alla prostituzione, il primo esame che essa fece fu quello sull'iscrizione obbligatoria delle donne, come che comprendesse la questione più grave e più complessa; e per considerazioni di indole morale, di ordine giuridico ed amministrativo ed anche d'indole sanitaria, essa conchiuse che per questa parte dovesse il regolamento essere abrogato, che non fosse compatibile con la civiltà, con le funzioni dello Stato, con la condizione giuridica della donna, con la necessità di sottrarre i cittadini agli abusi della polizia, la qualificazione di prostituta, e la patente e la visita obbligatoria, imposta ad alcune donne, e che per i fini della sanità pubblica dovesse ritenersi sufficiente la cura libera con norme speciali da stabilirsi. Posto però che lo Stato debba abbandonare la cura obbligatoria, è giusto pure che si astenga da ogni ingerenza nel fatto della prostituzione, che non faccia alcun regolamento speciale, e che si riservi d'intervenire solo quando dalle prostitute o dai loro adepti si violino le leggi? Ecco il quesito che la Commissione esaminò, e che è opportuno ricordare come risolse, perchè i risultamenti cui essa giunse servirono di fondamento al regolamento del 29 marzo 1888 attualmente in vigore (6).

La Commissione ritenne che, pur abrogando la parte del regolamento relativa alle prostitute, dovesse però sostituirsi un nuovo ordinamento, che avesse principalmente di mira la tutela della decenza e della sicurezza pubblica mediante la sorveglianza sui *luoghi* della prostituzione. Sulle persone che si dànno alla prostituzione, benchè lo facciano notoriamente, se non ne segua scandalo non è lecita l'intromissione dello Stato, ma può dirsi ugualmente illegittima l'ingerenza dello Stato nei luoghi ove si esercita la prostituzione?

Un atto isolato di meretricio non la giustificherebbe certamente, ma può dirsi lo stesso quando si tratti di atti abituali? Può pretendersi di esercitare abitualmente in un dato luogo la prostituzione, e pretendere nello stesso tempo che per esso sieno conservate le guarentigie del domicilio?

« Il domicilio, osservò la Commissione, è inviolabile; nessuna visita domiciliare può farsi se non in forza della legge e nelle

(1) In Inghilterra fu fondata nel 1874 la Federazione britannica continentale ed universale contro l'ordinamento della prostituzione fattosi in quella nazione nel 1864 per le stazioni navali e militari. La propaganda fatta da questa Federazione sia nell'Inghilterra, sia nelle Colonie, e in tutti i paesi d'Europa fu ed è incessante. Vi prese parte principalmente la signora Butler, che tenne conferenze su quest'argomento in tutte le città. A Ginevra nel 1877 fu tenuto un Congresso internazionale promosso dalla Federazione, ed un altro fu tenuto a Genova nel 1880 per lo studio della quistione. Si fecero meetings, petizioni, inchieste, e la Federazione ottenne una gran vittoria nella Camera dei Comuni nel 1883 essendo stata votata la mozione per la soppressione della visita obbligatoria.

V. sopra i cenni sulla legislazione straniera, e la bibliografia.

(2) Nella Camera italiana la questione fu trattata principalmente dal deputato De Renzis, il quale richiamò spesso su di essa l'attenzione del Governo nell'occasione che si discuteva il bilancio del Ministero dell'interno. V. discussioni parlamentari e l'ultima fatta nel maggio 1887 in cui il ministro Crispi promise di abrogare il vecchio regolamento, e di pubblicarne uno nuovo, ciò che infatti fece nel 29 marzo 1888.

(3) V. E. Nathan, *Le diobolarie e lo Stato;* Roma 1887.

(4) Con questo disegno di legge dal Nicotera era stato proposto di attribuire ai Comuni la polizia dei costumi.

(5) Gaetano Pini, *Della prostituzione e dei provvedimenti recentemente proposti o adottati a tutela della morale e dell'igiene in Italia ed all'estero;* Milano 1887.

(6) La Commissione per lo studio delle questioni relative alla prostituzione fu nominata con R. decreto del 26 agosto 1888. Ne fu presidente il dep. Ubaldino Peruzzi, e segretario, e poi relatore il dep. Odoardo Lucchini. La Commissione fece un'inchiesta, riassunta nel vol. 2° (allegati). Alla Relazione, opera pregevolissima, segue il disegno di regolamento proposto dalla Commissione in 55 articoli. Il ministro Crispi nominò poi un'altra Commissione, che fu presieduta dal deputato Tommasi Crudeli, e che preparò il disegno di regolamento che fu pubblicato nel 29 marzo 1888.

forme che essa prescrive, e nei popoli che sentono la libertà l'inviolabilità del domicilio è un sentimento più che un diritto; ma di fronte al domicilio vi sono i *luoghi pubblici* ed i *luoghi di pubblico esercizio*. Questi sono una cosa di mezzo tra il domicilio ed il luogo pubblico, in quanto che il pubblico che vuol valersi dell'esercizio che vi si fa d'un'arte o d'un mestiere o godere di spettacoli o di somministrazioni può accedervi nelle ore in cui sono aperti ». « Nè il diritto amministrativo, nè quello di polizia, segue la Relazione della Commissione, hanno provvedimenti speciali per tutti quanti i pubblici esercizi; ma è ammesso che per quelli fra i pubblici esercizi che presentano qualche pericolo per la pubblica sicurezza o salute, si possa organizzare una vigilanza speciale. Così si hanno norme speciali per le osterie, alberghi, bigliardi pubblici, caffè e simili stabilimenti; e in ragione dei pericoli che possono siffatti stabilimenti presentare per l'ordine pubblico si ammette che se ne possa in certi casi e in certe ore ordinare la chiusura. Si sente da tutti che con provvedimenti siffatti la inviolabilità del domicilio non corre pericolo, perchè non ha che farci, non potendosi far passare per domicilio un caffè, un'osteria e simili luoghi. Lo Stato non limita neppure l'esercizio se questo sia lecito in sè, o (che è lo stesso) se non sia proibito; non dà neppure una speciale protezione all'esercizio, se questa non sia per ragioni d'interesse comune sancita in una guisa speciale dipendente dall'indole intrinseca dell'esercizio. Niente di tutto ciò. Si può dire con formola generale, che via via che l'esercizio d'un'industria, d'una professione, d'un'impresa assuma carattere pubblico, ovvero, volta per volta che, in ragione del numero o del genere di persone che può richiamare e delle passioni che può suscitare, possa essere occasione prossima di pericoli per l'ordine sociale, legittima divenga l'ingerenza dello Stato. Il grado d'ingerenza dipende dal grado del pericolo.

« Ora la casa, ove si eserciti la prostituzione, benchè la prostituzione non sia per sè impedita, o regolata dalle leggi, potrà pretendersi parificata al domicilio, e com'esso inviolabile? In caso di risposta negativa sarà veramente necessaria una speciale vigilanza sui luoghi di prostituzione? Disdirà essa allo Stato, perchè potrebbe in certo modo equivalere a riconoscimento della prostituzione? Ecco decomposta nei suoi tre momenti principali la questione fondamentale che ci proponemmo. Non ci dilunghiamo a dimostrare che un luogo di esercizio abituale della prostituzione non può pretendere alle guarentigie ordinarie del domicilio. Difficile potrà essere l'accertare che in un dato luogo si eserciti la prostituzione abituale, ma, una volta accertato ciò, ci parrebbe screditare troppo il concetto costituzionale e giuridico del domicilio se imprendessimo la dimostrazione che una casa di prostituzione non può esser parificata a un domicilio. Le case di prostituzione sono certamente pubblico esercizio; esercizio di cattivo, anzi di pessimo genere quanto si vuole, ma pubblico esercizio; e se in generale i luoghi di pubblico esercizio presentano pericoli, sicchè una vigilanza speciale della polizia è da tutti consentita sopra essi, non si vede ragione perchè non si debba mantenere sulle case di prostituzione. Anzi per esse è necessaria forse più che nei caffè, nelle bettole, negli alberghi e luoghi simili. L'esperienza ci attesta che i postriboli sono troppo spesso luoghi ove, se non s'insidia alle persone che vi accedono, si organizzano e la preparazione e la impunità dei reati. La facilità che tutti hanno di entrarvi, il segreto dell'accesso e dei colloquii, la facilità di trovare ivi persone che non hanno gran che da perdere, e piuttosto in lotta che in armonia col resto della società, designano i luoghi di prostituzione come specialmente adattati per questo scopo. Lo sa la polizia che, scoperto un reato, mira spesso ai postriboli come ai luoghi ove se ne possano rintracciare le fila. Oggi si afferma che non si usa più, abitualmente almeno, ma è certo che un tempo la polizia avea nei luoghi di meretricio non pochi fra i suoi più efficaci ausiliarii e confidenti; appunto perchè luoghi di convegno di classi pericolose e luoghi dove si cerca l'impunità dei reati. Quindi legittima la vigilanza speciale da noi proposta » (1).

E più in là la Commissione chiarisce meglio il fine pel quale crede necessario questo regolamento speciale sui luoghi del meretricio, perchè osserva che, se un regolamento non ci fosse, gli agenti di polizia non potrebbero essere autorizzati ad esercitare una vigilanza speciale in case che non sono case pubbliche o luoghi di uso pubblico, e che anzi debbono ritenersi domicilio privato fino a che una legge, o un regolamento in conformità della legge, non autorizzi a dichiararli luoghi di pubblico esercizio, e non sanzioni la vigilanza speciale che come tali si meritano. Naturalmente la Commissione scarta tutto ciò che c'era di indecoroso nel vecchio regolamento sulle relazioni della polizia co' postriboli; non più tariffe, non più espedienti coercitivi verso le prostitute, non più patrocinio de' lenoni; non è più la prostituzione come tale che si regola, è il fatto d'un esercizio pubblico che si dichiara tale sol perchè è pericoloso, ed al fine che la polizia possa accedervi nell'interesse generale per il suo ordinario ufficio. E la dichiarazione che una tal casa è di tolleranza, se deve esser fatta d'ufficio, sarà fatta con tutte le cautele necessarie.

11. È certo che non si può negare un fondamento alle gravi considerazioni suesposte fatte dalla Commissione, e che la indussero a fare la cennata distinzione tra luoghi e persone, e fare un regolamento apposito esclusivamente per i primi, per ragione di sicurezza pubblica. È indubitato che i luoghi, ove si esercita la prostituzione, sono il ritrovo dei malfattori, che ivi organizzano spesso i loro delitti, e sogliono prendere le meretrici loro amanti come confidenti delle colpe commesse. Da ciò è sorto l'uso della polizia di cercar spesso in questi luoghi i primi indizi di alcuni reati, e spesso anche l'abuso di tener le meretrici per confidenti (2); ma è indubitato dall'altra parte che, permettendo, anzi regolando l'esercizio delle case di prostituzione, si riconosce in modo indiretto la prostituzione, che si voleva evitare di riconoscere. Si può ben rispondere che, riconosciuta o no, la prostituzione è sempre un fatto di cui non può negarsi l'esistenza; ma qui si tratta di vedere se convenga allo Stato di riconoscerne legalmente l'esercizio. « Permettere l'esistenza delle Case di tolleranza equivale, come faceva osservare il Pessina nella Commissione d'inchiesta, a riconoscerne l'essenza legale » (3). Permettere e regolare le Case di tolleranza equivale a lasciar ferma la relazione ufficiale degli agenti del Governo coi tenenti postribolo, ed a mantenere il riconoscimento di questo mestiere turpe ed ignobile che si può fare non solo senza timore di pena, ma senza pericolo d'incorrere in indegnità legali. Infine, volendosi regolare le Case di tolleranza, resta sempre la possibilità degli abusi da parte della polizia, cui spetterà di decidere se un tal luogo è casa di prostituzione per sottoporlo alla speciale disciplina di sorveglianza.

(1) V. Relazione della Commissione, pag. 96.

(2) V. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società;* Bologna 1879. Locatelli, *Sorveglianti e sorvegliati;* Milano 1878. Giorio, *Ricordi di questura;* Milano 1880.

(3) V. *Atti della R. Commissione d'inchiesta* citati, vol. II, alleg., pag. 23.

12. La questione è senza alcun dubbio complessa e di difficile soluzione. Tolto il riconoscimento della prostituzione, e sostituita la cura libera delle donne alla coercitiva, se non si vogliono tollerare e regolare le case ove si consuma abitualmente il meretricio, dichiarandole luoghi di pubblico esercizio, non restano che due modi: o non occuparsene, o reprimerle. Non riconoscerne l'esistenza, mostrare d'ignorarle è un grave danno, secondo alcuni, per la sicurezza pubblica. Lasciato il postribolo a sè stesso, la polizia sarebbe molto impacciata per sorvegliarlo; dovrebbero gli agenti entrarvi come privati, servirsi di confidenti, usare infine mille mezzucci (1). Resterebbe l'altro mezzo, quello cioè di vietarli come si fa in Inghilterra ed in Germania; e se si deve giudicare con un criterio morale, indipendente da lievi considerazioni di opportunità, questo sarebbe il metodo cui uno Stato dovrebbe appigliarsi. Non è già che con tale divieto si possa aver fiducia di veder cessata la prostituzione; ma, se questo fatto non può cessare, e se non è fra le attribuzioni dello Stato quella di punirlo, perchè deve lasciare ad altri rimedi che non sono i legali la cura di questa malattia, esso però ha il diritto d'impedire che il vizio si organizzi, che più persone si riuniscano per esercitarlo in comune, che alcuno ne faccia oggetto della più turpe speculazione. La sola ragione che potrebbe giustificare l'ordinamento delle case di tolleranza, in relazione a quello della prostituzione in genere, potrebbe esser quella della sanità pubblica; ma se questa si crede di poter mettere da parte, non restano in verità motivi molto gravi pei quali, dopo che non si è creduto di potere e dover regolare il vizio, si debba regolare una cosa più turpe, che è l'organizzazione del vizio (2).

13. Il ministro Crispi, venuto nella determinazione di abrogare il regolamento del 1860 per la parte relativa alle persone delle prostitute ed alla visita obbligatoria, accolse il concetto della Commissione di sostituirvi un regolamento che specificasse la sorveglianza della polizia sui soli luoghi della prostituzione, indotto a ciò non solamente dalle considerazioni della sicurezza pubblica, tenute presenti dalla Commissione, ma forse anche dal pensiero di non far passo troppo arrischiato, lasciando pienamente libero, e senza vincoli speciali, l'esercizio della prostituzione, ed infine pure da una preoccupazione della sanità ed igiene pubblica, perchè, tenuta ferma la speciale vigilanza, potevasi disporre, come infatti si dispose, che coloro che tengono postriboli sono responsabili della cura delle donne malate, e che la polizia possa ordinare visite sanitarie ne' postriboli, che sono spesso focolari d'infezione, ed ordinarne sempre la chiusura per ragion d'igiene pubblica.

L'art. 1 del decreto ministeriale del 29 marzo 1888 (pubblicato in continuazione del r. decreto dello stesso giorno, col quale furono abrogati i r. decreti del 2 settembre 1861 n° 465 e 466, ed il relativo regolamento generale dei sifilicomii) dispone che i funzionari e gli agenti dell'amministrazione civile, secondo le competenze e nei modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento, provvedono: 1° a vigilare i luoghi di prostituzione nell'interesse dell'ordine pubblico e dell'igiene; 2° a facilitare la riabilitazione delle prostitute. Con tale articolo viene nettamente indicata l'azione della polizia, che deve limitarsi esclusivamente alla vigilanza sui luoghi di prostituzione; ed è questo il solo suo ufficio, non potendosi dare grande importanza a quello di cui è parola nel paragrafo 2° del detto articolo. Pertanto il regolamento del 29 marzo 1888, anzichè un regolamento sulla prostituzione in genere, deve considerarsi come un regolamento delle Case di tolleranza, come sopra si è già notato.

14. Stabilita la sorveglianza speciale della polizia sui luoghi della prostituzione, la quale porta come conseguenza il diritto negli uffiziali di pubblica sicurezza di entrarvi in qualunque ora di giorno e di notte (art. 18) e di imporre le condizioni cui debbono sottoporsi, è importantissimo determinare il metodo e le cautele da tenersi per potersi dichiarare che in una tal casa vi è un luogo di prostituzione. Non si può ammettere che si trascuri questa dichiarazione ufficiale, perchè, se i luoghi di prostituzione hanno da essere luoghi di pubblico esercizio, soggetti alla vigilanza dell'autorità, è necessaria la dichiarazione, e che ne sieno consapevoli gl'interessati; altrimenti essi potrebbero opporre l'inviolabile diritto del domicilio all'azione della polizia.

La dichiarazione che una certa casa è di tolleranza può esser fatta sulla domanda di colui che esercita il postribolo, o d'ufficio. Nessuna difficoltà v'è quando si permette dalla questura l'esercizio d'una casa di tolleranza sulla domanda dell'esercente. Il conduttore del postribolo deve, giusta il disposto dell'art. 10 del regolamento, almeno otto giorni prima dell'apertura farne la dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, acconsentendovi, pone il suo visto alla dichiarazione. La dichiarazione deve contenere:

1° l'indicazione della casa, e il numero delle stanze di cui si compone;

2° l'elenco e le generalità delle persone che vi esercitano la prostituzione, e di quelle che sono addette al servizio del postribolo, con obbligo di denunciarne i cambiamenti;

3° la dichiarazione del proprietario che permette l'uso della casa a scopo di prostituzione;

4° l'adempimento delle condizioni prescritte dagli art. 6 e 7;

5° la dichiarazione dell'obbligo che esso assume di aver cura dell'igiene e delle malattie delle meretrici, specialmente per le manifestazioni sifilitiche e veneree e del modo in cui intendono provvedervi (3).

---

(1) Però non mancò alcuno anche nella Commissione d'inchiesta che credette non essere indispensabile questa speciale sorveglianza, perchè non è più costume di una buona polizia di cercar ne' bordelli gli indizi dei delitti, e vigilare in quei luoghi le persone sospette. Il Nathan poi osservò che qualunque postribolo cadrebbe sotto la disposizione dell'art. 421 del codice pen. it., perchè non c'è uno di questi luoghi che non accolga donne minori di 21 anno. Quindi ci sarebbe una spada di Damocle sospesa sempre sul capo di costoro che violano continuamente la legge. Coi poteri di cui dispone la pubblica sicurezza le porte di quei luoghi sarebbero sempre aperte all'autorità (*Atti della R. Commissione*, ecc., vol. 2°, pag. 44).

(2) Nel Congresso internazionale tenutosi a Ginevra nel 1877 la sezione di legislazione votò per la repressione d'ogni organizzazione collettiva della prostituzione sostenendo che si debba punire il fatto di tenere una casa di prostituzione aperta al pubblico, e quello di fittare una casa a tale uso. Si dovrebbe agire analogamente a ciò che si fa per le case di giuoco, che sono represse da quasi tutte le legislazioni penali.

(3) Una decisione del Ministro dell'interno (20 luglio 1888, n. 24452, *A*) ha stabilito che, quando in una città non vi sono postriboli propriamente detti, e le prostitute dimorino in due o più abitazioni particolari, senza che vi coabitino i proprietari e quando infine non esistono conduttori di postriboli, ma solo persone che affittano queste case senza percepire alcuna somma sulla prostituzione, la disposizione del § 5 non è applicabile, riguardando essa soltanto i veri conduttori di postriboli.

15. Le difficoltà sorgono nel secondo caso, in quello cioè della dichiarazione d'ufficio, di cui deve darsi la facoltà alla polizia per la necessità stessa delle cose, in quanto che, se si limitasse la sorveglianza ai soli luoghi pei quali fu chiesta la licenza, potrebbe chiunque tener casa clandestina di prostituzione e rendere senz'effetto la vigilanza. Tale facoltà è concessa dall'art. 11, il quale dispone « che l'autorità di pubblica sicurezza, quando abbia le prove che in una casa si eserciti abitualmente la prostituzione di più donne che ivi dimorino, o che ivi si rechino abitualmente per esercitarvi la prostituzione, dichiarerà d'ufficio che quella Casa è casa di prostituzione ».

È innegabile che con tale disposizione si dà in mano alla polizia una facoltà ed un potere che possono essere fonte di abusi gravissimi, ma in verità, posta la premessa di voler sottoporre i postriboli ad una speciale sorveglianza, la dichiarazione d'ufficio ne è una conseguenza inevitabile. Nel regolamento si è cercato, al fine di prevenire gli abusi, di circondare la dichiarazione di tutte le cautele, definendo con esattezza quale casa possa dirsi esser casa di prostituzione, e determinando poi le forme della dichiarazione e la garanzia dei reclami degli interessati.

16. Se ogni definizione è pericolosa, è pericolosissima quella che occorre fare in un argomento così scabroso e così poco suscettibile di limitazioni precise e determinate. È noto il rumore sollevatosi contro le definizioni della prostituta contenute in quei regolamenti che sottopongono le meretrici alla patente della polizia. Passate in rassegna tutte queste definizioni, vi fu uno scrittore che argutamente osservò che alla fin fine esse si risolvono in una frase sola: è prostituta quella che è prostituta.

Difficoltà non meno gravi vi sono a definire che cosa sia una casa di prostituzione. Gli art. 4 e 5 del regolamento dicono:

« Il presente regolamento per case e per locali di prostituzione intende le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso, dove si esercita abitualmente la prostituzione. Sono considerate case di prostituzione quelle case o piani di case, in tutto o in parte affittate a scopo di prostituzione, ancorchè ciascuna meretrice viva isolatamente ». L'art. 8 aggiunge che « le disposizioni relative alle case di prostituzione si applicano alle case nelle quali due o più donne esercitano la prostituzione, ristrettivamente però al locale o locali da esse occupati ».

Dalle disposizioni dei detti articoli, combinate con quella dell'art. 11 su mentovato, si rilevano le seguenti conseguenze: 1° Se una prostituta vive sola in una casa, questa casa non è di tolleranza; ma se essa vive sola, e nella stessa casa o piano di casa vivono sole anche altre meretrici, la casa o il piano di casa è un luogo di prostituzione. — 2° Sono Case di tolleranza quelle ove abitualmente si esercita la prostituzione. — 3° Sono Case di tolleranza quelle ove le donne, benchè non dimorino, si recano abitualmente ad esercitare la prostituzione. — 4° Infine sono reputate Case di prostituzione quelle ove due o più donne esercitano la prostituzione, però ristrettamente al locale da esse occupato. Sicchè è evidente che in tal guisa sono soggetti alla speciale vigilanza della pubblica sicurezza come Case di tolleranza non i soli postriboli propriamente detti, ma qualsiasi luogo ove abitualmente più donne si dànno al meretricio, ed anche quelli ove le meretrici vivono sole, quando nella stessa casa o nello stesso piano di casa sonvi altre donne pure meretrici.

L'art. 12 stabilisce che la dichiarazione d'ufficio deve essere notificata al proprietario della casa, all'impresario del postribolo, se vi sia e se sia noto, ovvero a qualsiasi persona maggiore d'età che conviva nella casa o che vi sia per qualunque ragione addetta.

Se il proprietario od altri convivente nella casa, od addetto alla medesima non si presenti a ricevere la notificazione dell'ordinanza, una copia della stessa sarà rilasciata all'ufficio municipale, e la notificazione si avrà come eseguita. Nell'atto di notificazione deve essere indicato il dritto a reclamare nei termini prescritti.

Il reclamo deve essere proposto entro tre giorni dalla notificazione, e sarà presentato al sindaco, che ne rilascierà ricevuta, e lo rimetterà all'ufficio di pubblica sicurezza (art. 13).

L'ufficio di pubblica sicurezza rimetterà il reclamo e le prove da esso raccolte ad una Commissione, che sarà composta dal sindaco, o da un consigliere comunale da esso delegato, da un ufficiale dei reali carabinieri e dal pretore (art. 14).

La Commissione può raccogliere nuove informazioni e sentire le parti, indi pronuncia sul reclamo con decreto senza motivi.

Nel progetto formolato dalla Commissione d'inchiesta erano anche maggiori le cautele prima di potersi dichiarare che una casa è di prostituzione, perchè alla dichiarazione d'ufficio avrebbe dovuto precedere un avvertimento dato alle persone interessate, il parere dell'autorità municipale e del comando dei carabinieri, e la dichiarazione avrebbe dovuto essere sempre omologata da un magistrato (giudice istruttore o pretore) sia che vi fossero, sia che non vi fossero reclami. Era certo savio consiglio di abbondare in cautele trattandosi d'un provvedimento così grave, e che per natura sua sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, sicchè contro di esso non si potrebbe mai reclamare innanzi ai Tribunali. Il poco tempo da che sono in vigore le nuove disposizioni non consente di dire come procede questa parte del servizio, e se le cautele sancite sono o pur no sufficiente garanzia agli abusi che potrebbero essere gravissimi.

Niuna disposizione v'è nel regolamento circa alla revoca della dichiarazione d'ufficio; sicchè deve argomentarsi che essa spetti esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza.

17. Il regolamento determina gli obblighi imposti alle Case di tolleranza, ed alle donne che vi dimorano.

Le Case di prostituzione non possono avere che una sola porta d'ingresso. Deve esser murata ogni specie di comunicazione con altre case, quartieri, stanze private, botteghe, negozi, magazzini ed altri stabilimenti pubblici (art. 6). È vietato alle donne di affacciarsi alle finestre o trattenersi alle porte delle case dichiarate luoghi di prostituzione (art. 2). È parimente vietato di far pubblicamente richiamo a Case di prostituzione, o in qualsiasi modo offerta di lenocinio (art. 3). È vietato di aprire Case di prostituzione in prossimità di scuole ed edificii destinati al culto, all'istruzione ed educazione, o caserme, od asili d'infanzia, o ad altri luoghi di riunione di gioventù (art. 7). Sono sempre vietati nelle Case di prostituzione: *a*) i giuochi e i festeggiamenti di qualunque sorta; *b*) lo spaccio di cibi e bevande. È altresì vietato di accedervi con armi. Le persone trovate nelle Case di prostituzione in istato d'ubbriachezza, dovranno essere per questo solo fatto, arrestate e custodite. La durata dell'arresto non potrà oltrepassare le dieci ore (art. 20).

Affinchè questi obblighi sieno osservati, e per la tutela dell'ordine ed anche dell'igiene pubblica gli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza potranno entrare in qualunque ora, di giorno e di notte, nelle Case di prostituzione, e procedervi a visita in tutte le stanze (art. 18). L'autorità di p. s. determina le ore in cui le case debbono esser chiuse, ed ha facoltà di ordinare lo sgombero di riunioni troppo numerose e che possano giudicarsi pericolose per l'ordine pubblico (art. 19), e disporre visite sanitarie anche per mezzo di medici militari (art. 21).

Infine la polizia ha la facoltà di ordinare la chiusura di luoghi di prostituzione, sia per ragion d'ordine pubblico, sia perchè abbia ragione di credere che in essi si eserciti la prostituzione dai minori di 21 anno, e ciò indipendentemente dall'azione penale, sia per motivo di salute pubblica, sia infine perchè manchi una delle condizioni su mentovate (art. 23, 24, 25). E contro l'ordine di chiusura non v'è diritto a reclamo.

18. Passando ora a discorrere delle relazioni tra le meretrici e i direttori dei postriboli, e dell'ingerenza degli uffiziali di p. s. in queste relazioni, abbiamo accennato più sopra le acerbe critiche mosse al vecchio regolamento, il quale, anzichè favorire, inceppava quasi la liberazione delle povere donne, divenute schiave di turpi trafficanti e delle famose *maîtresses*. Tali disposizioni furono abrogate, ed al contrario si è cercato di favorire la libertà e il ravvedimento delle donne, stabilendo nell'art. 29 che « è punito chiunque detenga, o cooperi a detenere violentemente in una casa di prostituzione una donna, ancorchè di sua volontà vi sia entrata e vi sia rimasta per esercitarvi la prostituzione, e nonostante qualunque obbligazione o debito che la donna abbia contratto verso il proprietario della casa o qualsivoglia altra persona »; e cogli art. 31 e 32 che « le donne uscenti da una Casa di prostituzione potranno portare seco le vesti e biancherie fatte per la loro persona. È presunto che appartengono alla donna uscente da detta casa gli oggetti che trovansi nella stanza ad essa assegnata chiusi in forzieri, casse, armadii, cassettoni e simiglianti mobili dei quali la prostituta abbia la chiave. Quando una donna manifesta all'autorità politica la volontà d'uscire da una Casa di prostituzione dichiarando che teme maltrattamenti, o che il proprietario o altra persona, vogliano ritenere le vesti di lei od altri oggetti, l'autorità politica invierà nella Casa di prostituzione due agenti in uniforme i quali tutelino la persona e la proprietà della richiedente ». Queste disposizioni, dettate dal fine di sciogliere i ceppi co' quali i padroni di bordelli solevano legare le povere donne, vittime del loro debito di qualche centinaio di lire, possono esser utilissime, se valevolmente attuate. È evidente però che in tali cose più degli articoli del regolamento vale il modo come essi sono applicati, vale lo zelo, il carattere e l'onestà degli agenti della polizia. La dura necessità di commettere agli agenti della questura la sorveglianza dell'abbietta classe de' lenoni e de' padroni di postribolo può far nascere relazioni immorali, che degradano gli uffiziali del Governo, e rendono impossibile la benefica opera di riabilitazione che ad essi sarebbe affidata. Il problema della prostituzione ha tanti e così diversi coefficienti che ne è difficile lo studio, impossibile la risoluzione. Di fronte alla condizione giuridica della donna v'è la ragione della salute pubblica che molti gridano esser compromessa dal libero esercizio della prostituzione (1), di fronte alla degradazione che si riverbera sugli uffiziali del Governo che devono sorvegliare tale servizio, v'è la necessità della tutela dell'ordine pubblico che, secondo molti, impone la vigilanza, di fronte alla prostituzione tollerata e regolata c'è quella isolata e clandestina che si spande per le vie della città, pe' caffè, per le case, pe' laboratorii. La legislazione può far poco per un fatto che solo il miglioramento dei costumi e delle condizioni sociali può far scemare o trasformare.

19. Le Case di tolleranza non si possono tenere senza la licenza della p. s., e se la polizia ha conoscenza che in una certa casa si esercita la prostituzione, ha il diritto di dichiararla d'ufficio.

Ma, se alcuno esercita clandestinamente un luogo di prostituzione, è per questo fatto punito? Un'esplicita disposizione non v'è nel regolamento attuale, come non v'era nell'abrogato; però nell'art. 86 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 è disposto che « le autorità di p. s. promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente Case di prostituzione »; il che implica che tale esercizio clandestino costituisce una trasgressione. Il dott. Abetti, che commentò questo articolo (2), reputando che l'esercitar clandestinamente una Casa di prostituzione non costituisca una speciale trasgressione, sostenne che l'arresto di cui parla il detto articolo debba esser fatto, perchè colui, che tiene nascostamente un postribolo, dà gravi sospetti di aver commesso il reato contro il buon costume previsto dall'articolo 421 del codice penale; la quale interpretazione non è legalmente sostenibile, perchè il fatto di tenere clandestinamente un postribolo, non implica necessariamente la violazione dell'art. 421. Qualche tribunale ritenne che il tenente postribolo clandestino non potesse andar soggetto ad altra molestia all'infuori di quella di vedersi arrestato per quel tempo che a prudenza dell'ufficio di polizia è necessario per scomporre le fila di illeciti connubbi; ma la Corte di cassazione in Torino respinse tale interpretazione, come contraria a tutti i principii del nostro dritto pubblico interno, e giustamente osservò che l'art. 86 implicitamente ammette che l'esercitare clandestinamente un postribolo costituisca una contravvenzione, e se in detto articolo non è sancita la pena subentra la disposizione generica dell'art. 117 (3).

La disposizione dell'art. 86 della legge di p. s. del 1865 non è stata ripetuta nell'art. 139 della nuova legge di p. s. del 23 dicembre 1888 già pubblicata, ma non ancora andata in vigore, sicchè in questa legge non è più contemplato il fatto dell'esercizio clandestino di una Casa di tolleranza. Però esso ci pare che sia implicitamente punito dal regolamento del 29 marzo 1888; perchè, disponendosi nell'art. 10 che i conduttori di postriboli *devono*, almeno otto giorni prima dell'apertura, farne la dichiarazione, e nell'art. 34 che le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento sono punite con pene di polizia, l'aver aperto il postribolo, senza aver fatta la dichiarazione, diviene una trasgressione punibile, giusta il disposto dei detti articoli.

20. I regolamenti sulla prostituzione e sulle Case di tolleranza hanno sempre creata una certa antinomia con le disposizioni delle leggi penali, ove son puniti i reati contro il buon costume. Il regolamento sulla prostituzione, che fino a poco tempo fa fu in vigore in Italia, pel quale era permessa l'iscrizione delle donne minorenni fra le prostitute patentate (4), non era invero conciliabile facilmente con la disposizione del codice penale che punisce la corruzione e la prostituzione delle fanciulle

(1) Circa agli effetti dei nuovi regolamenti, principalmente per l'igiene pubblica, vedi le discussioni fatte alla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1888.

(2) V. *Manuale del funzionario di p. s.*, anno 1882, pag. 101.

(3) V. Cass. di Torino, 26 novembre 1880 (*Legge*, XXI-I, 60).

(4) Il limite dell'età, pel regolamento del 1860, era di 16 anni.

minori dei 21 anno. La giurisprudenza in Italia fu concorde, come lo fu in Francia (1), nell'affermare che l'ordinamento sulla prostituzione non avea punto derogato al disposto dell'art. 421 del codice penale; ma la contraddizione vera non stava nelle disposizioni della legge, bensì nel fatto che, mentre è punito l'eccitamento alla prostituzione, e la corruzione de' minori di 21 anno, la polizia potea dar la patente di prostituta a una fanciulla di 16 anni, e mandarla in una Casa di tolleranza. Tale antinomia non v'è più tra il codice penale e le disposizioni del regolamento presente, perchè questo tollera le Case di tolleranza, ma per i reati che in esse possano commettersi lascia il pieno impero alle leggi comuni, e, non essendovi più l'iscrizione delle prostitute, resta ai lenoni la responsabilità piena del delitto di eccitamento alla prostituzione, o di corruzione dei minori. Anzi l'art. 22 del regolamento ricorda all'autorità di p. s. che, quando in una Casa di prostituzione si favorisca o si faciliti la corruzione e la prostituzione dei minori, essa dee riferirne al procuratore del re sia per l'esercizio dell'azione penale derivante dagli art. 421 e 422 del codice penale, sia per i provvedimenti previsti dagli art. 221, 222 e 223 del codice civile.

Un'altra contraddizione è stata pur notata tra il regolamento che permette le Case di tolleranza, e le disposizioni penali che puniscono il lenocinio in genere. Tale reato non è punito dal codice penale italiano, che prevede soltanto la corruzione e l'eccitamento alla prostituzione de' minori, ma lo è dal codice toscano, perchè l'art. 300 dispone che: « chiunque eccita, favorisce od agevola la corruzione e la prostituzione altrui soggiace, come colpevole il lenocinio, alla carcere da sei mesi a tre anni ». « Certe disposizioni, osserva il Carrara (2), possono essere logiche dove non si riconoscono Case di tolleranza, ma dove queste hanno un'espressa autorizzazione da regolamenti governativi la punizione indistinta d'ogni lenocinio è una palpabile contraddizione ». L'unificazione della legislazione penale farà cessare questo sconcio, perchè nel nuovo codice, che sarà comune a tutta l'Italia il lenocinio è punito solamente quando è esercitato in persona di minorenni (3).

21. L'istituzione d'un postribolo, di una Casa di tolleranza in una via dà diritto al proprietario della casa vicina, che crede turbata la sua pace e la sua tranquillità di querelarsene in via giudiziaria? E quali provvedimenti può egli invocare? Può egli ottenere dal magistrato l'ordine di sgombero, o, subordinatamente, ha azione per il risarcimento del danno che quel fatto gli produce?

Queste questioni sorsero parecchie volte e furon variamente risolute. La Corte di cassazione di Torino in una sua sentenza del 1° ottobre 1886 decise:

« Il proprietario vicino ad una casa locata a donne di mala vita non solo ha diritto di conseguire dal proprietario che conosceva il turpe mestiere che ivi si esercitava il risarcimento del danno, ma bensì di ottenere l'inibizione che quelle donne vengano ulteriormente tenute nella casa. La tolleranza ed anche il permesso della pubblica sicurezza allo stabilimento del postribolo non possono aver l'effetto di impedire che coloro che ne hanno danno nella proprietà, nella persona e nella famiglia richiedano e promuovano dall'autorità giudiziaria quei provvedimenti che valgano non tanto alla loro indennità, quanto all'incolumità dei loro diritti pei quali avessero ragionevolmente a temere » (4).

Questa decisione, con la quale si ammise che l'autorità giudiziaria potesse inibire al convenuto di tenere più il postribolo, o di affittar la casa a donne di mala vita, sotto pena di vedere operato lo sfratto per mezzo della pubblica forza, è contraria ad una sentenza della stessa Corte del 24 novembre 1871, nella quale fu negato il diritto di chiedere e la facoltà all'autorità giudiziaria di concedere lo sfratto di donne di mala vita che abitavano nella stessa casa dell'attore.

« Considerato, osservò la Corte, che, se non può venir accolta la conclusione per lo sgombero, dappoichè le case stesse essendo permesse, per ovviare a mali maggiori, dalle autorità municipali e di polizia, sotto determinate condizioni ed in certe località soggette al controllo ed alla sorveglianza delle autorità stesse, non potrebbero i tribunali, senza oltrepassare i limiti della propria giurisdizione, dare un provvedimento a tale riguardo » (5).

Ed in effetto l'atto d'ordinar lo sgombero, dato l'ordinamento attuale delle Case di tolleranza, non può essere che un provvedimento amministrativo; nè l'autorità giudiziaria potrebbe darlo senza timore di conflitto con quella amministrativa. Poichè le Case di tolleranza sono permesse sotto alcune condizioni, poste per la tutela dell'ordine e della decenza pubblica, il privato può soltanto ricorrere all'ufficio di p. s. per ottenere che quelle condizioni sieno eseguite, e l'ufficio di p. s., che ha la facoltà di ordinar sempre la chiusura di quei luoghi, potrebbe accogliere un'istanza del privato, dettata da speciali ragioni d'ordine pubblico, tanto più che contro il provvedimento non v'è dritto a reclamo (6).

Più discussa è la questione se competa al proprietario il risarcimento de' danni per il fatto del vicino, che ha istituito una Casa di prostituzione, e che per ciò pregiudica la proprietà di lui. Nelle due sentenze su citate, discordi sulla facoltà del magistrato di ordinare lo sgombero, fu concordemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. E non mancano altre decisioni di tribunali francesi e italiani che riconobbero l'esistenza del danno e il dritto a chiederne il risarcimento (7). Però vi sono gravi considerazioni giuridiche che fan dubitare dell'esattezza di tali decisioni. La Corte di cassazione in Torino, che con sentenza del 12 aprile 1880 respinse una domanda fondata su questo oggetto, osservò:

« Inutilmente l'attore a sostegno della domanda di risarcimento di pretesi danni arrecatigli dalla convenuta colla cessione di locali della propria finitima casa in fitto a prostitute invoca la disposizione dell'art. 1151 del codice civile. Imperocchè anche secondo la lettera della citata disposizione di legge e secondo ancora i sommi principii il risarcimento del danno è dovuto soltanto quando nel fatto dannoso concorra l'elemento della colpa che vuolsi in questo caso definire: ogni fatto contrario al diritto ed imputabile » (8).

(1) V. Carrara, *Progr. del corso di dir. crimin.*, vol. vi, § 2972.

(2) V. Carrara, Op. cit., vol. cit., § 2963.

(3) Art. 345 del nuovo codice penale.

(4) V. *Raccolta di giurispr. ital.*, anno 1886, p. 2ª, n. 527.

(5) Cass. di Torino, 24 novembre 1871 (*Giur. Tor.*, ix, pag. 73).

(6) L'art. 16 del Regolamento contempla un caso speciale in cui i vicini possono ricorrere all'autorità di p. s. vale a dire quando una o più donne abbiano preso in affitto un quartiere od una o più stanze in comunicazione con altre parti della casa e intendano esercitarvi la prostituzione. In tal caso il proprietario, l'usuario, l'affittuario, potranno ricorrere alla polizia, la quale, previo accertamento della denuncia, ordinerà lo sfratto delle donne.

(7) V. Corte di Chambéry, 3 agosto 1858 (*Diario forense*, 1859, 443); Corte di Aix, 11 gennaio 1873 (Dalloz, 1874, 2, 68).

(8) *Foro Italiano*, v, i, 1040, e *Nota* del prof. Scialoja.

Ed in una nota posta a tale sentenza il prof. Vittorio Scialoja indica chiaramente i termini della questione, perchè osserva che non ogni diminuzione che alcuno possa soffrire nel valore della propria casa, anche in seguito del fatto altrui, può giuridicamente dirsi danno.

« Allorchè si ha un vero danno giuridico per giudicare se deve essere da altri risarcito conviene guardare se a costui sia imputabile pel suo dolo o per la sua colpa. Ma quando manca l'elemento oggettivo del danno, è perfettamente inutile andare esaminando l'elemento soggettivo. Qualunque possa essere l'intenzione dell'autore del fatto, quando questo fatto non costituisce danno giuridico egli non deve rispondere delle conseguenze. Ma quando deve dirsi che un fatto produce danno giuridico? Quando lede il diritto altrui. Nel caso presente, perchè il proprietario della casa vicina possa richiedere il risarcimento de' danni prodottigli dallo stabilimento di prostitute nella casa altrui, non essendo questo proibito per se stesso da alcuna legge, deve provare che avea diritto che questo stabilimento non avesse luogo; e questa prova è impossibile, tolto il caso di rapporti contrattuali o quasi contrattuali tra i due proprietarii ».

La questione però deve essere esaminata da un altro aspetto, quando si tratta d'un inquilino che reclama contro il proprietario locatore per il danno che gli arreca lo stabilimento d'una Casa di prostituzione perchè i particolari rapporti tra locatore e conduttore creano una responsabilità del primo verso il secondo, che non c'è nel caso di due proprietari vicini. La questione, che più opportunamente può essere svolta nella voce **Locazione**, e che qui ci contenteremo di accennare, può presentare due casi: primo, che la casa ove si stabilì il luogo di prostituzione appartenga allo stesso proprietario della casa ove è l'inquilino che si lamenta, ed in questo caso è indubitato che il proprietario non può sfuggire alla responsabilità del fatto proprio, essendo egli tenuto a garentire al conduttore il pacifico godimento della casa locata; secondo, che le case appartengano a due proprietari diversi. Questo secondo caso è più complesso, sostenendosi da alcuni che il conduttore non abbia diritto a chiedere lo scioglimento del contratto (o una diminuzione della pigione), perchè lo stabilimento di un luogo di prostituzione in una casa vicina è una di quelle molestie di fatto da parte di terzi, per le quali il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, giusta il disposto dell'art. 1581 del codice civile. V'è qualche decisione di magistrato che respinse, per tal motivo, la domanda dell'inquilino; ma è prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza l'opinione che per le molestie di fatto indicate nell'art. 1581 debbano intendersi le vie di fatto ingiuste, non quelle che il terzo ha il dritto di eseguire; e che se il locatore non ha modo di farle cessare, si tratta d'un caso fortuito e di forza maggiore del quale è responsabile il locatore, non l'inquilino. La Cassazione di Torino così conchiuse una sua sentenza nella quale questa opinione fu accolta: « O il locatore può nelle vie legali far cessare la così detta Casa di tolleranza, onde mantenere all'inquilino il pacifico godimento della casa locata, ed allora il locatore è tenuto a tanto eseguire; o non può far cessare quell'inconveniente ed allora le conseguenze del caso fortuito e della forza maggiore debbono ricadere a danno di lui e non a quello del conduttore, a norma delle relative disposizioni del codice civile » (1).

G. De Nava.

CASELLARIO GIUDIZIALE (procedura penale e regolamento giudiziario).

SOMMARIO

Bibliografia.
Legislazione.

Sezione I. — Nozioni generali, nozioni storiche e legislazione straniera.

Capo I. — *Nozioni generali.*

1. Che cosa sia il casellario. — 2. Sue caratteristiche. — 3. Casellari locali e casellario centrale. — 4. Scambio tra i Governi delle notizie estratte dal casellario - Convenzioni dell'Italia con gli altri Stati. — 5. Fini del casellario.

Capo II. — *Nozioni storiche e legislazione straniera.*

6. Metodo francese per l'accertamento della recidiva degli imputati secondo il codice d'istruzione criminale del 1808. — 7. Inconvenienti di questo metodo; miglioramenti nel 1832; proposta dell'istituzione del casellario fatta dal Bonneville. — 8. Attuazione del casellario in Francia. — 9. Miglioramenti e istituzione del casellario centrale. — 10. Disposizioni vigenti in Italia prima dell'unificazione del regno. — 11. Proposte dell'Ambrosoli. — 12. Decreto sul casellario del 6 dicembre 1865. — 13. Relazione del Ministro su tale decreto. — 14. Istruzioni per l'attuazione del casellario. — 15. Modo come il decreto fu eseguito. — 16. Istituzione del casellario in altri paesi: Portogallo, Austria, Spagna, Germania.

Sezione II. — Dottrina e giurisprudenza.

Capo I. — *Commento del decreto del 6 dicembre 1865 sul casellario. — Quali decisioni debbano essere annotate nel casellario. — Cancellazione delle imputazioni dai registri penali.*

17. Contenuto del decreto del 6 dicembre 1865. — 18. Questioni cui ha dato luogo. — 19. Annotazione nel casellario delle sentenze contumaciali. — 20. Esclusione delle condanne in materia di polizia. — 21. Questioni che ha sollevato tale esclusione. — 22. Annotazione nel casellario delle condanne per reati puniti da leggi speciali. — 23. Interpretazione del § 2 dell'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865 in relazione all'art. 604 del cod. di proc. penale. — 24. Enumerazione delle sentenze e ordinanze di assoluzione e di non farsi luogo a procedimento penale. — 25. Classificazione degli interpreti dei suddetti due articoli e interpretazione estensiva dell'art. 604 del cod. di proc. penale. — 26. Giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli. — 27. Cassazione di Palermo. — 28. Cassazione di Firenze. — 29 a 31. Opinione degli scrittori; Saluto, Campani; osservazioni. — 32 e 33. Qual è il vero significato del § 2 dell'art. 1 del suddetto decreto. — 34. Interpretazione di detto paragrafo per quel che riguarda l'annotazione delle ordinanze istruttorie di non farsi luogo a procedimento - Teoria del prof. Lucchini. — 35. Annotazione delle ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato. — 36. Prescrizione e mancanza o desistenza dalla querela. — 37. Annotazione dei provvedimenti contro i minorenni. — 38. Decreti di grazia, d'indulto e d'amnistia. — 39. Decreti di riabilitazione.

Capo II. — *Regolamento del casellario.*

40. Disposizioni regolamentari. — 41. Modello del cartellino. — 42. Schiarimenti e istruzioni.

Capo III. — *Riforme proposte.*

43. Identificazione dei malfattori che assumono un falso nome. — 44. Metodo Bertillon. — 45. Altre riforme proposte per l'identificazione degli imputati. — 46. Revisione del decreto del 6 dicembre 1865.

(1) V. Cass. Torino, 28 giugno 1867 (*Giurispr. Ital.*, anno xix, p. 1ª, pag. 857); v. pure Mazzoni, *Locazioni*, pag. 159, 160, 161 e le sentenze da esso citate; Troplong, *Louage*; Laurent, *Principes de droit civil*, t. xxv, 2, 60.

Bibliografia.

Bonneville de Marsangy, *De la récidive;* Paris 1844. — Lo stesso, *De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante;* Paris 1864. — Ambrosoli, *Osservazioni sul codice penale italiano del 20 novembre* 1859, pag. 270, 274. — Lo stesso, *Proposta di riforma del metodo attualmente in vigore nei tribunali del Regno per constatare le recidive degli imputati* (*Mon. dei Trib.*, an. III, pag. 785). — Le Poitevin, *Traité pratique des casiers judiciaires;* Paris, Pedone-Lauriel, 1869. — Lo stesso, *I casellari giudiziali in Francia ed in Italia* (*Riv. pen.*, vol. XII, p. 105). — Lucchini, *I registri penali e le pronuncie istruttorie di non farsi luogo per insufficienza d'indizi* (*La Legge*, vol. XXII, pag. 386). — Campani, *La cancellazione dai registri penali* (*Riv. pen.*, vol. IV, pag. 434). — Compagnone, *Il casellario giudiziale*, ecc.; Napoli 1888. — E. Giuliani, *Dell'inabilitazione nelle materie correzionali e del cancellamento delle iscrizioni nel casellario giudiziale* (*Riv. penale*, vol. VII, pag. 480). — Pessina, *Progressi del diritto penale in Italia* (*Opuscoli*, pag. 190). — Saluto, *Comm. al codice di proc. penale italiano*, vol. VI, pag. 284 e seg. — Borsani e Casorati, *Il codice di proc. penale italiano commentato*, continuazione dell'avv. Luigi Magno, vol. VII, § 2453 e segg. — Bertillon, *Conferenza tenuta in Roma il 22 novembre* 1885 *sul servizio d'identificazione mediante le indicazioni antropometriche* (*Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre* 1885; Roma, Stamperia delle Mantellate, 1887).

Legislazione.

Codice di proc. pen., art. 604. — R° decreto del 6 dicembre 1865, num. 2644 sulla istituzione del casellario giudiziale. — Regolamento per l'attuazione di detto decreto di pari data. — Circolari (Raccolta delle Circolari del Ministero di grazia e giustizia).

Sezione I. — Nozioni generali e storiche.

Capo I. — *Nozioni generali.*

1. Il Casellario giudiziale è uno speciale registro, destinato a raccogliere notizia di tutte le condanne e di altre decisioni giudiziali pronunciate contro una determinata persona. La conoscenza pronta e precisa degli antecedenti giudiziali d'un cittadino è necessaria al giudice ed alla società in generale; al giudice per accertare la recidiva degli imputati e per l'apprezzamento morale che dee fare nel giudizio e nell'applicazione della pena, alla società in generale, perchè le condanne possono produrre conseguenze per l'esercizio de' pubblici uffici e dei diritti politici.

2. Le caratteristiche che distinguono il Casellario dagli altri registri, come sono comunemente intesi, sono principalmente due: il luogo ove esso è tenuto, la forma com'è fatto.

La ricerca degli antecedenti penali di un imputato riescirebbe grandemente difficile, qualora si dovesse seguire la traccia di lui in tutti i luoghi ove ha avuto dimora per chiederne notizia ai magistrati locali. La ricerca, oltre che lunga e difficile, non darebbe mai risultamenti certi, e se poi si tratta di oziosi e vagabondi, o di persone di origine sconosciuta, vale a dire di coloro che bazzicano più sovente colla giustizia, l'indagine sarebbe assolutamente impossibile. Tale inconveniente è superato riunendo in un luogo solo, che è quello della nascita, tutte le notizie giudiziali che si riferiscono ad una determinata persona. In qualunque punto del territorio del regno pervenga il malfattore nelle mani della giustizia, egli non potrà sfuggire all'indagine sulla sua vita passata, perchè nella cancelleria del tribunale, ove è il luogo in cui egli nacque, è conservata notizia delle condanne precedentemente da lui riportate. A fianco della grande istituzione dello stato civile è sorta così un'altra che potrebbe benissimo dirsi lo stato penale delle persone.

Non meno importante caratteristica è quella della forma di tale registro. I registri in volumi hanno gravi inconvenienti, perchè, per la difficoltà di tenerli con precisione e di maneggiarli con sollecitudine, la ricerca in essi è lunga e faticosa, specialmente se dee farsi per molti anni e quindi per molti volumi. Inoltre non è facile farvi aggiunzioni, o modificazioni e riunirli o separarli a piacimento. Tali inconvenienti sono ovviati col metodo delle schede o *cartellini*, che sono fogli staccati come quelli che si usano nelle librerie pubbliche e nei registri della popolazione. Queste schede, o bollettini, come son chiamati in Francia, o cartellini, come presso di noi son denominati, nei quali si scrive con precisione il nome e cognome del condannato, ed un estratto della decisione che lo concerne, ed altre indicazioni occorrenti sono trasmessi alla cancelleria del tribunale, ed ivi collocati, per ordine alfabetico, in appositi scaffali o *caselle*. Da ciò il nome di Casellario, nello stesso modo che *casier* è il nome dato in Francia, ove l'istituzione ebbe origine. Nel *Dizionario* del Fanfani si cercherebbe invano la voce *Casellario*, che è una formazione nuova, derivata dalla voce *Casella*, la quale vuol dire « ciascuno degli scompartimenti di una cassetta, o d'un mobile per tenervi separatamente e con ordine cose da non mescolarsi »; ma oramai essa è entrata nell'uso, ed all'intendimento comune indica con precisione ciò che vuol significare. Fu chiamato giudiziale, come in Francia è detto *judiciaire*; e la locuzione, esatta nell'un paese, perchè nei *casiers* si contengono non solamente decisioni in materia penale ma anche altre decisioni giudiziali, è impropria in Italia, perchè presso di noi, come vedremo, è conservata notizia nel Casellario delle sole decisioni penali; ma poichè « giudiziale » è termine generico nel quale va pur compreso quello specifico, cioè il penale, la denominazione, della quale abbiamo notato l'origine, non può dirsi sconveniente.

3. Il Casellario può distinguersi nei Casellarii locali, e nel Casellario centrale. Il locale è quello che, come abbiamo veduto, è posto nella cancelleria di ciascun tribunale. In esso si conserva notizia delle decisioni che riguardano le persone nate nel circondario, o che si presume essere ivi nate, come i trovatelli. Ma, potendo accadere che di alcuno non si riesca ad appurare il luogo della nascita, sorge la necessità d'un Casellario centrale, che è tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia, ove sono raccolte le notizie concernenti persone di origine sconosciuta. In questo Casellario vanno pure a prendere posto le notizie riguardanti condannati non nati nel regno, vale a dire o sudditi italiani, o naturalizzati italiani, ma non nati nel territorio del regno, o sudditi stranieri, contro dei quali siasi proferita condanna da un magistrato del regno.

4. A completamento di questo Casellario centrale, destinato ai sudditi stranieri, stanno le convenzioni internazionali, con le quali i Governi stabiliscono di mandarsi reciprocamente gli estratti delle condanne proferite in ciascuno degli Stati contro i sudditi delle rispettive nazioni. Tali estratti, che sono pure in forma di bollettini o fogli staccati, pervenuti dai Governi stranieri al Casellario centrale sono poi, man mano, spediti ai Casellari locali; per modo che nella cancelleria del tribunale ove è il luogo di nascita si conserva notizia delle condanne sofferte dal cittadino italiano anche fuori del territorio del regno.

Nel Congresso penitenziario internazionale tenutosi in Roma nel novembre del 1885, una delle questioni trattate fu appunto quella del modo migliore per uno scambio regolare tra i diversi Stati delle notizie delle condanne estratte dai Casellari giudiziali che riguardano i sudditi delle rispettive nazioni (1). Ed il Congresso approvò il seguente voto:

« Le Congrès émet le vœu qu'un système uniforme de Casiers judiciaires soit adopté dans le plus grand nombre de pays possible; il estime que, pour atteindre cet but, il y aurait lieu de réunir une conférence diplomatique.

« Jusqu'à ce que cette uniformité soit établie, l'échange des bulletins de condamnation concernant les nationaux respectifs, pourrait se faire entre les divers Gouvernements par traités, ou par simples conventions » (2).

Augurandoci che la prima parte di questo voto si adempia al più presto, quanto alla seconda parte noi possiamo dire che l'Italia ha prevenuto il desiderio in essa espresso, imperocchè in quasi tutti i trattati per la estradizione da essa conchiusi coi Governi stranieri v'è un articolo del tenore seguente:

« I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, della sentenza pronunziata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente. Ciascuno de' due Governi dà a tale effetto le istruzioni necessarie all'autorità cui spetta » (3).

Tale patto non si rinviene nel trattato d'estradizione fatto colla Francia il 30 giugno 1870; ma più tardi i due Governi conchiusero un accordo su tal punto, ed è certo che presentemente, come da molti anni, lo scambio dei cartellini concernenti i condannati, sudditi delle due rispettive nazioni, si fa con piena regolarità. Similmente non si rinviene tale articolo nel trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America nel 14 febbraio 1869; ma ciò accade perchè col detto Governo, come con quello dell'Inghilterra, tale accordo non è possibile, atteso la nozione che si ha in quei paesi della territorialità delle leggi penali.

Pertanto, se dagli altri Governi si seguisse l'esempio dato dall'Italia, ed anche dalla Francia, ed in pari tempo se il sistema dei Casellari fosse attuato nella maggior parte degli Stati civili, non v'ha dubbio che tutti i Governi si troverebbero in breve collegati in una specie di società di mutua assistenza per non dar tregua ai malfattori, ed ai malfattori della peggiore specie che è quella dei recidivi e dei vagabondi.

5. Vedremo infine, come le riforme studiate e proposte nel fine di agevolare la ricerca dei precedenti delle persone sconosciute e di coloro che prendono un falso nome tendano a rendere sempre più proficuo il sistema dei Casellari, che sono una vera istituzione complementare della giustizia punitrice, e che quando saranno, come certo giungeranno ad essere perfetti, diventeranno una delle più utili guarentigie della società contro i delinquenti, ed assicureranno la moralità pubblica dando notizia certa degli antecedenti penali di tutti i cittadini.

Capo II. — *Nozioni storiche e legislazione straniera.*

6. Il merito di aver fondato per prima i Casellari giudiziali devesi indubitatamente alla Francia. Di buon'ora in Francia fu apprezzata la necessità di conoscere con certezza e sollecitudine gli antecedenti penali degli imputati; ma ci volle molto tempo avanti che a soddisfare tale necessità si trovassero mezzi adeguati e corrispondenti.

La prima repubblica francese aveva già con la legge del 22 nevoso anno IV istituito un Ministero della *police générale*, che esercitava la sorveglianza su tutto il territorio dello Stato; ed a questa istituzione si riportò il codice d'istruzione criminale del 16 dicembre 1808 con le seguenti disposizioni:

« Art. 600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des Cours d'assises seront tenus de consigner par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission.

« Art. 601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale.

« Art. 602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies ».

« In tal guisa, diceva l'oratore del Governo, commentando tali articoli del codice, sarà stabilito in Parigi un controllo generale per la facilità delle ricerche, ed i due Ministeri, che hanno maggiore interesse alla persecuzione ed alla repressione dei colpevoli, quello della polizia che li cerca e li arresta e quello della giustizia che li punisce, avranno, in una dolorosa biografia, la esatta statistica di tutti i delitti, ed una statistica ugualmente esatta delle persone dei colpevoli ».

7. Questo concetto grande e utile restò però sterile per la difficoltà dell'esecuzione, la quale aveva principalmente radice nell'accentramento, che era il difetto di questa, come di tante altre istituzioni francesi. Mediante lo zelo dei cancellieri l'autorità riuscì a raccogliere nelle sue mani l'immensa mole di tutte le condanne pronunziate dai tribunali, ma, poichè mancava un modo facile e pronto di ricerca, quegli innumerevoli documenti, riuniti con tanto lavoro, restarono accumulati negli archivi, come in grandi catacombe, giusta l'espressione del Bonneville, senza alcun profitto per la giustizia. Un miglioramento a questo sistema fu portato nel 1833, sostituendo ai registri in volumi, nei quali erano difficilissime le ricerche, dei fogli staccati, o cartelle, conosciute in Francia col nome di *tables mobiles perpétuelles*, formate di bollettini individuali classificati secondo l'ordine alfabetico.

Questo mezzo, che poi è quello col quale è presentemente tenuto il Casellario, agevolò immensamente le ricerche, e il Ministero della polizia potè in tal modo fornire, con maggior facilità e con più prontezza, le notizie che eran chieste da tutte le parti della Francia.

L'accentramento però restava sempre il difetto principale del sistema, ond'era evidente che, se si fosse riu-

(1) *Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome*, v. II, pag. 549 (novembre 1885).

(2) *Atti* citati, vol. I, pag. 581.

(3) Trattato di estradizione col Principato di Monaco del 6 maggio 1866, art. 16; idem colla Spagna del 24 genn. 1869, art. 16; idem con l'Austria-Ungheria del 24 maggio 1869, art. 16; idem colla Russia del 2 settembre 1871, art. 16; idem coll'Impero germanico del 14 dicembre 1871, art. 15, ecc.

scito a dividere in molti punti ciò che era accentrato in un solo, il metodo sarebbe divenuto quasi perfetto. Questo pensiero fu principalmente caldeggiato e propagato dal Bonneville de Marsangy, magistrato dotto e notissimo per molte opere sull'amministrazione della giustizia penale.

Nel discorso che pronunciò il 5 novembre 1848 all'udienza solenne con la quale riprese i suoi lavori il tribunale di Versailles, ove era egli addetto come procuratore della repubblica, il Bonneville espose con eloquenza e con larghezza d'argomenti il concetto di riunire nella cancelleria del tribunale ove è il luogo di nascita del condannato, le notizie delle condanne da lui riportate in qualsiasi punto del territorio dello Stato (1).

Dopo aver parlato dei difetti del sistema allora usato, fondandosi sulle statistiche, egli fece osservare che il luogo di nascita d'un cittadino è una notizia sulla quale è difficile che il giudice sia ingannato; e però propose di inserirsi nel codice di istruzione criminale un articolo così concepito:

« Aussitôt qu'une condamnation à l'emprisonnement, ou à plus forte peine, sera devenue définitive, les greffiers des Cours et tribunaux seront tenus, sous peine d'une amende de 5 francs par chaque omission, d'adresser, suivant la forme et les dimensions prescrites, un extrait de la dite condamnation au greffe du tribunal civil du lieu de naissance du condamné.

« Pareil envoi sera fait, sous la même peine, de tous mandats d'amener ou d'arrêt, ordonnances de prise de corps, jugements ou arrêts concernant les prévenus ou accusés contumax, et généralement de toute décision judiciaire emportant incapacité civique.

« Ces extraits et mandats seront classés au greffe par ordre alphabétique; il en sera délivré copie certifiée à toute réquisition de l'autorité » (2).

Egli esaminò quindi i vantaggi di tale metodo, la facilità e la prontezza delle ricerche, l'ostacolo che si pone all'imputato di prendere un altro cognome, la repressione più facile dei condannati in contumacia e dei vagabondi, la facilità di sceverare dalle liste degli elettori e dei giurati le persone indegne, il miglioramento della moralità pubblica.

8. Il pensiero fu riconosciuto utile e fecondo fin d'allora dal guardasigilli Odillon Barrot, ma la riforma fu attuata solo due anni dopo dal ministro Rouher, con una circolare del 6 novembre 1850 diretta ai procuratori generali (3).

In questa circolare, dopo aver constatata la necessità pel giudice e per la società di aver esatta conoscenza degli antecedenti penali di tutti i cittadini, lo che non era possibile coi metodi allora vigenti, il Ministro esaminò in qual luogo dovesse porsi il Casellario, e, messo da parte quello del domicilio dei condannati, si perchè non è sempre facile a determinarsi, si perchè è per sua natura variabile, accolse invece quello della nascita, e dette le disposizioni seguenti:

« Il sera établi au greffe de chaque tribunal civil, un casier destiné aux renseignements judiciaires Ce casier sera divisé par compartiments, suivant l'ordre alphabétique; il sera fourni par les soins de l'autorité administrative, comme dépense départementale. Je me suis entendu, à cet égard avec mon collègue du département de l'intérieur.

« Ce casier sera placé dans un lieu non accessible au public, et autant que possible dans celui où sont conservés les actes de l'état civil.

« Ce casier sera destiné à recevoir et à classer par ordre alphabétique des bulletins constatant à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement:

« *a*) Tout jugement ou arrêt devenu définitif, rendu contre lui en matière correctionnelle;

« *b*) Tout arrêt criminel rendu contre lui par la Cour d'assises ou par les tribunaux militaires;

« *c*) Toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l'objet;

« *d*) Tout jugement déclarant sa faillite, s'il est négociant;

« *e*) Toute réhabilitation qu'il aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli ».

Seguono a queste le altre varie disposizioni complementari, riguardanti l'uniformità dei bollettini, necessaria perchè essi debbono essere sparsi per tutto il territorio dello Stato per essere collocati nel Casellario di differenti cancellerie, le enunciazioni che detto bollettino, cui è dato il n. 1, deve contenere, e chi deve stenderlo, l'invio che deve farsi di tali bollettini dal cancelliere al procuratore generale, il quale a sua volta li esamina e li manda alla cancelleria del luogo di nascita, il modo di classificare i bollettini, e di accertare il luogo di nascita, e di rilasciare il bollettino n. 2, vale a dire il certificato o fede penale, infine le disposizioni per le condanne anteriori al 1851.

9. Questa circolare, che fu e restò il fondamento della istituzione, ebbe poi miglioramenti, spiegazioni e schiarimenti intesi a perfezionare il nuovo metodo, in molte altre che la seguirono (4). Di una occorre qui far cenno, perchè attuò una nuova riforma con l'istituzione del Casellario centrale. Nelle disposizioni date con la circolare su mentovata del 6 novembre 1850, era stato preveduto il caso di condannati di cui non si conoscesse in alcun modo il luogo di nascita, e s'era stabilito che in tal caso il bollettino dovesse essere inviato al tribunale del domicilio del condannato, ed, ignorandosi il domicilio, a quello ove fu pronunciata la condanna, da collocarsi in una speciale casella con apposita denominazione. Parimente per gli stranieri s'era stabilito di considerarli come quelli di cui si ignora nascita e domicilio, qualora fossero di passaggio, e nel caso invece che avessero in Francia un numero d'affari, trasmettere il bollettino al luogo del domicilio.

Gli inconvenienti di tale metodo furono presto riconosciuti, e fu compresa la necessità di stabilire in un punto comune un Casellario giudiziale, come complemento dei casellari locali, ove collocarsi le notizie sui condannati stranieri, o di origine sconosciuta. Tale riforma fu attuata con la circolare del 30 agosto 1855, con la quale fu disposto che i procuratori generali trasmettessero al guardasigilli i bollettini concernenti i condannati su indicati per essere classificati nel casellario centrale.

I risultamenti utili del sistema del Casellario furono per la Francia immediati, imperocchè fin dal 1851 fu constatato per le statistiche un grande accrescimento nel numero dei condannati recidivi (il 9 % di più).

10. La necessità di tale istituzione fu naturalmente sentita anche in Italia, e maggiormente che in Francia, comechè da noi non vi fosse nemmeno l'uso di raccogliere le notizie sui precedenti degli imputati nella direzione generale della polizia. Prima dell'unificazione

(1) Bonneville de Marsangy, *De l'amélioration de la loi criminelle*, vol. I, pag. 647.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 652.

(3) Bonneville, Op. cit., pag. 676.

(4) Rolland de Villargues, *Code de l'organisation judiciaire*, pag. 199 e segg., ove è notizia di tutte le circolari della cancelleria.

nelle diverse provincie del regno le discipline vigenti si limitavano a disporre che le condanne fossero annotate in appositi registri presso i tribunali stessi che le proferivano, ma, di regola, tali sentenze non erano comunicate ad alcun'altra autorità. Solamente gli art. 131 e 132 della legge sulla pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 disponevano doversi dare notizia delle condanne all'autorita di pubblica sicurezza. Tale disposizione non fu ripetuta nella legge di p. s. del 20 marzo 1865, ma una circolare del 14 settembre 1865 ne aveva prescritto, malgrado ciò, l'esecuzione.

Pertanto gli stessi inconvenienti lamentati in Francia accadevano in Italia; perchè, se l'imputato aveva commesso il reato nello stesso circondario ove era stato precedentemente imputato o condannato, riesciva agevole constatare la precedente imputazione o condanna unendo al processo l'attestato del cancelliere, che aveva diversi nomi, chiamandosi in alcune provincie *certificato di criminalità*, in altre *fede* o *fedina penale*, e dicevasi *netta* la fedina penale senza imputazioni; ma, se il reato era commesso in altro luogo, la ricerca degli antecedenti riesciva grandemente difficile. Solamente nelle provincie meridionali erasi nel 1858 attuato un sistema quasi conforme a quello dei Casellari francesi.

11. Unificato il regno, e poichè ebbero principio gli studi per la unificazione e per le riforme della legislazione, l'Ambrosoli fermò principalmente l'attenzione pubblica sulla necessità dell'istituzione dei Casellari, e nel 1862 stese un memoriale che indirizzò al Ministro guardasigilli, e che fu poi pubblicato nel giornale il *Monitore dei Tribunali*, col titolo di « Proposta di riforma del metodo attualmente in vigore nei tribunali del regno per constatare le recidive degli imputati » (1). Fatta la storia dell'istituzione in Francia, l'Ambrosoli proponeva di attuarla anche in Italia, dandole il nome di *Repertorio giudiziale*, chiamandolo giudiziale e non penale « per esprimere che comprende non solo le decisioni penali, ma tutte quelle che apportano in qualche modo una indegnità o una diminuzione di diritti, per esempio le interdizioni ».

E difatti il progetto dell'Ambrosoli era più largo di quello che fu poi attuato, perchè nel Repertorio giudiziale da lui proposto avrebbero dovuto essere annotate:

1° tutte le sentenze di condanna, di assoluzione o di non farsi luogo a procedimento proferite in materia criminale, correzionale o di polizia, o dai tribunali militari, contro persona determinata;

2° tutti i mandati di arresto;

3° tutte le decisioni portanti pene disciplinari proferite dall'autorità competente;

4° tutte le dichiarazioni di fallimento di persone commercianti;

5° tutti i decreti di indulto, o commutazione di pena;

6° tutti i decreti di interdizione proferiti secondo le disposizioni del codice civile.

12. Il desiderio dell'Ambrosoli non fu appagato subito, nè si prese occasione dalla pubblicazione del codice di procedura penale, che fu fatta nel 26 novembre del 1865, per appagarlo, benchè fossero già apparecchiati gli studi; ma il 6 dicembre 1865 il guardasigilli Cortese sottopose alla firma del re il decreto seguente che istituiva il Casellario.

« Art. 1. E istituito in ogni tribunale correzionale un Casellario giudiziale, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo;

« 1° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale, o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuate solo, in questo ultimo caso, quelle dei tribunali o de' pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

« 2° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell'art. 604 del codice di procedura penale;

« 3° I provvedimenti delle Corti e dei tribunali contro minori di anni 14, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

« 4° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

« 5° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

« Art. 2. È istituito nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti un Casellario centrale, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente che si riferiscono a persone straniere, o di origine sconosciuta.

« Art. 3. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli per la esecuzione del presente decreto.

« Art. 4. La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del Casellario giudiziale e del Casellario centrale, verrà sostenuta coi fondi per le spese d'ufficio rispettivamente dalle autorità giudiziarie e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

« Art. 5. Disposizioni speciali per la Toscana.

« Per l'applicazione dell'art. 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il codice penale toscano del 20 giugno 1855, varranno le norme di ragguaglio portate dall'art. 12 del R. decreto 30 novembre decorso, n. 2607.

« Art. 6. Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866 ».

13. In una breve relazione a S. M., il Ministro espose gli inconvenienti ed i difetti del vecchio sistema, ed i vantaggi del nuovo, già sperimentato da lunga pezza nella Francia.

« Con questo metodo, egli disse, è evidente che quando all'autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al tribunale del circondario di nascita per averne un certificato, sul quale sono riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanna, qualunque sia l'autorità giudiziaria che le abbia proferite. Disposizioni apposite poi provvedono a far affluire al medesimo centro di deposito anche le sentenze pronunciate all'estero contro i sudditi dello Stato; stabilita così la reciprocità delle comunicazioni, è conseguito il concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati.

« Tale è la base fondamentale del nuovo metodo che il riferente ha l'onore di proporre alla sanzione di V. M., e con tutte quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, per esempio, a quella di essere l'imputato un suddito estero, o d'essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome, e così via ».

(1) *Mon. dei Trib.*, anno III, pag. 785.

Dopo avere accennato poi agli inconvenienti dei registri in volumi, il Ministro segue così:

« Tutti questi inconvenienti o pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo verrebbero a trovarsi riunite, ne' fogli d'estratto, le une accanto alle altre, qualunque pur fosse la distanza di tempo che le separasse; epperò il conoscere quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subìto condanne, sarebbe opera di un istante. Questa applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta, con regolamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolo della popolazione, con forme necessariamente diverse, doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse seria considerazione, venne addotta contro la proposta istituzione da talune delle autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere; quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o di sottrazione di fogli o cartellini. Ma il riferente, benchè sia assicurato che in Francia siffatto inconveniente non si è mai verificato nei quindici anni dacchè quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità, e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi di un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo*, nei quali con brevissime parole vengono registrati i cartellini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i cartellini mancanti. Il qual miglioramento, ed altri non pochi relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizzano a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia avranno luogo più largamente da noi. Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente alla amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione in genere, perchè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami del pubblico servizio. Così nella formazione delle liste dei giurati, nell'accettazione od esclusione dei surrogati militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e sicurezza dal Casellario giudiziale.

« Oltre di che, rendendosi accessibili anche ai privati le notizie che ne risultano, in quanto possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini..... Del rimanente il maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva; compensi ben calcolabili e duraturi ».

14. Colla stessa data del decreto fu firmato il regolamento, in 26 articoli, che più sotto riassumeremo, con tutte le disposizioni opportune per porre in attuazione il nuovo sistema, sia pel tempo passato che per l'avvenire.

Decreto e regolamento furono poi inviati ai magistrati con una circolare del 26 dicembre 1865, ove le disposizioni del regolamento stesso furono chiarite con più minuziose istruzioni.

« La prima operazione a farsi è quella della formazione od impianto del Casellario. Essa riguarda due periodi: quello anteriore al 1° gennaio 1866 e il posteriore. Egli è ovvio per altro che l'invio dei cartellini può attuarsi e verrà attuato col nuovo anno, per le decisioni che dal 1° gennaio in avanti passeranno in cosa giudicata (benchè proferite anteriormente) indipendentemente dalla trascrizione degli arretrati. L'una operazione infatti può andar disgiunta dall'altra e compiersi parallelamente... Intanto però vorranno le SS. LL. disporre che vengano immediatamente stampati i modelli che vanno uniti al regolamento. Quanto a quelli segnati coi numeri 1, 2, 5 e 8 provvede per ora direttamente questo Ministero, atteso la copiosa distribuzione da farsene e la esattezza che deve essere adoperata ne' cartellini sia per la qualità della carta, sia per le dimensioni. Questa esattezza di dimensioni è indispensabile perchè i cartellini sono destinati non solamente al Casellario del tribunale che ha proferita la decisione, se la persona a cui si riferisce è nata nel suo territorio giurisdizionale, ma anche al Casellario de' tribunali diversi, secondo i diversi luoghi di nascita, e devono inserirsi in ordine alfabetico nelle caselle a ciò destinate, insieme con cartellini procedenti da altri tribunali. Oltre di che uno dei vantaggi del Casellario è quello di prestarsi alla separazione di uno in più, od alla riunione di più in uno, secondo che un tribunale venisse diviso, o più tribunali venissero riuniti; epperò, siccome in queste ipotesi non ci sarebbe che da riformare i Casellari, distribuendo o riunendo i cartellini, è ovvio che debbono essere di forma e di dimensioni perfettamente uguali... Oltre alla provvista dei modelli, dovrà farsi tosto anche quella delle cassette, con richiesta ai Comuni che dovranno somministrarle, come dovranno a suo tempo somministrare altresì gli armadi, ove ne siano richiesti a norma degli art. 268 e 269 della legge d'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Le cassette saranno solide e di legno. La larghezza sarà alcun poco maggiore di quella dei cartellini affinchè sia facile il levarli ed il rimetterli al posto; l'altezza invece potrà essere di qualche centimetro minore, affinchè riesca agevole il far la ricerca del cartellino domandato, ed il levarlo, la lunghezza poi non sarà maggiore di venti centimetri, perchè non riescano troppo pesanti quando siano ripiene. Calcolato che ogni millimetro di lunghezza contenga cinque cartellini, le cassette potrebbero contenerne circa mille ciascuna, epperò in 30 cassette (dato che per certe lettere dell'alfabeto ne occorra più d'una) starebbero circa 30,000 cartellini; numero cospicuo e bastevole per un esteso Casellario, in uno spazio certamente ristretto... L'armadio, ove collocar le cassette, avrà una profondità poco maggiore della lunghezza delle cassette, e sarà diviso in più palchi alla portata dell'uomo, l'inferiore dei quali verrà destinato alla custodia dei repertorii, modelli, stampiglie, ecc. Dovrà esser munito d'imposte aventi robuste chiavi, e non si lascerà aperto se non quando sia presente il funzionario incaricato della custodia. Per eseguire la trascrizione delle partite dai registri verranno destinati funzionari fidati ed intelligenti che agiranno sotto la direzione del cancelliere... Di grande importanza è la conservazione del Casellario. Non trascureranno i funzionari che ne hanno l'incarico veruna diligenza o cautela che giovi a mantenere il Casellario ed il Repertorio di controlleria in perfetta correlazione. A tal uopo faranno frequenti confronti e prove... Per evitare poi che, accrescendosi il numero di cartellini, e quindi la mole del Casellario, se ne renda più difficile la custodia, non si dovrà aspettare che le notizie sulla morte delle persone contemplate nei medesimi arrivino solo quando la diligenza dei direttori degli stabilimenti penali o l'interesse particolare delle famiglie le abbiano suggerite; ma sarà bene che di tanto in tanto i cancellieri, scorrendo il repertorio e tenendo conto dell'età delle persone in esso regi-

strate, spediscano le note del modello n. 8, col quale si chiede notizia se il condannato è tuttora vivente, ai direttori degli stabilimenti penali, sindaci o parrochi a norma dei casi..... E per quanto finalmente concerne il rilascio di certificati, poichè uno dei benefizi del nuovo sistema consiste appunto nel risparmio del tempo notevole e della fatica manuale che da prima era imposta a chi dovea fare le indagini e stendere i certificati, è ben giusto che si abbia ad esigere dai cancellieri non solamente la massima precisione, ma anche la massima celerità. E perciò nel regolamento è stato prescritto che i certificati debbono essere stesi e spediti entro tre giorni al più della comunicazione della domanda al cancelliere. Anche di ciò avranno i procuratori del re cura specialissima nelle visite prescritte dall'art. 24 del regolamento, o sopra rapporti dei giudici istruttori e dei pretori. Come altresì è di grande importanza che sia tenuto esattamente il registro dei certificati, affinchè le istruttorie che fossero ad un medesimo tempo pendenti vengano tosto conosciute dai giudici per loro norma. Nel caso poi di domande dei privati, si potrà esigere, per ovviare ad ogni sorpresa od errore, che essi medesimi facciano constare del luogo di nascita » (1).

15. La trasformazione dei registri anteriori al 1866 in cartellini, operazione ardua e faticosa, la formazione dei casellarii locali dal 1866 in poi, e quella del casellario centrale, furono attuate con grande diligenza e sollecitudine. Il 23 maggio 1867 fu annunciato nella Gazzetta Ufficiale che il Casellario centrale era già in grado di fornire i certificati penali concernenti individui d'origine sconosciuta, o sudditi stranieri, e poi con circolare del 15 giugno 1869 il Guardasigilli manifestò la sua soddisfazione perchè in quasi tutti i tribunali era compiuto il lavoro, ed aggiunse istruzioni, e chiarì alcuni dubbii per la migliore attuazione del nuovo metodo. Tutte quante le istruzioni e i chiarimenti dei dubbii sorti, contenuti nelle varie circolari furono poi riprodotti e coordinati in una sola raccolta, e mandati alle autorità giudiziarie dal ministro Tajani con l'ultima circolare del 12 aprile 1886, n° 1163 (2).

16. Il sistema dei Casellari, come sopra è esposto, oltre che in Francia ed in Italia, è stato attuato anche presso di altre nazioni.

Nel Portogallo, con decreto reale del 26 agosto 1863, fu stabilito il Casellario per tutto il territorio delle colonie.

Infine in Austria, ed in Ispagna dal 1879 per iniziativa del sig. Lastres, il Casellario giudiziale è in vigore, benchè incompletamente.

Anche in Germania, dopo il Congresso di Stockolm, fu introdotta l'istituzione dei Casellari. Secondo un'ordinanza del 16 giugno 1882 gli estratti delle condanne sono trasmessi al luogo di nascita del condannato. Quanto alle condanne inflitte a sudditi stranieri il cartellino contenente notizia della decisione è trasmesso all'amministrazione del capo-luogo (*Reichsjustizamt*); e spetta alla detta amministrazione di tenere il Casellario dei condannati stranieri.

Sono tali i vantaggi del metodo dei Casellari che indubitatamente saranno universalmente riconosciuti, ed i governi che l'hanno già in parte attuato non tarderanno a completarlo, e gli altri finiranno per accoglierlo come una delle più utili garanzie per la buona amministrazione della giustizia.

(1) *Racc. delle Circolari emanate dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, vol. 1°, pag. 529.

(2) *Bollettino del Ministero di grazia e giustizia*, vol. 7°, p. 129.

Sezione II. — Dottrina e Giurisprudenza.

Capo I. — *Commento del r° decreto del 6 dicembre 1865 sul Casellario. — Quali decisioni giudiziali debbano essere notate nel Casellario. — Cancellazione delle imputazioni dai registri penali.*

17. Nei sei articoli del decreto che più sopra è stato trascritto non è contenuta in sostanza che l'enumerazione delle decisioni che nel Casellario debbono essere notate. Tutto ciò che si riferisce al modo di funzionamento di questo speciale registro penale forma oggetto del regolamento, che perciò è importante quanto il decreto stesso, imperocchè in un'istituzione come questa, il modo di eseguirla, e le formalità ed i procedimenti per assicurarne l'esattezza e la scrupolosità sono parte essenzialissima e sostanziale. Senonchè gli articoli del decreto hanno dato occasione a maggiore discettazione, in quanto convenga stabilire con precisione quali decisioni debbano essere notate nel Casellario, e quali no, e quali, notate, possano poi essere cancellate. Nella quale determinazione occorrerà conciliare e dare il loro rispettivo valore a due interessi ugualmente legittimi: cioè quello della società, che ha premura di conservare il ricordo delle imputazioni e delle condanne per agevolare la retta e pronta amministrazione della giustizia, e quello del cittadino, che ha il diritto di conservare integra la sua fama e la sua reputazione. *Status illaesae aestimationis est res inestimabilis.* E poichè l'annotazione nel Casellario porta come conseguenza necessaria l'annotazione nell'attestato penale, non è il Casellario un registro chiuso agli occhi del pubblico, un registro d'ufficio, ma è al contrario un libro aperto a tutti, è la fonte, la prova dell'illibatezza d'un cittadino per quel che concerne le trasgressioni alle leggi dello Stato. « I certificati di perquisizione, dice il Pessina (3), sono un'istituzione che concerne ben da presso il diritto dell'individuo innanzi alla società, perchè concerne l'onore dell'imputato e tutto il suo avvenire morale ».

18. Vedremo più avanti due questioni che si connettono a tale ufficio del Casellario, vale a dire chi possa chiedere certificati o attestati penali, e se vi sono, o pure vi dovrebbero essere alcune decisioni le quali potrebbero essere segnate per notizia nel Casellario, ma non essere poi trascritte, in alcuni casi, sull'attestato penale: ma intanto è chiaro che, essendo il Casellario la fonte degli attestati penali è di grande interesse pel cittadino, come lo è per la società, il determinare, quali decisioni giudiziarie debbano essere segnate, e quali no, e quali possano essere radiate per ordine del magistrato, lo che si suole dire: cancellazione dai registri penali.

Eppure appunto questa esattezza è difficile a raggiungersi, e convien subito dire che la cagione di tale difetto deesi attribuire in gran parte al modo manchevole, inesatto e poco chiaro col quale le due sole disposizioni che regolano questa materia, vale a dire l'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865 e l'art. 604 del codice di procedura penale, furono dettate. Sono tante le contraddizioni che si è creduto di notare nei detti due articoli, e tante le dispute cui hanno dato occasione, che scrittori e magistrati, ai quali spettò d'interpretarli o di applicarli, conchiusero tutti che alla fine essi debbono essere riveduti, e che occorre sostituirvi una disposizione di legge chiara e precisa per toglier di mezzo la irreconciliabile

(3) Pessina, *I progressi del diritto penale in Italia* (*Opuscoli*, pag. 190).

disparità delle interpretazioni. Mentre accenniamo a tale riforma, la quale speriamo non tardi ad essere attuata, noi, dovendoci occupare qui della legislazione com'è, daremo notizia delle questioni cui ha dato luogo l'applicazione dei detti due articoli, delle disputazioni sottili e spesso sofistiche, che, come avviene per le leggi poco chiare, intorno ad essi si sono fatte, e infine manifesteremo l'opinione che ci pare più equa e più conforme alla lettera ed alla ragione delle due disposizioni.

19. Dal n° 1° dell'art. 1 del decreto si trae come prima conseguenza che le sentenze di condanna da notarsi nel Casellario sono le *definitive*, perchè le sentenze contumaciali proferite dai tribunali o dai pretori, contro le quali siasi fatta opposizione, sono espressamente eccettuate. Per questa considerazione è opportuno notare che sarebbe conveniente che nel cartellino contenente l'estratto d'una sentenza contumaciale fosse pure posta la notizia di essere trascorso il termine utile per l'opposizione, affine di evitare che si annoti una sentenza contumaciale la quale può essere poi annullata. Su questo punto non v'è apposita disposizione nel regolamento, ma è chiaro che la notizia, come è espressamente richiesta in Francia, deve esser posta dal cancelliere anche in Italia, ponendo mente al n° 9 dell'art. 1 del regolamento, che prescrive di segnarsi, nella colonna ove si scrive l'estratto della decisione, insieme col titolo del reato e la qualità della condanna, « le altre essenziali indicazioni a norma dei casi », ed è evidente che in questo caso tale indicazione è essenziale. Per le sentenze contumaciali proferite dalla Corte d' assise sorse il dubbio se dovessero conservarsi, come che sieno revocabili; ma non è lecito accoglierlo se si tien presente il disposto dell'articolo su citato, ove è espressamente stabilito che si dee conservar l'estratto di tutte le sentenze contumaciali, *eccettuate solo* quelle dei tribunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione; d'onde segue che le sentenze pronunciate in contumacia dalla Corte d'assise devono essere notate. Anche, in Francia, come sopra si è veduto, dee prendersi notizia delle sentenze contumaciali, e con due circolari dell'8 dicembre 1868 e del 1° maggio 1869 fu regolato il modo di procedere nel caso di successivo arresto e assoluzione o condanna in contraddittorio, disponendosi che nel caso d'assoluzione si sopprima il bollettino della condanna in contumacia, e in quello di condanna si sostituisca al bollettino vecchio quello della condanna in contraddittorio. Benchè nel nostro regolamento non vi sia in proposito alcuna disposizione, è evidente la necessità di seguire la stessa norma. È chiaro che, se la sentenza che è pronunciata dopo l'arresto del contumace è d'assoluzione, si dee annullare il cartellino senza sostituirlo, perchè, come vedremo più tardi, delle sentenze d'assoluzione per verdetto negativo dei giurati non si fa annotazione, e che, se c'è condanna o altra dichiarazione, si annulla il cartellino precedente e si sostituisce il nuovo, seguendo le norme del giudizio in contraddittorio, senza tener conto del giudizio contumaciale. A tal fine sarebbe opportuno che i cartellini per tali sentenze fossero di un colore differente da quello degli altri.

20. Passando alla categoria dei reati, pei quali dee conservarsi l'estratto della condanna nel Casellario, essa è ristretta ai reati criminali e correzionali e ai furti di campagna, per modo che sono escluse le contravvenzioni, vale a dire tutte le condanne in materia di polizia. La ragione di questa esclusione, per dirla con le parole contenute in una circolare del Guardasigilli del 15 giugno 1869, fu di non aggravare d'eccessivo lavoro le preture, e non accrescere soverchiamente la mole dei Casellari; mentre poi dall'altro canto l'influenza di una condanna in materia di polizia sulle successive è assai scarsa, il più delle volte trattandosi di fatto che non rivela alcuna cattiva tendenza e la prescrizione della stessa recidiva in materia di polizia è brevissima, sicchè, occorrendo entro quel termine un certificato, può tosto aversi dalla pretura decidente, non potendosi ignorare dove il condannato abbia subito il giudizio.

21. L'esclusione delle condanne in materia di polizia dette occasione però a due questioni: 1° se dovessero includersi nel Casellario le condanne per un fatto che una legge speciale denomini contravvenzione, ma che poi è punito con pena che, secondo il codice penale è correzionale; e fu risoluta affermativamente dalle autorità giudiziarie; 2° se dovessero conservarsi nel Casellario i cartellini riguardanti i condannati per alcun reato che per se stesso sarebbe stato punibile con pena correzionale, ma che poi fu punito con una pena di polizia perchè si ammisero a favore del reo circostanze scusanti o attenuanti. La vecchia questione sul titolo del reato, e sull'influenza delle circostanze scusanti o attenuanti a modificarne la natura, è stata anche qui invocata in sostegno delle disparate opinioni; ma non ci pare utile di trattenersi su di essa ora che è prossima l'attuazione del nuovo codice penale, nel quale, accolto il sistema della bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni, son distinti nettamente gli uni dalle altre, ed è stabilito che le pene per gli uni e per le altre si esauriscano tanto nel massimo quanto nel minimo nella rispettiva specie, e che non si possa far passaggio, come è presentemente, dalle pene correzionali a quelle di polizia e viceversa (1).

22. Circa alla natura dei reati pei quali deve farsi l'estratto della condanna, sorse pure il dubbio se debba conservarsi notizia nel Casellario delle sentenze di condanna a pena correzionale quando si tratti di reati puniti dalle leggi speciali e non dal codice penale comune. A tale dubbio dette occasione la dizione poco esatta del n° 1° dell'art. 1 più volte citato, perchè si ritenne da alcuni che la frase « purchè il reato sia preveduto dal codice penale comune » si dovesse riferire a tutte le sentenze nell'articolo stesso mentovate, mentre si riferisce esclusivamente alle sentenze proferite dai tribunali militari e marittimi che vi sono immediatamente prima accennate. Non si saprebbe infatti comprendere la ragione per la quale avessero ad escludersi dal Casellario le condanne proferite secondo le leggi sulla pubblica sicurezza, sulla stampa, sul contrabbando e simili. Indubitatamente dunque la limitazione si riferisce alle sentenze date dai tribunali militari, ed è in relazione con l'art. 126 del codice penale col quale si dispone che « il condannato da un tribunale militare che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti (cioè come recidivo) se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente codice »; ond'è evidente che per la giustizia ordinaria, e per accertare la recidiva occorre aver notizia delle sentenze di condanna proferite dai tribunali militari solamente quando

(1) *Relaz. ministeriale al Progetto pel nuovo codice penale pel Regno d'Italia*, presentato dal ministro Zanardelli, p. 31 (Roma, Stamperia Reale, 1888).

essa è inflitta per un reato previsto dal codice penale comune.

23. Giunti ora ad esaminare il n° 2° dell'art. 1, siamo dinanzi alla intricata questione, cui abbiamo più sopra accennato, e che ha messo a prova la sottigliezza dei giuristi: vale a dire, di quali sentenze e ordinanze di non farsi luogo a procedimento, e di quali sentenze di assoluzione debba conservarsi notizia nel Casellario. Le due disposizioni da tenersi presenti in questo argomento sono: il n° 2° dell'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865 già citato, e l'art. 604 del codice di procedura penale, che è il seguente:

« Art. 604. Allorchè, con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

« La Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il tribunale o la Corte d'appello, da cui fu proferita l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il pubblico ministero, pronunzierà sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quell'imputazione. Se l'ordinanza fu pronunziata dal giudice istruttore, provvederà sulla domanda la camera di consiglio.

« Se la sentenza sarà stata proferita dalla Corte d'assise, provvederà sulla domanda la Sezione d'accusa.

« Il detto provvedimento della Camera di consiglio o del tribunale non andrà soggetto ad opposizione, e sarà annotato in margine de' registri penali ».

Per intendere bene il valore di queste due disposizioni, conviene tenere presente il tempo in cui furono fatte. Il codice di procedura penale essendo stato pubblicato il 26 novembre 1865, non aveva ancora vita in quel tempo il decreto sul Casellario che ha la data del 6 dicembre 1865. L'art. 604 del codice di procedura penale non suppone dunque l'esistenza di tale istituzione, bensì si riferisce alle antiche norme sulla tenuta dei registri, ove erano segnati tutti gli atti d'un procedimento, in qualsiasi modo avesse termine, sicchè nei certificati penali fatti su tali registri, qualsiasi imputazione, in qualunque modo fosse stato deciso su di essa dal magistrato, dovea essere trascritta. Per ovviare a tale inconveniente fu scritto l'art. 604, il di cui valore è spiegato nella Relazione del Ministro sul codice di procedura penale con le seguenti parole:

« E non meno improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto per non essere provato o non punibile il fatto, o per assoluta eliminazione d'ogni responsabilità abbia diritto di chiedere che l'imputazione sia cancellata dai registri criminali ed egli ne apparisca scevro come per lo innanzi ».

La forma dei registri penali, com'erano prima tenuti, giustifica anche la dizione dell'art. 604, ove non è detto che l'imputazione *sarà cancellata*, bensì che il magistrato dichiarerà doversi *avere per cancellata*. E difatti nei registri penali, per la loro stessa natura, niente potrebbe essere cancellato; e solamente a fianco dell'imputazione si prende nota del provvedimento col quale è ordinato che il cancelliere « ometta quella imputazione nello stendere il certificato penale ».

Posteriormente fu pubblicato il decreto del 6 dicembre 1865, col quale fu istituito un apposito repertorio giudiziale, con la forma speciale dei cartellini, da inviarsi alla cancelleria del tribunale ove è il luogo di nascita dell'imputato. Con questo decreto non si stabilisce già che di *tutti* gli atti di un procedimento debba farsi l'estratto per conservarsi il cartellino nel Casellario, salvo al magistrato il diritto di ordinare la cancellazione conformemente all'art. 604 del codice di procedura penale; al contrario si vuol determinare con precisione quali decisioni debbano essere conservate per il fine che ha il Casellario di accertare la recidiva degli imputati, e gli antecedenti penali dei cittadini, ed a ciò tendono appunto i varii paragrafi dell'art. 1°; ma intanto al § 2° si fa menzione dell'art. 604, lo che produce certamente confusione, perchè, dovendosi dettare una norma positiva per le decisioni da iscriversi, non era punto opportuno riferirsi ad un'altra legge che dispone quali decisioni, già iscritte, possano essere cancellate. Nè può giustificarsi tale menzione, osservando essere stato intendimento di chi dettò quel decreto che il cancelliere debba stendere il cartellino di tutte le ordinanze e sentenze di assoluzione e di non farsi luogo a procedimento, eccettuate solamente quelle a fianco delle quali fossevi la nota del provvedimento del magistrato giusta l'art. 604, perchè il modo com'è scritto il § 2 non consente tale interpretazione, essendo ivi chiaramente stabilito che delle ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato non deve conservarsi l'estratto, quand'anche non sia stato pronunciato dal magistrato il provvedimento per la cancellazione. Pertanto la questione sulla cancellazione delle imputazioni, che avrebbe potuto essere troncata pria di nascere dal decreto sul Casellario, restò ferma per il richiamo fatto dell'articolo 604 del codice di procedura penale, ed ha formato oggetto della più accanita disputazione fra gli interpreti e fra i magistrati.

24. Per procedere con ordine nel segnalare le varie interpretazioni sì della giurisprudenza che degli scrittori, conviene indicare prima con esattezza quali decisioni possano essere proferite sì dai giudici dell'istruzione, sì da quelli del merito riguardo ad un imputato, senza infliggergli una condanna: e ciò può farsi seguendo il codice di procedura penale.

Dagli art. 250, 343, 344, 393 ed altri del codice di procedura penale, che qui per brevità si omette di trascrivere, si rileva con chiarezza che l'*imputato* o *accusato* può essere prosciolto dall'imputazione o dall'accusa mediante due diverse formole: quella di assoluzione, e quella di non farsi luogo contro di lui a procedimento penale.

I giudici del merito possono prosciogliere l'imputato o accusato con l'una, o con l'altra delle due formole, a seconda dei casi; ma al contrario i giudici dell'istruzione non hanno che una formola sola, quella di non farsi luogo a procedimento penale.

Pertanto, sì l'Istruttore (art. 257 codice proc. pen.), sì la Camera di Consiglio (art. 250 codice citato), sì la Sezione d'accusa (art. 434 codice citato) dichiarano sempre non farsi luogo a procedimento:

a) sia che il fatto imputato non costituisca reato;

b) sia che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato;

c) sia che l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta;

d) sia che si tratti d'un minore che abbia agito senza discernimento (art. 267 codice citato);

e) sia infine che, trattandosi di reato di azione privata, si accerti non esservi la domanda della parte offesa, o aver essa desistito (art. 120 codice citato).

I giudici del merito possono invece o assolvere l'imputato, o dichiarare non farsi luogo a procedimento penale contro di lui (art. 323, n. 4).

Infatti il pretore (art. 343) e il tribunale (art. 393) assolvono l'imputato:

a) se risulta che egli non è l'autore del reato, e non vi ha avuto alcuna parte;

b) se la reità di lui non è provata.

Dichiarano invece non farsi luogo a procedimento:

a) se è esclusa l'esistenza del fatto imputato;

b) se il fatto stesso non costituisce un reato a termini della legge;

c) se si tratti di minore che ha agito senza discernimento;

d) se, trattandosi di reato di azione privata, non c'è querela, o c'è la desistenza;

e) se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

La Corte d'assise poi, assolve l'accusato (art. 512):

a) se i giurati l'hanno dichiarato non colpevole, o non convinto, o hanno affermata una circostanza escludente l'imputabilità;

b) se hanno negata l'esistenza del fatto.

Dichiara non farsi luogo a procedimento (art. 515):

a) se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce un reato;

b) se si tratti di un minore che ha agito senza discernimento;

c) se l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta; e qui è opportuno notare che l'altro modo di estinzione dell'azione penale del quale, oltre alla prescrizione, occorre qui di ricordare, è quello dell'amnistia.

25. Gli interpreti, che hanno voluto determinare quali delle summentovate decisioni di assolutoria o di non farsi luogo a procedimento debbano essere iscritte, e di quali possa ordinarsi la cancellazione, possono dividersi in due categorie: una che si attiene quasi esclusivamente all'art. 604 del codice di procedura penale, un'altra, che, pur tenendo conto di tale articolo, non trascura però l'art. 1° del decreto sul Casellario, e cerca di conciliare le due disposizioni. I primi, facendo dipendere la risoluzione della questione dall'esclusiva interpretazione dello art. 604, furono trascinati a circoscrivere la disputa principalmente su questo punto, cioè: se i 4 casi contemplati nel detto art. 604, nei quali il magistrato può ordinare di cancellarsi l'imputazione, sono tassativi, oppure sono segnati a guisa di dimostrazione, per modo che vi si possano comprendere altri pei quali sarebbe logico ed equo che lo stesso provvedimento di cancellazione potesse dal magistrato pronunciarsi.

26. Innumerevoli sono le decisioni dei tribunali e delle Corti Supreme su questo punto, divenuto ormai famoso nella giurisprudenza; nè può dirsi che una Corte di cassazione abbia accolto l'una opinione, e un'altra l'altra, imperocchè non furono uniformi nel tempo le varie sentenze della Corte stessa, sia per il principio succennato, sia per le applicazioni di esso (1). Pure, se si vuol fare una distinzione può dirsi che con maggior costanza hanno sempre accolto l'opinione più larga, vale a dire che i casi di cui è parola nell'art. 604 sono a guisa di dimostrazione, le Corti di cassazione in Napoli ed in Torino, seguite da quelle di Palermo e di Roma, e che ha propugnato invece l'opinione contraria quella di Firenze(2).

In due sentenze del 22 dicembre 1876 e del 1° luglio 1878, stese dal consigliere Narici, fu più largamente esposto dalla Corte di Napoli il principio da essa accolto, ed è pregio dell'opera il riportare qui la prima (3), ove tutte le ragioni in sostegno dell'una opinione sono pienamente svolte:

« La Corte osserva nel diritto che a bene intendere l'invocato articolo (604), il quale fa parte delle modificazioni pubblicate nel 1865 in forza dei pieni poteri, senza preventiva discussione e senza riscontro, sia nel codice d'istruzione criminale, sia in quello del 20 novembre 1859, torni indispensabile rintracciarne la genesi, e ricercarne il concetto fondamentale.

« Osserva che intorno alla radiazione della rubrica avessero avuto vigore in queste provincie napolitane due antichi provvedimenti: una prammatica dettante che in ogni caso di assoluzione si aggiungesse l'ordine [*deleatur titulus;* ed il regolamento del 20 maggio 1808, il quale riconobbe a prò dell'imputato il diritto alla fede di perquisizione negativa tanto al seguito della formola dichiarativa d'innocenza, quanto dopo il biennio dalla provvisoria abilitazione;

« Che le leggi del 1819 non avessero contemplato la materia: però, siccome nel loro silenzio alcuni tribunali proseguivano ad ispirarsi nei mentovati provvedimenti, mentre altri esigevano una irrevocabile dichiarazione d'innocenza, con rescritto del 10 marzo 1832 fosse stato dichiarato non intendersi cancellato il titolo del reato per coloro i quali avessero ottenuto la libertà provvisoria, sebbene questa pel decorso del biennio venisse convertita in libertà assoluta;

« Che i codici sardi del 1839 e 1859, modellati in gran parte sul codice di istruzione criminale, nulla avessero detto sulla questione; d'onde un vuoto che la scienza lamentava insegnando il vero principio su cui dovesse adagiarsi l'istituto dei certificati di penalità, il diritto cioè che ha l'uomo alla presunzione di innocenza, ognora che, esauriti gli sforzi della giustizia sociale, sia stato prosciolto dall'imputazione, nè possa più subire molestia pel medesimo fatto.

« Osserva che a codesto principio si fosse ispirato evidentemente il compilatore del codice di novembre 1865; perocchè nella Relazione che lo precedette ed in giustificazione e motivazione dell'art. 604, avesse espresso le seguenti parole: E non meno improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto per non esser provato o punibile il fatto, o per assoluta eliminazione d'ogni responsabilità, abbia diritto a chiedere, che la imputazione sia cancellata dai registri penali ed egli ne apparisca scevro come per lo innanzi.....

(1) Per esempio, la Cassaz. di Firenze, che poi fu costante a ritenere che l'art. 604 debba interpretarsi strettamente, in una precedente sentenza del 16 dicembre 1876 aveva invece accolta la contraria opinione (*Riv. pen.*, vol. VI, pag. 177); invece la Cassaz. di Napoli, che aveva quasi costantemente propugnata la teoria più larga, in una recente sentenza, che sarà più sotto citata, se ne è allontanata.

(2) Cassaz. di Napoli, 2 marzo 1874 (*Riv. pen.*, vol. I, pag. 89); 22 dicembre 1876 (*Id.*, vol. VI, p. 60); 27 aprile 1877 (*Id.*, vol. VII, pag. 396); 1° ottobre 1877 (*Annali*, vol. XII, pag. 46); 1° luglio 1878 (*Riv. pen.*, vol. IX, pag. 40): 4 dicembre 1882 (*Id.*, vol. XVIII, pag. 608, n. 1), ecc.; Cassaz. di Torino, 29 luglio 1873 (*Giornale dei Trib.*, anno II, n. 214); 29 gennaio 1877 (*Gazz. dei Trib.*, IV, 39); 5 febbraio 1877 (*Riv. pen.*, vol. VI, pag. 453); 17 maggio 1877 (*Giorn. dei Trib.*, IV, 614); 27 novembre 1879 (*Riv. pen.*, vol. XI, pag. 529); 31 luglio 1880 (*Id.*, vol. XIII, pag. 196); 18 luglio 1883 (*Id.*, vol. XVIII, p. 322, n. 1); Cassaz. di Roma, 17 novembre 1884 (*Id.*, vol. XXII, pag. 597): Cassaz. di Palermo, 1° aprile 1877 (*Id.*, vol. XXI, pag. 119); 1° settembre 1882 (*Id.*, vol. XVII, p. 40): Cass. di Firenze, 7 luglio 1883 (*Id.*, vol. XVIII, pag. 322), ecc.

(3) *Rivista pen.*, vol. VI, pag. 60 e *Nota* ivi.

« Osserva che, lumeggiato impertanto l'articolo dall'addotto brano della Relazione sia innegabile avere inteso il legislatore ispirarsi al concetto giusto e benigno di non doversi ricusare la reintegrazione nella pristina fama, cui una irrevocabile pronunziazione del magistrato dopo i pericoli del processo penale o le ambasce del giudizio, attribuisca il diritto di essere presunto innocente e di non poter mai più venire molestato pel medesimo fatto ....

« Osserva che innanzi tutto sia mestieri all'uopo distinguere ciò che è razionalmente distinto, lo stadio istruttorio dal giudizio; nel primo in effetti vi han pronunziazioni escludenti ogni responsabilità, ed altre che solo provvisoriamente sciolgono lo imputato, donde la necessità di esemplificare i casi, ne' quali avesse egli avuto il diritto a chiedere la cancellazione; non così nel giudizio; perciocchè, sebbene possa questo terminare in favore dell'imputato con le formole dell'assoluzione, o di non essersi fatto luogo a procedimento, la prima è renduta comune anche alle ipotesi della seconda, leggendosi negli art. 344 e 393, che debba assolversi l'imputato tanto nel caso di non essere provato il fatto, quanto nell'altro che sia provato non avervi il medesimo avuto parte;

« Che, ritenuto così di avere il legislatore compendiato il giudizio favorevole nella formola dell'assoluzione, sia facile il vedere come la prima parte dell'articolo armonicamente consoni con la Relazione, ove è annunziato che avrebbe diritto alla cancellazione l'imputato irrevocabilmente assolto, sia per assoluta eliminazione di responsabilità che per non essere provato o punibile il fatto. Di vero in tutte queste ipotesi è restaurata in prò dell'imputato quella presunzione d'innocenza, contro cui erasi elevata la presunzione di colpabilità nascente dall'ordinanza o sentenza di rinvio;

« Che ciò era tanto più necessario a consacrarsi rispetto ai giudizi per giurati, ne' quali il verdetto negativo, importante l'ordinanza d'assoluzione, può esser dettato sia dall'esclusione del fatto obbiettivamente o soggettivamente giudicato, sia dalla insufficenza delle prove.....

« Che l'identico diritto sia stato di vantaggio riconosciuto a favore degli assoluti in materia di contravvenzioni o delitti, quantunque fosse stata l'assoluzione motivata dall'insufficienza delle prove; perciocchè anche rispetto ai medesimi valgono le regole di non poter più essere molestati pel medesimo fatto.....

« Osserva che, posto a disamina l'articolo in quanto riferiscesi al periodo istruttorio, nel quale era l'imputato della specie, non possono dirsi tassative le ipotesi segnate nello stesso senz'addebitare al compilatore del codice la più aperta antinomia con la Relazione, o la più deplorevole incongruenza.

« ..... Che, escludendo dall'applicazione dell'articolo le ipotesi della prescrizione dell'azione e dell'amnistia, dichiarate dalle suddette giurisdizioni, avrebbe commesso il più grave arbitrio...

« Che conseguentemente, non potendo senza temerità accagionarsi il legislatore di arbitrio, di incongruenza e di contraddizione, sia giuocoforza concludere che le ipotesi dell'art. 604 sono segnate *demonstrationis causa* e che il diritto alla cancellazione della imputazione non possa diniegarsi, sempre che siavi giudicato dichiarativo d'innocenza, o restaurante *ministerio legis* la presunzione dell'innocenza.....

« Che a puntellare l'assunto contrario inopportunamente si invochi la legge del Casellario, la quale invece esclude necessariamente dall'annotazione, come più sopra è stato dimostrato, le sentenze di assoluzione in conseguenza di verdetto negativo, e col 2° numero dell'art. 1°, qualora voglia intendersi a norma dei buoni principii, prescrive conservarsi in estratto le sole ordinanze e sentenze dello stadio istruttorio con le quali sia dichiarato non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, o in altri termini quelle che consentono il ravvivamento della procedura, purchè non si trovi compiuta la prescrizione dell'azione.....

« Osserva, a riassumere le cose discorse, che l'art. 604, inteso in conformità de' principii generali e della speciale ragione, alla quale è ispirato, conceda il diritto a chiedere la cancellazione dell'imputazione a qualunque incolpato, che dietro un solenne giudizio sia stato irrevocabilmente assoluto, perchè la assoluzione da qualsiasi motivo dettata, importa che più non possa essere molestato pel medesimo fatto, e sia reintegrata la presunzione della di lui innocenza; e parimenti lo conceda agli imputati, a favore dei quali nel periodo istruttorio sia dichiarata la prescrizione dell'azione ovvero l'amnistia, importando queste gli identici effetti, cioè il divieto di ogni ulteriore molestia e la reintegrazione nella pristina presunzione d'innocenza ».

Ed in un'altra sentenza del 27 aprile 1877 (1) la Corte di cassazione di Napoli confermava il principio accolto, con le seguenti parole:

« Osserva che ormai sia ferma la giurisprudenza di questo Supremo Collegio sulla intelligenza dell'art. 604; essendo stato costantemente ritenuto che inopportuno sia all'uopo il ricordo del rescritto emanato nelle provincie napoletane il 10 marzo 1832 e riferibile ad un procedimento informato a principii diversi; e che la novella sanzione sia non solo applicabile agli assoluti in conseguenza di verdetto negativo de' giurati o di sentenza di assoluzione irrevocabile proferita dai giudici correzionali o di polizia, ma a coloro benanche rispetto ai quali le giurisdizioni istruttorie abbiano dichiarato non farsi luogo a procedimento penale mercè la prescrizione dell'azione penale, e mercè l'amnistia ».

27. E poichè il principio fermato dalla Cassazione di Napoli, seguita anche da quella in Torino, è in sostanza questo, che possa ordinarsi la cancellazione dell'imputazione tutte le volte che l'imputato è irrevocabilmente assoluto e non possa più esser molestato pel medesimo fatto, la Cassazione di Palermo ne chiarì meglio l'applicazione anche alle ordinanze istruttorie (2) di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizii qualora non siano sopraggiunte nuove prove, e sia scorso il termine per la prescrizione dell'azione penale, perchè in tal caso, osservò, l'ordinanza di non farsi luogo a procedimento diviene irrevocabile a favore dell'imputato (3).

28. La Cassazione di Firenze, come già abbiamo detto, ha in parecchie decisioni sostenuta l'opinione contraria. In una sentenza del 18 febbraio 1882 (4), respingendo

(1) *Rivista pen.*, vol. VII, pag. 396. — La Cassazione di Torino poi insistette e svolse più chiaramente il concetto già accennato nella mentovata sentenza della Cassazione di Napoli circa all'interpretazione letterale dell'art. 604 per quel che riguarda le sentenze di assoluzione sostenendo, che la prima parte di detto articolo " allorchè... l'imputato sarà stato assolto " stia da sè, e non formi un tutto con l'altro concetto espresso dopo: " o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento "; sicchè le ipotesi contenute nelle successive parole: " o perchè il fatto, ecc. " si riferiscono al solo caso del non luogo a procedere, e non al primo riguardante l'assoluzione, la quale interpretazione, osserva la *Rivista penale*, è troppo sottile, e, se questo fosse stato il concetto, le parole dell'articolo sarebbero state diversamente collocate.

(2) Vedi ultimo capoverso della su trascritta sentenza della Cassazione di Napoli del 22 dicembre 1876.

(3) Cass. Palermo, 1° aprile 1887 (*Riv. pen.*, vol. XXV, pag. 551); 16 aprile 1888 (*Id.*, vol. XXVII, pag. 521).

(4) *Riv. pen.*, vol. XVI, pag. 90.

l'istanza d'un tale che avea chiesta la cancellazione di una imputazione per esser intervenuto un atto d'amnistia che abolì l'azione penale, la Corte osservò:

« Allorchè di fronte all'art. 604 del cod. di proc. pen., il cui significato logico e grammaticale si è che, per potersi domandare ed ottenere la cancellazione dell'imputazione dai registri penali, occorre che il fatto imputato non sia dalla legge noverato fra i reati, ovvero non abbia mai avuto esistenza, ovvero che resti provato essere l'imputato stato assolutamente estraneo al medesimo, bisogna per necessità convenire che il concetto che domina il citato art. 604, che il criterio al quale s'ispirò il legislatore nell'introdurre il benefico istituto della cancellazione dell'imputazione dai registri penali, non fu la semplice presunzione di innocenza, ma la prova certa d'innocenza affermata con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile e che a questi casi di prova certa dell'innocenza da lui specificamente designati dovesse restringersi l'istituto in parola; sarà o non sarà conforme alla scienza del diritto codesto concetto, potrà forse la disposizione anzidetta, massime quando la si guardi esclusivamente dal punto di vista individuale, non essere scientificamente al coperto da qualsiasi critica; ma non è questo il momento di fare una simile indagine e meno ancora di farla per indurne che si debba o si possa estendere la portata dell'art. 604 oltre i limiti ed i casi nettamente stabiliti dal legislatore; giacchè il còmpito del giudice non è mica quello di discutere sistemi e di farla da legislatore (ciò che sarebbe il più pernicioso degli arbitrii), ma sibbene ed unicamente quello di applicare la legge che è garanzia di giustizia per tutti, ecc. ».

Ed in un'altra del 20 novembre 1886 (1) (e sarebbero molte quelle che si potrebbero citare, e che meriterebbero di esser trascritte), confermando la giurisprudenza accolta, la Corte stessa disse:

« Considerando che, l'attento e intero esame dei due articoli (art. 1 del decreto 6 dicembre 1865 e art. 604 cod. di procedura pen.), non che l'interpretazione dei due trascritti articoli richiama necessariamente l'ufficio del magistrato ad avere presente quella esplicita specificazione delle sentenze od ordinanze di non luogo che è vietato di registrare sul Casellario, nè è dato eccedere i termini che sono letteralmente stabiliti dalle due disposizioni, aggiungendo o togliendo alle medesime concetti diversi. Ora, se l'articolo del decreto sopra riportato, posteriore di soli dieci giorni alla promulgazione del cod. di proc. penale e a questo conseguenziale, pone per principio che debbano conservarsi nel Casellario le ordinanze come le sentenze di non farsi luogo a procedimento in genere, già una regola imprescindibile di ermeneutica legale impone che le eccezioni al principio non possono essere altre, fuori quelle che il legislatore ha categoricamente enumerate. E queste sono quelle che pure in lettera emergono dai due articoli che formano l'insieme delle eccezionali disposizioni.

« Considerando che, essendo così chiaro e indispensabile che tra le ordinanze di non luogo a procedimento, eccettuate dalla norma generica prefissa per l'iscrizione nel Casellario, non figurano certo quelle che si proferirono per insufficienza d'indizi, dovè più volte questa Corte Suprema ripetere, anche in tempo recente la massima: che sono tassativi i casi contemplati dall'articolo 604, e non *demonstrationis causa*, come in tempo meno recente hanno ritenuto altri Supremi Collegi..... ».

29. Degli scrittori, il Saluto (2) accolse l'opinione più larga, « imperocchè la presunzione d'innocenza cui, anche nel caso di dubbio, ha diritto ogni cittadino; l'impressione penosa che un imputato non potendo essere più per legge molestato per siffatto carico continui frattanto a figurare gravato nei registri penali, l'interpretazione più benigna che vuolsi adottare nei casi di dubbio in simili materie hanno indotto a ritenere che indicativi, *demonstrationis causa*, siano i casi di assolutoria specificati dall'art. 604, anzichè tassativi per limitarne il senso ».

30. Una via di mezzo, infine, tenne il Campani in una monografia su questo argomento pubblicata nella *Rivista Penale* (3). Egli opinò non potersi chiedere la cancellazione delle sentenze d'assoluzione per insufficienza d'indizii proferite dai pretori e dai tribunali, nè delle ordinanze nel periodo istruttorio per le quali un imputato è prosciolto per insufficienza d'indizii, ma potersi invece domandare nel caso d'assoluzione pronunciata dalla Corte d'assise per il verdetto negativo dei giurati, in quanto che l'assoluto dai giurati deesi riguardare siccome quello che è incolpevole del tutto dell'ascrittogli reato, e così siccome quello che fu prosciolto per uno dei casi tassativamente enumerati nell'art. 604 del cod. di proc. penale. Sostenne doversi concedere la cancellazione ai minori contro dei quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento penale perchè agirono senza discernimento (di che ci occuperemo in seguito); agli amnistiati pe' quali siasi dichiarata estinta l'azione penale; a coloro che furono imputati d'un reato d'azione privata e furono poi prosciolti dall'imputazione per mancanza della querela. Negò infine potersi concedere la cancellazione nei casi di amnistia che abbia estinta la condanna, di prescrizione dell'azione penale o della pena, e di desistenza dalla querela nei reati d'azione privata.

31. Se in fine di questa lunga rassegna delle altrui opinioni dovessimo manifestar la nostra, diremmo che la lettera della legge non si presta alla larga interpretazione fattane dalla Corte di cassazione di Napoli. Non è possibile far forza alle parole dell'art. 604 per far esprimere ad esse quello che non dicono, ed indubbiamente nei casi che sono specificati in detto articolo non vi sono nè le sentenze d'assoluzione per non provata reità, nè le ordinanze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza d'indizi, nè la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per avvenuta prescrizione, ecc. Pare che la stessa Corte di cassazione voglia ora modificare la precedente giurisprudenza, perchè, in una recente sentenza a Sezioni unite, decise non potersi concedere la cancellazione di un'imputazione per la quale erasi dichiarata prescritta l'azione penale (4).

32. Senonchè a noi pare che si debba seguire altra via, imperocchè, trattandosi di risolvere quali decisioni debbano essere segnate nel Casellario e quali no, ci sembra chiaro che la prima norma da tenersi presente sia quella positiva dettata dal § 2 dell'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865, e non la negativa, contenuta nell'art. 604 del cod. di proc. penale. Or, esaminando il detto § 2, noi troviamo essere ivi disposto che si conservi l'estratto nel Casellario delle « ordinanze e sen-

(1) *Riv. pen*, vol. XVI, pag. 245.

(2) Saluto, *Commenti al cod. di proc. penale*, vol. VI, pag. 284 e seguenti.

(3) Campani, *La cancellazione dai registri penali* (*Riv. penale*, vol. VI, pag. 434).

(4) Cassaz. di Napoli (Sezioni unite), 7 aprile 1888, *Irlandino* (*Riv. Pen.*, vol. XXVIII, pag. 247 e *Nota*, ove è riportata la sentenza del tribunale di Napoli, molto dotta, cassata una prima volta dalla Cassazione e confermata poi con la decisione a Sezioni unite).

tenze di non farsi luogo a procedimento » (salvo alcune, espressamente indicate); ma che non si fa alcuna menzione delle sentenze d'assoluzione. Or, poichè delle sentenze dei giudici di merito ve ne ha due specie, quella d'assoluzione, e quella di non farsi luogo a procedimento penale, ed una sola è mentovata nel cennato articolo, l'altra resta certamente esclusa. Senza quindi ricorrere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 604 del Codice di proc. penale, pare adunque a noi che si debba ritenere che, per l'espresso disposto dell'art. 1 n° 2° più volte citato, i cancellieri non debbano stendere il cartellino delle sentenze d'assoluzione proferite dai giudici del merito, sieno i Pretori o i Tribunali, sieno le Corti d'assise per il verdetto negativo dei giurati. Tale opinione è accolta dal Majno (1), e vi accenna anche la Corte di cassazione di Palermo in una sua sentenza del 30 dicembre 1886, ove è detto così: « Nè vale invocare in contrario la legge sul Casellario giudiziario e dire che i registri penali sono istituiti a provare non solo le condanne ma anche la proclività di taluno a delinquere quando essa legge al n° 2° dell'art. 1 prescrivendo di conservarsi in estratto le ordinanze o sentenze dello stadio istruttorio, con le quali sia dichiarato di non farsi luogo per insufficienza d'indizi, esclude per conseguenza l'annotazione della sentenza d'assoluzione divenuta irrevocabile » (2).

33. Nè paiono fondate le osservazioni contro tale interpretazione che sono fatte dal Campani nella mentovata monografia, ove egli dice essere assurdo che possa ottenere la cancellazione colui che fu assoluto dai giudici del merito, mentre egli ha avuto tutto l'agio di dimostrare la sua innocenza, e che si neghi tal beneficio a colui che fu assoluto nel periodo istruttorio; imperocchè tale assurdo scomparisce qualora si consideri che per il primo l'assoluzione è irrevocabile, mentre pel secondo può riaprirsi il provvedimento se sopravvengono nuove prove di reità. E nemmeno pare giusto quanto afferma il Campani che cioè: « qualunque decisione su di un processo istituito a carico d'un cittadino deve essere messa a Casellario, procedendosi alla cancellazione della medesima, quando questa sia ordinata dall'autorità competente a norma nei casi di che nell'art. 604 della procedura penale; è il cittadino che è in facoltà di valersi di quest'articolo; non se ne fa mai d'ufficio l'applicazione, come parrebbe (altro difetto degno di censura) potesse avvenire secondo la mala dizione del n° 2° di questo articolo » (3). Se così fosse, il decreto sul Casellario perderebbe ogni valore, e, a fil di logica, si dovrebbe decidere che nel Casellario si debbano notare tutte le condanne, anche quelle a pena di polizia. In tal modo si confondono i registri della cancelleria collo speciale registro che si chiama Casellario. Che nel registro generale delle cause di cui è parola nell'art. 400 del regolamento generale giudiziario debbano annotarsi anche le sentenze d'assoluzione, si dee certamente ammettere; ma qui si tratta di decidere se dee prendersene notizia anche nel Casellario. Il legislatore, istituendo uno speciale registro inteso al fine d'accertare la recidiva degli imputati e i precedenti penali di cittadini, ha determinato quali provvedimenti debbano prendere posto in esso; e però, il dire che tutto debba esser segnato, salvo all'autorità giudiziaria ad ordinare poi la cancellazione, significa render nullo il decreto del 6 dicembre 1865, e non si saprebbe poi in quale Legge rinvenire le norme secondo le quali il Casellario è regolato. Pur convenendo nelle critiche fatte al modo col quale il detto decreto è redatto, non si può, senza grave perturbamento, disconoscerne affatto il valore; tanto più quando si consideri che le norme sulla tenuta dei registri sono un'attribuzione dell'autorità amministrativa.

34. Escluse adunque le sentenze d'assoluzione, restano però nel Casellario le ordinanze istruttorie di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, le quali non sono contemplate nel § 2 dell'art. 1 del decreto, nè fra i casi in cui può ordinarsi la cancellazione, giusta l'articolo 604 del cod. di proc. penale. Senonchè anche per queste non è pacifica l'interpretazione letterale e logica del citato § 2: cioè che debbano le ordinanze di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi essere iscritte nel Casellario, ed uno strenuo sostenitore dell'opinione negativa è il prof. Lucchini, il quale difese la sua tesi in uno scritto pubblicato nel giornale giuridico *La Legge* (4). Persuaso di non potere invocare in pro della sua tesi l'art. 604 del codice di proc. penale, egli cercò invece di sostenerla con le parole stesse del § 2 su citato.

« La lettera della legge, egli scrisse, non solo non l'ammette, ma espressamente l'esclude: « tranne quelle « che furono proferite perchè il fatto non è provato ». Diversa è la dizione, ma equivalente, dappoichè sappiamo che Giudice istruttore, Camera di consiglio e Sezione d'accusa non possono disporre che di tre specie di formole per cui dichiarasi non farsi luogo a procedere: fatto non costituente reato, indizi insufficienti di reità, azione penale prescritta o altrimenti estinta. Quando adunque il sovrano parlava nel decreto 6 dicembre 1865 di ordinanze di non farsi luogo per non esser provato il fatto, non poteva alludere che a quelle in cui il proscioglimento viene motivato per l'insufficienza delle prove a carico, intendendosi per fatto il fatto nei suoi rapporti così obbiettivi come subbiettivi giuridici ». Conchiude quindi che delle sentenze ed ordinanze di non farsi luogo a procedere debbono essere registrate « quelle sole che sono motivate da cause estranee al merito dell'imputazione, e che ne lasciano sussistere il fondamento generico e specifico, come la desistenza dalla querela, la prescrizione, l'amnistia, l'indulto, la grazia; non già le altre che si basano sull'insufficienza delle prove ».

Per quel che riguarda le sentenze d'assoluzione noi abbiamo già manifestata la nostra opinione conforme a quella del prof. Lucchini; ma per quel che riguarda le ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d'indizi si potrebbe forse osservare che non è facile persuadersi che la frase « il fatto non è provato », usata nel § 2 dell'art. 1 del decreto, corrisponda alla formola dell'insufficienza degli indizi. Non esser provato il fatto equivale invece a non esistere il fatto che formò oggetto dell'imputazione; e sono certamente differenti le due dichiarazioni: quella di non esser provata l'esistenza del fatto imputato come reato, e l'altra di non esser provata la reità specifica d'un imputato per un fatto riconosciuto esistente. È bensì vero che le ordinanze istruttorie non possono essere chiuse con la formola dell'inesistenza del fatto; ma in primo luogo non è punto vietato ai giudici dell'istruzione di dare per motivo dell'ordinanza di

(1) Borsani e Casorati, *Cod. di proc. pen. italiano commentato*, continuazione dell'avv. Luigi Majno, § 2453 e segg., vol. VII, p. 427 e seguenti.

(2) *Riv. pen.*, vol. XXVII, pag. 26, *Nota*. — Anche la Cassazione in Napoli ha accennato qualche volta nelle sue sentenze a questo argomento in sostegno dell'opinione da essa accolta.

(3) Vedi Monografia citata (*Riv. Pen.*, vol. IV, pag. 450).

(4) *La Legge*, vol. XXII, pag. 386.

non farsi luogo la inesistenza o meglio la mancata prova del fatto, ed in secondo luogo, e principalmente, si potrebbe forse osservare che la frase « fatto non provato » nel modo come è collocata nel § 2 dell'art. 1 non dee assolutamente riferirsi tanto alle ordinanze quanto alle sentenze. È indubitato che le sentenze possono dichiarare di non farsi luogo a procedimento per l'inesistenza del fatto; or, poichè il § 2 succitato dispone che debbano trascriversi nel Casellario « le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato», si può anche ritenere che l'eccezione fatta non si riferisca tanto alle ordinanze quanto alle sentenze, ma solo alla parola sentenze, che è immediatamente prima collocata. La distinzione più sopra esposta tra le sentenze e le ordinanze, l'irrevocabilità delle une e la revocabilità delle altre giustifica la differenza. Per altro i gravissimi inconvenienti, messi così bene in mostra dal prof. Lucchini, non si possono disconoscere. Il decreto sul Casellario richiede una revisione, la quale, come abbiamo veduto sopra, non potrà tardare ad essere fatta, ed è certo che, per questa parte, è anche necessaria una riforma. La riforma sarà tanto più facile quanto più si terranno presenti, ma separatamente, i due fini cui tende il Casellario, ed i due interessi che ad esso si collegano: vale a dire, quello della giustizia penale, e quello della società. Vi sono decisioni, e fra queste sono le ordinanze di cui più sopra si è parlato, delle quali interessa alla giustizia penale di conservare il ricordo, sia per il caso che, sopravvenendo nuove prove, si debba riaprire il procedimento, sia anche per una norma del giudice nel caso d'una novella imputazione; ma che non dovrebbero esser conosciute dal pubblico, perchè non è giusto che la fama d'un cittadino resti offuscata da un sospetto, forse ingiusto. Se si stabilisse pertanto che di tali decisioni non si dee tener conto nei certificati che si rilasciano ai privati o alle autorità, ma solamente in quelli che sono chiesti dai giudici, l'inconveniente sarebbe tolto, ed i due interessi sarebbero ugualmente salvaguardati.

35. L'art. 1°, n° 2°, eccettua dall'inserzione nel Casellario le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento per non essere provato il fatto, o perchè non costituisce reato, ed io non credo, come ho detto sopra, che sia illegale tale disposizione, e che l'estratto dell'ordinanza e della sentenza debba essere sempre fatto e collocato nel Casellario, salvo poi all'autorità giudiziaria ad ordinarne la cancellazione, sulla domanda dell'interessato; invece, essendo chiaro il dispositivo dell'ordinanza o della sentenza, il cancelliere può esimersi dallo inviare l'estratto; e solamente egli è in dovere di farlo qualora si tratti di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè « è provato che l'imputato non ha commesso il reato o non vi ha avuto parte », nel qual caso è valevole la teoria più sopra confutata, e l'estratto della decisione deve essere conservato, salvo all'autorità giudiziaria il diritto di ordinare la cancellazione, giusta l'art. 604 del codice di procedura penale, se l'interessato la domanda.

36. Dopo ciò, non resta che dire in brevi parole delle ordinanze o sentenze con le quali è dichiarata prescritta l'azione penale, e di quelle con le quali è dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza o desistenza dalla querela (riservandoci a trattare nel § 4 dell'effetto dell'amnistia).

Indubbiamente, se dovesse discutersi *de lege condenda*, non si potrebbe esitare ad affermare che, tanto nell'uno quanto nell'altro caso non è giusto che la ordinanza o sentenza di proscioglimento dell'imputato prenda posto nel Casellario; ma di fronte alla testuale disposizione dei due articoli che abbiamo finora commentato, non è possibile accogliere tale opinione. Alcuni scrittori hanno fatto distinzione tra la mancanza della querela e la desistenza dalla querela già fatta nei reati d'azione privata. Certamente nel primo caso la condizione giuridica è diversa da quella del secondo, perchè quando manca la querela manca ogni fondamento giuridico all'imputazione ed all'azione penale (art. 120 codice proc. pen.); ma deve riflettersi che gli inconvenienti dell'annotazione dell'imputazione sono comuni all'uno e all'altro caso, in quanto che il querelato sarebbe stato forse in grado di dimostrare l'inesistenza del fatto imputatogli e la sua piena innocenza, e non gli è consentito di farlo per la desistenza dalla querela, e per essa egli dovrà vedere segnata una imputazione che altrimenti forse sarebbe stata cancellata.

Nè si può osservare in contrario che il querelato ha il mezzo di dimostrare falsa la querela, o d'intentare al querelante un processo di calunnia; perchè non sempre è facile tale via, nè è facile ottenere la condanna. Tali inconvenienti, per altro, sarebbero grandemente diminuiti con l'attuazione del nuovo codice penale che è in procinto di andare in vigore, ove è disposto che la remissione della parte lesa non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla (1).

37. Il § 3 dispone che si debba tenere notizia nel Casellario dei provvedimenti delle Corti e dei Tribunali contro i minori d'anni 14 che hanno commesso senza discernimento un crimine od un delitto; e non sono certamente senza fondamento le critiche che a tale disposizione sono state fatte.

Premettiamo che a noi non pare dubbio che un minore di 14 anni, il quale commise un fatto che è dichiarato delitto dalle leggi, ma senza discernimento, non commise un reato. Se l'autore del delitto non sapeva di commettere reato, e non poteva nè doveva saperlo sicchè non si ascrive a sua colpa l'ignoranza, il fatto da lui commesso non può costituire un reato. Conforme a ciò è l'art. 88 del codice penale, poichè dispone che il minore, il quale agì senza discernimento, *non soggiace a pena*. Pertanto l'ordinanza o la sentenza, che dichiara per tale ragione di non farsi luogo a procedimento penale contro il minore, dovrebbe equivalere all'altra di non farsi luogo perchè il fatto non costituisce reato, della quale può chiedersi la cancellazione.

Però il § 3 su trascritto non dispone che si debba conservare nel Casellario l'ordinanza o sentenza con cui fu dichiarato non farsi luogo a procedimento per avere il minore agito senza discernimento, bensì il provvedimento di consegna ai genitori o di ricovero in un ospizio che contro il detto minore può essere ordinato dal Tribunale o dalla Corte, dopochè l'ha dichiarato non colpevole, giusta l'art. 88 del codice penale. Ora, si può sostenere che anche della notizia di tale provvedimento si possa chiedere la cancellazione, se tassativamente è disposto che si debba essa scrivere nel Casellario? L'articolo 604 del codice di procedura penale non si presta nemmeno a comprendere questo fra i casi in cui può chiedersi la cancellazione. E poi, ponendo in relazione il § 2 e il § 3 dell'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865

(1) Art. 88 del nuovo codice penale pubblicato con la legge del 30 giugno 1889.

si osserva che, mentre nel § 2 sono escluse dal Casellario le sentenze e le ordinanze di non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato, nella quale categoria potrebbe pure comprendersi la decisione che esenta da pena il minore, perchè agì senza discernimento, nel § 3 si stabilisce di prendere nota dei provvedimenti di disciplina e di precauzione che si ordinano contro il minore, benchè non colpevole; d'onde deve argomentarsi che il legislatore ha voluto che di tali provvedimenti si conservi il ricordo. Nè tale intendimento è ingiustificato, poichè il fine del Casellario non è solamente di accertare la recidiva degli imputati (di che non sarebbe a parlare in questo caso), ma è anche quello di dar modo al giudice istruttore ed alla società di avere notizia dei precedenti d'una persona che dimostrò tendenza al mal fare.

Senonchè, l'annotazione nel Casellario porta per conseguenza la notizia negli attestati penali, e colui che, giusta il disposto della legge, non commise un reato, avrà segnata perpetuamente una macchia sulla sua fede penale. E si aggiunga pure che il provvedimento contro il minore non essendo una pena, nè producendo conseguenze giuridiche, non è possibile per esso il rimedio della riabilitazione, giusta l'art. 847 del codice di procedura penale. Certo, ciò non è regolare; e se si può riconoscere che vi è interesse a conservare notizia di tali provvedimenti pel caso che, sottoposto il minore a novello procedimento, è utile che la giustizia conosca i precedenti di lui, è ingiusto che di essi si faccia menzione negli attestati penali. Ripeterò qui quanto ho detto sopra a proposito delle ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza d'indizi; occorre distinguere i due fini del Casellario, e porre una netta demarcazione tra gli attestati penali che si allegano ad un processo, e gli altri.

In Francia, ove pure deve conservarsi notizia dei provvedimenti contro i minorenni, una circolare del dì 8 dicembre 1868 statuì che i bollettini contenenti tale notizia debbono essere di un colore differente dagli altri e che le decisioni contro i minori debbono essere segnate nell'attestato penale solamente quando è richiesto dal pubblico ministero, ma in nessun caso debbono essere segnate negli attestati penali domandati dalle autorità pubbliche o dai privati (1). La mancanza di tale disposizione nel nostro regolamento è una grave lacuna, e, fino a che non sarà inserita, non deve parere strano che alcun magistrato, per togliere il grave inconveniente segnalato, trascurando il decreto del 6 dicembre 1865 ed estendendo l'interpretazione dell'art. 604 del codice di procedura penale, creda di poter ordinare la cancellazione del provvedimento contro il minore.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconoscendo che non è possibile andare contro al chiaro disposto del § 3, e persuaso dall'altra parte dell'inconveniente che ne deriva, poichè non è possibile il rimedio della riabilitazione, nella summentovata circolare del 12 aprile 1886, n. 1163 suggerì un espediente: vale a dire che i minori possano adire il magistrato « e dimostrando prima con legali documenti che corressero i loro costumi, e appresero un'arte, un mestiere o una professione, possano ottenere una dichiarazione accertante che il fine della loro consegna ai genitori fu raggiunto. Sicchè, trascrivendosi poi questo provvedimento sui registri penali e sul cartellino al nome del giovane si verrebbe a conseguire quella specie di attestazione di avvenuta emenda che si desiderava per mezzo della riabilitazione ».

Tale espediente, accolto da alcuni magistrati, è approvato anche dal Compagnone, nel suo pregevole scritto sul Casellario (2), e certamente, fino a che la esposta riforma non sarà attuata, è la migliore risoluzione possibile per conciliare le difficoltà segnalate.

38. Il § 4 dispone che si conservi notizia nel Casellario dei decreti di grazia sovrana, di indulto e d'amnistia, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata. Niuna difficoltà v'è per i decreti di grazia particolare e d'indulto, ed è questa un'utile aggiunzione alle disposizioni francesi sul Casellario, ove non è fatto cenno nè dei decreti di grazia, nè delle sentenze e ordinanze di assoluzione e di non farsi luogo a procedimento; ma gravi osservazioni potrebbero farsi per i decreti di amnistia. Noi rimandiamo il lettore alla voce **Amnistia** per un esatto concetto di questo modo particolare della grazia sovrana, e di tutti i suoi effetti giuridici; ma qui si può in breve affermare che l'amnistia, sia secondo la teorica dei giureconsulti, sia secondo la nostra legislazione, ha per effetto di abolire l'azione penale e di estinguere le pene inflitte e tutte le conseguenze di esse, per modo che il fatto amnistiato perde il carattere del reato (art. 830 codice di procedura penale). Nè è giuridicamente esatto il fare distinzione tra l'azione penale e la pena, e dire che l'amnistia abbia tali effetti solamente quando abolisce l'azione penale, non già quando estingue la pena inflitta con sentenza passata in giudicato; imperocchè, messa pure da parte qualunque considerazione di teoria e di convenienza, v'è nella legge stessa un argomento ineluttabile per confutare tale distinzione. Infatti gli art. 834 e 835 del codice di procedura penale indicando quali condannati possano, dopo un certo tempo, chiedere la riabilitazione dalle conseguenze della patita condanna, non vi comprendono i condannati amnistiati, ed è più notevole ancora questo: che nei detti due articoli, come furono pubblicati nel 1865, era stabilito che potessero chiedere la riabilitazione anche i condannati amnistiati, ma essi furono poi modificati con apposita legge del 28 giugno 1866, n. 3008, appunto perchè si osservò che l'amnistia avendo per effetto di estinguere la condanna e tutte le sue conseguenze, sarebbe contraddittorio il dire che il condannato amnistiato potesse essere riabilitato.

Or dunque, se tale è la nozione vera dell'amnistia e dei suoi effetti, la conseguenza logicamente necessaria è che delle imputazioni e delle condanne amnistiate non si dovrebbe conservare notizia; e così giudicò la Corte di cassazione in Napoli in una sua sentenza del 4 maggio 1885 (3).

La disposizione del § 4 mi pare quindi inesatta e contraria al concetto giusto dell'amnistia. Questo concetto è anche, più chiaramente di quello che ora non sia, confermato nelle disposizioni del nuovo codice penale che col 1° gennaio 1880 avrà vigore in tutto il regno (art. 86). Meglio ancora sarebbe stato accogliere la proposta fatta dalla Commissione del Senato, di fare cioè distinzione tra l'amnistia piena e la parziale, e che nell'atto stesso dell'amnistia si dovesse con disposizione espressa stabilire se sono cancellati tutti o in parte gli effetti penali della condanna (4).

(1) Rolland de Villargues, Op. cit., pag. 203.

(2) *Il casellario giudiziale ed il metodo Bertillon per accertare l'identità dei recidivi.* Studio e proposte del giudice istruttore Luigi Compagnone (Napoli 1888).

(3) *Riv. Penale*, vol. XXIII, pag. 45.

(4) *Relaz. della Commissione del Senato del Regno* sul progetto del codice penale, pag. 96.

In tal modo nella riforma, che certamente dovrà farsi, del decreto sul Casellario, basterà dire che si deve prendere notizia dei soli decreti d'amnistia condizionati.

39. Infine il § 5 dispone che si debba conservare notizia dei decreti di riabilitazione, e non occorrono parole a dimostrare la necessità di tale annotazione. Non voglio però trascurare di accennare alla teoria di qualche scrittore (1), secondo cui la riabilitazione dei condannati a pena correzionale darebbe il diritto a chiedere la cancellazione della condanna dai registri penali: la quale teoria, se per avventura può dirsi sorretta da qualche argomento scientifico, non è certamente sostenibile secondo la presente legislazione italiana, principalmente se si tien presente che la riabilitazione non esclude la recidiva, e che anzi nel caso di una nuova condanna di un riabilitato non si può concedere una seconda volta la riabilitazione (art. 845 del codice di procedura penale).

Capo II. — *Organamento del Casellario.*

40. Abbiamo detto più sopra che è grandemente necessaria per il buon andamento del Casellario la esatta osservanza del regolamento, e ne abbiamo notata l'importanza. È opportuno quindi di riassumerne le disposizioni.

Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello, che più sotto riprodurremo, sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

1° Il cognome, nome e sopranome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2° Il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3° Il giorno, mese ed anno di nascita;

4° Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

5° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6° Il luogo dell'ultimo domicilio;

7° La professione;

8° I connotati e segni principali della persona;

9° L'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, e le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo (art. 1).

I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti la indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative (art. 2).

Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al Casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato (art. 3).

Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto uno pseudonimo, e ne fanno ordinariamente uso (art. 4).

Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel tribunale correzionale del Circondario in cui da una delle autorità designate nell'art. 1 del r° decreto 6 dicembre 1865, n° 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo (art. 5).

Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo (art. 6).

Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti (articolo 7). Epperciò il Casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gli individui *stranieri*, e l'altra per quelli *d'origine sconosciuta* (art. 8).

I trovatelli si ritengono nati, sino a prova contraria, nel Comune in cui furono trovati, od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel Casellario (art. 9).

Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell'art. 1 del r° decreto 6 dicembre 1865, n° 2644, è divenuta irrevocabile. L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al Cancelliere dell'autorità che ha proferita la decisione. Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati, appartiene al cancelliere che ha fatto sulla sentenza l'annotazione prescritta dal codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d'indulto al Cancelliere della Corte che ha pronunziato la declaratoria d'ammissione del condannato od imputato a goderne (art. 10).

Se la sentenza o decisione concerne più persone, si dee formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita (art. 11). Redatto il cartellino, il Cancelliere ne fa annotazione in

(1) Giuliani, *Della riabilitazione nelle materie correzionali e del cancellamento delle iscrizioni dal casellario giudiziale* (*Riv. Pen.*, vol. VII, pag. 480).

margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data *Dalla Cancelleria del..... in..... addì* .... ed il *Per estratto conforme* colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l'autorità a cui è addetto, od al pretore (art. 12).

Il Pubblico Ministero o il Pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del re del tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all'ufficio del Casellario centrale (art. 13).

Pervenuto il cartellino al Procuratore del re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico*, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al cancelliere del tribunale per la definitiva collocazione nel Casellario (art. 14).

Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria* riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'autorità che ha proferita la decisione, e la data e numero di essa. Ciò eseguito colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e trattandosi di recidivo lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel repertorio. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello n° 5°, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il n° 1 (art. 15).

Importando ad una pubblica autorità per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato, il quale ordina il rilascio del certificato di penalità al Cancelliere del tribunale. I Giudici istruttori addetti al medesimo tribunale possono rivolgersi direttamente al cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre autorità o da altri giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazioni per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscere il risultato e valersene per ogni effetto di legge. Ogni volta che verranno levati i cartellini dal Casellario per stendere i certificati, si inserirà al loro posto un segno sporgente (art. 17).

Anche i privati possono ottenere per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo (art. 18).

I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti (art. 22).

Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicató nell'art. 604 del codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo (art. 23).

Il Procuratore del re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del Casellario, valendosi del prontuario cronologico e del repertorio di controlleria, col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell'art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al Casellario centrale provvede direttamente il Ministro Guardasigilli, od un suo delegato (art. 24).

41. Ecco ora il modello del cartellino:

Cartellino pel Casellario.

Cognome, nome e sopranome		Anno	
		Se recidivo	
		N° progr° al medesimo nome	
Nome del padre		ESTRATTO DELLA DECISIONE	
Cognome e Nome della madre			
Data e luogo di nascita: Anno, Mese, Giorno, Comune, Circondario, Provincia			
Cognome e nome del coniuge			
Ultimo domicilio			
Professione			
CONNOTATI — Statura, Capelli, Occhi, Naso, Colorito, Segni particolari			

42. Molte delucidazioni a questo regolamento sono nelle ampie istruzioni date dal Guardasigilli colla citata circolare del 12 aprile 1886, n° 1163 (1) alla quale rimandiamo il lettore che voglia avere completa notizia di questo ramo del pubblico servizio.

Capo III. — *Riforme proposte.*

43. Per mezzo del Casellario si accerta la recidiva, e si appurano i precedenti penali degli imputati i quali indicano alla giustizia il loro vero nome; ma può accadere che un malfattore taccia il suo vero nome, e ne dia uno falso, anzi assuma il nome d'un onest'uomo, sia per sfuggire all'aggravamento della pena per la recidiva, sia per sfuggire all'esecuzione di condanne contumaciali, che abbiano potuto essergli inflitte, sia anche per pura malvagità. La frode non è facile a scovrirsi, perchè l'atto di nascita corrisponde alle false indicazioni date dal malfattore. Si pensò di risolvere il problema raccogliendo, e ciò fu fatto prima in Inghilterra e poi in Francia, le fotografie dei colpevoli; ma la difficoltà della ricerca rese l'esperimento quasi inutile. In 10 anni la Direzione generale della polizia a Parigi aveva raccolte più di 100 mila fotografie, e non era possibile scorrerle tutte ad ogni arresto d'un malfattore.

44. Alfonso Bertillon, capo dell'ufficio di statistica in Parigi, immaginò e fece attuare dalla Direzione generale della polizia un nuovo metodo assai ingegnoso, fondato sulle indicazioni antropometriche. Mediante istrumenti di una rigorosa precisione si misura con esattezza

(1) *Boll. del Ministero di grazia e giustizia*, vol. 7°, pag. 129.

l'altezza, la lunghezza, e la larghezza della testa, la lunghezza del dito medio sinistro, la lunghezza del piede, la lunghezza massima delle braccia in croce, il colore dell'occhio sinistro del colpevole, si stendono i cartellini e se ne forma un Casellario. La facilità della ricerca, e l'esattezza del metodo dipendono dal fatto che ciascuna parte del corpo non essendo in costante relazione colle altre, le variazioni sono tante che sopra 100 mila cartellini ve ne sono appena 10 che abbiano tutti i numeri che si avvicinano l'un l'altro. Dividendo i cartellini in categorie, tenendo prima presente solamente l'indicazione dell'altezza, poi suddividendole secondo la lunghezza della testa, e così di seguito secondo le altre indicazioni antropometriche, una raccolta di 100 mila cartellini può esser divisa in tanti gruppi che ognuno non abbia un numero maggiore di 12, o poco più, sicchè sia grandemente facile la ricerca.

Con questo metodo la fotografia resta solo come un sussidio nelle indagini, come un controllo maggiore ai risultamenti dati dalle indicazioni antropometriche. Questo metodo è seguito da parecchi anni in Francia, e si assicura che abbia dato buoni risultati per l'accertamento dell'identità dei malfattori che dettero alla giustizia un falso nome (1). È da augurarsi che sia sperimentato anche in Italia, come ne è stato fatto promessa dal Ministero dell'Interno alla Camera dei Deputati discutendosi il bilancio del Ministero dell'Interno nella seduta del 19 maggio 1887 (2).

45. Può accadere, per altro, che indichi un falso nome alla giustizia anche un malfattore che sia per la prima volta imputato; e, per scongiurare tale pericolo, il Compagnone nel suo libro su citato proporrebbe di estendere il metodo delle indicazioni antropometriche a tutti i cittadini, obbligandoli a fornirle all'uffiziale dello Stato civile, tosto chè sono giunti ad una certa età; per modo che sarebbe facile scovrire la frode di un malfattore che prenda un falso nome perchè immediatamente si verificherebbe che non corrispondono le indicazioni antropometriche dell'imputato a quelle segnate a fianco dell'atto di nascita (3). La qual proposta è certamente ispirata ad un'indiscutibile utilità, ma dovrebbe essere maggiormente studiata per vedere se ne sia possibile la pratica attuazione.

46. Infine, come abbiamo più volte detto, il decreto sul Casellario dovrà essere certamente riveduto per coordinarlo al nuovo Codice penale pel Regno di cui fu già autorizzata la pubblicazione, ed è da sperarsi che non si trascurerà tale occasione per chiarire i punti maggiormente controversi. Pur volendo lasciare al Casellario oltre all'attribuzione d'accertare la recidiva, anche l'altra di un repertorio ove sia conservata notizia di tutti i precedenti penali de' cittadini, occorre tener presente la netta separazione che conviene fare tra l'una e l'altra cosa, ed affinchè non sia violato l'inestimabile dritto del cittadino di conservare illibato il suo onore e la sua reputazione, stabilire con precisione di quali decisioni debba farsi menzione negli attestati penali, e quali altre debbano servire esclusivamente ai fini della giustizia penale (4). GIUSEPPE DE NAVA.

(1) Per maggiori schiarimenti vedi: Conferenza sul servizio d'identificazione mediante le indicazioni antropometriche tenuta in Roma il 22 novembre 1885 da Alfonso Bertillon (*Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome*, novembre 1885, vol. I, pag. 689; Roma, Stamperia delle Mantellate, 1887).

(2) Vedi discussioni parlamentari.

(3) Compagnone, op. cit., pag. 111 e seguenti.

(4) Il coordinamento avvenne, infatti, mediante il rº dº 1º dicembre 1889, nº 6509, il quale diede argomento all'estensore della presente *Voce* ad analogo studio pubblicato nella *Rivista Penale* (*Le nuove disposizioni sul casellario giudiziale; Riv. Pen.*, vol. XXXI, pag. 231).

CASE MONASTICHE.

CASE MONASTICHE. — Questa voce richiama innanzi al pensiero un soggetto della più grande importanza e vastità, meritevole anche oggi di serio studio, così come argomento religioso che giuridico. Non comportando però l'indole e lo scopo della pubblicazione che accoglie il presente lavoro, una estesa trattazione quale sarebbe stata nel nostro proposito (5), ci terremo in più stretti confini, ed a preferenza nel campo giuridico.

Tralasciando quindi ogni investigazione sulla origine psicologica e storica del monachismo, e sul fatto che anche altre religioni ebbero i loro monaci, come ne fan fede gli anacoreti del Bramismo, i cenobiti del Buddismo, gli essenii ed i terapeuti dell'Ebraismo, accenneremo appena, per dire di fatti meno remoti, che, quando la civiltà romana volgeva al tramonto, allora precisamente nel seno della nuova religione apparvero i monaci, quasi destinati ad affrettare l'opera di dissoluzione del vecchio mondo, ed a ricominciare la conquista dell'universo per ricondurlo a Roma.

Il monachismo sorse in Oriente, e, singolare contrasto dello spirito umano, quasi accanto alle celebrate scuole che in quella regione fiorivano numerose, e dove pure numerosissime divennero subito le famiglie monastiche, costituendo come un mondo a parte, popolato di cenobiti e di anacoreti, nel quale i conventi erano le città e gli eremiti i lavoratori. Cominciò nella Tebaide, per quanto è a più recente memoria storica, l'eremita Paolo rifugiatosi nel deserto mentre infieriva la persecuzione di Decio; poco più tardi l'egiziano Antonio riuniva i monaci sparsi per le immense solitudini, e li disciplinava sotto una comune regola dettata da lui stesso; indi Pacomio, egiziano anche egli, li costituiva in grandi monasteri, rendendone più facile e rapida la propagazione; da ultimo Basilio di Cesarea in Cappadocia, uscito dalla scuola di Costantinopoli, dove aveva assistito alle lezioni di Libanio, perfezionava l'opera dei predecessori, mediante una regola che divenuta popolare nell'Oriente passò poi nell'Occidente. Ecco delineato, in breve, dall'anno 251 al 379 dell'era volgare, l'inizio e lo svolgimento dei monaci. La loro opera si mostrò subito efficacissima. Il disprezzo e la noncuranza delle cose mondane, e la cieca obbedienza, in contrapposto ad una società che si consumava nella propria opulenza e nelle orgie, e volgeva in peggio per il generale disordine, costituirono la grande forza morale, mercè cui il monachismo, aiutato da altre cause, allargandosi da per tutto contribuì a stabilire sulle rovine dell'impero romano una nuova dominazione. Ed a questo obbietto può dirsi che i monaci mirassero fin dal principio della istituzione, come potrebbe dimostrarsi guardando, fra l'altro, l'atteggiamento che spiegarono nella occasione del concilio di Nicea, di cui fu l'anima e la mente il celebre diacono, e poi vescovo di Alessandria, Atanasio, che si teneva in strettissimi rapporti con Antonio e con i monaci dell'Egitto e della Tebaide. Si accenna al concilio di Nicea, tralasciando innumerevoli altri fatti, perchè aprì la serie degli ecumenici, e perchè ivi, gettate le prime basi di un grande centro religioso, fu implicitamente affermata la necessità di un capo supremo, come tale essendo rite-

(5) Il manoscritto che sulla voce *Case monastiche* avevamo dapprima consegnato per la stampa essendo riuscito di non piccola mole, per desiderio espresso dalla on. Direzione del *Digesto Italiano*, lo abbiamo ridotto in più modesti confini riservandoci, in una separata pubblicazione, di dare all'argomento quello sviluppo che la sua importanza richiede.

nuto per allora l'imperatore Costantino, che per verità non si considerò da meno egli stesso. Il seme così posto doveva necessariamente germogliare, ed a ciò intese l'opera successiva, che raggiunse il suo scopo allora che all'autorità dell'imperatore divenuta puramente nominale, subentrò la potenza reale ed effettiva del vescovo che aveva la sua sede nella prima città del mondo, e che assunto, con lo svolgersi degli avvenimenti, il nome di pontefice romano, aspirò al primato sopra tutti gli altri vescovi, reclamando per la sua chiesa gli onori, l'ossequio e l'ubbidienza universalmente attribuiti a Roma, alla venerata *urbs deorum*, all'antica maestra delle genti, alla saggia dominatrice dei popoli.

Il limite prescritto a questa trattazione non consente un ulteriore sviluppo degli esposti concetti. Epperò, accennato alla idea generale, che il monachismo è, come anche osserva il chiaro prof. Mariano, *un momento di quella forma di attuazione pratica, di realizzazione storica del Cristianesimo, che è la Chiesa, e specialmente la Chiesa cattolica* (1), si passa senz'altro ad esaminarlo come istituto giuridico.

SOMMARIO

Bibliografia.

Capo I. — *Origini della personalità giuridica dei monasteri.*

1. Come e quando i monasteri da semplici aggregazioni d'individui assunsero una propria personalità giuridica. — 2. Inesattezza dell'opinione secondo cui il riconoscimento giuridico degli istituti della Chiesa cattolica sarebbe stato concesso da Costantino mediante l'editto dell'anno 321 dell'èra volgare. — 3. I medesimi già esistevano come enti civili. — 4. Indagini per ricostruire il sistema legislativo romano sulle persone giuridiche in rapporto al Cristianesimo. — 5. Principali disposizioni del diritto romano sulle persone giuridiche: e varie specie di esse. — 6. *Collegia sodalitia.* — 7. *Collegia tenuiorum.* — 8. Diritto di riunione a scopo religioso. — 9. I primi *collegia* o *corpora christianorum* si celarono sotto il nome di *collegia tenuiorum* nella forma più concreta delle *associationes funeraticiae.* — 10. L'*ecclesia fratrum.* — 11. I titoli delle chiese di Roma riordinati in relazione al numero dei cimiteri suburbani. — 12. I *collegia funeraticia* si moltiplicarono come più si diffuse il Cristianesimo. — 13. I *corpora christianorum* sotto gli imperatori Nerone, Claudio e Domiziano. — 14. Traiano. — 15. Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo e Settimio Severo. — 16. Sotto Alessandro Severo i *collegia tenuiorum* e le *associationes funeraticiae* dei Cristiani si palesarono nel loro vero essere di chiese. — 17. Diocleziano ed i suoi editti contro di esse. — 18. Galerio permette ai cristiani il libero esercizio del culto mediante l'editto dell'anno 311. — 19. Con gli editti del 312 e del 313 Costantino e Licinio riconobbero come enti giuridici i *corpora christianorum* con la capacità di acquistare e possedere. — 20. Editto del 321 e vero scopo di esso.

Capo II. — *Il monachismo in Occidente.*

21. Il monachismo in Occidente. — 22. Ai monasteri si applicarono le disposizioni emanate dagli imperatori sui *corpora christianorum*, non escluse quelle contenute nell'editto del 321. — 23. Condizioni favorevoli all'incremento del monachismo. — 24. Carattere speciale che assunse l'istituto monastico in Occidente. — 25. Martino di Tours. — 26. Benedetto di Norcia.

Capo III. — *Legislazione e polizia dei monaci e dei monasteri prima di Giustiniano.*

27. Abusi derivati dall'ampia facoltà di testare in favore delle chiese e dei monasteri. Costituzione di Valentiniano e Valente sul divieto agli ecclesiastici ed ai monaci di acquistare per testamento dalle donne. — 28. Lo stesso divieto fu successivamente esteso ai vescovi ed alle vergini. — 29. L'imperatore Marciano abolì ogni divieto, rimettendo in vigore e più ampliata la legislazione di Costantino. — 30. Polizia dei monaci. — 31. Costituzione di Arcadio e suoi provvedimenti per garantire l'ordine pubblico turbato dai monaci. — 32. Costituzione di Teodosio, che proibì ai medesimi di abitare nelle città e nei castelli. — 33. Privilegi acquistati dalle chiese e dai monasteri durante il regno di Teodosio. — 34. Capacità di succedere *ab intestato* ai chierici ed ai monaci; derogandosi al diritto del fisco di succedere nei *bona vacantia.* — 35. Significato di tale deroga, desunto anche da disposizioni analoghe in favore di altri corpi. — 36. Limiti entro i quali era concessa la anzidetta capacità.

Capo IV. — *Condizione giuridica dei monaci e dei monasteri secondo il Codice di Giustiniano.*

37. Concetti generali della legislazione contenuta nel codice di Giustiniano in relazione a quelli predominanti nel codice di Teodosio. — 38. Costituzione di un centro religioso in Roma e predominio della Chiesa cattolica. — 39. Editti di Teodosio degli anni 380 e 381. — 40. La necessità per l'Impero di legarsi più strettamente alla Chiesa cattolica fu più sentita sotto Giustiniano. Pubblica e solenne professione di fede cattolica da lui fatta. — 40 *bis.* Abolizione di ogni restrizione alla facoltà di istituire eredi le chiese ed i monasteri. Eredità e donazioni ai martiri, ai profeti ed agli angeli. Istituzione di erede in favore di Gesù Cristo. — 41. Statuizioni contenute nel codice di Giustiniano rispetto ai monasteri ed ai monaci. Considerazioni generali. — 42. Fondazione del monastero. — 43. Esperimento e professione religiosa. — 44. I servi che si facevano monaci diventavano liberi. — 45. Vita comune. Elezione dell'abate. Divieto di contrarre matrimonio. — 46. La professione dei voti modificava lo stato e la capacità delle persone che abbracciavano la vita religiosa. — 47. Vincoli giuridici che si costituivano tra il monaco ed il monastero, e diritti riservati alla moglie ed ai figli che il monaco avesse avuto prima di professare i voti. — 48. La vita religiosa risolveva il vincolo coniugale; conseguenze rispetto ai diritti patrimoniali dei coniugi. Sponsali non seguiti da matrimonio per effetto della professione dei voti fatta da uno degli sposi. — 49. La condizione di contrarre matrimonio o di avere figli si riteneva per non scritta quando la persona gratificata avesse abbracciato la vita monastica. — 50. Non era ammessa la diseredazione di alcuno come ingrato per aver professato i voti religiosi. — 51. Abbandono del monastero da parte del monaco. — 52. Speciali penalità prescritte contro chi rapisse o corrompesse una monaca, ovvero una donna vestita dell'abito monastico, e pene per coloro che lo portassero abusivamente.

Capo V. — *Dalle dominazioni barbariche alla Riforma.*

53. Dominazioni barbariche. — 54. Il numero dei monasteri crebbe sotto i Goti ed i Longobardi. — 55. Carlo Magno ed i suoi successori. — 56. Riforma benedettina. Camaldolesi, Vallombrosani e Certosini. Ordini religiosi di Sant'Antonio e di Monte Vergine. — 57. Ordini religiosi militari degli Spedalieri, dei Templari, dei Teutonici, di S. Giacomo e di Calatrava. — 58. Lotte per le investiture tra lo Stato e la Chiesa. — 59. Restrizioni alla facoltà illimitata di erigere e dotare monasteri, ed alla loro capacità di acquistare e possedere. — 60. Costituzioni normanne. Costituzione di Federigo II. — 61. Importante evoluzione del monachismo. — 62. Gli Ordini religiosi mendicanti dei Francescani e Domenicani. Scopi di essi. — 63. Romiti di Sant'Agostino, Carmelitani scalzi, Silvestrini, Serviti, Crociferi e Celestini.

Capo VI. — *La Riforma.*

64. Riforma religiosa del secolo XVI. — 65. Monarchia universale del Pontefice romano. — 66. Concetto della monarchia laica. — 67. Dante. Scadimento dell'autorità morale del Pontefice romano. Il papato politico. — 68. L'*Umanesimo*

— 69. Lutero. — 70. Gli *Anabattisti*. — 71. I *Protestanti*. — 72. Zuinglio e Calvino. — 73. Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù.

Capo VII. — *Il Concilio di Trento e le sue conseguenze.*

74. Il monachismo ed il Concilio di Trento. La questione della superiorità del Papa al Concilio. — 75. Esenzioni dei regolari dalla giurisdizione vescovile. — 76. Decreti del Concilio. — 77. Il Papato e la Chiesa. — 78. Provvedimenti adottati dal potere civile per la difesa dei propri diritti. — 79. Decadenza del monachismo.

Capo VIII. — *La soppressione delle corporazioni religiose in Italia e suoi precedenti.*

80. Riforme iniziate in Piemonte. Leggi del 25 agosto 1848 sulla Compagnia di Gesù; del 5 giugno 1850 sugli acquisti dei Corpi ecclesiastici e laicali. — 81. Legge del 29 maggio 1855 sulla soppressione di alcuni Ordini religiosi, Capitoli e Benefizi. — 82. Decreti del 19 e 25 settembre e dell'11 dicembre 1860, e del 3 gennaio 1861 per le provincie dell'Umbria e delle Marche. — 83. Decreti dell'11 settembre 1860 e del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane. — 84. Decreti del 27 giugno, 15 agosto e 1° ottobre 1859 per le provincie dell'Emilia; del 22 giugno 1859 e dell'11 marzo 1860 per le provincie della Lombardia; dell'11 e del 20 novembre 1859 per le provincie della Romagna; del 17 e 20 luglio e del 17 ottobre 1860 per le provincie della Sicilia. — 85. Progetti presentati al Parlamento italiano per la soppressione delle case monastiche. — 86. Legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici. — 87. Sua estensione alla Venezia e a Roma. — 88. Corporazioni religiose della Lombardia. Trattato di Zurigo. — 89. Considerazioni finali.

Bibliografia.

Agostino (Sant'), *Epistolae*, ed i trattati: *De vita beata; De opere monachorum; Regula; De moribus ecclesiae.* — Allard, *L'État et l'Église, leur passé, leur existence et leur avenir en Belgique; Les rapports de l'Église et de l'État au IIIe siècle* nelle *Lettres chrétiennes; Hist. des persécutions pendant les deux premiers siècles, d'après les documents archéologiques.* — Ambrogio (Sant'), *Epistolae;* ed i trattati: *De virginibus; De viduis; Exhortatio virginitatis.* — Anastasio (bibliotecario), *Historia ecclesiastica; Liber pontificalis.* — Atanasio (Sant'), *Historia arian. ad monachos; Apolog. contra Arianos; Ad solitariam vitam agentes; Vita b. Antoni.* — Aponte, *Comment. sulla legge di soppressione delle corporazioni religiose e conversione dell'asse ecclesiastico.* — Audisio, *Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane.*

Balurio, *De concordia sacerdotii et Imperii.* — Baronio, *Annales ecclesiastici.* — Battaglini, *Istoria universale di tutti i Concilii generali e particolari;* Bibliotheca Patrum. — Barbosa, *Juris ecclesiastici universi.* — Basilio di Cesarea (San), *Opera omnia etc.*, ed. dai padri Garnier, Faverol e Mazzaut (tom. 2°). — Baur, *La Chiesa cristiana dal principio del quarto sino alla fine del sesto secolo; La vita monastica* (in tedesco). — Beda, *Historia ecclesiastica.* — Bender, *La Riforma e la Chiesa* (in tedesco). — Bernardo (San), *De consideratione.* — Bertolini, *I Barbari.* — Beugnot, *Histoire de la destruction du paganisme en Occident.* — Bingham, *Antiquitates ecclesiasticae.* — Bluntschli, *De la responsabilité et de la irresponsabilité du Pape dans le droit international.* — Bonaventura da Ferrara, *Bullarium Ordinis Fratrum Minorum.* — Bonghi, *Arnaldo da Brescia; Le associazioni religiose e lo Stato.* — Bossuet, *Defensio declarationis celeberrimae quam de potestate ecclesiastica sanxit clerus gallicanus.* — Bouix (De), *Tractatus de jure regularium ubi et de religiosis familiis quae vota solemnia vel etiam simplicia perpetua non habeant.* — Braun, *Carlo Magno regnante quae inter Ecclesiam et Imperium ratio intercesserit.*

Capecelatro, *La vita del padre Rocco.* — Cassani, *Del primato del Pontefice e del valore giuridico del Concilio Vaticano.* — Chokier, *Tractat. de jurisdictione ordinarii in exemptis, deque illorum exemptione ab ordinaria jurisdictione.* — Curci, *Il moderno dissidio; La nuova Italia e i vecchi zelanti; Il Vaticano Regio;* Corpus historicum medii aevi. — Cabassuzio, *Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.* — Cassiano, *Institutio coenobiorum; Collationes Patrum in Scytica eremo commorantium.* — Codex Theodosianus. — Corpus juris civilis. — Corpus juris canonici. — Cirillo (San), *Canones sacrae Bibiae.* — Cassiodoro, *De instit. div. litt.; Variarum.* — Crivellucci, *Storia delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.* — Cipriano (San), *Epistolae.* — Chastel, *Hist. de la destruction du paganisme dans l'Empire d'Orient.* — Chasles Philarète, *Études sur les premiers temps du christianisme et sur le moyen âge; Des moeurs et de l'organisation de la société chrétienne du IIIe au Ve siècle.* — Creccelio, *Collectanea de orig. et fund. Ord. Monachorum.* — Conciliorum Collectio regia.

Devoti, *Jus canonicum universum publicum et privatum.* — Digard, *Faucon et Thomas; Le registre de Boniface VIII.* — Dupin, *Libertà della Chiesa gallicana; Dissertazioni storiche sull'antica disciplina della Chiesa.* — De Rossi, *Roma sotterranea cristiana.* — De Franchis, *Controversiae tam inter episcopos et regulares quam inter regulares et laicos.* — Doulcet, *Essai sur les rapports de l'Église Chrétienne avec l'État Romain pendant les trois premiers siècles.* — Duruy, *La politique religieuse de Constantin* (nella *Revue politique et littéraire*, 14 janvier 1882). — *Tractatus* de regimine principum (i primi libri si attribuiscono a S. Tommaso d'Aquino). — Dionysii alexandrini, cognomento Magni, *Quae supersunt Opera.*

Eusebio di Cesarea, *Ecclesiastica historia; De vita imp. Costantini.* — Epifanio, *Ancoratus, seu expositio fidei.* — Evagrio, *Gnosticus-Monachus*, pubblicati dal Cotellier nei *Monumenti della Chiesa greca.* — Eunapio, *Vitae sophist. et philosophorum.*

Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, etc.* — Filone, *De vita contemplativa.* — Filostorgio di Cappadocia, *Historia ecclesiastica.* — Friedberg, *De finium inter Ecclesiam et Civitatem regundorum judicio quid medii aevi doctores et leges statuerint.* — Fleury, *Storia ecclesiastica.* — Fagnani, *Commentarium in Decretalia.*

Gibbon, *Storia della decadenza dell'Impero romano.* — Gibalini, *Disquisitiones canonicae de clausura regulari ex veteri et novo jure.* — Gothofredo Jacopo, *Commentaria in codicem theodosianum.* — Guizot, *L'Église et la société chrétienne.* — Giraud, *Histoire du droit français au moyen âge.* — Giacomo di Nisibi (San), *Orationes.* — Gregorio Magno (San), *Dialoga; Epistolae.* — Gregorio VII (San), *Regestum.* — Gregorio Turonense, *Gesta Franchorum; Mir. S. Martini.* — Geddes, *Istoria ecclesiastica di Etiopia.* — Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli.* — Graziano, *Decretum.* — Gallaudio, *Bibliotheca veterum Patrum.* — Gieseler, *Compendio della storia della Chiesa* (in tedesco). — Giovanni Crisostomo, nel 1° tomo dell'edizione Benedettina. — Giovanni di Antiochia, *Collectio canonum.* — Grozio, *Proleg. historiae Gothorum.* — Girolamo (San), *Vita Hilarionis; Ad Eustochium, De custodia virginatis; De institutione monachi; Regula S. Pachomii.* — Giesebrecht, *Registrum Greg. VII.* — Gregorovius, *Storia della città di Roma.*

Horoy, *Des rapports du sacerdoce avec l'Autorité civile à travers les âges et jusqu'à nos jours au point de vue légal.* — Hinschius, *Esposizione generale delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa* (in tedesco); *Il diritto ecclesiastico dei Cattolici e dei Protestanti in Germania* (in tedesco). — Hergenröther, *Storia della Chiesa.* — Hase, nella *Storia della Chiesa; Monachismo e vita claustrale* (in tedesco); *Compendio della polemica della Chiesa protestante contro la vita claustrale secondo la Chiesa romana* (in tedesco). — Hasse, *Storia della Chiesa* (in tedesco). — Harnarck, *Il monachismo, il suo ideale e la sua storia* (in tedesco). — Holstenio, *Codex regularum monasticarum et canonicarum.* Historiae augustae scriptores. — Helyot, *Storia degli ordini monastici, religiosi e militari, delle congregazioni secolari d'ambo i sessi, colla loro origine, fondazione, progressi, decadenza, soppressione o riforme; e le vite dei loro fondatori o riformatori.* — Hefele, *Histoire des Conciles.*

Jaffé, *Monumenta gregoriana; Regesta pontificum romanorum.* — Jornandes, *De rebus Geticis.*

Kuen, *Collectio scriptorum rerum historicarum monast. ecclesiarum.* — Kist, *De commutatione quam, Constantino Magno auctore, societas subiit christiana.*

Libanio, *Oratio pro templis*. — Labbé, *Conciliorum gener. national. provinc. dioeces. etc. historia synopsis; Liber pontificalis*. — Leone Magno (San), *Opera*. — Laurent, *Études sur l'histoire de l'humanité; L'État et l'Église*. — Lattanzio, *De mortibus persecutorum*. — Le Plat, *Raccolta degli atti e dei documenti riguardanti il Concilio di Trento*.

Mariano, *Il monachismo nel passato e nel presente*. — Muratori, *Antichità italiche; Annali*. — Mascovio, *De rebus imperii germanici sub Henrico IV et V*. — Mignet, *La lutte des papes contre les empereurs d'Allemagne*. — Montalembert, *Les Moines d'Occident*. — Mabillon, *Annales Ordinis s. Benedicti; Acta sanctorum Ordinis s. Benedicti*. — Malfatti, *Imperatori e Papi; Maxima bibliotheca Patrum*. — Maassen, *Il primato del vescovo di Roma e le antiche chiese patriarcali*. — Margario, *Bullarium Cassinense*.

Ottato Milevitano, *De schismate Donatistarum*. — Ozanam, *Il Paganesimo ed il Cristianesimo; La civiltà al quinto secolo*. — Ospiniano, *De origine monachorum*. — Oldenberg, *Buda, la sua vita, il suo insegnamento e le sue comunità religiose* (in tedesco). — Origene, *Contra Celsum*.

Pagi A., *Critica historica et cronologica in Annales card. Baronii*. — Pagi R., *Breviarium criticum illustriorum pontificum romanorum gesta, conciliorum gen. acta, nec non complura cum sacrorum rituum tum antiquae disciplinare complectens*. — Papebrochio, *Acta sanctorum*. — Pietro Damiano (San), *Liber Gomorrhianus; Epistolae*. — Postumio, *De vitis Patrum*. — Pflnck, *Acta pontificum romanorum inedita*. — Procopio, *De bello gothico; Hist. arcana*. — Polidoro Virgilio, *Ordini religiosi di regole diverse*. — Palladio, *Hist. Lausiaca seu Paradisus de vitis Patrum*. — Pertz, *Monum. Germ. histor*. — Plinio il Giovane, *Epistolae*.

Ranke, *Histoire de la papauté*. — Rainaldi, *Annales ecclesiastici; Historia ecclesiastica*. — Rufino, *De monachis sive de vitis Patrum*. — Rénan, *Marco Aurelio*. — Rohrbacher, *Storia della Chiesa*. — Rosweide, *Vitae Patrum*.

Salviano, *De gubernatione Dei; De virginitatis bono*. — Sulpizio Severo, *Vita s. Martini*. — Suicer, *Thesaurum ecclesiasticum*. — Serrigny, *Droit public et administratif romain*. — Sicard, *Missions du Levant*. — Sozomeno, *Historia ecclesiastica*. — Socrate, *Historia ecclesiastica*. — Sismondi, *Storia della caduta dell'Impero romano*. — Struvio, *Corpus historiae Germaniae*. — Saint-Marc, *Histoire d'Italie*. — Savigny, *Trattato di diritto romano*. — Sarpi, *Istoria del Concilio di Trento*. — Sforza-Pallavicino, *Istoria del Concilio di Trento*. — Schroeckhi, *Historia religionis et ecclesiae christianae*.

Tertulliano, *Apologia*. — Troya, *Codice diplomatico longobardo*. — Thomassino, *Vetus et nova ecclesiae disciplina*. — Theodoreto, *Historia ecclesiastica*. — Thierry Amedeo, *Racconti di storia romana al 4º e 5º secolo* (*Revue des Deux Mondes*, 1865 a 1872, *passim*). — Tosti, *Prolegomeni alla Storia universale della Chiesa; Il Concilio di Costanza; Storia dell'abbazia di Montecassino; La contessa Matilde*. — Tillemont, *Memoriae ecclesiasticae*. — Trevisani, *Il Cristianesimo in relazione al diritto romano* (*Ann. di diritto* del prof. Capuano, anno 1856). — Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate*. — Thainer, *Acta authentica SS. oecumenici Concilii Tridentini nunc primum integra edita; Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*.

Ughelli, *Italia sacra*. — Usserio, *Britannicarum ecclesiarum antiquitates*.

Valesio, *Nota in Eusebii historia*. — Voelli et Justelli, *Bibliotheca juris canonici veteris*. — Villemain, *Hist. de Gregoire VII*.

Willems, *Le droit public romain*. — Watterich, *Pontificum romanorum vitae ab aequalibus conscriptae*. — Voigt, *Ildebrando ovvero Papa Gregorio VII*. — Warnefrido (Paolo Diacono), *In reg. s. Benedicti*.

Zeller, *Les empereurs romains*.

(1) Raffaele Mariano, *Il monachismo nel passato e nel presente*, Napoli 1886.

Capo I. — *Origini della personalità giuridica dei monasteri.*

1. La prima indagine a farsi, secondo l'ordine d'idee superiormente indicato, è quella di vedere come e quando i monasteri da semplici aggregazioni o riunioni di individui, divennero enti civili, ed assunsero perciò una propria personalità giuridica.

Stante l'intima connessità che esiste tra il monachismo e la Chiesa cattolica, giusta quanto fu già osservato, è manifesto che per compiere adeguatamente l'indagine occorre innanzi tutto investigare quando la Chiesa medesima da associazione meramente *di fatto*, divenne puranche associazione *di diritto*, nel senso, beninteso, che oltre al libero esercizio del culto, fu legalmente riconosciuta agli istituti di essa la capacità di acquistare e di possedere (1).

2. In questo argomento suolsi comunemente prendere per punto di partenza il celebre editto rivolto al popolo di Roma da Costantino nell'anno 321 (2); ma ciò è poco esatto, perchè anche prima dell'editto in parola, le chiese, come si vedrà in seguito, erano considerate quali enti giuridici, istituti cioè legalmente riconosciuti, e capaci quindi dei diritti che secondo la legislazione romana potevano godere i *corpora* ed i *collegia* in genere. Niun dubbio che le ricchezze delle chiese dopo l'anno 321 si accrebbero in modo straordinario; precisamente per effetto del citato editto. Questo peraltro non può in niun modo ritenersi quale l'atto mercè cui le corporazioni cattoliche (*concilia*) ottennero *la loro autorizzazione legale;* imperocchè, se ben si considerino le parole e lo spirito del riferito ordine imperiale, si vedrà che con esso si intese non di riconoscere per la prima volta la legale esistenza degli istituti ecclesiastici, ma di allargarne invece la capacità giuridica, accordando ad essi la facoltà di ricevere per testamento, ossia la ***plenissima testamentifactio passiva***, come si esprime Gothofredo (3); il quale però, sebbene apprezzi nel suo giusto valore l'editto del 321, non si estende più che tanto a rintracciare i veri titoli della detta ***autorizzazione legale***.

3. L'editto ora citato suppone evidentemente che le chiese fossero già state riconosciute come enti giuridici, e possedessero pure la capacità di acquistare all'infuori che per testamento; e sotto quest'aspetto può dirsi che esso sia il coronamento dell'edificio, la necessaria conseguenza di un sistema di politica legislativa.

4. E questo sistema è ora mestieri ricostruire con una duplice investigazione, diretta, da una parte, a conoscere quali disposizioni vigevano nel diritto romano sulle persone giuridiche in genere, e dall'altra a vedere in quali condizioni di fatto e di diritto il cristianesimo sorgeva e si propagava in opposizione del più vasto e potente dominio che il mondo abbia mai visto.

5. Era principio generale di diritto presso i romani che occorresse un atto del potere pubblico dello Stato per dar vita ad una persona giuridica (4). Le pene per i contravventori erano severissime. Venivano essi assimilati a quelli che occupavano i luoghi pubblici ed i templi

(2) Cod. Theod., iv, *De episcopis, etc.*: " Habeat unusquisque licentiam, sanctissimo catholico venerabilique concilio, decedens, bonorum quod optavit relinquere. Non sint cassa judicia. Nihil est quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus et licens quod iterum non redit arbitrium ".

(3) Jac. Goth., *Comm. in cod. Theod.*, lib. xvi, tit. ii, 4.

(4) L. 3, Dig. *De collegiis sodalitiis*, § 1: " In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium celebrat ".

con uomini armati (1), e puniti quindi a termini della legge Giulia (2).

Ben di rado si accordava la facoltà di fondare collegi (3), e si richiedeva per lo più che si proponessero uno scopo di pubblica utilità, *necessariam operam publicae utilitatis exhiberent* (4); era questa la ragione politica della loro esistenza legale, e perciò essi costituivano una perfetta imitazione dello Stato, assumendone anche la forma esterna compatibilmente col loro istituto. Avevano quindi *res communes, arcam communem, et actorem sive syndicum;* vale a dire erano posti in grado di adempiere pienamente a tutti gli scopi della loro esistenza (5). In prosieguo, e propriamente ai tempi di Marco Aurelio, ebbero la facoltà di accettare legati (6), e conseguentemente potettero ricevere anche donazioni a causa di morte (7); quantunque, come appare da un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano, restassero pur sempre nell'incapacità di adire un'eredità a titolo universale, senza uno speciale privilegio (8).

Secondo gli esposti principii, la legislazione romana riconosceva come persone giuridiche:

a) lo Stato, *respublica, populus romanus;* denominazione questa ultima che ai tempi dell'Impero fu sostituita dall'altra *fiscus;*

b) i comuni, sotto le varie denominazioni *civitas, municipes, respublica civitatis vel municipii, commune, communitas, curiae vel decuriones, vici, fora, conciliabula, castella*, ed in ultimo anche le provincie (9).

Fra i detti enti, che costituivano la classe delle *publicae personae*, perchè parti essenziali dell'organismo politico, e le altre specie di persone giuridiche, tenevano un posto intermedio i collegi dei sacerdoti (10) e delle vestali (11), le legioni ed il corpo dei cavalieri (12).

Non mancavano esempi di vere e proprie fondazioni a scopo di culto e di beneficenza, le quali poi col nome di *pia corpora*, presero grande sviluppo sotto l'impero del cristianesimo. Tali specie di persone giuridiche non erano molto frequenti ai tempi del paganesimo, perchè allora così il culto che la beneficenza si esercitavano esclusivamente a carico dello Stato. Risulta da un frammento di Ulpiano che potevano istituirsi eredi quelle divinità alle quali siffatto privilegio fosse stato accordato da un senato-consulto o da una costituzione del principe (13); e Cicerone narra di una liberta di Venere Ericina la quale sosteneva di appartenere con tutti i suoi beni alla Dea *se et omnia sua Veneris esse* (14).

---

(1) L. 2, Dig. *De collegiis sodalitiis:* " Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt ".

(2) L. 1, Dig. *Ad legem Juliam majestatis:* " Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur. § 1. Majestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum, vel adversus securitatem ejus committitur; quo tenetur is cujus opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides injussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus rempublicam, locave occupentur, vel templa etc. ".

(3) L. 1, Dig. *Quod cujuscumque:* " Neque societas neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus haberi conceditur, nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. *Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora;* ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere; vel aurifodinarum vel argentifodinarum vel salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum qui et in provinciis sunt ".

(4) L. 5, § 12, Dig. *De jure immunitatis:* " Quibusdam collegiis vel corporibus, quibus jus coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur: scilicet eis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur: ut fabrorum corpus est, et si qua eandem rationem originis habent, id est, idcirco instituta sunt, *ut necessariam operam publicae utilitatis exhiberent.* Nec omnibus promiscue qui adsumpti sunt in his collegiis, immunitas datur; sed artificibus dumtaxat ".

(5) L. 1, Dig. *Quod cujuscumque*, 1: " Quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cujusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum reipublicae habere res communes, arcam communem, et actorem sive syndicum; per quem, tanquam in republica, quod communiter agi, fierique oporteat, agatur, fiat ".

(6) L. 20, Dig. *De rebus dubiis:* " Cum senatus temporibus Divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod si corpori cui licet coire, legatum sit, debeatur; cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur; hi enim non quasi collegium sed quasi certi homines admittentur ad legatum ".

(7) L. 9, Dig. *De mortis causa don.:* " Omnibus mortis causa capere permittitur, qui scilicet et legata accipere possunt ".

L. 37, Dig. *eod. tit.:* " Illud generaliter meminisse oportebit: donationes mortis causa factas, legatis comparatas; quodcumque igitur in legatis juris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum ".

(8) L. 8, Cod. *De haered. inst.:* " Collegium si nullo speciali privilegio subnixum sit, haereditatem capere non posse, dubium non est ". Tale Costituzione è dell'anno 260 dell'êra volgare; in seguito ne fu mitigato il rigore da una Costituzione dell'imperatore Leone, dell'anno 469, inserita nel Codice di Giustiniano, e che è la L. 12, *De hered. inst.:* " Hereditatis vel legati, seu fideicommissi, aut donationis titulis domus aut annonae civiles, aut quaelibet aedificia vel mancipia, ad jus inclytae urbis vel alterius cujuslibet civitatis pervenire possunt ".

(9) Cod. Th. *De legatis et decretis*, L. 11: " Si quis vel civitatis, vel provinciae, vel corporis alicujus ita prosequi desideria voluerit, etc. ".

L. 12: " Provincialium enim desideria, quibus necessaria saepe fortuitis remedia deposcuntur, vobis solis agnoscere atque explorare permittimus: nobis probationem ac judicium reservamus: ad provinciale concilium in una frequentiore totius provinciae urbe cunctos volumus convenire qui, etc. ".

(10) Svet. Domit., 4: " Celebrabat et in Albano quotannis Quinquatria Minervae, cui *collegium* instituerat ". L. 38, § 6, Dig. *De legatis:* " A te, Petroni, peto uti ea duo millia solidorum reddas *collegio cujusdam templi* ".

(11) Hyginus: " Virginum quoque vestalium et sacerdotum quidam acri vectigalibus redditi sunt et locati ".

(12) L. 6, § 7, Dig. *De injusto rum. irr. facto test.:* " ...Quam distinctionem in militis quoque testamento divus Hadrianus dedit epistola ad Pomponium Falconem; ut si quidem ob conscientiam delicti militaris mori maluit, irritum sit ejus testamentum, quod si taedio vitae, vel dolore, valere testamentum: aut si intestato decessit, cognatis, aut si non sint, legioni ista sunt vindicanda ".

L. 2, Cod. *De hereditatibus dec.:* " Universis tam legionibus quam vexillationibus, comitatensibus seu cuneis insinuare debebis, ut cognoscant cum eorum aliquis fuerit rebus humanis exemptus, atque intestatus si sine legitimo herede decesserit, ad vexillationem in qua militavit, res ejusdem necessario pervenire ".

(13) Ulp., XXII, 6: " Deos heredes instituire non possumus, praeter eos quos senatusconsulto, constitutionibus principum concessum est: sicuti Jovem Tarpejum, Apollinem Didymaeum, sicuti Martem in Gallia, Minervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam, matrem Deorum Sipylensem quae Smyrnae colitur, et coelestem Salinensem Carthaginis ".

(14) Cic., *Divin. in Caecil.*, 17.

Anche ai templi era attribuita la personalità giuridica (1), considerandoli quindi capaci di acquistare e di possedere, e ciò anche quando la religione pagana era sul declinare (2).

Quanto alla beneficenza, era essa pure, come già si è accennato, a carico dello Stato, e quindi, secondo quel sistema politico, poco, in generale, si avvertiva la necessità di apposite fondazioni.

Le corporazioni di arti e mestieri costituivano la terza specie di collegi.

6. Oltre ai vari e propri collegi, *universitates, corpora, ordines*, esistevano i sodalizi, che *personae vice funguntur* (3). I medesimi erano antichissimi in Roma, come osserva anche Savigny (4), e per essi non era richiesta nei singoli casi l'*auctoritas senatusconsulti vel Caesaris;* ma sul fondamento di una disposizione generale di legge si costituivano con le reciproche pattuizioni dei soci, *sodales*, le quali aveano effetti giuridici, purchè non contravvenissero a leggi di ordine pubblico: *his autem*, dice Gajo, *potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant* (5). Siffatte associazioni divennero popolarissime in Roma sull'esempio della Grecia, perchè, sebbene potessero costituirsi sotto forme differenti, lo scopo comune a tutte era il mutuo soccorso, in considerazione del quale veniva ai soci permesso di gratificarsi vicendevolmente con reciproche disposizioni*: quidquid hi disponent ad invicem, firmum sit, nisi hoc pubblicae leges prohibuerint* (6). Onde può dirsi che i sodalizi, come quelli che rispondevano a veri bisogni della convivenza, erano più che altro la sanzione giuridica di un fatto già prodottosi per necessità di cose tra quelle persone che trovavansi più spesso a contatto tra di loro; e perciò i detti enti differivano l'uno dall'altro secondo i vari ceti delle persone che vi appartenevano, potendo costituirsi in associazioni della specie di cui si discorre, così la *plebs*, come i *fratres, vel sacrorum sacramentales, vel nautae, vel confrumentales, vel qui in eodem sepulchro sepeliuntur, vel sodales qui et multum simul habitantes*, ecc. (7).

7. Tra gli enti che *personae vice funguntur*, devono pure annoverarsi i *collegia tenuiorum*, istituiti esclusivamente per le classi sociali povere (8). Il patrimonio del collegio non in altro consisteva che nel tenue contributo mensile, *stipem menstruam*, dei vari soci che potevano riunirsi non più che una volta al mese: *semel in mense coëant.* Tali limitazioni erano prescritte nel fine di evitare che coll'accrescimento del patrimonio e con le frequenti riunioni si desse causa ad un collegio illecito, *ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coëat* (9). La stessa persona non potea contemporaneamente appartenere a più di un collegio (10); appunto per allontanare il pericolo, che divenissero, tutti insieme stretti fra loro, una vasta associazione pericolosa per la sicurezza dello Stato. Nei medesimi poteano essere ricevuti pure i servi col consenso dei loro padroni, *volentibus dominis*, minacciandosi, pel caso contrario, ai curatori dei collegi una pena pecuniaria (11).

8. Del resto, le leggi romane accordavano pienissimo il diritto di riunione a scopo religioso, purchè però non si contravvenisse a disposizioni di ordine pubblico, massime a quelle relative ai collegi illeciti (12); la quale ipotesi verificandosi i collegi medesimi venivano sciolti, ma si permetteva agli associati di dividere tra loro la comune sostanza, *pecunias communes* (13).

---

(1) L. 20, § 1, Dig.: " Attia fideicommissum his verbis reliquit: *quisquis mihi heres erit fidei ejus committo, uti det ex reditu coenaculi mei et horrei, post obitum, sacerdoti et hierophylaco et libertis qui in illo templo erunt, denaria decem die nundinarum quae ibi posui:* quaero, utrum his dumtaxat qui eo tempore quo legabatur, in rebus humanis et in eo officio fuerint, debitum sit, an etiam his qui in locum eorum successerunt. Respondit, secundum ea quae proponerentur, ministerium nominatorum designatum, *caeterum datum templo* ".

(2) L. 4, Cod. Theod. *De locatione fundorum:* " Ut quisque conductor, fuerit inventus possessor fundi qui ex publico vel *templorum* jure descendit, huic cum augumento oblato ager jungatur inutilior... ".

L. 5, *eod. tit.* " Aedificia, hortos: ..... vel ea quae de jure templorum, aut per diversos petita, aut aeternabili domui fuerint congregata... sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone quem sub examine habitae discussionis constitit adscriptum, poenes municipes collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata, permaneant..... ".

(3) Mühlenbruch, *Doctrina pandectarum*, § 200: " Neque vero omnibus quae non improbantur collegiis, personam habere concessum est, quamvis conventus habere, leges sibi ferre, aliaque complura quae in originariis universitatum juribus haberi solita sunt, illis quoque licitum esse potest. Haec autem, quae personae vice funguntur, institui nequeunt nisi in coeundo tres ad minimum adsint homines ".

(4) *Trattato di diritto romano*, § LXXXVI.

(5) L. 4, Dig. *De collegiis sodalitiis:* " Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt. His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse; nam illuc ita est: si autem plebs, vel fratres, vel sacrorum sacramentales, vel nautae, vel confrumentales, vel qui in eodem sepulchro sepeliuntur, vel sodales qui et multum simul habitantes sunt: enimvero ad negotiationem aut quid aliud; quidquid hi disponent ad invicem, firmum sit, nisi hoc publicae leges prohibuerint ".

(6) L. 4, Dig. *De collegiis sodalitiis.*

(7) Id. id.

(8) L. 5, § 12, Dig. *De jure immunitatis:* " .....Sed ne quidem eos qui augeant facultates et munera civitatis sustinere possunt, privilegiis quae tenuioribus per collegia distributis concessa sunt, uti posse, plurifariam constitutum est ".

(9) L. 1, Dig. *De collegiis sodalitiis:* " Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalitia, neve milites collegia in castris habeant, sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coëant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coëat; quod non tantum in urbe sed et in Italia et in provinciis locum habere Divus quoque Severus rescripsit ".

(10) L. 1, § 2, Dig. *eod. tit.*: " Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a Divis fratribus; et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio a quo recedit, id quod ei competit ex ratione quae communis fiat ".

(11) L. 3, § 2, Dig. *eod. tit.*: " Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum ".

(12) L. 1, § 1, Dig. *eod. tit.*: " Sed religionis causa coire non prohibentur dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur ".

L. 2, Dig. *De extraordinariis criminibus*, Ulp.: " Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti, coetus illicitos nec a veteranis temptare oportet ".

(13) L. 3, Dig. *De collegiis sodalitiis:* " Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur. Sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri ".

Sull'autorità di questo frammento alcuni scrittori pretendono

9. Esposte le principali disposizioni delle leggi romane sulle persone giuridiche, uopo è ora vedere in qual modo entrarono nel giro di esse, sorsero cioè a vita civile, gli istituti di una religione, la quale, non appena cominciò a manifestarsi, fu ben presto oggetto di persecuzione da parte dello Stato.

Dovendo il cristianesimo operare nella sfera delle cose umane, la vita civile per gli istituti della nuova religione si imponeva come una necessità; in una parola occorreva che le associazioni cristiane avessero una esistenza propria come tali, onde divenire, quali furono in effetti, il mezzo più potente ed efficace sia come forza di azione che di resistenza per assicurare attraverso i secoli la continuità dell'opera e poter quindi raggiungere il massimo grado di espansione, e compiere il lento ed incessante lavorìo di dissoluzione del vasto corpo sociale romano. È chiaro che, tenendo conto dei rapporti in che fin dal principio della sua esistenza si trovò il cristianesimo di fronte allo Stato, i primi *collegia* o *corpora* dei cristiani non poterono altrimenti costituirsi se non adattandosi in quella forma di persone giuridiche già esistenti, la quale fosse atta, per la speciale sua natura, non solo a rendersi strumento della idea cristiana, ad accoglierla ed a svolgerla nel modo più compiuto relativamente ai tempi, ma anche a celare il vero scopo dell'ente, per dargli campo di esistere non ostante i divieti della legge e la sorveglianza della autorità.

10. Ora, è fuori dubbio in fatto che l'ente tipo dei *corpora christianorum* fu la chiesa, l'*ecclesia fratrum* (1), il significato della quale locuzione si rende ancora più palese quando si consideri che in luogo di essa si adoperarono, per esprimere la stessa idea, le parole: *cuncti fratres*, *fratres*, *fraternitas*, *sodales fratres*. La chiesa accentrava tutta l'opera cristiana, fosse questa diretta al culto ovvero alla beneficenza nel più lato senso della parola; ed era perciò al tempo stesso e corporazione e fondazione. Ciò non si potrebbe meglio chiarire che con la testimonianza di Tertulliano. Egli descrive la natura e lo scopo delle associazioni cristiane dei primi secoli con le seguenti frasi: ...*Etiam si quod arcae genus est, non dehonoraria summa quasi redemptae religionis congregatur:* MODICAM UNUSQUISQUE STIPEM MENSTRUA DIE, VEL CUM VELIT, *et si modo velit, et si modo possit, apponit, nam nemo compellitur sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt, nam inde non epulis, nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensantur, sed egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus item naufragis et si qui in metallis et si qui in insulis vel in custodiis dumtaxat ex causa Dei sectae alumni confessionis suae fiant* (2).

Cercando tra le varie specie di persone giuridiche riconosciute dalla legislazione romana, quella che per la sua indole e per l'affinità degli scopi, meglio si prestava a dar forma e colore legale alla chiesa cristiana, si scorgerà che a siffatti intenti mirabilmente potevano servire i *collegia tenuiorum* in genere, e nella forma più concreta delle *associationes funeraticiae*. Così gli uni come le altre erano un misto di corporazione e di fondazione; erano permessi in virtù di una disposizione generale di legge; e non richiedevano, per ogni singolo ente che sorgesse, una speciale ricognizione della pubblica autorità, o quanto meno potevano agevolmente eluderla. In essi prese quindi forma e consistenza giuridica l'*ecclesia fratrum*, non come associazione universale di tutti i seguaci della nuova fede sparsi per le varie provincie dell'Impero romano, ciò che sarebbe stato incompatibile coll'indole dei *collegia tenuiorum* e delle *associationes funeraticiae*, ma, a somiglianza di questi corpi, come entità particolare costituita e fondata dai fedeli del luogo in cui la medesima sorgeva, per esercitarvi il culto e la beneficenza secondo i precetti del *vangelo*.

Per convincersene di più, se ancora occorresse, basterà, tralasciando altri argomenti, confrontare fra loro il testo succitato di Tertulliano e quello della L. 1, D. *De collegiis sodalitiis*. L'uno sembra modellato sull'altro; non solo per le funzioni attribuite agli enti cui rispettivamente si riferiscono, ma anche per la quasi identità di linguaggio, che si riscontra specialmente nelle frasi tipiche: *sodales* e *stipem menstruam*.

11. Un'altra prova poi che nella chiesa primitiva cristiana si fondevano le forme delle due specie di enti sopra indicate, si ha dal fatto che in Roma i titoli delle chiese erano riordinati in relazione al numero dei cimiteri; il che mostra appunto come le prime chiese esistettero precipuamente sotto le apparenze di *associationes funeraticiae*, mentre in fatto poi non erano che i *corpora christianorum*, e come durante l'imperversare delle persecuzioni le chiese medesime venivano traslate ciascuna nel rispettivo cimitero, donde poi uscivano al cessare della bufera.

12. Infine, un altro argomento di non dubbia evidenza che i *corpora christianorum*, cioè le chiese, si costituivano sotto il *nomen juris* di *collegia tenuiorum* in genere, si trae dalla circostanza che col diffondersi del cristianesimo codesti enti si moltiplicarono. Infatti, verso il secolo III essi crebbero di numero; e tra i medesimi furono a preferenza in gran voga quelli d'indole affatto funeraria, i cui membri acquistavano un sepolcro comune ove tenevano le loro adunanze ed i loro riti funebri: e precisamente intorno alla stessa epoca il cristianesimo si era talmente allargato che, non ostante le persecuzioni, aveva invaso tutti gli ordini della società, onde Tertulliano poteva dire: *navigamus et nos vobiscum, et militamus et rusticamur, et mercamur proinde miscemus artes, opera nostra publicamus usui vestro* (3). Del resto il moltiplicarsi dei *collegia funeraticia* si spiega facilmente, quando si rifletta che il luogo in cui i cristiani potevano riunirsi più sicuramente era nell'asilo della morte, nella quiete solitaria dei cimiteri; perchè niun popolo ebbe mai quanto il romano per cosa così sacra la religione del sepolcro, fino al segno che per rendere come tale inviolabile un luogo, non era necessario l'intervento di alcuna autorità, ma bastava solo seppellirvi il cadavere di un uomo, giusta la sentenza del giureconsulto Marciano: *religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum* (4). Questa condizione di cose da una parte, e la disposizione della legge 1, D. *De collegiis sodalitiis* dall'altra, permisero che fin dal principio del

sostenere, che, secondo il diritto romano, i beni di un disciolto Collegio si dovessero dividere tra i membri di esso. Tali scrittori però incorrono evidentemente nell'equivoco di generalizzare una disposizione che riguarda esclusivamente i *collegia illicita*, quelli cioè che non avevano personalità giuridica, appunto perchè non erano mai stati legalmente costituiti.

(1) Cypriani, Ep. 34.

(2) Apolog., XXXVIII.

(3) Apolog., XI.

(4) L. 6, Dig., § 4, *De div. rer. et qualitate.*

cristianesimo e nell'infierire delle persecuzioni, potessero fondarsi enti giuridici della nuova religione; i quali all'esteriore avevano la forma dei *collegia tenuiorum*, in sostanza però erano *chiese* con attribuzioni molteplici oltre il culto, tutte convergenti ad unico scopo, e con entità giuridica distinta da quella dei singoli *fratres* o *sodales*, più o meno sviluppata secondo le particolari condizioni. Sicchè si ebbe questo risultato: che in forza degli editti imperiali i cristiani, come seguaci di religione proscritta, erano sistematicamente perseguitati, e le loro associazioni venivano considerate come società illegali, mentre poi come collegi funeratizi le stesse società erano tollerate fino a quando non fosse palese il loro vero scopo.

13. Non seguiremo passo per passo lo sviluppo dei *corpora christianorum;* ed accenneremo invece le fasi principali che attraversarono prima di essere riconosciuti come veri e propri enti giuridici della nuova religione. Nerone, Claudio e Domiziano si distinsero per il loro accanimento nel perseguitare i cristiani; sotto i detti imperatori le chiese non poterono quindi sussistere che nella forma or ora descritta.

14. Con Trajano le persecuzioni si spogliarono di quella cieca ferocia che aveva per lo innanzi sospinto a incrudelire contro le persone in massa; e furono invece guidate da un sistema prestabilito, secondo cui doveva combattersi il cristianesimo come dottrina e come chiesa, anzichè come associazione di persone cui si attribuivano senza alcuna prova i delitti più orrendi. Una lettera di Plinio, mandato da Trajano a governare la Bitinia ed il Ponto, chiarisce questo punto. Egli si rivolge all'imperatore per averne il responso sul modo da tenere verso i cristiani; domandandogli se dovesse punirli per il solo nome che portavano, ovvero per delitti positivamente commessi: *nomen ipsum si flagitiis careat, an flagitia coherentia nomini*. In sostanza poi la somma dell'accusa non consisteva più nell'attribuire, come si era fatto nel passato, ai cristiani ogni sorta di maleficii che si supponeva commettessero *odio humani generis*. Plinio invece fa colpa ai cristiani della loro *superstitio*, che chiama *prava et immodica*, diffusa da per ogni dove in danno della religione pagana, ridotta perciò a mal partito. *Visa est enim mihi*, egli dice, *res digna consultationis, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. Neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est* (1). E Trajano risponde: non devono ricercarsi i cristiani; se sono accusati e convinti, si puniscano... Delle accuse anonime non doversene far caso. *Conquirendi non sunt: si deferantur et arguantur, puniendi sunt..... Sine auctore vero propositi libelli, nullo crimine locum habere debent* (2). Nel concetto romano adunque i cristiani avevano guadagnato questo: che da nemici del genere umano passavano ad essere considerati come nemici della religione dello Stato; secondo lo stesso concetto il cristianesimo conosciuto nei suoi riti, come sono descritti da Plinio, era, non più una colpa, ma un errore (3). Il passo è importante; nondimeno i *corpora* dei cristiani erano pur sempre considerati come *illicita collegia* e quindi disciolti, a meno che non si trattasse di *collegia tenuiorum* o *associationes funeraticiae*. Ne fa fede lo stesso Plinio nella indicata lettera, in cui dice di avere per ordine dell'imperatore vietato, con apposito editto, le associazioni cristiane conosciute sotto il nome di eterie (4); lo stesso divieto non potea però, come è naturale, riguardare anche i corpi anzidetti, di cui quindi non è parola nella lettera di Plinio.

15. Sotto Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, le cose dei cristiani non volsero meglio; benchè non poco dovettero avvantaggiarsi dal senatoconsulto fatto ai tempi dell'ultimo dei tre imperatori.

Il regno di Commodo segna un'epoca favorevole al cristianesimo, per la pace di cui potè godere e per la maggiore diffusione che ebbe; i progressi furono però arrestati da Settimio Severo; ma indarno, perchè era talmente cresciuto il numero dei seguaci della nuova religione, che Tertulliano poteva dire: *vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis reliquimus templa* (5).

16. Con Alessandro Severo, che venerava tra altre immagini quella di Cristo, i cristiani, seguendo l'esempio dell'imperatore, il quale per di più non solo *christianos esse passus est*, ma anche *Christo templum facere voluit* (6), poterono adorare in pubblico il fondatore della loro religione, erigergli templi ed acquistare anche terre per i loro *corpora*. Ed infatti riferisce Lampridio che nella contesa tra i cristiani ed i *popinarii*, Alessandro Severo emise un rescritto per mantenere i cristiani nel possesso di un luogo di proprietà pubblica da essi occupato in Roma per tenervi le loro adunanze (7); il che vuol dire che i vari scopi, ai quali per le necessità dei tempi avevano promiscuamente adempiuto i *collegia teniuorum* e le *associationes funeraticiae* dei cristiani, potevano cominciare a svolgersi l'uno separatamente dall'altro, col mezzo di entità giuridiche distinte, le cui idee fondamentali erano esistite anche prima, ma racchiuse, come in embrione, nella personalità collettiva della chiesa. D'allora in poi la religione cristiana prese uno sviluppo sempre crescente, e fu pubblicamente tollerata, fino al punto che, come riferisce Eusebio quando descrive la condizione del cristianesimo innanzi la persecuzione di Diocleziano, i cristiani non erano esclusi dal governo delle provincie, ed erano anzi dispensati dall'obbligo che incombeva ai magistrati di sacrificare agli dei ed agli imperatori (8). I seguaci della nuova

(1) Plin., *Ep.*, lib. x, 97.

(2) Plin., *Ep.*, lib. x, 98.

(3) Plin., *Ep.*, lib. x, 97: " Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire; carmenque Christo, quasi Deo, dicere secum invicem: seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent: quibus peractis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium ".

(4) Id. id.: " Quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua, haeterias esse vetueram ".

(5) Apol., xxxvii.

(6) Lampridius, *Scriptores historiae augustae*, 22, 29, 43: " Christianos esse passus est. In sacrario suo... Christum..... habebat ac majorum effigies. Christo templum facere voluit eumque intra deos recipere, sed, etc. ".

(7) Id., id., 49: " Cum Christiani quemdam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit melius esse ut quomodocumque illic Deus colatur, quam popinariis dedatur ".

(8) Euseb., *Hist. eccl.*, lib. viii, 1: " Argumento esse possit imperatorum benignitas erga nostros; quibus regendas etiam provincias committebant omni sacrificandi metu eos liberantes ob singularem, qua in religionem nostram affecti erant, benevolentiam ".

fede si moltiplicavano ogni giorno più, e si aumentò il numero delle chiese che aveano già assunto il carattere di vere e proprie fondazioni nel senso giuridico della parola (1).

17. Questo stato di cose fu turbato dalla persecuzione di Diocleziano, la quale fu precipuamente diretta contro le chiese come entità distinte, perchè si era compreso che nelle medesime stava tutta la forza della nuova religione, e che al punto in cui erano giunte le cose sarebbe stato pressochè impossibile soffocarla coll'esterminio di coloro che la professavano. La distruzione della chiesa di Nicomedia segnò quasi il cominciamento delle ostilità (2) degli anni 303 e 304; e gli editti posteriori pubblicati dallo stesso Diocleziano presero di mira, non tanto i singoli individui quanto le chiese, i capi di esse, e gli oggetti del culto (3).

18. Anche questa persecuzione non raggiunse il suo intento, e l'imperatore Galerio vi pose fine coll'editto dell'anno 311, permettendo il libero esercizio del culto cristiano, con queste parole secondo la versione di Eusebio: *ut omnes christiani aedes suas, in quibus conventus peragebant, denuo instaurare possint* (4); e con queste altre secondo la versione di Lattanzio: *ut denuo sint christiani et conventicula sua component* (5). Al citato editto seguì quello dell'anno 312 e poi l'altro del 313, entrambi di Costantino e Licinio.

19. In quest'ultimo atto fu concessa la più ampia libertà religiosa ai cristiani, concedendosi ai loro *corpora* non solo l'esistenza giuridica, ma anche la capacità di acquistare e possedere; laddove prima di Costantino e Licinio anche quando si usò la massima indulgenza verso i cristiani, la loro esistenza, la proprietà e l'intrinseco governo mai dalle leggi fu riconosciuto, ma soltanto in parte tollerato dai magistrati dell'Impero, *Hoc autem amplius*, così l'editto, *in gratia christianorum decernimus: ut loca ipsorum in quibus ante hac convenire consueverant, de quibus in literis prius ad devotionem tuam datis alia erat forma superiori tempore constituta, si qui aut a fisco nostro, aut ab alio quodam ea emisse visi fuerint, ipsis christianis absque ulla pecunia et sine repetitione ulla super adiecti pretii, jucunctanter ac sine ulla ambage restituant; et si qui eodem loco dona acceperint, ut ea protinus christianis reddant. Quod, si qui ea loca emerunt, aut donata acceperunt; aliquid a nostra clementia petere velint..... Quod quidem omnia protinus sine ulla dilatione* corpori *christianorum restitui tua cura ac diligentia oportebit. Et quoniam iidem christiani non solum ea loca in quibus convenire solebant, sed etiam alia possedisse noscuntur*, quae non privatim ad singulos ipsorum, sed ad jus corporis pertinerent: *haec omnia post legem a nobis memoratam absque ulla dubitatione iisdem christianis*, hoc est cuilibet corpori et conventiculo ipsorum restitui jubebis..... *Atque in his omnibus supradicto* corpori christianorum *operam tuam atque industriam quod fieri poterit praestare debebis; ut mandatum citissime perficiatur, quo in hoc etiam communi et publicae tranquillitati a nostra clementia consulatur* (6). È questo l'atto solenne con cui, sanzionandosi uno stato di fatto durato per secoli, furono riconosciuti come persone giuridiche i *corpora* dei cristiani, in genere, ed in ispecie qualsiasi altra entità che potesse avere relazione coll'esercizio del culto ovvero con l'attuazione pratica della fede cristiana, come ad esempio le chiese, le fondazioni e le corporazioni. Ed a tale idea accenna lo stesso Eusebio quando, narrando delle liberalità di Costantino verso le chiese, comprende nelle dette liberalità anche quelle fatte ai poveri, alle vedove ed agli orfani, appunto perchè nella chiesa si accentrava allora tutta l'opera cristiana (7); e quindi di ogni cosa si facevano donatarie le chiese essendo esse al tempo medesimo enti di culto e di beneficenza.

20. Da tutto ciò emerge adunque chiaro che prima ancora dell'editto dell'anno 321 gli enti ecclesiastici già esistevano come istituti legalmente riconosciuti, e che quell'atto legislativo non potè avere altro intento che quello di completare la capacità dei medesimi in ordine al diritto successorio.

E per vero; durante l'epoca in cui i *corpora christianorum* erano ritenuti come *collegia illicita*, è manifesto che non potevano ricevere legati, perchè questi, a termini del rescritto di Marco Aurelio, erano dovuti soltanto ai *corpora licita: si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur* (8); tutto al più simili liberalità potevano ai detti corpi illeciti pervenire per mezzo indiretto, cioè per mezzo di interposte persone, come lo stesso rescritto lascia chiaramente intendere con le parole: *cui* (corpori) *autem non licet* (coire), *si legetur, non valebit, nisi singulis legetur; hi enim non quasi collegium sed quasi certi homines admittentur ad legata* (9). Divenuti in seguito i *corpora christianorum collegia licita*, essi, rientrando con ciò nel diritto comune, acquistarono per questo solo la capacità successoria limitatamente però ai legati, giusta il rescritto or ora citato; ma quanto all'acquisto della eredità a titolo universale, non bastava per un collegio la sola esistenza legale, perchè richiedevasi ben anche uno speciale privilegio, a termini del rescritto di Adriano: *collegium si nullo speciali privilegio subnixum sit haereditatem capere non posse dubium non est* (10). Ora siffatto privilegio

---

(1) Euseb., *Hist. eccles.*, lib. VIII, 1: " Similiter et singulis ecclesiarum antistitibus summum honorem, cultum ac benevolentiam ab omnibus tam privatis, quam provinciarum rectoribus deferri vidisses. Jam vero quis innumerabilem hominum quotidie ad fidem Christi confugentium turbam, quis numerum ecclesiarum in singulis urbibus, quis illustres populorum concursus in aedibus sacris, cumulate possit describere? Quo factum est ut priscis aedificiis jam non contenti, in singulis urbibus spatiosas ab ipsis fundamentis extruerent ecclesias ".

(2) Id. id., 5: " Primum quidem simul ac edictum contra ecclesias propositum est Nicomediae ".

(3) Id. id., 2: " Nonusdecimus agebatur annus imperii Diocletiani, cum mense Dystro, quem romani Martium vocant, appetente die festo dominicae passionis, proposita sunt ubique imperialia edicta, quibus ecclesiae quidem ad solum usque dirui; sacri vero codices flammis abrumi jubebantur: utque honorati quidem infamiae notarentur; plebei vero libertate spoliarentur, si in christianae fidei proposito permansissent. Et primum quidem contra nos edictum hujusmodi fuit. Sed non multo post aliae rursus literae supervenerunt, quibus mandabatur, ut omnes ubicumque ecclesiarum antistites, primum quidem conjicerentur in vincula ".

(4) Id. id., 17.

(5) Lact., *De mort. pers.*, XXXIV.

(6) Euseb., *Hist. eccl.*, lib. X, 5.

(7) Euseb., *De vita Constant.*, lib. IV, 28: " Sed praecipue in ecclesias Dei plurima contulit dona; nunc agros, nunc annonas in alimoniam pauperum, et viduarum ac pupillorum largiens. Denique etiam vestes nudis hominibus fieri sollicita provisione curavit. Prae ceteris vero eos maxime honorabat, qui se totos divinae philosophiae addixissent ".

(8) L. 20, Dig. *De rebus dubiis.*

(9) Id., id.

(10) L. 8, Cod. *De hered. inst.*

venne da Costantino concesso alle chiese nell'anno 321, mediante il suo editto, il quale però, con l'indicato scopo, che è il principale, se ne propose altri non meno importanti, ma che qui non si enumerano per amore di brevità.

Capo II. — *Il monachismo in Occidente.*

21. Era tale, in succinto, lo stato della legislazione romana rispetto ai corpi cristiani, quando il monachismo fu dall'Oriente trapiantato nell'Occidente; epperò così l'editto del 321, che le antecedenti leggi, secondo cui i *corpora christianorum* erano riconosciuti quali persone giuridiche, si applicarono pure ai monasteri, che, essendo emanazione della nuova religione, furono trattati come gli altri istituti di essa. Ma di ciò sarà tenuto proposito, dopo aver premesso qualche cenno sul monachismo in Occidente; sembrando opportuno di parlarne ora a complemento delle notizie storiche, perchè circa qualche anno dopo il 321 l'istituzione monastica fu trapiantata in quest'altra parte dell'Impero romano, dove trovò le condizioni più favorevoli per assumere rapido e rigoglioso sviluppo.

Mentre la legislazione romana profondamente si modificava nei rapporti col cristianesimo, la forza di espansione del monachismo prendeva nuovo incremento. Dopo il concilio di Nicea, durato dal 19 giugno al 25 agosto dell'anno 325, gli ecclesiastici più influenti per sapere e per autorità, e più ligi al tempo stesso alla chiesa di Roma, lo ricolmarono di lodi e di sollecitudini, ed una apposita letteratura si venne formando intorno ad esso. Non è quindi a meravigliarsi se prendendo lena e coraggio da tutto ciò, quei silenziosi ed afflitti abitatori dei deserti potessero concepire il disegno di allargarsi nell'Occidente, e se, come a meta lungamente agognata, potessero anche essi mirare a Roma, alla città mondiale, il cui nome aveva per dovuto risuonare nel fondo delle solitudini. Certo che se essi avessero potuto guardare nell'avvenire, e vedere i loro discendenti spirituali nell'atto di guadagnare la sommità del Campidoglio, la vetta più eccelsa sulla quale era fisso lo sguardo dei popoli; ivi insediarsi nell'arce gloriosa e nell'attiguo tempio, e quasi spegnere nelle mani stesse del temuto Giove l'ultimo suo fulmine; quei volti scarni ed immoti si sarebbero subitamente accesi come in un fremito di gioia insolita e quelle ossa umiliate avrebbero esultato di nuova letizia.

Il primo a far conoscere nell'Occidente la vita monastica sembra che fosse Atanasio, quello stesso che ebbe tanta parte nei fatti che resero necessaria la riunione di un concilio in Nicea, e che scrisse la vita di S. Antonio, mentre questi era ancor vivo, e la portò egli medesimo in Roma (1). Quando il celebre vescovo di Alessandria dovette, per ordine di Costanzo, allontanarsi dalla sua sede episcopale e prendere la via dell'esilio, venne in Italia accompagnato da Ammone ed Isidoro, monaci egiziani. La singolare figura di costoro, le attive esortazioni di chi li conduceva, e più che tutto i soddisfacenti risultati ottenuti mercè l'opera dei monaci nell'Oriente, guadagnarono ben presto le adesioni di molti. Quindi fu una gara di favori verso i monaci, e specialmente da parte dei vescovi, i quali li accolsero in case fondate da essi medesimi o col loro permesso.

22. In siffatto modo le anzidette case, poste sotto la dipendenza dei vescovi, assumevano il carattere di fondazioni o di corporazioni, secondo i casi; ed essendo assimilati agli enti ecclesiastici riconosciuti nel loro complesso come persone giuridiche dal potere pubblico dello Stato, conseguivano, senz'altro, sotto il nome di monasteri, la capacità di acquistare e di possedere in genere. Resta a vedere se fosse ai medesimi applicabile anche l'editto del 321, potendo per avventura nascere ragione di incertezza dalle parole in esso adoperate. A qualche dubbio infatti potrebbe forse prestarsi la frase: *sanctissimo catholicae venerabilique concilio*, che apparentemente sembrerebbe escludere i monasteri; ma il dubbio non è in realtà fondato, perchè così ai tempi di Costantino che in seguito a quell'editto fu attribuito un significato di amplissima estensione, in modo da comprendervi qualsiasi ente purchè appartenesse alla comunione cattolica. È questo il solo limite che ragionevolmente può intendersi; ed ogni altro che volesse ravvisarsi, sarebbe affatto arbitrario come poco rispondente allo scopo propostosi da Costantino, al senso in cui erano generalmente intese le parole dell'editto, ed ai precedenti storici di esso; ed infine poco consono alla pratica attuazione che gli fu data.

Costantino ebbe in mira l'incremento della Chiesa cattolica, senza però mai riconoscerla nella sua universalità come unica persona giuridica; e considerò invece come enti civili i particolari istituti di essa. Secondo tale politica legislativa non si richiedeva un atto di riconoscimento espresso per ogni singolo ente; bastava invece che una istituzione appartenesse alla Chiesa cattolica, fosse, cioè, creata o autorizzata ovvero in qualsiasi modo permessa dalla potestà ecclesiastica, e si mantenesse alla medesima soggetta, perchè, rispondendo con ciò alla condizione generale prescritta dalla legge, entrasse per questo solo nell'orbita legale e divenisse un ente giuridico. Grave derogazione era codesta all'esercizio di uno tra i più essenziali diritti della sovranità dello Stato; ma non è a farne meraviglia quando si tenga conto delle condizioni sociali dell'epoca e delle necessità politiche dell'Impero, le cui sorti, già periclitanti, ciascun giorno volgevano in peggio.

Venendo poi al significato delle parole, è facile scorgere che la voce *concilium* è adoperata nell'editto del 321 come sinonimo di *corpus*, *collegium*, per comprendere così le chiese come ogni altra fondazione o corporazione: *corpus omnium christianorum et singulas synodos seu singula concilia, id est ecclesias cujusque loci* (2); tanto vero che Simmaco adopera la parola *concilium* a denotare un corpo speciale di qualche luogo: e quindi per *concilium patrum*, per *publicum concilium* intende il Senato (3). Nelle antiche iscrizioni si chiamavano concilii i collegi dei sacerdoti e dei Flamini (4); in breve la denominazione *concilium* si attribuiva ad ogni legittima associazione.

E sotto gli accennati aspetti i monasteri avevano un duplice titolo per essere compresi nelle disposizioni dell'editto; perchè non solo come *corpora christianorum* in genere, costituivano legittime fondazioni o corporazioni, ma, sorgendo per lo più accanto alle chiese, divenivano in certo qual modo parti accessorie di esse; donde avvenne che nelle disposizioni emanate successivamente all'editto in discorso circa la capacità dei corpi ecclesiastici, le voci *chiesa* e *monastero* si trovano quasi sempre adoperate congiuntamente; e le due specie di enti sono rette da identiche norme. Così nel Codice teodosiano, si incontra spesso la locuzione *sacrosanctae ecclesiae vel monasterio*, come, per non moltiplicare

(1) Baronii, *Ann. eccl.*, anno CCCXL, n. VII.

(2) Goth., op. e loc. cit.

(3) Symm., lib. I, epist. 89; lib. VII, epist. 121.

(4) *Corp. inscript.*, p. 305, n. 8; 321, n. 10; 325, n. 15; 467, n. 4.

esempi, può vedersi nella legge unica, libro 5°, titolo 3°, *De bonis clericorum et monachorum*, la quale riconosce esplicitamente ai monasteri, alla stessa guisa che alle chiese, la capacità di succedere *ab intestato* ai monaci (1); il che mostra chiaro che alle chiese ed ai monasteri era concessa uguale capacità. Nella detta legge è pure a notarsi la simiglianza delle espressioni adoperate riguardo al prete ed al monaco nei rapporti rispettivi con la chiesa e col monastero, dicendosi per il primo ed il secondo, indistintamente, *ecclesiae vel monasterio cui fuerat destinatus*. Del resto, a conferma della esposta interpretazione, sta pure il fatto che nelle restrizioni apportate alla capacità giuridica delle chiese furono compresi anche i monasteri, come più innanzi si vedrà; e che una costante consuetudine non intese diversamente l'editto in questione. È notevole sul proposito il principio di un'antica formola medio-evale di donazione ad un monastero, annoverata dal Mabillon sotto il n. 45 della sua raccolta pubblicata dal Canciano. Attraverso quel linguaggio semibarbarico, in cui è frammista ancora qualche parola testuale dell'editto, apparisce chiaro, col concetto fondamentale di esso, l'interpretazione datagli; imperocchè leggesi: *Lex romana et antiqua consuetudo exposcit, ut unus quis homo, dum in suum continet arbitrium, de rebus suis propriis aliquid pro animae suae compendium dare decreverit, licentiam habeat, et illud quod ad loca sanctorum, ad congregationem monachorum confertur, numquam perit, sed ad memoriam aeternam et justitiam reputatur. Igitur etc.* (2).

23. Favorito da un sistema legislativo che si prestava ad ogni possibile larghezza, non che da altre cause che sarebbe lungo enumerare, il monachismo appena importato nell'Occidente, vi fece rapidi progressi.

Sulle coste dell'Adriatico e del Tirreno, nelle isolette quasi deserte della Dalmazia e della Toscana, nelle vallate selvaggie delle Alpi, dell'Appennino e dei colli Euganei comparvero anacoreti e solitari. Si fondarono monasteri, e si videro senatori, antichi prefetti di Roma ed uomini di illustre prosapia vestire l'abito religioso, mescolarsi alla folla, associarsi ai poveri, unirsi ai contadini, di principi farsi popolo (3).

Della nobiltà la prima ad abbracciare in Roma la vita monastica sembra che fosse Marcella, stando a ciò che dice San Girolamo nell'epitaffio che egli compose per essa: *Nulla eo tempore nobilium foeminarum noverat Romae propositum monachorum, nec audebat propter rei novitatem ignominiosum ut tunc putabatur et vile in populis nomen assumere. Haec ab alexandrinis sacerdotibus papaque Athanasio et postea Petro, qui persecutionem haereseos arianae declinantes, quasi ad tutissimum communionis suae portum Romam confugerant, vitam beati Antoni adhuc tunc viventis, monasteriorumque in Thebaide Pachomii, et virginum ac viduarum didicit disciplinam. Nec erubuit profiteri quod Christo pecore cognoverat* (4).

Indi a poco tempo l'istituto monastico si era talmente diffuso in Roma, che lo stesso San Girolamo, ritornatovi, se ne rallegrava dicendo sembrargli che vi si fosse trapiantata Gerusalemme. *Suburbanus vobis*, egli scriveva a Principia figlia di Marcella, *ager pro monasterio fuit, et rus electum pro solitudine; multoque ita vixistis tempore, ut ex imitatione vestri conversatione multarum, gauderemus Romam factam Jerosolimam. Crebra virginum monasteria, monachorum innumerabilis multitudo, ut pro frequentia serventium Deo, quod prius ignominiae fuerat, esset postea gloriae* (5). Trasportato dal grande e sincero entusiasmo che sentiva per la nascente istituzione, S. Girolamo ha forse potuto esagerare nel descrivere le condizioni di essa nel suo inizio; comunque sia, certo che dall'Italia il monachismo si diramò nelle circostanti isole, stante il breve e facile tragitto. Lo stesso S. Girolamo lo dice nell'epitaffio di Fabiola: *Quod monasterium non illius opibus sustentatum est? Angusta misericordiae ejus fuit Roma. Peragrabat ergo insulas, et totum ethruscum mare. Volscorumque provinciam et reconditos curvorum litorum sinus, in quibus monachorum consistunt chori, vel proprio corpore vel trasmissa per sanctos et fideles viros munificentia circuibat* (6).

24. Non è però a credere che il monachismo occidentale conservasse i caratteri di quello orientale. Il monaco di Occidente ebbe subito chiara percezione dello scopo ben determinato cui doveva indirizzare l'opera sua; guidato dal senno pratico e positivo del popolo in mezzo a cui sorgeva, intravide che, per goderne il favore, per dominare la moltitudine, non sarebbero bastati i soli esercizi ascetici e la sola meditazione, ed a queste opere, che riguardavano esclusivamente il proprio individuo, congiunse quelle che potevano avere in ogni caso, sebbene sotto vario aspetto, un fine sociale. Per ciò egli, abbandonando i luoghi deserti, fu tratto dapprima alla campagna, sulle rive dei fiumi e sulle spiagge del mare, ed in seguito anche nelle città; e quando, per eccezione, prescelse una montagna od un sito orrido od alpestre, lo fece il più delle volte per scopi tutt'altro che puramente ascetici.

25. Il modello del primitivo monaco di Occidente lo diede Martino di Tours. Lavoratore di nascita, indi soldato, poi monaco, infine vescovo, egli eresse il suo primo monastero in Milano, donde fu cacciato dagli Ariani. Andato in seguito in Francia, fondò presso Poitiers il suo secondo monastero. Eletto vescovo di Tours, edificò il celebre monastero di Marmonstier a due miglia dalla città. Sempre attivo ed in mezzo al popolo, Martino potè, verso la fine del secolo IV, intraprendere l'opera efficacissima di stabilire tra la classe rurale ed il monastero un legame che nei secoli seguenti doveva riuscirle di grande aiuto contro la prepotenza dei più forti, e trasformarsi in regolare patronato. Lavoro intellettuale e manuale, attività della mente e del corpo, di tutto l'uomo in una parola, furono le qualità caratteristiche del monachismo occidentale verso la fine del secolo IV. Il monastero accoglieva tutti al modo medesimo, il nobile, il ricco, il povero, l'uomo intemerato come il più grande facinoroso, perchè le differenze sociali scomparivano sotto la cocolla. S. Agostino proponeva la questione, che dovesse farsi dei coloni affrancati o schiavi i quali chiedevano di entrare nell'ordine monastico; e soggiungeva egli stesso che il non accettarli sarebbe stato un grave delitto. Non importa, osservava egli, se nella maggior parte vengono per essere vestiti e nutriti e per mettersi al sicuro. La sola cosa che da essi bisogna esigere, è che continuino a lavorare (7).

(1) " Bona quae ad eum pertinuerint sacrosanctae ecclesiae vel monasterio cui fuerat destinatus, omnifariam socientur ".
(2) Canciani, *Barbarorum leges antiquae*, vol. III.
(3) Hyeron., ep. 26, *Ad Pammachium*.
(4) Hyeron., *Epit. Marc.*
(5) Hyeron., *Ad princ.*
(6) Hyeron., *Epit. Fab.*
(7) August., *De opere monachorum*, c. 22, cfr. c. 14.

26. Codesto indirizzo seguì pure Benedetto di Norcia, riconosciuto a ragione come il patriarca dei monaci di Occidente, perchè fu il primo a riunirli tutti sotto una stessa regola scritta, *discretione praecipuam, sermone luculentam*, come ebbe a definirla Gregorio Magno (1). Da essa il lavoro usciva organizzato e nobilitato, considerandosi non più come castigo di schiavi, ma come occupazione degna di uomini liberi; e questa trasformazione importantissima, anche sotto l'aspetto sociale, avveniva fortunatamente ancora in tempo per salvare le reliquie della civiltà pagana, custodirle e tramandarle alle più lontane generazioni. Tutto ciò succedeva in mezzo al triste deperimento di ogni attività nei municipi e nelle provincie, soggette, come erano, a continui cambiamenti e vicissitudini politiche.

Capo III. — *Legislazione e polizia dei monaci e dei monasteri prima di Giustiniano.*

27. L'ampia facoltà di testare in favore delle chiese e dei monasteri, concessa da Costantino con l'editto del 321, produsse ben presto i suoi perniciosi effetti, sì da rendere necessarie apposite provvidenze legislative.

Una costituzione di Valentiniano e Valente diretta a Damaso vescovo di Roma nell'anno 370, e letta nelle chiese della stessa città, vietò agli ecclesiastici ed ai monaci di acquistare per testamento dalle donne (2). Che le parole ***qui continentium se volunt nomine nuncupari***, accennino ai monaci, non è dubbio; ed in tal modo le interpretava lo stesso S. Girolamo, dolendosi non della legge che proibiva ai chierici ed ai monaci di adire l'eredità di certe determinate persone, ma degli abusi che avevano resa necessaria quella proibizione: *nec de lege conqueror, sed doleo cum meruerimus hanc legem* (3). Possono leggersi negli scrittori contemporanei gli inconvenienti che derivarono dalla sconfinata interpretazione data all'editto di Costantino. Non più alle chiese o al corpo dei fedeli, ma ai ministri di esse, ai chierici, ai monaci si facevano donazioni; tanto che alcuni degli scrittori stessi affermano che la legge di Valentiniano fosse stata fatta anche per l'episcopato romano, come attesta Ammiano Marcellino, il quale non può essere sospetto, perchè, sebbene pagano, loda nondimeno la purità, la verecondia e la temperanza di altri vescovi (4). Il certo è che sant'Ambrogio si lamentava di questo ***jus singulare***, secondo il quale una vedova cristiana poteva validamente far legati in favore dei sacerdoti di una divinità pagana, mentre non poteva poi gratificare allo stesso modo i ministri della propria religione (5).

28. Non ostante però la citata costituzione del 370, tali e tanti abusi continuavano a verificarsi, che per togliere il dubbio se la medesima fosse applicabile ai vescovi ed alle vergini, gli stessi imperatori che l'avevano promulgata, la estesero nel 372 agli uni ed alle altre, nel senso che non potessero come gli ecclesiastici ed i monaci nulla conseguire dalla liberalità delle donne (6).

29. L'imperatore Marciano, con la celebre *Novella* dell'anno 455 (7), la quale sorprende per lo specioso suo

---

(1) *Dialog.*, lib. 2.

(2) L. 20, Cod. Theod. *De episcopis et cler.*: " Ecclesiastici aut ex ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillarum domos non adeant: sed publicis exterminentur judiciis, si posthac eos ad fines earum vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam ut memorati nihil de ejus mulieris qui se privatim sub praetextu religionis adjunxerint, liberalitate quacunque, vel extremo judicio, possint adipisci: et omne in tantum inefficax sit quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid, vel donatione, vel testamento percipere. Quin etiam si forte post admonitionem legis nostrae aliquid hisdem eae foeminae vel donatione vel extremo judicio, putaverint relinquendum, id fiscus usurpet. Ceterum, si earum qui voluntate percipiunt, ad quarum successionem vel bona, jure civili vel edicti beneficiis adjuvantur, capiant ut propinqui ".

(3) Hieron., epist. 2, *Ad Nepotianum:* " Pudet dicere, sacerdotes idolorum, mimi et aurigae et scorta haereditates capiunt, solis *clericis* ac *monachis* hac lege prohibetur: et non prohibetur a persecutoribus, sed a principibus christianis. Nec de *lege* conqueror sed doleo cum meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus ut indigeam cauterio? Provida severaque legis cautio, et tamen nec sic refraenatur avaritia. Per fideicommissa legibus illudimus: et quasi majora sint imperatorum scita quam Christi, leges timemus et evangelium contemnimus. Sit haeres, sed mater filiorum id est gregis sui Ecclesia quae illos genuit, nutrivit: quid nos inferimus inter matrem et liberos? "

(4) Amm. Marc., lib. 27: " ... Cum id adepti, futuri sint ita securi ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia regales superent mensas. Qui esse poterant beati revera, si magnitudine Urbis despecta quam vitiis opponunt, ad imitationem antistitum quorundam provincialium viverent, quos tenuitas edendi, potandique parcissime, vilitas etiam indumentorum et supercilia humum spectantia, perpetuo Numini verisque ejus cultoribus ut puros commendant et verecundos ".

(5) Ambr., *Adv. rel. Sym.*, ann. 384: " Contra, nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus... Scribuntur testamenta ministris templorum, nullus excipitur prophanus, nullus ultimae conditionis, nullus prodigus verecundiae: soli ex omnibus clerico commune jus clauditur, nulla legata vel etiam gravium viduarum, nulla donatio, et ubi in moribus culpa non deprehenditur, tamen officio multa praescribitur. Quod sacerdotibus phani legaverit christiana vidua, valet: quod ministris Dei, non valet... Sed referunt ea quae vel donata vel relicta sunt ecclesiae, non esse temerata ".

(6) L. 22, Cod. Theod. *De episc. et cler.*: " Forma precedentis consulti etiam circa episcoporum virginumque personas et circa alias quarum statuto praecedenti facta complexio est, valeat ac porrigatur ".

(7) Imp. Martianus: " Saepe materiam scribendis ferendisque legibus negotia inopinato exhortata suppeditant, et aut novas constitui functiones, aut durius et asperius latas faciunt abrogari. Aequalis enim *in utroque equitas est, vel promulgare quae justa sunt vel antiquare quae gravia sunt.* Nuper cum de testamento clarissimae memoriae Hypatiae, quae inter alios virum religiosum *Anatholium presbyterum in portione manifesta* bonorum suorum scripsit haeredem, *amplissimo Senatu praesente, tractaret pietas mea*, et dubium videretur, an vere esse deberent hae voluntates viduarum, quae testamento suo aliquid his clericis relinquunt, qui sub praetextu religionis, hujusmodi foeminarum domus adeunt. Cum lex Divae memoriae Valentiniani, et Valentis et Gratiani, ecclesiasticos vel eos qui continentium se volunt nomine nuncupari, nihil quacunque liberalitate viduarum extremo judicio permittat adipisci. Contra haec autem Divae memoriae Valentiniani, Theodos. et Arcad. constitutio legeretur, inspicientibus et aestimantibus nobis *latoris animum*, visum est justa ac rationali poenitentia priorum constitutionum vigorem antiquare voluisse. Nam cum in prima *viduarum* tantummodo mentio facta sit, in secunda autem *diaconissarum*, intelligitur eam constitutionem, quae viduarum et diaconissarum meminit, de lege utraque dixisse. Quod cum de voluntate latoris et de sanctione legis nobis videretur, universum testamentum jussimus relegi atque replicari, et cum repertum fuisse alias quoque partes ejusdem voluntatis ita juste ac prudenter institutas, ut nullum bene de se meritum neglexerit, multa sacrosanctis ecclesiis, multa pauperibus, multa monachis religionis

artifizio, tolse tutte le limitazioni anzi cennate; di tal che in questo argomento fu rimessa in vigore, e confermata con maggiori ampliamenti espressi, la legislazione del 321. La costituzione di Marciano elimina ogni ambiguità o incertezza, riconoscendo a tutte indistintamente le vedove, le diaconesse, le vergini, a qualunque donna, insomma, sotto qualsiasi nome consacrata a Dio, la facoltà di lasciare, in tutto o in parte, ciò che ella volesse, alle chiese, ai sepolcri dei martiri, ai vescovi, ai chierici, ai monaci, ai poveri; per atto tra vivi, o di ultima volontà.

30. Se il potere civile era largo nel riconoscere come persone giuridiche gli istituti della Chiesa cattolica, non abbandonava tuttavia qualsiasi sorveglianza rispetto ad essi, perchè si ingeriva quasi in ogni cosa che li riguardava non soltanto nei loro rapporti esterni, ma anche nella loro vita interiore. Quindi leggi di polizia sul clero, sui monaci, sulle chiese e su altri consimili argomenti; leggi però che spesso non erano che la riproduzione di canoni ecclesiastici. Non è qui il luogo di vedere se con tale sistema si intendesse continuare nell'applicazione del concetto pagano, secondo cui la religione era considerata come una funzione dello Stato; ovvero si mirasse a premunire quest'ultimo dalle possibili esorbitanze dell'autorità religiosa. Comunque sia, e limitando le indagini al monachismo, si riscontra che esso fu ben presto oggetto di speciali provvisioni legislative, che sommariamente si verranno accennando.

31. Una costituzione di Arcadio dell'anno 398, diede facoltà ai vescovi di promuovere i monaci al chiericato: *clericos ex monachorum numero rectius ordinabunt;* purchè peraltro li avessero già sperimentati idonei sotto ogni rapporto, *sed habeant jam probatos* (1). Questa costituzione è desunta dalla fine della legge *de poenis*, che trovasi nel libro IX, tit. 40 del Codice di Teodosio (2). Tutta la legge poi oltre la parte già indicata, consta pure delle disposizioni che nello stesso codice sono riportate: nel titolo 45 *de his qui ad ecclesiam confugiunt*, paragrafo 3° del citato libro IX (3); nel titolo 30 *de appellationibus et poenis earum et consultationibus*, paragrafo 57° del libro XI (4); e nel titolo *de episcopis, ecclesiis et clericis*, paragrafo 33°, del libro XVI (5). In sostanza con la intera legge distribuita, come si è indicato, in vari titoli del Codice teodosiano, l'imperatore Arcadio intendeva allontanare non lievi perturbazioni delle quali erano autori i chierici ed i monaci. Questi ultimi specialmente spesso si organizzavano in bande tumultuanti, e si intromettevano, talvolta anche con la forza, per sottrarre i malfattori all'azione della giustizia punitiva. E l'audacia, come risulta dalla storia contemporanea, giunse in taluni casi a tanto che lo stesso Arcadio non potè a meno di prevedere la ipotesi che contro

---

intuitu, multa captivorum redemptioni, commota miserabili eorum sorte, contulerit: multa libertis suis eadem latorum sibi obsequiorum contemplatione praestiterit: alteram quoque partem institutionis, in qua Anatholium presbyterum reliquit haeredem, advertimus ordine fuisse dispositam. Ea enim mobilia quae plurimis juste ac pie reliquit, per hunc voluit universa compleri ut non solum haeredis sed pene etiam *dispensatoris fungatur* officio. Ideoque hujusmodi praedictae clarissimae memoriae Hypatiae voluntatem, etiam in ea parte, qua Anatholium presbyterum instituit haeredem; ea auctoritate firmavi. Sed ne in posterum, ut ex prioribus constitutionibus, quarum superius fecimus mentionem et quas nunc praecipio penitus abrogari, vel ex praesentis negotii dubitatione aliquid forte relinquatur ambiguum. *Securitati vel fiduciae morientium*, providentes, generali perpetuoque victura hac lege sancimus, *ut sive vidua, sive diaconissa, seu virgo Deo dicata, vel sanctimonialis mulier, sive quocunque alio nomine religiosi honoris vel dignitatis foemina nuncupetur, testamento vel codicillo suo (quod tamen alia omni juris ratione munitum sit), ecclesiae, vel martyrio, vel clerico, vel monacho, vel pauperibus aliquid, vel ex integro, vel ex parte in quacunque re vel specie credidit relinquendum, id modis omnibus ratum firmumque constat: sive hoc institutione, sive substitutione seu legato aut fideicommisso per universitatem, vel specialiter, sive scripta sive non scripta voluntate fuerit derelictum, omni in posterum de hujusmodi negotio ambiguitate submota, donationibus etiam vel qualibet liberalitate tam viduarum quam diaconissarum, sive virginum quae Deo dicatae sunt, vel sanctimonialium quaecumque in ecclesiam, vel martyrium, vel clericum, vel monachum, vel pauperes conlata fuerint, pari robore firma esse praecipio* „.

(1) L. 32, Cod. Theod. *De episcop. eccles. et cler.*: “ Si quos forte episcopi deesse sibi clericos arbitrantur, ex monachorum numero rectius ordinabunt: non obnoxios publicis privatisque rationibus cum invidia teneant, sed habeant jam probatos „.

(2) “ Addictos supplicio et pro criminum immanitate damnatos, nulli clericorum vel monachorum, eorum etiam quos coenobitas vocant, per vim atque usurpationem vindicare liceat ac tenere. Quibus in causa criminali humanitatis consideratione si tempora suffragantur, interponendi provocationis copiam non negamus, ut ibi diligentius examinetur, ubi contra hominis salutem, vel errore vel gratia cognitoris oppressa putatur esse justitia: ea conditione ut sive proconsul, comes Orientis, praefectus Augustalis, vicarii fuerint cognitores: non tam ad clementiam nostram quam ad amplissimas potestates sciant esse referendum. Eorum enim de his plenum volumus esse judicium, qui si ita res est et crimen exegerit, rectius possint punire damnatos. Reos etiam tempore provocationis emenso ad locum poenae sub prosecutione pergentes, nullus aut teneat aut defendat, sed sciat se cognitores xxx librarum auri multa, primatis officii capitali esse sententia feriendos, nisi usurpatio ista aut protinus vindicetur. Aut si tanta clericorum ac monachorum audacia est, ut bellum potius quam judicium futurum esse existimetur, ad clementiam nostram commissa referantur, ut nostro mox severior ultio procedat arbitrio. Ad episcoporum sane culpam, ut cetera, redundabit, si quid forte in ea parte regionis, in qua ipsi populo christianae religionis doctrinae insinuatione moderantur, ex his quae fieri hac lege prohibemus, a monachis perpetratum esse cognoverint, nec vindicaverint. Ex quorum numero si quos forte sibi deesse arbitrantur clericos ordinabunt, etc. „.

(3) “ Si quis in posterum servus, ancilla, curialis, debitor, publicus procurator, murilegulus, quilibet postremo publicis privatisque rationibus involutus ad ecclesiam confugiens, vel clericus ordinatus, vel quocumque modo a clericis fuerit defensatus: nec statim conventione premissa pristinae conditioni reddatur. Decuriones quidem et omnes quos solita ad debitum munus functio vocat, vigore et solertia judicantum ad pristinam sortem velut manu mox injecta revocentur: quibus ulterius legem prodesse non patimur, quae cessione patrimonii subsecuta, decuriones esse clericos non vetabat. Sed etiam hii quos oeconomos vocant, hoc est qui ecclesiasticas consuerunt tractare rationes, ad eam debiti vel publici vel privati redhibitionem, amota dilatione, cogantur, in qua eos obnoxios esse constiterit, quos clerici defensandos receperint, nec mox crediderint exhibendos, etc. „.

(4) “ Addictos supplicio et pro criminum immanitate damnatos, nulli clericorum vel monachorum, etc. „ (il resto come nella nota di questa pagina, sino alle parole *rectius possint punire damnatos*).

(5) “ Ecclesiis quae in possessionibus, ut adsolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis, sunt constitutae, clerici non ex alia possessione, vel vico sed ex eo ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant: ita ut pro magnitudine vel celebritate uniuscujusque vici ecclesiis certus, judicio episcopi, clericorum numerus ordinetur „.

i suoi ordini così i chierici che i monaci opponessero un contegno manifestamente ostile: *aut si tanta clericorum ac monacorum audacia est, ut* BELLUM *potius quam judicium futurum esse existimetur;* e chiamò responsabili i vescovi anche per il fatto dei monaci qualora, sapendo di qualche loro trasgressione, non li avessero puniti: *ad episcoporum sane culpam, ut cetera, redundabit, si.... ex his quae fieri hac lege prohibemus, a monachis perpetratum esse cognoverint, nec vindicaverint.* Questa disposizione aggiunge ancora un argomento in favore della tesi, che cioè per loro istituzione i monaci dipendevano dai vescovi, e che in tale rapporto di dipendenza erano ritenuti dal potere civile.

Oltre i rei solevano i vescovi e gli ecclesiastici prendere sotto la loro protezione anche i debitori; e spesso, mancando altri soggetti più idonei, si avvalevano, in caso di bisogno, così dei primi che dei secondi per promuoverne qualcuno al chiericato. A questo inconveniente intese provvedere Arcadio, vietando che fosse quindi innanzi assunto come chierico chi si trovasse nelle accennate condizioni; e siccome tale divieto portava naturalmente alla conseguenza di far diminuire il numero delle persone da adibirsi al servizio del culto, a togliere ogni pretesto di inosservanza, lo stesso Arcadio, con quella parte della sua legge, che è la costituzione riportata nel Codice teodosiano al paragrafo 32°, titolo 2°, libro XVI, diede facoltà ai vescovi di avvalersi, in caso di necessità, dei monaci per scegliere tra essi i più adatti ad essere ordinati chierici, purchè, già esperimentati, fossero anche essi liberi da ogni legame di responsabilità di fronte al potere civile: *non obnoxios publicis privatisque rationibus cum invidia teneant.* Con ciò peraltro non si fece che sanzionare uno stato di cose già da tempo esistente, perchè di monaci ascesi al chiericato prima della costituzione del 398, si potrebbero addurre molti esempi che per brevità si omettono; importando solo rilevare che il sistema reso legale da Arcadio è conforme alle opinioni dei Padri della Chiesa e degli storici e alle disposizioni dei canoni (1).

32. Nè a questi argomenti soltanto si limitò l'ingerenza del potere civile rispetto ai monaci.

Una costituzione di Teodosio dell'anno 390 proibì ai medesimi di dimorare nelle città e nei castelli, costringendoli ad abitare i luoghi deserti e le solitudini (2); colla quale statuizione per altro non si fece che dare sanzione civile a ciò che era già un precetto dell'istituto monastico (3). Alla detta costituzione dettero motivo le frequenti incursioni dei monaci nelle città, i quali, organizzati in drappelli, si ingerivano con minaccie negli affari più gravi, e talvolta arrestavano anche il corso della giustizia, con danno della pubblica tranquillità, come ne fa fede la costituzione di Arcadio, della quale si è tenuto proposito poco innanzi. Quella di cui ora trattasi è del settembre del detto anno 390, e vuolsi fosse stata promulgata per accogliere le istanze fatte da Libanio nella sua orazione a Teodosio *pro templis;* circa due anni dopo, cioè nell'aprile 392, fu dallo stesso imperatore revocata (4).

33. Secondo una costituzione di Teodosio il giovane i monasteri, date certe condizioni, succedevano *ab intestato* agli individui che ad essi appartenevano. Questa costituzione, del 15 dicembre dell'anno 434 (5), è un documento preziosissimo per conoscere quale fosse a quei tempi la condizione giuridica dei monaci; epperò occorre sul documento medesimo soffermarsi alquanto.

34. Ben ponderando le parole di Teodosio, si scorge

(1) Per tacere di sant'Atanasio, sant'Agostino, s. Basilio, di Teodoreto, Zosimo, Severo, Epifanio, Cassiano, è notevole quanto scrive S. Girolamo (*Epist. ad Rustic. Monach.*): " Ad quod et ante respondi: et nunc brevitate respondeo: me in praesenti opuscolo non de clericis disputare, sed monachum instituere. Sancti sunt clerici et omnium vita laudabilis. Ita ergo age et vive in monasterio, ut clericus esse merearis: ut adolescentiam tuam nulla sorde macules: ut ad altare Christi quasi de thalamo virgo procedas: et habeas de foris bonum testimonium: foeminaeque nomen tuum noverint, et vultum tuum nesciant. Cum ad perfectam aetatem veneris (si tamen vita comes fuerit) et te vel populus vel pontifex civitatis in clerum elegerit, agito quae clerici sunt: et inter ipsos sectare meliores, quia in omni conditione et gradu optimis mixta sunt pessima ".

Degno pure di nota è quanto su questo stesso argomento scrisse s. Gregorio Magno (lib. 7, epist. II): " Legem quam piissimus imperator dedit, ne fortasse hi qui militiae vel rationibus sunt publicis obligati, dum causarum suarum periculum fugiunt, ad ecclesiasticum habitum veniant, vel in monasteriis convertantur, vestrae studui fraternitati transmittere: hoc maxime exhortans, quod hi qui saeculi actionibus implicati sunt, in clero ecclesiae praepropere suscipiendi non sunt: quia dum in ecclesiastico habitu non dissimiliter quam vixerant vivunt, nequaquam student seculum fugere, sed mutare. Quod si etiam tales quoque monasterium petunt, suscipiendi nullo modo sunt, nisi prius actionibus publicis absoluti fuerint. Si qui vero ex militaribus viris in monasteriis converti festinant, non sunt temere suscipiendi, nisi vita eorum fuerit subtiliter inquisita: et juxtam normam regularem debent in suo habitu per triennium probari, et tunc monasticum habitum, Deo auctore, suscipere. Qui si ita sunt probati atque suscepti, et pro anima sua poenitentiam de perpetratis culpis agere student, pro eorum vita et lucro coelesti, non est eorum conversio renuenda. Qua de re etiam serenissimus et christianissimus imperator, mihi credite, omni modo placatur, et libenter eorum conversionem suscipit, quos in rationibus publicis implicatos non esse cognoscit ".

(2) L. 1, Cod. Theod. *De monachis:* " Quicumque sub professione monachi reperiuntur, deserta loca et vastas solitudines sequi atque habitare jubeantur ".

(3) Hyeron., *ad Paulinum de inst. monach.*, epist. 13: " Si cupis esse quod diceris monachus, id est solus, quid facis in urbibus, quae utique non sunt solorum habitacula sed multorum? "

(4) L. 2, Cod. Theod. *De monachis:* " Monachos quibus interdictae fuerant civitates, dum judiciariis aguntur injuriis, in pristinum statum, submota hac lege, praecipimus. Antiquata si quidem nostrae clementiae jussione, liberos in oppidis largimur eis ingressum ".

(5) L. 1, Cod. Theod., lib. v, tit. 3, *De bonis clericorum et monachorum:* " Si quis episcopus aut presbyter, aut diaconus aut diaconissa, aut subdiaconus, vel cujuslibet alterius loci clericus aut monachus, aut mulier quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus, vel liberi, vel si qui agnationis cognationisve jure junguntur, vel uxor extiterit, bona quae ad eum pervenerint, sacrosanctae ecclesiae vel monasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam socientur: exceptis iis facultatibus quas forte censibus adscripti, vel jure patronatus subiecti, vel curiali conditioni obnoxii, clerici vel monachi cujuscumque sexus relinquunt. Nec enim justum est bona seu peculia quae aut patrono legibus debentur, aut domino possessionis cui quis eorum fuerat adscriptus, aut ad curias pro tenore dudum latae constitutionis sub certa forma pertinere noscuntur, ab ecclesiis detineri: actionibus videlicet competenter sacrosanctis ecclesiis reservatis, si quis forte praedictis condictionibus obnoxius, aut ex gestis negotiis, aut ex quibuslibet aliis ecclesiasticis actibus obligatus obierit. Ita ut si qua litigia ex hujusmodi petitionibus in judiciis pendent, penitus sopiantur, nec liceat petitori post hujus legis publicationem judicium ingredi, vel oeconomis, aut monachis aut procuratoribus inferre molestiam, ipsa petitione antiquata, et bonis quae relicta sunt, religiosissimis ecclesiis vel monasteriis quibus dedicati fuerant, consecratis ".

di leggieri che esso ad altro non intese, in sostanza, che ad attribuire alle chiese ed ai monasteri le eredità dei chierici e dei monaci, morti *ab intestato* e senza parenti nei gradi successibili; le quali eredità si sarebbero altrimenti devolute al fisco. Ciò mostra che progrediva quel lavorio lento, incessante, che quasi inavvertito, andava allargando la sua sfera di azione in tutti gli ordinamenti, e che tendeva a sottrarre del tutto le chiese e le persone ecclesiastiche dalle leggi comuni. Da principio questo scopo non potette naturalmente raggiungersi che per via di privilegi accordati dagli stessi imperatori, che però non dovevano certo concederli spontaneamente e sempre volentieri, come si è supposto, tali e tanti essendo i motivi per indurveli, forzando loro la mano. Così la giurisdizione vescovile, il diritto d'asilo, le immunità del clero dai pubblici carichi e dai tributi, e la notata sostituzione delle chiese e dei monasteri al fisco, non sono che lo svolgimento e l'applicazione della stessa idea: sottrarre le chiese e le persone ecclesiastiche da ogni ingerenza del potere laico, e formare una società nuova con proprie leggi, fermando senza sottintesi che colui il quale fosse incardinato ad una chiesa o addetto ad un monastero, restasse *ipso facto* libero da qualsiasi altro legame; perdesse in una parola la qualità di cittadino per restare esclusivamente chierico o monaco.

L'interpretazione che segue la legge di Teodosio il giovane, ne spiega con poche parole il vero scopo: *si quis episcopus*, essa dice, *vel quos lex ipsa commemorat, aut quilibet religiosi vel religiosae intestati sine filiis, propinquis vel uxore decesserint, qui tamen nec curiae quicquam debuerint nec patrono, quidquid derelinquerint, ad ecclesias vel monasteria, quibus obsecuti fuerint, pertinebit. Qui si testari voluerint, habebunt liberam potestatem.*

Risulta innanzi tutto da questa Costituzione che così il chiericato come il monachismo, tranne la sostituzione delle chiese e dei monasteri al fisco, nei casi previsti, niuna altra innovazione recavano nei rapporti del diritto successorio delle persone che abbracciavano l'uno o l'altro stato. Quindi i chierici ed i monaci conservavano, senz'alcun riguardo a tale qualità, la capacità di fare testamento; e però, morendo intestati, nei loro beni succedevano i parenti nei gradi successibili secondo le regole del diritto comune. Fu più tardi, come si vedrà in seguito, che tale diritto andò soggetto a non poche restrizioni che lo estinsero del tutto, fino al punto che il monaco fu considerato quale civilmente morto. Adunque al tempo di Teodosio il giovane è indubitato che i monaci ed i chierici godevano della *testamentifactio* nel più lato senso della parola, come appare dalla interpretazione dianzi riferita: *qui si testari voluerint, habebunt liberam potestatem*. Non essendovi poi testamento, la successione si apriva in favore non solo dei parenti in genere o dei figli se ve ne fossero, ma anche degli affini o della moglie (1).

35. Si è accennato che lo scopo precipuo di Teodosio il giovane nel promulgare la Costituzione in esame, fosse quello di sostituire le chiese ed i monasteri al fisco, cui altrimenti si sarebbero devolute, giusta il diritto comune, le successioni dei chierici e dei monaci morti intestati, senza parenti o affini nei gradi successibili.

Siffatta specie di deroga ai diritti del fisco non era però nuova nella legislazione romana.

Per tacere di Augusto, che concesse ai Niceni le sostanze dei loro concittadini morti intestati, come si apprende da una lettera di Trajano diretta a Plinio (2); e di Adriano che attribuì alla legione i beni dei soldati morti senza testamento e senza eredi (3); venendo ad esempi più recenti, una legge di Costantino, dell'anno 319, prescrisse che quando un decurione moriva intestato senza figli o altri eredi, anzichè il fisco, come sarebbe stato di regola, succedeva nei *bona vacantia* la Curia cui il defunto apparteneva (4). Consimili disposizioni

(1) All'epoca cui si riferisce la Costituzione di Teodosio il giovane sembra fuori dubbio che i chierici non fossero astretti al celibato. Lo stesso non pare possa dirsi dei monaci: ad ogni modo la Costituzione medesima autorizza a ritenere che un coniugato poteva abbracciare la professione monastica anche quando non fosse ancora risoluto il vincolo matrimoniale.

In questo argomento sono notevoli due Costituzioni di Costanzo, degli anni 353 e 357, ed un'altra di Onorio, dell'anno 412, le quali tutte ribadiscono l'accennato concetto.

La prima (L. 10, Cod. Theod., lib. XVI, tit. II, *De episcop. eccl. et clericis*) è del tenore seguente:

" Ut ecclesiarum coetus concursu populorum ingentium frequentetur, clericis ac juvenibus praebeatur immunitas, repellaturque ab his exactio munerum sordidorum. Negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit quaestus quos ex tabernis atque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos. Ab hominibus etiam eorum qui mercimoniis student, remota dispendia esse sancimus. Parangariarum quoque parili modo cesset exactio. *Quod et conjugibus et liberis eorum et ministeriis, maribus pariter ac foeminis indulgemus, quos a censibus etiam jubemus perseverare immunes* ".

La seconda (L. 14, Cod. Theod., lib. e tit. cit.) è così concepita: " ..... § 1. Divi principis, id est nostri statuta genitoris multimoda observatione caverunt, ut iidem clerici privilegibus compluribus redundarent. § 2. Itaque extraordinariorum a praedictis necessitas atque omnis molestia conquiescat. § 3. Ad parangariarum quoque praestationem non vocentur, nec eorumdem facultates atque substantiae. § 4. *Omnibus clericis hujusmodi praerogativa succurrat, ut conjugia clericorum ac liberi quoque et ministeria, id est mares pariter ac foeminae eorumque etiam filii immunes semper a censibus et separati ab hujusmodi muneribus perseverent* ".

La terza (L. 44, Cod. Theod., lib. e tit. cit.) è più esplicita:

" Eum, qui probabilem saeculo disciplinam agit, decolorari consortio sororiae appellationis non decet. Quicumque igitur cujuscumque gradus sacerdotio fulciuntur vel clericatus honore censentur, extranearum sibi mulierum interdicta consortia cognoscant; hac eis tantum facultate concessa, ut matres, filios atque germanos intra domorum suarum septa contineant. In his enim nihil scaevi criminis aestimari foedus naturale permittit. § 1. Illas etiam non relinqui castitatis hortatur affectio, quae ante sacerdotium maritorum legitimum meruere conjugium. Neque enim clericis incompetenter adiunctae sunt, quae dignos sacerdotio viros sui conversatione fecerunt ".

(2) Plin., ep. 88: " Nicensibus, qui intestatorum civium suorum concessam vindicationem bonorum a divo Augusto adfirmant, debebis vacare, contractis omnibus personis ad idem negotium pertinentibus, adhibitis Virbio Gemellino et Epimacho, liberto meo, procuratoribus, ut, aestimatis etiam iis quae contra dicuntur, quod optimum credideritis statuatis ".

(3) L. 6, § 7, Dig. *De injusto, rup. irr. fac. test.*: " In militis quoque testamentis divus Hadrianus dedit epistolam ad Pomponium Falconem, ut si quidem ob conscientiam delicti militaris mori maluit, irritum sit ejus testamentum, quod si taedio vitae, vel dolore, valere testamentum: aut si intestato decessit, cognatis, aut si non sint, legioni ista sint viudicanda ".

(4) L. 1, Cod. Theod., lib. V, tit. 2, *De bonis decurionum*: " Si decurio sine liberis intestatus diem vitae solverit, cui neque voluntas postrema legibus fulta, neque alio quo jure gradu proximo haeres extiterit, bona ejus curiae suae commodis cedant, id est ordinis utilitati proficiant, cujus corpori fatali necessitati exemptus est. Nulli praebenda licentia postulandi haec bona ut vacantia de nostra clementia, etiamsi revera et testamentum et successor deesse legitimus adprobetur;

promulgò l'imperatore Costanzo nell'anno 347 riguardo ai beni dei militari morti in identiche circostanze (1). Lo stesso privilegio l'imperatore Valentiniano confermò al corpo dei barcajuoli (2), come già lo aveva concesso Diocleziano tra i molti che conferì agli ufficiali dei presidii (3), e Teodosio il giovane agli armaiuoli (4).

Dagli addotti esempi è facile scorgere che il privilegio a cui i medesimi si riferiscono, concedevasi soltanto a quei corpi che avevano uno scopo di pubblica utilità, a quegli istituti, insomma, la cui conservazione interessava lo Stato; e se quindi venne pure concesso ai chierici ed ai monaci, ciò è significantissimo, perchè mostra come la nuova religione avesse raggiunto tale grado di sviluppo da determinare verso di essa la evoluzione del diritto pubblico dell'Impero, ridotto oramai a considerare le chiese ed i monasteri non altrimenti che come istituti necessari per la sua conservazione. E questo concetto espresse precisamente l'imperatore Costanzo in una sua Costituzione dell'anno 361, nella quale senza sottintesi quasi si pone da banda ogni altra cura di Stato che non sia riposta nella religione: *magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rempublicam contineri* (5).

36. Il favore con cui si riguardavano le chiese ed i monasteri, i chierici ed i monaci, non era però giunto ancora a tanto da essere posposta ogni altra cosa agli indicati oggetti. Il paganesimo combattea l'estrema lotta per la sua esistenza, e non era per anco spento, sussistendo tuttora nei riti e nei sacrifizi, e, quel che è più, negli ordinamenti politici; i quali dovevano bensì, per necessità, piegarsi anche alle esigenze delle nuove idee, ma, non ostante le modificazioni che perciò subivano,

---

omni etiam beneficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando „.

Su questo stesso argomento vi sono altre due Costituzioni:

Una è di Teodosio il grande, dell'anno 391 (L. 123, Cod. Theod., lib. XII, tit. I, *De decurionibus*): " Dudum super his qui relicta curia vel senatoriam dignitatem adepti sunt, vel christianitatis obtentu curialium se consortio separarunt, evidens sanctionum nostrarum processit auctoritas, ut si eorum personas vel honor vel religio defenderet, quod ex curiali substantia vel ipsi retinerent, vel in alios transtulissent, obnoxium publicis descriptionibus haberetur. § 1. Evidens etiam praecepto nostro tempus expressum est, ex quo consulatu, si qui de curialibus ad ecclesiam confugissent, omne scirent patrimonium curiae esse cedendum. § 2. Quidquid ex substantia curialium ad unumquemque diversa largiendi occasione pervenerit, curiis habeatur obnoxium in ea parte, in qua auctoris sui nomine fuerat retentatum. § 3. Eos vero qui honores aliquos consecuti naturale nomen dignitate mutarunt, hos etiam post honorem muneribus obligamus, quibus debitores patriae monstrabuntur. § 4. Super filiis autem eorum evidens sanctione definitum est quae cum patres patria non concedat excedere, non potest filios curiae muneribus liberare. § 5. Si qui autem divino cultu occupati et sacrosantis mysteriis servientes legitima filiorum successione nituntur, si nullum filii eorum adhuc in ecclesia locum tenentes, vel his quae per leges comprehensa sunt, non defendantur officiis, hos cum patrum facultatibus curiae inservire decernimus. § 6. Vacuas vero et inanes sine naturali successione fortunas, ut evidenter expressimus, sibi curia vindicabit, habitura solatium facultatum, cui desit in functionibus numerus personarum „.

L'altra è di Teodosio il giovane, dell'anno 429 (L. 4, Cod. *De hered. decur.*, etc.): " Intestatorum curialium bona, si sine herede moriantur, ordinibus patriae eorum adipisci praecipimus „.

L. 3, Cod. *De hered. dec.*, etc. (Altra Costituzione di Costanzo dell'anno 349): " Si quis cohortali conditione gravatus sine testamento vel quolibet successore ultimum diem obierit, successionem ejus non ad fiscum, sed ad coeteros cohortales ejusdem provinciae pertinere jubemus „.

(1) L. 1, Cod. Theod., lib. V, tit. 4, *De bonis militum:* " Universis tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis, insinuare debebis, uti cognoscant, cum aliquis fuerit rebus humanis exemptus, atque intestatus sive legitimo haerede decesserit, ad vexillationem in qua militaverit, res ejusdem necessario pervenire „.

(2) Nov. Valent., lib. III, tit. 28, *De navicularíis amnicis:* " Imp. Valentinianus Epitineano. Publicis commodis et sacratissimae urbis utilitatibus amica suggestio magnitudinis tuae clementiam nostram more solito provisionis admonuit, ut naviculariorum corpori, per tot detrimenta lassato, remedia praestaremus: quorum privilegiis sufficere constituta vetera potuerunt, nisi haec temeritas illicitae usurpationis infringeret, Epitineane, parens carissime atque amantissime. § 1. Unde illustris magnitudo tua hac nostri pragmatici sanctione cognoscat, juxta suggestionem suam navicularios, qui munus proprium diffugerunt, ad corpus suum cum agnatione et peculiis reducendos, omni vel conjunctionis vel obnoxietatis vel cujuslibet personae privilegio et defensione summota: *eorum qui sine heredibus obierunt, substantiam quolibet alienatam titulo ab his vindicari, qui memoratae serviunt functioni*, etc. „.

Prima di Valentiniano fu l'imperatore Costanzo a concedere, nell'anno 354, simigliante privilegio. L. 1, Cod. *De heredit. dec.*: " Si quis navicularius sine testamento et liberis vel successoribus defunctus sit, hereditatem ejus non ad fiscum sed ad corpus naviculariorum, ex quo fatali sorte subtractus est, deferri praecipimus „.

(3) L. 3, Cod. *De cohortalibus princip.*, etc.: " Solita cohortalibus Syriae privilegia quae a D. Diocletiano porrecta sunt at que concessa, nos quoque porreximus: ac jubemus eos non ad solicitudinem bastages, non ad functionem naviculariam devocandos, non invitos curialibus coetibus adscribendos: verum peracto labore militiae, pastus primipili competenti sedulitate functione transacta, praerogativam his recusationis offerimus „.

(4) Theod., Jun., Nov., *De bonis fabric.*: " Fabricensium corpus invenit necessitas dura bellorum quod immortalitatis genere principum scita custodit, ne deficiente principio successus generis laberetur. § 1. Hinc jure provisum est, artibus eos propriis inservire ut exhausti laboribus immoriantur cum sobole professioni, cui nati sunt. § 2. Denique quod ab uno committitur, totius delinquitur periculo numeri, ut constricti nominationibus suis, sociorum actibus quandam speculam gerant, ut unius damnum ad omnium transit dispendium. Universi itaque, velut in corpore uniformi, unius decoctionis, si ita res tulerit, respondere coguntur, ut viri illustris atque magnifici magistri officiorum suggestio nostrae clementiae patefecit. § 3. Quae cum ita sint, praesenti sanctione perpetuo valitura legis in morem decernimus, ut quisquis fabricensium sine liberis vel legitimo herede decesserit, non condito testamento, ejus bona, cujuscumque summae sint, ad eos nutu nostrae mansuetudinis pertinere, qui velut creatores decedentium attinentur, qui fisco pro intercepto respondere coguntur. Hoc enim pacto contingit, ut et rei publicae ratio salva permaneat, et fabricenses collegarum suorum solatiis perfruantur, qui damnis ac detrimentis tenentur obnoxii: omni in posterum ab eorum facultatibus, ab eorum patrimoniis petitione cessante, Aureliane frater carissime atque amantissime. § 4. Illustris igitur auctoritas tua post hanc legem nullius petionem admittat, vel instructionem fieri patiatur super bonis fabricensis defuncti. Quod si ulla processerit instructio, non sacra annotatio, non divina pragmatica habeat locum contra generalem nostri nominis sanctionem. Quinquaginta etenim ari libras officium palatinum fisci viribus inferre cogetur, si postquam susceperit hujusmodi divinum oraculum, vel instructionem dare tentaverit „.

(5) L. 16, Cod. Theod., lib. XVI, tit. 2, *De episcop. eccl. et cler.*: " In qualibet civitate, in quolibet oppido, vico, castello, municipio, quicunque voto christianae legis, meritum eximiae singularisque virtutis omnibus intimaverit, securitate perpetua potiatur. Gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rempublicam contineri „.

erano in sostanza pur sempre il prodotto di una civiltà molto differente dalla cristiana. Questo stato di cose doveva naturalmente rispecchiarsi nella politica imperiale; e quindi si comprende, perchè col privilegio che concedeva alle chiese ed ai monasteri non potè Teodosio il giovane passar sopra a taluni legami cui potessero per avventura trovarsi avvinti i chierici ed i monaci per effetto della precedente loro condizione; non potè, in altri termini, spingere le cose a tal punto da recare, mediante il detto privilegio, un pregiudizio ai diritti di altri enti similmente interessati. Epperò, se il monaco defunto nelle circostanze previste dalla Costituzione in esame, fosse di origine liberto o colono, ovvero appartenesse a qualche curia, l'eredità sua invece che al monastero si devolveva, secondo i casi, al padrone o alla curia, perchè: *nec justum est*, come dice lo stesso Teodosio, *bona seu peculia quae aut patrono legibus debentur, aut domino possessionis cui quis eorum fuerat adscriptus, aut ad curias pro tenore dudum latae constitutionis sub certa forma pertinere noscuntur, ab ecclesiis detineri*. Onde è chiaro che a quei tempi la professione monastica non scioglieva tutti i rapporti che si erano costituiti precedentemente ad essa; massime poi, tra i medesimi, quelli che intercedevano tra un individuo e la curia alla quale esso era ascritto (1).

Del resto però, se i chierici e i monaci, sia per avere amministrati i beni delle chiese e dei monasteri, sia per altri fatti, fossero incorsi in responsabilità verso i detti enti, le ragioni di questi non soffrivano pregiudizio, potendo essi rivalersi sui beni dei chierici e dei monaci defunti anche contro i loro padroni e le loro curie: *actionibus videlicet competenter sacrosanctis ecclesiis reservatis si quis forte praedictis conditionibus obnoxius, aut ex gestis negotiis, aut ex quibuslibet aliis ecclesiasticis actibus obligatus obierit*, come leggesi nella Costituzione citata.

CAPO IV. — *Condizione giuridica dei monaci e dei monasteri secondo il Codice di Giustiniano.*

37. Per esporre con la possibile esattezza quale sia la condizione giuridica dei monaci e dei monasteri secondo il Codice di Giustiniano, è necessario premettere sommariamente alcuni concetti generali circa la politica ecclesiastica cui è ispirata la legislazione che va sotto il nome di quell'imperatore.

Le leggi raccolte nel Codice di Teodosio ritraggono fedelmente lo stato degli animi di fronte alle due religioni, la cristiana e la pagana, che si combattevano a vicenda, ciascuna con l'intento di bandire completamente l'altra dal suolo romano. La lotta era generale; si svolgeva da per tutto, in ogni angolo del vasto impero, dalla piccola borgata a Roma; in ogni classe di persone, dall'infima plebe all'imperatore; e con ogni mezzo. Da ciò quella titubanza ed incertezza che è palese negli atti dei primi imperatori che si fecero cristiani. Obbedendo a necessità politiche, essi abbracciavano la nuova religione, ma non potevano al tempo medesimo sottrarsi del tutto alla forza delle tradizioni, e ad altre non meno gravi esigenze di ordine pubblico, che li avvincevano tuttora al passato, ed impedivano di porre il peso dell'autorità imperiale ad esclusivo vantaggio delle credenze cristiane. Il paganesimo pertanto non scomparve d'un tratto; lo dimostrano, a tacer d'altro, le stesse leggi dell'epoca, nelle quali sembra anzi che si studii il modo di stabilire una specie di equilibrio tra le due religioni, quasi come estremo rimedio per protrarre l'esistenza del vacillante Impero.

Lungo sarebbe il descrivere le varie fasi della lotta che si combatteva nel periodo di transizione dall'antica alla nuova civiltà; e lungo pure riuscirebbe l'enumerare le leggi, gli atti e le costituzioni, in cui l'indicato concetto trova esatto riscontro, e mostrare quanta parte ebbero i monaci nel crollo che mandò in frantumi il colosso romano. Basti il brevissimo accenno fatto, per soggiungere che la lotta medesima venne cessando a misura che l'Impero si approssimava alla sua fine; tanto che in generale può dirsi quasi terminata nei grandi centri quando Giustiniano salì al trono, sebbene perdurasse ancora, ristretta nella campagna e nei villaggi, ultimo rifugio da cui il paganesimo doveva ben presto essere scacciato dai numerosi monasteri. Caduto l'Impero e ristretto sul Bosforo come dominazione effettiva, vennero meno le ragioni che consigliavano di bilanciare la nuova con l'antica religione; perchè questa ultima aveva pressochè perduto ogni forza in Oriente, dove da tempo le lotte religiose frequenti ed accanite si agitavano non più tra cristiani e pagani, ma nel seno stesso del cristianesimo, tra le varie sue confessioni, con predominio della cattolica che perciò fu proclamata religione di Stato anche prima di Giustiniano. Questa condizione di cose si riproduce nella legislazione giustinianea, la quale, mentre non è ispirata ad alcuno di quei motivi di riguardo verso il paganesimo, nemmeno considerandolo quale complesso di forme politiche che importava conservare, ritrae ancora lo stato di fatto dell'Oriente. Abbandonata l'antica religione, il genio orientale si era rivolto alla nuova, più con la investigazione filosofica che con lo spirito del credente; epperò i dogmi del cristianesimo non furono accolti con fede cieca; ma assoggettati ad analisi, diedero causa alle varie sètte religiose, e proverbiale celebrità al nome bizantino.

38. Lo stesso fatto non si verificò nell'Occidente, dove per l'indole diversa del popolo la lotta col paganesimo, durata più viva e più a lungo, indusse negli animi dei cristiani quella concordia che li tenne nella maggior parte uniti per difendere e far prevalere la comune credenza, senza dar loro tempo di divagare in dispute estranee. Sicchè avvenne che, allo spegnersi della vecchia credenza si trovò costituito un centro religioso già forte e sviluppato, che a tali vantaggi aggiungeva

(1) Queste eccezioni, massime quelle riguardanti le curie, confermano l'esposto concetto, giacchè si risolvevano, pressochè in tutti i possibili casi, in favore del paganesimo. Sono notevoli su questo argomento due Costituzioni di Onorio, dell'anno 410, le quali dimostrano quanto pensiero prendessero ancora gli imperatori cristiani per preservare le curie dallo sfacelo verso cui volgevano, e come le persone ascritte ad una curia non potessero esimersi dagli obblighi inerenti, nemmeno abbracciando il clericato: " Sententiae conquiescant, leggesi nella detta Costituzione, quae in praejudicium curiarum transactis temporibus sub examine magnificae sedis tuae contra rationem veritatis prolatae, curiae debitos per gratiam absolverunt, universique quos sors nascendi municipalibus muneribus obligavit, fortunam propriam subire cogantur. § 1. Eos autem qui sub patrocinio clericatus muneribus debitis patriam fraudaverunt, reddi sub ea conditione praecipimus ut pro temporis consideratione et gradu quem in ecclesiis obtinent, vel ipsi ad statum pristinum redeant, et functionibus municipalibus obsecundent, vel eorum patrimonia curiis consignentur. § 2. His etiam qui ultro se curiarum coetibus inseruerunt, in ea quam elegerunt, fortuna residentibus; circa eorum filios legum auctoritate servata ".

anche quello di essere rappresentato da un capo supremo costituitosi in Roma, quasi a riempire il vuoto lasciatovi dall'allontanamento della sede imperiale; circostanze queste che influirono grandemente a metterlo in grado di combattere con vittoria contro tutte le altre sètte cristiane e di imporsi agli stessi imperatori.

39. Già fin dall'anno 380 l'imperatore Teodosio il grande si era creduto in obbligo di emettere, con apposito editto, pubblica e solenne professione di fede, prescrivendo essere suo volere che tutti i popoli a lui soggetti dovessero seguire la religione cattolica apostolica romana, e chiamando insani e dementi coloro che non l'abbracciassero (1).

Circa un anno dopo, con la Costituzione del gennaio 381, lo stesso imperatore dava effetto alle minacce contenute nel precedente editto contro gli eretici, la cui fede aveva chiamata infame, e le cui chiese conciliaboli: *heretici dogmatis infamiam... nec conciliabula eorum ecclesiarum nomine accipere.* Vietava quindi come illecite le loro riunioni, non ostante qualsiasi speciale privilegio che le permettesse; stigmatizzava con parole di fuoco le varie sètte religiose, che desiderava abolite persino nel nome: *Fotinianae labis contaminatio, Ariani sacrilegii venenum, Eunomiae perfidiae crimen et nefanda monstruosis nominibus auctorum prodigia sectarum ab ipso etiam aboleantur auditu;* e ne ordinava l'espulsione dalle città, affinchè in esse regnassero solo i cattolici: *ut cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicoenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur* (2). Nell'anno medesimo, con rescritto del 30 luglio, veniva ordinata la consegna di tutte le chiese ai vescovi cattolici, cioè a quelli che, professando il dogma stabilito nel concilio di Nicea, si mantenessero in comunione coi vescovi di Costantinopoli, di Alessandria, di Laodicea e di altre città dell'Oriente, escludendone tutti coloro che non si trovassero nelle prescritte condizioni (3).

40. La necessità per l'impero di legarsi più strettamente alla Chiesa cattolica, si rese maggiore sotto Giustiniano, la cui cura precipua, come egli stesso ebbe a dichiarare nella sua lettera a Giovanni, vescovo di Roma (4), fu di sottoporre ed unire alla sede romana tutto l'Oriente, proclamando quel vescovo capo di tutte le chiese: *primum esse omnium sacerdotum;* e facendo in conseguenza la sua professione di fede in stile prettamente teologico. Per tal modo la dottrina cattolica ebbe l'assetto più completo che potesse allora sperare; perchè all'esito dei primi quattro concili ecumenici di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia, con l'accettazione del dogma fondamentale della unità in materia di fede, si trovò pure stabilito, in via di principio, il primato della sede vescovile di Roma. E questo stato di cose entrava ben presto nel diritto pubblico dell'Impero, poichè Giustiniano, con la celebre novella 131 (5), dando forza di legge alla definizione dei concili medesimi, proclamava pure: PRIMA SACERDOTII SEDES EST ROMANA; SECUNDA CONSTANTINOPOLITANA. Il predominio dell'Occidente, a cui l'Oriente aveva tentato di sottrarsi con lo stabilimento della sede imperiale

(1) L. 2, Cod. Theod., *De fide catholica:* " Cunctos populos quos clementiae nostrae regit temperamentum in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis, religio usque nunc ab ipso insinuato declarat: quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum, virum apostolicae sanctitatis: ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris et Filii et Spiritus Sancti unam deitatem sub parili majestate et sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes, *Christianorum Catholicorum* nomen jubemus amplecti: reliquos vero dementes vaesanosque judicantes, haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum *ecclesiarum* nomen accipere: divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex coelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos ".

(2) L. 6, Cod. Theod., *De haereticis:* " Nullus haereticis mysteriorum locus, nulla ad exercendi animi obstinationis dementiam pateat occasio. Sciant omnes, etiamsi quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito ab hujusmodi hominum genere impetratum est, non valere. Arceantur cunctorum haereticorum ab illicitis congregationibus turbae. Unius et summi Dei nomen ubique celebretur: Nicenae fidei, dudum a majoribus traditae et divinae religionis testimonio atque adsertione firmatae, observantia semper mansura teneatur. Fotinianae labis contaminatio, Arriani sacrilegii venenum, Eunomiae perfidiae crimen, et nefanda monstruosis nominibus auctorum, prodigia sectarum ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem Nicenae adsertor fidei, et Catholicae religionis verus cultor accipiendus est qui omnipotentem Deum et Christum filium Dei unum nomine confitetur, Deum de Deo, lumen de lumine: qui Spiritum Sanctum (qui id quod ex summo rerum parente speramus, accipimus) negando non violat: apud quem intemeratae fidei sensu viget incorruptae Trinitatis indivisa substantia, quae graeci adsertione verbi ousia recte credentibus dicitur. Haec profecto nobis magis probata, haec veneranda sunt. Qui vero hisdem non inserviunt, desinant adfectatis dolis alienum verae religionis nomen adsumere et suis apertis criminibus denotentur. Ab omnium summoti ecclesiarum limine penitus arceantur, cum omnes haereticos inlicitas agere intra oppida congregationes vetemus. Ac si quid eruptio factiosa temptaverit, ab ipsis etiam urbium moenibus exterminato furore propelli jubeamus, ut curatis orthodoxis episcopis, qui Nicaenam fidem tenent, catholicae ecclesiae toto orbe reddantur ".

(3) L. 3, Cod. Theod., *De fide catholica:* " Episcopis tradi omnes ecclesias mox jubemus, qui unius majestatis atque virtutis Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, confitentur, ejusdem gloriae, claritatis unius: nihil dissonum profana divisione facientes, sed Trinitatis ordinem personarum adsertionem et divinitatis unitatem: quos constabit communione Nestorii episcopi Constantinopolitanae ecclesiae, Timothei, nec non intra Egyptum Alexandrinae urbis episcopo esse sociatos; quos etiam in Orientis partibus, Pelagio episcopo Laodicensi et Diodoro episcopo Tarsensi; in Asia nec non Proconsulari atque Asiana Dioecesi, Amphilocio episcopo Iconiensi et Optimo episcopo Antiocheno: in Pontica Dioecesi Helladio episcopo Caesariensi, et Otreio Meliteno et Gregorio episcopo Nyseno: Terennio episcopo Scythiae, Mamario episcopo Marcianopolitano communicare constiterit: hos ad obtinendos Catholicas Ecclesias ex communione et consortio probabilium sacerdotum oportebit admitti. Omnes autem qui ab eorum quos commemoratio specialis expressit, fidei communione dissentiunt ut manifestos haereticos ab Ecclesiis expelli, neque his penitus posthac obtinendarum Ecclesiarum pontificium facultatemque permitti, ut verae ac Nicenae fidei sacerdotia casta permaneant: nec post evidentem praecepti nostri formam malignae locus detur astutiae ".

(4) Cod. *De Summa Trinitate.*

(5) Nov. Const., 131, cap. 1: " Sancimus igitur vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas quae a sanctis quatuor conciliis expositae sunt aut firmatae, hoc est in Nicaena trecentorum decem et octo, et in Constantinopolitana sanctorum centum quinquaginta. Patrum et in Ephesina prima, in qua Nestorius est damnatus, et in Chalcedonia, in qua Eutyches cum Nestorio anathematizzatus est. Praedictarum enim quatuor Synodorum dogmata sicut sanctas scripturas accipimus, et regulas sicut leges observamus ". Cap. II: " Ideoque sancimus, secundum earum definitiones sanctissimum senioris Romae Papam, primum esse omnium sacerdotum: beatissimum autem Archiepiscopum Constantinopoleos novae Romae, secundum habere locum post sanctam apostolicam senioris Romae sedem ".

in Costantinopoli, era ormai rivendicato, perchè, in sostanza, il genio latino risorgeva da Roma con le sue aspirazioni di dominio universale mai sopite. Ed a questo scopo, sembrerebbe incredibile se potessero cancellarsi alcuni secoli di storia, si prestò mirabilmente, tra l'altro, lo stesso Oriente, i cui vari centri religiosi della nuova fede, a guisa di piccole repubbliche ecclesiastiche delle quali l'una cercava di soperchiare l'altra con frodi, con simulazioni, con violenze e con ogni sorta di iniquità, fecero rivivere per le loro turbolenze e per la loro mobilità le rivoluzioni degli antichi governi democratici dell'Asia. « La Chiesa orientale, nota giustamente Amedeo Thierry, deve confessarsi, con la sua servilità, con i suoi perpetui dissensi, le gelosie, i complotti, i crimini dei suoi vescovi (esiterei a scrivere questa parola, ma mi è imposta dai fatti) questa Chiesa, io dico, faceva bene gli affari di quella di Occidente, e lavorava del suo meglio alla dominazione della sua rivale. Erano appena passati venti anni che nel secondo Concilio ecumenico i padri riuniti a Costantinopoli e lo stesso imperatore Teodosio rimproveravano acerbamente al papa ed ai vescovi italiani di ingerirsi nei loro affari che non li riguardavano punto, e li avvertivano di astenersene affatto; e adesso, grazie a tutte le colpe accumulate, i cattolici orientali, stretti tra un governo che si immischiava troppo delle cose della religione, ed un triumvirato di despoti ecclesiastici, non vedevano altro ricorso ed altra speranza di giustizia che in Occidente. L'àncora di salute, per questa metà del mondo cristiano, era divenuta l'àncora della barca di Pietro; ed allo stesso modo che, nell'infuriare della tempesta del lago di Genezareth, Pietro gridava al suo maestro: « Salvaci, Signore, perchè noi periamo », questi cattolici oppressi, questi vescovi fuggiaschi, questi diaconi e questi preti incatenati nelle miniere o nelle prigioni, ed il magnanimo esiliato, egli stesso (S. Giovanni Crisostomo), questo Demostene del l'eloquenza cristiana, gridavano protendendo le braccia a Roma: « Successore di Pietro, salvaci » (1). E la salute venne infatti di là donde era stata implorata. Quando la morte straziante di Crisostomo empì il mondo cristiano di pietà profonda e di sdegno, e niuno osava ribellarsi alla prepotenza dell'imperatore e del triumvirato ecclesiastico; solo la Chiesa romana alzò forte la sua voce nel silenzio generale, ed in nome della giustizia e del diritto riuscì a rivendicare alla sua gloria il nome della insigne vittima ».

L'indole del presente lavoro non comporterebbe di seguire più da vicino questa novissima evoluzione dello spirito umano, il quale, disperando omai di potere più conseguire la realizzazione dei suoi ideali per l'organo esclusivo dello Stato antico, si volse ad integrarne la funzione ponendo nel cristianesimo la speranza di conseguire l'intento. Così il doloroso problema della vita umana, del corpo e dell'anima, del presente e dell'avvenire, della vita e della morte, nel duplice suo aspetto individuale e sociale, si rese più complesso poggiandosi contemporaneamente su due termini, l'Impero ed il Sacerdozio, che più tardi si concretarono rispettivamente nello Stato e nella Chiesa, tra' quali, non tardò guari a manifestarsi l'antagonismo con alterna vicenda di mutue usurpazioni e successive rivendicazioni. E tale lotta, i cui vari momenti segnarono altrettante fasi della nuova civiltà che da essa ebbe vita ed incremento, dura ancora, e durerà forse come il *moto lontana*, perchè anche oggi, dopo il lungo e sanguinoso cammino percorso, i conquistati veri ed i trionfi ottenuti, l'umanità come condannata ad un supplizio simile a quello di Tantalo, non ha ancora raggiunta la meta, giacchè non si mostra meno incerta e dubbiosa quanto al distinguere nelle contingenze della vita ciò che realmente è di Dio da quello che spetta a Cesare.

40 *bis*. Dati i criteri, che ispiravano la politica religiosa dell'Impero ai tempi di Giustiniano, niuna meraviglia che negli affari di religione, lo Stato dovesse ritenersi interessato più della stessa autorità chiesastica, ed eseguirne i decreti con zelo e sollecitudine forse maggiore. Quindi, per recare qualche esempio, la proibizione di incidere il segno della croce in luogo dove potesse scapitarne la venerazione (2); l'esenzione dei beni delle chiese da ogni pubblica gravezza: *ne praedia usibus coelestium secretorum dedicanda, sordidorum munerum faece vexentur* (3); e le non poche esenzioni largite alle chiese, ed i salari alle medesime concessi (4). Quindi si spiega non solo l'abolizione di ogni restrizione alla facoltà di istituire eredi le chiese ed i monasteri (5); ma anche come esplicandosi, con più larga applicazione in favore degli enti medesimi, l'antico concetto giuridico della obbligatorietà del voto (6), si potè stabilire che se

(1) Amedeo Thierry, *Giovanni Crisostomo e l'imperatrice Eudossia*, nella *Revue des deux Mondes*, 15 juin 1869 (in fine).

(2) L. 1, Cod. *Nemini licere sign. salut. salvatoris*, etc.: " Cum sit nobis cura diligens per omnia superni numinis religionem tueri, signum salvatoris Christi nemini licere vel in solo, vel in silice, vel in marmoribus humi positis insculpere vel pingere: sed quodcunque reperitur tolli, gravissima poena mulctando eo qui contrarium statutis nostris tentaverit, specialiter imperamus ".

(3) Costituzione di Onorio dell'anno 409. L. 4, Cod. *De sacr. eccl.*: " Placet rationabilis consilii tenore perpenso districta moderatione praescribere a quibus specialiter necessitatibus singularum urbium ecclesiae habeantur immunes. Prima quidem illius usurpationis contumelia depellenda est ne praedia usibus coelestium secretorum dedicata, sordidorum munerum faece vexentur, etc. ".

(4) Costituzione di Valentiniano dell'anno 454. L. 12, Cod. *De sacr. eccl.*: " Privilegia quae generalibus constitutionibus universis sacrosanctis ecclesiis orthodoxae religionis retro Principes praestiterunt, firma et illibata in perpetuum decernimus custodiri. § 1. Omnes sane pragmaticas sanctiones quae contra canones ecclesiasticos interventu gratiae vel ambitionis elicitae sunt, robore suo et firmitate vacuatas cessare praecipimus. § 2. Et quia humanitatis nostrae est egenis prospicere, ac dare operam ut pauperibus alimenta non desint: salaria etiam quae sacrosanctis ecclesiis in diversis speciebus de publico hactenus ministrata sunt, jubemus nunc quoque inconcussa et a nullo prorsus imminuta prestari: liberalitatique huic promptissimae perpetuam tribuimus firmitatem ".

(5) Una Costituzione dell'imperatore Valentiniano, del 455, toglie i divieti stabiliti da Teodosio, riproducendo testualmente la Costituzione di Marciano, L. 13, Cod. *De sacr. eccl.*: " Generali lege sancimus, sive vidua, sive diaconissa vel virgo Deo dicata, vel sanctimonialis mulier, sive quocumque alio nomine religiosi honoris vel dignitatis foemina nuncupata, vel testamento vel codicillo suo (quod tamen alia omni juris ratione munitum sit) ecclesiae, vel martirio, vel clero, vel monachis, vel pauperibus aliquid vel ex integro, vel ex parte, in quacumque re vel specie crediderit relinquendum, id modis omnibus ratum firmumque consistat: sive hoc institutione, sive substitutione, seu legato, aut fideicommisso per universitatem, seu speciali, sive scripta sive non scripta voluntate fuit derelictum: omni in posterum in hujusmodi negotiis ambiguitate submota ".

(6) L. 2, Dig. *De pollicitationibus*, Ulpian.: " Si quis rem aliquam voverit, voto obligatur, quae res personam voventis non rem quae vovetur, obligat; res enim quae vovetur soluta quidem liberat vota, ipsa vero sacra non efficitur. § 1. Voto autem patresfamiliarum obligantur, puberes sui juris: filius enim fa-

alcuno donasse qualche cosa mobile o immobile o semovente, o qualche diritto, alla persona di un martire o di un profeta ovvero di un angelo quasi per edificargli poi un oratorio, fosse obbligato ad edificarlo *per se vel per heredes*, ed all'opera compiuta, cioè all'oratorio, dare quello che aveva promesso nella donazione (1). Molte considerazioni suggerisce il riferito rescritto: ma da esse è forza astenersi per amore di brevità. Tuttavia non sarà fuori luogo rilevare l'ingegnoso trovato mercè cui la incertezza circa il soggetto di diritto, che nasceva dalla istituzione fatta in persona del martire, del profeta o dell'angelo, veniva eliminata mediante l'oratorio, in cui si concretava tutto l'oggetto della disposizione. Sembra però che il citato rescritto non fosse completamente appagante. Secondo il medesimo infatti, per aversi la certezza circa la persona del donatario invisibile, occorreva per lo meno che il donante lasciasse trapelare il proposito di edificargli un oratorio, *tamquam ipsi postea oratorium aedificaturus*, al quale poi, *operi perfecto*, era obbligato *dare ea quae donatione continentur*. Sicchè, mancando l'oratorio, è a presumere che la donazione non fosse valida a causa della incertezza della persona; ciò lo attesta lo stesso Giustiniano in una sua Costituzione dell'anno 530 (2). È questa notevolissima. Premesso di aver visto molti testamenti nei quali era scritto erede Gesù Cristo, senza indicazione dell'oratorio o del tempio (*scripserat Dominum nostrum Jesum Christum haeredem non adiiciens oratorium aut templum ullum*), e che l'istituzione in tal modo fatta dava luogo ad incertezza secondo l'antico diritto (*multam exinde incertitudinem secundum veteres leges exoriri*), l'imperatore dispose che nei casi in cui fosse istituito erede Gesù Cristo puramente e semplicemente, la eredità doveva intendersi devoluta alla chiesa della città, del castello o del luogo nel quale dimorava il defunto; se fosse istituito erede un arcangelo o un martire, *nulla facta aedis mentione*, l'eredità spettava al venerabile luogo edificato in onore dell'uno o dell'altro nella città dove aveva domicilio il testatore, o nella vicina, e in mancanza a luoghi consimili esistenti nella metropoli; e se nemmeno nella metropoli fosse esistito alcuno di tali luoghi, l'eredità si devolveva alle chiese, per il principio: *sane sanctissimis ecclesiis omnes aliae domus cedunt*. Se poi nella città dove risiedeva il testatore, fossevi stata più di una chiesa dello stesso titolo, ed egli non avesse indicato con precisione a quale di esse riferivasi la sua liberalità, questa si riteneva come fatta in favore della chiesa o del luogo in cui il testatore si portava più frequentemente, e in mancanza, in favore della chiesa più povera e bisognosa.

41. In conseguenza dell'adottato sistema il monachismo ebbe un completo ordinamento dal potere pubblico dello Stato, le cui disposizioni però, giova ripeterlo a scanso di equivoci, non erano in genere, salvo eccezioni, che la riproduzione, alle volte quasi letterale, di norme già adottate dall'autorità religiosa. In altri termini può dirsi che le provvidenze legislative promulgate in materia, non facevano che dare la sanzione civile a canoni di concili o a prescrizioni pontificie; come ne è prova la già citata Novella 131, e come potrebbe dimostrarsi con altri esempi, che però è d'uopo lasciare ora da parte, per passare senz'altro ad esporre per sommi capi ciò che trovasi statuito nel Codice di Giustiniano rispetto ai monasteri ed ai monaci.

Nel proemio della Novella V, la quale tratta esclusivamente dell'argomento in esame, dichiara egli stesso l'imperatore di sentire la necessità, dopo le disposizioni decretate sui vescovi e sui chierici, di prescrivere regole per la vita monastica che chiama onorata ed atta a detergere l'uomo da ogni macchia (3).

---

milias vel servus sine patris dominive auctoritate, voto non obligantur. § 2. Si decimam quis bonorum vovit, decima non prius esse in bonis desinit, quam fuerit separata: et si forte qui decimam vovit, decesserit ante sepositionem, heres ipsius hereditario nomine decimae obstrictus est; voti enim obligationem ad heredem transire constat „.

(1) Costituzione dell'imperatore Zenone dell'anno 476. L. 5, Cod. *De sacr. eccl.*: " Si quis donaverit aliquam rem mobilem vel immobilem vel semoventem, aut jus aliquod personae martyris aut prophetae aut angeli, tamquam ipsi postea oratorium aedificaturus, et donationem insinuaverit apud quos necesse est; cogitur opus, quamvis nondum inchoatum fuerit, perficere per se vel per heredes, et perfecto operi dare ea quae donatione continentur. Idem et in xenodochiis et nosocomiis et ptochiis obtinet, licentia danda episcopis et oeconomis convenire ipsos. His vero adimpletis administratio secundum ea quae his qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt, et secundum praescriptos fines fiat „.

(2) Costituzione di Giustiniano, dell'anno 530. L. 26, Cod. *De sacr. eccles.*: " Quoniam in plerisque nuper testamentis invenimus ejusmodi institutiones, quibus ex ope quis scripserat Dominum nostrum Jesum Christum heredem, non adiiciens oratorium, aut templum ullum, aut ipsum Dominum Jesum Christum ex semisse vel aliis inaequalibus partibus, alium vero quempiam ex dimidia vel alia portione: jam enim in complura hujusmodi testamenta incidimus: cum videremus multam exinde incertitudinem secundum veteres leges exoriri, nos hoc etiam emendantes sancimus, si quidem Dominum nostrum Jesum Christum scripsit quis heredem vel ex ope, vel pro parte, manifeste videri ipsius civitatis vel castelli vel agri in quo costitutus erat defunctus, ecclesiam sanctissimam institutam esse heredem, et hereditatem peti debere per Deo amantissimos ejus oeconomos ex ope vel pro parte, ex qua heres institutus est; eodem obtinente et si legatum vel fideicommissum relictum sit, ut ipsa competant sanctissimis ecclesiis ad hoc quidem ut ad pauperum alimonia conferant. § 1. Si vero cujus ex archangelis meminerit vel venerandorum martyrum, nulla facta aedis mentione (quod quidem etiam novimus a quodam factum, qui ex illustribus erat et in omni verborum et legum doctrina spectatissimus), si quidem aliquis sit in illa civitate vel vicinia ejus, venerabilis locus in honorem illius reverendissimi archangeli vel martyris constructus, videri ipsum scriptum esse heredem; si vero nullus talis locus est in illa civitate viciniave ejus, tunc venerabilia loca quae in metropoli ejus sunt, videri instituta; et si quidem in ipsa metropoli inventus fuerit talis aliquis locus, illi procul dubio videri relictam vel hereditatem vel legatum vel fideicommissum: si vero illic nullus talis locus apparet, denuo ecclesias quae in illo loco sunt, capere id debere, sane sanctissimis ecclesiis omnes aliae domus cedunt; nisi constet defunctum aliud nomen sensisse et voluisse adiicere, et aliud dixisse, nam tale quid accidisse et nos scimus in cujusdam Pontici testamento, et tunc etiam constitutum fuisse ut contra scriptum veritas obtineret. § 2. Si autem testator certum locum non opposuerit, multa autem templa ejusdem tituli aut nominis in illa civitate inventa fuerint vel ejus vicinia; si quidem in aliquo illorum defunctus frequenter versabatur, et majorem erga illud habebat affectionem, illi templo videri legatum relictum: si vero nihil tale invenietur maxime ei templo ex multis ejusdem nominis videatur relictum legatum vel hereditas, quod est coeteris indigentius et magis opis et elemosynae egens „.

(3) Nov. Const. 5, *De monachis*: " Praefatio. Conversationis monachalis vita sic est honesta, sic commendare novit Deo ad hoc venientem hominem, ut omnem quidem humanam ejus maculam detergat, purum autem declaret, ac rationabili naturae decentem et plurima secundum mentem operantem et

42. E cominciando dall'edificio viene prescritto che chiunque in qualsivoglia tempo e luogo voglia edificare un monastero, debba prima ottenere il permesso dal vescovo; e che questi debba dare principio alla fabbrica col consacrare innanzi tutto il luogo e piantarvi poi la croce (1).

43. Seguono le disposizioni riguardanti le persone. Dichiarato che possano farsi monaci così i liberi come i servi, perchè *quantum ad Dei cultum non est masculus neque foemina, neque liber neque servus: omnes in Christo unam mercedem percipere;* si prescrive l'esperimento di tre anni; scorso il qual termine con buona prova, si concede la veste e la tonsura monastica a coloro che vogliono abbracciare siffatta vita.

44. Queste formalità compiute, i servi acquistano la libertà, *arripiantur in libertatem;* ritenendosi che *praevalebit divina gratia talibus eos absolvere vinculis* (2). Se però prima di compiersi il triennio di prova si presenti il padrone del servo che intende farsi monaco, e chiegga che gli sia consegnato, accusandolo di esser fuggito al monastero per sottrarsi alle conseguenze di un furto commesso; accertata la verità dell'accusa, il servo e le cose da lui rubate si restituiscono al padrone, col giuramento: *quia nihil mali ei faciet, et suscipere atque eum reducere domum* (3). Se invece l'accusa non è provata, ed il servo che ne è l'oggetto, abbia mostrato di essere onesto e mite anche per testimonianza di persone che lo conoscevano prima che entrasse nel monastero, egli non può essere consegnato al padrone, ancorchè il triennio di esperimento non sia compiuto (4). Ad ogni modo, scorso il detto termine, chi è stato ritenuto degno di essere annoverato tra i monaci sia egli libero che servo, non ne può essere dimesso per qualunque colpa riferentesi alla vita anteatta; nel caso del servo fuggitivo per furto, le cose da lui rubate si restituiscono al padrone (5).

Infine, se divenuto libero col farsi monaco, il servo tenti di abbandonare il monastero per darsi ad altro genere di vita, riprende forza il diritto dell'antico padrone il quale può quindi ridurre in sua balìa il monaco fuggitivo (6).

45. Alla vita interna del chiostro si volgono pure le sollecitudini del potere civile. Si prescrive che in ciascun monastero i monaci, siano molti o pochi, vivano

---

humanis cogitationibus celsiorem. Si quis igitur futurus est monachus perfectus, indiget et divinorum eloquiorum eruditione et conversationis integritate, ut tanta dignus factus sit mutatione. Credimus igitur et nos explanare quod agendum est ab eis, et decertatores eos veros ad sacram viam constituere: et ita nobis intentio praesentis est legis, ut post illa quae de sanctissimis episcopis sancivimus et quae de reverendissimis clericis disposuimus: neque quod monachicum, extra quod competit, relinquamus „.

(1) Nov. Const. 5, Cap. 1, *De monasteriis et eorum edificatione:* " Illud igitur ante alia dicendum est, ut omni tempore et in omni terra si quis aedificare venerabile monasterium voluerit, non prius licentiam esse hoc agendi, quam Deo amabilem locorum episcopum advocet; ut ille manus extendat ad coelum, et per orationem locum consecret Deo, figens in eo salutis nostrae signum (dicimus autem adorandam et honorandam vere crucem) sicque inchoet aedificium: bonum utique quoddam hoc et decens fundamentum ponens. Hoc itaque principium piae venerabilium monasteriorum fabricae fiat „.

Nella Novella 131, c. 7, si ripete con altre parole la stessa disposizione, prescrivendosi: " Si quis autem voluerit fabricare venerabile oratorium aut monasterium, praecipimus non aliter inchoandam fabricam, nisi locorum sanctissimus episcopus orationem ibi fecerit, et venerabilem fixerit crucem „.

(2) Nov. Const. 5, Cap. 5: *De monachismum profitentibus non statim vestiendis:* " Hinc autem nobis etiam de singulis monachis cogitandum est, quo conveniat fieri modo, et utrum liberos solum an etiam forte servos: eo quod omnes similiter divina susceperit gratia, praedicans palam, quia quantum ad Dei cultum, non est masculus neque foemina, neque liber neque servus: omnes in Christo unam mercedem percipere. Sancimus ergo sequentes regulas eos qui singularem conversationem profitentur, non prompte mox a reverendissimis praesulibus venerabilium monasteriorum habitum percipere monachalem: sed per triennium totum (sive liberi forte sint, sive servi) tolerare, nondum monachicum habitum promerentes: sed tonsura et veste eorum qui laici vocantur, uti, et manere divina addiscentes eloquia: et reverendissimos eorum abbates requirere eos sive liberi sint, sive servi, et unde eis desiderium vitae singularis accesserit: et discentes ab eis, quia nulla maligna occasio ad hoc eos adduxit, habere eos inter eos qui adhuc docentur atque monentur; et experimento percipere eorum tolerantiam et honestatem, non enim facilis est vitae mutatio, sed cum animae fit labore.

" Et dum triennio toto ita permanserint, optimos semetipsos et tolerabiles aliis monachis et praesuli demonstrantes, hos monachicam promereri vestem atque tonsuram; et sive liberi sint, sine calumnia permanere: sive servi, penitus non inquietari, migrantes ad communem omnium (dicimus autem coelestem) dominum, et arripiantur in libertatem. Nam si multis casibus etiam ex lege hoc fit, et talis quaedam libertas datur, quomodo non praevalebit divina gratia talibus eos absolvere vinculis? „

(3) Id., id., id.: " Si vero intra triennium venerit quispiam, et aliquem horum, qui conversationem professi sunt, trahere tamquam servum voluerit: hoc quod nobis nuper ex Lycia nunciavit Zosimus Deo amabilis, vir famosissimus in conversatione, et prope vigesimum et centesimum aetatis annum pollens autem et virtutibus et corporis operationibus: tanta quaedam in eo gratia Dei floret; si quis igitur, sicut praediximus, intra triennium veniat, aliquem in servitutem trahens volentium et perdurantium ut fierent monachi, et dicat quoniam abripuit quasdam res, et propterea recurrit ad monasterium: sancimus eum non prompte agere, sed primo probare pro veritate, quia servus est, et pro furto forsan, aut vita maligna, aut vitiis pessimis: fugerit quidem propter suum vitium, ad monasterium autem venerit. Et si quidem verax ostendatur, et apparuerit propter hujusmodi causam monachicam simulans conversationem, aut propter turpitudinem vitae forte diffugiens, et non pro veritate sanctimoniae habitum concupiscens, hunc reddi domino cum quibus forsan abripuit, si tamen hae res etiam in monasterio fuerint: eum vero qui dominus approbatur, dare ei jusiurandum *quia nihil mali ei faciet, et suscipere atque eum reducere domum* „.

(4) Id., id., id.: " Si vero is quidem qui dicit se esse dominum, nihil tale probaverit, et appareat is qui in talibus accusatur ex ipsa conversatione honestus ac mitis, et forsan testimonium habeat aliorum, quod etiam apud dominum consistens disciplinatus fuerit, et honestatis amator: etsi nondum forte completum sit triennii tempus, attamen etiam sic maneat in venerabili monasterio, trahentium asperitate liberatus „.

(5) Id., id., id.: " Triennii vero semel expleto tempore, judicatus quia monastica dignus est honestate, maneat in monasterio. Nequaquam damus licentiam ulli penitus perscrutari quae ejus sunt; sed sive liber sive servus sit, manere eum in conversatione volumus, nam etsi vitium in priori ab eo forte gestum est vita (humana enim natura quodammodo labitur ad delicta) attamen sufficit ad mediocrem purgationem peccatorum et ad virtutis augumentum triennalis temporis testimonium. Ea vero quae rapta sunt, etiamsi apud quoscumque inveniuntur, modis omnibus reddantur prisco domino „.

(6) Id., id., id.: " Si vero servitii necessitatem effugiens, tentaverit monasterium quidem derelinquere, aliam autem vitae sectari figuram: licentiam damus domino et trahere eum „.

tutti insieme non segregati l'uno dall'altro, sedendo allo stesso desco, e dormendo generalmente in una casa comune (1); e si dànno pure norme per l'elezione dell'abate, disponendosi che a tale ufficio si promuova il più degno, non secondo l'ordine di anzianità, ma secondo il merito; *qui apparuerit prius optimus inter monachos constitutus et dignus praesulatu eorum*. Si dichiara inoltre che le norme indicate per i monasteri maschili valgono eziandio per i femminili (2); e si vieta ai monaci di prender moglie anche quando ascendono al chiericato in quei gradi nei quali non è ai chierici interdetto il matrimonio. Del resto siffatta trasgressione non sembra che tragga come conseguenza la nullità del matrimonio, ma invece è punita con l'esclusione del monaco dal clero, dalla milizia e da ogni ufficio, a meno che egli non si sottoponga ad altre pene ad arbitrio dell'imperatore (3).

46. Secondo il sistema accolto nella legislazione di Giustiniano, i voti monastici non sono soltanto affare di coscienza, ma inducono un vero e proprio vincolo giuridico tra il monaco ed il monastero; per effetto di questa nuova specie di *nexum* la personalità del primo resta completamente assorbita e spenta in quella del secondo. Su tale punto molti tra gli interpreti del diritto romano ritengono che la vita monastica fosse per l'individuo che l'abbracciava sotto l'impero della legislazione giustinianea, una *capitis deminutio*, contro l'opinione di Cujacio, il quale sostiene che non ogni cambiamento di stato sia una *capitis deminutio*.

47. Comunque sia di siffatta questione che fu molto dibattuta, è certo che, secondo la legislazione anzidetta, chi abbraccia la vita monastica ha facoltà di disporre delle sue sostanze prima di entrare nel monastero; dopo non lo può più, perchè come la sua persona, così anche i suoi beni appartengono al monastero: *ingredientem namque simul sequuntur omnino res..... et non erit dominus earum ulterius ullo modo*. L'unica eccezione prevista riguarda l'ipotesi che nella vita anteatta il monaco abbia avuto figli ovvero moglie, riservandosi a favore dei primi il diritto al quarto, come se si trattasse di successione *ab intestato* computate le eventuali donazioni ad essi fatte, ed a favore della seconda, il diritto alla ripetizione della dote e delle altre liberalità pattuite per il caso di premorienza del marito. Le stesse regole, *mutatis mutandis*, valgono per le donne che si fanno monache (4). La regola generale è che le sostanze di chiunque non avendo figli entri nel monastero e vi professi i voti, spettano al monastero stesso; si applica in altri termini rigorosamente, sebbene sotto aspetto diverso dall'ordinario, il principio *res sequuntur personam* (5). Si riconosce nondimeno la validità delle disposizioni fatte dal monaco o dalla monaca anche dopo l'ingresso nel monastero, limitatamente a quelle che riguardano la prole; onde gli interpreti stabilirono la regola: *parens etiam post ingressum monasterii, testari potest et haereditatem dividere inter filios;* in tal caso però il monastero ha diritto ad una parte eguale alla porzione di ciascun figlio. Tutto ciò che non è dato ai figli spetta al monastero, riservata ai medesimi la legittima (6).

(1) Nov. Const. 5, Cap. 3, *Ut monachi communiter habitent et dormiant:* " Cogitandum vero est quomodo ipsos habitantes et degentes monasticae philosophiae certatores dignos esse ostendamus. Volumus enim nullum monasterium sub ditione nostra constitutum, sive plurimorum hominum est, sive paucorum, monachos qui ibi sunt, divisos ab alterutris esse, et propriis habitationibus uti: sed communiter quidem eos comedere sancimus: dormire vero omnes in communi, unoquoque quidem in propria quadam stratura jacente, in domo vero una collocatos: aut si forte non sufficit ad multitudinem monachorum domus una in duas forsan aut plures, non tamen seorsum et apud semetipsos, sed in communi, testes alterutris sint honestatis et castitatis: et neque ipsum somnum desidiosum habeant, sed meditantem bonum ornatum, propter increpationem respicientium; nisi tamen quidam eorum in contemplatione et perfectione degentes, vitam remotam habeant in hospitio, etc. ".

(2) Id., id., Cap. 9, *De electione et creatione abbatis et ut constitutio sit communis tam monachis quam sanctimonialibus:* " Ordinationem vero abbatum non per ordinem reverendissimorum fieri monachorum, nec omnino eum qui post primum est, mox abbatem fieri: nec qui post illum secundus est, neque tertium aut reliquos: sed Deo amabilem locorum episcopum percurrere quidem consequenter per omnes et eum qui apparuerit prius optimus, inter monachos constitutus et dignus praesulatu eorum, hunc eligere..... Quaecumque tamen a nobis in omnibus quae prius et quae nunc prolata sunt, sacris nostris constitutionibus sunt sancita de clericis, aut monachis, aut monasteriis, haec communia ponimus et in masculis et in foeminis et monasteriis et asceteriis: non discernentes quantum ad istos masculum aut foeminam; eo quod sicut praediximus, unum omnia in Christo consistant ".

(3) Id., id., Cap. 8, *Ne monachi uxorem ducant aut concubinam:* " Si quis autem monachicam profitentium conversationem meruit clerici ordinationem, maneat etiam sic puram servans conversationem; quod si facti clerici abutantur fiducia et ad nuptias venire praesumant, quippe in tali gradu constitutus inter clericos, qui ei uxorem ducere permittat (dicimus autem gradum cantorum, aut lectorum, aliis enim omnibus nuptias secundum sacras regulas penitus interdicimus, aut concubinas habere, aut luxuriis tradere vitam) excludatur modis omnibus a clero, tamquam priorem conversationem et solitariam confundens vitam et privatus sit de caetero: ad militiam quidem, aut ad aliud officium venire non praesumens, nisi voluerit dudum a nobis interminatis subiacere poenis: ipse autem apud semetipsum degens, et agnoscens qualem pro hoc daturus sit magno Deo satisfactionem ".

(4) Id., id., Cap. 5, *De viro vel muliere qui quaeque solitariam vitam appetit:* " Illud quoque decernimus: qui in monasterium introire voluerit, antequam monasterium ingrediatur, licentiam habere suis uti quo voluerit modo. Ingredientem namque simul sequuntur omnino res, licet non expressim qui introduxerit, eas dixerit, et non erit dominus earum ulterius ullo modo. Si vero filios habuerit: si quidem contigerit eum res aliquas donasse eis, aut per antenuptialem donationem, aut per dotis occasionem contulisse, et faciunt haec quartam ab intestato ejus substantiae, nullum in reliquis rebus habeant participium filii: sin autem nihil eis donaverit, aut minus quartae postquam abrenuntians conservatus fuerit inter monachos, nihilominus quarta debeatur filiis, aut supplementum si contigit eos jam aliquid accepisse, aut etiam quatenus totum eis detur. Si autem uxorem habens, deinde eam relinquens, in monasterium ingrediatur, et dos mulieri servetur et ex morte pactum, omnibus quae super monachos de his dicta sunt, et in mulieribus in monasterium ingredientibus valituris ".

La Novella 76 si riferisce pure alla stessa disposizione, e prescrive che essa si applica alle persone entrate posteriormente in monastero, non a quelle che già vi si trovavano quando la disposizione medesima fu promulgata.

(5) Nov. Const. 123, Cap. 38, *Ut qui monasterio ingrediuntur se suoque dedicent monasterio:* " Si qua mulier aut vir monasticam elegerit vitam et intraverit monasterium filiis non extantibus, monasterio quod ingreditur, res ejus competere jubemus ".

(6) Id., id., id.: " Si vero talis persona filios habeat, et non antequam intret monasterium de suis rebus fecerit dispositionem, et legitimam partem aliis deputaverit, etiam si liceat ei postquam monasterium ingreditur, suam facultatem in proprios dividere filios: ita tamen ut nulli filiorum suorum minuat legitimam partem; quam vero non dederit filiis partem mona-

48. La professione dei voti non produce effetti solo sulla capacità e sul patrimonio di chi abbraccia la vita monastica, ma modifica essenzialmente lo stato della persona. Quando perciò durante il matrimonio uno dei coniugi abbraccia la vita monastica, il matrimonio si scioglie; se per fatto del marito, egli deve restituire alla moglie la dote e quanto altro abbia da essa ricevuto, non che darle le liberalità promesse nell'atto di matrimonio pel caso di sopravvivenza della moglie al marito; e se per fatto della moglie, il marito ha il diritto di esigere le donazioni ed i lucri dotali stipulati nell'atto medesimo pel caso di morte della moglie (1).

Avvenendo poi che entrambi i coniugi abbraccino la vita monastica, allora si ritengono come di niun effetto le convenzioni dotali; ed il marito ritiene la donazione fatta prima delle nozze, allo stesso modo che la moglie riprende la sua dote, e tutto ciò che essa abbia dato al marito (2). E coerentemente a queste disposizioni si prevede l'ipotesi che dopo celebrati gli sponsali, e prima del matrimonio, uno degli sposi se ne ritragga per entrare in monastero; in tal caso, se è lo sposo quello dei due che entra in monastero, egli riprende ciò che fu dato come arra per gli sponsali; se invece è la sposa che abbraccia la vita monastica, ella restituisce ciò che ebbe allo stesso titolo (3).

49. Non meno notevole è poi la disposizione secondo la quale sono considerate come non scritte talune condizioni apposte a lasciti fatti in favore di persone che abbracciano la vita monastica. Così, se alcuno riceva una donazione, ovvero sia istituito erede o legatario sotto condizione di contrarre matrimonio o di aver figli, ed entri in monastero, o si dedichi altrimenti alla chiesa, è per questo solo fatto liberato dalla condizione, che si ritiene quindi come non scritta (4). Se però la persona soggetta alla condizione si fa prete o diaconessa per esimersi dalla osservanza della condizione, è tenuta a perseverare per tutta la vita nel servizio della chiesa, ed a rivolgere in opere di beneficenza le cose lasciate o donate. Allo stesso modo se le persone gravate dalla condizione in discorso entrano in monastero, e poi lo abbandonino, le cose medesime restano in proprietà del monastero (5).

50. Infine è pure stabilito di non potersi alcuno diseredare come ingrato per il motivo che abbandonando il secolo, professi i voti monastici; ed è interdetto ai genitori di trarre fuori dai chiostri i propri figli che abbiano prescelto la vita monastica (6).

51. È previsto inoltre il caso che una persona regolarmente professa abbandoni il monastero. Niuna penalità nel vero senso della parola è minacciata, tranne la destinazione a speciali servizi presso il giudice della provincia (7). La punizione di tale abbandono è rimessa a Dio: *sciat quam pro hoc dabit Deo satisfactionem;* la detta persona perde però in favore del monastero tutto ciò che possedeva nel momento che vi entrò (8). Allo stesso modo abbandonandosi un monastero per trasferirsi in un altro restano impregiudicati i diritti del primo, mentre si raccomanda ai vescovi ed ai capi dei mona-

---

sterio competat. Si vero omnem substantiam inter filios dividere voluerit propria sua persona filiis connumerata, unam sibi partem omnibus modis retineat, quae debeat juri monasterii competere. Si vero in monasterio degens moriatur antequam inter filios suos proprias distribuet res, legitimam partem filii percipiant: reliqua vero substantiae pars monasterio competat „.

(1) Nov. Const. 123, Cap. 40, *Si vir aut uxor ingrediatur monasterium:* " Si vero, constante adhuc matrimonio, aut vir solus aut uxor sola intraverit monasterium, solvatur matrimonium, et citra repudium, postquam tamen persona pergens ad monasterium schema perceperit. Et si quidem vir elegerit monasticam vitam, restituat prius mulieri dotem, et si quid aliud ab ea receperit, et super hoc ex nuptiali donatione tantam partem quanta ex morte viri competebat mulieri secundum pactum dotalibus instrumentis insertum. Si vero mulier fuerit monasterium ingressa, simili modo retineat vir nuptialem donationem, et casum dotis ex morte mulieris placitum: reliquum vero dotis mulieri restitui praecipimus, et si quid aliud ex rebus mulieris apud eum inveniatur „.

(2) Id., id., id.: " Ambobus autem monasticam vitam eligentibus, jubemus vacantibus dotalibus placitis, virum retinere donationem antenuptialem, et mulierem propriam accipere dotem, et quidquid aliud viro dedisse probetur, ut unusquisque citra damnum suis fruatur rebus: nisi forte sponsus sponsae, aut sponsa sponso, aut maritus uxori aut uxor marito, aliquid donare aut credere voluerit, quoniam neque ex pactis nuptialibus viro aut mulieri lucrari aliquid conceditur „.

(3) Nov. Const. 123, Cap. 39, *Ut solutis sponsalibus per monasterii ingressum simplae tantum arrae reddantur:* Sponsalibus quoque secundum leges factis inter aliquos, sive sponsus monasterium ingrediatur, recipiat quae pro sponsalibus arrarum nomine sunt data: sive sponsa monasticam vitam elegerit, illa solummodo reddat quae similiter arrarum nomine accepit; poena utrique parti concedenda „.

(4) Id., id., Cap. 37, *Conditionem nuptiarum vel liberorum non extare si quis monasterium ingrediatur:* " Si quis sub conditione nuptiarum sive liberorum, sive dotis causa, sive antenuptialis donationis donaverit, sive reliquerit suis liberis, sive alii cuicumque personae hereditatem sive legatum; aut ab initio pure reliquens eis, oneret eos substitutione aut restitutione, aut sub una praedictarum conditionum reliquerit, vel donaverit, substitutiones vero vel restitutiones eis fecerit adiectis conditionibus quibuscumque ex iis quae superius enumeratae sunt: sancimus, si personae talibus conditionibus subjectae, sive masculi sive foeminae, monasteria ingrediantur, aut clerici aut diaconissae aut asceteriae fiant; tales conditiones invalidas et pro non scriptis esse „.

(5) Id., id., id.: " Hoc autem solatio et clerici et diaconissae ecclesiarum fruantur, si usque ad suam vitam in his perseveraverint, ut res sub tali conditione donatas aut relictas, ad pia opera expendant aut relinquant. In personis enim quae in monasterium vel asceterium ingrediuntur et relinquunt hujusmodi conversationem castam: monasterio aut asceterio ubi a principio ingrediuntur, res sub tali conditione donatas aut relictas, cum alia eorum substantia competere volumus. Si tamen in redemptionem captivorum aut egentium alimenta sub praedictis conditionibus substitutio aut restitutio fiat; ex nullo memoratorum modo eam excludi permittimus „.

(6) Id., id., Cap. 41, *Ne liceat parentibus exheredare filios qui ingrediuntur monasteria, velut ingratos:* " Ullam vero licentiam damus aut parentibus filios aut filiis parentes, saecularem vitam sectantes et relinquentes, velut ingratos a sua excludere hereditate, monasterium aut monasticam vitam subsecutos. Interdicimus autem parentibus filios suos monasticam vitam eligentes, ex venerabilibus monasteriis abstrahere „.

(7) Nov. Const. 5, Cap. 6, *De monacho monasterium dimittente:* " Si vero relinquens monasterium ad quandam veniat militiam, aut ad aliam vitae figuram, substantia ejus etiam sic in monasterio (secundum quod a nobis prius dictum est) remanente, ipse inter officiales clarissimi provinciae judicis statuetur: et hunc habebit mutationis fructum, ut qui sacrum ministerium despexit, tribunalis terreni observet servitium „.

(8) Id. id., Cap. 4, *De monacho qui monasterium dimiserit:* " Si quis autem forte semel dedicatus, schemateque potitus, deinde a monasterio discedere voluerit, et privatam fortassis eligere vitam: ipse quidem sciat quam pro hoc dabit Deo satisfactionem: res autem quascumque habuerit dum in monasterium intrabat, eas dominii esse monasterii, et nihil penitus ejiciat „.

steri di opporsi con ogni mezzo a tale fatto che si qualifica come contrario alla onestà della vita monastica (1).

52. Da ultimo a compiere il sistema adottato, si perseguitano con pene speciali coloro che abbiano rapito o corrotto una monaca ovvero una diaconessa, o qualsivoglia altra donna *venerabilem habitum habentem* (2), per rispetto alla quale venerazione si minacciano pene, *corporalia supplicia sustinebunt et exilio tradentur*, contro coloro che portino abusivamente l'abito monacale (3).

Capo V. — *Dalle dominazioni barbariche alla Riforma religiosa.*

53. Per la loro autorità mai venuta meno, e per il lungo uso, le leggi romane in generale, e specialmente quelle relative ai monasteri ed ai monaci, restarono in osservanza di diritto comune sotto le dominazioni barbariche, ed anche dopo, ed in taluni argomenti si può dire che furono osservate quasi fino al principio del secolo che volge; con maggiori o minori restrizioni secondo le vicende dei tempi e lo stato dei rapporti tra il potere civile ed il pontefice romano. Si eccederebbero i limiti in cui deve contenersi questo lavoro, qualora si esponessero minutamente le modificazioni che attraverso le dette vicende e lo svolgersi degli accennati rapporti, andarono introducendosi nelle leggi di cui è discorso; forza è quindi riassumere per ora in brevi e sommarii concetti questo importante argomento, con riserva però di riprenderlo con miglior agio in altra pubblicazione.

54. Teodorico e gli altri re Goti, benchè ariani, mantennero inviolata ed intatta la polizia ecclesiastica già stabilita; ed anzi si studiarono di adoperare in genere nei rapporti con la Chiesa la stessa potestà che aveano esercitato gli imperatori. L'ordine monastico, perfezionato, come si vide, nell'Oriente con la regola di s. Basilio, fu trapiantato nell'Occidente, dove si cominciò subito a fondare monasteri di quell'ordine, che furono chiamati Basiliani. Sorse indi s. Benedetto di Norcia, che si acquistò opinione e stima presso il re Totila; il numero dei monaci crebbe come crebbe quello dei monasteri, nei quali cercarono asilo anche personaggi insigni sbattuti dalle tempeste della vita, e vi affluirono quindi non poche ricchezze. Intorno agli acquisti che si facevano dai monasteri i principi non badavano molto, e non solo poca cura presero d'impedire gli eccessivi, ma vi contribuirono anch'essi con donazioni e privilegi.

Sorsero pure in questi tempi per opera precipuamente dei monaci, i santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie dei santi. « I tanti miracoli che si predicavano, osserva Giannone, le apparizioni angeliche, le particolari devozioni ai santi, e le esortazioni dei monaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offrire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare o lasciare per testamento alle chiese essere un fortissimo rimedio per ottenere la remissione dei peccati. Valeriano, che fiorì nell'imperio di Anastasio, esortava a molti pietosi che soccorressero le loro anime *ultima rerum suarum oblatione*. Quindi soventi leggiamo nelle donazioni fatte alle chiese quella clausola: *pro redemptione animarum* (4).

I Longobardi furono più larghi di singolare protezione verso i monastéri, i quali aumentarono ancora più le loro ricchezze non solo per le offerte dei privati non soggette ad alcun limite, quanto anche per le donazioni dei principi. Intorno a questi tempi l'ordinamento feudale cominciò a penetrare nella gerarchia ecclesiastica, e conseguentemente nello stato monastico già esteso da per tutto ed arricchito immensamente, tanto che gli abati ed i monasteri presero più risolutamente a scuotere il giogo dei vescovi, ciò che appieno conseguirono dopo lungo contendere. « Fu veramente questo il secolo dei monaci: l'ignoranza e la superstizione non men dei laici, che dei preti era nell'ultimo grado: solo ne' monaci eravi rimasta qualche letteratura, onde con facilità tiravano per le orecchie la gente a ciò che essi volevano: i tanti miracoli, le tante nuove divozioni inventate a qualche particolare santo, l'istruire essi per l'ignoranza e dissoluzione dei preti il popolo, operò tanto che tirarono a sè la divozione e rispetto di tutti. Il re Luitprando costrusse non pure, da per tutto dove soleva dimorare, molte chiese, ma anche ben ampi monasteri. Costui edificò il monastero di S. Pietro fuori le mura di Pavia, che a' tempi di Paolo Warnefrido, per la sua ricchezza, si chiamava *Cielo d'oro*. Edificò ancora in cima delle Alpi di Bardone il monastero di Berceto; ed oltre a ciò fabbricò in Bolonna un tempio con mirabil lavoro in onore di S. Anastasio martire, dove fece anche costruire un ampio monastero. Egli con molta magnificenza per

(1) Nov. Const. 5, Cap. 7, *De monacho qui de uno ad aliud monasterium transit:* " Si vero relinquens monasterium in quo conversationem habuerit, ad aliud transeat monasterium: etiam sic quidem ejus substantia maneat, et vindicetur a priori monasterio ubi abrenuntians hanc reliquit. Competens autem est reverendissimos abbates non suscipere eum qui hoc egit. Erronea namque talis est vita monastica, nullatenus tolerantiae proxima, neque constantis et persistentis animae, sed judicium habentis circumlatae et aliunde alia requirentis. Ea propter etiam hoc prohibeant Deo amabiles episcopi et archimandritae nuncupati, monachicam honestatem secundum regulas sacras conversantes ".

(2) Nov. Const. 123, Cap. 43, *De raptoribus sanctimonialium:* " Si quis rapuerit aut solicitaverit, aut corruperit ascetriam, aut diaconissam, aut monastriam, aut quamlibet aliam foeminam venerabilem habitum habentem, hujus res ex talis sceleris participio jubemus venerabili loco in quo talis foemina habitat, per locorum sanctissimos episcopos et oeconomos eorum, nec non etiam cujuslibet provinciae judices et eorum officia vindicari. Eos autem qui talia deliquerint et participes eorum sceleris fuerint, capitale periculum sustinere: talem vero mulierem ubicumque est, cum propriis rebus in monasterio recondi, in quo cautius custodiri possit, ut non rursus in eodem crimine reperiatur. Si vero diaconissa fuerit, et filios habuerit legitimos, legitimam partem dari filiis. Si autem intra unum annum postquam cognoscitur tale facinus commisisse, tales res juri venerabilium domorum non vindicentur, jubemus omnibus modis comitem privatarum fisco nostro has assignare, locorum judice qui neglexerit easdem res vindicare, cingulo privando et mulctam quinque librarum auri a comite privatarum exigendo ".

(3) Id. id., Cap. 44, *Ne liceat laicis et scenicis uti monachi schemate:* " Omnibus itaque generaliter in saeculari vita conversantibus, et maxime theatralia exercentibus, viris ac mulieribus, nec non et prostantibus interdicimus uti schemate monachi, aut monastriae, aut ascetriae, aut cujuscumque personae hujusmodi imitari schema: scientibus universis praesumentibus aut uti tali schemate, aut imitari, aut illudere in quacumque ecclesiastica disciplina, quia et corporalia supplicia sustinebunt, et exilio tradentur: providentibus huic rei non solum locorum episcopis, et qui sub eis sunt clericis, sed etiam militaribus civilibusque judicibus, et quae sub eis sunt officiis, et locorum defensoribus ".

(4) Pietro Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli*, lib. III cap. VI, § VII.

tutti i luoghi ordinò chiese, e fu il primo che dentro il suo palazzo edificò un oratorio dedicato al Salvatore, ordinandovi sacerdoti e chierici, i quali ogni giorno vi cantassero i divini uffici..... Per l'ignoranza e superstizione dei popoli i pellegrinaggi erano più frequenti: le orazioni ed i sacrifizi a fin di liberare le anime dei loro defunti dal purgatorio, erano viepiù raccomandati, e molto più praticati. Si vide perciò in questo secolo una gran cura del canto, de' riti, e di ben ufficiare: le campane cominciavano ad essere comuni in tutte le chiese e monasteri; e le particolari devozioni a' santi, de' quali eransi composte innumerabili vite e miracoli, tiravano molti a donare alle loro chiese e monasteri. Ma i monaci, non contenti di ciò, favoriti da' pontefici romani, invasero anche le decime dovute a' vescovi ed a' parroci dai loro parrocchiani. Pretesero, e l'ottennero dai creduli devoti, che, impiegandosi essi assai meglio che i preti alla cura delle loro anime, come quelli che più esperti sapevan far delle prediche e de' sermoni, ed istruirli nella dottrina cristiana, le decime non a' parroci ma ad essi dovessero pagarle; ed in effetto per lungo tempo vi diedero un guasto grandissimo non inferiore a quello che v'aveva dato in Francia Carlo Martello; tanto che bisognò nei secoli seguenti pensare molto a ritorgliele, e restituirle a' propri preti, a' quali s'erano involate » (1).

55. Con Carlo Magno i monaci presero un ordinamento del tutto feudale. Egli, come avea innalzato il pontefice romano con donazioni di città e di terre, arricchì al modo medesimo le chiese ed i monasteri di baronie, di contadi e di feudi; concedendo ben anche la signoria territoriale sui luoghi donati, e ricevendo dagli investiti, vescovi, abati o altri beneficiati che fossero, il giuramento di fedeltà con l'obbligo di molte prestazioni ed angarie, non che del servizio militare, come qualunque altro feudatario: *omnes pene terras ecclesiis conferebat, conciliocissime perpendens, nolle sacri ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem dominii sui rejicere* (2). Lo stesso sistema, morto Carlo, fu continuato dai suoi successori; ed ebbero origine i non pochi disordini cagionati dal mescolare insieme uffici essenzialmente diversi, e talvolta anche tra loro ripugnanti, come un disordine era al certo il vedere, per recare qualche esempio, i vescovi e gli abati muovere alla guerra con schiere di armati, tenendo quindi per necessità in completo abbandono, se non in dispregio, l'esercizio del culto.

56. Le ricchezze conseguite dall'ordine benedettino ed il gran numero di monasteri furono causa di rilasciamento nell'osservanza dell'antica regola e della disciplina; al che si aggiunse pure che i monaci bene spesso si assentavano dal chiostro per recarsi presso le Corti e altrove, a trattarvi gli affari che ad essi venivano confidati per la grande autorità che godevano. Questo stato di cose determinò i più austeri a separarsi dalla estesa famiglia, ed a fondare nuovi ordini sempre sulla base della regola di s. Benedetto, ma con usanze ed istituti particolari. Così avvenne in Italia che sul principio del secolo XI, Romualdo si ritrasse a vita solitaria nella campagna di Arezzo, ed ivi abitando in una casa di certo *Maldo*, istituì una congregazione di monaci che dal luogo ove prima abitavano, furono chiamati *Camaldolesi* (3). I monasteri di questo ordine crebbero poi in gran numero. Pier Damiano ne fondò uno in Roma; allo stesso modo che un'altra nuova congregazione sorgeva in Vallombrosa ad opera di Giovanni Gualberto di Firenze. Nell'anno 1086 Brunone di Colonia, mentre era canonico a Reims, si ritirò insieme a sei suoi compagni nella solitudine della *certosa* che loro fu assegnata da Ugone, vescovo di Grenoble; istituendo così l'ordine dei *certosini*. Più tardi Gastone e Girondo, gentiluomini di Vienna, fondavano l'ordine di s. Antonio, approvato dal papa nell'anno 1100, e perfezionato poi da Stefano Ardingo; ed intorno all'anno 1134 Guglielmo da Vercelli, con una nuova riforma della regola di s. Benedetto, istituì l'ordine dei frati di Monte Vergine.

57. Intorno a questa epoca, mentre durava ancora la lotta per le investiture, cui sarà accennato appresso, il monachismo contribuiva efficacemente a dar vita alle crociate, la prima delle quali avvenne tra gli anni 1095 e 1099, e fu organizzata da Pietro l'Eremita che, reduce dal suo viaggio di Palestina, percorse, per ordine di papa Urbano II, benedettino, l'Italia, la Germania e la Francia, animando lo zelo dei cristiani per istrappare dalle mani degli infedeli i luoghi santi.

Dalle crociate ebbero origine gli Ordini religiosi militari, specie di diramazione monastica sconosciuta sino allora. I più illustri ed antichi furono i Templari ed i cavalieri di s. Giovanni di Gerusalemme o di Malta. Il primo Ordine rimonta all'anno 1118, e fu fondato da nove cavalieri francesi che, passati in Gerusalemme, si sottoposero insieme alla regola monastica, professarono i tre voti, e di più si obbligarono di proteggere i pellegrini che si recavano alla città santa; nel 1128 essi furono confermati dal pontefice Onorio II, ed ebbero una regola da s. Bernardo. I Templari acquistarono in breve tempo potere e ricchezze immense in tutti gli Stati della cristianità; ma per abusi introdottisi nel loro ordine, furono soppressi nel concilio di Vienna del 1312, dal papa Clemente V sopra istanza di Filippo il Bello.

Un ospedale fondato nel 1048 in Gerusalemme, sotto l'invocazione di s. Giovanni Battista, fu la culla dei cavalieri di Malta, che nel 1118 si costituirono in vero ordine religioso con una regola contenente, oltre i tre voti, anche quello del servizio militare. La regola fu approvata dal pontefice Innocenzo II nel 1130, e da allora l'Ordine si estese in tutta la cristianità. La sua sede principale, dapprima nella Palestina, dopo che questa cadde in mano degli infedeli, fu portata a Cipro, indi a Rodi e poi a Malta, di dove fu tolta in seguito alla occupazione napoleonica.

Consimili ordini religiosi militari si fondarono pure in alcuni paesi; così sorsero nella Germania l'ordine Teutonico, nella Spagna quelli di s. Giacomo, di Calatrava e di Monteso, e parecchi altri nel Portogallo.

58. Dove però l'istituto monastico ebbe campo di mostrare la grande sua potenza, fu nel dissidio tra il Papato e l'Impero; nell'azione cioè di quell'immenso dramma medioevale che sotto il nome di lotta per le investiture, agitò così fortemente la cristianità, che il moto impresso da quell'impulso alla vita sociale, durò anche nei secoli più lontani. Potrebbe anzi dirsi, e non sarebbe esagerato, che senza l'aiuto morale e materiale delle innumerevoli legioni di monaci sparsi da per tutto, ma disciplinati come un solo uomo, il Papato non avrebbe potuto impegnarsi in quella lotta gigantesca, di cui la storia non ha sino ad oggi registrata l'eguale: perchè quanto allora avvenne fu, in massima parte, opera del monachismo; per le idee, per il sapiente lavorìo che preparò l'attuazione di esse, per le persone

(1) Pietro Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli*, lib. v, cap. vi, § ii.

(2) Gulielm. Malmesberien., *De gestis reg. Angliae*, lib. v.

(3) Signon., *De reg. ital.*, lib. 8, ann. 1009.

chè dal silenzio e dalla meditazione del chiostro le portarono sulla scena del mondo, per i mezzi a questo fine adoperati. Basterebbe rammentare che Pier Damiano, il venerando abate del monastero di Fonte Avellana, fu tra i più infaticabili nella propaganda per la riforma della Chiesa, e che Benedettini furono quasi tutti i papi del secolo XI; per convincersi che in quei momenti supremi non fu possibile che fra i monaci trovare o il consiglio o l'aiuto o l'esperto pilota, per guidare in porto la navicella di Pietro.

Gregorio Magno, il primo monaco innalzato all'onore del pontificato, avea già intuito col suo genio la grande idea di attrarre alla Chiesa romana le giovani nazioni che sorgevano dallo scompiglio barbarico. L'intento fu raggiunto; e ben ne fece esperienza da Costantinopoli il decrepito Impero. Cinque secoli più tardi un altro monaco, pontefice anch'egli dello stesso nome del primo, scongiurava più grave tempesta, e traeva in salvo il pesante carico affidatogli. *Pro libertate ecclesiae decertare:* è questa la frase celebre che riassume il pensiero del rigido ed austero Ildebrando; pensiero nobile e magnanimo che espresso e propugnato con fermezza e tenacità in una epoca in cui solo il concepirlo sarebbe a chiunque altro parso temerario ardire, innalzò il Papato nel cuore e nella mente dei popoli; perchè con la libertà della Chiesa esso difendeva allora il diritto contro la violenza; difendeva in sostanza la stessa causa che nell'antichità ebbe per campione più strenuo il Magno Pompeo ed esito cotanto sventurato; la causa della umanità oppressa, delle libertà conculcate; quella, infine, il cui trionfo apriva la via alle popolari franchigie, ed in Italia specialmente annunziava l'alba dei giorni gloriosi dei Comuni.

Sino ai tempi di Gregorio VII l'Impero era stato il sostegno della Chiesa romana; Costantino, Teodosio, Giustiniano, Carlomagno non si ispirarono nei loro atti ad altra idea; lo fecero naturalmente per loro fini particolari, ma ciò nulla toglie all'esattezza dell'affermazione. Gli Ottoni contribuirono alla vittoria del Papato sui partiti dei conti di Tuscolo e degli altri feudatari, che si erano abituati a considerarlo come un loro feudo, disputandosene il possesso con le armi; e quantunque tale risultato costasse caro prezzo, l'indipendenza stessa della Chiesa, tuttavia il male era pur sempre, e di gran lunga, inferiore rispetto all'onta degradante delle Marozie e delle Teodore. Ma le cose peggiorarono; quando alla casa di Sassonia succedette quella di Franconia, i guasti umori lungamente addensati si ingrossarono in modo spaventevole, e proruppero durante il regno di Enrico IV. Gli uffici ecclesiastici, dal Papato all'infimo grado, erano infetti di simonia cui seguiva di pari passo la profonda corruzione e la dissolutezza delle persone; e conseguentemente in un secolo in cui la Chiesa era il solo faro luminoso dello spirito umano, la società tutta deperiva tra la violenza, la crudeltà e le passioni più sfrenate, non conservando di cristiano che il nome. Ecco in poche parole il quadro desolante del generale disordine cui intese recar rimedio Gregorio VII, proponendosi di riscattare la Chiesa dall'obbrobrioso servaggio che era la origine prima di tutti i mali, e di rigenerare nella Chiesa medesima la intera società civile.

Il disegno era dei più generosi; ma è legge fatale negli avvenimenti umani che non si possano o non si sappiano contenere le azioni entro quei limiti, passati i quali ogni causa, per quanto buona in principio, cessa di essere giusta. Dal concetto di rigenerare la Chiesa, di renderla libera e di costituirla come modello per affrettare il giorno del dominio della legge cristiana sulla potenza militare, del diritto sulla forza; si trascese a voler assoggettare l'Impero al Papato, ed attribuire a quest'ultimo il dominio universale sopra ogni potere. Invertite così le parti, la difesa della Chiesa si mutò in attentato ai diritti dell'Impero, pretendendosi considerarlo come una dipendenza della prima, ed immaginandosi anche che tra l'uno e l'altra non potessero esistere che rapporti di pura soggezione, analoghi a quelli che nell'individuo umano passano tra il corpo e l'anima, giusta la similitudine che fu tanto in voga nel medio evo, e che formò la nota tra le più caratteristiche di quell'epoca famosa.

La esorbitante pretesa determinò l'opposta resistenza; ed i poteri legittimi mettendosi in guardia contro un sistema che li riduceva al nulla, impegnarono alla loro volta una nuova lotta per ristabilire l'equilibrio turbato.

59. Dal diverso atteggiamento preso dallo Stato di fronte alla Chiesa, restarono profondamente modificate le vicendevoli relazioni; e da ciò derivarono poi, nell'ordine politico e religioso, conseguenze importantissime che prelusero da ultimo all'epoca moderna. L'avvenuta novazione di rapporti produsse, come era naturale rispetto specialmente alla istituzione monastica, le restrizioni apportate dal potere civile alla facoltà illimitata di erigere e dotare monasteri e di accoglienvi proseliti, non che alla capacità, pure illimitata, di acquistare e possedere che i detti enti godevano.

60. Di così fatto mutamento però, è bene notare che già prima della lotta delle investiture, comincia ad aversi sentore in alcune disposizioni come rilevasi, per esempio, in quelle dei re normanni, e segnatamente in due costituzioni del re Guglielmo, con le quali si restrinse l'immunità del fòro, che le persone ecclesiastiche godevano in materia penale e civile (1); mentre per quanto ha tratto all'epoca successiva alla lotta medesima, potrebbe citarsi la costituzione di Federigo II sui limiti che alle chiese, ai luoghi pii ed ai monasteri furono prescritti rispetto alla capacità di acquistare e possedere (2).

---

(1) *Constitutiones Regni Siculi*, tit. XLII: " De personis clericorum totius regni nostri volumus et jubemus, quod si de aliquo forisfacto, de quo persona judicari vel condemnari debeat, appellatus fuerit, non a nobis vel a curia nostra, sed ab Ecclesia et in curia Ecclesiae, de eo, quod ad personam suam pertinet, judicetur, et secundum canones et jus ecclesiasticum condemnetur. Excepto, si de proditione aliquis fuerit appellatus, vel alio magno hujusmodi maleficio, quod spectat ad majestatem nostram. Quod si acciderit, volumus et praecipimus ut de hoc, quod spectat ad curiam nostram, in nostra curia judicetur ".

Tit. LXV: " Si quis clericus de hereditate, vel aliquo tenimento, quod non ab Ecclesia, sed ab aliis, vel aliquo per patrimonium, sive aliunde teneat, appellatus fuerit, volumus ut de hoc in curia illius, in cujus terra possessionem vel tenimentum habuerit, respondeat, et quod justum fuerit faciat: non tamen ut persona sua exinde capiatur vel incarceretur ".

(2) *De rebus stabilibus non alienandis ecclesiis:* " Praedecessorum nostrorum veterum principum constitutionem quam antiqua turbatio praeteriti temporis antiquarat, nova provisione novantes, edicimus quod nulli subjectorum nostrorum, clerico vel laico, liceat domibus templi, vel hospitalis, seu cuilibet alii loco religioso, de quo nostrae curiae certum servitium minime debeatur, possessiones hereditarias vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos aliquo donationis modo, nisi ex aequali causa permutationis transferre. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de praedictis locis heredem instituerit, tunc domus quae institutionem acceperit teneatur infra annum alicui de proximis defuncti, vel de burgensibus nostris relicta stabilia

61. Intanto il monachismo compiva una importantissima evoluzione, ponendosi più a contatto col popolo, delle città e penetrando risolutamente nella borghesia, mediante gli ordini religiosi dei Francescani e dei Domenicani. « Dopo il mille e cento, osserva Pietro Giannone, per le continue dissensioni e contrasti che per cinquanta anni innanzi erano stati tra li Pontefici e gli Imperatori, e per quelli che durarono tutto il secolo seguente sino al mille e ducento, con frequenti guerre e scandali, e poco religiosa vita degli ecclesiastici, nacquero innumerabili eretici, l'eresie dei quali più comuni erano contro l'autorità ecclesiastica; chi attaccando i loro corrotti costumi, chi la potenza, e la loro ricchezza, sostenendo con gli *Arnaldisti* che gli ecclesiastici non poteano possedere niente di proprio; e chi anche penetrando più addentro, condannava il battesimo di bambini, e ribattezzava gli adulti; faceva abbattere le chiese e gli altari, e spezzava le croci; e chi non approvava la celebrazione della messa, ed insegnava che le limosine e le orazioni nulla servono ai morti. Eran perciò a questi tempi cresciuti gli eretici in gran numero, i quali o dai nomi de' loro dottori, che furono autori dell'eresie, ovvero dai luoghi ove più fiorirono, o dai costumi che affettavano, presero varj e diversi nomi; ma nel fondo tutti convenivano nel Manicheismo. E siccome sotto l'Impero romano, da Costantino Magno, sino ai tempi di Valentiniano III, ve ne furono innumerabili, denominati per i loro autori sotto i nomi di *Ariani*, di *Macedoniani*, *Pneumatomachi*, *Apollinariani*, *Novaziani*, ovvero *Sabaziani Eunomiani*, *Valentiniani*, *Paulianisti*, *Papianisti*, *Montanisti*, *Marcionisti*, *Donatisti*, *Foziani*, e di tante altre sètte, che possono vedersi nel Codice di Teodosio; così ancora a questi tempi si nominavano gli *Arnaldisti* da Arnaldo da Brescia lor famoso capo, i *Leonisti*, gli *Insabbatati*, i *Valdesi*, i *Speronisti*, i *Pubblicani*, i *Circoncisi*, i *Gazari*, i *Patareni*, che disposti ad ogni oltraggio, e patimento, affettando incredibile costanza, vollero essere chiamati *Patareni*, per opporsi a' Cattolici, i quali, siccome quando per la religione patiscono stragi, e morti son chiamati *Martiri*, così essi, esponendosi per la loro credenza con egual costanza a simili pericoli, vollero esser nomati *Patareni*. Ma i più considerabili in questi ultimi tempi erano gli eretici *Albigensi* così da *Albi*, luogo dove essi si ritirarono, i quali, per la protezione che avevano dal Conte di Tolosa, aveano sparsa la lor dottrina in molte Provincie della Francia ».

62. « Ma, prosegue il Giannone, all'incontro in questi medesimi tempi a favore della Chiesa Romana sursero quei due gran lumi, Domenico e Francesco, i quali colla lor santità resisi chiari per tutto, fondarono le Religioni de' *Predicatori*, e de' *Frati minori*, e furono piante così fruttifere, che i loro rampolli moltiplicarono in guisa, che in breve si vide piena Europa di tanti valorosi commilitoni, i quali, non risparmiando nè fatica, nè travaglio, esponendosi ad ogni periglio, combatterono valorosamente per li Romani Pontefici. Francesco, imitando la severa e rigida povertà, procurò, ad imitazione di Cristo, ridurre la sua religione, e gli uomini che a quella si ascrivevano, all'antica disciplina, ed a' suoi principj, e come fondata su l'umiltà e povertà, pensò di riportarla indietro, e vestirla di quegli antichi abiti; ed in cotal maniera più coll'esemplarità della vita, che colle prediche, e sermoni, toglier gli errori. Dall'altra parte Domenico, di nazione Spagnuola, della Città di Calogorra, del chiaro e nobil lignaggio de' Gusmani, in altra guisa si rivolse co' suoi frati ad abbattere le nascenti eresie. I Vescovi non erano sufficienti ad estirparle, così per lo gran numero, come perchè tanto essi, quanto i loro Vicarj erano poco atti, e meno diligenti di ciò che li Pontefici Romani desideravano, e sarebbe stato necessario; perciò Innocenzo III, scorgendo il zelo di questi nascenti commilitoni diede loro incombenza che andassero a predicare agli eretici la vera credenza per convertirgli: esortassero i Principi, ed i popoli Cattolici a perseguitare gli ostinati e per informarsi in ciascun luogo del numero e qualità degli eretici, del zelo dei Cattolici, e della diligenza de' Vescovi, e portar relazioni a Roma; dal che acquistarono nome d'*inquisitori* » (1).

63. Oltre i Francescani ed i Domenicani sorsero nel secolo XIII altre due religioni di mendicanti, e furono i *Romiti di sant'Agostino* ed i *Carmelitani scalzi;* e furono pure istituiti gli ordini dei *Silvestrini*, dei *Serviti*, dei *Crociferi* e dei *Celestini*.

« Ma parrà cosa stupenda, scrive lo stesso Giannone su tale proposito, come queste religioni fondate nella mendicità, onde presero il nome di *mendicanti*, e che nacquero per lo rilasciamento della disciplina ed osservanza regolare, cagionato dalle tante ricchezze, avessero potuto, in progresso di tempo, far tanti acquisti, sicchè per quest'istesso bisognasse pensare ad altra riforma, la quale nemmeno è bastata..... I monaci vecchi, avendo già perduto il credito di santità, ed il fervore della milizia sacra essendosi intiepidito, li frati mendicanti, per quest' istesso che professavano povertà, essendosi accreditati, invogliavano i fedeli ad arricchirgli..... A ciò fu subito da Roma trovata una buona via: perchè fu conceduto dalla sede apostolica privilegio a' frati mendicanti di poter acquistare stabili, con tutto che per voto ed istituzione loro era proibito..... Assaggiati ch'essi ebbero la comodità ed agio che lor recavan le ricchezze, non trovaron più nè modo nè misura, siccome è difficile trovarlo quando si oltrepassano i confini del giusto per estraricchire. Per vieppiù accrescerle e tirar la divozione de' popoli, inventarono molte particolari divozioni. I Domenicani istituirono quella del *rosario;* i Francescani l'altra del *cordone;* gli Agostiniani quella della *coreggia;* ed i Carmelitani l'altra degli *abitini;* e poi al di loro esempio non mancarono l'altre religioni di inventare anch'esse le proprie insegne, chi *scapolari*, e chi altre particolari divozioni; e per lo profitto che se ne traeva, diedero in eccessi, ciascuno innalzando l'efficacia ed il valore della propria insegna, con depressione delle altre. I Domenicani esageravano il valore del *rosario*. I Francescani a' loro *cordonati* quello del *cordone*. Gli Agostiniani a' suoi *coreggiati* il proprio della *coreggia;* ed i Carmelitani il loro degli *abitini;* e con questo trassero non men gli uomini che le donne a *rosariarsi*, a *cordonarsi*, a *coreggiarsi* e ad *abitinarsi*, e ad ergere proprie cappelle e congregazioni, favorite sempre dai romani pontefici con indulgenze plenarie e remissione di tutti i peccati, ed altre prerogative. (Non dee alcun credere che questi vocaboli di *coreggiati*, *rosariati*, ecc. siansi posti per derisione; poichè così si nominano nelle bolle stesse papali, da' canonisti e da' curiali stessi di

---

vendere; at si ultra annum facere praedicta distulerit, possessiones istas post anni lapsum fisci nostri juribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus, quantumcumque preciosis, relinquendi praedictis domibus et aliis religiosis locis concedimus facultatem „.

(1) Giannone, *Istoria civ. del Regno di Napoli*, t. III, l. XV, c. IV.

Roma. Il cardinale De Luca, che, essendo avvocato in Roma, ebbe sovente a difendere liti istituite in quella curia o dagli uni o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini.....). E fu tanta sopra ciò la loro emulazione che ciascuno guardava l'altro, perchè non si valesse della sua insegna per tirare a sè la gente, ovvero s'ingegnasse di introdurne un'altra simile a quella; e sovente vennero a contrasti, e ad istituirne liti in Roma; infine, se un Francescano tentava all'immagine di Nostra Signora farvi dal dipintore aggiungerci un rosario denotante nuova istituzione, sicchè per quella si scemasse il concorso ai Domenicani, e si accrescesse agli emoli Francescani. Frate Ambrogio Selvio dell'ordine dei predicatori, famoso oratore e poi vescovo di Nardò, cotanto per le sue prediche grato all'imperatore Carlo V ed al pontefice Pio V....., perchè il *rosariare* fosse solo dei Domenicani, ebbe nell'anno 1569 ricorso al pontefice Pio V, da cui ottenne bolla per la quale fu interdetto e vietato a tutti gli altri di ergere cappelle e confraterie del rosario; e che tal facoltà fosse solamente del generale dell'ordine di S. Domenico, o suoi deputati, concedendola ancora per ispecial favore al medesimo frate Ambrogio. Per l'occasione di queste particolari devozioni, per maggiormente infiammare i devoti, si inventavano molti finti miracoli, ed oltre di predicarli a voce, se ne compilavano libri, tanto che, siccome avvertì Bacon di Verulamio, per questa parte resero l'istoria ecclesiastica così impura, che vi bisogna ora molta critica..... » (1).

Capo VI. — *La Riforma.*

64. Come il nembo è foriero della bufera, così il febbrile moltiplicarsi delle famiglie religiose preannunziava in certo qual modo i gravi fatti che si andavano maturando, e che dovevano tanto influire sull'istituto monastico.

L'autorità papale, fortemente scossa nei concili di Pisa, di Costanza e di Basilea, cominciò a rinfrancarsi in quelli successivi di Firenze e di Laterano, e dal concilio di Trento uscì infine trionfante. Intorno a questa epoca, notevole coincidenza, il monachismo compiva una nuova ed essenziale trasformazione, giacchè appunto nello spazio di tempo che corse tra il concilio lateranese V, or ora mentovato, e l'altro che fu convocato in Trento, ebbe principio la Compagnia di Gesù, la cui origine vuolsi ricercare nei grandi avvenimenti politico-religiosi che in quell'epoca agitarono più che mai l'Europa e profondamente la mutarono; avvenimenti complessi e di natura opposta, che si presentano irti di difficoltà, e quasi impenetrabili a chi voglia farne oggetto di meditazione per dedurne le ascose leggi storiche.

Riuscirebbe quindi arduo il fare di essi una compiuta esposizione; nè può dirsi che il cómpito sarebbe meno gravoso riassumendoli in pochi cenni; perchè anche così ristretti, mentre non verrebbe meno la difficoltà che è insita alla materia stessa, richiederebbero pur sempre un esteso svolgimento ed uno studio da far seriamente riflettere al saggio monito del sommo Venosino:

> Sumite materiam vestram, qui scribitis, aequam
> Viribus, et versate diu quid ferre recusent,
> Quid valeant humeri.

Si premetteranno pertanto poche notizie per collegare l'origine della Compagnia di Gesù ai fatti contemporanei più ad essa immediati.

(1) *Istoria civile del Regno di Napoli*, lib. XIX, c. V.

65. Il pontefice romano si trovava nell'effettivo esercizio di una sovranità la più alta ed assoluta. Egli non aveva soltanto un proprio dominio territoriale, ma dispensava imperi, regni e dominii; anche per conquiste già compiute con la forza della spada, si invocava e supplicava la sanzione di Roma come titolo di sovranità legittima; egli disponeva della guerra e della pace, e deponeva imperatori e re, assolvendo i popoli dal giuramento di fedeltà ad essi prestato. Il danaro della cristianità colava da ogni parte a Roma a guisa di tributo nell'erario pontificio, mediante le riserve e le dispense beneficiarie, gli indulti ed i privilegi di ogni sorta, ed altri simili mezzi largamente escogitati con le regole della cancelleria apostolica.

Non è qui il luogo di vedere come si riuscisse a fondare siffatta specie di monarchia universale, quale principio essa rappresentasse e quali sostegni avesse; basta accennare anche qui che parte grandissima vi ebbero i monasteri, le fraterie ed i sodalizi religiosi consimili.

Quale altro concetto, infatti, avrebbe potuto rendere più tenace l'animo inflessibile del monaco di Soana, innalzato alla sede papale col nome di Gregorio VII, quando costringeva l'imperatore Enrico IV a mendicare il suo perdono sotto la rocca di Canossa? A che mai tendeva il monaco Graziano con la compilazione del suo decreto, se non a stabilire per modo indiretto che il papa potesse dettare leggi a tutto l'orbe? Quale idea fu vagheggiata da Tommaso d'Aquino quando raffigurava il perfetto modello del mondo sociale come un vasto monastero alla dipendenza del papa? Che altro sognava il teatino Paolo IV Caraffa quando, intromettendosi nell'elezione dell'imperatore, allegò che l'impero fosse un benefizio dipendente dai papi? Quando, interrogato come voleva gli fosse apparecchiato, rispose: *da gran monarca;* e quando, pestando del piede, esclamava: *tutti i re della terra han da stare qui sotto?* Infine, quale scopo ebbe in mira il domenicano Pio V Ghislieri, allora che, per togliere ogni impaccio alla piena autorità del papa, traeva fuori la famosa bolla *in coena Domini*, e la pubblicava ordinando che fosse pubblicata e obbedita in tutto l'orbe cattolico? e allora che più tardi, rinnovando uno spettacolo da lunghi secoli disusato, decretava in Roma l'onore del trionfo a Marcantonio Colonna, al vincitore di Lepanto?

La forza morale del papa toccò il massimo grado di potenza con Gregorio VII, ispiratore certo se non materiale autore del famoso *dictatus papae.* Dopo di lui, alla distanza di poco più di un secolo, si incontra la figura pur essa grande e maestosa d'Innocenzo III, del balio di Federigo II, di colui che scrive: « i re non regnano che sopra regni particolari e provincie isolate; Pietro li domina tutti nella pienezza del potere, poichè è il rappresentante di colui a cui appartiene l'universo »; e che, operando in conformità, muove l'Europa al riacquisto di Gerusalemme; suscita missionari e armati sulla Livonia pagana e sulla Linguadoca eretica; rimette in pace l'Ungheria, dispone della Norvegia, costringe il re di Francia a riprendere la sposa indegnamente ripudiata, si rende tributari i regni di Aragona, del Portogallo, di Polonia e d'Inghilterra. Ma tutti questi fatti presi insieme non offrono più, come al tempo di Gregorio VII, lo spettacolo di un imperatore che, senza affrontare la sorte di alcuna battaglia, scende dal trono come percosso dalla folgore, per sola virtù della deposizione intimatagli dal papa, e gli si prostra ai piedi supplichevole per calmarne lo sdegno, e per impetrare che le sue mani gli ripongano sul capo la corona toltagli.

Questo momento storico è solenne, ma sfugge come l'attimo. Invano lo stesso Innocenzo III interviene col solo suo potere morale tra Ottone IV di Sassonia e Filippo di Hohenstaufen, fratello di Enrico VI, i quali si contrastano in Germania la corona regia; invano intima il suo volere all'uno od all'altro dei due contendenti; per essere ascoltato egli è costretto dapprima a favorire Ottone, perchè di stirpe guelfa; a divenirgli poi contrario quando lo vede più debole; ad accostargli di nuovo col ritornare della buona fortuna dopo l'uccisione di Filippo; e ad allontanarsi infine da lui, quando lo stima troppo potente e pericoloso alla quiete d'Italia in genere ed all'indipendenza del papa in ispecie, e non appena può suscitargli contro il pupillo Federico II. Anche dopo Gregorio VII e nelle persone di Innocenzo III e di moltissimi altri suoi successori, il pontefice romano segue a dichiarare decaduti dal trono e imperatori e re; egli però non è ubbidito senza l'aiuto di forze materiali, messe in movimento da interessi che non sono sempre elevati, e gli è forza farli sorgere perchè coi medesimi sorga pure l'interessato ad eseguire le minacciate deposizioni. Ed il Papato scade allora; e denaturandosi in istituto politico, di ogni cosa di cui può disporre è tratto necessariamente a servirsi per combinarе le varie ambizioni, e tenerle subordinate alle proprie. Quindi la storia registra innumerevoli casi di regni e di dominii offerti al più potente, per essergli con gli stessi mezzi ritolti quando più non adempia agli assunti impegni, e vi sia chi disponga di forze maggiori.

Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, il solo fatto che le ingiunzioni papali non ricevono più obbedienza senza la coazione di una forza materiale esterna e non disinteressata, segna il principio del decadimento dell'autorità pontificia nel modo come prima era intesa. E qui devesi notare che precisamente sull'inizio dell'avvertita decadenza, intensi più che mai si fanno gli sforzi del Papato per accentrare in sè medesimo tutta la Chiesa cattolica. Non è forse vero che mentre il pontefice romano esercitava poteri quasi illimitati sulla società civile, nei suoi rapporti con l'associazione religiosa cattolica mai giunse ad affermarsi superiore a tutta la Chiesa riunita? E non è forse pur vero che la questione della superiorità del papa al concilio già innanzi agitata, cominciò ad entrare in una fase di risoluzione, appunto nel momento che l'illimitato arbitrio del papa nelle relazioni con la potestà civile, accennava a venir meno? Non è nostro còmpito indagare quale ordine di idee si celi nelle notate coincidenze di fatti; certo è però che la questione, posta esplicitamente, divise gli animi nel campo stesso cattolico, come ne son prova, fra i tanti esempi, i citati concili di Pisa, di Costanza e di Basilea; ed anche in Trento non si osò enunciarla in modo formale, ma si trovò invece risoluta di fatto all'esito delle deliberazioni prese in quel concilio, dove furono poco meno che annientati i diritti di tutti i vescovi, perchè sulle ruine dei loro seggi come erano anticamente costituiti, potesse innalzarsi più alto quello del vescovo di Roma. Non mancava che la solenne proclamazione di un fatto che nella sua parte sostanziale era già compiuto; e tale proclamazione era riservata ad un posteriore concilio ecumenico, riunito nella sede stessa pontificia, a distanza di secoli, ed in condizioni ancora più infauste per il Papato, e dopo che il sistema tenuto a Trento, sagacemente continuato con assiduo, attivo ed insistente lavorio, aveva condotto il romano pontefice ad attribuirsi nella somma delle cose un potere talmente assoluto nella Chiesa, che, pubblicando di propria autorità il sillabo ed un dogma sostanziale di fede, si può dire che egli proclamasse la propria infallibilità prima ancora che il Concilio vaticano l'annunziasse ufficialmente.

66. Nei secoli di profonda disorganizzazione sociale e di perpetue e violenti crisi, fu gran ventura che, per frenare il dominio esclusivo della forza, coloro i quali ne erano in possesso, e re e principi, e duchi e baroni avessero al di sopra di essi una potenza esclusivamente morale che li tenesse in freno, spaventandoli in nome di una eterna giustizia. Ma, quando siffatta potenza entrò anch'essa nel giro delle altre forze; quando le ragioni di un principio superiore a tutti, furono confuse con quelle di tutti; venne meno all'autorità papale il sostegno più valido, e si prese a considerarla ben differentemente che per lo innanzi era stato, ed a volerla ridurre nei suoi naturali limiti.

Come contrapposto alla monarchia universale del papa, si fece quindi strada il concetto di una monarchia laica, l'idea generatrice dello Stato moderno, e che cominciò a concretarsi nella riforma religiosa del secolo XVI, iniziata da Martino Lutero, la quale non segna in sostanza che il punto culminante di un moto sempre ascendente di idee già prima manifestatesi nel mondo latino in genere e segnatamente in Italia; ed alla stessa guisa che lo scoppio di una caldaia si determina là dove maggiore è l'attrito dell'ebollizione e meno resistente la parete, la riforma stessa apparve in Germania, perchè ivi trovò le condizioni favorevoli per svilupparsi, tra cui forse non ultima l'antagonismo tra le due razze latina e germanica.

67. Al tempo di Dante era già sviluppato il concetto dello Stato laico con diritti proprii non derivati dalla Chiesa, e non si facevano reticenze sui mali che provenivano dal confondere i due reggimenti in uno; annoverandosi tra i detti mali la massima corruzione del clero seguita dall'affievolirsi del sentimento religioso; e queste idee erano talmente trasfuse nell'universale opinione, che l'attuazione di esse si può dire che cominciò mentre Dante viveva ancora.

Era papa Bonifacio VIII, tenace ed imperioso; quegli che, con la bolla *Unam sanctam*, dichiarò esplicitamente a sè soggetti tutti i re della terra; che aggiunse una seconda corona alla tiara pontificale, e mostravasi negli adornamenti d'imperatore, facendosi recare innanzi la spada, lo scettro e il globo; quegli, infine, che ebbe così alta idea del suo ufficio che raffigurava la Chiesa al sole, ed alla luna lo Stato. Sebbene ligio ai re di Napoli e a quei di Francia, egli non potè evitare lite con Filippo il Bello, re di Francia, e principe ancora più di lui tenace e imperioso. Bonifacio, considerandosi investito di un potere superiore, chiese che il re liberasse il conte di Fiandra da lui imprigionato a tradimento, e il re non gli diede ascolto; offerse la sua mediazione tra la Francia e l'Inghilterra, e il re rifiutolla; Bonifacio, senza consultare il re, provvide di vescovo una diocesi vacante di Francia, e Filippo mise il vescovo in carcere; il papa mediante la bolla *Clericis laicos*, negò al re la facoltà di levare imposte sugli ecclesiastici, e il re vietò l'esportazione del danaro dallo Stato; il quale divieto impediva indirettamente l'esportazione del tributo destinato ai pontefici. Bonifacio alla sua volta scomunicò chiunque si opponesse a tale esportazione, il che equivaleva a scomunicare indirettamente il re; e questi se ne vendicò intervenendo in favore dei Colonnesi nemici di Bonifacio, ed accordandosi con essi nello sfregio di Anagni. Bonifacio morì poco stante: il suo successore, Benedetto XI, scomunicò gli autori del fatto

di Anagni; ma morì avvelenato subito dòpo. Allora il re di Francia tenne modo che venne eletto un francese, Clemente V, il quale trasferì nell'anno 1305 la sede pontificia in Avignone sul Rodano.

68. Questi avvenimenti erano già il prodotto di un movimento rilevantissimo di idee, che alimentato dalle stesse cause, si ingrandiva ed allargava ogni giorno più; fino a che giunto alla massima tensione e meglio concretandosi con l'*umanesimo*, doveva senza meno prorompere alla minima occasione; e questa in effetti venne data dai fatti di Germania.

Gli abusi introdottisi nel culto cattolico erano in Germania forse maggiori che altrove, perchè ivi molti prelati, essendo principi, riunivano nelle loro persone diritti, obblighi ed abitudini mal conciliabili. Lontani, ed impigliati nelle faccende d'Italia per mantenersi nell'acquistato dominio territoriale, i papi poco fecero per curare la piaga; anzi la inasprirono, mandando per la Germania, col titolo di questori, moltitudini di frati a concedere indulgenze a chiunque desse danaro per la fabbrica della basilica vaticana. L'opera di codesti frati, abusata per eccesso di zelo o per ignoranza, o anche per interessi privati, moltiplicò i mali umori, specialmente tra gli *Umanisti*.

69. Sorse allora, nell'anno 1517, Martino Lutero, frate agostiniano, uomo di ingegno rigido ed irritabile, il quale, commosso dallo spettacolo di tali abusi, scrisse non solo contro di essi, ma contro le indulgenze. Il papa Leone X sulle prime non ne fece caso; sollecitato poi dai frati domenicani, fece citare l'agostiniano davanti la Dieta di Augusta. Ivi Lutero sarebbe mal capitato, ma ne fuggì. S'appellò dalla Dieta al papa; non trovando ascolto, si appellò ad un concilio generale, mostrando con ciò di riputare il concilio superiore al papa. I teologi si levarono a difesa del papa; la disputa riscaldossi. Lutero, procedendo sempre più caldamente, mosse dubbi sui dogmi e sui sacramenti. Fu scomunicato. Allora stampò in tedesco un libro contro il celibato sacerdotale, il monachesimo, il pellegrinaggio, la moltiplicità dei giorni festivi. Il libro fu letto avidamente: in due mesi ne furono esitate quattromila copie: e il popolo principiò a prendere gusto alla lite.

In un altro libro Lutero negò l'autorità del papa, e proclamò il diritto del *libero esame*. Il papa fece ardere il libro; Lutero arse la bolla pontificia.

La Dieta, stimolata dal papa e da Carlo V, citò nell'anno 1521 Lutero avanti a sè in Worms. Lutero vi andò e parlò a lungo. Appena partito, fu messo al *bando dell'impero*, il che equivaleva alla pena di morte.

Alle nuove dottrine si erano accostati parecchi principi, sia per intimo convincimento, sia per farne loro pro a danno dei principi ecclesiastici e dell'imperatore. Primeggiava fra essi l'Elettore di Sassonia. Questi, per salvare Lutero, lo fece rapire, e lo tenne nascosto in un suo castello. Quivi Lutero cominciò la traduzione della bibbia in tedesco, che poi stampò coll'aiuto di Melantone. Adriano VI, che in questo mentre era succeduto nel papato a Leone X, trattò un accordo con lui, disposto a concedere molto circa la disciplina. Ma non poterono convenire sui dommi. Adriano morì tosto; e la lite continuò più viva.

Lutero, animato dal vedere le sue dottrine sempre più sparse, le andò via via rafforzando e ampliando. Depose l'abito da frate, e sposò una monaca. I suoi seguaci assunsero il nome di *Evangelici*. Le dottrine da loro professate in sostanza furono: non vi sono altri sacramenti che battesimo ed eucaristia; devonsi rigettare la confessione auricolare, le indulgenze, l'adorazione dei santi, la messa, la credenza nel purgatorio.

70. Queste dottrine mal capite e divulgate diedero subito origine ad un'altra setta, la quale, siccome asseriva non essere valido il battesimo amministrato prima della età di sette anni, epperciò dover rinnovarsi, così fu detta degli *Anabattisti*. I paesani angariati dai signori l'abbracciarono volentieri, e a truppe armate si diedero a devastare e saccheggiare orrendamente. Durò siffatto scempio qualche mese. Alfine parecchi principi riunirono un esercito, e colle armi e coi supplizi sterminarono i rivoltosi.

71. Codesta rivolta indusse Carlo V e gli Stati cattolici della Germania a procedere più risolutamente contro le dottrine di Lutero. Unironsi perciò in una lega; i principi e le città che avevano aderito al culto evangelico si unirono in una controlega. Gli Stati cattolici spinsero la Dieta a rinnovare le condanne contro Lutero e i luterani, gli Stati evangelici protestarono contro tali deliberazioni. Indi ebbero nome di *Protestanti*.

Intanto Solimano II si era inoltrato con un formidabile esercito turco fin sotto Vienna. A fronte di sì grave pericolo, Carlo V convocò una dieta in Augusta collo scopo di riconciliare i partiti. Quivi i luterani presentarono la propria confessione di fede, adombrandone le parti più aliene dalle credenze cattoliche. Ne sorsero discussioni caldissime, ma senza risultato. La confessione divulgata sotto nome di confessione d'Augusta, servì a rannodare e moltiplicare i luterani. I principi unironsi a Smalkalda in una lega offensiva e difensiva (1).

72. I moti di Germania non restarono isolati. Già un anno prima di Lutero, Ulrico Zuinglio aveva cominciato a predicare la riforma religiosa tra gli svizzeri. Berna, Zurigo, Basilea, Sciaffusa, San Gallo e Coira l'accolsero fervorosamente; invece Uri, Zug, Unterwald, Schwitz e Lucerna restarono fermi nella fede cattolica. In seguito la riforma guadagnava il paese di Vaud e Ginevra, quando nell'anno 1536, riparava in quest'ultima città, scacciato di Francia, Giovanni Calvino da Noyon, e vi cominciava a predicare le sue dottrine quasi identiche a quelle professate da Zuinglio. Entrambi andavano d'accordo con Lutero nell'ammettere per base *il libero esame*, e nel ricusare la supremazia del papa, la messa, il purgatorio, la invocazione dei santi. Differivano poi in ciò, che Calvino rigettava affatto la presenza reale di Cristo nell'eucaristia, e la gerarchia ecclesiastica dei vescovi ed arcivescovi, e accettava la comunione sotto le due specie con pane ordinario.

Così il protestantesimo si divise in due sètte principali, secondo Lutero e Calvino, che fecero proseliti da per ogni dove e suscitando ovunque discordie e guerre.

A questo stato di cose si chiedeva da ogni parte rimedio, indicandosi come supremo quello di far definire le differenze religiose da un concilio generale; e Carlo V sollecitò il papa a radunarlo. Molti ostacoli dovettero però superarsi per effettuarlo; e primieramente la scelta del luogo; volendolo i tedeschi in Germania, i papi in Italia ed i francesi presso alla Francia. Finalmente si aprì in Trento, ricusandolo i protestanti, perchè allegavano che la sede del concilio non era in Germania, quantunque la città di Trento appartenesse all'Impero: e dopo essere stato varie volte sciolto e sospeso o trasferito, ebbe termine nell'anno 1563.

---

(1) Ricotti, *Storia d'Europa*, cap. IV.

Mai il papato si era visto così direttamente e con tanta violenza attaccato, da sembrare che la fede ed il dogma venissero in seconda linea; ed infatti Lutero rivolse da principio le sue armi contro la Chiesa romana, e solo quando fu assalito da ogni parte da frati francescani e domenicani, travolse insieme col papa ogni altra cosa.

73. Per domare un incendio, che appena divampato si era rapidamente allargato e minacciava nuovi danni, o per renderne meno disastrosi gli effetti, si richiedevano mezzi pronti ed energici. Non era più questione di rinvigorire la diffusione della coltura in ogni ramo della umana attività, per trarne profitto alla idea cattolica, come fu scopo precipuo di Benedetto di Norcia e dei suoi seguaci; allo stesso modo che non era più questione principale quella d'estirpare qualche eresia insorta nel popolo delle città specialmente, come fu proposito delle religioni fondate da Francesco di Assisi e da Domenico Gusman a servizio del Papato, per ingigantirne il concetto nelle moltitudini. Niente di tutto ciò. La coltura sociale era già laicizzata con l'umanesimo; il reggimento feudale e quello popolare dei comuni andavano scomparendo nel moto accentratore delle grandi monarchie, e con esse si ingrandiva l'idea dello Stato moderno inteso a rivendicare alla società laica i diritti per lo innanzi perduti ad esclusivo vantaggio dell'autorità religiosa; a sceverare, in una parola, quello che nelle cose umane è di Dio da quello che è di Cesare. Ora è naturale che un movimento consimile di accentrazione doveva determinarsi nella parte opposta per resistere a tutta oltranza nella lotta che fin dal principio si presagiva accanita e di lunga durata, essendo essa destinata a svolgersi a preferenza nella reggia e nella università; e fu allora che per resistere al formidabile urto il Papato ebbe il momento favorevole alle sue aspirazioni di ridurre in propria balìa tutta la società religiosa cattolica, e rendersi della medesima assoluto signore ed universale rappresentante. Per raggiungere tali intenti non era certo da trascurarsi anche allora la cooperazione degli ordini regolari già sorti nel seno del cattolicismo. Questi però non avevano più il baldo ardire della giovinezza, non avevano più l'entusiastico ardore del novello proselite; e quando anche, in possesso tuttora di tali doti, avessero potuto adoperare ogni loro sollecitudine per rendersi esatto conto delle mutate condizioni sociali, non sarebbero probabilmente stati in grado di regolare secondo le medesime la propria azione, a ciò mal prestandosi le loro particolari regole. Si sarebbe forse potuto dimenticare che essi appunto avevano fomentato con le loro gare imprudenti gli odi e le guerre di religione che contristavano l'Europa? Ancor caldo era il rogo su cui arse il domenicano Savonarola in Firenze, sospintovi se non trattovi dai francescani; e recentissimo era il ricordo che il primo alimento alla lotta in Germania fu dato dall'antagonismo sempre esistito tra i frati agostiniani, domenicani e francescani. Se pertanto, meglio tenuti in freno i monaci ed i frati potevano riuscire ancora di qualche utilità, non erano però in grado di spiegare ad unico intento quella energia di forza, come il grave momento richiedeva, per prendere la difesa del Papato nei due campi più temuti del potere e del sapere, mettendo a suo profitto ogni mezzo così religioso come politico, non che i progressi delle scienze, delle arti, delle industrie e delle recenti scoperte di nuove terre. A questa opera si accinsero strenuamente Ignazio di Lojola ed i suoi compagni, venuti a buon punto sotto il nome non più di monaci o di frati, ma di chierici regolari, in aiuto della Chiesa romana; fondando la celebre Compagnia di Gesù, che nell'atto stesso della sua istituzione si propagò rapidamente. Francesco Saverio infatti, uno dei compagni del Lojola, nel maggio 1542 era già nelle Indie, come nunzio apostolico, fondandovi missioni che divennero in seguito veri possedimenti coloniali dell'Ordine le cui ricchezze si accrebbero oltre misura; e nel 1551 per opera specialmente di Jayo e di Canisio della compagnia medesima, i gesuiti insegnavano nella università di Vienna; fondavano collegi nella Svizzera, altri ne stabilivano nel cuore della stessa Germania, ed invadevano pressochè tutte le Corti d'Europa per assisterne i principi o con opere o con consigli.

Capo VII. — *Il Concilio di Trento e le sue conseguenze.*

74. Col nuovo ausilio fornitole dal monachismo, la Chiesa romana affrontò, dopo lunghe esitazioni, le sorti di un concilio. Questo fu tenuto, come si è accennato, in Trento, e dalle decisioni di esso il concetto della supremazia del pontefice romano uscì rafforzato più che mai, essendosi ridotti i vescovi a semplici suoi mandatari: *missi dominici*. Vero è che non fu posta esplicitamente in campo la questione della superiorità del papa sul concilio, e si evitò con sommo accorgimento ogni parola sopra un punto che teneva divisi gli animi, ed era poco innanzi stato causa di scissure e di lotte; tuttavia ben ponderando il modo come i padri furono convocati in Trento, e più ancora il modo come ne vennero dirette e regolate le discussioni dai legati pontifici, non che la sostanza di esse; devesi convenire che all'esito finale del concilio il grave argomento si trovò risoluto in fatto, giacchè in tutte le più importanti deliberazioni prese fu insita l'idea dell'illimitato potere del papa; venendo con ciò implicitamente concesso quello che per prudenza politica non si era osato proclamare apertamente.

Tale lavorìo peraltro non potè compiersi senza contrasti, con tutto che circa l'estensione dell'autorità papale mai si formolasse un'apposita questione; e gli stessi vescovi che avevano qualche idea della loro autonomia, viste le disposizioni dell'assemblea, perdettero il coraggio di attaccare di fronte il pontificato romano, ed invece impegnarono la battaglia su argomenti che intimamente si collegano con l'essenza di esso. Il più dibattuto tra i detti argomenti, quello intorno a cui la mischia, per così dire, si fece viva ed accanita, riguardò appunto gli ordini regolari. Ma a ciò si erano presi in tempo gli opportuni rimedi, quasi presentendosi l'imminente burrasca.

Un semplice sguardo alla qualità delle persone che furono convocate a Trento, mostra chiaramente che in quel concilio erano preponderanti i monaci ed i frati, se non per numero assoluto, il quale pure non fu esiguo, certo per sapere, dottrina, accorgimento ed operosità. Oltre i cardinali, gli arcivescovi ed i vescovi che provenivano dal chiostro, gli abbati ed i generali dei vari ordini, e gli altri regolari che intervennero come segretari di prelati, di principi e di ambasciatori, il collegio dei teologi riuscì composto quasi tutto di monaci e frati (1); e, per farsi un concetto del valore di essi, basterà nominare, tacendo di moltissimi altri che pure sarebbero degni di speciale menzione, Bartolomeo Carranza, Domenico Soto, Aloisio di Catania ed Ambrogio Catarino, domenicani; Vincenzo Lunello ed Andrea di Vega, francescani; Alfonso Salmerone, Fran-

(1) Sarpi, *Istoria del Concilio di Trento*, lib. II, anno 1546.

cesco della Torre e Giacomo Lainez, del novello Ordine gesuitico.

75. Anche ristretto a pochi cenni pur sempre ampio riuscirebbe per il presente lavoro, un resoconto delle discussioni che avvennero nel concilio su tutto ciò che poteva riferirsi ai monaci ed ai frati, o, in genere, come dicevasi, al clero regolare. Ci limitiamo pertanto ad accennare che il medesimo raggiunse i suoi scopi, essendo riuscito a far sanzionare uno stato di fatto che consisteva nell'emancipazione quasi totale dall'autorità vescovile, e nella completa ed immediata soggezione al pontefice romano; e che la riforma dei regolari venne concretata ed approvata, quale risulta dai decreti della Sessione XXV, *De regularibus et monialibus*, che qui si riproducono, togliendoli dal Sarpi che li riassume fedelmente.

76. « Ventidue capi conteneva il decreto della riforma dei Regolari, con questi particolari precetti in somma:

« I. Che tutti osservino la regola della Professione, e specialmente quella che appartiene alla perfezione, che sono i voti e precetti essenziali, ed alla comunità del vivere e vestire.

« II. Nessuno possa possedere beni stabili, nè mobili come proprii, nè i Superiori possano concedere stabili, eziandio ad uso, governo o commenda, e nell'uso dei mobili non vi sia nè superfluità nè mancamento.

« III. Concede la Sinodo a tutti i Monasteri, eziandio mendicanti, eccettuati i Cappuccini e i Minori Osservanti, di possedere beni stabili, con precetto che nei Monasteri sia stabilito il numero dei Religiosi, quanti possono essere sostentati o dalle rendite, o dalle limosine consuete; nè per l'avvenire siano fabbricati tai luoghi senza licenza dei Vescovi.

« IV. Che nessun Religioso, senza licenza del Superiore suo, possa andar al servizio di qualsiasi luogo o persona, nè partirsi dal suo Convento se non comandato dal suo Superiore.

« V. Che i Vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle Monache, esortando i Principi, e comandando ai Magistrati a pena di scomunica di prestargli aiuto. Che le Monache non possano uscir dal Monastero, e in pena di scomunica nessun vi possa entrare, senza eccezione di condizione, sesso ed età, se non con licenza. Che i Monasteri delle Monache fuori delle mura della Città e Castelli siano ridotti dentro.

« VI. Che le elezioni si facciano per voti secreti, nè siano creati titolari a questo effetto, o supplita la voce degli assenti, altramente l'elezione sia nulla.

« VII. Che nei Monasteri di Monache la Superiora sia almeno di quarant'anni, e di otto di Professione; e dove questo non si possa, almeno sia sopra trenta d'età e cinque di Professione. Nessuno possa avere superiorità in due Monasteri, e quello che sarà soprastante all'elezione stia fuori delle grade.

« VIII. I Monasteri, che sono immediate sotto la Sede Apostolica, si riducano in Congregazione, e diano ordine al loro governo e i loro Superiori abbiano quell'autorità che gli altri di già ridotti in Congregazione.

« IX. I Monasteri di Monache soggetti immediate alla Sede Apostolica siano governati da' Vescovi, come delegati.

« X. Che le Monache si confessino e comunichino almeno ogni mese, ed oltre il confessore ordinario gli sia dato uno straordinario due o tre volte all'anno, e non possano tenere il Sacramento dentro il Monastero.

« XI. Che nei Monasteri che hanno cura d'anime secolari, quelli che l'esercitano siano soggetti al Vescovo in quello che tocca il ministero dei Sacramenti, eccetto il Monastero di Cluni, o dove risiedono Abbati generali o capi degli Ordini, o dove gli Abbati hanno giurisdizione episcopale o temporale.

« XII. Che i Regolari pubblichino e servino le censure ed interdetti Papali ed Episcopali, e parimenti le feste che il Vescovo comanderà.

« XIII. Che il Vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di procedura tra le persone Ecclesiastiche sì Secolari come Regolari, e tutti siano obbligati andare alle pubbliche processioni, eccetto quelli che vivono di stretta clausura.

« XIV. Il Regolare che risiede nel Chiostro, e commette eccesso fuori con iscandalo del popolo, sia punito dal suo Superiore nel tempo che il Vescovo statuirà, e della pena sia fatto il Vescovo certo, altrimenti il delinquente possa essere da lui punito.

« XV. Che la Professione fatta innanzi sedici anni finiti, e un anno intiero di provazione, sia nulla.

« XVI. Che nessuna rinuncia od obbligazione vaglia, se non fatta tra il termine di due mesi innanzi la Professione, e con licenza dell'Ordinario; e finito il tempo della provazione i Superiori ammettino i Novizi alla Professione, o gli mandino fuori del Monastero, non intendendo però di comprendere i Gesuiti. Che il Monastero non possa ricevere alcuna cosa dal Novizio innanzi la Professione, eccetto il vitto e vestito; e partendo gli sia restituito tutto il suo.

« XVII. Che nessuna Vergine riceva l'abito, nè faccia Professione senza essere prima esaminata dal Vescovo, e ben intesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel Monastero.

« XVIII. Che siano anatemizzati tutti quelli di qual si voglia condizione, che sforzeranno alcuna donna, fuorchè nei casi legittimi, ad entrare in Monastero, ricevere l'abito, o far Professione; e similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.

« XIX. Chi pretenderà nullità della Professione, non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno di essa, producendo la causa innanzi al suo Superiore ed Ordinario, prima che deponga l'abito, e nessun possa passare a Religione più larga, nè sia dato licenza di portare l'abito occulto.

« XX. Gli Abbati e capi degli ordini vigilino i Monasteri soggetti, quantunque commendati, e i Commendatori siano tenuti eseguire le ordinazioni, e in quelli siano creati i Priori o Superiori, che hanno il governo spirituale de' Capitoli, o Visitatori degli Ordini.

« XXI. Che la Sinodo desidererebbe restituire la disciplina in tutti i Monasteri, ma per la durezza e difficoltà del secolo non essendo possibile, per non tralasciar d'operare, sicchè alcuna volta si possa provvedervi, confida che il Papa, per quanto vedrà poter comportare il tempo, provvederà che a' Commendati sia preposto in Governatore persona regolare e professa; e quelli che vacaranno all'avvenire non siano conferiti se non a Regolari, e quelli che hanno in commenda Monasteri, che sono capi degli Ordini, se non gli è provveduto di successore Regolare, fra sei mesi debbano fare la Professione, o cedere, altrimenti le Commende vachino. E nelle provvisioni de' Monasteri sia nominatamente espressa la qualità di ciascuno, altrimenti la provvisione s'abbia per surrettizia.

« XXII. Che a quei Decreti s'intendano tutti i Regolari soggetti, non ostante qualunque privilegio, eziandio di fondazione; comandando a' Vescovi e agli Abbati di mandar in esecuzione immediata, e pregando e comandando a' Principi e Magistrati d'assistergli, sempre che verranno ricercati ».

Perchè la trattazione di questo argomento riesca il più possibile completa, pure restando nei prescritti limiti di brevità, giova aggiungere poche altre notizie che al medesimo si connettono.

Con la riforma dei Regolari ha pure relazione il diritto di sorveglianza, che al vescovo compete su tutti gli istituti ecclesiastici esistenti nella diocesi, e che egli esercita mediante le così dette visite.

Su questo proposito, il concilio di Trento, stabilita la massima generale: *quaecumque in dioecesi ad Dei cultum spectant ab ordinario visitari*, prescrisse quanto ai monasteri in cui vi sia osservanza di vita regolare, che, avuta notizia di qualche disordine esistente in alcuno di essi, il vescovo provveda con paterne ammonizioni che vi rimedii il superiore dell'ordine; e solo quando questi non adempia all'invito ricevuto, possa il vescovo medesimo visitare il monastero, *come delegato della sede apostolica*, con le facoltà ed i diritti spettanti al superiore dell'ordine cui appartiene il monastero stesso (1).

Quanto poi ai benefizi curati, fossero i medesimi annessi a cattedrali, collegiate od altre chiese, che a monasteri, collegi ed altri luoghi pii, fu attribuito, in genere, al vescovo il diritto di visitarli tutti gli anni (2).

Per il passaggio di un regolare da un ordine ad altro, allo scopo di evitare *vagandi et apostatandi occasio*, fu prescritto che il superiore di un ordine non possa ammettervi alcuno proveniente da altro ordine, senza la condizione della perpetua dimora nel monastero e della esclusione dai benefizi secolari eziandio curati (3). Ed infine fu espressamente vietato che i regolari potessero conseguire benefizi secolari *ne vestem lino lanaque contextam induant* (4).

E, riassumendo, si può conchiudere che, in sostanza, il monachismo uscì da Trento senza alcuna *capitis deminutio*. Questo concetto è sempre più confermato dal testo originale del primo capitolo sotto il titolo *De regularibus et monialibus* (5); se pure non vogliasi tenere conto del prestigio di una suprema e decisiva battaglia strenuamente combattuta e completamente vinta in ciò che più poteva interessare.

All'esito delle deliberazioni del concilio i regolari si trovarono, è vero, con qualche arbitrio di meno; ma in compenso conseguirono l'intento di vedere indi innanzi assicurata la privilegiata loro esistenza mediante atti rivestiti delle forme più solenni, laddove prima non potevano a loro favore invocare altro che le graziose concessioni pontificie e la lunghissima usucapione di più che trecento anni. In una parola, il concilio di Trento rese definitivamente legale nei rapporti col diritto canonico lo stato dei regolari come è continuato sino a'giorni nostri; epperò intorno a questo argomento non occorrerà spendere altre parole, essendo ormai tempo di vedere in qual modo il monachismo venne indi considerato dalle leggi civili.

77. Come conseguenza dei fatti che precedettero e di quelli che seguirono il concilio di Trento, il papato proseguì con maggior attività nell'opera di accentrare in sè tutta quanta la Chiesa; mentre, in contrapposto a siffatta tendenza, la sovranità politica dello Stato acquistando la piena sua coscienza, si volgeva con pari sollecitudine a rivendicare i propri diritti, tra i quali non ebbe certo secondaria importanza la legittima ingerenza che i Governi si attribuirono relativamente ai corpi ecclesiastici in genere. Si cominciò dal richiamare in vigore le antiche leggi restrittive, di che si avevano autorevoli esempi nella legislazione romana, che era restata pressochè dimenticata per il potente influsso della Chiesa, mirabilmente secondata nella stabilità delle sue vedute dal rapido e tumultuario succedersi di tante e sì diverse dominazioni. Lunghe ed accanite furono quindi le contese che sorsero tra la curia romana ed i

---

(1) *Conc. Trid.*, sess. XXI, *De reformatione*, cap. VIII: " Quaecumque in dioecesi ad Dei cultum spectant, ab ordinario diligenter curari, atque iis, ubi oportet, provideri aequum est. Propterea commendata monasteria etiam abbatiae, prioratus, et praepositurae nuncupatae, in quibus non viget regularis observantia, nec non beneficia tam curata quam non curata, saecularia et regularia, qualitercumque commendata, etiam exempta, ab episcopis, etiam tamquam apostolicae sedis delegatis annis singulis visitentur; curentque iidem episcopi congruentibus remediis, etiam per sequestrationem fructuum, ut quae renovatione indigent, aut restauratione reficiantur: et cura animarum, si qua illis vel eorum annexis immineat, aliaque debita obsequia recte exerceantur; appellationibus quibuscumque, privilegiis, consuetudinibus, etiam immemorabili tempore praescriptis, conservatoriis, judicum deputationibus, et eorum inhibitionibus, non obstantibus. Et, si in eis vigeret observantia regularis, provideant episcopi paternis admonitionibus, ut eorum regularium superiores juxta eorum regularia instituta debitam vivendi rationem observent, et observari faciant, et sibi subditos in officio contineant, ac moderentur. Quod si admoniti, intra sex menses eos non visitaverint vel correxerint; tunc iidem episcopi, etiam ut delegati sedis apostolicae, eos visitare possint et corrigere, prout ipsi superiores possent, juxta eorum instituta, quibuscumque appellationibus, privilegiis, et exemptionibus penitus remotis et non obstantibus ".

(2) Id. id., sess. VII, *De reformatione*, cap. VII: " Beneficia curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, vel monasteriis, beneficiis, seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, etc. ".

(3) Id., id., cap. XI: " Quia vero regulares de uno ad alium ordinem translati, facile a suo superiore licentiam standi extra monasterium obtinere solent, ex quo vagandi et apostatandi occasio tribuitur; nemo cujuscumque ordinis praelatus, vel superior, vigore cujusvis facultatis, aliquem ad habitum et professionem admittere possit, nisi ut in ordine ipso, ad quem transferetur, sub sui superioris obedientia, in claustro perpetuo maneat, ac taliter translatus, etiam si canonicorum regularium fuerit, ad beneficia saecularia, etiam curata, omnino incapax existat ".

(4) Id., id., sess. XIV, *De reformatione*, cap. X: " Regularia beneficia, in titulum regularibus professis provideri consueta, cum per obitum, aut resignationem, vel alias illa in titulum obtinentis vacare contigerit, religiosis tantum illius ordinis, vel iis qui habitum omnino suscipere et professionem emittere teneantur, et non aliis, nec vestem lino lanaque contextam induant, conferantur ".

(5) *Conc. Trid.*, sess. XXV, cap. I, *De reg. et monialibus:* " Quoniam non ignorat sancta synodus, quantum ex monasteriis pie institutis et recte administratis, in ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur; necessarium esse censuit, quo facilius ac maturius, ubi collapsa est, vetus et regularis disciplina instauretur, et constantius ubi conservata est perseverat, praecipere, prout hoc decreto praecipit, ut omnes regulares, tam viri quam mulieres, ad regulae, quam professi sunt, praescriptum vitam instituant et componant; atque in primis quae ad suae professionis perfectionem ut obedientiae, paupertatis et castitatis, ac si quae alia sunt alicujus regulae et ordinis peculiaria vota et praecepta, ad eorum respective essentiam nec non ad communem vitam, victum et vestitum conservanda pertinentia fideliter observent. Omnisque cura et diligentia a superioribus adhibeatur tam in capitulis generalibus et provincialibus, quam in eorum visitationibus, quem suis temporibus facere non praetermittant, ut ab illis non recedatur: cum compertum sit ab eis non posse ea quae ad substantiam regularis vitae pertinent, relaxari: si enim illa quae bases sunt et fundamenta totius regularis disciplinae, exacte non fuerint conservata, totum corruat aedificium necesse est ".

Governi; e per quanto riguarda l'Italia può dirsi che non vi fosse alcuno degli Stati, in cui essa era divisa, che non si trovasse impigliato in somiglianti imbarazzi; le Corti del Piemonte, di Napoli e di Toscana, per accennare alle maggiori, non ne andarono immuni, come non ne andò immune la potente repubblica di Venezia, relativamente alla quale è restato celebre l'interdetto di cui essa fu colpita.

78. Non ostante però i reclami della curia di Roma, in quasi tutti gli Stati medesimi, prima ancora che vi fossero pubblicate le leggi francesi sulle *mani-morte*, vigevano disposizioni, che vietavano così la fondazione di nuovi enti ecclesiastici senza il permesso del potere civile, come l'acquisto di beni da parte dei medesimi, a qualunque titolo, senza la sovrana autorizzazione; e che sanzionavano benanche speciali restrizioni rispetto ai monasteri ed alla professione dei voti religiosi. Volendo recare qualche esempio, si potrebbe accennare a Vittorio Amedeo II, il quale limitò le prerogative del clero, e, riordinò gli studi, togliendone la direzione ai gesuiti; al Tanucci che li discacciò dal Regno di Napoli; a Leopoldo I di Toscana, che, oltre i tanti provvedimenti attuati, voleva pure sopprimere i conventi inutili, togliere ai rimanenti la dipendenza dai rispettivi generali e sottoporli a regole; al Du Tillot nel ducato di Parma e Piacenza, contro il quale più violentemente si scagliò il pontefice Clemente XIII; ed infine alla repubblica di Venezia, che vietò a certi ordini religiosi di questuare, soppresse i conventi privi di entrate, e soggettò i rimanenti alla giurisdizione dei vescovi.

79. Tutti questi provvedimenti ed altri della medesima indole muovevano da un solo concetto: che il monachismo volgeva verso la decadenza; ed infatti dal concilio di Trento in poi esso seguì un costante moto discendente, senza che a trattenerne la caduta sorgesse più un Anselmo d'Aosta o un Bernardo da Chiaravalle. Non che mancassero gli sforzi per ricondurre l'istituto all'antico splendore, ovvero nobili esempi di fervore, di austerità, di disciplina, la pratica delle quali virtù era, si può dire, la condizione sottintesa delle liberalità conferite ai monasteri ed ai conventi; ma tali sforzi e tali esempi erano eccezioni che si perdevano a guisa di ruscelletti nella palude del generale deperimento. Quando si pensa che gli stessi pontefici romani furono costretti ad abolire alcune case monastiche a scopo di disciplina, e che in Sicilia, per esempio, con la bolla *Instauranda*, Innocenzo X soppresse i piccoli conventi, chiamandoli, come è detto nella bolla « asilo di facinorosi e di piccole volpi che devastano la vigna del Signore », ben si può ritenere che il monachismo fosse ritornato nelle tristi condizioni che sono descritte nei seguenti versi (1):

> . . . . e la regola mia
> Rimasa è giù per danno delle carte.
> Le mura, che solevano essere badia,
> Fatte sono spelonche, e le cocolle
> Sacca son piene di farina ria.
> Ma grave usura tanto non si tolle
> Contra il piacer di Dio, quanto quel frutto
> Che fa il cuore de' monaci sì folle.
> Chè, quantunque la Chiesa guarda, tutto
> È della gente che per Dio dimanda,
> Non di parente, nè d'altro più brutto.
> La carne de' mortali è tanto blanda,
> Che più non basta buon cominciamento
> Dal nascer della quercia al far la ghianda.
> Pier cominciò senz'oro e senza argento,
> Ed io con orazione e con digiuno,
> E Francesco umilmente il suo convento.
> E, se guardi al principio di ciascuno,
> Poscia riguardi là dov' è trascorso,
> Tu vederai del bianco fatto bruno.

Le parole che Dante fa dire a s. Benedetto, benchè si riferiscano ad epoca diversa da quella che ora ci occupa, si attagliano nondimeno anche alla medesima.

Ma quale era il *bianco fatto bruno?*

La decadenza del monachismo è un fatto sociale dei più complessi, che in questa breve rassegna ci è dato appena accennare.

Con la riforma della disciplina ecclesiastica si attendeva da tempo anche quella degli Ordini religiosi; ma per questi il concilio di Trento fece poco o nulla, anzi li confermò in quasi tutti i loro privilegi; tra cui quello della esenzione dai vescovi, il più contrastato, doveva essere come il tarlo roditore alla radice della pianta monastica. Quando i monasteri cominciarono ad eccitare l'invidia e lo scandalo per l'eccessiva loro opulenza, ed i monaci, abbandonato il lavoro manuale, presero a vivere nell'ozio godendo il frutto delle vaste possessioni fecondate dal sudore dei coloni, sorse, come inevitabile conseguenza, la commenda a rendere il discredito ancora più grave. Invalse l'abuso di conferire il titolo di abbate con la maggior parte delle rendite di un monastero ad ecclesiastici estranei alla vita regolare, e spesso anche a laici, la disciplina monastica restò scossa nei suoi cardini, ed i vescovi non poterono rimediarvi, avendo essi niuna o ben poca autorità sui regolari. E ciò avveniva mentre, d'altra parte, la coltura si era già largamente diffusa dai monasteri nei vari ceti; mentre l'educazione, l'istruzione e la beneficenza, funzioni un tempo quasi esclusive dei monaci, si andavano laicizzando; mentre il clero secolare, purgato e riformato, era posto in grado di lottare con essi, di vincerli e di sostituirli completamente; mentre, in una parola, l'attività sociale si applicava all'adempimento dei suoi veri fini con tanta piena coscienza della propria missione, da non fare più avvertire come prima la necessità dei monaci nella vita civile e religiosa del popolo. Mancatogli l'essenziale e solo valido sostegno, il monachismo trascinò ancora, alla meglio, la sua esistenza come istituto giuridico, ma ciò fu in grazia della Chiesa romana e delle convenzioni intervenute tra la medesima ed il potere civile, fino a quando, col modificarsi dei rapporti tra l'una e l'altro, quest'ultimo, abbandonando il sistema dei concordati, ritenne essere giunto il momento di ricuperare la sua libertà d'azione.

Capo VIII. — *La soppressione delle Corporazioni religiose nel Regno d'Italia e suoi precedenti.*

80. Sul cominciare del secolo che volge l'occupazione napoleonica portò nei vari Stati italiani, dove prima e dove dopo, l'applicazione delle leggi francesi relative alla soppressione delle corporazioni religiose; queste però furono ripristinate in seguito alle restaurazioni del 1815 ed ai concordati successivamente intervenuti. Indi a qualche tempo radicali riforme furono intraprese in Piemonte. Tra le medesime per ciò che concerne l'argomento del presente lavoro, devonsi annoverare quelle attuate con le leggi: 25 agosto 1848, n. 777 che escluse da tutto lo Stato la Compagnia di Gesù, e sciolse e vietò le case della corporazione delle dame del sacro cuore; 5 giugno 1850, n. 1037, per effetto della quale restò proibito agli stabilimenti e corpi ecclesiastici o laicali, di acquistare stabili od accettare dona-

(1) Dante, *Paradiso*, XXII.

zioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza essere a ciò autorizzati con regio decreto; e 29 maggio 1855, n. 878, che soppresse alcuni ordini religiosi ed alcuni capitoli e benefizi, e fissò la quota annua di concorso da pagarsi dagli enti morali ecclesiastici.

81. Sul concetto fondamentale di quest'ultima legge modellarono poi, tranne alcune variazioni, le disposizioni che in consimile materia vennero attuate successivamente nelle varie provincie d'Italia man mano che si vennero ricomponendo alla desiderata unità di nazione; epperò di essa legge è mestieri dare qualche ragguaglio, limitatamente alla parte che riguarda la soppressione degli ordini religiosi.

Il progetto, che divenne poi la legge del 1855, dianzi rammentata, fu presentato per la prima volta alla Camera dei deputati il 28 novembre 1854 dal ministro degli affari ecclesiastici (Rattazzi), e da quello delle finanze (Cavour) (1), e venne proposto come conseguenza di un precedente atto del Parlamento. Avendo questo infatti depennato dal bilancio del 1855 la somma di lire 928,412.30, destinata a fornire di congrua i parrochi più bisognosi di terraferma, il Governo, per non far venir meno ad un tratto il sussidio che riteneva ben dovuto, e per provvedere anche alla esiguità delle congrue della maggior parte dei parrochi, ritenne essere venuto il momento di porre mano a quei rimedi che potessero vantaggiarne la condizione economica.

In seno al Parlamento e fuori lamentavasi che a fronte di un asse ecclesiastico, rappresentato da una rendita annua superiore a dieci milioni di lire, non compresa la rendita dei singoli benefizi, le finanze dello Stato erano tuttavia costrette ad erogare un'ingente somma per retribuire, e scarsamente ancora, i parrochi; e che una certa parte del ceto ecclesiastico largamente provvista di ogni cosa viveva nell'agiatezza, intanto che la più operosa e la più benemerita mancava quasi del necessario. A tale disparità di condizione intese il Governo di rimediare diradando il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non si ritenevano propriamente necessari, e regolando il modo di spese dei rimanenti e la distribuzione delle rendite, in guisa che una porzione almeno del superfluo degli uni valesse a sopperire al necessario che faceva difetto agli altri; di maniera che la massa delle cose temporali destinate al mantenimento del clero ed alle spese del culto dovesse bastare a sì fatti usi, senza che le finanze dello Stato fossero più gravate di un dispendio ritenuto incomportabile.

Venne quindi, tra i rimedi, proposta la soppressione delle comunità religiose, circondandola per altro dei riguardi che si ritennero dovuti ad alcune di esse; e ciò perchè parve al Governo che, dovendosi conformare alla pubblica opinione dove questa era costante nell'accusare la inutilità e sconvenienza di certi istituti, dovesse del pari secondarla quando si mostrava grata e ricordevole del bene che essi produssero, ed apprezzatrice di quello che ancora avrebbero potuto operare.

In corrispondenza agli enunciati concetti veniva formulato il seguente disegno di legge:

« Art. 1. Eccettuate le suore di carità e di San Giuseppe, non che quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi, che sono precipuamente destinate od all'educazione ed all'istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designate in apposito elenco, da pubblicarsi con Decreto reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti ordini e delle dette corporazioni esistenti nello Stato, sono soppressi e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge.

« Art. 2. Il numero dei membri appartenenti alle comunità conservate potrà essere determinato con decreto reale, in modo che non si abbia ad eccedere quello che venisse stabilito.

« Potranno pure con decreto reale stabilirsi le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette comunità per la loro conservazione nei regi Stati.

« Art. 3. Dal giorno della promulgazione della presente legge le disposizioni contenute nell'art. 714 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell'art. 1. Essi membri si troveranno senz'altro nella condizione contemplata dal successivo art. 715 dello stesso codice, salvi i diritti che si fossero legittimamente acquistati dai terzi.

(*Omissis*).

« Art. 6. Tutti indistintamente i beni, diritti e le azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, e salvo solo le modificazioni infra espresse, sono posti sotto l'amministrazione del Demanio dello Stato, il quale procederà alla loro occupazione e descrizione in conformità delle istruzioni che verranno date di concerto dai ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici. Il reddito di essi beni, unitamente alla somma che si percepirà dalla quota di concorso infra imposta, dovrà versarsi in una cassa particolare, e sarà esclusivamente erogato nei seguenti usi ecclesiastici, cioè:

« 1° Nel pagamento delle pensioni che verranno come in appresso assegnate ai membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi;

« 2° Nella corresponsione di un congruo supplimento ai parrochi più bisognosi dello Stato.

(*Omissis*).

« Art. 10. Le monache e religiose professe, non che i monaci o religiosi, i quali siano insigniti del sacerdozio od abbiano conseguito alcuno degli ordini maggiori, appartenendo alle comunità ed agli stabilimenti soppressi in forza dell'articolo 1, godranno dal giorno della loro uscita dal chiostro della seguente annua vitalizia pensione, cioè:

« Di L. 800 se hanno compiuta l'età d'anni 70
» 700 » » » 60
» 500 » » » 40
» 400 » » » 30
» 240 quando abbiano un'età minore d'anni 30

« Art. 11. I servienti d'ambo i sessi e di ogni età, i quali abbiano emessi voti semplici, e prestino servizio da dieci anni prima della promulgazione di questa legge, avranno diritto ad un'annua vitalizia pensione di lire 300, se hanno compiuta l'età d'anni 40; di lire 240 se sono d'un'età minore, ecc. ».

La Commissione parlamentare cui fu demandato l'esame del progetto di legge, composta dei deputati Sappa, Buttini, Farini, Pescatore, Tecchio, Mellana e Cadorna Carlo relatore, presentò la sua relazione il 27 dicembre 1854, proponendo l'approvazione del progetto medesimo, con alcuni emendamenti introdotti di accordo coi Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, e quasi tutti intesi allo scopo di meglio assicurare e rispettare i diritti dei privati, di allontanare ogni arbitrio nella esecuzione della legge, e di garentire l'integrità dei valori che dovevano essere destinati per servizi ed usi ecclesiastici (2).

(1) *Atti del Parlam. Subalp.*, Sess. del 1853-54 (V Legislatura), Docum., vol. III, pag. 1681 (ediz. Firenze 1869, Tip. Eredi Botta).

(2) Id., id., pag. 1641.

Sui diritti dello Stato rispetto alla civile esistenza degli enti morali, e rispetto ai loro beni, così nel caso che continuasse la civile loro personalità come nel caso che fossero soppressi, la Commissione intese stabilire i fondamenti giuridici della legge. Riconobbe unanime che ogni disposizione relativa all'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge ed al loro diritto di adunarsi pacificamente per qualsivoglia scopo religioso, politico ed economico, era affatto estranea al soggetto della legge; mirando questa a far cessare la personalità civile dei detti corpi e quei civili diritti alla legale loro esistenza attribuiti dalle leggi, e non riguardando punto i diritti civili o politici degli individui componenti le comunità, i quali diritti sarebbero rimasti intatti all'egida dello Statuto e delle leggi che li regolavano. Riconobbe del pari unanime che il progetto non implicava veruna immischianza del potere civile in affari spirituali; provvedendo il medesimo intorno a comunità ed a stabilimenti ecclesiastici soltanto per rispetto alla loro civile esistenza, ed ai beni e diritti meramente temporali alla civile personalità connessi; e riconobbe pure che non si poteva negare alla civile podestà il diritto di disporre con sovrana indipendenza intorno a codesti oggetti, senza spogliarla dei principali suoi attributi e dei mezzi naturali e necessari all'adempimento dei suoi doveri.

In base a questi concetti fu ritenuto, come fondamento giuridico della proposta soppressione, il principio: che la personalità civile di quegli enti che non hanno una esistenza naturale, e naturali diritti, e che non sono il risultamento di diritti individuali insieme riuniti, è creazione della sovranità civile; sicchè quella personalità per autorità del potere civile incomincia ad esistere, per essa continua la sua esistenza, e per volere della medesima, da pubblica utilità consigliata, si modifica o si estingue. Questo principio si ravvisò applicabile agli enti ecclesiastici da sopprimersi, come quelli che non avendo vita naturale, e non essendo costituiti dalla rappresentanza collettiva di diritti individuali e naturali, non avrebbero potuto avere una personalità civile e civili diritti, se la legge civile non li avesse creati, e coll'azione propria non li avesse continuamente conservati.

Quanto alla destinazione dei beni appartenenti alle comunità da sopprimersi, la Commissione convenne trattarsi di enti la cui civile personalità non era originata dalla autonomia dei membri che le componevano, e che invece si perpetuavano per una successione d'individui meramente contingente, non originata da verun vincolo morale e naturale fra persona e persona; epperò ritenne, come conseguenza, che avendo le comunità in discorso il carattere di manimorte, dal momento che la podestà civile, per ragioni di necessità o di utilità sociale, faceva cessare quella personalità giuridica che sussisteva solo per virtù di legge, i beni delle comunità medesime spettassero allo Stato, erede di ogni personalità civile che si estingue senza successori.

Non è qui il luogo di rilevare la essenziale differenza tra i provvedimenti che erano proposti nel Piemonte, e quelli che già avevano avuto effetto in quasi tutta Italia all'epoca della occupazione francese. Certo però che la pubblica opinione non avrebbe potuto restarsene indifferente all'annunzio di un progetto di riforma, che si presentava fin dalle prime mosse con caratteri di serietà e di importanza, per i concetti giuridici cui era informato; ed infatti molte furono le petizioni presentate in favore e contro di esso. Le prime contenevano le firme di 20,213 persone, di 117 Consigli comunali e di 32 Consigli delegati, ed erano dirette a chiedere: 1° l'incameramento dei beni ecclesiastici; 2° la riduzione del numero dei vescovadi; 3° l'abolizione dei conventi; 4° la sottoposizione dei chierici al servizio militare.

Delle seconde non si potrebbe meglio dar ragguaglio che riportando ciò che intorno ad esse ebbe a riferire alla Camera dei deputati, nella tornata del 9 gennaio 1855, il relatore della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge. « Molte sono le petizioni che furono trasmesse alla Commissione. Essa si è fatto carico di ridurle, per quanto potè, a determinate categorie: la prima categoria comprende le petizioni dei monasteri, le quali sono 43; la seconda le petizioni dei conventi, le quali sono 21. Vi sono inoltre due petizioni firmate unicamente dai capi di due comunità religiose, i quali dichiarano di mettere la loro firma alla petizione a nome anche di tutti i componenti le comunità. Vi sono inoltre 31 petizioni con firma di soli sacerdoti semplici e di parroci. Il relatore non potè ancora numerare nè far numerare individualmente tutte le firme di queste ultime 31 petizioni, perchè giornalmente se ne aggiungono alcune, e talvolta anche in numero assai grande; ma si farà debito di notificare il numero di quelle firme alla Camera tosto che ne avrà il definitivo risultamento. Tanto più che ho udito questa mattina che si presentarono altre petizioni. Vi sono tre petizioni di Consigli delegati, altre petizioni di privati, le cui firme essendo state numerate, ascendono a 4340. Finalmente vi sono due petizioni le quali sono firmate dai vescovi del Piemonte, della Sardegna e della Savoia. Credo che la Camera già le conosca, imperocchè furono pubblicate per la stampa e distribuite in questa stessa Camera. In tutte queste petizioni si prega la Camera di non accettare il progetto di legge che le è stato presentato. Non istarò annoverando le ragioni che nelle medesime si adducono, e che sostanzialmente si riducono a quelle che già la stampa ha discusse, e che certamente gli oratori che combatteranno il progetto sapranno ampiamente sviluppare » (1).

Fra le petizioni contro il progetto, notevole fu quella presentata dai vescovi delle provincie di Torino, Vercelli, Cagliari, Genova e Saluzzo, i quali dichiaravano di ritenere il progetto medesimo come ingiusto, illegale, anticattolico ed antisociale (2).

La discussione incominciò nella stessa tornata del 9 gennaio 1855, e restata interrotta dopo due giorni, fu poi ripresa il 15 del successivo febbraio, ed ultimata il 2 marzo stesso anno. In questa ultima seduta il progetto venne approvato con voti favorevoli 116 e contrari 36. Il dibattito parlamentare fu importantissimo così per l'indole degli argomenti intorno a cui versò, come per gli oratori che vi presero parte.

Il progetto stesso venne poi presentato al Senato nel 9 marzo 1855; ma vi trovò opposizioni di varia natura e fondate sopra diversi principî; come ne è prova la relazione presentata, il 7 aprile detto anno, dalla Commissione composta dei senatori Des Ambrois, Sauli Ludovico, Di Collegno Giacinto, Sclopis e Colla relatore (3). Alcuni proponevano di respingere recisamente la legge, sì perchè contestavano al potere civile il diritto di togliere, senza l'assenso della Santa Sede, alle corporazioni religiose la personalità civile che loro era stata

(1) *Atti del Parlam. Subalp.*, Sess. del 1853-54 (V Legislatura), Discuss., vol. VI, pag. 2575 (ediz. Firenze 1870, Tip. Eredi Botta).

(2) Id., id., pag. 2578.

(3) Id., id., pag. 1654.

conceduta; e sì perchè negavano che lo Stato potesse o disporre delle proprietà già appartenenti alle corporazioni soppresse, o stabilire sopra i beni ecclesiastici un'imposta senza che vi concorresse pur anche l'autorizzazione della Corte pontificia. Altri commissari invece ammettevano i principî su cui poggiava il progetto di legge, e non dissentivano d'approvarne i più essenziali ordinamenti; ma dichiaravano che lo avrebbero respinto se non si fosse modificato in modo da eliminare alcuni difetti a cui, secondo essi, avrebbe dato luogo l'adozione pura e semplice del progetto nel modo come era uscito dalle deliberazioni della Camera. Siccome per altro i detti commissari erano in minoranza rispetto al numero totale della Commissione, questa, pur esponendo nella sua relazione i vari voti espressi, conchiuse col proporre in sostanza che non fosse ammessa *alcuna disposizione relativa ad abolizione, ossia rivocazione di personalità civile.*

Il Senato non seguì le conclusioni; ma, adottando gli emendamenti proposti da due commissari, nominò una nuova Commissione, composta dei senatori Di Collegno Giacinto, Deferrari, Mameli, Benso e Des Ambrois relatore, con l'incarico di coordinare con gli emendamenti medesimi il progetto ministeriale, allo scopo di rendere la legge più mite, di chiarirne le disposizioni e di agevolarne l'osservanza. Questa seconda Commissione presentò la sua relazione il 18 maggio 1855 (1), con le modificazioni da essa introdotte nel progetto ministeriale, che, così modificato, ottenne l'approvazione del Senato, indi quella della Camera dei deputati, e sanzionato poi dal Re, diventò legge il 29 maggio 1855.

82. Come si è già accennato, la detta legge costituì in seguito il tipo a cui si ispirarono gli ordinamenti pubblicati nella stessa materia in alcune provincie d'Italia

Così nell'Umbria, messa in vigore con decreto 17 settembre 1860, la legge sarda 25 agosto 1848, circa la soppressione dei gesuiti e delle dame del Sacro Cuore, il regio commissario Pepoli, con decreto dell'11 dicembre 1860, n. 205, che espressamente riferivasi alla citata legge 29 maggio 1855, ordinava la soppressione di tutte le corporazioni e stabilimenti degli ordini monastici e delle corporazioni regolari o secolari. Ne eccettuava le seguenti case: 1° Fatebenefratelli in Perugia; 2° e 3° Fatebenefratelli e Padri Scolopi in Narni; 4° Padri Scolopi in Città della Pieve; 5° Fatebenefratelli in Amelia; 6° e 7° Fatebenefratelli e Padri Scolopi di Rieti; 8° Padri Scolopi in Castelnuovo; e quanto ai membri delle case soppresse dei Padri conventuali addetti al santuario di san Francesco in Assisi, dei Padri Cassinesi di san Pietro in Perugia e delle Cappuccine in Città di Castello, disponeva, che continuando essi a far vita comune secondo il loro istituto e ad adempiere ai doveri ed ai pesi, *già* inerenti così alla corporazione che agli individui, erano lasciati nel godimento dei loro beni sino a che fossero ridotti ad un numero minore di tre; verificandosi il qual caso si sarebbe provveduto a loro riguardo coll'assegnamento di una pensione annua non minore di lire 800 per ciascuno. La proprietà ed il possesso dei beni appartenenti alle case soppresse erano poi devoluti alla Cassa ecclesiastica per essere attribuiti a determinati scopi, tra i quali il pagamento delle pensioni.

Nelle Marche, espulsa la Compagnia di Gesù con decreto del 25 settembre 1860, n. 7, col quale fu pubblicata in quelle provincie la legge sarda del 25 agosto 1848 relativa allo stesso argomento, il regio commissario Valerio, con decreto 3 gennaio 1861, n. 705, dichiarava soppresse tutte le corporazioni e gli stabilimenti degli ordini monastici e delle corporazioni regolari o secolari, eccettuandone le suore di carità, quelle di San Vincenzo, i missionari detti Lazzaristi, gli Scolopi, i Fatebenefratelli, i Camaldolesi del monte Catria, territorio di Serra sant'Abbondio, *in memoria del soggiorno che vi fece Dante Alighieri, in compenso del culto che vi fu sempre conservato a quel sommo, e perchè mantengano in quei luoghi selvaggi le abitudini dei pii uffici, dello studio e dell'ospitalità che li fanno desiderati in quel paese.* Ai membri delle corporazioni soppresse dei Minori conventuali di san Francesco in Ascoli ed Urbino, continuando a far vita comune secondo il loro istituto e ad adempiere ai doveri ed ai pesi inerenti così alla corporazione come agli individui, lo stesso decreto permetteva di ritenere il godimento dei loro beni sino a che fossero ridotti ad un numero minore di tre; verificandosi il qual caso si sarebbe provveduto a loro riguardo coll'assegnamento di una pensione annua non minore di lire ottocento per ciascuno. Si disponeva inoltre che i beni delle case soppresse dovevano essere amministrati dalla Cassa ecclesiastica, cui passavano di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, per destinarle ad usi determinati, tra i quali il pagamento delle pensioni.

83. Allo stesso modo nelle provincie napoletane, oltre l'abolizione dell'ordine dei gesuiti disposta con decreto dell'11 settembre 1860, con successivo decreto del 17 febbraio 1861, n. 251, il dittatore Garibaldi, con espresso richiamo alla citata legge piemontese del 1855, ordinava che cessavano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, tutte le Case degli ordini monastici d'ambo i sessi, esistenti nelle provincie medesime, non escluse le congregazioni regolari; ad eccezione di quelle da designarsi con successivo decreto come benemerite per riconosciuti servizi alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi ed in altre opere di pubblica utilità. Con decreto 13 ottobre 1861, n. 626, venne fatta la detta designazione; ed in conseguenza le Case religiose eccettuate da soppressione furono *in tutte le provincie napoletane:* le Case dei Padri delle scuole pie (Scolopi); dei chierici regolari di san Paolo (Barnabiti); dei Dottrinari (Fratelli delle Scuole cristiane); dei Padri di san Giovanni di Dio (Fatebenefratelli); delle suore di santa Maria della Visitazione (Salesiane); delle suore della Carità; *nella provincia di Napoli:* le Case dei Teatini di san Paolo in Napoli; dei Padri Gerolomini in Napoli dirimpetto all'Arcivescovado; dei Riformati dell'Immacolata alle Palme in Napoli, volgarmente detta dei *Moretti;* il Collegio dei Cinesi in Napoli; *nella provincia di Terra di lavoro:* la Casa dei Benedettini di san Germano o di Monte Cassino; *nella provincia del Principato citeriore:* le Case dei Benedettini della Cava; dei Certosini di san Lorenzo presso Padula; *nella provincia della Calabria citeriore:* la Casa dei Minimi o Paolotti in Paola.

La proprietà ed il possesso dei beni delle Case soppresse furono dal citato decreto 17 febbraio 1861 attribuiti alla Cassa ecclesiastica per gli usi in esso indicati, tra i quali il pagamento delle pensioni.

84. Nelle provincie dell'Emilia, di Lombardia, di Romagna, di Toscana e di Sicilia non furono attuati consimili ordinamenti. Invece nell'Emilia, col decreto 27 giugno 1859 e coll'altro del 15 agosto successivo, furono sciolti e soppressi i collegi e conventi dei gesuiti, mettendosene sotto sequestro tutti i beni; mentre con decreto del 1° ottobre detto anno fu messa in vigore la legge sarda del 5 giugno 1850, relativa alla capacità

(1) Atti del Parlam. Subalp., Sess. del 1855, pag. 1663.

di acquistare dei corpi morali. Col regio decreto dell'11 marzo 1860 fu prescritta per la Lombardia l'osservanza della citata legge 5 giugno 1850, non che del regio decreto 12 luglio 1850, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge medesima; essendovi già state soppresse le Case dei gesuiti con decreto del governatore di quelle provincie in data 22 giugno 1859, n. 599. Così pure nella Romagna il governatore di essa, con decreti dell'11 e 20 novembre 1859, vi attuò rispettivamente la legge sarda 5 giugno 1850, ed il decreto 25 agosto 1848 relativo alla soppressione dei gesuiti. Quanto alla Toscana non occorse pubblicare nuove disposizioni, vigendovene già di somiglianti, come, ad esempio, il *motu-proprio* del 3 marzo 1774, col quale venne eseguita la enciclica del 1° settembre detto anno, portante la soppressione della Compagnia di Gesù ordinata dal pontefice Clemente XIV. Infine, per la Sicilia, con decreti dittatoriali del 17 giugno e 20 luglio 1860 furono sciolte le corporazioni di regolari esistenti sotto il vario nome di Compagnie o Case di Gesù e del SS. Redentore; gli individui che le componevano espulsi dal territorio dello Stato; i loro beni aggregati al Demanio coll'obbligo a quest'ultimo di assegnare sulle entrate degli aboliti ordini religiosi ducati 18,000 all'anno, per distribuirli alle università, ai licei ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore e secondario dell'isola. In seguito, con altro decreto del 17 ottobre 1860, tutte le rendite ed i beni degli indicati ordini religiosi, eccetto quelli che per la loro origine fossero stati espressamente destinati al culto divino, furono dichiarati proprietà della pubblica istruzione ed addetti all'uso di essa, continuando provvisoriamente ad essere amministrati dallo Stato.

85. La condizione di cose quale risulta dai premessi cenni sommari, rispetto a tutte le provincie del regno perdurò sino alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Già prima di essa erano stati fatti alcuni tentativi per rendere uniforme in tutto il regno la legislazione riguardante le corporazioni religiose. A tale scopo mirarono il progetto presentato alla Camera dei Deputati dal ministro Pisanelli il 18 gennaio 1864; l'altro successivo proposto pure alla Camera dai ministri Vacca e Sella il 18 novembre dello stesso anno; ed infine quello presentato il 30 giugno successivo dal deputato Cadolini, di propria iniziativa, e riguardante un argomento che aveva molta affinità coi primi due, qual'era cioè l'inibizione agli ordini religiosi di ricevere novizi, e di ammettere alla regolare vestizione quelli esistenti. Ma di tutti questi disegni, che sono anch'essi importanti, non sarebbe possibile dare più estesa notizia, senza uscire dai limiti della brevità necessaria; epperò basta l'averli accennati, come quelli che precedettero il progetto cui arrisero più prospere sorti.

Venne esso presentato alla Camera dei Deputati dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, Cortese, di concerto con quello delle finanze, Sella, nella tornata del 13 dicembre 1865 (1). E per quanto riguarda la soppressione delle corporazioni religiose, oggetto del titolo 1 del progetto, non si potrebbero meglio riassumere i concetti ai quali s'ispirarono i proponenti, che riportando testualmente la parte della relazione che riguarda le dette corporazioni (2).

« La soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici della stessa indole e natura, già decretata, dopo solenne discussione, dall'antico Parlamento subalpino; già attuata in parecchie altre provincie del regno per speciali decreti emanati nel primo periodo della nostra meravigliosa unificazione nazionale; oggetto di lunghi studi per parte dei Ministri che hanno seduto per lo addietro nei Consigli della Corona, e per parte di due Commissioni parlamentari; ha oggimai tali precedenti di maturo esame e di pratica applicazione, da rendere incontrastabile il diritto supremo della società civile nel porre mano alla desiderata riforma, e meno difficile il compito di chi viene oggi a riproporla dinanzi a voi, col doppio intento di fare opera di necessaria unificazione là dove sussistono tuttavia, nella pienezza dei diritti di un'associazione riconosciuta e protetta dallo Stato, quegli enti che altrove furono aboliti, e di correggere le lacune ed i difetti che la esperienza ne venne additando nelle leggi preesistenti su cotesta materia. Epperò a dar ragione delle disposizioni contenute nel titolo primo basteranno brevi note.

« L'articolo 1° del progetto (3) toglie alle corporazioni religiose ed agli istituti affini che ne sono diretta emanazione, e che quindi non hanno per sè intrinseca ragione di sopravvivere, la personalità civile, dichiarando disciolte e soppresse le case e gli stabilimenti relativi. La locuzione adoperata in quest'articolo venne primamente suggerita dalla Commissione parlamentare che ebbe a riferire sul progetto presentato il 18 gennaio 1864, e fu successivamente adottata come quella che più di ogni altra raccoglie in una formola complessiva le varie idee della cessazione della personalità giuridica, dello scioglimento e soppressione delle case monastiche che ne godevano a forma di legge, e del rispetto negli individui al diritto di libera associazione consentito dagli ordini politici odierni.

« In cotesto primo articolo, o signori, si racchiude e comprende il nerbo e l'essenza di tutta la prima parte della legge, e contro di esso si rivolsero i più vivi attacchi degli oppositori, i quali non mancarono di far giungere al Parlamento numerose petizioni per combatterlo. Ma qui giova rammentare le parole dell'onorevole Borgatti, che con somma diligenza ne fece altra volta lo studio. « Lo spirito delle popolazioni (egli « diceva alla Camera nella tornata del 14 aprile 1865) « non è favorevole alle corporazioni religiose. Io credo, « insomma, che il desiderio manifestato in queste nume- « rose petizioni per la conservazione degli ordini reli- « giosi, piuttosto che riferirsi a siffatta conservazione, si « riferisca invece alla conservazione dei beni, dei quali o « la legge di fondazione, o la volontà espressa o presunta « dei donatori, o l'uso costante vollero a beneficio delle « località creare il patrimonio della beneficenza e del- « l'istruzione, il patrimonio del povero ». Voi vedrete in seguito, o signori, come noi avessimo cercato, sino agli estremi limiti del possibile, di appagare cotesti voti.

« Ma se molte petizioni vi furono perchè si conservassero, moltissime ve ne furono perchè si abolissero

(1) Camera dei deputati, Sessione 1865-66; *Documenti*, n. 12.

(2) Ciascun articolo del progetto, limitatamente alle corporazioni religiose, è riprodotto in nota a quella parte della relazione che riguarda l'articolo medesimo.

(3) « ART. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatori o ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

« Le case e gli stabilimenti ecclesiastici appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori o ritiri anzidetti sono soppressi ».

i conventi, e queste, a differenza delle altre, quasi tutte sottoscritte di proprio pugno dai petenti.

« La Camera della prima legislatura del regno d'Italia, quantunque moribonda, votò questo primo articolo alla quasi unanimità. E quando sorse l'ombra del dubbio che i rappresentanti del paese avessero frapposto ostacoli alla soppressione dei monaci e dei frati, e vi fu chi propose un ordine del giorno per dileguare questo dubbio, l'onorevole Regnoli, nell'opporvisi, sostenne opportunamente di non esservene d'uopo, poichè il voto quasi unanime sul primo articolo, e il numeroso concorso dei deputati nel votarlo, avevano splendidamente dimostrato all'Italia ed all'Europa quali fossero gli intendimenti della Camera sul proposito.

« Dalla giovine Assemblea noi non ci attendiamo meno che dall'antica. Voi, negando alle corporazioni religiose la personalità giuridica e il diritto alla proprietà collettiva, renderete un gran servizio al paese; poichè sapete che cosa significhi cotesta proprietà collettiva? Lo disse acconciamente alla Camera l'onorevole Boncompagni, e noi non vogliamo dirlo altrimenti che con le sue parole: « Questa proprietà collettiva, per parlare « coi termini della economia politica, non è altro che « premio d'incoraggiamento, affinchè si produca un nu« mero di frati e di monache bastante per riempiere le « case monastiche ». Ora vi sembra conveniente che si mantenga tuttavia questo premio alla produzione dei frati e delle monache?

« Tolti ai religiosi i vantaggi della vita comune ed il privilegio della famiglia monastica, è ben naturale che essi rientrino nell'esercizio di quei diritti individuali onde erano stati privati per la causa appunto che ora viene a mancare. Ed a ciò provvede l'articolo 2 (1), il quale, per motivo di unificazione legislativa sulla materia e per logica applicazione dei principi, riguarda non soltanto i religiosi contemplati nella soppressione presente, ma quelli altresì che furono soppressi dalla legge 29 maggio 1855, e dai decreti 11 dicembre 1860 e 17 febbraio 1861 per le provincie antiche, le umbre e le napoletane, rispetto alle quali il riacquisto dei diritti civili e politici rimaneva subordinato allo scioglimento dei voti monastici, vale a dire ad un atto della potestà ecclesiastica, che l'autorità civile non ha più ragione di richiedere, dallo istante che alla professione monastica nega ogni effetto civile.

« I membri delle corporazioni religiose se non possono considerarsi come condomini della proprietà dell'ente morale cui appartengono, voglionsi indubitatamente ritenere come aventi diritto a ritrarre dalla medesima i mezzi del proprio sostentamento. Infatti essi nè della proprietà potevano disporre a particolare e individuale profitto, nè dividere fra loro tutte le rendite; ad altro non avevano diritto che alle vesti, al tetto ed al vitto. Ora codesto diritto che essi acquistarono all'ombra delle leggi, vuolsi mantenere inviolato, concedendo loro una pensione che valga a nudrirli, a coprirli e ad albergarli in quello spirito di povertà e di umiltà evangelica che dovette pur consigliarli ad abbracciare la vita del chiostro (2).

« Ma se la legge deve rispettare le posizioni acquistate in buona fede, non deve tener conto di quelle per le quali una dichiarazione solenne dei poteri dello Stato ebbe luogo, che non sarebbero in guisa alcuna produttive di effetti legali. Epperò a coloro, i quali avessero fatto professione dopo il 18 gennaio 1864, ogni pensione è negata. Essi ciò sapevano, erano al caso di misurare le conseguenze della loro determinazione, ed ora, subendole, non hanno a rimproverare che solamente se stessi.

« Le leggi che sulla materia hanno vigore per talune provincie dello Stato, avevano determinato che la pensione dovesse essere ragguagliata alla rendita della casa, cui appartenesse il religioso all'istante della soppressione, con che non eccedesse una misura fissata quale estremo limite alla pensione stessa. Ma all'atto pratico si ravvisò ingiusto siffatto provvedimento, per il quale l'aumentare dello assegno vitalizio veniva regolato da circostanze accidentali del momento, e si sanciva una notevole disparità di trattamento tra religiosi appartenenti ad uno stesso ordine ed aventi in certo qual modo identico diritto. Epperò prevalse già negli ultimi fra i progetti rassegnati al Parlamento, il concetto di una pensione unica, che rimarrebbe fissa dal momento della pubblicazione della legge; non richiederebbe la necessità di lunghe e minute liquidazioni di averi, onde ne è ritardato assai lo accertamento; e che varierebbe soltanto di misura in ragione dell'età, più o meno inoltrata all'epoca della soppressione, di chi è ammesso a goderne. Codesta ripartizione delle pensioni è ancora più conforme allo spirito evangelico che vuole alla miseria dell'uno si provvegga con quel che supera all'altro.

« Lungamente si è disputato se anche ai religiosi mendicanti dovesse concedersi la pensione, e più volte prevalse il partito di negarla, consentendosi ai mendicanti già professi di rimanere nei loro chiostri, e di esercitare la questua fino alla loro totale estinzione. Ben vero il diniego della pensione non mosse mai da preconcetto disegno di serbare disuguaglianza di trattamento fra i religiosi, ma dalla preoccupazione dell'aggravio che ne sarebbe caduto sul patrimonio regolare, tanto più che un provvedimento uguale avrebbe dovuto adottarsi così rispetto ai mendicanti ancora da sopprimere, come rispetto a quelli già soppressi dalle leggi precedenti.

« Il Governo, prima di prender una definitiva risoluzione sul proposito, volle raccogliere le più accurate indagini e i più precisi dati statistici così intorno al nu-

(1) « ART. 2. I membri delle corporazioni e congregazioni abolite in forza della presente legge, di quella del 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 e 17 febbraio 1861, acquistano il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione di questa legge ».

(2) « ART. 3. Ai religiosi ed alle religiose che avessero fatto regolare professione nello Stato prima del 18 gennaio 1864, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengano a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento:

« 1° Per i religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di:

« L. 600, dall'età di 60 anni in su,

« L. 480, se abbiano da 40 a 60 anni,

« L. 360, se abbiano meno di 40 anni;

« 2° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste d'ordini mendicanti, di L. 250;

« 3° Per i laici, o converse di ordini possidenti, di L. 240, qualunque sia l'età;

« 4° Per i laici, o converse d'ordini mendicanti, di:

« L. 144 dall'età di 60 anni in su,

« L. 96 se abbiano meno di 60 anni.

« Ai terziari ed alle terziarie, addetti da un decennio ad un convento di ordine possidente, che abbiano raggiunto l'età di anni 50, è concesso un annuo assegnamento nella misura stabilita al precedente n° 4° ».

mero dei religiosi aventi diritto a pensione, come circa l'ammontare della rendita che risultava disponibile per far fronte al pagamento di coteste pensioni: ed ebbe a convincersi che, se sin da ora in omaggio alla piena applicazione del principio della soppressione si può procedere anche a quella dei frati mendicanti, non è egualmente possibile di dar loro la pensione stabilita nell'art. 3 del progetto di legge, se non dal 1° gennaio 1869 (1). A fronte della formidabile eloquenza delle cifre è vana ogni altra specie di argomentazione. Vuolsi da ultimo avvertire come la cifra annua di ciascuna pensione determinata nell'articolo 3, sia stata consigliata dalla facile suddivisione in rate mensili di somme senza frazioni. Trattandosi di assegno alimentario, è regolare che venga pagato mese per mese, e che la contabilità per codesti pagamenti, evitandosi le frazioni, ne resti semplificata d'assai. Per gli ordini mendicanti si è dovuto rispettare la somma richiesta pel patrimonio sacro, trattandosi di sacerdoti che vengono ad essere secolarizzati per ministero della legge.

« Gli articoli 4 e 5 (2) sono dettati, quello dal desiderio di rendere meno disagiata la condizione dei religiosi ai quali grave ed insanabile infermità togliesse di attendere ad occupazioni lucrative; questo dal desiderio di usare alle monache, che nel professare si fossero costituita una dotazione, un'agevolezza che in caso identico e nella stessa misura consentirono le leggi precedenti.

« La ragione dell'articolo 7 (3) fu da me esposta allorchè annotava l'articolo 3 del Progetto Pisanelli, ed ora non so che ripeterla. Sarebbe stato ben crudele obbligare delle povere donne ad abbandonare quelle dimore, in cui ritraendosi concentrarono tutti gli affetti della loro vita, e per le quali abbandonarono sovente gli agi, le carezze e le gioie della famiglia. Strapparle da quelle mura sarebbe come bandirle dalla patria, ed esse rientrando nella società vivrebbero quasi in esilio, non di rado prive di protezione e di tetto, perchè scomparsi dalla terra quei parenti che vi avevano lasciati nel prendere il velo. Che se vi sono di quelle, a cui fu fatta forza perchè il mondo abbandonassero, o che per avventura si fossero pentite di averlo abbandonato, esse sono libere di uscire e di vivere come meglio lor piaccia, godendo di quella pensione che a tutte le altre è concessa. Nè si dica che l'obbligarle tutte ad uscire potrebbe definirsi una dolce violenza, della quale talune sarebbero immediatamente liete, altre ne godrebbero e la benedirebbero dappoi; imperocchè, caduti da più generazioni in Italia il feudo e le primogeniture, di monache di Monza o non vi sono stati più esempi, o assai più infrequenti e men gravi. Da ultimo, non bisogna farsi illusione, se le monache conservano i loro antichi sentimenti religiosi, la libertà obbligatoria sarà un supplizio per esse; se verrà giorno in cui quei sentimenti o si spengano o si intiepidiscano, il chiostro parrà un carcere, e trovandone dischiuse le porte non avranno bisogno di spinta per fuggirlo. Fra una libertà imposta ed una libertà concessa ci avvisiamo di prescegliere questa ultima. Ma se un pietoso e gentile riguardo ci consigliava a permettere che le monache potessero vivere e morire nei chiostri, abbiamo voluto conciliare codesto riguardo con quelli dovuti alla pubblica utilità o alla pubblica sicurezza; e quindi per l'una o per l'altra ragione è data facoltà al Governo di ordinare lo sgombero di parte del chiostro o di tutto.

« L'articolo 8 (4) ha un doppio scopo: di alleggerire l'asse ecclesiastico di parte di quelle pensioni che non sarebbero più riscosse a titolo di alimento; e di incoraggiare i membri delle corporazioni soppresse ad una vita attiva ed operosa, utile per essi e per la società, mantenendo loro una parte dell'assegno, ancorchè per altri proventi a carico dello Stato o dei Comuni, venisse meno la ragione dei medesimi.

« L'articolo 9 (5), nel mentre rispetta i diritti acquisiti, provvede ad unificare codesta materia delle pensioni ed a rendere uguale, per quanto è possibile, la

(1) « Art. 6. Le pensioni, di cui al precedente articolo 3, decorreranno a favore degli ordini possidenti dal giorno della pubblicazione di questa legge, ed a favore dei membri degli ordini mendicanti dal 1° gennaio 1869.

« Prima della decorrenza della pensione sarà permessa la questua ai membri degli ordini mendicanti, sotto la osservanza delle norme da stabilirsi con regolamento.

« Il diritto al conseguimento della pensione sarà in ogni caso fatto valere entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, sotto pena di decadenza ».

(2) « Art. 4. Coloro che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed incurabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nel precedente articolo.

« Essi alla scadenza della prima rata di pensione di ciascun anno saranno tenuti a giustificare la causa che diede luogo al massimo dello assegnamento.

« Art. 5. Alle monache, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto od una pensione vitalizia regolata, sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella *A*, quando la dote stessa sia stata incorporata nel patrimonio di alcuna delle case colpite da soppressione ».

(3) « Art. 7. Alle monache è fatta facoltà di continuare a vivere nel chiostro, od in una parte del medesimo, che verrà assegnata dal Governo. Nondimeno, quando sieno ridotte al numero di sei o meno, potranno venire concentrate in altra casa dello stesso ordine.

« Potrà ancora il Governo, per motivi di pubblica sicurezza o per esigenze di pubblico servizio, operare in ogni tempo il detto concentramento per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Le stesse disposizioni avranno luogo per i membri degli ordini mendicanti pel tempo che decorrerà dalla pubblicazione di questa legge al 1° gennaio 1869 ».

(4) « Art. 8. Se i religiosi o le religiose conseguano qualche ufficio che porti aggravio al bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o del Fondo per il culto, o se ottengano i religiosi un beneficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo.

« Non accettando i religiosi e le religiose l'ufficio, potranno essere privati di una parte della pensione corrispondente alla somma anzidetta ».

(5) « Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno; quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qual volta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente ».

condizione di tutti i membri delle corporazioni religiose in diversi tempi soppresse, facendo cessare quel *jus adcrescendi* che ciascuno aveva sopra una parte della pensione dell'antico compagno che moriva.

« L'articolo 10 (1) racchiude una misura comune a tutti i pensionari dello Stato, e che era indispensabile adoperare verso i frati, per impedire loro, in un periodo di malcontento e di rancori, di recarsi a cospirare presso i nemici d'Italia a danno della patria, coi danari della patria ».

La Commissione parlamentare, composta dei deputati Asproni, Lazzaro, Raeli, Pisanelli, Castagnola, Tenca, Lanza Giovanni, Martini e Accolla, accettò nel loro complesso le disposizioni del progetto relative alla soppressione delle corporazioni religiose, e ne propose l'accoglimento con qualche modificazione, di cui la più importante si riferiva all'epoca dalla quale avrebbe dovuto decorrere la pensione in favore dei membri degli ordini mendicanti (2), non avendo la Commissione seguito in questa parte l'opinione del Ministero.

Del resto, fu talmente predominante il concetto della immediata e totale soppressione delle corporazioni religiose, che invano cercansi così nel progetto del Ministero come in quello della Commissione parlamentare, le eccezioni contenute nelle precedenti leggi di abolizione, pubblicate dal 1855 al 1861. Anzi su questo argomento, mentre il Ministro serbò nella sua relazione il più assoluto silenzio, la Commissione invece, nel dar conto del suo lavoro, disse esplicitamente che uno dei commissari avrebbe voluto eccettuare dalla soppressione gli ordini dei Fatebenefratelli e delle Suore della carità, per i loro utili servigi umanitari; e che un altro proponeva di conservare anche la badia di Montecassino e le certose di Pavia e di Vallombrosa, come istituti di grande importanza artistica e storica; ma che la maggioranza della Commissione medesima stava ferma al principio di non riconoscere tutti indistintamente gli ordini religiosi; *non potendo ammettere necessità di eccezione per servizi che possano altrimenti esserci resi dalla società*; e ritenendo *impossibile, soppresso l'ordine, il fare eccezione per singole case*.

86. Il progetto ministeriale con le modificazioni introdottevi dalla Commissione, fu discusso dalla Camera, che l'approvò con qualche variante di lieve entità. Mancata in seguito l'opportunità di presentarlo al Senato, il Governo, valendosi dell'autorizzazione concessagli dalla Legge del 28 giugno 1866, n. 2987, con Decreto del 7 luglio successivo pubblicò come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico (3).

---

(1) « Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano all'estero senza l'assentimento del Governo. Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto ».

(2) Camera dei Deputati, Sess. 1865-66. *Documenti*, n° 12 *a*.

(3) REGIO DECRETO
per la soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose
7 luglio 1866.

« ART. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

« Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatori e Ritiri anzidetti sono soppressi.

« ART. 2. I membri degli ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatori e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

« ART. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento:

« 1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti di

« Lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 anni compiti,

« Lire 480 se hanno da 40 a 60 anni,

« Lire 360 se hanno meno di 40 anni;

« 2° Pei laici e converse di ordini possidenti di

« Lire 300 da 60 anni in su,

« Lire 240 da 40 ai 60 anni,

« Lire 200 se hanno meno di 40 anni;

« 3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti di

« Lire 250;

« 4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di

« Lire 144 dall'età di 60 anni in su,

« Lire 96 se hanno meno di 60 anni.

« Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa Legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.

« Agli inservienti ed alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.

« ART. 4. I religiosi degli ordini possidenti, che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

« Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

« ART. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella *A* unita alla presente Legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto.

« Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 14 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.

« ART. 6. Alle monache che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

« Nondimeno quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra Casa.

« Potrà anche il Governo, per esigenze di ordine o di servizio

La Legge del 1866 si può considerare come la legge generale di soppressione delle corporazioni religiose in Italia, per l'indole delle disposizioni che essa contiene; e la medesima fu poi successivamente estesa ad

pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

« ART. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.

« Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

« ART. 8. Qualora i membri delle Corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato e del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

« ART. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno; quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito di questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente.

« ART. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo.

« Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

« ART. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato coll'obbligo d'iscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.

« I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

« Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate, e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse.

« Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta.

« Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

« ART. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.

« ART. 13. I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatori e Ritiri, e gli investiti ad amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio, e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti.

« Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario, e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge.

« Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni o altri enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dello assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle pene stabilite dalle vigenti leggi.

« ART. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

« ART. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come agenti di una pubblica amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle leggi penali vigenti.

« ART. 16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al Demanio fino a che non si sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai tribunali competenti.

« ART. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

« Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

« ART. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

« 1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

« 2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, con orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso;

« 3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

« 4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;

« 5° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle Corporazioni soppresse;

« 6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle Corpora-

altre provincie che al tempo della sua pubblicazione non erano ancora entrate nel consorzio della patria comune.

87. Infatti, con r° decreto del 28 luglio 1866, in virtù dei pieni poteri la detta legge del 7 luglio 1866, col rela-

---

zioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;

« 7° Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'articolo 33.

« Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione prenderanno possesso nel termine assegnato dall'articolo 14, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

« ART. 19 Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna, e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11, e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

« Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi, in proporzione dei beni che loro pervengono.

« ART. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando siano sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali e di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie.

« Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.

« Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per il pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.

« Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento.

« ART. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.

« Dal 1° gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione, o inerenti agli edifizi concessi.

« ART. 22. La rendita iscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione, a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei Comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle Corporazioni religiose.

« A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.

« In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione avere luogo pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell'articolo 19.

« ART. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

« ART. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei Culti, previ gli accordi col Ministro della pubblica Istruzione.

« I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.

« ART. 25. Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

« ART. 26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per Decreto reale.

« Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto, e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

« A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo per il culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifici e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa legge.

« ART. 27. L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

« ART. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

« 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

« 2° Le pensioni dei membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

« 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

« 4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi

tivo regolamento venne pubblicata nelle provincie liberate dalla dominazione austriaca; fissandosi poi con altro decreto del 4 novembre 1866, la decorrenza dei termini per il compimento delle operazioni di esecuzione della

---

i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

« 5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivano da diritto di patronato, da contratti bilaterali, o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo ad un corpo o ente morale o da privati.

« ART. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della Corporazione soppressa.

« Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verosimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori.

« Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, altrimenti rimarranno estinti.

« ART. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti o corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le Provincie e i Comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

« ART. 31. Sarà imposta sugli enti o corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

« 1° Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000 in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

« 2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15.000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

« 3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

« 4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000 nella proporzione indicata al numero 1 di questo articolo.

« Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta.

« ART. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente legge potranno acquistare secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 18, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.

« ART. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

« La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

« ART. 34. Le disposizioni della Legge 10 agosto 1862, n° 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto del Demanio.

« ART. 35. A ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica istruzione.

« Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi.

« Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

« Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7 saranno devolute allo Stato.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle Case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

« ART. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei Comuni Siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col R. Decreto del 29 aprile 1863, n° 1223.

« Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

« ART. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa legge.

« Gli impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica, e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500.

« L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.

« Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.

« Finchè dura la loro applicazione a qualche ufficio percepiranno il loro stipendio attuale.

« ART. 38. Sono mantenuti nelle antiche Provincie la legge 29 maggio 1855, N° 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, N° 705, nell'Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, N° 168, e nelle Provincie napoletane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente Legge ».

legge e del regolamento anzidetti; ed indi venne pubblicata ed estesa nella provincia romana con la legge 19 giugno 1873, n. 1402 (1).

Questa contiene anche alcune disposizioni speciali per la sola città di Roma; esse però attengono, più che ad altro, alla destinazione ed amministrazione dei beni,

(1) Legge 19 *giugno* 1873, *n.* 1402, *che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.*

« Art. 1. Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1° La legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2° La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

3° La legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;

4°. La legge dell' 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

« Art. 2. I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

« 1° I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degli infermi, sia in ospedali loro propri, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della Legge 3 agosto 1862;

« 2° I beni delle Case in cui i religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante Decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

« 3° I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire tre mila per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

« 4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400,000 per provvedere al mantenimento delle rapprerentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.

« Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

« È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

« Quando una Casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso e il Consiglio di Stato.

« Art. 3. I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il quale fondo sarà regolato dalla Legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della Legge 13 maggio 1871.

« Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

« La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del numero 3 dell'articolo 2, non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

« Art. 4. La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti.

« Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma e stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenute in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.

« Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma e sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino all'effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

« La assegnazione delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

« L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

« Eseguita l'occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della città e provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

« Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e dalla legge presente.

« La rendita sarà intestata all'ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

« Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

« 1° I beni indicati ai numeri 1°, 2°, 3° e 7° dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

giacchè in sostanza la soppressione delle corporazioni religiose fu attuata nello stesso modo che nelle altre provincie del regno, ove se ne eccettuino quei riguardi e temperamenti che furono ritenuti opportuni nella città che è sede del cattolicismo. Così, per citare qualche esempio, affermato col richiamo alla legge 7 luglio 1866, il concetto

« 3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente legge.

« ART. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

« Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la sorveglianza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'articolo 26 della Legge 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

« La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei tesorieri dello Stato.

« ART. 10. Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente.

« Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

« La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

« La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso.

« ART. 11. La conversione degli immobili delle Case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

« I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

« Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

« Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella Provincia di Roma.

« ART. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

« Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge del 7 luglio 1866.

« ART. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle Corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunziati come appartenenti alla Casa nelle schede compilate per la Legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

« Il diritto alla pensione comincierà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

« Fino a questo giorno i superiori od amministratori della Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa.

« I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

« ART. 14. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle Corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e dei suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2.

« La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

« Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine d'ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1°, 2° e 3° del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'art. 3.

« La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel numero 4° dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso numero 4° dell'articolo 2.

« ART. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al 5 per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, contrarre un prestito o

della soppressione di tutte indistintamente le case religiose, la legge del 1873, negli art. 2 e 3, provvedendo alla devoluzione ed assegnazione dei beni, con riserva della conversione, assegnò, tra l'altro, sui residui dei medesimi, una rendita fino a lire 400,000 in favore della Santa Sede, per il mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero, e diede anche facoltà al Governo di lasciare i locali necessari alla residenza ed all'ufficio degli investiti delle rappresentanze anzidette all'epoca dell'attuazione della legge. L'articolo 6 estese sino ad un anno dalla pubblicazione della legge il termine per procedere all'occupazione dei conventi; e quando la medesima fosse già avvenuta, autorizzò il Governo di permettere che continuassero a convivere, concentrati in due o tre conventi; quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma, che per condizione di età, di salute o di famiglia, non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facessero espressa ed individuale domanda.

Relativamente alle pensioni, l'articolo 12 le fissò ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti; prescrivendo inoltre che gli individui appartenenti a questi ultimi, se giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisse loro ogni occupazione, avessero diritto ad una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

88. Alla soppressione generale di tutte le corporazioni religiose, nel modo come venne attuata mediante le disposizioni or ora enumerate, una sola eccezione si riscontra riguardo alla Lombardia, per effetto di convenzioni internazionali; ed è di ciò che occorre dare qualche cenno.

L'articolo 16 del Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, conchiuso fra il Re di Sardegna, l'Imperatore d'Austria e quello dei Francesi, contiene la seguente stipulazione:

« Le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia, delle quali la legislazione sarda non riconosce l'esistenza, potranno liberamente disporre della loro proprietà mobile ed immobile ».

Il capoverso *j* dell'art. 2 del Trattato conchiuso pure in Zurigo sotto la stessa data del primo, fra il Re di Sardegna e l'Imperatore dei Francesi, è così concepito:

« Le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia potranno liberamente disporre delle loro proprietà mobili ed immobili, nel caso che la nuova legislazione sotto il cui impero esse passano, non autorizzerà che continuino ad esistere i loro stabilimenti ».

---

fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

« Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell articolo 5 della stessa legge.

« Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

« I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

« Art 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

« Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono.

« Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli Enti indicati nell'articolo precedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

« Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti contemplati nell'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile

« In caso di devoluzione a beneficio dell'Ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

« Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 16 della legge 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie

« Art. 21. Rispetto agli Enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della Provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette Leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

« Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della pubblica istruzione, alle Biblioteche, ai Musei od altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

« Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

« Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici ed altri stabilimenti ecclesiastici di Case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge.

« Art 23. L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici, che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma, e che sono compresi nella pre-

Per evitare le difficoltà cui dava luogo l'applicazione dei riferiti articoli, non fu pubblicata in Lombardia la legge sarda del 29 maggio 1855 abolitiva delle corporazioni religiose, nè altre disposizioni consimili. Anzi è noto che, quando per effetto del Decreto di cui innanzi si è fatta menzione, venne soppressa in quelle provincie la Compagnia di Gesù, alle case di questa ivi esistenti fu restituita quella parte dei beni che le case medesime possedevano prima dell'anzidetto decreto, e che si riconobbe essere di libera proprietà di cui potevano disporre i gesuiti, salvi i patti di riversibilità.

L'art. 34 del progetto presentato alla Camera dei deputati dal ministro Pisanelli sulla soppressione delle corporazioni religiose, e del quale progetto si è fatto già cenno, disponeva che le possidenze delle corporazioni religiose esistenti in Lombardia, alle quali fosse applicabile la disposizione del trattato di Zurigo, si sarebbero devolute alle case delle corporazioni stesse che ivi potessero andare esenti da soppressione. Questo articolo veniva soppresso nel controprogetto del relatore Cortese. Il primo progetto Vacca, all'articolo 32, accordava un termine di due anni per disporre dei beni a favore delle corporazioni; decorso tale termine, i medesimi dovevano essere devoluti al demanio dello Stato. Il controprogetto del deputato Corsi, all'articolo 32, riproduceva la stessa disposizione, aggiungendo che, in caso di devoluzione dei beni al Demanio, i membri delle corporazioni avrebbero avuto diritto alla pensione proporzionata alla rendita dei beni. Il secondo progetto del ministro Vacca, agli articoli 9 e 10, accoglieva le disposizioni del controprogetto Corsi. Infine, l'articolo 102 del progetto del ministro Cortese, dal quale progetto sorse poi, come si è visto, la legge 7 luglio 1866, conteneva la seguente disposizione: alle corporazioni religiose esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile la disposizione dell'articolo 16 del trattato di Zurigo, sarà concesso il termine di due anni per disporre dei loro beni che non fossero vincolati a speciale destinazione. Ed intorno a questa disposizione la Relazione ministeriale così si esprimeva: *l'articolo 102 ha per iscopo di dare una ragionevole ed equa esecuzione all'articolo 16 del Trattato di Zurigo*. La Commissione parlamentare accolse tale proposta, e soltanto ridusse ad un anno il termine di due anni che il Ministro intendeva accordare. La stessa disposizione non fu poi riprodotta nel secondo progetto della Commissione, e quindi non fu nemmeno compresa nella legge del 7 luglio 1866, sicchè questa tacque del tutto sopra un argomento così interessante, che era stato anche oggetto di studio nei lavori precedenti.

Tale silenzio fu causa di incertezze e di dubbi non appena venne pubblicata la legge; perchè cominciò

sente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, e, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

« Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Ente da essa rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

« Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto, od in altri capitali fruttiferi.

« ART. 24. Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

« Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere.

« I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti.

« ART. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500 per gli altri Benefizi e Cappellanie sì conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

« Gli assegni dovuti all'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

« Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente si intende costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

« Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri Benefizi o Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

« La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

« Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti tra il Fondo del culto ed il Demanio.

« ART. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1868, pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della Legge stessa.

« ART. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all'articolo 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

« ART. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli Enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

« ART. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

« È data facoltà al Governo di provvedere con Decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per l'esecuzione della presente legge.

« È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dall'esecuzione della presente legge ».

subito a domandarsi se ed in qual modo la medesima dovesse essere applicata in Lombardia. Superate non poche difficoltà, venne in massima stabilito di eseguire nelle provincie lombarde la legge di soppressione, salvo il disposto dell'articolo 16 del Trattato di Zurigo, essendosi ritenuto che non toglieva efficacia alla legge del 7 luglio 1866 quanto alla soppressione degli enti monastici, e doveva essere rispettato nei soli effetti patrimoniali; nella parte cioè che impediva il passaggio dei beni al Demanio.

La questione fu sollevata in occasione della legge del 15 agosto 1867; e, considerata sotto il solo aspetto finanziario, fu disposto (articolo 18, lettera c): « sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario »; mentre nel regolamento del 22 agosto 1867, emanato per l'esecuzione della detta legge venne prescritto (articolo 134): « i gestori delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia dovranno, a termini dell'articolo 4, denunciare dentro quindici giorni al ricevitore del Demanio, i beni d'ogni natura da esse posseduti; facendo tale denuncia in doppio originale nei moduli indicati all'articolo 2, di cui saranno loro consegnati due esemplari dal messo comunale ».

Per tal modo si trovò definitivamente risoluto che i beni delle corporazioni religiose di Lombardia non erano soggetti alle prescrizioni della legge del 7 luglio 1866.

Restava ancora a stabilirsi circa la destinazione dei detti beni, e circa la soppressione; ed a ciò si provvide in seguito con analoghe disposizioni che si riassumono brevissimamente.

Muovendosi dal concetto che la legge del 7 luglio dovesse aver effetto in tutte le provincie dello Stato, subordinatamente all'osservanza dell'articolo 16 del Trattato di Zurigo per i beni delle corporazioni religiose della Lombardia, si ritenne che il Trattato medesimo non fosse applicabile che alle sole case degli ordini possidenti. Si prescrisse quindi la soppressione delle case degli ordini mendicanti con le norme già attuate in tutto il regno, liquidandosi la pensione ai membri di esse; e quanto alle comunità religiose degli ordini possidenti, ritenute pure soppresse, esclusi i membri di esse dal godimento della pensione, fu loro lasciata la libera disposizione del patrimonio della casa cui rispettivamente appartenevano, non comprese però le chiese annesse ai chiostri ed aperte al pubblico culto, le quali, insieme agli arredi, mobili e locali annessi, passarono sotto la dipendenza dell'amministrazione del fondo per il culto.

89. A completare questo lavoro, che per l'estrema sua brevità di fronte all'ampiezza del soggetto, potrebbe appena servire di programma per una storia civile del monachismo, occorrerebbe vedere come sussistano oggi gli istituti di esso, perchè è innegabile che funzionano tuttora non solo quelli cui fu tolta la personalità giuridica, ma anche altri sorti dopo le leggi di soppressione. Bisognerebbe studiarli tutti nella loro attività odierna per vedere se la loro vitalità sia duratura o effimera, e se posseggano tale forza da poter compiere ancora nuove trasformazioni secondo i bisogni sociali dei tempi che volgono, sì da rientrare nuovamente nel giro degli enti giuridici. Ed in altri termini, devono le leggi di soppressione considerarsi come la sentenza definitiva che il potere civile abbia pronunziato sulle case monastiche? Qualche indizio potrebbe forse giustificare il dubbio (1).

E se pure mancassero siffatti indizi, è possibile nascondere che la società presente vive agitata nell'ansia di un problema dei più ardui, che attende senza meno la sua soluzione, minacciata talvolta coi terribili scatti della forza cieca e brutale? Il pauperismo, questa piaga funesta del corpo sociale, che annientò il colosso romano e diede agio agli istituti monastici di prosperare sulla sua ruina, non si riproduce forse anche oggi nei disagi senza fine, morali ed economici, e nelle privazioni e sofferenze, che pesano come cappa di piombo sulla miseria delle classi lavoratrici? E con tali pensieri sarebbe quindi affatto strana la possibilità, che per scongiurare i pericoli delle soluzioni violenti, sia per trovarsi opportuno, in un avvenire più o meno prossimo, che il sentimento religioso concorra più efficacemente a rafforzare l'opera della carità cittadina? Non facciamo voti, ma formuliamo questioni. Filosofi, statisti, filantropi, qualunque siano i vostri principii religiosi, meditatele in tempo.

INDICE.

Adriano imperatore, 15, 20.
Adriano VI, papa, 69.
Agostino (sant'), 25.
Alessandro Severo, 16.
Ammiano Marcellino, 27.
Ammone ed Isidoro monaci egiziani, 21.
Anabattisti, 70
Antonino Pio, 15.
Arcadio – sua costituzione sui monaci, 31.
Associationes funeraticiae, 10 e 11.
Atanasio (sant'), 21.
Benedettini, 56, 58 e 73.
Benedetto di Norcia (san), 26 e 54.
Benedetto XI, 67.
Bonifacio VIII, 67.
Calvino, 72.
Camaldolesi, 56.
Cancelleria apostolica, 65.
Carlo Magno, 55 e 58.
Carlo Quinto, 69 e 71.
Cavalieri di Malta, 57.
Certosini, 56.
Chiesa cattolica, 1.
Claudio, 13.
Clemente V, 67.
Clemente XIII, 78.
Collegia o *Corpora christianorum*, 9 a 21.
Collegia tenuiorum, 7, 10 a 12 e 14.
Collegi illeciti, 5, 8, 20.
Commende, 79.
Commodo, 15.
Compagnia di Gesù, 64, 78, 78 e 80.
Concilio di Basilea, 64 e 65.
— Calcedonia, 40.
— Costantinopoli, 40.
— Costanza, 64 e 65.
— Efeso, 40.
— Firenze, 64.
— Lateranese, 64.
Concilio di Nicea, 21 e 40.
— Pisa, 64 e 65.
— Trento, 64, 65, 71, 74 a 77 e 79.
— Vaticano, 65.
Concordati, 79.
Condizione giuridica dei monaci e dei monasteri prima di Giustiniano, 27 a 36.
Condizione giuridica dei monaci e dei monasteri secondo la legislazione di Giustiniano, 37 a 52.
Corporazioni cattoliche, 2.
— di arti e mestieri, 5.
Costantino, 2, 18 a 20 e 58.
Costanzo, 21, 35.
Crociate, 57.
Damaso. vescovo di Roma, 27.
Dante, 67 e 79.
Diocleziano, 16 e 17.
Dispense, 65.
Disposizioni del codice di Giustiniano sui monaci e sui monasteri, 37 a 52.
Disposizioni del codice Teodosiano sui monaci e sui monasteri, 27, 28, 30 a 36.
Domenicani, 61, 62, 63 e 73.
Domiziano, 13.
Du Tillot, 78.
Ecclesiastici – Divieto di acquistare per testamento dalle donne, 27.
Editti di tolleranza per i cristiani, 18, 19.
Editto di Costantino, applicabile ai monasteri, 22 e 27.
Emilia – Disposizioni legislative sui corpi morali, 84.
Enrico IV, sua deposizione, 65.
Enti civili della Chiesa cattolica, 22.
Eredità dei monaci, 33, 34 e 47.
Esenzioni concesse ai monasteri, 40 *bis*.

(1) Con r° decreto del 28 settembre 1889 venne eretto in ente morale il collegio di sant'Antonio per le missioni apostoliche all'estero, avente sede in Roma (Via Merulana), e fu approvato il relativo statuto organico (*Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia, giustizia e dei culti*, n° 41, anno x). Anche per l'estero potrebbero addursi esempi consimili.

Evangelici, 69.
Federigo II - Restrizioni apportate alla capacità giuridica dei corpi morali ecclesiastici, 60.
Filippo il Bello - Lotta con Bonifacio VIII, 67.
Fondazioni a scopo di culto e di beneficenza, 5.
Frati Minori, 61 a 63 e 73.
Galerio - Editti di tolleranza per i Cristiani, 18.
Gesuiti. Vedi *Compagnia di Gesù*.
Giovanni Crisostomo, 40.
Giovanni Gualberto, 56.
Girolamo (san), 23.
Giustiniano - Sua professione di fede cattolica e sua politica religiosa, 40, 40 *bis*, 41, 58.
Gregorio Magno, 58.
Gregorio VII, 58 e 65.
Innocenzo X abolisce alcuni conventi, 79.
Innocenzo III, 65.
Istituti ecclesiastici - Capacità di acquistare e possedere, 2 e 3.
Istituzione di erede in favore di Gesù Cristo, di un martire, di un profeta, di un arcangelo, 40 *bis*.
Leggi di polizia sui monaci e sui monasteri, 27 a 52, 77 e 78.
Leggi pubblicate in Piemonte sulle corporazioni religiose, 80 e 81.
— nella Lombardia, 84 e 88.
— nelle Marche, 82.
— nelle provincie napoletane, 83.
— nell'Umbria, 82.
— nel regno d'Italia, 85 a 88.
Leone X e la Riforma religiosa in Germania, 69.
Leopoldo I di Toscana, 78.
Libanio - Orazione *pro templis*, 32.
Licinio - Editti in favore dei Cristiani, 18 e 19.
Lotta per le investiture tra il sacerdozio e l'impero, 58.
Luitprando fonda monasteri, 54.
Lutero, 66, 69 a 72.
Mani-morte, 78.
Marcella - Primi esempi di vita monastica in Roma, 23.
Marciano toglie ogni limitazione alla capacità giuridica dei monasteri, 29.
Marco Aurelio, 5, 15 e 20.
Martino di Tours, 25.
Monachismo in Occidente - Rapidi suoi progressi, 21, 23 a 26.
— decadenza, 79.
— stato attuale, 89.
Monaci - Abbandono del monastero, 51.
— Cambiamento di stato, 46, 47, 48.
— Diritto successorio, 33 a 35.
— Divieto di acquistare per testamento delle donne, 27.
Monaci - Divieto di prendere moglie e disposizioni in favore della moglie e dei figli avuti anteriormente, 45, 47.
— Professione monastica, 46 a 50.
— Scioglimento del matrimonio già contratto, 48.
— Soggetti alla sorveglianza del potere civile, 30, 31 e 32.
Monarchia universale del pontefice romano, 65.
Monarchia laica, 66.
Monasteri - fondati dai vescovi, 21 e 22.
— Limitazioni alla capacità di acquistare e possedere, 60 e 80.
— Personalità giuridica, 1.
— Soggetti alla sorveglianza del potere civile, 30.
— Diritto successorio, 33 a 35, 46 e 47.
— Edificazione, 42.
— Elezione dell'abbate, 45.
— Penalità per chi rapisse o corrompesse una monaca, 52.
— Vita comune, 46.
Nerone, 18.
Nicomedia - Distruzione della Chiesa, 17.
Ordini religiosi - dei Benedettini. Vedi *Benedettini*.
— Carmelitani scalzi, 63.
— Celestini, 63.
— Crociferi, 63.
— Domenicani, 61 e 62.
— Francescani, 61 e 62.
— Romiti di s. Agostino, 63.
— Serviti, 63.
— Silvestrini, 63.
— di s. Antonio, 56.
— di Monte Vergine, 56.
— militari, 57.
Origine della personalità giuridica dei monasteri, 1 a 22.
Paganesimo in lotta col Cristianesimo, 26, 37 e 38.
Paolo IV, 65.
Persecuzioni ordinate contro i Cristiani, 13 a 18.
Personalità giuridica dei monasteri, 1 a 22.
Persone giuridiche secondo il diritto romano, 5.
— *Collegia sodalitia*, 6.
— — *tenuiorum*, 7.
Pier Damiano, 56 e 58.
Pietro l'Eremita, 57.
Pio V, 65.
Plinio, 14.
Pontefice romano, 53, 65, 73, 74, 77.
Predicatori, 62.
Prime case monastiche in Occidente, 21 a 26.
Protestanti, 71.
Regole della cancelleria apostolica, 65.
Regola della vita monastica, 41.
Reliquie dei santi - Culto, 54.
Ricchezze delle chiese, 2.
Riforma religiosa del sec. XVI, 64.
Riforma degli Ordini relig., 76.
Riserve beneficiarie, 65.
Roma, 2.
Romagna, 84.
Santuari, 54.
Savonarola, 73.
Servi divenuti monaci, 43 e 44.
Settimio Severo, 15.
Sicilia, 79 e 84.
Sodalizi, 6.
Soppressione delle corporazioni religiose nel regno d'Italia, 80 a 89.
Sorveglianza del potere civile sui monasteri, 30.
Tanucci, 78.
Templari, 57.
Teodorico, 54.
Teodosio il Grande, 32, 39 e 58.
Teodosio II, 33 a 36.
Tertulliano, 10, 12 e 15.
Tommaso d'Aquino, 65.
Toscana, 84.
Totila, 54.
Traiano, 14.
Valentiniano e Valente - Loro costituzione sui monaci, 27.
Vallombrosani, 56.
Venezia, 78.
Vergini - Limitazioni alla loro capacità di acquistare, 28.
Vescovi - Limitazioni alla loro capacità di acquistare, 28.
Vittorio Amedeo II, 78.
Voti monastici. Vedi *Monaci*.
Voto - obbligatorietà, 40 *bis*.
Umanesimo, 68.
Zuinglio, 72.

GIUSEPPE PELLECCHIA.

CASE PENALI.

SOMMARIO

1-A). Il carcere presso gli antichi romani. — 2. Nelle istituzioni della Chiesa cristiana. — 3. Ai tempi delle invasioni barbariche, sotto il feudalismo ed all'epoca dei Comuni. — 4. Riforme del secolo XVI. — 5. Primi luoghi di pena in Napoli. — 6. Miglioramenti dei sistemi penali nei vari Stati della penisola. — 7-B). Riforme nel regno d'Italia nei primi anni del secolo XIX. — 8. Provincie Lombardo-Venete. — 9. Stati Sardi. — 10. Granducato di Toscana. — 11. Ducato di Parma. — 12. Ducato di Modena. — 13. Stati Pontifici. — 14. Regno delle Due Sicilie. — 15-C). Costituzione del regno d'Italia e prima unificazione delle varie leggi penali. Codice penale del 1859. — 16. Regolamento generale per le Case di pena del 1862. — 17. Studi della Commissione per la riforma penitenziaria e proposte dalla stessa fatte. - Tentativi di unificazione del codice penale. — 18. Regolamenti per le Case di relegazione e per le Case di custodia. — 19. Modificazioni all'ordinamento dei Bagni penali, del 1868. - Abolizione della pena del bastone nelle Provincie Lombardo-Venete. - Riordinamento del personale preposto ai Bagni penali. - Divisa pei funzionari dei luoghi di pena. - Introduzione dell'appalto generale. - Modificazioni conseguenti al vitto ed al riparto della mercede dei lavoranti nelle Case di pena. - Ordinamento del personale carcerario del 1871. - Abolizione del *deconto vestiario* nei Bagni penali e nuova ripartizione delle mercedi pei forzati. — 20. Riforma del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari; legge del 1873. — 21. Modificazione al trattamento alimentario dei condannati nelle Case di pena. — 22. Colonie penali agricole. — 23. Nuovo regolamento di contabilità del 1875. — 24. Abolizione dei regi Bandi del 1826 e nuovo regolamento disciplinare pei Bagni penali del 1878. - Nuovo ordinamento delle Case di custodia del 1877. — 25. Nuova Commissione per lo studio della riforma penitenziaria. - Proposte Beltrani-Scalia. - Regolamento per l'esecuzione dei lavori carcerari in economia. - Istituzione degli ispettori carcerari. - Riordinamento dell'Amministrazione carceraria nel 1883 e 1887. - Migliorie introdotte nei luoghi di pena. - Lavoro all'aperto ed in servizio del Genio militare. - Istituzione delle guardie carcerarie a cavallo. - Nuovo regolamento delle Colonie penali. - Consiglio d'amministrazione pei fabbricati carcerari. - Ufficio tecnico presso la Direzione generale delle carceri. — 26. Codice penale del 1889.

1—A). Sotto il nome generico di *Case penali* sogliono ordinariamente comprendersi tutti i luoghi destinati alla espiazione delle pene privative della libertà.

Fra questi, fino dai tempi più remoti, fu il *carcere*, il quale, benchè principalmente destinato alla custodia

dei delinquenti, venne eziandio usato come pena. Tanto i libri biblici, quanto i documenti storici più antichi, accennano a carceri quali luoghi di espiazione penale coll'aggravamento non di rado di ceppi, catene ed altri strumenti di tortura pei colpevoli di maggiori delitti.

Al carattere speciale di privata vendetta, che in sulle prime rivestiva ogni pena, allorquando incominciarono i popoli ad avviarsi verso un reggimento civile, subentrò poco a poco quello della pubblica giustizia nell'interesse generale della società, con norme fisse e prestabilite: e luoghi appositi si istituirono nei quali i rei riconosciuti venissero raccolti e custoditi, sotto un severo regime, a repressione dei delitti ed a salutare intimidazione per le moltitudini.

Vogliono gli storici che il primo carcere in Roma fosse eretto da Anco Marzio nei pressi del Foro romano, e che poscia, ampliato dal re Tullio, assumesse il nome di carcere *Tulliano*. Fu a lungo fino ai nostri giorni disputato dai dotti se questo carcere, detto *Tulliano*, e quello posteriormente indicato col nome di *Mamertino* fossero uno solo ed identico, ovvero due distinti luoghi di custodia dei rei in epoche diverse costrutti, ma noi non entreremo in cosifatta controversia, puramente scientifica ed assolutamente estranea al nostro argomento.

Accenneremo soltanto come a carceri venissero nei primi tempi destinate antiche cave di pietra rimaste in abbandono, onde dal vocabolo greco furono designate col nome di *lautumie*, luoghi aspri ed orridi, dei quali Plutarco, Tucidide, Cicerone ed altri scrittori ci lasciarono vive e raccapriccianti descrizioni.

Sostengono alcuni storici tuttavia che non prima dell'anno 222, sotto il regno di Alessandro Severo, il carcere sia stato usato quale vero luogo di pena; è non di meno provato come, anche prima di quel tempo, nelle carceri si gittassero e vi si tenessero, generalmente in ceppi, non soltanto rei da giudicarsi e quelli dannati all'estremo supplizio, ma pur anco quelli che per meno gravi delitti erano assoggettati ad una detenzione nelle carceri stesse, o temporaria od anche per tutta la vita: in più punti delle opere di Livio, Cicerone, Seneca, Lucrezio, Dione Cassio, Svetonio, Aulo Gellio e molti altri, questo asserto è pienamento confermato.

2. Anche la Chiesa cristiana ammise fino dai primordi fra le sue istituzioni il carcere quale pena, ed i codici delle regole monastiche vi accoppiarono il principio del silenzio, della solitudine e del lavoro, che anche oggi costituiscono la base di ogni ben ordinato sistema penitenziario. L'asprezza della disciplina nei conventi, contemperata dapprima dall'adempimento delle pratiche religiose, divenne poi in appresso talmente esagerata, che Carlo Magno nell'anno 780 credette doverne proibire gli eccessi, e parecchi Concilii si videro costretti a limitare negli abati la facoltà di incrudelire nell'applicazione delle pene, ed a determinarne in modo tassativo le discipline.

3. Dalle invasioni barbariche si ebbe anche una notevole influenza sull'applicazione delle pene; queste, per natural conseguenza della vita nomade di quei popoli e della rudezza della loro natura, consistevano per loro dapprima quasi esclusivamente nell'estremo supplizio, in mutilazioni, o nel rifacimento del danno da pagarsi dall'offensore all'offeso, mediante giudizi orali sommari, scevri d'ogni formalità che potesse in alcun modo inceppare la speditezza.

Tuttavia gli editti ed i codici di Teodorico, di Atalarico, di Alarico, dei Borgognoni e dei Visigoti già accennano a risentirsi del riflesso della sapienza romana, benchè soltanto molto appresso l'editto del longobardo Liutprando cominci ad infliggere il carcere quale pena, pur mantenendo la composizione fra l'offensore e l'offeso. E dopo questo primo passo, il sistema andò mano a mano estendendosi, specialmente sotto il dominio dei re franchi.

Il feudalismo rese più dure le condizioni non tanto dei rei, quanto di tutti coloro su cui si aggravava la ferocia dei mille tirannelli che per ogni dove erano sorti e che, alle leggi surrogando il loro talento, moltiplicavano i supplizi e le torture con inaudite barbarie, più soventi a sfogo brutale di private vendette, che a scopo di reprimere o punire violazioni del diritto od a salvaguardare e custodire l'ordine e la morale.

L'educazione civile ed il benessere delle masse non ispiravano in quell'epoca alcun atto dei pubblici reggitori; si aveva soltanto in mira l'intimidazione, nè alcun pensiero era rivolto al miglioramento ed all'emenda dei condannati, e quindi ad un razionale ordinamento dei luoghi destinati alla loro detenzione.

In questo senso una salutare influenza incominciò ad essere esercitata dal periodo dei Comuni italiani per tanti titoli memorando. Ai due poteri, che fino a quel tempo spesso fra loro in dissidio, si disputavano il dominio dei soggetti, il principato e la Chiesa, si aggiungeva, allora un terzo potere, quello collettivo delle masse, che, assorbendole, si rizzava minaccioso e sicuro di fronte ai primi.

Gli statuti allora compilati, generalmente quasi tutti foggiati su modello consimile pei vari paesi, mentre ricordavano i principii del diritto romano, conservavano però per tutto quanto riguardava l'applicazione delle pene le tradizioni in Italia portate dai barbari, la cui procedura, siccome accennammo, speditiva e quasi sommaria veniva seguita dai magistrati. Ogni Comune possedeva il suo carcere destinato a tutti i diversi usi, cioè alla custodia preventiva dei rei, alla espiazione delle condanne privative della libertà ed anche al compimento dell'estremo supplizio. Questi statuti prevedevano i delitti e determinavano le pene, le quali, pur continuando a mantenere generalmente il carattere germanico, partecipavano ad un tempo dell'antico sistema della composizione, statuendo gli indennizzi da corrispondersi dall'offensore all'offeso, ed applicando le più gravi pene corporali, specialmente per tutti quei reati che riguardavano l'ordine pubblico. Tuttavia anche gli indennizzi o pene pecuniarie, non potendo sempre essere pagate, fu necessario fin d'allora supplirvi colla custodia dei colpevoli, e quindi il carcere fu ammesso quale una pena, comminata d'altra parte anche in vari statuti effettivamente quale condanna da infliggersi pei reati contro le persone e l'ordine pubblico.

Tuttavia, questa pena, la quale avrebbe dovuto essere costituita soltanto dalla privazione della libertà, era bene spesso aggravata con ceppi e catene ad arbitrio dei giudici; i locali destinati alla sua espiazione erano il più delle volte orridi ed impenetrabili, o sotterranei, nei quali le sbarre di ferro ed i cancelli, la grossezza delle muraglie e la moltiplicità delle chiusure menomavano l'aria e la luce. La descrizione che Benvenuto Cellini fa nella sua *Vita* del carcere di Castel Sant'Angelo, e quanto ne scrive il Varchi a proposito della detenzione di fra Benedetto da Foiano, bastano per dare una idea di ciò che fossero queste carceri nel XII secolo. Soltanto verso la metà dello stesso la loro asprezza incominciò a mitigarsi, e più che a quella si pensò a meglio garantirne la sicurezza.

Appositi regolamenti incominciarono ad essere stabiliti, sia per determinare il trattamento dei detenuti,

sia per disciplinare quanto si riferiva al personale di custodia, al reggimento interno ed all'ordine da assicurarsi tra i reclusi. Notevoli fra queste disposizioni sono quelle relative al carcere detto delle *Stinche* in Firenze ed alle carceri della Venezia, e quelle contenute negli speciali statuti della Sicilia, di Roma, del Piemonte, di Pisa, di Lucca, di Parma e di Napoli.

4. Tuttavia, soltanto dalla seconda metà del secolo XVI datano le più importanti riforme, dovute al razionalismo, che spinse lo spirito umano fuori dalla cerchia nella quale era stato fin allora tenuto rinserrato dalle tradizioni e dalle idee di autorità avute in retaggio dal passato. Al principio del cieco autoritarismo cominciava a succedere il principio filosofico, ed il nascere della libertà del pensiero accennava ad esercitare il suo benefico influsso anche sulle istituzioni destinate alla espiazione penale.

Molti scrittori, fra cui il Bartolo (1), il Turamini (2), il Botero (3), pubblicarono dotte ed importanti elucubrazioni, accennando ed auspicando una completa riforma delle leggi penali e del regime ed indirizzo degli stabilimenti destinati alla loro applicazione.

Indi la pena cominciò ad essere modificata nei suoi principii costitutivi, e se in più punti non diminuì l'orridezza dei luoghi nei quali veniva espiata, in altri si diede inizio ad indirizzarne gli interni ordinamenti allo scopo di ricercare l'emenda dei colpevoli con tutti quei mezzi che la scienza più illuminata già incominciava a suggerire.

5. Una Casa di penitenza per le donne condannate esisteva in Napoli fino dai primi del XVII secolo, e varii editti del 1621 e 1623 provvedevano al suo riordinamento con norme disciplinari, delle quali erano a base la segregazione e l'insegnamento religioso e morale, intesi a raggiungere l'emenda delle colpevoli ricoverate.

Nella stessa epoca un editto del vicerè cardinale Zappata poneva alla dipendenza della Compagnia di Gesù l'amministrazione delle carceri del regno di Napoli. Nel 1627 si fondava in Sicilia la Congregazione di Nostra Signora Santa Maria di visita-carceri, mentre di già, fino dal 1609, una convenzione stipulata fra il Duca di Parma e la Compagnia delle cinque piaghe di Nostro Signore, affidava alla stessa Compagnia l'obbligo di alimentare i poveri detenuti di quello Stato.

Frattanto nei sentimenti di mitezza e di equità per l'applicazione delle pene si era fatta notevole strada, e se i pregiudizi del tempo passato non scomparivano affatto, incominciavano però a rimettere della loro forza, cosicchè si prese a ritornare a quegli antichi principii che, già propugnati e sostenuti da eminenti scrittori e filosofi, quali Platone, Cicerone, Seneca ed altri, dai tempi più antichi tendevano a dimostrare come meglio che col sottoporre, a scopo di punizione, i delinquenti ai più gravi dolori fisici, il fine della pena sia raggiunto da quelle misure che mirano ad inaridire le sorgenti del male colla riforma dei colpevoli, facendone l'obiettivo principale se non l'unico del castigo.

Il Beccaria (4), il Romagnosi (5) ed il Filangieri (6), oltre a molti altri, benchè non tutti concordi nel definire lo scopo cui doveva prefiggersi la pena, e nel modo di trattare le questioni fondamentali relative al diritto di punire, pubblicarono importanti scritti che avviarono alla razionale riforma dei luoghi di pena, e vigorosamente concorsero a far cessare la confusione, la quale fino allora era regnata sovrana nelle svariate e molteplici leggi penali dei diversi Stati della penisola.

6. Vittorio Amedeo re di Sardegna iniziò la riforma coi suoi sovrani provvedimenti del 1723 e 1729, e quindi il movimento riformatore si estendeva al regno di Napoli, ove quindici anni dopo, una prammatica di Carlo III dava un miglior indirizzo al rito penale che, fino a quell'epoca, era fondato più sulle consuetudini che sulla legge scritta.

Nel 1751 nella Repubblica veneta, nel 1786 nel ducato di Modena incominciava egualmente la codificazione del giure penale, ispirata per quest'ultimo al trattato che L. A. Muratori aveva non ha guari pubblicato (7).

Il codice Giuseppino, applicato nel 1785 alle provincie italiane allora soggette all'Austria, stabiliva pel condannato al carcere il principio dell'isolamento *in luogo chiaro, senza ferri nè lacci, con pane ed acqua a spese della casa, il resto sui guadagni del suo lavoro* (8).

Finalmente, sulla fine del secolo, il codice Leopoldino della Toscana, modello insigne per quell'epoca di civiltà e di progresso, nell'applicazione delle sanzioni penali rispecchiava in buona parte i principii propugnati dal Beccaria e dall'Howard, accennando quale scopo della pena *la soddisfazione al pubblico e privato danno, la correzione del reo, figlio anch'esso della società e dello Stato, della cui ammenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri e, finalmente, il pubblico esempio.* Ispirato a tali principii il codice Leopoldino aboliva la pena di morte, surrogandola con quella dei lavori pubblici, e le altre pene notevolmente rendeva più miti e meglio ragguagliate alla vera importanza dei delitti per cui erano comminate.

Conseguenza di questi nuovi ordinamenti era la riforma delle discipline interne dei luoghi di pena, la quale può dirsi iniziata colla costruzione della casa di correzione di S. Michele in Roma (v. alla voce **Casa di custodia**, n. 12).

7—B). Ma, benchè, siccome si è detto, fino dalla metà del secolo XVIII si incominciasse nei vari Stati italiani a dar opera a migliorare gli ordinamenti dei luoghi di pena e quindi la riforma al principio del nostro secolo potesse dirsi iniziata, tuttavia assai triste si mantenne ancora per qualche tempo la condizione di questi stabilimenti, e fu soltanto parecchi anni dopo che questa riforma ebbe pieno sviluppo e venne alacremente quasi dovunque proseguita.

Costituito dal primo Napoleone il regno d'Italia, il sistema penale vi venne migliorato, ed un decreto del 1807 (9) modificava la specie delle varie pene, sostituendo al carcere semplice, al carcere duro ed al carcere durissimo sanciti dal codice austriaco, la detenzione correzionale, la casa di forza ed i ferri. Le due prime pene dovevano essere espiate in case di lavoro con determinate norme disciplinari, e colla ripartizione del guadagno realizzato fra il condannato ed il Governo in misure varie a seconda delle specie delle pene, mentre i condannati al lavoro pubblico ed ai ferri, quelli con una leggiera catena al piede, questi con altra di peso maggiore e con un segno di infamia, dovevano essere

(1) Bartoli a Saxoferrato, *Concilia, Quaestiones et tractatus;* Venetiis, 1585.

(2) *De legibus;* Florentia, 1596.

(3) *Della ragion di Stato;* Milano, 1598.

(4) *Dei delitti e delle pene.*

(5) *Genesi del diritto penale.*

(6) *Scienza della legislazione.*

(7) *Sopra i difetti della giurisprudenza.*

(8) Art. 14-15, parte I, tit. I.

(9) Decreto 7 luglio 1807.

impiegati nei più faticosi lavori, quali prosciugamenti di terreni paludosi, coltivazione di miniere, ecc.

8. Ritornato il Lombardo-Veneto sotto il dominio austriaco nel 1815, vi fu pubblicato e posto in vigore il codice penale del 1803, ripristinandosi le pene del carcere semplice, duro o durissimo, che tale effettivamente poteva dirsi, consistendo, secondo il codice stesso (3), « nel custodire il condannato in una prigione separata da ogni comunicazione nella quale vi entri però tanta luce e siavi altrettantó spazio quanto possa essere necessario per conservarlo in salute e nel tenerlo continuamente con pesanti ferri alle mani ed ai piedi e con cerchio di ferro intorno al corpo, al quale viene assicurato con una catena eccettuato il tempo del travaglio; il nutrimento consiste in pane ed acqua e nel cibo caldo ogni secondo giorno, escluse sempre le carni. Il suo letto consiste in nude tavole, e non gli verrà accordato alcun colloquio ».

Tuttavia il codice nella sua rigidezza aveva pure qualche principio umanitario accennando che al detenuto si doveva rispetto e che non doveva assoggettarsi a tormenti inutili od ingiusti, cioè a solo scopo di torturarlo, o dalla legge non esplicitamente consentiti.

Il 17 marzo ed il 24 agosto del 1822, due regolamenti si pubblicavano per le case di forza di Padova e la casa di correzione di Venezia allo scopo di disciplinare l'ordinamento interno dei due stabilimenti. E questi regolamenti si basavano sul principio che l'espiazione penale doveva eziandio avere in mira la riforma del condannato mediante l'osservanza della disciplina ed il lavoro; per l'attuazione di questo si dava la preferenza al sistema dell'appalto; il mantenimento legale si limitava al pane ed alla minestra, ma si consentiva l'acquisto di cibi supplementari col prodotto dell'opera dei detenuti; fra i quali, in ragione dell'attività dimostrata nel lavoro, del profitto fatto nella scuola e della buona condotta, si ripartivano i doni e le elemosine raccolte a loro vantaggio. Apposite istruzioni, le quali però nulla avevano che meriti speciale menzione, regolavano il servizio amministrativo e determinavano le attribuzioni ed i doveri del personale addetto ai succitati luoghi di pena.

Tuttavia questi ordinamenti erano ancora lontani dal ben corrispondere ai portati della civiltà dei tempi, e quindi nell'anno 1847, al risveglio dei principii di libertà che anche nel Lombardo-Veneto si verificava, ed all'accenno per parte del Governo austriaco di mostrarvisi meno ostile, dall'opinione pubblica unanimemente si invocavano provvedimenti atti ad ottenere che le carceri, sia come luoghi di preventiva detenzione, sia come stabilimenti destinati all'espiazione delle pene, cessassero una volta dall'essere scuole di immoralità e di corruzione.

Ma questi voti dell'opinione pubblica, che le Commissioni centrali di Venezia e di Milano avevano fatti loro e concretati in apposita petizione, pel precipitare degli eventi, restarono soltanto una sterile manifestazione, come la massima parte delle aspirazioni di quell'epoca.

Un nuovo codice penale veniva promulgato in Austria nel 1852 (1) ed esteso quindi alle provincie Lombardo-venete, che continuavano ad esservi soggette; ma nessun notevole miglioramento collo stesso veniva ad essere introdotto nei sistemi di espiazione delle pene all'infuori della soppressione del carcere durissimo.

Infatti il codice manteneva tutte le altre misure afflittive delle pene, compresi pei minori di 18 anni e le donne i colpi di verga, e per gli uomini adulti i colpi di bastone estensibili a 30 pei recidivi.

9. Negli Stati Sardi, già annessi alla Francia, la restaurazione del 1814 riponeva in vigore tutte le leggi e gli ordinamenti anteriori a quell'annessione, e che avevano continuato a mantenersi nell'isola di Sardegna; quindi, anche per gli stabilimenti penali, si ritornò ad un trattamento quasi barbaro, che, non consono alle civili esigenze dei tempi, non potè a lungo mantenersi.

Con regie patenti del 1817 incominciò a modificarsi la condizione delle carceri, mediante un nuovo regolamento della famiglia di giustizia informato a principii di una severa ed efficace vigilanza per quegli stabilimenti e con regi bandi del 22 febbraio 1826 si dettavano le norme disciplinari pei condannati alla pena dei lavori forzati, da tener luogo delle disposizioni anteriori state riconosciute insufficienti a mantenere in quei luoghi di pena la disciplina necessaria.

I condannati ai lavori forzati erano posti alla dipendenza del Ministero della marina per essere occupati negli arsenali o sui regi legni. Dovevano portare la testa rasa, essere tenuti fermi alla catena sul loro tavolato ed a bordo di notte nel rispettivo ramale ed al proprio banco e, soltanto per causa di lavoro, potevano essere messi alla catena semplice.

Ogni evasione dei condannati a tempo importava l'aumento del quarto della pena e due anni di doppia catena, dei condannati a vita la punizione corporale di cento colpi di bastone da ripartirsi in due giorni e cinque anni di doppia catena; e la stessa pena era inflitta per la semplice rottura dei ferri o possesso di strumenti atti a facilitare la fuga.

I compagni di banca, o di banco a bordo dei regi legni erano tenuti responsabili dei tentativi di fuga non denunziati, e riduzioni di pene erano assicurate ai denunziatori.

Gli ammutinamenti, gli omicidi tentati o consumati, le percosse con qualsiasi arma o strumento contro il personale preposto ai bagni erano puniti colla pena di morte, colla bastonata fino a cento colpi ogni altra infrazione disciplinare.

Le bestemmie, i dispregi alle sacre immagini erano puniti colla prigione; i furti con un prolungamento di pena.

I delitti erano giudicati a terra dal Magistrato supremo dell'ammiragliato, a bordo da un Consiglio di guerra.

I forzati non potevano tenere presso di sè più di una lira, era loro consentito il fare ricorsi, e grazie erano accordate a quelli distinti per buona condotta ed attività al lavoro, specialmente dopo ogni campagna di mare.

I regi bandi infine regolavano i doveri dei capi-guardia, aguzzini e guardaciurme sottoposti all'editto penale marittimo, sostituendo però per gli stessi la prigionia alla catena militare. I castighi disciplinari per questo personale erano la prigionia semplice ed a pane ed acqua, i ferri fino a venti giorni, le nervate fino a quaranta colpi.

Un primo passo verso la riforma penitenziaria, che in altri paesi aveva già fatti rapidi progressi, fu la pubblicazione del regolamento per la casa di pena di Saluzzo fatta nel 1828, e che cominciò a stabilirne l'ordinamento interno su basi fisse e razionali, quindi dell'altro promulgato sotto la data del 26 maggio 1838 per la Casa di pena di Pallanza destinata alle donne.

(3) *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia* del 8 settembre 1803, capo I, § 14.

(1) Decreto 27 maggio 1852.

Asceso al trono di Sardegna re Carlo Alberto, un nuovo codice penale era pubblicato nell'ottobre del 1839, e lo stesso determinando nuove norme giuridiche ed una nuova gradazione di pene, ne venne per conseguenza necessario un mutamento nel modo della loro espiazione. Infatti già con decreto reale del 9 febbraio di quell'anno il Governo aveva decretata la costruzione di tre nuovi stabilimenti carcerari a sistema di separazione notturna e stabilita la soppressione nei luoghi di pena della cantina e bettolino. Un concorso venne quindi aperto e su 27 progetti presentati venne scelto e premiato quello del sig. Labrouste architetto francese che servì di norma all'edificazione, cui si pose sollecitamente mano, dei penitenziari di Alessandria e di Oneglia.

Nel 1845 veniva pubblicato un regolamento per la Casa di correzione di Torino, pel cui riordinamento si era chiamato dalla Francia il sig. Fissiaux della Società di S. Pietro. Questo regolamento stabiliva l'obbligo del lavoro in comune ed in silenzio, e faceva dovere al direttore di *studiare l'indole e l'inclinazione di ogni detenuto e conoscere in dettaglio i suoi andamenti, sia per rispondere esattamente alle domande dell'Autorità sulla vera sua condizione morale, sia per conoscere la via più opportuna onde ridurlo al ravvedimento* (1).

Altro regolamento si pubblicava il 5 settembre 1846 pel penitenziario di Alessandria in quell'epoca aperto, ed anche questo, informato agli stessi principii, è notevole, specialmente pel suo indirizzo morale, affidando al direttore l'incarico di tenere conto in apposito registro delle inclinazioni e della condotta morale di ogni singolo detenuto. Gli obblighi e le attribuzioni degli impiegati dello stabilimento vi sono nettamente tracciati, vi è stabilita pei reclusi l'obbligatorietà del silenzio e del lavoro, diversi regimi alimentari vi erano previsti in base della maggiore o minore attività al lavoro e della condotta e si enumeravano le infrazioni disciplinari e le punizioni con proporzione graduale da infliggersi per ognuna di esse. L'attuazione di questo regolamento, che venne poi esteso al penitenziario di Oneglia, affidata a funzionari distintissimi, diede in breve ottimi frutti sia sotto i riguardi economici, sia sotto quelli morali.

Mentre il Governo in tal modo vigorosamente iniziava la riforma penitenziaria, l'opinione pubblica cominciava ad interessarsene, ed una discussione notevole sull'argomento aveva luogo nel Parlamento subalpino prendendovi parte il deputato Cavour e trattandosi specialmente sulla preferenza a darsi fra il sistema *auburniano* adottato già nei penitenziari di Alessandria ed Oneglia e sostenuto dal Ministro dell'interno, e quelli *filadelfiano* e misto pel quale l'onorevole deputato manifestava la sua simpatia.

In seguito a ciò, poco appresso veniva pubblicata una accurata relazione sul servizio carcerario e lamentandosi colla stessa il difetto di un indirizzo uniforme, si annunziava prossima la pubblicazione di un nuovo regolamento pei luoghi di pena. A facilitarne poi l'intelligente ed efficace applicazione si avvisava non solo a migliorare il personale prepostovi, avvantaggiandone il trattamento, e si istituiva un posto d'ispettore generale dei penitenziari, carceri centrali, ecc. (2), al quale principalmente era affidato l'incarico di compilare le statistiche che dovevano servire allo studio pei successivi miglioramenti da introdursi negli ordinamenti carcerari.

Poco appresso il regolamento promesso veniva pubblicato (3): le sue disposizioni, ispirate ai risultati dell'esperimento fatto col regolamento del 1846, sono commendevoli sotto ogni riguardo. Nella sua prima parte si tratta largamente dei doveri dei funzionari preposti agli stabilimenti e specialmente del direttore che viene chiamato *l'occhio del Ministro, il perno su cui si regge lo Stabilimento.* Accennasi quindi l'opera dello stesso costituire una missione sociale, dalla sua filantropia, fermezza e severità dipendendo la rigenerazione morale dei condannati, meta che, quando egli raggiunga, *avrà ben meritato di Dio, del re e della patria.*

La seconda parte riguardava l'ordinamento disciplinare ed amministrativo nei suoi vari particolari, e sono degne di speciale riguardo parecchie disposizioni relative alle punizioni, alle ricompense pei detenuti di esemplare condotta, cui all'atto delle liberazioni potevano accordarsi certificati speciali e larghe gratificazioni, e vi si accennava alla convenienza di sistemare apposito stabilimento per riunirvi, sotto un regime più severo, i condannati incorreggibili.

Un Consiglio generale delle carceri veniva istituito (4) poco appresso, ed erano chiamati a farne parte il Ministro dell'interno quale presidente, un vice-presidente a scelta, quattro membri nati, cioè l'avvocato fiscale, l'Intendente generale dell'Azienda dell'interno, l'Ispettore generale delle carceri, il Direttore capo della divisione pel servizio carcerario ed altri quattro membri da nominarsi dal Ministro.

Primo frutto dell'opera di questo Consiglio fu una importantissima relazione presentata al Ministero dell'interno nel 1852, ma la medesima si limitò ad esporre lo stato e le condizioni delle carceri giudiziarie che generalmente erano deplorevoli ed a proporre la riforma da adottarvisi.

Proseguendo la sua opera riformativa, altri regolamenti venivano mano a mano dal Governo sardo pubblicati nel 1851, pei condannati alla pena della relegazione (5); nel 1852 per la Casa di pena delle donne (6), quest'ultimo non molto dissimile da quello già accennato come in vigore fino dal 1838 per la Casa di pena di Pallanza; nel 1853 per le Case di educazione correzionale (7). E finalmente nel 1854 con un nuovo regolamento generale (8) relativo all'amministrazione economica ed alla contabilità, si davano anche le norme necessarie per la gestione delle manifatture già attivate su larga scala in tutti i luoghi di pena.

Ciò riguardava però soltanto gli Stabilimenti penali dipendenti dal Ministero dell'interno; tuttavia anche pei Bagni penali, che continuavano a restare alla dipendenza di quello della marina non si trascurava l'attuazione delle riforme di cui era maggiormente sentita la necessità.

Con una serie di provvedimenti, ministro della marina il conte di Cavour, si procedette infatti nel 1860 al generale riordinamento di quei luoghi di pena. Creato un ispettore generale dei Bagni penali, al quale faceva capo l'intera amministrazione, se ne determinarono le attribuzioni ed i doveri; si riordinò il corpo degli uffiziali addetti ai vari stabilimenti, si stabilirono le norme colle quali dovevano i forzati assegnarsi ai Bagni di terraferma e della Sardegna, secondo che appartenevano per origine a questa od a quella, regolando tutto quanto

(1) Regolamento provvisorio 12 aprile 1845, art. 10.
(2) R. decreto 13 novembre 1849.
(3) R. decreto 1° gennaio 1850.
(4) R. decreto 13 gennaio 1851.
(5) R. decreto 18 luglio 1851.
(6) R. decreto 2 settembre 1852.
(7) R. decreto 5 giugno 1853.
(8) R. decreto 17 aprile 1854.

si riferiva al loro mantenimento, alla loro classificazione nel lavoro, e fissando le mercedi da corrispondersi ai singoli lavoranti, si stabilì infine l'organizzazione del personale di custodia (1).

Un regolamento per l'amministrazione e la contabilità ed altro di disciplina e di ordinamento interno dei Bagni si approvavano coll'istesso reale decreto. Il primo si modellava sulle norme prescritte dal regolamento di amministrazione pei corpi dell'esercito (2), e conteneva tutte le norme colle quali doveva dai Consigli d'amministrazione dei singoli stabilimenti provvedersi alla gestione delle varie masse o categorie di introiti e di esiti, cioè *paghe*, *vestiario e peculio*, *lavori agricoli e manifatture*, *proventi guardiani*, *economia e soccorso*, *ordinario*, *mensa guardiani* e *ospedale*.

Il regolamento disciplinare stabiliva le attribuzioni ed i doveri, oltre che dell'ispettore generale, dei direttori dei Bagni, dei cappellani, dei medici, degli uffiziali subalterni e degli agenti di custodia; ripartiva i condannati in quattro divisioni per specie di reato, ed ogni divisione in tre categorie per durata di pena e per condotta, determinando le norme pel passaggio o la retrocessione dall'una all'altra categoria; dava infine le norme relative all'incatenamento, riportandosi per le punizioni ai regi bandi del 22 febbraio 1826.

Queste disposizioni erano poscia in parte modificate con un altro regolamento provvisorio del 26 giugno 1863.

Tutti questi provvedimenti, limitati dapprima ai Bagni penali degli antichi Stati Sardi, erano estesi poscia ai Bagni di Ancona ed a quelli dell'Isola d'Elba (3).

10. Anche nella Toscana la restaurazione del 1814 aveva richiamato in vigore le leggi esistenti allo scadere del secolo scorso, mutate durante il dominio francese. Ma, non appena ripristinate le antiche istituzioni, le carceri ed i luoghi di pena richiamarono l'attenzione dei governanti.

Soppressa la pena del confino pei reati di furto, e commutata questa pena con quella dei lavori forzati con ragguaglio alla metà della durata (4), veniva all'espiazione di questi ultimi destinato lo stabilimento di Volterra, e nell'anno 1817 vedeva la luce uno speciale regolamento pei Bagni penali col quale si provvedeva convenientemente a regolare in modo uniforme tutti i servizi relativi. Secondo il regolamento stesso i condannati alla pena dei pubblici lavori eccedente la durata di 5 anni erano inviati all'isola d'Elba per essere ivi occupati nei lavori delle saline e delle miniere od in altre opere faticose congeneri. Essi dovevano andare scalzi, portare una doppia catena ed ostensibilmente un cartello indicante il titolo del delitto commesso.

Con disposizione del 1° aprile 1832 alle donne condannate alla pena dell'ergastolo veniva destinato lo stabilimento di S. Gemignano, e l'anno seguente un sovrano rescritto (5) rendeva più mite l'espiazione della pena pei condannati ai lavori forzati sopprimendo per gli stessi l'aggravamento della doppia catena.

Sullo scorcio dell'anno 1836 la pena del confino era completamente abolita, come pure quella della relegazione, surrogandola rispettivamente colla reclusione nella Casa pei lavori forzati, riducendone la durata alla metà, e colla detenzione nello stabilimento di Volterra.

Pei condannati a questa ultima pena poco appresso, nel 1838 (6), si incominciava a ridurre a sistema cellulare una parte della Casa di pena di Volterra, e lo stesso si praticava poscia per la Casa di pena delle Murate in Firenze, ove nel 1840 era già compiuta la costruzione di una prima sezione e quindi l'intera sistemazione nel 1846.

I Congressi degli scienziati italiani, che preludevano alla ricostituzione degli ordinamenti politici nella penisola, non avevano trascurate le questioni relative ai sistemi di espiazione penale, ed i voti dai medesimi espressi ebbero senza dubbio una parte notevole nello spingere i governanti della Toscana a recare a compimento l'opera iniziata.

Un regolamento che gettò le basi della riforma penitenziaria non tardò quindi ad essere pubblicato (7). Lo stesso, per quanto era consentito dalle condizioni generali dei fabbricati, adottava per massima comune il sistema cellulare, assegnava ad una speciale categoria i condannati per debiti civili e commerciali, prescriveva che tutti i condannati a pene eccedenti i due mesi dovessero essere destinati ai penitenziari centrali, vietava i lauti banchetti, la questua, gli straordinari emolumenti e le finestre basse atte a permettere comunicazioni coi liberi, ecc., ecc.

Queste disposizioni fondamentali, che dovevano poscia essere completate da altri regolamenti, i quali dettassero le norme per l'ordinamento interno dei vari luoghi di pena, rendevano necessarie alcune modificazioni ai regolamenti delle Case di forza e di detenzione, e venendosi con tali disposizioni a rendere molto più severe le discipline dell'espiazione penale, si stabilì che, continuando per gli antichi condannati a restare in vigore le disposizioni già per loro vigenti, le nuove si applicassero soltanto ai condannati da quell'epoca in poi.

Queste nuove disposizioni furono concretate in apposito regolamento (8), cui fu dato effetto retroattivo dal 1° gennaio 1846. Esse, ammettendo la separazione individuale nelle celle durante la notte, le funzioni del culto ed il passeggio, consentivano il lavoro in comune e la riunione dei condannati nella scuola. I lavoranti erano ripartiti in nove classi con diversa mercede ed alle tre prime non potevano aspirare i recidivi, nè potevasi ascendere alle due prime se non compiuta l'espiazione della sesta parte della condanna. Ai recidivi per la terza volta si applicava la segregazione cellulare per la metà della pena, e per la pena intera ai recidivi per la quarta volta o più. Il trattamento fu reso uniforme per tutti i condannati a qualunque ceto o condizione appartenessero, e due anni dopo (9) un altro provvedimento equiparava i vari sistemi, togliendo le differenze pel vitto già stabilite per le prime e seconde recidive.

Nel frattempo la questione della riforma penitenziaria si era novellamente agitata nei Congressi che, prima a Francoforte nel 1846, poscia a Bruxelles nel 1847, avevano riuniti scienziati e filantropi dei principali paesi del mondo civile, iniziando quell'opera lenta ma feconda che a Londra (1872), a Stoccolma (1878), a Roma (1885) doveva avere la più larga e progressiva esplicazione.

L'opinione pubblica risvegliata in Toscana dall'esposizione fatta al Congresso di Bruxelles dal Peruzzi sullo stato di quegli stabilimenti carcerari, reclamava nuovi provvedimenti, ed allora una Commissione venne chia-

(1) R. decreto 19 settembre 1860, n. 4326.
(2) R. decreto 21 luglio 1840.
(3) R. decreto 5 dicembre 1860.
(4) Decreto 22 giugno 1816.
(5) Decreto 9 luglio 1833.
(6) Decreto 25 settembre 1838.
(7) Decreto 20 novembre 1845.
(8) Decreto 11 aprile 1846.
(9) Decreto 19 gennaio 1848.

mata a studiare la riforma delle leggi penali, ed una sopraintendenza generale fu creata pei luoghi di pena e carceri pretoriali dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, affidando alla stessa l'incarico di completare l'opera e curarne l'attuazione.

Il sistema della segregazione continua, colle disposizioni precedentemente adottate, costituiva la base dell'espiazione penale, e ciò permise di procedere all'abolizione dei Bagni penali, di modificare la graduazione della scala penale e di adottare parecchie altre misure, consigliate non meno dai principii umanitari che dall'intendimento di ottenere nelle espiazioni delle pene la voluta efficacia moralizzatrice.

Queste riforme divenivano in breve un fatto compiuto (1). La pena dei pubblici lavori nei Bagni penali, quella accessoria della gogna e quella dell'esilio erano soppresse, surrogando la prima coll'ergastolo o reclusione da espiarsi nello Stabilimento di Volterra, e l'esilio col carcere, diminuendo di un quarto la durata dei pubblici lavori commutati in ergastolo, di un terzo quelli in casa di forza, della metà quelli in detenzione ed in carcere, e ragguagliando al terzo ed al quarto, secondo la specie dell'esilio inflitto, la pena al medesimo sostituita. I condannati ai Bagni penali allora esistenti furono tutti concentrati all'isola d'Elba per ivi compiere l'espiazione delle pene loro inflitte secondo l'antico sistema.

A tutti questi condannati, meno a quelli di età superiore ai 70 anni ed ai condannati a vita che avessero espiato il massimo della durata dell'egual pena temporaria, cui era concesso il lavoro in comune coll'obbligo del silenzio, si applicava quindi l'isolamento assoluto continuo, ed un apposito regolamento generale era pubblicato, estendendolo a tutti i penitenziari esistenti.

Questo regolamento, non scevro certamente da qualche piccola menda, era per più rispetti commendevole, siccome ispirato ai più retti principii di buona amministrazione e di sana morale. Al direttore, quale capo responsabile dello stabilimento, affidava l'intera amministrazione ed il mantenimento della disciplina, dandogli facoltà di promuovere e degradare i detenuti nelle varie classi, di infliggere le punizioni, di tenere il registro della contabilità morale dei detenuti, ecc. ecc. Nel regolamento si trattava in modo particolareggiato del personale amministrativo, sanitario, religioso e di custodia; della speciale destinazione dei varii stabilimenti; della classificazione dei detenuti e dei loro doveri; del lavoro e dell'istruzione civile e religiosa; delle mercedi, delle masse e del servizio contabile; del vitto, vestiario e casermaggio; della pulizia e dell'igiene; delle punizioni e delle ricompense, ecc. ecc.

Speciali norme riguardavano il servizio industriale, la erogazione del prodotto del lavoro pel quale i detenuti erano ripartiti in sei classi con varia mercede, le visite nelle celle, le corrispondenze, le liberazioni ed il patrocinio dei detenuti liberati.

Nel 1853 (2) un nuovo codice penale veniva pubblicato per la Toscana, che fu senza dubbio uno dei migliori per quei tempi, col quale il sistema delle pene era alquanto modificato, e per l'applicazione delle nuove disposizioni veniva formolato il regolamento 31 maggio 1853, modificato successivamente con quello dell'8 aprile 1856, di cui fu già parlato alla voce **Carcere**, n° 10.

Un altro complemento del sistema penale si volle sperimentare coll'impianto di una colonia agricola, e questa si apriva nell'aprile 1858 nell'isola di Pianosa, nell'arcipelago toscano (v. alla voce **Case di custodia**, n° 12).

Mentre questi sistemi si esperimentavano, si era formato però un partito di filantropi, i quali, preoccupandosi degli effetti dannosi alle condizioni igieniche dei reclusi che si volevano prodotti dall'isolamento assoluto, si fecero a richiamare su di essi la pubblica attenzione (3), promuovendo così la nomina di una Commissione (4) coll'incarico di studiare la modalità e gli effetti del sistema penale in vigore, previa una visita di alcuni suoi membri ai diversi penitenziari.

La Commissione si accinse alacremente all'opera, e circa tre mesi dopo presentava il suo rapporto, concludendo coll'affermare la convenienza di mitigare alquanto il rigore del sistema vigente, rendendone meno pesanti gli effetti, e riassumendo i suoi voti nelle seguenti dichiarazioni:

Che il ritorno all'antico sistema sarebbe il più gran delitto sociale; che, dei moderni sistemi quello della vita promiscua sia ineseguibile con effetto, è da tutti gli scrittori rigettato; che l'isolamento puro, assoluto, continuo, detto FILADELFIANO, *sia pure inaccettabile, singolarmente per i paesi meridionali d'Europa; che però solamente si possa ancora discutere fra la separazione continua dei condannati fra loro, temperata più o meno, ammessa dalla maggior parte degli scrittori e delle nazioni civili, che è attualmente in vigore fra noi, e si suol chiamare della* BUONA COMPAGNIA, *e la separazione media detta* AUBURNIANA, *o la mista di questa e di quella: ma, poichè, tanto nell'uno che nell'altro di questi due modi, si vorrebbe sempre ricercare la maggiore possibile varietà per provvedere alla maggior possibile gradazione, e conseguire la maggior giustizia, noi ci faremo arditi a soggiungere:*

Potrebbe l'espiazione della pena penitenziaria dividersi in tre periodi di disciplina: il primo in separazione cellulare continua a forma del nostro Codice, fino a un dato periodo da determinarsi; il secondo in comunione diurna col lavoro e con certe discipline e segregazione cellulare notturna; ed il terzo in lavori agricoli in adattato e sicuro luogo?

In questa ipotesi, esponeva poi alcuni dubbi sul periodo massimo della segregazione continua, assoluto o relativo secondo le specie di pene; sulle discipline da adottarsi nella comunione diurna; sul mantenimento o meno in essa dell'obbligo del silenzio; sull'ammissione ai lavori agricoli anche dei condannati per delitti atroci e per lunghissime pene: ma di questi dubbi riservava il giudizio, lasciandoli insoluti.

La Commissione istituita nel maggio 1859 per procedere allo studio delle modifiche da introdursi nelle leggi penali aveva presentato frattanto la sua relazione, ed in seguito alla stessa, si aboliva per tutti i reati, all'infuori di quelli militari, la pena di morte (5), e, per mettere in accordo le disposizioni relative alla espiazione delle pene con quelle del nuovo codice penale, con apposito decreto (6) stabiliva doversi sostituire in tutti i casi alla pena di morte l'ergastolo, e pei reati pei quali questo era comminato, la casa di forza dai ventuno ai venticinque anni. Il condannato all'ergastolo doveva espiare i primi dieci anni in segregazione cellulare continua, e

(1) Decreto 4 marzo 1849 e legge 5 maggio 1849.

(2) Decreto 20 giugno 1853.

(3) Morelli Carlo, *Saggio di studi igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi*, ecc.; Firenze, 1859.

(4) Decreto 23 settembre 1859.

(5) Decreto 30 aprile 1859.

(6) Decreto 10 gennaio 1860.

passare quindi a lavorare in comune coll'obbligo del silenzio, restando però sempre in separazione notturna, nulla variandosi alle disposizioni vigenti pei condannati settuagenari e per i condannati all'ergastolo che si rendevano colpevoli di nuovi reati.

Pei condannati alla casa di forza, la separazione individuale doveva durare per la metà della pena, passando quindi gli stessi al lavoro in comune nel modo suindicato. Quest'ultimo sistema poi, cioè la segregazione notturna ed il lavoro in comune di giorno sotto l'obbligo del silenzio, si applicava ai condannati al carcere per tutto la durata della pena.

L'attuazione del primitivo sistema di isolamento era quindi resa molto più mite, senza però che venisse notevolmente ad alterarsi quanto mirava allo scopo principale prefissosi, cioè la repressione dei reati e la riforma dei colpevoli.

11. Lo Stato Parmense fu anch'esso soggetto alla dominazione francese fino al 1814, epoca nella quale passò sotto il dominio di Maria Luigia. Già nel 1811, durante l'occupazione francese, l'ex-convento di S. Francesco era stato ridotto a Casa centrale di detenzione e di forza, ma, riposte in vigore le antiche leggi del Ducato, un regolamento venne pubblicato per regolarne l'ordinamento.

Venne ripristinato il Consiglio di vigilanza istituito fino dal 1791, e che, composto di membri non retribuiti, doveva sorvegliare l'esatta osservanza della disciplina interna e riferirne all'Autorità ogni violazione accertata.

Questo Consiglio nel 1848 venne poi diviso in due sezioni, riservando alla prima la sorveglianza del servizio della Casa di pena, alla seconda il patrocinio dei liberati, mentre già fino dal 1847 era stata fondata una associazione di pie signore per l'assistenza delle detenute condannate, società che si cercò di ricostituire nel 1864 senza che però abbia mai esercitata azione veramente operosa ed efficace.

Il regolamento del 1814 fu modificato alquanto nei suoi particolari nell'anno 1816: la competenza del Consiglio venne estesa a dare il suo avviso sulle punizioni da infliggersi per le più gravi infrazioni disciplinari; i membri del Consiglio stesso furono chiamati ad eseguire visite settimanali coll'obbligo di presentare rapporti sui rilievi che avessero avuto occasione di fare; il direttore fu obbligato a rendere più frequentemente stretto conto dei suoi atti, ecc. ecc.

Nell'anno 1820 (1) un nuovo codice penale era pubblicato col quale si stabiliva che i condannati ai lavori forzati, con catena al piede ed accoppiati generalmente due a due, dovessero essere sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato. Anche le donne condannate alla stessa pena, benchè impiegate al lavoro nello interno della casa, dovevano avere alle gambe un leggero cerchio di ferro.

I condannati alla relegazione non erano astretti al lavoro, ed espiavano quella pena nell'interno di un castello.

La pena della reclusione doveva essere scontata nella Casa di forza, e parte del prodotto del lavoro era assegnato a beneficio del condannato; quella del carcere si espiava in una Casa di lavoro, libera al condannato la scelta dell'occupazione cui intendeva essere addetto; la Casa di correzione infine era riservata ai minori ed ai detenuti ritenuti meritevoli di speciale riguardo.

Continuò tuttavia il regolamento del 1818 a restare in vigore per l'espiazione delle varie pene, ma il Governo provvisorio, che nel 1848 era chiamato a reggere quelle provincie, ne modificava in parte le disposizioni, prescrivendo specialmente un aumento nel vitto dei condannati, una maggiore estensione del lavoro, ripartendo per lo stesso i condannati in tre classi, assegnando ad ognuna di esse una quota decrescente di peculio disponibile sul prodotto del lavoro da destinarsi in acquisto di sopravitto, e non accordando il passaggio dall'una all'altra classe che per ragioni di buona condotta.

Nel 1849 la restaurazione degli antichi sovrani nessun mutamento notevole arrecò agli ordinamenti dei luoghi di pena del Ducato, salvochè nell'anno 1852 il nome di Casa di forza venne cambiato in quello di Casa di detenzione, e nel 1858 speciali regolamenti si pubblicarono per le Case di custodia di Borgotaro e di Pontremoli (2).

12. Il Ducato di Modena, dopo la dominazione francese, venne nel 1845 assegnato alla Casa d'Este.

Lo stato dei luoghi di pena vi si mantenne per lunghi anni assolutamente deplorevole, e soltanto nel 1853 il sig. Obermaier, provetto funzionario dell'amministrazione bavarese (3), ebbe dal Ministero di Buongoverno l'incarico di compilare un regolamento per disciplinarne l'ordinamento interno, specialmente per quanto si riferiva al lavoro. Nell'anno stesso egli adempiva al suo mandato, formulando un regolamento la cui prima parte riguardava la disciplina, la seconda il personale preposto ai diversi stabilimenti.

Nell'anno 1855 era pubblicato un nuovo codice penale, ma le condizioni dei luoghi di pena non migliorarono gran fatto fino all'annessione del Ducato al regno d'Italia.

13. Gli stabilimenti penali degli antichi Stati Pontifici erano retti da un ordinamento del 5 novembre 1831, modificato, in piccola parte, da altro del 20 settembre 1832. Questi regolamenti, meno la tortura, rispecchiavano tutte le antiche forme medioevali e limitavansi a poche disposizioni sull'ordinamento carcerario e sulle pene da infliggersi ai detenuti e condannati colpevoli di infrazioni disciplinari, i quali ultimi ordinariamente, in ispecie quelli colpiti da brevi condanne, espiavano la loro pena senza alcuna classificazione nei luoghi di detenzione preventiva.

Nel maggio del 1834 una Casa di detenzione si sistemava in Roma nel fabbricato detto delle Terme Diocleziane, costruita in servizio dell'Annona fino dal 1705 a cura di papa Clemente XI.

Nello stesso anno si stabilì di dividere i condannati secondo la natura dei delitti commessi, nell'intento di *impedire possibilmente la loro maggiore depravazione* (4), e si mandarono: i condannati per reati contro la proprietà al bagno di Civitavecchia, i colpevoli di reati contro le persone alla Casa di condanna di Spoleto ed alla Casa di detenzione di Roma, i condannati per reati contro il buon costume alla Casa di condanna di Narni e quelli per reati politici alla Casa di condanna di Civitacastellana.

Un regolamento venne poi pubblicato allo scopo di stabilire in modo uniforme l'ordinamento interno di questi luoghi di pena, ma nulla vi era nello stesso di notevole, benchè vi si premettesse la pomposa dichiarazione che il medesimo mirava a « stabilirvi un sistema

(1) Decreto... 1830.

(2) Decreto 23 giugno 1858.

(3) Il sig. Obermaier nato nel 1759, già direttore della Casa di pena di Monaco (Baviera) noto per alcune pubblicazioni importanti in materia penitenziaria moriva nel 1865.

(4) Circolare 2 gennaio 1824.

di disciplina uniforme e tale che possa correggere e migliorare il morale dei prigionieri impegnandoli colla emulazione, piuttosto che con la paura delle punizioni, a condurre una vita tranquilla e laboriosa utile a loro stessi ed allo Stato ».

Altro regolamento speciale pei bagni penali si pubblicava nel 1840, esso pure dal primo non molto dissimile.

Il lavoro era obbligatorio, almeno nominalmente, ed una parte del prodotto veniva lasciata al condannato; era consentito il lavoro all'esterno e permesso lo spettacolo degradante dei forzati impiegati in servizi di pulizia e di fatica nelle vie delle città più popolose. Le punizioni, oltre all'isolamento ed al digiuno, non escludevano i ferri e la pena corporale del bastone.

Secondo il capitolato d'appalto del 20 febbraio 1856, che regolava tutto il servizio delle carceri e luoghi di pena dello Stato Pontificio, il fornitore era obbligato a fornire il vitto, il vestiario e casermaggio e quant'altro occorreva pei vari servizi del mantenimento, a somministrare lavoro a tutti i condannati ed a retribuirlo secondo tariffe stabilite somministrandolo in tale quantità da corrispondere ad una mercede di alcuni *baiocchi* al giorno.

Il capitolato aboliva i bettolini, obbligando però il fornitore a provvedere ai condannati, contro pagamento, supplementi di pane e di minestra, ed ai soli condannati uscenti ai lavori esterni vino in quantità determinata.

Ma giova notare che, tanto queste disposizioni come in massima parte quelle relative alla disciplina, venivano assai imperfettamente osservate ed i condannati erano lasciati in balìa dei direttori, dei custodi e degli appaltatori, i quali generalmente facevano a gara per eludere le disposizioni scritte e sfruttare i detenuti in ogni modo nel comune interesse.

14. Nel regno delle Due Sicilie nel 1806 il re Giuseppe Napoleone, posto sul trono dalle armi francesi, aveva dato principio ad un'opera di civile progresso, che lasciò traccie larghe e durature. Ai codici francesi fino allora vigenti fu sostituita la legge penale del 20 maggio 1808, la quale segnava un notevole progresso, ma di cui il precipitare degli avvenimenti non consentì di raccogliere i frutti.

Già un decreto anteriore (1) aveva disposto la separazione delle donne condannate in apposita sezione del carcere di S. Francesco in Napoli, mentre un regolamento approvato due anni dopo per tutte le carceri del regno (2) stabiliva che in ogni residenza di tribunale di provincia o di appello vi fosse un carcere con separato locale pei condannati a lievi pene, altro pei condannati a pene più lunghe, ed altro infine per le donne con tutti gli accessori e dipendenze necessari.

Altri decreti (3) istituivano un Consiglio generale di amministrazione per gli ospizi e stabilimenti di beneficenza, attribuendo allo stesso la sorveglianza delle carceri per tutelarne la disciplina e guarentire gli interessi dei detenuti. Ad altra speciale Commissione posteriormente istituita (4) veniva affidato l'incarico di visitare ogni semestre le carceri, coll'obbligo di riferire alla superiore Autorità il risultato delle visite compiute.

Restaurati i Borboni nel regno delle Due Sicilie, un regolamento per gli stabilimenti carcerari era pubblicato nel 1817 (5) riformante quello del 1808 e contenente tutte le norme relative al trattamento dei detenuti e al modo col quale doveva procedere l'amministrazione dei luoghi di detenzione e di pena ed assicurarsi il loro mantenimento.

Questo regolamento, limitato dapprima alle carceri di terraferma, venne poscia esteso anche a quelle della Sicilia (6).

Poco appresso, nell'anno 1819 (7), si promulgava un nuovo codice penale, che mutava alquanto le pene criminali privative della libertà, determinandole (oltre quella capitale) nell'ergastolo, nei ferri, nei bagni penali o nel presidio, nella reclusione, nella relegazione, nella prigionia e nella detenzione. La pena speciale dei ferri nel presidio si espiava dai condannati con un cerchio di ferro nella gamba destra nell'interno di un forte o presso gli ospedali militari od i vari corpi dell'esercito. La pena della relegazione si scontava nelle isole di Ventotene e di Tremiti ed il relegato era libero nell'isola, ricevendo una diaria giornaliera di un carlino (cent. 43) colla quale doveva provvedere al suo mantenimento.

Nello stesso anno furono pubblicati gli Statuti penali per l'armata di terra e di mare e pei reati dei forzati e loro custodi (8).

Le pene comminate ai forzati erano divise in 12 gradi, da dieci legnate a cento, da sei mesi a nove anni d'aumento di pena, da uno a tre mesi di puntale, da quattro mesi ad un anno di doppia catena, da sette ad otto anni di relegazione in una prigione fino all'ergastolo ed alla pena di morte da pronunziarsi pei complotti premeditati.

Le pene inflitte ai custodi variavano da un mese di prigione a cinque anni di ferri.

Nell'anno 1830, all'assunzione al trono del re Ferdinando, una generale ispezione era ordinata a tutte le carceri e luoghi di pena, ma nessuna conseguenza utile ne derivò, quantunque le idee di riforma carceraria incominciassero a farsi strada, ed uomini eminenti, come ad esempio il Mancini, se ne facessero propugnatori.

Infatti il 21 aprile 1843 un reale decreto pubblicava alcune istruzioni sulle classificazioni dei detenuti nelle carceri, sul lavoro e sull'insegnamento morale e religioso da impartirsi agli stessi. Le carceri, specialmente quelle centrali, dovevano comprendere tre quartieri separati affatto, uno per gli adulti, altro pei minori ed un terzo per le donne; il quartiere destinato agli adulti doveva essere ripartito in sette sezioni, una per gli imputati, una pei condannati al carcere, una pei condannati alla reclusione e quattro per deposito dei condannati alla reclusione, ai ferri, all'ergastolo ed alla pena capitale. Il quartiere delle donne adulte doveva avere quattro sezioni, una per le imputate, quattro per le condannate alle pene del carcere, della relegazione, della reclusione e dell'estremo supplizio. Quello dei minorenni infine doveva comprendere tre sezioni, per gli imputati, pei condannati criminali e pei condannati correzionali. Ogni sezione doveva poi essere divisa in classi secondo la gravezza della colpa, la malvagità dei delinquenti, ecc. come dovevano tenersi separati i testimoni, gli arrestati per misura di polizia, gli ecclesiastici, ecc. L'istruzione morale e religiosa era affidata ai Gesuiti. La somministrazione del lavoro faceva parte degli obblighi dell'appaltatore.

Ma tutte queste disposizioni per l'invadente autorità della polizia non ebbero attuazione, e le condizioni delle

(1) Decreto 26 febbraio 1806.
(2) Decreto 5 febbraio 1808.
(3) Decreti 11 febbraio e 12 aprile 1808.
(4) Decreto 28 gennaio 1813.
(5) Decreto 18 dicembre 1817.
(6) Decreto 20 febbraio 1839.
(7) Decreto 26 marzo 1819.
(8) Decreto 2 luglio 1819.

carceri e luoghi di pena continuarono a restare quali erano pel passato, cioè tristi sotto ogni aspetto.

Un decreto sovrano del 1847 (1) passava alla competenza del Ministero dei pubblici lavori il mantenimento degli stabilimenti carcerari, e nell'anno seguente altro decreto (2) gli affidava parimenti l'incarico di provvedere alla compilazione di tutti i progetti relativi al miglioramento dei fabbricati, ponendo poscia anche tutti i diversi servizi alla dipendenza del Ministero stesso (3), « volendo provvedere efficacemente a quel ramo di servizio, il quale aveva d'uopo di essere riformato e riordinato giusta la presente civiltà, considerando che tutti gli abusi e tutti gli sconci, i quali per lo tempo passato erano occorsi nel reggimento delle carceri, procedevano dall'essere esso passivo tra vari Ministeri ».

Queste ed altre disposizioni si succedevano con frequenza grandissima mutando le Autorità cui incombeva l'obbligo di sopravvegliare al servizio delle carceri, ma tale perdurante instabilità non poteva certamente giovare al miglior assetto di questi stabilimenti. Un qualche risveglio parve aversi nel 1855, in cui venne aperta in Napoli una casa per giovinetti col nome di *Istituto artistico* e si sistemava in Aversa uno stabilimento carcerario per donne, affidandone il governo a religiose che vi introducessero principii di disciplina e produttivo lavoro.

Altro decreto (4) stabiliva che in tutti gli stabilimenti carcerari vi dovevano essere sale di lavoro, casse di risparmio volontarie ed obbligatorie dipendenti dalla amministrazione locale. Due terzi del profitto netto erano lasciati a beneficio del detenuto lavorante, metà quale quota spendibile e metà da depositarsi nella cassa di risparmio obbligatoria; l'altro terzo andava a beneficio dello stabilimento. Queste disposizioni erano poscia estese ai condannati nei bagni penali che uscivano al lavoro esterno (5), ed altri provvedimenti si pubblicavano rivolti a meglio assicurare la sorveglianza di tutti questi stabilimenti ed il loro mantenimento, determinando le provincie nelle quali dovevano sorgere nuovi luoghi di custodia e di correzione e case di pena muliebri oltre a quella già esistente in Aversa (6).

Morto re Ferdinando II, caduto poco appresso il suo successore, in seguito all'epopea di Garibaldi, veniva da questi istituita (7) una Commissione coll'incarico di studiare e proporre la separazione delle carceri dai luoghi di pena e l'applicazione in questi di un sistema penitenziario consono alla civiltà dei tempi.

15—C). Egual cosa poco appresso (8) era praticata dal r° Commissario per le provincie dell'Umbria, ma l'opera di questa Commissione non ebbe seguito per la costituzione del regno d'Italia, al quale spettò l'unificare, come tutti gli altri servizi del giovane Stato, anche quello delle carceri e luoghi di pena.

Una delle prime disposizioni adottate fu quella di estendere a tutte le provincie del regno meno a quelle della Toscana (ove si credette mantenere le leggi penali vigenti per riguardo all'abolizione dell'estremo supplizio dalle stesse sancito), il codice penale sardo modificato del 20 novembre 1859, e colle variazioni per le provincie meridionali introdottevi dal luogotenente generale del re nel 1861 (9).

Questo codice pei gravissimi reati aveva la pena di morte, e fra le pene privative della libertà i lavori forzati, la reclusione e la relegazione, il carcere, la custodia e l'arresto, le prime tre quali pene criminali, le due seguenti correzionali e l'ultima quale pena di polizia.

I lavori forzati a vita od a tempo da dieci a venti anni, importavano la reclusione in un luogo di pena colla catena al piede e l'assoggettamento ai lavori più faticosi a vantaggio dello Stato.

La reclusione con graduazione da cinque a dieci anni si espiava in apposita Casa di forza coll'obbligo del lavoro, e la relegazione in castelli forti con norme determinate dai regolamenti.

La pena del carcere estensibile fino a cinque anni, si scontava in Case di correzione coll'obbligo del lavoro, e può anche scontarsi nelle carceri preventive se non ecceda i sei mesi.

La pena della custodia, che poteva estendersi fino ai venti anni ed era destinata ai minorenni ed agli adulti di tenue discernimento, veniva espiata in Case speciali di istruzione e di lavoro.

Tutte le condanne a queste diverse pene traevano seco particolari effetti giuridici dei quali non è per noi il caso d'intrattenerci.

Come fu estesa a tutto il nuovo regno, eccezione fatta per le provincie Toscane la legge penale del 20 novembre 1859, così in tutte le provincie vennero attuati gli ordinamenti di espiazione penale vigenti negli antichi Stati Sardi, meno per la Toscana in quella parte alla cui attuazione ostava il sistema di separazione sancito da quel codice.

Tutti i luoghi di pena del regno vennero quindi alla dipendenza del Ministero dell'interno ad eccezione dei Bagni penali, i quali anche perchè in parte erano situati in fabbricati od arsenali marittimi, furono interamente affidati al Ministero della marina.

Abolito frattanto presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore delle carceri, venne dapprima nominato un ispettore generale, nel quale si concentrarono poco a poco tutte le attribuzioni direttive del servizio carcerario, surrogato poco appresso da un direttore generale, mentre si sopprimevano tutti gli uffizi centrali esistenti pel servizio stesso negli antichi Stati.

16. Uno dei primi suoi atti fu la compilazione di un nuovo regolamento per tutte le Case di pena del regno reso esecutorio dal 1° gennaio del 1862 (10), mentre contemporaneamente si provvedeva al riordinamento del personale superiore preposto agli stabilimenti stessi (11).

Il regolamento constava di tre parti, di cui la prima rifletteva il personale della Casa di pena, la seconda i detenuti e la terza l'amministrazione economica e la contabilità.

Come massima fondamentale lo stesso, per quanto era consentito dalle condizioni dei fabbricati, determinava la separazione notturna dei condannati durante la notte col lavoro in comune nel giorno e coll'obbligo del silenzio continuo, ed era applicabile a tutti i condannati a pene criminali e correzionali esclusi i condannati ai lavori forzati, ed alle donne condannate a tutte le pene autorizzate a scontarle promiscuamente nelle Case di forza,

(1) Decreto 17 novembre 1847.
(2) Decreto 8 giugno 1848.
(3) Decreto 21 giugno 1848.
(4) Decreto 5 agosto 1856.
(5) Decreto 23 febbraio 1857.
(6) Decreti 4 novembre e 29 dicembre 1857, 15 marzo 1858, 11 aprile e 2 maggio 1859.
(7) Decreto 16 settembre 1860.
(8) Decreto 22 ottobre 1860.
(9) Decreto 7 febbraio 1861.
(10) Decreto 13 gennaio 1862.
(11) Decreto 19 gennaio 1862.

salvo per gli stabilimenti Toscani gli speciali provvedimenti in essi vigenti.

L'amministrazione veniva affidata a direttori, ispettori-economi, contabili, segretari ed applicati; i servizi religioso, scolastico e sanitario, a cappellani, maestri e medici-chirurghi; la custodia ad un corpo di guardiani, ed a suore e guardiane negli stabilimenti femminili.

Il regolamento stabiliva partitamente tutti i doveri e le attribuzioni del personale superiore ed il modo col quale doveva esplicarsi la sua azione di vigilanza e di indirizzo morale sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.

Per quanto riguardava il personale di custodia, il regolamento ne determinava l'organizzazione, le incombenze specialmente affidate ai graduati del corpo ed agli agenti incaricati di servizi particolari, le regole di disciplina ed il trattamento, sia per la massa individuale, sia pel vitto, vestiario, alloggio ed armamento, le contravvenzioni ed i castighi disciplinari destinati a reprimerli, e finalmente le norme da osservarsi dalle guardiane nei luoghi di pena assegnati alle donne.

Un titolo speciale era destinato ai capi d'arte delle lavorazioni, agli appaltatori ed agli inservienti per regolare i loro rapporti coll'amministrazione e coi detenuti nell'interesse principalmente dell'ordine e della disciplina.

La parte seconda trattava del governo morale e disciplinare dei detenuti, di quanto si riferisce al governo domestico, al mantenimento, al servizio sanitario, alle punizioni ed alle ricompense. Stabiliva le modalità dell'ammissione, dei rilasci e trasferimenti, della segregazione temporanea cui dovevano assoggettarsi i nuovi ammessi ed i liberandi, le regole generali di disciplina, dell'orario, del lavoro, delle visite e delle corrispondenze ed il modo col quale doveva impartirsi l'istruzione civile e religiosa; fissava tutte le norme per la composizione e la distribuzione del vitto, pel vestiario e per gli effetti di corredo e letterecci, per l'infermeria, pel servizio sanitario, per l'igiene e la pulizia; creava consigli di disciplina per la concessione delle ricompense e l'applicazione delle più gravi punizioni, determinando le prime: nella partecipazione a titolo di gratificazione al prodotto del lavoro, nell'ammissione a trattamenti speciali vittuari col nome di vitto di *lavorante* e di *ricompensa*, commisurati alla stregua dell'attività al lavoro e della buona condotta, nella concessione di visite e corrispondenze straordinarie e prelevamenti dal fondo di riserva, nell'ammissione alla scuola od ai servizi speciali della Casa, infine nella proposta per la grazia sovrana; e le seconde in ammonizioni, nell'isolamento in cella a vitto legale ed a pane ed acqua, anche con ferri, fino a 15 giorni e nella segregazione cellulare a vitto ordinario fino a sei mesi.

La parte terza conteneva tutte le norme economiche, le quali dovevano regolare l'azienda domestica e quella industriale dei singoli stabilimenti, e tutte le disposizioni relative alle gestioni della contabilità in denaro ed in natura affidate ai contabili di cassa e del materiale, ed al controllo da esercitarsi su questi servizi sia dal direttore, sia dall'ispettore-economo.

Il vitto ordinario o legale era determinato in due minestre al giorno composte di pasta o riso con legumi freschi o secchi ed erbaggi secondo le stagioni, nel peso, dopo la cottura, di circa 500 grammi, di materia solida, due volte la settimana al brodo di carne e negli altri giorni condita con sale, lardo, strutto od olio ed in due pani di frumento del peso complessivo di grammi 750. Il vitto di *lavorante* constava di una pietanza giornaliera, due volte alla settimana di carne di bue allesso del peso in crudo di grammi 250 e, negli altri giorni, di pasta o riso asciutto nella quantità di grammi 65 e 60 per razione, o di erbaggi o legumi nel peso di grammi 250 in crudo coi relativi condimenti. Pel vitto di *ricompense* si aggiungeva al vitto di lavorante una razione di vino tre volte alla settimana nella misura di centilitri 25.

Il corredo fu stabilito, per gli uomini, in pantaloni, giubbetto, giubba, uose e berretto di panno-lana nell'inverno, di traliccio di cotone per l'estate, in una camicia di cotone e scarpe, in una cravatta per tutte le stagioni ed in un cappotto di panno-lana per l'inverno; per le donne, in una veste di panno-lana per l'inverno, di traliccio di cotone nell'estate ed in camicia, cuffia, calze, grembiule, sottana e scarpe per tutte le stagioni. Pei condannati alla reclusione, sia nell'estate che nell'inverno, il pantalone per metà di un colore, per metà di un altro (nocciuola e caffè nell'inverno, bianco e turchino e turchino e rosso nell'estate); pei condannati al carcere, alla relegazione ed alla custodia il vestiario in color nocciuola nell'inverno, bianco e turchino nell'estate; dell'istesso colore il vestiario delle donne, che poi si distinguevano, quelle condannate alla reclusione dalle maniche della veste, di panno caffè nell'inverno a grosse righe longitudinali bianche e turchine nell'estate e da una striscia turchina sulla cuffia, quelle condannate ai lavori forzati dalle maniche di panno rosso nell'inverno, a righe orizzontali bianche e rosse nell'estate e da una striscia rossa sulla cuffia.

Tutti i condannati dovevano avere saccone e cuscino ripieni di paglia, 2 lenzuola di tela ed una coperta di lana.

La quota di partecipazione al prodotto del lavoro o gratificazione era stabilita in $^1/_{10}$ pei condannati alla reclusione, $^2/_{10}$ pei condannati al carcere, $^1/_{10}$ per le condannate ai lavori forzati, $^2/_{10}$ per le condannate alla reclusione e $^3/_{10}$ per le condannate al carcere; in $^5/_{10}$ pei condannati cronici dei due sessi, ripartibili in $^2/_5$ per fondo di massa e $^3/_5$ per fondo spendibile in acquisto di vitto supplementare, non potendo i cronici avere il vitto di *lavorante* e di *ricompensa* accordato ai condannati sani occupati al lavoro.

Questo regolamento venne sollecitamente attuato in tutte le Case di pena del regno, meno i penitenziari della Toscana, e cominciò così ad aversi un ordinamento uniforme, sebbene i fabbricati, salvo poche eccezioni per le antiche provincie e quelle della Toscana, male adatti, ne rendessero malagevole la completa ed efficace applicazione.

17. Contemporaneamente però si nominava una Commissione (1) coll'incarico di studiare se fosse il caso di procedere all'abolizione dei Bagni penali ed, in caso affermativo, di indicare quale specie di pena dovesse esservi sostituita, di determinare se fosse opportuno di concentrare sotto una sola amministrazione tutti gli stabilimenti di pena compresi i Bagni penali, di esaminare quale fosse il sistema di espiazione penale da preferirsi, e quali le istituzioni complementari da adottarsi come più atte a coadiuvarne l'azione, se, ed in quali condizioni dovessero conservarsi le Colonie penali, agricole quale stadio nella scala penale o quale commutazione di pena, ed a quale specie di condanna o categoria di detenuti preferibilmente da destinarsi infine quali speciali disposizioni occorrerebbero pei condannati alla pena della custodia, della relegazione, del carcere sussidiario e degli arresti od ai condannati per età o cause fisiche inabili al lavoro.

(1) Decreto 16 gennaio 1862.

La Commissione, composta di eminenti magistrati e di altri insigni personaggi, si accinse senza indugio al lavoro, e la Sotto-commissione, dalla stessa all'uopo nominata, presentava la sua relazione il 29 marzo dell'anno seguente, premettendo, nello studio fatto essersi prefisso prima di tutto lo scopo di ridonare alle sanzioni penali la forza repressiva e di intimidazione, offrendo ad un tempo opportunità e mezzo a promuovere la rigenerazione morale dei condannati tenendo conto delle disposizioni penali in vigore, e quindi « nulla consigliando o proponendo che avesse potuto scalzare le basi o indurre mutamenti radicali ai codici ed alle leggi penali vigenti in Italia ».

In seguito a lunga ed accurata discussione la Commissione si pronunziava per l'abolizione dei Bagni penali e per la concentrazione sotto una sola amministrazione di tutti gli stabilimenti destinati alla espiazione delle varie pene. Per questa espiazione, e valutati i pregi e gli inconvenienti dei due sistemi *auburniano* e *filadelfiano*, la Commissione si pronunziava per quest'ultimo, ed, accettando la proposta fatta dalla sua Sotto-commissione, emetteva il voto che questo sistema fosse adottato a base della riforma penitenziaria ed ammesso per l'espiazione di tutte le varie pene sancite dal codice penale.

Dalla segregazione assoluta escludeva tuttavia alcune categorie di detenuti, cioè gli adulti e minori condannati alle Case di custodia, i minorenni per altri titoli ricoverati nelle Case stesse, i condannati agli arresti per contravvenzioni di polizia, i condannati che avessero raggiunto il settantesimo anno di età, infine gli invalidi, i valetudinari od i sospetti di tendenza all'alienazione mentale.

Il massimo della segregazione fu stabilito a quattordici anni, salvo il suo prolungamento su domanda del condannato, lasciando che il rimanente della pena si espiasse in segregazione notturna col lavoro in comune e coll'obbligo del silenzio.

Emise parere favorevole alla creazione di Commissioni di sorveglianza, di Società di patrocinio pei detenuti liberati, alla libertà condizionata ed alla cessazione in certi casi della sorveglianza della pubblica sicurezza.

Contraria al mantenimento delle Colonie agricole quale stadio nella scala penale, la Commissione propose però che fossero conservate quali Case di educazione correzionale e di emenda pei minorenni o per quei condannati, i quali, siccome innanzi si è detto, si reputasse conveniente esentare dalla separazione continua.

Avendo ammessa la necessità di procedere alla soppressione dei Bagni penali senza ulteriore ritardo, la Commissione si fece un dovere di formulare tutte le proposte occorrenti all'attuazione di questo voto, proponendo anche la conseguente scala proporzionale di riduzione delle varie condanne.

Era questo un sistema presso a poco analogo a quello attuato nelle provincie della Toscana, ma, in attesa della promulgazione di un nuovo codice penale unico per tutto il regno, questo progetto, abbenchè presentato al Parlamento, non ebbe gli onori della discussione.

Sentendosi però urgentemente il bisogno di unificare la legislazione penale, un progetto di legge era votato il 16 marzo 1873 dalla Camera dei deputati, col quale veniva esteso alle provincie della Toscana il codice penale del 20 novembre 1859, abolendo la pena di morte e sostituendovi la reclusione cellulare perpetua, e riducendo alla durata di trent'anni i lavori forzati a vita, ma il progetto non fu accettato dal Senato del regno, che intendeva mantenere per alcuni più gravi reati l'estremo supplizio, e rimase quindi senza effetto.

18. Frattanto, a sciogliere la riserva fatta nel regolamento generale per le case di pena del 13 gennaio 1862, un regolamento era compilato per le Case di relegazione (1) ed altro per le Case di custodia (2).

Il regolamento per le Case di relegazione, confermando in massima parte le disposizioni del regolamento generale, stabilisce la ripartizione dei condannati in due distinte categorie, una pei condannati per crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la seconda per tutti gli altri, prescrivendo che, secondo le disposizioni del codice, la pena debba espiarsi od in castelli e luoghi forti destinati esclusivamente per questa specie di pena, od in locali o prigioni assolutamente distinte dai condannati ad altre pene, che si trovassero nello stabilimento stesso.

Ai detenuti della prima categoria sono concesse speciali agevolezze, come quella di conservare gli abiti proprii, e soltanto, in difetto degli stessi, di essere costretti ad indossare il vestiario penale; di poter far uso di tabacco da naso, di potersi acquistare viveri supplementari col proprio fondo particolare, di far uso di materassi proprii o prendendoli a loro spese a nolo dall'Amministrazione.

Nelle Case di relegazione il lavoro è facoltativo, ma diventa obbligatorio una volta richiesto, ed i lavoranti sono tenuti separati dagli oziosi. Mentre pei relegati lavoranti il silenzio è obbligatorio soltanto durante il lavoro, la scuola, le refezioni, le funzioni religiose ed il riposo notturno, pei relegati oziosi lo è anche durante il passeggio. Questi ultimi possono occupare le ore del lavoro in letture e nello studio, mentre poi quelli di prima categoria di distinta cultura possono anche avere occupazioni più in armonia alla loro condizione sociale.

Il vestiario è uguale a quello dei condannati al carcere, e le donne, le quali possono espiare questa pena nelle Case di forza, benchè in sezione separata, hanno per distintivo una striscia verde sulla cuffia.

Al relegato lavorante è concessa la partecipazione sul prodotto del lavoro in $^{5}/_{10}$ sulla mercede, dei quali $^{3}/_{10}$ quali peculio o fondo di riserva e $^{2}/_{10}$ quale fondo disponibile in acquisto di viveri supplementari. Sulla parte spettante al Governo $^{1}/_{10}$ è destinato, quale fondo di sussidio, per accordare ai relegati non per loro fatto sprovsti di peculio, sovvenzioni colle quali far fronte durante la detenzione alla riparazione o rinnovazione dei loro effetti di corredo, e poscia ai primi bisogni della vita dopo la liberazione.

Le punizioni sono identiche a quelle pei condannati in genere stabilite dal regolamento del 13 gennaio 1862, ma, oltre le ricompense da questo determinate, altre possono concedersi ai relegati, come l'acquisto di tabacco, l'ammissione, come si è detto, a godere del fondo di sussidio, maggior frequenza nello scrivere, che può estendersi a quattro volte al mese e nel ricevere visite, le quali, dopo sei mesi di permanenza nella Casa, possono concedersi anche ogni quindici giorni.

Il regolamento poi contiene tutte le norme amministrative e contabili relative alla gestione speciale di questi stabilimenti.

L'altro regolamento riguardava, come abbiamo detto, le Case di custodia e perciò rimandiamo alla relativa voce.

19. Un regolamento provvisorio del 1863 (3) aveva

(1) Decreto 23 agosto 1862.

(2) Decreto 27 novembre 1862.

(3) Decreto 26 giugno 1863.

già modificato in alcune parti pei Bagni penali l'ordinamento del 19 settembre 1860. ed altre modificazioni nel 1866 (1) si introducevano nell'amministrazione degli stessi luoghi di pena, allo scopo di meglio regolare l'andamento degli interessi economici di quell'azienda e facilitarne e renderne più spedito il controllo.

Nell'anno stesso (2) si aboliva la punizione corporale del bastone per gli adulti e delle verghe pei minori di anni 18 e per le donne, sia quale pena, sia quale inasprimento di pena sancita dalle leggi austriache per le provincie Lombardo-venete, ed alla fine dello stesso anno si decretava il passaggio dei Bagni penali alla dipendenza del Ministero dell'interno (3).

Come conseguenza di tale passaggio si devolvevano al direttore generale delle carceri le attribuzioni relative alla disciplina dei Bagni penali spettanti al Comandante in capo del 1° dipartimento marittimo (4), si ordinava la cancellazione di tutte le pene inflitte ai forzati per fuga semplice (5), si sopprimeva il corpo degli ufficiali preposti ai Bagni penali, surrogandoli con impiegati civili, e si riordinava il personale di custodia degli stabilimenti stessi in conformità dell'ordinamento vigente per gli altri luoghi di pena.

Altro decreto del 26 marzo 1868 modificava la divisa stabilita per gli antichi Stati Sardi col decreto 24 aprile 1847 ad uso dei funzionari addetti alle direzioni degli stabilimenti penali, dichiarandone obbligatorio l'uso nell'interno dei Bagni penali.

Nell'anno 1868 si decise di esperimentare pel mantenimento e per l'attivazione industriale dei luoghi di pena il sistema dell'appalto generale, affidando ad un privato imprenditore, contro il pagamento di una diaria fissa, l'onere di provvedere a tutti i servizi e di fornir costante lavoro ai condannati, retribuendone l'opera con mercedi all'uopo concordate.

Veniva quindi negli stabilimenti penali, in cui andava in vigore questo sistema, abolito il vitto di *lavorante* e di *ricompensa* (6), assegnando invece ai condannati occupati altri $^{2}/_{10}$ sul prodotto della mano d'opera a titolo di fondo spendibile, da potersi erogare con norme determinate nell'acquisto di viveri supplementari nella cantina o bettolino istituito presso ogni stabilimento.

E sembrando che la istituzione del vitto venale, almeno sotto i riguardi dell'economia, dovesse ritenersi quale conveniente, queste disposizioni venivano poscia estese (7) anche agli altri stabilimenti retti ad appalto parziale od amministrati in economia.

Il bettolino fu mantenuto d'allora in poi, ma il sistema dell'appalto generale, non avendo fatto buona prova, venne poco a poco abbandonato, e gli appalti si limitarono od alla sola provvista dei generi, od alla fornitura del solo mantenimento alimentare, provvedendo direttamente l'Amministrazione colle sue manifatture al vestiario, al casermaggio, al mobilio ed agli altri servizi analoghi.

Nell'intento poi di ottenere una più immediata ed efficace sorveglianza sull'andamento degli stabilimenti carcerari, le direzioni degli stessi venivano poste sotto l'autorità dei prefetti con un decreto del 14 novembre 1869.

Quantunque, passati i Bagni penali alla dipendenza del Ministero dell'interno, l'amministrazione ne fosse stata affidata ad un corpo di impiegati civili ed una disposizione del 1871 (8) avesse fusi in un solo personale i funzionari superiori (direttori, vice-direttori, contabili ed applicati) e gli agenti di custodia delle carceri giudiziarie, delle Case di pena e dei Bagni penali, tuttavia questi ultimi continuavano ad essere retti dalle norme stabilite coi regolamenti del 1860 e del 1863; ma, allo scopo di giungere gradatamente ad introdurre, anche in questi stabilimenti, ordinamenti interni uniformi a quelli in vigore per gli altri luoghi di pena, si aboliva il sistema del *deconto* o *massa vestiario* vigente pei condannati ai lavori forzati (9), estendendo agli stessi le disposizioni stabilite dal regolamento generale per le Case di pena del 13 gennaio 1862, relative al riparto della mercede dei condannati lavoranti, prescrivendo che la metà di tale mercede fosse devoluta allo Stato e che, a carico totale dell'Amministrazione, fosse posta la somministrazione ed il rinnovamento di tutti gli effetti di vestiario e corredo fino allora a carico della massa soppressa.

20. Nell'anno 1873 si procedeva ad un generale riordinamento del personale di custodia addetto a tutti gli stabilimenti carcerari del regno (10), sia per eliminarne gli elementi men buoni, sia per rinvigorirne la disciplina.

Il corpo di guardie carcerarie istituito con tali disposizioni era destinato, giusta il regolamento (11), alla custodia interna dei detenuti nelle carceri giudiziarie e negli stabilimenti penali ed alla scorta dei condannati lavoranti all'aperto fuori degli stabilimenti stessi. Erano ammessi nel corpo i militari di seconda categoria, dispensandoli durante il servizio carcerario da ogni chiamata sotto le armi. Si stabiliva che la pensione agli agenti di custodia fosse regolata dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili, e si dichiaravano soggetti alle sanzioni del codice penale militare le diserzioni semplici e qualificate e le insubordinazioni accompagnate da minaccie e vie di fatto. Gli assegni erano determinati da lire 600 a lire 1,200, con due aumenti quinquennali di lire 100 ognuno pei capi-guardie di prima classe, oltre al vitto giornaliero, la prima somministrazione dell'intero vestiario uniforme, premi d'ingaggio di lire 200 per la prima e seconda ferma e soprassoldi di cent. 20 e 40 al giorno da accordarsi dopo 10 e 20 anni di lodevole servizio.

Il regolamento stabiliva le condizioni di ammissione, le attribuzioni ed i doveri dei graduati e delle guardie, le norme relative ai congedi, alle licenze temporanee ed al licenziamento, alla massa individuale ed al vestiario, all'osservanza della disciplina, alle contravvenzioni, alle punizioni ed alle ricompense, e determinava infine la composizione delle razioni vittuarie pei sani e per gli infermi.

Altro regolamento colla stessa data provvedeva allo ordinamento delle scuole per gli allievi-guardie-carcerarie e determinava le norme colle quali le stesse dovevano essere amministrate ed il modo col quale dovevano esservi impartite le occorrenti istruzioni teoriche e pratiche.

La ferma per le guardie carcerarie, stabilita in otto anni per la prima ed in cinque anni per le successive,

(1) Decreto 4 febbraio 1866.
(2) Decreto 8 agosto 1866.
(3) Decreto 29 novembre 1866.
(4) Decreto 23 dicembre 1866.
(5) Circolare 11 marzo 1867.
(6) Decreto 23 luglio 1868.
(7) Decreto 8 dicembre 1870.
(8) Decreto 26 novembre 1871.
(9) Decreto 10 marzo 1871.
(10) Legge 23 giugno 1873.
(11) Decreto 27 luglio 1873 e 17 agosto 1873.

fu poscia ridotta rispettivamente a sei e quattro anni (1), allo scopo di migliorare le condizioni degli ammessi e facilitare gli arruolamenti, che, malgrado i vantaggi offerti, non seguivano nelle proporzioni volute dalle esigenze del servizio.

21. Nell'anno 1874 veniva modificato il regime alimentario dei condannati nelle Case di pena, accordando a tutti i sani ogni domenica la distribuzione di una minestra di zuppa con erbaggi e 150 grammi di carne (2), e ciò principalmente allo scopo di rendervi meno duro il trattamento dei condannati inoperosi e privi conseguentemente di fondo spendibile da erogarsi in acquisto di sopravitto.

22. Fin dai primi tempi della costituzione del regno d'Italia si era riordinata la Colonia penale agricola dall'Amministrazione toscana impiantata nell'isola di Pianosa, ed uno speciale regolamento era stato approvato (3) per disciplinare tutto quanto riguardava la destinazione dei condannati, riservata quale premio alla buona condotta per tutte le pene, meno quella dei lavori forzati, e regolare l'amministrazione domestica ed industriale dell'azienda.

Posteriormente altre consimili Colonie si aprivano nell'isola di Gorgona ed in quella di Capraia, e, sembrando conveniente estendere anche ai forzati il beneficio concesso ai condannati alle altre pene, nell'anno 1875 una quarta colonia si apriva esclusivamente a loro destinata nella località detta di Castiadas, e poco appresso altra nel territorio del Sarcidano nelle vicinanze di Isili, ambedue nell'isola di Sardegna.

23. Fino a quell'epoca il servizio contabile delle Case di pena aveva continuato ad essere retto colle disposizioni contenute nella parte terza del regolamento generale del 13 gennaio 1862 e quello dei bagni penali dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità del 19 settembre 1860; ma, sia per giungere ad ottenere anche per questo servizio una completa uniformità in tutti i luoghi di pena, sia per mettere le norme contabili negli stessi vigenti in perfetta armonia colle disposizioni contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, abrogandosi ogni precedente disposizione, si promulgava un nuovo regolamento di contabilità (4), da tener luogo della terza parte del regolamento generale 13 gennaio 1862 e di quella del 19 settembre 1860, e da osservarsi in tutti gli stabilimenti penali del regno.

Questo regolamento, modificando alquanto le precedenti disposizioni, comprendeva nel titolo I tutte le norme relative all'amministrazione economica dei vari luoghi di pena, sia per quanto riguarda l'azienda domestica, sia per ciò che riflette l'industriale, a quella degli interessi dei condannati e della massa delle guardie; e nel titolo II le regole speciali pel servizio della contabilità e l'enumerazione delle attribuzioni e dei doveri in rapporto alla stessa rispettivamente devolute al direttore, al vice-direttore ed ai due contabili della cassa e del materiale. Il regolamento andò in vigore col 1° gennaio dell'anno 1876.

Un nuovo regolamento venne pubblicato nel 1877 per l'ordinamento della Casa di custodia (v. alla voce relativa).

24. Sentendosi il bisogno di rimandare alla competenza dei loro giudici naturali i condannati ai lavori forzati e di abolire in diritto, come lo erano già da qualche tempo di fatto, le pene eccezionali gravissime e le punizioni corporali previste pei Bagni penali dai regi Bandi del 22 febbraio 1826 sempre in vigore, era stata nominata fino dal 1874 (5) una Commissione coll'incarico di studiare e proporre le riforme da introdursi nell'ordinamento di quelli stabilimenti.

Frutto dei lavori di questa Commissione fu una legge (6) che sostituiva i tribunali ordinari a quelli militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, secondo le regole di competenza stabilite dal codice penale comune, abrogando ad un tempo i Bandi per i Bagni marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826 e l'Editto penale pei reati commessi dai forzati nell'ex-reame delle Due Sicilie, e disponendo che fosse provveduto alla pubblicazione delle occorrenti norme regolamentarie per l'esecuzione della legge stessa.

Circa un anno dopo, il nuovo regolamento disciplinare pei Bagni penali era pubblicato (7), ed eccone le più importanti disposizioni.

La pena deve di regola essere scontata negli stabilimenti situati fuori della provincia nativa dei condannati, mantenendosi nei luoghi di pena le divisioni per reati e le categorie di condotta stabilite dal regolamento di disciplina del 19 settembre 1860, e modificando i criteri per l'assegnazione dei condannati a queste ultime, per modo da regolare i passaggi dall'una all'altra in rapporto soltanto alla buona condotta. Nessun mutamento è fatto alla qualità ed al peso delle catene, disponendosi che i condannati vengano tenuti tutti ammarrati nelle ore della notte. È vietato ai forzati ogni possesso di danaro o di ricevere vitto sia dalle proprie famiglie, sia da estranei; il lavoro è obbligatorio per tutti per dieci ore al giorno, e, con riguardo al reato commesso, alla durata della pena ed alla categoria di condotta, è consentito l'invio ai lavori all'aperto fuori dello stabilimento. La scuola è dichiarata obbligatoria, come le funzioni del culto ad esclusione degli acattolici. I nuovi ammessi ed i liberandi sono assoggettati ad un periodo di segregazione con norme determinate. Speciali disposizioni regolano le visite limitate ai soli parenti, per la prima volta dopo cinque mesi dall'ingresso nella Casa e quindi a periodi di quattro mesi, e la corrispondenza, essa pure, salvi casi eccezionali, limitata ai parenti, e consentita ad intervalli di tre mesi; questi termini possono essere ridotti per le visite a due mesi e per la corrispondenza ad un mese pei forzati ascritti alla prima categoria. Il regolamento enumera e specifica le punizioni che possono essere inflitte sia dal direttore, sia dal Consiglio di disciplina dello stabilimento, le quali, dall'ammonizione e dalla privazione del lavoro, dal divieto del vitto venale e doppia catena e dal lavoro senza mercede cogli aggravamenti predetti per un periodo estensibile a due mesi, salgono fino alla cella semplice ed anche con ammarramento alla terza maglia della catena, od a pane ed acqua e doppia catena egualmente fissata alla terza maglia, l'una e l'altra fino ad un mese, od alla cella d'isolamento assoluto a vitto ordinario fino a sei mesi, ed indica partitamente le infrazioni per cui le diverse punizioni possono essere inflitte e le norme da applicarsi nei casi di recidiva.

Il trattamento alimentare è stabilito in una razione giornaliera di due pani del peso di grammi 368 l'uno e

(1) Decreto 4 aprile 1880 e 23 agosto 1880.
(2) Decreto 24 maggio 1874.
(3) Decreto 23 dicembre 1863.
(4) Decreto 26 ottobre 1875.
(5) Decreto 15 febbraio 1874.
(6) Legge 21 aprile 1877.
(7) Decreto 7 marzo 1878.

di una minestra composta di grammi 106 di riso o pasta, grammi 106 di legumi secchi e grammi 40 di erbaggi; nell'estate, sopprimendosi i legumi secchi, il peso del riso o della pasta è portato a grammi 160. Le minestre sono condite con lardo od olio, sale e cipolle; due volte al mese alla minestra ordinaria altra se ne sostituisce composta di grammi 160 di riso o pasta o grammi 130 di carne depurata dalle ossa e cartilagini.

Il vestiario ed il corredo e casermaggio sono mantenuti quali erano stabiliti dagli antichi ordinamenti: giubba di panno rosso, pantaloni di panno color nocciuola e cappotto di panno eguale ai calzoni nell'inverno, giubba e pantaloni di tela nell'estate, camicia e mutande di tela, cravatta rossa, scarpe e berretto di panno rosso pei condannati a tempo, verde pei condannati a vita, strapunto e cuscino con lana, lenzuolo di tela e coperta di lana.

25. Nell'anno 1879, ministro Crispi, veniva nominata una Commissione (1) coll'incarico di studiare e proporre la riforma del sistema penitenziario vigente in Italia, ma per varie vicende l'opera della Commissione non ebbe seguito. Uno dei suoi membri però, il Beltrani-Scalia, pubblicava non molto dopo una dotta elucubrazione (2), presentando un completo progetto di riordinamento delle istituzioni penali e carcerarie del regno, che venne dall'opinione pubblica favorevolmente accolto e che in parte cominciò ad avere attuazione allorchè il suo autore venne chiamato a reggere la Direzione generale delle carceri ricostituita presso il Ministero del l'Interno nel 1879 (3) dopo circa un anno e mezzo da che era stata soppressa (4).

Volendo dare maggior estensione ai lavori in economia affidati alla mano d'opera dei detenuti, specialmente per costruzioni nuove o riduzioni ed adattamenti di fabbricati carcerari, e regolare con norme uniformi questo servizio, si pubblicava poco appresso un apposito regolamento (5), determinando le formalità colle quali tali lavori dovevano essere compiuti e come doveva provvedersi al loro pagamento.

Nel 1881 poi si cominciava ad attuare una delle proposte fatte nell'opera succitata del Beltrani-Scalia, istituendo sei Ispettori carcerari per altrettanti circoli in cui fu diviso il territorio del regno (6), i quali colle norme stabilite da apposito regolamento, debbono invigilare affinchè in tutti gli stabilimenti di detenzione preventiva e penale, di ricovero e di custodia si osservino regolarmente tutte le disposizioni in vigore, accertandosene mediante ispezioni ordinarie e straordinarie e rendendo conto dei risultati delle stesse mediante rapporti al Ministero dell'Interno ed ai Prefetti delle varie provincie.

Le sedi di questi Ispettori erano determinate in Verona, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Messina, ma, essendosi riconosciuto, in seguito all'esperimento fattone, più conveniente riunirli in Roma, a ciò si provvedeva nel 1884 (7), aggregandoli quindi all'Amministrazione centrale presso il Ministero dell'Interno (8).

Nel 1883 si procedeva ad un completo riordinamento del personale preposto a tutti gli stabilimenti carcerari preventivi e penali (9), e con decreto ministeriale (10) si stabilivano i programmi cui dovevano essere sottoposti gli applicati, i segretari ed i contabili per ottenere l'assenso ai gradi superiori; quindi si dettavano le norme relative all'ammissione ed agli esami da sostenersi dagli scrivani locali. Ed in forza dell'art. 69 dell'ordinamento del 17 maggio 1883 essendo concesse speciali indennità di residenza agli impiegati dell'Amministrazione, agli agronomi, ai cappellani ed ai sanitari destinati a prestar servizio negli stabilimenti penali posti in località disagiate o malsane, un decreto ministeriale (11) ne decretava la misura, classificando queste località in varie categorie e determinandola in proporzione crescente fino al quarto anno di residenza ed invariabile quindi pei successivi (12).

Varie modificazioni furono poscia fatte a questo ordinamento negli anni 1884 (13) e 1887 (14), disposizioni queste ultime che sono ancora attualmente in vigore.

Frattanto molti miglioramenti si erano introdotti nei vari luoghi di pena; speciali stabilimenti si erano aperti per riunirvi i condannati cronici o per difetti fisici ed età inabili a qualsiasi lavoro, ed a Fossombrone si era sistemato uno stabilimento cellulare destinato a ricevere, per esservi sottoposti ad un regime di rigore, i condannati indisciplinati od altrimenti pericolosi.

Maggiore estensione in più punti era data ai lavori all'aperto, ed una convenzione veniva stipulata coll'Amministrazione militare per l'impiego dei condannati ai lavori forzati nelle opere di fortificazione od altre di competenza del Genio militare. Un apposito regolamento era poscia pubblicato (15) per assicurare con norme determinate le condizioni alle quali tale impiego poteva aver luogo, per fissare i casi ed i modi nei quali doveva procedersi all'impianto delle occorrenti Colonie penali e per regolare tutte le disposizioni relative alla formazione delle squadre dei condannati, alla loro scorta, alle mercedi da corrispondersi, all'orario del lavoro ed alla disciplina. Ed in tal modo, in breve, parecchie migliaia di condannati trovarono utile e produttiva occupazione nei lavori delle fortificazioni di Roma, del golfo della Spezia e dell'isola della Maddalena, senza che, grazie alle saggie misure di precauzione adottate dall'Amministrazione, ne sia derivato alcun danno al mantenimento dell'ordine e della disciplina od alla sicura custodia di tutti questi detenuti.

Altre colonie penali erano aperte presso l'Abbazia delle Tre Fontane a Roma, allo scopo principalmente di tentare la bonifica dell'agro romano valendosi dell'opera dei condannati, e poscia nell'isola dell'Asinara presso la Sardegna, che erasi acquistata dallo Stato allo scopo principalmente di impiantarvi una stazione sanitaria (16).

Ed a fine di poter esercitare una sorveglianza più efficace su tutti questi condannati sparsi su vaste zone di terreno, quali addetti ai lavori all'aperto, si istituì un corpo di guardie carcerarie a cavallo, determinandone con apposito regolamento (17) le attribuzioni, i doveri, le competenze, l'armamento e quanto altro occorreva ad assicurarne il regolare ordinamento.

---

(1) Decreto 27 febbraio 1879.
(2) *La riforma penitenziaria in Italia:* Studi e proposte: Roma 1889.
(3) Decreto 24 febbraio 1878.
(4) Decreto 11 settembre 1879.
(5) Decreto 16 ottobre 1880.
(6) Decreti 6 marzo 1881, 19 aprile 1881 e 20 agosto 1881.
(7) Decreto 12 febbraio 1884.
(8) Decreto 10 marzo 1887.
(9) Decreto 17 maggio 1883.
(10) Decreto 20 maggio 1883.
(11) Decreto 6 agosto 1883.
(12) Decreto 22 gennaio 1884.
(13) Decreti 29 aprile, 11 agosto e 19 settembre 1884.
(14) Decreti 10 marzo e 9 luglio 1887.
(15) Decreto 2 agosto 1884; decreto 25 marzo 1886.
(16) Decreto 28 giugno 1885.
(17) Decreto 2 novembre 1885.

Si modificava quindi il regolamento già approvato per la Colonia penale di Pianosa il 23 dicembre 1863 e che poscia era stato esteso a tutte le altre Colonie penali agricole posteriormente istituite. Il nuovo regolamento pubblicato nel 1887 (1) determina le diverse specie delle Colonie, indicando i lavori ai quali i condannati debbono essere addetti, stabilisce le norme colle quali deve essere pronunziata l'ammissione dei condannati a questi speciali Stabilimenti, le regole di buona condotta alle quali è condizionata la permanenza negli stessi e le cause che possono dar luogo al rinvio dalle Colonie, indicando le formalità colle quali questo deve aver luogo. Enumera i doveri e le attribuzioni del personale amministrativo preposto e del personale tecnico addetto alle Colonie, i diritti degli stessi relativi all'alloggio ed al mobilio. Fissa le regole di disciplina da osservarsi dai condannati, le norme relative all'orario, al vestiario ed al corredo, al vitto, al lavoro ed alle mercedi, e contiene infine tutte le disposizioni che debbono essere osservate nella gestione amministrativa e contabile dei vari rami che costituiscono l'azienda agricola.

Mediante accordo stabilito con varie Amministrazioni governative si potè in questi ultimi anni ottenere che le industrie carcerarie, come già provvedevano alla produzione di quanto occorre per tutti gli stabilimenti di detenzione preventiva e penale, venissero eziandio utilizzate per concorrere a produrre calzature, effetti di vestiario e casermaggio per l'esercito, la marina, la pubblica sicurezza, le guardie di finanza ed altre aziende dello Stato; ciò che, tornando utile non solo all'Amministrazione carceraria, la quale trova così modo di occupare utilmente le tante braccia delle quali dispone, ma eziandio alle altre Amministrazioni dello Stato, che possono in tal modo provvedere a condizioni vantaggiose ai loro bisogni, esclude la concorrenza che si farebbe alla libera industria gettando i prodotti carcerari sui pubblici mercati e rinvilendo quindi il valore della mano d'opera con danno possibile delle classi lavoratrici.

A questo scopo sono rivolte da qualche tempo tutte le cure dell'Amministrazione, ed i suoi sforzi furono coronati dal più lusinghiero successo.

Si era intanto cominciato a dare vigoroso impulso a più lavori di adattamento e sistemazione di fabbricati carcerari, e si riconobbe quindi la convenienza di ricostituire presso la Direzione generale delle Carceri un Consiglio amministrativo per dare il suo parere sui progetti di nuove costruzioni, modificazioni o riduzioni degli stabilimenti dalla medesima dipendenti, chiamandovi a farne parte, oltre al direttore generale delle carceri quale presidente, un ispettore generale del Ministero, il direttore capo delle divisioni dei fabbricati, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico ed un ispettore di circolo da designarsi dal direttore generale colle funzioni di relatore e di segretario; e quindi nel 1888 (2) si ordinava definitivamente l'Ufficio tecnico già da qualche tempo istituito presso il Ministero dell'interno, coll'incarico di formulare le traccie per le opere murarie da compiersi negli stabilimenti carcerari e sorvegliare l'esecuzione di quelle eseguite ad economia.

26. Finalmente il 30 giugno 1889 l'unificazione delle leggi e dell'espiazione penale, dopo ventotto anni dalla costituzione del regno d'Italia, diveniva un fatto compiuto colla pubblicazione del nuovo codice.

Questo codice, abolendo di diritto, come da più anni lo era già di fatto, l'estremo supplizio, consacrando quindi solennemente il principio della inviolabilità della vita umana, rendeva necessaria una nuova e più razionale graduazione della scala penale, ed il difficile e complicato problema venne risolto sapientemente, secondo i più severi dettami dell'equità, secondo i voti della moderna scuola giuridica.

Colle disposizioni del nuovo codice le pene privative della libertà sono ridotte all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione pei delitti, ed all'arresto per le contravvenzioni.

Senza tener conto degli effetti giuridici delle varie condanne, argomento estraneo a quello che riguarda la semplice espiazione delle stesse nei luoghi di pena, questa deve seguire nel modo seguente: la pena dell'ergastolo è perpetua e si sconta in uno speciale stabilimento, pei primi sette anni in segregazione cellulare continua coll'obbligo del lavoro, pel resto della pena in segregazione notturna col lavoro in comune e coll'obbligo del silenzio. La reclusione, estensibile da tre giorni a ventiquattro anni, si sconta, ove non superi sei mesi, in segregazione cellulare continua per tutta la sua durata, e può espiarsi in un carcere giudiziario in sezioni separate destinate all'uopo; quando superi i sei mesi, in segregazione assoluta pel sesto della pena (con un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni) e quindi pel resto della condanna in segregazione notturna e coll'obbligo del silenzio, tanto nel primo che nel secondo periodo anche coll'obbligo del lavoro. La pena della detenzione, pur essa estensibile da tre giorni a ventiquattro anni, si espia in appositi stabilimenti in segregazione notturna coll'obbligo del lavoro, da potersi scegliere dal condannato fra quelli attivati nel luogo di pena, e può anche espiarsi in apposita e separata sezione del carcere giudiziario quando non ecceda i sei mesi.

La pena dell'arresto finalmente, da un giorno a due anni, si sconta od in una sezione del carcere giudiziario, od in appositi stabilimenti, esso pure con segregazione durante la notte e lavoro in comune.

Alle donne vengono assegnati speciali stabilimenti nei quali possono espiare tutte le diverse pene, e per le stesse e pei minorenni non recidivi può dal giudice disporsi che la pena dell'arresto venga espiata nella stessa loro abitazione.

Tutte le pene restrittive della libertà possono, nei casi determinati dalla legge, scontarsi in una Casa di correzione o di custodia, destinate specialmente ai minori od agli adulti pei quali, attese speciali circostanze, la legge riconosca esistere circostanze che ne attenuino o modifichino l'imputabilità.

A stabilimenti agricoli od industriali possono essere destinati, per misura condizionata e revocabile, i condannati alla pena della reclusione eccedente i tre anni i quali abbiano scontata la metà della pena od, in ogni modo, non meno di trenta mesi con buona condotta.

Tanto questi condannati, quanto i condannati alla detenzione, meno eccezioni previste pei recidivi o condannati per speciali reati, possono ottenere con norme determinate la libertà condizionata e revocabile, sempre che il rimanente della pena non ecceda i tre anni. Questa concessione può essere accordata ai condannati alla reclusione ed alla detenzione per una pena eccedente i tre anni che abbiano scontato i tre quarti della pena e non meno di tre anni pei primi, non meno della metà della pena pei secondi, ed abbiano tenuta una condotta tale da far presumere il loro ravvedimento. La concessione ha luogo in seguito ad istanza dei condannati stessi.

(1) Decreto 6 gennaio 1887.

(2) Decreto 24 giugno 1886.

Il codice prevede eziandio l'istituzione di Case di lavoro da tener luogo, in casi determinati dalla legge, della pena dell'arresto e, come abbiamo già accennato, di Case di custodia e correzione pei minorenni o per certe speciali categorie di delinquenti pei quali non può assolutamente ritenersi normale la responsabilità.

Con la legge 14 luglio 1889, n° 6165, fu data facoltà al Governo di procedere al riordinamento dei fabbricati carcerari per l'applicazione del nuovo Codice, nei modi da essa legge prescritti.

ARISTIDE BERNABÒ-SILORATA.

CASE RELIGIOSE. — Vedi Case monastiche.

CASERMA (Diritto penale militare). — **1.** Chi facesse la storia degli eserciti stanziali, delineerebbe eziandio la storia delle caserme; perocchè queste, se non veramente l'origine, certo ripetono da quelli il massimo loro incremento. Così la caserma è l'edifizio ove permangono, alloggiano e convivono i militari; in una parola: è la *casa* dei militari.

2. Ma oltre questo, che è il significato volgare, la caserma ha pure un significato giuridico. Non è più la forma, che dà il nome alla cosa; ma è la cosa stessa, fatta astrazione da qualsiasi forma. L'accampamento, la piazza d'armi, ecc., ed in genere qualunque luogo, siano anche le stesse vie pubbliche, acquistano il carattere *giuridico* di caserma, se più militari vi si trovano riuniti per ragione della loro qualità o del loro servizio.

3. Ciò posto, si rende chiaro che la caserma, siccome riunione permanente, temporanea od anche momentanea di militari, regolata da norme prestabilite, e sotto l'autorità assoluta di capi militari, deve senza dubbio esercitare una influenza nell'ordine delle giurisdizioni. Chè anzi da alcuni si pretende che tutto quanto di criminoso può avvenire in una caserma, così intesa, non dev'essere sottratto alla giurisdizione militare. Ma questa pretesa si ribella alle ragioni di diritto pubblico moderno; per cui le caserme non sono *asili*, e la giurisdizione militare non è un *privilegio* del Corpo dei militari. La scienza è oggidì concorde nel postulato: che la materia della giurisdizione militare non può essere costituita che solamente da quei fatti i quali offendono l'ordine giuridico militare, per l'attinenza che hanno col *servizio* militare. Epperò, la caserma non può essere un campo chiuso all'azione della giurisdizione ordinaria; e quindi, per l'incriminabilità di certi fatti o per la cognizione di certe delinquenze, la caserma ha una funzione secondaria; nel senso che non può di per sè stante determinare il criterio giuridico *essenziale* del reato militare, sebbene possa esserne un criterio *misuratore* della penalità.

4. Tuttavia le due giurisdizioni, militare ed ordinaria, avendo una sfera di attività propria e distinta, debbono mantenersi nell'àmbito della competenza rispettiva; e perciò senza ledere nel loro esercizio le attribuzioni delle rispettive Autorità. D'altra parte, avendo la caserma, od altro luogo militare, il carattere di abitazione, o *stanza* dei militari, è pur naturale che, se la ingerenza delle Autorità giudiziarie nelle caserme non può essere subordinata all'arbitrio dei capi militari che vi sono preposti, non deve però esercitarsi in modo da manometterne l'autorità ed il rispetto. Laonde i capi militari coadiuveranno l'opera della giustizia per le indagini da farsi nelle caserme; ma la ingerenza delle Autorità giudiziarie non dovrà mai avere il carattere d'invasione.

5. Corollari di questi principii sono le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

Codice penale per l'esercito.

« ART. 363. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l'uffiziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requisitorie, all'Autorità giudiziaria competente, che dovrà prontamente procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto l'Autorità militare potrà invigilare i detti luoghi, acciocchè non sia variato lo stato delle cose.

« ART. 364. Le stesse regole si osserveranno dall'Autorità giudiziaria ordinaria o dall'uffiziale istruttore presso un tribunale militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari; ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna delle Autorità suddette fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente ».

Codice penale militare marittimo.

« ART. 409. Dovendosi, per accertare un reato militare marittimo, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o militare dell'esercito, l'uffiziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requisitoria, all'Autorità giudiziaria competente, la quale vi dovrà prontamente procedere secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto l'Autorità marittima potrà invigilare i detti luoghi acciocchè non sia variato lo stato delle cose.

« ART. 410. Le stesse regole si osserveranno dall'Autorità giudiziaria ordinaria, o dall'uffiziale istruttore presso un tribunale dell'esercito relativamente agli stabilimenti marittimi; ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna delle suddette autorità fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione dall'Autorità competente ».

Regolamento di disciplina militare (1° dic. 1872).

« § 571. Di massima, tanto in materia penale quanto in materia civile, nessuna citazione nè altro qualsiasi atto giudiziario, che rifletta un militare in servizio effettivo e possa implicare il suo allontanamento dal proprio Corpo, può essere notificato ed eseguito, se della notificazione e della futura esecuzione non siasi prima dato avviso al comandante del Corpo o distaccamento cui il militare appartiene. Quando però la competente Autorità giudiziaria avesse omesso di dare un tale avviso, il comandante del Corpo o del distaccamento non può opporsi a che la giustizia abbia il suo corso, ma deve riferirne per la via gerarchica al Ministero della guerra.

« § 572. Ove il militare citato a comparire personalmente ne sia impedito o per malattia o per altro legittimo motivo, il comandante del Corpo ne informerà l'Autorità giudiziaria da cui ha ricevuto la citazione, riferendone eziandio, ove sia d'uopo, al Ministero della guerra ».

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria (26 luglio 1885).

« § 420. Il comandante del Corpo, ricevendo dall'Autorità giudiziaria l'avviso preventivo di atti giudiziari o perquisizioni da eseguirsi nell'interno del quartiere, deve, per quanto è possibile, agevolare ai funzionari della giustizia l'adempimento del loro mandato.

« § 421. Nei casi urgenti, ove, senza preventivo avviso, si presentino in quartiere funzionari dell'Autorità giudiziaria per eseguirvi una perquisizione, sulla loro dichiarazione di non aver potuto preavvisarne in tempo il comandante del Corpo, e quando facciano constare della loro qualità, sia con qualche documento sottoscritto dall'Autorità giudiziaria superiore del luogo, sia facen-

dosi accompagnare, come è detto al § 418 (1), l'ufficiale di picchetto deve assistere e coadiuvare i funzionari suddetti nella perquisizione richiesta dal servizio della giustizia; ma ne informerà immediatamente il comandante del Corpo, affinchè egli possa dare sollecitamente le disposizioni atte ad assicurare alla perquisizione il suo pieno effetto.

« § 422. Presentandosi un usciere di tribunale per fare una intimazione o qualsiasi altra notificazione giudiziaria ad alcuni militari, gli si permetterà l'ingresso in quartiere per eseguirla; ovvero, se si crederà meglio, gli si procurerà in altro modo la presenza del militare.

« § 423. Sebbene, a tenore del § 571 del Regolamento di disciplina, nessuna citazione nè altro qualsiasi atto giudiziario possa di massima essere notificato ed eseguito in quartiere, se non siasene dato preavviso al comandante del Corpo, pur tuttavia, quando l'Autorità giudiziaria avesse omessa tale formalità, il comandante del Corpo non si deve opporre a che l'azione della giustizia abbia il suo corso, ma ne riferirà per via gerarchica al Ministero della guerra.

« § 424. A senso dell'art. 369 del Codice penale per l'esercito, tranne il caso di flagrante reato, un militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non può essere arrestato che in dipendenza di un ordine del proprio comandante di Corpo o distaccamento, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'eseguimento di un mandato di cattura rilasciato dall'Autorità competente. Quando il comandante del Corpo o del distaccamento non abbia ricevuto alcun preavviso dell'arresto da eseguirsi nella sua dipendenza, egli si regolerà com'è indicato al paragrafo precedente ».

Le stesse disposizioni si leggono nei §§ 495, 496, 497, 498 e 499 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria (5 settembre 1886); nei §§ 547, 548, 549, 550 e 551 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria (5 settembre 1886); nei §§ 524, 525, 526, 527 e 528 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio (5 settembre 1886); e nei §§ 425, 426, 427 e 428 del Regolamento del servizio sanitario militare (3 aprile 1887) (2).

6. Ma la caserma può essere anche di per sè, nel suo significato volgare, oggetto di diritti, e quindi soggetto passivo di reato. Così la legge (art. 227 e segg. codice penale per l'esercito; 250 e segg. codice pen. militare marittimo) punisce non solo l'incendio o il deterioramento delle caserme considerate come edifizi militari, ma anche la distruzione od il guasto degli stessi effetti di caserma; e cioè di tutti quegli arnesi e materiali che servono per l'arredamento delle caserme e per l'alloggiamento dei militari.

7. Risguardata, infine, nel suo significato giuridico, la caserma è dal legislatore italiano elevata a criterio di competenza in tema di furto. Di guisa che questo reato, per ritenersi reato militare, non basta che venga perpetrato da militari a danno di militari; ma è necessario altresì che sia commesso in caserma od in qualunque altro luogo ove i militari abbiano stanza, benchè momentanea (art. 214 codice penale per l'esercito; art. 236 cod. pen. mil. marittimo).

V. **Deterioramento; Furto; Incendio** (Diritto penale militare).

PIETRO VICO.

CASERMAGGIO. — Per casermaggio tanto s'intende il servizio di provvedere di mobili la caserma (qualunque essa sia, anche se destinata, invece che a militari, a corpi assimilati ai militari, come sarebbero le guardie di P. S., le guardie di finanza, le guardie carcerarie, le guardie municipali pure quando siano organizzate militarmente e accasermate), quanto i mobili stessi, che più propriamente si dicono oggetti di casermaggio. E dicendosi mobili vuolsi intendere nel senso dell'art. 422 codice civile, e non nel senso più ristretto di mobiliare; dappoichè sono oggetti di casermaggio tanto i letti, i tavoli, le panche quanto le coperte, le lenzuola, ecc. Venne fatta questione se la sottrazione di una coperta commessa da un soldato debba reputarsi furto o alienazione di effetti militari; ma il Tribunale Supremo di guerra e marina non esitò, nè poteva esitare, a risolverla nel primo senso. Infatti, a termini dell'art. 212 del codice penale per l'esercito, l'alienazione di effetti militari non si può riferire che ad oggetti di vestiario o di equipaggio; ora nè degli uni, nè degli altri fa parte la coperta, perchè, essendo inerente al letto, fa invece parte del casermaggio. Questa sentenza fu pronunziata il 17 maggio 1869, quando era in vigore il codice penale militare sardo del 1859, i cui articoli 197 e 198 corrispondono agli articoli 213 e 212 del codice attualmente vigente.

Anticamente il soldato era ospitato nelle case dei cittadini, come praticasi oggi per gli ufficiali, mediante il sistema detto appunto degli alloggi militari, che si adotta solo nei passaggi di truppa, o nelle brevi fermate, o al momento dell'arrivo in una nuova guarnigione. Ma questo sistema produceva non pochi inconvenienti, tantochè città e provincie si decisero a fare costruire delle caserme per il ricovero dei militari, che naturalmente dovettero arredare e provvedere del necessario, perchè i soldati vi potessero trovare quello che fino allora avevano trovato nelle case private.

---

(1) « § 418. Di regola il concorso delle truppe in servizio di pubblica sicurezza ha luogo in seguito a richiesta in iscritto per parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, ed in seguito ad ordine del comandante del presidio. Però, nei casi che non ammettono dilazione, gli ufficiali di pubblica sicurezza, fregiati della sciarpa tricolore, ed *accompagnati da due carabinieri reali o da due guardie di pubblica sicurezza*, possono indirizzare richiesta anche verbale, da essere poscia ridotta in iscritto nel termine più breve, a qualunque quartiere occupato da truppa per ottenere l'appoggio della forza »

(2) Le seguenti prescrizioni regolano l'ingresso in quartiere degli agenti di finanza, di sanità, ecc.

Il prefato Regolamento per la fanteria stabilisce:

« § 425. Semprechè gliene sia fatta regolare richiesta dall'Autorità competente, il comandante del Corpo deve concedere l'ingresso in quartiere agli agenti delle finanze, del dazio-consumo e della sanità pubblica per attendere all'esercizio delle loro attribuzioni a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti; ed egli deve, per quanto sta in lui, facilitarne il mandato, facendoli assistere da un ufficiale o da un sott'ufficiale secondo il caso.

« § 426. Allorchè, per l'esercizio delle attribuzioni loro conferite, occorra agli intendenti di finanza di visitare o di far visitare dai loro delegati un quartiere, il comandante del Corpo che ha in consegna il quartiere sarà prevenuto della visita dal comandante del presidio; e l'intendente di finanza od i suoi delegati dovranno essere accompagnati nella visita da un ufficiale od impiegato del genio militare ».

Queste disposizioni sono pure inserite nei §§ 500, 501 e 502 del predetto Regolamento per la cavalleria; nei §§ 552, 553 e 554 del predetto Regolamento per l'artiglieria; nei §§ 529, 530 e 531 del predetto Regolamento per il genio; e nei §§ 429 e 430 del predetto Regolamento sanitario.

In Francia, dopo la rivoluzione, un decreto dell' 8-10 luglio 1791, considerando che il casermaggio è per sua natura un servizio pubblico, incorporava al Demanio militare dello Stato i fabbricati e mobili dalle Provincie e dai Comuni destinati a quell'effetto; addossando per l'avvenire al tesoro dello Stato questa carica. Tali disposizioni ebbero successiva conferma; ma in seguito subirono svariate vicende.

A chi spetti l'onere del casermaggio, tanto per i militari che per i corpi armati ad essi assimilati, come vi si provveda, quali diritti e obbligazioni ne nascano, resta più opportuno vedere alle voci: **Comune, Esercito, Provincia.**

CASO. — **1.** Dal latino *cado*, etimologicamente significa caduta; e dall'immagine del cadere, siccome nota il Tommaseo, la quale dà idea di corpo che da sè non si regga, che è tratto da necessità, o si muove per cagione a noi incognita, *Caso* è venuto a significare il contrario di legge certa, di ragione avvertita, di serie di fatti regolare e prevedibile, di forza libera previdente. Caso potrebbe altrimenti dirsi è ciò che avviene senza cagione, e così si spiega come i pagani facessero fin del caso un Dio, da non confondersi col Fato, la forza occulta che trascina le cose, e che è superiore allo stesso Giove. Il volgo e i poeti personificarono il caso, intendendo di riferirsi a quella irrazionale cagione alla quale si attribuiscono gli avvenimenti.

Fra i molti e svariati sensi di questa parola (avvenimento, avventura, vicenda, sventura, infortunio, ipotesi — come sarebbe nel linguaggio legislativo quando si dice: nel caso previsto dal tale articolo — sorte, importanza, opportunità, ecc., ecc.) quello generico che tutti gli altri domina si è di avvenimento fortuito e inopinato. Però non ogni caso è caso fortuito. Dice Vico che i casi sono avvenimenti oltre all'opinione, non però che ce ne siano di precedentemente opinabili perchè conformi al corso consueto delle cose.

2. Nel linguaggio canonico dicesi « caso riservato » il peccato la cui assoluzione è riserbata al pontefice o al vescovo o ai penitenzieri, cioè a sacerdoti confessori che ne abbiano speciale facoltà. Il caso-peccato dal campo canonico passò nel campo giuridico e si ebbe il caso-delitto: così si disse « caso criminale » per volere indicare un crimine, « caso di Stato » per indicare il delitto contro la sicurezza dello Stato. È risaputo che nel medio-evo erano i signori e feudatari più alti che si riservavano la cognizione dei delitti più gravi, che venivano sempre esclusi dai patti coi quali essi per avventura cedessero la giurisdizione ai propri soggetti. Lo stesso facevano nelle loro concessioni i feudatari minori, per altri reati che venivano dietro a quelli riservati alla giurisdizione del signore superiore, ed erano più o meno, secondo i luoghi e il grado di colui che se li teneva; ma il numero che divenne comune fu il cinque, onde si dissero, senz'altro, i *cinque casi*. Li troviamo successivamente anche negli Statuti dei comuni. Così, ad esempio, lo Statuto di Lucca del 1539, IV, 56 dispone: « I malefici dei cinque casi sono questi, cioè: il tradimento contro il Comune di Lucca, l'homicidio dolosamente commisso, la falsità, l'incendio delle case, over capanne, la rubaria over assassinamento di strada ». Generalmente i cinque casi erano: tradimento, rubbaria, falsità, incendio e omicidio.

3. Nel linguaggio tanto canonico che giuridico « caso » vale anche dubbio, questione da risolvere.

Di qui i « casi di coscienza », che altro non sono che questioni nelle quali cade dubbio di quel che sia dalla legge religiosa permesso o vietato, imposto o lasciato libero, nella tale o tale altra contingenza.

In un senso pressochè analogo di « quesito » si hanno « casi » nella teologia morale o dommatica, che non sono altro che proposizioni poste in forma dubitativa intorno alle quali deve svolgersi il ragionamento che le spieghi, le svolga e le risolva. C'è appunto una parte della teologia, che vorremmo dire la parte pratica, la quale s'intitola precisamente « Casistica ».

I giuristi, specialmente i pratici del medio-evo, seguendo le orme dei canonisti e dei teologi, le questioni di diritto sminuzzarono in altrettanti « casi ».

Però, se genericamente parlando « caso » può valere « questione », nel senso di ricerca intorno ad un dato argomento, il « caso » veramente e propriamente si distingue dalla questione; perchè quello non è che una applicazione della soluzione che a questa fu data. L'esempio della differenza si può vedere in uno dei pratici famosi, il Menocchio. Costui, nella sua opera *De arbitrariis judicum quaestionibus et causis*, destina alle questioni il primo libro, ai casi, che divide in varie centurie, il secondo, premettendo: *ordinem hunc observari nobis proposuimus, ut priore hoc libro multis propositis quaestionibus, exponamus quae in arbitrariis controversiis definiendis observanda judici sunt. Posteriore vero libro, casus illos judicis arbitrio demandatos referemus.* E nel proemio al secondo libro soggiunge: *Diximus enim ea quae satis commode pro rerum varietate a jure diffiniri non potuerunt in judicum voluntate fuisse posita. Hos ergo* CASUS *ut enumerem*, ecc. ecc.

4. Se nei lavori, specialmente pratici, la casistica o casuistica si comprende, male per altro si tollera nei lavori legislativi, dei quali pure oggi, sia effetto delle tradizioni romane, o, come è più probabile, di tradizioni meno remote e per non interrotta sequela di età prolungatesi, è vizio capitale. Il codice Napoleone, cui le vittoriose aquile imperiali diedero sì largo dominio e che ha sì gran vanto, è informato a una deplorevole casistica. Lo stesso dicasi, almeno per talune parti, del nostro codice civile, che è una edizione migliorata del francese. Laddove il progetto di codice civile che si sta discutendo in Germania della casistica segna un certo abbandono. Ma il maggior merito di questo divorzio della legge dalla casistica oggi spetta al nuovo codice penale italiano, il quale, senz'averla del tutto eliminata, perchè certe volte è una necessità il dovervi ricorrere, tuttavia le ha dato un gran crollo, ed è stato questo uno dei maggiori titoli di rinomanza e di plauso dal punto di vista della tecnica legislativa. Il patrio legislatore la volle appunto, per quanto fu possibile, evitare, perchè, come è detto nella Relazione ministeriale sul Progetto, isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza e, travisando facilmente il concetto del legislatore, produce incertezze e lascia inevitabili lacune: *tanto melior lex est quanto generalioribus verbis concepta, ut plures casus complecti possit.*

5. Un significato misto, giuridico e comune, può avere la parola « caso », applicata alla guerra: *casus belli.* Si ha caso di guerra quando un fatto di potentato o di popolo, o un'omissione, o un sospetto, sincero o accattato, di fatto o d'omissione dà ragione o pretesto a intimare la guerra. Qui « caso » vale « cagione », e vuolsi intendere cagione tanto legittima che illegittima, tanto cagione quanto pretesto. Che se sarà legittima, da essa sorgerà il diritto della guerra, perocchè, o contenuto nei limiti della legittima difesa, come taluno vorrebbe, o

anche oltre quei limiti, come è più logico ritenere, un diritto della guerra esiste.

E diciamo « caso » significare « cagione » e non « causa », perchè in senso di « causa » è indicazione af fatto giuridica, che ci riporta a quanto si è detto sul caso-delitto. È caso da Otto, è caso da Balla si legge negli scrittori del cinquecento, per indicare che il tale affare, civile o criminale, è causa di competenza di questo o quel tribunale. In questo medesimo senso vanno presi i così detti « casi misti », a tutti noti. Erano casi, cioè cause, che interessavano la giurisdizione ecclesiastica secolare e ne conoscevano contemporaneamente il giudice religioso e il giudice laico.

E con questo riteniamo di avere esaurito tutti i significati giuridici, di cui può essere suscettiva la voce « caso », non accompagnata dal predicato « fortuito ».

CASO DI FORZA MAGGIORE. — Vedi **Caso fortuito.**

CASO FORTUITO (Diritto civile).

Fonti.

Dig., lib. 50, VIII, leg. 2, 5, 7; lib. 50, XVII, leg. 22; lib. IX, II, leg. 52, § 4; XLVII, II, leg. 46; XIII, VI, sez. 5, § 8, leg. 18, XVI, III, leg. 1, § 35.

Bibliografia.

Domat, lib. II, tit. IX, sez. 1, 2. — Massuz, tom. II, § 172. — Doveri, *Istituzioni di diritto romano*, vol. II, § 246. — *Journal du palais*, *Répert.*, voce *Cas fortuit*. — Rolland, *Rép.*, voce *Cas fortuit*. — Toullier, tom. 11, n° 319 e segg. — Zachariae, *Corso di diritto civile*, tom. I, § 308. — Sirey, XV, 2, 27, Dissertazione. — Overani, *Interpretatio juris*, lib. II, cap. 26. — Dalloz, *Rép.*, voce *Force majeure*, 1, 2, 8, 9, 38. — Bourbeau, *Théorie des risques et périls*.

1—*A*). Nella scienza del diritto vien denominato caso fortuito quel *fatto* che è indipendente dalla umana volontà e da cui sorge o l'inadempimento di una obbligazione o la causa della medesima. Questo *fatto*, che sta al disopra dell'umana volontà, chiamavasi dai Romani *vis divina*, *fatum*, *fatalitas*. Nei codici moderni si chiama caso *fortuito*, forza *maggiore* (codice civ. it., art. 1226 e 1225, cod. Nap., art. 1148, 1147).

Nella dottrina talora si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, intendendosi più specialmente per caso fortuito quegli eventi, che, senza il concorso dell'opera dell'uomo, nascono dalle forze stesse della natura, come, per esempio, il terremoto, il fulmine, la grandine, l'inondazione, la tempesta, le malattie, e per forza maggiore il fatto di un terzo, sia questo l'ordine dell'Autorità nel legittimo esercizio delle sue attribuzioni (fatto del principe), sia invece la violenza *extra juris ordinem*, come ad esempio, la rapina, il furto violento, il brigantaggio, la guerra. Ma tale distinzione di nessuna ragione pratica è omai abbandonata.

Ulpiano definiva la forza maggiore quella cui non è possibile resistere: *omnem vim cui resisti non potest*, e il caso fortuito quello che l'umana prudenza non poteva prevedere: *fortuitos casus quos nullum humanum consilium praevidere potest*. Vinnio riproduce questi due concetti, fondendoli insieme in un'unica definizione del caso fortuito: *casum fortuitum definimus omne quod humano captu praevideri non potest nec cui praeviso potest resisti;* cioè intendesi per caso fortuito l'avvenimento che non si può prevedere, e che preveduto non si può impedire.

2. E venendo al concetto pratico della nostra legislazione in relazione al caso fortuito quale causa d'inadempimento dell'obbligazione, nei due art. 1225 e 1226 troviamo riuniti i requisiti del caso fortuito. Il debitore, dice l'art. 1225, sarà condannato al rifacimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea, a lui non *imputabile*, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede. L'art. 1226 così si esprime: « Il debitore non è tenuto a verun rifacimento di danni, quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, *fu impedito di dare* o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato ».

Per essere nei termini, adunque, dei due articoli citati, e cioè perchè possa invocarsi il caso fortuito, deve trattarsi di avvenimento non dipendente dal fatto del debitore, causa estranea a lui non imputabile, dice il codice, e in tali parole è implicito il concetto del fatto non prevedibile, inevitabile: *cui resisti non potest*. In secondo luogo, deve aver impedito di dare o di fare ciò a cui il debitore si era obbligato: se, malgrado il caso fortuito, il debitore poteva, benchè sotto condizioni più onerose, adempiere l'obbligazione, non può più parlarsi di caso fortuito o forza maggiore come causa d'inadempimento. Questo secondo principio, osserva egregiamente il Laurent, è conseguenza del primo. Il debitore non può più dire che la inesecuzione non *gli sia imputabile* dal momento che da lui dipendeva eseguire l'obbligazione. In materia di caso fortuito ed allorchè si tratta di misurare la responsabilità del debitore, tutto si riduce ad una questione d'imputabilità.

3—*B*). L'effetto giuridico del caso fortuito, e il più generale, è quello di estinguere la obbligazione o di modificarne le conseguenze senz'alcuna responsabilità per parte del debitore. È la nota regola: *casus fortuiti a nemine praestantur*, ripetuta dai due articoli del codice civile, e cioè il menzionato 1226 e il 1298 fondamentali in questa materia del caso fortuito. Tutta la difficoltà di questa materia sta nelle eccezioni a questo chiaro ed intuitivo principio di ragione.

4. La prima è quella della legge che pone a carico del debitore le conseguenze del caso fortuito. Così nella soccida coll'affittuario il deperimento fortuito del bestiame è a carico dell'affittuario se la consegna del bestiame viene fatta a stima (cod. civ. sardo, art. 688, e codice Nap., art. 1822).

Così pure la consegna a stima pone a carico del comodatario il deperimento della cosa comodata (codice civile italiano, art. 1811, e codice Nap., 1883). Nelle obbligazioni in solido, se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori, gli altri condebitori sono tenuti al risarcimento dei danni; quindi rispondono per legge del fatto di terzi, che rispetto a loro entra nel concetto generale del caso fortuito.

5. Una seconda eccezione è quella della convenzione. Il debitore può assumere a suo carico il rischio e pericolo. Ciò è regola generale, come si argomenta dall'articolo 1298. L'art. 1620, poi, contempla il caso dell'affittuario che con espressa convenzione si assoggetti ai fortuiti. È superfluo il ricordare come, quante volte cada dubbio sulla esistenza o sulla estensione di questo patto, la interpretazione debba essere sempre restrittiva, trattandosi di patto che per ragione e per legge ha la presunzione contraria. E tale restrittiva interpretazione è consacrata dalla stessa legge all'art. 1621, colla distinzione dei fortuiti ordinari e straordinari, preveduti ed impreveduti.

Si è detto che, per regola generale, è lecita la convenzione che pone il caso fortuito a carico del debitore. Un unico divieto si riscontra all'art. 1677 per la soccida

semplice, nella quale non si può stipulare che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa.

6. Una terza eccezione si verifica per il fortuito *culpa seu dolo determinatus*, eccezione che può dirsi nettamente formulata all'art. 1672 cod. civ. a proposito della soccida semplice, ove si dice che il conduttore è tenuto per i casi fortuiti quando sia imputabile di *colpa precedente*.

Applicazioni di questa eccezione si hanno:

1° Nella *mora*, la quale, come suol dirsi, *perpetuat obligationem*. Il debitore sottostà agli effetti della propria colpa. Le conseguenze della mora vengono dal nostro codice svolte agli art. 1219, 1182, 1247, 1298, 1619, 1809 e 1845, corrispondenti agli art. 1138, 1195, 1245, 1302, 1771, 1881 e 1929 cod. Nap.

2° Nel furto e nell'accettazione in mala fede di un pagamento indebito (art. 1298, 1148). È il dolo del debitore che con tali disposizioni si vuol colpire.

3° Nella responsabilità imposta al debitore per il fatto dei terzi che da lui dipendono, oppure degli animali che sono in suo potere, in virtù degli art. 1153, 1154 e 1748. Una tale responsabilità ha per fondamento la presunzione della colpa.

4° In tutti quei fatti con cui o il debitore ha provocato il fortuito, o si è posto in condizione che il fortuito ha potuto colpirlo e rendergli in tutto o in parte impossibile l'adempimento della obbligazione.

A tale ordine di idee appartengono gli articoli del codice civile: 1809, per il quale il comodatario è responsabile del caso fortuito, « se impiega la cosa in uso diverso e per un tempo più lungo di quello che dovrebbe »; — 1810, che chiama responsabile il comodatario, « se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui poteva essere sottratta surrogandone un'altra, o se, non potendo egli salvare che una delle due cose, ha preferita la propria »; — 1181, secondo il quale il debitore di due cose sotto alternativa, « se per colpa ne distrugge una, è tenuto, ad arbitrio del creditore, a pagare il prezzo dell'altra, quantunque sia perita per caso fortuito ». E dallo stesso principio dipendono i seguenti esempi della dottrina: — il conduttore è responsabile del taglio arbitrario operato da un terzo sopra alberi del fondo locato, se il conduttore stesso ha con le sue inimicizie provocata siffatta rappresaglia (Leg. 25, 54, D. *Locati*); — il depositario, che vende o fa uso senza permesso della cosa depositata, è responsabile della perdita e delle deteriorazioni posteriormente avvenute anche per caso fortuito (L. 1, § 25, D. *Depositi*). — In tutti questi diversi casi, che sono a titolo di esemplificazione, la responsabilità eccezionale del caso fortuito si presenta come fondata sopra la presunzione che il danno sia imputabile al fatto del debitore. Ciò che a rigore escluderebbe il concetto del caso fortuito, al quale, come si è visto, è estranea ogni idea di imputabilità. Nè potrebbero quindi tali fatti, su cui grava una tale presunzione d'imputabilità, considerarsi come una vera eccezione al principio che *casus fortuiti a nemine praestantur*.

E come un vero ritorno al principio generale di ragione possono aversi le parole della legge all'art. 1298, e che fanno seguito alla pretesa eccezione: « Ancorchè, ivi si legge, sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata ». La presunzione, adunque, di colpa cade di fronte alla prova contraria. E se la prova riuscirà ad escludere un rapporto tra il danno e il fatto del debitore, quest'ultimo sarà liberato.

7—C). La prova del caso fortuito spetta, secondo i principii generali in materia, al debitore che lo allega. *Allegans casum fortuitum illum probare tenetur.* Ciò che il codice nostro ripete all'art. 1298: « il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega ».

Quali saranno gli estremi di una tal prova? Basterà provare che un avvenimento qualsiasi superiore e indipendente dalla nostra volontà si è frapposto all'adempimento dell'obbligazione?

8. Qui ricorrono i diversi elementi, già ricordati, di cui si compone il caso fortuito, giuridicamente considerato nei rapporti col debitore.

La prova dovrà estendersi a tutti questi diversi elementi, e cioè:

1° che un avvenimento abbia avuto luogo per causa estranea al debitore da lui non imputabile;

2° che i resultati, pei quali il debitore intende declinare ogni responsabilità, siano stati inevitabili;

3° che vera impossibilità siasi verificata per parte del debitore ad adempiere esattamente la obbligazione propria.

9—a). Tra i fatti costituenti la forza maggiore havvene alcuni, la cui enunciazione esclude ogni idea d'imputabilità, tali cioè che dominano in modo assoluto la umana potenza, e sfidano ogni calcolo di previdenza.

A tale categoria appartengono le inondazioni, i terremoti, la tempesta, la neve, la guerra, ecc. Stabilire uno di questi vale il provare che non sono imputabili. Il còmpito del debitore è esaurito. Ve ne sono altri invece i quali non escludono *a priori* ogni pensiero di colpa. Tra questi principalmente si annovera l'incendio, che ha dato luogo a dispute fra gli antichi dottori sul punto della prova, in materia di locazione. Alcuni si fondano sulla massima che *incendium fit plerumque culpa inabitantium*, e ponevano al conduttore il carico di provare che l'incendio era avvenuto senza sua colpa. Altri invece seguitavano il concetto di Gaio alla legge 1, 554, D. XLIV, 7, il quale, parificando l'incendio a quei casi *cui humana infirmitas resistere non potest*, esonera da ogni responsabilità il debitore.

La questione pare tenere scissa anche la giurisprudenza, finchè venne risoluta dal codice francese prima all'art. 1733, e dal codice italiano poi all'art. 1589. Il conduttore risponde dell'incendio, dice l'art. 1733 codice Nap., a meno che non provi che l'incendio è avvenuto *per caso fortuito o forza maggiore o per vizio di costruzione.*

Ma con tale condizione non erano eliminate tutte le questioni. Se l'incendio fosse avvenuto per un fatto materiale e non colposo del conduttore, poteva dirsi ricorrere il caso fortuito?

Nel caso fortuito deve restar esclusa ogni e qualsiasi partecipazione del fatto dell'uomo, quantunque a lui non addebitabile come fatto colposo? Il codice italiano ha esaminato questo dubbio, ed all'articolo francese ha aggiunto le parole: *o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia.* La soluzione, data dai moderni codici in materia di locazione, è questa: che il conduttore deve provare che l'incendio è avvenuto senza sua colpa. Dovrà dirsi questa una soluzione particolare al conduttore? Siamo in materia di obbligazioni. Il debitore vuol esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento della propria obbligazione.

Or bene, egli deve provare che, se non adempie la la propria obbligazione, ciò avviene senza sua colpa. Non basta allegare un fatto di cui la imputabilità è dubbia. Bisogna provare in modo diretto e sicuro che

il fatto non è imputabile a chi lo allega. Ora tale prova non può dirsi esaurita colla prova che un incendio ha avuto luogo distruggendo la cosa dovuta. La disposizione, adunque, dell'art. 1589 non può dirsi un'eccezione. Essa rientra nelle regole del diritto comune. Il debitore invoca la estinzione della propria obbligazione. Egli è tenuto a provare il caso fortuito che allega. Ecco la regola generale scritta nell'art. 1298 del nostro codice.

Ora provare il caso fortuito vuol dire provare l'assenza di ogni colpa, di ogni negligenza. Nè vale il dire che si costringe il debitore alla prova di un fatto negativo. Provare l'assenza del dolo o della colpa vuol dire provare il fatto di avere apportate tutte le cure del diligente padre di famiglia, ossia un fatto positivo desumibile dalle circostanze. Se la disposizione dell'articolo 1589 non è eccezionale, essa potrà e dovrà applicarsi a tutte quelle persone che sono tenute di vegliare alla conservazione di una cosa nell'interesse di un terzo, in seguito ad obbligazione assunta, sia che essa derivi dal contratto o dal quasi contratto. Tale è l'ipotesi del mezzadro, del venditore, del comodatario, del depositario, del mandatario, dell'usufruttuario, di colui che ha ricevuto in pegno una cosa, ecc.

E nemmeno può dirsi che tale regola sia particolare all'incendio.

Essa dovrà estendersi a tutti quegli avvenimenti che non hanno in sè stessi l'impronta e il carattere di caso fortuito o di forza maggiore, a tutti quegli avvenimenti, cioè, che possono in qualche modo essere provocati dal fatto dell'uomo.

Quanto poi agli avvenimenti, che, come abbiamo detto, escludono *a priori* ogni idea di colpa, perchè non è possibile rinvenire in essi alcun rapporto col fatto dell'uomo, il debitore non ha altro onere che quello di provarne la esistenza. Come, per esempio, se la cosa ch'egli era tenuto a restituire è perita per inondazione, fulmine o terremoto.

10—*b*). Ma non basta l'aver provato l'assenza di ogni dolo o di ogni colpa, non basta che l'avvenimento sia tale da portare con sè la forte presunzione d'innocenza del debitore.

Malgrado la esistenza di quel fatto, a cui in nessun modo ha partecipato il debitore, quei dati risultati si sarebbero potuti evitare.

Ed ecco quindi la seconda prova.

Se non che in questo secondo stadio la prova procede diversamente.

Spetta al creditore la prova della colpa senza della quale quelle determinate conseguenze si sarebbero potute evitare. Prendiamo un esempio dal Larombière. Voi vi siete assunto l'obbligo di falciare e riporre il mio fieno. Sopraggiunge la pioggia e si guasta nel prato. A voi basterà stabilire la esistenza del cattivo tempo, per sottrarvi da ogni responsabilità. Ma a questa prova io potrei contrapporre l'altra che anteriormente alla pioggia il fieno era abbastanza secco per falciarsi e riporre; che, malgrado l'esempio dei vicini, malgrado i miei consigli e le mie esortazioni, malgrado la facile previsione di una vicina burrasca, voi avete persistito a non volerlo riporre. In tal caso, come si vede, malgrado la esistenza di un fatto dal debitore nè voluto, nè provocato, la esecuzione della obbligazione non ebbe luogo per colpa sua e per la sua negligenza. In una parola manca il carattere della *inevitabilità*, perchè il debitore possa esonerarsi da ogni responsabilità. Anche la legge, può dirsi, contempla questa ipotesi, quando per esempio chiama responsabile il comodatario del caso fortuito se impiega la cosa in uso diverso e per un tempo più lungo di quello che dovrebbe (art. 1809), ovvero, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferita la propria (art. 1810).

11—*c*). In terzo luogo il caso fortuito deve aver creato una vera impossibilità ad eseguire la obbligazione; deve poi, come dice il codice, art. 1226, *aver impedito* di dare o di fare ciò a cui si era obbligato.

Non basterebbe adunque che dal caso fortuito fosse seguita una maggiore difficoltà ad adempiere la obbligazione. La nuova condizione, in cui taluno fosse posto di una esecuzione troppo onerosa, potrebbe sempre giovargli per ottenere un qualche temperamento dal giudice, ad esempio, la esecuzione della obbligazione col mezzo di equivalenti.

Quantunque questa facoltà non sia da nessuna disposizione espressa di legge riconosciuta, tuttavia è generalmente accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. È una benigna interpretazione che si è formata sull'articolo 1828 cod. civile circa l'obbligo del mutuatario di restituire l'equivalente delle cose mutuate, quando gli sia impossibile di restituirle della medesima specie, ed estesa per analogia all'ipotesi da noi contemplata. SVENO BATTISTINI.

CASO FORTUITO (Diritto penale). — Dal momento che *fortuitos casus nullum humanum consilium praevidere potest*, siccome insegna Ulpiano, il caso fortuito esula dai confini dell'imputabilità e conseguente responsabilità.

1. L'art. 45 del Codice penale italiano dispone: « Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia *voluto* il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico come conseguenza della sua azione od omissione ». Quest'inciso potrebbe far dubitare d'includere anche il fortuito; ma si nota in contrario che, o la legge determina espressamente la responsabilità dell'effetto non voluto, o che può non esser voluto a titolo di colpa, cioè per inavvertenza, negligenza, imprudenza, imperizia nell'arte o nella professione, inosservanza di norme e doveri, e in tal caso la colpa esclude il fortuito; ovvero lo stabilisce quale conseguenza diretta ulteriore di un delitto doloso, e allora la imputabilità di ciò che successe all'evento direttamente voluto non è che un corollario dell'imputazione di quello, una responsabilità mediata, ma non può dirsi che s'imputi il caso fortuito.

L'art. 45, al capoverso, prosegue: « Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge ». Ciò vuol dire che il contravventore non è ammesso a provare che egli si proponesse questo o quell'evento, questo o quel risultato, contrario alla legge; ma non vuol dire che l'azione o l'omissione possa non essere volontaria: essa anzi deve essere tale, e data la volontarietà dell'azione o dell'omissione e la materialità del fatto, la contravvenzione è perfetta, e si presume, sino a prova contraria, che chi l'ha commessa abbia voluto violare la legge che la vieta. Ora là dove è volontarietà, non può parlarsi di caso fortuito che è avvenimento indipendente dalla volontà.

2. Il fortuito era contemplato nel codice sardo e nei progetti di codice penale italiano, l'ultimo compreso, nella nozione del tentativo. L'art. 96 del codice sardo diceva: « È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per *conseguenze fortuite* ed indipendenti dalla volontà dell'autore ». E l'art. 58 del

Progetto del 1887: « Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione, ma per *circostanze fortuite*, e indipendenti dalla propria volontà, non ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, è punito ecc. ». E ripeteva la stessa formola nell'art. 59 per il reato mancato. Ma la Sotto-commissione eletta in seno alla Commissione Reale di coordinamento proponeva di eliminare il *fortuito*, perchè, come osservava il prof. Lucchini, relatore della medesima, può darsi, e non è raro il caso, che l'atto che impedisce la consumazione dipenda da un fatto o da una circostanza non fortuita, ma che sia opera, ad esempio, di altra persona. Il vocabolo « indipendente », continuava il relatore, esaurisce il concetto intieramente, perchè spiega essere necessario che il reato sia stato interrotto per volontà altrui, per un *accidens* estraneo, casuale, impreveduto. I commissari Arabia e Pessina si opposero all'eliminazione del fortuito, e la Commissione scese nel loro concetto. Ma nel testo definitivo il « fortuito » sparì, siccome aveva proposto la Sotto-commissione, e la ragione è spiegata così nella Relazione al Re: « esigere che la causa interruttiva sia altresì fortuita non è soltanto superfluo, ma vizioso, perchè escluderebbe dalla configurazione del conato quella causa che fosse deliberatamente predisposta ed esposta da altri ».

3. Il fortuito torna poi a far capo nella disposizione relativa alle concause nell'omicidio. L'articolo 367 del codice penale italiano dispone: « Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti (omicidio) la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o *di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto*, la pena è, ecc. ». Il corrispondente articolo 348 del Progetto parlava di « cause sopravvenute », come l'art. 541 del cessato codice sardo, riferibile per altro non all'omicidio ma al ferimento seguito da morte, senz'altro aggiungere, ma la Sotto-commissione volle far quell'aggiunta « indipendente dal suo fatto », perchè meglio risultasse che la sopravvenienza della concausa non deve essere in connessione con l'operato del colpevole. Come già davanti alla Camera, così in seno della Commissione reale fu fatta la proposta di eliminare addirittura le concause, e la Commissione l'accettò, nonostante che il prof. Lucchini avesse fatto notare che l'apprezzamento delle concause corrisponde a un principio di stretta giustizia, perchè, come si mette a carico del reo, già si è visto, il fortuito che abbia fatto trascendere l'azione a conseguenze eccedenti la sua intenzione, così deve tenersi conto a suo favore dell'insufficienza dell'azione al fine che si proponeva, quando tal fine fu raggiunto per il concorso di circostanze estranee al suo operare. Però la disposizione che, secondo i voti della Commissione Reale, avrebbe dovuto sopprimersi, fu mantenuta nel testo definitivo, in considerazione della concordia delle Commissioni parlamentari che l'avevano approvata e in omaggio alla dottrina italiana, adottata in tutti i precedenti schemi del codice. « E invero, sta scritto nella Relazione sul Codice al re, pare a tutti gli autori dei medesimi e sembra a me pure che l'ammetterla sia savio, prudente e giusto, ripugnando al concetto della giustizia di rendere l'agente responsabile del caso fortuito, di conseguenze, cioè, le quali, per quanto fossero nelle sue intenzioni, eccedevano i limiti obiettivi dei quali il suo fatto, per sè stesso era capace ».

4. Il fortuito in senso lato (diciamo in senso lato, perchè la *sorte* è qualche cosa di meno indefinito del fortuito, essendo il risultato di una combinazione), sotto forma di sorte, riapparisce nella disposizione relativa ai giuochi d'azzardo, poichè l'articolo 487 del codice penale italiano reca: « Per gli effetti della legge penale, si considerano giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente dalla sorte ». Il codice sardo (art. 474) definiva giuochi d'azzardo quelli « nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza ed agilità di corpo ». Al legislatore italiano parve difficile imaginare un giuoco in cui non entri un po' l'abilità o il calcolo del giuocatore, e perciò adottò la formola suddetta, sull'esempio del codice del Ticino, che considera giuochi d'azzardo « quelli nei quali la vincita o la perdita dipendono essenzialmente o quasi principalmente dalla sorte ». V. alla voce **Casa di giuoco**. Questi sommarii accenni sul fortuito nel diritto penale troveranno loro svolgimento alle rispettive voci, cioè: **Giuoco, Imputabilità, Lesione personale, Omicidio, Responsabilità, Tentativo.**

FINE DEL VOLUME SESTO, PARTE SECONDA

INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME SESTO — PARTE SECONDA

Abbandono di posto. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 7.

Abitazione (Diritto di). V. Camera mobiliata, 18.

Aborto. V. Carolina, 82.

Abuso di autorità. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 8, 26, 27 — V. Carcere privato, 2, 8.

Abuso di confidenza. V. Cartelle del debito pubblico, 76.

Adulterio. V. Carolina, 70.

Affissioni. V. Casa comunale, 4.

Aggravanti. V. Carcere privato, 10 — V. Carolina, 46.

Alienazione di effetti militari. V. Casermaggio.

Alloggi militari. V. Casermaggio.

Amministrazione pubblica (Reati contro la). V. Carolina, 57.

Animali. V. Carolina, 77.

Antidata. V. Carico (Polizza di), 9.

Appropriazione indebita. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 9, 15, 17 — V. Cartelle del debito pubblico, 76.

Armatore. V. Carico (Polizza di), 10, 96 a 98, 102 a 107.

Assicuratore. V. Carico (Polizza di), 55, 59, 61, 62, 64.

Assicurazione. V. Carico (Polizza di), 13.

Attenuanti. V. Carolina, 36 a 45 — V. Carte da giuoco, 22.

Atto autentico. V. Carico (Polizza di), 56, 71.

Atto di notorietà. V. Cartelle del debito pubblico, 35.

Atto pubblico. V. Cartelle del debito pubblico, 19, 20, 38, 49, 68, 84.

Autorizzazione. V. Carico (Polizza di), 136 — V. Cartelle di credito fondiario, 7 — Casa comunale, 4.

Avvelenamento. V. Carolina, 79.

Azione. V. Carolina, 113.

Azione de recepto. V. Carico (Polizza di), 107.

Baratteria. V. Carico (Polizza di), 55.

Bestemmia. V. Carolina, 56.

Bigamia. V. Carolina, 71.

Buon costume (Reati contro il). V. Carolina, 65, 66.

Buoni agrarii. V. Cartelle di credito agrario, 2, 4, 5.

Cambiale. V. Casa comunale, 4.

Cambio marittimo. V. Carico (Polizza di), 55.

Cancelliere. V. Carolina, 108, 109.

Capitano di nave. V. Caricazione di nave — V. Carico (Polizza di), 12, 17, 28, 36, 37, 57, 58, 63, 64, 101 a 135, 137.

Capo-posto. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 12, 16.

Carabinieri reali (Diritto penale militare). . . *Pag.* 1
- Abbandono di posto, 7.
- Abuso di autorità, 8, 26, 27.
- Appropriazione indebita, 9, 17.
- Assegnamenti fissi, 3.
- Capo-posto, 12, 16.
- Capo-soldo, 3.
- Carattere dell'arma, 1.
- Codardia, 10.
- Compagnia delle Guardie del Corpo di S. M., 4.
- Corazzieri, 4.
- Deterioramento di edifizi militari, 11.
- Diserzione, 12.
- Disobbedienza, 13.
- Esercizio abusivo d'autorità contro i privati, 24, 26.
- Falso, 14.
- Ferma, 3.
- Furto, 15.
- Giurisdizione militare — Abbandono di posto, 7 — Abuso di autorità, 8 — Appropriazione indebita, 9 — Codardia, 10 — Deterioramento di edifizi militari, 11 — Diserzione, 12 — Disobbedienza, 13 — Falso, 14 — Furto, 15 — Insubordinazione, 16 — Marittima, 28 — Prevaricazione, 17 — Reati previsti dalle leggi penali militari e relative pene, 6 — Ubbriachezza, 18 — Violazione di consegna, 19.
- Giurisdizione ordinaria o militare, 20 a 27 — Dottrina di Borsani e Casorati, 21 — Rapporti verso gli altri militari, 26, 27 — Reati nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile, 23 — Rifiuto di servizio legalmente richiesto dall'autorità civile, 22 — Testo della legge, 20.
- Guardie del Re, 4.
- Guerra (Servizio di), 4.
- Indennità, 3.
- Insubordinazione, 16, 26.
- Limiti della trattazione, pr.
- Mobilitazione (Servizio di), 4.
- Omicidio per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, 25.
- Ordine, 24, 25.
- Organizzazione, 2.
- Pensioni, 3.

Prevaricazione, 17.
Rafferma, 3.
Reati nei rapporti cogli altri militari — Difficoltà per determinare la giurisdizione, 26 — Giurisprudenza, 27.
Id. nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile — Criterio giuridico direttivo, 25 — Giurisdizione ordinaria o militare, 20, 23 — Giurisprudenza, 24.
Reclutamento, 3.
Resistenza alla forza armata, 26, 27.
Ribellione, 26.
Rifiuto di servizio legalmente richiesto dall'autorità civile, 20, 22.
Scorte d'onore, 4.
Servizi speciali, 4.
Servizio di pubblica sicurezza, 4.
Stipendi, 3.
Traffico di fondi, 17.
Ubbriachezza, 18.
Violazione di consegna, 19.

Carbone. — Generalità . . . . *Pag.* **12**

Carcerati (Lavoro dei) . . . . » **12**
Rinvio.

Carcere . . . . » **12**
Amministrazione, 18, 19.
Casa di correzione, 4.
Codice di procedura penale, 12 a 16 — Disciplina e colloqui dei detenuti con persone estranee, 15 — Doveri dei custodi carcerari ed agenti della forza pubblica, 13 — Materie ivi disciplinate, 12 — Obblighi delle autorità giudiziarie ed amministrative, 16 — Rapporti fra i custodi e l'autorità giudiziaria, 14.
Id. penale sardo-italiano, 2 a 7 — Carattere detentivo, 3 — Casa di correzione, 4 — Dove si sconta, 4, 5 — Graduazione, passaggi e sostituzione, 7 — Lavoro, 6 — Testo, 2.
Id. penale toscano, 8.
Colloqui coi detenuti, 15.
Corrispondenza, 4.
Cronici (Stabilimento penale pei), 4 (1).
Donne, 4.
Giudiziario, 5.
Graduazione, 7.
Gratificazioni, 4.
Isolamento, 4.
Lavoro, 6.
Legislazione penale militare, 17.
Legislazione toscana, 8 a 10 — Codice penale toscano, 8 — Regolamento fondamentale toscano degli stabilimenti penali, 10 — Regolamento toscano di polizia punitiva, 9.
Limiti della trattazione, 1.
Meretrice, 5.
Regolamento — fondamentale toscano degli stabilimenti penali, 10 — toscano di polizia punitiva, 9.
Significati della parola, 1.
Sostituzione, 7.
Statistica, 20.
Uniforme, 4.
Visite, 4 — giudiziarie, 16.
V. Carolina, 51 — *V.* Carte da giuoco, 13, 19, 26 — *V.* Case penali, 1, 2, 3.

Carcere militare . . . . *Pag.* **20**
Rinvio.

Carcere preventivo . . . . » **20**
Concetto e rinvio. *V.* Carolina, 106.

Carcere privato . . . . » **20**
Abuso di autorità, 2, 8.
Aggravanti, 10.
Circostanze concomitanti la cattura, 10.
Classificazione del reato, 3.
Codice — di procedura penale, 14 — Giuseppino, 6.
Complicità, 12.
Concetto, 1.
Consenso della vittima, 9.
Detenzione arbitraria del debitore, 11.
Diritto — italiano moderno, 7 — romano, 5.
Duello, 3.
Durata, 10.
Elementi costitutivi del reato, 8.
Francia, 6.
Frode, 10.
Furto, 2, 4.
Legislazioni straniere, 7 bis.
Lesa maestà (Crimine di), 5.
Longobardi, 6.
Medio evo, 6.
Plagio, 2.
Progetti di codice penale, 7.
Proprio od improprio — Classificazione dei reati, 3 — Consenso della vittima, 9 — Quantità dell'imputazione, 2.
Quantità dell'imputazione, 3.
Ragion fattasi, 2, 3.
Ratto, 2.
Reato — contro la pubblica giustizia, 3 — istantaneo, 4 — mancato, 11 — naturale contro la libertà, 3 — permanente o continuato, 4 — sociale, 3.
Repubblica di Venezia, 6.
Statuti, 6.
Tentativo, 11.
Toscana, 6.
Violenza, 10.

Carcerieri . . . . *Pag.* **27**
Generalità e rinvio.

Carceri giudiziarie . . . . » **27**
Condannati a morte, 5 — Detenuti per debito, 5 — Difetti, 3, 4 — Disciplina interna, 5 — Generalità, 1 — Segregazione, 2 — Statistica, 6 — *V.* Carcere, 5.

Cardinali . . . . *Pag.* **30**
Generalità e rinvio.

Carenza . . . . » **30**
Nozione e rinvio.

Caricatore. *V.* Carico (Polizza di), 10, 57, 61, 101 a 107.

Caricazione di nave . . . . *Pag.* **30**
Carico di merci diverse — Clausola d'irresponsabilità pei danni dipendenti dal contatto delle merci fra loro, 18 e 19 — Giurisprudenza, 20, 21 — Istruzioni per lo stivaggio delle merci miste raccolte in Inghilterra, 22 — Responsabilità, 17.
Carico di una stessa merce, 15.
Certificato di regolare stivaggio, 13, 28.
Clausola d'irresponsabilità del capitano per lo stivaggio, 2.
Id. d'irresponsabilità pei danni dipendenti dal contatto delle merci fra loro — Dottrina dell'autore, 19 — Giurisprudenza, 18.
Concorso di due diversi sistemi di caricazione, 9.
Consolato del mare — Umidità del carico, 10, 20.
Estinzione dell'azione di danni, 29.
Falso fianco, 5.
Giurisprudenza, 18, 20, 21, 28.
Istruzioni per lo stivaggio delle merci miste raccolte in Inghilterra, 22.
Liquido in botti, 16.
Pagliolo — Concetto, 11 — Concorso di due diversi sistemi, 9 — Effetti sulla responsabilità del capitano, 12 — Pompe, 14 — Prova della sua regolarità, 13.
Pompe, 14.
Prescrizione, 29.
Regole fondamentali, 5 a 7.
Responsabilità del capitano, 2, 3, 4 — Eccezione, 3 — Regola, 2, 4 — Testo del Codice di commercio, 8, 24.

Ritiro delle merci senza reclamo, 29.
Sbandamento, 6, 14.
Sopra coperta, 24.
Umidità del carico — Caricazione sopra coperta, 24 — Consolato del mare, 10 — *V.* Pagliolo, 11 a 14.
Stivaggio, 1.
Verifica dello stivaggio — Alla partenza della nave, 25, 26 — All'arrivo della nave, 27.
Zavorra, 23.
V. Carico (Polizza di), 60.

Carico (di bastimento) . . . . *Pag.* 37
Nozione e rinvio.

Carico (Polizza di) . . . . » 37
Abbandono della merce pel pagamento del nolo, 131.
Id. della nave — A chi e quando compete, 103 — Conclusione, 107 — Dottrina dell'autore, 105 — Giurisprudenza, 106 — Noleggio stipulato direttamente dal proprietario, 104.
All'ordine (Clausola) — Polizza nominativa, 75.
Id. (Polizza), 72 — Autenticità della persona del giratario, 116 — Controstallie di caricamento, 134 — *V.* Girata della Polizza all'ordine.
Al portatore (Polizza) — Controstallie di caricamento, 134 — Rivendicazione in caso di furto o smarrimento, 97 — Trasmessibilità, 95.
Antidata, 9.
Appunti storici, 1 a 4 — Copia del ruolo di carico, 2 — Origini della polizza nel Mediterraneo, 1 — Ruolo di carico, 1 — Svolgimento dell'instituto, 3 a 4.
Argentina — Forza probante della polizza, 71.
Armatore — *V.* Proprietario della nave, 102.
Assicuratore — Clausola *dice essere* (Effetti della), 62 — Firma di due dei principali dell'equipaggio, 64 — Mancanza della firma del caricatore, 61 — Prova, 55, 59.
Assicurazione, 13.
Atto autentico, 56, 71.
Autorizzazione a vendere, 136.
Azione *de recepto*, 107.
Baratteria, 55.
Belgio — Forza probante della polizza, 67, 71.
Brasile — Forza probante della polizza, 71.
Cambio marittimo — Prova, 55.
Capitano — Consegna della merce ricevuta, 28 — Merci caricate per conto (del), 63, 64 — Nome e cognome del, 12 — Prova, 57 — Responsabilità delle persone dell'equipaggio, 37 — Id. per l'esecuzione del contratto di trasporto, 36.
Id. e Caricatore (Rapporti fra) — *V.* Abbandono della nave — Norma regolatrice, 101 — Responsabilità delle cose caricate, 102.
Id. e Destinatario (Rapporti fra) — *V.* Consegna della merce — Diritti e doveri rispettivi, 113 — Eccezioni non derivanti dalla polizza, 110 — *V.* Nolo (Pagamento del) — Norma regolatrice, 108 — Obbligazioni del destinatario, 126 — Polizza nominativa, 110 a 112 — Prescrizione, 137 — *V.* Restituzione della polizza — Ricevuta della merce, 127 a 130 — Usi commerciali, 109.
Id. in secondo — Firma della polizza, 17.
Caricatore — *V.* Capitano e caricatore (Rapporti fra) — Effetti della mancanza della firma (del), 61 — Persona e residenza del, 10 — Prova, 57.
Caricazione, 60.
Carico (Eccedenza del), 125.
Cessione — Differenza dalla girata, 81 — Polizza nominativa, 73 — Rapporti fra capitano e destinatario, 111.
Chilì — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Clausola — *all'ordine*, 4 — d'irresponsabilità delle marche della merce, 16 — *peso e qualità sconosciuta*, 16.
Clausole — facoltative, 18 — modificatrici della responsabilità del capitano, 8, 124.
Id. usate — Competenza, 52, 53 — Criterii d'interpretazione, 29 — Deviazione dalla rotta ordinaria del viaggio, 48, 49 — *V. Dice essere*, e peso, misura e quantità sconosciuta — Franco da rottura, franco d'avaria, franco da colaggio, 46 — Irresponsabilità del capitano pel fatto delle persone dell'equipaggio (Clausola di), 37 — Id. del capitano pel fatto proprio (Clausola di), 36 — *V.* Id. dei proprietari delle navi pel fatto del capitano (Clausola di) — Id. delle compagnie marittime pel ritardo nella consegna delle merci (Clausola di), 47 — Nolo, stallie ed altre condizioni secondo noleggio, 50, 51 — Presunzione a favore del capitano, 38 — Responsabilità dei proprietarii delle navi e del capitano, 28.
Colpa — Clausola *dice essere*, 45.
Commesso — Firma della polizza pel capitano, 68.
Commissionario — Firma della polizza pel capitano, 68 — Girata di polizza nominativa, 76 — Privilegio, 86 a 89.
Compagnie di navigazione — Clausole usate, 47, 48 — Competenza, 52 — Polizze di trasbordo, 121, 122.
Competenza (Clausola derogatoria della), 52, 53.
Concorso di più polizze — Dopo cominciato lo scarico, 120 — Prima dello scarico, 119.
Id. di polizze originarie e polizze di trasbordo, 121, 122.
Consegna della merce — Avviso al destinatario dell'arrivo della nave, 115 — Clausole modificative della responsabilità del capitano, 124 — Concorso di più polizze od opposizione, 119, 120 — Id. di polizze originarie e polizze di trasbordo, 121, 122 — Eccedenza del carico, 125 — Girata in bianco, 117 — Modi e termini, 123 — Motivi dell'art. 557 Codice di comm., 114 — Possesso della polizza (Accertamento della regolarità del), 116 — Presentazione della polizza, 118.
Id. — Termine, 25.
Controstallie — Pagamento, 134.
Copia del ruolo di carico, 2.
Costituto possessorio, 92, 93.
Creditori — Prova, 55.
Data, 9.
Definizione, 5.
Deposito — giudiziale, 119, 120, 136 — presso un terzo, 135.
Destinatario — *V.* Capitano e destinatario (Rapporti fra) — Clausola *dice essere* (Effetti della), 62 — Indicazione, 11 — Mancanza della firma del caricatore, 61 — Prova, 57, 58.
Deviazione dalla rotta ordinaria del viaggio, 48, 49.
Dice essere (Clausola) — Casi in cui non può apporsi, 43 — Id. in cui non può invocarsi, 45 — Dottrina dell'autore, 42 — Id. del Vivante, 41 — Effetti in ordine alla merce in colli chiusi, 44 — Numero sconosciuto, 45 — Prova, 62 — Sistemi per determinarne gli effetti, 40 — Svolgimento storico, 39.
Diminuzione del nolo, 132, 133.
Diritto — di ritenzione, 135 — di seguito, 4 — germanico: Originali della polizza, 20.
Duplicati — Disposizioni di legge da cui sono regolati, 23 — Privilegio del commissionario, 89 — Rivendicazione in caso di fallimento, 89.
Eccedenza nel carico — Consegna della merce, 125.
Equipaggio — Firma di due dei principali dell', 63, 64 — Merci caricate per conto di persone dell', 65.
Fallimento, 82 a 85, 89.
Falso, 24.
Fattura — Girata, 82 a 85.
Firma — Capitano (del), 17, 24 — Caricatore (del), 24, 61 — Presentazione per parte del caricatore, 26 — Principali dell'equipaggio (di due dei), 63, 64 — Termine, 17, 25.
Forma — Capitano o padrone (Nome e cognome del), 12 — Caricatore (Persona e residenza del), 10 — Clau-

sole facoltative, 18 — Data, 9 — Destinatario, 11 — Diritto antico, 6 — Duplicati, 23 — Enunciazioni che deve contenere, 7 — V. Firma — Legge regolatrice, 27 — Luogo di partenza e d'arrivo, 14 — Marche e numeri delle cose caricate, 16 — Natura, specie, qualità e quantità della merce, 8 — Nave (Nome, nazionalità e portata della), 13 — Nolo, 15 — V. Originali della polizza — Pegno per girata (del), 94 — Sanzione pel difetto di alcuna delle enunciazioni della legge, 18.
Francia — Forza probante della polizza, 54, 56, 60, 61, 64, 68 — Girata della polizza nominativa, 74 — Originali della polizza, 19.
Franco da rotture, franco d'avaria, franco da colaggio (Clausole), 46.
Funzioni commerciali, 6.
Furto improprio — Rivendicazione, 98.
Germania — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Girata — Differenza dalla cessione, 81 — Polizza nominativa, 74 a 76.
Id. in bianco — Consegna della merce, 117.
Id. irregolare — Commissionario, 87 — Rivendicazione in caso di fallimento, 85.
Id. (Polizza all'ordine) — Bianco (in), 78 — Commissionario, 86, 88 — Diritti del giratario possessore di fronte al capitano, 81 — Duplicati, 89 — V. Pegno (A titolo di) — Presunzione di trapasso di proprietà e conseguenze, 80 — Regole applicabili, 77 — V. Rivendicazione delle merci spedite al fallito — Valuta (indicazione della), 78, 79.
Giratario possessore — Diritti di fronte al capitano, 81.
Giurisdizione, 53.
Indennità, 134.
Inghilterra — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Irresponsabilità dei proprietari delle navi pel fatto del capitano (Clausola di) — Dottrina della validità, 31 — Id. della inefficacia, 32 — Id. dell'autore, 34, 35 — Ragione di essa, 30 — Voto del Congresso internazionale di Anversa, 33.
Id. del capitano pel fatto proprio (Clausola di), 36.
Id. delle compagnie marittime pel ritardo nella consegna delle merci (Clausola di), 47.
Id. delle marche della merce (Clausola di), 16.
Iter, 48.
Lascia-passare della dogana, 118.
Legge regolatrice, 27, 70.
Legislazione comparata — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Lettera di vettura, 77.
Locus regit actum, 27, 70.
Luogo di partenza e d'arrivo, 14.
Mandato — Rapporti fra capitano e destinatario, 110.
Marche e numeri delle cose caricate, 16.
Marinajo — Salario e le spese di rimpatrio, 106.
Merci — Abbandono, 131 — Consegna, 25, 114, 118, 123 a 125 — Deposito, 119, 120, 136 — Marche, 16 — Natura, 123 — Possesso, 91 a 97 — Proprietà, 79, 80 — Quantità e qualità, 8 — Ricevuta, 127 a 130 — Ritenzione, 135 — Rivendicazione, 75, 76, 82 a 85, 89, 96 a 98 — Vendita, 136.
Misura del nolo, 132.
Modo della consegna della merce, 123.
Natura — della merce, 8 — giuridica, 18.
Nazionalità della nave, 13.
Nave (Nome della), 13 — Abbandono, 103 a 107 — Arrivo, 115 — Destinazione, 14 — Nazionalità, 13 — Portata, 13.
Noleggio (Contratto di) — Capitano e caricatore (nei rapporti tra), 57 — Capitano e destinatario (nei rapporti tra), 58 — Differenze colla polizza, 5, 69, 101.
Nolo — Abbandono, 103, 107 — Indicazione del, 15.
Id. (Pagamento del) — Controstallie, 134 — Misura, 132 — Modi per conseguirlo, 135 — Personalità dell'obbligazione e sue conseguenze, 131 — Riduzione (casi di), 133.
Nolo, stallie ed altre condizioni secondo noleggio (Clausole), 50.
Nome della nave, 13.
Nominativa (Polizza) — Autenticità della persona del cessionario, 116 — Cessione, 73 — Controstallie di caricamento, 134 — Girata, 74 a 76 — Rapporti fra capitano e destinatario, 110 a 112.
Norvegia — Trasmessibilità della polizza, 99.
Nullità, 18.
Numero sconosciuto (Clausola), 45.
Olanda — Forza probante della polizza, 71.
Opposizione alla consegna della merce — Dopo cominciato lo scarico, 120 — Prima dello scarico, 119.
Originali della polizza — Diritto francese, 19 — Id. italiano, 20 — Diversità e conseguenze in ordine alla prova, 66 a 68 — Firma del capitano o del caricatore, 24 — Indicazione della persona alla quale l'originale è destinato, 22 — Numero, 19 — Ragione dei varii esemplari, 21 — Termine per la firma e la consegna, 25.
Origini della polizza nel Mediterraneo, 1.
Parti interessate nel carico, 55.
Passeggero — Merci caricate per conto (di un), 65.
Patrone (Nome e cognome del), 12.
Pegno — Polizza al portatore, 95 — Id. nominativa, 76.
Id. di cosa altrui — Rivendicazione, 96.
Id. (Girata a titolo di) — Dottrina dell'autore, 93 — Id. della scuola francese, 91 — Id. id. tedesca, 92 — Forma, 94 — Principio su cui è fondato, 90.
Peso, misura e quantità sconosciuta (Clausola) — V. *Dice essere* (Clausola).
Polizza di trasbordo, 121, 122 — irregolare, 61 — mancante, 60 — smarrita o rubata, 97.
Portata della nave, 13.
Portogallo — Forza probante della polizza, 71.
Possesso — della merce, 91 a 97 — della polizza (Accertamento della regolarità del), 116 — simbolico, 84, 91, 92 — vale titolo, 96.
Possessore della polizza — Consegna della merce, 116, 117.
Prescrizione, 137.
Presentazione della polizza — Consegna della merce, 118.
Presunzione — a favore del capitano, 38, 40, 44 — *juris*, 59 — *juris et de jure*, 57 — Polizza al portatore, 95 — Trapasso di proprietà nella girata, 80.
Privilegio — Commissionario, 87.
Proprietà della merce, 79, 80.
Proprietario della merce, 10.
Id. della nave — Abbandono della nave, 103 — Noleggio stipulato direttamente, 104 a 107 — Responsabilità del fatto del capitano, 102.
Prova contraria, 57, 59.
Id. (Documento di), 54 a 71 — Clausola *dice essere*, 62 — Contratto di noleggio, 58 — Differenze fra i varii originali, 66 a 68 — Id. fra la polizza ed il contratto di noleggio, 69 — Fede dovuta alla polizza, 56 — Legge regolatrice, 70 — Legislazione comparata, 71 — Merci caricate per conto del capitano, 63, 64 — Id. id. di persone dell'equipaggio o di passeggeri, 65 — Parti interessate nel carico, 55 — Polizza irregolare, 61 — Id. mancante, 60 — Presunzione *juris*, 59 — Id. *juris et de jure*, 57 — Rapporti tra capitano, destinatario, terzi possessori e caricatore, 57 — Testo della legge, 54.
Id. (Obbligo della), 46.
Qualità della merce, 8.
Quantità della merce, 8.
Rapporti giuridici che ne nascono — V. Capitano e caricatore (fra) — V. Capitano e destinatario (fra) — Ordine di trattazione, 100.
Repubblica argentina — Trasmessibilità della polizza, 99.

Responsabilità del capitano — Clausole modificative, 8, 28, 29, 124 — Carico (del), 102 — Esecuzione del contratto di trasporto, 38 — Persone dell'equipaggio, 37.
Id. del proprietario della nave, 28, 29, 102, 106.
Restituzione della polizza — Dottrina degli scrittori, 128 — Id. dell'autore, 129 — Giurisprudenza, 130.
Ricevuta della merce, 127 a 130.
Ritenzione (Diritto di), 135.
Rivendicazione, 75, 76.
Id. delle merci spedite al fallito — Duplicati, 89 — Girata della sola fattura o della sola polizza, 83 — Id. irregolare, 85 — Tradizione simbolica colla girata della sola fattura, 84 — Vendita per girata, 82.
Id. del proprietario — Furto improprio, 98 — Polizza smarrita o rubata, 97 — Regola: il possesso vale titolo, 96.
Ruolo di carico, 1 — Copia, 2.
Russia — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Sanzione della legge in ordine alla forma intrinseca, 18.
Scrivano di bordo, 1.
Spagna — Trasmessibilità della polizza, 99.
Specie della merce, 8.
Stallia, 50.
Stati Uniti — Forza probante della polizza, 71 — Trasmessibilità della polizza, 99.
Subnoleggio — Responsabilità, 51.
Svezia — Forza probante della polizza, 71.
Termine — pella firma, 17, 25 — pella consegna, 25, 123.
Terzo — Girata di polizza nominativa, 75 — Prova, 57, 59.
Tradizione — simbolica, 84, 91, 93 — Polizza al portatore, 95.
Trasbordo (Polizza di), 121, 122.
Trasmessibilità, 72 a 99 — *V.* All'ordine (Polizza) — Al portatore (Polizza), 95 — Legislazione comparata, 99 — *V.* Nominativa (Polizza) — *V.* Rivendicazione del proprietario — Specie di polizza, 72.
Ufficiale di bordo — Firma della polizza pel capitano, 68.
Usi commerciali — Possesso simbolico, 84 — Rapporti fra capitano e destinatario, 109.
Valuta — Girata della polizza all'ordine, 78, 79.
Vendita delle merci, 136.
Venditore — *V.* Rivendicazione delle merci spedite al fallito.
Viaggio, 48.

Carità legale . . . . *Pag.* 88
Rinvio.

Carne . . . . » 88
Importanza giuridica della voce nei riguardi del diritto civile, penale e finanziario, e rinvio.

Carnefice . . . . » 89
America settentrionale, 5 — Diritti, 11, 12 — Ebrei, 1 — Francia, 4, 5, 8 a 12 — Germania, 5, 8 — Giappone, 5 — Greci, 2 — Inghilterra, 7 — Italia, 5, 13 — Ottentotti, 5 — Roma, 3 — Spagna, 5, 6.
V. Carolina, 123.

Carnevale . . . . *Pag.* 91
Canti e schiamazzi notturni, 3 — Cenni storici, 1 — Maschera, 2 — Provvedimenti di pubblica sicurezza, 2, 3.

Carolina . . . . *Pag.* 92
Aborto procurato, 82.
Abuso del deposito o commodato, 63.
Accusato — Carcere preventivo e cauzione, 106 — Prova e difesa, 107.
Accusatore — Cauzione, 101 — Chi sia, 101 — Difesa, 104 — Domanda della sentenza, 105 — Elezione di domicilio, 102 — Formulazione dell'accusa, 101 — Prova, 103.
Adulterio, 70.
Aggravanti, 46.
Amministrazione pubblica (Reati contro la), 57.
Amozione di termini, 85.
Animali — Danno dato, 77.
Arbitri (Tribunale degli), 5.
Attenuanti dell'omicidio — *Defensio honoris, bonorum, amicorum ecc.*, 45 — *Deficiens læsionis lethalitas*, 43 — Enumerazione, 36 — *V.* Legittima difesa — *Improvvisa necessitas*, 41 — *Imprudentia nel casus*, 42 — *Incertitudo homicidæ*, 44.
Ausburgo — Dieta del 1500, 8 — Id. del 1518, 12 — Id. del 1530, 23.
Id. (Progetto di) pag. 94 *d*) e § 24.
Avvelenamento, 79.
Azione, 113.
Bestemmia, 56.
Bigamia, 71.
Buon costume (Reati contro il) — Lenocinio, 66 — Sodomia, 65.
Cancelliere — Funzioni, 109 — Giuramento, 108.
Carcere, 51 — preventivo: Accusato, 106.
Carestia (tempo di): attenuante del furto, 34.
Carlo V, 16.
Carnefice — Giuramento, 123.
Casus, 42.
Cauzione — Accusato, 106 — Accusatore, 101.
Che sia, pr.°
Circostanze concomitanti, 34.
Clausola — Derogatoria, 26 — Salvatoria, 25, 26.
Colonia (Dieta del 1505), 9.
Comodato (Abuso del), 63.
Complicità, 49 — nell'evasione di un prigioniero, 57.
Confessione, 116.
Coscienza pubblica (Reati contro la), 64.
Cose sacre (furto), 94.
Danno dato — Animali feroci (da), 77 — Medico (dal), 76 — sortilegio (per), 75.
Decreto di promulgazione, 31.
Defensio honoris, bonorum, amicorum ecc., 45.
Deficiens læsionis lethalitas — Attenuante, 43.
Denunciante, 110.
Diete — *V.* Redazioni — *V.* Riforme introdotte dalle.
Deposito (Abuso del), 63.
Derogatoria (Clausola), 26.
Difesa — Accusato, 107 — Accusatore, 104 — *V.* Legittima difesa.
Eccitamento alla sedizione contro i magistrati, 57.
Edizioni, pag. 94-*B*.
Effetto dell'accusa, 101.
Elemosina alle chiese (furto), 94.
Elezione di domicilio — Accusatore, 102.
Eredità giacente — Attenuanti del furto, 35.
Esecuzione, 124.
Espilatore di cose ereditarie, 35.
Esposizione d'infanti, 81.
Estremi della legittima difesa, 37.
Età — Attenuante del furto, 34.
Forza legislativa, 27.
Friburgo (Dieta del 1497 e 1498), 7.
Fredo, 113.
Falsi monetari, 58.
Falsificazione — di pesi e misure, 59 — di sigilli e carte, 60.
Fede pubblica (Reati contro la) — Abuso del depositario o commodatario, 63 — Falsificatori di pesi e misure, 59 — Id. di sigilli, lettere, istrumenti, contratti, obbligazioni o registri, 60 — Falsi monetari, 58 — Giuramento falso, 62 — Procuratore che assista la parte avversaria, 63 — Testimonianza falsa, 61.
Furto — Attenuanti, 34, 35 — Qualificato. *V.* Qualifica del furto — Semplice, 88.
Giudice — Doveri, 100 — Giuramento, 99 — Vocazione, 97, 98.
Giudizio, 123.

Giuramento — Cancelliere, 108 — Carnefice, 123 — Falso, 62 — Giudice e scabino, 99.
Giurisprudenti, 112.
Grassazione, 87.
Importanza nella storia del diritto, 30.
Impossibilità d'applicare una pena, 53.
Improvvisa necessitas, 41.
Imprudentia nel casus, 42.
Incendio doloso, 86.
Incertitudo homicidæ — Attenuante, 44.
Incesto, 69.
Indizi, 114, 115, 117, 118.
Infanticidio, 80.
Interrogatorio dell'accusato, 120, 121.
Istruzione preparatoria, 119.
Legittima difesa — Estremi, 37 — Omicidio di una donna, 40 — Id. senza testimonii, 39 — Prova a carico dell'accusato, 38.
Lenocinio, 66.
Lethalitas vulneris — Estremi, 43.
Libello famoso, 74.
Lindau (Dieta del 1496), 6.
Lingua in cui fu scritta, 29.
Luogo (furto), 92.
Magonza (Dieta del 1517), 11.
Manoscritti — Notizie storiche, pag. 93-*A* — Progetto di Norimberga del 1524, pag. 94-*b* — Id. di Spira del 1529, pag. 94-*c* — Id. di Worms del 1521, pag. 93-*a* — Redazione di Ausburgo del 1530, pag. 94-*d*.
Mancato (Reato), 47.
Massimiliano (Ordinanze di), 13.
Materia contenuta e sua distribuzione, 28, 32.
Medico — Danno dato, 76.
Mezzo (furto), 93.
Minaccie, 67.
Moderamen inculpatæ tutelæ, 36, 37.
Necessitas improvvisa — Attenuante, 41.
Norimberga (Dieta del 1523 e 1524), 19 — (Progetto di) pag. 94 *b*) e § 20.
Norme generali d'applicazione delle pene, 54.
Omicidio, 78 — *V.* Attenuanti dell'.
Ordinamento giudiziario — Accusato, 106, 107 — *V.* Accusatore — Cancelliere, 108, 109 — Denuncianti, 110 — *V.* Giudice — Giurisprudenti, 112 — Periti, 111 — Persone che agiscono nel processo, 96.
Ordinanza — di Bamberga, 14, 15 — di Brandeburgo, 14, 15.
Ordinanze di Massimiliano, 13.
Ordine delle famiglie (Reati contro l') — Adulterio, 70 — Bigamia, 71 — Incesto, 69 — Ratto, 72 — Stupro violento, 73.
Parricidio, 78.
Parte generale — *V.* Pena (della) — *V.* Reato (del).
Parte speciale (Sistema penale) — *V.* Buon costume (Reati contro il) — *V.* Fede pubblica (Reati contro la) — *V.* Ordine delle famiglie (Reati contro l') — *V.* Persone (Reati contro le) — *V.* Proprietà (Reati contro la) — Reati contro la coscienza pubblica, 64 — Id. contro la patria, 55 — Id. contro la pubblica amministrazione, 57 — Id. contro la religione dello Stato, 36 — *V.* Tranquillità pubblica (Reati contro la).
Patria (Reati contro la), 55.
Pauperies, 77.
Pena (della) — Carcere, 51 — Impossibilità materiale, 53 — Norme generali d'applicazione, 54 — Qualità delle persone, 52 — Specie, 50.
Periti, 111.
Persona (furto), 90.
Persone (Reati contro le) — Aborto procurato, 82 — Avvelenamento, 79 — Danno dato da animali feroci, 77 — Id. dal medico, 76 — Id. per sortilegio, 75 — Esposizione d'infanti, 81 — Infanticidio, 80 — Libello famoso, 74 — Omicidio, 78 — Sterilità procurata, 83 — Suicidio del giudicando, 84.
Pregi e difetti, 30.
Presunzione, 39.
Principii su cui poggia, 8.
Procuratore che assista la parte avversaria, 63.
Progetti, *V.* Redazioni.
Promulgazione, 25, 31.
Proprietà (Reati contro la) — Amozione di termini, 85 — Furto qualificato *V.* Qualifica del furto — Id. semplice, 88 — Grassazione, 87 — Incendio doloso, 86.
Prova — Accusato, 107 — Accusatore, 103 — Confessione, 116 — Fonti, 116 — Indizi, 114, 115 — Legittima difesa (della), 38 a 40 — Testimonianza 115 — Tortura, 117.
Qualifica del furto — Enumerazione, 89 — Luogo, 92 — Mezzo, 93 — Persona, 90 — Qualità delle cose, 94 — Tempo, 91 — Valore, 89.
Qualità delle persone — Pena, 52.
Ratto, 72.
Reato. *V.* Parte speciale (Sistema penale).
Reato (del) — Aggravanti, 46 — Attenuanti del furto, 34, 35 — *V.* Attenuanti dell'omicidio — Circostanze concomitanti, 34 — Complicità, 49 — Mancato, 47 — Tentativo, 48.
Recidiva, 46.
Redazioni, 16 a 25 — Carlo V, 16 — Dieta di Ausburgo del 1530, 23 — Id. di Norimberga del 1523 e 1524, 19 — Id. di Regensburgo del 1532, 25 — Id. di Spira del 1529, 21 — Id. di Worms del 1521, 17 — Progetto di Ausburgo, 24 — Id. di Norimberga, 20 — Id. di Spira, 22 — Id. di Worms, 18.
Regensburgo (Dieta del 1532), 25.
Religione dello Stato (Reati contro la), 56.
Res nullius, 35.
Riforme introdotte dalle Diete, 5 a 12 — Dieta di Ausburgo del 1500, 8 — Id. id. del 1518, 12 — Id. di Colonia del 1505, 9 — Id. di Friburgo del 1497 e 1498, 7 — Id. di Lindau del 1496, 6 — Id. di Magonza del 1517, 11 — Id. di Treviri del 1512, 10 — Tribunale della Camera, 5, 6.
Id. private — Massimiliano, 13 — Ordinanza di Bamberga, 15 — Schwarzenberg, 14.
Rito — Giudizio e Sentenza, 123 — Interrogatorio dell'accusato, 128 — Istruzione preparatoria, 119 — Testimonii, 122 — Tortura, 120, 121.
Salvatoria (clausola), 25, 26.
Scabini, 97, 99.
Schwarzenberg, 14.
Sentenza, 123.
Sistema penale — *V.* Parte generale — *V.* Parte speciale — Pregresso che lo informa, 33.
Sistema processuale — Azione, 113 — Caratteri generali, 95 — Esecuzione, 124 — *V.* Ordinamento giudiziario — *V.* Prova — *V.* Rito.
Sodomia, 65.
Sortilegio, 56, 75.
Specie delle pene, 50.
Spira — (Dieta del 1529), 21 — (Progetto di), 21, 22, e pag. 94 *c*).
Sterilità procurata, 83.
Storia della sua codificazione — Cause della decadenza dei Tribunali, 4 — Clausole salvatoria e derogatoria, 26 — Forza legislativa, 27 — Necessità delle riforme nel diritto penale, 1 a 3 — Promulgazione, 25 — *V.* Redazioni — *V.* Riforme introdotte dalle Diete — *V.* Riforme private.
Stupro violento, 73.
Suicidio del giudicando, 84.
Tempo (furto), 91.
Tempo di carestia — Attenuante del furto, 34.
Tentativo, 48.
Termini (Amozione di), 85.
Testimonianza falsa, 61.
Testimonianze — Prova, 118 — Rito, 122.
Testo — Edizioni, pag. 94-*B* — *V.* Manoscritti, pagina 93-*A* — Traduzione, pag. 94-*C*.

Tortura — Prova, 117 — Rito 119 a 121.
Tradimento, 55.
Traduzioni, pag. 94-*C*.
Tranquillità pubblica (Reati contro la) — Minaccie, 67 — Vagabondaggio, 68.
Treviri (Dieta del 1512), 10.
Tribunale — degli arbitri, 5 — della Camera, 5, 6 — segreto o nemico, 2.
Uxoricidio, 78.
Vagabondaggio, 68.
Valore (furto), 89.
Worms — (Dieta del 1521), 17 — (Progetto di), 13, 18 e pag. 93-*a*.

Carri e carrozze . . . . *Pag.* **127**
Antichità, 1 — Carroccio, 4 a 6 — Certificato d'esercizio, 7 — Circolazione interna delle città, 10 — Contratto di trasporto e relativa legislazione, 11 — Doveri dell'esercente, 9 — Grecia, 1 — Licenza d'esercizio, 8 — Roma, 2 — Tempi moderni, 3.

Carta . . . . *Pag.* **128**
Significato della parola e rinvio.

Carta bollata . . . . » **128**
Generalità e rinvio.

Carta costituzionale . . . . » **128**
Abrogazioni di leggi, 51.
Austria, 55.
Baden, 55.
Baviera, 55.
Belgio, 45,
Brasile, 47, 55.
Brevità, 46.
Bulgaria, 55.
Carle — Critica, 12 — Dottrina, 11.
Colpi di Stato, 62.
Competenza per la sospensione temporanea parziale, 59.
Completamento — Consuetudini, 50 — Leggi, 49.
Consuetudini costituzionali, 50.
Costituzione — Concetto secondo Sieyès, pr. — Differenza dalla Carta, 1 — Francese del 1791, 35 — Inesattezza dell'espressione, 24 — Significati dell'espressione, 22.
Da chi deve procedere, 48.
Danimarca, 55.
Definizione di Romagnosi, pr.
Dichiarazione dei diritti del 1779 in Francia — Difetti, 31 — Fouillée, 33 — Janet, 32 — Pregi, 34.
Id. delle leggi costituzionali, 47.
Dichiarazioni dei diritti — Americane, 39 a 42 — del 1689 in Inghilterra, 37.
Differenza dalla Costituzione, 1.
Diritti naturali in Inghilterra, 38.
Dottrina dell'autore, 18, 19, 20.
Efficacia — Abrogazione delle leggi contrarie precedenti, 51 — Osservanza per parte del potere legislativo, 52 — Revocabilità, 53 — *V.* Sospensione temporanea parziale.
Elettorale (Legge), 29.
Ellero — Critica, 12 — Dottrina, 10, 11.
Filosofia politica del secolo XVIII, 41.
Formazione — Brevità, 46 — Dichiarazione delle leggi fondamentali nel Brasile, nel Portogallo e nella Svezia, 47 — Formazione: se le carte debbano emanare dai principi od essere elaborate dalle assemblee, 48 — Sistema americano, 39 a 42 — Id. belga, 45 — Id. francese, 31 a 35 — Id. inglese, 36 a 38 — Id. italiano, 45.
Francia — Sistema di formazione, 31 a 35 — Sospensione temporanea parziale, 55.
Fouillée — Dichiarazione dei diritti del 1779 in Francia, 33 — Dottrina, 13.
Generalità — Costituzione, 22 — Critica dell'Ellero e del Carle, 12 — Id. del sistema della volontà come base dell'aggregazione legittima degli Stati, 17 — Differenza dalla Costituzione, 1 — Dizioni ad usarsi, 24 — Dottrina del Carle, 11 — Id. del Fouillée, 13 — Id. dell'autore, 18, 19, 20 — Id. dell'Ellero, 10, 11 — Fondamento della Sovranità, 7 — Formola dell'intitolazione degli atti emanati in nome del re, 16 — Legge fondamentale, 23 — Origine della Società e degli Stati, 6 — Id. e ragione dell'espressione, 3 — Patto dei pellegrini a New-Plymouth nel maggio 1620, 14 — Id. fondamentale, 4 — Plebisciti che costituirono l'Italia, 15 — Rapporto contrattuale fra popolo e principe, 9 — Significato speciale dell'espressione, 2 — Statuto, 21 — Volontà e suo intervento nell'esercizio della Sovranità, 8.
Germania, 55, 57.
Janet — Dichiarazione dei diritti del 1779 in Francia, 32.
Inesattezza dell'espressione, 24.
Inghilterra — Sistema di formazione, 36 a 38 — Sospensione temporanea parziale, 56.
Intitolazione degli atti emanati in nome del re (Formola di), 16.
Islanda, 55.
Italia — Sospensione temporanea parziale, 58.
Legge costituzionale — *V.* Numero — Elettorale, 29.
Id. fondamentale — Proprietà dell'espressione, 24 — Uso dell'espressione, 23.
Id. — sulla stampa, 29 — sulle prerogative del Sommo Pontefice, 28.
Leggi di completamento, 49.
Medio Evo — Carte, 3.
Norme di formazione, 31, 46.
Numero — Concorso di più leggi costituzionali nello stesso paese, 26 — Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice, 28 — Leggi sulla stampa ed elettorale, 29 — Statuti e Plebisciti in Italia, 27.
Origine — della Società e degli Stati, 6 — e ragione dell'espressione, 3.
Ottriata, 25.
Pellegrini (Patto dei) a New-Plymouth nel maggio 1620, 14.
Plebisciti, 15, 27.
Portogallo, 47, 55.
Potere legislativo — Efficacia della Carta contro il, 52 — Sospensione temporanea parziale, 59.
Prerogative del Sommo Pontefice (Legge sulle), 28.
Prussia, 55.
Rapporto contrattuale fra popolo e principe, 9.
Revocabilità, 53.
Sassonia, 55.
Significato speciale dell'espressione, 2.
Sospensione temporanea parziale — Colpi di Stato, 62 — Dottrina dell'autore, 54 — Inesattezza dell'espressione: « sospensione della costituzione », 61 — Legislazioni, 55 — Potere competente, 59 — Pratica dei diversi paesi, 55 a 58 — Utilità di una legge sullo stato d'assedio, 60.
Sovranità — Fondamento, 7 — Intervento delle volontà, 8.
Specie, 25.
Stampa (Legge sulla), 29.
Stati Uniti — Consuetudini costituzionali, 50 — Sistema di formazione, 39 a 42 — Sospensione temporanea parziale, 55, 57.
Stato d'assedio — Francia, 55 — Italia, 58 — Utilità di una legge in proposito, 60.
Statuto — italiano (Sistema di formazione), 45 — Legge costituzionale, 27 — Uso dell'espressione, 21.
Svezia — Dichiarazione delle leggi costituzionali, 37.
Tavola fondamentale, 23.
Utilità, 30, 43.
Volontà — Critica del sistema che la pone base dell'aggregazione legittima degli Stati, 17 — Suo intervento nell'esercizio della sovranità, 8.
Wurtemberg, 55.

Carta di permanenza . . . . *Pag.* **149**
Disposizioni di legge relative e rinvio.

Carta di sicurezza . . . . *Pag.* **149**
Generalità e rinvio.

Carta moneta . . . . » **149**
Amburgo, 8.
Amsterdam, 8.
Aristotile — Concetto economico sul corso forzato della moneta, 3.
Arnulfi — Progetto di legge sul corso forzoso, 16.
Assegnati, 10.
Banco — di Law, 10 — di Londra, 9.
Baratto, 2.
Biglietti di banco, 1.
China, 7.
Circolazione (Fenomeno della), 1.
Commissione per lo studio del corso forzoso, 22, 23.
Concetto, 1.
Id. economico sul corso forzato della moneta — Aristotile, 3 — Giureconsulti romani, 3 — Glossatori, 4 — Medio Evo, 2, 8.
Corso forzato della moneta — *V.* Concetto economico sul.
Id. forzoso — Francia, 10 — Inghilterra, 9 — *V.* Italia.
Credito, 1.
Estensione e limiti della trattazione, 1.
Falsificazioni legali della moneta, 6.
Ferrara — Proposte per l'abolizione del corso forzoso, 18, 20, 21.
Francia, 10.
Genesi della moneta, 2.
Giureconsulti romani — Concetto economico della moneta, 3.
Glossatori — Concetto economico della moneta, 4.
Inghilterra — Corso forzoso, 9.
Invenzione, 7.
Inghilterra — Falsificazioni legali della moneta, 6.
Italia (Corso forzoso in) — Abolizione, 23 — Commissione parlamentare, 22, 23 — Giustificazione, 17 — Legge 1° maggio 1866, 11 — Id. 28 giugno 1866, 14, 15 — Progetto Arnulfi, 16 — Proposta d'abolizione, 18 a 21 — Regio Decreto 1° maggio 1866, 12 — Id. sulla Riscontrata, 13 — Vicende, 23.
Law (Banco di), 10.
Mandati territoriali, 10.
Medio Evo, 2, 5, 8.
Moneta — *V.* Concetto economico sul corso forzato della — Genesi, 2 — Falsificazioni legali, 6 — Regno di Napoli, 5 — Specie, 1.
Origine, 3, 7.
Regno di Napoli, 5.
Riscontrata, 13.
Rossi — Proposta per l'abolizione del corso forzoso, 19.
Specie della moneta, 1.
Venezia, 8.
V. Cartelle del debito pubblico, 7.

Carte al portatore . . . . *Pag.* **160**
Rinvio.

Carte da giuoco . . . . » **160**
Appello, 25.
Attenuanti, 22.
Bollazione — Fabbricanti, 9, 10 — gratuita, 17.
Bolletta — di circolazione, 14 — di cauzione, 14, 16.
Bolla fuori d'uso, 18.
Carcere, 13, 19, 26.
Cassazione, 25.
Cauzione (Bolletta di), 14, 16.
Certificato — di esportazione, 17 — di scarico, 16.
Circolazione (Bolletta di), 14.
Competenza, 24.
Commutazione delle pene, 26.
Contraffazione — Fabbricanti, 13 — Spacciatori, 19.
Contravvenzione — Appello, 25 — Attenuanti, 22 — Cassazione, 25 — Competenza, 24 — Fabbricanti, 12 — Prescrizione, 27 — Prova, 23 — Riscossione e commutazione delle pene, 26 — Uso, 20, 21.
Detenzione — *V.* Uso.
Dichiarazioni — Fabbricanti (dei), 7 — Venditore (del), 14.
Esenti da tassa, 17.
Estere, 16.
Estero (Destinate all'), 17.
Fabbricazione, 7 a 13 — Bollazione, 9, 10 — Contraffazioni e falsificazioni, 13 — Contravvenzioni, 12 — Dichiarazioni, 7 — Tassa, 8 — Visite, 11.
Falsificazioni — Fabbricanti, 13 — Spacciatori, 19.
Francia, 2.
Giuoco delle carte: Rinvio, 28.
Leggi antiche ed estere, 2.
Id. finanziarie italiane — del 1862, 3 — del 1874, 4 — del 1879, 5.
Lombardo-Veneto, 2.
Modena (Ducato di), 2.
Multa, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26.
Oggetto della trattazione, 1, 6.
Origine, 1.
Pacchi postali, 16.
Parma (Ducato di), 2.
Pene — Fabbricanti, 12, 13 — Riscossione e commutazione, 26 — Spacciatori, 14, 19 — Uso, 20, 21.
Perizia, 13, 23.
Piemonte, 2.
Processo verbale di contravvenzione, 12, 23.
Prescrizione, 27.
Presunzione, 20, 23.
Prova, 23.
Regno delle Due Sicilie, 2.
Ribollazione, 14, 18.
Riscossione delle pene pecuniarie, 26.
Solidarietà, 20.
Spaccio, 14 a 19 — Carte destinate all'estero, 17 — Id. estere, 16 — Id. senza bollo, 15 — Contraffazioni e falsificazioni, 19 — Contravvenzioni, 14 — Ribollazione, 18.
Spagna, 2.
Stato pontificio, 2.
Storia, 1.
Tarocchi, 1.
Tassa — Fabbricanti (pei), 8 — Leggi antiche ed estere, 2.
Testimoni, 23.
Toscana — Prescrizione, 27 — Tassa, 2.
Transito (in), 16.
Uso — Carte con bollo falsificato, 21 — Id. senza bollo, 20.
Visita — Fabbriche (alle), 11 — Venditore (ai magazzini del), 14.

Carte di bordo . . . . *Pag.* **172**
Rinvio.

Carte di pubblico credito . . . . » **172**
Rinvio.

Carte (Distruzione di) . . . . » **172**
Rinvio.

Carte domestiche . . . . » **172**
Rinvio.

Cartelle al portatore . . . . » **172**
Rinvio.

Cartelle (in generale) . . . . » **172**
Generalità.

Cartelle dell'asse ecclesiastico . . . . . . » **172**
Nozione.

Cartelle del Debito Pubblico . . . . » **173**
Abuso di confidenza — Rivendicazione delle cartelle al portatore, 76.
Annotazione — Perdita del certificato d'iscrizione, 66 — Svincolo (di), 54 — Usufrutto (di), 44 — Vincolo od ipoteca (di), 39, 41.

Appropriazione indebita — Rivendicazione delle cartelle al portatore, 76.
Atto di notorietà, 35.
Id. pubblico — Cancellazione del vincolo od ipoteca, 49 — Pegno delle cartelle al portatore, 84 — Risoluzione d'opposizione, 68 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 19, 20 — Vincolo ed ipoteca delle iscrizioni nominative, 38.
Austria — Cenni storici, 10 — Prescrizione, 103.
Banca di Patterson, 10.
Banco di San Giorgio, 10.
Baviera — Prescrizione, 103.
Belgio — Duplicati delle cartelle al portatore, 82.
Boni dello Scacchiere, 10.
Camera degli imprestiti, 10.
Cancellazione o riduzione del vincolo od ipoteca — Annotazione relativa, 54 — Consenso del creditore, 49 — Decreto, 51 — Modi, 48, 52 — Sentenza, 50.
Carta moneta, 7.
Case di commercio — Iscrizioni nominative, 15.
Cassazione, 33.
Cause della traslazione coattiva delle iscrizioni nominative, 18.
Cauzione (Svincolo della), 51.
Cedole — Cartelle miste, 87 — Pagamento, 102.
Certificato d'iscrizione — Annotazione di svi ncolo, 54 — Id. di usufrutto, 44 — Id. di vincolo ed ipoteca, 39 — Contraenti (Cessione fra i), 29 — Dichiarazione attergata di traslazione, 19, 22 — Espropriazione forzata, 56 — Forma esterna, 12 — Id. interna, 13 — Numero dei vincoli, 40 — V. Perdita del — Terzi (Cessione in ordine ai), 30 — Trafugato dal fallito, 61 — Traslazione per sentenza, 32 — Id. per successione, 36 — Usufrutto (di), 45.
Id. di reiscrizione, 58.
Id. misto — Generalità, 90 — Tramutamento, 97.
Cessazione dell'usufrutto, 47.
Cessionario — Traslazione delle iscrizioni nominative, 24, 27.
Cessione — Cartelle al portatore, 72 — Certificati di iscrizione nominativi, 29, 30.
Id. dei beni — Opposizione sulle cartelle miste, 90 — Id. sulle iscrizioni nominative, 62.
Coattiva (Traslazione delle iscrizioni nominative), 18 — Cause, 31 — V. Espropriazione forzata — Fallimento, 60, 61 — Sentenza, 32, 33 — V. Successione.
Comodato — Cartelle al portatore, 87.
Competenza — Espropriazione forzata, 57, 59.
Concetto, 2.
Consenso — del creditore alla cancellazione del vincolo od ipoteca, 48, 49 — Vincolo ed ipoteca delle iscrizioni nominative, 38.
Consensuale (Traslazione delle iscrizioni nominative), 18 a 30 — Atto pubblico, 20 — Cessionario, 24, 27 — Contraenti (fra), 29 — Dichiarazione attergata al certificato, 22 — Id. del titolare, 21 — Domanda, 26 — Incapaci, 25 — Modi, 19 — Procuratore, 23 — Rettifica di errori, 28 — Terzi (in ordine ai), 30.
Conservatore delle ipoteche — Svincolo di cauzione, 51.
Contraenti — Traslazione di iscrizioni nominative, 29.
Convenzionale (Ipoteca), 38.
Corpo morale — Iscrizioni nominative, 15 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Cosa giudicata, 33.
Corso della rendita — Cause che lo determinano, 6 — Nozione, 5.
Creditore — Consenso alla cancellazione del vincolo od ipoteca, 48, 49 — Espropriazione forzata, 59 — Fallimento del titolare, 60 — Opposizione sulle iscrizioni nominative, 63.
Decreto — Cancellazione del vincolo ed ipoteca, 48, 51 — Traslazione delle iscrizioni nominative per successione, 34, 36.
Dichiarazione — Risoluzione d'opposizione, 68 — Svincolo (di), 49 — Vincolo ed ipoteca delle iscrizion i nominative, 38.
Dichiarazione di traslazione di iscrizioni nominative — Attergata al certificato, 19, 22, 27 — Cessionario (del), 24 — Titolare (del), 19, 21.
Divisione delle iscrizioni nominative, 17.
Documenti per provare la qualità di erede, 35.
Domanda — Risoluzione d'opposizione (di), 68 — Traslazione di iscrizioni nominative, 26.
Donna — Iscrizioni nominative, 15.
Id. maritata — Tramutamento delle iscrizioni nominative, 94. — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Duplicato — Cartelle al portatore, 80, 81 — Distruzione parziale, 83 — Legislazione comparata, 82 — Perdita del certificato d'iscrizione, 64, 65 — Perdita o distruzione totale, 79 a 81.
Durata dell'usufrutto, 46.
Errori (Rettifica di) — Traslazioni di iscrizioni nominative, 28.
Espropriazione forzata (Traslazione delle iscrizioni nominative), 31 — Chi possa procedervi, 56 — Competenza, 57, 59 — Diritti del creditore sul prezzo, 59 — Norme, 58.
Fallimento — Opposizione sulle cartelle miste, 90 — Id. sulle iscrizioni nominative, 62, 63 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 31, 60, 61.
Forma delle cartelle al portatore — Esterna, 70 — Interna, 69.
Francia — Cartelle miste, 87 — Cenni storici, 10 — Duplicato delle cartelle al portatore, 82 — Fallimento del titolare, 60 — Insequestrabilità, 55 — Perdita del certificato d'iscrizione, 64 — Prescrizione, 103 — Tramutamento, 91, 94 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 19 — Vincolo delle iscrizioni nominative, 37.
Funzioni economiche, 3, 4.
Furto — Rivendicazione delle cartelle al portatore, 75.
Genova, 10.
Germania — Cenni storici, 10 — Duplicato delle cartelle al portatore, 82 — Tramutamento, 91.
Impiegato postale — Svincolo di cauzione, 51.
Inabilitato — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Incapaci — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Inghilterra — Cenni storici, 10 — Insequestrabilità, 55.
Insequestrabilità — Iscrizioni nominative, 55.
Interdetto — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Ipoteca — Opposizione sulle iscrizioni nominative, 62 — V. Vincolo ed.
Iscrizioni miste — Forma, 88 — Tramutamento, 97.
Id. al portatore — Forma interna, 69 — Sequestro e pignoramento, 86 — Tramutamento in nominative, 92 — Id. in miste, 97.
Id. nominative, 12 a 68 — Insequestrabilità, 55 — V. Modalità — V. Opposizione — Tramutamento in miste, 97 — V. Traslazione — V. Usufrutto — V. Vincolo ed ipoteca.
Id. id. (Tramutamento al portatore), 93 a 96 — Consegna delle cartelle a persona diversa del proprietario, 95 — Norme, 93 — Padre, tutore e donna maritata, 94 — Smarrimento delle cartelle prima della consegna, 96.
Id. provvisorie, 90.
Legale (Usufrutto), 44.
Legalizzazioni, 22.
Legislazione comparata, 82.
Merce, 8.
Minore — Traslazione delle iscrizioni nominative, 25.
Miste, 11, 87 a 90 — Cause che ne determinarono la creazione, 87 — Forma, 88 — Norme regolatrici, 89 — Opposizione, 90.
Mobili, 9.
Modalità delle iscrizioni nominative, 12 a 17 — Certificati, 12 — Divisione e riunione, 17 — Donne, corpi morali e case di commercio, 15 — Forma interna, 13 — Proprietà, 16 — Titolare, 14.

Modi — di cancellazione e riduzione del vincolo od ipoteca, 43, 52 — di costituzione dell'usufrutto delle iscrizioni nominative, 44 — di costituzione del vincolo od ipoteca, 38 — di traslazione delle iscrizioni nominative, 18, 19.
Momento costitutivo del vincolo od ipoteca, 41.
Nominale (Valore), 5.
Nominative, 3, 11 — V. Iscrizioni nominative — Pagamento della rendita, 99, 100.
Norme dell'espropriazione forzata, 58.
Notaro — Svincolo di cauzione, 51.
Obbligazione civile, 9.
Olanda — Duplicato delle cartelle al portatore, 82.
Opposizione — Cartelle miste, 90.
Id. sulle iscrizioni nominative — Casi in cui è ammessa, 62 — V. Perdita del certificato d'iscrizione — Procedimento, 63 — Risoluzione, 68.
Origine, 10.
Padre — Tramutamento delle iscrizioni ipotecarie, 94.
Pagamento della rendita, 98 a 102 — Cedole al portatore, 102 — Iscrizioni nominative, 99, 100 — Scadenze, 98 — Usufrutto, 101.
Patterson (Banca di), 10.
Pegno — Cartelle al portatore, 84 — Iscrizioni nominative, 42.
Perdita del certificato d'iscrizione — Annotazioni precedenti, 66 — Diritto al duplicato, 64 — Formalità prescritte pel duplicato, 65 — Procedura dell'opposizione, 67.
Id. o distruzione delle cartelle al portatore — Legislazione comparata, 82 — Parziale, 83 — Totale, 79 a 81.
Pignoramento — Cartelle al portatore, 86.
Portatore (al), 3, 11 — Concordato, 85 — Forma esterna, 70 — Id. interna, 69 — Pagamento della rendita, 102 — Pegno, 84 — Perdita o distruzione, 79 a 83 — Principii regolatori, 71 — V. Rivendicazione — Sequestro e pignoramento, 86 — Traslazione, 72 — Vincolo od ipoteca, 84.
Prescrizione, 103.
Presunzione — Iscrizioni nominative, 16.
Principii regolatori delle cartelle al portatore, 71.
Procedimento — Perdita del certificato d'iscrizione, 65, 67 — Traslazione delle iscrizioni nominative per successione, 35.
Procuratore — Cancellazione del vincolo od ipoteca, 49 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 23 — Vincolo ed ipoteca delle iscrizioni nominative, 38.
Proprietà — Iscrizioni nominali, 16.
Provvisorie, 90.
Ragione loro, 1.
Reale (Valore), 5.
Rendita — V. Pagamento della.
Repubbliche italiane, 11.
Rettifica di errori — Traslazione di iscrizioni nominative, 28.
Riduzione — V. Cancellazione.
Riunione delle iscrizioni nominative, 17.
Rivendicazione delle cartelle al portatore — Giurisprudenza, 78 — Legge positiva, 74 — Questione in proposito, 73 — Rimborso del prezzo, 77 — Smarrimento e furto (nei casi di), 75 — Truffa, appropriazione indebita, ecc., 76.
Russia — Prescrizione, 103.
Scacchiere (Boni dello), 10.
Scrittura privata — Ipoteca delle iscrizioni nominative, 38 — Pegno delle cartelle al portatore, 84 — Id. delle iscrizioni nominative, 42.
Sentenza — Cancellazione del vincolo od ipoteca, 48, 50 — Ipoteca delle iscrizioni nominative, 38 — Opposizione sulle iscrizioni nominative, 63 — Traslazione delle iscrizioni nominative, 31 a 33.
Sequestro — Cartelle al portatore, 86.
Smarrimento — Opposizione sulle cartelle miste, 90 — Rivendicazione delle cartelle al portatore, 75 — Tramutamento delle iscrizioni nominative, 96.
Specie, 3, 11 — dell'usufrutto delle iscrizioni nominative, 43.
Storia, 10.
Successione — Opposizione sulle cartelle miste, 90 — Id. sulle iscrizioni nominative, 62, 63.
Id. (Traslazione delle iscrizioni nominative), 31 — Decreto del Tribunale, 34 — Poteri del Tribunale, 36 — Procedimento e documenti, 35.
Svincolo — delle cauzioni, 51 — d'usufrutto, 53.
Terzi — Momento costitutivo del vincolo od ipoteca, 41 — Traslazione di iscrizioni nominative, 30.
Titolare delle iscrizioni nominative, 14.
Tramutamento, 91 a 97 — Iscrizioni al portatore (delle), 92, 97 — Id. miste (delle), 97 — Id. nominative (delle), 93 a 97 — Sistema italiano, 91.
Traslazione — Cartelle al portatore, 72.
Id. delle iscrizioni nominative — V. Coattiva — V. Consensuale — Modi, 18.
Tutore — Tramutamento delle iscrizioni nominative, 94.
Truffa — Rivendicazione delle cartelle al portatore, 76.
Usciere — Svincolo di cauzione, 51.
Usufrutto — Concorso coll'ipoteca, 40 — Pagamento della rendita, 101 — Perdita del certificato, 66.
Id. delle iscrizioni nominative — Cancellazione, 53 — Certificato relativo, 45 — Cessazione, 47 — Durata, 46 — Modi di costituzione, 44 — Specie e norme, 43.
Valore — Cause di variazione, 6 — Nominale e reale, 5.
Vantaggi, 4.
Venezia, 10.
Vincolo ed ipoteca — Annotazione sul certificato, 39 — V. Cancellazione o riduzione — Cartelle al portatore, 84 — Id. miste, 89 — Casi che vi danno origine, 42 — V. Espropriazione forzata — Ipoteca convenzionale, 37 — Modi di costituzione, 38 — Momento costitutivo, 41 — Numero, 40 — Pegno, 42.
Vitalizio (Usufrutto), 43.

Cartelle di credito agrario . . . . *Pag.* **195**
Ammortizzazione e negoziazione, 5 — Bibliografia, pr. — Buoni agrarii della legge 21 giugno 1869, numero 5160, 2 — Contenuto e norme regolamentari, 6 — Istituti che possono emetterle e norme relative, 4 — Legge 23 gennaio 1887, 3 — Nozione, 1 — Origini storiche, 1 — Perdita, distruzione e sottrazione, 6.

Cartelle di credito fondiario . . . . *Pag.* **197**
Ammortamento, V. Rimborso.
Anticipazione su pegno, 13.
Austria-Ungheria, 4.
Autorizzazione governativa, 7.
Banca nazionale, 13.
Banchi di credito fondiario, 8.
Casse di risparmio, 8.
Cedole — Pagamento, 20 — Perdita, furto e distruzione, 19.
Cédules hypothécaires, 5.
Cessione, 14 — di beni, 14.
Corso — Cause che lo determinano, 3 — Mezzi per conservarlo alla pari, 9.
Credito fondiario — Istituti (di), 8 — Meccanismo, 1 — Società (di), 7.
Danimarca, 4.
Distruzione, V. Perdita, furto o distruzione.
Duplicato, 17, 18.
Esecuzione forzata, 16.
Estrazione a sorte, 23.
Fallimento, 14.
Finlandia, 4.
Forma, 10.
Francia, 5.
Furto, V. Perdita, furto o distruzione.
Garanzie, 2, 9.
Germania, 4.
Girata, 14.
Inghilterra, 4.

Istituti di Credito fondiario, 8.
Law, 4.
Legislazione italiana, 6.
Lettera di pegno, 4.
Lettres de gage, 5.
Meccanismo del Credito fondiario, 1.
Miste, 10.
Monte dei paschi di Siena, 8.
Mutui in numerario, 25.
Napoli (Banco di), 8.
Nominative, 10.
Natura e funzioni, 2
Nominale (Valore), 3.
Opera Pia di San Paolo di Torino, 8.
Opposizione, 16.
Paesi Bassi, 4.
Pagamento — Cartelle estratte, 24 — Interessi, 20.
Pegno, 13.
Perdita, furto o distruzione — Cartelle al portatore, 17 — Id. nominative, 18 — Cedole semestrali, 19.
Portatore (al), 10.
Prestito in cartelle e denaro, 8.
Privilegi, 11.
Prussia, 3.
Reale (Valore), 3.
Restituzione anticipata del capitale mutuato, 12.
Rimborso — Estrazione a sorte, 23 — Mutui in numerario, 25 — Pagamento delle cartelle estratte, 24 — Semestrale, 21 — Totale, 22.
Rivendicazione, 18.
Santo Spirito di Roma (Banco di), 8.
Sconto presso la Banca Nazionale, 13.
Scozia, 4.
Sentenza, 14.
Sequestro, 16.
Sicilia (Banco di), 8.
Società, 7.
Storia, 4, 5.
Successione, 14.
Svezia, 4.
Svizzera, 4.
Tasse, 20.
Tramutamento, 15.
Traslazione, 14.
Valore, 3.
Vantaggi, 26.
Vincolate, 25.

Cartelle di prestito . . . . *Pag.* **203**
Banca emittente, 6 — Cessione, 4, 5 — Errore, 4 — Legislazione, 3 — Lotteria pubblica, 1, 3, 5 — Meccanismo, 1, 2 — Premio (a), 1, 2, 3 — Speculazione, 5 — Traslazione, 4.

Cartelle di tombola . . . . *Pag.* **205**
Nozione.

Cartoline postali . . . . » **205**
Estero (per l'), 6 a 8 — Internazionali, 6 — Interno (per l'), 2 a 5 — Pacchi postali (per), 9 — Specie, 1.

Casa abitata . . . . *Pag.* **207**
Rinvio.

Casa comunale . . . . » **207**
Adunanze del consiglio comunale, 1.
Affissioni, 4.
Autorizzazioni al commercio, 4.
Bandi di vendita, 3, 4.
Beni demaniali, 1.
Cambiali, 4.
Citazione, 3.
Codice — civile, 2 — di commercio, 4 — di procedura civile, 3.
Concetto, 1.
Contratto di matrimonio, 4.
Espropriazione per pubblica utilità, 6.
Legge comunale (nella), 1.
Liste elettorali, 5.
Luogo dove deve essere posta, 1.
Matrimonio, 2.
Rinvenimento di oggetti, 2.
Ruoli delle imposte dirette, 6.
Separazione di beni (Domanda di), 4.
Società, 4.

Casa conjugale . . . . *Pag.* **208**
Rinvio.

Casa di commercio . . . . » **208**
Rinvio.

Casa di correzione.
V. Carcere, 4.

Casa di giuoco . . . . » **208**
Abitualità, 1.
Agenzia per le scommesse, 14.
Antichità (nell'), 3.
Austria, 6.
Azzardo (Giuochi di), 1.
Banchiere, 14.
Bigliardo, 1.
Boston, 4.
Canton Ticino, 6.
Circoli e clubs, 2.
Classificazione del reato, 12.
Codici penali sardi, 7.
Concetto, 1.
Confisca, 13, 14.
Contravvenzione contro la pubblica moralità, 12.
Dadi, 1.
Dama, 1.
Definizione, 1.
Destrezza (Giuochi di), 1.
Diritto romano, 3.
Ebrei, 3.
Écarté, 1.
Elementi costitutivi, 1.
Espulsione dallo Stato, 13.
Faraone, 1.
Francia, 5.
Germania, 6.
Germani, 4.
Giuocatore — Punibilità, 11.
Giuoco — all'aperto, 10 — Punibilità, 9 — Specie, 1.
Giurisprudenza, 14.
Gravità del reato, 2.
Grecia, 3.
India, 3.
Inghilterra, 6.
Lanzichenecco, 1.
Macao, 1.
Medio Evo, 4.
Misti (Giuochi), 1.
Pari e dispari, 1.
Pene, 13.
Picchetto, 1.
Progetto del nuovo Codice penale italiano, 8.
Pubblicità, 1, 14.
Punibilità — del giuocatore, 11 — del giuoco, 9.
Regolamento toscano di polizia punitiva, 7.
Rollina, 1.
Scacchi, 1.
Scommessa sulle corse dei cavalli, 14.
Sistemi legislativi possibili, 2.
Sospensione dell'esercizio, 13.
Specie di giuochi, 1.
Trenta e quaranta, 1.
Tresette, 1.
Trionfo, 1.
Ventuno, 1.
Wihst, 1.

Casa mobiliata . . . . *Pag.* **215**
Abitazione (Diritto di), 18.
Camere mobiliate (Affitto di), 16.
Casa con tutto ciò che vi si trova, 2, 7.
Critica degli art. 421 e 424 del Cod. civ., 1.
Cassazione, 5.
Durata della locazione dei mobili, e di un appartamento mobiliato, 14, 15.
Espressioni non previste nè definite dalla legge, 8.
Forza obbligatoria pel giudice del valore legale, 3.
Inventario dei mobili, 18.
Locazione dei mobili — Durata, 14 — Norme di diritto relative, 10.
Importanza dell'espressione, pr.
Maison meublée e maison garnie, 6.
Mobili — Durata della locazione, 14 — Inventario, 18 — Sufficienza, 13 — Valore dell'espressione, 2, 12.
Norme di diritto relative — Durata della locazione, 14, 15 — Enumerazione, 9 — Obblighi del conduttore, 10 a 13 — Privilegio del locatore, 17.
Obbligo del conduttore di fornire la casa di *mobili sufficienti*, 11 a 13 — *Mobili*, 12 — Questioni cui l'art. 1603 ha dato luogo, 11 — *Sufficienti*, 13.
Origine degli art. 421 e 424 del Cod. civ., 1.
Prevalenza della volontà delle Parti sulla definizione della legge, 5.
Privilegio del locatore, 17.
Sufficienza (*Mobili*), 13.
Uso (Diritto di), 18.
Valore legale dell'espressione, 2.

Case di arresto . . . . *Pag.* **217**
Rinvio.

Case di correzione . . . . » **217**
Rinvio — *V.* Case di custodia, 14.

Case di custodia . . . . » **217**
Adolescenza, 6.
America, 11.
Austria, 5, 11.
Baviera, 5.
Belgio, 5, 11.
Bolivia, 5.
Brasile, 5.
Carceri di S. Michele, 12.
Codice penale — italiano (Progetto di), 4 — sardo-italiano, 2 — toscano, 3.
Colonie agricole, 11.
Correzione (Case di), 14.
Diritto romano, 5.
Discernimento (Formola del), 6.
Educazione (case di), 14.
Enumerazione, 9.
Franci (Istituto), 12.
Francia — Codice penale, 5 — Istituti pei minorenni delinquenti, 11.
Germania, 5, 11.
Giovinezza, 6.
Impubertà, 6.
Infanzia (Sistema penale per l'), 6.
Inghilterra, 11.
Italia — Stabilimenti di correzione, 12.
Ionio (Codice), 5.
Istituti stranieri per i minorenni delinquenti, 11.
Legislazione antica ed estera, 5.
Magistrato della Misericordia, 12.
Malta, 5.
Marino (San), 5.
Norvegia, 11.
Nozione, 1.
Olanda, 5, 11.
Periodi della minorità penale, 6.
Portogallo, 5.
Prussia, 11.
Pubertà, 6.
Puerizia, 6.
Regolamento — 27 novembre 1862, 7 — 29 novembre, 1877, 8.
Riforme amministrative, 9.
Ritiro delle penitenti, 12.
Russia, 5, 11.
Scuole industriali, 11.
Sordo-muti, 1 a 4.
Spagna, 5, 11.
Stabilimenti di correzione in Italia, 12.
Statistica, 10.
Svezia, 5, 11.
Svizzera, 5, 11.

Case di detenzione . . . . *Pag.* **230**
Rinvio.

Case di forza . . . . » **230**
Rinvio.

Case di pena . . . . » **230**
Rinvio.

Case di prestito . . . . » **230**
Rinvio.

Case di tolleranza . . . . » **230**
Antinomia dei regolamenti colle leggi penali, 20.
Austria-Ungheria, 2, 4.
Belgio, 4.
Clandestine, 19.
Commissione d'inchiesta, 10 a 12.
Concetto, 1.
Danni, 21.
Definizione legale, 16.
Dichiarazione d'ufficio, 15, 16.
Disciplina, 17.
Domanda dell'esercente, 14.
Francia, 2, 4, 6, 7.
Germania, 2, 4.
Grecia, 6.
Indipendenza della azione dello Stato sui luoghi da quella sulle persone, 4.
Inghilterra, 2, 4.
Lenocinio, 20.
Licenza, 19.
Medio Evo, 6.
Modi d'azione dello Stato — riguardo alla prostituzione, 2 — id. alle case di tolleranza, 3.
Obbligazioni, 17.
Olanda, 4.
Police des moeurs (La), 6.
Prostituzione clandestina, 19 — Rinvio, 1.
Questioni di diritto civile, 21.
Regolamento 15 febbraio 1860 — Critiche, 9 — Esegesi, 8.
Id. 29 marzo 1888 — Antinomie, colle leggi penali, 20 — Carattere, 13 — Definizione legale delle case di tolleranza, 16 — Dichiarazione d'ufficio, 15 — Disciplina, 17 — Domanda dell'esercente, 14 — Prostituzione clandestina, 19 — Relazioni fra le meretrici ed i tenenti postriboli, 18.
Relazioni fra le meretrici ed i tenenti postriboli, 18.
Roma, 2, 6.
Significato vero, 5.
Stati Uniti d'America, 2.
Storia, 6.
Svizzera, 2.
Vicini (Diritto dei), 21.
Visita sanitaria, 2, 4.

Casellario giudiziale (procedura penale e regolamento giudiziario) . . . . *Pag.* **241**
Ambrosoli (Proposta), 11.
Amnistia (Decreto di), 27, 38.
Assoluzione (Sentenza di), 32, 33.
Annotazione di sentenze, 19, 22.
Austria, 16.
Bertillon (Metodo), 44.

Bonneville (Proposta), 7.
Campani (Dottrina del), 30, 33.
Cancellazione (dal) — V. Sentenze e ordinanze di non farsi luogo e di assoluzione.
Caratteristiche, 2.
Cartellini — Disposizioni regolamentari, 40 — Modello, 41 — Nozione, 2.
Centrale, 3, 4, 9.
Che sia, 1.
Circolare — 6 dicembre 1850 in Francia, 8 — 26 dicembre 1865, 14 — 30 agosto 1865 in Francia, 9.
Codice francese d'istruzione criminale del 16 dicembre 1808, 6.
Compagnone (Proposta), 45.
Condanne in materia di polizia (Esclusione delle), 20, 21.
Contumaciali (Annotazione delle sentenze), 19.
Convenzioni internazionali, 4.
Decreto 6 dicembre 1865, 12 — V. Esegesi del — Revisione, 46.
Definitive (Annotazione delle sentenze), 19.
Esegesi del Decreto 6 dicembre 1865 — Condanne in materia di polizia, 20, 21 — Criterii d'interpretazione, 17 — Decreti di grazia, indulto ed amnistia, 15, 38 — Id. di riabilitazione, 39 — Provvedimenti contro minori d'anni 14, 37 — Punti a determinarsi, 18 — Reati puniti da leggi speciali, 22 — Sentenze definitive, 19 — V. Sentenze e ordinanze di non farsi luogo e di assoluzione.
Fatto non provato o che non costituisce reato (Ordinanze e sentenze di non luogo per), 35.
Fini, 5.
Forma, 2.
Fotografie (Metodo delle), 43.
Francia — Circolare Rouher del 6 dicembre 1850, 8 — Codice d'Istruzione criminale del 16 dicembre 1808, 6 — Istituzione del casellario centrale, 9 — Proposta del Bonneville, 7 — Sostituzione delle tables mobiles perpétuelles ai registri in volume, 7.
Generalità, 1 a 5 — Caratteristiche, 2 — Che sia, 1 — Fini, 5 — Scambio fra i Governi delle notizie estratte dal casellario, 4 — Specie, 3.
Germania, 16.
Grazia (Decreti di), 38.
Identificazione dei malfattori che assumono un falso nome, 43 a 45 — Bertillon (Metodo), 44 — Compagnone (Proposta), 45 — Fotografie (Metodo delle), 43.
Indicazioni antropometriche (Metodo delle), 44, 45.
Indulto (Decreti di), 38.
Insufficienza d'indizi (Ordinanza di non luogo per), 27, 30, 31, 34.
Istruzioni per l'attuazione del — Decreto 6 dicembre, 1865, 14, 15 — Regolamento, 42.
Italia prima dell'unificazione, 10.
Legislazione estera, 16.
Locale, 3.
Lucchini (Teoria del), 34.
Luogo dove è tenuto, 2.
Minori (Provvedimenti contro i), 37.
Modello del cartellino, 41.
Ordinanze di non farsi luogo e di assoluzione — V. Sentenze e.
Origini, 6.
Portogallo, 16.
Prescrizione, 30, 36.
Provvedimenti contro i minori d'anni 14, 37.
Querela (Mancanza o desistenza dalla), 30, 36.
Raccolta delle varie istruzioni, 15.
Reati puniti da leggi speciali (Annotazione delle condanne per), 22.
Regolamento — Disposizioni, 40 — Istruzioni, 42 — Modello del cartellino, 41.
Relazione Cortese a S. M., 13.
Revisione del Decreto 6 dicembre 1865, 18, 36, 46.
Riabilitazione (Decreti di), 38.
Saluto (Dottrina del), 29.
Scambio fra i Governi delle notizie estratte dal, 4.
Sentenze contumaciali, 19.
Id. e Ordinanze di non farsi luogo e di assoluzione — Campani, 30 — Cassazione di Firenze, 28 — Id. di Napoli, 26 — Id. di Palermo, 27 — Disposizioni di legge in proposito e loro storia, 23 — Dottrina dell'autore, 31 a 33 — Enumerazione loro, 24 — Fatto non provato o che non costituisce reato, 35 — Lucchini, 34 — Mancanza o desistenza dalla querela, 36 — Prescrizione, 36 — Saluto, 29 — Sistemi d'interpretazione, 25.
Spagna, 16.
Specie, 3.
Storia, 6 a 16 — Circolare 26 dicembre 1865, 14 — Decreto 6 dicembre 1865, 12 — V. Francia — Italia prima dell'unificazione, 10 — Legislazioni estere, 16 — Proposta Ambrosoli, 11 — Raccolta delle varie istruzioni, 15 — Relazione Cortese a S. M., 13.
Tables mobiles perpétuelles: Sostituzione ai registri in volume in Francia, 8.

Case monastiche . . . . *Pag.* **258**
Abbandono del monastero — Giustiniano, 51.
Abitini, 63.
Adriano — imperatore, 15, 20 — VI, papa, 69.
Agostiniani, 63.
Agostino (Sant'), 25.
Ammiano Marcellino, 27.
Ammone ed Isidoro monaci egiziani, 21.
Anabattisti, 70.
Antonino Pio, 15.
Arcadio — Costituzione del 398, 31.
Ardingo Stefano, 56.
Armajuoli — Successione *ab intestato*, 35.
Associationes funeraticiae, 10, 11, 12, 14, 16.
Atanasio (Sant'), 21.
Barcajuoli — Successione *ab intestato*, 35.
Benedettini, 56, 58, 73.
Benedetto — di Norcia, 26, 54, 56, 73 — XI (Papa), 67.
Bonifacio VIII (Papa), 67.
Brunone di Colonia: Istituzione dei Certosini, 56.
Calatrava (Ordine di), 57.
Calvino Giovanni, 72.
Camaldolesi, 56.
Cancelleria apostolica, 65.
Carlo — Magno, 55, 58 — Quinto, 69, 71.
Carmelitani scalzi, 63.
Carolingi, 55.
Cavalieri (Corpo dei), 5.
Celestini, 63.
Certosini, 56.
Chiericato (Facoltà ai vescovi di promuovere i monaci al), 31.
Claudio, 13.
Clemente — V (Papa), 67 — XIII (Papa), 78.
Collegia — funeraticia. V. *Associationes funeraticiae* — illicita, 8, 12, 12 (13), 14, 20 — *sodalitia*, 6 — *tenuiorum*, 7, 10, 12, 14, 16.
Collegi, 5.
Colono — Successione *ab intestato*, 36.
Commodo, 15.
Compagnia di Gesù, 64, 73, 80.
Comuni, 5.
Concilio di Trento, 74, a 79 — Conseguenze, 77 — Decadenza dal Monachismo, 79 — Decreto della riforma dei regolari, 76 — Esenzione dei regolari dall'autorità vescovile, 75 — Provvedimenti del Potere civile contro la Chiesa, 78 — Questione della superiorità del Papa sul Concilio, 74.
Concilium, 22.
Condizione di contrarre matrimonio e di avere figli, 49.
Confessione d'Augusta, 71.
Cordone, 63.
Coreggia, 63.
Corpora christianorum — Adriano a Settimio Severo,

15 — Alessandro Severo, 16 — Capacità in ordine al diritto successorio, 20 — Costantino e Licinio, 19 — Diocleziano, 17 — *Ecclesia fratrum*, 10 — Forme che dovettero primamente assumere, 9 — Galerio, 18 — Moltiplicazione dei *collegia funeraticia* col diffondersi del cristianesimo, 12 — Nerone, Claudio e Domiziano, 13 — Titoli delle Chiese riordinati in relazione al numero dei cimiteri, 11 — Trajano, 14.
Corporazioni di arti e mestieri, 5.
Corruzione di donna *venerabilem habitum habentem*, 52.
Costantino, 58 — *Corpora christianorum*, 19 — Costituzione del 319, 35 — Editti del 312 e 313, 18, 19 — Editto del 321, 20, 22, 23
Costanzo — Barcajuoli, pag. 273 (2) — Costituzione del 347, 35 — Id. del 353, pag. 272 (1) — Id. del 357, pag. 272 (1).
Costituzione di — Arcadio del 398, 31 — Costantino del 319, 35 — Costanzo del 347, 35 — del 353, pag. 272 (1) — del 357 pag. 272 (1) — Giustiniano del 530, 40 bis — Onorio del 409, pag. 276 (3) — Id. del 410, 36 (1) — Id. del 412, pag. 272 (1) — Teodosio il giovane del 429, pag. 272 (4) — Id. id. del 434, 33, 34 — Teodosio il grande del 380 e 381, 39 — Id. id. del 390, 32 — Id. id. del 391, pag. 272 (4) — Valentiniano e Valente del 370, 27, 28 — Id. del 454, 40 bis (4) — Id. del 455, 40 bis (5) — Zenone del 476, pag. 277 (1).
Crisostomo (San Giovanni), 40.
Crociate, 63.
Crociferi, 63.
Curia — Successione *ab intestato*, 35.
Damaso, vescovo di Roma, 27.
Dante, 67, 79.
Decadenza del monachismo, 79.
Decurione — Successione *ab intestato*, 35.
Dictatus Papae, 65.
Diocleziano — Persecuzione di, 17 — Ufficiali dei presidii, pag. 273 (3).
Diritto di riunione a scopo religioso — Diritto romano, 8.
Id. romano sulle persone giuridiche, 5 a 8 — *Collegia teucriorum*, 7 — Diritto di riunione a scopo religioso, 8 — Principii relativi, 5 — Sodalizii, 6.
Diseredazione — Giustiniano, 50.
Divozioni particolari, 63.
Domenicani, 61, 62, 73.
Dominazioni barbariche, 53 a 63 — Carlo Magno e suoi successori, 55 — Costituzioni normanne e di Federico II, 60 — Diritto comune e sue modificazioni, 53 — Goti, 54 — Longobardi, 54 — Lotta per le investiture, 58, 59 — Ordini mendicanti, 61, 62, 63 — Id. religiosi militari, 57 — Riforma benedettina, 56.
Domiziano, 13.
Donne — Limitazione della facoltà di testare, 27, 28.
Du Tillot, 78.
Ecclesia fratrum, 10.
Ecclesiastici — Divieto di acquistare per testamento dalle donne, 27.
Editti di Costantino, 2, 3, 18 a 20, 22.
Emilia — Leggi di soppressione, 84.
Enrico IV a Canossa, 65.
Enti civili della Chiesa cattolica sotto Costantino, 22.
Esenzioni concesse ai monasteri, 40 bis.
Eterie, 14.
Evangelici, 69.
Federico II in Sicilia, 60.
Filippo il bello, 67.
Fisco — Deroga ai suoi diritti di succedere nei *bona vacantia*, 34, 35 — Persona giuridica, 5.
Fondazioni a scopo di culto e beneficenza sotto i romani, 5.
Francescani, 61, 62.
Frati — di Monte Vergine, 56 — minori (Ordine dei), 62.
Galerio, 18.
Gastone di Vienna e l'Ordine di S. Antonio, 56.
Gesuiti. V. Compagnia di Gesù.
Girolamo (San), 23.
Girondo di Vienna e l'Ordine di S. Antonio, 56.
Giustiniano (Codice di) — Abbandono del monastero, 51 — Condizione di contrarre matrimonio o di avere figli, 49 — Diseredazione, 50 — Edificazione del monastero, 42 — Editti di Teodosio il Grande del 380 e 381, 39 — Esperimento e professione religiosa, 43 — Istituzioni d'erede a favore del culto, 40 bis — Lotta fra paganesimo e cristianesimo in Oriente, 37 — Matrimonio, 48 — Predominio della Chiesa cattolica in Occidente, 38 — Id. della Chiesa d'Occidente su quella d'Oriente, 40 — Ragione delle provvidenze legislative sulla vita monastica, 41 — Ratto o corruzione di donna *venerabilem habitum habentem*, 52 — Servi, 44 — Successione, 47, 49 — Vita interna del Chiostro, 45 — Voti monastici, 46.
Id. — Costituzione del 530, 40 bis.
Id. (Legislazione e polizia prima di) — Abusi della facoltà di testare, 27, 28 — Costituzione di Arcadio del 398, 31 — Id. di Teodosio del 390, 32 — Id. di Teodosio il giovane del 434, 33 a 36 — Id. di Valentiniano e Valente del 370, 27, 28 — Ingerenza del Potere civile rispetto ai monaci, 30 — Novella di Marciano del 455, 29 — Successione *ab intestato* dei monasteri ai proprii membri, 33 a 36.
Goti, 54.
Gregorio — Magno, 58 — VII, 58, 65.
Gualberto Giovanni e l'istituzione dei Vallombrosani, 56.
Guglielmo da Vercelli ed i Frati di Monte Vergine, 56.
Ignazio di Lojola, 73.
Innocenzo — X e la Bolla Instauranda, 79 — III, 65.
Instituzioni d'erede a favore del culto sotto Giustiniano, 40 bis.
Leggi di soppressione — 1848, 25 agosto, n. 777 sulla Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore, 80 — 1850, 5 giugno, n. 1037 sugli acquisti dei corpi ecclesiastici e laicali, 80 — 1855, 29 maggio, n. 878 sugli ordini religiosi, ed alcuni capitoli e benefizi, 80, 81 — 1859, 15 agosto, n. 6, Decreto per l'Emilia, 84 — Id., 10 novembre, Trattato di Zurigo, 88 — Id., 11 novembre, n. 80, Decreto per le Romagne, 84 — Id., 20 novembre, n. 94, Decreto per le Romagne, 84 — 1860, 11 marzo, n. 4003, Decreto per la Lombardia, 84 — Id., 17 giugno, n. 45, Decreto per la Sicilia, 84 — Id., 20 luglio, n. 111, Decreto per la Sicilia, 84 — Id., 11 settembre, n. 22, Decreto per le Provincie napolitane, 83 — Id., 19 settembre, n. 17, Decreto per l'Umbria, 82 — Id., 25 settembre, n. 7, Decreto per le Marche, 82 — Id., 17 ottobre, Decreto per la Sicilia, 84 — Id., 11 dicembre, n. 205, Decreto commissariale per l'Umbria, 82 — 1861, 17 febbraio, n. 251, Decreto luogotenenziale per l'Umbria, 83 — Id., 13 ottobre, n. 318, Decreto per le Provincie napolitane, 83 — 1866, 7 luglio, n. 3096, Legge generale per tutto il regno, 85, 86 — Id., 28 luglio, n. 3090, Decreto per le Provincie liberate dall'Austria, 87 — Id., 4 novembre, Decreto per le Provincie liberate dall'Austria, 87 — 1873, 19 giugno, n. 1402, Decreto per la Provincia di Roma, 87.
Legioni, 5.
Leone X e la riforma religiosa in Germania, 69.
Leopoldo I di Toscana, 78.
Libanio. Orazione *pro templis*, 32.
Liberto — Successione *ab intestato*, 36.
Licinio — Diritti in favore dei cristiani, 18, 19.
Limiti della trattazione, pr.
Lombardia — Leggi di soppressione, 84 — Trattato di Zurigo, 88.
Longobardi, 54.

Lotta — per le investiture, 58, 59 — tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, 67.
Luitprando, 54.
Lutero Martino, 69.
Marcella: primi esempi di vita monastica in Roma, 78.
Malta (Cavalieri di), 57.
Marche — Leggi di soppressione, 82.
Marciano — Novella del 455, 29.
Marco Aurelio, 5, 15, 20.
Martino di Tours, 25.
Matrimonio — Giustiniano, 48.
Monaci — Abbandono del monastero, 51 — Cambiamento di Stato, 46, 47, 48 — Diritto successorio, 33 a 35 — Divieto di acquistare per testamento dalle donne, 27 — Id. di prendere moglie e disposizione in favore della moglie e dei figli avuti anteriormente, 45, 47.
Monachismo in Occidente. V. Occidente (Monachismo in).
Monaci — Professione, 46, 50 — Scioglimento del matrimonio, 48 — Sorveglianza del potere civile, 30 a 32.
Monarchia — laica (Concetto della), 66 — universale del Papa, 65.
Monasteri — Assimilazione agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche, 22 — Diritto successorio, 33 a 35, 46, 47 — Edificazione, 42 — Elezione dell'abate, 45 — Limitazioni alla capacità di acquistare e possedere, 60 a 80 — Origini storiche, 21 — Pene per chi rapisse o corrompesse una monaca, 52 — Personalità giuridica, 1 — Vita comune, 45.
Monte Vergine (Ordine di), 56.
Monteso (Ordine di), 57.
Nerone, 13.
Normanni, 60.
Novella — V, 41 — CXXXI, 40 — di Marciano del 455, 29.
Occidente (Monachismo in), 21 a 26 — Assimilazione dei monasteri agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche, 22 — Benedetto di Norcia, 26 — Carattere speciale, 24 — Decadenza, 79 — Martino di Tours, 25 — Origini storiche, 21 — Progressi, 23 — Stato attuale, 89.
Onorio — Costituzione del 409, pag. 276 (3) — Id. del 410, 36 (1) — Id. del 412, pag. 272 (1).
Ordini religiosi — mendicanti, 62, 63 — militari, 57 — regolari, 56.
Origini della personalità giuridica dei monasteri — V. *Corpora christianorum* — V. Diritto romano sulle persone giuridiche — Editto di Costantino del 321, 2 a 4 — Investigazioni a farsi in proposito, 1.
Id. storiche e svolgimento del monachismo, pr.
Paolo IV Caraffa, 65.
Pensione, 85.
Personae publicae, 5.
Personalità giuridica dei monasteri, 1 a 20.
Persone giuridiche nel diritto romano, 5.
Pia corpora, 5.
Piemonte — Leggi di soppressione, 80.
Pier Damiano, 56, 58.
Pietro l'Eremita, 57.
Pio V Ghislieri, 65.
Plinio, 14.
Predicatori (Ordine dei), 62.
Professione di fede di — Giustiniano, 40 — Teodosio il grande, 39.
Protestanti, 71.
Protezione ai rei ed ai malfattori, 31.
Provincie napolitane — Leggi di soppressione, 83.
Ratto di donna *venerabilem habitum habentem*, 52.
Regolari — Decreto di riforma del Concilio di Trento, 76 — Esenzione dall'autorità vescovile, 75.
Reliquie dei santi, 54.
Residenza dei monaci, 32.
Riforma — benedettina, 56 — degli Ordini religiosi, 76.
Riforma (La), 64 a 73 — Anabattisti, 70 — Calvino, 72 — Compagnia di Gesù, 64, 73 — Ignazio di Lojola, 73 — Lotta tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, 67 — Lutero, 69 — Monarchia laica (concetto della), 66 — Id. universale del Papa, 65 — Protestanti, 71 — Trasferimento della sede pontificia in Avignone, 67 — Umanesimo, 68.
Roma (Provincia di) — Leggi di soppressione, 87.
Romagna — Leggi di soppressione, 84.
Romiti di S. Agostino, 63.
Rosario, 63.
Sacerdoti (Collegi dei), 5.
San Giacomo (Ordine di), 57.
Sant'Agostino (Ordine di), 63.
Sant'Antonio (Ordine di), 56.
Santuari, 54.
Scapolari, 63.
Servi — Giustiniano, 44.
Serviti, 63.
Severo — Alessandro, 16 — Settimio, 15.
Sicilia — Leggi di soppressione, 84.
Silvestrini, 63.
Sodalizii, 6.
Soppressione delle corporazioni religiose, 80 a 89 — Considerazioni finali, 89 — Eccezione, 88 — Emilia, 84 — Lombardia, 84, 88 — Marche, 82 — Piemonte, 80, 81 — Provincie napolitane, 83 — Regno d'Italia, 85 a 88 — Romagna, 84 — Sicilia, 84 — Toscana, 84 — Umbria, 82.
Sorveglianza del potere civile sui monaci e sui monasteri, 30, 31, 32.
Spedalieri, 57.
Sponsali — Giustiniano, 48.
Successione — *ab intestato* dei monasteri ai proprii membri, 33 a 36 — Giustiniano, 47, 49.
Superiorità del Papa sul concilio, 74.
Tanucci, 78.
Templari, 57.
Teodorico, 54.
Teodosio il giovane — Armajuoli, pag. 273 (4) — Costituzione del 429, 35 (4) — Id. del 434, 83, 34.
Id. il grande — Costituzione del 380 e 381, 39 — — Id. del 390, 32 — Id. del 391, pag. 272 (4).
Tertulliano, 10, 12, 15.
Teutonici, 57.
Tommaso d'Aquino, 65.
Toscana — Leggi di soppressione, 84.
Totila, 54.
Trajano, 14.
Trasferimento della sede pontificia in Avignone, 67.
Trattato di Zurigo, 88.
Ufficiali dei presidii — Successione *ab intestato*, 35.
Umanesimo, 68.
Umbria — Leggi di soppressione, 82.
Valente — Costituzione del 370, 27, 28.
Valentiniano — Barcajuoli, 33 — Costituzione del 370, 27, 28 — Id. del 454, 40 bis (4) — Id. del 455, 40 bis (5).
Vallombrosani, 56.
Venezia — Leggi di soppressione, 87.
Vergini — Limitazione alla loro capacità di acquistare, 28.
Vescovi — Limitazione alla loro capacità di acquistare, 28.
Vestali (Collegi delle), 5.
Vita interna del chiostro — Giustiniano, 45.
Vittorio Amedeo II, 78.
Voti monastici — Giustiniano, 46 — Obbligatorietà, 40 bis.
Zenone — Costituzione del 476, pag. 277 (1).
Zuinglio Ulrico, 72.

Case penali . . . . *Pag.* **307**
Bagni penali — Commissione del 1876 per la loro

riforma, 24 — Modificazioni al loro ordinamento, 19 — Regolamento disciplinare del 1878, 24.
Barbari, 3.
Beltrani-Scalia — Progetto di riordinamento, 25.
Carcere, 1, 2, 3.
Case di custodia e di relegazione — Regolamento, 18.
Cenni storici, 1 a 6 — Barbari, 3 — Chiesa cristiana, 2 — Comuni italiani, 3 — Feudalismo, 3 — Napoli (Regno di), 5 — V. Riforme della prima metà del secolo XIX — Id. del secolo XVI, 4 — Id. del secolo XVIII, 6 — Roma antica, 1.
Chiesa cristiana, 2.
Codice penale — del 1889, 26 — sardo del 1859, 15.
Colonie penali agricole, 22.
Commissione del — 1862 per la riforma penitenziaria e sue proposte, 17 — 1874 per la riforma dei Bagni penali, 24 — 1879 per la riforma del sistema penitenziario, 25.
Comuni italiani, 3.
Consiglio amministrativo pei fabbricati carcerarii, 25.
Concetto, 1.
Feudalismo, 3.
Guardie carcerarie — a cavallo, 25 — Riforma, 20.
Istituzione degli Ispettori carcerarii, 25.
Lautumie, 1.
Lombardo-Veneto — Riforme del secolo XIX, 8.
Mamertino (carcere), 1.
Modena (Ducato di) — Riforme del secolo XIX, 12.
Modificazioni all'ordinamento dei Bagni penali, 19.
Napoli (Regno di), 5.
Ordinamento dell'ufficio tecnico nel 1888, 25.
Parma (Ducato di) — Riforme del secolo XIX, 11.
Progetto di riordinamento Beltrani-Scalia, 25.
Regime alimentario dei condannati — Riforme, 21.
Regno delle Due Sicilie — Riforme del secolo XIX, 14.
Regno d'Italia (Primo) — Riforme del secolo XIX.
Regolamento — delle Colonie penali del 1887, 25 — di contabilità del 1875, 23 — disciplinare pei Bagni penali del 1878, 24 — generale per le case di pena del 1862, 16 — per le case di relegazione, 18 — per le case di custodia, 18, 23 — per l'esecuzione dei lavori carcerarii in economia, 25.
Riforma del — personale di custodia, 20 — regime alimentario dei condannati, 21.
Riforme della prima metà del secolo XIX, 7 a 14 — Lombardo-Veneto, 8 — Modena (Ducato di), 12 — Parma (Ducato di), 11 — Regno delle Due Sicilie, 14 — Id. d'Italia (Primo), 7 — Stati pontificii, 13 — Id. sardi, 9 — Toscana (Granducato di), 10.
Id. del secolo — XVI, 4 — XVIII, 6.
Riordinamento dell'Amministrazione carceraria del 1883 e 1887, 25.
Roma antica, 1.
Servizio contabile — Riforme del 1875, 23.
Stati — pontificii: Riforme del secolo XIX, 13 — sardi: Riforme del secolo XIX, 9.
Statuti, 3.
Stinche (Carcere delle), 3.
Toscana (Granducato di) — Riforme del secolo XIX, 10.
Tulliano (carcere), 1.
V. Carcere, 4.

Case religiose . . . . *Pag.* **323**
Rinvio.

Caserma (Diritto penale militare) . . . . » **323**
Criterio di competenza in tema di furto, 7 — Disposizioni legislative e regolamentari, 5 — Influenza nell'ordine delle giurisdizioni, 3 — Rapporti fra la giurisdizione militare e l'ordinaria, 4, 5 — Significato giuridico della parola, 2 — Id. volgare della parola, 1 — Soggetto passivo di reato, 6.

Casermaggio . . . . *Pag.* **324**
Nozione — V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 15.

Caso . . . . *Pag.* **325**
Cinque casi (I), 2 — Codici e la casistica (I), 4 — Delitto, 2 — Di coscienza, 3 — Di guerra, 5 — Fortuito, 1 — Linguaggio canonico (nel), 2, 3 — Id. giuridico (nel), 3 — Medio Evo, 2 — Misto, 5 — Peccato, 2 — Questione, 3 — Riservato, 2 — Significato etimologico e generico della parola, 1 — Id. misto, 5 — Statuti dei Comuni, 2 — Teologia morale o dommatica (nella), 3.
V. Carolina, 42.

Caso di forza maggiore . . . . *Pag.* **326**
Rinvio.

Caso fortuito (Diritto civile) . . . . . . » **326**
Colpa — Prova, 9 — Responsabilità (per), 6.
Comodato, 4, 6, 10.
Concetto nella scienza e nella dottrina, 1.
Convenzione (Responsabilità per), 5.
Deposito, 6.
Dolo — Prova, 9 — Responsabilità (per), 6.
Effetto giuridico — Eccezioni, 4, 5, 6 — Regola, 3.
Estremi della prova — Assenza del dolo e della colpa, 9 — Enumerazione, 8 — Impossibilità ad eseguire l'obbligazione, 11 — Inevitabilità, 10.
Forza maggiore, 1.
Incendio, 9.
Irresponsabilità, 3.
Legge (Responsabilità per), 4.
Locazione, 5, 6, 9.
Mora, 6.
Obbligazioni in solido, 4.
Presunzione di colpa, 6.
Prova — A chi spetta, 7 — V. Estremi.
Requisiti secondo la nostra legge, 2.
Responsabilità per — Colpa e dolo, 6 — Convenzione, 5 — Legge, 4.
Soccida, 4 a 6.

Caso fortuito (Diritto penale) . . . . . . *Pag.* **328**
Concausa nell'omicidio, 3 — Giuochi d'azzardo, 4 — Tentativo, 2 — Volontarietà dell'atto, 1.

Cauzione. V. Carolina, 101, 106 — V. Carte da giuoco, 14, 16 — V. Cartelle del debito pubblico, 51.

Cava. V. Carbone.

Cedola. V. Cartelle del debito pubblico, 87, 102 — V. Id. di credito fondiario, 5, 19, 20.

Certificato d'iscrizione. V. Cartelle del debito pubblico, 12, 13, 19, 22, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 44, 45, 54, 56, 58, 61, 64 a 67, 90, 97.

Cessione. V. Carico (Polizza di), 73, 81, 111 — V. Cartelle del debito pubblico, 29, 30, 72 — V. Id. di credito fondiario, 14 — V. Id. di prestito, 4, 5.
Cessione dei beni. V. Cartelle del debito pubblico, 62, 90 — V. Id. di credito fondiario, 14.

Citazione. V. Casa comunale, 3.

Colpa. V. Carico (Polizza di), 45 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 6, 9.

Comitato forestale. V. Carbone.

Commissionario. V. Carico (Polizza di), 68, 76, 86 a 89.

Comodato. V. Carolina, 63 — V. Cartelle del debito pubblico, 87 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 4, 6, 10.

Compagnie di navigazione. V. Carico (Polizza di), 47, 48, 52, 121, 122.

Competenza. V. Carico (Polizza di), 52, 53 — V. Carta costituzionale, 59 — V. Carte da giuoco, 24 — V. Cartelle del debito pubblico, 57, 59.

Complicità. V. Carcere privato, 12 — V. Carolina, 49, 57.

Confessione. V. Carolina, 116.

Confisca. V. Casa di giuoco, 13, 14.

Consuetudini costituzionali. V. Carta costituzionale, 50.

Contravvenzione. V. Carte da giuoco, 12, 20 a 27 — V. Case di giuoco, 12.

Controstallia. V. Carico (Polizza di), 134.

Coscienza pubblica (Reati contro la) — V. Carolina, 64.

Costituto possessorio. V. Carico (Polizza di), 92, 93.

Costituzione. V. Carta costituzionale, pr. 1, 22, 24.

Credito fondiario. V. Cartelle di credito fondiario, 1, 7, 8.

Creditore. V. Carico (Polizza di), 55 — V. Cartelle del debito pubblico, 48, 49, 59, 60, 63.

Danno. V. Case di tolleranza, 21.
Danno dato. V. Carolina, 75 a 77.

Data. V. Carico (Polizza di), 9.

Deposito. V. Carico (Polizza di), 119, 120, 135, 136 — V. Carolina, 63 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 6.

Deterioramento di edifizi militari. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 11.

Difesa legittima. V. Carolina, 37 a 40.

Diserzione. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 12.

Donna. V. Carcere, 4 — V. Cartelle del debito pubblico, 15, 25, 94.

Duello. V. Carcere privato, 3.

Duplicati. V. Carico (Polizza di), 23, 89 — V. Cartelle del debito pubblico, 64, 65, 79 a 83 — V. Id. di credito fondiario, 17, 18.

Elemosina. V. Carolina, 94.

Eredità giacente. V. Carolina, 35.

Esecuzione forzata. V. Cartelle di credito fondiario, 16.

Esercizio abusivo d'autorità contro i privati. — V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 24, 26.

Esposizione d'infante. V. Carolina, 81.

Espropriazione forzata. V. Cartelle del debito pubblico, 31, 56 a 59.
Espropriazione per pubblica utilità. V. Casa comunale, 6.

Età. V. Carolina, 34.

Fallimento. V. Carico (Polizza di), 82 a 85, 89 — V. Cartelle del debito pubblico, 31, 60 a 63, 90 — V. Id. di credito fondiario, 14.

Falso. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 14 — V. Carico (Polizza di), 24 — V. Carolina, 58 a 62 — V. Carta moneta, 6 — V. Carte da giuoco, 13, 19.

Fattura. V. Carico (Polizza di), 82 a 85.

Fede pubblica. (Reati contro la) — V. Carolina, 58 a 63.

Firma. V. Carico (Polizza di), 17, 24 a 26, 61, 63, 64.

Frode. V. Carcere privato, 10.

Furto. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 15 — V. Carcere privato, 2, 4 — V. Carico (Polizza di), 97, 98 — V. Carolina, 34, 35, 88 a 94 — V. Cartelle del debito pubblico, 75 — V. Id. di credito agrario, 6 — V. Id. id. fondiario, 17 a 19.
Furto di effetti militari V. Casermaggio.

Girata. V. Carico (Polizza di), 74 a 76, 78 a 81, 85 a 88, 90 a 94, 117 — V. Cartelle di credito, 14.

Giuoco. V. Casa di giuoco, 1, 9, 10 — V. Caso fortuito (Diritto penale), 4.

Giuramento. V. Carolina, 62, 99, 108, 123.

Giurisdizione. V. Carico (Polizza di), 53.
Giurisdizione militare. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6 a 28.
Giurisdizione ordinaria. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 20 a 27.

Giustizia pubblica (Reati contro la). V. Carcere privato, 3.

Grassazione. V. Carolina, 87.

Immobile. V. Carbone.

Imprudenza. V. Carolina, 42.

Incendio. V. Carolina, 86 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 9.

Incesto. V. Carolina, 69.

Indizi. V. Carolina, 114, 115, 117, 118.

Infanticidio. V. Carolina, 80.

Insequestrabilità. V. Cartelle del debito pubblico, 55.

Insubordinazione. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 16, 26.

Interrogatorio. V. Carolina, 120, 121.

Ipoteca. V. Cartelle del debito pubblico, 31, 37 a 42, 48 a 52, 54, 56 a 59, 84, 89.

Irresponsabilità. V. Caricazione di nave, 2, 18, 19 — V. Carico (Polizza di), 16, 30 a 36, 47 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 3.

Istruzione preparatoria. V. Carolina, 119.

Lenocinio. V. Carolina, 66 — V. Case di tolleranza, 20.

Lesa Maestà (Crimine di). V. Carcere privato, 5.

Lettera di vettura. V. Carico (Polizza di), 77.

Libello famoso. V. Carolina, 74.

Libertà (Reati contro la). V. Carcere privato, 3.

Locazione. V. Camera mobiliata, 10, 14 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 5, 6, 9.

Locus regit actum. V. Carico (Polizza di), 27, 70.

Mandato. V. Carico (Polizza di), 110.

Marinaio. V. Carico (Polizza di), 106.

Maschera. V. Carnevale, 2.

Matrimonio. V. Casa comunale, 2, 4 — V. Case monastiche, 48.

Meretrice. V. Carcere, 5.

Medico. V. Carolina, 76.

Minaccie. V. Carolina, 67.

Mobili. V. Carbone — V. Cartelle del debito pubblico, 9 — V. Casa mobiliata, 2, 12, 14, 18 — V. Casermaggio.

Moneta. V. Carta-Moneta, 1 a 6, 8.

Multa. V. Carte da giuoco, 12, 13, 14, 19 a 21, 26.

Nave. V. Caricazione di nave — V. Carico (Polizza di), 13, 14, 103 a 107, 115.

Noleggio (Contratto di). V. Carico (Polizza di), 5, 57, 58, 69, 101.

Nolo. V. Carico (Polizza di), 15, 50, 103, 107, 131 a 135.

Nullità. V. Carico (Polizza di), 18.

Omicidio. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 25 — V. Carolina, 36 a 45, 78 — V. Caso fortuito (Diritto penale), 3.

Opposizione. V. Carico (Polizza di), 119, 120 — V. Cartelle del debito pubblico, 62 a 68, 90 — V. Id. di credito fondiario, 16 — V. Id. di tombola.

Ordinamento giudiziario. *V.* Carolina, 96 a 112.

Ordine delle famiglie (Reati contro l'). *V.* Carolina, 69 a 73.

Originale. *V.* Carico (Polizza di), 19 a 22, 24, 25, 66 a 68.

Pagliolo. *V.* Caricazione di nave, 9, 11 a 14.

Parricidio. *V.* Carolina, 78.

Patria (Reati contro la). *V.* Carolina, 55.

Pegno. *V.* Carico (Polizza di), 90 a 96, 76 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 42, 84 — *V.* Id. di credito fondiario, 13.

Pena. *V.* Carolina, 50 a 54 — *V.* Carte da giuoco, 12 a 14, 19, 20, 21, 26 — *V.* Casa di giuoco, 13.

Pensione. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

Perizia. *V.* Carte da giuoco, 12, 23.

Persone (Reati contro le). *V.* Carolina, 74 a 84.

Plagio. *V.* Carcere privato, 2.

Pignoramento. *V.* Cartelle del debito pubblico, 86.

Polizza di carico. *V.* Carico (Polizza di).

Possesso. *V.* Carico (Polizza di), 84, 91 a 97, 116.

Possessore. *V.* Carico (Polizza di), 116, 117.

Prescrizione. *V.* Caricazione di nave, 29 — *V.* Carico (Polizza di), 137 — *V.* Carte da giuoco, 27 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 103 — *V.* Casellario giudiziale (procedura penale e regolamento giudiziario), 30, 36.

Presunzione. *V.* Carico (Polizza di), 38, 40, 44, 57, 80, 95. — *V.* Carolina, 39 — *V.* Carte da giuoco, 20, 23 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 16 — *V.* Caso fortuito (Diritto civile), 6.

Prevaricazione. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

Privilegio. *V.* Carico (Polizza di), 87 — *V.* Cartelle di credito fondiario, 11 — *V.* Casa mobiliata, 17.

Procuratore. *V.* Carolina 63 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 23, 38, 49.

Proprietà. *V.* Carico (Polizza di), 79, 80 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 16.

Proprietà. (Reati contro la) — *V.* Carolina, 85 a 94.

Proprietario. *V.* (Polizza di), 10, 96 a 98, 102 a 107.

Prova. *V.* Carico (Polizza di), 46, 54 a 71 — *V.* Carolina, 38 a 40, 103, 107, 114 a 118 — *V.* Carte da giuoco, 23 — *V.* Caso fortuito (Diritto civile), 7 a 11.

Ragion fattasi. *V.* Carcere privato, 2, 3.

Ratto. *V.* Carcere privato, 2 — *V.* Carolina, 72 — *V.* Case monastiche, 52.

Reato. *V.* Carcere privato, 4, 11 — *V.* Carolina, 34 a 49.

Recidiva. *V.* Carolina, 46.

Religione dello Stato (Reati contro la) — *V.* Carolina, 56.

Resistenza alla forza armata. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 23, 27.

Res nullius. *V.* Carolina, 35.

Responsabilità. *V.* Caricazione di nave, 2, 3, 4, 8, 24 — *V.* Carico (Polizza di), 8, 28, 29, 36, 37, 51, 102, 106, 124. — *V.* Caso fortuito (Diritto civile), 4 a 6.

Ribellione. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 26.

Rifiuto di servizio legalmente richiesto. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 20, 22.

Ritenzione (Diritto di). *V.* Carico (Polizza di), 135.

Rivendicazione. *V.* Carico, (Polizza di), 75, 76, 82 a 85, 89, 96 a 98 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 73 a 78 — *V.* Id. di credito fondiario, 18.

Scabini. *V.* Carolina, 97, 99.

Scrittura privata. *V.* Cartelle del debito pubblico, 38, 42, 84.

Sequestro. *V.* Cartelle del debito pubblico, 86 — *V.* Id. di credito fondiario, 16.

Smarrimento. *V.* Carico (Polizza di), 97 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 59, 75, 96 — *V.* Id. di credito agrario, 6.

Società. *V.* Cartelle di credito fondiario, 7 — *V.* Casa comunale, 4.

Sodomia. *V.* Carolina, 65.

Solidarietà. *V.* Carte da giuoco, 20.

Sortilegio. *V.* Carolina, 56, 75.

Stallia. *V.* Carico (Polizza di), 50.

Statistica. *V.* Carcere, 20 — *V.* Carceri giudiziarie, 6 — *V.* Case di custodia, 10.

Statuto. *V.* Carta costituzionale, 21, 27, 45.

Stipendio. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

Stivaggio. *V.* Caricazione di nave.

Stupro. *V.* Carolina, 73.

Successione. *V.* Cartelle del debito pubblico, 34 a 36, 62, 63, 90 — *V.* Id. di credito fondiario, 14 — *V.* Case monastiche, 33 a 36, 47, 49.

Suicidio. *V.* Carolina, 84.

Tentativo. *V.* Carcere privato, 11 — *V.* Carolina, 48 — *V.* Caso fortuito (Diritto penale), 2.

Termine. *V.* Carico (Polizza di), 17, 25, 123.

Termini (Amozione di). *V.* Carolina, 85.

Terzo. *V.* Carico (Polizza di), 57, 59, 75 — *V.* Cartelle del debito pubblico, 30, 41.

Testimonianza. *V.* Carolina, 61, 118, 122 — *V.* Carte da giuoco, 23.

Tortura. *V.* Carolina, 117, 119 a 121.

Tradimento. *V.* Carolina, 55.

Tradizione. *V.* Carico (Polizza di), 84, 91, 93, 95.

Tranquillità pubblica (Reati contro la). *V.* Carolina, 67, 68.

Truffa. *V.* Cartelle del debito pubblico, 76.

Ubbriachezza. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 18.

Usi commerciali. *V.* Carico (Polizza di), 84, 109.

Uso (Diritto di). *V.* Casa mobiliata, 18.

Usufrutto. *V.* Cartelle del debito pubblico, 40, 43 a 47, 53, 66, 101.

Uxoricidio. *V.* Carolina, 78.

Vagabondaggio. *V.* Carolina, 68.

Vendita. *V.* Carico (Polizza di), 136.

Violazione di consegna. *V.* Carabinieri reali (Diritto penale militare), 19.

Violenza. *V.* Carcere privato, 10.

Visita. *V.* Carcere, 4 — *V.* Carte da giuoco, 11, 14 — *V.* Case di tolleranza, 2, 4.

Visite giudiziarie. *V.* Carcere, 16.

INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del Codice civile.

Art. *Vedi*
4. Cartelle del debito pubblico, 76.
9. Carico (Polizza di), 27.
10. Id. id. 70.

Codice civile.

Art. *Vedi*
19. Carico (Polizza di), 53.
76, 93. Casa comunale, 2.
134. Cartelle del debito pubblico, 15, 25.
198. Id. id. 92.
221. Case di tolleranza, 20.
222. Case di custodia, 9, 12 — Case di tolleranza, 20.
223. Case di tolleranza, 20.
224. Cartelle del debito pubblico, 94.
279. Case di custodia, 9.
296, 301. Cartelle del debito pubblico, 94.
415. Id. id. 37.
417. Id. id. 75.
418. Id. id. 9.
421. Casa mobiliata, 1, 2, 5, 6.
422. Id. id. 12 — Casermaggio.
423. Id. id. 2, 6, 12.
424. Id. id. 1, 5, 6.
477, 480. Cartelle del debito pubblico, 43.
496. Casa mobiliata, 18.
515. Cartelle del debito pubblico, 47.
525. Casa mobiliata, 18.
688. Caso fortuito, 4.
707. Carico (Polizza di), 10, 96 — Cartelle del debito pubblico, 74, 75.
708. Carico (Polizza di), 96, 97, 98 — Cartelle del debito pubblico, 74, 76.
709. Carico (Polizza di), 96, 97 — Cartelle del debito pubblico, 75, 77, 78.
715 a 717. Casa comunale, 2.
827, 836. Casa mobiliata, 4.
1056, 1057. Cartelle del debito pubblico, 14, 29.
1070. Casa mobiliata, 7.
1110. Cartelle di prestito, 4.
1125. Cartelle del debito pubblico, 95.
1130. Carico (Polizza di), 121.
1131. Casa mobiliata, 4.
1148. Cartelle di prestito, 4 — Caso fortuito, 6.
1149. Id. id. 4.
1151. Carico (Polizza di), 36 — Case di tolleranza, 21.
1153. Id. id. 30, 32, 34, 37 — Caso fortuito, 6.
1154. Caso fortuito, 6.
1162. Carico (Polizza di), 47.
1166. Casa mobiliata, 4.
Art. *Vedi*
1181, 1182, 1219. Caso fortuito, 6.
1225. Id. id. 1, 2.
1226. Id. id. 1, 2, 3, 11.
1234. Carico (Polizza di), 55.
1236. Cartelle del debito pubblico, 80.
1247. Caso fortuito, 6.
1298. Id. id. 3, 5, 6, 7, 9.
1314. Cartelle del debito pubblico, 20.
1341, 1347, 1354. Id. id. 16.
1399. Id. id. 15.
1405. Id. id. 25.
1469. Carico (Polizza di), 83.
1513. Id. id. 90.
1538. Cartelle del debito pubblico, 30.
1539. Id. id. 30, 72.
1540. Carico (Polizza di), 110.
1569. Casa mobiliata, 10.
1574. Carico (Polizza di), 51.
1581. Case di tolleranza, 21.
1589. Caso fortuito, 9.
1603. Casa mobiliata, 11, 12.
1607. Id. id. 14, 15.
1608. Id. id. 14.
1619 a 1621, 1627. Caso fortuito, 5.
1629. Carico (Polizza di), 31.
1672. Caso fortuito, 6.
1690. Carico (Polizza di), 73.
1748. Id. id. 121 — Caso fortuito, 6.
1752. Id. id. 104.
1809, 1810. Caso fortuito, 6, 10.
1811. Id. id. 4.
1828. Id. id. 11.
1843, 1844. Carico (Polizza di), 31.
1845. Caso fortuito, 6.
1866. Carico (Polizza di), 31.
1879. Cartelle del debito pubblico, 42.
1881. Id. id. 42, 84.
1882. Id. id. 44.
1958. Carico (Polizza di), 51.
1958, n. 3. Casa mobiliata, 12, 17.
1967, n. 4. Cartelle del debito pubblico, 36.
1969, 1970. Id. id. 37.
1974, 1978. Id. id. 38.

Codice di procedura civile.

Art. *Vedi*
69. Carico (Polizza di), 53.
80. Cartelle del debito pubblico, 57.
90. Id. id. 57 — Carico (Polizza di), 53.
91, 95. Carico (Polizza di), 53.

Art. *Vedi*
139. Casa mobiliata, 3.
187. Carico (Polizza di), 53.
520, 561. Cartelle del debito pubblico, 33.
629. Casa mobiliata, 3.
651. Cartelle del debito pubblico, 59.
668, 681, 690. Casa mobiliata, 3.
779. Cartelle del debito pubblico, 34.
817, 827, 886. Casa mobiliata, 3.

Codice di commercio del 1865.

Art. *Vedi*
78. Caricazione di nave, 18 — Carico (Polizza di), 31.
82. Id. id. 18.
95. Carico (Polizza di), 96.
190. Id. id. 94.
223, 224. Id. id. 78.
319. Caricazione di nave, 18.
321. Carico (Polizza di), 107.
322. Caricazione di nave, 18, 25.
389. Carico (Polizza di), 77.
390. Id. id. 17, 19.
390. Id. id. 129.
689. Id. id. 83.
789. Id. id. 7.

Codice di commercio del 1882.

Art. *Vedi*
1. Carico (Polizza di), 84.
3, n. 2. Cartelle del debito pubblico, 9.
12, 15, 16, 19, 20. Casa mobiliata, 4.
56. Cartelle del debito pubblico, 80 — Id. del credito fondiario, 18.
57. Carico (Polizza di), 97 — Cartelle del debito pubblico, 74 — Id. del credito fondiario, 18.
59. Cartelle del debito pubblico, 75.
68. Id. id. 84.
71. Carico (Polizza di), 53.
90 a 92, 96. Casa mobiliata, 4.
102. Carico (Polizza di), 53.
221, 230. Casa mobiliata, 4.
251. Carico (Polizza di), 78.
255. Id. id. 94.
256. Id. id. 79.
258. Id. id. 78, 117.
277. Id. id. 23, 88.
295. Id. id. 129, 130.
362. Id. id. 86, 87.
363. Cartelle del debito pubblico, 84.
365. Carico (Polizza di), 137.
388. Id. id. 31.
390, 392. Id. id. 50.
400. Id. id. 31.
408. Id. id. 135.
411. Id. id. 121.
416. Id. id. 31, 47.
456. Id. id. 88, 90.
458. Cartelle del debito pubblico, 84.
491. Carico (Polizza di), 28, 30, 31, 102, 103, 105, 107.
496. Id. id. 31, 38, 46, 102.
498. Id. id. 18, 24, 28, 102.
502. Caricazione di nave, 25.
503. Carico (Polizza di), 122.
515. Caricazione di nave, 18.
541. Carico (Polizza di), 137.
547. Id. id. 13.
555. Id. id. 7, 18, 25, 50, 51, 63, 75, 77, 79, 117, 130.
556. Id. id. 19, 22 a 25, 66, 119.
557. Id. id. 114, 116, 117, 119, 122, 130, 136.
858. Id. id. 54, 56, 63, 66, 71.
559. Id. id. 129.
560. Id. id. 127, 128, 129, 130.
561. Id. id. 51.
563, 564. Id. id. 13.
579. Carico (Polizza di), 136.
580. Id. id. 50, 51, 135.
581. Id. id. 131, 132.
618. Id. id. 31.
627. Id. id. 60.
628. Id. id. 63, 64, 65.
649. Id. id. 64.
671, n. 4. id. id. 50, 51, 135.
798, 799. Cartelle del debito pubblico, 91.
804. Carico (Polizza di), 75, 82, 83, 85.
868. Id. id. 53.
872. Id. id. 52, 53.
924. Caricazione di nave, 29 — Carico (Polizza di), 137.
926. Carico (Polizza di), 52.

Codice per la Marina mercantile.

Art. *Vedi*
12. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 22.
77. Caricazione di nave, 25.
307. Carico (Polizza di), 24, 55.
366. Id. id. 55.

Codice penale del 1859.

Art. *Vedi*
26. Carcere, 2 — Case di custodia, 2.
27. Id. 2, 5, 6.
28. Case di custodia, 2.
56. Carcere, 7 — Id. preventivo.
57. Case di custodia, 2.
67. Carte da giuoco, 26.
80. Carcere, 5 (3) — Case di custodia, 2.
82 a 84. Id. 7.
88. Carte da giuoco, 22 — Case di custodia, 2, 9 — Casellario giudiziale, 37.
89, 90. Carcere, 7 — Carte da giuoco, 22 — Case di custodia, 2.
91 a 93. Carte da giuoco, 22 — Case di custodia, 2.
94. Carte da giuoco, 22.
95. Id. id. 22 — Case di custodia, 2.
96. Carcere privato, 11 — Caso fortuito (Dir. pen.), 2.
119 a 121. Case di custodia, 2.
126. Casellario giudiziale, 22.
139. Carte da giuoco, 27.
194. Carcere privato, 8.
199. Id. id. 7, 8.
200. Id. id. 7.
201, 202. Id. id. 7, 10.
203. Id. id. 7.
204. Id. id. 7, 8.
212. Casermaggio.
236. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 24, 26.
247. Id. id. 26, 27.
261. Id. id. 1, 22.
305 a 308, Id. id. 22.
410. Case di giuoco, 14.
421. Case di tolleranza, 12 (1), 19, 20.
422. Id. id. 20.
441. Case di custodia, 9, 12.
446. Id. id. 9.
474. Caso fortuito (Diritto penale), 4.
475, 477. Casa di giuoco, 14.
479. Id. id. 10.
541. Caso fortuito (Diritto penale), 3.
550. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 24.
563 a 566. Id. id. 25.
608, n. 2 Id. id. 19.

Codice penale del 1889.

Art. *Vedi*
45. Caso fortuito (Diritto penale), 1.
80. Casellario giudiziale, 36.
86. Id. id. 38.
345. Case di tolleranza, 20.
367. Caso fortuito (Diritto penale), 3.
487. Id. id. 4.

Codice di procedura penale.

Art. *Vedi*
57. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 1.
65. Carcere privato, 8.
89. Casa mobiliata, 6.
120. Casellario giudiziale, 24, 36.
142. Carte da giuoco, 11.
250. Casellario giudiziale, 24.
252. Carte da giuoco, 24.
257. Id. id. 24 — Casellario giudiziale, 24.
267. Casellario giudiziale, 24.
289. Carte da giuoco, 23.
323, 343. Casellario giudiziale, 24.
344, 393. Id. id. 24, 26.
434, 512, 515. Id. id. 24.
604. Id. id. 18, 23, 25, 26, 28 al 35, 37.
709. Carte da giuoco, 23.
802 a 804. Carcere privato, 14.
809. Carcere, 14.
810, 811. Id. 13.
812. Id. 5 (2), 13.
813. Id. 13, 14.
814. Id. 13.
815. Id. 16, 14.
816. Id. 14, 15.
817. Id. 15.
818. Id. 14.
819. Id. 16.
820. Id. 14.
821, 822. Id. 16.
823, 824. Id. 15.
825. Id. 14.
830, 834, 835. Casellario giudiziale, 38.
845. Id. id. 39.
897. Id. id. 37.

Codice penale toscano.

Art. *Vedi*
13, 17 a 20, 32. Carcere, 8.
36 a 38, 40, 41. Case di custodia, 3.
48. Carcere, 11.
69, 70. Carcere 8 — Carcere preventivo.
74. Id. 8.
123. Carcere privato, 8.
300. Case di tolleranza, 20.
358. Carcere privato, 7.
360. Id. id. 7, 8, 9, 10.

Codice penale militare del 1840.

Art. *Vedi*
26, n. 11, 30, n. 3, 307, 329. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

Codice penale militare del 1° ottobre 1859.

Art. *Vedi*
173, 321, 554. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

Codice penale militare marittimo del 18 novembre 1869.

Art. *Vedi*
4, 11, 12, 22, 24, 27, 31, 163. Carcere, 17.
236. Caserma, 7.
363. Carabinieri reali (Diritto militare marittimo), 28.
391. Id. id. 20 (6).
409, 410. Caserma, 5.

Codice penale per l'esercito del 28 novembre 1869.

Art. *Vedi*
1. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 22.
4, 12, 13, 20, 25, 28, 29. Carcere, 17.
72, 74, 92, 93. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 10.
97. Id. id. 19.
98, 99. Id. id. 7.

Art. *Vedi*
102. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 18.
112. Id. Id. 13.
120. Id. id. 26, 27.
122. Id. id. 16, 26.
125. Id. id. 16.
138. Carcere, 17.
142, 156. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 12.
168. Id. id. 8, 26, 27.
170. Id. id. 24, 25.
171. Id. id. 25.
179. Id. id. 14.
188, 191. Id. id. 17.
209 a 211. Id. id. 22.
214. Caserma, 7.
217. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 15.
220. Id. id. 9, 17.
228. Id. id. 11.
257. Id. id. 25.
323. Id. id. 6 — Carcere, 17.
342. Id. id. 23, 24, 25.
352. Id. id. 17.
363, 364. Caserma, 5.
579. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

16 ottobre 1822.
Regolamento dell'arma dei Carabinieri reali.

Art. *Vedi*
1, 2. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 1.
233. Id. id. 18.
564. Id. id. 6, 7.
569. Id. id. 7.
579. Id. id. 9, 12.

4 marzo 1848.
Statuto.

Art. *Vedi*
28. Carta costituzionale, 50.
40, 41, 42, 44, 46. Id. 29.
55. Carta moneta, 11.
81. Carta costituzionale, 51.
82, 33. Id. id. 29.

31 maggio 1853.
Regolamento fondamentale toscano degli stabilimenti penali.

Art. *Vedi*
1, 5, 6, 11, 14, 15, 20, 21. Carcere, 10.

20 giugno 1853.
Regolamento toscano di polizia punitiva.

Art. *Vedi*
5, 6. Carcere, 9.
19. Carte da giuoco, 27.
75. Casa di giuoco, 14.

R. D. 9 luglio 1859, n. 3494.
Approvazione della tariffa doganale.

Art. *Vedi*
44. Carte da giuoco, 16.

30 ottobre 1859.
Regolamento di disciplina militare.

Vedi
§ 52. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 22 (8).

10 novembre 1859.
Trattato di Zurigo.

Art. *Vedi*
16. Case monastiche, 88.

Legge 13 novembre 1859, n. 3720.

Sulla pubblica sicurezza.

Art. *Vedi*
119. Case di tolleranza, 8.
131, 132. Casellario giudiziale, 10.

Legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Sulle miniere, cave ed usine.

Art. *Vedi*
13. Carbone.

15 febbraio 1860.

Regolamento sulla prostituzione.

Art. *Vedi*
54 a 57, 63. Case di tolleranza, 8.

R. D. 27 gennaio 1861, n. 4681.

Regolamento generale per le carceri giudiziarie.

Art. *Vedi*
13. Carcere, 18.
22, 29, 34. Id. 13.
150. Id. 5.
151. Carceri giudiziarie, 2.
159. Carcere, 5 — Carceri giudiziarie, 2.
192. Id. 15.
193. Id. 6.
218 a 222. Id. 13.
233. Id. 15.
237. Id. 5.
340. Id. 15.

Legge 10 luglio 1861, n. 94.

Istituzione del gran libro del Debito pubblico nel Regno d'Italia.

Art. *Vedi*
9. Cartelle del debito pubblico, 11, 69.
10. Id. id. 12, 69.
11. Id. id. 41.
12. Id. id. 14.
14. Id. id. 15.
15. Id. id. 16.
16. Id. id. 17.
18. Id. id. 19, 23.
19. Id. id. 32, 33, 55, 67.
20. Id. id. 33, 34, 60.
22. Id. id. 26.
24. Id. id. 9, 36, 38.
26. Id. id. 39, 44.
28. Id. id. 40.
30. Id. id. 32, 62, 81.
31. Id. id. 65.
32. Id. id. 32, 55, 62.
33. Id. id. 48.
35. Id. id. 41, 81, 86.

Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 313.

Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del debito pubblico.

Art. *Vedi*
82. Cartelle del debito pubblico, 33.

Regio Decreto 13 gennaio 1862, n. 413.

Regolamento generale per le case di pena.

Art. *Vedi*
1. Carcere 10.
4. Id. 6.
238, 239. Id. 4.

Art. *Vedi*
247, 255, 261 a 277. Carcere, 6.
279, 281, 294. Id. 4.
315. Id. 10.
316 a 321. Case di custodia, 7.
326. Carcere, 4.
361. Id. 10.
372, 376, 411. Id. 4.

R. D. 11 settembre 1862, n. 867.

Regolamento doganale.

Art. *Vedi*
28, 29, 31, 33, 34. Carte da giuoco, 16.

R. D. 27 novembre 1862, n. 1018.

Regolamento per le case penali di custodia.

Art. *Vedi*
1. Case di custodia, 3, 7.
2 a 54. Id. id. 7.

Legge 27 settembre 1863, n. 1484.

Proibizione d'ogni specie di lotteria pubblica.

Art. *Vedi*
2. Cartelle di tombola.

Legge 26 gennaio 1865, n. 2134.

Sul riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Art. *Vedi*
5 a 8. Carte da giuoco, 26.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Allegato A.

Sull'Amministrazione comunale e provinciale.

Art. *Vedi*
10 n. 3 Casa comunale, 1.
30. Id. id. 5.
174 n. 6. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 17.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Allegato B.

Sulla pubblica sicurezza.

Art. *Vedi*
1. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 1.
6. Id. id. 1, 22.
15. Id. id. 22 (8).
16. Id. id. 25.
34. Carnevale, 2.
43. Case di giuoco, 14.
57, 58. Carri e carrozze, 7.
61, 62. Id. id. 9.
65. Carta di sicurezza.
72. Case di custodia, 12.
79. Carta di permanenza.
84, 85. Carnevale, 3.
86. Case di tolleranza, 8, 19.
117. Id. id. 19.

R. D. 18 maggio 1865, n. 2336.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. *Vedi*
42. Carnevale, 2.

R. D. 8 giugno 1865, n. 2321.

Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Art. *Vedi*
17. Casa comunale, 1.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. Vedi
4, 17. Casa comunale, 6 (2).

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi
268, 269. Casellario giudiziale, 14.

R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644.

Istituzione di un Casellario giudiziale.

Art. Vedi
1. Casellario giudiziale, 12, 18.
1 n. 1. Id. id. 19, 22.
1 n. 2. Id. id. 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 37.
1 n. 3. Id. id. 37.
1 n. 4. Id. id. 38.
1 n. 5. Id. id. 39.
2 a 6. Id. id. 12.

R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644.

Regolamento pel Casellario giudiziale.

Art. Vedi
1. Casellario giudiziale, 19, 40.
2 a 23. Id. id. 40.
24. Id. id. 24, 40.

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi
81. Cartelle del debito pubblico, 51.
400. Casellario giudiziale, 33.

R. D. 1 maggio 1866, n. 2873.

Mutuo della Banca Nazionale al Tesoro dello Stato.

Art. Vedi
1 a 12. Carta moneta, 12.

R. D. 2 maggio 1866, n. 2874.

Cambio dei titoli dei Banchi di Napoli e Sicilia colla Banca Nazionale.

Art. Vedi
1 a 5. Carta moneta, 13.

R. D. 7 luglio 1866, n. 3096.

Soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose.

Art. Vedi
1 a 38. Case monastiche, 86 (3).

R. D. 25 agosto 1866, n. 3177.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Credito fondiario.

Art. Vedi
1, 10 a 14. Cartelle di credito fondiario, 13.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Art. Vedi
17. Cartelle dell'asse ecclesiastico.

R. D. 8 settembre 1867, n. 3912.

Disposizioni per l'operazione a farsi per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi
4. Cartelle dell'asse ecclesiastico.

R. D. 8 novembre 1868, n. 4688.

Modificazioni di alcuni articoli delle Istruzioni doganali approvate col Regio Decreto 30 ottobre 1862, n. 979.

Art. Vedi
16, 42. Carte da giuoco, 16.

Legge 21 giugno 1869, n. 5160.

Sulla formazione di Società ed Istituti di Credito agrario.

Art. Vedi
1. Cartelle di credito agrario, 2.
4. Id. id. 2, 5.
5 a 7. Id. id. 2.

R. D. 8 ottobre 1870, n. 5942.

Regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. Vedi
22. Cartelle del debito pubblico, 92, 98.
23, 24. Id. id. 17.
25. Id. id. 13.
26. Id. id. 13, 69.
27. Id. id. 14, 69.
30. Id. id. 52.
32, 33. Id. id. 16.
34. Id. id. 13.
36. Id. id. 12, 69.
37. Id. id. 69.
38. Id. id. 70.
39. Id. id. 16.
42. Id. id. 71, 92
43. Id. id. 93.
44. Id. id. 17.
45. Id. id. 92.
46. Id. id. 19, 23.
47. Id. id. 26.
53. Id. id. 20, 21.
54. Id. id. 20.
57. Id. id. 24, 27, 93.
60. Id. id. 27.
65. Id. id. 33.
66. Id. id. 25.
67, 68. Id. id. 61.
72. Id. id. 28.
74. Id. id. 93.
76. Id. id. 99.
79. Id. id. 34.
80, 81, 84. Id. id. 35.
85. Id. id. 36.
86, 87. Id. id. 35.
89, 91, 92, 95, 98. Id. id. 36.
99. Id. id. 38.
104. Id. id. 39, 41.
105, 107. Id. id. 39.
109. Id. id. 40.
110. Id. id. 39.
111. Id. id. 92.
112. Id. id. 43.
113. Id. id. 43, 44, 46.
114. Id. id. 43.
115. Id. id. 40.
117, 118. Id. id. 45.
120. Id. id. 47.
121. Id. id. 48.
124. Id. id. 52.
125. Id. id. 51.
126. Id. id. 50.
127. Id. id. 54.
128, 129. Id. id. 53.
130. Id. id. 54.
131. Id. id. 55, 62.
133. Id. id. 63.
135 a 137. Id. id. 65.
139. Id. id. 67.

Art. *Vedi*

142. Cartelle del debito pubblico, 66.
143. Id. id. 65.
144. Id. id. 66.
145, 146. Id. id. 63.
148. Id. id. 61.
149, 150. Id. id. 58.
151. Id. id. 56.
152 a 154, 156. Id. id. 58.
157. Id. id. 59.
158. Id. id. 56.
159, 160. Id. id. 98.
161. Id. id. 100, 102.
163 a 165. Id. id. 100.
167 a 169. Id. id. 101.
172. Id. id. 99.
179. Id. id. 102.
180. Id. id. 100.
181. Id. id. 102.

Legge 13 maggio 1871, n. 244.

Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Art. *Vedi*

6. Cardinali.

Legge 20 giugno 1871, n. 297.

Sul Censimento generale della popolazione.

Art. *Vedi*

9. Casa mobiliata, 16.

R. D. 17 settembre 1871, n. 483.

Regolamento che modifica in alcune parti gli ordinamenti del giuoco del lotto.

Art. *Vedi*

22, 25, 26. Cartelle di tombola.

1° dicembre 1872.

Regolamento di disciplina militare.

Art. *Vedi*

§§ 571, 572. Caserma, 5.

R. D. 21 dicembre 1872, n. 1157.

Approvazione del modello dei nuovi certificati delle iscrizioni nominative da emettersi dalla Direzione del Debito pubblico.

Art. *Vedi*

1 a 5. Cartelle del debito pubblico, 12.

Legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Art. *Vedi*

1 a 29. Case monastiche, 87.

Legge 23 giugno 1873, n. 1442.

Abolizione della privativa dell'Amministrazione delle Poste pel trasporto e la distribuzione di giornali e delle opere periodiche.

Art. *Vedi*

9. Cartoline postali, 2.

R. D. 9 settembre 1873, n. 1572.

Norme per l'esecuzione della legge sulla riforma postale.

Art. *Vedi*

1. Cartoline postali, 2.
16. Id. id. 3.
17. Id. id. 4.

Legge 18 dicembre 1873, n. 1726.

Passaggio del servizio del Debito Pubblico e di quello dei Depositi e Prestiti dalle Prefetture alle Intendenze di Finanza.

Art. *Vedi*

1. Cartelle del debito pubblico, 19.

Legge 8 giugno 1874, n. 1947.

Portante modificazioni alle tasse di registro, bollo, ecc. ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Art. *Vedi*

9. Carte da giuoco, 4.

Legge 13 settembre 1874, n. 2077.

Tasse di Bollo — Testo unico.

Art. *Vedi*

5. Carta bollata.
44. Carte da giuoco, 24.
56 a 58. Id. id. 13.

Legge 13 settembre 1874, n. 2080.

Sul Bollo delle Carte da giuoco — Testo unico.

Art. *Vedi*

1. Carte da giuoco, 8.
2. Id. id. 9.
4. Id. id. 16.
5. Id. id. 17.
6. Id. id. 7.
7. Id. id. 14.
8. Id. id. 14, 20.
9. Id. id. 12, 14.
10. Id. id. 11.

R. D. 20 settembre 1874, n. 2058.

Concernente il passaggio del servizio del Debito pubblico dalle Prefetture alle Intendenze di Finanza.

Art. *Vedi*

1. Cartelle del debito pubblico, 19.
2. Id. id. 19, 21.
55, 56. Id. id. 23.
59. Id. id. 25.
63, 64. Id. id. 22.
76. Id. id. 26.
89. Id. id. 36.
122. Id. id. 49
140, 141. Id. id. 65.
147. Id. id. 68.
170. Id. id. 99.

R. D. 25 settembre 1874, n. 2131.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco.

Art. *Vedi*

7. Carte da giuoco, 10.
8. 10. Id. id. 17.
11, 12, 13. Id. id. 16.
14. Id. id. 10, 17.
15. Id. id. 7.
16. Id. id. 11.
20. Id. id. 12.

Legge 29 aprile 1877, n. 3790.

Per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di rendite miste, ossia nominative pagabili con cedole al portatore.

Art. *Vedi*

1. Cartelle del debito pubblico, 89, 90.
3. Id. id. 97.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Legge forestale.

Art. Vedi
4, 5, 24. Carbone.

R. D. 29 novembre 1877, n. 4190.

Approvazione di un nuovo regolamento per le case penali di custodia nel Regno.

Art. Vedi
1 a 4. Case di custodia, 8.

Regolamento.

Art. Vedi
1 a 142. Case di custodia, 8.

R. D. 10 febbraio 1878, n. 4293.

Regolamento per l'applicazione della legge forestale.

Art. Vedi
27, 47. Carbone.

R. D. 28 febbraio 1878, n. 4327.

Norme per le iscrizioni miste delle rendite pel Gran Libro del Debito Pubblico.

Art. Vedi
3, 5. Cartelle del debito pubblico, 88.
6. Id. id. 97.
8 a 13. Id. id. 90.
14. Id. id. 89.

Legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Sul Notariato. — Testo unico.

Art. Vedi
38. Cartelle del debito pubblico, 51.

Legge 29 giugno 1879, n. 5165.

Sul Bollo delle Carte da giuoco.

Art. Vedi
2. Carte da giuoco, 15, 20.
3. Id. id. 7, 12.
4. Id. id. 12.
5. Id. id. 13, 19.
6. Id. id. 13.
7. Id. id. 19, 21.
8. Id. id. 19.

R. D. 18 dicembre 1879, n. 5192.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi
1. Carte da giuoco, 9.
2. Id. id. 17.
3 a 5. Id. id. 9, 16.
6. Id. id. 10, 16.
7. Id. id. 16.

Legge 19 luglio 1880, n. 5535.

Che riordina il Corpo dei reali Carabinieri.

Art. Vedi
3, 5. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

R. D. 21 settembre 1880, n. 5744.

Sul Riordinamento dell'Amministrazione del lotto.

Art. Vedi
1. Cartelle di prestito, 3 — Cartelle di tombola.
3, *b*), 4. Id. id. 5.

R. D. 26 luglio 1881, n. 359.

Regolamento per l'esecuzione della legge 10 luglio 1881 sul servizio dei pacchi postali.

Art. Vedi
5. Cartoline postali, 9.

Legge 29 giugno 1882, n. 831.

Riordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Art. Vedi
1, 2, 9. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

R. D. 17 agosto 1882, n. 956.

Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Art. Vedi
122 a 125, 127 a 129. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.
136 a 138, 140 a 145. Id. id.

Legge 24 settembre 1882, n. 999.

Legge elettorale politica.

Art. Vedi
23, 28, 35. Casa comunale, 5 (1).

R. D. 2 novembre 1882, n. 1080.

Sul Bollo delle Carte da giuoco.

Art. Vedi
1. Carte da giuoco, 14, 18, 20.
2. Id. id. 9, 18.
3 a 5. Id. id. 18.
6. Id. id. 19.

R. D. 17 maggio 1883, n. 1347.

Ordinamento del personale delle carceri.

Art. Vedi
69. Case penali, 25.

Legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

Sul Credito fondiario. — Testo unico.

Art. Vedi
1. Cartelle di credito fondiario, 7.
4. Id. id. 9.
5. Id. id. 13.
6. Id. id. 8, 9, 12, 20.
7. Id. id. 20.
8. Id. id. 12.
9. Id. id. 9, 10, 14, 17, 18, 21, 24.
10. Id. id. 13.
17, 18. Id. id. 11.
19. Id. id. 14, 16.

R. D. 24 luglio 1885, n. 3278.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi
3. Cartelle di credito fondiario, 7.
4. Id. id. 24.
11. Id. id. 8.
12, 13. Id. id. 9.
15 a 18. Id. id. 10.
20. Id. id. 14.
21. Id. id. 14, 16.
22. Id. id. 14.
23, 24. Id. id. 15.
26 a 30, 33. Id. id. 16.
31, 32. Id. id. 19.

Art. Vedi
34. Cartelle di credito fondiario, 20.
36. Id. id. 21.
37, 38, 39. Id. id. 22.
40. Id. id. 23.
42 a 45. Id. id. 24.
46. Id. id. 19, 20.
47. Id. id. 20.
48. Id. id. 25.

26 luglio 1895.

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.

§§ Vedi
418. Caserma, 5 (1).
420 a 424. Id. 5.
425, 426. Id. 5 (2).

R. D. 5 novembre 1885, n. 3535.

Che approva l'Appendice al Regolamento 30 dicembre 1877 n. 4552 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

§§ Vedi
309 e 315. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.
316 a 319, 321, 324, 326, 333 e 339. Id. id.

Legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

Sull'ordinamento del Credito agrario.

Art. Vedi
30. Cartelle di credito agrario, 4.
32. Id. id. 5.
33. Id. id. 4, 6.
35-40. Id. id. 5.

R. D. 10 marzo 1887, n. 4484.

Sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle carceri.

Art. Vedi
1. Carcere, 18.

Legge 14 luglio 1887, n. 4715.

Concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Art. Vedi
6, 8 a 10. Cartelle di credito agrario, 6.

R. D. 8 gennaio 1888, n. 5186.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul credito agrario.

Art. Vedi
16. Cartelle di credito agrario, 6.
24 a 27. Id. id. 5.

Decreto Ministeriale 29 marzo 1888.

Approvazione del Regolamento sulla Prostituzione.

Art. Vedi
1. Case di tolleranza, 13.

Regolamento.

Art. Vedi
2, 3. Case di tolleranza, 17.
4, 5. Id. id. 16.
6, 7. Id. id. 17.
8. Id. id. 16.
10. Id. id. 14, 19.
11. Id. id. 15, 16.
12 a 14. Id. id. 16.
16. Id. id. 21.
18. Id. id. 14, 17.
19 a 21. Id. id. 17.
22. Id. id. 20.
23 a 25. Id. id. 17.
29, 31, 32. Id. id. 18.
34. Id. id. 19.

Legge 26 luglio 1888, n. 5588.

Che modifica alcuni articoli della legge 23 gennaio 1887 n. 4276, concernente l'emissione di cartelle agrarie.

Art. Vedi
1. Cartelle di credito agrario, 4.
3, 5. Id. id. 5.
6. Id. id. 6.

Legge 23 dicembre 1888, n. 5888 decies.

Sulla Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi
85. Carta di sicurezza.
116, 117. Carta di permanenza.
139. Case di tolleranza, 8, 19.

Pag.	Col.	Linea	Errata	Corrige
24	1	37	Art. *560*	Art. *360*
25	2	29	id. id.	id. id.
30	2	34	*f*arà incontrare *al*	sarà *per* incontrare *il*
32	1	47	*clausola*	*causa*
36	1	37	498 cod. *civ.*	498 cod. *di comm.*
»	2	21	id.	id.
37	2	37	924 cod. *civ.*	924 cod. *di comm.*
44	2	3	vuoto per *primo*	vuoto per *pieno*
47	2	4	Art. 55*5*	Art. 55*6*
60	1	30	l'art. 8*9*2	l'art. 8*7*2
69	2	12	leur arri*ver*	leur arri*vée*
81	1	26	singoli ca*p*i	singoli ca*s*i
83	1	2	anche autorizzare	anche *farsi* autorizzare
88	2	67	58*9*	58*0*
91	2	41	*29* marzo	*20* marzo
»	2	47	*20 marzo*	18 maggio
134	2	23	*a* patria	*la* patria
135	1	14	7, *18*, *19*	7, *8*, *9*
158	1	50	effett*o* di	effett*i* di
164	1	66	Art. 1, R. 1879; 2 R. decreto 2 novembre 18*6*2;	*(1)* Art. 1, R. 1879; R. decreto 2 novembre 18*8*2;
166	1	63	*Legge* del 1874 articoli *17-10*	*Reg.* del 1874 articolo *20*
171	2	5	magistrati *di rinvio* per	magistrati per
177	1	59	reg. *6* ottobre 1870	reg. *8* ottobre 1870
»	2	55	id.	id.
178	2	20	20. Di regola	20-*1*°) Di regola
»	2	37	21. Queste	21-*2*°) Queste
»	2	48	22. Tale	22-*3*°) Tale
184	1	5	legge 25 *marzo* 1879 n. *490*	legge 25 *maggio* 1879 n. 49*00*
193	1	59	Art. 45	Art. 45 *Reg.*
217	2	1	uso *ad*	uso *od*
245	2	6	giudi*z*i penali	giudici penali
253	1	36	pro*vv*edimento	procedimento
255	2	57	1 gennajo 18*8*0	1 gennajo 18*9*0
257	1	47	conoscer*e*	conoscer*ne*
294	1	36	1*7* settembre	1*9* settembre
»	2	39	N. *626*	N. 318

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

ROMA Piazza S. Silvestro, 75, piano primo. | **TORINO** 33 - VIA CARLO ALBERTO - 33 | **NAPOLI** Calata Trinità Maggiore, 53, piano 1°

Firenze, Piazza S. Benedetto, 8 — **Catania,** Via Stesicoro-Etnea, 110 — **Palermo,** via Macqueda, 187.

Cagliari - Messina - Milano - Tunisi - Alessandria d'Egitto.

IL DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI

LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Diritto civile, Commerciale, Penale, Giudiziario,
Costituzionale, Amministrativo, Internazionale pubblico e privato, Ecclesiastico, Militare, Marittimo.

STORIA DEL DIRITTO — DIRITTO ROMANO — LEGISLAZIONE COMPARATA

compilato da distinti giureconsulti italiani

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI E DELLE VOCI PUBBLICATE

nelle prime 149 dispense.

Volume primo — Parte prima.

(Quindici Dispense: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 26, 32, 36, 41).

A (G. SAREDO).
Abactor (ID.).
Abalienare, Abalienazione (ID.).
Abate, Abazia, Abate *Nullius*, Abazia *Nullius*, Abadessa (S. CASTAGNOLA).
Abbandono (S. GIANZANA).
Abbandono d'animali (ID.).
Abbandono di comunione (ID.).
Abbandono di coniuge (S. CASTAGNOLA).
Abbandono di fondo in materia di servitù (S. GIANZANA).
Abbandono di domanda e d'istanza (E. CUZZERI).
Abbandono di nave e nolo (*Diritto comm. maritt.*) (L. MAURIZI).
Abbandono di posto (B. GENOVESI).
Abbandono in materia doganale (S. GIANZANA).
Abbandono per ipoteca (ID.).
Abbellimento di città (ID.).
Abbeveraggio e Pozzo (Servitù di) (ID.).
Abbeveratoio (ID.).
Abbigliamento (G. SAREDO).
Abbondanza, Abbondare (ID.).
Abbordaggio (*Diritto internaz.*) (A. CORSI).
Abbordaggio (*Diritto comm.*) (ID.).
Abbreviature (S. GIANZANA).
Abbuonamento ai Dazi di Consumo (S. GIANZANA).
Abbuonamento coi Comuni chiusi e coi Consorzi dei Comuni aperti per la riscossione del Dazio (ID.).
Abbuonamento ai Teatri (ID.).
Abdicazione (G. SAREDO).
Abigeato (ID.).
Ab-immemorabili, Tempo immemorabile, Prescrizione immemorabile (FR. SCHUPFER).
Ab-immemorabili (*Dir. transit.*) (S. GIANZANA).
Ab-intestato (G. SAREDO).
Ab-irato (azione, querela) (S. GIANZANA).
Abitanti (G. SAREDO).
Abitazione ed uso (F. RICCI).
Abiurazione, Abiurare (*Dir. rom.*) (G. SAREDO).
Abiurazione (S. CASTAGNOLA).
Abolizione dell'Azione penale, Lettere di abolizione (P. NOCITO).
Aborto procurato (L. LUCCHINI).
Abrasioni (G. SAREDO).
Abrogazioni delle leggi (*Dir. pubbl. int.*) (ID.).
Abuso (Appello per) (L. GERRA).
Abuso d'armi (L. LUCCHINI).
Abuso dei bisogni, dell'inesperienza e delle passioni nei minori (L. LUCCHINI).
Abuso dei mezzi di correz. o di disciplina (ID.).
Abuso di autorità (*Parte generale*) (ID.).
Abuso di autorità (Denominazione, classificazione, materia punibile, reati speciali) (P. NOCITO).
Abuso di autorità (*Dir. pen. mil.*) (R. GENOVESI).
Abuso di confidenza (L. LUCCHINI).
Abuso di firma in bianco (P. NOCITO).
Abuso di potere rispetto ai detenuti (L. LUCCHINI).
Accademia (G. SAREDO).
Accademia (Corpo accademico) (ID.).
Accattonaggio o mendicità (*Diritto amministrativo, diritto penale*) (ID.).
Accessione (Diritto di) (GUSTAVO PASQUALI).
Accesso giudiziale (civile) (E. CUZZERI).
Accesso giudiziale (penale) (L. OTTAVI).
Accessorio, accessorii (GUSTAVO PASQUALI).
Accettazione di eredità (*Dir. civ.*) (D. GALDI).
Accettilazione (*Dir. romano*) (V. NATALUCCI).
Accrescimento (Diritto di) (CAMILLO RE).
Acque private (Teorica delle) (S. GIANZANA).
Indice.

Volume secondo — Parte prima.

(Diciotto Dispense: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 47).

Acquiescenza (E. CUZZERI e L. MORTARA).
Acquisti dei corpi morali (G. SAREDO).
Acquisto d'effetti militari (ID.).
Actio (*Diritto Romano*) (ID.).
Actio (*Legis*) (P. COGLIOLO).
Adcrescendi (ID.).
Addictio (ID.).
Addictio in diem (ID.).
Addiecta causa (ID.).
Ademprivi (MARANGONI).
Adozione (P. FIORE).
Adulterio (L. LUCCHINI).
Adunanze pubbliche (G. SAREDO).
Affare (F. VARCASIA).
Affidavit (B. STRINGHER).
Affinità (LUIGI SAMPOLO).
Affissione, Affisso (C. BERTAGNOLLI).
Affrancazione (di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, a norma di leggi speciali) (ALESSANDRO CORSI).
Agente contabile (ENRICO PASINI).
Agenti della forza pubblica (C. BERTAGNOLLI).
Agenti diplomatici (PASQUALE FIORE).
Agenti teatrali (E. CALUCI).
Agenzie d'affari (C. BERTAGNOLLI).
Agere (CARLO FADDA).
Agere (cum populo, cum plebe, cum senatu) (ID).
Aggiornamento (*Dir. costit.*) (A. BRUNIALTI).
Aggiunto (di Sindaco, Vice Sindaco, art. 105, 106, 107 della Legge comun.) (C. BERTAGNOLLI).
Aggiunto giudiziario (E. CABERLOTTO).
Indice.

Volume secondo — Parte seconda.

(Quindici Dispense: 37, 38, 40, 49, 50, 51, 56, 61, 64, 66, 70, 86, 92, 128, 143).

Aggravanti (Cause) e Attenuanti (Cause) (L. LUCCHINI).
Aggregato (Dottore) (G. S. TEMPIA).
Aggregazioni e Segregazioni di Comuni e Frazioni (C. BERTAGNOLLI).
Aggregazioni religiose (STEFANO CASTAGNOLA).
Agnazione (GUIDO RIDOLFI).
Agrariæ Leges (*Dir. rom.*) (GUST. PASQUALI).
Agrarie (Leggi) (ATTILIO BRUNIALTI).
Agricoltura (C. BERTAGNOLLI).
Agrimensore-Geometra (GIUSEPPE BIANCHI).
Albergaggio o Albergamento (S. CASTAGNOLA).
Albergatore (Alberghi) (C BERTAGNOLLI).
Alberi (ALESSANDRO CORSI).
Albero genealogico (M. FILIPPO DI CARPEGNA).
Albinaggio (Diritto di) (GUIDO FUSINATO).
Alcool e Alcoolismo (C. BERTAGNOLLI).
Alea, Aleatorii (Contratti) (G. RIDOLFI).
Alienatio, Alienazione (T. AMBROSETTI, G. RIDOLFI).
Alimenti (E. CABERLOTTO).
Alleanza (P. FIORE).
Allineamento (F. BUFALINI).
Allodio (F. SCHUPFER).
Alloggi militari (C. BERTAGNOLLI).
Allontanamento dai pubblici incanti (PILADE MAZZA).
Allontanamento di figlio (ALESSIO DI MAJO).
Alluvione (ANTONIO PORRO).
Alta Corte di Giustizia (P. NOCITO).
Alto tradimento (ID.).

—

Volume terzo — Parte seconda.

(Diciasette Dispense: 29, 30, 31, 33, 35, 42, 43, 46, 55, 60, 67, 73, 74, 101, 120, 134, 142).

Appalto di opere e lavori sì privati che pubblici (MARCO VITALEVI).
Appalto di manutenzione e fornitura (GUIDO RIDOLFI).
Appannaggio (*Diritto costituzionale, consuetudinario e feudale*) (ALESSIO DI MAJO).
Appello civile (GUIDO RIDOLFI, LODOVICO MORTARA).
Indice.

Volume quarto — Parte prima.

(Dodici Dispense: 58, 63, 80, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 123, 124).

Appello (*Diritto ecclesiastico*) (G. SAREDO).
Appello penale (*romano*) (C FADDA).
Appello penale (*procedura*) (L. CASORATI).
Apposizione e rimozione dei sigilli (*proc. civ.*) (L. MASSIMO GIRIODI).
Appropriazione del tesoro (NICOLA TARASCHI).
Appropriazione di cosa smarrita (ID.).
Appropriazione indebita (RAFFAELE NULLI e LODOVICO EUSEBIO).
Approvazione amministr. (EMAN. PEVERELLI).
Araldica (*Consulta araldica*) (MARIO DI CARPEGNA).
Arbitrati internazionali (FRANCESCO P. CONTUZZI).
Archivi di Stato - Archivisti (G. C.).
Arcidiacono (G. C.).
Arciprete (G C.)
Arcivescovo (*Arcivescovato*) (G. C.).
Arenili (E. PANZARASA).
Argini (E. MASÈ-DARI).
Armamento in corsa (E. MASÈ-DARI).
Armata (GUSTAVO CARONCINI).
Armatore (*Diritto commerciale marittimo*) (L. M. GIRIODI).
Armi (*Diritto penale e Diritto amministrativo*) (L. M. GIRIODI).
Arre (*Diritto romano*) (GIUSEPPE LEONI).
Arresto personale (E. MASÈ-DARI).
Arruolamento d'equipaggio (ID.).

—

Volume quinto — Due dispense: 138, 146.

Bagni (GUIDO RIDOLFI). — Banca (GIROLAMO BOCCARDO). — Bancarotta (CHERUBINO ALFANI).

Volume sesto — Parte prima.

(Sedici Dispense: 39, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 57, 59, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 81).

Cabotaggio (D. SUPINO).
Caccia (P. CLEMENTINI, P. MARIOTTI).
Calunnia (PIO BARSANTI).
Cambiale (RODOLFO CALAMANDREI).
Cambio marittimo (FRANCESCO ARMELANI).
Camera di Commercio ed arti (G. PIGOZZI, PIETRO MARIOTTI).
Camera di Consiglio e giurisdizione volontaria. Procedimenti speciali (*Diritto giudiziario civile*) (G. SAREDO).
Camera di Consiglio (penale) (L. MASUCCI).
Camorra (C. VIVANTI).
Campana (A. GAUDENZI).
Campione d'armi (ID.).
Cancellazione di frasi ingiuriose (A. MUZZI).
Cancelleria e Cancelliere (*Dir. giudiziario*) (E. CABERLOTTO).
Cancelleria (*Dir. pubblico*) (A. GAUDENZI).
Candidato (A. BRUNIALTI).
Cani (P. MARIOTTI).
Canone (G. SCALAMANDRÈ).
Canonici (G. CASSANI).
Canonico (Diritto) (G. CASSANI).
Cantina (FRANCESCO BUFALINI).
Cantoniere e cantonieri (delle strade ordinarie, ferrate e delle tramvie) (ID.).
Capacità civile (G. SCALAMANDRÈ).
Capacità commerciale (CESARE PAGANI).
Capacità politica (ATTILIO BRUNIALTI).
Caparra (ANTONIO SCEVOLA).
Capioni (CONTARDO FERRINI).
Capitale (*Economia, finanza e diritto privato*) (A. J. DE JOHANNIS).
Capitano di nave (EMILIO REPETTI).
Capitano di porto - Capitaneria ed ufficio di porto (GAETANO VIVIANI).
Capitolari (AUGUSTO GAUDENZI).
Capitolazione (*Diritto pen. militare*) (PIETRO VICO).
Capitolazioni (*Diritto internazionale*) (LUIGI OLIVI).
Capitoli dei canonici (GIACOMO CASSANI).
Cappella, cappellania, cappellano (ID.).
Indice.

—

Volume sesto — Parte seconda (Sei Dispense: 75, 83, 102, 119, 132, 149).

Carabinieri reali (*Dir. pen. milit.*) (P. VICO).
Carbone (A. SCEVOLA).
Carcere privato (COSTANTINO CASTORI).
Caricazione di navi (EMILIO REPETTI).
Carico (Polizza di) (ID.).
Carolina (GIOVANNI BATTISTA PALMIERI).
Carta costituzionale (GIO. BATTISTA UGO).
Carta-moneta.
Carte da giuoco (UGO CONTI).
Cartelle (*in generale*) (GIOVANNI MARCONI).
Cartelle dell'asse ecclesiastico (ID.).
Cartelle del Debito pubblico (ID.).
Cartelle di credito agrario (ID.).
Cartelle di credito fondiario (ID.).
Cartelle di prestito (ID.).
Cartelle di tombola (GIOVANNI MARCONI).
Cartoline postali.
Casa di giuoco (COSTANTINO CASTORI).
Casa mobiliata (EDMONDO TEDESCHI).
Case di custodia (UGO CONTI).
Case di tolleranza (GIUSEPPE DE NAVA).
Casellario giudiziale (*Procedura penale e regolamento giudiziario*).
Case monastiche (GIUSEPPE PELLECCHIA).
Case penali (ARISTIDE BERNABÒ-SILORATA).
Caserma (*Dir. pen. militare*) (PIETRO VICO).
Casermaggio.
Caso.
Caso fortuito (*Diritto civile* e *Diritto penale*).
Indice.

Volume settimo (Otto Dispense: 78, 87, 97, 103, 114, 125, 131, 147).

Cassa - Cassa d'ammortamento e ammortamento (VITTORIO ELLENA).
Cassa di risparmio (PIETRO MARIOTTI).
Cassazione e Corte di cassazione (*Ordinam. giud. e proc. civ.*) (E. CABERLOTTO).
Casse di prestiti (GIOVANNI MARCONI).
Cassazione e Corte di cassazione (*Penale*) (FEDERICO BENEVOLO).
Casse di risparmio postali (A. BRUNIALTI).

Volume ottavo (Sette Dispense: 113, 115, 118, 122, 126, 141, 145).

Concessioni a vita (ANTONIO SCEVOLA).
Concessioni governative (Tasse sulle) (PAOLO CLEMENTINI). — Conciliatore e Conciliazione giudiziaria (LORENZO SCAMUZZI).
Concilio (FRANCESCO PAOLO CONTUZZI).
Concistoro (*Diritto ecclesiast.*) (LUIGI OLIVI).
Conclusionale (Comparsa) (GAETANO FRANCESCHINI).
Conclusione (GIOVANNI MARCONI).
Concordato (*Diritto commerciale*) (E. CAVO).
Concordato (*Diritto ecclesiastico*) (VITT. EM. ORLANDO)
Concorrenza (VINCENZO PRODI).
Concorso di azioni (CARLO LESSONA).
Concorso di reati e di pene (LUIGI MASUCCI).

Volume nono — Parte prima (Otto Dispense: 77, 84, 90, 94, 98, 127, 136, 149*bis*).

Danaro (T. AMBROSETTI).
Danno (PIETRO COGLIOLO).
Danno di guerra (*Dir. civ. e Dir. internaz.*) (L. MASSIMO GIRIODI).
Data - Data certa (M. FILIPPO DI CARPEGNA).
Dataria (*Diritto ecclesiastico*) (M. F. DI CARPEGNA).
Datio in solutum (T. AMBROSETTI).
Dazi di consumo (G. B. CERESETO).
Debito (T. AMBROSETTI).
Debito pubblico (M. FILIPPO DI CARPEGNA).

Lettera *F* (Cinque Dispense: 79, 88, 95, 129, 135).

Fabbriceria (ANTONIO SCEVOLA).
Faida (GIOVANNI BATTISTA PALMIERI).
Falcidia (Legge, quota; *Diritto romano*) (CONTARDO FERRINI).
Fallimento (*Diritto comm.*) (CESARE PAGANI).
Fallimento (*Diritto internaz.*) (LUIGI OLIVI).
Fallimento (*Legislaz. elettor.*) (A. BRUNIALTI).
Falso (materia civile).
Falso (materia penale) (CONTARDO FERRINI, GUGLIELMO VACCA, PIETRO VICO e G. DE NAVA).

—

Lettera *S-1* (Quindici Dispense: 76, 82, 85, 89, 91, 93, 96, 99, 100, 104, 111, 117, 133, 137, 139).

Saccheggio (*Dir. intern.*) (PASQUALE FIORE).
— (*Diritto penale*) (LUIGI LUCCHINI).
Sacerdote (F. SCADUTO).
Sacrilegio (LUIGI CAPUANO).
Sacro Collegio (dei Cardinali) (F. SCADUTO).
Saggio dei metalli preziosi (GIUS. TAMMEO).
Salario (*Diritto positivo*) (DIREZIONE).
— (*Economia politica*) (F. CICCONI).
Sali - Saline (G. B. UBALDI, ED. TAVASSI).
Salica (Legge) (A. GAUDENZI).
Salvataggio (*Diritto marit.*) (P. ASCOLI).
Salvocondotto (COSTANTINO CASTORI).
Sanità pubblica (interna, marittima e militare) (G. B. CERESETO).
Santa Sede (FRANCESCO SCADUTO).
Scabinato - Scabini (FEDERICO CICCAGLIONE).
Scalata (AUGUSTO ALPAGO).
Schiavitù (E. MASÈ-DARI).
Scienza dell'Amministrazione (GUIDO CAPITANI).
Scienza delle finanze (ROBERTO CAO).
Scioglimento del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale (GUIDO CAPITANI).
Scioglimento della Società (C. B.).
Sciopero (E. MASÈ-DARI).
Sconto (F. COTTARELLI).
Scrittura (GEROLAMO SCALAMANDRÈ, CESAREO CONSOLO).

Lettera *S-3* (Due Dispense: 144, 148).

Stato (GARELLI DELLA MOREA). — Stato (*Diritto internazionale*) (F. P. CONTUZZI).

Lettera *S-4* (Quattro Dispense: 112, 116, 130, 140).

Successione (*Diritto di successione*): Introduzione (F. FILOMUSI GUELFI). — Successione (*Diritto romano*) (NICOLA DE CRESCENZIO).

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

1° La pubblicazione è fatta a dispense di 8 fogli caduna.
2° Si distribuiscono possibilmente due dispense ogni mese, con copertina, pari a pagine 128.
3° L'opera consterà di un numero non inferiore a 24 grossi volumi divisi in due parti, comprese le Tavole, gl'Indici, ecc.
4° Per ogni volume o parte sarà dato in più il relativo frontespizio e copertina.
5° Si pubblicano alternativamente dispense di due o più volumi per la varietà delle materie.
6° Il prezzo è stabilito invariabilmente in Lire 2 per ogni dispensa di 8 fogli, ossia di 64 pagine.

Febbraio 1891.